COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

ADDIZIONI

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1846

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

ADDIZIONI

Reale Rescritto del 30 agosto 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che l'autorità giudiziaria è la sola competente a procedere nei giudizi di reclamo di proprietà sopra oggetti pignorati dall'esattore comunale ad un debitore dell'erario per ragion di fondiaria.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi da vostra eccellenza col rapporto de' 2 giugno ultimo, 3. carico n. 3172, riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato tra l'intendente della valle di Palermo, ed il giudice del circondario di Caccamo, per lo reclamo di proprietà prodotto da taluni congiunti del sacerdote D. Vincenzo Brancato del comune di Caccamo, sopra oggetti pignorati da quell'esattore comunale ad esso di Brancato, qual debitore dell'erario per ragione di fondiaria.

E la Maestà Sua sul riflesso, che il giudizio per lo reclamo di proprietà sia affatto diverso, e separato da quello contro il debitore dell'erario; e che l'azione data dalla legge al padrone per ricuperare la sua proprietà, sia puramente civile, uniformandosi all'avviso emesso dalla consulta dei reali dominj oltre il faro, si è degnata dichiarare, che nel giudizio per reclamo di proprietà su cui versa il conflitto del quale è parola, sia competente a procedere l'autorità giudiziaria; salva la competenza del contenzioso amministrativo, laddove abbia luogo, rispetto alle procedure verso il contribuente.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 19 marzo 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che al potere giudiziario, e non al contenzioso amministrativo si appartiene procedere ne' giudizi di prescrizione di servitù quantunque interessati i singoli di un comune.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte da vostra eccellenza rimessemi con officio de' 28 giugno e 12 novembre dell'anno scorso, relative al conflitto di attribuzioni, che si è elevato tra il giudice del circondario di Baida, previa l'autorizzazione del tribunale civile, e l'autorità amministrativa, nell'azione istituita dal principe di Linguagrossa per impedire agli abitanti della contrada della Rocca in Monreale l'accesso in un di lui podere, onde attingervi le acque di una sorgente.

Ho altresì rassegnato alla Maestà Sua l'avviso emesso sull'oggetto dalla consulta de' reali dominj oltre il faro. E la Maestà Sua considerato che i singoli di una università per esercitare un dritto debbono in pria averlo acquistato legittimamente, e che nella specie trattasi di prescrizione di servitù, si è degnata uniformemente all'avviso della consulta medesima dichiarare, che nella specie sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 25 novembre 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si determina che il potere giudiziario è il solo competente nell'esame delle azioni di rivendica di una proprietà, o di una servitù quantunque si eccepisse l'invalidità, od illegalità di atti della pubblica amministrazione.

Il comune di Terranova in Sicilia istituì azione di rivendica contro il duca di Monteleone, per alcuni fondi che dal medesimo si possedevano. In tale giudizio s'impugnavano alcuni atti passati tra il duca, e gli agenti comunali. Questa circostanza fece sorgere conflitto di attribuzione fra le autorità giudiziarie, e quelle del contenzioso amministrativo, che furono adite. Poggiava il conflitto sul dubbio, se per le azioni di rivendica potessero essere competenti le autorità del contenzioso amministrativo, allorchè in esse cadesse in disputa la validità, l'intelligenza, o l'interpetrazione di un'atto amministrativo. La consulta de' reali dominj oltre il faro fece minuto esame del testo, e del senso dell'art. 262 del decreto degli 11 ottobre 1817, che regola le competenze delle due autorità, dalla cui retta intelligenza dipendea la soluzione del dubbio.

Quel supremo collegio osservò :

1. Che secondo l'intelligenza gramaticale delle parole dell'art. 262 del decreto degli 11 ottobre 1817, l'eccezione di non poter le autorità giudiziarie conoscere della validità, della legittimità, o della

interpetrazione degli atti, era applicabile soltanto alle azioni civili, non mai per le azioni per rivendica di una proprietà, o di una servitù.

2. Che l'art. 15 della legge de' 21 marzo 1817, del quale il citato art. 262 è una ripetizione, toglie ogni equivoco, essendo in modo espresso, che mostra con chiarezza, che la clausola riguarda unicamente la terza specie delle controversie eccettuate, e non le due precedenti. D'altronde la convenienza intrinseca della cosa, contribuisce a confirmare l'adottata intelligenza. Poicchè se l'ordine, e l'utilità pubblica ha fatto creare, onde procedere con ispeditezza, e sotto l'influenza del governo, gli affari relativi al contenzioso amministrativo, un potere distinto, ed indipendente dal giudiziario, munito di forme abbreviative; ed ha consigliato di affidarsi a persone particolarmente versate in questa specie d'incumbenze; da altra parte l'interesse della giustizia ha altresì richiesto, che trattandosi di proprietà permanente ed immobile, si seguano le forme rigorose ed esatte delle leggi civili, ed il potere giudiziario vi eserciti la sua ponderatezza, ed indipendente influenza.

Considerò inoltre la consulta, che per attribuirsi al potere giudiziario le azioni tendenti a rivendicare le proprietà di un'immobile, basta attendere al fine cui esse mirano: poco importando la qualità del mezzo, che nella dimanda si adopra.

Intentandosi adunque per parte del comune di Terranova un'azione tendente a rivendicare la proprietà di varj immobili di sua pertinenza; ed essendo fermo, che la clausola ennnciata nell'articolo 262, non può estendersi alle azioni dell'indicata natura, qualunque sia il mezzo adoperato nelle dimande. Per queste considerazioni, la consulta opinò per la competenza dell'autorità giudiziaria; e tale avviso fu sanzionato colla seguente sovrana determinazione de' 16 novembre 1825 che fu comnnicata al luogotenente generale in Sicilia con rescritto de' 23 dello stesso mese ed anno.

» Eccellenza — Ho rassegnato a Sna Maestà le carte concernenti il conflitto di attribnzione elevato nella causa tra il sindaco di Terranova ed il duca di Monteleone, le quali vostra eccellenza mi ha rimesso con suo ufficio de' 2 marzo. Ho pure rassegnato a Sna Maestà l'avviso su quest'oggetto emesso dalla consulta de' reali dominj oltre il faro; e Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente mese, uniformemente a' principj espressi nell'avviso della consulta; avuto riguardo, che nella specie trattasi di quistione contemplata dall'art. 252 del real decreto degli 11 ottobre 1817, ha risoluto, che nella causa anzidetta sia competente a procedere l'antorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 16 agosto 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che l'esame di domanda istituita per scioglimento di contratto, e per indennizzo di danni, ed interessi, da taluni fittajuoli contro un comune per essere loro mancata la cosa locata, è di competenza del potere giudiziario.

Il rapporto di vostra eccellenza degli 8 dello scorso maggio, riguarda un conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile, ed il consiglio d'intendenza di Palermo, nella causa tra Andrea Trifirò e compagni, arrendatarj del dritto di sensalia sulle compre e vendite, che facean gli esteri nel comune di Monreale, da una parte; ed il comune istesso di Monreale dall'altra. In questa causa gli arrendatarj han chiesto lo scioglimento del contratto di fitto per lo cennato dritto di sensalia, a cagione di essere mancata la cosa locata, ed han pure dimandata la indennizzazione de' danni ed interessi.

Sua Maestà uniformemente all'avviso della consulta de' reali dominj oltre il faro, avuto riguardo alla natura puramente civile dell'azione dedotta, ha risoluto che sia, nella specie, competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 4 giugno 1825 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che l'esame dell'azione di rivendica di un territorio ex-feudale aggiudicato ad un comune dal commissario ripartitore dei demanj, è di competenza del potere giudiziario, abbenchè istituita contro un comune da un privato.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte relative al conflitto di competenza nella causa tra D. Girolamo Contestabile, ed i comuni di Stilo, Rivungi, Stignano, Pazzano, e Riace, per la rivindica di una vasta tenuta denominata ex-feudo di Arca; e Sua Maestà sulle considerazioni, che per effetto dell'art. 5 della legge de' 21 marzo 1817, tutte le controversie di proprietà, e tutte le azioni rivindicatorie sono attribuite alla cognizione de' tribunali ordinarj; e che sebbene i territorj, di cui è disputa, siano stati aggiudicati a' comuni dal commissario ripartitore, ciò non può alterare la regola, che le azioni rivendicatorie sieno sempre di competenza delle autorità giudiziarie; perciocchè la legge non fa alcuna distinzione, nè vi è eccezione, comunque la rivendica sia diretta contro i comuni, ovvero contro la pubblica amministrazione; che nel caso presente trattasi di un giudizio regolare di rivendica già istituito, in cui sulla guida delle regole del dritto conviene esaminare titoli precedenti; inteso l'avviso della consulta del regno, si è degnata risolvere, che in tale causa debba procedere l'autorità giudiziaria competente.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè ne curi l'adempimento.

Reale Rescritto del 3 febbrajo 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che l'esame di domanda per liquidazione, e pagamento di somme erogate da un comune per ristauro di un locale di privata proprietà, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto dei 31 agosto dell'anno scorso relativamente al conflitto di attribuzioni nella causa tra il principe di Carini, ed il comune dello stesso nome, tra il tribunale civile residente in cotesta città, ed il consiglio d'intendenza che quivi parimenti risiede.

È quistione in tal causa di liquidazione, e pagamento di somme, dal comune di Carini erogate per ristaurazione delle carceri nel comune istesso esistenti.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà l'avviso che sull'oggetto è stato emesso dalla consulta de' reali dominj oltre il faro.

E Sua Maestà uniformemente a questo avviso, ha considerato che la disputa versa sopra azione meramente civile, non cadendo in esame la validità, legittimità, e la interpetrazione di alcun'atto della pubblica amministrazione, ha risoluto che nella specie sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 16 agosto 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che l'esame di un'azione istituita contro un comune da un fittajuolo di fondi per non averli rinvenuti della qualità, e quantità corrispondente allo stipulato si appartiene al potere giudiziario; e che occorrendo poi interpetrarsi alcuna parte del contratto sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Il rapporto di vostra eccellenza de' 16 dello scorso marzo riguarda il conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile, e l'autorità amministrativa della valle di Palermo, nella causa di maestro Mauro orefice, arrendatario di varj fondi di pertinenza del comune di S. Mauro, ed il cennato comune di S. Mauro, relativamente ad azione di escomputo dal primo introdotta, per non avere rinvenuta la qualità, e quantità de' fondi, corrispondenti allo stipulato.

Sua Maestà uniformemente all'avviso della consulta de' reali dominj oltre il faro, avuto riguardo all'indole dell'azione dedotta, ha risoluto, che nello stato attuale sia competente a procedere l'autorità giudiziaria; con dichiarazione però, che occorrendo interpetrarsi alcuna parte del contratto, sieno in ciò competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto de' 15 settembre 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che l'esame della validità degli atti amministrativi è di competenza dell'autorità del contenzioso amministrativo, e che decisa la sorte di essi l'autorità del contenzioso giudiziario proceder deve per lo giudizio di condanna a pagamento e conferma dei sequestri.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi col pregiato foglio di vostra eccellenza degli 11 giugno ultimo, 3. carico numero 1310, riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato da cotesta intendenza nel giudizio istituito nel tribunale civile dagli ex-arrendatarj del dazio civico sul consumo dell'olio in cotesta città per condanna a pagamento, e conferma di sequestri, per prezzi di olj lasciati esistenti in fine del loro arrendamento, giusta il risultamento degli atti della misura detta di cima.

Siccome la contestazione sorge dalla circostanza di essersi impugnata la validità degli atti della misura degli olj esistenti, atti formati dall'autorità amministrativa, così la Maestà Sua tenute presenti le massime più volte inculcate relativamente ai limiti delle due autorità giudiziarie ed amministrative, uniformemente all'avviso emesso sull'oggetto dalla consulta de' reali dominj oltre il faro, si è degnata dichiarare, che sull'esame della validità degli atti amministrativi della misura degli olj, sia competente a procedere l'autorità del contenzioso amministrativo, e decisa la sorte di essi, sia competente l'autorità del contenzioso giudiziario per lo giudizio della condanna a pagamento e della conferma de' sequestri.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto degli 8 agosto 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che non sono autorizzati i giudici di circondario ad elevare conflitti di attribuzioni colle autorità amministrative, ma debbono farlo per mezzo del tribunale civile da cui dipendono, e per l'organo del proccuratore del re; e che trovasi bene adito il potere giudiziario per pretese novazioni fatte da un deputato delle strade in danno di una privata proprietà.

Ho rassegnato a Sua Maestà tutte le carte che riguardano la questione di competenza, elevata tra l'intendente di cotesta Valle, e cotesto giudice del circondario Tribunali, relativamente all'azione presso quest'ultimo dedotta dal barone D. Benedetto Godano per obbligarsi cotesto deputato delle strade alla demolizione di alcune opere dal medesimo fatte eseguire in un cortile di pertinenza dell'istanzante, e per non essere turbato nel pacifico possesso per effetto d'intimazione rilasciata onde demolire un balcone della sua casa.

Sua Maestà ha considerato che per legge i giudici di circondario, ed i loro supplenti non sono autorizzati ad elevare essi conflitti di attribuzione con le autorità amministrative, ma deb-

bono all'uopo farlo per mezzo del tribunale civile da cui dipendono, e per l'organo del proccuratore del Re; e che nella specie il barone Godano non si è uniformato alla legge nell'adire il giudice del circondario per lo sperimento de' suoi diritti contro il deputato delle strade, per le pretese novazioni dal medesimo fatte in di lui danno.

Per siffatte considerazioni quindi la Maestà Sua uniformemente all'avviso emesso in proposito dalla consulta de' reali dominj oltre il faro, si è degnata dichiarare, che non sia stato bene elevato il conflitto tra il giudice del circondario Tribunali in Palermo, e l'autorità amministrativa per le opere fatte dal deputato delle strade nel cortile della casa del barone Godano, e per la demolizione del balcone della detta casa.

Ed in quanto allo sperimento dei diritti allo stesso barone spettanti, debba egli provocare dall'autorità amministrativa superiore le provvidenze contro l'attentato che crede commesso dal deputato delle strade alla sua privata proprietà.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 16 agosto 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive che l'esame della domanda di un fittajuolo di dazio sul macino per riduzione di mercede a causa di un nuovo dazio imposto sulle granaglie, è di competenza del potere giudiziario.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte, le quali vostra eccellenza mi ha rimesse con di lei ufficio degli 11 dello scorso mese di maggio, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile di Palermo, ed il consiglio d'intendenza quivi residente, nella causa tra maestro Domenico Cannizzaro, e maestro Domenico Bonafede, arrendatarj del dazio sul macino ne' comuni di Lascari e Gualtieri da una parte, ed il regio erario dall'altra. In questa causa gli arrendatarj Cannizzaro e Bonafede han chiesto ridursi l'annua mercede stabilita nel contratto d'arrendamento del mentovato dazio, o sospendersi, pendente il giudizio all'uopo introdotto, il pagamento di essa mercede; e ciò per lo motivo, che posteriormente sia stato imposto da' cennati comuni di Lascari e Gualtieri novello dazio sulle granaglie, che ivi vanno a molirsi, qual dazio, secondo essi, ha molto minorato il dazio del macino, loro dato in fitto.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà l'avviso della consulta de' reali dominj oltre il faro per la risoluzione di questo conflitto, e Sua Maestà uniformemente a questo avviso, avuto riguardo alla natura puramente civile dell'azione dedotta, ha risoluto, che sia nella specie, competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 28 aprile 1829 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si stabilisce che l'ispettore di polizia deve precedere il giudice regio nelle pubbliche cerimonie.

Nella provincia di Capitanata era insorta questione di rango nelle pubbliche cerimonie tra l'ispettore di polizia ed il giudice regio pretendendo quest'ultimo in opposizione della determinazione sovrana, che formò oggetto della ministeriale de' 10 ottobre 1828 per lo 1.° ripartimento n. 14440 d'aver la precedenza sull'ispettore. Il procuratore generale del Re di quella provincia n'elevò rapporto a sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia, quasi dubitando che l'indicata determinazione sovrana fosse relativa soltanto a' commissarj, ed agl'ispettori commissarii, e non già ai semplici ispettori: ma la prelodata eccellenza sua in conformità delle norme da Sua Maestà stabilite nel 1828 ha comunicato al suddetto procurator generale del Re le disposizioni, onde l'ispettore preceda il giudice regio. Le serva ciò d'intelligenza pe'casi, ne' quali potessero elevarsi delle gare somiglianti,

Reale Rescritto del 15 febbrajo 1817 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che le disposizioni contenute nel decreto de' 20 gennajo 1814 riguardanti la notifica delle ordinanze sono applicabili alle sole ordinanze le quali emesse in contumacia non si trovavano eseguite nell'epoca del decreto medesimo.

Si era promosso il dubbio, se il decreto de' 20 gennajo 1814, relativo alla notifica di alcune ordinanze emesse in materia di divisione de' demanj, fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite, o non eseguite. Io l'ho proposto a Sua Maestà, per non lasciare alcuna incertezza su di un'articolo di tanta importanza, nel consiglio de' 29 del prossimo scorso gennajo.

La Maestà Sua ha considerato, che il detto decreto ebbe principalmente in mira di fissare un termine per la risoluzione delle controversie fra i comuni, ed il regio demanio, nelle quali si era sovente proceduto in contumacia di questo; che tali controversie per effetto di posteriori disposizioni sovrane debbano essere definite a norma delle leggi vigenti; che il detto decreto, secondo i principj del dritto comune, e la conseguente interpetrazione datagli dall'autorità che era incaricata di farlo eseguire, non poteva comprendere le ordinanze che si trovano già eseguite; e che in conseguenza l'enunciato dubbio debb'essere risoluto colle massime del dritto comune, e quindi a' termini dell'art. 156 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. In conseguenza ha sovranamente dichiarato, che le disposizioni contenute nell'enunciato decreto de' 20 gennajo 1814 sono applicabili alle sole ordinanze, le quali emesse in contumacia, non si trovavan eseguite all'epoca del decreto medesimo, e che per queste sole ordinanze le autorità incaricate della

divisione de' demanj debbano uniformarsi al codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

Nel parteciparle, signor intendente, nel real nome questa dichiarazione sovrana, l'incarico di uniformarsi alla medesima, ed invigilare alla sua esecuzione. Le rinnovo gli attestati della mia stima.

Avviso emesso dalla commessione consultiva de' presidenti della gran corte de' conti il dì 28 maggio 1818 col quale si prescrive non esser permesso stabilire come dazio comunale il diritto di senseria.

Sul dubbio se debba approvarsi il progetto dell'intendente di Napoli di ridurre a dazio comunale il diritto di senseria solito a pagarsi nella Torre dell'Annunziata nelle contrattazioni de' cereali, e ciò a motivo di essersi intrusi nell'esercizio del mestiere di sensali varie persone oltre il numero di sei stabilito con un regolamento dell'anno 1807, i quali diritti abusivi esigendo, ed in diversi modi vessando i venditori de' generi, fan temere la diminuzione del commercio nel luogo.

La commessione.

Considerando che mercè la proposta misura verrebbe a ridursi a dazio perpetuo ciò che di presente è un semplice compensamento dato di loro volontà da' commercianti all'opera de' sensali, dei quali è assolutamente in loro balia di valersene o pur nò.

Che se gli abusi, e le vessazioni introdotte nell'esercizio della senseria richieggono de' rimedj, deggiono questi rinvenirsi in altri mezzi totalmente diversi dal progettato, che produrrebbe al ceto de' commercianti un male maggiore.

Che tali mezzi esser potrebbero quelli di permettere l'esercizio della senseria a coloro solamente che ne ottengano l'autorizzazione dal sotto-intendente del distretto sul rapporto del sindaco del comune, di far precedere a tale autorizzazione rigidi esami della morale del richiedente, onde negarla sussistendo de' dubbj circa la sua condotta; di ornare di un distintivo gli esercenti legittimamente per non farli confondere cogl'intrusi; e di stabilire contro di costoro delle ammende.

È di avviso.

Rigettarsi il progetto in esame, e provvedersi co' mezzi di sopra indicati al regolare esercizio della senseria suddetta. Sessione del 28 maggio 1818.

Circolare del 3 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro pei soldati ammessi nella casa degl'invalidi dev'eseguirsi a' termini della legge vigente, con che pero si abbiano per base gli anni di servizio, ed il soldo di tariffa corrispondente al grado che ciascuno aveva nell'atto che fu ammesso nella casa suddetta.

Il supremo comando militare nel parteciparmi che alcuni uffiziali, e soldati ammessi nella real casa degl'invalidi hanno domandato di ottenere la pensione di ritiro, ha chiesto il mio avviso sul dubbio se tali pensioni debbano liquidarsi sulla passata, o nuova legge.

In riscontro ho manifestato al supremo comando che io non incontrava difficoltà per farsi le liquidazioni generalmente per gli ammessi nella casa degl'invalidi ai termini della legge vigente, con che però si abbiano per base gli anni di servizio, ed il soldo di tariffa corrispondente al grado, che ciascuno avea nell'atto che fu ammesso nella casa suddetta.

Io nel prevenirle, signor procuratore generale, di tali risoluzioni per sua intelligenza, la incarico di dare le convenienti disposizioni per la parte che le riguarda, perchè a misura che perverranno in cotesta gran corte le liquidazioni delle pensioni di cui è parola sieno discusse sulle regole sopraccennate.

Circolare de' 18 maggio 1826 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che i comuni non sono esclusi dal beneficio accordato col real decreto de' 21 settembre 1819 per l'intitolazione de' ruoli censuarj.

L'intendente di Palermo propose il dubbio, se quanto prescrivesi nel real decreto, e nel regolamento circa le formalità d'adempirsi per l'intitolazione de' ruoli censuarj per qualunque possessore di censo, sia applicabile ancora a' comuni che abbiano de' censi, i quali figurano nella parte attiva de' loro stati discussi superiormente approvati, e costituiscono per ciò in favore degli stessi, un titolo liquido ed esecutivo.

Avendo io su di ciò considerato, che la superiore approvazione impartita su gli stati discussi de' comuni e de' pubblici stabilimenti, non può influire a rendere esecutorie le partite de' censi compresi in essi stati discussi, dapoichè questi censi trovansi costituiti con pubblici istrumenti; ed in tal caso la qualità esecutoria sarà ricavata dalla intitolazione degl'istrumenti medesimi, giusta il prescritto nel real decreto de' 21 settembre 1819; o se mancano i pubblici istrumenti, dalla costituzione de' censi, ed in questo secondo caso la qualità esecutoria risulta dalla intitolazione de' ruoli censuarj, e dall'adempimento di quanto prescrivesi nel regolamento annesso al decreto suddetto; ed avendo altresì considerato, che l'indicato regolamento non offre eccezione veruna a riguardo de' comuni, e de' pubblici stabilimenti, ho risoluto di dichiarare, che la disposi-

zione del real decreto de' 27 ottobre 1825, e dell'annessovi regolamento è generale, e che in conseguenza i comuni ed i pubblici stabilimenti non ne sono esclusi.

Partecipo ciò a lei per l'uso di risulta.

Reale Rescritto del 4 marzo 1826 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che per la reluizione del dazio di tarì sei a quintale sull'olio che si produce nel territorio, debbono i comuni pagare il capitale al possessore del dazio prelevando la somma necessaria dagli avvanzi delle rendite comunali, ed in mancanza con danaro preso a mutuo e si condonano le once cento dovute all'erario per il jus luendi.

Dal rapporto di vostra eccellenza de' 22 del passato dicembre, 3. carico n. 2621, e dalle carte annessevi si ha che essendosi i proprietarj di oliveti nel comune di Gallodoro, dopo il 1818, sottratti per la via di fatto, e senza la precedente reluizione dal pagamento del dazio di tarì sei agli eredi del fu D. Giovanni Napoli proprietarj dello stesso, cotesta gran corte de' conti ha in forma di avviso deliberato che si faccia eseguire la disposizione dell'ex-direttore generale del demanio de' 16 dicembre 1824 per la riscossione del detto dazio dall'epoca corrente alla data suddetta in poi, e sino a che non sarà eseguita la ricompra del dazio stesso, e che, riguardo agli arretrati adiscano gli anzidetti eredi l'autorità giudiziaria.

Rassegnato tutto ciò a Sua Maestà insieme con tutti gli antecedenti che riguardano la reluizione del detto dazio in Sicilia, ed il modo di eseguirla compresa l'ultima sovrana determinazione de' 12 giugno 1825 pel comune di Caltavuturo; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 25 del caduto febbrajo trovando regolare il suddetto avviso della gran corte de' conti per gli eredi del fu D. Giovanni Napoli si è degnata di approvarlo.

Volendo poi Sua Maestà facilitare la reluizione del detto dazio nel comune di Gallodoro, rilascia le once cento che erano solite pagarsi al fisco per lo jus luendi; e vuole che nel tratto successivo la cessione del jus luendi sia fatta senza la retribuzione allo erario delle cento once. Quanto al capitale da rendersi al possessore del diritto, sia nel caso in discorso del comune di Gallodoro, sia in casi simili, è volere della Maestà Sua che debba esser pagato dall'avanzo delle rendite comunali se vi sieno, o con denaro preso a mutuo da estinguersi con la continuazione del dazio per dato numero d'anni che sarà necessario al pagamento della sorte e degl'interessi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

Circolare del 1 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le spese di giustizia da esitarsi in giudizio per l'applicazione delle multe nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale debbono cedere a carico de'comuni o degli appaltatori.

La legge de'12 dicembre 1816, ed il decreto de'2 gennajo 1822, stabiliscono le multe per le contravenzioni urbane e rurali, in vantaggio dei comuni, che sogliono darle in appalto.

L'amministrazione generale del registro e bollo ignora, se le spese di giustizia da esitarsi in giudizio per l'applicazione delle multe, debbono anticiparsi dalla real tesoreria, o da' comuni, e dagli appaltatori.

Il ministro delle finanze messosi di accordo con quello di grazia e giustizia, ha rinvenuto legale l'avviso dell'amministrazione, cioè che tali spese debbono essere a carico de' comuni o degli appaltatori, giacchè nel caso attuale questi, a nome, e nell'interesse de'quali si procede, sono assimilati alle parti civili, e quindi al par di esse sono tenuti alle spese di giustizia; ripugnando il contrario avviso alla parola, ed al senso degli articoli 5, 6 e 8, del decreto de' 13 gennajo 1817.

Glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento di risulta, avendo dato il lodato ministro gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale.

Circolare del 5 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono mezzi a seguirsi onde sia con effetto introitata, e versata presso lo stabilimento degl'incurabili la tassa protomedicale.

Dagli uniformi rapporti, che mi sono stati diretti dal protomedico del regno, e dagli amministratori dello stabilimento degl'incurabili rilevo, con sommo mio rincrescimento, il grave arretrato ch'esiste nella percezione della tassa protomedicale.

Siffatto ritardo dipende da diverse cagioni, le quali possono con facilità essere distrutte dall'autorità ed energia degl'intendenti.

La malizia di taluni esercenti la bassa chirurgia da una parte, e dall'altra l'oscitanza de' cassieri comunali nel trasmettere con sollecitudine all'intendente le somme introitate, minorano considerevolmente il versamento, che il governo degl'incurabili avrebbe luogo a sperare da questo cespite, che forma uno de' principali articoli della sua rendita. In fatti si verifica tuttogiorno, che alloraquando i vice-protomedici si portano ne' comuni di loro dipendenza per eseguire la visita, e riscuotere contemporaneamente i dritti protomedicali, ad eccezione degli speziali, tutti gli esercenti, come i salassatori, levatrici etc. onde sottrarsi dal pagamento della tassa, diventano latitanti, o si allontanano dal comune. Questo inconveniente non esisterebbe se i sindaci, a' termini del regolamento, procurassero al maturo l'esazione della

tassa, o che i vice-protomedici fossero, o pur no venuti alla visita. Quando ciò si praticasse, non vi sarebbe una ragione per rendersi latitanti, o assentarsi dal comune, e si conseguirebbe il doppio utile, di percepirsi cioè i dritti protomedicali, e render proficua la visita de' vice-protomedici. L'altro inconveniente, il quale però non è comune a tutte le provincie, è ben facile a togliersi, quando s'imponga una multa a' cassieri, che ritardano la spedizione de' fondi introitati presso dell'intendente.

Ciò posto io la incarico a mettersi di accordo col governo degl'incurabili per conoscere il debito di cotesta provincia giusta i ruoli di carico, che le sono stati già trasmessi, e procurare, che immediatamente sia versata la somma, che potrà ancora essere dovuta. Per l'avvenire, mentre darà tali disposizioni, che tutti gli esercenti paghino in effetti la tassa cui sono obbligati, ingiungerà a' cassieri comunali, che non ritardino menomamente di far introitare in cotesta cassa le somme depositate presso di loro.

Io mi anguro dal loro noto zelo i migliori risultati di queste mie premure, e che verranno intieramente a cessare i giusti reclami del protomedico generale del regno, e degli amministratori degl'incurabili.

Reale Rescritto del 25 gennajo 1826 partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri col quale si determina la ritualità, e norme da osservarsi nei casi di revisione delle decisioni delle gran corti de' conti di Napoli, e di Palermo tanto per commessa fattane di sovrano ordine, quanto per richiamo di parti.

Sotto la data del 18 di ottobre 1824 furono emanati due reali decreti, co' quali è prescritto, che le rispettive consulte in ogni commessa di revisione delle decisioni della gran corte de' conti di Napoli e di Palermo, tanto per commessa fattane di sovrano ordine, quanto per richiamo di parti, debbono serbare quelle forme, e ritualità, che furono prescritte per l'abolito consiglio di cancelleria, co' decreti de' 13 marzo 1820.

E perchè l'accennato rito possa essere in ambo-due i casi diffinitivamente, ed uniformemente osservato, Sua Maestà con sovrana decisione, presa in Genova nel dì 25 giugno dello scorso anno 1825, ne ha prescritto il pratico metodo, contenuto ne' seguenti articoli.

1. Che allorquando la Maestà Sua accorda il riesame, pe' motivi espressi nel decreto de' 13 marzo 1820, la sua sovrana risoluzione sia comunicata tanto alla consulta, che alla gran corte de' conti.

2. Che in seguito di tali comunicazioni, il procurator generale presso la gran corte de' conti, dia alle parti copia dell'avviso della medesima gran corte.

3. Che lo stesso procurator generale non rimetta gli atti alla consulta per via del corrispondente ministero, se non dopo che

sarà terminata di tutto punto l'istruzione, a norma dell'art. 14 del decreto de' 13 marzo 1820.

4. Che il medesimo procurator generale debba esaminare, ed autorizzare la stampa delle memorie, che le parti volessero presentare a' consultori.

5. Finalmente, ch'emanata la sovrana risoluzione, sullo avviso della consulta, se ne distenda la spedizione in forma esecutiva, a norma dell'art. 19 del citato decreto de' 13 marzo 1820; e questa spedizione sia sottoscritta dal segretario di quella consulta, che ne ha emesso il parere.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva di darne conoscenza alla gran corte de' conti residente in questa capitale per norma delle sue corrispondenti operazioni.

Circolare del 13 settembre 1827 emessa dalla luogotenenza generale in Sicilia con la quale si prescrive non essere soggetti alla ritenuta del semestre tutti i pagamenti periodici, e fissi che sono compensativi di spesa indispensabile, e fissa. Le indennità per viaggi, visita, dimora, e generi di scrittojo debbonsi soddisfare colla ritenuta del 10 per 100.

Nell'eseguirsi il real decreto de' 14 novembre 1825 sulla ritenuta delle prime sei mesate dei soldi degl'impiegati, si è incontrato il dubbio se debbano esservi soggette le gratificazioni, le indennità, e simili; si è incontrato parimenti il dubbio se le indennità di viaggio, visita, dimora, generi di scrittojo debbano esser soggetti alla ritenuta del 10 per 100. Relativamente al primo dubbio Sua Maestà ha dichiarato che la base fondamentale della ritenuta di sei mesate è quella di esentare tutti quei pagamenti periodici e fissi che son compensativi di spesa effettiva, e indispensabile, come gasti di scrittojo, indennità di rappresentanza ai militari, o indennità di foraggi, e simili; e di sottoporvi all'incontro tutti gli altri pagamenti, i quali o siano relativi ad aumento di averi, come i soprassoldi, le indennità fisse ai magistrati, le gratificazioni mensili, ed altri, o che essendo compensativi anche di spesa, possa ritardarsene l'esecuzione, come è l'indennità di alloggio e di mobilio.

Circa al secondo dubbio è stato dichiarato, che a mente del real decreto de' 5 ottobre 1824, e del rescritto de' 7 marzo 1826, le indennità per viaggio, visita, dimora, e generi di scrittojo debbonsi soddisfare colla ritenuta del 10 per 100.

Essendo queste le norme da tenersi per le due ritenute del 10 per 100, e della mezz'annata, io ne dò conoscenza a lei per sua intelligenza e regolamento.

Reale Rescritto del 30 ottobre 1829 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che la riscossione de' dazj comunali di consumo deve limitarsi alla consumazione dentro il comune, ed è da intendersi per comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il suo territorio.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato per gli affari interni in data dei 5 stante mi è stata comunicata la sovrana determinazione presa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 27 agosto scorso, colla quale la prelodata Maestà Sua, si è degnata permettere, che si desse corso alla precedente sua sovrana risoluzione del 1 giugno 1826 del tenore che segue:

» Umiliato al Re il contenuto nel rapporto dell'eccellenza vostra degli 11 novembre 1824 relativamente al dubbio se i dazj di consumo comunali doveano riscuotersi su i generi che si consumano in tutto il territorio del comune rispettivo, la Maestà Sua udita la consulta di cotesta parte de' suoi dominj ha prescritto nel consiglio ordinario di stato del primo corrente, che la riscossione di tali dazj debba restar sempre limitata, a mente dell'art. 30 delle istruzioni de' 10 novembre 1819, alla consumazione dentro il comune, e si è degnata pertanto dichiarare, che per comune si debba intendere l'aggregato delle case che lo compongono, e non mai il suo territorio. »

Qual sovrana decisione io comunico a lei in esecuzione degli ordini di Sua Maestà per l'adempimento corrispondente.

Circolare del 16 giugno 1827 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si prescrive che sono soggetti alle formalità del regirtro col pagamento però della metà de' dritti stabiliti per li provvedimenti preparatorj e deffinitivi de' consigli d'intendenza, li provvedimenti e le sentenze che pronunziansi dai sidaci, e primi eletti in materia di contenzioso amministrativo.

Dietro disposizione di sua eccellenza il ministro delle finanze, comunicata colla circolare n. 919 fu stabilito, di essere soggetti a dritti di registro i provvedimenti dei primi eletti in materia del contenzioso amministrativo.

In seguito fu fatto il dubbio, se ugualmente a dritto dovean essere soggette le sentenze che si pronunziano dai sindaci in virtù degli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

Fu allora risoluto dalla lodata eccellenza sua che tutti gli atti che si emettono da giudici del contenzioso amministrativo debbono registrarsi per la metà dei dritti dei provvedimenti preparatorj e diffinitivi de' consigli d'intendenza.

È fuori dubbio che tra i detti atti son comprese anche le sentenze in parola dei sindaci. Quindi sono anche queste soggette al dritto di registro, ed a quello stesso fissato colla citata circolare pei provvedimenti dei primi eletti. Val quanto dire per grana 30

le sentenze interlocutorie e preparatorie, e di grana 60 le sentenze deffinitive ai termini dell'art. 65 numeri 1 e 2 della leggo sul registro.

Or perchè una tal norma sia tenuta nel dare la formalità suddetta, ella farà conoscere questa determinazione ai suoi dipendenti, e mi darà ricezione della presente.

Circolare del 9 maggio 1827 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si preserive che i cassieri comunali sono compresi tra i pubblici funzionarj per esercitare pubbliche funzioni nella spedizione delle coazioni.

Fu quistione se i cassieri comunali fossero compresi nel numero dei funzionari pubblici nel senso dell'art. 42 della legge del 2 gennajo 1820 sul bollo, e del precedente decreto del 21 agosto 1817 perlocchè fu rassegnato il dubbio alla soluzione di sua eccellenza il ministro delle finanze.

Avendo sua eccellenza con pregevole ministeriale del 28 aprile ultimo n. 818 dichiarato, che i cassieri suddetti ben van compresi fra' funzionarj pubblici per esercitare pubbliche funzioni nella spedizione delle coazioni che essi rilasciano in forma esecutiva a tenor della legge del 12 dicembre 1816, io le do scienza di questa ministeriale spiegazione onde ella la comunichi a' di lei subordinati pel rilievo delle multe qualora i cassieri suddetti pei loro atti si lasciano colpire dalle disposizioni dell'art. 42 della citata legge sul bollo.

Reale Rescritto del 25 luglio 1827 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che le commissioni per lo scioglimento delle promiscuità procedendo di ufficio possono ricevere elementi e notizie da chiunque.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 12 febbraio ultimo, 1 carico numero 436 sul termine a produrre le istanze per lo scioglimento de' diritti promiscui; e la Maestà Sua udita la consulta di cotesta parte de' suoi reali domini, nel consiglio di stato ordinario del 25 luglio ora spirato si è degnata ordinare.

1. Che assegnato il ristretto termine prescritto dal real decreto degli 11 settembre 1825 siano contemporaneamente avvertiti i cittadini de' rispettivi comuni per mezzo di pubblici avvisi, essere nelle facoltà delle commissioni erette per lo scioglimento de' diritti promiscui, e di ciascun de' loro componenti, per effetto del precitato articolo 8, e dell articolo 5 precedente, il riceversi da chiunque voglia loro apprestargli, tutti quegli elementi e notizie tendenti ad assicurare, ed a sollecitare la valutazione, e lo scioglimento de' diritti promiscui sui fondi.

2. Che intanto non si ometta di eccitare lo zelo degl'intendenti al duplice oggetto, e di voler essi richiamare alla memoria de' rispettivi amministratori comunali i doveri, la responsabi-

lità, e le sanzioni penali, che relativamente al precennato interessantissimo ramo dell'amministrazione comunale loro impone la legge, facendone con effetto al bisogno sperimentare a' contumaci gli effetti; e di voler secondare essi intendenti il voto della legge in proposito manoducendo, raddrizzando, e supplendo, ove occorra, da per loro medesimi le operazioni degli amministratori comunali.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 18 ottobre 1828 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il compenso da doversi proporzionare ai misuratori giurati allorchè eseguono delle misure per tagli di boschi in esecuzione dell'art. 163 della legge de' 21 agosto 1826.

In rapporto de' . . . . . dimandò l'intendente della provincia di . . . . . su quali norme regolar si dovesse il compenso de' misuratori giurati, che in ogni provincia a' termini dell'articolo 163 della legge de' 21 agosto 1826, vengono delle misure de' tagli incaricati, sotto la dipendenza dell'ispettore forestale.

E questa real segreteria, dopo aver inteso l'avviso del consiglio forestale, sulla considerazione che non convenga stabilire norme generali per questo servizio, nel quale possono circostanze diverse concorrere, ha risoluto, che quando accade di mettersi in esecuzione ciò che è prescritto nel citato articolo 163 si provvegga opportunamente dagl'intendenti stessi, provocati superiori provvedimenti qualora si crederà ciò necessario.

Reale Rescritto degli 8 febbrajo 1828 partecipato dal ministro di casa reale col quale si prescrive che gl'intendenti venendo in cognizione, che taluno si arroghi abusivamente de' titoli di nobiltà deve passare avviso all'uffiziale della polizia giudiziaria per la punizione a' termini delle leggi penali.

Col suo foglio de' 14 del passato gennaio, relativo al dubbio promosso dall'intendente di Caltanissetta, circa l'esecuzione della sovrana determinazione de' 24 settembre dell'anno scorso, riguardante l'abuso de' titoli di nobiltà, ha vostra eccellenza manifestato, che inteso sull'assunto il consultore di cotesto governo, il medesimo avea fatto rilevare, che trovandosi col codice penale stabilite delle pene contro di coloro, che si arrogano titoli di reale collazione, ed essendo in conseguenza siffatto abuso un delitto, debbano le rispettive autorità, acquistandone notizia, nell'esercizio delle loro funzioni, passarne immediatamente avviso all'uffiziale di polizia giudiziaria, onde dal pubblico ministero se ne promuova l'azione penale, per la qual cosa avea lo stesso consultore conchiuso di farsi sentire all'intendente di Caltanissetta, che venendo in cognizione di tali trasgressioni, ne avesse passato

immantinente l'avviso all'uffiziale competente di polizia giudiziaria, onde potersi reclamare dal pubblico ministero la pena prescritta dall'articolo 165 delle leggi penali.

Sua Maestà cui ne ho dato conto è venuta ad approvare il parere del detto consultore.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso di risulta.

Circolare del 1 marzo 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il giudizio delle contravvenzioni agli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817 si appartiene a' sindaci, e consigli d'intendenza secondochè la multa ecceda, o non ecceda li ducati sei, per tutte le altre debbono i giudici regi procedere.

Mal si appongono gli eletti di città quando credono, che oltre le contravvenzioni ai così detti diritti, e licenze di fortificazioni, ogni altra contravvenzione che direttamente, o indirettamente interessi l'amministrazione pubblica era soggetta all'esame del potere contenzioso amministrativo, e non del giudiziario. Basta leggere gli articoli 3 e 4 della legge del 21 marzo 1817, a cui gli eletti vorrebbero dare un senso, ed una latitudine che non hanno, e riflettere che nelle leggi penali avvi un capitolo separato, e distinto per le pene onde deggionsi punire le contravvenzioni in esame, per conchiudere, che esse sono della competenza del potere giudiziario — Nè forma ostacolo che la contravvenzione interessi direttamente, o indirettamente l'amministrazione; dappoicchè la limitazione dell'articolo 3 della legge de' 21 marzo 1817 sarebbe interamente distrutta, e si verificherebbe l'assurdo che delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cade in esame la legittimità, validità, o interpetrazione di un'atto dell'amministrazione pubblica, non i giudici ordinari, ma quelli di eccezione che soventi volte sono parti interessate, dovrebbero giudicare. Adottando anche in proposito il parere del regio procuratore generale presso la gran Corte de' conti, le rescrivo, che tranne le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 della legge sul contenzioso amministrativo il giudizio si appartiene al sindaco, o al consiglio d'intendenza, secondo che la multa ecceda, o non ecceda i ducati 6, per tutte le altre debbono i giudici regi procedere.

Con questa data ho passato i miei uffizi al ministro delle finanze, perchè dia gli ordini opportuni, onde i processi verbali, e tutti gli altri atti che saranno compilati in occasione delle controvvenzioni suddette, vengano bollati per visto, e gratuitamente registrati.

Serva ciò di riscontro ai due suoi rapporti degli 8 del prossimo scorso mese relativi all'oggetto.

Circolare del 24 ottobre 1829 emessa dal ministro della guerra e marina con la quale si prescrive che la ritenuta di sei mesi per l'ascenso a nuovo impiego, non è di ostacolo nel calcolo della liquidazione della pensione, poichè è danaro che il tesoro ritiene nello stesso mentre che esita.

Sui dubbi insorti in cotesta gran Corte relativamente alla pensione stabilita in questa real segreteria a favore di D. Rachele Sanzone, vedova del guardiano di artiglieria D. Giovanni Rey, da lei manifestatimi col pregevol foglio del 25 settembre ultimo scorso, 1. ripartimento numero 28, ho l'onore di farle osservare che con la tariffa numero 54 in vigore è attribuito al grado di guardiano di artiglieria il soldo di ducati 12, e su questo appunto fu basata la liquidazione alla vedova suddetta, quantunque il suo consorte non l'avesse percepito, non per fatto proprio, ma per effetto delle prescrizioni del decreto de' 15 dicembre 1825, che stabilisce la ritenuta de' sei mesi di soldo a carico di coloro che sono promossi a novelli impieghi. Il defunto Rey apparteneva all'armata che seguì Sua Maestà in Sicilia, e quindi non era necessaria la condizione della percezione del soldo per due anni consecutivi.

Riguardo poi alla ritenuta di 6 mesi per l'ascenso a nuovo impiego è risoluto che questa non è di ostacolo nel calcolo della liquidazione della pensione, perchè denaro che il tesoro ritiene nello stesso mentre che l'esita. Finalmente i guardiani d'artiglieria non devono considerarsi sotto uffiziali, perchè essi vanno sotto la rubrica di uffiziali isolati, e per tali sono riconosciuti nelle riviste de' commessari di guerra allorchè passano al ritiro; tanto ciò vero, che a norma dell'articolo 145 dell'ordinanza amministrativa militare si fanno anche per essi le partecipazioni del domicilio. La pensione dunque della vedova in discorso è stata calcolata sul soldo di tariffa pei guardiani di artiglieria com'era regolare di farsi.

Credo in tal modo di aver soddisfatte le di lei premure che si è compiaciuta manifestarmi col mentovato suo foglio.

Circolare del 23 maggio 1829 emessa dal direttore generale del gran libro con la quale si accordano facilitazioni a' comuni, luoghi pii, ed altri corpi morali per la esazione delle rendite di loro proprietà iscritte sul gran libro.

Un'ufficio di questa direzione direttole in data de'29 marzo 1820 fece conoscere il mezzo da Sua Maestà approvato, come semplificare il metodo che si teneva ne' pagamenti delle rendite iscritte sul gran libro, di proprietà de' comuni, luoghi pii, pubbliche beneficenze, ed altri corpi morali stabiliti nelle varie provincie del regno. Ora un reale rescritto della data de' 16 del corrente mese ha portato delle modificazioni al sistema generale finora serbato, atte a rendere più facile e spedito il pagamento delle rendite, mentre con esse è stato sovranamente ordinato così.

Che dal primo luglio prossimo venturo in avanti i pagamenti delle

rendite si eseguissero in polizze notate fedi a favore de' propri intestatari di esse, dietro l'esibizione de' titoli d'iscrizione, restando questa direzione discaricata dall'obbligo di riconoscere i procuratori de' proprietari delle rendite istesse.

Che rimanesse abolito l'uso di ritirarsi la quietanza delle polizze che si consegnano, essendo sufficiente il bollo, che si appone in dorso degli estratti d'iscrizione.

Che essendo delle attribuzioni, e della rispensabilità del banco di legittimare la persona, che da esso ritira il danaro, mediante la quietanza che segna in dorso della polizza, questa direzione restar dovesse esonerata dall'epoca suddetta del primo luglio prossimo venturo in poi dall'obbligo di riconoscere procuratori per l'esazione delle rendite.

Che in fine li soli notai certificatori, come coloro che ricevono in deposito li mandati sia per trasferimento, sia per esazione di rendite, debbono autenticare il carattere, e le qualità di colui che invece dell'intestatario della polizza deve ritirare il danaro dal banco; in conseguenza il banco non dovrà riconoscere le legalizzazioni de' notai civili, ma quelle sole de' certificatori.

Le partecipo io quindi, signor intendente, anche nel carattere di presidente del consiglio degli ospizi, siffatte sovrane determinazioni, ad oggetto che possa farle prontamente conoscere a' rispettivi amministratori dei suddetti luoghi pii, comuni, beneficenze, ed altri corpi morali, che sono possessori di rendite, perchè dal primo luglio prossimo venturo in avanti si astengano di spedire le quietanze per l'esazione delle rendite, essendo sufficiente solo per conseguirle, che nella scadenza di ogni semestre mi facciano pervenire per via di cotest'intendenza gli estratti d'iscrizione, per essere restituiti da me in compagnia delle polizze di banco. Dipenderà assolutamente poi dalla di lei penetrazione il vedere, se negl'interessi di quei tra gli stabilimenti succennati, che si servono dell'opera de' procuratori in Napoli, debba far adottare per l'economia che presenta senza dubbio il novello metodo, che avrà principio come di sopra più volte ho detto dal primo del prossimo luglio in avanti, o pure di proseguirsi quello de' procuratori, che con l'abolizione delle quietanze sarebbe pressocchè inutile.

Intanto per buona regola di corrispondenza, ed anche per mia tranquillità la prego ad essere compiacente di accusarmi ricapito della presente.

Circolare del 3 settembre 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i sindaci saranno esposti a subire un giudizio penale di falso se si permettono rilasciare a' notai de' certificati difformi dal vero in riguardo alla continuata permanenza cui sono tenuti nel comune loro rispettivamente assegnato.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha partecipato quanto siegue: » Il Re nostro signore volendo assicurare in un modo più positivo il servizio dell'importante ramo notariale, specialmente per quanto concerne l'obbligo a' notai; imposto dall'articolo della legge del 23 novembre 1819, di risedere nel comune nel quale sono stati destinati, prescrive col decreto del 29 ottobre 1825, che in ogni quattro mesi dovessero i notai giustificare innanzi la camera notariale della provincia la loro continuata permanenza nel comune rispettivamente assegnato per residenza, con certificati del sindaco.

» Sono ora informato che questa provvida disposizione non sia esattamente osservata da' notai, e che i sindaci tengano mano a cotesta grave trasgressione, col permettersi di rilasciare ai notai i certificati di residenza, mentre questi non riseggono attualmente nel loro comune.

» Cotesto abuso da una banda produce gravissimo inconveniente nel servizio notariale, poichè fa mancare alla popolazione l'uffiziale pubblico dalla legge assegnatole per rogare gli atti dalla legge affidati al di lui ministero, ed espone a rischi la conservazione degli atti medesimi, alla di cui custodia la legge vigila particolarmente; dall'altra banda espone i sindaci alla pena del falso, allorchè essi rilasciano de'certificati contrarii alla verità.

» Ad oggetto di ovviare cotest'inconvenienti, ed assicurare viemmaggiormente l'osservanza degli ordini sovrani, prego l'eccellenza vostra a dare dal canto suo le disposizioni che stimerà convenienti, affinchè i sindaci non si permettano di rilasciare a'notai certificati difformi dal vero, facendo loro avvertire, che in caso di trasgressione da parte loro, si esporranno a subire un giudizio penale di falso.

Le comunico tutto ciò affinchè ella dia le disposizioni analoghe.

Circolare del 24 luglio 1828 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che sia necessaria la citazione delle parti a comparire innanzi le commissioni in un designato giorno che i testimonii debbono prestare il giuramento.

L'articolo 4 del real decreto degli 11 settembre 1825 prescrive che le commissioni per lo scioglimento de'diritti promiscui amministrativamente, dovessero decidere senza alcuna forma di giudizio.

Il metodo però da praticarsi non viene con distinzione indicato, onde l'adempimento di quell'articolo dovendo dipendere dal giu-

dizio delle commissioni, può dar luogo a dubbii, o più facilmente produrre difformità di metodo.

Conobbi io pertanto che conveniva mettersi uniformità a questa pratica, seguendosi da tutte le commissioni l'esempio di quella che meglio si fosse avvisata. Questo concetto formai per un rapporto della commissione di Siracusa, la quale per accertarsi del proprio giudizio ha dimandato, se avesse saputo secondare l'idea del succennato articolo procedendo nel seguente modo cioè, che in ogni causa la parte convenuta venga legalmente avvertita della domanda a suo carico prodotta, aggiungendovi la notifica di dovere comparire innanzi la commessione in un dato giorno per eccepire le convenienti repliche. Eseguita si fattamente la citazione sempre necessaria, affinchè colui che è chiamato in giudizio sappia l'oggetto della quistione, e possa difendersi; il resto segue economicamente senza interposizione di tutti quei termini, e procedure disposte pel contenzioso amministrativo, ma non tralasciandosi perchè le sentenze diffinitive fossero rivestite di tutte le formalità.

Lasciò solo la commissione di Siracusa a me il definire, se i testimoni che possono essere chiamati a giustificare il possesso di una cosa debbano prestare il giuramento: il che le venne in dubbio considerando di potere includere qualche forma di giudizio.

Questo metodo, del quale la commissione consultiva di giustizia ha dato favorevole avviso, io trovo opportuno per conciliarsi i principi di giustizia con la retta interpetrazione del suddetto articolo. Questo quindi voglio che si osservi dalle altre commissioni; anzi per dileguare il dubbio sopra enunciato aggiungo, che i testimoni debbono assoggettarsi al giuramento, perchè tale formalità giovando alla conoscenza del vero, non può rendersi dispensata dall'articolo medesimo,

Comunico ciò a lei per sua intelligenza.

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che deve riputarsi devoluto alla real corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto, e disciolto; senzacchè possano le commissioni amministrative prendervi minima ingerenza.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del dì 1 decembre dello scorso anno 1828 riguardante le seguenti cinque fondazioni, cioè.

La prima nella chiesa di S. Maria Maddalena in Buccheri, istituita dal sacerdote D. Lazzaro Veglia nel 1685.

La seconda istituita nella chiesa stessa da Maddalena Veglia nel 1687.

La terza istituita nell'anzidetta chiesa dal mentovato D. Lazzaro Veglia nel 1694.

La quarta istituita nella chiesa medesima dal sacerdote D. Simone Vacirra nel 1705.

La quinta finalmente nella chiesa di S. Elia in Mazara da Salvatore Lampao.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 1. del corrente mese si è degnata dichiarare uniformemente al parere di vostra eccellenza.

1. Che la fondazione sotto il titolo di S. Elia, istituita da Salvatore Lampao nella chiesa rurale dello stesso nome nel territorio di Mazara, è un vero beneficio ecclesiastico semplice, soggetto in origine a patronato laicale, e che le quattro soprannotate fondazioni istituite da diversi autori nella chiesa di S. Maria Maddalena di Buccheri, sono mere cappellanie laicali, sottoposte anche in origine al dritto elettivo laicale.

2. Che trovandosi soppresse le due confraternite del SS. Sacramento di Mazara, e di S. Maria Maddalena di Buccheri, il dritto di patronato sul beneficio di S. Elia, che spettava alla prima, s'intenda da ora devoluto alla real corona; e che il diritto elettivo su di quelle cappellanie in Buccheri che apparterrebbe alla seconda, dovrà del pari essere devoluto alla regalia all'epoca in cui è chiamata la confraternita di S. Maria Maddalena.

3. Che per modo di regola debba riputarsi devoluto alla real corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo, che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto, e disciolto, senza che possano le commissioni amministrative comunali prendere la menoma ingerenza in obbietti che rientrano negli eminenti dritti, e nelle supreme prerogative della corona.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 28 marzo 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiara il posto che debbono occupare in chiesa nelle pubbliche cerimonie i direttori del genio e di artiglieria, ed il sotto-ispettore di gendarmeria.

La consulta di stato de' reali dominii al di quà del faro, incaricata per ordine di Sua Maestà di esaminare la controversia insorta per parte dei direttori del genio, e di artiglieria, residenti in Barletta, e sotto-ispettore di gendarmeria pel posto che debbono prendere nelle pubbliche cerimonie, ha considerato che le autorità reclamanti per la loro direzione, ed ispezione nelle diverse provincie debbono essere considerate come capi di corpi, è stata d'avviso che in chiesa nel centro della linea, da situarsi delle sedie parallellamente all'altare maggiore, segga il sotto-intendente, sulla sua diritta le autorità militari, che sono alla testa delle sue dipendenze, e di cui la residenza è fissata nel capoluogo del distretto, serbando l'ordine di rango, e di anzianità

come sono i direttori del genio e di artiglieria, e sotto-ispettore o comandante di gendarmeria, ed il comandante della piazza; e sulla sinistra le diverse autorità civili, come sindaco, giudice regio, e commissario di polizia. Rassegnato a Sua Maestà nel suo consiglio di stato ordinario de' 20 corrente tale parere della consulta, si è la Maestà Sua degnata approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo, signore intendente, per sua intelligenza ed uso di risulta.

Reale Rescritto degli 8 febbraio 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella legge de' 21 agosto 1826 su' boschi, si estendono anche a favore del ramo di artiglieria.

Il Re, nostro signore, alla cui sovrana intelligenza sono state rassegnate le dimande fatte già dal consiglio generale di artiglieria al comando generale dell'esercito, e manifestate a questa real segreteria di stato della guerra e della marina, tendenti a proccurare al ramo di artiglieria delle facilitazioni nell'acquisto de' legnami, di cui il ramo stesso abbisogna;. il Re nostro signore uniformemente al parere umiliatogli, si è servito risolvere, che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella legge de' 21 agosto 1826 su' boschi, si estendono anche a favore del ramo di artiglieria.

Nel real nome ne la prevengo, signor intendente, per sua intelligenza, e perchè si serva disporne l'adempimento.

Reale Rescritto del 31 gennajo 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si accordano facilitazioni ai cottimisti pei lavori del genio in riguardo alla cauzione per garanzia delle opere.

Le comunico per l'uso di risulta il seguente real rescritto partecipatomi dal ministero della guerra e marina:

» Il ministro delle finanze dopo di avere inteso il consiglio di tesoreria, e l'agente del contenzioso, ha manifestato di non aver cosa ad osservare in contrario alle proposizioni del comando generale del reale esercito di potersi, cioè, ammettere in luogo della legale cauzione voluta dal real rescritto del 27 dicembre 1827, un mallevadore per quei cottimisti annuali de' lavori del genio, che vantaggiando i reali interessi non potessero presentare cauzione di loro possidenza, purchè però indipendentemente dal verbale della commissione che stabilisce i cottimi, da contestare, che fra le persone possidenti nel paese non vi sia stata alcuna, la quale avesse offerto un'eguale ribasso, o poco meno di quello esibito da altro individuo privo di possidenza; l'intendente della provincia attesti la solvibilità del fideiussore; e che quando poi siavi chi dia una cauzione in beni fondi, possa ad oggetto di

facilitarsi questa specie di contratti, una tale cauzione essere esaminata da' consigli d'intendenza delle rispettive provincie.

» Sul dubbio poi promosso dall intendente generale dell'esercito per le cauzioni da darsi da' cottimisti nella Sicilia, il suddetto consiglio di tesoreria ha opinato, che debbano verificarsi, ed accettarsi da quella gran Corte de' conti, ed il ministero delle finanze, anche per questa parte ha detto di non aver cosa ad osservare in contrario ».

» Fatto il tutto presente a Sua Maestà il Re (D. G.) nel consiglio di stato ordinario de' 9 del corrente mese, la Maestà Sua si è degnata approvare le proposizioni surriferite ».

Reale Rescritto del 14 maggio 1828 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i consigli di guerra di guarnigione nelle pubbliche cerimonie prendono posto dopo i consigli d'intendenza, ed il presidente del tribunale civile.

La consulta generale del regno, a cui per effetto di sovrani ordini, si riunì per sentire il suo parere su di una rappresentanza del comando generale del real esercito in ordine al rango di precedenza dei consigli di guerra di guarnigione nelle cerimonie pubbliche, avendo preso in considerazione l'esposto, è venuta ad opinare, che i consigli di guerra di guarnigione abbiano un posto nelle pubbliche cerimonie; che tal posto esser potrebbe pei giudici di detti consigli, dopo i consiglieri d'intendenza, e prima de' giudici del tribunale di commercio, e pel presidente il posto immediatamente dopo del presidente del tribunale civile. Rassegnatosi a Sua Maestà siffatto parere, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 13 aprile prossimo scorso si è degnata approvarlo. Io quindi nel real nome glielo comunico, signor intendente, per l'uso di risulta.

Reale Rescritto del 12 giugno 1828 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che le sentenze preparatorie, o interlocutorie delle commissioni sono appellabili assieme colle definitive.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 14 febbraio ultimo, I carico numero 493, relativo al dubbio, se le interlocutorie emesse dalle commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui sieno appellabili; e la prelodata Maestà Sua, udita la consulta di cotesta parte de' suoi reali domini, nel consiglio di stato ordinario de' 12 andante si è degnata ordinare, che le sentenze preparatorie profferite dalle commissioni incaricate dello scioglimento delle promiscuità sono appellabili unitamente allo appello delle sentenze diffinitive.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 18 giugno 1815 partecipato dal ministro di guerra e marina col quale si prescrive che gli anni di servizio che si prestano dagl'individui soprannumerarii delle compagnie di dotazione delle quattro isole adiacenti alla Sicilia sono da mettersi a calcolo ne' casi di giubilazione.

Il Re uniformandosi alla proposta del comandante generale dei reali eserciti si è degnato approvare che le compagnie di dotazione delle quattro isole adiacenti a questo regno abbiano ciascuna il seguente numero di soldati soprannumerari: cioè quella di Favignana 24, quella di Pantelleria l'istesso numero di 24, e siccome per le isole di Ustica e Lipari vi è una sola compagnia di dotazione, così vuole Sua Maestà che ciascuna delle dette isole abbia 12 soldati soprannumerari. Ha dichiarato poi la Maestà Sua gli anni di servizio che si presteranno da tali soldati soprannumerari dovranno essere calcolati come servizi di piazza effettivi, allorchè i medesimi usciranno dalla compagnia per godere de' vantaggi della giubilazione, ed intero soldo dopo 30 anni di servizio.

Finalmente siccome esistono in Pantelleria soldati soprannumerari, così vuole Sua Maestà che vi siano arrollati da tali li 23 individui proposti dal comandante di quell'isola, e descritti nell'annesso notamento.

Nel real nome partecipo tutto ciò a lei per l'uso conveniente.

Circolare del 24 gennajo 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce il posto che debbono prendere i componenti de' consigli di guerra di guarnigione nelle ceremonie pubbliche.

Rassegnatosi a Sua Maestà le rimostranze inoltrate dal comando generale del real esercito, onde provocarsi una modifica all'anteriore decisione sovrana, con cui fu stabilito il rango di precedenza del presidente, e de' giudici de' consigli di guerra di guarnigione nelle pubbliche cerimonie; la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato de' 9 del corrente mese confermando per quanto riguarda il citato presidente l'anzidetta sua real decisione emessa coerentemente al parere della consulta generale del regno, si è degnata ordinare pe' componenti de' consigli medesimi, che prendono posto dopo la gran Corte criminale, come straordinariamente incaricati a procedere per materie criminali.

Circolare del 31 gennajo 1819 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive non essere applicabile a' cancellieri comunali il diritto fisso di grana quattro per ciascun atto che si trascrive nel repertorio giusta il disposto nel real decreto de' 12 settembre 1828.

Al 15 novembre ultimo, ella mi propone il dubbio se sia applicabile a' cancellieri comunali il prescritto nel real decreto de' 12 settembre 1828, che stabilisce che i notai, cancellieri ed uscieri presso tutte le giurisdizioni esigano dalle parti, per compenso della carta di bollo impiegata a trascrivere gli atti nel rispettivo repertorio, il dritto fisso di grana quattro per ciascun'atto.

Tale dritto fu tassativamente attribuito a' cancellieri di tutte le giurisdizioni, e sarebbe duro estendersi a' cancellieri di amministrazioni, perchè le leggi che impongono un peso a' cittadini, non possono estendersi su cose diverse da quelle sulle quali hanno precisamente pronunziato.

Quindi non può il detto real decreto applicarsi a' cancellieri comunali pel diritto de' repertori. La spesa de' repertori aumentata per le prescrizioni contenute nel real decreto de' 26 marzo 1827, deve mettersi a carico delle casse comunali.

Circolare del 3 marzo 1828 emessa dalla luogotenenza generale di Sua Maestà in Sicilia colla quale si prescrive che le commissioni per lo scioglimento de' dritti promiscui sono facoltate a sciogliere li diritti promiscui tra privati e singoli di ogni comune.

Uno degli ostacoli che le commissioni per lo scioglimento dei dritti promiscui hanno incontrato nell'esercizio delle loro incumbenze, è stata la supposizione che, create per decidere delle servitù tra privati e comuni, sieno incompetenti ove si tratti di sciogliere servitù tra privati e singoli di un comune.

Recatosi ciò alla mia intelligenza ho considerato come sia puramente immaginaria la distinzione tra singoli e comune; poichè le leggi antiche e moderne, e quelle di Sicilia e di Napoli hanno riguardato come propri de' comuni i diritti e le servitù esercitate dai singoli come cittadini.

Risultante da ciò essere di nessun vigore opposizioni siffatte, e di assoluta competenza delle commissioni lo sciogliere le servitù tra privati e singoli di un comune, io ne prevengo lei per l'uso conveniente di risulta.

Reale Rescritto del 22 ottobre 1828 partecipo dal ministro delle reali finanze con la quale si prescrive che le sanatorie per le interruzioni di servizio sono solamente valide per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili, e non già per gli ascensi.

Sua Maestà il Re nostro signore, nel consiglio ordinario di stato de' 22 del prossimo passato mese, si è degnata di palesare essere sua sovrana volontà che le sanatorie per l'interruzione di servizio, che la Maestà Sua accorda, debbano per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili, e non già per gli ascensi.

Reale Rescritto del 29 maggio 1828 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si permette l'esecuzione di un'opera pubblica col metodo d'ordine, in eccezione della legge che prescrive quello dell'incanto e che deve intendersi tale autorizzazione limitata precisamente alla spesa definita nello stato estimativo.

Nel consiglio de' 19 maggio corrente a proposizione del direttor generale di ponti e strade, Sua Maestà si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicurare l'esecuzione di alcune delle opere pubbliche, o per la mancanza del tempo necessario alle formalità della subasta è accordato di adottarsi il metodo d'ordine, in eccezione della legge che prescrive generalmente quello d'incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè ne disponga l'adempimento nella parte che la riguarda.

Circolare del 3 settembre 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si estende ai sotto-intendenti la facoltà conferita agl'intendenti di autorizzare i decurionati a rilasciare de' certificati di condotta.

Sul divieto fatto di rilasciarsi da' decurionàti certificati ultronei di condotta, oggetto del mio foglio circolare del 10 marzo dello scorso anno, si è promosso il dubbio se la facoltà di autorizzare il rilascio di tali documenti conferita agl'intendenti possa estendersi ai sotto-intendenti per dispensare le parti interessate dall'incomodo di recarsi nei capiluoghi delle provincie. D'accordo col ministro della polizia generale si è stabilito, che i sotto-intendenti possono avvalersi di tale facoltà, inculcandosi però loro di non abusarne.

Glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento di risulta nella parte che le riguarda.

Circolare del 1 dicembre 1828 emessa dal ministro della polizia generale portante le pene che possono infligersi agl'individui della guardia urbana che ricusansi di prestarsi al servizio.

Non sono frequenti le occasioni di rilevare che qualche individuo della guardia urbana ricusa di prestarsi al servizio a cui tal forza è chiamato per effetto del real decreto de' 24 novembre dello scorso anno.

Nell'oggetto che in siffatti casi resti serbato un temperamento uniforme, ella dopo di avere esaurito i convenevoli mezzi per farlo compenetrare de' doveri di buon suddito che l'assistono, si atterrà al sistema segnente.

Quando l'individuo della guardia urbana siasi costantemente denegato a prestare il servizio che gli spetta, si cancellerà dal ruolo della guardia stessa, e gli si toglierà la patentiglia, e le armi. Dippiù sarà segnato ne' registri de' petizionari di permessi d'armi, come immeritevole per sempre di tal favore.

Nelle occasioni indicate mi si farà conoscere il nome dell'individuo depennato con tutte le indicazioni corrispondenti, onde anche se ne tenga conto in questo ministero sul registro de' petizionari de' permessi d'armi.

Dippiù negl'informi relativi a delle cariche alle quali si aspira, si farà sempre menzione se il petizionario siasi forse negato al servizio urbano.

Circolare del 12 dicembre 1827 emessa dal ministro delle reali finanze con la quale si determina che le transazioni per ammende forestali di una summa minore di ducati quindici si approvano dal direttore generale de' ponti e strade, per quelle superiori poi è riserbata l'approvazione al ministro delle reali finanze.

L'articolo 131 della legge de' 21 agosto 1826 su' i boschi ammette a transazione gl'imputati per contravvenzioni ai regolamenti forestali, purchè le offerte relative sieno prodotte prima del giudizio, oppure prima che la sentenza si renda inappellabile. E per l'articolo 134 è dichiarato, che il danaro che si versa nella tesoreria generale dietro offerta di transazione, debba reputarsi come pagato provvisoriamente, fino a che non verrà dalla direzione generale comunicata a' suoi agenti la superiore approvazione sulla transazione offerta.

Or ad oggetto di accelerare per quanto è possibile le procedure relative alle transazioni, che a' termini della legge vengono offerte per le contravvenzioni a' regolamenti forestali, questa real segreteria le rescrive, che può ella approvare, senza bisogno di autorizzazione superiore, tutte le transazioni per ammende da 15 ducati in sotto, qualunque sia la somma che si offre in transazione.

Per tutte le transazioni poi che si offriranno per ammende di

5

summe superiori di ducati 15, ella si servirà di prendere le superiori determinazioni di questa real segreteria.

Reale Rescritto del 28 novembre 1827 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si determina che in ciascuna intendenza vi debbono essere per ordinanze tre gendarmi veterani forniti di sciabola e bastone.

Sua Maestà il Re (D. G.) cui ho rassegnato diverse osservazioni elevate dagl'intendenti, intorno al divieto prescritto dalla novella ordinanza di gendarmeria di somministrarsi guardie d'onore a qualunque funzionario nelle provincie, meno che un solo piantone ad ogni intendenza per custodia dell'archivio, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 23 andante risolvere, che non debba alterarsi la regola stabilita nella succitata ordinanza di gendarmeria. Vuole però che si assegnino tre veterani forniti di sciabola e bastone per ordinanza di ciascuna intendenza.

Nel real nome le comunico tal sovrana determinazione per l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 28 novembre 1827 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i droghieri non possono vendere a minuto medicine.

Fatto presente al Re il di lei rapporto del dì 7 settembre ultimo sulle doglianze avanzate da' droghieri, in ordine alle disposizioni date perchè non vendano a minuto i rimedi semplici o composti: Sua Maestà si è degnata restarne intesa, giacchè il divieto non è nuovo, ma antico per via di prammatiche, regolamenti, e ministeriali. I droghieri sono semplici industianti, e non hanno una carta autorizzante come i farmacisti, ed in conseguenza non possono vendere a minuto medicine senza discapito della pubblica salute.

Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

Circolare del 30 aprile 1827 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che la promiscuità fra'particolari non è compresa nel real decreto degli 11 settembre 1825 sullo scioglimento delle promiscuità.

Col rapporto de' 12 corrente intende ella sostenere, che la commessione de' diritti promiscui non debba essere limitata a conoscere delle sole promiscuità suoi fondi de' particolari e comuni, ma di quelle ancora che interessano i particolari reciprocamente, ed appoggia principalmente l'opinione alla generalità delle espressioni con cui è concepito l'articolo 1 del real decreto degli 11 settembre 1825 dove si parla in generale de'fondi soggetti a promiscuità di diritti, e non già de'fondi d'interesse comunale. Su di che io di riscontro le fò riflettere che le considerazioni da lei elevate non possono formare oggetto nè d'interpetrazione legislativa, nè d'in-

terpetrazione dottrinale, dappoichè non evvi nelle leggi sulla materia elemento di sorta per indurre che lo interesse perfettamente e puramente privato possa rientrare nelle vedute di una legge dettata nello interesse esclusivamente dell'amministrazione generale dello stato, e de' commi; che, ritenuto ciò, laddove si credesse che nelle leggi comuni in vigore non si conosce onde potersi conclamare lo scioglimento delle promiscuità fra privati e privati innanzi i giudici competenti per lo interesse privato, sarebbe ciò oggetto di altra alta cura del legislatore.

Circolare del 30 agosto 1827 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le spese per lo scioglimento di promiscuità, durante la procedura di officio delle commissioni, devono farsi sull'articolo spese di liti de' comuni e che al diffinitivo saranno ripartite a carico degli interessati secondo il fondo assegnato.

Secondo l'articolo 8 del real decreto degli 11 settembre 1825 le commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui, allorquando non istanzano le parti, sono facoltate a procedere di officio: e decisivamente fissare le valutazioni de' fondi soggetti a dritti di siffatta natura fra quel termine, che verrà dal governo assegnato.

Or avendo la commissione della valle di Catania domandato a carico di chi dovessero andare le spese, che per perizie, registro ed altro potranno occorrere, nel caso che si dovesse nell'indicato modo procedere; io ho determinato che durante la procedura di officio le spese, di cui è parola, devono farsi sull'articolo spese di liti dello stato discusso del comune, o de' comuni interessati, giusta la porzione del fondo che sarà loro assegnata.

Comunico quindi ciò a lei per sua intelligenza e regolarità.

Reale Rescritto del 5 settembre 1827 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che i membri delle commissioni, o alcuno di essi, o tutti sono ricusabili ed il merito della ricusa si conosce dalla gran corte de' conti.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 20 agosto decorso, 1 carico numero 3287, nel quale si propone che, ove fra' componenti le commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui negli affari da loro trattati, si adducesse la ricusa di uno de' suoi membri, o della intera commissione, si dovesse questa discutere dalla gran corte de' conti.

La Maestà Sua nel consiglio di stato del 1 del corrente si è degnata di approvare l'avviso di vostra eccellenza di doversi cioè la ricusa discutere dalla gran corte de' conti.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso che giudicherà conveniente.

Circolare del 14 marzo 1827 emessa dalla luogotenenza generale in Sicilia con la quale si dichiara che gli atti formati dalle commissioni soggiacciono a tutte le formalità prescritte dall'articolo 11 della legge del 21 giugno 1819 sul registro.

Cotesta commessione ha con suo rapporto del 7 dello scorso febbraro eccitato il dubbio, se gli atti intermedi sino alle decisioni che debbonsi dalla stessa emettere amministrativamente, debbano essere esclusi dalla formalità del registro, con sottoporvisi solamente le definitive decisioni. Or io considerato avendo, dopo anche di avere inteso sul proposito il consultore del governo, che a' termini del real decreto degli 11 settembre 1825, le commessioni debbano riputarsi come ogni altra autorità amministrativa, la quale scevra da qualunque forma di giudizio pronunzia le sue sentenze, senza essere appellabili che alla gran Corte de' conti riguardo soltanto a devolutivo, mi son determinato a dichiarare che gli atti formati dalle anzidette commissioni, in conseguenza delle attribuzioni, che alle stesse risultano dal mentovato real decreto, debbano annoverarsi fra la classe di quelli del contenzioso amministrativo, e andar quindi soggetti a tutte le formalità prescritte dall'articolo 11 della legge del registro.

Reale Rescritto del 5 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari interni con la quale si estende agli stabilimenti di beneficenza, ed a' luoghi pii laicali il beneficio dello scioglimento della promiscuità.

Avendo posto sotto gli occhi del Re il rapporto di vostra eccellenza de' 19 marzo scorso, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 5 aprile corrente si è degnata estendere agli stabilimenti, che costituiscono l'amministrazione di pubblica beneficenza, ed ai luoghi pii laicali il beneficio accordato alle comuni col real decreto degli 11 settembre 1825 per lo scioglimento delle promiscuità.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare degli 11 aprile 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che le commissioni nelle quali interviene il presidente di gran corte civili debbonsi riunire nel locale de' tribunali.

Sul suo rapporto del 7 marzo ultimo per la quistione relativa al luogo in cui debbansi riunire le commissioni nelle quali interviene il presidente della gran Corte civile, d'accordo col ministro di grazia e giustizia si è stabilito, che le medesime debbano riunirsi nel locale di quei tribunali. Quindi resta fissato per punto generale che qualora nelle commessioni suddette interviene un presidente di gran corte civile debbano le medesime riunirsi nel locale della gran Corte civile. Ne la prevengo per sua norma.

Circolare del 20 gennaio 1827 emessa dal ministro delle reali finanze con la quale si determina che la direzione generale de' ponti e strade non deve prendere ingerenza sulla nomina de' guardaboschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e corpi morali, appartenendo questa agl'intendenti ed agli amministratori rispettivamente.

Il direttore generale de' ponti e strade ha fatto il quesito, se possano continuare a servire ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, quei guardaboschi che vi si trovano destinati prima della novella legge forestale, i quali non han dato motivo di doglianza.

E questa real segreteria rispondendo a tal quesito ha dichiarato, che si osservino esattamente le positive e chiare disposizioni della legge de' 21 agosto 1826 articoli 165 166, e 167 per le quali alla custodia de' boschi de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali debbesi provvedere da' rispettivi amministratori, e capi degli stabilimenti, e per le quali disposizioni, la direzion generale de' ponti, e strade non dee prendere ingerenza sulle nomine de' guardaboschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali, attribuite agl'intendenti, ed agli amministratori rispettivamente.

Reale Rescritto del 18 maggio 1827 partecipato dal ministero degli affari interni con la quale si determina che gli atti di aggiudicazione per essere considerati titoli autentici ed esecutorii hanno bisogno di una dichiarazione de' presidenti de' tribunali civili.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza dei 4 gennajo, 1. carico numero 7, per dichiararsi titolo autentico, ed esecutorio, l'atto di aggiudicazione ai termini della legge dei 12 decembre 1816 nei contratti comunali; e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 16 del corrente si è degnata prescrivere, di adottarsi in Sicilia il sistema di far rendere esecutorii gli atti di aggiudicazione dei quali è quistione, dai presidenti del tribunale civile delle rispettive valli.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 12 agosto 1826 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si permette che ne' capiluoghi delle provincie, li detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati nella nettezza delle strade, purchè vi acconsentano.

Alcune delle signorie loro mi han comunicato le premure dell'intendente della rispettiva provincia onde sia permesso d'impiegarsi colle opportune precauzioni nella nettezza delle strade del comune capoluogo della provincia i condannati alla prigionia, i

quali per una mercede da accordarsi loro acconsentano di essere addetti a questa specie di lavoro.

Ho richiamato l'attenzione di Sua Maestà circa i vantaggi di una tal misura, che mentre mantiene opportunamente in esercizio la enunciata classe de' detenuti, provvede in parte ai loro bisogni colla mercede, che sarà ad essi prestata, e serba utilmente nelle pubbliche strade la nettezza, che contribuisce al decoro, ed alla salubrità de' comuni.

La Maestà Sua nel dì 4 andante in Castellamare si è degnata permettere, che i detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati, qualora essi vi acconsentano, nella nettezza delle strade dei capoluoghi delle provincie colle precauzioni convenienti.

Reale Rescritto del 28 maggio 1825 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che per gl'impiegati dell'officio topografico, che hanno rilasciato il due e mezzo per cento sugli antichi soldi i quali sono ora divisi in soldi e soprassoldi deve continuarsi la stessa ritenuta; e la liquidazione della pensione deve farsi sui soldi e soprassoldi cumulati insieme.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina sotto la data de' 19 del corrente mi vien comunicato un real rescritto del tenor seguente:

» Rassegnatosi alla decisione di Sua Maestà il dubbio insorto, cioè, se la ritenuta del due e mezzo per 100 dovesse gravitare soltanto sull'importo del soldo attuale che percepiscono gl'impiegati nell'officio topografico, ovvero sul soprassoldo benanche, che forma la differenza trà l'antico, ed il nuovo soldo de' medesimi, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 13 aprile prossimo passato, si è degnata approvare la esecuzione di siffatta ritenuta ancora sul soprassoldo, per quei soli impiegati dell'officio topografico che abbian pagato il due e mezzo per 100 sui soldi istessi, che oggi son divisi in soldi e soprappiù di soldi; e di doversi quest'ultimi calcolare, cumulandosi col soldo in caso di liquidazione della pensione di ritiro o vedovile, come trovasi prescritto pei capitan tenenti di artiglieria e genio colla terza nota della tabella numero 1 delle vigenti tariffe generali dell'armata.

» Nel real nome ho l'onore di comunicare a vostra eccellenza siffatta sovrana decisione per l'adempimento che da sua parte ne risulta.

Io glielo partecipo per sua intelligenza, ed adempimento di risulta nella parte che le riguarda.

Reale Rescritto del 25 marzo 1825 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive che ai consiglieri provinciali e distrettuali uscendo in giro per disimpegni amministrativi è dovuta la indennità stessa fissata nel regolamento de' 6 novembre 1821 per coloro che suppliscono a piazze vacanti nel consiglio d'intendenza.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 22 del corrente, si è degnata di risolvere, che ogni qualvolta un consigliere provinciale o distrettuale esca in giro per disimpegno di affari amministrativi, mentre non trovasi a funzionare nel capoluogo della provincia da consigliere d'intendenza, riceva la stessa indennità, che nel regolamento de' 6 novembre 1821 è fissata per i casi ne' quali esce in giro, essendo già nel consiglio d'intendenza a supplire ad una piazza non vacante.

Di sovrano comando glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè possa rimettere in questo ministero i certificati de' giri, che nel rapporto del 2 ottobre 1824, assicurò di essersi eseguiti dal consigliere provinciale D. Domenico de Martinis.

Reale Rescritto degli 8 gennajo 1825 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si stabilisce che i notai non sono esclusi dall'officio di cassiere comunale.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo, in ordine al dubbio se i notai fossero esenti dalla carica di cassiere comunale; la Maestà Sua inteso il parere della consulta de' reali dominj di qua dal faro, nel consiglio ordinario di stato de' 26 dello scorso mese, si è degnata approvare, che i notai non siano esclusi dall'ufficio di cassiere comunale, specialmente quando non vi siano altri idonei soggetti, come accade ne' piccoli comuni.

Nel real nome glielo partecipo, per lo adempimento.

Circolare del 20 febbrajo 1819 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che i consiglieri provinciali delegati dello stralcio delle operazioni demaniali debbono, prima di emettere le loro ordinanze, prendere l'avviso di due funzionari pubblici, o del consiglio d'intendenza.

A scanso di ogni equivoco ho incaricato gl'intendenti delle provincie di avvertire i consiglieri provinciali, e loro supplenti delegati dello stralcio delle operazioni demaniali, ed ex-feudali, che dovendo essi procedere colle stesse facoltà, colle quali han proceduto i commessarj regj, in virtù dell'articolo 2 del decreto de' 13 ottobre 1818; pria di emettere le loro ordinanze, debbono prendere l'avviso di due funzionarj pubblici, o del consiglio d'intendenza, secondo la procedura tenuta da' commessarj medesimi. Ne la prevengo di riscontro al di lei rapporto de' 12 andante, e perchè possa ella all'uopo darne conoscenza a cotesta gran corte.

Circolare del 4 marzo 1818 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che l'avviso che debbono dare i consigli d'intendenza agl'intendenti, pria di provvedere in fatto di promiscuità, è meramente consultivo.

Il dubbio da lei proposto col foglio de' 19 febbrajo ultimo, in ordine alla facoltà del consiglio d'intendenza negli affari di divisione de'demanj, dev'essere risoluto nel senso, e secondo le espressioni ben positive della legge de' 12 dicembre 1816. Questa legge delega le facoltà necessarie agl'intendenti, i quali prima di provvedere, debbono sentire l'avviso del consiglio d'intendenza, avviso meramente consultivo, poichè anche prima le autorità, cui le dette attribuzioni erano delegate, comunque fossero obbligate a sentire l'avviso di due funzionarj, erano libere però a seguirlo, e a non seguirlo.

Ella dunque agirà sempre regolarmente uniformandosi alle disposizioni della detta legge.

Reale Rescritto del 12 giugno 1828 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determinano i modi con cui citarsi i compossessori de' diritti promiscui, ed i proprietarj domiciliati fuori regno.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 7 febbrajo ultimo, gabinetto particolare, sui due dubbj promossi dalle commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui; il primo se adottare si dovesse il metodo di citarsi per editto i compossessori de' diritti promiscui che debbono venire in contraddizione co' comuni, e colle opere di beneficenza quando le persone a citarsi sono moltiplici; ed il secondo se può attribuirsi all'ultimo dei componenti la commissione per lo scioglimento de' diritti promiscui, la facoltà di riceversi le citazioni da farsi a' proprietarj dimoranti fuori regno per le contestazioni che debbono aver luogo. La Maestà Sua udita la consulta di cotesta parte de' reali dominj nel consiglio di stato ordinario de' 12 corrente si è degnata prescrivere riguardo al primo:

1. Che nelle azioni per lo scioglimento, e per la valutazione de' diritti promiscui da esperirsi presso le commissioni istituite all'oggetto col real decreto degli 11 settembre 1825, sia permessa la citazione per editto quando li possessori di diritti promiscui da convenirsi siano cinque, o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune.

2. Che la citazione di cui è parola nel numero precedente debba affiggersi nella sala dell'udienza del tribunale civile della Valle, ove risiede la commessione competente per lo scioglimento de' diritti promiscui, nella piazza principale del comune, in cui risiede il possessore di tali diritti ed in quella del luogo, ove è situato il fondo che vi va soggetto, e che sia pure inserita nel giornale officiale di Palermo.

3. Che scorsi dieci giorni dopo l'affissione, e l'inserzione prescritta nel n. 2, l'affissione della citazione debba essere verificata per mezzo di un processo verbale unito ad un'esemplare della citazione medesima, e l'usciere attesterà in questo atto che l'affissione è stata fatta ne' luoghi di sopra designati. L'originale poi del processo verbale sarà controsegnato col visto del sindaco, o di colui che ne fa le veci, in ogni comune in cui sarà stata affissa la citazione. E l'inserzione del giornale officiale dovrà essere verificata colla esibizione dell'esemplare in cui si trova la citazione inserita.

E per lo secondo.

4. Che qualora il reo convenuto si trova stabilito in paese straniero, sarà egli citato nel domicilio dell'ultimo de' componenti la commessione competente del rispettivo valle, istituita col real decreto degli 11 settembre 1825, il quale apporrà il suo visto sulla citazione originale, e ne rimetterà copia all'eccellenza vostra per la esecuzione della legge.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 10 ottobre 1827 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che possono aggregarsi nel ruolo de' projetti quei fanciulli le cui madri non esistono nel comune, o sono misere.

Coerentemente a quanto cotesto consiglio ha proposto, col rapporto dei 24 agosto ultimo, l'autorizzo ad aggregare nel ruolo de' projetti quei fanciulli, la di cui nudrizione è affidata ad estranee persone, e non alle madri, le quali o non esistono nel comune, o sono così misere da non poterli nudrire, e che si trovano segnate nello stato rimesso.

Circolare del 16 agosto 1827 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si prescrive essere di esclusiva facoltà del ministero di polizia accordare i permessi d'armi.

In qualche provincia si ravvisa l'inconveniente di esistervi delle persone armate con carte illegali, che senza emanar direttamente da questo ministero, portano la doppia conseguenza di eludere la vigilanza e l'accorgenza della forza pubblica, e di tollerarsi l'uso delle armi in potere di persone, che non possono per alcun titolo esservi autorizzate.

In conseguenza, nell'oggetto di reprimere siffatto abuso, che colpisce direttamente la tranquillità interna del regno, scrivo alla ispezion generale della gendarmeria, onde quest'arma porti la più rigorosa attenzione su gli asportatori d'armi, i quali non ne abbiano i permessi precisi dal ministero della polizia generale, della di cui esclusiva facoltà è l'accordarli, senza che alcun altra autorità possa arrogarsi il dritto di rilasciarli.

Ella quindi vorrà per la sua parte usare tutta l'energia, e l'oculatezza per tale articolo; ed affinchè i suoi amministrati sappiano a tempo opportuno uniformarsi a questa disposizione, la incarico a farne circolare senza ritardo ed inserirla nel giornale d'intendenza.

Circolare del 18 agosto 1827 emessa dal ministero delle reali finanze con la quale si prescrive che li guardaboschi de' comuni, pubblici stabilimenti, e corpi morali debbono prestare il giuramento pria d'imprendere l'esercizio della carica presso l'autorità amministrativa dalla quale la carica viene ad essi conferita.

Poichè negli articoli 166 e 167 della legge forestale de' 21 agosto del 1826 vien prescritto che dagl'intendenti si dieno le patenti, così ai guardaboschi delle comuni, i quali vengono dagl'intendenti stessi nominati come ai guardaboschi dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali, che nominati vengono dai rispettivi amministratori, si è dall'intendente di Principato citeriore formato di tali patente un modello, onde farsi stampare.

E questa real segreteria dopo aver inteso il real ministero della polizia generale relativamente all'articolo del modello che si riferisce alla permissione delle armi, rescrive all'intendente di Principato citeriore che per le patenti da darsi ai guardaboschi ai termini degli articoli 166 e 167 della legge forestale può egli adottare il proposto modello, di cui mando a lei copia. Or manifestandole ciò, signor intendente, per semplice intelligenza sua, le aggiungo che essendosi relativamente ai guardaboschi promosso il dubbio se prestar deggiono il giuramento presso il regio giudice del circondario, ovvero presso il sindaco del comune, il ministro di grazia e giustizia ha fatto osservare, che convien distinguere il giuramento che i guardaboschi prestano pria d'imprendere l'esercizio della carica, e quello che debbono prestare nella ratifica dei processi verbali che sono in obbligo di compilare pei reati che commettonsi nei boschi alla loro custodia affidati. Riferendosi il primo al conferimento della carica, debbe il giuramento prestarsi presso l'autorità amministrativa, dalla quale la carica vien conferita. Riguardo al secondo debbesi ai termini degli articoli 127 e 132 della legge, il giuramento prestare presso il giudice del circondario, ed in mancanza di questo, presso il supplente o il funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria, poichè innanzi a questo i processi verbali ratificansi.

Di ciò prevengo pure lei per regolamento suo in quel che riguarda la provincia di suo carico.

Reale Rescritto del 23 agosto 1826 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che gl'impiegati nell'orfanatrofio militare di nomina ministeriale, i quali lasciano il due e mezzo per cento sui loro soldi hanno diritto alla pensione di ritiro, e le di loro vedove al monte vedovile.

Con real decreto de' 22 maggio 1821, dopo essersi provveduto alla organizzazione dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare, tutti gl'impiegati di essa, non escluso l'usciere, furon nominati da Sua Maestà, e sui soldi rispettivamente loro assegnati venne praticata, fin d'allora, la ritenuta del due e mezzo per 100 che fu versata alla generale tesoreria.

Con altro real decreto de' 2 aprile 1822, avendo subito delle modificazioni l'amministrazione suddetta, fu determinato che alcuni impiegati sarebbero stati di nomina regia, e gli altri del ministro della guerra e marina, qual prescrizione produsse la conseguenza che diversi impiegati, i quali pria erano stati nominati da Sua Maestà col mentovato real decreto de' 22 maggio 1821, rimasero a degl'impieghi di nomina ministeriale. Or coll'art. 11 del detto real decreto de' 2 aprile 1822 fu prescritto che gl'individui muniti di nomina regia avrebbero al pari di tutti gli altri impiegati dello stato lasciato il due e mezzo per 100 su i loro soldi a favore del monte delle vedove e dei ritirati, e che gli altri non avrebbero fatto questo rilascio, e per consegnenza non avrebbero avuto dritto al ritiro con pensione, nè le loro famiglie al monte vedovile. L'amministrazione dell'orfanotrofio militare ha però sempre creduto che siffatta massima non potea riguardare gl'impiegati antichi dell'amministrazione che col decreto de'22 maggio 1821 furon muniti di nomina regia, e che di poi rimasero a degli impieghi di nomina ministeriale, ma sibbene quegli individui non mai nominati dal Re, che avrebbero successivamente ottenuto delle piazze riserbate alla elezione del ministro. Perciò sui soldi degli anzidetti antichi impiegati già una volta nominati dal Re, comunque rimasti poi ad occupare degl'impieghi di nomina del ministro, si proseguì a praticare sui loro soldi la ritenuta del due e mezzo per 100.

Occorrendo però che tal interpetrazione data dall'amministrazione dell'orfanotrofio militare all'art. 11 del decreto de' 2 aprile 1822 fosse stato sanzionato da Sua Maestà, sua eccellenza il ministro della guerra e marina ne ha sottoposto rapporto alle sovrane decisioni.

La Maestà Sua quindi si è degnata risolvere nell'ordinario consiglio di stato degli 8 corrente mese, che siccome tutti gl'impiegati sì con nomina regia, che con nomina ministeriale, i quali lasciano il due e mezzo per 100, han diritto alla pensione di ritiro, e le loro vedove al monte vedovile, così lo stesso regolamento deve applicarsi agl'impiegati dell'orfanotrofio militare, romandando

in pari tempo Sua Maestà che se nel servizio degl'impiegati medesimi vi sia intervallo di tempo in cui non si sia fatto il rilascio del due e mezzo per 100 siano obbligati a rifare tale arretrato, per indi entrare nel dritto di poter percepire la pensione del ritiro, o le loro vedove quella del monte vedovile.

Nel real nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risulta nella parte che la riguarda.

Reale Rescritto del 7 gennaio 1826 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che per solo difetto di cauzione possono essere rifiutati da' decurionati i cassieri proposti da quei soggetti che ne hanno il diritto a norma delle fondazioni e delle prescrizioni de' testatori.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 20 settembre prossimo passato, sul dubbio nato a taluni consigli degli ospizi in cotesta isola, nella esecuzione dell'articolo 94 delle istruzioni de' 20 maggio 1820, per gli stabilimenti di beneficenza e de' luoghi pii laicali, se i cassieri delle opere, che sono amministrate da quei soggetti proposti da coloro, che ne hanno il dritto a norma delle fondazioni, e delle prescrizioni de' testatori, debbono proporsi da' decurionati, come i cassieri (art. 89) delle opere amministrate dalle commessioni comunali, o no; e cosa importa nell'uno, o nell'altro caso, di non dover'essere i cassieri, di cui parla l'articolo 94 rifiutati da' decurionati per le cauzioni.

La Maestà Sua intesa la consulta di cotesta parte de' reali domini, ha considerato, che l'articolo 93 delle citate istruzioni ha conservato indeminuto il dritto a coloro che l'avevano a norma delle fondazioni, e delle prescrizioni de' testatori, di proporre gli amministratori, non devono perdere quello di proporre i cassieri; ma essendo i decurionati risponsabili della sufficienza di questi cassieri, non devono essere impediti a rifiutarli per difetto di cauzione.

Ha prescritto pertanto le Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 2 gennaio corrente, che l'articolo 94 in quistione mal concepito così: lo *articolo* 89 *rimane applicato pe' cassieri di tali amministrazioni*, *che dovranno non essere rifiutati da' decurionati per la cauzione alla quale sono soggetti* s'intende redatto nel seguente modo: *l'articolo* 89 *rimane applicato pe' cassieri di tali amministrazioni*, *che dovranno non essere rifiutati da' decurionati*, *se non che per la couzione alla quale sono soggetti.*

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 3 ottobre 1829 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive essere di competenza dell'autorità giudiziaria l'esame di una domanda di rendiconto prodotta da un'appaltatore di dazio sul macino contro gli agenti finanzieri per introiti da costoro procurati; all'incontro poi si appartiene a' giudici del contenzioso amministrativo il conoscere delle domande riguardanti il valore degli atti amministrativi, per li quali venne impedito al fittaiuolo il governo dell'arrendamento.

Gli arrendatari del dazio sul macino de' comuni di Lascari, e Gratteri hanno istituito giudizio innanzi il tribunale civile di Palermo contro il regio erario, e suoi agenti chiedendo:

1. Che si deduca dalla mercede da essi dovuta la somma, cui dietro liquidazione ascendeva il danno da essi sofferto nel nuovo dazio imposto sulle granaglie;

2. Che gli agenti finanzieri i quali amministrarono il dazio da gennaio 1823 ad agosto dello stesso anno, per non essersi prima di tal'epoca data la cauzione, rendano conto delle somme esatte;

3. Che si dichiari sciolto il contratto di arrendamento dal dì 29 giugno 1827 in poi, poichè in detto giorno per supposto di loro dare furono privati dell'amministrazione del dazio dagli agenti finanzieri;

4. In fine che ove non si volesse pronunziare lo scioglimento del contratto si debba loro restituire l'amministrazione del dazio, e debbano gli agenti suddetti essere condannati a render conto delle altre esazioni fatte per tutto il tempo in cui li privarono dell'amministrazione, e a rifarli de' danni ed interessi sofferti. Per la conoscenza di siffatto giudizio è sorto conflitto di giurisdizione tra il detto tribunale, e la gran corte de' conti.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà le carte riguardanti tal conflitto, che l'eccellenza vostra mi rimise con officio de' 26 marzo ultimo numero 586; la Maestà Sua tenendo prima presente il sovrano rescritto de' 16 agosto 1826, per lo quale in un giudizio istituito dagli stessi arrendatari si degnò dichiarare competente a procedere l'autorità giudiziaria, ha poi considerato che le domande di rendiconto prodotte dagli arrendatari stessi non riguardano il credito dell'erario, che non è contrastato, ma bensì le percezioni del dazio nel loro privato interesse per gl'intervalli di tempo, di cui correndo a di loro vantaggio, o danno gl'introiti degli arrendamenti, sono questi di loro proprietà, come di proprietà del locatore la somma dell'estaglio, e che le altre dimande per la risoluzione del contratto, e per le conseguenze della medesima portino un'azione civile ma dipendente dall'esito di quella per cui sono impugnati gli atti amministrativi sui quali, o non fu data, o fu ridotta l'amministrazione del dazio. La Maestà Sua si è degnata uniformemente all'avviso della consulta de' reali domini oltre il faro, nel dì 30 dell'or caduto settembre dichiarare, che nella lite tra gli arrendatari del dazio sul macino de' comuni di Lascari e Gratteri, e lo erario, ed i suoi agenti, rimanendo ferma intorno al-

l'esame di defalco la detta sovrana decisione de' 16 agosto 1826, sia di competenza dell'autorità giudiziaria la domanda di rendiconto degl'introiti proccurati dagli agenti predetti negl'interessi degli attori: che all'incontro appartenga a'giudici del contenzioso amministrativo conoscere delle dimande riguardanti il valore degli atti amministrativi, pe' quali venne impedito agli affittuali il governo dell'arrendamento; e che ciò fatto in corrispondenza dell'esito di questo giudizio potrà appartenere a' tribunali la conoscenza dello scioglimento della locazione, e alle autorità amministrative la condonazione del dazio, e la condanna degli agenti nel nome proprio ai danni ed interessi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare degli 8 aprile 1829 emessa dal ministro degli affari interni portante la soluzione delle questioni promosse tra i direttori de' dazi indiretti, e quelli de' rami e dritti diversi per la precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze mi ha in data de' 28 dello scorso marzo comunicato un real rescritto del tenor seguente.

» I direttori de' dazi indiretti, e de' dazi diretti, e dritti diversi della provincia di Basilicata in ottobre dello scorso hanno promossero il dubbio a chi de' due fosse dovuta la dritta, e la precedenza nelle pubbliche cerimonie, dopo la effettuita organizzazione dei rami finanzieri nelle provincie, e secondo i dettami del real decreto de' 10 gennaio 1825.

» Contemporaneamente l'altro direttore de' dazi diretti e dritti diversi di Abruzzo citeriore presentò a questa real segreteria consimili reclami, poggiati su di talune particolari circostanze, che lo riguardavano a differenza del suo collega de' dazi indiretti.

» Abbenchè tali quistioni si fossero altra volta agitate, pure piacque al Re nostro signore cui fu fatto tutto presente, incaricare la consulta generale del regno di discutere, e dare il suo avviso su di essi sotto amendue i punti.

» La consulta generale prendendo in disamina la prima delle riferite controversie, considerò che le due direzioni provinciali finanziere sono fra loro eguali per essere una la natura di esse, ed una e contemporanea la loro istituzione.

» Che nel real decreto organico del 10 gennaio 1825 non si diede una espressa primazia ad alcuna delle due cennate cariche, e però deve riputarsi un'accidente, e non una marca di distinzione la nomina della direzione de' dazi indiretti prima dell'altra de' diretti.

» Che per conseguenza debba essere stabilita la precedenza dei direttori sulle regole in vigore tra i funzionari di egual grado.

» E quindi fu d'avviso essa consulta, che la precedenza dovesse aver luogo dove la data di nomina di un direttore sia anteriore a quella dell'altro. In date eguali di nomina la precedenza dovesse

cadere in prò di colui, che abbia preso prima possesso; e dove la nomina, ed il possesso sieno contemporanei, la precedenza dovesse essere regolata dall'anzianità dell'età.

» In quanto ai particolari reclami pel direttore de' dazi diretti di Chieti, la consulta ha riflettuto che questo funzionario nel 1806 era presidente in Cosenza, e però a' termini del real rescritto de' 26 luglio 1817 nel concorso degli altri impiegati del ramo amministrativo dev'essere trattato colla precedenza che gli compete in quello dove è stato piazzato colla nomina a direttore interino nel 1816, in ordinario nel 1828, perlocchè ha portato sentimento che il direttore de' dazi diretti della ripetuta provincia di Abruzzo citra debba nelle pubbliche funzioni avere la precedenza sul di lui collega de' dazi indiretti, non ostante che il primo fosse stato nominato interino direttore della registratura nel 1816, e proprietario de' rami riuniti nel 1828, ed il secondo direttore de' dazi indiretti proprietario nel 1818.

« Essendomi recato a dovere di rassegnare a Sua Maestà ambidue questi pareri della consulta generale del regno, la Maestà Sua si è degnata uniformarvisi.

Lo partecipo a lei, signor intendente, per sua intelligenza ed uso di risulta.

Reale Rescritto del 5 gennajo 1828 partecipato dal ministro delle reali finanze portante le eccezioni al divieto delle riffe.

Con tre successivi rapporti de' 23 luglio, 7 ottobre, e 15 novembre dell'or caduto anno, ripartimento di grazia e giustizia, 3 carico numero 1582 e 2193, manifestando vostra eccellenza gli abusi del traffico delle riffe semprepiù crescenti a' danno degl'introiti del regio lotto, non meno che del buon'ordine, e della pubblica tranquillità, poichè deviandosi mano mano dal moderato uso tolleratone con le sovrane risoluzioni de' 19 giugno 1826, e de' 26 marzo 1827 si è andato quel traffico combinando in modo da offrire apparentemente a' giuocatori condizioni più vantaggiose di quelle del lotto, e motivi al tempo stesso di frodi, e truffe, e quindi di disordine; ha ella mostrato la necessità di un pronto sovrano provvedimento, mentre sebbene cotesto direttore generale di polizia non abbia lasciato di emettere un'ordinanza diretta a regolarizzare il tollerato traffico: pure non toglie questa il male dalla radice: Sua Maestà a cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 17 del caduto dicembre, ponderando da un lato le considerazioni prodotte dalla consulta de' reali domini oltre il faro, discrepante il solo consultore cavaliere del Bosco, e dall'altro lato le considerazioni messe innanzi da quest'ultimo, uniformandosi infine al parere della maggioranza della consulta medesima si è degnata ordinare:

1. Che si proibiscano i botteghini di riffe, gli stampati, ed ogni speculazione già messa in pratica in Messina, o in altro luogo per

tutti gli estratti generali, e condizionati, e per tutte le combinazioni a terno, ed altro, comunque rappresentino commestibili, o altra cosa.

2. Che sia parimente proibita ogni altra riffa, che abbia per oggetto premio in danaro contante di qualunque somma.

3. Che le riffe riguardanti oggetti di un valore che sorpassi la somma di ducati 30 non possano aver luogo senza una speciale sovrana autorizzazione.

4. Finalmente le riffe riguardanti oggetti di un valore fino alla summa di ducati 30, vengano tuttavia tollerate.

Ha inoltre Sua Maestà dichiarato, che il permesso delle riffe come sopra, s'intenda sempre limitato al solo primo estratto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste determinazioni per l'uso conveniente.

Reale Rescritto degli 8 dicembre 1828 partecipato dal ministro di casa reale col quale si vieta di eseguirsi nelle chiese delle musiche vocali, ed istrumentali, se prima non siano state rivedute ed approvate da una commessione di censura.

Sua Maestà è stata informata con rincrescimento del suo real animo, che siasi introdotto l'abuso di accompagnare con musiche teatrali gl'inni consagrati all'Altissimo nelle più auguste cerimonie della nostra santa religione. E volendo la Maestà Sua che tale abuso sia represso, si è degnata ordinare, che da oggi innanzi non si possa eseguire in chiesa veruna musica nè vocale, nè istrumentale, se prima non sia stata riveduta ed approvata da una commessione di censura, le cui funzioni verranno disimpegnate da tre de' più rinomati maestri di cappella, che verranno nominati da vostra eccellenza.

Detta commessione, senza entrare nel merito artistico delle composizioni, terrà per massima doversi escludere dalle chiese le musiche profane, tanto se siano tratte da opere, o balli già rappresentati in teatro, quanto se siano nuove, ma che alle sopraindicate possano assimilarsi, o in qualunque modo siano capaci di risvegliare una scandalosa rimembranza de' teatrali allettamenti. Tutte le altre musiche poi, che a tali classi non appartengono, verranno approvate; ed ottenuta una volta l'approvazione non vi sarà bisogno di altra nel tratto successivo. Ha ordinato inoltre la Maestà Sua che i maestri di cappella chiamati a dirigere le musiche nelle chiese tanto se essi, o altri ne siano gli autori, dovranno sotto la propria risponsabilità procurarsene l'approvazione; ed in ogni caso d'inadempimento verranno i controvventori puniti colle pene di polizia. Ed affinchè si conosca in qual modo debba chiedersi, ed ottenersi l'approvazione delle sopraindicate musiche, vuole Sua Maestà, che le medesime sieno presentate al socio più anziano della commessione di censura, il quale farà da presidente; lo stesso tenendo presente la massima di sopra stabilita apporrà il suo visto buono a quel-

le, che a suo giudizio, e senza veruna discussione, o dubbio, meriteranno d'essere approvate.

Per le altre poi che debbonsi assolutamente escludere, o che esigono esame se possono, o nò ottenere l'approvazione, lo stesso presidente riunirà la commessione subito, e dopo il giudizio della medesima apporrà di sua mano il visto, o il rifiuto. Di ciascun giudizio della commessione sia affermativo, sia negativo, è intenzione sovrana che venga redatto ragionato verbale, e che questo sottoscritto da' soci della commessione sia rimesso all'eccellenza vostra.

Ha ordinato altresì la Maestà Sua che le musiche da eseguirsi ne' capi-luoghi delle valli siano esibite agl'intendenti, e negli altri comuni a' sindaci, i quali dovranno rimetterle agl'intendenti medesimi, e che costoro abbiano cura d'inviarle all'eccellenza vostra onde farsi esaminare dalla commessione di censura.

Ad oggetto poi di facilitare l'esecuzione delle musiche già conosciute, e che non contengono alcuna delle eccezioni di sopra espresse, Sua Maestà vuole che la commessione ne rimetta a vostra eccellenza al più presto il notamento onde pubblicarsi, e servire di norma a' maestri di cappella, i quali potranno eseguirle senz'altro permesso, rimanendo soltanto responsabili dell'identità delle medesime.

Lo stesso sistema avrà luogo per le altre musiche, che verranno successivamente approvate, ed affinchè se ne abbia conoscenza, la commessione di censura dovrà rimetterne all'eccellenza vostra ogni due mesi l'elenco, il quale verrà del pari pubblicato.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni, affinchè si serva disporne l'adempimento.

Reale Rescritto del 19 decembre 1829 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive che un'intendente non trovando in regola la cassa dell'intendenza deve tradurre il cassiere nel consiglio d'intendenza per lo esame dei conti, e nella gran corte criminale per la pena e si risolvono varie quistioni in ordine alle casse delle intendenze.

La consulta de' reali dominii di quà del faro, incaricata di real ordine di riesaminare l'avviso emesso dalla gran corte de' conti avverso una decisione emessa dal consiglio d'intendenza di Terra d'Otranto nella causa di quell'intendenza contro colui, che n'era già stato cassiere della medesima per la malversazione imputatagli, ha pienamente discussa la quistione, esaminando i tre quesiti seguenti.

1. Quale sia la natura delle casse delle intendenze.
2. Chi sia tenuto a render conto di tali casse.
3. Chi sia il giudice di tali casse.

Dopo lungo esame e diverse considerazioni finalmente la consulta ha conchiuso: 1. che le casse delle intendenze contengono danaro pubblico; 2. che siccome i cassieri delle intendenze si versano in un servizio pubblico, ed hanno la loro missione da

una pubblica autorità, così sono tenuti di rendere il conto, come quello che è di pubblico interesse. La consulta ha distinto il conto della malversazione dalla pena della malversazione; il primo è di competenza del contenzioso amministrativo, quando sorge controversia intorno alla regolarità ed esattezza del conto, per le disposizioni dell'articolo 3 e 4 della legge de' 21 marzo 1817. L'applicazione della seconda appartiene alla gran corte criminale per le disposizioni delle leggi penali contenute nell'articolo 216 sezione 3 del capitolo 4. Da questo principio la consulta ha tirato le seguenti conseguenze.

Se un'intendente che è il superiore immediato, non trova in regola la cassa dell'intendenza, dee tradurre il cassiere nel consiglio d'intendenza per primo grado ne' conti, e nella gran corte criminale per la pena.

Può l'intendente diventare esso debitore in luogo del cassiere, quando assume in se spontaneamente tale conto.

Può anche l'intendente diventar debitore dopo il cassiere quando l'abbia scelto male, e non abbia riscossa una idonea cauzione. Ma in questo caso viene egli non come cassiere, ma come elettore del cassiere, qualità, che non debbono confondersi. E nel concorso di queste due qualità, si trova anche il bene del servizio, poichè invece di un debitore del danaro pubblico, se ne hanno due.

È in fine l'intendente contabile per le sue ordinazioni, ma per la parte morale nell'impiego de' fondi provinciali, ed è questa la natura del conto proprio di lui.

Avendo rassegnato un tale avviso a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 20 prossimo passato mese di novembre, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo, ed ha ordinato ch'esso debba servire di regola generale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè le serva di regola e vi si uniformi.

Circolare del 23 maggio 1827 emessa dalla presidenza del consiglio de' ministri con la quale si risolvono i dubbj elevati da' funzionarj finanzieri in riguardo alla precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Coerentemente alle premure di vostra eccellenza manifestate con lettera del 9 settembre del passato anno per avere la diffinitiva risoluzione de' dubbj elevati da diversi funzionarj finanzieri, circa l'intervento, e le precedenze nelle pubbliche cerimonie; Sua Maestà cui rassegnai tale oggetto, avendone commesso l'esame nella consulta generale, si è degnata uniformarsi al parere dalla medesima emesso, e quindi ha sovranamente risoluto.

Che la rimostranza de' direttori provinciali, i quali reclamavano nel luogo delle cerimonie un posto tra i capi, non sussista, e che essi debbano avere in chiesa il luogo loro stabilito nel-

l'art. 2 del real decreto de' 18 maggio 1819 in cui si parla delle precedenze generali.

Che pei ricevitori generali della tesoreria generale, i quali pretendevano la precedenza su i giudici istruttori, si debba parimenti stare al citato art. 2, in forza del quale il giudice istruttore, considerato isolatamente, precede il ricevitore generale, siccome fu nel 1819 dichiarato per via dell'abolito ministero della cancelleria generale.

Che circa la domanda di ammissione alle pubbliche cerimonie fatta dai ricevitori distrettuali, e dai controlori provinciali della tesoreria, e da tutti gli altri funzionarj finanzieri notati in piedi, niuna innovazione debba farsi al disposto nel mentovato decreto de' 18 maggio 1819, sì per la qualità de' funzionarj ammessi alle cerimonie, che per l'ordine con che vi sono ammessi fiño a quando Sua Maestà non abbia de' più forti motivi da risolvere altrimenti, siccome fu parimenti dichiarato per via del detto abolito ministero di cancelleria, e che dove i designati funzionarj fossero invitati alle pubbliche cerimonie, debbansi lor costituire delle sedie dietro il corteggio da stare in confuso, e senza minima distinzione di posto.

Che fino a che non sia altrimenti risoluto non debba aver luogo la domanda dei direttori di posta, di essere annoverati tra i direttori provinciali, perchè essi sono direttori particolari per ciascun distretto di cui seguono le classi; nè per la legge organica delle poste dei 29 marzo 1819 hanno alcuna attribuzione provinciale, che possa farli comprendere nel numero delle autorità.

Ispettori controlori del registro.
Verificatori idem.
Conservatori delle ipoteche.
Ricevitori del registro del capoluogo.
Controlori delle contribuzioni dirette.
Ispettori generali di ponti e strade in giro.
Ingegneri ispettori di ripartimento.
Ingegneri.
Sotto-ingegneri.
Ispettori dei dazj indiretti.
Controlori idem.
Tenenti d'ordine idem.
Ricevitori idem.
Comandanti di golette.
Ricevitori generali dei lotti.
Ispettori forestali.

Avviso emesso dalla gran corte dei conti il dì 12 aprile 1826 col quale si determina che l'esame di domande in linea contenziosa in riguardo alla demolizione di taluni fabbricati di privata proprietà per oggetto di utilità pubblica, e corrispondente indennizzo, si appartiene al potere giudiziario.

Il consiglio d'intendenza di Catanzaro era, oppur no competente nella presente controversia? Considerando, che i consigli d'intendenza possono unicamente pronunziare in linea di contenzioso amministrativo, quando si presenta una quistione in cui cade in esame la legittimità, validità, od interpetrazione di un atto della pubblica amministrazione. Dapoicchè trattandosi di doversi demolire tre botteghe nella piazza del comune di Catanzaro di proprietà de' signori Vitaliano Bianchi, e Tommaso Lamarca, e de' coniugi D. Prudenza Periti, e D. Filippo Larosa, per rendere tale piazza più ampia, e comoda a' cittadini, era un oggetto tutto amministrativo, che non prendeva in alcun modo l'aspetto di un giudizio. Or come tale, all'intendente soltanto appartener dovea il decidere, salvo il reclamo al ministro degli affari interni, se vi fusse stata, o pur no l'utilità pubblica, per cui non poteva per tal riguardo il consiglio d'intendenza erigersi in giudice, e pronunziare in affare non di sua competenza. Considerando, che coll'art. 11 della legge de' 21 marzo 1817 fu disposto, che per la competenza delle azioni de' privati, ond'essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate per pubblici lavori, si riserbava il sovrano di provvedere con altra legge particolare. Or non essendo pubblicata finora altra legge su di ciò, la quistione entra nelle facoltà de' tribunali ordinarj, e non mai appartenere può a giudici del contenzioso amministrativo, pe' quali occorrerebbe una particolare disposizione di legge. Che per conseguenza la controversia sia sul modo da doversi indennizzare i proprietarj delle tre botteghe, che ceder dovrebbonsi, in caso di conosciuta pubblica utilità, non potendo risolversi colle leggi di eccezioni, concluder si deve, che a' tribunali esclusivamente si appartiene. Considerando finalmente, che la dichiarazione di competenza fatta dal tribunale civile di Catanzaro, non osta in modo alcuno a questa gran corte di discutere la decisione del consiglio d'intendenza di cui è reclamo. Dapoicchè a norma del decreto de' 16 settembre 1810, vi è conflitto quando entrambe le autorità amministrative e giudiziarie s'impadroniscono ad un tempo dell'istesso affare. Ora, nello stato attuale, il tribunale civile di Catanzaro essendosi soltanto dichiarato competente circa il modo di doversi indennizzare i proprietarj delle botteghe; ed altronde non potendo sussistere l'impugnata decisione del consiglio d'intendenza; mancano le dichiarazioni di competenza delle diverse autorità, che costituiscono il conflitto, giusta il decreto di sopra menzionato, e quindi al fatto cessa ogni disputa per tale riguardo; e questa gran corte anzicchè essere impe-

dita a pronunziare sull'oggetto; riconosciuta la incompetenza del potere amministrativo nello stabilire l'indennità che dovrebbesi a' proprietarj delle botteghe, rimuove ogni cagione di conflitto, che tra esso, e le autorità giudiziarie potesse mai sorgere sull'oggetto in disame Per tali considerazioni, uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero. È di avviso:

Farsi dritto al reclamo, dichiararsi l'incompetenza del consiglio d'intendenza; e però annullata la decisione impugnata, farsi salvi i dritti alle parti di adire le autorità competenti.

Questo avviso della gran corte de' conti ebbe la sovrana sanzione, e la stessa è concepita ne' seguenti termini:

» Avendo Sua Maestà approvato l'avviso di cotesta gran corte de' conti de' 12 aprile ultimo, tra D. Vitaliano Bianchi ed altri, contro il comune di Catanzaro, ha ordinato farsi dritto al reclamo de' primi, dichiararsi l'incompetenza del consiglio d'intendenza, ed annullata l'impugnata decisione, farsi salvi i dritti di adire le autorità competenti.

» Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per di lei intelligenza ed uso di risultamento.

Regolamento del 20 novembre 1825 approvato dal ministro della polizia generale portante il sistema da tenersi pei prestiti sopra pegni.

Art. 1. Chiunque vorrà prestar denaro ricevendone de' pegni, dovrà ottenere il preventivo permesso dall'intendente della provincia, esibendo le perquisizioni de' tribunali, ed una idonea cauzione per la sicurezza ed indentità de' pegni de' quali va ad essere depositario.

2. Il permesso di sopra enunciato, da rilasciarsi *gratis*, e che avrà la durata di un anno, dovrà contenere il nome, e la professione dell'esercente, l'indicazi one del comune, e del sito ove domicilia.

3. Ogni esercente sarà nell'obbligo di tenere un registro a doppia matrice, ed a cinque colonne, colle seguenti indicazioni.

1. del numero di ordine;

2. del nome e cognome di colui, che prende a prestito, e della sua abitazione;

3. della enumerazione degli oggetti pegnorati, loro qualità, valore, somma presa a prestito, ed epoca in cui si depositano;

4. della durata del prestito secondo il convenuto;

5. del nome e cognome di colui, che imprende l'industria di far pegni;

4. Il registro così formato, cui precederà il presente regolamento sarà munito del sugello dell'intendenza, e cifrato in ciascuna pagina dal commissario, o dall'ispettor commissario del capoluogo nel momento istesso in cui verrà consegnato il permesso enunciato nell'articolo 1. La scrit tura dell'indicato registro

non dovrà offrire alcuna lacua o interlinea ; a quale oggetto ne sacà fatta visita in ogni mese dal sindaco del comune.

5. Le persone che anderanno a ricevere un prestito sopra pegni, riscuoteranno una carta di deposito tagliata dalla matrice, nella quale saranno prescritte le indicazioni a' termini dell'articolo 3.

6. Coloro che intraprenderanno questa industria sono obbligati di manifestare a' funzionari di polizia, ad ogni loro richiesta, le pecsone identiche che avranno portati i pegni.

Essi saranno in contrario considerati autori de' furti, de' quali i pegni potcanno essere gli oggetti; e dove una persona sospetta vada a pignorare qualche oggetto, debbono gli esercenti trattenerla, ed avvertirne il sindaco, o giudice regio del circondario; come saranno inoltre tenuti a far rapporto alle autorità medesime quante volte si portano ad essi a pignorare degli oggetti di gran valore.

7. I contcaventoci alle disposizioni contenute ne' precedenti articoli, incorreranno nelle pene prevedute dall'articolo 319 del codice penale, cioè al primo gcado di prigionia o confino, ed all'ammenda correzionale, da infliggersi dall'autorità giudiziaria competente.

I registci preveduti dal soprascritto regolamento sovrano, saranno stampati nell'intendenza, ed adempiti del suggello, e della cifra in conformità dell'acticolo 4 del regolamento citato: saranno consegnati nel momento medesimo in cui verrà dato il permesso enunciato nel I articolo.

Circolare del 19 aprile 1817 emessa dal ministero degli affari interni portante le norme a seguirsi nelle intendenze per la contabilità de' fondi provinciali.

La legge del 12 dicembre 1816 dispensava i fondi provinciali dalle misure adottate pe'fondi della tesoreria genecale, pe'quali con istruzioni dettagliate, già sanzionate da Sua Maestà è rimasto provveduto per ogni articolo di spesa, quali documenti vi abbisognassero per giustificarla. La detta legge voleva anzi che i ricevitori generali tenessero degl'introiti provvenienti da' fondi provinciali, un conto a parte, sul quale io direttamente avrei tratto de' man dati a misura de' bisogni.

Sua Maestà con data posterioce ha diversamente opinato, e per togliere dalla cassa de' ricevitori generali i fondi che vi si versano dai prodotti addetti alle spese provinciali, fa d'uopo che il segretario di stato ministro delle finanze concorra con la sua autorizzazione a' pagamenti che vengono da me ocdinanzati.

Con precedente circolace le ho fatte note tali disposizioni prevenendola che la tesoreria generale non avrebbe avuto più diritto ad esigere altri documenti, all'infuori di quelli che io medesimo avrei indicato negli ordinativi. E siccome all'infuori della sola modificazione portata alla legge de' 12 decembre (di non disporsi

da me direttamente sulle casse de' ricevitori) niun altro cambiamento è stato da Sua Maestà recato alla legge medesima ; così il modo di giustificare l'esito de'fondi provinciali dev'essere precisamente lo stesso determinato nella citata legge : quindi in tutti i miei ordinativi è stato, e verrà da me prescritto di non riscuotersi alcun documento. Non è però che nella contabilità del mio ministero non si debba conoscere in quali usi siano stati adoperati i fondi da me liberati ; egli è necessario che minutamente io esamini le spese fatte onde possa approvarle, modificarle, e cangiarle secondo le circostanze, e nello stesso tempo possa sottomettere a Sua Maestà i risultati delle imposizioni, di cui i consigli provinciali hanno opinato di dover gravare le rispettive provincie.

L'esame de' documenti per le spese eseguite interessa principalmente le provincie, e perciò a termini della legge del 12 dicembre i consigli d'intendenza sono stati delegati alla discussione del conto materiale dell'esito fatto su' fondi indicati, ed i consigli provinciali del conto morale.

Le obbligazioni di ciascun intendente verso il mio ministero consisteranno solo nell'inviarmi in ogni quadrimestre un bilancio distinto per ciascun articolo di spesa compresa nello stato discusso rispettivo senza documento alcuno, e colle seguenti indicazioni.

1. Per lo mantenimento delle compagnie provinciali, gl'intendenti non avranno l'obbligo di far conoscere alcun risultato, giacchè la regia scrivania di razione è incaricata di manifestare direttamente gli esiti fatti per le medesime con anticipazione onde ottenere gli ordinativi di regolarizzazione, rimettendo all'uopo gli analoghi documenti. Ma se però una parte de' fondi destinati per lo mantenimento delle compagnie provinciali resti invertito per riattazioni di caserme, e per manutenzione di forniture, allora nel bilancio formato sul modello di quello che trovasi annesso alle istruzioni addizionali numero 2 verrà indicata nell'introito la somma, da me disposta, dinotando l'articolo, il capitolo, ed il numero dell'ordinativo, e nell'esito saranno riportati i nomi di coloro a' quali si son fatte pagare le somme, l'oggetto circostanziato di ciascuna spesa, e la somma liberata ad ognuno, s'indicherà nelle osservazioni, da quali documenti ogni partita di esito sarà appoggiata nella reddizione del conto materiale presso il consiglio d'intendenza. Siffatto bilancio che conterrà ancora la giustificazione di tutti gli altri esiti fatti sopra i fondi provinciali, meno l'esito de'proietti, verrà rimesso periodicamente nel corso del seguente al quadrimestre precedente.

Sarà formato in doppio esemplare, perchè ove io lo creda possa trasmetterne una copia al consiglio d'intendenza ; ed al consiglio provinciale per tenerla presente nell'esame del conto, e verificare se esiste una perfetta concordanza fra gli esiti ed i documenti giustificativi che a me sono stati indicati, e quelli che realmente vengono sottoposti al di loro esame. La giustificazione verso il consiglio

d'intendenza verrà poi resa nel modo stesso, come in appresso sarà detto per gli articoli casermamento della gendarmeria e fucilieri reali, e manutenzione, costruzione, e riattazione di edifici provinciali di qualunque natura. Rimane però stabilito che il modo da provvedere alle forniture o per appalto, o in economia, dev'essere da me precedentemente sanzionato.

2. Per lo mantenimento delle officine delle intendenze, sottintendenze, oltre l'indicazione dell'introito nel modo additato nell'articolo precedente, nell'esito verrà riportato il numero de' capi, o vice-capi di officio, e degli altri impiegati co'loro rispettivi soldi, ed in oltre la somma effettivamente spesa per gasti di scrittoio. I soldi verranno giustificati presso il consiglio d'intendenza co'ruoli nominativi degl'impiegati, certificati per l'esistenza e servizio, da'segretari generali nelle intendenze, e da'sottintendenti nelle sotto intendenze colle quietanze di ciascuno impiegato, o dichiarate dalle firme apposte a questo titolo ne' ruoli medesimi o in fogli particolari. Le spese fatte per gasti di scrittoio si giustificheranno con note dettagliate degli oggetti acquistati, e colle quietanze delle parti, cui diconsi pagate le somme che si portano in esito.

3. Per lo casermamento della gendarmeria, e de'fucilieri reali, nel bilancio che si rimetterà, sempre che si tratterà di spese d'indennità di alloggio e mobilio, nella parte dell'esito, s'indicheranno dettagliatamente le persone, alle quali si dicono pagate le somme, e l'oggetto di ciascuna partita di esito. Presso il consiglio d'intendenza poi, queste spese saran giustificate da'certificati delle autorità militari proporzionate alle tariffe in vigore, e dalle ricevute degli uffiziali, a' quali sono state pagate le somme portate in esito.

Le manutenzioni di forniture saranno giustificate presso il consiglio d'intendenza da'contratti di appalto precedentemente da me approvati, e da mie autorizzazioni per eseguirsi in economia, da'certificati delle autorità militari per la buona tenuta delle forniture medesime e quantità, giusta il convenuto, e dalle ricevute de' fornitori, o altre persone alle quali sono state le somme soddisfatte. Nel bilancio da inviarsi al mio ministero s'indicheranno solo questi documenti, che saran riserbati per esser presentati al consiglio sopra indicato.

Le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme, verranno documentate nella reddizione del conto materiale al consiglio d'intendenza da'contratti di appalto, o stabilimenti di amministrazione in economia, sempre da me approvati; dalle misure ed apprezzi di lavori; da'certificati de'periti per la esecuzione de'lavori medesimi, e dalle ricevute delle parti. Nel bilancio da rimettersi nel mio ministero, s'indicheranno nelle osservazioni tutti questi documenti, e le partite di esito saranno separati per ciascuna parte prendente, con la indicazione dettagliata dell'oggetto della spesa eseguita.

I pagamenti di pigioni saran documentati da'contratti di affitto, e dalle ricevute delle somme pagate all'oggetto. Gl'intendenti però

per ottener delle somme per questi pagamenti, debbono inviar precedentemente nel ministero in semplice esemplare i contratti di fitto, o qualunque altro certificato contestante la pigione dovuta al proprietario del locale occupato per uso di caserma. Le disposizioni tanto per le manutenzioni, riattazioni, e nuove costruzioni di caserme, quanto per le pigioni, sono applicabili ancora agli altri edifizi provinciali, di qualunque natura essi sieno.

4. Qualunque soldo gratificazione o assegnamento fisso mensuale verrà documentato presso il consiglio d'intendenza da' certificati di esistenza e servizio, e dalle ricevute delle parti prendenti. Nel bilancio che mi si rimetterà, non si tralascerà di osservare il più minuto dettaglio nell'oggetto della spesa eseguita per soldi, gratificazioni, o assegnamenti come sopra, indicando le persone, i titoli che han dato luogo al pagamento, e le somme pagate ad ognuno.

5. Per le spese imprevedute siano relative a gratificazioni per una sola volta, siano per compenso di travagli, siano per qualunque altro oggetto, i miei avvisi di pagamento dovranno servire di autorizzazione, ed assieme colle ricevute delle parti, giustificheranno il conto presso il consiglio d'intendenza. Nel bilancio che mi si rimetterà, si osserverà sempre il più minuto dettaglio nella parte dell'oggetto della spesa.

6. Le spese di vaccinazione sino alla concorrenza di mensuali ducati 30, verranno documentate presso il consiglio d'intendenza co' stessi pezzi all'appoggio, riscossi sinora dalla tesoreria generale, e giusta il modo di distribuzione ordinato dal regolamento in vigore pe' comitati provinciali, e non prevedute dal regolamento suddetto, saran giustificate dagli ordini de' comitati di vaccinazione, corroborati dalla superiore autorizzazione, e dalle ricevute delle parti. Si osserverà sempre il più minuto dettaglio negli oggetti della spesa compresa nel bilancio che si rimetterà nel mio ministero.

7. I documenti per la spesa di mobilio delle intendenze, o sottintendenze, consisteranno:

1. Nelle mie autorizzazioni per l'esecuzione della spesa;
2. Nelle note dettagliate degli oggetti acquistati;
3. Negli apprezzi de' periti;
4. Nelle dichiarazioni dell'immissione seguita;
5. Nelle ricevute delle parti prendenti.

8. Sul conto de' proietti conviene osservare e definire precedentemente le spese da eseguirsi colle somme che mensualmente verranno poste a disposizione degl'intendenti per questo ramo. Rimane dunque stabilito che debba gravitarvi.

La mercede giornaliera alle balie incaricate della nutrizione dei proietti, compresa la spesa delle fasce e pannolini necessari. Questa mercede non potrà esser maggiore di carlini 15 mensuali per ciascuna balia, escluso il caso che in una provincia si rendesse difficile il rinvenire delle balie a questo prezzo per lo scarso di loro numero e per l'agiatezza delle donne dedicate a questo servizio. Benvero verificandosi questo caso, gl'intendenti dovranno precedentemente

8

provocarne, ed ottenerne la mia autorizzazione. Malgrado la fissazione del *maximum* per mercede alle balie attesa la scarsezza dei fondi addetti al mantenimento degli esposti, gl'intendenti cureranno che i consigli generali degli ospizi impieghino tutti i loro mezzi; perchè l assegnamento mensuale non oltrepassi la somma di carlini 12, e badino diligentemente a risparmiare su quelli che se trovano fissati a somme maggiori, procurando di non avvalersi della latitudine lor conceduta, se non ne' casi di massima urgenza e bisogno.

I proietti saranno a carico del governo, cioè i maschi al più tardi sino all'età di anni otto compiti, e le femine a tutto l'anno dodicesimo. Sarà provveduto perchè passino dopo questa età negli orfanotrofi, a tale oggetto stabiliti, o da stabilirsi. Le medele, ed altre spese che potranno occorrere ne' casi di malattia de' proietti saranno somministrate da' fondi di beneficenza, e propriamente dall'articolo di spesa segnata per medicine a' poveri.

La giustificazione delle spese determinate nel modo precedente sarà fatta colle dichiarazioni circostanziate de' sindaci, o eletti, o deputati, e de' parrochi di ciascun comune, contestante l'esistenza del proietto pel mese cui l'esito ha riguardo, e di essere stata soddisfatta la balia della mercede, alla medesima stabilita. Ove la mercede fosse maggiore di carlini 15, dovranno tali dichiarazioni essere accompagnate dalla copia legale dell'autorizzazione da me data, perchè l'aumento avesse luogo.

I bilanci, da' quali i citati documenti debbono essere accompagnati, dovranno contenere le seguenti rubriche.

1. Nome e cognome del proietto.
2. Giorno dell'esposizione del proietto.
3. Età presuntiva del proietto alla data della esposizione.
4. Distretto, dove risiede la balia.
5. Comune, idem.
6. Nome e cognome della balia cui è stato consegnato il proietto.
7. Mercede mensuale.
8. Data, alla quale il proietto è stato consegnato alla balia.
9. Mercede della balia proporzionata pel tempo, pel quale ha nutrito il proietto.
10. Maschio.
11. Femina.
12. Se storpio o sano.
13. Morto.
14. Preso dall'ospedale degli esposti per esser nutrito da' particolari a loro conto.
15. Passato all'orfanotrofio.
16. Osservazioni.

Un'estratto di questo bilancio formerà la giustificazione che per ciascun quadrimestre gl'intendenti hanno obbligo di rimettere in questo ministero nel corso del mese seguente al precedente quadrimestre, non omettendo in detto bilancio alcuna delle rubriche so-

pra indicate, formando per questo articolo di spesa provinciale un bilancio separato che conterrà tutte queste indicazioni, oltre di quelle prescritte per l'introito ne' precedenti articoli di spesa.

Gl'intendenti per avvalersi de' fondi provinciali, trarranno dei boni su' ricevitori generali. I boni saranno formati secondo il modello numero 1 alligato alle istruzioni addizionali a quelle della tesoreria generale.

I ricevitori generali a' termini delle istruzioni faranno i boni in que' comuni che saranno denotati dagl'intendenti ne'boni medesimi. In tal modo le balie verranno di unita alle altre persone a di cui favore sono disposti i boni, più sollecitamente soddisfatte delle somme loro dovute.

In esecuzione delle citate disposizioni, essendo già oltrepassata la metà di aprile, gl'intendenti si applicheranno alla formazione del bilancio del primo quadrimestre, da inviarsi in questo ministero in doppio esemplare che conterrà l'introito, e l'esito di tutte le somme, da me disposte. Questo bilancio mi verrà rimesso immancabilmente nel corso del mese di maggio, e successivamente, come sopra si è detto, mi si rimetterà costantemente per ciascun quadrimestre nel corso del mese seguente.

Altro bilancio separato verrà formato, e rimesso nel mio ministero alla stessa epoca, dinotante lo stato de' fondi destinati per opere pubbliche provinciali. Il modello sarà lo stesso diretto agl'intendenti con mia circolare dello scorso anno, osservando sempre la indicazione delle parti prendenti, i lavori relativi alle diverse opere, ed i contratti passati per la esecuzione di ciascun lavoro, ordinato ne' particolari articoli degli stati discussi delle opere pubbliche, a cui debbono aver rapporto le spese, che sono riportate ne' bilanci, dovendo perciò dinotare i tratti di strada, nuovamente costruiti, o tenuti a mantenimento.

Ella, signor intendente, mi avviserà subito della ricezione della presente circolare, rimanendo incaricata della stretta esecuzione di quanto nella medesima si contiene.

Disposizioni parlamentarie dell'anno 1812 su' diritti e pesi feudali in Sicilia.

CAPITOLO I.

§ 1. Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della costituzione all'articolo XI da Sua Maestà sanzionate con real diploma de' 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di ugual diritto, e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno (1).

(1) Art. XI delle basi della Costituzione. Che non vi saranno più feudi e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in Allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si

§. 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri e misti imperi senza indennizzazione a' possessori.

§. 3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio, e risponsabilità de' furti, della conservazione delle carceri, e castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e d'ogni altra gravezza annessa.

§. 4. Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di Maestro notaro di corte, di Baiuolo, di Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl'introiti, o gabelle di tali uffizi resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia, quante volte però le maestre notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

§. 5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investitura, di relevio, di devoluzione a favore del fisco, di decima, e tarì feudale, di diritti di grazia, e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerente a' feudi.

§. 6 Cessando la natura, e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbano, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

§ 7. Conserverà ognuno i titoli, ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi a' suoi successori.

CAPITOLO II.

§. 1. Il parlamento in correlazione de' principj stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell'articolo 7 delle basi della costituzione, dichiara, che la mano in avanti baronale cesserà, ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza dei crediti abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggono sul momento da' gabelloti, censualisti, terraggieri, e coloni, i prodotti, ed animali dal fondo con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore, ed il debitore.

§. 2. Le angherie, e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di

gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni Baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le Investiture, Rilevii, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente a' feudi, conservando però ogni famiglia i titoli, e le onorificenze.

vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore.

§. 3. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi, e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti, e molini fuori che in quelli dell'in avanti barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non condursi altrove, che ne' di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di zagaro per non vendere commestibili in altro luogo, che nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale.

§. 4. Saranno però compensati, come in ciascun'altro privato i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi che privativi, qualora siano provenienti da una convenzione corrispettiva tra li baroni, e comuni, o singoli, o da un giudacato.

§. 5. Non sarà impedito alle popolazioni il poter attaccare nelle consuete, e legali forme le corrispettive convenzioni fatte co' baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, di appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso che per l'anzidetto non s'intende accordare alcuno nuovo diritto, o azione alle medesime.

§. 6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda de' principj stabiliti di sopra.

§. 7. Saranno questi stessi diritti, e privative redimibili, volendone il comune, o singoli l'affrancazione, ne' casi, che deve aver luogo l'indennizzazione, come si è detto al §. 4.

§. 8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privativa, locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media summa del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto, e la privativa in un'annua prestazione in danaro: locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

§. 9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune, e cittadino nella libera facoltà di esigere, ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne, ed altri; resteranno però illesi, e conservati in ciascun barone, i diritti che li competono per la ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua, e simili, giusta le rispettive concessioni.

§. 10. Li diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nello stesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni.

CAPITOLO III.

§. 1. Il Parlamento colla stessa uguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennizzazione gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli, ed i comuni esercitano su li fondi de' baroni per legnare, pascere, e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili servitù, o costumanze attive, e passive che sono state dall' abuso introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura, ed alla libera economia de' predii.

§. 2. Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio, o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone, ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato.

§. 3. Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui diritti di dominio, sarà per il favor dell' industria preferito nell' affrancazione il particolare contro il corpo morale, o singoli.

§. 4. L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato che sarà fissato sulla media summa di risultato dell' ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti, o con convertire il diritto, ed uso civico ad arbitrio di colui che ne dovrà dare il compenso in un' annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata da' periti sulla media somma del decennio.

Ed intanto sino alla indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto.

§. 5. Qualunque altro diritto angarico privativo, e proibitivo, da qualunque origine provenga, resti similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso quando gli convenga.

Circolare del 10 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante la soluzione di taluni dubbii elevati nella rinnovazione de' titoli di censi appartenenti a' comuni, ed ai luoghi pii di beneficenza.

Sul proposito della rinnovazione de' titoli dei censi appartenenti a' comuni, ed a' luoghi pii di beneficenza si sono elevati diversi dubbi, il che ha prodotto che sia trascorso il termine di tre mesi da S. M. accordato senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione.

Avendo ora S. M. prorogato a tutto il mese di dicembre questo termine, e dichiarato che per l'ultima volta accordava tale grazia, è importante che rimuovano tutti gli ostacoli che si sono frapposti.

Per ciò dopo di avere inteso il parere della Commessione consultiva della Gran Corte de' conti, vengo a comunicarle le seguenti istruzioni, che dileguano tutti i dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta.

1. La rinnovazione de' titoli non deve eseguirsi presso i pubblici notai, ma mercè un ruolo de' debitori da formarsi dagli amministratori de' comuni, e de' pubblici stabilimenti; e da discutersi e rendersi esecutivo da' consigli d'intendenza, intesi gl'interessati, senza che il ruolo vada soggetto alle formalità del registro e del bollo.

2. Essendosi considerato che la citazione individuale de' debitori per assistere alla discussione del ruolo può incontrare non poche difficoltà, per evitare qualunque inconveniente saranno adottate le stesse regole stabilite col real decreto de' 30 gennaio 1817 per rendere esecutivi i titoli de' crediti del demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debitori e non già per la discussione. In conseguenza di che gli amministratori de' comuni, e de' luoghi pii formeranno il ruolo colle forme prescritte dell'articolo 56 del detto decreto. Sarà dato al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell'articolo 39 del decreto istesso, e scorsi i termini di cui si parla nell'articolo 60, il consiglio d'intendenza procederà alla discussione del ruolo, compariscono o pur nò i debitori, rendendolo in seguito esecutorio per procedersi agli atti ulteriori.

3. Mancando i titoli costitutivi de' censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il creditore nel 1806 e la pruova dell'esazione effettuata dopo tale anno, varrà per titolo, salvo al debitore ogni eccezione per dimostrare l'inesistenza, o l'annullamento del medesimo.

4. Dovendo prendersi l'iscrizione ipotecaria pe' censi indicati in una provincia diversa da quella, ove ne siegue la rinnovazione, dovrà ciò aver luogo in virtù di un'estratto del ruolo già discusso, e renduto esecutorio.

5. Le iscrizioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito, per darsi indi le disposizioni opportune circa il riscuotimento delle somme che a tal titolo saran dovute contro i debitori. Il ministro delle finanze ha già comunicato le disposizioni al direttore generale del registro, e bollo, acciò le iscrizioni suddette sieno fatte a credito, serbata la norma stabilita dalla legge del 25 dicembre 1816.

6. È opportuno di dichiarare, che pe' censi enfiteutici non è necessaria l'iscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il dominio diretto presso il concedente, non vi è bisogno della formalità imposta dalla legge soltanto a' creditori godenti un'ipoteca.

7. La stessa regola vale per i canoni che si corrispondono pei

demani comunali ex feudali ed ecclesiastici suddivisi, che possono reputarsi come censi riservativi o pure enfiteutici.

Sciolti così tutti i dubbi, che diverse amministrazioni han promosso, non mi resta che inculcarle a porre tutta l'opera, acciò la rinnovazione de' titoli sia adempita al prefisso perentorio intervallo, rimovendo qualunque altro ostacolo che potesse nuovamente presentarsi.

Circolare del 24 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno delle istruzioni per la celere espletazione dello stralcio delle operazioni per la divisione de' demani ex feudali, delegandosi all'oggetto un consigliere provinciale.

Le rimetto quì annessa una copia del real decreto de' 13 del corrente, col quale Sua Maestà ha ordinato le opportune modificazioni al suo precedente decreto de' 30 giugno ultimo, ad oggetto di far condurre a termine nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazione dipendenti dalle leggi eversive della feudalità, e della divisione de' demani. Le rimetto pure tre estratti di altro real decreto della stessa data, che contengono la nomina del consigliere provinciale, e del suo supplente incaricati delle enunciate operazioni. Ella darà la più pronta ed esatta esecuzione a tutti i sopradetti decreti, e rimetterà con di lei ufficio i decreti di nomina al consigliere, ed al suo supplente. Ella rileverà dallo articolo 3 del decreto de' 13 del corrente, che il consigliere delegato deve terminare il suo disimpegno tra un anno, a contare dalla data del suo giuramento. Affinchè non corra inutilmente il termine prefisso, ella avrà cura di chiamare in residenza il detto consigliere, ed il suo supplente, di metterli al corrente di tutte le istruzioni relative alla loro commessione, d'indicarli di tutte le operazioni di cui dovranno occuparsi, di consegnarli le carte relative, di dargli ogni altro utile avviamento, e di riceverne indi il giuramento, dichiarandoli in esercizio. Ella farà in modo però, che per dicembre prossimo i detti funzionari sieno in piena attività, e mi farà conoscere l'epoca precisa in cui vi saranno entrati.

Affinchè l'applicazione dell'articolo 1 del real decreto de' 13 del corrente non dia luogo ad interpetrazioni inesatte, io le dichiaro, che le ordinanze ivi contemplate sono tutte quelle che per effetto delle disposizioni contenute nella circolare di questo ministero de' 20 di luglio 1816 dovevano eseguirsi, previo il parere del procurator generale presso la gran Corte de' conti:. ed in generale tutte le ordinanze che si trovino redatte sia anteriormente, sia posteriormente alla detta epoca, qualunque sia il motivo per cui sieno rimaste sospese. Ella dovrà pubblicare, e fare eseguire senza ulteriore ritardo tutte le ordinanze di tal natura, prendendo gli opportuni schiarimenti dal detto magistrato, qualora ella li crede necessari. Io intanto ho incaricato il magistrato medesimo di rimetterle sollecitamente qualche ordinanza sospesa, che mai si trovasse presso

di lui, col suo avviso, di cui ella lo abbia richiesto, e che esso abbia preparato di officio, in conformità delle enunciate istruzioni. Così i detti consiglieri delegati dovranno occuparsi so'tanto di quegli affari, su' quali non ancora si trovava redatta ordinanza di sorta alcuna all'epoca della pubblicazione del real decreto de' 30 giugno ultimo.

Ella mi farà conoscere nel corso dell'anno della delegazione alla fine di ogni bimestre lo stato delle operazioni fatte da lei, e dal consigliere delegato, e mi proporrà le indennità dovute a' temini dell'articolo 3 del real decreto de' 13 del corrente. Ella baderà a tenere una corrispondenza esatta col consigliere delegato, e col procurator generale presso la gran Corte de' conti, onde facilitare i mezzi prescritti nell'articolo 2 del detto decreto. In una parola ella è nel dovere di prevenire, e rimuovere ogni ostacolo, che potesse produrre il menomo ritardo nella esecuzione del detto disimpegno.

Il di lei zelo per lo real servizio, e per lo bene de' di lei amministrati sono per me il più sicuro garante dell'adempimento esatto degli enunciati decreti, e delle disposizioni contenute nella presente, alla quale ella darà riscontro a posta corrente.

Circolare del 21 marzo 1810 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che la scelta delle persone eligibili a cariche comunali deve esser fatta per voti segreti e per mezzo della bussola, perchè sien libere e scevre di ogni influenza.

L'articolo 17 della legge de' 20 maggio 1808 stabilisce che la deliberazione degli affari che si propongono nelle sessioni decurionali debbon farsi a porte chiuse ed a voti palesi, non mai a voti segreti e per via di bussola. Quindi molti decurionali secondochè mi riferiscono alcuni intendenti, han creduto di dover usare lo stesso metodo nella nomina dei soggetti per le cariche municipali. La disposizione della legge però è relativa alla sola discussione degli affari, nella quale giova che ciascun membro manifesti le sue opinioni e le ragioni che lo determinano per adottarsi dall'intero corpo decurionale quella deliberazione che crederà più utile agl'interessi del comune. Ma la scelta delle persone per le cariche debbono essere fatte per voti segreti e per mezzo della bussola, perchè sieno libere e scevre di ogni influenza.

Io prego lei, signor intendente, di fare quest'avvertenza ai sindaci dei comuni di cotesta provincia, per norma dei decurionati che presiedono e voler raccomandare di curarsene l'adempimento, perchè possa conseguirsene il fine di migliorare la elezione dei decurionati.

Le ripeto i sensi della mia distinta stima.

Regolamento degli 11 aprile 1818 concernente l'interposizione del regio exequatur, sulle carte provvenienti dalla corte di Roma.

Dovendosi eseguire dalla camera di giustizia e degli affari ecclesiastici del supremo consiglio di cancelleria il real decreto del dì 6 del corrente aprile, relativamente all'interposizione de' regj exequatur sulle scritture provvenienti dalla corte di Roma, abbiamo stimato di fare il seguente regolamento.

Art. 1. Qualunque bolla, breve, rescritto, decreto, provvisione, o altra scrittura provveniente dalla corte di Roma, che dovrà eseguirsi ne' reali dominj al di quà e al di là del faro, dovrà esibirsi originalmente nella segreteria del supremo consiglio di cancelleria.

2. L'esibitore dovrà chiedere con memoria in carta bollata diretta a sua eccellenza il segretario di stato ministro cancelliere d'interporsi il regio exequatur sulla carta che esibirà nella detta segreteria del consiglio, alligata alla memoria.

3. Ove il consigliere della camera di giustizia e degli affari ecclesiastici delegato per la spedizione di regj exequatur non incontri difficoltà, verrà il regio exequatur interposto colle clausole, condizioni, limitazioni e spieghe, che saranno convenienti per la custodia de' reali dritti e della polizia del regno.

4. In dorso della stessa memoria si riassumerà il contenuto della carta di cui si chiede l'exequatur, e si apporrà la provvidenza per l'esecuzione.

5. La formola del regio exequatur sarà: Si esegua colle clausole dette nell'art. 3 ove occorra.

6. Se sono carte generalizie, la formola sarà: Si accordi il real beneplacito, colle clausole dette di sopra.

7. Il reggente della camera, o il consigliere che lo rimpiazzerà, ed il consigliere delegato pe' regj exequatur sottoscriveranno. Si firmerà dal segretario generale. All'estremità della carta a man' sinistra l'ufiziale di prima classe per lo ramo de' regj exequatur vi apporrà la sua firma; il quale sarà lo spedizioniere della carta contenente il detto regio exequatur.

8. Il regio exequatur prima di consegnarsi verrà registrato, ed il registratore vi noterà la data ed il foglio del registro, ed infine vi si apporrà il suggello del supremo consiglio, il tutto secondo il seguente modello.

A sua eccellenza il segretario di stato ministro cancelliere, presidente del supremo consiglio di concelleria.

NN. e TT. avendo ottenuto dolla Santa Sede l'annessa dispensa supplicano vostra eccellenza per l'impartizione del regio exequatur.

Supremo consiglio di cancelleria nella camera di giustizia e degli offari ecclesiastici.

Veduto il transunto della bolla apostolica spedita in Roma il dì . . . colla quale si commette all'ordinario . . . , che costan-

dogli dell'impedimento del . . . grado di consanguineità ec. che verte tra NN. e TT. si dispensi e li congiunga in matrimonio dichiarando legittima la prole nascitura ;

Si esegua la bolla anzidetta, osservandosi le leggi del regno circa la prole, e tolte le clausole lesive della polizia del regno.

Firma del reggente, del consiglier delegato, del segretario generale.

Provveduto pel supremo consiglio di cancelleria nella camera di giustizia e degli affari ecclesiastici nel dì . . .

L'eccellentissimo ministro cancelliere presidenti e gli altri signori consiglieri della camera nel tempo della soscrizione impediti.

Firma dell'uffiziale di prima classe per lo ramo de' regj exequatur.

Registrato a detto dì . . . lib. . . . fol. . . .

9. Il segretario generale consegnerà i regj exequatur alle parti interessate, dopo essersi al tutto adempito. Ciò avrà luogo per gli exequatur che appartengono a' reali dominj di quà del faro. Quelli appartenenti a' reali dominj di là del faro, dopo essere di tutto adempiti, non si consegneranno quì alle parti, ma si rimetteranno unitamente al procurator generale della gran corte de' conti di detti reali dominj, dal quale se ne farà eseguire la consegna alle parti dopo di essersi registrati in quei libri ed uffici, ne' quali è stato solito registrarsi finora

10. Se il consiglier delegato incontrerà dubbio, lo proporrà alla camera, la quale se risolverà di accordarsi il regio exequatur, la sua deliberazione motivata si noterà nel verbale della seduta del giorno in cui l'affare sarà risoluto facendosi menzione delle opposizioni degl'interessati se sieno state prodotte con memoria a' termini dell'art. 18 della legge de' 22 dicembre 1816; ma nella carta del regio exequatur non si farà veruna menzione nè de' motivi che hanno condotto la camera ad accordar l'exequatur, nè della opposizione fatta e discussa.

11. Laddove poi la camera creda doversi negare l'exequatur, o altrimenti doversene sentire l'oracolo di Sua Maestà, rimetterà per mezzo del segretario ministro cancelliere subito l'avviso alla real segreteria degli affari ecclesiastici per ottenerne la reale risoluzione.

Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si risolvono alcuni dubbj sulla provvista delle dignità e canonicati del capitolo Metropolitano.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima con rapporto de' 18 giugno e de' 4 del passato agosto ha proposto i seguenti dubbj relativi alla provvista delle dignità e canonicati del suo capitolo Metropolitano.

1. Se al detto capitolo, il quale per immemorabile consnetudine era anticipatamente in possesso di nominare a' canonicati vacanti in tutti i mesi dell'anno, ed in seguito lo fu ristrettiva-

mente a' quattro mesi non riservati, attualmente, e dopo la disposizione dell'art. 10 dell'ultimo concordato, debbasi intendere confermato e prorogato questo dritto per la vacanza dell'intero secondo semestre di ogni anno, ovvero abolito.

2. Se la provvista della prima dignità del capitolo in qualunque tempo vacante, e de' canonicati che vacano ne' primi sei mesi dell'anno, alla quale dignità è de' canonicati si trovi annessa cura d'anime spetti alla Santa Sede, in virtù dell'art. 10 del concordato, o veramente agli ordinarj a causa delle parrocchie, ed in virtù dell'art. 11.

3. Se le sole parrocchie vacanti in curia per risulta di provviste fatte dalla Santa Sede, com'è prescritto dall'art. 11, e ben anche ogni altro beneficio di libera collezione vacato nello stesso modo, sieno di collazione pontificia.

Non essendo dal concordato stati preveduti i casi, su i quali poggiano i dubbj divisati, si è stimato conveniente d'interrogarne gli esecutori dello stesso concordato. Eglino dopo matura discussione han risolnto: 1. Che nell'art. 10 del concordato fissandosi un metodo generale per la collazione di tutti i canonicati del regno, nè essendo stati riservati nel concordato medesimo con clausole generali, o con particolari dichiarazioni i dritti de' capitoli, nè essendo in virtù di giurispatronato che il capitolo Salernitano vantava l'indicato diritto di nomina, si dee ritenere che siesi derogato al medesimo col nuovo concordato, perchè incompatibile colle sue disposizioni: ma che non pertanto, consentendovi l'arcivescovo, possa proseguire il capitolo a nominare nei quattro mesi, come prima, e gli altri due mesi potranno rimanere alla collazione dello stesso arcivescovo; giacchè sicuramente la cessione de' due mesi degli otto passati, non è stata fatta da Sua Santità in favore de' capitoli, ma si bene in favore degli arcivescovi e vescovi. 2. Che la circostanza della cura d'anime annessa alla prima dignità, o a qualche canonicato, non possa indurre variazione a quel che si è fissato nell'art. 10 circa la provvista de' canonicati, e della prima dignità: sulla considerazione, che la detta cura appartiene in sostanza a tutto il capitolo, che la esercita per mezzo di uno de' suoi individui, e perchè in tali beneficj prevale il titolo principale, ch'è il canonicato. 3. Che la riserva, la quale nell'art. 11 si fa a favore della Santa Sede per la provvista delle parrocchie, che vacano in curia non opera se non una limitazione alla generale concessione, che nello stesso articolo si fa a favore de' vescovi della collazione di tutte le parrocchie in qualunque tempo vacanti: senza che indichi restrizione alcuna al dritto di collazione riserbato alla Santa Sede nelle vacanze in curia di qualunque natura, procedendo la riserva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con clausole generali, nè con dichiarazioni particolari si è derogato col concordato.

Essendosi così fatta risoluzione approvata dal S. Padre e da

S. M. io nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

Circolare del 26 febbrajo 1820 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si risolve il dubbio se pe' giudizj di affari riguardanti interesse di amministrazioni diocesane, e pendenti presso i consigli d'intendenza, debbano continuare a procedere le autorità amministrative e i tribunali ordinarj.

Citata l'amministrazione diocesana di Lucera al prosieguo di un giudizio pendente presso il consiglio d'intendenza di Capitanata, si è promessa la disputa, se fosse quell'autorità competente a procedere, ovvero dovesse la causa rimettersi a' tribunali ordinarj. Avendone di ciò consultato il regio procuratore, ed essendomi io posto in corrispondenza col ministro degli affari ecclesiastici, e questi coll'alta commissione del concordato, siamo convenuti, che quantunque le amministrazioni diocesane non debbano riguardarsi come amministrazioni pubbliche, e dipendere perciò dalle autorità amministrative, nondimeno ne' giudizj, alla loro istallazione, già presso di queste contestate, debbano queste continuare a procedere sino alla loro totale definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevan di già inoltrato le loro istanze.

Quindi è, che le amministrazioni diocesane debbano attivare il prosieguo delle liti presso i consigli d'intendenza, che vi si trovino contestate, avvalorandone coi mezzi i più energici la difesa; nella intelligenza però che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza ne' termini della legge.

Raccomando a lei particolarmente, signor regio procuratore, l'adempimento di quanto le ho comunicato, ed affinchè per parte delle autorità suddette niuna difficoltà vi s'incontri, vado a rimetter copia della presente agl'intendenti, ed al regio procuratore presso la gran corte de' conti.

Reale Rescritto del 27 agosto 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si richiama in vigore la regola da Sua Maestà stabilita nel consiglio di stato de' 9 novembre 1818, relativamente si chierici in minoribus destinati al servizio militare.

Essendosi rassegnato a Sua Maestà il dubbio, se dopo quel che trovasi stabilito nell'art. 9 §. 9 delle istruzioni dalla Maestà Sua approvate in data de' 14 marzo del corrente anno per la leva riguardo ai giovani, che sono nei seminarj ecclesiastici, ed ai chierici ordinati in minoribus, debba, o no osservarsi la sovrana risoluzione de' 9 novembre 1818 circa la dilazione di sei mesi a marciare accordata a' minoristi, che dall'urna fossero destinati al servizio militare; la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario

del dì 26 del corrente mese ha ordinato richiamarsi in vigore la regola generale prescritta da Sua Maestà nel consiglio di stato de'9 nevembre 1818 cioè che tutti i chierici ordinati in minoribus entrassero nel bussolo della leva all'età di anni 21; e che se un minorista fosse destinato dall'urna al servizio militare, si sospendesse la sua chiamata per sei mesi, elasso i quali dovessero obbligarsi a marciare coloro, che non fossero stati promossi al suddiaconato sia per giudizio de' vescovi, sia per una ragione qualunque.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima, e reverendissima per sua intelligenza, e regolamento; prevenendola, che colla data di questo giorno ne ho passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato degli affari interni.

Circolare del 2 febbraio 1829 emessa dal luogotenente generale di Sua Maestà in Sicilia con la quale si regolare le citazioni a' domiciliati all'estero.

Da una corrispondenza tenuta tra me, e sua eccellenza il ministro segretario di stato per gli affari interni, riguardo alle citazioni a particolari domiciliati nell'estero, risulta che la citazione a tenore dell'art. 18 delle istruzioni sul procedimento innanzi i consigli d'intendenza, deve farsi nel modo stesso come si pratica da' giudici del contenzioso giudiziario.

Questo modo, a' termini dell'art. 164 n. 9 delle leggi di procedura nei gindizj civili, sta in eseguire la citazione per coloro che sono stabiliti in paese straniero nel domicilio del regio procuratore, il quale deve apporre il suo visto sull'originale della citazione, e rimetterne la copia per le vie regolari al segretario di stato ministro degli affari esteri. E questa rimessa non ha altro oggetto che di facilitare a colui, che è stabilito in paese straniero, la comunicazione estragiudiziale dell'atto di citazione che contro di lui è stato avanzato.

Giacchè l'atto di citazione nella specie è compiuto dal momento, in cui n'è seguita l'intimazione nel domicilio del regio procuratore, i fatali a comparire cominciano a decorrere da questo momento, e quegli, ad istanza del quale la citazione è seguita, non ha alcun altro particolare dovere ad adempire; così che, scorsi i fatali designati nell'atto di citazione, i quali secondo il principio stabilito nell'articolo 18 delle suddette istruzioni sono per gli affari del contenzioso amministrativo quelli stessi, che stabilisce l'art. 167 delle suddette leggi di procedura civile, il giudizio può regolarmente progredire.

Io ho creduto opportuno recare ciò alla di lei intelligenza per l'uso conveniente di risulta.

Reale Rescritto del 6 marzo 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della commessione dei vescovi concernente gli officj fatti al Nunzio per ottenersi dal Santo Padre la riduzione degli obblighi di messe annessi alle rendite di alcune chiese ricettizie per costituzione de' titoli di sagro patrimonio, e dispensarsi così all'art. 21 del concordato sullo stabilimento dell'indicato patrimonio in beni fondi.

Informato il Re, che i beni su i quali alcune chiese ricettizie della diocesi di Gaeta, e di altre diocesi ricevono annui assegnamenti dalle commissioni di pubblica beneficenza furono da pii testatori lasciati per maritaggi, per limosine a poveri, e per altre pubbliche pie opere, ed ancora per celebrazione di messe, sia ravvisato, che i detti beni sin dalla loro origine sono indubitatamente d'indole laicale, e che come tali giustamente una volta amministrati dal tribunale misto, ed ora per effetto della generale sovrana risoluzione del 1816 si amministrano dalle cennate commissioni; ond'è che Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario del dì 25 dello scorso mese di febbrajo non ha trovato luogo a quel che la commessione de' vescovi incaricati della formazione de' titoli di sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie ha proposto, cioè di farsi i suddetti beni amministrare dai cleri rispettivi, avendo la Maestà Sua osservato che essi cleri, sono stati chiamati solamente all'adempimento de' legati di messe, per cui appunto ne ricevono un annuale stipendio. Siccome poi tale annua corrisponsione non è fissa per tutte le dette chiese, potendo per talune esser maggiore, o minore, risultante dall'adempimento delle altre opere dai testatori disposte, così Sua Maestà prescindendo da tali chiese, e volendo stendere l'utile operazione de' titoli di sagre ordinazioni a quelle sole, alle quali le commissioni di pubblica beneficenza corrispondono un assegnamento certo, e stabile per istipendio di messe; ha ordinato, che siccome le limosine delle messe non possano farsi servire per li detti titoli, così s'implori dal Santo Padre una riduzione delle messe stabilite di celebrarsi nelle dette chiese alle quali come inducenti commutazioni di ultime volontà, ha la Maestà Sua disposto di prestare il suo regio assenso, onde cogli avanzi, che ne risulterebbero, formarsi in esse chiese titoli di sagre ordinazioni, e che contemporaneamente si domandi a Sua Santità per questo caso particolare la dispensa dell'art. 21 del concordato, dov'è disposto che i patrimonj sagri sieno poggiati su beni fondi. Ho l'onore di partecipare tutto ciò a vostra eccellenza reverendissima di riscontro al pregevole suo foglio degli 11 ottobre dello scorso anno relativo all'indicato oggetto, perchè si compiaccia di farne intesa la commissione de' vescovi, e dare le disposizioni, che ne risultano, e le restituisco qui acchiusi i piani del vescovo di Gaeta.

Reale Rescritto del 20 marzo 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che spetta alla commessione la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione delle medesime a carico delle parti.

Con rapporto del 18 dicembre ultimo 1 car. numero 5089 propose vostra eccellenza il dubbio, se spetti alle commissioni per lo scioglimento delle promiscuità la facoltà di liquidare, e di ripartire le spese occorrenti negli accessi de' periti, e come le parti debbano essere astrette al pagamento di essi.

Fattosi ciò da me presente al Re, la Maestà Sua ha considerato che in conseguenza della giurisdizione accordata alle suddette commissioni, giusta le regole della legge in vigore, è alle stesse anche accordata la conoscenza degli accessori inerenti alle facoltà, come sono secondo i casi, i pegni, i frutti, e le spese; che essendo state le medesime uguagliate nella loro parte a' consigli d'intendenza rimane in proposito, con disposizione espressa, dichiarata ed applicata la regola, che potendo le medesime concessioni letterali ordinare atti, e perizie provvisoriamente a spese di una delle parti, niun'altro magistrato può procedere al diffinitivo su questo incidente, e che per fine intorno alla esecuzione di tali articoli accessori, attesa la natura del giudizio, e la qualità del giudice, debbano di necessità usarsi gli atti ed i modi amministrativi corrispondenti. Per siffatte considerazioni quindi, inteso l'avviso della consulta di cotesti reali domini, nel consiglio ordinario di stato del 20 dello spirante si è degnata la lodata Maestà Sua di dichiarare essere la competenza delle commissioni, costituite a sciogliere, e dividere i diritti promiscui, la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione della somma di esse a carico delle parti, come di diritto, dovendo la definizione di cosiffatto accessorio essere eseguito ne' modi, e colle coazioni delle leggi amministrative.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

Ministeriale del 14 luglio 1829 diretta dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si partecipano gli ordini dati dal ministro di grazia e giustizia perchè non sieno accordate indennità a' testimoni tenuti in esperimento nel luogo del loro domicilio.

Feci conoscere al ministro di grazia e giustizia il parere dell'ispettor controloro di Reggio per la significa delle indennità di ducati 7 e grana 20 accordate a sei testimoni di quel comune tenuti in carcere per esperimento in Reggio medesimo per 12 giorni nella causa a carico di D. Angelo Scordino, tassate alla ragione di grana 10 al giorno per ciascuno a' termini della sovrana determinazione del 2 maggio 1827, parere da lei appoggiato con rapporto del 25 aprile

ultimo, dapoichè non possono avere dritto a tale indennità che quei testimoni, i quali escono dal domicilio e vengono messi nelle prigioni per esperimento.

Di riscontro mi fa sapere il sullodato ministro, che avendo preso conto da quel procurator generale criminale de' motivi pei quali aveva opinato, che fossero dovute le cennate indennità a' suddetti testimoni nella causa a carico di Scordino, non li ha trovati tali da dover alterare il principio stabilito nell'articolo 20 del real decreto de' 13 gennaio 1817, e quindi ha dato al detto magistrato le corrispondenti istruzioni, onde per l'avvenire in simili casi non si spediscano ordinanze a carico dell'amministrazione del registro e bollo.

Su tal proposito ha riflettuto lo stesso ministro, che il dubbio, il quale diede luogo alla mentovata sovrana risoluzione, non fu se per la circostanza che il testimone fosse posto in carcere per esperimento *acquistasse* un dritto, che altrimenti non gli sarebbe spettato; ma fu anzi se per tale circostanza venisse *a perdere* un dritto, che altrimenti gli sarebbe spettato; e perciò da un dubbio circa *la perdita* di un dritto, risoluto già per la perdita di una porzione di esso, non si può desumere l'acquisto di un dritto certamente *non dovuto*.

Quindi le manifesto ciò per l'uso di risulta; ed intanto inerendo alle premure del predetto mio collega l'autorizzo a far ammettere per questa volta le suddette indennità già pagate.

Circolare del 31 ottobre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive che gli ex-feudatari per conservare i padronati debbono provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siesi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita.

La qualità feudale de' patronati, di che trattasi nel real decreto de' 20 luglio 1818 va dimostrata, o è presunta?

I patronati feudali essendo stati compresi fra' dritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità, la devoluzione loro alla real corona ha avuto luogo per ministero di legge, e quindi non occorre alcuna sentenza del magistrato.

L'articolo 2 del decreto rende solamente salvo agli ex-feudatari il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siesi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. La prova in questo caso essendo messa a carico degli ex-baroni, spetta a costoro agire corrispondentemente presso la competente autorità giudiziaria.

Perciò secondo i principi generali della legge, omettendo, o non riuscendo i baroni di eseguire questa prova, non abbiano alcun diritto su' patronati ne' loro ex-feudi esistenti, che rimangono alla real corona, a motivo della seguita devoluzione per ministero di legge.

D'altronde per quanto facile riesce la pruova degli estremi voluta dal mentovato articolo 2 per determinare la qualità burgense del patronato, altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile il dimostrare l'indole feudale.

Regolamento de' 24 gennaio 1831 portante le norme da seguirsi dalla real commessione di beneficenza.

CAPITOLO I.

Degl'indigenti e de' sussidi.

Art. 1. La beneficenza reale reputa veri indigenti e degni di soccorso tutti coloro i quali non possono assolutamente col proprio travaglio sostentare se medesimi, o le di loro famiglie, purchè aggingano a tal requisito una condotta intemerata per morale e per religione.

2. Chiunque si ritrovi in tale condizione potrà dimandare soccorso alla real commessione di beneficenza e rimane espressamente vietato il presentar petizioni direttamente a' membri della commissione o a' suoi uffiziali.

Le suppliche dovranno esser poste da' richiedenti nel cassettino, che sarà sempre alla porta del locale addetto alla real commessione.

Potranno farsi in qualunque carta: ed il richedente vi noterà, oltre il suo nome e casato, la strada ed il numero della sua abitazione, la parrochia cui appartiene, e se sia sola o con famiglia, aggiungendo il nome di qualche persona proba che possa attestare la verità dello esposto.

3. È vietato che più individui di una stessa famiglia facciano petizioni diverse, ciò sotto pena di rimanere tutti esclusi per sempre.

4. I sussidi che distribuirà la real commessione saranno perpetui o temporanei.

I perpetui si concederanno a coloro, i quali per fisico impedimento non potrebbero mai più sostentarsi col proprio travaglio, nè possono sperare miglioramento di fortuna per altro mezzo.

A quelli, in cui non concorrono tali circostanze, saranno conceduti sussidi temporanei, durabili pel tempo che giudicherà la real commessione; elasso il quale, la medesima deciderà se debba prolungarsi per altro tempo, senza che l'oziosità ne venga fomentata.

La real commessione nel classificare gl'indigenti userà invariabilmente il metodo che segue.

Preferirà in primo luogo i giovanetti orfani, o abbandonati di ambo i sessi, e le vedove con figli di tenera età. Seguiranno i meritevoli di sussidio perpetuo, come i vecchi, gli storpi, i ciechi, i cronici ed altri simili.

L'ultimo posto sarà assegnato agl'individui isolati, i quali possono col tempo ritornare al travaglio, o migliorar di fortuna.

7. I sussidi saranno non minori di ducato uno mensuale, nè maggiore di ducati 4 classificati come segue ;

1. Per un individuo isolato . . . . duc. 1:00
2. Per una famiglia di due individui . . . . . » 1:80
4. Per quelle di tre . . . . » 2:40
4. Per le altre di quattro . . . . » 3:00
5. E per quelle di maggior numero . . . . . » 4:00

8. La real commessione considerando esservi in questa popolata metropoli degl'individui o famiglie di tal condizione che abborriscono il far manifesta la propria indigenza, assumerà a se il pietoso uffizio di ricercarle e conoscerle in modi occulti e diligenti, onde prestar loro il soccorso che meriteranno, proporziandolo non solo all'assoluta necessità, ma anche a quelle circostanze che sogliono rendere l'indigenza anche meno sopportabile. La verifica di questa classe di persone sarà non pertanto eseguita con egual severità che tutte le altre, colla sola differenza, che il segreto verrà gelosamente custodito, e le mappe corrispondenti rimarranno ostensibili alle sole autorità superiori.

9. La real commessione riserberà sempre in cassa la somma di ducati 500 mensuali per accorrere a' casi urgenti, ne' quali un soccorso ritardato potesse costare la vita o la virtù di un individuo.

10. Il segretario della real commessione andrà raccogliendo le suppliche, le quali verranno successivamente deposte nel cassettino, e le dividerà per parrocchie.

11. Lo stesso redigerà una mappa per ogni parrocchia, notandovi con numero progressivo i nomi, l'esposto de' richiedenti e le persone probe che il richiedente avrà chiamato in contesto. Queste mappe si trasmetteranno a' rispettivi parrochi, sottoscritte dal segretario. A ciascuna mappa egli porrà la data rispettiva per le anteriorità da concedersi a' richiedenti.

12. I parrochi con segreta relazione indicheranno la verità o fallacia dell'esposto ; attesteranno, ove debbono, la buona morale e religione de' richiedenti, e ciò colla giustizia e carità propria del di loro sacro ministero, rimanendo responsabili degli errori in cui potessero indurre la real commessione.

I parrochi, occorrendo, si compiaceranno di recarsi a conferire colla reale commessione, o col suo presidente, qualora ne abbiano l'invito.

13. Restituite le mappe da' parrochi, sarà in arbitrio della real commessione il verificare le relazioni de' medesimi in quel modo che crederà più espediente, assegnerà i sussidi a chi spettano, escludendo gl'inammessibili a norma del regolamento. Le mappe verranno allora pubblicate ed affisse alle porte delle rispettive parrocchie. In esse dovranno vedersi registrati tanto i nomi degl'inclusi col rispettivo sussidio, quanto quegli degli esclusi, affinchè conoscano se furono giudicati inammessibili, o possano aspirare alle vacanze successive.

14. Sarà lecito di far conoscere alla real commessione gli errori

in cui avesse potuto incorrere. Ben vero che ciò sia soltanto allorchè l'individuo incluso goda altra pensione sotto qualunque titolo, e da qualsivoglia stabilimento, ovvero carpisca con frode più sussidi dalla real commessione.

15. Essendo possibile che il gran numero degl'indigenti assorbisca e separi la massa di fondi assegnati alla real commessione, allora gl'incapienti ammessibili avranno dritto alle vacanze successive: e tal dritto seguirà la classificazione determinata dall'articolo 6. In caso di parità di circostanze fra due o più richiedenti, l'anteriorità di petizione avrà la preferenza: ed in parità di tal condizione, sarà preferito il più vecchio.

16. I sussidi verranno distribuiti in ciascun ultimo dì del mese nel locale della real commessione per mezzo de' suoi uffiziali, e tutti sempre in polizze stampate ed intestate a' godenti, colla prescrizione al banco di non soddisfarle che elassi giorni 8 ad evitare ogni frode in danno de' godenti. I medesimi presenteranno ogni volta le rispettive fedi di vita, che i parrochi rilasceranno gratuitamente.

17. Pe' sussidi contemplati nell'articolo 8 le polizze verranno rilasciate contro ricevo legale della parte prendente, o di suo special procuratore.

18. La notizia de' casi urgenti sarà ammessa dalla real commessione in qualunque modo e tempo. Seguitane la verifica, il soccorso assegnato si pagherà anche in polizze, contro ricevi.

Potendone anche occorrere di quelli, ne' quali la utilità del soccorso sia nella celerità, allora la real commessione potrà accorrervi nel modo da indicarsi nel capitolo seguente.

CAPITOLO II.

Regolamento interno della real commessione e suoi uffizi.

Art. 1. La real commessione si riunirà tre volte al mese, o anche più spesso, se al presidente sembrerà necessario.

2. La medesima non potrà deliberare che colla presenza di almeno tre suoi componenti. Ritrovandosi riunita in numero di cinque, basteranno tre voti, e tre egualmente, se soli quattro fossero presenti. Essendovene soli tre basteranno due voti.

3. Essa farà registrare tutte le sue deliberazioni in un libro apposito, ed il processo verbale di ciascuna conferenza verrà sottoscritto da tutti i componenti la commessione i quali v'intervennero.

4. La classificazione de' sussidi, e la inclusione o esclusione dei richiedenti non potrà farsi che dalla commessione riunita in numero legale, ed a pluralità di voti.

Ne' soli casi urgenti il presidente o chi sia deputato dal medesimo potrà sulla sua coscienza rilasciare un soccorso senza attendere l'avviso della commessione, benvero che tal soccorso debbe essere il più piccolo che si possa, e quanto basti appena alla più

stretta necessità, affinchè un errore non torni a danno sensibile de' veri indigenti.

Il sorcorso prestato in tal guisa verrà palesato alla commessione nella prima susseguente conferenza, perchè possa regolarmente figurare nella contabilità.

5. Niun membro della real commessione avrà dritto a far dispensare un richiedente dalle formalità prescritta in questo regogolamento per ottener sussidio.

6. Le polizze de' sussidi di qualunque natura verranno firmate da un membro della real commessione, dal razionale e dal segretario, il quale sarà responsabile della di lui firma e del nome del sussidiante. La cura di firmar polizze sarà distribuita a cinque membri della real commessione con giro mensile incominciando dal presidente.

7. La real commessione di beneficenza avrà un razionale e tre aiutanti, un segretario e tre commessi, e due uscieri.

8. Quante volte la necessità lo richiedesse il numero degl'impiegati potrebbe esser accresciuto.

9. Il segretario assisterà alle conferenze, e ne redigerà i processi verbali, curandone la sottoscrizione a' termini dell'articolo 3 del capitolo 2; formerà le mappe degl'indigenti per le rispettive parrocchie, raccoglierà ed ordinerà in archivio tutti gli elementi delle diverse corrispondenze che la real commessione dovrà sostenere; redigerà gli ufizi ed i rapporti, e li presenterà alla firma del presidente, si presterà a tutti gl'incarichi straordinari di verifiche che la commessione crederà espediente di affidargli; sarà responsabile verso la real commessione di nomi taciuti o inseriti nelle mappe senza la previa supplica; ed a tal oggetto conserverà in cassetti separati tutte le petizioni di ciascuna parrocchia.

10. Il razionale raccoglierà le varie somme che perverranno alla real commessione su di unica madrefede, dalla quale verserà regolarmento le rispettive somme nelle madrefedi di ciascun articolo dello stato discusso; avrà la sua scrittura di contabilità, e farà mensilmente conoscere alla real commessione lo stato di cassa generale, e quella de' fondi assegnati a' diversi articoli dello stato discusso; sarà responsabile delle quantità rilasciate a ciascun individuo, qualora non corrispondessero al prescritto della real commessione.

11. I commessi saranno nell'immediata dipendenza del segretario e del razionale i quali distribuiranno a' medesimi il lavoro ed ogni altro incarico a di loro prudente arbitrio.

12. Ne' giorni della distribuzione de' sussidi mensuali concorreranno a tale operazione tutti gli ufiziali della real commessione.

Reale Rescritto del 12 ottobre 1851 partecipato dal ministro delle finanze con cui si dichiarano non punibili di multe le contravvenzioni al bollo ed al registro commesse ne' testamenti olografi.

Sua Maestà cui nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente mese ho rassegnato il di lei rapporto de' 24 agosto ultimo, si è degnata di approvare che i testamenti olografi non vadano compresi nella disposizione dell'articolo 28 della legge de' 21 giugno 1819, e che in generale le contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro, che si rilevassero su tali testamenti sieno sottoposte alle multe comminate dalle leggi medesime.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana determinazione per lo adempimento.

Regolamento de' 13 febbraio 1852 portante disposizioni per l'assistenza degl'infermi poveri alle loro case.

Art. 1. Dovranno esser curati alle proprie abitazioni i poveri infermi sì di malattie acute che di morbi cronici, quando sì gli uni che gli altri sieno nello stato di una positiva indigenza, secondo il sistema tenuto dall'abolita commessione di beneficenza.

2. Sarà stabilita a tal'uopo una dote mensuale per le medicine in ciascuna parrocchia proporzionata al numero delle anime.

3. I parrochi, ciascuno per la sua parrocchia, destineranno due probi e caritatevoli soggetti, i quali veglino all'assistenza e somministrazione da prestarsi a' poveri infermi. Costoro saranno autorizzati a sollecitare presso i facoltosi della rispettiva ottina i soccorsi i più oppurtuni di ogni genere, e procureranno di avere per mezzo di persone caritatevoli e religiose sempre pronto un sufficiente deposito di filacce, pezze e quanto altro possa bisognare per le cure chirurgiche de' poveri, e per qualunque sorta di necessaria assistenza.

4. Vi saranno trenta medici ordinari. In oltre vi sarà in ogni parrocchia un medico straordinario, il quale servirà nel solo caso di legittimo impedimento del medico ordinario, e per invito da questo avutone, ed il quale ascenderà ad ordinario allorchè ne vacherà la piazza nella parrocchia.

5. L'opera da prestarsi da' professori, sieno ordinari, sieno straordinari, così medici che cerusici, dovrà esser gratuita, come sinora si è osservato.

6. In ogni parrocchia vi sarà un farmacista, il quale potrà anche servire più parrocchie limitrofe quando la real commessione lo creda opportuno.

7. Sì gli ordinari come gli straordinari, del pari che i farmacisti dovranno esser patentati dalla real commessione. Essi potranno essere rimossi dall'esercizio de' rispettivi loro incarichi, quante volte la commessione si convincerà della loro negligenza, o della man-

canza delle qualità necessarie pel loro ufficio. Nel qual caso la real commessione ne parteciperà la notizia al parroco, affinchè più non si valga dell'opera loro.

7. Non potrà esser ammesso alcun medico o farmacista, oltre quelli che servivano l'abolita commessione di beneficenza, senza che esibisca la laurea ed una fede di vita a costume del proprio parroco. Dovrà aver compiti gli anni trenta.

9. Ogni farmacista dovrà rilasciare il 50 per 100 su' prezzi della tariffa in vigore, e somministrare medicine di ottima qualità.

10. I medici non potranno curare alcun infermo se non previo invito in iscritto del parroco rispettivo, il quale in esso attesterà la povertà dell'infermo medesimo. Nel caso in cui il medico trovi che la malattia non è tale da esser curata a carico della real commessione dovrà protestarsene in iscritto al parroco e non intraprenderne la cura.

11. Sono espressamente vietate le cure dispendiose, come frizioni mercuriali, tisane di Kalack, rob, acqua del signor Maurizio, acqua di pollino, ed altre Ove poi qualche cura dispendiosa fosse indispensabile assolutamente per conservare la esistenza a qualche individuo, e non avesse costui potuto esser curato all'ospedale, il parroco ne farà straordinario rapporto alla real commessione, specificando l'importo netto di tal cura, e la commessione, ove lo creda giusto, ed abbia fondi disponibili, le auautorizzerà a farla eseguire oltre la solita dote.

12. Le ricette del medico, prima di passarsi al farmacista, debbono esser vistate dal parroco, rimanendo espressamente vietato di fargliele vistare dopo la spedizione: quindi verificandosi che qualche farmacista abbia spedito ricette senza il visto del parroco, non avrà dritto di pretenderne il pagamento. Le firme de' coadiutori non saranno riconosciute.

13. Non più tardi del dì 15 di ciascun mese dovranno i farmacisti rimettere alla real commessione le ricette spedite nel mese precedente, unitamente alle note corrispondenti: e nel caso in cui le esibissero dopo decorso il secondo mese, perderanno il dritto ad esserne soddisfatte.

14. Le ricette dovranno essere scritte in lingua italiana e senza cifre, non si apporrà in esse il *replicetur*, dovendosi far sempre ricette separate. Ogni ricetta dovrà contenere, il nome, il cognome e l'abitazione dell'infermo pel quale dee servire, ed il giorno in cui è stata scritta.

15. Pervenute le sudette ricette alla real commessione, la medesima le passerà colle note rispettive, nelle quali saranno letteralmente trascritte, al medico revisore da scegliersi tra' medici ordinari di beneficenza. Questi esaminerà se i prezzi corrispondono a quelli della tariffa, se siensi spedite medicine vietate collo articolo 11 e finalmente se le ricette sieno perfettamente uniformi e quanto trovasi nel presente regolamento, facendo di tutto circostanziato rapporto alla commessione. Questa particolare opera sarà del pari gratuitamente prestata.

16. I medici ordinari e gli straordinari che si possono trovare servendo in qualche parrocchia in mancanza, o per legittimo impedimento de' primi, dovranno presentare pesonalmente alla real commessione alla fine di ciascun mese un rapporto di tutti gl'infermi da essi curati nel corso del mese medesimo, indicando le loro abitazioni, le ricette per essi spedite, la qualità e l'esito della malattia.

17. Dovrà aversi cura di preferire in parità di efficacia i medicamenti meno dispendiosi.

18. Gli speziali saranno risponsabili *de proprio* di qualunque eccesso sopra doti mensuali stabilite, come pure delle ricette che non si trovassero uniformi a quanto si è prescritto nel presente regolamento.

19. A ciascuno de' reverendi parrochi sarà rimessa una quantità di carta stampata per ricette, acciò possano somministrarla a' professori curanti per distendervi le loro ordinazioni nel modo indicato nell'articolo 14.

Decreto della sacra congregazione conciatoriale degli 8 gennaio 1833 per dichiarare che all'abate di S. Pietro a Scafati non compete la pretesa giurisdizione spirituale.

Nella diocesi di Nola esisteva la Badia nullius sotto il titolo di S. Pietro a Scafati di dritto patronato laicale della famiglia Maio, nel di cui territorio esercitava giurisdizione spirituale l'abate o sia l'arciprete.

Avendo però la santa memoria del Papa Pio VII con le sue lettere apostoliche dell'anno 1818 che cominciano *de utiliori*, tolte ed interamente abolite tutte le giurisdizioni spirituali delle diocesi nullius esistenti ne' domini delle due Sicilie al di quà del faro, eccetto soltanto cinque specialmente nominate, il vescovo di Nola canonicamente istituì nella mentovata Badia di S. Pietro il sacerdote Andrea Torrusio con tutte le dignità in fuori della giurisdizione spirituale, che in vigore dell'accennata Bolla apostolica dichiarò riserbata a se medesimo.

Ma dopo di essersene preso possesso da Torrusio, il patrono chiese dal sommo pontefice la conservazione, o sia la reintegrazione di privilegi inerenti alla sua Badia; e l'abate Torrusio, dopo la morte del vescovo istitutore, osò esercitare tutte le prerogative, delle quali godettero i suoi predecessori.

Nell'anno 1828 preposto alla chiesa di Nola il revisore D. Gennaro Pasca, subito questi inoltrò preghiere alla santa memoria di Papa Leone XII affinchè all'abate Torrusio fosse proibito l'esercizio di qualunque giurisdizione.

Deferita la quistione alla sacra congregazione degli affari concistoriali, fu l'istanza rimessa al revisore Nunzio Apostolico presso il serenissimo Re delle due Sicilie, il quale, udite le parti interessate, accolte le piene eccezioni dell'una e dell'altra parte; ed

esposte queste distintamente alla santa memoria del Papa Pio VIII. sua santità comandò di richiedersi i pareri di ogni eminentissimo cardinal romano della sacra congregazione concistoriale, ed indi farsene a lui relazione.

Per tal motivo le parti furono da quel segretario della medesima sacra congregazione richieste a produrre le rispettive deduzioni. Il vescovo di Nola, nell'esibirle fortemente sostenne che la giurisdizione dell'abate di S. Pietro a Scafati era estinta in forza delle lettere apostoliche *de utiliori*, si perchè il sommo pontefice aveva compreso in quelle parole tutte le giurisdizioni spirituali delle diocesi nullius, e si perchè la Badia di S. Pietro non si legge tra le cinque eccettuate, alle quali furono tali giurisdizioni conservate; tanto più che lo stesso abate Torrusio apertamente confessò questa estinzione, nel prender possesso della Badia con tutte le dignità in fuori della giurisdizione spirituale, la quale nelle lettere della sua instituzione chiaramente si enunciava riservata al vescovo di Nola.

Furono all'abate Torrusio accordate molte dilazioni per dedurre le sue osservazioni, ma niente produsse.

Il patrono però inoltrò supplica colla quale diceva, che la estinzione di tutte le giurisdizioni delle diocesi nullius, proclamata nelle lettere apostoliche, non colpivano quella di S. Pietro, la quale essendo di padronato familiare, dovea riguardarsi come proprietà; e perciò le lettere d'instituzione conferite dal vescovo di Nola non avevano alcuna forza a distruggere i dritti del patrono, senza del di cui consenso essi non potevan perdere la loro efficacia.

In questo stato di cose furono alla risoluzione degli eminentissimi cardinali proposti i due seguenti dubbi.

1. Se l'abate, o sia l'arciprete di S. Pietro a Scafati, dopo la pubblicazione delle lettere apostoliche de utiliori, possa esercitare la giurisdizione spirituale che prima amministrava? E nel caso negativo:

2. Se almeno possa egli far uso delle distinzioni onorifiche, di privilegi e delle insegne delle quali godettero i suoi predecessori?

Intorno al primo dubbio i reverendissimi padri all'unanimità risposero negativamente, e doversi consultare Sua Maestà per la sanatoria degli atti di giurisdizione nella quale si era l'abate Torrusio mischiato.

Sul secondo, il di loro sentimento fu parimente negativo, e con dichiarazione di concedere all'abate soltanto l'uso delle distinzioni di semplice onore, tolte quelle che possano destare qualsivoglia indizio della estinta giurisdizione spirituale.

Ma agli 8 del corrente gennaio fattasi da me segretario della medesima sacra congregazione accurata relazione di tutte le surriferite cose a Sua Santità Gregorio XVI nostro sommo pontefice, Sua Beatitudine, in quanto al primo dubbio pienamente approvò il parere degli eminentissimi cardinali.

Quanto poi al secondo dubbio, benchè, dopo tolta ed estinta

ogni spirituale giurisdizione nella predetta Badia, fosse congruo di deporsi ed abolirsi tutte le insegne le quali si concedono principalmente nella occasione della stessa giurisdizione, e ne spiegano maggiormente la maestà, pure Sua Santità maturatamente considerando che siffatte insegne non sono inerenti alla stessa giurisdizione, in modo che debbano riputarsi come necessari indizi di essa, e tolta la succennata giurisdizione, fa mestieri togliersi tutte le insegne onorifiche, quindi per grazia speciale permise al novello abate, o sia all'arciprete di S. Pietro a Scafati di conservare le medesime insegne onorifiche, delle quali per lo addietro facea uso, con facoltà di celebrare pontificalmente, secondo il rito approvato dalla chiesa per gli abati di tal fatta, in tre festività più solenni di quella chiesa; purchè nella diocesi di Nola negli stessi giorni non si celebrino pontificali dal vescovo, e purchè lo stesso pontificale possa dal predetto abate celebrarsi nel conveniente modo, della di cui cognizione e giudizio si è data la potestà allo stesso vescovo di Nola. Ed oltreccìò ordinò che da questa indulgenza apostolica non si possano mai in verun tempo trarre argomenti a pruove in sostegno della giurisdizione spirituale di esso abate o sia arciprete, che dichiarò perpetuamente abolita ed estinta.

Inoltre Sua Beatitudine si degnò benignemente ingiungere al revisore D. Gennaro Pasca vescovo di Nola, le facoltà necessarie ed opportune a poter sanare o convalidare, semprechè fia d'uopo, tutti e qualsivogliano atti dell'abate Torrusio, durante l'esercizio della sua pretesa giurisdizione.

Su delle quali cose tutte e singole, ordinò di emanarsi il presente decreto e di conservarsi negli atti della medesima sacra congregazione. Roma 8 gennaio 1833.

Delegazione de' regi exequatur pe' reali domini al di quà del faro.

Il commendatore vice presidente, e delegato de' regi exequatur della consulta de' reali domini di quà del faro.

Veduto il decreto della sacra congregazione concistoriale spedito in Roma il di 8 gennaio di questo anno, col quale, esaminata la vertenza giurisdizionale tra l'abate di S. Pietro a Scafati ed il vescovo di Nola, coll'approvazione di Sua Santità, si dichiara che non compete al prefato abate la pretesa spirituale giurisdizione, dietro le lettere apostoliche emanate nel 1818, abolitive delle giurisdizioni spirituali *nullius diocesis* in questi reali domini, ben-vero rispetto alle insegne, di cui facea uso il cennato abate, si dispone dalla Santità Sua, che per grazia speciale si conservino al medesimo abate le stesse insegne coll'uso de' pontificali in tre più solenni festività dell'anno di quella chiesa, nel modo e colle condizioni espresse in detto decreto.

Si esegua il decreto anzidetto, salvi i reali dritti e la polizia del regno.

Sovrana risoluzione degli 8 gennajo 1817 emessa per organo del ministro degli affari interni portante le norme ad osservarsi nella spedizione degli ordinativi sulla tesoreria dal ministro degli affari interni pei fondi provinciali.

S. R. M.—Coll'articolo 169 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile è detto, che il ricevitore generale avrà un conto separato de'fondi provinciali che risultano da sopraimposta alla contribuzione diretta : che ne terrà un credito esclusivo al ministro dell' interno, il quale poi ne dispone col mezzo di ordinativi direttamente sulla cassa generale ,escluso ogni altro giro intermedio.

Questa disposizione mette i ricevitori generali alla immediazione, ed in una corrispondenza diretta col ministro dell'interno: quindi potrebbero ragionevolmente incontrarsi dal ministro delle finanze degli ostacoli nella esecuzione, mentre infatti l' intenzione di Vostra Maestà è stata di escludere la tesoreria generale dal prendere ingerenza dell' uso che si farà de' fondi provinciali, e non già di sottrarre i ricevitori generali dalla unica dipendenza in cui devono essere col ministro delle finanze.

Prego dunque Vostra Maestà di compiacersi dichiarare che gli ordinativi nascenti da' fondi provinciali saranno spediti dal ministro dell' interno sulla Tesoreria generale, ben vero questa officina dovrà conformarsi strettamente alla ditta dell'ordinativo, nè avrà dritto di pretendere altri documenti, se non quelli soli indicati nell'ordinativo medesimo, e niuno, se così sia disposto.

Il ministro dell' interno non potrà avvalersi de' fondi provinciali prima del maturo : i suoi ordinativi saranno spediti in dettaglio, ed a misura de'bisogni, onde non avvenga che le somme riscosse, e che possono essere utili a vantaggio dell' erario, si tolgano dall' erario medesimo per far passaggio in una cassa particolare per rimanervi oziose.

Con questa disposizione però non s' intende autorizzato il ministro delle finanze a ritardare il pagamento degli ordinativi sui fondi provinciali, i quali dovranno per l' opposto essere sollecitamente soddisfatti.

Finalmente si compiaccia pure Vostra Maestà dichiarare esente da siffatta misura.

1. Quella parte de' fondi provinciali destinata a costituire uno de' rami d' introito delle opere pubbliche provinciali, che sarà versata dalla cassa del ricevitore in quella del cassiere della deputazione corrispondente, nella somma ed all' epoca in cui verrà richiesta dall' intendente della provincia.

2. Il servizio delle compagnie provinciali, che sarà continuato nel modo tenuto nel 1816, cioè come il rimanente dell' armata.

3. I soldi degl' impiegati, che sono pagati da' fondi provinciali: questi saranno ordinanzati nella fine di ciascun mese, portando

all' appoggio il certificato di esistenza e servizio di ciascun impiegato, e nell' ordinativo si farà distinzione della somma effettiva che dovrà pagarsi agl' impiegati, e dell' altra che risulta dal due e mezzo per 100 da versarsi in favore della Cassa di Ammortizzazione.

Scritto con i sacri caratteri di Sua Maestà — L' approvo— Ferdinando.

Circolare del 13 gennaio 1833 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che le assegnazioni per pensioni vedovili, e di giubilazione sono da liquidarsi sul maggior soldo goduto dagl'impiegati.

Secondo gli ordini stabiliti per le pensioni di ritiro vedovili, l'assegnamento che spetta all'impiegato giubilato, o alla vedova, ed a' figliuoli del morto, si deve ragionare sul semplice soldo.

Accadendo però, che un pubblico impiegato, il quale una volta godeva soldo maggiore, ne abbia al tempo della giubilazione, o della morte uno minore, e goda la differenza a titolo di soprassoldo; Sua Maestà provvide il giorno 8 giugno 1832 togliendone occasione, da un fatto particolare, che debba soffrirsi la ritenuta del due e mezzo per 100 su' soprassoldi di questa natura, e che in tali casi la pensione sia liquidata su tutti gli averi corrispondenti al soldo goduto una volta.

La qual sovrana determinazione dovendosi comunicare a tutte le pubbliche amministrazioni per ordine dato da sua altezza reale nel consiglio del 30 aprile scorso; io ne rendo lei consapevole, perchè all'uopo le serva di regola.

Ministeriale del 13 febbraio 1833 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si determina che l'atto di possesso dà dritto dalla sua data alla pensione del soldo a favore degl'impiegati regi.

In forza de' regolamenti vigenti l'atto di possesso dà dritto dalla sua data alla percezione del soldo da parte degl'impiegati, quando vi coincide, o vi preceda l'atto di giuramento; per modo che se questo è di data posteriore dalla medesima vanno pagati gli averi, non potendo la tesoreria generale riconoscere funzioni che non sono dalla santità del giuramento legittimate.

Postociò le assicurazioni date da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari esteri, che D. Luciano Somma nominato regio console generale in Genova con real decreto de' 2 dicembre 1831 ne esercitava già le funzioni come vice-console fin dalla morte del di lui antecessore possono far passare sopra in linea di agevolazione all'atto del possesso che pure occorrerebbe essendo uno degli elementi indispensabili richiesti dalla legge in un nuovo nominato, ma non mai far pagare il novello soldo dalla data del decreto. Quindi se il signor Somma ha prestato il giu-

ramento il dì 11 gennaio 1832 da questo giorno gli debbono decorrere i nuovi averi.

In tale conformità adunque ella disporrà l'occorrente ritenendo la presente di risposta al rapporto che ha rassegnato a questa real segreteria di accordo col controlloro generale sotto la data de' 30 gennaio scorso numero 187.

Circolare del 17 aprile 1833 emessa dalla giunta di pubblica istruzione con la quale si determina che gli esami prattici del mestiere delle levatrici, ed esercenti la bassa chirurgia si possano fare in preferenza dagl'intendenti.

Sua Maestà con reale rescritto del 1 andante si è benignata disporre che gli esercenti in ostreticia, flebotomia, ed odontalgia al di sotto di anni 20, i quali a norma del reale rescritto de' 29 maggio ultimo debbano fare l'esame prattico del mestiere, qualora si verifichi, che facciano positiva mancanza nel comune della loro dimora, per non poter essere suppliti da altri nel mestiere, siano abilitati a fare tali esami cioè:

Le levatrici ed i salassatori avanti di lei, e due probi, ed onesti chirurgi prescelti da lei stessa, non che il viceprotomedico del distretto, ed i dentisti avanti il solo viceprotomedico del distretto.

Si compiaccia quindi di render pubblica questa nuova sovrana agevolazione, e di rimettermi tutte le fedi di esercizio, di nascita, moralità, e perquisizione richieste, ed assicurarmi della positiva mancanza de' medesimi, onde poterle io esaminare, e comunicarle le disposizioni per la esecuzione degli esami.

Tutto ciò per cotesta provincia e per accogliere e rimettere le carte, e per l'esame de' dentisti che non appartengono al primo distretto, giacchè per gli altri esercenti vi è il liceo, il quale è autorizzato a ricevere gli esami di qualsivoglia cedola.

Circolare del 20 maggio 1833 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i ricevitori generali deggiono fra due mesi eseguita la discussione de' loro conti annuali, ritirar le declaratorie dalla gran corte de' conti.

In un rapporto che ella ha diretto in questa real segreteria di unita all'agente del contenzioso in data de' 6 del corrente ha proposto che a' ricevitori generali per ritirare la declaratoria dalla gran Corte de' conti si prescrive un termine di due mesi dopo eseguita la discussione del rispettivo conto in detto collegio, ed ha soggiunto che laddove a tanto non adempiscano nel corso dell'indicato periodo, la real tesoreria generale in seguito di avviso del procuratore generale della gran corte de' conti avrà cura di ritirar tai declaratorie e l'importo del dritto sarà pagato dagli averi degli stessi ricevitori.

Ed avendo questa real segreteria approvato tal proposizione che ella ha fatto di accordo coll'agente del contenzioso, ne la prevengo affinchè vi dia il corrispondente adempimento.

Circolare del 17 luglio 1833 emessa dalla regia università degli studi con la quale si accorda una proroga di sei altri mesi agli esercenti contemplati nel reale rescritto de' 29 maggio 1832.

La prego a render pubblico ne' modi praticati dal reale rescritto de' 29 maggio 1832, che Sua Maestà a 6 andante si è benignata concedere una proroga di altri 6 mesi, e non più i quali terminano a 24 gennaio venturo anno, perchè tutti gli esercenti contemplati nel lodato rescritto sovrano, e negli altri relativi al medesimo, potessero godere delle grazie dalla Maestà Sua accordate.

Con altro sovrano rescritto de' 6 del corrente si è Sua Maestà degnata condonare agli esercenti da 10 anni l'ostreticia e odontalgia, e la flebotomia grana 50 sopra i dritti di ducati 3 : 50, e ducati 2 : 50 rispettivamente dovuti per la cedola. Si compiacerà pure renderlo pubblico allo stesso modo.

Circolare del 20 novembre 1833 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante la designazione de' fondi per pagarsi le indennità di viaggio alle guardie generali per la formazione degli stati delle terre in pendio.

In riscontro al di lei rapporto, segnato con la data de' 19 del prossimo passato mese di ottobre, l'autorizzo a disporre che le somme bisognevoli per corrispondersi le indennità di viaggio alle guardie generali incaricate della formazione degli stati delle terre in pendio, vadano a carico del comune cui tali terre appartengono, e sui fondi che ella sarà per proporre, beninteso però che le suddette indennità debbano limitarsi al semplice migliatico de' viaggi, che dalle guardie medesime si eseguono dalle loro residenze sino a' comuni a' quali i boschi appartengono.

Reale Rescritto del 7 dicembre 1833 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo col quale si estendono a' testamenti le abilitazioni circa il bollo ed il registro prescritte pe' testamenti olografi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 4 del corrente mese si è degnata di risolvere, che le abilitazioni concesse a' testamenti olografi col numero 3 dell'articolo 24 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo, e colla determinazione sovrana del 7 ottobre 1831 sieno estese a' testamenti mistici.

Nel real nome ed in riscontro del di lei rapporto del 4 settembre ultimo le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

Reale Rescritto dei 18 novembre 1834 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo, per risoluzione di dubbio insorto nella esecuzione dell'articolo 8 della legge sul notariato.

Vostra eccellenza col rapporto de' 13 ottobre ha manifestato di essersi costà elevato il dubbio, se il divieto contenuto nell'articolo 8 della legge sul notariato, di potere i notai ricevere atti, ne'quali sieno parti eglino stessi, o i loro congiunti od affini, si estenda agli atti ne' quali i congiunti o gli affini intervengano come tutori, procuratori, agenti giudiziarj, o con altro mandato; ed ha soggiunto che Sua Altezza Reale il luogotenente generale, prendendo argomento dal disposto nell'articolo 471 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, abbia dichiarato, che il divieto di cui è parola riguardi unicamente il caso in cui i congiunti, o affini de' notai sieno negli atti parti contraenti col proprio nome.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i termini di sì fatta dichiarazione, la prelodata Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 16 dell' andante, si è degnata di approvarla.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente.

Ministeriale del 17 maggio 1834 diretta dal ministro delle finanze con la quale si conviene che le indennità a' testimoni in esperimento nel carcere sieno anticipabili dall'amministrazione del registro e bollo sino al giorno in cui sieno riconosciuti colpevoli.

Ho intorrogato il ministro di grazia e giustizia sulla quistione, di cui tratta il di lei rapporto de' 7 del corrente, da chi debban pagarsi le indennità di grana 10 al giorno spettante a' testimoni tenuti in esperimento nel carcere, e che prima di uscirne risultano autori del reato, come appunto è avvenuto in Lecce nel processo di omicidio del nominato Costanzo la Noce.

Ed in riscontro mi ha manifestato il detto ministro, che il suo avviso è uniforme a quello da lei estrinsecato, che cioè le spese di cui è parola sieno anticipabili dalla cassa del registro fino al giorno esclusivo in cui il testimone è stato riconosciuto colpevole; dapoichè diversamente praticandosi, sarebbe lo stesso che alterare il vero spirito della legge, che stabilisce chiaramente da' quali fondi debbano prelevarsi le indennità a' testimoni ed a carico di chi debbano essere i detenuti liquidati colpevoli.

Io sono del medesimo parere, e quindi l'autorizzo, signor amministratore generale, a dare gli ordini per l'adempimento nella parte che la riguarda.

Reale Rescritto del 3 luglio 1819 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si stabilisce che la regola da adottarsi nelle liquidazioni delle pensioni degli uffiziali dev'essere quella che deriva dalle disposizioni contenute nel decreto degli 11 febbrajo 1819.

Con pregiatissimo foglio del 31 di maggio ultimo, 2. ripartimento 4. sezione numero 2758, si compiacque vostra eccellenza riscontrare il mio della data de' 10 di marzo numero 455, e dinotarmi, che la pensione di ritiro a favore del colonnello D. Tommaso Pover era stata fissata a ducati 1140, avutosi presente l'articolo 11 delle disposizioni generali annesse al decreto de' 15 di ottobre 1816, contenente la tariffa de' soldi degli uffiziali tutti dell'armata, non che i decreti de' 4 giugno 1817, e la ministeriale da me direttale nel dì 8 agosto 1818.

Dalla lettura quindi di detto foglio, e de' decreti in esso citati, come dalla ministeriale degli 8 agosto, ho avuto luogo a fare le seguenti osservazioni.

1. Che l'articolo 11 delle disposizioni generali sopraccennate non sia applicabile al caso in qustione per la ragione, che in esso si parla degli uffiziali che dall'attività passano al ritiro, vale a dire di quegli uffiziali che si trovano godendo il soldo di attività dalle tariffe assegnato per ciascun grado.

Or il signor Pover in gennajo 1818, epoca della sua destinazione al ritiro, si trovava godendo non già il soldo di tariffa in ducati 95 al mese, ma quello bensì di ducati 70; come dunque si potrebbe dedurre di doversi prendere per base della pensione il primo soldo, anzichè il secondo di cui era in possesso all'epoca suddetta?

2. Il decreto de' 4 di giugno 1817, più chiaramente ancora si oppone alla circostanza del signor Pover; basta leggere dopo le considerazioni che vi sono premesse, l'articolo 1 solamente per non rimanere nel benchè minimo dubbio sull'intenzione avuta da Sua Maestà nel sanzionare le disposizioni in esso contenute, chiaramente si rileva di aver voluto la Maestà Sua facendo uso della sua connaturale clemenza, prendere in considerazione gli uffiziali solamente rimasti in questa parte dei suoi reali dominî durante l'epoca dell'occupazione militare senza aver prestato servizio, con eguagliare la loro sorte a quella di tutti gli altri uffiziali dell'armata attiva, secondo i gradi rispettivi in caso di destinazione al ritiro, mentre senza l'emanazione del decreto summentovato, gli uffiziali suddetti ripristinati negli antichi gradi dopo lo scrutinio, e destinati indi al ritiro si sarebbero trovati nella posizione di avere una pensione minore di quella sarebbe spettata ad un uffiziale di egual grado dell'armata attiva, giacchè dovendosi la pensione per gli uffiziali di qualunque arma basare sul soldo semplice di tariffa, senza tenersi conto del soprassoldo, e trovandosi il soldo semplice antico minore dell'attuale, mentre al

contrario il soprassoldo allora era maggiore del presente, ne sarebbe per esempio avvenuto, che di due capitani uno avrebbe avuto la pensione di ducati 360 annui, e l'altro, cioè quello dell' armata attiva, la pensione annua di ducati 480.

Or come si potrebbe applicare il decreto de' 4 giugno al colonnello Pover senza cambiarsi l'esistenza de' fatti che tutto al contrario concorrono nella persona del colonnello suddetto?

Il medesimo durante l' occupazione militare è stato sempre in Sicilia, dove continuando la sua carriera militare arrivò ad avere il grado ed il soldo di cui in gennajo 1818, si trovava di godere, mentre gli uffiziali rimasti in Napoli, senza aver preso servizio, si trovarono all' epoca del fausto ritorno di Sua Maestà molto indietro in ordine di grado agli uffiziali che avevano seguito la Maestà Sua in Sicilia.

3. Finalmente colla ministeriale degli 8 agosto io convenni con cotesto Supremo Comando, che nel devenirsi alla liquidazione delle pensioni di ritiro, a favore degli uffiziali del reggimento guarnigione di linea, si poteva prendere per base il soldo semplice della tariffa in vece del semplice soldo antico, per la ragione che la massa degli averi degli uffiziali suddetti componendosi di soldo e soprassoldo si trovava secondo gli antichi stabilimenti maggiore il soprassoldo, e minore il soldo a fronte de' soldi, e soprassoldi attuali. Or qui non si tratta di composizione di averi, ma di semplice soldo, o per meglio dire di assegnamento, giacchè il colonnello Pover di altro non godeva che della sola somma chiamata soldo di ducati 70 al mese.

È chiaro dunque che, non essendovi luogo a decomposizione di averi non si possa sostenere che il soldo semplice delle tariffe abbia ad esser piuttosto la base della pensione, anzicchè il soldo sul piede antico.

Essendomi quindi creduto in dovere di umiliare tali considerazioni a Sua Maestà nel consiglio de' 27 di maggio ultimo, la Maestà Sua si degnò ordinarmi di passarle a conoscenza del Supremo comando, e nel tempo stesso fargli sentire nel suo real nome di essere sua sovrana intenzione, che tanto nel caso presente, quanto in tutti gli altri casi simili, la regola da adottarsi per la liquidazione delle pensioni debba esser quella che deriva dalle disposizioni contenute nel decreto degli 11 di febbrajo corrente anno.

Nel partecipare quindi di sovrano comando quanto sopra all'eccellenza vostra per sua intelligenza, ed adempimento di risulta, qui annessa le respingo la liquidazione formata a favore del colonnello Pover, perchè possa farne l'uso conveniente.

Ministeriale degli 11 giugno 1834 diretta dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si comunicano le disposizioni date dal ministro di grazia e giustizia onde togliersi abusi pel pagamento delle indennità a' testimoni tenuti in esperimento.

Comunicai al ministro di grazia e giustizia il contenuto nel di lei rapporto del 14 dello scorso mese onde togliersi l'abuso di tenersi per lungo tempo i testimoni nel carcere per esperimento, e di gravare in conseguenza la cassa del registro del pagamento delle corrispondenti indennità, come era avvenuto per un testimone nella causa di omicidio in persona di Costanzo la Noce nella provincia di Lecce.

Di riscontro mi partecipa il cennato ministro che avendo interrogato il procuratore generale del Re presso quella gran Corte criminale su tale accaduto, il detto magistrato gli ha fatto conoscere, che l'enunciata causa, in cui quel testimone dovea rendere le di lui dichiarazioni, è ben seria e complicatissima, trattandosi di un giudizio capitale e di molta importanza perchè non rimanessero occulti i colpevoli; che il testimone che soffrì il più lungo esperimento essenzialissimo, e non meno pertanto si ostinava a negare ciò che prima aveva dichiarato, e che queste circostanze indussero lo zelo dell'istruttore a sì lungo esperimento.

Mi soggiunse il ministro suddetto di aver fatto sentire a quel procuratore generale, che quantunque l'istruttore avesse agito in tal rincontro con impegno per lo bene della giustizia, pure era stato irregolare il suo procedimento, e che perciò gli si facesse un rimprovero, avvertendolo a non incorrere più in simili inconvenienti.

Circolare del 13 agosto 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si risolve il dubbio, se nelle vacanze di taluni canonicati ne' capitoli o di qualche titolo di sacra ordinazione nelle chiese ricettizie le rispettive rendite debbano sottoporsi a sequestro.

In occasione della formazione dello stato generale de' benefizi si sono elevati due dubbi dall'amministrazione generale del registro e bollo, cioè:

1. Se debbano andare esenti dal sequestro le rendite de' canonicati vacanti ne' diversi capitoli, i quali costituiti in origine con prebende particolari e distinte formarono poi massa comune per vedute di particolare interesse.

2. Se verificandosi nelle chiese ricettizie che hanno di recente avuto il corrispondente piano, munito di regio exequatur, la vacanza di qualunque de' titoli di sagra ordinazione ne sia sequestrata la rendita.

Ho voluto sentire sul proposito la commessione de' vescovi, la

quale dietro un maturo esame, e tenendo presenti le disposizioni del concordato del 1818 non che quelle emesse posteriormente, è stata di avviso che pel primo caso rimanendo sempre salva la natura de' beni non debba eseguirsi sequestro di rendita sempre e quando le prebende per qualunque ragione sieno incorporate alle messe comuni, ed amministrate da procuratori pro tempore, giacchè tali beni colla morte o vacanza del beneficiato non perdono l'amministratore, essendovi sempre permanente chi l'amministra in persona del procuratore pro tempore; lo che non si vefica quante volte la prebenda è amministrata dal beneficiato per se, ed allora è necessario chi lo surroghi, e questo appunto è l'amministrazione diocesana.

Pel secondo dubbio poi la stessa commissione inerendo a' principi di sopra adottati, è stata anche di avviso che non debbano in conto alcuno sequestrarsi nelle chiese ricettizie, ma che vadano come superi secondo la regola generale.

Trovando fondate le osservazioni della commissione fatte in proposito, mi sono uniformato a questo suo parere, onde mi affretto a renderne istruita cotesta amministrazione per suo regolamento.

Reale Rescritto degli 8 ottobre 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto al delegato de' regi exequatur contenente disposizioni a regolare l'impartizione del regio exequatur a' brevi pontifici sulle concessioni d'insegne.

Trovandosi da lei secondo che manifesta col suo rapporto del 29 agosto ultimo impartito il regio exequatur a tre brevi pontifici ottenuti per insegne del capitolo della cattedrale, e dalle due ricettizie di S. Niccola e della SS. Annunziata di Andria, Sua Maestà il Re nel consiglio ordinario di stato del dì 30 del passato settembre, si è degnata di accordare, per questa volta il suo real beneplacito, e permettere che si spedisca a favore del detto capitolo e de' preti partecipanti delle indicate due ricettizie la rispettiva real cedola, senza la quale non potranno far uso delle ottenute insegne.

Si è nel tempo stesso la Maestà Sua benignata di ordinare che in altri simili casi di concessione d'insegne che facciano dalla santa sede, la consulta ove creda di potersi accordare il regio exequatur, ne rassegni a Sua Maestà il parere, come per lo innanzi si è costantemente praticato, onde determinarsi dalla Maestà Sua se voglia concorrere col suo real beneplacito e colla spedizione della real cedola, e rimanga essa consulta in attenzione delle sue sovrane risoluzioni senza procedere ad altro passo.

Nel real nome lo partecipo a lei in riscontro del citato di lei rapporto, ed all'altro de' 10 del mentovato scorso mese di settembre per la intelligenza sua e della suddetta consulta, non che pel corrispondente adempimento, prevenendola, che con questa data se ne è per la prima parte scritto pure al vescovo di Andria.

Reale Rescritto dei 26 novembre 1834 partecipato dal ministero di stato per gli affari di Sicilia in Napoli al Luogotenente generale in Palermo, sul dubbio se un notaio condannato a pena criminale possa dopo la espiazione delle medesima riassumere il notariato.

Ho posto sotto gli occhi di Sua Maestà il contenuto nel rapporto di vostra eccellenza de' 3 novembre intorno all'ex-notaio D. G. D., il quale condannato a morte nel 1822, come reo di stato, per effetto di grazie, di commutazioni, e di riduzioni della pena inflittagli, compita ora la espiazione della stessa, si è fatto a chiedere di potere riprendere l'esercizio del notariato.

Sua Maestà ha considerato che nel titolo decimo ottavo del libro terzo delle leggi di procedura ne' giudizi penali sono prescritte le regole per la riabilitazione de' condannati, e quindi, nel consiglio ordinario di stato de' 24 di questo mese, ha ordinato che si stia alla legge.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare degli 8 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale s'inculca l'osservanza del divieto di dare esecuzione e pubblicità alle carte di Roma non munite del regio exequatur.

Conosce bene vostra signoria illustrissima e reverendissima che non può darsi esecuzione alcuna, o pubblicità alle carte di Roma, le quali, secondo le leggi del regno, non sieno munite del regio exequatur.

Un tale divieto ch'è stato in ogni tempo inculcato a ciascuno degli ordinari del regno e con reali decreti, e con rescritti sovrani, e con circolari spedite da questo ministero, devo credere che in cotesta diocesi sia stato sempre in tutto il suo vigore, e gelosamente rispettato. Non di meno mi è d'uopo di richiamare vostra signoria illustrissima e reverendissima alla più esatta e scrupolosa osservanza del divieto suddetto; e ripromettendomene il pieno adempimento dal di lei zelo per la esecuzione degli ordini e stabilimenti sovrani.

Circolare degli 8 novembre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si determina il posto che debbono i vescovi occupare nelle pubbliche cerimonie.

Il ministro segretario di stato degli affari interni mi ha reso consapevole del seguente reale rescritto comunicatogli dal ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia sotto il dì 8 del caduto ottobre.

» Ho rassegnato al Re un rapporto del real governo di Sicilia sul posto che debbono occupare i vescovi nelle pubbliche cerimonie,

attesochè il decreto de' 18 maggio 1819 li colloca dopo gl'intendenti; e nell'ultima ordinanza militare, tacendosi de' vescovi dopo degl'intendenti, notati veggonsi i comandanti militari, quando sono rivestiti del grado di colonnello.

» E la Maestà Sua previo lo avviso della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato de' 29 settembre scorso si è degnata di ordinare per norma generale, di concedersi nelle pubbliche cerimonie a' vescovi il posto prima de' marescialli, brigadieri, comandanti di provincia.

Nel partecipare a lei la cennata sovrana risoluzione, per sua intelligenza e regolamento, io la prevengo di esserne, dal sullodato signor ministro degli affari interni, stata data comunicazione a tutti gl'intendenti delle provincie.

Reale Rescritto del 17 maggio 1828 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si conferma il divieto delle riffe.

Mostrando vostra eccellenza con rapporto del 17 dello scorso aprile, che l'avidità e la malizia han saputo trovare de' mezzi efficaci per eludere le stesse sagge limitazioni apportate con la sovrana determinazione de' 17 dicembre 1828, sotto alle quali si era continuato a tollerare l'uso moderato delle riffe, il che prosiegue a produrre una notabile minorazione agl'introiti del regio lotto, e perniciose conseguenze alla morale pubblica, ed all'interna tranquillità, ha conchiuso di trovarsi ormai necessaria l'assoluta proibizione delle riffe. Discusso l'affare nel consiglio de' ministri, con l'intervento de' consiglieri di stato e ministri senza portafoglio, non che di vostra eccellenza per tutte le ragioni da lei addotte, Sua Maestà si è degnata ordinare, che sia assolutamente proibito l'uso ulteriore di qualsivogliano riffe dichiarando soltanto che continuerà la Maestà Sua ad accordare di volta in volta la così detta beneficiata nell'occasione della festa di S. Rosalia a Palermo, e qualche altra simile che è stata sempre solita a permettere: salvo ancora gli speciali permesssi che volta per volta potrà vostra eccellenza accordare per riffe di oggetti particolari di belle arti, e di lusso, escluse sempre le mercanzie, e commestibili, o stabilimento di botteghini.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

Ministeriale del 1 luglio 1836 diretta dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante la risoluzione del dubbio se sieno dovute le indennità a' testimoni tenuti in carcere per esperimento nello stesso luogo del loro domicilio e si rammenta la ministeriale del 1829 con cui tal dubbio di accordo col ministro di grazia e giustizia fu risoluto per la negativa.

Sul dubbio elevato dall'ispettor controloro in Lecce, se la indennità di grana 10 al giorno stabilita con reale rescritto del 2 maggio 1827 pe' testimoni tenuti in carcere per esperimento sia dovuta o pur no, anche a tali testimoni dello stesso comune della residenza del giudice, da cui sono stati chiamati a deporre, ella con rapporto del 25 dello scorso mese, ha manifestato il suo parere per l'affermativa ed ha chiesto intanto le mie risoluzioni sull'oggetto.

Di riscontro le rammento la ministeriale del 15 luglio 1829 con cui un simile dubbio promosso in Reggio fu di accordo tra questo ministero e quello di grazia e giustizia risoluto per la negativa, dapoichè non si doveva alterare il principio stabilito coll'articolo 20 del real decreto de' 13 gennaio 1817, il quale non accorda indennità di dimora quando non siasi pernottato fuori del domicilio; essendosi riflettuto, che il dubbio, che diede luogo alla mentovata sovrana determinazione de' 2 maggio 1827 non fu se per la circostanza che il testimone fosse posto in carcere per esperimento *acquistasse* un dritto, che altrimenti non gli sarebbe spettato; ma fu anzi se per tale circostanza venisse *a perdere* un dritto, che altrimenti gli sarebbe spettato, e per ciò da un dubbio circa *la perdita* di un dritto, risoluto già per la perdita di una porzione di esso, non si può desumere *l'acquisto* di un dritto certamente non dovuto.

In conseguenza ella faccia circolarmente conoscere a' suoi subordinati, che non si debba pagare la detta indennità a' testimoni tenuti in esperimento nel luogo del loro domicilio, ossia della stessa residenza del magistrato, da cui sono stati chiamati.

Reale Rescritto del 2 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari esteri contenente disposizioni perchè le obbedienze rilasciate ai cappuccini dal generale dell'ordine sieno sollecitamente e senza il pagamento del dritto di tariffa munite di regio *exequatur*.

Con suo foglio de' 27 marzo ultimo prevenendo vostra eccellenza essersi riferito alla S. Congregazione di Propaganda, che ne' passaporti da spedirsi a' religiosi Cappuccini, e segnalamente ai laici del detto ordine per le missioni della Rezia venissero le rispettive obbedienze soggettate non solo al regio *exequatur*, ma si pretendesse benanco in quell'uffizio, per ciascuna di esse la

somma di ducati 7 : 30, appoggiò le premure dell'incaricato di affari della Santa Sede, diretta a togliersi queste difficoltà, ed a darsi libero corso, e gratuito alle obbedienze, patenti, passaporti, e carte di simil genere di religiosi cappuccini.

In veduta di che essendosene da me richiesto il delegato del regio *exequatur*, egli contestò che le obbedienze de'cappuccini quando vengono rilasciate dal generale dell'ordine fossero soggette alla regia esecutoria, ed opinò che convenisse star fermo alla cosa, non convenisse far eccezioni, le quali anderebbero di poi a moltiplicarsi, e non aprire menomo adito ad infrangere un sistema stabile. ed un prezioso principio di regalia. Riguardo al dritto di tariffa convenne parimenti, che fosse di ducati 7 : 30; ma in grazia della mendicità dell'ordine, trovò generoso, equo, anzi giusto il rilasciarlo.

Avvisò infine, che avesse a spedirsi con preferenza, e colla possibile sollecitudine la regia esecutoria su tali carte, essendo esse dirette ad uno scopo cotanto religioso, e sacro.

Or Sua Maestà, cui ho fatto tutto ciò presente, si è nel consiglio ordinario di stato del dì 29 del prossimo scorso mese, degnata di approvare il suddetto avviso del delegato del regio *exequatur*.

Lo partecipo nel real nome all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente, nella prevenzione di averne passati gli avvisi corrispondenti al ministro segretario di stato delle finanze, ed al suddetto delegato commendator Canofari.

Istruzioni del 14 ottobre 1826 emesse dal ministro degli affari interni per la più facile, ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel real decreto de' 21 settembre 1826.

Art. 1. Gl'intendenti dovranno inculcare alle commissioni locali, e particolarmente a' sindaci, la più scrupolosa ed esatta osservanza de' regolamenti, affinchè si eserciti l'opera verso de' veri esposti, e non siano gravati i comuni dal mantenimento di quei, che non sono dell'opera de' projetti; tenendo presente la circolare del 2 ottobre 1822, giacchè dal dì 1 gennajo 1827, ove l'assegnamento fatto a ciascun comune, non sia sufficiente, dovrà essere a carico del comune supplire a quel che manca, giusta l'articolo 1 del citato decreto.

2. Ciascun comune è tenuto a mantenere, giusta i regolamenti, gli esposti nella rispettiva ruota comunale. Dopo che un bambino è stato esposto alla ruota comunale, comunque, e dovunque sia in essa pervenuto, è vietato di farlo trasportare altrove.

3. Le somme assegnate a ciascun comune, secondo la ripartizione, che s'invia, dovranno versarsi nella cassa. Dovrà però tenersene un conto separato.

4. In ogni tre mesi i sindaci dovranno inviare all'intendente lo stato nominativo de' projetti, secondo il modello stabilito, e ciò do-

vranno eseguirlo non al di là di giorni dieci dopo spirato il trimestre.

5. Gl'intendenti, ricevuti tali stati, dovranno redigerne uno generale per tutt'i comuni della provincia, secondo l'apposito modello Questo stato, in doppio esemplare, dovrà inviarsi al ministro degli affari interni per tutta la fine del mese seguente al trimestre.

6. Al cominciar di talun trimestre saranno spediti dal ministero degli affari interni sulla tesoreria generale, a disposizione degl'intendenti, gli ordinativi corrispondenti al bisogno. Costoro rilasceranno sopra i ricevitori generali, ed in favore dei cassieri comunali, secondo gli ordini che verranno loro precedentemente comunicati, gli analoghi mandati, che saranno sollecitamente soddisfatti per mezzo de' percettori, e degli esattori comunali.

7. Sarà particolare incarico de' sindaci, o di coloro che ne fanno le veci, di portare una particolare vigilanza, perchè non si faccia abuso de' fondi addetti all'opera de' projetti, ma sia impiegata esattamente a tale uso, e ciò sotto la loro più stretta responsabilità.

Ministeriale del 20 ottobre 1838 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune spiegazioni sull'accettazione dei legati disposti in favore delle corporazioni ecclesiastiche.

Concorrendo nelle savie idee di vostra eccellenza espressemi nell'onorevole suo foglio del dì 23 maggio del corrente anno, ho con la data di questo giorno diretta circolare a tutti gli arcivescovi, vescovi, ed altri ordinarj di questi reali dominj, perchè facciano intendere alle corporazioni ecclesiastiche del clero secolare, e regolare esistenti nelle rispettive diocesi, che occorrendo d'ora innanzi alle medesime d'implorare il sovrano beneplacito per l'accettazione di legati a loro favore, dirigano le corrispondenti suppliche per via di questo ministero degli affari ecclesiastici, il quale avrà cura di farle pervenire a cotesto di grazia e giustizia per lo debito corso. Mi fo un dovere di acchiudere all'eccellenza vostra un esemplare della detta circolare.

Con questa occasione non credo inutile, nè superfluo di far conoscere a vostra eccellenza che nel 1819 il commessario pontificio per la esecuzione del concordato allora monsignor Giustiniani, avendo con una sua nota (1) manifestato, che le disposizioni

(1) Trascriviamo qui appresso la nota di cui sopra è parola:

» Il marchese Tommasi dopo aver presentato gli atti del suo ossequio a sua eccellenza reverendissima monsignor Giustiniani si dà l'onore di parteciparle, che ha rassegnato al Re il dubbio insorto nell'animo di taluni (sul quale negli scorsi giorni si tenne ragionamento tra esso monsignor Giustiniani, e lo scrivente) se l'intenzione di Sua Maestà nel prescrivere le disposizioni inserite negli art. 826 ed 861 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie possa essere stata di sottoporre alle medesime i corpi, e stabilimenti ecclesiastici in contravvenzione delle leggi ecclesiastiche e canoniche confermate coll'articolo 15 del concordato. E la Maestà Sua

inserite negli articoli 826, ed 851 della prima parte del codice civile in ordine al decreto di regia autorizzazione per l'accettazione de' legati a favore de' corpi morali, aveano fatto insorgere il dubbio nell'animo di taluni se l'intenzione del Re nel prescrivere le dette disposizioni potesse essere stata di sottoporre alle medesime i corpi, e stabilimenti ecclesiastici in contravvenzione delle leggi ecclesiastiche, e canoniche confermate coll'articolo decimo quinto del concordato; l'augusto avo di Sua Maestà di gloriosa ricordanza si degnò autorizzare il mio antecessore marchese Tommasi a dichiarare al suddetto commessario pontificio, come eseguì con nota risponsiva del dì 10 luglio 1819, che le disposizioni contenute nei citati articoli 826, ed 861 delle prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie, non derogavano in niente alla disposizione contenuta nell'articolo decimo quinto del concordato tra il S. Padre, e la Maestà Sua. Mi onoro di compiegare a vostra eccellenza copia conforme della suddetta dichiarazione, perchè possa compiacersi di rimanerne intesa, ed averla presente nel maneggio di siffatti affari.

Ministeriale del 9 gennaio 1839 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si danno alcune disposizioni relative a' legati pii fatti in favore degli ordini regolari mendicanti.

Avendo D. Giacomo Ossorio Calà disposto un legato di annui ducati 36 a titolo di elemosina alla sagrestia de' Padri Alcanterini in S. Lucia del Monte, ed un altro legato di ducati 200 avendo lasciato D. Maddalena Guidotti al convento de'cappuccini di S. Efrem Nuovo in questa capitale, con peso di messe; si servì vostra eccellenza richiedermi se incontrassi difficoltà ad accordarsi per tali legati il sovrano beneplacito. E con miei fogli de' 10 febbraio e 25 aprile del prossimo scorso anno mi diedi l'onore di manifestare all'eccellenza vostra che nella specie potevan essere implorate le sovrane disposizioni per l'accettazione de' legati suddetti, purchè non venissero adottate per massima contro le costituzioni dell'ordine e la polizia del regno.

Però vostra eccellenza con pregiatissimo uffizio de' 18 settembre scorso avendomi data conoscenza, che gli acquisti fatti da' conventi mendicanti dalla pubblicazione del concordato fin oggi ammontavano a ducati 14336, si è compiaciuta chieder nuovamente i miei divisamenti sulla convenienza, o disconvenienza del sovrano

si è degnata autorizzare lo scrivente a dichiarare espressamente all'eccellenza sua reverendissima che le disposizioni contenute negli art. 826, e 861 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie non derogano in niente alla disposizione contenuta nell'art. 15 del concordato tra il Santo Padre, e la Maestà Sua.

» Lo scrivente profitta di questa occasione per rinnovare all'eccellenza sua reverendissima le assicurazioni della sua distinta stima, ed alta considerazione. Napoli 10 luglio 1819.

beneplacito imploralo come sopra da' cappuccini di S. Efrem nuovo, e dagli Alcanterini di S. Lucia del Monte.

Avendo io stimato opportuno sentire sul proposito il ministro generale di tutto l'ordine de' minori, ha il medesimo osservato con sua lettera de' 6 dicembre ultimo:

Che i legati pii in favore degli ordini regolari mendicanti possono ridursi a due capi, cioè o a legati, che hanno il peso di messe da celebrarsi annualmente, o pure a legati assegnati da' fedeli a titolo di pane, vino, pietanze, e vestiario de' religiosi non che a titolo di olio per le lampadi della chiesa, utensili sacri, cera ecc;

Che sì gli uni, che gli altri possono riceversi da' religiosi purchè i fondi dei detti legati sieno in potere di chi fece il legato, o degli eredi di esso;

Che se i fondi suddetti dovessero essere amministrati da' rispettivi conventi, o da' sindaci apostolici, ciò verrebbe interdetto dalla regola di S. Francesco, e perciò non potrebbero accettarsi: e nel caso si volessero accettare sarebbe sempre assolutamente necessaria una dispensa apostolica, ed allora i sindaci apostolici amministrerebbero tali fondi *nomine Sanctae Sedis*.

Conformemente a ta' principi cui perfettamente aderisco possono impetrarsi le sovrane determinazioni pe'due legati di cui ora trattasi.

Intanto mi do la premura di trasmettere a vostra eccellenza copia conforme della cennata lettera del suddetto ministro generale, perchè possa servirle di regolamento: pregandola che in caso di dubbio abbia la bontà di rendermene consapevole, onde da questo ministero degli affari ecclesiastici, d'intelligenza e di accordo con quello di carico dell'eccellenza vostra, si rimetta il caso, o il dubbio alla consulta, l'avviso della quale mi farò un dovere di comunicare a vostra eccellenza per sentire i suoi savi rilievi, se ne abbia, per indi rassegnarsi da me l'affare a Sua Maestà, le di cui sovrane risoluzioni segneranno poi la norma degli andamenti dei rispettivi ministeri, a ciascuno per la parte che può riguardarlo nelle proprie attribuzioni.

Reale Rescritto del 27 aprile 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari interni con cui si approva che la casa dei missionari Liquorini, in vece di mercato Cilento, sia stabilita in Vallo.

Dopo la risoluzione comunicatami da vostra eccellenza in data de' 7 luglio 1838, per addirsi il soppresso monistero di S. Maria de' Martiri nel comune del mercato Cilento a casa di missionari Liguorini, che Sua Maestà vuole eretta nel distretto del Vallo, il rettor maggiore della congregazione del SS. Redentore si fece con tre suppliche a dimostrare, e quindi a chiedere, come il più proprio, ed adatto per lo stabilimento della novella casa suddetta, il locale dell'antico monastero de' domenicani in Vallo, osservando che se questo trovasi conceduto al comune, se attualmente è occupato dalla caserma di gendarmeria, e dalle prigioni distrettuali,

e se vi si trova eretta nel chiostro una confraternita ; il consiglio distrettuale in settembre 1838 lo propose pe' padri liguorini come più analogo per le anime di quelle parti del distretto ; la gendarmeria potrebbe alloggiarsi nell'antico locale ove starebbe più comoda ; le prigioni essere trasferite altrove non ammontandone la spesa che a pochi ducati d'interesse , e la confraternita passare in altra chiesa del comune istesso , ed aver quivi anche la tumulazione. Ed ove altre chiese non vi fossero per la confraternita medesima potrebbe per questa aprirsi una porta nella pubblica strada , chiudendosi l'ingresso dall'interno della chiesa.

Del che informata Sua Maestà si è la Maestà Sua nel consiglio di stato del dì 21 del corrente mese degnata approvare che la casa de' missionari sia stabilita in Vallo , e che veggano le autorità locali , dove far passare le prigioni distrettuali , e la gendarmeria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

Regolamento formato dalla consulta del regno il dì 16 dicembre 1824 ed approvato da Sua Maestà il dì 25 maggio 1825 col quale si stabiliscono le regole per le congregazioni.

La consulta de' reali domini di qua del faro , in esecuzione del real rescritto de' 4 dicembre 1824 , per lo ministro degli affari interni , nella sessione de' 16 dicembre 1824 , sul rapporto del consultore monsignor Alleva , ha emesso il seguente regolamento su'doveri de' fratelli.

Art. 1. La confraternità laicale , della comune N. N. sotto il titolo di R. R. ha per suo scopo di esercitarsi sull'esempio vicendevole , negli atti di religione ed esercizii di pietà , per meglio adempiere a' doveri di cristiano.

Che perciò i fratelli s'impegneranno a fornirsi del santo timore di Dio , ed amarlo di tutto cuore sopra qualunque altro oggetto creato ; adempire esattamente a'suoi comandamenti divini , ed a' precetti della santa chiesa cattolica romana ; e fare acquisto della vera e pura carità verso del prossimo , e specialmente verso degli aggregati , che debbono considerare come veri fratelli.

Debbono avere la premura di non mai offendersi fra loro ; anzi soffrire con amorevolezza le imperfezioni altrui : non dar mai occasione di discordia , rissa , o inimicizia , perdonare , anzi con tutto il cuore , qualunque ingiuria ricevuta , e fomentare, per quanto a ciascuno appartiene , la carità cristiana , tanto dal santo vangelo inculcata.

2. Non lasceranno d'intervenire in congregazione in tutt' i giorni assegnati , ed esercitarsi con modestia ed esemplarità in tutti gli atti di religione , e di pietà cristiana , che ivi si praticheranno. Sono esortati per ciò ad accostarsi al sagramento della penitenza

in tutt'i giorni di congregazione, o almeno ne' più solenni, e ricevere il gran Sagramento Eucaristico secondo il consiglio del proprio padre spirituale.

3. Interverranno ancora i fratelli, secondo l'uso in vigore in tutte le pubbliche processioni della chiesa matrice, ed in altra solennità, vestiti del proprio sacco, dando sempre la precedenza al clero regolare e secolare. Qualora in tali processioni v'interverranno due o più confraternite, la precedenza si darà a quella che avrà anteriormente ottenuto il regio assenso, escluso qualunque altro uso o privilegio.

4. Ciascun fratello, fra lo spazio di due mesi dal giorno della sua ricezione, si provvederà del sacco, o veste della confraternità, modellata sulla massima semplicità. La medesima sarà: un camice di tela bianca col cappuccio consimile, ove se ne farà uso; una mozzetta di colore analogo al titolo della confraternità e cappello bianco col laccio di colore della mozzetta, senza altro ornamento di qualunque natura sia.

Alla sinistra della mozzetta, ed ove non se ne faccia uso, alla sinistra del cappuccio, vi sarà affibiata una figura, che esprime il santo tutelare della confraternita, ed il suo emblema. Il superiore, gli assistenti, e gli uffiziali porteranno sulla mozzetta, o veste, pendente dal collo, un nastro color bianco con una medaglia colla medesima effigie ch'esprime la figura. Il solo superiore, nelle pubbliche funzioni, farà uso di un bastone nero.

5. La congregazione si terrà in tutt'i giorni di precetto, e di mattina, non potendosi aprire nel vespro, e nella sera, se non in circostanza di associazione di qualche defunto; ne' primi e ne' secondi vespri della solennità del santo tutelare; ne' primi vespri della commemorazione de' defunti; ed in tempo degli spirituali esercizii, che ad arbitrio della congregazione si faranno in quaresima, ne' quali giorni la banca disporrà, che sian terminate le funzioni, e chiuso l'oratorio, non oltrepassando le 24 ore. Ne' giorni di congregazione si reciterà, coll'ordine conveniente, l'uffizio breve della Vergine Santissima, e de' defunti, ed altre preci che si stabiliranno dal padre spirituale: si celebrerà la messa piana, e si terrà un breve sermone istruttivo dal detto padre spirituale; ove sonovi que' che non sanno leggere, reciteranno, o in altro luogo contiguo, o ciascuno da sè sotto voce, il rosario alla Vergine. Terminati gli atti della religione, potrà la congregazione, dietro proposta della banca, trattare gli affari per la sua retta amministrazione.

6. Le donne, ancorchè ascritte per sorelle, non avranno mai adito nell'oratorio, nell'atto che i fratelli funzioneranno, o tratteranno di affari.

7. La congregazione avrà il suo padre, o direttore spirituale da eleggersi in congregazione generale, previa chiamata di tutt' i fratelli su di una terna proposta dal governo di essa a maggioranza di voti segreti, coll'approvazione dell'ordinario della dio-

cesi: sarà sua cura d'istruire i fratelli ne' giorni di congregazione con un discorso sull'evangelo corrente, o sulla solennità, che si celebra; ascoltare le confessioni de' fratelli: celebrar le messe piane, e le cantate ne' dì solenni, e ne' funerali de' fratelli, e sorelle defunte. Presiederà a tutte le sagre funzioni, e dirigerà, per quanto possa, la congregazione, senza giammai però aver voce attiva e passiva.

Egli sarà confirmato a maggioranza di voti di tutta la congregazione, ogni due anni; e qualora nel corso del biennio volesse la congregazione disfarsene, ciò accaderà per due terzi di voti esclusivi della congregazione in generale.

Il padre spirituale godrà di un'annua mercede, che li verrà assegnata dalla congregazione generale.

Ricezione de' fratelli.

8. Chiunque aspira ad essere aggregato alla congregazione, ne farà la dimanda in iscritto al governo di essa. Questo ne commette l'informo a due maestri de' novizii: ed in caso, che costoro abbiano coll'aspirante vincoli di parentela anche spirituale, a due fratelli de' più probi ed onesti. Questi s'informeranno esattamente di sua condotta cristiana, e trovandola regolare, ne faranno rapporto in iscritto apponendovi le loro firme.

Previa chiamata in generale in un giorno di congregazione, il superiore proporrà la dimanda, e leggerà il favorevole rapporto. Indi sarà bussolato, ed ottenendo maggioranza di voti affermativi, sarà subito ammesso. Se sonovi più aspiranti da proporsi nell'istessa matina, non potrà farsi un giro di bussolo per tutti, ma ciascuno sarà nominativamente bussolato.

Ammesso il nuovo fratello, se sarà presente, sarà immediatamente vestito dal padre spirituale della veste della confraternita, colle solite preci; ed indi riceverà da tutt'i fratelli l'amplesso di pace; se sarà assente, resterà ferma la sua ammissione, e differirà la sua vestizione, col predetto rito, nella prima congregazione in cui interverrà.

9. Ogni nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di sei mesi, occupando l'ultimo luogo in congregazione, e sotto la guida dei maestri de' novizi. In questo spazio di sei mesi il novizio non godrà voce attiva e passiva, ma ha dritto a tutt'i benefici spirituali e temporali di cui godono i fratelli. Un tal termine potrà però, se mai la condotta del novizio non sia esattamente regolare, a rapporto de' maesti de' novizi, prolungarsi ad arbitrio della banca.

10. Ciascun fratello per essere ammesso pagherà per entratura, fino all'età di 20 anni compiti . . . da anni 28 compiti fino a'40 . . . da'41 fino a' 50 . . . da 51 incominciati in avanti sarà tassata l'entratura dalla banca coll'intervento degli uffiziali minori, tenendosi presente l'età, e le circostanze dell'aspirante. I figli dei fratelli ne pagheranno la metà.

I nuovi ammessi non entreranno mai ne' dritti, che la confraternita dà a' fratelli, se non avranno adempito al pagamento dell'entratura.

11. Nel giorno della vestizione offriranno a beneficio della sagrestia una candela di cera lavorata, a proprio arbitrio sul peso di essa. Pagheranno in ogni mese la contribuzione di . . . in mano del cassiere, da cui riscnoteranno la ricevuta. Non pagando per 4 mesi continui cadranno nella contumacia, per effetto della quale saranno privi di voce attiva e passiva, e di tutt'i benefici spirituali e temporali. Passando un fratello contumace all'altra vita godrà soltanto dell'associazione e luogo di sepoltura nella congregazione, andando le spese tutte a carico della famiglia; la congregazione non si presenterà ad associarlo, se prima il cassiere certificherà di avere introitato dalla famiglia la somma delle spese occorrenti.

12. La coninmacia si può purgare qualora il contumace paghi personalmente in congregazione tutto l'arretrato.

Se mai il fratello contumace fosse caduto in povertà, per cui sia inabilitato al pagamento dell'intero arretrato; o sia stato detenuto in carcere per causa civile, o sia stato assente per servizi pubblici di ordine sovrano, potrà fare colla banca una transazione, che dovrà essere approvata dalla congregazione generale.

13. Se qualche ordinato in sagris, o sacerdote domanderà di essere aggregato a'fratelli, si accetterà la domanda, e sarà ammesso senza che vi sia bussolato. Egli dovrà pagare come ogni altro fratello, e godrà degli stessi benefici temporali, e spirituali; ma non godrà mai della voce attiva e passiva.

Benefici de' quali godono i fratelli.

14. Ogni fratello, nel caso di morte, godrà dell'associazione, e luogo di sepoltura nella congregazione, ed il lugubre apparato. La congregazione pagherà i dritti al parroco, ed ove dovesse intervenire anche il capitolo nell'associazione, sarà dalla medesima compensato. Sarà tenuto a farli celebrare nel primo giorno, che si può, un funerale colla recita dell'intiero ufficio de' morti, e messa cantata. Farà anche a di lui suffragio celebrare messe piane numero . . . .

15 La messa, che si dirà ne' giorni di congregazione sarà applicata per i fratelli vivi, e defunti, l'elemosina sarà pagata dalla congregazione.

16 Nel dì della Vergine, ogni fratello riceverà una candela del peso che stimerà la banca. Le candele saranno prima benedette in congregazione dal padre spirituale.

Nel dì delle Palme, dopo la benedizione di esse, se ne dispenserà un piccolo ramo a ciascun fratello.

17. Nell'ottavario de' morti, nella giornata destinata da' supe-

riori, sarà soll ennizzato un funerale coll'uffizio, e messa solenne in suffragio di tutt'i fratelli defunti.

18. Sarà permesso alla confraternita, e l'avrà per espediente, previa l'approvazione generale, di stabilire, che nel caso d'infermità di un fratello, cioè che sia oppresso da febbre, esclus'i mali cronici, dietro l'attestato del medico incaricato dalla banca, si dia al fratello infermo un sussidio giornaliero per quel tempo, che avrà corso la febbre, da stabilirsi egualmente per tutti; sull'intelligenza, che volendosi adottare un tale articolo, è necessario che nello stabilire la mensile contribuzione de' fratelli, si abbia riguardo a tale determinazione, onde abbia la confraternita i mezzi per adempirla.

Nel caso, che qualche fratello infermo rifiuterà il sussidio giornaliero, essa andrà in beneficio della cassa, per potere adempire a tale peso più profondamente per i fratelli poveri.

Nel caso che l'infermo succumberà colla morte, se mai non è stato interamente sodisfatto il sussidio giornaliero, il suo compimento sarà pagato a favore della famiglia.

Dell'elezione del governo.

19. Nella terza domenica del mese di dicembre di ciascuno anno, previa chiamata generale, si uniranno i fratelli per la elezione del nuovo governo. Il segretario porterà seco una nota di tutt'i fratelli godenti, che abbiano terminato l'anno trigesimo di loro età; che sappiano leggere e scrivere, ed abbiano anni cinque di loro ricezione: che non siano debitori della confraternita: che sia elasso un biennio dal termine di loro governo, se siano stati sulla banca: che non siano privi di voce attiva, e passiva. La nota si leggerà in pubblico, ed indi, di tutt'i fratelli in essa registrati, il segretario, assistito da quattro fratelli i più anziani, ne farà tante cartelline notando il nome e cognome di ciascuno, e dopo numerate le metterà in una urna. Il padre spirituale farà un breve discorso analogo alla circostanza, ed in seguito farà recitare le solite preci del *Veni Creator Spiritus.*

E quindi estrarrà dall'urna quindici cartelline, che saranno dal segretario pubblicamente lette e registrate. I fratelli eletti a sorte, verranno bussolati a voti segreti dalla congregazione generale. Colui che avrà ottenuto più voti favorevoli sarà il superiore; colui che avrà ottenuto la maggioranza di voti in secondo luogo, sarà il primo assistente; quello finalmente, che avrà la maggioranza in terzo luogo, sarà il secondo assistente.

In caso di parità di due, tre, o più, con cartelline particolari essa sarà dalla sorte decisa. Eletto il governo, sarà cantato l'inno Ambrosiano, ed il suo possesso, senz'altra ritualità, sarà nel giorno 1 di gennaro; se alcuno degli eletti, o tutti e tre, non saranno presenti all'elezione, sarà cura del segretario di spedire subito i biglietti di avviso.

20. Ciascuno degli eletti sarà tenuto ad accettare l'incarico addossatoli. In caso di rinuncia per legittimi motivi, da esaminarsi dal padre spirituale, l'eletto immediatamente inferiore al rinunciante passerà al suo grado; così che rinunciando il superiore, ne occuperà il luogo l'eletto a primo-assistente; rinunciando il primo-assistente, verrà rimpiazzato dal secondo; occuperà poi il luogo del secondo-assistente, colui de' dodici, ch'ebbe maggioranza di voti su degli attivi.

In caso di parità, verrà praticato ciò che si è detto di sopra.

21. La durata del governo sarà di un'anno.

Potrà essere confirmato qualora, prima di venirsi alla nuova elezione, uno o più fratelli ne faranno la dimanda.

La confirma dovrà essere approvata da voti segreti favorevoli di due terzi degl'intervenuti, con uno di più.

Oltre questa conferma niun'altra potrà aver luogo.

22. Nel tempo, che passerà tra il giorno della elezione, ed il primo di gennaro, i nuovi eletti, uniti privatamente tra loro, nomineranno gli uffiziali minori, cioè un segretario, un fiscale, due maestri di novizi, due maestri di cerimonie, ed un sagrestano. Costoro nella discussione degli affari della banca formeranno la sua consulta, godendo ciascuno del proprio voto.

Faranno poi una terna di fratelli probi, e forniti di beni di fortuna per l'uffizio di cassiere.

Nomineranno in ultimo due revisori de' conti della passata amministrazione.

23. Nel dì 1 di gennaro, dopo il possesso de' nuovi eletti, si pubblicherà la nota degli uffiziali minori, e ciascuno prenderà il suo posto.

Indi si proporrà la terna del cassiere.

Saranno, i tre nominati, da tutta la congregazione per voti segreti, bussolati.

Colui, che otterrà maggioranza di voti affermativi, oltre di uno dippiù della metà, sarà eletto.

Se niuno de' tre avrà un voto più della metà, si farà dalla banca nuova terna, e così fino alla elezione.

Si proporranno quindi i due revisori de' conti, che bussolati, per rimaner nell'incarico, debbono ottenere la metà de' voti affermativi, ed uno dippiù.

In caso contrario si farà nuova nomina, e così fino alla elezione.

Saranno i detti revisori non unitamente, ma separatamente bussolati.

24. I tre della banca, che hanno terminato il loro incarico, ed il cassiere son tenuti a presentare il conto di loro gestione fra giorni otto. Elasso questo termine, da contare dal 1 gennaro, e non adempiendo a tal dovere, saranno tenuti come veri contumaci fino a che non adempiranno; ed in tal tempo saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

I revisori de' conti son tenuti di presentare alla congregazione

i conti esaminati e discussi fra lo spazio di giorni 15 dal dì, che furono loro consegnati.

Se nella congregazione, immediatamente dopo li giorni 15 non discuteranno i conti già esaminati, fino a che non adempiranno, saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia come sopra.

25. Approvati i conti, si farà a' passati amministratori la dovuta, ed autentica liberatoria.

In caso contrario si farà loro la significatoria; e la congregazione avrà la facoltà di poter far uso anche de' mezzi, che la legge somministra, per riscuotere il suo credito.

26. Coloro, che costringeranno la congregazione a far uso de' mezzi della legge contro la loro amministrazione, se mai saranno condannati, non potranno mai più godere di voce attiva e passiva, senza più poterla riacquistare.

27. Del conto morale saranno risponsabili *in solidum* i tre della banca, a meno che uno, o due di essi non avessero apposta la loro firma al mandato in quistione.

Del conto materiale ne risponderà il cassiere.

Doveri degli uffiziali.

28. Il superiore, unitamente agli assistenti, sono incaricati dell'amministrazione della congregazione; ed in caso di discussione di affari chiameranno gli uffiziali minori, e per maggioranza di voti si risolverà l'occorrente.

Trattandosi di spese da farsi all'infuori de' pesi pubblici ed ordinarj, non potrà la banca ed uffiziali minori oltrepassare la somma di ducati 3; richiedendosi somma maggiore, è necessario che vi concorra l'approvazione della congregazione generale.

Al superiore ed assistenti spetterà di fare osservare le regole sovranamente approvate; persuasi che nè essi, nè la congregazione in generale ha la facoltà di dispensare in parte, o modificarle.

Baderanno al buon ordine in congregazione negli esercizj di pietà, alla decenza nell'oratorio, e delle sagre funzioni, ed a quanto concerne il maggior decoro, e vantaggio della confraternità.

Al solo superiore, col consiglio del padre spirituale, sarà lecito di segretamente e fraternamente esortare qualche fratello, che non cura d'intervenire in congregazione, di assistere alle opere di pietà, di mostrarsi docile e subordinato; e traviando da' doveri sociali, e cristiani, si dia ad una vita non conforme alla santa legge del Signore.

Se poi qualche fratello infelicemente si renda pubblico scandaloso, o sia incorso pubblicamente nelle pene ecclesiastiche, o condannato da' tribunali criminali per misfatti o delitti; dietro proposta fatta dal superiore alla congregazione generale, sarà cassato dal catalogo de' fratelli.

29. L'uffizio degli assistenti sarà, il fare le veci del superio-

re, ne' soli esercizj ordinari in di lui assenza, e coadjuvarlo nell'amministrazione della confraternità; precedendo sempre il primo assistente, al secondo.

30. Il segretario avrà la cura del registro de' fratelli, notando l'epoca di loro ricezione, e termine del noviziato. Avrà il notamento di coloro, che in virtù delle regole sono privi di voce attiva e passiva, per la regolarità delle elezioni, e discussione di affari; avrà benanco esatto registro de' contumaci, onde non venga nelle occorrenze pregiudicata la confraternita. A lui spetterà di registrare tutte le conclusioni della banca, e della congregazione generale chiamata, e le associazioni de' fratelli defunti, e loro funerali.

Sarà sua cura di spedire al cassiere i mandati de' pagamenti, e firmati dal governo, dopo averne registrate le copie in un libro a parte, per poi confrontarle con quelli del cassiere, ch'esibirà ne' conti; e sarà tenuto ad ogni risponsabilità in caso di trascuraggine.

31. L'uffizio di fiscale sarà, vigilare all'adempimento delle regole, intervenire a tutte le sessioni degli affari della banca, vistare le conclusioni, e mandati di pagamento. Potrà egli rifiutarsi di approvare le conclusioni, e mandati di pagamento, qualora vi abbia de' dubbj: ed in tal caso saranno proposti alla congregazione generale.

32. L'uffizio de' maestri di cerimonie sarà, regolare i fratelli nelle sagre funzioni, e mantenere il buon ordine; badare alla recita dell'uffizio sagro; regolare la precedenza tra' fratelli, specialmente nelle pubbliche funzioni, nell'oratorio, e nelle associazioni de' defunti; e se saranno destinati dalla banca, per qualche uffizio particolare.

33. L'uffizio de' maestri de' novizj sarà, invigilare sulla loro condotta in congregazione, istruirli nella pratica delle regole, sopratutto nella subordinazione, tanto necessaria ne' corpi morali: affezionarli alla percezione de' sagramenti ne' giorni di congregazione, ed ascoltar con profitto la divina parola.

34. Il sagrestano avrà cura della decenza dell'oratorio nelle sagre funzioni. Custodirà con esattezza tutti gli oggetti sagri, alla congregazione appartenenti, consegnando nel possesso della sua carica, un'inventario firmato di sua mano alla banca: avrà cura della cera, incenso, olio, ed altro che servirà per le sagre funzioni; e per la spesa di tali oggetti, dipenderà dalla banca. Sarà ancora suo incarico preparare l'altare, e l'oratorio secondo le funzioni, che dovranno esercitarsi; e per quello che riguarda la rubrira delle sagre funzioni, dipenderà in tutto dal padre spirituale.

35. L'uffizio finalmente di cassiere sarà, introitare le prestazioni mensili de' fratelli, rilasciando le corrispondenti ricevute, in un piccolo libro presso di sè esattamente registrate. Nell'istesso modo introiterà l'entratura de' nuovi fratelli; se la congregazione avrà rendite particolari, sarà la sua incumbenza il solo introitar-

Digitized by Google

le, ed averne esatto registro, giacchè l'amministrarle è incarico della banca. Sodisferà a tutte le spese, che occorrono dietro gli autentici mandati. Le spese senza tale autorizzazione (all'infuori de' pesi pubblici, accompagnati dagli atti legali di loro sodisfazione), andranno a suo carico. Sotto la sua stretta risponsabilità, sarà tenuto di passare in ogni mese la nota de' fratelli contumaci, se ve ne siano, al fratello segretario, onde rilevare a chi possono accordarsi i beneficj temporali e spirituali, o negarsi; dovendo del proprio rifare qualunque danno, che per questo oggetto per sua incuria avvenga. Nel ricevere da' contumaci la purga della contumacia, deve, sotto la sua risponsabilità, come sopra, riceverla in congregazione, e dalla persona stessa del fratello contumace.

Opere della confraternita.

35. Ciascun cristiano è tenuto ad amar Dio di tutto cuore, e prestarli quell'adorazione che merita, ed amare il suo prossimo come sè medesimo, e prestare que' soccorsi che ciascuno può nel suo stato, e che vorrebbe esser fatti a lui istesso. Cogli esercizi di religione si adempie al primo dovere. Per adempiere al secondo, che non va disgiunto dal primo, conviene, che ciascuna confraternità si addica ad una opera di beneficenza cristiana verso del prossimo, onde distinguersi i fratelli nel grande esercizio della carità cristiana, tanto inculcataci dall'evangelo, e senza di cui non si potrà esser mai vero cristiano. Ciò avverrebbe qualora i fratelli s'impiegassero in certi giorni, ed ore stabilite, ad assistere ne' pubblici ospedali, per sollevare, servire, ed istruire gl'infermi, che rappresentano la persona di Gesù Cristo nostro Redentore; sovvenire, ove non sonovi ospedali, gl'infermi poveri della comune; e badare ancora, che sieno confortati da' mezzi, che la religione somministra in quelle dure circostanze.

Visitare le carceri, ove sono, e procurare un ristoro a' detenuti, trattandoli con somma carità, ed istruirli ne' doveri cristiani, senza omettere di soccorrerli nella loro disgrazia, ove siano abbandonati da que' mezzi, che la legge riconosce.

Prendersi la cura de' ragazzi poveri della comune, divenuti orfani, perchè imparino un'arte, od un mestiere, onde poter vivere onestamente, e non darsi, fatti adulti, alle ribalderie.

Allontanare ne' giorni festivi i giovanetti dalle bettole, e da' giuochi, o altri luoghi di scandalo; condurli nella chiesa parrocchiale, o nella vicina campagna per diporto; ed istruirli con buoni e piacevoli modi ne' doveri cristiani; e così di altri simili atti di cristiana beneficenza.

37. Il superiore, coll'intervento del padre spirituale, e de' fratelli, dopo maturo consiglio, eligerà uno, o più di tali esercizj di beneficenza, secondo le loro circostanze, e quelle del comune; e vi fisseranno la loro opera sotto la direzione del padre spi-

rituale, coll'espressa condizione di dar parte dell'esercizio, o degli esercizj eletti, al parroco della comune, da cui riceveranno gli opportuni regolamenti, affinchè tutto riesca con ordine.

38. Stabilitosi l'esercizio di carità, il superiore deputerà i fratelli atti all'opera, che l'eserciteranno in giro, disegnando loro i giorni e le ore in cui debbono occuparsi colla piena intelligenza del parroco. Sarà cura del padre spirituale, e della banca invigilare a' detti esercizj personalmente, onde riescano di gloria di Dio, e di bene al prossimo.

Stabilimenti generali.

39. Ciascuna confraternita per essere legittimamente riconosciuta, deve premunirsi del regio assenso, senza di cui non potrà riunirsi in corpo, ed esercitarsi in funzioni di qualunque natura esse siano.

40. Senza una particolare sovrana approvazione, non potranno cambiarsi, alterarsi, o modificarsi le presenti regole.

41. Oltre delle Autorità civili, l'Ordinario sarà il superiore, e l'invigilatore di tutte le confraternite della Diocesi. Egli le visiterà, quando lo crederà opportuno, senza esigersi da chicchessia alcun dritto, e darà nelle occorrenze quelle opportune disposizioni, che le leggi ecclesiastiche e civili non disapprovano.

42. I parrochi vigileranno parimenti sulle confraternite esistenti nel di loro territorio, e qualora crederanno di esservi abusi e dissordini, son tenuti a rapportarne all'ordinario, che darà le provvidenze opportune.

Per le sorelle.

43. In tutte le confraternite si possono aggregare delle sorelle, ove siavi la determinazione della congregazione generale, e la approvazione del parroco.

44. Le aspiranti, per mezzo di qualche fratello, faranno le loro dimande al superiore, da cui saran rimesse a'due maestri de' novizii per l'informo· Essendo questo favorevole, il superiore ne darà conoscenza agli assistenti, ed uffiziali minori, da' quali a maggioranza di voti saranno ricevute·

45. Nella prossima ventura congregazione il superiore pubblicherà la già fatta ricezione, e l'aggregata sarà riconosciuta per sorella senz'altro scrutinio, e senza il suo intervento.

46. Le sorelle non avranno giammai luogo distinto nelle pubbliche processioni, nè avranno giammai ingerenza nell'amministrazione della confraternità.

47. Pagheranno esse per entratura la medesima somma che si è stabilita per i fratelli, e la medesima mensile contribuzione; godendo de' medesimi beneficii temporali, e suffraggi spirituali,

cadendo nella contumacia colle stesse disposizioni stabilite pe' fratelli.

48. Le figlie, e mogli de' fratelli, che domandando di essere aggregate per sorelle, non godranno del beneficio di pagar la metà dell'entratura, come si è disposto pe' figli de' fratelli.

49. Potranno essere impiegate agli esercizii di beneficenza cristiana, nel solo caso di doversi soccorrere o servir donne; ma senza l'intervento de' fratelli.

50. Il suddetto articolo sarà regolato dal superiore, e padre spirituale, coll'approvazione del parroco. Napoli 16 dicembre 1824.

Nota — Questo regolamento venne approvato col reale rescritto del 25 maggio 1825.

Circolare del 18 giugno 1823 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si precisano i doveri che debbono adempiere gl'intendenti nell'esercizio delle funzioni di polizia.

Lo scopo, che si propone la polizia, considerato sotto il rapporto puramente amministrativo, è la conservazione dell'ordine pubblico. Questo scopo ottiensi colla prevenzione de' reati, quando prima della loro esecuzione possa penetrarsene qualche elemento, o colla immediata repressione di reati istessi, quando non sia riuscito d'impedirli.

Nel primo caso, la polizia amministrativa agisce in virtù delle sue attribuzioni essenziali.

Nel secondo caso concorre alla persecuzione dei rei nell'interesse dell'ordine pubblico, e come semplice coadjutrice alla giustizia penale.

Un sovrano rescritto in data de' 3 agosto dello scorso anno, fissando l'incertezza che sembra attraversare in certa guisa alla polizia amministrativa l'esercizio della facultà di spedire mandati di arresto, ha consagrato in termini precisi l'ingerenza, ch'essa prender debbe negli avvenimenti criminosi, estendendola *al pronto arresto de' dilinquenti, anche ne' casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge ec.* Ho avuto intanto più occasioni da convincermi, che taluni intendenti, e le altre autorità incaricate della polizia, non facendo uso a luogo, ed a tempo di questa facultà, che forma una delle più interessanti prerogative della carica; o non prendono alcuna parte nella persecuzione de' rei, anche ne' più gravi misfatti; o si paralizzano in richiedere delle istruzioni da questo ministero, onde procedere al loro arresto, quasi che non avessero insita la necessaria autorizzazione. Un tal sistema favorisce la impunità de' reati, toglie alla giustizia penale la cooperazione efficace, ch'essa è in dritto di ottenere dalla polizia amministrativa, agevola i malvaggi al delitto, e compromette in conseguenza quell'ordine pubblico, che Sua Maestà si è degnata di affidare alle cure di ogni polizia locale.

Ella perciò, signor intendente, troverà giusto che io ecciti il

di lei conosciuto zelo a spiegare in tutt'i casi di avvenimenti criminosi la maggiore attività, ed energia per la persecuzione, ed arresto de' rei.

Quando la lusinga di evitare un'immediato arresto, e quindi la speranza di una probabile impunità, o di un sicuro temporeggiamento, cessano, i ribaldi con maggior difficoltà si abbandoneranno alle delinquenze, e la sicurezza pubblica e privata saranno meglio garentite.

Ella è altronde troppo penetrata per convincersi, che convien prendere da se stessa le misure, che le circostanze potranno reclamare ne' casi indicati, onde non perdersi un tempo prezioso in attendere le disposizioni di questo ministero, ed inceppare così l'azione della polizia, con evidente danno della giustizia, e del pubblico servizio.

Gli avvenimenti criminosi, che possono interessare l'alta polizia, meritano poi una più speciale attenzione.

Ella conosce perfettamente, che in affari di questa natura gli agenti della polizia amministrativa, sono incaricati della polizia giudiziaria, e debbono direttamente adempiere a tutti gli atti di procedura, nonchè alla persecuzione, ed arresto de' rei, sotto la loro responsabilità.

Interesso quindi tutta la sua efficacia ad esercitare su questo articolo una rigorosa vigilanza, ed una esecuzione precisamente momentanea; nè lascio di rammentarle, che nelle materie di alta polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, l'imprudenza dolosa od abituale, meritano pronte misure di refrenazione, e di esempio.

La conflagrazione avvenuta una volta nel regno; il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri, e banditori settari, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attentibilità.

In fine, la prego di voler prestarsi alla bontà d'inviarmi rapporto motivato su tutt'i mandati di arresto, che verranno da lei spediti col risultamento ottenutone; nel qual rapporto sarà anche espresso il di lei parere sulle misure ulteriori d'adottarsi, secondo le norme, che le ho comunicate con altra circolare di questa istessa data.

Reale Rescritto del 9 marzo 1822 partecipato dal ministero delle reali finanze portante le norme a seguirsi per la liquidazione delle pensioni a favore delle vedove, o figli di coloro che erano in godimento di pensioni accordate da Sua Maestà pria del 1806, e che hanno cessato di vivere.

Per sua intelligenza ed uso di risulta la prevengo di aver con questa data comunicato il seguente real rescritto a tutte le reali segreterie di stato.

» Dopo che per effetto delle disposizioni emanate nel tempo della

militare occupazione venne sospeso il pagamento di tutte le pensioni accordate da Sua Maestà (D. G.) pria del 1806, fu con decreto de' 5 gennajo dell'anno 1807 istituita una commessione, la quale venne incaricata di proporre, quali delle pensioni suddette esser dovevano ripristinate a seconda delle norme che allora furon date, quali diminuite, e quali finalmente escluse da ogni ripristinazione.

» I titolari che, avendo adita la commessione suddetta ottennero o l'intero, o parte delle loro pensioni, vennero iscritti sul gran libro colle condizioni di nubilità, viduità, o età minore, che la commessione credè regolare d'imporvi desumendole dai dispacci di concessione.

» Inscritte sul gran libro queste pensioni figuraron sempre in varie classi sulla scrittura di quell'amministrazione sotto la denominazione di antiche; e finalmente per effetto di una nuova classificazione di quella scrittura, eseguitasi in forza delle disposizioni contenute nei decreti de' 3 e 6 maggio 1816 tutte le suddette antiche pensioni vennero inscritte sui fondi del monte delle vedove, e de' ritirati.

» Le pensioni medesime, che erano per la maggior parte concesse ad impiegati di Sua Maestà (D. G.) ritirati dal real servizio prima del 1806, ed a vedove, ed orfane di uffiziali degli antichi banchi, ed altri impiegati pubblici, e militari dell'esercito antico della Maestà Sua, furon pagate senza alcun ostacolo sino al 1818 da' fondi suddetti.

» In questa epoca il direttore del gran libro osservò, che ai termini del decreto de' 3 maggio 1816, in tutte le pensioni che iscrivonsi su' fondi del monte delle vedove, considerar si deve come sottintesa la condizione, o di nubilità, o di viduità, o di età minore, e che qualora una vedova o un impiegato muoja trovandosi percependo una pensione sui fondi suddetti, lascia un dritto ai figli superstiti di ottenere nuova pensione.

» Quindi promosso il dubbio, se le pensioni antiche, di cui si è fatto parola, passate sul monte delle vedove aveano acquistato il carattere delle pensioni di detto monte: nel caso negativo ne dimandò una dichiarazione, nel caso affermativo fece osservare che non potean pagarsi che colle condizioni di nubilità, di viduità, o di età minore ai termini del decreto de' 3 di maggio 1816, e che ai termini del decreto medesimo lasciavano un dritto ai figli de' titolari di reclamare la concessione di nuove pensioni.

» Questo dubbio fu risoluto nel consiglio de' 13 agosto 1818, e si ordinò al gran libro che tutte le pensioni che gravitavano prima su' fondi generali del gran libro, e che per effetto delle disposizioni contenute ne' decreti de' 3 e 6 maggio 1816, furono trasportate sul monte delle vedove, e dei ritirati, si fossero pagate come si pagavano prima che vi passassero, cioè colle condizioni espresse ne' decreti, e senza alcuna condizione quando ne' decreti non vi era espressa; prendendosi però nota nei registri di quella dire-

zione, che il passaggio di tali pensioni s'intendea fatto per semplice comodo, e regolarità di scrittura, e che per conseguenza in caso di morte le dette pensioni non davano dritto a' successori di reclamare liquidazione di nuove pensioni, giacchè esser doveano considerate come pensioni di grazia.

» Questa risoluzione sebbene allora non portò che si fossero avanzati de' reclami, ora però che si è incominciata a verificar la morte de' pensionisti godenti, molti se ne sono umiliati al real trono, e tra gli altri si son veduti quelli delle vedove, o degli orfani di alcuni impiegati, i quali dopo aver servito per lungo stadio di tempo la Maestà Sua, ottennero infine de' soldi di ritiro, i quali per le vicende de' tempi inscritti sul gran libro venivano considerati per la succennata determinazione come meri assegni di grazia, togliendo alle loro vedove, ed orfane, mancanti il più delle volte dei mezzi di sussistenza, il dritto di ottenere una pensione.

» Avendo ciò richiamato la mia considerazione mi son creduto in dovere di rassegnare il tutto dettagliatamente a Sua Maestà nel consiglio di stato de' 25 dello scorso mese di gennajo, e la Maestà Sua si è degnata risolvere sull'oggetto quanto segue.

» Si è degnata Sua Maestà ordinare, che qualora si verifichi la morte di qualche vedova, impiegato ritirato, che ottenne la pensione pria del 1806, e quindi ne ebbe, dopo la istituzione della commessione del debito pubblico l'iscrizione sul gran libro, e che la pensione medesima seguendo tutti i cambiamenti sulle scritture del gran libro, figuri ora per semplice comodo di scrittura sul monte delle vedove, e de' ritirati, si possa da' superstiti figli del defunto oppure dalla vedova avanzare domanda per ottenere una pensione alimentaria, e che su tal dimanda dopo essersi consultata per mezzo di questa real segreteria la commessione de' presidenti della gran corte de' conti, ed osservato l'occorrente dalle carte esistenti nel gran libro, e da quelle che furon presentate alla già commessione del debito pubblico, ne sia umiliato rapporto a Sua Maestà per definirsi, se la pensione che godevasi o dalla vedova, o dal defunto impiegato considerar si possa come di grazia, o di giustizia. Se la pensione sarà definita come di giustizia allora tutte le carte saranno inviate alla segreteria da cui dipendeva il defunto impiegato, ed in quella sarà stabilita la corrispondente liquidazione per essere discussa dalla gran corte de' conti a' termini del decreto de' 3 maggio 1816, se poi di grazia sarà definita, allora la Maestà Sua si degnerà sulle particolari circostanze de' ricorrenti di provvedere come meglio stimerà.

Io mi do quindi l'onore di parteciparle nel real nome queste sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso di risulta.

Circolare del 12 luglio 1823 emesse dalla presidenza della giunta di pubblica istruzione portante le attribuzioni e doveri delle commessioni provinciali di pubblica istruzione.

Dopo emanato il regolamento del dì 8 marzo corrente anno, per le commessioni provinciali di pubblica istruzione, create in virtù del nuovo decreto de' 12 settembre 1822, varj dubbj mi si sono fatti tanto da' presidenti delle dette commessioni, quanto da' rettori de' reali stabilimenti sulle attribuzioni e doveri de' rispettivi impiegati; ed io ho dato a ciascuno la risposta a dileguare il dubbio proposto.

Or perchè le dilucidazioni date particolarmente sieno generalmente conosciute, e praticate uniformemente, ho giudicato a proposito di riunirle nella presente circolare.

Le commessioni provinciali per l'articolo 6 del citato nuovo decreto sono chiamate alle stesse cure della pubblica istruzione, affidate a me nell'articolo precedente, come presidente della regia università degli studj.

Quindi esse rappresentando me stesso nelle provincie, i rettori de' reali collegi e licei, ed i capi di qualunque altro stabilimento di pubblica istruzione per tutto ciò, che riguarda scibile, disciplina, e morale, debbono farne intese le commessioni provinciali, ed esser secoloro di accordo nel proporre i mezzi di miglioramento, o di emenda di disordini, sia che questi i rettori gli abbiano fatti conoscere alle commessioni, sia che le commessioni abbiano prevenuti i rettori di taluni inconvenienti, ch'erano sfuggiti all'occhio, ed alla di loro penetrazione.

Intanto, per gli oggetti medesimi corrisponderanno direttamente con me, così i presidenti delle commessioni provinciali, come i rettori o capi degli stabilimenti.

Corrisponderanno pure direttamente con me gl'ispettori distrettuali, come per lo innanzi, abbenchè per gli stessi oggetti ne abbiano informate le commessioni provinciali, sia ultroneamente, sia a di loro richiesta.

Pel ramo poi di amministrazione e di economia, poichè le commessioni provinciali non sono chiamate in altro che a vegliare, se la vittitazione è di buona qualità ed a norma de' regolamenti, così le commessioni amministrative cotinueranno ad agire, come per lo innanzi, senza veruna dipendenza dalle commessioni provinciali; e tenendo la solita corrispondenza diretta con me per mezzo de' rettori degli stabilimenti.

Gl'intendenti, sempre che loro piacerà, potranno vegliare superiormente sulle operazioni delle commessioni provinciali, come le prime autorità delle provincie; debbono prendere però una parte diretta ed attiva sulle deliberazioni delle commessioni amministrative, delle quali sono tuttavia, come lo sono stati, i presidenti.

I soli informi sul personale, che mi si diano dagli ordinarj e

dagl'intendenti direttamente ; mentre per tutt'altro la corrispondenza è de' presidenti delle commessioni provinciali , de' rettori , e capi degli stabilimenti.

Io intanto sarò obbligatissimo agli ordinarj , ed agl'intendenti quante volte si compiaceranno d'illuminarmi particolarmente su di tutti gli altri oggetti , che possono riguardare il bene degli stabilimenti , ed i progressi della pubblica istruzione. Il regolamento per le commessioni provinciali della istruzione pubblica è il seguente.

Art. 1. I componenti le commessioni dovranno procurare con tutto l'impegno e zelo , di adempire a quanto ad essi è affidato cogli articoli 6 e 7 del real decreto de' 12 settembre 1822.

2. Essendo la loro principal cura quella di sorvegliare , perchè l'istruzione pubblica in tutte le sue parti camini con esattezza, ed a norma delle leggi e regolamenti in vigore ; affinchè con più facilità si possa ottenere questo intento , potranno i componenti le commessioni ripartirsi tra loro l'incarico , addossandone a ciascuno di essi una parte. Questo particolare incarico però dovrà avere il solo oggetto di vegliare più assiduamente , osservare , raccogliere notizie , ponderare preventivamente , per poi tutto proporre in commessione riunita.

3. La commessione dovrà riunirsi nella stanza del liceo , o collegio , ove si unisce la commessione amministrativa , e propriamente nei giorni ne' quali questa non si raduna.

4. Tra i componenti la commessione , l'ecclesiastico di maggior qualità , od il più anziano fra gli uguali farà da capo ; ed il più giovane farà da segretario.

5. Vi sarà un libro nel quale si dovranno scrivere tutti gli appuntamenti della commessione : ciascuno appuntamento dovrà essere preceduto dalla data del giorno , mese , ed anno , e dovrà essere sottoscritto da tutt'i componenti la commessione.

6. I componenti la commessione , o unitamente o isolatamente , oppure alternativamente tra essi , procureranno di portarsi al liceo o collegio , per ispezionare e vedere regolarmente tutto l'andamento di esso , sì per la parte morale che per la scientifica; nonchè per la buona tenuta , ordine , proprietà , e nettezza tanto nella persona , che in tutti gli oggetti. Osserverà similmente , se la vittitazione sia della qualità conveniente , ed a norma de' regolamenti.

7. Dove trovassero degl'inconvenienti in qualunque ramo , che provenissero da negligenza o malizia , ne faranno prima avvertiti coloro che mancano ; ed ove , ciò non ostante , non si emendassero , la commessione ne farà rapporto al presidente della regia università degli studj , il quale , col parere della giunta della istruzione pubblica , proporrà al ministro degli affari interni quello , che si crederà opportuno.

8. La commessione prenderà conto per mezzo degl'ispettori , e talvolta ove lo creda , anche per mezzo de' parrochi , o di altri

soggetti locali, che più potrebbero meritare la sua fiducia, su l'andamento delle scuole primarie, e secondarie della provincia, e delle scuole private ancora, per conoscere se in ciascuna di esse si adempia a quanto si conviene; e se da' rapporti, che avrà venga a rilevare inconvenienti, ne darà conoscenza al presidente dell'università, da cui, col parere della giunta, sarà proposto quel tanto, che si stimerà conducente a riparare tale inconveniente.

9. Venendo interrogata la commessione dal cennato presidente su qualunque oggetto relativo all'istruzione pubblica, si presterà alle richieste del medesimo.

10. Dovunque occorresse di aver bisogno dell'autorità dell'intendente, si potrà dirigere al medesimo, per quelle disposizioni. che al momento potessero abbisognare.

11. Tutto ciò che le commessioni stimeranno utile di dover stabilire, sia per circostanze particolari di qualche liceo, o collegio, o scuola, sia in generale per lo miglioramento della istruzione pubblica, lo proporranno per mezzo del presidente dell'università degli studj, il quale dopo essersene fatto il conveniente esame nella giunta, proporrà al ministro degli affari interni il parere della medesima. In ogni mese dovrà la commessione inviare al presidente dell'università un rapporto col quale gli dia notizia dell'andamento dell'istruzione pubblica della provincia.

Istruzioni del 10 gennaio 1820 portante il dettaglio dell'amministrazione delle casse de' dritti sanitarii formate dal segretario di stato ministro degli affari interni in esecuzione dell'articolo 6 del real decreto del 1 gennajo 1820.

Art. 1. Presso l'amministrazione delle casse de' dritti sanitarii vi sarà un primo registro generale, in cui saranno notati gli approdi, e le partenze che avvengono presso le rispettive deputazioni di Napoli, e di Palermo, una con tutte le operazioni sanitarie, che vi si eseguono.

2. In questo registro si terrà notamento separato de' legni, che approdano in paratica, e di quelli che devono andare soggetti ad una contumacia qualunque.

3. Dalla natura del carico de' legni, che approdano in pratica, gli amministratori rileveranno, se vi sia luogo a ricognizione di generi, a' termini del regolamento generale.

Nel caso affermativo, essi faran segnare di esservi a carico de' legni medesimi una partita d'introito determinata dall'articolo 7 della tariffa.

4. Dalle dichiarazioni de' capitani, o padroni de' legni che approdano in contumacia, gli amministratori rileveranno di esservi a vantaggio della cassa le partite d'introito indicate ne' seguenti articolo.

5. Se il capitano, o padrone dichiari di non voler prendere pratica nel luogo dell'approdo, ma di volervi far semplicemente delle operazioni di disbarco, o imbarco sotto le dovute riserve,

ed indi rimettersi alla vela sotto contumacia, gli amministratori faranno notare di esservi a vantaggio della cassa il dritto dell'assistenza delle operazioni, e il dritto della ritoccata, determinata dagli articoli 6, 8, e 4 della tariffa.

6. Se il capitano, o padrone dichiari di voler prendere pratica nel luogo dell'approdo, e di voler fare delle operazioni nel corso della contumacia, le partite d'introito saranno allora quelle stesse indicate nell'articolo precedente, se non che in vece del dritto di ritoccata, vi sarà quello della seconda visita.

7. Se il capitano, o padrone finalmente dichiari di non voler fare alcuna operazione, e di voler attendere il giorno della pratica, allora non vi saranno altre partite d'introito, che i due dritti di visita, uno all'approdo, e l'altro alla pratica del legno, a'termini dell'articolo 6 della tariffa.

Se però in questo caso delle operazioni di disbarco debbano farsi, non per domanda del capitano, o del padrone, ma per misure sanitarie, vi sarà allora anche la partita di introito indicata nell'articolo 8 della tariffa.

8. In tutti i casi enunciati ne' precedenti articoli vi sarà sempre e contemporaneamente la partita d'introito dipendente dal dritto di cancelleria, e determinato dall'articolo 9 della tariffa.

9. I cancellieri della deputazione di Napoli, e di Palermo invieranno agli amministratori rispettivi uno stato settimanile de' passaggieri, che abbiano potuto imbarcarsi per l'estero, o venir dall'estero, onde gli amministratori medesimi facciano segnare ne' registri la partita d'introito determinata dall'articolo 5 della tariffa.

10. Presso l'amministrazione della cassa vi sarà un secondo registro generale di tutti gli approdi, che avvengono nelle altre deputazioni di salute del regno, in cui verranno notati separatamente i legni che approdo in pratica, e quelli che approdono in contumacia, essendovi a carico di questi ultimi la partita d'introito determinata dall'articolo 9 della tariffa per le deputazioni del Regno.

11. Gli amministratori delle casse faranno stampare le patenti sanitarie per provvederne le diverse deputazioni di salute, e le manderanno a bollare, secondo il regolamento, nelle amministrazioni del registro, e del bollo.

Le amministrazioni del bollo terranno di queste patenti un registro separato per servir di controllo in ogni fine di anno, e verificare il numero delle patenti, che gli amministratori avranno distribuite.

Le spese di stampa, e di bollo andranno a carico delle casse rispettive.

12. In ogni fine di mese i cancellieri presso le deputazioni di Napoli, e di Palermo, e le deputazioni stesse negli altri comuni del Regno invieranno il conto dell'introito agli amministratori, e le somme introitate a' cassieri.

13. Gli amministratori verificheranno l'esattezza di questi conti mensili, e ne daranno riscontro alle deputazioni, e a' cancellieri, che li avranno loro inviati.

I cassieri verseranno immediatamente ne' banchi le somme introitate su di una *madrefede* aperta a quest'oggetto, e ne invieranno riscontro di ricevo a' cancellieri, ed alle deputazioni enunciate di sopra.

14. Saranno comunicati agli amministratori, ed a' cassieri gli stati discussi di tutti i soldi, e le spese, che sono a carico delle casse dei dritti sanitarii.

15. Gli amministratori ne ordineranno i pagamenti, e ne' mandati, che spediranno a' cassieri, indicheranno sempre l'articolo dello stato discusso, che autorizzi il pagamento.

16. Gli amministratori non potranno ordinare pagamenti di somme non autorizzate negli stati discussi, senza una espressa disposizione ministeriale.

17. I cassieri eseguiranno i pagamenti loro ordinati dagli amministratori sempre con polizze di banco.

18. Su gli stati discussi saranno formati i ruoli in doppia spedizione pe' soldi degl'impiegati, i quali dovranno essere emarginati da questi ultimi per indicare il ricevo de' soldi rispettivi.

Questi ruoli saranno vistati da' soprintendenti generali i quali devono certificare in piedi de' medesimi l'esistenza e l'attuale attività di servizio di tutti gl'impiegati.

I cassieri conserveranno una spedizione de' ruoli presso di essi per il loro conto di discarico, e ne invieranno l'altra agli amministratori.

19. Nel fine di ciaschedun'anno gli amministratori, e i cassieri renderanno i loro conti accompagnati dalle carte, e documenti giustificativi, e li passeranno al ministero degli affari interni per le opportune disposizioni.

20 I razionali delle soprintendenze generali saranno incaricati della tenuta de' registri indicati nell'articolo 1 e 10, dell'andamento della scrittura degl'introiti ed esiti, e della redazione dei corrispondenti bilanci per la reddizione del conto.

Per l'esercizio delle indicate funzioni i razionali dipenderanno direttamente dagli amministratori rispettivi.

Circolare del 17 maggio 1820 con la quale si dichiara l'indole, e gli effetti degli antichi *verbi regi* nelle alienazioni degli ex feudi e fedecommessi.

Nella causa tra il principe di Aragona ed i suoi creditori frumentarj, li quali divenuti soggiogatarj domandano in giudizio la vendita de' di lui feudi di Castellammare, e di Carbonia ipotecati in loro favore con *verbo regio* derogante al vingolo del fedecommesso, il supremo tribunale di giustizia di Palermo con due giudici aggiunti, incaricato di riferire sull'assunto, esaminò l'affare sotto due aspetti: l'uno principale, se il principe di Aragona po-

tesse contro al dispaccio di dispensa al fedecommesso essere ammesso a contrastare in giudizio l'azione de' soggiogatarj sul feudo di Castellammare ; e l'altro secondario , se il beneficio della dispensa al fedecommesso si dovesse intendere esteso a tutti i soggiogatarj , ovvero a' soli creditori privi legiati del caricatojo , esclusi gli altri tra' quali eran quelli per gran o venduto alla meta di Girgenti , e non consegnati. Quanto al primo aspetto della quistione senza discordanza si opinò per l'irrevocabilità della dispensa al fedecommesso Quando poi al secondo aspetto vi fu disparere , essendo stato l'avviso del tribunale per la comune ammessione di tutti li creditori frumentarj al detto beneficio ; e quello de' due giudici aggiunti per l'esclusione de' creditori di Girgenti.

Le due consulte del supremo tribunale sopra i due enunciati punti , presentate al Re , lo determinarono ad ordinare che il supremo consiglio di cancelleria desse in proposito il suo parere ; e che inoltre s'incaricasse di stabilire per punto generale le regole da osservarsi in somiglianti casi de' *verbi regj* impartiti sopra transazioni , soggiogazioni , enfiteusi , ed altri contratti , disegnando la diversità che passa tra questi *verbi regj* , e quelli impartiti nelle vendite con solenne distribuzione di prezzo.

Emesse dal supremo consiglio il parere ne' due indicati oggetti distinto , lo rassegnai al Re nel consiglio del dì 2 del corrente mese , dopo di averne rimessa copia a vostra eccellenza con lettera del dì 15 dello scorso aprile ; e Sua Maestà uniformandovisi pienamente , circa il primo oggetto , che è il punto della controversia tra la casa Aragona , e suoi creditori , ha osservato che il dispaccio del 1789 parlò indistintamente de' creditori frumentarj , autorizzando in pro di essi le soggiogazioni con la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa Aragona ; che lo stesso dispaccio obbligò indistintamente que' creditori al rilascio della quarta parte de' debiti a beneficio della detta casa , del quale rilascio appunto era come un compenso quella accordata diepensa , e che l'amministratore Paternò incaricato della esecuzione del dispaccio , non facendo del pari alcuna distinzione tra creditori , e creditori , ed ottenendo da tutti il rilascio del quarto , formò egualmente per tutti le autorizzate soggiogazioni.

Per tali osservazioni ha la Maestà Sua ordinato dover la consulta del tribunale supremo in ogni sua parte valere , dichiarando sovranamente che la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa Aragona debba intendersi fatta a favore sì de' creditori privilegiati sul caricatojo di Castellammare che di tutti gli altri , tra' quali sono annoverati quelli della meta di Girgenti.

Quando poi al socondo generale oggetto della classificazione delle diverse specie di *verbi regj* , e della diversità del loro effetto , ha Sua Maestà osservato potersene formare tre classi.

La prima classe vien costituita dalla forma di vendita statutaria riconosciuta , e regolata dalle antiche prammatiche per la facile circolazione de' valori , ed usata specialmente in Sicilia. Questa

specie chiamata propriamente cautela di *verbo regio*, sia che la vendita fosse preceduta da sentenza di *vendatur*, sia che fosse permessa con sovrano rescritto, avea la forza di sciogliere il fondo venduto non solo dal peso delle ipoteche; ma ancora dalle azioni di dominio, le quali per altro rimanean tutte assicurate sul prezzo del fondo venduto, in guisa, che la proprietà del fondo fosse trasferita al compratore depurata da ogni precedente affezione, sotto la guarentigia che prometteva il governo con particolari lettere, chiamate di salvaguardia. Tal sorta di *verbo regio* fondavasi interamente sulla solennità della vendita, sul valore degli atti, che l'avevano raffermata, pel deposito dell'equivalente prezzo del fondo divenuto talvolta maggiore per effetto dell'asta; e per conseguente acquistava tutta la inviolabilità derivante da saldi ed universali principj della giustizia, nè si poteva attaccare se non nel caso che vi fosse corsa una corruzione, che esprimevasi col vocabolo *sordes*.

La seconda classe di *verbo regio* nacque dal desiderio che ebbero i privati contraenti di munire con una maggiore solennità i loro contratti di transazione, di enfiteusi, di assegnazione *in solutum pro credito*, ed anche di soggiogazioni; al quale fine s'introdusse il costume di sottomettere tali contratti alla intelligenza del sovrano, il quale chiestone informo, ed assicurato della loro necessità, utilità, o convenienza degnavasi di permetterne con particolari dispacci la perpetua fermezza. Or poggiando tal *verbo regio* sulla qualità del preso informo, e potendo questo esser vero od erroneo, e giusto o vizioso, massime pel comune accordo delle parti egualmente interessate a sostenere la validità di una convenzione tal volta difettosa per errore, per dolo, o per lesione; ed in fine potendo il sovrano rescritto essere stato orrettiziamente, o surrettiziamente ottenuto; ne siegue, che somiglianti *verbi regj* non avevano in se stessi una inalterabile forza, ma erano revocabili o irrevocabili, secondochè i contratti, sopra cui venivano impartiti, eran giusti o ingiusti, e quindi eran soggetti alle ordinarie regole della giurisprudenza, e secondo la espressione de' forensi riducibili ad *ius et justitiam*.

La terza classe di *verbo regio* è un'atto inerente all'esercizio de' poteri del principe, col quale esso abilita una incapace persona a contrattare, o ad agire, autorizza un'alienazione priva di solenni, ed altre di simil fatta. L'intrinseca stabilità di questo *verbo regio* nasce dalla stabilità della prerogativa del principe. Nondimeno rimane nelle attribuzioni del giudice di conoscere se un somigliante *verbo regio* sia orrettizio, o surrettizio; l'esaminare qual sia l'estensione della sovrana volontà; l'osservare se, indipendentemente dal supplito difetto, sia l'atto intrinsecamente vizioso per errore, per lesione, per dolo, o per ogni altro difetto, cui il principe non abbia dispensato; ed in fine l'esaminare i diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione sovrana.

Per siffatte riflessioni Sua Maestà si è degnata di determinare;
Che le vendite statutarie costituenti la prima classe de' *verbi regj*,

sia che fossero state precedute da sentenza di *vendatur*, sia che fossero state permesse con sovrano rescritto, debbonsi riguardare come inviolabili, e come non soggette ad alcuno esperimento giudiziario; tranne il solo caso di corruzione indicato colla parola *sordes*.

Che parimenti non sieno soggetti ad esperimento giudiziario i *verbi regj* dell'ultima classe, eccetto i casi, in cui essi sieno orettizj, o surrettizj, e viziosi per dolo, per lesione, o per ogni altro difetto, cui il sovrano non abbia dispensato, o che siano in danno de' diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione sovrana.

Che finalmente tutti i *verbi regj* della seconda classe impartiti sulle private contrattazioni, debbonsi tenere come semplici solennità, e perciò riducibili *ad jus et justitiam*.

Circolare del 6 novembre 1830 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo, portante dilucidazioni relativamente al registro, e bollo degli atti di coazione che si spediscono da' cassieri comunali a' debitori morosi.

Il sistema quasi generalmente invalso presso i cassieri comunali di formare in carta libera, e di non registrare le coazioni, che spediscono contro i debitori di rendite comunali, avendo richiamato l'attenzione di questa generale amministrazione ha portato a risolvere la quistione, se le coazioni sudette siano, e debbano effettivamente esser soggette al bollo, ed al registro, l'esame di questa quistione ha menato anche alla soluzione dell'altra relativamente alle coazioni, che si spediscono dai cassieri di beneficenza, de' luoghi pii, e di altri stabilimenti pubblici.

In proposito si fece osservare a sua eccellenza il ministro delle finanze, che non vi era legge che ne avesse favorita la esenzione; e che sebbene in taluni casi le coazioni erano per somme minori di ducati 6, non perciò potevano, e doveano godere di un tal favore, perchè emanando direttamente da' cassieri comunali non poteano in niun modo entrare nella categoria degli atti per i conciliatori, comunque nel tratto successivo avessero potuto rientrare nelle di costoro attribuzioni; che le coazioni sono diversa cosa da' semplici avvertimenti: che esse venivano eseguite da' servienti comunali, i quali in questo caso si adoperavano non come uscieri del conciliatore, ma quasi come uscieri comunali: che sol quando la percezione delle rendite comunali avesse portato contesa innanzi al potere amministrativo, la esecuzione delle decisioni da questi emanate una volta si apparteneva agli uscieri del conciliatore, altra volta a quelli del regio giudice, o del tribunale; che nel primo di questi casi gli atti di esecuzione doveano essere esenti dal registro, e bollo, purchè però tali magistrati si adissero; ed in fine che la percezione delle rendite comunali niente avea di comune con quella delle contribuzioni dirette.

Similmente fu fatto osservare in quanto alle coazioni, che si spediscono da' cassieri di beneficenza, e de' stabilimenti pubblici, ch'essendo questi assimilati alle amministrazioni finanziere, non godono della esenzione pei loro atti dal registro e dal bollo.

Or la lodata eccellenza sua in seguito di questi rilievi ha determinato, avendone dato anche parte a sua eccellenza il ministro degli affari interni;

1. Che le coazioni, che si spediscono dai cassieri comunali alla guisa stessa di quelle de' contabili delle amministrazioni finanziere son soggette al registro e bollo, e che solo gli avvertimenti che si spediscono dai medesimi ne sono esenti; ben'inteso però che questi ultimi debbono essere in carta di bollo di grana tre tutte le volte, che vengono notificati dagli uscieri, o dai servienti comunali, che fanno le veci di uscieri ai termini del numero 31 dell'articolo 28 della legge de' 2 gennajo 1820.

2. Che in quanto agli atti di esecuzione, bisogna distinguere il caso, in cui han luogo in seguito di sentenza de' conciliatori, da quello in cui gli atti stessi rientrano nelle attribuzioni di altro funzionario giudiziario, giacchè nel primo caso è troppo giusto, che ai termini dell'art. 16 della legge di procedura civile godano della esenzione di amendue le formalità, mentre nel secondo caso per le disposizioni generali vi rimangono soggètti. Per la prima parte però ha fatto osservare la succitata eccellenza sua che la esenzione non può essere invocata quando non si tratta di esecuzione di sentenze de' conciliatori, o quando questi non si siano aditi, tuttocchè la somma sia minore di ducati 6.

3. Che queste stesse norme debbonsi seguire per gli atti coattivi occorrenti per la esazione de' censi, e di altri cespiti dovuti a' luoghi pii, e delle quantità in grano dovute ai monti frumentarj.

4. Finalmente che debbasi fare eccezione del dazio sul macino imposto col decreto de' 28 maggio 1826, dovendo questi essere esenti da pagamento di bollo e di registro, come per le contribuzioni dirette, trattandosi di dazio fiscale, quantunque si esiga da' comuni.

Ella comunicherà tali disposizioni agl'impiegati superiori, ed altri agenti dell'amministrazione da lei dipendenti per l'esatto adempimento, e mi accuserà la ricezione della presente.

Reale Rescritto del 2 maggio 1831 partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri portante la istituzione di una commessione consultiva residente in Palermo e destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicheranno commettere all'esame della medesima.

Il Re Nostro Signore nel consiglio ordinario di stato di questo giorno si è degnato di approvare il progetto, che in adempimento dell'articolo 20 delle istruzioni date a S. A. R. il luogotenente generale in Sicilia, è stato rassegnato dal ministro segretario di stato presso il medesimo pei casi di dovere supplire allo avviso

della consulta da sentirsi prima della risoluzione degli affari, che ne han d'uopo, e pei casi di dover supplire alle forme di real decreto, di real rescritto, e di real cedola ove gli atti di risoluzione lo esigano.

Quindi Sua Maestà ha ordinato l'istituzione di una commessione consultiva residente in cotesta capitale, e destinata a dare il suo parere negli affari, che si giudicherà di commettere allo esame della medesima. Essa sarà composta di cinque funzionari dell'ordine giudiziario, ed amministrativo; cioè dal presidente, e dal vice-presidente della corte suprema di giustizia, del presidente e vice-presidente della gran corte dei conti, e di un giudice della gran corte civile residente in Palermo, da destinarsi da S. A. R. il luogotenente generale. Il più elevato di rango, cioè il presidente della corte suprema di giustizia eserciterà le funzioni di presidente della commessione, e l'ultimo quelle di segretario.

Il numero di tre membri presenti sarà sufficiente a diliberare. Gl'impiegati necessari presso la commessione saranno presi dal numero negli esuberanti, che ricevono sussidi dalla tesoreria generale da destinarsi da S. A. R. il luogotenente generale, inteso la commessione medesima.

Quando poi alle forme da adottarsi nella emanazione degli atti sovrani, vuole il Re, che dove sia necessario un decreto questo porti la data, e la solida intitolazione di Sua Maestà, dopo la quale seguirà la formola:

« Noi Leopoldo conte di Siracusa luogotenente generale di Sua Maestà in Sicilia. Facendo uso delle facoltà da Sua Maestà conferiteci, sulla proporzione del ministro segretario di stato presso di noi destinato, abbiamo risoluto quanto segue: « Tutto il resto sarà redatto nel consueto modo de' reali decreti, e l'atto sarà in fine munito della firma di S. A. R. il luogotenente generale, contrassegnata dal ministro segretario di stato presso il medesimo, giusta il modello.

Per le reali cedole sarà adoperata una forma somigliante a quella dianzi stabilita pei reali decreti, cioè colla intitolazione di S. R. M. colla emanazione a nome di S. A. R. il luogotenente generale colla solita disposizione del contesto, salve le variazioni necessarie a distinguere i detti due rapporti, e colla firma di S. A. R. il luogotenente generale controsegnata dal ministero.

Quanto poi a' dritti di tariffa annessi alla spedizione delle cedole Sua Maestà approva ciò, ch'è stato proposto dal ministro, di potersi quelli incassare dall'uffiziale capo di ripartimento degli affari ecclesiastici di quel ministero, che sarà all'uopo destinato, il quale ne terrà registro, e ne darà conto per versarsi opportunamente, ed impiegarsi a quegli usi medesimi, cui sono stati destinati i dritti finora qui percepiti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso che convenga.

Reale Rescritto del 5 febbraio 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determina non esser permesso contrarsi da' comuni de' debiti per la soddisfazione di obbligazioni risultanti da un giudicato, ma debbonsi eseguire le prescrizioni dettate negli articoli 28 e 32 della legge de' 21 marzo 1817.

La consulta de' reali dominii al di qua del faro, incaricata per ordine sovrano di dare il suo avviso nelle carte riguardanti il mutuo, che intendeva fare il comune di Vallata, per pagare la mensa vescovile di S. Angelo Lombardi, de' ducati 5200 per decime, ha fatto le seguenti considerazioni.

Non è noto, nè si manifesta se le decime, di che è stata lite, siano decime sagramentali, o domenicali. Nel primo caso, vale a dire delle decime sagramentali, la dottrina canonica si è che le decime arretrate si debbano dal dì della contestazione della lite, non pe' tempi precedenti. Il che va detto nel presupposto, che i ducati 5200 sieno una somma aumentata di parecchi anni.

Non ha che fare qui la distinzione del possessorio e del petitorio, che adotta il comune. Se le decime sono sagramentali, l'azione a domandarle, è fondata sulle regole del dritto canonico, o sulla consuetudine della chiesa di S. Angelo Lombardi, che prende questa prestazione per titolo di dotazione.

Tutto questo è esame di dritto, che non ha nulla di comune col sistema delle azioni possessorie, le quali riguardano lo stato de' fondi, e della specie di varie servitù esercitate sopra essi, che talvolta ha per oggetto l'agricoltura; tale altra volta ha per oggetto la conservazione de' predii rustici ed urbani, ed il provvedere agli usi della vita. Sotto queste vedute le azioni possessorie, non possono proporsi, che fra l' anno del turbato possesso, ed innanzi a' giudici de' circondarii a cui è più propriamente commessa la giustizia locale, per accorrere più speditamente, o più utilmente. Dal quale ordine di giudizii si è deviato nella specie, essendosi trattato delle decime innanzi alla gran corte civile, e pretendendosi una somma per prestazione dovuta sopra una lunga serie di anni trascorsi.

Del modo, come possono eseguirsi i giudicati contro i comuni, è trattato nell'articolo 28 e 32 della legge de' 21 marzo 1817, sul contenzioso amministrativo. L'esecuzione su' beni del comune è permessa, dopo che il giudicato sia stato intimato all' intendente, e dopo che siano trascorsi tre mesi senza prenderne gli espedienti opportuni: il sequestro sulle rendite correnti, soggette alle spese di amministrazione è sempre vietato. Nel rapporto dell' intendente non si fa menzione di essersi fatto godere questo beneficio al comune di Vallata. E se questi termini sono trascorsi, il dritto della mensa sarà sopra gli stabili, che possiede il comune, e che deve spropriarli per soddisfarsi.

In un caso estremo, quando i comuni non abbiano beni di

sorte alcuna, saranno presi gli espedienti a responsabilità dell' intendente e del sindaco, ed il debito sarà descritto nello stato discusso dell' anno seguente.

Tutto questo andamento dovea eseguirsi pria di risolvere per la contrazione di un debito, od almeno dovea mostrarsi, che la sproprazione di uno de' fondi, che la comune ha, siccome apparisce dalla deliberazione decurionale, sia più dannevole del debito a contrarsi.

Checchè siasi però, non era inutile trattare colla mensa di S. Angelo Lombardi intorno alla divisione de' ducati 5200, in rate annuali, salvo ciò che si sarebbe giudicato sulla corrisponsione delle decime, e degli arretrati, se siavi luogo a trattare ancora.

Nella quale trattativa doveva essere tenuto presente, che le rendite non esatte dalla mensa, erano sottratte a' soccorsi de' poveri, e che potrebbero tornare loro divise equamente, come un accrescimento di rendita dell' anno seguente.

E questa idea anche a parte dovea ritenersi, che ogni mezzo che si usi per obbligare il comune, graverà sempre direttamente la classe più popolosa, ch' è quella de' poveri, e non de' possidenti; di maniera che pagheranno ora i non proprietarii, ciò che di sua natura era dovuto da' possessori de' fondi.

Dopo tutto ciò, la consulta medesima è stata di parere, che salve tutte le vie di dritto al comune di Vallata, intorno al giudicato di che trattasi, se vi ha luogo, si propongono nuovi espedienti pel pagamento de' ducati 5200 pretesi dalla mensa di S. Angelo Lombardi; e che si discuti coll' ordinario di S. Angelo, il progetto di eseguire il pagamento a rate uguali.

Essendosi Sua Maestà uniformata ad un tale avviso, nel real nome glielo partecipo per l' esatto adempimento.

Regolamento dei 14 ottobre 1831 per lo servizio interno della commessione consultiva creata con real rescritto de' 2 maggio 1831, approvato da Sua Altezza Reale il luogotenente generale in Sicilia.

ART. 1. Tutti gli affari che saranno rimessi alla commessione consultiva saranno diretti al presidente della suprema corte di giustizia, che ai termini del real rescritto de' 2 maggio 1831 esercita le funzioni di presidente della commessione medesima.

2. Per ciascuno affare da trattarsi nella commessione consultiva sarà fatto rapporto dal componente segretario, o da talun'altro de' componenti che designerà il presidente, cui verranno a tal'uopo passate le carte dal presidente medesimo, il quale sulla stessa ministeriale d' invio apporrà la data del giorno del passaggio.

3. Subito che il componente segretario, o colui tra gli altri componenti che sarà stato designato avrà fornito le sue applicazioni, e i suoi lavori sulle carte, che gli sono state passate, ne farà il rapporto alla commessione.

4. Ne' giorni designati per le riunioni della commessione gli affari saranno trattati con quell ordine che il presidente stabilirà, o quello tra i componenti, che per ordine di rango ne fa le veci in caso d' impedimento.

5. Nella commessione consultiva saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della commessione medesima, ed i voti particolari che siano stati discrepanti, nell' altro sarà notato l' intervento de' componenti e la distinta serie degli affari, che la commessione in ciascuna sessione avrà trattati.

6. La commessione consultiva opinerà a pluralità di voti, e presenterà il suo parere a Sua Altezza Reale il Luogotenente generale corredato dai motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o due componenti opineranno diversamente, il voto, o i voti de' medesimi dovranno essere notati, e firmati ne' registri della commessione, e dovrà mandarsene a Sua Altezza Reale una copia estratta unitamente al parere della maggioranza, per averli presenti.

7. I pareri della commessione saranno distesi da colui che ha fatto il rapporto.

I voti particolari saranno distesi dal componente, che ne sarà stato l' autore.

Gli uni, e gli altri prima di trascriversi sul registro saranno letti nella commessione.

8. Il presidente, ed il segretario sottoscriveranno i pareri della commessione, ed i voti particolari de' componenti della commessione medesima, tanto nell' originale sul registro, che nelle copie estratte, che dovranno rassegnarsi a Sua Altezza Reale il luogotenente generale per mezzo del ministro segretario di Stato.

9. Alle copie de' pareri, e de' voti particolari che dovranno rassegnarsi a Sua Altezza Reale il luogotenente generale, dovranno unirsi tutte le carte riguardanti lo affare medesimo, sia che queste siano state rimesse per via del ministro segretario di stato, sia che per altra via siano pervenute.

10. La rimissione de' pareri, de' voti, e delle carte indicate nello articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del presidente della commessione, il quale potrà accompagnarle con quelle osservazioni, che crederà confacenti all' oggetto.

11. Se per lo schiarimento dello affare occorreranno altre notizie alla commessione, esse saranno richieste dal componente relatore al presidente, da cui se ne farà il corrispondente rapporto al ministro segretario di stato, onde riportare in riscontro le notizie medesime.

12. Il presidente formerà in ogni anno il calendario pe' giorni in cui dovrà riunirsi la commessione.

Questo calendario sarà sottoposto all' approvazione di Sua Altezza Reale il luogotenente generale prima del dì 1 gennaro di ogni anno.

Nel calendario dovrà designarsi un giorno la settimana per le

riunioni ordinarie della commessione, restando poi in facoltà del presidente di tenere delle riunioni straordinarie qualora lo esiga il bisogno.

13. Presso la segreteria della commessione si terrà un registro diviso in colonne, in cui con numero d' ordine saranno indicati;

1. Il giorno in cui un' affare perviene :
2. Il ripartimento del ministero di stato, da cui è rimesso.
2. L' oggetto che vi si contiene :
4. Il giorno in cui è risoluto dalla commessione.
5. La risoluzione di Sua Altezza Reale il luogotenente generale sul medesimo,
6. In un' ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti, e le determinazioni straordinarie prese dalla commessione.

14. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli affari pendenti presso la commessione, ed in ogni fine di mese sarà dal segretario presentato al presidente.

15. Resta destinato per le riunioni della commessione consultiva il locale medesimo, che nella casa de' tribunali è destinato per la corte suprema di giustizia.

Il presidente nel formare il calendario per le riunioni della commessione terrà presente il calendario delle udienze della corta suprema, e fisserà de' giorni diversi, onde non trovarsi mai occupato il locale.

È rimesso però alla prudenza del presidente il tenere unioni in casa propria, o in casa di altro componente, qualora la circostanza di qualche impedimento lo esiga. Palermo li 14 ottobre 1831.

Circolare del 2 febbraio 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante la soluzione di vari dubbi promossi nell'esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831 relativo alle spese comunali ed alle economie prescritte.

Onde sempreppiù facilitare l'esecuzione de' decreti degli 11 gennaio, e delle analoghe istruzioni, le comunico la risoluzione di diversi dubbi a me fatti da alcuni intendenti.

1. Per ciò che riguarda le spese militari a carico de' comuni per effetto de' regolamenti in vigore, in que' comuni che sono luoghi di passaggio, e di tappe militari, con la mia circolare de' 29 gennaio prossimo passato si trova prescritto di aprirsi un'articolo particolare di spesa approssimativa al bisogno presunto, ed è pure indicato il modo di spenderlo.

Un tale fondo deve supplire benanche a quelle spese militari che in qualche luogo, ed in talune cicostanze si debbono semplicemente anticipare, per esserne quindi i comuni rivaluti. Lo zelo di ciascun intendente debb'essere in questo caso principalmente rivolto a vegliare sulla regolarità delle carte contabili, ed a sollecitare la

rivaluta suddetta dal ministro della guerra, dirigendosi, ove occorra, anche a me, perchè possa interporre i miei uffizi.

2. Un simile fondo debb'essere aperto, mediante un'articolo particolare, anche per que' comuni, che senza essere maggiori, o luoghi di tappa, sono soggetti a qualche anticipazione di spese militari di qualsivoglia natura, della quale debbono essere rivaluti.

3. La somministrazione del pane a' detenuti poveri debbe formare sullo stato discusso di ogni comune un'articolo separato di esito calcolato per approssimazione.

4. La spesa pe' proietti deve formare anch'essa un particolare articolo di esito.

5. Il pigione pel corpo di guardia, del pari che il fuoco e l'olio per la guardia urbana, debbono pure avere un'articolo separato di spese.

6. Le sante missioni, e le prediche quaresimali disposte, debbono farsi eseguire. Ogni intendente deve penetrarsi del principio espresso nel real decreto e nelle istruzioni relative, che il bene spirituale de' comuni debb'essere il primo oggetto delle sue cure, e che l'economia prescritta è sempre a questo santo scopo subordinata, e debbe ottenersi sempre che sia possibile. In ciò ogni intendente deve deferire all'opinione degli ordinari che sicuramente concorrono al fine di conciliare il bene spirituale con quell'economia che lo stato delle popolazioni reclama, tenendo presente quanto nelle circolari è prescritto.

7. Per que' comuni che, all'epoca dell'imposizione del dazio fiscale sul macino, non ebbero bisogno per pagarlo di ricorrère a dazi nuovi, o all'aumento della tariffa degli antichi, sarà della prudenza degl'intendenti, esaminare se gli antichi dazi siano, o pur no per se stessi soverchiamente gravosi; ove lo sieno, ne procureranno la possibile diminuzione, la volontà del Re (N. S.) essendo quella di allegerire per quanto si può le popolazioni da' dazi comunali; ove non lo sieno, proporranno subito quelle opere pubbliche, specialmente strade e traverse comunali a cui può addirsi l'avanzo, mentre con ciò si otterranno due utilissimi risultati: il primo di dar sussistenza alla classe povera, il secondo di facilitare le interne comunicazioni, tanto necessarie al commercio.

8. Finalmente ritornando alle imprevedute ogn'intendente debbe avere presente che sotto questo titolo debbonsi unicamente comprendere quelle spese che non sono prevedibili, o quelle somme che debbono prelevarsi nel corso dell'esercizio in sussidio degli articoli esauriti; ma non possono, nè debbono supplire a' bisogni conosciuti, ciascun de' quali convien che abbia un'articolo particolare di esito notato nello stato discusso, o di variazioni, e per conseguenza conto a giustificazione particolare circa il suo regolare impiego.

Ella, signor intendente, avrà presente i principi adottati nelle sopraccennate soluzioni di dubbi che, come ho detto, mi sono stati proposti. In ogni caso le ricordo che l'esazione fatta nello scorso

mese di gennaio, tanto della metà del dazio fiscale soppresso, quanto degli altri dazi comunali, che in conseguenza delle riforme vanno a sopprimersi, o ad essere diminuiti, servirà pel corrente esercizio di fondo di cassa, ch'è espressamente addetto ad un sussidio eventuale per le imprevedute. Ella però non se ne avvalerà che dietro mia particolare autorizzazione, salvo solo i casi urgenti, de' quali mi darà conto immediatamente.

Credo in fine opportuna cosa di aggiungere, che nel tempo stesso che l'economie debbono con ogni regolata maniera ottenersi, debbesi eziandio cautamente assicurare l'amministrazione comunale nel corrente anno. E quindi somma cura deve portarsi ad assicurare l'esazione, e particolarmente quella della rendita straordinaria. Ove questo presidio manchi, ella ben vede che esiti non saranno bilanciati con gl'introiti, e sarebbe tristissima cosa il ripetere i mezzi, troppo comunemente praticati, di domandare imposizione di nuovi dazi nel mezzo dell'esercizio.

Regolamento del 3 giugno 1823 emesso dal protomedico generale per la visita che debbono eseguire i vice-protometici e speziali verificatori.

Per le funzioni affidate a' signori vice protomedici, e speziali verificatori, nominati dal regio ufficio del protomedicato generale, in vigore del decreto sovrano de' 25 settembre 1822, in ciascun distretto delle provincie de' domini del regno delle due Sicilie al di quà del Faro è da osservarsi quanto segue:

TITOLO I.

Oggetto delle mentovate funzioni.

Art. 1. Appartiene a' signori vice-protomedici di riconoscere la *legalità* delle persone, che assumono ne' comuni de' domini indicati, l'esercizio de' vari rami dell'arte salutare, affin di reprimersi qualunque esercizio abusivo. Eglino dovranno formare i *registri annuali* di tali esercenti, oppure notarvi in ciascun anno le variazioni che vi possono aver luogo, secondochè questo uffizio generale si avviserà di essere conveniente.

2. Ciascun vice-protomedico pel suo distretto, unito allo speziale visitatore, dovrà ispezionare le spezierie, e le drogherie esistenti ne' singuli comuni; ove ambi si recheranno personalmente ed in ciascun anno: ciò non solo per riconoscere la bontà de' rimedi che vi si debbono tenere in vendita, ma per fare che ciascuno si limiti a' propri disimpegni, e che si vieti a chicchessia lo spaccio di oggetti medicinali, quando non ne abbia ottenuta l'approvazione.

3. I signori vice-protomedici dovranno sopravvigilare la percezione di una tassa imposta per la sovrana disposizione, in

compenso dell'abolito arrendamento protomedicale, a carico degli speziali, de' droghieri, de' semplicisti, de' salassatori, dei dentisti, e delle levatrici. Questa tassa, con decreto sovrano, si trova addetta a beneficio della real Santa casa degl'incurabili; ed ora una porzione n'è accordata, con altro real decreto emanato a 25 settembre 1822, per indennizzazione di spese e gratificazione di essi signori vice-protomedici, e speziali visitatori, come verrà indicato.

3. Dovranno invigilare i signori vice-protomedici, che i vari rami della medicina non solo siano esercitati da persone, che ne abbiano il dritto, come si dirà, ma che ciò sia fatto con quella lodevole regolarità e zelo, che esige un arte benefica, ed interessante. Eglino sosterranno non meno per ciò, che per gli oggetti contenuti negli articoli precedenti, una corrispondenza con questo uffizio generale protomedicale, e nelle occorrenze co' signori intendenti e sottintendenti, con gli amministratori comunali, con que' di beneficenza, o con chiunque convenga ne' distretti affidati alle loro cure. Ciò col metodo, e co' mezzi che si esporranno.

TITOLO II.

Condizioni necessarie per dichiararsi legale ed illegale l'esercizio ne' vari rami dell'arte salutare.

5. Tutti coloro, ch'esercitano qualunque ramo dell'arte salutare, accordato co' *regolamenti per la collazione de' gradi dottorali* nella regia università degli studi di Napoli, approvati con real decreto de' 27 dicembre 1815, debbon essere riconosciuti da' rispettivi vice-protomedici in ciascun distretto delle provincie, dove non può aver luogo l'ispezione diretta del regio protomedicato generale. I vari rami di siffatto esercizio, determinati come sopra, comprendono i medici, i chirurghi, gli speziali, i salassatori, le levatrici, i dentisti. Quest'atto di ricognizione ha mira di assicurarsi, se il loro esercizio è legale. (articolo 1.)

6. Sarà legale l'esercizio per le mentovate diramazioni della pratica medicinale, quando esso sia assunto da persone, che ne abbiano ottenuta la *laurea*, la quale si accorda dalla mentovata regia università a' medici, ed a' chirurghi; oppure la *cedola*, che si dà agli speziali, a' salassatori, alle levatrici, ed a' dentisti.

7. È parimenti legale l'esercizio de' medici, e chirurghi che fossero stati laureati presso i collegi di medicina di Napoli o di Salerno sino all'epoca dell'intero anno 1811, quando essi collegi restarono aboliti. (Vedi i regolamenti accennati, tit. 2 §. 24). qualora però i loro privilegi si saran fatti munire di visto presso la cancelleria di essa regia università.

8. Sarà benanche *legale* l'esercizio per que' medici, e chirurghi che abbiano ricevuti una laurea o privilegio in carta pergamena da questo ufizio protomedicale nel corso dell'epoca testè indicata, ossia a tutto l'anno 1811. Tali antichi privilegi però debbono essere cangiati con laurea o cedola, che si rilascia in cambio dalla stessa università (regolamento tit. 2 §. 21.)

9. Gli speziali che abbiano ricevuti i loro privilegi in carta pergamena, o da questo ufficio protomedicale a tutto l'anno suddetto 1811, o dall'abolito collegio di Salerno per quel circondario, potranno ritenere l'esercizio della loro professione, apponendosi però il visto della regia università degli studi al loro privilegio, pagandone il dritto, come si è detto nell'articolo 7 e ciò per l'articolo 21 degli statuti di essa regia università.

10. Le semplici licenze, benchè accordate da questo ufficio, a tutto il corso dell'epoca or ora citata, non producono alcuno effetto (regolamento §. 20); come non lo produce qualunque attestato di servizio militare, attesocchè i regolamenti di cui si fa parola, e che debbono in ciò servire di severa norma, prescrivono nettamente col §. 14, che tutt'i medici, e chirurghi per esercitare la loro professione, han bisogno della *laurea*. Vale lo stesso per qualunque laurea ottenuta da regno estero, quando ciò non si dispensi per singolare grazia sovrana. Le laure o cedole spedite dalle università di Palermo o di Catania ne' domini di questo regno al di là del faro, hanno lo stesso vigore come se lo fossero state dalla università di Napoli, per la legge del dì 11 gennaio 1817.

11. Chiunque abbia smarrito antico privilegio, od alcuna delle nuove carte autorizzanti, dovrà farsi rimpiazzare la carta smarrita, ricevendo una laurea o cedola per lo stesso esercizio, ciò che avrà luogo, verificata presso la cancelleria della regia università la spedizione del privilegio, od altra carta, che si dice perduta (regolamento §. 25) quando questo rimpiazzo non si curi, l'esercente sarà considerato come *illegale*.

12. Qualunque persona, che assuma l'esercizio di medico, di chirurgo, di speziale, di salassatore, di dentista, o di levatrice senz'averne ricevuta le laurea, o la cedola, od il visto ad antico privilegio (articolo 6, 8, e 9) debbesi considerare com'*esercente abusivo*, e quindi in disapprovazione della legge. E per ciò tale esercizio converrà, che sia represso; ed è un dovere cardinale affidato a' signori vice-protomedici quello di dissipare tali abusi. Eglino però si limiteranno per ora a rinvenire l'abuso, ed a darne immantinenti riscontro a questo ufficio per le disposizioni opportune, senza far divieto istantaneo all'abusivo esercente. In questo rapporto essi diranno, se nel paese ove esercenti abusivi vi si rinvengono, ci sono o no *esercenti legali* nello stesso ramo dell'arte salutare. Questa conoscenza è indispensabile per ben dirigere gli spedienti cui debbe appigliarsi, i quali non mai conviene, che pongano intempestivamente la pubblica sa-

lute nell'assoluta mancanza di qualunque ramo dell'esercizio medico.

13. Non dovrà usarsi la stessa riserba, allorchè si tratta dei così detti *secretisti*, *cantimbanco*, *o cerretani*. Questo ceto pernicioso alla pubblica salute dev'essere bandito da qualunque regno civilizzato. Quindi laddove, ed ovunque se ne rinvengono, i signori vice-protomedici provocheranno, in ufficio, per le disposizioni repressive di tanto abuso. Eglino ne daranno immantinenti riscontro a questo uffizio per misure superiori.

14. Il contenuto nell'articolo 11, val quanto dire il divieto contro gli esercenti abusivi, sarà più rigorosamente applicato avverso i medici e chirurgi, o gli speziali, che manchino di laurea o cedola; imperocchè da lungo tempo, e con replicate insinuazioni si è cercato di porli in regola. Pei salassatori, dentisti, e levatrici, giovando sperare qualche pronto e provvido spediente, onde il loro esame far si possa nelle singole provincie più agevolmente, e senza l'obbligo di farlo ne' licei, o nella regia università, il loro esercizio abusivo sarà considerato provvisoriamente con maggiore indulgenza. Ciò però non esclude, che non si abbia a dar contezza de' loro nomi a questo ufficio, apponendosi dettagliatamente nel *registro degli esercenti*, come si dirà.

15. Sarà benanco illegittimo, e quindi meritevole di essere represso, l'esercizio di chirurgo in colui, che abbia il solo diploma di medico, e viceversa, nonchè l'esercizio di speziale in chi abbia una, od entrambe le lauree mentovate, e viceversa: abbenchè non sia vietato di prendere i gradi dottorali, che abilitano all'esercizio de' tre rami indicati (regolamento tit. 2 §.23.)

TITOLO III.

Ispezione della legalità delle persone addette all'esercizio de' vari rami dell'arte salutare ne' singuli comuni del Regno e formalità da adempirsi.

16. Abbenchè la conoscenza degli *esercenti abusivi* possa giungere in qualunque modo a notizia de' signori vice-protomedici, pure sarà presa la migliore indagine per essa nella ispezione annuale, che ciascuno dei vice-protomedici debbe fare pe' singuli comuni del distretto di sua pertinenza. (art. 2.) A tal'uopo, recatosi egli in ogni comune, aprirà la compilazione dell'atto d'ispezione nella casa comunale, del quale atto, per l'uniformità, gli sarà rimesso il modello da quest'ufficio — E poichè per far ciò gli agenti protomedicali debbono agire di accordo con gli agenti comunali, ed esserne agevolati; questo ufficio provocherà presso i signori intendenti le disposizioni opportune, onde i sindaci rispettivi si prestino a coadiu-

vare ed assistere, diunita al cancelliere comunale essi signori visitatori — Certamente vale questa pena la utilità, che va a derivare da un servigio, che tanto interessa la pubblica salute.

In essa casa comunale, ed in presenza del sindaco e cancelliere, sarà quindi disposto, che i medici e chirurghi, che esercitano colà le indicate professioni, presentino le loro *lauree* (art. 6), o gli antichi privilegi ottenuti dagli aboliti collegi, e muniti del visto (art. 7.); o quelli che siansi cambiati (art. 8.), o rinnovellati (art. 10); e che gli speziali, i dentisti, e che altrimenti vanno talvolta co' nomi di *brachérai;* i salassatori, le levatrici presentino le loro cedole (art. 6.) — Se anche cotesti esercenti gl'indicati rami, non siano muniti di laurea, o non abbiano messi in regola i loro antichi privilegi, o manchino di cedola, e sieno quindi abusivi, eglino dovranno però presentarsi alla ispezione intimata, esponendo ingenuamente tutto ciò che li concerne per questo lato: imperocchè, come si è detto nell'art. 12, in siffatta prima ispezione è voto di questo uffizio generale protomedicale, di avere una esatta conoscenza dello stato di legalità, od illegalità con cui si esercita l'arte, per darsi in seguito, e con norma la più equa, le provvidenze che sono nella legge.

17. Coloro che ricusano di presentarsi a siffatto invito, dopo averne avuto un avvertimento formale per mezzo de' signori agenti comunali, resteranno immantinente inibiti a praticare qualunque ramo dell'arte salutare che, primi praticavano, essendovi luogo a presumere, che il loro esercizio sia ubusivo, e che eglino abbiano in mira di perennarsi nell'abuso. Per tale divieto i signori vice-protomedici ne scriveranno di ufficio a quelle autorità, presso cui è la polizia del comune, come si è detto pe' segretisti nell'art. 13. Di tutto ciò si terrà registro nell'atto d'ispezione per le successive disposizioni, cui convenga attenersi.

18. Saranno eccettuati da tali misure di rigore coloro, che non si trovino nel comune quel giorno della visita, e de' quali verrà preso notamento dal sindaco, restando a sua cura di porli in regola fra il corso di quindici giorni, e di farne pervenire riscontro al signor vice-protomedico del distretto. Elasso qual tempo, e non essendosi costoro messi in regola, anche eglino saranno considerati come refrattari, e quindi sogettati da questo uffizio alle stesse misure di divieto di esercizio or ora accennate.

19. Allorchè i droghieri non soggetti ad avere un documento di legitimità di esercizio nè dalla regia università degli studii, nè da questo ufficio protomedicale (su che per altro saran prese le convenienti disposizioni affine di aversi conoscenza della loro idoneità a tal mestiere), pure saranno essi chiamati all'accennata ispezione degli esercenti l'arte salutare, onde da-

re il loro nome, e far conoscere l'epoca dacchè esercitano quel mestiere.

Saranno considerati al modo istesso, e quindi ispezionati, ed annotati que' che in taluni paesi esercitano una specie di piccola drogheria, e che sogliono avere il nome di semplicisti, pel motivo che tengono in vendita alcune poche droghe, come china, ipecacuana, rabarbaro etc. Sono anche semplicisti que' che vendono erbe indigene, conosciute più comunemente col nome di erbajuoli.

La pena imposta nell'art. 17 a coloro, che chiamati non si presentino, nella casa comunale, alla ispezione che colà si esegue (art. 16) va applicata anche a' drogheri o a' semplicisti.

20. Riconosciuti tutti gl'individui ch'esercitano i vari rami dell'arte salutare in ogni comune, col metodo di già indicato (art. 16, e 19) ciascun vice-protomedico formerà il registro di costoro, vale a dire de' medici, chirurghi, speziali, dentisti, o bracherai, salassatori, e levatrici, che tali esercenti siano muniti di carte legali per ciò che essi praticano, o che sieno abusivi. Vi saranno registrati i droghieri, ed i semplicisti. Tali registri, per la uniformità, saran fatti su' modelli che essi proto-medici riceveranno da quest'uffizio generale, ove sono distinte le colonne per annotarvi i nomi degli esercenti, il vario ramo del loro esercizio, l'epoca e la dipendenza della carta che ve li abilita, oppure la mancanza di tali carte etc. Ciascun registro, distinto per comune, sarà firmato dal sindaco e dal cancelliere con la frase — *Visto per assicuranza, e sotto la nostra responsabilità, che i soli individui qui annotati, esercitano i sopradescritti rami dell'arte salutare* — A ciò seguirà la data della serratura, ed il tabellionato comunale. Il vice-protomedico e lo speziale visitatore vi aggiungeranno la loro firma.

Coloro, che ricusino di presentarsi alla ispezione (articolo 17), e que'che nel giorno in cui si apre la visita si trovino fuori residenza (articolo 18) saranno ciò non ostante annotati sul registro degli esercenti.

21. Siffatti registri originali saranno in seguito spediti a questo uffizio generale da ciascuna provincia, terminata la visita del distretto, come si dirà—Ma ciascun vice-protomedico avrà cura di estrarne una copia, e ritenerla presso di se, come la base del suo archivio, che esso consulterà negli espedienti di risulta, che si daranno contro gli abusi.

22. Fatto il registro degli esercenti indicati, ciascuno di questi, tranne i medici ed i chirurghi, adempiranno al pagamento della tassa annuale sovranamente imposta a loro carico; e propriamente per ciascuno speziale ducati 3. Per ciascun droghiere ducati 3. Per ciascun dentista o bracheraio, o semplicista ducati 1 : 50. Per ciascun salassatore carlini cinque; e per ciascuna levatrice in carlini otto. Questa percezione, che al-

tra volta era a tutto beneficio della real casa Santa degl'incurabili (articolo 3) ora, con decreto sovrano de' 23 settembre 1822 è rimasta accordata per una terza parte a prò de'signori vice-protomedici e speziali visitatori, per intennizzarsi delle spese e degl'incomodi ch'essi soffrono, per la ispezione della quale si tratta: essi quindi introiteranno tale rata. Le due restanti terze parti, che continuano ad appartenere alla real Santa casa, saranno introitate dal cassiere comunale, o da altri che meglio si reputi da essa proprietaria; e costui ne farà versamento nella cassa d'intendenza della provincia, a disposizione del pio luogo.

Coloro, che non adempiono all'indicato pagamento (e ciò per ora, pel solo esercizio del corrente anno 1823, e quindi per gli anni successivi, restando a prendersi su gli attrassi un equa ed indulgente misura, dopo che essi saran conosciuti); resteranno immediatamente sospesi dalla professione, o ramo qualunque dell'arte salutare, che prima eseguivano, oltre alla coazione alla quale verranno sogettati. Que'che nel giorno della visita si trovano assenti, e di cui il sindaco dovrà prendere notamento, onde presentino i loro titoli di legalità, o se ne conosca l'illegalità per l'esercizio di qualunque ramo dell'arte salutare, che essi sostengono (articolo 17), se sono speziali salassatori dentisti o levatrici, verseranno in potere dello stesso sindaco la loro tassa, il quale ne darà le due terze parti a colui che incassa tali quote per la real Santa casa, e farà pervenire la restante terza parte al signor vice-protomedico del distretto, onde sia messo in coacervo delle gratificazioni, ed indennità de' visitatori. Anche ciò fra il decorso di quindeci giorni (articolo citato), elassi i quali, e non essendosi adempito a tali doveri, saranno que' morosi assoggettati alla sospensione dell'esercizio, ed alla coazione or ora indicata.

23. Il contribuente, che avrà adempito alla tassa espressa nel precedente articolo, ne avrà una ricevuta dal viceprotomedico, dallo speziale visitatore, nonchè dal cassiere comunale, o da chi introiterà le porzioni appartenenti alla real santa casa. Di tale introito si terrà un registro su l'atto d'*ispezione*, distinto per ogni comune, giusta il modello, il quale verrà munito delle firme de' sunnominati.

Dopo ciò sarà seguita la stessa partita nel *foglio di precezione generale pel distretto*, che anche si spedirà il modello. Questo foglio sarà inviato originalmente a questo ufficio centrale, terminata la visita, ritenutone prima un duplicato nell'archivio vice-protomedicale, com'è stato detto pel registro degli esercenti (articolo 21): questo ufficio lo dirigerà quindi originalmente alla real Santa casa, in assicuranza de' di lei interessi.

24. Il vice-protomedico dopo aver presa conoscenza in questa prima ispezione della *legalità od illegalità* degli esercenti

(articolo 16) e fattone il registro (articolo 20) chiuderà la ispezione nella casa comunale, prendendo rischiarimenti dal sindaco su la carriera, che avran serbato tutti gli esercenti i vari indicati rami dell'arte salutare, a fin di conoscere s'essa ha progredita *regolarmente*.

Chiunque abbia giusto motivo di non esser contento di tale carriera, può od in tale circostanza od in qualunque altro tempo, farne la sua doglianza presso il vice-protomedico del distretto. Le doglianze ricevute nel giorno dell'ispezione, saranno registrate a piè dell'atto di essa, come dal modello. Quelle, che si presenteranno al vice-protomedico in qualunque altro tempo, saranno da costui partecipate a questo ufficio per le disposizioni convenienti. Bene inteso, che non debbono essere accolte *doglianze anonime*, le quali ordinariamente sono prodotte da spirito di calunnia — Tali carte debbono essere firmate da coloro, che le producono, pel doppio oggetto n di poter servire di base ragionata alle disposizioni che debbono essere date contro l'abuso, quando sian vere; o per farle valere contro i calunniatori quando sian false.

Gli abusi della mentovata carriera possono aver una multiplice tinta; e non si sarà mai abbastanza raccomandato a' signori agenti protomedicali, agli agenti comunali, agli amministratori di beneficenza etc., ad averci un' attenzione degna dell'oggetto. Avvi degli abusi nelle prescrizione de' rimedii a riguardo di considerevole e dannoso eccesso nelle dosi; nelle omissioni di assistenza nelle condotte stipulate; ve n'ha nella somministrazione di uno per un'altro rimedio, od essi di cattiva qualità, fatte nelle spezierie; ve n'ha dell'eccedente prezzo, richiesto, o riscosso pe' rimedii, senz'attenersi alla tariffa legale; è un abuso criminoso quello di dare i rimedii senza ricetta, o nel vendere oggetti equivoci senza le assicurazioni, che richiedono le prammatiche etc. etc. Ma più ragguardevole, e più degno di repressione e di severo gastigo è quello, con cui si osasse di attentare ad una vita che non ancora ha goduta la luce del giorno . . . . I signori vice-protomedici ne faranno una paterna prevenzione a coloro che, dedicati per mestiere a proteggere cotesta vita, potrebbero incorrere ciò non ostante in tanto misfatto.

25. Volentiere potrebbe avvenire, che taluno si dolga presso il vice-protomedico del distretto per *pressante abuso*, esistente in qualche spezierie o drogheria, a motivo di rimedii o droghe nocive, che vi si dispensino. In tal caso il vice-protomedico e lo speziale visitatore, si recheranno al sito indicato per *sorprendere* la spezieria o drogheria accusata unito sempre al sindaco e cancelliere comunale; senza però ch'esso signor vice-protomedico propali anticipatamente a chicchessia l'oggetto, ed il luogo della sua ispezione. Adempita quest'ultima, quanto effettivamente la fornitura della spezieria o drogheria si trova

malsana, o con oggetti pericolosi, tolti tali oggetti e depositati presso il sindaco in una cassetta legalmente sigillata, se ne darà riscontro a questo uffizio, da cui verran date le congrue disposizioni.

Nell'indicato caso di necessità di accesso de' signori agenti protomedicali nella bottega accusata, e che questa bottega non sia in quel comune del distretto ove si trova il loro domicilio, dovrà il querelante rilasciare viglietto in carta legale, con cui si obblighi di pagare le diete ed i mezzi di trasporto per essi visitatori; ciò che verrà definito da questo ufficio au la distanza de' luoghi, e la dimora nell'adempiere a tale ispezione. Resta determinato però, che se l'accusa sarà verificata, tali spese saranno a carico dell'accusato.

Lo stesso tenore sarà serbato in questo uffizio nel caso che le denunzie pervengono ad esso direttamente, e che si reputi necessario incaricare gli agenti protomedicali del distretto, per una *sorpresa*.

TITOLO IV.

Visite nelle spezierie e nelle drogherie.

26. Ciascuno speziale, dopo aver dimostrato la legitima della sua persona per l'esercizio farmaceutico (art. 15), dovrà far conoscere, che la sua spezieric è provveduta di que' rimedii, il cui elenco obbligativo è registrato nel *ricettario farmaceutico napolitano*; che essi sono di lodevole qualità, se si tratta di rimedii semplici; ed ottimamente preparati, secondo la norma prescritta dallo stesso ricettario, se sono rimedii composti. Per assicurarsi di tale conveniente stato degli oggetti obbligativi a tenersi nelle singule spezierie del distretto, il vice-protomedico si recherà in ciascun comune di sua dipendenza, unito allo speziale visitatore, ove col sindaco e col cancelliere comunale personalmente ispezionerà le spezierie, che vi appartengono. I medici ed i chirurghi del comune, che non sono ascritti a condotta, faranno cosa grata di assistere a tale visita; ma dovrà essere cura del sindaco di far che v'intervengono que' medici e que' chirurchi, che sono condottati. Il vice-protomedico, e lo speziale visitatore porteranno un diligente esame su' rimedii semplici, e su' composti, che si troveranno in essa spezieria, nella quale non debbono mancare que' che vanno registrati, come obbligativi, nel ricettario farmaceutico; e riconosceranno se essi sono quelli quali debbono essere.

Il risultamento di questo giudizio, se è per la *regolarità*, sarà segnato in tal modo sull'atto d'ispezione. Se vi saranno degli oggetti riprovabili, e lo speziale convenga della loro cattiva condizione, saran tosto dispersi per non potersi vendere; ed intanto lo speziale si obbligherà di approntarli di ottima

condizione, fra un numero di giorni, che resterà definito dal vice-protomedico; tenendosi esatto conto di ciò nell'atto indicato, per darsi all'uopo da questo uffizio le disposizioni opportune. Se poi non si sia di accordo nell'imperfezioni degli articoli riprovati, o perchè i giudici di essi vi portino diverso parere, o perchè lo speziale crede aver motivo a sostenere l'opposto di quello, che i giudici si avvisano, gli articoli controvertiti saranno chiusi in una scatola, e sigillati, consegnandosi al sindaco a disposizione di questo ufficio generale, per essere quindi severamente analizzati: questo esame partorirà allora l'effetto legale, stabilito con le prammatiche in vigore.

27. Perchè tra' rimedii, di cui non si debbe mancare, vi è la teriaca della fabbrica del reale istituto d'incoraggiamento di Napoli, e della quale per disposizione sovrana ciascuno speziale del regno debb'essere provveduto della quantità di una libbra per anno, il vice-protomedico, e lo speziale visitatore, cercheranno dallo speziale il *bollettino* di compra di siffatta libbra di teriaca, e per l'anno istesso in cui si rende la visita. Se lo speziale mostri il bollettino in regola, e sia quindi provveduto della teriaca, a nulla rimane soggetto. Se all'opposto non avrà fatta tale compra, essi signori visitatori ne lo provvederanno subito, ed alle stesse condizioni colle quali il reale istituto or ora mentovato, avea introdotto di dare la teriaca obbligativa agli speziali per tutto il regno, nel loro proprio domicilio. Infine, se lo speziale avesse anche acquistata la libbra obbligativa di teriaca per l'anno che corre, e di essa non si trovi più provveduto per averla di già smerciata, egli se ne provvederà al modo medesimo dal signor visitatore; ma in una quantità arbitraria, non mai minore di mezza libbra.

28. Lo speziale visitatore riceverà da' signori visitatori *il ricettario farmaceutico napoletano* dell'ultima edizione, unito alla *tariffa legale* de' prezzi de' medicamenti, ed adempirà al prezzo, ch'è indicato nel suo inviluppo. Questa obbligazione è ad esso imposta con rescritto ministeriale, non potendo una spezieria mancare del libro donde lo speziale debbe attingere i metodi per la preparazione de' rimedi, e la norma della sua economia col pubblico.

29. Lo speziale, che si ricusi a ricevere la quantità di teriaca obbligativa per esso (art. 27), o il ricettario farmaceutico (art. 28), sarà soggetto alla immediata chiusura della sua spezieria, che i signori protomedici provocheranno presso le autorità giudiziarie, o di polizia. Questa riluttanza a ciò che impongono le leggi, non può che dimostrare in esso quelle perverse intenzioni, che lo rendono indegno di amministrare una professione quanto interessante, altrettanto affidata alla rettitudine di chi la esegue.

30. Il vice protomedico, e lo speziale visitatore, ugualmente uniti al sindaco e cancelliere comunale, si recheranno ad ispe-

zionare le drogherie, come han fatto per le spezierie. In questa ispezione si baderà:

1. che le droghe più usitate, che in esse si tengono, siano di ottima condizione:

2. che non vi si vendano droghe in polvere, nè rimedii composti, essendo ciò riserbato alle spezierie.

3. che la vendita degli oggetti venefici, come sublimato, arsenico etc. sia fatta colla norma, che si prescrive nelle prammatiche, vale a dire che, se questa vendita si farà agli speziali, il droghiere debbe conoscere se il compratore lo sia; e se ad artefici, conviene che anch'esso li conosca come tali. Oltre a ciò deve far conoscere a' signori visitatori la quantità ch'esso tiene di queste sostanze venefiche, i quali ne prenderanno notamento; ed esso droghiere terrà in seguito esatto registro delle quantità, che andrà vendendo, dell'individuo che le compra, e della giornata della vendita. Questo registro sarà presentato, riconosciuto, e confrontato per l'esistenza del genere, e la vendita fatta, tutte le volte, che la drogheria sarà visitata etc.

I semplicisti, di cui si è fatto cenno nell'art. 19, saranno ugualmente visitati, e se ne terrà registro, come de' droghieri, ma col nome mentovato.

Il risultamento della visita esposta in questo articolo, sarà registrato nell'*atto d'ispezione*, come si ravvisa sul modello.

TITOLO V.

Corrispondenza che debbono sostenere i signori vice-protomedici e sistema per essa.

31. L'uffizio generale protomedicale si dirigerà a ciascuno dei signori vice-protomedici per gli affari, che possono concernere i rispettivi distretti. Tali lettere, quando vadano direttamente a vice-protomedici dimoranti nel capoluogo della provincia, avranno, oltre l'*interno*, un inviluppo esterno coll'indirizzo al signor intendente di essa provincia: quelle, che si spediscono pe' vice-protomedici dimoranti negli altri distretti, avranno l'esterno inviluppo de' rispettivi signori sottintendenti; ma tutte saran dirette all'intendenza per l'organo del real ministero degli affari interni; essendo stato così disposto con rescritto ministeriale del dì 3 del mese di ottobre 1822. Sarà cura dei vice-protomedici di assistere, secondo la diversità del loro domicilio, o presso l'officina dell'intendenza, o presso quella delle sottintendenze onde ritirarsi le lettere.

32. Sarà serbato lo stesso ordine ne' riscontri. I vice-protomedici de' distretti di sottintendenza depositeranno le loro lettere presso la sottintendenza del distretto, le quali saranno chiuse con un doppio inviluppo; nell'*interno* vi sarà quello che segue — *Servizio protomedicale — Pel real ministero degli affari*

interni — I signori sottintendenti useranno della compiacenza a disporre presso la loro officina di corrispondenza, che tali lettere siano dirette a quella dell'intendenza, perchè abbiano il loro ricapito in Napoli.

Più agevole sarà il corso de' riscontri de' vice-protomedici dimoranti nel distretto del capoluogo, poichè essi servendosi dell'indicato doppio indirizzo, interno l'uno per questo uffizio generale, esterno l'altro per l'officina mentovata dell'intendenza. I signori intendenti saranno pregati a disporre, che tali lettere o depositate da' vice-protomedici del capoluogo, o pervenute colla corrispondenza de' sottintendenti, siano unite al piego della loro corrispondenza col real ministero.

33. Quegli agenti protomedicali, che non saranno zelanti abbastanza per serbare l'indicata carriera nella loro corrispondenza con questo uffizio, e quindi le loro lettere vi giungono per la posta, la spesa che si soffrirà, verrà segnata a loro carico.

34. L'adempimento alle funzioni vice-protomedicali pel bene della salute pubblica, potrà esigere, che sia sostenuta una corrispondenza tra essi, e gli agenti comunali de' singuli paesi de' loro distretti, gli amministratori di beneficenza, od altri cui fa d'uopo. Tale corrispondenza, attiva o passiva a riguardo de' signori protomedici, conviene che sia sostennta pe' corrieri interni dell'intendenza, e delle sottintendenze della provincia, su che questo uffizio terrà benancò pregato i signori intendenti.

Decisione del 22 marzo 1826 emessa dal supremo magistrato di salute con la quale si prescrivono le regole da seguirsi nel disinfetto delle case ove muojono individui etici.

Il supremo magistrato di salute richiama in osservanza il regio bando emanato a marzo 1784, nel quale in quattro articoli si prescrive il modo del disinfetto delle case ove muojono individui affetti di eticia.

1. Passare due o tre volte per l'ordinario bucato le biancherie, la lana de' materassi, e tutto ciò che sia conosciuto appartenere alla classe de' *suppellettili*; o tenerle per ore quarantotto nell'acqua di mare esponendole altresì ancora umide a' vapori del *cloro*.

2. Praticarsi le stesse fumicazioni per più giorni nella stanza dove ha dimorato l'ettico lavandone prima il pavimento col ranno caldo o acquamarina ed imbiancandone a più mani le parti di calce.

3. Tingersi ad olio tutte le porte, finestre, ferramenti ec. ec. togliersi le incartate, e sostituirsene le nuove, o pure imbiancarne la tela.

4. Darsi di vernice tutt'i mobili di legno, e praticarsi quanto è indicato negli articoli 1 e 2, per le tapezzerie che potranno esservi associate.

Nota — Questa decisione fu approvata da Sua Maestà con sovrano rescritto del 7 giugno 1826.

Reale Rescritto del 22 aprile 1820 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si determina che nella liquidazione delle pensioni l'antico soprassoldo deve considerarsi come unito al soldo.

Dal supremo comando militare con foglio de' 15 del corrente mi vien comunicato il seguente real rescritto.

» Nel consiglio del 24 marzo prossimo passato si è compiaciuta » Sua Maestà di approvare la massima, che nelle liquidazioni » delle pensioni, l'antico soprassoldo sia considerato come unito » al soldo.

Ed io lo partecipo a lei, signor procurator generale, per l'adempimento che ne risulta.

Reale Rescritto del 27 marzo 1824 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si determina che nella liquidazione delle pensioni per gli impiegati degli antichi arrendamenti deve tenersi conto degli anni di servizio prestato in detti arrendamenti a similitudine degl'impiegati negli antichi banchi.

Ho umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 24 del corrente il di lei rapporto de' 27 del prossimo scorso mese numero 28, concernente i dubbi proposti da cotesta gran Corte relativamente al servizio prestato dagl'impiegati degli antichi arrendamenti prima dell'incamerazione de' medesimi, e la Maestà Sua si è degnata di approvare quanto da cotesta gran Corte si è proposto, cioè che per gl'impiegati degli antichi arrendamenti in occasione di liquidazione di pensioni si debba tener conto degli anni di servizio prestato in detti arrendamenti a similitudine degl'impiegati negli antichi banchi.

Nel real nome le partecipo, signore, questa sovrana benefica disposizione perchè ne disponga l'adempimento di risulta nell'esame delle liquidazioni delle pensioni del monte delle vedove e de' ritirati.

Circolare del 30 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i comuni sono tenuti al mantenimento delle chiese parrocchiali quando queste mancano di rendite particolarmente addette all'oggetto.

Ho letto quanto ella ha riferito al 23 dell'andante sul mantenimento della chiesa parrochiale di Cortale, ed in riscontro le rescrivo che laddove non vi sieno rendite particolarmente addette all'oggetto, i comuni sono tenuti al mantenimento del sagrestano, della cera, dell'olio ed altri oggetti all'uopo relativi.

Reale Rescritto degli 11 dicembre 1830 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si dispone che i capi e sotto capi delle guardie urbane sono facoltati a far uso della sciabla o della spada fuori l'ambito del proprio comune.

Con determinazione sovrana del 1 di questo mese Sua Maestà si è degnata autorizzare i capi, e sotto capi delle guardie urbane a poter far uso della sciabla, o della spada fuori l'ambito del proprio comune.

Nel real nome le partecipo tal sovrano volere per lo convenevole adempimento e comunicazione.

Reale Rescritto del 30 giugno 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che nella liquidazione delle pensioni di giustizia a favore delle vedove d'impiegati non possonsi cumulare più soldi che godevano per sovrane autorizzazioni i di loro mariti.

Sua Maestà (D. G.) nel consiglio di stato ordinario de' 30 dello spirante mese di giugno si è degnata ordinare, che ne' casi di liquidazioni di pensioni di giustizia a favore di vedove d'impiegati, i quali per sovrane autorizzazioni godevano di più soldi, si stia strettamente al real decreto degli 11 gennaio dell'anno corrente, circa al divieto delle cumulazioni; e ciò per punto di massima, senza che occorra farne proposizione alla Maestà Sua.

Ed io nel portare tal sovrana determinazione alla di lei conoscenza, la prego rimanerne nell'intelligenza per norma, ed uso di risulta.

Circolare del 30 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le pensioni di ritiro degl'impiegati amministrativi debbonsi liquidare sull'ultimo soldo goduto per oltre due anni sia che fosse maggiore, o minore del penultimo.

Si è domandato se la pensione di ritiro, sollecitata da qualche impiegato amministrativo a' termini del real decreto de' 3 maggio 1816, debba liquidarsi sul soldo di somma maggiore goduto sino a decembre 1830, oppure su quello ridotto dalle recenti disposizioni.

Questo dubbio trovasi risoluto da una sovrana determinazione contenuta nel rescritto de' 26 maggio 1819 con cui si prescrive, che ove l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni, la pensione debb'essere liquidata sulla base del penultimo, qualora questo sia minore dell'ultimo, e dove sia maggiore, la liquidazione dev'esser fatto sull'ultimo soldo.

Glielo partecipo, signor intendente, perchè nella liquidazione delle pensioni, di cui è quistione, si serbi la cennata regola.

Circolare del 27 agosto 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dichiara di non essere stati abrogati i decreti de' 3 luglio, e 7 agosto 1809, relativi al procedimento per l'esazione del contributo fondiario, colla pubblicazione del codice in vigore.

I decreti de' 3 luglio e 7 agosto 1809, relativi al procedimento per l'esazione del contributo fondiario, non sono rimasti affatto abrogati per la pubblicazione del codice in vigore, poichè contenendo i medesimi disposizioni speciali, per le regole di dritto, niun'alterazione han potuto subire dalla promulgazione delle leggi vigenti.

I procuratori del Re debbono in ciò richiamare l'attenzione de' giudici di circondario, e vegliare all'esatta esecuzione, così degli anzidetti decreti, come dell'articolo 17 numero 8 e 9 della legge sul registro per la formalità del registro gratuito da apporsi agli atti, che risguardano il ricupero di dette contribuzioni dirette; cioè intimazioni, notifiche, processi verbali, ed altri atti degli uscieri, e degl'intimatori, ad eccezione dei soli verbali di vendita, i quali sono soggetti al pagamento del dritto.

Circolare del 17 dicembre 1831 emessa dal ministro della guerra con la quale si prescrive che nel calcolo di servizio per la liquidazione delle pensioni degli uffiziali deve comprendersi il tempo relativo al servizio prestato nell'antico battaglione degl'invalidi di Napoli dismesso nel 1807.

Il tenente D. Giuseppe Carnavet ha esposto, che la gran Corte de' conti nell'esaminare la liquidazione della sua pensione di ritiro stabilita in questa real segreteria, è stata di avviso di doversi detrarre dal complesso degli anni di suo servigio il tempo decorso dal 1795 al 1799 in cui fu addetto al battaglione degl'invalidi in Napoli, e ciò sulla supposizione, che quel servizio non era riputato attivo.

Debbo a questo riflesso manifestarle, signor procurator generale, che il battaglione degl'invalidi di Napoli, allorchè esisteva, prestava lo stesso servizio, al quale è stato, ed è addetto il reggimento degl'invalidi di Sicilia, cioè quello di tener guarnigione nelle isole, ne' forti, ed in talune piazze, qual servizio è stato sempre considerato come ogni altro servizio di truppa attiva, tanto vero che gl'individui degl'invalidi hanno avuto degli ascensi nello stesso corpo, e alla occasione hanno fatto passaggio in altri corpi.

Ciò premesso, io la interesso a disporre, che sia contemplato nel calcolo degli anni del tenente Carnavet il tempo relativo

al servizio prestato nell'antico battaglione degl'invalidi di Napoli dismesso nel 1807.

Reale Rescritto del 23 gennaio 1822 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che gli anni di dimora fatta in Palermo da antichi impiegati, quantunque non avessero ivi occupato essi impieghi, sono a considerarsi come se avessero prestato effettivo servizio.

Avendo rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese di novembre, 1 ripartimento, numero 28, col quale faceva conoscere i dubbi incontratisi in cotesta gran Corte nella discussione della liquidazione stabilita nella real segreteria di stato di grazia e giustizia a favore della vedova del defunto giudice della gran Corte criminale D. Luigi Antonio Calvello, la Maestà Sua nel consiglio di stato de' 17 del corrente mese, si è degnata risolvere, che gli anni che dimorò il giudice suddetto in Palermo senza prestare un servizio attivo, ma percependo solo un mensile sussidio accordatogli per non aver potuto ottenere un'impiego competente in quei reali domini, sieno considerati come se avesse prestato servizio effettivo, e che la stessa regola si abbia da osservare in altri casi ove le stesse circostanze concorrano.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

Reale Rescritto degli 11 gennaio 1823 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che le vedove de' militari che contrassero matrimonio dopo di essere passati al ritiro, sono ammesse al beneficio della liquidazione della pension vedovile a' termini della legge, purchè vi sia concorso il sovrano permesso al matrimonio.

Per sua intelligenza ed adempimento di risulta da sua parte la prevengo di aver con questa data comunicato il seguente reale rescritto a sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina.

» Il passato direttore di cotesta real segreteria in marzo ultimo promosse il dubbio, se la vedova di un militare che avea contratto matrimonio dopo essere già passato al ritiro, potea essere ammessa al beneficio del monte delle vedove.

» Dopo essersi consultato sull'assunto la commessione de' presidenti della gran Corte de'conti, la medesima avendone rassegnato rapporto a Sua Maestà, la Maestà Sua in seguito di parere del consiglio di stato de' 25 di novembre dello scorso anno, si è degnata risolvere da Venezia in data de' 23 dicembre prossimo passato, che le vedove di quei militari che contrassero matrimoni dopo essere già passati al ritiro, siano ammesse al beneficio di ottenere le liquidazioni delle pensioni vedovili a' ter-

mini della legge, purchè però vi sia concorso il sovrano permesso al matrimonio, condizione indispensabile per darsi dritto a vedovanze militari.

» Nel real nome partecipo quindi all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso di risulta. »

Circolare del 9 giugno 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che l'arresto de' contribuenti morosi al pagamento della tassa fondiaria, è l'estremo rimedio contro la morosità, e ne è rimessa l'adozione alla prudenza degl'intendenti.

In un rapporto .... ella fa parola della notizia datale dal sindaco di .... intorno a taluni contribuenti di tassa fondiaria, che vogliono essere ostinatamente morosi al pagamento, malgrado le coazioni de' piantoni, ed i sequestri.

E poichè ella dimanda se all'arresto di tali contribuenti si possa devenire, io deggio rammentarle, signor intendente, che la misura dell'arresto in carcere de' contribuenti morosi è stabilita da una circolare de' 6 luglio 1808.

Le disposizioni di questa circolare non sono state mai rivocate, nè urtano in menoma parte cogli stabilimenti attuali, imperocchè è fissato in essa il principio, che debba riguardarsi la misura dell'arresto personale come l'estremo rimedio contro la morosità.

Questo mezzo affidato alla prudenza dell'amministratore, mostrato in lontananza, può incutere timore, che dispensa poi all'amministratore il dispiacere di adoperarlo.

Quanto in luglio 1821 per un caso simile fu rassegnato all'intelligenza sovrana un rapporto di altro intendente, in cui parlavasi di contribuenti facultosi, che maliziosamente trafugano i mobili, onde sottrarli a' sequestri, S. M. permise, che quell'intendente procedesse all'arresto di alcuni di questi contribuenti per incutere timore agli altri; rimettendo però alla prudenza dell'intendente stesso, di regolarsi secondo le circostanze.

Questo oggetto dunque, rimane affidato alla sua prudenza e saggezza.

Reale Rescritto degli 8 decembre 1824 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che l' intendente esercita le funzioni di pubblico ministero presso il consiglio d'intendenza uniformemente alle disposizioni contenute nel real rescritto de' 31 dicembre 1817.

La consulta de' reali domini di qua del Faro esaminando la quistione da lei proposta col rapporto de' 19 novembre 1823, a maggioranza di voti, è stata di avviso, di non doversi portare alcuna innovazione al real rescritto de' 31 dicembre 1817, che rigetta lo stabilimento di un pubblico ministero presso i consigli d' intendenza.

Sua Maestà cui ho rassegnato nel suo consiglio di stato ordinario del 1 andante questo avviso, si è degnata di approvarlo; dichiarando nel tempo medesimo, che l' intendente esercita le funzioni di pubblico ministero colla sua presenza, sostenendo i dettami della legge e della giustizia, e col richiamare a questi doveri oralmente il consiglio, ove vedesse aberrazione.

Le partecipo nel real nome questa sovrana risoluzione per l'adempimento.

Reale Rescritto del 27 aprile 1824 partecipato dal ministero di guerra e marina col quale si determina che la liquidazione delle pensioni per gli uffiziali al ritiro debbe eseguirsi sull'intero soldo semplice, e non già su di una quota di esso, e non potrà ottenersi se non si documentino tutti i requisiti voluti dalla legge ed in ispecialità l'età di anni 60.

Ho rassegnato al Re il rapporto di cotesta gran corte dei conti (1. ripartimento n. 28) sul dubbio alla medesima insorto, relativo al soldo sul quale si dee liquidare la pensione di ritiro al capitan di vascello D. Lorenzo Roberti che si trovava alla quarta classe; e Sua Maestà nel consiglio di stato de' 20 del corrente si è degnata di ordinare, che la liquidazione della suddetta pensione debba farsi al Roberti sull'intero soldo semplice che godeva, e non già su di una quota dello stesso, come è quello che percepiscono gli uffiziali di 3 e 4 classe; e che niuno uffiziale di quarta classe potrà ottenere dalla Maestà Sua il ritiro, se non abbia documentato tutti i requisiti voluti dalla legge, e precisamente quello di avere i 60 anni di età.

Nel real nome lo partecipo a cotesta gran corte per l'uso che risulta di sua parte.

Reale Rescritto del 2 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si facultata la gran corte de' conti di Palermo a pronunziare nelle debite forme una multa di once 66 20 a carico delle persone che obbligate per effetto del decreto de' 21 settembre 1818 al rendimento de' conti presso la medesima, ometteranno colpevolmente di aggiugnere a' conti di epoche posteriori a settembre 1818 tutti i documenti comprovanti il carico nei termini dell'articolo 14 del decreto stesso.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 29 marzo ultimo, 1 carico n. 1157, col quale ha ella proposto di applicare alla Sicilia quanto negli articoli 17 e 26 del real decreto de' 2 febbraio 1818 fu già sanzionato per quella gran corte de' conti in proposito delle ammende avverso i contabili contumaci, ripetibili eziandio dai di costoro eredi, e la Maestà Sua, inteso il parere della consulta di cotesta parte de' reali dominii, nel consiglio di stato de' 28 settembre spirato, si è degnata approvare che la gran corte de' conti in Palermo possa pronunziare nelle debite forme una multa non maggiore di onze 66 20 a carico delle persone, che obbligate in forza del real decreto del 21 settembre 1818 al rendimento de' conti presso la medesima nelle forme prescritte in detto real decreto, ometteranno pertanto colpevolmente di aggiugnere ai conti appartenenti all'epoche posteriori a settembre 1818 tutti i documenti comprovanti il carico nei termini dell'articolo 14 numero 9 dello stesso decreto; e che coteste multe pronunziate a carico de' contabili sieno dovute anche dai loro eredi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 3 marzo 1830 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si prescrive che quando nelle regole delle congreghe non è determinato il numero de' confrati necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale dei suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, nel qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 23 novembre ultimo, 2 carico numero 4265, per prescriversi una norma circa il numero de' confrati che chiamar si debba legale per le riunioni, e la Maestà Sua, previo avviso della consulta di cotesta parte de' Reali dominii, si è degnata prescrivere per misura legale generale, che per tutte quelle congregazioni, e confraternite in Sicilia, nei cui capitoli non trovasi determinato il numero de' confrati necessario per deliberare legalmente, questo non possa essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse mi-

nore de' cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso corrispondente.

Reale Rescritto del 24 febbrajo 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che dopo l'elasso di quarant'anni non possono più chiedersi li maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa disposizione dei fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità d'anni.

Esistono in molte casse de' luoghi pii delle provincie rilevanti somme per cause di maritaggi non ancora realizzati, malgrado che sieno decorsi moltissimi anni dal giorno della promessa.

Ad oggetto di non tenersi più impediti questi fondi con pregiudizio de' luoghi pii, Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 14 del corrente, si è degnata di comandare per punto generale, che dopo l'elasso di quarant'anni non possano più chiedersi i maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa disposizione dei fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità d'anni.

Lo partecipo nel real nome a cotesto consiglio affichè faccia liquidare nelle rispettive amministrazione il numero dei maritaggi ammortizzati per l'elasso di quarant' anni, e ne dia ragguaglio per comunicarle gli ulteriori provvedimenti, nell'intelligenza che questi fondi dovranno sempre impiegarsi per altri maritaggi.

Circolare degli 8 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari interni portante la soluzione di dubii sul real rescritto de' 24 febbraio in riguardo all'ammortizzazione de' maritaggi elassi gli anni quaranta delle donzelle.

Si è fatto osservare che in taluni luoghi non si maritano tutte le donzelle sorteggiate nel bussolo, e quindi rimangano oziosi i maritaggi, e forsi ancora con pericolo presso i cassieri. Si proponeva perciò che abolito il sorteggio, si dispensassero in ogni anno tanti maritaggi, quanti sono i matrimonii delle donzelle povere che potrebbero presentarsi.

Si è inoltre dubitato se l'elasso di quaranta anni, di cui si parla nel real rescritto de' 24 febbrajo, si debba intendere dal giorno in cui si è promesso il maritaggio, ovvero dall'età della donzella.

A scanzo di ogni equivoco, debbo avvertire i consigli, che non può derogarsi a' regolamenti, e che deve farsi in ogni anno il sorteggio, rimanendo ferma la legge, che quando le donzelle hanno compiuta l'età di quaranta anni, i maritaggi pro-

messi si ammortizzano, e se ne costituiranno altri maritaggi, a norma de' regolamenti, e delle fondazioni particolari, ovvero s'impiegheranno sul gran libro per addirsene la rendita in aumento della stessa opera pia.

Circolare del 21 aprile 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che per organo delle intendenze, e delle sotto-intendenze debbonsi rimettere nella regia scrivania di razione li certificati di esistenza degl'individui dimoranti nelle provincie, che a qualsia titolo godono assegnamenti o sussidii dipendenti dal ministero delle finanze.

Dal ministero delle finanze si sono prese le segnenti determinazioni.

1. Che da ora in poi esclusivamente per organo delle intendenze, e sotto-intendenze siano ricevuti, e rimessi nella regia scrivania di razione presso la tesoreria generale i certificati d'esistenza di quegl'individui dimoranti nelle provincie, che a qualsia titolo godono assegnamenti o sussidii su' ruoli provvisorii, od altra qualunque prestazione dipendente dal ministero delle finanze.

2. Che pel giorno 27 di ciascun mese si facciano pervenire nelle mani degl'intendenti, e sotto-intendenti le fedi di vita, onde potersi fare la rimessa non più tardi del mese susseguente.

3. Al margine di ciascun certificato deve con precisione indicarsi la provincia, il distretto, ed il comune, ove dimora l'individuo.

4. Quando poi a tutto il giorno cinque non saranno rimesse nelle intendenze, o sotto-intendenze le fedi suddette, non saranno ricevute nel regio officio della scrivania di razione se non nel seguente mese, e sempre con data corrente.

Circolare del 14 luglio 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si dispone che le autorità locali, ed i giudici regii avendo uopo della forza urbana debbono farne la domanda in iscritto a' rispettivi capi della medesima.

Eransi elevate delle osservazioni sugl'inconvenienti che potevano derivare dal sistema, che taluni giudici Regii, e sindaci solevano adoprare ne' casi di aver uopo della forza urbana, specialmente in adempimento del numero 2 articolo 12 del real decreto de' 24 novembre 1827, richiedendo oralmente il concorso della forza suddetta.

Quindi mi sono messo d'accordo con sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia, e si è convenuto, che da oggi innanzi quando le autorità locali, e specialmente i giudici regii, hanno uopo della forza indicata pei bisogni risultanti dal succitato numero 3 debbano farne la domanda in iscritto ai

rispettivi capi della medesima. Già il prelodato ministro ha comunicato le analoghe disposizioni a' procuratori generali del Re presso le gran corti criminali per la parte che riguarda i giudici regii.

Ella poi ne resta prevenuta per darne comunicazione alle altre autorità subordinate, e per farne curare l'osservanza.

Reale Rescritto del 17 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che gl'individui rivestiti della carica di decurioni possono essere contemporaneamente eletti deputati sanitarii.

Ho rassegnato al Re il dubbio proposto da vostra eccellenza con officio de' 20 maggio ultimo, 2. carico numero 1818, se gl'individui che trovansi rivestiti della carica di decurioni possono venire contemporaneamente eletti a quella di deputati sanitarii; e la Maestà Sua previo l'avviso della consulta di cotesti reali dominii, nel consiglio di stato ordinario de' 3 stante, avendo considerato, che nè per legge, nè in forza di alcun parziale rescritto sovrano, venga interdetto a' decurionati il proporre alle cariche de' deputati di salute individui del proprio seno: ed avendo altresì considerato, che la convenienza esiga che ciò non sia interdetto onde non restringere di troppo il numero de' candidati per le deputazioni sanitarie, e talvolta aumentarlo ne' piccioli comuni mancanti d'idonei soggetti, si è degnata determinare, che gl'individui rivestiti della carica di decurioni possono essere proposti dal sopraintendente generale di salute per le cariche di deputati sanitarii a' termini dell'articolo 32 della legge del 20 ottobre 1819, salvo sempre il dritto della ricusa del sopraintendente generale, giusta le prescrizioni in proposito del real rescritto de' 12 aprile 1820.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra per l'uso conveniente.

Circolare degli 11 febbrajo 1830 emessa dalla luogotenenza generale con la quale si stabilisce che l'anticipazione delle spese sanitarie che occorrono ne' casi di sorpresa di controbando con infrazione de' regolamenti di pubblica salute, deve farsi dalle casse comunali nella Sicilia.

Le spese sanitarie che occorrono nel caso che sia sorpreso un contrabbando con infrazione de' regolamenti di pubblica salute si anticipano attualmente dalla cassa de' dritti sanitarii.

Si è però veduto che ciò difficilmente può avere esecuzione, dapoicchè, oltre di essere gl'introiti tanto scarsi che appena possono pagarsi i soldi degl'impiegati di pubblica salute, spesso pure avviene che le deputazioni sanitarie non si trovano delle somme per conto della cassa, colle quali fare le spese sopra enunciate.

Per evitarsi quindi ogni altro inconveniente, che potrebbe nascere per la mancanza de' mezzi, io dispongo che l'anticipazione di tali spese si faccia dalle casse comunali, o sulle imprevedute, o sopra altri fondi, che ne saranno rimborsati dall'amministrazione de' dazj indiretti, tostochè saranno venduti i generi presi in controbando.

Partecipo ciò a lei per sua intelligenza, ed uso conveniente.

Reale Rescritto del 29 ottobre 1831 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che il ritardo alla liquidazione delle pensioni di ritiro degl'impiegati civili, o militari, o delle loro vedove derivi da loro colpa non possono pretendere che un'anno di arretrati, come altronde tutti gli arretrati quantevolte derivasse il ritardo dalle ritualità necessarie.

Le pensioni di giustizia che accordansi sul gran libro a vedove ed orfani d'impiegati, così civili che militari, vengono concesse col godimento dal dì immediato a quello della morte dei mariti, o genitori rispettivi. Or tale indicazione obligava spesse volte quell'amministrazione a pagare più annate al concessionario, dacchè le pensioni venivano accordate molti anni dopo la verificata morte degli autori dei titolari, senza conoscersi se tale ritardo occasionato fosse per fatto dei concessionarii, ovvero per le ritualità necessarie a riempirsi nelle liquidazioni delle pensioni. Avendo io quindi su di ciò rassegnato rapporto a Sua Maestà onde ottenere per punto di massima i sovrani oracoli sull'assunto; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 18 di agosto ultimo si è degnata dichiarare, che quando gli arretrati in discorso eccedano l'anno, allora veduto si fosse se vi sia stata colpa nel ritardo del pensionista, ovvero no, non dovendosi nel primo caso, più di un anno di arretrati, nel secondo, tutti gli arretrati stessi, con rimanere però da siffatta disposizione esclusi i minori, i quali non potendo soffrir nocumento dalla colpa di coloro che gli rappresentano legalmente, debbano in ogni caso avere il pagamento di tutti gli arretrati.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale siffatta sovrana risoluzione per intelligenza, e perchè possa esser tenuta presente nei casi in cui questa real segreteria credesse consultare cotesta gran corte per venire a giorno della colpabilità, o non colpabilità delle parti.

Reale Rescritto del 16 marzo 1831 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive di non esser colpiti dal divieto della cumulazione di più soldi di conto regio i cattedratici, ed altri professori letterarii, non che i maestri di arti liberali.

Nel consiglio ordinario di stato de' 4 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà che anteriormente al real decreto degli 11 gennajo del corrente anno, comunque si trovasse sanzionato il principio di non potersi godere più di un soldo di conto regio, pure da tale norma erano stati esentati, come classi privilegiate, i cattedratici ed altri professori letterarii, non che i maestri di arti liberali: che intanto il citato real decreto degli 11 gennajo avendo stabilito il divieto delle cumulazioni, in termini generali, la tesoreria aveva assoggettato al medesimo anche le enunciate classi d'individui, lo che aveva dato luogo a dei reclami per parte degl'interessati i quali imploravano per essi quella stessa esenzione di cui avevano goduto anteriormente a gennajo ultimo.

E la Maestà Sua considerando nell'alta sua saggezza che i motivi pei quali altra volta ai cattedratici, ed ai maestri scientifici in generale, e di belle arti fu concessa la eccezione al principio inibitivo delle cumulazioni, deggiono ancora in oggi militare, trattandosi di classi da considerarsi in ogni tempo per la natura delle loro funzioni come privilegiata, si è degnata ordinare che non sieno essi colpiti dal divieto delle cumulazioni, stabilito col real decreto degli 11 gennajo del corrente anno, partecipandosi la ritenuta separatamente sopra ciascuna delle di loro spettanze, a meno chè però i diversi averi non promanino dalla stessa tesoreria generale, nel qual caso le ritenute debbano aver luogo sul cumulo dei diversi averi riuniti.

Nel real nome le comunico, signore, questa sovrana decisione, perchè ne curi da sua parte il debito adempimento.

Reale Rescritto del 26 marzo 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina non essere tenuti a prestar giuramento li cassieri de' comuni della Sicilia.

Dopo che con sovrana risoluzione de' 3 agosto 1830 comunicata a cotesto ministro di stato il giorno 7 dello stesso mese, erasi determinato che i cassieri delle opere di beneficenza non avendo alcuna facoltà di disporre non fossero tenuti a giuramento, onde non essere astretti co' tenui loro averi a soddisfare i diritti di registro per gli atti stessi del loro giuramento, che sovente oltrepassavano in valore gli averi medesimi, il cessato luogotenente generale funzionante con officio de' 28 decembre ultimo 1. carico n. 4910 elevò il dubbio, se trovandosi

nello stesso caso la maggior parte de' cassieri comunali, possa anche per costoro valere la precitata sovrana determinazione.

Avendo io fatto presente al Re siffatto dubbio, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 14 del corrente mese si è degnata risolvere che la sullodata sovrana risoluzione de' 3 agosto 1830 si estenda ancora a' cassieri comunali.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

Circolare del 18 giugno 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si toglie a' sindaci comunali l'ingerenza di spedire li ruoli di equipaggio ed i fogli di ricognizione alla gente di mare ne' porti ove esistono li capitani de' porti ai quali è deferita tale facoltà.

Il ministro della marina mi ha comunicato il seguente real scritto — « Sua Altezza Reale il principe di Capua vice-ammiraglio, e comandante generale della real marina, ad oggetto di migliorare la parte di servizio riguardante la navigazione di commercio propose di adottarsi provvisoriamente la misura di togliersi a' sindaci comunali l'ingerenza di spedire i ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare, con passarsene l'incarico a' capitani de' rispettivi porti, e che nei soli porti, ne' quali non esistono attualmente tali funzionarii dovessero i detti sindaci continuare nell'incarico di cui trattasi. Avendolo umiliato a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 6 dell'andante si è degnata approvarlo, ben'inteso che per l'esazione del dritto, che si paga da' padroni de' bastimenti nella distribuzione degli enunciati ruoli, i capitani di porto ne' reali dominii al di qua del faro dovranno conteggiare coll'amministrazione del registro, e bollo, e quei nei dominii al di là colla direzione generale de' rami e dritti diversi, come ora trovasi stabilito pe' sindaci comunali ».

Le partecipo la sopradetta sovrana determinazione per l'adempimento.

Reale Rescritto del 24 agosto 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che alle autorità comunali, ed agl'intendenti appartiene esclusivamente l'amministrazione dei fondi comunali destinati al mantenimento de' projetti, senzacchè i consigli degli ospizii vi possano prendere ingerenza.

Rassegnato al Re il dubbio proposto dal già funzianante luogotenente generale con officio degli 8 marzo ultimo n. 919, a chi debba nei comuni di cotesti reali dominii appartenere direttamente l'amministrazione delle assegnazioni dei projetti laddove vengono interamente fornite dai comuni medesimi: nel consiglio di stato ordinario de' 17 stante si è la Maestà Sua degnata determinare, previo l'avviso della consulta di cotesti reali

dominii, che l'amministrazione dei fondi comunali addetti al mantenimento de' projetti, costituendo parte integrale dell'amministrazione dei comuni, alle autorità comunali, ed agl'intendenti esclusivamente appartengasi, e senza che i consigli degli ospizii vi possano prendere ingerenza di sorta alcuna.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 12 marzo 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiarano inalterabili le norme dettate nel real decreto, ed istruzioni degli 11 gennajo 1831; ma per li comuni che non hanno dazii, e posseggono una vistosa rendita patrimoniale si permette stabilirsi nello stato discusso un'articolo di esito per compensi, e gratificazioni ai diversi impiegati.

Qualche intendente mi ha domandato la regola da tenersi, ove essendovi de' comuni che non avendo dazii di sorte alcuna, e possedendo all'incontro una vistosa rendita patrimoniale avesse sero emesso spontaneo voto che gli stipendii comunali non soffrissero alcuna riforma. Credo utile comunicare a lei la regola che ho indicata, ed a cui prego attenersi in simili circostanze. Lo spirito del real decreto degli 11 gennajo 1831 è di portare una saggia economia nell'amministrazione de' comuni.

Altronde è indispensabile che le riforme sieno generali, onde evitare un'anomalia che sarebbe pregiudizievole. Desiderando io nondimeno conciliare questa veduta amministrativa con i voti ch'esternano i decurionati, la prego adottare ne' comuni, che hanno sufficienti rendite patrimoniali, e che non hanno dazii di sorte alcuna, la seguente norma.

Ella farà praticare ne' comuni che si trovano in tale felice posizione, le riforme a tenore delle diverse norme, che io le ho date nelle varie istruzioni circolari. Aprirà poi un'articolo che porterà la condizione di *somma da impiegarsi in utile del comune con ministeriale autorizzazione.*

Questa somma sarà impiegata in compensi, e gratificazioni ai diversi impiegati, e calcolati in modo che portino sempre una diminuzione alle tariffe determinate nella legge de' 12 dicembre 1816, e contemporaneamente ella domanderà la mia autorizzazione a tali equi compensi.

In tal modo i desiderj de' decurionati, ove volontariamente gli enunciano, saranno soddisfatti, e le norme stabilite per la riforma de' soldi serberanno quella uniformità amministrativa, che non può senza inconveniente essere violata.

Reale Rescritto del 18 giugno 1831 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che l'esame di quistioni che versansi sull'intelligenza da darsi ad un patto contenuto in un contratto di una pubblica amministrazione, si appartiene all'autorità del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi col rapporto de' 4 novembre dell'anno scorso, 3. carico n. 2258, non che l'avviso della consulta de' reali dominj oltre il faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato tra l'autorità giudiziaria, e l'amministrativa in Trapani, nella causa introdotta contro quella deputazione delle opere provinciali, da D. Nicola Fontana, appaltatore del diritto di pedaggio per la barriera stabilita nella via rotabile da Trapani a Paceco, per riduzione di mercede. Sua Maestà sulla considerazione che nella specie l'attore fonda la sua domanda sul fatto, che assume, della mancanza della cosa locata; che questo caso è stato regolato dall'espressa volontà delle parti, contenendo il contratto il patto di rinunzia all'escomputo per ogni avvenimento previsto, e non previsto, e che perciò cade in esame l'intelligenza da darsi al patto stesso, ha risoluto che la causa, di cui trattasi, sia di competenza del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto degli 11 giugno 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si accelera la espletazione della divisione in massa de' demanii comunali, e le loro suddivisioni in tutti que' comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita.

Vuole Sua Maestà, che tanto la divisione in massa de' demanii comunali, quanto le loro suddivisioni abbiano il loro pieno effetto con la più grande celerità in tutti quei comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita. Parimenti è sovrana volontà, che a' termini degli art. 174 e 175 della legge de' 12 dicembre 1816, sieno sciolte le promiscuità che ancora esistessero.

Mentre nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel suo esatto adempimento, desidero che ella mi faccia particolari, e distinti rapporti per tutti que' comuni, che per qualunque causa avessero i loro demanii ancora indivisi, e promiscui, indicando le ragioni per le quali le leggi, ed i regolamenti sulla materia non sono stati osservati, e me ne metta inoltre un distinto stato.

Circolare del 6 marzo 1833 emessa dal ministero delle reali finanze con la quale si determina che avendo gl'intendenti la facoltà di approvare le nomine degli esattori in vista delle proposizioni che ne fanno i decurionati, e la facoltà di far rinnovare le terne di elezione, incumbe agl'intendenti di prescegliere per esattori quegl'individui, che sieno stati nominati alla unanimità, o che sieno stati almeno appoggiati da' voti de' decurioni, i di cui beni sieno sufficienti a garantire la esazione.

Taluni decurioni che nella scelta di esattori comunali avean dato voto negativo per individui, a maggioranza poi eletti, hanno diretto a lei proteste per dichiarare non essere essi per quegli esattori risponsabili; ed ella che di ciò ha dato conto in un rapporto de' . . . . . . ha dimandato provvedimenti superiori, in continuazione di quanto sull'oggetto le si trovava dichiarato.

Ore deggio in riscontro farle osservare, che avendo ella pe' regolamenti in vigore la facoltà di approvare per ogni comune la nomina dell'esattore sulla terna del decurionato, e la facoltà di far rinnovare a suo piacimento le terne di elezione, incumbe a lei di prescegliere per ogni comune quell'individuo che, o sia stato nominato all'unanimità da' decurionati (ed all'uopo farà ella tutti i decurioni intervenire in tali atti); o sia stato almeno appoggiato da' voti de' decurioni più solvibili, i quali costituiscan la maggioranza, e garantiscano a sufficienza co' loro beni il carico della contribuzione.

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro degli affari interni portante istruzione per l'applicazione de' decreti de' 4 febbraio 1818 e 22 novembre 1819 riguardanti la non ammortizzazione de' fondi provinciali dopo il corso di due anni.

Coi reali decreti de' 4 febbraio 1818, e 22 novembre 1819, trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescritta pe' fondi della Tesoreria generale. Questa eccezione fu basata sul giusto riguardo, che i fondi di proprietà delle provincie non possono formare un reddito dello stato, ma debbono destinarsi ad usi unicamente diretti al vantaggio delle provincie medesime. Intanto per avere una contabilità regolare, per non mantenere aperti tanti registri, quanti possono essere gli anni scorsi, e per conoscersi ad una epoca certa le spese di ciascun anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di Sua Altezza Reale, la quale nel consiglio de' 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali a rimanere esenti dall'ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli eserciaii, debbono le deputazioni provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno del-

l'anno seguente il *deficit*, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello stato discusso provinciale dell'anno precedente, affinchè ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo investire al ripianamento del *deficit*.

Inoltre Sua Altezza Reale ha trovato indispensabile, che le deputazioni provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell'anno precedente, ond'essere sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avanzi, ove ne risultassero, in supplemento dello introito dell'avvenire diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di sovrano comando le comunico, signor intendente, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarsi per la provincia di suo carico.

Avviso della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 16 febbraio 1820, col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane debbono far esaminare da' consigli d'intendenza per la corrispondente liquidazione i titoli de' censi onde rimangono deffinitivamente assicurati.

Promosso il dubbio, se le amministrazioni delle commessioni diocesane, assimilate mercè i decreti de' 17 novembre 1818, e 19 giugno 1819, agli stabilimenti di beneficenza, in quanto a' privilegj per l'esazione delle proprie rendite, abbiano l'obbligo pria di procedere alla riscossione de' censi, ad esse dovute da' luoghi pii, di far seguire presso il consiglio d'intendenza della provincia, la liquidazione de' titoli corrispondenti.

La commessione.

Considerando doversi distinguere ciò che riguarda la semplice esazione de' censi suddetti, da ciò ch'è relativo all'esame dell'esistenza de' titoli costituitivi de' medesimi.

Che per le esazioni godono le commessioni diocesane, come si è certo, i privilegii stessi degli stabilimenti di beneficenza; ma relativamente poi all'esame de' titoli, niuna disposizione evvi, che l'escuti dalla liquidazione presso il consiglio d'intendenza, prescritta per tutti coloro, che rappresentano crediti siffatti, non esclusi gli stessi stabilimenti di beneficenza.

Ed in fine, ch'è dell'interesse delle amministrazioni indicate di far liquidare i loro censi attivi, onde rimangano diffinitivamente assicurati tali crediti, nè alcuna opposizione possa più in avvenire incontrare la riscossione de' medesimi.

È di avviso, essere tenute le amministrazioni diocesane a far seguire presso i consigli d'intendenza delle provincie la liquidazione de' censi in quistione.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale de' 16 febbraio 1820.

Circolare del 24 maggio 1823 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive la compilazione di rapporti periodici contenenti le notizie che interessare possono la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maestà.

Il giornale ufficiale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb'essere essenzialmente consagrato alla rapida diffusione di tutte le notizie, che possono interessare la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maestà. Questo scopo si ottiene colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle arti, della industria e del commercio, ed eccitare una emulazione efficace, e salutare, rendendo di pubblica ragione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorano il suddito, ed il cittadino; mostrano allo straniero che questa terra, già classica, è ancor feconda di virtù domestiche, e di esempii frequenti di fedeltà verso il trono legittimo del nostro augusto sovrano.

Io non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classificazione, ella nella sua sagacità può agevolmente ravvisarlo.

Mi limito solo a raccomandarlene l'esatto adempimento, e se per avventura, la gravezza, e la moltiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata a delegarne l'incarico a qualche consigliere d'intendenza di sua scelta.

In tal caso, me ne additerà il nome. La mia preghiera è che questo lavoro (finora incredibilmente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celerità. Riandandone lo scopo, ne ho già abbastanza dimostrato l'interesse e l'importanza: esso dee in somma, considerarsi come un ramo della sua amministrazione ordinaria, e formare il soggetto di rapporti continui, e per quanto è possibile, periodici. Io me li attendo almeno in ogni due settimane.

Reale Rescritto del 14 febbraio 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce appartenere al consiglio d'intendenza dichiarare se talune terre di un demanio ex feudale siano state comprese nell'ordinanza di divisione emessa dal commessario ripartitore, ed a chi furono assegnate, come d'altronde al potere giudiziario l'esame di una quistione sul diritto di pascere tra l'ex feudatario, ed un privato.

Ho proposto a Sua Maestà il parere rassegnato dalla commissione incaricata dell'esame delle quistioni di competenza trai corpi giudiziarii, ed i corpi amministrativi, intorno alla competenza di giurisdizione surta tra il tribunale civile di S. Ma-

ria, ed il consiglio d'intendenza di Caserta, nella controversia agitata tra il duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giudice, presso il regio giudicato del circondario di Piedimonte, per lo diritto di pascere nella contrada denominata *Monserone nel monte Matese;* ed introdotta poi dallo stesso duca contro de' comuni di S. Giorgio, Piedimonte, Castello, e S. Potito, presso il consiglio d'intendenza per la dichiarazione della spettanza della contrada in questione, in virtù dell'ordinanza del commissario ripartitore.

La Maestà Sua, udito il consiglio di stato ordinario, ha risoluto, che nel giudizio tra il duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giudice sia competente di procedere l'autorità giudiziaria, giusta il parere della commessione suddetta; e che il consiglio d'intendenza in Caserta sia competente a dichiarare, se le terre in quistione sieno state comprese nell'ordinanza di divisione emessa dal commissario ripartitore, ed a chi furono colla medesima assegnate.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per intelligenza di lei, e di cotesto tribunale, avendola altresì partecipata per l'uso conveniente a sua eccellenza il ministro degli affari interni.

Circolare del 22 settembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che elevandosi conflitto di attribuzione nel termine utile ad appellare, o a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione, gl'intendenti debbono dare comunicazione dell'elevato conflitto tanto al collegio che ha pronunziato, quanto a quello che può essere adito.

D'accordo col ministro di grazia, e giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente ministeriale.

» Per le disposizioni in vigore gl'intendenti possono elevare conflitto di attribuzione, siasi nel tempo utile ad appellare avverso la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì gl'intendenti elevare conflitto di attribuzioni nel termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo grado di giurisdizione.

Ad oggetto, che nella pendenza nei termini anzidetti rimangano assicurati gli effetti legati risultanti dall'elevazione del conflitto, di accordo col ministro degli affari interni è stato determinato, che gl'intendenti ne' casi anzidetti debbono rispettivamente dare comunicazione del conflitto elevato così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello, che può essere adito per lo sperimento del gravame ordinario, o straordinario che sia.

Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si conformi nella parte che riguarda le sue attribuzioni ».

Reale Rescritto del 22 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono tenuti alla reddizione de' conti de' comuni della Sicilia gli amministratori che gestirono dall'epoca in cui i comuni furono provveduti degli stati discussi, e si rendè noto il novello sistema amministrativo.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del dì 8 marzo 1 carico numero 8093 circa lo stabilimento del tempo per obbligare gli amministratori comunali alla reddizione dei conti arretrati da liquidarsi nella seconda camera de' consigli d'intendenza, e la Maestà Sua considerando che per il novello sistema dell'amministrazione civile sono scorsi anni dodici che è attivato in Sicilia, e che un decennio precedente a tal'epoca verrebbe ad abbracciare un periodo di anni 22, nel quale spazio gli amministratori delle cose pubbliche nella maggior parte debbono essere estinti, e che i loro eredi, e rappresentanti ignorano quanto da' loro rappresentanti sull'assunto praticossi; che l'amministrazione civile era circoscritta per l'antico regime di altre regole, e misure totalmente diverse da quelle attualmente in vigore; e che il governo prima dell'istallazione delle intendenze elesse una commissione per fornirsi i comuni degli stati discussi basati sopra le regole dell'attuale amministrazione civile, ordinandone la esecuzione, ed il cominciamento, per cui gli amministratori furono sottoposti agli obblighi della reddizione de' conti, come osservasi tuttavia: inteso il parere della consulta di cotesti reali dominii, nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente, si è la prelodata Maestà Sua degnata prescrivere, che l'epoca da fissarsi per misura generale ad obbligare alla reddizione de' conti gli amministratori delle rendite comunali debba ripetersi dal giorno che i comuni di cotesta Isola furono provveduti del lavoro dalla commissione, e fu costà reso noto il nuovo sistema; salvi sempre i dritti contro gli amministratori precedenti per le appropriazioni, o malversazioni a danno de' comuni amministrati infra i termini legittimi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

Regolamento del 10 gennaio 1820 portante l'ordine interno del servizio delle due sopraintendenze generali, e de' due supremi magistrati di salute del regno, formato dal segretario di stato ministro degli affari interni in esecuzione dell'articolo 14 della legge de' 20 ottobre 1819.

Art. 1. I sopraintendenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle deputazioni locali, coi funzionarii pubblici del regno, e colle autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che siano preparati i materiali per la proposta di tutti gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione de' supremi magistrati rispettivi a' termini della legge.

2. I sopraintendenti generali, nella loro qualità di presidenti de' supremi magistrati, regoleranno l'ordine delle sessioni, e per ciascun'oggetto su cui i magistrati medesimi sono chiamati a deliberare, le decisioni saranno sempre prese a maggioranza di voti, ed emesse in nome di Sua Maestà secondo la formola usata dalle corporazioni giudiziarie.

3. I supremi magistrati potranno anche emettere de' voti interlocutorî, e provocare da' soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessarj per aversi delle altre notizie, o degli altri documenti, su cui possa poggiarsi una decisione diffinitiva.

4. I soprintendenti generali disporranno l'adempimento delle decisioni de' supremi magistrati rispettivi, applicandole a' casi richiesti, e prescrivendone l'osservanza con tutti i mezzi di esecuzione che sono in loro potere.

Essi parteciperanno al ministro degli affari interni quelle decisioni de' supremi magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali, accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che potranno credervi opportune.

5. Nel seno de' supremi magistrati, i soprintendenti generali formeranno delle commessioni per gli affari, che richieggono un'esame preparatorio, e che non ammettano dilazione.

6. L'officina de' segretarii generale delle soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo, ed il secondo quello del servizio sanitario interno.

7. I segretarii generali sono gli organi immediati de' soprintendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte esecutiva, ed amministrativa del servizio.

Essi sono i direttori, ed i capi degli archivii, de' ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente affidata. Sono quindi incaricati dell'ordine, della custodia, della spedizione, e de' registri delle carte; della distribuzione de' lavori ai diversi uffiziali; d'invigilare all'adempimento delle

disposizioni de' soprintendenti generali, e di richiamare l'attenzione de' medesimi su i disordini che vedessero introdursi sia nell'interno delle officine, sia nel servizio delle deputazioni, e degli stabilimenti sanitarii locali.

Essi contrassegnano le firme de' soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colle loro firme, e co' suggelli delle soprintendenze, di cui sono essi depositarii, le copie degli atti che si estraggono dagli archivii corrispondenti.

8. I segretarii de' supremi magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, e le sottoporranno alle firme de' votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno a' segretariati generali delle rispettive soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

9. La facoltà medica assisterà alle sessioni del magistrato corrispondete, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti sui quali verrà interpellata. L'architetto, ed il chimico non vi assisteranno se non quando vi siano specificatamente chiamati.

A richiesta de' soprintendenti generali, tanto i professori della facoltà medica, quando l'architetto, ed il chimico, emetteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

Regolamento del 5 gennajo 1839 emesso dall'intendente della provincia di Molise portante disposizioni per la polizia da esercitarsi pei teatri in esecuzione della ministeriale dell'interno de' 7 gennaio 1832.

Considerando che il teatro ha una stretta correlazione co' costumi, con la maniera di pensare e di agire delle popolazioni, e mentre serve a correggere i difetti dei costumi stessi ne riceve una particolare influenza e che quindi tutto questa duplice considerazione le saviissime superiori disposizioni governative ne han sottoposto a regolamenti la condotta;

Che appositamente un regolamento di polizia fu emanato e pubblicato nell'anno 1818 in questa provincia, e che sua eccellenza il ministro segretario di stato della polizia generale in data de' 7 gennaio 1832 mi ha autorizzato a pubblicarlo di nuovo per la più precisa osservanza;

Visto l'articolo 13 del decreto organico sulla prefettura di polizia de' 22 ottobre 1808;

Visto il decreto de' 7 novembre 1811 su i teatri e spettacoli;

Visto le disposizioni del real ministero della polizia generale de' 7 gennaio 1818, e l'anzidetta ministeriale de' 7 gennajo 1832;

ORDINA

TIT. I. Disposizioni generali.

1. Nessun teatro potrà essere aperto nel capoluogo, o nella provincia, nè potrà darsi alcuno spettacolo, senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione all'intendenza dall'impressario, o dal direttore, e senza che siasene ottenuto il corrispondente permesso.

2. Non sarà permesso l'apertura di alcun teatro se prima non si verifichi ch'è solidamente costrutto, che sono state prese le precauzioni per prevenire, ed estinguere gl'incendj, e che non avvi alcun impedimento alla libera, e comoda entrata ed uscita.

3. L'intendenza, che ha l'ispezione su tutt'i teatri della provincia, destinerà in ciascuno di essi un funzionario d'ispezione per presedervi, assegnandogli, ove faccsse d'uopo, uno, o più agenti per coadiuvarlo nell'esercizio de' suoi poteri.

4. Il funzionario d'ispezione estenderà la sua vigilanza ed eserciterà le sue attribuzioni, durante lo spettacolo, nell'interno e nell'esterno del teatro. Invigilerà ancora onde sia serbato il buon ordine sul palco-scenico, e vi siano eseguiti i regolamenti di polizia.

5. Avrà egli la facoltà di ammonire i controvventori, intimare loro di uscire immediatamente dal teatro, ingiugnere il mandato in casa e nelle circostanze più gravi, ordinare l'arresto contro qualunque degli attori, e degli aspettatori, o di chi altro si rendesse colpevole.

6. Per eseguire le precedenti disposizioni, ed ovviare a qualunque disordine, sarà messo in attività un posto di guardia, durante tutto il corso della rappresentanza.

7. Gl'individui che compongono il posto di guardia resteranno nel luogo loro assegnato dal proprio comandante, nè potranno passeggiare o fermarsi ne' corridoi. Essi non entreranno nel teatro, che quando ne fossero espressamente richiesti dal funzionario d'ispezione, per assicurarvi e ristabilirvi la pubblica tranquillità e la sicurezza.

8. In caso di concorso straordinario di spettatori la guardia sarà aumentata del numero necessario al bisogno dietro la domanda, che ne verrà fatta al comandante della piazza o ad altra autorità, cui spetti, dall'intendente o da chi n'eserciti in sua vece i poteri.

TIT. II. Rappresentazioni ed affissi.

9. Niuna rappresentazione avrà luogo sulla scena, se non si trovi compresa nel repertorio della compagnia approvato dall'intendenza. Ove debba comparire per la prima volta qualche dramma di nuova composizione, dovrà sottomettersi all'approvazione del ministro della polizia generale.

10. Il titolo di ogni rappresentazione, dell'incominciamento di essa saranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in iscritto approvati dell'intendente, o da chi ne adempie le veci, ed affissi da' suoi banditori.

11. Annunziato una volta lo spettacolo nel modo prescritto, non potrà subire alcuna variazione, nè cangiare di titolo senza ordine superiore, o altre cause legittime, che l'impressario farà immediatamente note all'intendente, o a chi ne fa le veci. In caso opposto potrà il funzionario d'ispezione impedire lo spettacolo.

12. La rappresentazione comincerà sempre nell'ora indicata coll'avviso.

TIT. III. Palco scenico.

13. Le parte di comunicazione fra il palco scenico, ed il teatro saranno sempre chiuse durante lo spettacolo, sotto la responsabilità del direttore o impressario.

14. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti sul palco scenico i mezzi necessarj per prevenire o estinguere gl'incendj.

15. Gli attori non si permetteranno d'intralasciare una parte di un canto o di ballo, che loro spetti, se non siasi preventivamente annunziato al pubblico, o non venga giustificato da una causa imprevista.

In caso di contravvenzione, potranno essere arrestati sull'ordine del funzionario d'ispezione.

16. E vietato agli attori di passare ne' palchi, nei corridoi, o nella platea in abiti da scena.

Nel momento dello spettacolo non potranno nè parlare nè fare altri atti estranei ella parte che rappresentano, o che fossero capaci conturbare la decenza del pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

17. Gli attori o il maestro di cappella, che sulla fine dello spettacolo vengono chiamati dalla voce del pubblico ad accettare gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi dal comparirvi, allorchè il funzionario d'ispezione vi abbia assentito.

TIT. IV. Platea e palchi.

18. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl'individui di cui il teatro è capace.

19. Se due biglietti indicheranno lo stesso numero della sedia o del palco dovrà preferirsi fra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà dritto di reclamare altro simile posto ed in mancanza l'importo del biglietto.

Se la duplicazione di numero avverrà su di una sedia o di un palco appaltato, sarà preferito sempre colui che ne ha il fitto.

In tutt'i casi colui che distribuisce i biglietti subirà delle pene proporzionate alla poc'accortenza o alla frode commessa.

20. Niuno potrà farsi seguire dentro il teatro da' domestici vestiti all'ussera o in altra foggia militare, e muniti di sciabla o altr'arma.

21. È proibito di fermarsi in piedi all'ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

22. E victato agli spettatori lo strepitare, e l'interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qual si voglia altra maniera l'ordine pubblico.

23. È vietato a chicchesia di entrare con cani, o con fuoco sì nella platea che ne' palchi e ne' corridoi.

24. Niuno potrà pretendere di situarsi in una sedia diversa da quella indicata nel numero del biglietto di cui sarà munito. Se ne avrà uno per sedie non numerate, potrà collocarsi in qualunque di una di esse, ed in qualunque parte delle file non numerate che trovasse vota.

25. Colui che abbandona un posto non numerato non potrà reclamarlo contro colui che lo avrà poi occupato.

26. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e levare il cappello.

27. Se in qualche inconveniente prenderanno parte i militari che vestono uniforme, il funzionario di polizia domanderà il braccio forte all'incaricato di piazza per farli uscire dal teatro o arrestarli secondo il caso esige.

TIT. V. Vestiboli ed entrata.

28. Nessuno potrà fermarsi nelle scale e ne' vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a coloro ch'entrano o sortono.

29. Al fine di ogni rappresentazione tutte le porte del teatro saranno aperte.

30. È proibito qualunque affollamento di persone nelle strade che vanno al teatro o lo circondano.

31. I contravventori a' precedenti articoli potranno essere

multati economicamente o arrestati secondo la diversità de' casi ed inviati anche a' tribunali se il bisogno lo esige.

32. Il signor comandante della provincia, ed il comandante della piazza sono invitati a prestar mano forte per l'osservanza del presente regolamento.

I funzionarj d'ispezione sono incaricati della esecuzione.

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministero di guerra e marina portante le sanatorie alle interruzioni di servizio di taluni uffiziali, e soldati dell'armata.

Nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello scorso settembre Sua Maestà il Re nostro signore nell'emettere le sue sovrane risoluzioni su diverse domande d'individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizj, si degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da inoltrarsi nel tratto successivo.

Essendosi dunque rassegnato al real trono un'analogo rapporto, la Maestà Sua nell'altro consiglio ordinario di stato de' 12 dell'andante, si è degnata manifestare essere suo sovrano volere, che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente di concedersi la sanatoria, purchè la interruzione non oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl'individui che avessero lasciato il servizio pei segnenti motivi, cioè:

1. per impegno compiuto.
2. per regolare riforma.
3. per loro richiesta.
4. come inutili.
5. perchè esteri.
6. per l'abolizione de' corpi in cui servivano.
7. perchè non idonei al servizio particolare dell'arma, o del corpo cui appartenevano.

E che deve poi negarsi.

1. agli uffiziali dimissionati a propria richiesta, per qualunque siasi motivo e poi rimessi.
2. a sotto uffiziali, e soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altri corpi, o ritornando al servizio militare dopo esserne stati congedati.
3. a coloro che si allontanarono da rispettivi corpi come sbandati nel 1815 o nel 1821.
4. a quelli che dopo nn regolare congedo sono ritornati al servizio come cambii sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso.
5. a coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta.
6. finalmente agl'individui congedati regolarmente, e poi riammessi con premio d'ingaggio.

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si determina che gli anni passati nell'accademia militare debbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli uffiziali.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina, sotto la data de' 28 del prossimo passato mese mi è stato comunicato un real rescritto del tenor che segue:

» Destinato al ritiro il capitano d'artiglieria D. Luigi Leoni, si stabilì in questo ministero la liquidazione della di lui pensione sul soldo intero del grado cui gli dava dritto il compiuto periodo di 40 anni di servizio, calcolato dalla percezione del primo soldo ricevuto di regio conto, ed in seguito di rassegna mensile, dal mese di giugno 1794 qual convittore della reale accademia militare.

» Rimessa alla gran corte de' conti la detta liquidazione opinò di non ammettersi gli anni passati nel citato stabilimento, e propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti, spettanza che Sua Maestà (D. G.) si degnò approvare con decreto del 17 settembre dello scorso anno.

» Contro tale deliberazione il detto capitano reclamò; reclami che fatti noti all'eccellenza vostra che intese sul proposito la gran corte de' conti, la quale non volle rivenire dall'opinione in cui era incorsa, si conobbe la necessità di rassegnare rapporto a Sua Maestà per una decisione di massima. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 corrente uniformandosi al parere del comando generale dell'esercito, si è degnata decidere in massima, che gli anni passati nell'accademia militare siano calcolati nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

» Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tal sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che le riguarda, pregandola di darne comunicazione alla gran corte de' conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liquidazione, ed il progetto di decreto a favore del summentovato capitano Leoni, come fu stabilito da questo ministero.

Nel parteciparle, signor procuratore generale, un tale reale rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del capitano D. Luigi Leoni, perchè cotesta gran corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini sovrani.

Circolare del 6 gennajo 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che nei soli casi di bisogno possono le guardie urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune pei disimpegni di servizio.

Ho frequenti occasioni di osservare, che si facciano alle guardie urbane oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune per disimpegni di servizio.

Mi è uopo rammentarle, che le obbligazioni di tal forza si trovano limitate nel perimetro del territorio del comune, al quale appartengono, giusta le norme contenute nell'articolo 12 del real decreto de' 24 di novembre 1827, e non vi sarebbe che una sola eccezione implicitamente desumibile dal numero 3 del citato articolo, ove sta detto che le guardie urbane adempiranno ne'casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere.

Ma, ella, vede bene che in tale eccezione vien contemplata qualche cosa di preciso bisogno, in cui per l'urgenza convenisse indispensabilmente far uscire le guardie urbane dal proprio territorio. Non mai però deve ciò trarsi in regola di disposizioni ordinarie, e di servizio periodico, anche perchè è uopo considerarsi, che le guardie urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl'individui, i quali col mestiere, e coll'industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si oppone alle intenzioni di Sua Maestà (D. G.) il render loro soverchiamente gravato il peso del servizio.

Quindi le raccomando a voler portare tutta la sua attenzione, onde si osservino precisamente le regole ingiunte col suddetto real decreto. Nel caso di abuso qualunque, ella me ne dirigerà rapporto.

Real Rescritto del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si determina che il favore di calcolarsi per un'anno, e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinari della real marina, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è limitato soltanto a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Per effetto della legge de'3 maggio 1816 riguardante la nuova sistemazione delle pensioni di giustizia degl'impiegati così civili, che militari, venne stabilito con real decreto de'6 settembre dello stesso una proporzione, o sia scala di diminuzione di servizio a favore degli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinari della real marina, sulla considerazione che questi navigando prestano un servizio pieno d'incomodo e di pericoli, e perciò meritevoli di un compensamento straordinario.

Intanto per le liquidazioni delle pensioni di ritiro di simile

natura, che hanno avuto luogo dall'anno 1816 sino al presente, si è adottato la massima che gl'impiegati tutti del ramo di marina, ancorchè non menzionati nel surriferito decreto, e non destinati affatto a navigare, come sono molti uffiziali dell'amministrazione, taluni commissarj, e gli ordinatori, sono stati trattati come naviganti, e quindi ogni anno di servizio è stato ad essi calcolato per un'anno e mezzo.

Avendo ciò richiamato la mia considerazione, mi sono creduto in dovere di rassegnare il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 del corrente, e la Maestà Sua si è degnata comandare di conservarsi questo privilegio solamente a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, tale sovrana determinazione per intelligenza, ed uso di risultamento da sua parte, e di cotesta gran corte.

Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 partecipato dal ministro della guerra e marina col quale si prescrive che per la liquidazione delle pensioni di ritiro, o vedovili basta l'esibizione dello stato di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni de' sotto-uffiziali, e soldati, in vece del certificato del primo soldo, o prest percepito.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 6 dello stante, ha approvato in massima, che nelle liquidazioni delle pensioni sì di ritiro, che vedovili, per quell'individui i quali han principiato la loro militare carriera nell'epoca dell'occupazione militare valer debbono per certificato di primo soldo o prest percepito gli stati di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni pe' sotto-uffiziali e soldati.

Ha del pari comandato.

1. Di farsi prima praticare tutte le possibili diligenze tanto nel grande archivio del regno, e della gran corte de' conti, quanto negli archivj particolari militari onde conoscersi con accerto il primo soldo o prest percepito dall'individuo cui dovrassi liquidare la pensione od alla sua vedova.

2. Di doversi nel caso negativo presentare alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio il brevetto per coloro che avessero principiato a servire da uffiziali, e la prima ammessione pe' soldati, ed in mancanza di tali carte i certificati di scienza privata.

3. D'ingiungersi ai consigli di amministrazione de' corpi di controllare come meglio si può e con tutt'i mezzi che credono le filiazioni degl'individui prima di rilasciarle.

4. Finalmente d'ordinarsi alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio di portare la massima loro attenzione sulla legalità de' documenti che li vengonn presentati restando a loro responsabilità l'esattezza, e la regolarità di essi stati di servizio.

Nel real nome mi do l'onore di prevenirne lei signor procuratore generale per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda.

Circolare del 29 gennaio 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dilucidano de' dubbii elevati in riguardo alle formalità del registro, e bollo per gli atti di giuramento, e possesso di taluni impiegati dell'amministrazione civile, non che pei giuramenti degli aspiranti ai gradi accademici.

Pubblicatosi il real decreto de' 16 agosto dello scorso anno 1830, col quale venne stabilito il sistema a tenersi per la redazione, e pel registro degli atti di giuramento, furono elevati i seguenti dubbii.

1. Se per i giuramenti degli aspiranti a' diversi gradi accademici dovessero redigersene i corrispondenti verbali, o pure continuarsi ad eseguire il disposto negli articoli 24 e 25 degli statuti annessi al real decreto de' 18 febbraio 1816, che riguardano i reali licei e collegi.

2. Se gli atti, ed i verbali relativi al possesso da darsi ai sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento, e se lo godono, lo percepiscono da' comuni, debbano registrarsi, e rimettersi a questo ministero.

Essendosene analogamente scritto al ministro delle finanze, facendogli fra l'altro conoscere le formole de' giuramenti, particolarmente compilato per gli aspiranti ai gradi accademici, lo stesso è venuto a manifestare il seguente suo divisamento.

1. Che in quanto agli aspiranti a' diversi gradi accademici, poichè la formola de' loro giuramenti è diversa da quella dei giuramenti, che si prestano dagl'impiegati del governo, ne risulta che pe' giuramenti degli aspiranti suddetti debba continuarsi ad eseguire il disposto negli statuti annessi al real decreto de' 14 febbraio 1816, dappoichè il real decreto de' 16 agosto 1830 è relativo a' giuramenti degl'impiegati del governo, e di coloro che sono tenuti a tale adempimento.

2. Che per i sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento non cade dubbio, che i verbali de' loro giuramenti debbono ricevere la formalità gratuita del bollo, e del registro; ma laddove essi impiegati godono un trattamento qualunque, sebbene lo percepiscono da' comuni, debbono tali verbali essere redatti in carta bollata, e registrati col pagamento de' dritti corrispondenti, e quindi rimessi per conservarsi originalmente in questo ministero a' termini de' reali decreti de' 17 luglio 1815 e 16 agosto 1830.

3. Che in quanto a' verbali di possesso, che si dà agl'impiegati di qualunque ramo, e classe per l'esercizio delle loro

22

funzione, debbano questi andar esenti dal bollo, e dal registro, considerandosi come atti d'amministrazione interna.

Le partecipo quindi tutto ciò per di lei intelligenza, e per lo adempimento.

Reale Rescritto del 26 gennaio 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che la riscossione de' dazii comunali debbe limitarsi alla consumazione entro il comune, e si deve intendere per comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il suo termine.

La consulta de' reali dominii di qua del Faro, che per ordine sovrano fu incaricata di dare il suo avviso sul di lei rapporto del 21 agosto ultimo informativo sulla domanda della principessa di Gerace per far esentare dal dazio di consumo gli abitanti di Policoro, ha considerato :

1. Che la risoluzione presa da Sua Maestà nel 1828 sulla simile pretenzione del comune di Tursi fu basata principalmente sui seguenti motivi :

1. Che la tenuta di Policoro formi popolazione separata e distinta, e che i coloni ivi chiamati di passaggio dal proprietario possono essere di paesi diversi, ed amovibili di giorno in giorno ;

2. Che ove dazi d'immissione non si possano esigere, dazi di consumo non si pagano fuori il recinto di un comune ;

3. Che ruoli di transazione non possono aver luogo per consumo non soggetto a dazio ;

4. Che qualora per ruoli di transazione i dazi si percepiscono, non possa un contribuente essere iscritto, che sul ruolo del paese, nel quale ha il suo domicilio.

2. Ha considerato, che per simile quistione surta in Sicilia, Sua Maestà determinò, che la riscossione de' dazii comunali resti limitata alla consumazione dentro il comune, e che per comune debba intendersi l'aggregato delle case che lo compongono, e non mai il suo territorio.

3. Che nel fatto la tenuta di Policoro non è certamente fra le case del comune di Montalbano, ma sibbene nel suo territorio, e quindi si trova precisamente nel caso della esenzione.

È stata perciò di avviso, potersi Sua Maestà compiacere di dichiarare, che gli abitanti e coloni della tenuta di Policoro siano esenti dalla tassa de' dazii di consumo, imposta nel comune di Montalbano.

Avendo la Maestà Sua approvato un tal parere, nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

Circolare del 16 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno delle prescrizioni perchè abbiano con effetto esecuzione le significatorie pronunziate da' consigli d'intendenza nella discussione dei monti frumentarii.

In diverse occasioni ho avuto luogo di osservare, che nella discussione de' conti arretrati pe' monti frumentarii le significatorie pronunziate dal consiglio d'intendenza rimangono senza effetto, ed i capitali di dotazione continuano a sussistere, parte in effettivo, e parte in titoli di credito. Affinchè un tale inconveniente non si verifichi più in avvenire, è necessario chiamarsi in osservanza quanto vien prescritto dalla leggi, e regolamenti in vigore, con prescriversi espressamente quanto siegue.

1. Ciascun provvedimento del consiglio d'intendenza relativo ad un conto discusso sia esso contumaciale, sia esso deffinitivo, dovrà da ora innanzi essere notificato nel modo prescritto dalla legge del 12 dicembre 1816.

2. Spirati i fatali, e non presentandosi reclamo la decisione del consiglio d'intendenza deve dichiararsi esecutoriale, e tanto il sindaco che gli amministratori del monte frumentario sono incaricati di curarne l'esecuzione, con fare infondacare sotto la loro solidale risponsabilità le quantità significate nel termine prescritto dalla decisione medesima.

3. Producendosi reclami avverso la decisione, sia contumaciale, sia preparatoria, il consiglio d'intendenza si occuperà della discussione de' medesimi; affinchè l'esecuzione della decisione avvenga prima che spiri l'anno colonico.

4. Ove nell'esecuzione delle decisioni sieno istituiti ne' giudizii di espropria, pe' quali bisogna adire il potere giudiziario, ella caso per caso ne terrà informato questo ministero, e real segreteria di stato per ottenerne le convenienti risoluzioni.

5. Pe' giudizii di tal natura che si trovano introdotti, non si tralascerà in ogni fine di mese di farne un rapporto generale a questo ministero, col quale devesi dare conto dello stato in cui sono i giudizii medesimi.

Mi accuserà ricezione della presente, e darà le disposizioni che si convengono perchè le prescrizioni di sopra cennate sieno scrupolosamente eseguite.

Circolare degli 11 gennajo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, i tribunali ordinarii poi, se si quistioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Il consigliere ministro segretario di stato di grazia, e giustizia mi previene, che Sua Maestà volendo fissare l'intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, udito il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 23 del prossimo scorso mese da Vienna, si è degnata dichiarare, che nelle controversie su i contratti passati coll'amministrazione pubblica sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti; i tribunali ordinarii, quante volte nelle controversie anzidette si questioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso particolare non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, è per l'uso che ne risulta.

Circolare dei 31 marzo 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le decisioni de' consigli d'intendenza contenenti l'ordine per l'arresto personale de' debitori de' comuni debbono eseguirsi dalle autorità giudiziarie in conformità del disposto nell'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 dello andante, 1 carico numero 899, si è servita vostra eccellenza richiamare la mia attenzione su varie saggissime sue osservazioni per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcun'intendenti di cotesti reali dominii, indotti nella credenza che a' consigli d'intendenza possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni che portano all'arresto personale contro i debitori de' comuni; e l'è piaciuto sul proposito richiedermi quale sia la pratica in osservanza in questi reali dominii. In replica ho l'onore di rammentare all'eccellenza vostra che generalmente l'esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo, fra' quali si annoverano i consigli d'intendenza, appartiene alle autorità giudiziarie per l'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817. Egli è vero però che nel citato articolo, e ne' seguenti si parla soltanto dell'esecuzione reale, e non già delle coazioni personali. Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell'arresto personale, dappoichè per lo codice civile che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, pei regolamenti di quel tempo, non era permesso ordinare l'arresto

personale per causa civile. Che se poi le leggi posteriormente hanno ciò permesso, ed i consigli d'intendenza ne' casi previsti dalla legge ordinassero l'arresto personale contro i debitori de' comuni, egli sembra chiaro, che l'esecuzione sia devoluta, a' termini del citato articolo 27 alle autorità giudiziarie, vale a dire agli uscieri di quel ramo, ed a' giudici ordinarii, laddove si apponesse irregolarità, o nullità di arresto. Questa è l'intelligenza comunemente adottata presso questi reali dominii, nè conosco alcun caso in cui siasi messa in dubbio per diversità di senso alterata, ritenendo quindi l'eccellenza vostra i saviissimi principii sul proposito sviluppati nel precitato di lei uficio, potrà nella pienezza delle sue facoltà disporre, che venghi rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull'oggetto adottarsi da alcun pubblico funzionario in cotesti dominii.

Reale Rescritto del 16 marzo 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive di riconoscersi la firma de' segretarii generali, e consiglieri d'intendenza quando funzionano da intendenti.

Surse quistione tra il ministero delle finanze, e quello di mio carico, se doveva o pur nò, senza la risponsabilità degl'intendenti, riconoscersi la firma de' consiglieri dell'intendenza in tutte le operazioni che potessero esegnire, allorchè trovandosi a sostituire i segretarii generali fossero ancora chiamati a far le veci dell'intendente. Avendo domandato i sovrani oracoli sul proposito, Sua Maestà a' 3 del corrente si è degnata risolvere, che quando un consigliere d'intendenza viene destinato a rimpiazzare un segretario generale, debba darsi avviso alle amministrazioni della provincia; che siccome si ammette la facoltà di firmare per l'intendente nel segretario generale funzionante da intendente, debba pure ammettersi nel consigliere, che rimpiazza il segretario generale; che debba il consigliere, e non altri rispondere di quanto opera in questa qualità, e chiamato ancora a far le veci d'intendente; e che infine debba ingiungersi a' ricevitori generali di riconoscere le firme de' segretari generali, e de' consiglieri allorchè gli uni, e gli altri suppliscono gl'intendenti.

Nel real nome glielo partecipo per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda la provincia di suo carico.

Reale Rescritto del 23 marzo 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si ordina che pei comuni de' reali dominii oltre il faro invece di ogni quattro anni, le liste degli eligibili siano rinnovate ogni due anni.

Ho umiliato al Re il rapporto del già luogotenente generale del 1 novembre anno scorso, 1. carico n. 8957, nel quale espose le difficoltà che sperimentansi da taluni decurionati nel presentare agl'intendenti le proposte per la rinnovazione de' corpi amministrativi, atteso lo scarso numero degli eligibili, ed implorò la elargazione delle liste; e la Maestà Sua previo il parere della consulta di cotesta parte de' reali dominii nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente mese, si è degnata prescrivere che le liste che dovevano rinnovarsi in ogni quattro anni sino a nuova sua disposizione siano rinnovate ogni due anni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana disposizione perchè si serva farne l'uso conveniente.

Circolare del 29 gennajo 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante dilucidazioni di dubbii elevati sul real decreto degli 11 gennajo 1831 e le istruzioni che li accompagnano.

Essendo sorti diversi dubbi su i reali decreti degli 11 del corrente, e sulle istruzioni che li accompagnano, ho creduto necessario di darne la soluzione per punto generale, onde rimuovere ogni ostacolo che potesse opporsi alla loro esatta ed uniforme esecuzione.

1. Se qualche comune avesse somme in cassa per la costruzione del camposanto, senza che quest'opera fosse cominciata ancora, e nel tempo stesso fosse gravato da dazii di qualunque natura e denominazione, deve impiegare le somme esistenti per diminuire, o per abolire affatto i dazii, cominciando da' più gravosi. Se poi non vi fossero dazii di sorte alcuna, allora le somme in cassa debbono impiegarsi per la loro destinazione.

2. Pei comuni che sono luoghi di passaggio, e di tappe militari, dee aprirsi un'articolo, che contenga un fondo approssimativo al bisogno, che l'esperienza precedente può far presumere, di cui una metà sarà impiegata con autorizzazione dell'intendente, che ne darà subito partecipazione a questo ministero, e l'altra metà non potrà erogarsi senza mia precedente autorizzazione.

3. Gli organisti debbono essere conservati, moderando egualmente i di loro stipendii. Un'economia moderatamente possibile dev'essere la norma cui conviene attenersi.

4. Le scuole secondarie sono state ammesse in qualche comune di riconosciuta opulenza; ma ove i dazii di consumo esi-

stessero, lo stabilimento delle scuole secondarie non può essere conservato, ammenocchè la popolazione, ed il bisogno non ne reclamassero la conservazione. L'indennità all'ispettore distrettuale, essendo un compenso pe' viaggi ed altro, non deve soffrire minorazione.

5. Quando gli attuali maestri di scuole primarie volessero contentarsi del compenso fissato pe' parrochi, gl'intendenti colla loro avvedutezza regoleranno questa preferenza, secondo che la troveranno più utile alla istruzione.

Nella lusinga che verun'altro dubbio possa arrestare gli effetti della reale munificenza, non mi resta che di darle le più vive impressioni, onde ella si applichi esattamente nella provincia di cui gli è confidata l'amministrazione.

Reale Rescritto del 15 giugno 1833 partecipato dal ministero della polizia generale a quello per gli affari di Sicilia portante diposizioni pei sussidj da accordarsi alle mogli e figli dei delegati.

Giungevano in questo ministero delle dimande da parte dei relegati per misura di pubblico interesse, onde godere del sussidio accordato dal regolamento de' 22 novembre 1825 in favore de' figli nati nella relegazione, e dalle mogli per aver essi contratto matrimonio nel corso delle espiazione della pena. Avendo preso in assunto i sovrani oracoli la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 9 dell'anzidetto mese ha risoluto, che da ora innanzi l'assegnamento a' relegati della indicata classe sia regolato solamente secondo il numero delle persone calcolate all'epoca in cui sono entrate alla relegazione ma non già in tempo posteriore.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

Regolamento del 4 marzo 1839 col quale si stabilisce presso l'amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istituzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislativa di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche e degli altri rami dell'amministrazione medesima.

Art. 1. Saranno ammessi alla scuola teorico-pratica della generale amministrazione del registro e bollo individui, che ad un regolare corso di studii uniscono sufficienti requisiti di morale.

Essi debbono essere almeno iniziati nella scienza del dritto; appartenere a famiglie civili; e documentare di non essere in urgente bisogno di lucro.

Il loro numero non oltrepasserà quello di dodici in ogni anno.

2. La durata del corso pratico non sarà maggiore di un anno; e nella fine di ogni quadrimestre gli alunni saranno sottoposti

ad esame sulle materie che han formato oggetto della istruzione nel quadrimestre medesimo. Degli esami saranno redatti corrispondenti verbali che verranno trasmessi alla real segreteria e ministero di stato delle finanze per l'analoga approvazione.

Gli esami saran dati alla presenza dell'amministrator generale, del segretario generale, del capo-contabile, del direttore di Napoli e degli uffiziali di carico a scelta dell'amministrator generale. Questi che ne valuteranno il merito, motiveranno il loro parere, e si pronunzieranno sia per l'ammissione diffinitiva, sia per la classificazione di rango ne'punti di merito di ciascuno esaminato.

3. Gli alunni che si trovano attualmente ammessi all'amministrazione, potranno far parte del corso pratico, purchè abbiano i requisiti indicati.

Potranno profittare del corso medesimo per maggior loro istruzione anche gl'impiegati dell'amministrazione, i quali dopo i corrispondenti esami potranno concorrere per cariche di grado maggiore, come si dirà in appresso.

4. Il metodo d'istruzione sarà diviso come segue:

1. *Quadrimestre.*

Legge del registro.
Regime ipotecario.
Dritti di archivio.

2. *Quadrimestre.*

Legge del bollo.
Dritti di cancelleria.
Tassa e pagamento delle spese di giustizia.

3. *Quadrimestre.*

Contabilità dell'attuale amministrazione.
Idee generali, ma istruttive, degli altri cespiti aggregati alla dipendenza, e delle antiche scritture demaniali.

5. Alla istruzione degli alunni verrà destinato un impiegato di grado superiore, proposto dall'amministrator generale ed approvato dal ministro delle finanze. Il medesimo potrà avere un aggiunto se il bisogno lo esige.

6. L'istruttore alla fine di ogni mese indicherà con apposito rapporto il progresso di ciascun alunno. Questi rapporti in parità di merito riconosciuto nell'esame finale, daranno maggiori dritti a coloro che si saranno distinti per profitto, per condotta e per assiduità nelle rispettive epoche d'insegnamento.

Alla fine dell'anno vi sarà un esame generale.

Quelli tra gli alunni che saranno ammessi diffinitivamente,

cominceranno dal dì della loro approvazione a godere di un soldo di ducati dieci o di ducati otto al mese, secondo che nella classificazione d'istruzione di cui avran dato pruova, apparterranno al primo o al secondo rango.

Questi esiti saranno a proposizione dell'amministrator generale imputati sulla economia delle spese dell'amministrazione, per le quali si trovano già aperti i corrispondenti articoli nello stato discusso.

8. Gli alunni ammessi come sopra e che già faranno parte dell'amministrazione col godimento del rispettivo soldo, saranno tenuti a prestar servigio e saranno utilizzati nel bisogno per le verifiche delle officine pubbliche, delle schede notariali, delle visite e sorprese di cassa, e di altre operazioni di cui saran riconosciuti capaci.

9. Gli alunni poi che potranno essere riprovati nell'esame generale del primo anno, potranno essere ammessi al secondo corso onde essere istruiti sulle stesse materie, e subire così altro esame.

La riprovazione per la seconda volta pronunziata gli escluderà diffinitivamente.

10. In concorso degli altri impiegati dell'amministrazione potranno essere prescelti, gli alunni approvati, alle cariche di ricevitori di capo-luoghi di province, di contabili, di segretarii delle direzioni, ed anche di verificatori, se per taluni di essi vi concorressero circostanze tali da farli meritevoli di queste importanti funzioni.

11. Perchè non sia menomamente attrassato il servizio della centrale, saranno designate dall'amministrator generale le ore in cui l'istruttore dovrà dare le sue lezioni, e ne sarà destinato il luogo.

12. Alla fine del secondo anno d'istruzione la generale amministrazione valuterà sulla base del numero degl'alunni non ancora utilizzati se convenga di aprirsi un terzo corso di studii, ovvero se per quello esercizio dovesse sospendersene la esecuzione, salvo a ricominciarsi la medesima nel principio del quarto anno e così successivamente. Napoli 4 marzo 1839 (1).

(1) Il real decreto del 4 marzo 1839 che approva la istituzione di questa scuola è concepito nei termini seguenti:

» Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

» Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

» Art. 1. Sarà istituita nell'amministraaione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche, e degli altri rami alla medesima amministrazione annessi, non esclusa la tassa ed il pagamento delle spese di giustizia penale.

» 2. Gli alunni ammessi, dopo il decorrimento del termine assegnato alla loro istruzione, andranno soggetti ad un esame su tutte le materie attribuite all'amministrazione suddetta.

Istruzioni del 1 luglio 1809 emesse dal ministro degli affari interni portante le norme da seguirsi dagli uffiziali dello stato civile e sulla formazione dei loro atti.

La nascita, il matrimonio, la morte de' cittadini sono avvenimenti, de' quali preme alla società che si raccolga la pruova al momento in cui si verificano.

Finora questo incarico è stato dissimpegnato da' parrochi, i quali dovendo pel proprio ministero dare in simili rincontri la benedizione, si sono benanche occupati a notarne le date, stenderne gli atti, e tenerne registro.

Ma siccome siffatti registri sono destinati a conservare, e distinguere le famiglie; a formare i titoli più importanti dell'uomo, perchè fissano il suo stato nella società: così appartiene alle sole potestà sovrane regolarne la solennità, ed imprimere loro il carattere di autenticità, per ciò che concerne gl'interessi civili de' sudditi.

Il codice Napoleone ha stabilito questo principio, ha affidato a' pubblici funzionarj, chiamati uffiziali dello stato civile, così il deposito de' registri medesimi, come la compilazione degli atti, che vi si debbono inserire, ed ha prescritta la forma degli uni, e degli altri.

Poichè cotesto codice è stato tra noi adottato, il Re con decreto de' 29 ottobre di questo anno 1808 ha ordinato, che le funzioni degli uffiziali dello stato civile si esercitino da' sindaci, e in lor mancanza dai secondi eletti, e che intanto anche i parrochi continuino a tenere i registri per documentare la caratteristica religiosa, e l'amministrazione de' sacramenti.

Or io nell'inviare agli accennati uffiziali un tal decreto accompagnato dagli analoghi articoli del surriferito codice, stimo utile cosa facilitarne la intelligenza, e la pratica. Ecco l'oggetto di queste brevi istruzioni, nelle quali si seguirà l'ordine tenuto nel codice istesso.

» Quelli che tra essi che verranno approvati, potranno essere trascelti e destinati, a prudenza dell'amministrazione generale del registro e bollo, alle visite e verifiche delle officine pubbliche e delle schede notarili, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58 della legge de' 21 di giugno 1819, e degli articoli 55 e 56 di quella de' 2 gennaio 1820; non che alle visite e sorprese di cassa de' contabili dell'amministrazione, e ad altre operazioni per le quali saranno riconosciuti idonei.

» 3. È approvato il regolamento contenente le norme per tutti gli oggetti relativi all'andamento di questa istituzione.

» 4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 4 di marzo 1839. »

Disposizioni generali.

Gli uffiziali dello stato civile si voglion riguardare, come gli estensori, e custodi degli atti di nascita, di adozione, di matrimonio, e di morte. Privi della menoma giurisdizione, non possono costringere alcuno, e debbono unicamente adempiere a quegli atti, che di spontanea volontà vengono i cittadini a solennizzare innanzi a loro. Conviene altresì che si mettino a registrare colle prescritte formalità questi atti; e non possono farsi lecito di veruna postilla, o aggiunzione, che ne alteri la semplicità; nè allontanarsi da quel che dichiareranno espressamente le parti interessate.

Debbon badare però, che tali dichiarazioni contengano soltanto ciocchè la legge richiede, vale a dire l'anno, il mese, il giorno, e l'ora in cui saran fatte; il nome, il cognome, la età, la professione, e'l domicilio di chi vi sarà nominato.

Se conterranno di più, il superfluo non potrà inserirsi nei registri; ma in qualunque caso è vietato all'uffiziale di fare alcuna domanda sulle circostanze che non si debbono esporre o prendere alcuna indagine circa la verità di quelle che si sono esposte.

In somma il suo primo dovere esige che si restringa a ricevere le dichiarazioni uniformi alla legge senza potersene rendere giudice.

Il secondo dovere consiste nell'aver cura che i registri sieno conservati gelosamente, e se ne tenga lontana qualunque frode. Negli atti diretti ad assicurare la qualità di cittadino, è necessaria la massima esattezza, giacchè ogni errore, ogni difetto per quanto si voglia picciolo, potrebbe gravemente pregiudicare gli altrui diritti.

Quindi bisogna, che gli uffiziali sieno molto cauti, e vigilanti, se hanno a cuore la loro stima, quiete, ed interesse. La legge infatti li chiama responsabili di qualunque omissione, o alterazione avvenga nei mentovati registri, e secondo l'esigenza de' casi, li sottopone irremissibilmente or all'obbligo di risarcire i danni, ed ora alla pena della galea, e della *gogna*, o sia frusta.

In fine i registri essendo pubblici, non possono ad alcuno negarsene gli estratti. Quando questi vengan chiesti dalle persone indigenti il real decreto de' 29 ottobre dispone, che si dien loro senza pagamento; ed io raccomando efficacemente al disinteresse, e pietà degli uffiziali, che secondino questa benefica disposizione.

Atti di nascita.

Allorchè viene al mondo un fanciullo deve rivelarsi fra tre giorni all'ufficiale dello stato civile.

La legge presume che ognuno si adatti volentieri a questo stabilimento, il quale tenendo a designar la famiglia, cui il fanciullo appartiene, è sicuramente utilissimo. Ecco perchè non si parla nè di trasgressori, nè di castighi. Nondimeno è essenzialissimo, che gl'intendenti, i sotto-intendenti, e i sindaci facciano di tutto perchè i cittadini sieno intieramente penetrati della necessità che hanno pe' loro più sacri interessi nella famiglia, e nello stato di non trascurare di adempiere esattamente alla nuova forma degli atti civili. Debbono altresì far loro comprendere, che l'adempimento di tali prescrizioni non esclude in alcun modo quello de' doveri della Religione. Che anzi la legge ha espressamente lasciato a' cittadini l'intera libertà di conformarsi a' medesimi, e la facoltà a' parrochi di continuare a tenere i registri per tutto ciò che riguarda il lor sacro ministero. Nè su di ciò può cader dubbio alcuno, postochè la costituzione del regno chiaramente ha dichiarato, che la religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

Da qualsivoglia motivo però sia derivato il ritardo, o l'omissione, non dovrà mai l'uffiziale dello stato civile negarsi a registrar l'atto della nascita nel momento in cui si rivela.

Intanto nello stendere i registri delle nascite, fa d'uopo aver sempre presenti due essenziali verità.

Una è che sebbene, giusta l'articolo 55 del codice, i bambini debbano presentarsi all'uffiziale dello stato civile; pure ciò non impedisce, che costui si rechi nei casi urgenti alla loro casa, lasciando alla prudenza dell'uffiziale l'assicurarsi, se sia effettivo l'allegato pericolo del bambino, ovvero pretesto affin di non recarlo alla municipalità, per indi disporre ciocchè creda più opportuno alle circostanze.

L'altra, che l'articolo 57 ordinando di accennarsi ne' registri suddetti il nome, e la professione del padre, intende del padre certo, ed indubitato.

Non è presumibile, che in atti così serj, ed importanti il legislatore abbia voluto permettere la inserzione di detti dubbiosi e malsicuri.

Altronde agli occhi della legge comparisce certo il padre additato dal matrimonio, o colui che spontaneamente si dichiara autore di un parto illegitimo.

Di questi soli adunque si può fare menzione ne' registri, rimanendo in ogni altro caso vietato di enunciarvi il genitore, ancorchè venga indicato dalla madre. Questa indicazione in fatti non è sufficiente a renderlo certo, ed all'incontro il nominarlo sarebbe lo stesso che renderlo oggetto dell'altrui ma-

ligna curiosità, macchiarne la riputazione, e mettere in pericolo il riposo, e la tranquillità delle famiglie, senzachè intanto ne derivi al preteso figlio alcun vantaggio.

Ripeto quindi che gli uffiziali dello stato civile non possono negli atti di nascita far parola, che dei soli padri designati dal matrimonio, o noti per effetto delle proprie confessioni.

Per qualunque dubbio, o controversia, che sorgesse riguardo alla indicazione del genitore, non potrà differirsi il registro della nascita, ma si lascerà in bianco il nome del padre fintanto che il giudice competente non abbia deciso, riempiendosi allora il voto a seconda di siffatta decisione.

Riguardo a' projetti, o quegl'infelici fanciulli, che sono, per così dire, orfani fin dalla culla, e che perciò hanno maggior diritto alla pubblica assistenza, e protezione; l'uffiziale dello stato civile ha il sacro dovere di descrivere diligentemente le loro marche, e segni naturali, se mai ne abbiano, le robe che si sono insieme con essi trovate, e tuttociò in somma, che può contribuire a farli riconoscere da' genitori, ed a destare nel di costoro animo un sentimento di tenerezza, o di rimorso. Un cencio, una vesticciuola, un neo, una macchia sulla pelle, son capaci sovente a far sì, che quelle innocenti creature acquistino un giorno l'onore di figli. È dunque necessario che di cose tali si faccia negli atti esatto notamento.

Che se vi sia taluno, il quale voglia riceversi direttamente dalla municipalità un fanciullo d'incerto, o di occulto padre per allevarlo, l'uffiziale dello stato civile potrà liberamente confidarglielo, prendendo quelle stesse precauzioni, che sono in uso nelle case de' projetti, vale a dire di riscuoterne la ricevuta, e l'obbligo di nudrirlo. In questo caso in vece di esprimersi nell'atto di nascita di essersi il bambino rimesso all'Annunziata, com'è detto nell'apposito modello, si enuncierà espressamente la persona che se lo ha preso, e se essa nol consenta, si dirà in generale *di essersi consegnato, come si rileva dalle cautele.*

Atti di matrimonio e di morte.

Le provvidenze relative a' registri de' matrimonj non han bisogno di spiegazione. Basta leggerle per capirne il senso, ed il valore.

Egualmente chiare sono le disposizioni riguardanti gli atti di morte. Ma è necessario di dar una direzione agli uffiziali dello stato civile rispetto a quei bambini, che vengono fuori già morti, o che nati appena, muojono.

La legge esige che tutte le nascite e le morti siano dichiarate.

I regolamenti vogliono che le sepolture si diano sotto l'ispezione della pubblica autorità.

Non vi è quindi alcuno inconveniente nel ricevere le dichia-

razioni di nascita e di morte de' fanciulli morti-nati: siccome ve ne sarebbero de' gravissimi nel non farle.

Se non fosse obbligato a fare una dichiarazione del parto, o dell'aborto, non si sarebbe tenuto nemmeno a far quella della morte del fanciullo, nè a chiamare la pubblica autorità per farlo sotterrare. Intanto non può darglisi sepoltura senza dichiarare la di lui morte, e senza che l'uffiziale pubblico l'abbia certificata. Come si può pensare che vi sia il dovere di verificarla senza esservi quella di farla costare?

Se fosse mai permesso dispensarvi dal dichiarare la morte del fanciullo morto-nato, e conseguentemente dal farlo sepellire, si potrebbe indifferentemente gittarlo via. Una donna potrebbe così impunemente distruggere il proprio parto, approfittandosi di questa dispensa col far supporre che sia morto-nato; poichè si può partorire senza testimoni, o in presenza di persone interessate al delitto.

Ma per evitare ogni qualunque inconveniente, conviene che ogni atto indichi lo stato del fanciullo al momento del parto. La formola dell'atto, sul registro delle nascite, non dee però essere la stessa nel caso in cui si tratta. Bisogna che quest'atto cominci nella seguente maniera. *A dì . . . ec. N. N. ci ha dichiarato che N. N. sua moglie si è sgravata oggi di un fanciullo morto nato ec.* La dichiarazione debb'essere certificata da due testimoni.

Se il fanciullo è vissuto per qualche momento, l'atto di nascita debb'essere fatto nella forma ordinaria, indicandovi il tempo durante il quale il fanciullo ebbe vita, e conseguentemente l'epoca della morte, la quale poi certificherà sul registro delle morti.

Dopo di ciò non mi resta, che soggiunger poche parole sulla vera intelligenza dell'art. 85.

Esso prescrive, che dove taluno lasci la vita nelle prigioni, ne' luoghi di detenzione, o sul patibolo, tacendosi siffatte circostanze, se ne stenderà l'atto nel modo ordinario.

Ciò significa, che il genere della morte non deve mai enunciarsi nell'atto medesimo.

Egli è indispensabile, che costi in ogni tempo esser cessata la vita di un cittadino. Ma il savio ed umano legislatore non vuole, che se ne spieghi il modo, acciocchè non resti alcun monumento del disonore e dell'infamia che accompagnano le pene. È vero che questo disonore, e quest'infamia denigrano la sola persona del deliquente, e si estinguono insieme con lui, ma sfortunatamente la filosofia, e la ragione non hanno ancor distrutto quel pregiudizio, che ne fa credere partecipi gli altri della famiglia.

Conclusione.

Pare che le cose sinora dette siano bastevoli per ben comprendere lo spirito de' regolamenti contenuti nel codice Napoleone circa lo stato civile degl'individui dimoranti nel Regno. Ma per quanto riguarda i militari, che si trovano in paese straniero, appartiene al ministro della guerra di dare le opportune dilucidazioni.

Riguardo poi al registro delle adozioni, nulla vi è da osservare, è chiarissimo l'articolo 359 del codice che lo prescrive.

Altro non mi resta quindi, che inculcare con efficacia a'sindaci che si occupino di oggetti cotanto interessanti colla più scrupolosa attenzione, zelo, ed attività. Eglino non debbon mai obliare, che gli sbagli, le omissioni, e le mancanze ancorchè leggiere possono disturbare così l'ordine pubblico, come la pace delle private famiglie, e dar luogo a dispendiosi litigi.

Circolare del 17 ottobre 1806 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le transazioni eseguite dai baroni pei dritti proibitivi che i medesimi esercitavano.

Mi è pervenuta, signor intendente, lettera del ministro di giustizia del tenor seguente.

» Ho letto il rapporto dell'intendente di Basilicata concernente l'esazione delle transazioni avvenute in tempi ed in occasioni diverse tra' già baroni pe' diritti proibitivi che quelli esercitavano, ed ho rilevato le disposizioni date dal medesimo, perchè le somme che si percepivano per l'indicata causa si ponessero in deposito ».

» Non veggo per altro qual motivo abbia potuto dare al dubbio che gli è surto sulle parole dell'art. 7 della legge de' 2 agosto, che ha trascritto nell'indicato suo rapporto. L'essersi detto di *esser salve le ragioni a' possessori di diritto proibitivo convenzionale da sperimentarle ne' tribunali competenti*, altro non importa che di essersi a' già baroni accordata la facoltà di pretendere l'indennizzazione; la quale non essendo che un'azione nascente dalla proscrizione del diritto proibitivo, è necessaria la conseguenza che, abolito il diritto proibitivo, nè sieno cessati gli effetti tanto per l'esercizio che n'è stato vietato, quanto per lo compenso de' pagamenti che si corrispondevano in vece dell'esercizio medesimo. Sarà cura del magistrato competente di esaminare se i dritti proibitivi abbiano avuto origine da convenzione, o da altro principio, e qualunque possano essere le sue decisioni favorevoli a' già baroni, costoro non possono conseguire se non la sola indennizzazione ».

» Son sicuro che vostra eccellenza troverà giusto quanto io

ho l'onore di manifestarle nel rincontro, e che darà le corrispondenti disposizioni perchè la legge venga eseguita ».

Ho quindi creduto necessario di partecipare con questa mia a tutti gl'intendenti questa giusta e saggia dilucidazione contenuta nella lettera del mio collega alla per altro chiara disposizione dell'art. 7 della citata legge, affinchè ne' casi che possano presentarsi, abbiano essi una norma certa sicura e costante nel dare gli analoghi provvedimenti, e far così cessare ogni dubbio e quistione sopra la materia di cui si tratta.

Vostra signoria illustrissima ne curerà senza dubbio col solito suo zelo il dovuto adempimento. Mi certifichi intanto di aver ricevuto la presente, e sia persuasa della distinta mia stima.

Ministeriale del 1 luglio 1809 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello dell'interno con la quale si risolvono alcuni dubbi relativi agli atti necessari pel matrimonio.

Il sindaco di questa città di Napoli colla rappresentanza degli 11 aprile propose i seguenti dubbi.

1. Se debbano i figliuoli, o le figliuole, allorchè passano alle seconde nozze, chiedere il consenso ai genitori, e usare l'atto rispettoso secondo la diversità dell'età.

2. Se possa contrarsi matrimonio per mezzo di procuratore.

3. Se fa d'uopo di un distinto registro per le pubblicazioni e per le opposizioni a' matrimonî.

In risulta gli ho rescritto, che Sua Maestà in conseguenza di mio rapporto, ed uniformemente all'avviso preso dalla gran corte di cassazione ha ordinato che i figliuoli passando a seconde nozze, debbano chiedere l'assenso, o usare l'atto rispettoso, secondo la diversa età: obbligo ingiunto parimenti ai maggiori i quali possono equipararsi agli emancipati.

Relativamente al secondo quesito, poichè la presenza personale non è prescritta dalla legge nelle contrazioni de' matrimonî, e per lo contrario coll'articolo 36 del codice circa gli atti dello stato civile vien disposto, che le parti possono rappresentarsi da persona munita di procura speciale, ed autentica; non s'incontra perciò riparo, che anche nelle contrazioni de' matrimonî si possa far uso del procuratore, purchè però concorrano le seguenti modifiche e distinzioni.

1. Che uno solo degli sposi si valga di questa facoltà, e che l'altro assolutamente sia presente.

2. Che il mandato di procura sia specialissimo e contenga colla massima nitidezza tutte le caratteristiche distintive sì del mandante, che della persona con cui si stringe il matrimonio.

3. Che il procuratore non sostituisca altri in sua vece.

4. Che il mandante si presenti personalmente innanzi all'uffiziale dello stato civile del luogo del suo domicilio, esibisca il suo mandato di procura, ed ascolti il titolo del codice civile

sul matrimonio, ed i dritti e doveri degli sposi, di quel titolo gli sarà fatta lettura.

Di tutto ciò si compili processo verbale, e si trasmetta allo uffiziale dello stato civile del luogo, ove dovrà il matrimonio celebrarsi.

Finalmente sul terzo quesito non cadendo dubbio per quello che ne dispone l'articolo 63 del codice, è indispensabile il quarto registro in cui si notino le pubblicazioni, e le opposizioni al matrimonio.

Passo tutto ciò alla sua intelligenza, e l'assicuro della mia distinta stima e considerazione.

Regolamento del 4 gennajo 1809 portante chiarimenti al real decreto de' 2 marzo 1808 relativo al dritto di esazione sulle sportole e propine.

Visto l'art. 24 del real decreto de' 2 di marzo prossimo passato anno, col quale si ordina di continuarsi provvisoriamente nell'intendenze la percezione delle sportole e propine, che si esigevano nell'abolita regia camera per l'esame, e giudizio dei conti comunali.

L'articolo 28 dello stesso decreto, con cui si ordina, che il ministro dell'interno esamini, modifichi, o approvi le tariffe fatte da' rispettiv'intendenti.

Considerando, che le esazioni autorizzate dall'antiche leggi del regno erano non meno gravose, che senza alcuna proporzione col totale de' conti, non essendo mai minori di ducati 30 ancorchè tenue fosse l'importo di esse, e che perciò non conviene tollerarne la continuazione.

Esaminate attentamente le relazioni de' rispettiv'intendenti su i bisogni, che ciascun'intendenza ha per supplire alle spese dell'officina di contabilità, e specialmente la necessità che v'è di spedire in qualche comune degli uffiziali dell'officina suddetta per facilitare la discussione de' conti, senza che la spedizione di essi cagioni dispendio alcuno all'università nè per cibarj, nè per altro.

Determina, e stabilisce la seguente tariffa da esigersi in tutte l'intendenze, menocchè in quella di Napoli, che per le sue circostanze ne avrà una particolare.

Art. 1. Per l'esame e giudizio de' conti comunali sarà d'oggi innanzi permessa l'esazione dell'uno per cento sul totale importo di ognuno di essi.

Se però il conto oltrepassi la somma de' ducati diecimila, s'esigerà il tre quarti per cento sino alla somma di ducati ventimila.

Per ogni altra maggiore somma non potrà esigersi mai più di ducati duecento pel conto intiero.

Siffatte propine saranno sempre a carico dell'università.

2. Per la revisione de' conti anteriori all'anno 1807 questa

percezione si farà soltanto sopra gli esiti puramente comunitativi, non già sopra quelli de' pagamenti fatti al fisco per la contribuzione ordinaria, e straordinaria dovuta allo stato, nè sopra i pagamenti fatti a' creditori fiscalarj.

3. Per gli anzidetti conti arretrati, oltre la cennata esazione, sarà permesso di percepire il due per cento sulle somme, che saranno significate a' cassieri, esattori, o cedolieri. Questa percezione andrà a danno di costoro, che han goduto del danaro dell'università.

4. I cassieri, gli esattori, o cedolieri, che han ricevuto un emolumento per l'opera da essi prestata pagheranno in oltre un diritto di declaratoria secondo la proporzione fissata nel notamento alligato alla presente. Ove però abbiano essi gratuitamente esercitato, il dritto di declaratoria sarà pagato dall'università.

5. L'esazione di queste propine e delle multe, e la loro contabilità sarà eseguita per l'intendenza nel modo prescritto negli articoli 25 26, e 29 del real decreto de' 2 di marzo. Riguardo poi al metodo d'eseguirsi nella regia corte de' conti, ci riserviamo di farne un regolamento separato, che formerà parte di quello dell'officina destinata all'esame de' conti comunali presso la stessa regia corte.

6. La carta bollata pe' decreti de' conti, per le declaratorie, e significatorie, e per ogni altro atto d'ufficio nel corso del giudizio, sarà pagata sul fondo delle propine anzidette. Tutta l'altra carta bollata, che occorrerà, andrà a carico di chi rende il conto.

7. A riserba dell'esazione permessa ne' sopraddetti articoli, non sarà lecita alcun'altra esazione sotto qualsivoglia titolo o pretesto, a tenore del disposto nell'articolo 27 del decreto de' 2 di marzo.

8. Il presidente, e procurator generale della regia corte de'conti, e gl'intendenti delle provincie invigileranno che s'impedisca, e punisca qualunque frode, o altra percezione, e che si esegua in tutte le sue parti la presente fissazione de' dritti di declaratorie.

Fino a ducati 300.	ducato	1
Fino a ducati 600.	ducati	2
Fino a ducati 1000	ducati	3
Fino a ducati 1500	ducati	4
Fino a ducati 2000	ducati	6
Fino a ducati 3000	ducati	8
Fino a ducati 4000	ducati	10
Fino a ducati 4500	ducati	12
Da ducati 5000 fino a ducati 10000	ducati	15
Da ducati 10000 fino a ducati 15000	ducati	18
Da ducati 15000 fino a ducati 20000	ducati	20
Per ogni altra maggior somma ducati.	ducati	25

Digitized by Google

Circolare del 17 giugno 1809 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni sulle doglianze dei comuni e degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali.

Sono continui i reclami che pervengono in questo ministero di giustizia e presso la commissione feudale tanto per parte dei comuni, degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali che sono tuttora in controversia, che si dice venire eseguite indistintamente.

Trovandosi prescritto coll'art. 18 della legge de' 3 dicembre 1808 sulla divisione delle terre demaniali, che ne' casi di terre controverse si proceda alla divisione secondo lo stato del possesso col farsi notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni per aversene ragione nel giudizio; io v'incarico, signor intendente, di far eseguire il disposto nel citato articolo, facendo avvertire agli agenti distrettuali, che nella divisione non si esca mai dallo stato del possesso.

Vi rinnovo, signore, i sentimenti della mia perfetta stima.

Circolare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni sulla percezione dei dritti feudali.

In seguito di mio rapporto si è degnato il Re di approvare il seguente avviso del consiglio di stato.

» Il consiglio di stato richiesto, se il disposto della legge de' 22 maggio 1808 relativamente alla percezione de' diritti feudali, permessa agli ex-feudatarj fino a tutto dicembre dello scorso anno, sia applicabile al fisco egualmente in quanto ai feudi ad esso devoluti, risponde affermativamente, e dichiara competere in conseguenza all'amministrazione dei demanj il provento degl'indicati diritti sino all'epoca mentovata ».

Per conseguenza io raccomando in modo speciale a vostra signoria illustrissima che voglia dare la più grande pubblicità a siffatta sovrana decisione, onde sia subito nota a tutte le popolazioni di cotesta provincia, soprattutto agli amministratori comunali. Ella inculcherà a costoro di non permettere che dal 1 di gennajo di questo anno in poi le università corrispondano nè agli ex baroni per le terre già loro infeudate, nè all'amministrazione de' demanj pe' fondi devoluti, le annualità permesse loro di percepire fino a tutto dicembre dello scorso anno 1808 pe' proventi de' dritti feudali, de' quali ha già disposto la legge del 22 maggio 1808 in adempimento di quella del 2 agosto 1806. Mi riserbo di comunicarle in seguito le istruzioni necessarie pei rami di portolania, e pe' pesi e misure per ciò che riguarda la parte che debbono prendervi le amministrazioni de' comuni.

L'assicuro della mia stima.

Reale Rescritto degli 11 aprile 1809 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare l'esazione dei dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca.

Le osservazioni da voi fatte nella rimostranza de' 29 del caduto marzo, in conseguenza delle doglianze del deputato del comune di Castellaneta, per l'esazione de' dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca, che tuttora si pretende da quell'ex-feudatario, mi han dato motivo di umiliare un mio rapporto al Re. In vista dello stesso la Maestà Sua mi ha autorizzato ha dichiarare ne' termini dell'articolo 1 e 2 del real decreto de' 27 del caduto febbrajo sulla spedizione delle cause feudali, che le università del regno debbano dal primo gennajo corrente anno cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, portolania, di zecca, di pesi, e misure, e di catapania, e che sia solo permesso di contendere in cotesta commissione per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti, dovute a tutto dicembre dello scorso anno 1808, dopocchè sia costato del titolo presso l'altra commissione de' titoli.

Ve lo partecipo per l'intelligenza, e norma di cotesta commissione, acchiudendovi copia della lettera ministeriale scritta agl'intendenti delle provincie, di cui ho passato esemplare anche al signor ministro dell'interno.

Sono intanto con sentimenti di perfetta stima.

Rapporto del 19 giugno 1809 del regio procuratore generale presso la commessione feudale rassegnato al ministro di grazia e giustizia portante le misure da prendersi onde i regolamenti amministrativi per la costruzione dei mulini non servissero di pretesto o di occasione agli ex baroni per continuare l'esercizio delle loro privative.

Adempio all'ordine di vostra eccellenza de' 3 di maggio, col quale m'incaricò di proporre le misure da prendere, onde i regolamenti amministrativi per la costruzione de' mulini non servissero di pretesto, o di occasione agli ex-baroni per continuare l'esercizio delle loro privative.

La commissione feudale sin dal 9 aprile 1808 rassegnò un rapporto al ministro predecessore di vostra eccellenza, diretto a dimostrare che gl'intendenti e tutte le autorità amministrative non dovessero prendere alcuna ingerenza in quelle contese sulle acque, le quali riguardano unicamente il diritto delle parti. La commissione fondò allora il suo parere sulla distinzione adottata dal diritto romano delle acque pubbliche e delle private, distinzione che è anche adombrata negli articoli 8 e 9 della legge de' 2 agosto 1806. Acciocchè sia renduto alla commissione feudale la testimonianza che ella sin dal principio della sua istallazione ha conosciuto l'importanza di quel regolamento

che vostra eccellenza sollecita, io mi fo un dovere di acchiuderle una copia del citato rapporto de' 9 di aprile, al quale non pervenne alcun riscontro.

Venendo poi al regolamento di cui vostra eccellenza m'incarica di farle la proposizione, io ho creduto di comprenderlo nell'acchiuso progetto di decreto, nel quale ho adottato la distiuzione delle leggi amministrative francesi intorno alla qualità delle acque pubbliche e delle private. Questa distinzione sorge ancora dall'articolo 538 del codice Napoleone, che ha formato la base di tutt'i regolamenti e di tutti gli avvisi così del ministro della giustizia, come del ministro dell'interno di Francia per distinguere quali acque cadessero nella disposizione delle leggi pubbliche, quali in quella del diritto privato.

Siccome vostra eccellenza mi ha manifestata l'idea che il regolamento dovesse prevenire i pretesti di cui si valgono i possessori delle antiche macchine ad acqua per impedire la costruzione delle nuove; così ho fatto cadere nel progetto di decreto tutte le spiegazioni che l'esperienza delle controversie finora decise mi hanno suggerito. L'articolo 8 suppone una dichiarazione del ministro sull'interpretazione della legge che proibisce la costruzione delle nuove macchine quando rechino danno alle già esistenti. La legge sotto la parola danno ha inteso parlare di quella diminuzione di diritto che ora riconosce dopo l'abolizione della feudalità, e non di quel dritto che nasceva dalla privativa. In conseguenza non è danno all'occhio della legge la concorrenza che i vecchi possessori di mulini riceveranno da' nuovi, nè la preferenza che i nuovi mulini prendono su quelli già costrutti ne' fondi sottoposti. È danno sì bene la costituzione di una nuova servitù passiva, o la diminuzione d'una servitù attiva che i nuovi possessori de' mulini e delle altre macchine ad acqua volessero guadagnare sugli antichi ex baroni, in detrimento sia de' fondi, de' canali ed acquedotti, sia delle macchine stesse. In somma è necessario di restringere la significazione della parola danno a' soli termini del dritto privato, non avuto alcuna considerazione dello stato antico nascendo dalla feudalità. Una dichiarazione di questa natura toglierà tutti gli equivoci che l'interesse degli ex baroni ha finora fatto nascere, preverrà un gran numero di controversie particolari, e soddisferà il fine salutare della legge di promuovere l'uso eguale e comune di tutte le acque.

Ho l'onore di ripetermi con tutto l'ossequio.

Circolare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme da seguirsi nella compilazione dei giornali d'intendenza.

Nel percorrere i giornali degli atti dell'intendenze, mi accorgo di tre sconci che insieme, o separatamente vi si commettono, e che giova assolutamente allontanare per uniformarsi alle sagge mire del governo. Quindi ho stimato di prevenirne circolarmente gl'intendenti, affinchè da oggi innanzi o gli evitino, o non v'inciampino nell'avvenire.

Il primo è d'inserire ne' giornali per copia lettere ministeriali che loro pervengono. Or non è questo il metodo che debbono eseguire i primi magistrati delle provincie: essi debbono essere istruiti degli ordini del Re, delle leggi, e del modo di eseguirle per l'organo de' diversi ministri, ma nel parlare a' popoli che amministrano debbono adottare essi stessi il linguaggio opportuno. Le lettere ministeriali son fatte per intelligenza delle autorità, non già per la popolare, e meno ancora per quella dell'infima classe. I funzionarj debbon essi conoscere il modo più facile, onde farsi comprendere dallo stesso, ed adattandosi al comune intendimento, alle abitudini e pregiudizj locali, prender quel tuono ch'è più convenevole in una che in altra provincia. Gl'intendenti dunque debbono attingere dalle corrispondenza ministeriale lo spirito di ciò che deve disporsi, ed ordinarsi per servirsi in seguito di quelle frasi, di quelle espressioni, che possono farlo generalmente penetrare nella mente di ognuno, e quindi agevolare il conseguimento dell'oggetto che sia in mira.

Il secondo inconveniente è di parlare troppo spesso in nome del Re. Se i ministri han dovuto lasciar l'antico stile de' dispacci, molto meno gl'intendenti possono farne uso. Il primo Magistrato della provincia dee conoscere gli ordini superiori, e le intenzioni del governo per non far nulla che vi si opponga, ma deve egli stesso parlare in suo proprio nome a' sudditi del Re, così la sua autorità sarà più rispettata, e l'influenza sua maggiore.

Sol che si faccia particolare attenzione alla forma in cui son concepite le lettere ministeriali, ogn'intendente troverà facilmente quella di cui dee servirsi nel trasmettere al popolo tutto ciò che gli vien dal governo.

Il terzo che io amo di chiamar piuttosto inavvertenza, è quello di framischiar talvolta fra gli atti che debbono reputarsi come generali, e comuni a tutta la provincia, e che soli debbono far parte de' giornali dell'intendenze, alcuni altri parziali, ed estranei all'oggetto. Quindi io raccomando specialmente alla vigilanza di tutti gl'intendenti di non permettere, che si oltrepassino in alcun modo, e sotto alcun pretesto i stretti limiti,

fra' quali debbono circoscriversi cotai giornali. Si ricordino che vanno nelle mani del Re, e saranno senza dubbio circospetti, ed attenti nella loro compilazione, e che tutto ciò che vi s'imprime sia di tal natura, che non possa comunicarsi a tutte le popolazioni, che per via della stampa, e che si comprende in un volume per non imprimerlo in carte volanti e separate, le quali più facilmente si disperdono, o si perdono di veduta. Penetrata vostra signoria illustrissima dell'importanza delle osservazioni alle quali ho voluto chiamarla, non permetterà certamente che nel giornale di cotest'intendenza possa rinvenirsi alcuno degl'indicati disconci, e farà in modo che il governo si trovi sempreppiù regolare, ed analogo allo scopo che l' ha fatto mettere in uso, e l'assicuro della mia stima.

Circolare del 29 luglio 1809 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a tutti gli ordinarj del regno portante la risoluzione di varj dubbj nati sulla contrazione del matrimonio.

Poichè il matrimonio, considerato come contratto, si dee celebrare avanti alla sola autorità civile, secondo le regole prescritte dal codice Napoleone; diversi dubbj sono insorti per la parte, che può prendervi la chiesa, considerando come uno de' suoi sagramenti. L'oggetto di questa lettera è appunto quello di sciogliere siffatti dubbj: la qual cosa è di una importanza grandissima, acciocchè si tolga ogni ostacolo alla facile celebrazione di un contratto, ch'è il fondamento della civile società; ed acciocchè per tutto il regno si osservino su questa materia le stesse regole, conformi alla più pura disciplina della chiesa.

I. Prima quistione. Perchè i parrochi debbano benedire il matrimonio, basterà che sia stato contratto innanzi all'uffiziale civile, o avran dovuto inoltre gli sposi ottenere dalla curia vescovile il decreto di *contrahatur*?

Risposta. Questo decreto è un abuso contrario alle regola della disciplina ecclesiastica, ed alle disposizioni del concilio Tridentino, che non altro ingiungono per la validità del matrimonio, che la sola presenza del parroco, in quella forma, che quivi si enuncia. Questo abuso, derivato dal foro ecclesiastico, attribuisce alle curie vescovili una giurisdizione, che non può aver luogo nell'attuale polizia del regno. Finalmente questo abuso, introdotto a poco a poco fra noi, non è neppur generale, perchè in diverse diocesi del regno i parochi amministrano attualmente il matrimonio, e lo hanno sempre amministrato, senza che mai si sia conosciuto decreto di curia vescovile, che loro lo permettesse. Questo, che si pratica in alcuni luoghi, può, e dee praticarsi per tutto il regno. In tal modo, mentre si fa risparmiare alle parti dispendio, incomodo, e tempo, si osserva una disciplina conforme al prescritto del concilio di

Trento, e che una volta è stato generale in tutto il regno. Sicchè i parochi benediranno il matrimonio senza attendere il decreto di *contrahatur*. I vicarj generali de' vescovi, i quali per lo addietro erano anche ad un tempo uffiziali di curia, si asterranno di interporre tali decreti, come non più di lor competenza; essendosi abolita qualunque ombra di curia, e di foro ecclesiastico.

II. Seconda quistione. Oltre alle pubblicazioni, che si fanno dall'uffiziale civile, possono o no i parochi farne delle altre prima di benedire i matrimonj?

Risposta. Lo possono a solo oggetto di prender notizia se gli sposi soggiacciano a qualche canonico impedimento. Ma egli è da riflettere che le pubblicazioni ecclesiastiche ne' matrimonj potevano talvolta intralasciarsi ne' casi, che la prudenza lo suggeriva; e che altre se ne fanno, e con maggior pubblicità, dall'uffiziale civile. Quindi conviene raccorciare le inutili, e lunghe dilazioni, che metterebbero ostacoli al matrimonio; e perciò i parochi non faranno dal canto loro che una sola pubblicazione. Questa potrà farsi non solo quando il matrimonio sia già contratto innanzi all'uffiziale civile, ma anche quando lo stesso uffiziale abbia fatta una sola pubblicazione. La formola che i parochi adopreranno, sarà la seguente. « Siete avvertiti » che il tale, e la tale ci han domandata la benedizione nu» ziale. Se avete notizia che soggiacciono a qualche canonico » impedimento, non mancate di darcene avviso. Siete del pari » avvertiti che le parti si son dirette all'uffiziale civile, per » adempiere innanzi allo stesso alle solennità prescritte dalla » legge per la validità della loro unione; e che noi, giusta » l'articolo 18 del real decreto dei 29 di ottobre 1808 non da» remo loro la benedizione, se non ci mostreranno in valida » forma che hanno contratto il matrimonio innanzi al detto uf» fiziale civile. »

III. Terza quistione. Come si regoleranno i parochi se si troveranno gli sposi soggetti ad impedimenti?

Risposta. Se quest'impedimenti sono affatto canonici, come il voto solenne, ed il matrimonio antecedentemente disciolto per divorzio, i parochi possono per questi soli negare la benedizione nuziale.

IV. Quarta quistione. I parochi potranno negare la benedizione agli sposi, fra' quali esistono impedimenti di parentela, o di affinità nella linea collaterale, che comunemente diconsi canonici?

Risposta. Quest'impedimenti di loro natura sono meramente civili. Perciò non se ne riconoscono altri che quelli stabiliti nel codice Napoleone; ed alla sola potestà del principe si appartiene il dispensarvi ne' casi preveduti nel codice istesso. Nulla di meno è in libertà degli sposi il regolarsi su di ciò secondo i dettami di loro coscienza. Se non che, non potendosi ammet-

tere nel regno le bolle, che per simili dispense si spediscono dalla dateria romana, non è vietato alle parti provvedersene per mezzo della penitenzieria, o di ottenerle dai vescovi, quando lo credano necessario alla tranquillità di loro coscienza. Ma quando gli sposi non credono doversi curare di questi impedimenti canonici di parentela, o di affinità; i parochi non possono per questo o negare, o ritardare la benedizione nunziale.

V. Quinta quistione. Incontrando i parochi qualche dubbio per accordare la benedizione, come si regoleranno?

Risposta. I parochi sono mai sempre subordinati a' vescovi nell'esercizio della cura e nell'amministrazione de' sagramenti. Quindi, come regolarmente comunicano con questi in tutt'i dubbj, che possono loro occorrere, così lo faranno nelle emergenze del sagramento del matrimonio. Si consiglieranno perciò co' loro vescovi o a voce, o per lettere; ma tolta di mezzo ogni forma, ed ogni idea di processo.

VI. Sesta quistione. Quali diritti esigeranno le curie? Quali i parochi?

Risposta. Le curie non debbono avere più parte alcuna nella celebrazione de' matrimonj; e i vicarj generali non possono più arrogarsi le funzioni di uffiziali di esse. Dunque non possono più esigere nè sportule, nè diritti sotto qualunque titolo, o pretesto. I diritti, che si permettono a' parochi per tutte le di loro funzioni intorno al matrimonio, sono quelli, che si fissarono colla tariffa del 1793, cioè un carlino per la pubblicazione, e sei carlini per tutti gli altri atti; senza potersi eccedere questa somma sotto qualsivoglia pretesto.

Io vi ho fatta la soluzione de' dubbj. Appartiene a voi manifestare questa lettera a' parochi e curati delle vostre diocesi, e di usare tutta l'autorità del vostro grado per infervorargli a regolare secondo la medesima le loro funzioni nell'amministrare il sagramento del matrimonio. Voi stessi osserverete religiosamente quelle parti, che vi risguardano. Soddisferete così a doveri verso la chiesa, e verso la società, che sono egualmente interessate in questo affare. Incomincerete l'esecuzione di questa mia col darmi riscontro di averla comunicata ai parochi.

Vi ripeto i sentimenti della mia distinta stima.

Rapporto del 27 agosto 1809 rassegnato dal procuratore generale presso la commessione feudale al ministro di grazia e giustizia portante norme a seguirsi per la soppressione dei dritti abusivi dei feudi.

Se la soppressione de' diritti abusivi de' feudi fosse stata capace d'una decisione uniforme, è fuor di dubbio che una legge avrebbe provveduto all'interesse generale delle popolazioni meglio di quello che si ottiene per le decisioni d'un giudice, il quale è sempre ristretto fra le diverse circostanze delle controversie che dirime, e fra' cancelli della giustizia particolare.

Oltre alla disparità de' mezzi di provvedere tra la legge e la sentenza, in una causa pubblica com'è l'abolizione della feudalità, il decidere per casi, restringe il benefizio a quei soli comuni che lo sollecitano, e fa dipendere la sorte delle popolazioni dalla diligenza de' loro amministratori. Così per vincere tali difficoltà, come per accelerare il lungo cammino che resta a percorrere alla commissione feudale, io ho sovente impetrato da vostra eccellenza, che rivestisse della forza di legge quelle decisioni, le quali per l'identità de' casi possono formare il suggetto d'una regola generale, ed ella secondando un tal sistema, ha già fatto molte utili spiegazioni, le quali hanno troncato un gran numero di liti, ed hanno rimosse ad un tratto gli ostacoli, che l'interesse degli ex baroni metteva all'esecuzione della legge abolitiva della feudalità. Alcuno però non è stato d'una importanza eguale a quella che questo rapporto le presenta. Esso risguarda le prestazioni decimali dell'intera provincia di Otranto.

Prima d'impetrare la *sovrana sanzione* al sistema delle decisioni della commissione, credo necessario il giustificare i motivi, su' quali esse sono state fondate. La commissione stessa desiderava da lungo tempo l'occasione di rendere ragione a vostra eccellenza di tai motivi, perciocchè sebbene le sue decisioni avessero liberato dalle antiche gravezze i possessori de' fondi decimali, salvi i *redditi* ristretti ad alcuni de' prodotti, pur tuttavia un tal sistema ha eccitato le doglianze de' comuni e de' baroni, e sembra che abbia egualmente deluso l'esagerata espettazione de' primi, e l'inopportuna confidenza, che i secondi nutrivano di conservare tutti i loro antichi diritti. Forse l'essere queste decisioni spiaciute ad entrambi, non è l'ultimo argomento della loro imparzialità, ma qualunque sia la cagione delle querele degl'interessati, non mi propongo il mezzo di fare altra apologia del sistema adottato, se non quella che nasca da una rigida discussione de' principj, de' quali il sistema stesso è figlio.

I. Attual possesso del diritto di decimare.

Le prestazioni alle quali è soggetto quasi l'intiero suolo della provincia sono; 1. le decime di tutt'i prodotti naturali ed industriali del suolo, cominciando dal grano, e terminando alla decima dell'acqua piovana e del letame; 2. la fida dell'erba agreste in tutt'i fondi dei privati, l'erbatica, la carnatica ed altre prestazioni sopra l'industria del bestiame; la decima parte del prezzo nelle alienazioni de' fondi, non escluse quelle alle quali non interviene numerazione di prezzo; 4. le ragioni feudali, i censi, gli stagli o staglienti, i diritti di affida talvolta a ragion di fuoco, e talvolta a ragion di persona, ed una quantità d'altre prestazioni sotto diversi nomi, così in generi,

come legittimi dagli ex baroni colla sola ragione del solito, e dell'immemorabile possesso. Sotto il nome di decima si sono intese tutte le prestazioni a quota di frutti, o che corrispondessero alla decima parte effettiva del prodotto, o che ne comprendessero una parte maggiore o minore. Nella più parte dei casi però la prastazione è quella che la parola indica.

Le quistioni fatte intorno alla natura delle decime idruntine si riducono a determinare, se nascono esse da un diritto di *vettigale*, ovvero da un diritto il dominio. Questa ricerca ha esercitato la critica e l'erudizione degli scrittori del nostro foro. Non mi propongo di rimescere ciò che è stato detto su questo soggetto, tra perchè le discussioni erudite sono aliene dal fine di questo rapporto, e perchè sono persuaso che esse sarebbero poco conducenti a dichiarire la materia. L'esporrò dunque i soli argomenti di fatto e di diritto, che hanno regolato il giudizio della commissione, e vostra eccellenza sarà forse d'accordo con essa in conchiudere, che intorno a tale controversia non può formarsi, se non un giudizio più o meno congetturale.

II. Opinioni del foro intorno alla natura delle decime.

L'opinione che ha prevaluto nel foro di Napoli, e che ha regolato le decisioni de' vecchi tribunali, è stata che il diritto di decimare fosse figlio del dominio universale che i baroni ebbero dell'intera superficie della provincia. Questa opinione così pronunziata renderebbe i baroni preesistenti a tutte le popolazioni infeudate, o presupporrebbe un avvenimento per lo quale i diritti di quelle fossero stati tutti ad un tempo distrutti. Essa è perciò assurda e contraria non solo a' documenti, ma all'evidenza della storia.

Una seconda opinione ripete l'origine delle decime da un diritto di *vettigale*, contemporaneo o prossimo alla conquista, che nell'undecimo secolo fecero di questa provincia i principi normanni. La commissione ha aderito alquanto agli argomenti verosimili, sopra i quali questa seconda opinione è fondata, e l'ha adotta con molte modificazioni, tratte dagli antichi documenti, che ha avuto l'occasione di svolgere. Sembra che i primi fondatori del principato di Taranto e della Contea di Lecce, i quali tennero con diritto sovrano quelle due signorie, avessero dato l'esempio del decimare, e che questo vettigale da essi imposto fosse stato posseduto come un diritto di feudo da' loro successori, quando eretta la monarchia, i principi di Taranto ed i conti di Lecce furono ugnagliati alla condizione degli altri vassalli della corona. Sembra pure, che come *diritto di feudo* fosse stato posseduto da' *reali* delle famiglie regnanti di Napoli, i quali tennero il principato di Taranto sino all'estinzione delle linee degli Angioini e de' Du-

razzeschi. Ammessa per vera una tale origine, si spiega come nel breve tempo in cui il Balzo e gli Orsini tennero lo stesso principato, avessero conservato ed esercitato questo medesimo diritto come trasmesso loro, sì che l'esempio di simili prestazioni introdotto quasi in tutt'i feudi per privata autorità de' più piccoli baroni, non mai fece dubitare della legittimità di una prestanza, che traeva la sua origine da un tempo antichissimo e dall'autorità di principi una volta indipendenti.

Devoluto alla corona il principato di Taranto sotto il regno di Ferdinando I. d'Aragona, Federico di lui figliuolo ne tenne per alcun tempo il titolo congiunto alla dignità di vicario del padre, ma i diversi feudi che componevano il principato cominciavano ad essere dismembrati con particolari alienazioni e concessioni. Altre molte concessioni e subinfeudazioni erano seguite duranti le diverse linee de' principi di Taranto; il perchè i cessionarj di tutti i feudi, che aveano fatto parte dell'antico principato, si trovarono investiti di quei medesimi diritti, che da prima per una legge o uniforme o quasi generale, erano stati imposti sulle terre di quella contrada. Ho detto che l'esempio del decimare venisse da' *vettigali* da prima imposti, perchè è sembrata pure alla commissione cosa indubitata, che molte decime posteriori fossero nate da concessioni di dominio.

La terra d'Otranto rimasa sotto l'impero de' Greci, se se n'eccettuano poche città considerevoli, era o deserta ed incolta, o abitata da picciole e meschine popolazioni. La di lei superficie, desolata dalle guerre de' Longobardi e de' Normanni e dalle incursioni de' saraceni, per una conseguenza particolare delle proprie circostanze e per la condizione allora comune di tutte le terre, doveva esser divisa in vaste tenute destinate per lo più agli usi della pastorizia, principale proprietà di quei tempi. Queste terre divennero per lo diritto dell'occupazione il demanio de' nuovi conquistatori, i quali cominciarono a renderle ad una data parte di frutti, forse prendendo l'esempio da quelle, che si trovavano precedentemente soggette ad un tal peso. La parte conceduta e la non conceduta de' suddetti demanj entrarono egualmente nella tavola de' rispettivi feudi, i possessori de' quali continuaron dipoi l'antico sistema di concessioni insino all'intero esaurimento degli antichi demanj. La concessione delle terre a decima divenne un contratto di stile in quella provincia, sì che insino ad oggi non solamente i fondi burgensatici de' baroni, ma anche le terre fra' privati possessori si sono date ad enfiteusi con prestazioni decimali convenute. Questa tesi sarà interamente dimostrata. Vostra eccellenza converrà forse, che data per vera l'origine delle prime decime vettigali, esse si trovano confuse in modo colle decime dominicali, che è impossibile oggi il distinguere le une dalle altre, siccome è assurdo il volere ripetere da un prin-

pio uniforme ciò che è stata la conseguenza di abusi e di diritti insieme mescolati, e coverti dalla notte e dagli avvenimenti di sette secoli. Tal è il sistema di fatto, ch'è sembrato alla commissione il più verisimile. Esso è fondato sopra i seguenti documenti.

III. Documenti che giustificano l'opinione della commessione.

1. Gli effetti della conquista per rispetto alle proprietà sono stati varj, secondo i diversi costumi de' popoli, da' quali è stato il diritto della guerra esercitato. Per una contraddizione, di cui la spiegazione sarebbe ora fuori luogo, i barbari del settentrione conquistatori dell'Impero Occidentale, portarono secoloro leggi più miti di quelle che avevano usato le culte nazioni da essi soggiogate. Da diversi luoghi della storia Longobarda si rileva, che i massimi diritti che i conquistatori si riservassero sulle proprietà de' vinti, furono una parte de' frutti assegnati ai soldati o all'erario. Un luogo di Paolo Diacono mostra che queste riserve non furono maggiori dell'ottava parte. Senza ricorrere dunque alla genealogia delle terre *decumane* dei Romani, si può più verisimilmente fondare l'origine delle decime sul costume di coloro, che ne sono relativamente a noi i più immediati autori.

2. Il sistema d'imporre un diritto vettigale su' fondi, piuttosto che di occuparne l'intera proprietà, era una conseguenza delle circostanze de' vincitori. Uomini avvezzi solamente alla guerra non sapevano rivolgersi a' travagli dell'agricoltura; animati dal desiderio d'arricchirsi e non dallo spirito d'industria, preferivano l'avere un certo stipendio, piuttosto che il correre i rischi di qualsivoglia speculazione; prevenuti finalmente dal pregiudizio, che la sola professione onorifica fosse quella delle armi, sdegnavano il penoso mestiere dell'agricoltura, scambiato a quei tempi colla condizione de' servi.

3. Il suddetto sistema era altresì la conseguenza della qualità del territorio occupato. L'agricoltura era ristretta a' generi principali di sussistenza, e la maggior quantità delle terre non era coverta se non di bestiami. Gli stessi proprietarî abbandonavano a' *servi villani* la coltura delle loro terre, e non conservavano altre rendite territoriali di quelle che si trovano menzionate ne' codici barbarici e negli altri documenti di quei tempi, l'*herbaticum*, il *carnaticum*, il *terraticum*. Quando dunque i conquistatori furono nella necessità d'imporre una legge sopra le proprietà de' vinti, e di stabilire tributi, seguirono quella stessa norma, che l'uso e la condizione delle terre suggeriva loro.

4. È fuor di dubbio che la Puglia e la Calabria ricevettero dalle mani de' Normanni il primo modello de' nostri feudi ereditari, e che su queste provincie principalmente esercitaron

essi tutt'i diritti della conquista. Questa verità non richiede oggi altra illustrazione dopo quella che ha ricevuto nella dissertazione sulla origine de' feudi dal dotto e rispettabile magistrato, che oggi presiede alla commissione feudale.

E anche fuor di dubbio, che i normanni non introdussero tra noi alcuna servitù personale; che anzi per quello che appare dalle stesse costituzioni del regno, restrinsero i modi. Ma le provincie e le città tolte a' greci ed a' saraceni, avevano un gran numero di villani, uomini riputati servi e quasi *parte* de' fondi che coltivavano. Ora costoro furono soggetti alle capitazioni, ed a' tributi su' fondi da essi posseduti o coltivati. Ugone Falcando, storico siculo de' tempi de' due Guglielmi rapporta gli eccessi del cancelliere Stefano di Porzio, e le doglianze che i siciliani levarono contro ad esso. Tra queste doglianze era quella che *mediam partem omnium rerum mobilium quasi habebant exigeret; at illi libertatem civium oppidanorum siciliae praetendentes, nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis urgente qualibet necessitate quantum vellent sponte et libera voluntate servire. Saracenos autem et Graecos eos solum qui villani dicuntur solvendis reditibus, annuisque pensionibus obnoxios.* Adunque fra le origini più verisimili delle decime della provincia d'Otranto si può noverare la legge che le terre de' greci e de' saraceni ricevettero da' loro conquistatori.

5. Non solamente le antiche concessioni, ma quelle anche a noi vicinissime fanno menzione alcuna volta genericamente di servi villani conceduti col feudo, ed alcun'altra d'un determinato numero di essi. Questo numero si trova spesso diminuito nelle concessioni e nelle vendite posteriori, ma vi sono terre soggette ancor oggi a servitù più pesanti di quelle del rimanente territorio, che si sostengono dagli ex-baroni anche innanzi alla commissione come il retaggio di quegli antichi rustici.

6. Alcuni diplomi di Boemondo, principe di Taranto e di Antiochia, figliuol di Roberto, ed altri de' Re Normanni e degli Svevi contengono immunità d'erbatica, di cardatica, di terratico, di decima. I diplomi di tali esenzioni, presentati alla commessione fanno congetturare la condizione ordinaria delle terre seggette, o almeno pruovano l'antichità remota delle prestazioni in controversia.

7. Documenti autentici del XIV secolo dimostrano il possesso in cui i principi di Taranto si trovavano di esigere in quasi tutte le loro terre le decime. Questi documenti sono gli inventarî generali e particolari di quei feudi. Il più antico di questi inventarî è dell'anno 1389.

8. Sebbene per lo stile della cancelleria di quei tempi non si trovasse nella concessione de' feudi del XIV secolo la menzione specifica de' corpi e dei diritti conceduti, tuttavia vi sono

vendite fatte da' principi di Taranto, dalla contessa di Lecce Maria d'Enghien, e dal di lei marito Ladislao, siccome vi sono i passaggi dei feudi fra' privati, nei quali si appone la clausola *cum decimis*.

9. Nelle opinioni disputabili, dopo di aver discussi gli argomenti del proprio giudizio, è permesso ricorrere all'autorità delle opinioni altrui. Pietro Giannone è stato il primo a credere, che le decime d'Otranto fossero un abuso del potere quasi sovrano de' principi di Taranto, e de' conti di Lecce. Ora l'uniformità di questo abuso nell'intero territorio di quel principato si accorda interamente col sistema delle decime vettigali sinora esposto.

IV. Una parte delle attuali decime è dominicale.

O che si adotti l'opinione, la quale dà per vettigali le prime decime della terra di Otranto, o che tutti gli allegati argomenti non si credano bastevoli a formare una fondata congettura, è sempre vero che nelle decime attuali siesi confusa una parte di decime dominicali, nascenti da concessioni, e sopra tutto dalla dismembrazione degli antichi demani feudali.

1. Premettasi come un argomento generale, ch'è spiegato dai fatti particolari qui appresso soggiunti, l'uso de' contratti enfiteutici ad una data quota di frutti, delle precarie e dei contratti livellari, così frequenti ne' tempi di mezzo, e dei quali gli scrittori delle cose italiane fanno tanta menzione. Era ovvio che un padrone d'un fondo rinunziasse al dominio di esso in favor d'un altro, per ricevere dallo stesso il dominio utile d'uno o di più fondi. Nulla più di questo stile pruova quanto la classe dei proprietari fosse divisa da quella dei coltivatori.

2. Le liquidazioni Angioine delle rendite de' feudi, scritte ne' fascicoli dell'archivio della Zecca, contengono in molti feudi di Otranto le prestazioni di decima, di nona, di ottava, e di altre quote maggiori dei frutti insino alla metà, per le terre del demanio che si concedevano, o che si davano a lavorare. Nelle tavole dei medesimi feudi dei tempi seguenti trovansi le decime ad alcune delle altre prestazioni maggiori, senza che si trovino le vestigie degli antichi demani. Adunque questi demanî eran passati nell'utile dominio di coloro che ne pagavano il *reddito*.

3. Quello che i fascicoli Angioini attestano di un'epoca più remota, lo dicono di un'epoca più vicina gl'inventari di sopra citati, le informazioni fiscali prese per l'occasione dei relevi, e i conti erariali. I più antichi di questi conti sono del principio del XV secolo. Adunque l'esistenza degli antichi demani, e la loro suddivisione presso i possessori dei fondi decimali, sono provate dalla testimonianza univoca dei documenti di quattro secoli.

4. Sono nella terra di Otranto, come altrove, molti feudi disabitati, la cui intera superficie era del dominio degli ex-baroni: sono essi oggi convertiti in fondi decimali.

5. L'opinione che vuol dominicali tutte le decime della provincia di Otranto è antichissima. Sebbene assurda, la sua antichità serve di argomento a provare che abbia una parte di verità, e che l'errore degli scrittori, i quali l'han sostenuta è nato dall'aver voluto trarre dai fatti e dai documenti particolari una conseguenza troppo generale; in conferma di che giova addurre i seguenti esempi.

Ferdinando I d'Aragona diede fuori nel 1568 un rescritto a favore di alcuni baroni Leccesi, col quale commise a Federico suo figliuolo e vicario il costringere al pagamento delle decime i cittadini di Lecce, i quali per un preteso privilegio se ne credevano esenti. In questa carta il Re disse: *totum territorium dictorum casalium spectat et perinet ad eos; videlicet unicuique ex eis in su's casalibus jure proprietatis et directi dominii.* I baroni a favor de' quali fu dato il rescritto sono cinque, e dal tenore del diploma non può trarsi neppure per concettura che tutt'i feudi della provincia si trovassero nella stessa identità di ragione de' casali nominati. Ma se anche ciò potesse ricavarsi, non ne risulterebbe altro, se non se i baroni a quei tempi davano del proprio diritto la spiegazione per loro più favorevole.

Marino Freccia scrittore erudito de' suoi tempi cadde nella stessa opinione, che i dritti universali, de' quali erano in possesso i baroni d'Otranto nascessero dal dominio dell'intiero territorio. Forse Marino, tra gli altri argomenti ai quali si tenne, seguì la testimonianza del protonotario Giovanni Freccia suo ascendente, il quale nel 1365 in un laudo pronunziato tra l'arcivescovo di Brindisi e i cittadini dell'ex feudo di principato, fondò il suo ragionamento sul principio che il dominio del feudo appartenesse interamente alla mensa. In questo giudizio però non si trattò di decime, ma di censi sopra le case, nè si rileva se il dominio utile del feudo di principato dipendesse da titolo particolare, ovvero dalla presunzione comune all'intera provincia.

Volendo dunque spiegare la ragione che ha fatto cadere in errore quelli che hanno sostenuto l'opinione dell'universal dominio, pare che possa trovarsi nelle due seguenti circostanze. L'una è l'antichità del possesso, il quale giugne quasi insino all'epoca della costituzione de' feudi; l'altra è la trasmutazione de' demani feudali in fondi oggi decimali, la qual cosa è tutta particolare alla terra d'Otranto, dove da pochi luoghi in fuori non si conoscono terre demaniali. La commissione ha pesato entrambi questi argomenti per lo di loro giusto valore, e ne ha conchiuso, che tra le decime attuali si trovino mescolate anco le dominicali; quei che ne han giudicato a' tempi passati sia per

chè mancassero degli stessi dati, e perchè il loro giudizio inchinasse ad opinioni allora preponderanti, hanno da questi fatti tratto in favor de' baroni una illazione più estesa di quella che i fatti stessi indicavano.

6. In fine, oltre a' contratti taciti che han confuso insieme le decime di diversa natura, la commissione ha avuto sotto gli occhi gli esempi de' contratti enfiteutici, ne' quali è intervenuta la scrittura, e dove il *reddito* decimale ha tenuto luogo di canone. Ne ha veduto antichi del XVI secolo, e recenti per sino della nostra età. Questo è quel che risguarda le diverse specie di decime, che compongono i *redditi* de' quali sono in possesso i già baroni d'Otranto, insieme cogli esposti documenti debbono congiungersi anche le seguenti osservazioni, intorno al diritto di decimare in generale.

V. Osservazioni intorno all'attual possesso di decimare.

1. Il diritto di decimare è sostenuto da un possesso, la di cui pruova giugne sino al XII secolo. Questa osservazione è una conseguenza de' documenti di sopra citati.

2. Il diritto di decimare è stato confermato da tutt'i giudicati de' quali è memoria dal XV secolo sin oggi. Tai giudicati cominciano da una sentenza del concistoro del principe di Taranto, pronunziata nel 1447 fra il vescovo di Lecce e i cittadini di S. Pietro in Lama. Si trattò allora, se essendo la mensa nel possesso di esigere le decime delle vettovaglie, dovesse anche riscuotere quello delle olive. La sentenza fu favorevole a' cittadini, ma essa pruova, che del decimare sopra gli altri generi si parlasse allora, come d'un diritto legittimo, che non ammetteva contraddizione. Il giudizio del 1447 ch'è il primo di cui la commissione abbia avuto notizia, è stato seguito dallo stile uniforme di giudicare di tutt'i vecchi tribunali di Napoli.

3. All'infuori de' feudi posseduti dalle mani morte, e di uno o due casi, ne' quali si verifica che i possessori attuali sono i discendenti de' primi concessionari de' Normanni, gli attuali ex-baroni della terra d'Otranto tengono i loro feudi e con essi il diritto di decimare dalle mani del fisco, al quale ricaddero sia per la devoluzione del principato di Taranto, sia per altre particolari devoluzioni. La maggior parte de' possessori attuali ha acquistato i feudi per contratti onerosi, ne' quali i venditori e i compratori han creduto di contrattare sopra un diritto meramente territoriale.

4. Si possono dire anche rari i casi, ne' quali i feudi si posseggono da' concessionari immediati del fisco; perciocchè la maggior parte di essi sono pervenuti agli attuali possessori, per effetto di più passaggi tra privati, spesso tutti onerosi.

IV. Quistioni di diritto esaminate dalla commissione.

Dal complesso delle cose sin quà esposte, sono surte le seguenti quistioni di diritto.

1. Le decime de' frutti nella provincia di Otranto son dovute agli ex-baroni?

2. Quando fossero dovute, sono giusti la quantità ed il modo, secondo i quali oggi si esigono?

3. Le prestazioni dell'erbatica, della carnatica, e quella sui prodotti de' bestiami sono legittime?

4. È legittima la decima del prezzo, che si esige nelle alienazioni de' fondi siti nel distretto de' loro feudi?

5. Son dovute le prestazioni di censi, di ragioni, di stagli, di affida, e tutte le altre prestazioni, che non nascono da una causa espressa di dominio?

VII. Motivi intorno alla prima.

Intorno alla prima quistione, le considerazioni della commissione sono state le seguenti.

1. La prima origine delle decime è incerta; è certo bensì che con esse, quali si sieno, si trovino confuse decime dominicali. Sarebbe impossibile il separare le une delle altre, se quelle si credessero illegittime e non dovute.

2. Qualunque sia stata la natura delle prime decime, esse si posseggono oggi come decime dominicali, perciocchè gli attuali possessori le tengono dal Fisco per contratti di compra e vendita, nei quali le decime sono state, o genericamente o specificamente concedute, come diritti reali, e non come tributi o collette.

3. Conceduta per ipotesi anche la qualità di decime vettigali, essendo esse nate colla conquista de' primi fondatori della monarchia, sarebbero per diritto della guerra legittimamente costituite. Non potrebbe certamente dirsi di esse quello che la conquista di Alessandro diede luogo a dire fra' Tessali e i Tebani, cioè, *in eo quod in judicium deduci potest, nihil valere jus belli, nec armis erepta, nisi armis posse retineri.* Se il consenso delle nazioni fa nascere dalle leggi della guerra un diritto legittimo, qual diritto più legittimo di quello ch'è seguito dall'osservanza di sette secoli, e dalla solenne ratiabizione di tutti i principi successori?

4. La legge de' 2 di agosto 1806 ha conservato le decime agli ex-baroni di Otranto. Il decreto de' 20 di giugno 1808 di Bajonna le ha dichiarate commutabili in denaro e redimibili. Per qual ragione dunque i possessori de' fondi decimali, potrebbero attendere dal giudice nell'applicazione della legge quel beneficio che la legge stessa ha loro negato?

5. Se la legittimità delle decime avesse potuto cadere in esame, la di loro abolizione, dopo le basi stabilite colla legge de' 2 di agosto 1806, muterebbe per intiero lo stato presente delle proprietà di quella provincia, e farebbe rivivere i diritti nascenti da' contratti di compra contro a' venditori de' feudi, e a' loro eredi. I giudicati della commissione porterebbero seco loro una conseguenza violenta, che non è caduta nell'antivedimento della legge.

Per l'esposte considerazioni, la commissione ha costantemente deciso, che le decime son dovute, quando le sostenga un possesso immemorabile, o il più prossimo possibile a' tempi della prima concessione; ed ha adottato il principio che la consuetudine generale della provincia, la quale mette capo nell'epoca della prima costituzione de' feudi, sostenuta da questa specie di possesso, debba tener luogo di legittima concessione.

XIII. Motivi intorno alla seconda quistione.

Veduta la necessità, che ha obbligato la commissione di pronunziare per l'affermativa intorno alla legittimità delle decime, ha ella creduto più importante la seconda nella quale cade l'esame, se sieno giusti la quantità ed il modo, secondo i quali gli ex-baroni ne fanno la percezione. Su tale quistione dunque hanno avuto luogo le seguenti considerazioni.

1. I contratti decimali si sono assimilati alle enfiteusi, allorchè si è trattato delle obbligazioni de' reddenti verso i loro presenti padroni diretti. Quest'assimilazione nasce dall'interpretazione del diploma di Ferdinando I, e dallo stile di giudicare di tre secoli. A questo diritto dunque, costituito per osservanza, conviene ricorrere, quando si tratti di regolare o di spiegare le obbligazioni dell'uno o dell'altro contraente.

2. L'enfiteusi sia de' fondi privati sia de' pubblici, sia dei patrimoniali del Fisco, riconosce per legge principale, che il canone una volta costituito, non sia alterato in danno dell'enfiteuta, e che questi sia l'assoluto padrone delle sue migliorie, e di tutti i frutti della propria industria.

3. L'erba e tutti i prodotti spontanei o naturali de' fondi censiti seguono il dominio della superficie, e non si presumono mai riservati al padrone diretto, se ciò non sia espressamente convenuto.

4. Se si concedesse agli ex-baroni che i fondi decimali sieno altrettante dismembrazioni de' demanj ex-feudali, in questa lettura che sarebbe la più sfavorevole pe' cittadini, dovrebbero farsi loro salvi gli usi de' quali ne' demanj stessi avrebbero goduto. In difetto di questo uso, è un giusto e moderato compenso il lasciare libera a ciascun padrone l'erba del proprio fondo.

5. Le decime, quali si esigono oggi, non sono quelle del tempo in cui fu data la prima legge a' fondi decimali. Esse sono

state estese a misura che si è estesa la coltura e l'industria de' coloni. La prima legge dunque data ai fondi, o i primi contratti sono stati alterati da un fatto posteriore. Questo fatto non è nato dal libero consenso di ambe le parti, ma è interamente figlio della preponderanza de' baroni. È necessario dunque il distinguere la condizione primitiva delle terre decimali dalla posteriore, a cui sono state soggettate per un fatto arbitrario ed illegale.

6. Dovendo togliere l'esorbitanza da questi contratti presunti, e ridurre ad una giusta misura le prestazioni convenute, due sono i principj da seguirsi; l'uno che il canone corrisponda a' frutti del tempo del contratto, l'altro che si salvino all'enfiteuta i frutti della propria industria, ed i mezzi onde migliorare il fondo censito.

7. La commissione ha riconosciuto il possesso immediato alla concessione, come il titolo suppletorio del diritto di decimare. A questo medesimo possesso dunque si dee stare, allorchè si tratta d'interpretare quale sia stata la prima legge data al fondo, e quali gli abusi, che l'hanno alterata.

Per tutte l'esposte considerazioni la commissione nel definire i prodotti ai quali possa estendersi il diritto di decimare ha deciso, che ne restino esclusi l'erba, e tutti i prodotti, i quali servono o alla coltura del fondo, o all'uso della vita de' coloni; che si debbano le decime di quei soli generi, dei quali si fa menzione ne' primi documenti del possesso; che questi generi non possano mai oltrepassare i seguenti: il grano, l'orzo, l'avena, le fave, il lino, la bambagia, le olive, il vino mosto.

Relativamente poi al modo onde le decime dichiarate legittime debbano riscuotersi, la commissione scegliendo la regola meno gravosa, e seguendo quello che anche prima dell'abolizione della feudalità praticavasi, ha deciso che le decime delle vittovaglie si esigano in generi triturati e sulle aje; che le decime del vino mosto si esigano ne' palmenti stessi dei cittadini; che sieno i reddenti esenti di qualunque spesa di trasporto, anche per esecuzione della dichiarazione fatta dal ministro predecessore di vostra eccellenza.

Una particolare discussione ha avuto luogo pel modo onde dovesse pagarsi la decima delle olive. Su tale articolo la commissione ha considerato, che in molti luoghi della provincia la decima si somministri in olive, e non in olio; che l'olio esigendo ugualmente industria e spesa, l'obbligare i coloni alla decima del prodotto, sarebbe lo stesso che gravarli di un peso estraneo alle condizioni del contratto; che dove si trovi radicato il pagamento della decima in olio, debba questa usanza presumersi l'effetto delle abolite privative de' trappeti, esercitate dagli ex-baroni quasi nell'intera provincia; che la mancanza delle acque rendendo scarsi i trappeti in quella provincia, se si obbligassero i cittadini a pagare la decima in olio, dovreb-

bero altresì obbligarsi a conservare ne' cammini le olive, come con grandissimo detrimento del genere e del prodotto si è finora praticato. Quindi la commissione ha determinato, che le decime di questo genere si pagassero in olive.

IX. Motivi intorno alla terza quistione.

Sulla terza quistione la commissione ha considerato, che l'erbatica, la carnatica, ed ogni altra prestazione così sul bestiame come su' prodotti di esso, o si considerino come diritti stabiliti in luogo della fida, ed in tal caso sono compresi nella regola di sopra stabilita, relativamente al dominio dell'erba; o si abbiano come diritti imposti sull'industria, ed in questa ipotesi, certamente più sfavorevole pei baroni, essi caderebbero fra' diritti personali, rimasi estinti per la legge de' 2 agosto 1806. Per tali ragioni dunque la commissione ha dichiarato abolite l'erbatica, la carnatica, ed ogni prestazione sul bestiame, e su' prodotti di esso.

X. Motivi intorno alla quarta quistione.

Sulla quarta quistione, o sia sulla legittimità della decima del prezzo, la commissione ha fatto le seguenti considerazioni.

1. Il diritto dell'enfiteusi non dà ai padroni diretti in compenso della prelazione, se non la quinquagesima. Questa misura fu stabilita dalla legge civile per frenare l'avarizia dei padroni diretti. La disposizione dunque della legge è derogatoria delle convenzioni dei privati.

2. Sebbene il foro avesse per lungo tempo riconosciuto i laudemi convenzionali, tuttavia nel 1772 un rescritto del Re chiamò alla sua osservanza il diritto comune, annullò le convenzioni che stabilivano un laudemio maggiore della quinquagesima, e dichiarò legittime quelle sole che ne avessero ammesso uno minore della detta somma.

3. La consuetudine della provincia di Otranto, che ha introdotto la decima del prezzo, non è fondata sulle convenzioni delle parti, ma nasce dal fatto de' già baroni, fatto la di cui esorbitanza è dimostrata ne' motivi di sopra discussi.

4. La consuetudine della provincia, tanto è figlia d'un fatto arbitrario, quando non solamente non è generale, ma è varia; perciocchè in alcuni feudi i fondi decimali non sono soggetti nè a decima, nè a qualsivoglia altra parte di prezzo; in alcuni altri si trova introdotta su' fondi non redditizj; in altri finalmente si esige a ragione di vigesima, di trigesima, o di altra minor quota.

5. Il diploma di Ferdinando I d'Aragona del 1468, che è l'ancora dei diritti decimali, neppure sostiene la decima di prezzo. In quella carta si dice, che nelle vendite i possessori *sol-*

vant certum quid baronibus dictorum casalium in recognitionem directi dominj. Ferdinando commise al suo figliuolo Federico di far pagare e corrispondere a' baroni quel che loro si dovea, *prout de jure statutum est atque dispositum*. Dunque il diploma dai baroni allegato si rimette intieramente alla disposizione del diritto comune.

6. Il nostro diritto ricevuto e le decisioni de' vecchi tribunali di Napoli aveano già da gran tempo annullato le prestazioni di terzerie e di quarterie, che gli ex-baroni erano soliti di riscuotere, soprattutto negli abruzzi, dove tali prestazioni erano più frequenti. Qualunque sia il fonte, donde la legge emani, l'uniformità e l'uguaglianza è il di lei primo requisito. Questo requisito si perderebbe, se la legge eseguita da per tutto, trovasse una eccezione nella sola provincia d'Otranto.

Per l'esposte considarazioni, la commissione giudicando sempre in forza de' principi che nascono dall'assimilazione fatta di questi diritti alle prestazioni enfiteutiche, ha costantemente deciso, che la decima di prezzo e qualsivoglia prestazione maggiore della quinquagesima sia illegittima, e che la quinquagesima stessa si debba nelle sole vendite de' fondi decimali.

XI. Motivi intorno alla quinta quistione.

La quinta ed ultima quistione abbraccia molte prestazioni insieme, i censi, gli stagli, o gli stagliamenti, le ragioni, i diritti di affida, le prestazioni di galline, d'incenso, di cera, di guanti, di pepe, di cappelletti ec. Le considerazioni fatte sopra ciascuna delle suddette prestazioni, sono le seguenti.

1. I censi debbono seguire i possessori de' fondi su' quali sono costituiti. Dove i comuni paghino prestazioni a titolo di censi, e non costi del contratto legittimo da cui dipendono, dee dirsi, ch'essi nascono dalla solita gravezza dell'*Erariato*, mercè del quale l'università sono state costrette ad assumere l'esazione e la garentia de' censi minuti, ovvero contengono una prestazione senza causa, che può chiamarsi abusiva del pari e personale, e perciò compresa nell'abolizione della legge de' 2 di agosto 1806.

2. I censi che si pagano direttamente da' possessori de' fondi redditizi, sono legittimi, se nascono da un titolo particolare, vale a dire, se sieno l'effetto di speciali concessioni. Sono contraddetti dalla presunzione del diritto, se si esigono da tutti per un titolo di universal dominio.

3. Il diritto universale di decimare è riconosciuto legittimo nella provincia di Otranto, pe' motivi di sopra discussi. Questi motivi non sono applicabili alle altre prestazioni. Se per sostenere una prestazione universale di censi si alleghi l'universale dominio, gli ex baroni sono tenuti di esibirne il titolo, escluso ogni argomento d'equipollenza.

4. I censi su' fondi decimali sono illegittimamente costituiti.

Veduta l'estensione, che di mano in mano si è data a' primi *redditi*, non per convenzione libera fra' contraenti, ma per la sola influenza del potere, il doppio peso della decima e del censo, non ha in suo favore alcuna presunzione di legittimità siccome però la presunzione può esser vinta dalla pruova in contrario, così quando da un contratto legittimo costi la volontà delle parti, si dee stare al convenuto.

5. Le ragioni, gli stagli o stagliamenti, i diritti di affida, sono nella generalità de' casi prestazioni personali, che nascono da diverse cagioni. Sono il più delle volte capitazioni; sono anche frequentemente transazioni di servizi angarici, specialmente per l'uso degli animali addetti alla coltura delle terre; sono non di rado transazioni dell'onorifico diritto di *connatico*. In quanto a questo diritto, la commissione ne ha verificato in più di un caso la sussistenza, malgrado l'inorpellamento con cui si è cercato di coprirlo. Ne' motivi delle sue decisioni la commissione ha inseriti alcuni relevi pagati per diversi feudi della provincia, ne' quali si descrivono *le ragioni delle femmine quando si maritano.* Ve ne sono altri ne' quali si descrive la prestazione delle spose che escono dal territorio prima degli otto giorni dal celebrato matrimonio; altri finalmente, i quali contengono la diversa tassa, a cui si sottoponevano *le vergini*, *le maritate* e *le vedove*.

6. I baroni non hanno finora dimostrato quello che frequentemente assumono, cioè, che i diritti di affida e gli stagli sieno transazioni di fida o di decime. Se anche fossero riusciti in questa dimostrazione, nulla avrebbero guadagnato pe' motivi di sopra discussi; ma i documenti da essi esibiti pruovano la qualità personale di tali diritti, e la provano altresì i diversi titoli, che essi han tolto a prestito per colorarli. Quindi la commissione veduta l'uniforme testimonianza di tutti i documenti sinora da lei esaminati, non ha trovato a fare alcuna eccezione alla qualità personale delle così dette ragioni, de' diritti di affida e degli stagli.

7. Si è dato spesso il nome di censi alle prestazioni di galline, di cera, di incenso, di guanti, e di ogni sorta di generi necessari, utili o piacevoli alla vita de' baroni.

Se si voglia giudicare di tali prestazioni dall'analogia di quelle introdotte nel primo stabilimento de' feudi dovrebbero esse reputarsi piuttosto prestazioni d'omaggio, che ricognizioni di dominio. Se si voglia giudicarne dal costume de' baroni, basta paragonarle alle altre già discusse per conchiudere, che costoro assunsero il carattere de' primi rettori de' popoli de' tempi eroici, ch'Esiodo chiamò *dorofaghi*, o sia divoratori di doni. Se finalmente si vogliano avere per censi tantoppiù valgono per esse le limitazioni per quelle adottate.

8. Senza seguire le varie denominazioni che si sono date o agli stessi diritti di sopra esaminati, o a' diritti e alle prestazioni

simili, la commissione ha compreso sotto le medesime regole tutte le prestazioni non nascenti da particolari contratti, o che si sieno pagate da' comuni ovvero da' particolari cittadini.

Per l'esposte considerazioni, la commissione ha dichiarato non dovuti i censi su' fondi soggetti al peso della decima; ha fatto un'eccezione a questa regola, quando i censi e le decime fossero stati contemporaneamente imposti per una concessione enfiteutica, pruovata colla scrittura; ha assoluto i comuni del corrispondergli, quando non costi che essi sieno i possessori dei fondi censiti; ha avuto per estinti dalla legge tutti i diritti e le prestazioni imposte per ragione di fuochi; ha abolito come personali tutte le prestazioni di stagli, di ragioni baronali, i diritti di affida, le prestazioni di galline, di cera, d'incenso, o di altri generi, e per rispondere alle eccezioni de' baroni, che hanno sostenuto le suddette prestazioni come censi di fondi, o di suoli, ha riservato loro le ragioni, quando esibissero gli strumenti di concessioni.

XI. Conseguenze.

Eccole il sistema delle decisioni della commissione, relativamente alle decime ed a tutte le prestazioni ex feudali della provincia d'Otranto. Intanto la legge abolitiva de' feudi, ed il real decreto degli 11 di novembre 1807 saranno un beneficio particolare a quelle università, che verranno ad impetrarlo ed a disputarselo in giudizio, ovvero sarà comune ed eguale a tutte? L'agricoltura, l'industria, la libertà personale de' cittadini di Otranto sarà in una parte della provincia liberata dalle esorbitanze baronali, e rimarrà tuttavia serva in un'altra?

Mi è sembrato che se si seguisse sempre il sistema delle particolari decisioni, e non si adottasse per una regola ciò che ne' casi singolari si è deciso, le cure generose e benefiche di Sua Maestà non giungerebbero mai ad estirpare le vestigie dell'abolita feudalità, e che questo mostro trincerato negli angoli più oscuri della provincia, trionferebbe della miseria o della idolenza di quelli che non hanno avuto la forza di espellerlo.

D'altra parte tengo per vero, che una delle principali mire del Re nell'incaricare la commissione feudale di questo difficile travaglio, sia appunto il provvedere all'uniforme esecuzione della legge de' 2 di agosto, e che per conseguente si mancherebbe per me al fine più importante della cennata legge, se limitando il mio ministero alle sole controversie spinte dalle parti interessate, obbliassi quelle che hanno un maggior bisogno del presidio della legge, e di coloro i quali vegliano alla di lei esecuzione.

XII. Regola che si propone.

Premesso tutto ciò, la generalità dei casi è quella che dà luogo alla regola e stabilisce la presunzione della legge. L'eccezione dev'essere pruovata, e chi l'allega, assume necessariamente il peso di questa pruova. S'egli non vi riesca, o se vi rinunzii, cade nella disposizione della regola comune. Sua Maestà ha destinato un termine perentorio per tutte le azioni nascenti dall'estinta feudalità, ed ha dichiarato perente quelle che fra il suddetto termine non sieno dedotte. È giusto che questa pena abbia luogo pe' comuni, i quali impugnano quei diritti reali de' già baroni, che hanno in lor favore la presunzione della legge: è giusto del pari, ed è del pubblico interesse che la stessa pena tocchi quei baroni che volessero conservare il possesso di quei diritti che hanno contraria la presunzione della legge abolitiva della feudalità, o della legge comune. Quindi propongo a vostra eccellenza le seguenti dichiarazioni come il soggetto d'un real decreto.

1. Si conservino nella provincia di Lecce le decime, delle quali gli ex baroni si trovano legittimamente in possesso.

2. Le decime de' frutti non possano estendersi ad altri generi, se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, ed alle olive.

Resti confermata l'esenzione di quelli fra' suddetti generi e prodotti, che sinora sono stati esenti.

3. Restino vietate le decime di tutti gli altri generi e prodotti non nominati nell'articolo precedente.

4. Restino vietate tutte le prestazioni d'una rata di frutti maggiore della decima. Restino confermate quelle di rate minori.

5. Resti vietata l'erbatica, la carnatica, le giornate di latte, ed ogni prestazione in generi, o in denaro su' bestiami, e su' loro prodotti sotto qualunque titolo esse vengano.

6. L'esazione delle decime delle vettovaglie si faccia in generi triturati e sulle aje, senza che i contribuenti sieno tenuti ad alcuna spesa di trasporto.

L'esazione del vino mosto si faccia nei palmenti dei medesimi possessori dei fondi decimali. La decima delle olive si paghi nei luoghi dove si raccolgono, in frutto e non in olio.

7. Resti abolita la decima ed ogni rata di prezzo maggiore della quinquagesima nella vendita dei fondi decimali. Si osservi il solito, se la prestazione è minore.

Restino abolite tutte le prestazioni che si esigono come diritti di contrattazione e non di laudemio. Sia lecito di esigere la quinquagesima per le sole vendite ed in quei luoghi solamente, nei quali è stato solito finora di esigere la decima o altra parte del prezzo.

8. Resti abolita ogni esazione di censi, che non risulti da speciali concessioni.

Restino egualmente aboliti i censi anche costituiti con istrumenti sopra fondi precedentemente soggetti a decima.

9. Resti dichiarato come abolito dalla legge de' 2 di agosto ogni prestazione ed ogni diritto imposto per ragion di fuoco, qualunque sia l'origine d'onde nasca.

10. Resti abolita ogni esazione di ragioni, di stagli, di diritti di affida, e di ogni altra prestazione così in genere, come in denaro che non nasca di particolari istrumenti di concessioni.

11. La sola eccezione a questi articoli di regola possano farla i giudicati della commissione feudale. Gli ex baroni, i quali si credono nell'eccezione piuttosto che nella regola: deducano le loro ragioni presso la stessa commissione nel rimanente spazio di questo anno. Scorso un tal termine le ragioni di tutti restino uguagliate, e le azioni per impugnare la regola rimangano perente.

Io non ho altra parte del progetto contenuto in questo rapporto, se non quella di aver aderito al voto della commissione, e di avere trasmesso a vostra eccellenza il risultamento dei travagli, e delle discussioni di questo scelto e rispettabile corpo, a cui ho l'onore di assistere. Prego vostra eccellenza di presentarlo a Sua Maestà come un documento dello zelo, e dei principi di giustizia che regolano le di lei operazioni. Si compiaccia di accogliere le nuove assicurazioni del mio rispetto.

Rapporto del 28 settembre 1809 rassegnato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme a seguirsi sulle servitù feudali del pascolo conosciute sotto il nome di fide.

Il rapporto dell'intendente di terra di lavoro de' 9 di settembre, che vostra eccellenza mi ha rimessi col suo foglio dei 16, è venuto a sollecitare quello che io le aveva preparato sulle servitù feudali del pascolo, conosciute nel regno sotto il nome di diritti di fida. Gli articoli 47 e 48 del real decreto de' 3 dicembre 1808 permettono a ciascuno il chiudere i fondi aperti, e liberargli dalla servitù del pascolo comune; ma dichiarano non comprese in queste disposizioni quelle servitù di pascolo, che sieno l'effetto d'una riserva, fattasi dall'originario padrone del fondo. Tali specie di servitù sono dichiarate solamente redimibili nei termini del real decreto de' 20 di giugno 1808. Entrambi i suddetti decreti de' 20 di giugno e de' 3 di dicembre dichiarano redimibili i diritti e le servitù legittime. La regola che io ho l'onore di proporle è il risultamento

dell'esame e delle discussioni fatte sulla legittimità delle servitù in quistione.

La commissione feudale ha stabilito tali principi per base delle sue decisioni, che se tutti i diritti di fida venissero in esame, la di loro abolizione sarebbe generale, o almeno pochi se ne troverebbero eccettuati. Ma la commissione interpone il suo ministero in quei casi soli nei quali le parti lo invocano. Quale sarà dunque il mezzo per lo quale questo benefizio (che merita d'essere noverato fra le operazioni le più utili del nostro Re) divenga generale, e non sia invidiosamente accordato agli uni e negato agli altri? Questo mezzo è riposto in quel principio che ha formato la base del mio rapporto dei 17 di agosto, relativamente alle prestazioni della provincia di Lecce. La presunzione sta per coloro che sono nella regola, e l'eccezione dev'essere sempre pruovata da chi l'allega. Se la regola prescrive i diritti di fida su' fondi dei privati, il beneficio di questa regola dev'essere universale. Non è il giudice che dee dispensarlo, ma è la legge quella che dee assicurarne a tutti il godimento. L'uffizio del giudice dev'essere ristretto a quei casi soli, ne' quali si disputa dell'eccezione alla legge stessa.

I principi adottati dalla commissione, relativamente alla servitù della fida, sono quelli dell'antica giurisprudenza. Gli exberoni lungi dall'accusargli di novità o di esorbitanza, possono trovare nei giudicati degli antichi tribunali una quantità di decisioni simili, le quali mostrano l'antichità e la giustizia di questo diritto. La commissione feudale non merita in questa parte altra lode, se non quella di averne stabilito l'uniforme applicazione, come vostra eccellenza rileverà dall'esposizione dei motivi che io passo a farle.

1. La fida nei territori dei privati hanno origini, l'una più frequente, l'altra più rara. La più frequente è l'abuso delle giurisdizioni bajulari, la meno frequente è la riserva dell'erba, che i già baroni si abbiano fatta nel concedere i fondi feudali.

In quanto alle giurisdizioni bajulari, queste avevano per oggetto il difendere da' danni le proprietà del territorio. Ma appena esse vennero nelle mani dei baroni, costoro dal diritto d'impedire l'ingresso degli animali nei fondi dei privati, passarono a transigersi coi dannificanti, ed indi a disporre dell'erba, o facendola pascere dai propri animali, o vendendola per l'uso degli animali altrui. Non bastò a riparare a questo abuso la prammatica seconda *de off. bajuli*, come non riuscirono a riparare a tutti gli abusi ed alle esorbitanze feudali le altre leggi malamente sostenute dal debole governo di quei tempi, ed eluse dai magistrati che servivano all'interesse dei potenti.

Non ostante però che questo interesse regolasse tutte le opi-

nioni di quel tempo, gli scrittori del foro i più conosciuti per avere sostenuto i diritti e le prerogative dei feudi, hanno declamato contro al diritto della fida nei territori dei privati, l'hanno definita come una *concessione irragionevole e malvagia*, ed hanno garentito la libertà e l'interesse delle proprietà private. Marino Freccia sostenne questa causa e coll'autorità delle sue opinioni, e coll'esempio de' giudicati. Egli riferisce che fu a' suoi tempi interdetto al barone di Cirò l'esercizio della fida ne' territori doi privati. Gli scrittori di un secolo dopo, o sia del secolo XVII fanno menzione di altri decreti del S. C. coi quali fu pe' medesimi principi rinnovato allo stesso barone la proibizione di tal diritto. Tuttavia si è presentato dal comune di Cirò alla commissione feudale l'antico gravame esistente anche dopo la legge abolitiva dei feudi, ed esercitato forse più duramente di quello che era stato per l'addietro, perciocchè il diritto della fida aveva luogo anche nelle vigne e nei fondi piantati ad alberi fruttiferi. La commissione feudale ha abolito definitivamente lo stesso diritto in data dei 5 di settembre dell'anno scorso; e sarà forse questo il primo giudicato eseguito, perchè garentito dalla forza e dai principi del governo.

2. La fida, riserva di dominio, se nasce da espresse concessioni di territori, trasferiti con questo peso, è una legge del contratto che dev'essere eseguita, e che ha in suo favore la presunzione della legittimità. Ma non si disputa già di tali obbligazioni; si tratta si bene di quei diritti che sono acquistati col tempo e coll'osservanza, e la legittimità dei quali dipende dall'uguaglianza e dalla giusta reciprocazione delle obbligazioni convenute. Le seguenti considerazioni contengono le regole onde interpretare la natura di tali obbligazioni, e fissano quale sia il diritto presunto dei baroni, e quali le giuste riserve che essi possano farsi.

3. Se la riserva si sostenga per l'intiero territorio, questo incontra la resistenza del diritto, e gli ex-baroni debbono soggiacere a quella stretta pruova della feudalità dell'intiero territorio, ch'è sì difficile nel fatto, e ch'è necessaria per sostenere qualunque diritto universale.

4. Pruovato il dominio originario dei fondi sui quali si esercita la fida, o universale o particolare che sia, è necessario l'esaminare se questa sia l'unica riserva fattasi dal padrone, ovvero se ella sia comulata con altre prestazioni. La commissione non ha finora verificato alcun caso nel quale siesi fatta la concessione delle terre del feudo col solo diritto della fida a favore del barone. Adunque la riserva dell'erba si trova sempre cumulata con altre riserve maggiori. Ora in questi casi l'esame passa ad un'altra quistione, cioè a vedere, se vi sia o nò nel contratto quel giusto equilibrio, ch'è la condizione necessaria di questa specie di obbligazioni.

Se il barone esige la decima, il quinto, la quarta, la metà di tutti i frutti anche industriali del colono, sarà giusto che si riserva anche l'erba?

Se il colono per fruttificare la terra, e per pagare al barone le gravose prestazioni convenute debba stabbiare la terra, sarà tenuto di pagare al barone il pascolo che gli animali addetti a quest'uso prendono nel suo proprio fondo?

Gli animali domiti addetti all'aratro potranno essere esclusi dal pascolo di ogni stagione ch'è loro necessario, mentrecchè il barone venderà a suo profitto l'erba di quel fondo ch'essi coltivano?

Se questi territori sono surti nell'antico demanio del feudo, nel quale i cittadini aveano per proprio diritto tutto il pascolo bisognevole ai loro animali, ha potuto il barone togliere loro un tal dritto, mentrecchè essi hanno migliorato la condizione delle sue terre?

Sugli esposti motivi la commissione ha fondato il suo sistema di giudicare. Ella ha abolito tutti i diritti di fida nati dalla giurisdizione della bagliva; ha ridotto l'esame della loro legittimità alla quistione del dominio dei fondi su' quali i diritti stessi si sono esercitati; non ha riconosciuto diritto di fida sull'intiero territorio, se non nel caso dell'universal dominio; in tutti i casi nei quali ha verificato il dominio, ha abolito quella fida ch'era congiunta coi diritti di terratico, o con altre prestazioni, che per se solo formassero un giusto *reddito* dei fondi conceduti. Da tuttociò segue, che il diritto di fida nella pluralità dei casi, è di una origine abusiva, e che quando anche l'origine è legittima, il diritto è il più delle volte esorbitante.

Ciò che la commissione ha deciso pe' diritti di fida, ha luogo per le rendite in danaro e per tutte le altre prestazioni ad essi surrogate. Ha luogo per una doppia ragione in tutte quelle prestazioni, le quali incontrerebbero per loro stesse la resistenza della legge. Eccone gli esempi.

I diritti di fida si trovano transatti in prestazioni annue che i comuni fanno agli ex-baroni. Si trovano assai frequentemente convertiti nella decima degli animali, o in una tassa sugli animali stessi. Si trovano finalmente commutati in capitazioni, o in prestazioni a fuoco, che sono anch'esse capitazioni. Se si parla de' diritti commutati in denaro, entra per essi la regola de' surrogati, e l'esame della legittimità ritorna sempre alla causa della obbligazione. Se si parla delle decime degli animali, o delle tasse sugli animali stessi, questi sono altrettanti pesi imposti sull'industria dei cittadini, e come tali entrano fra le prestazioni personali, abolite dalla legge eversiva della feudalità. Se finalmente si parla di capitazioni, esse cadono nella lettera della legge, qualunque sia l'origine dalla quale dipendono.

Oltre a tutto ciò ch'è stato osservato per l'ingiustizia assoluta di tali prestazioni, esse ne contengono sovente anche un'altra relativa, perciocchè si trovano convenute per compenso di quel diritto di pascolo, che la legge accordava a' cittadini in tutte le terre aperte de' feudi.

Finalmente tutto ciò ch'è stato osservato per l'illegittimità o per l'esorbitanza delle servitù di pascolo, è comune alla fida delle spighe, alle chiusure dei prati, a quelle del fieno, e a qualunque servitù di questo genere, che gli ex-baroni esercitino su' fondi de' privati, le di cui proprietà debbono essere liberate da ogni servitù odiosa, dipendente dall'estinta feudalità.

Questi salutari provvedimenti i quali avrebbero dovuto essere l'effetto della legge abolitiva della feudalità, è giusto che il regno gli riconosca dal cuore grande e liberale di Sua Maestà, e che la gloria di questa operazione, la quale è fra le maggiori e le più utili che possono farsi nell'amministrazione interna, si aggiunga a tutte le altre, che renderanno cara alla posterità la sua memoria, e che metteranno il suo nome al di sopra di quello di tutti gli altri principi.

Rapporto del 10 ottobre 1809 rassegnato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme a seguirsi sui dritti così detti di casalinaggio.

Uno de' dritti ex-feudali, che pesa più sulle popolazioni le più povere del regno, che è letteralmente compreso nelle abolizioni della legge de'2 di agosto 1806, e di cui non ostante si suole fare un soggetto di disputa, è il così detto dritto di *Casalinaggio*.

Questo diritto si trova generalmente in tutte le popolazioni nuove de' feudi renduti abitati dagli ex-baroni. Fra le leggi che costoro hanno voluto imporre a' nuovi venuti, è stata la capitazione, o una prestazione per fuochi per compenso del suolo che le case o i tuguri degli abitatori occupavano. Cotesta prestazione si è moltiplicata coll'aumento della popolazione, ed a misura che le famiglie si sono estese, si è esatta da tutti i diversi fuochi che occupavano il medesimo suolo. Tutte le colonie Albanesi, le colonie Greche, ed anche le nuove popolazioni d'indigeni vi sono generalmente soggette. Vi sono anche popolazioni antiche sottoposte dagli ex-baroni al medesimo peso, ma queste non entrano in esame, perciocchè la prestazione in questi casi è chiaramente esorbitante, ed è nuda di quel colore di giustizia, che ne' feudi nuovamente abitati presta la materia alla discussione.

Se il casalinaggio ne' feudi antichi è riprovato dalle vecchie leggi, ne' feudi nuovi è abolito dalla legge de' 2 di agosto

1806, ed è in contraddizione coi principi e colle leggi della presente amministrazione pubblica, per le seguenti ragioni.

1. L'articolo 6 della legge de' 2 di agosto 1806 abolisce *ogni prestazione personale sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo solevano riscuotere dalle popolazioni e da' particolari cittadini.* Non si dubita che il casalinaggio sia un diritto personale; si dice solo che la sua causa dà dominio. Ma se la legge avesse voluto che per le prestazioni personali si fosse disceso all'origine o alla causa da cui dipendevano, o se avesse voluto lasciarlo in dubbio, non le avrebbe abolite tutte, *sotto qualunque nome venissero appellate, e per qualsivoglia titolo si fossero riscosse.* Dunque la legge ha inteso di prevenire le distinzioni, e di dettare una regola, la quale comprendesse tutti i casi.

2. La legge abolitiva della feudalità ha dato il compenso di tutto ciò che ha tolto. Il diretto dominio de' feudi che il Re ha rilasciato agli ex-baroni; i pesi feudali a'quali ha rinunziato; il diritto di devoluzione di cui si è privato, se anche fosse giusta in se medesima la prestazione del casalinaggio; non permetterebbero che si venisse a distinguere la prestazione dalla sua causa. Gli ex-baroni non mettono in dubbio la qualità personale della prestazione, ma credono che si dovrebbe dare loro un equivalente per la cosa conceduta. Ma a quale altro equivalente essi hanno diritto, se la legge con un esempio unico gli ha compensati di tutto ciò che ha tolto loro?

3. Supponendo che la legge potesse ammettere un nuovo compenso per una prestazione abolita, sarebbe giusto accordarlo per lo casalinaggio? Gli ex-baroni sostengono ch'è loro dovuto il prezzo del suolo conceduto. Ma essi dopo aver fissato questo prezzo, non sul territorio occupato, ma sulle teste degli abitatori, l'hanno moltiplicato per ciascuna generazione, e sono in poco tempo pervenuti a ritirare l'intiero capitale del loro suolo. Dopo d'essere giunti a questo punto, essi hanno continuato ad esigere la stessa prestazione, accresciuta in ciascun giorno dell'aumento della popolazione. Se questo contratto si dovesse restituire a quella giusta eguaglianza, ch'è la base di tutte le obbligazioni reciproche, gli ex-baroni dovrebbero restituire tutto ciò che essi hanno esatto oltre al valor della cosa che ha formato il titolo o il pretesto della loro esazione.

4. Il suolo sul quale sono imposti i fragili tuguri de' coloni e de' pastori debbono essere soggetti a *reddito* a favor degli ex-baroni? Alcuna prestazione non sarebbe più giusta di questa, se il beneficio della cosa conceduta fosse stato tutto de' concessionari. Ma questi sono quei coloni a'quali si è imposto l'obbligo di dissodare le terre, di renderle fruttifere agli ex-baroni, di fare sempre loro sicura la rendita, quali si fossero gli ac-

cidenti e i pericoli delle stagioni. Da questi medesimi coloni si sono esatte prestazioni gravosissime anche sulle più picciole loro industrie e spesso anche servizi personali di ogni specie. Dell'eguaglianza di questi contratti e della moderazione de' fondatori di queste colonie n'è testimonio lo stato di tutte le popolazioni greche ed albanesi del Regno. Queste sono rimase nello stato di borgate, misere, senza proprietà, senza industria, sempre straniere alla popolazione tra la quale vivono da secoli, riputate da tutti e forse anche da loro medesimi come una classe d'uomini, i quali non hanno altro diritto all'esistenza, se non quello che agli avari padroni è piaciuto di concedere loro. Dopo tutto ciò, il contratto in cui i fondatori delle colonie hanno dettato tutte quelle leggi che l'interesse suggeriva loro, anche oltre alla capacità delle forze umane, e gli abitatori hanno messo la tolleranza per sopportarle e per cedere alla necessità, questo contratto dico si riguarderà come oneroso a' baroni, e si obbligheranno i cittadini a pagare quel ricovero, di cui hanno i bruti stessi goduto?

5. Oltre a tutte l'esposte ragioni, le abitazioni potranno per un diritto universale essere soggette agli antichi pesi in favore degli ex-baroni, dopochè i suoli di esse sono stati sottoposti, come ogni altro fondo, all'imposta fondiaria, e dopochè la loro rendita potrà forse essere presa come la base di altri pesi pubblici? Cotesto aggravio sostenevasi nell'antico sistema, perchè le case di propria abitazione de' possessori erano esenti dal peso catastale. Ma cangiate le leggi delle contribuzioni dirette, si potrà permettere che oltre a' pesi dovuti allo stato, vi sieno privati che per un resto di diritto signoriale, esigano un secondo o un terzo peso sulle capanne de' poveri?

Tuttociò rende evidente la conseguenza che il casalinaggio sia una prestazione abolita dalla legge; che non vi sia luogo a deliberare intorno ad altri compensi; che la giustizia non permetta la continuazione di essa; che ella sarebbe in contraddizione colle leggi delle imposte pubbliche. Ma Sua Maestà ha il merito d'avere veduto il primo l'esorbitanza di questa prestazione, perciocchè sul rapporto del signor ministro delle finanze l'ha soppressa nel comune di Pratola, ex-feudo amministrato da' regi demani. Io dunque non fo altro se non domandare una spiegazione, che Sua Maestà ha già fatto contro a se medesimo, e che non è stata promossa da alcun apparecchio di ragioni, ma solo dalla sua penetrazione, e dal suo giusto e retto senso. Mentre io promuovo una dichiarazione generale sull'appoggio che questa è l'applicazione che la commissione feudale fa della legge abolitiva della feudalità in tutt'i casi particolari, è del mio dovere il dire a vostra eccellenza che da prima la commissione ha in un caso solo seguita diversi principi. Nella causa fra'l comune di Brindisi in Basilicata col suo ex-barone, la commissione ammise il casalinaggio, ordinando che cessasse la pre-

stazione de' fuochi, ma che la rendita ultima si ripartisse su tutt'i suoli delle case. Questa fu una delle prime decisioni dell'anno scorso fatta nel tempo in cui erano incerti i principj sopra i quali si giudicava, e fondata sulla circostanza delle capitolazioni che erano passate fra gli abitatori albanesi e l'ex-barone. Il comune fu così sorpreso da questa decisione, che spedì replicate deputazioni in Napoli. L'intendente protestò ch'essa era ineseguibile. La commissione dopo questo esempio, richiamata agli esposti principi spezialmente dall'opinione del presidente, che ha sopra tutti il merito di non essersi ingannato intorno a questo articolo, ha abolito costantemente il casalinaggio come una prestazione personale. Se vostra eccellenza la troverà tale, il giudicato della commissione nel caso di Brindisi non avrà certamente una forza superiore alla legge.

Finalmente debbo avvertire, che non cadono tra le abolizioni del casalinaggio i censi solari nascenti da contratti taciti, o espressi che sieno. L'esame di questi contratti che hanno per essi la presunzione della legge cadono nell'esame de' magistrati se essi sono impugnati. Solamente in quei casi ne' quali gli ex-baroni esigano un *jus habitationis* sopra tutta la superficie del feudo, siccome ogni diritto universale ha contro di se la presunzione del diritto, così credo necessario l'obbligare in un termine perentorio i possessori a giustificarne il titolo.

Premesso tuttociò impetro da vostra eccellenza le seguenti dichiarazioni.

1. Ogni capitazione ed ogni prestazione a fuoco sia in generi, sia in denaro, a titolo di casalinaggio, è compresa nelle prestazioni personali abolite dalla legge de' 2 di agosto 1806.

2. È abolita ogni prestazione surrogata al casalinaggio personale.

3. Sono conservati tutt'i censi solari che saranno giudicati legittimi, o che non saranno contraddetti.

4. Ogni diritto universale su' suoli delle case degli ex-feudi è presunto illegittimo. La legittimità dovrà essere riconosciuta e giudicata dalla commissione fra il rimanente spazio di quest'anno. Scorso un tal termine ogni diritto universale sulle abitazioni s'intende abolito, e le azioni a sostenerlo sieno perente.

Mi ripeto con distinto ossequio.

Ministeriale degli 11 ottobre 1809 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator regio presso la commissione feudale portante disposizioni sulla registrazione degli atti per far loro acquistare una data certa.

La disposizione 15 dell'articolo 21 della legge de' 3 gennajo scorso per la registratura e conservazione delle ipoteche prescrive, che tutti gli atti che prima della promulgazione della legge avessero acquistato una data certa, come per la produzione in giudizio, o per lo deposito in archivio, non sono soggetti alla formalità del registro.

Or non ostante la precisa disposizione suddetta, io sono informato, che nelle cancellerie delle corti e tribunali del Regno non vogliano riceversi gli atti che ivi si presentano, sebbene abbiano una data certa, a norma della legge, sul pretesto che non sieno rivestiti del registro.

Nasce da questo rifiuto gran danno alle parti, perchè si ritarda il corso della giustizia e la spedizione degli affari.

Sarebbe a desiderarsi, che taluni cancellieri s'istruissero particolarmente delle leggi che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e che regolano i loro doveri; giacchè per la mancanza di queste istruzioni, deriva sovente che il celere corso delle cause resta impedito.

Voi, signore, proccurerete, che la disposizione della cennata legge sia esattamente osservata, e che tutti gli atti che hanno acquistato una data certa prima della promulgazione della legge sulla registratura sieno liberamente ricevuti, non essendo soggetti alla formalità del registro.

E perchè non nasca dubbio veruno sull'intelligenza e nell'esecuzione della precitata disposizione, voi farete conoscere al cancelliere di cotesta commissione; che oltre agli atti che prima della pubblicazione della citata legge si trovassero già prodotti in giudizio, o registrati in archivio, tutti gli altri che erano considerati presso di noi come scritture pubbliche, o che ne avevano la forza, o che si trovavano di avere tutte le solennità, cui le antiche leggi le sottoponevano, i medesimi debbano considerarsi come atti che hanno acquistato una data certa, ed in conseguenza esenti dalla registratura.

Io mi comprometto del vostro zelo, che alle disposizioni sopraccennate sarà data la più esatta esecuzione.

Voi mi accuserete la ricevuta della presente, e sono con perfetta stima.

Ministeriale del 3 marzo 1810 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori regi presso i tribunali di prima istanza con la quale si determinano i requisiti che debbono avere coloro che sono destinati a covrire le cariche di percettori.

Nel regolamento formato da sua eccellenza il ministro delle finanze, e pubbicato colle stampe il dì 29 novembre 1809 trovasi, tralle altre cose stabilito, che coloro i quali concorrono per ottener l'impiego di percettore di circondario, debbono esibire.

1. L'estratto della matrice del ruolo, in cui i beni son descritti.

2. Un certificato del conservatore delle ipoteche, che mostri, se i beni suddetti sieno soggetti ad iscrizione ipotecaria.

3. Un certificato del giudice di pace del circondario, che attesti.

1. Essere i beni realmente delle persone, che li offrono in cauzione.

2. Non essere essi obbligati nè per tutela, nè per dote, ed in conseguenza fuori del caso previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

In conseguenza avendomi il detto ministro richiesto di dare le istruzioni confacenti, onde possa legittimamente aversi la dimostrazione della possidenza, e dell'esenzione delle obbligazioni civili dei fondi offerti in cauzione, io credo opportuno di adoperarsi i seguenti mezzi.

La pruova della possidenza dee risultare dall'esercizio de' dritti dominicali, che il possessore conserva sul fondo.

A tal oggetto è necessario, che le parti esibiscano i documenti, onde si dimostri l'affitto da essi fatto nel proprio nome, o l'esercizio di altro sul fondo, che può competere ai soli padroni, ed un attestato degli amministratori della comune, che assicuri essere stata la persona, che l'esibisce, sempre riputato assoluto padrone del fondo, su del quale non vi è notizia di esservi pesi annessi.

Di tutti tali documenti ed attestati si farà distinta menzione nel certificato, che dovrà formarsi.

Per verificar poi, che i beni offerti in cauzione non sieno soggetti ad ipoteche legali, nè per tutela, nè per dote, giusta i termini dell'articolo 2135 del codice civile, si dovrà costare che il proprietario non abbia contratti sponsali, nè accettata tutela dopo il 1 gennajo 1809, giacchè le ipoteche anteriormente contratte per conservare il loro rango, debbono essere iscritte nell'uffizio delle ipoteche. Di ciò è facile venirsi in chiaro per mezzo de' registri degli atti dello stato civile, e degli atti della cancelleria, o in difetto per mezzo di un atto di notorietà.

Queste idee generali che io ho accennate possono risvegliare tutte le altre che in certi casi, e nelle circostanze particolari de' luoghi possono concorrere alla completazione della pruova suddetta. Voi signori, ne darete comunicazione a tutt'i giudici di pace delle rispettive provincie, invitandoli a prestarsi alla formazione di tali certificati in conseguenza dell'esame de' documenti indicati, onde l'interesse del regio tesoro non resti pregiudicato, nè ritardato questo principal ramo della sua amministrazione.

Ministeriale del 31 marzo 1810 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Calabria ulteriore portante disposizioni a seguirsi sulla reddizione de' conti di quei comuni i cui budgets sono approvati dal Re.

È prescritto nel regolamento di febbrajo 1809 che nella reddizione de' conti di quei comuni, li cui budgets sono decretati dal Re, i documenti originali debbano rimaner uniti al conto morale presso l'intendenza, e le copie legalizzate dal segretario generale debbano essere unite al conto materiale di competenza della regia corte de' conti.

Nell'esecuzione si sono incontrate due difficoltà, una dal canto della spesa cagionata da dette copie, l'altra dal canto della notabile distrazione de' segretarj generali per legalizzarle.

Per l'anno scorso non v'è mezzo da ripararvi, e conviene eseguire il regolamento.

Non essendo giusto però, che i cassieri soffrano il totale della spesa delle copie, io v'autorizzo a farne pagare la metà a' rispettivi comuni sull'articolo delle spese imprevedute, fissandola colla vostra prudenza. Ma ad oggetto di prevenire simili difficoltà negli anni successivi, io ho determinato che sieno formati per questo anno, ed in avvenire in doppia spedizione tutt'i mandati, e documenti de' conti di quei comuni che hanno il budget decretato dal Re, onde una spedizione potesse essere unita al conto morale, e l'altra al conto materiale.

Vi partecipo queste determinazioni, onde voi ne disponghiate l'esecuzione; e vi ripeto la mia perfetta stima.

Istruzioni del 24 maggio 1810 portante l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Considerando, che i nostri decreti de' 5 dicembre 1808, e de'16 ottobre 1809 richieggono per la loro applicazione alle terre *corse* delle Calabrie delle spiegazioni che prevengano le dispute di esecuzione;

Considerando, che sia conveniente di rendere generali le massime, ed i principj che si trovano già adottati dalla commessione feudale per molti casi particolari;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni relative alle servitù de' *corsi* delle Calabrie. Esse saranno eseguite da tutte le autorità alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni de' commessarj incaricati della divisione de' demanj.

2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Istruzioni per l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 e per la divisione delle così dette terre *corse* delle due Calabrie.

I dritti della proprietà sono stati così alterati dalle servitù de' *corsi* nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi di Sua Maestà sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione de' demanj sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo, o del demanio, e quale la servitù sopraggiunta. Perchè non sieno disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del regno, dov'esse sono più necessarie, il ministro dell'interno avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla commissione feudale in decidere tali controversie per quella parte, che riguarda le servitù de' corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpretazione uniforme della legge, d'ordine di Sua Maestà dà il seguente regolamento di esecuzione a' signori commissarj incaricati della divisione de' demanj, ai signori intendenti, ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutt'i casi contenuti nei seguenti articoli.

Art. 1. I corsi sono sovente una servitù costituita su' demanj universali. Gli ex baroni hanno lasciato a' comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita de' medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi, e da' decreti eversivi della feudalità. L'intera proprietà, e l'intero uso de' demanj comunali dee essere in-

tatta per le università. Gli ex baroni debbono astenersi dall'esercizio di qualunque diritto su'medesimi.

2. I corsi sono spesso costituiti su'fondi de'privati. I proprietarj di ta' fondi hanno ritenuto il dritto della semina, gli ex baroni hanno occupato il pascolo, o partecipano alla rendita di essi. Questa servitù è ugualmente abolita dalle leggi, e da' decreti eversivi della feudalità, e specialmente dal real decreto de' 16 ottobre 1809. I proprietarj debbono disporre dell'erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del regno.

3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori d'una contrada, o d'una parte del territorio hanno messo in società il pascolo de' loro fondi. Questa società spesso era al profitto del barone, che ne dirigeva l'economia.

In alcuni casi erano distinti i tempi, ne' quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso ex barone, e quelli de' cittadini. In alcuni altri gli ex baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano a' proprietarj una rata di tal prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù più che di società. Ma sieno l'una, o l'altre; come servitù sono abolite, come società sono risolute. I proprietarj sono rientrati nel pieno, ed assoluto dominio de' loro fondi.

4. Fra' proprietarj de' fondi, su' quali il diritto convenzionale del corso si esercita, vi sono gli stessi ex baroni, o pe' loro demanj ex feudali, o pe' beni allodiali. In quanto ai primi, i diritti di corso, che vi sono stati esercitati contengono un pregiudizio agli usi, ed a' commodi, che la legge accorda a' cittadini su tutte le terre demaniali de' fondi. Pe' secondi debbono gli ex baroni godere degli stessi beneficj comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex feudali, sciolto il corso, rimangono altrettanti demanj soggetti agli usi civici estimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali; i fondi allodiali rimarranno nella libera, ed assoluta disposizione degli stessi ex baroni.

5. Debbono essere equiparati agli ex baroni, i luoghi pii, le terre de' quali sono frequentemente soggette alle servitù, e dritti di corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura, e per consuetudine soggette agli usi de' cittadini, nell'agro de' quali sono site, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali, non avuta alcuna ragione delle mutazioni che'l corso ha portato all'esercizio de' suddetti usi.

6. Sulle terre feudali site ne' corsi spesso i comuni vi hanno diritti maggiori degli usi civici. Essi partecipano alla fida, o hanno una riserva di pascolo più o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. In tale caso dee farsi di tai diritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

7. Sono riputati padroni originarj de' fondi coloro, che hanno sulle terre corse il diritto della semina, senz'alcuna prestazione per quanto lunga sia la vicenda fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni que' che vi seminano col pagamento di una data prestazione.

Tale prestazione s'è pagata all'ex barone definisce il demanio per ex feudale; lo definisce per demanio comunale, o per terra ecclesiastica, se l'università, o la chiesa riscuotone la prestazione in ricognizione del loro dominio. I diritti di pascolo, e di fida essendo aboliti a favore de' coloni perpetui, i possessori del diritto di semina anche soggetti a prestazioni entrano nel beneficio del real decreto de' 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio, sul quale esercitano la semina, e salvo il reddito solito in favore dell'ex barone, dell'università, o della chiesa: in quanto a tutti gli altri effetti del dominio essi sono reputati, come pieni ed assoluti padroni de' loro rispettivi fondi.

8. Debbono aversi come territorj allodiali degli ex baroni quelli ne' quali siasi da essi acquistato il diritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli su i quali il diritto della semina, o il fondo stesso si trovi professato fra burgensatici nell'ultimo general catasto. Per tai beni gli ex baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietarj, e godono com'essi del beneficio del real decreto de' 16 ottobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anch'esse esenti da ogni servitù d'uso, quando le chiese producano gli acquisti da privati con pubblici strumenti. In tali casi, come succedute a' particolari possessori goderanno del medesimo diritto.

9. Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite sui fondi di ogni sorte, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive, e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti anche feudali debbono essere esenti da qualunque servitù, e gli ex baroni possono chiuderli, come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

10. Dove il diritto di semina sia stato conceduto con contratti espressi, nascenti da pubblici istrumenti in guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di que' che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella, che il contratto stesso manifesta, il pascolo, che abbiasi riserbato il padrone concedente, sarà commutato in danaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del real decreto de' 17 di gennajo.

11. In tutt'i casi ne' quali il presente regolamento richiede una pruova nascente da pubblici istrumenti, questa pruova non può essere supplita d'altra equivalente qualunque essa sia.

12. Il presente regolamento servirà di norma a' signori commessarj del Re per la divisione de' demanj, ed alle altre autorità per tutt'i casi nei quali l'applicazione della legge non sarà

contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà più ricevuta, nè ammessa. I signori intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione ne' loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutt'i comuni della loro provincia.

Rapporto del 10 giugno 1810 rassegnato dal procuratore regio presso la commessione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme da adottarsi per la continuazione dei dritti proibitivi e sulla esazione dei dritti della bagliva.

Rispondo al foglio di vostra eccellenza de' 7 del corrente col quale m'incarica di riscontrarla nel corso della settimana sull'acchiuso rapporto dell'intendente di Napoli. Questo contiene due proposizioni; l'una è la continuazione de' dritti proibitivi presso i comuni fino a che non possa prendersi un migliore espediente per provvedere a' pubblici bisogni: l'altra è la continuazione per tutto l'anno corrente de' diritti della bagliva, e degli altri corpi giurisdizionali di proprietà de' comuni.

In quanto alla prima parte del rapporto dell'intendente ho l'onore di sottomettere a vostra eccellenza le seguenti osservazioni.

Le privative che hanno voluto stabilire le università, per provvedere a' pubblici bisogni non hanno alcuna cosa di comune co' diritti proibitivi ex-feudali. Per costituire questi si richiedeva un'espressa concessione del sovrano che derogasse all'esercizio de' diritti civili e naturali de' sudditi; per costituire le privative a favore delle università non si richiedeva per antico sistema altro se non che l'utilità pubblica, la volontà del comune, e l'autorizzazione del magistrato che sopraintendeva alla di lui amministrazione. Gli effetti di queste due diverse privative sono i medesimi, ma la ragione di esse è diversa, perciocchè in un caso ella è odiosa e ristrettiva dei diritti naturali e dell'industria delle popolazioni, nell'altro dipende dalla volontà di coloro che si sottopongono alla restrizione.

La legge eversiva della feudalità nell'abolire le privative exfeudali dichiarò che rimanevano momentaneamente in piedi le privative imposte da' comuni che si trovassero presso a' comuni medesimi. La legge con questa disposizione indicò quel che è facile d'intendere da tutti, cioè, che sarebbe desiderabile il veder tolte dapertutto tali privative, ma nello stesso tempo propose la giusta distinzione fra le une e le altre.

Da tutto ciò traggo le seguenti conseguenze. Dee procurarsi che i comuni ricorrano a tutt'altro mezzo per provvedere ai pubblici bisogni, fuorchè al ristabilimento de' dritti proibitivi:

è necessario soprattutto di evitare tali privative nel tempo in cui è recente la memoria delle privative feudali; ma se la necessità pubblica sia tale che non possa altrimenti provvedervisi, l'introduzione di una privativa adottata per evitare imposte più gravose, e riconosciuta utile da quegli stessi che vi si sottopongono, non è in contraddizione con alcuna legge.

Resta tuttavia a determinare un modo, onde si giustifichi la necessità di questo espediente con tutto il rigore, in guisachè non si adotti nè troppo facilmente, nè come un espediente perpetuo. Non sono perciò dell'avviso dell'intendente di Napoli, il quale propone un'autorizzazione a poter mantenere in piedi le privative, o poterne stabilire delle altre fino a che non sieno migliorate l'economie de' comuni. Quest'epoca non può dirsi quando debba attendersi, ed i nuovi bisogni de'comuni prolungherebbero all'infinito un espediente che ora si propone come provvisorio. Opino dunque che ne' casi nei quali si creda indispensabile il ricorrere o allo stabilimento, o alla conservazione d'una privativa già introdotta, ciò si praticasse colle seguenti cautele.

1. Richiedersi la risoluzione motivata del decurionato.

2. L'approvazione del consiglio d'intendenza.

3. L'approvazione del consiglio di stato, al quale appartiene la suprema amministrazione degl'interessi de' comuni. Dee certamente essere considerato fra gli atti più importanti della loro amministrazione il derogare all'esercizio delle facoltà individuali de' cittadini per sovvenire ai pubblici bisogni.

In quanto alla seconda parte del rapporto nel quale l'intendente propone la percezione per tutto l'anno corrente delle rendite de' soppressi corpi giurisdizionali sono discorde interamente dal di lui avviso. Mi sembra che su tale articolo non possa ascoltarsi la proposizione dell'Intendente. Le rendite non possono conservarsi senza conservare i diritti giurisdizionali da cui dipendono. Questi diritti sono aboliti, nè la continuazione di essi potrebbe combinarsi colle nuove giurisdizioni. Non potendo sussistere le giurisdizioni, non so intendere con qual altro modo possano riscuotersi da' particolari i medesimi proventi, a menocchè sotto il nome di bagliava, di portolania, di zecca di pesi e misure non si volessero stabilire diritti e prestazioni arbitrarie che non avessero alcuna relazione col loro titolo. Prescindendo da questa ragione, se le università non sono impedite a percepire i diritti dei corpi giurisdizionali che tengono per proprio conto, questa autorizzazione abbraccerebbe anche il caso di quei corpi che gli ex-baroni avevano locato a' comuni suddetti. E se i comuni fossero autorizzati a percepire i proventi di tali corpi sorgerebbe una ragione per gli exbaroni di riscuoterne ancor essi gli estagli, la qual cosa rovescerebbe interamente la esecuzione della legge, che con tanta difficoltà si cerca di eseguire.

29

Adunque qualunque sia la necessità de' comuni, credo che l'intendente di Napoli debba colla sua salvezza esercitare tutt'altro mezzo fuorchè il proposto; e che anzi debba prendersi conto se mai dopo il primo di gennajo siesi in alcuna università della provincia di Napoli continuato una tale percezione. Dove questo caso si verificasse, sarei di avviso che si ordinasse l'immediata dismissione di questi uffizi, e la restituzione a'privati di tutto ciò che si fosse esatto per tale causa.

Ministeriale del 31 luglio 1810 diretta dal ministro degli affari interni a procurator generale presso la commessione feudale portante disposizion a regolare gl'incarichi attribuiti ai commessari del Re per la divisione dei demani.

L'intendente della Calabria citeriore mi ha fatto osservare quali inconvenienti nascerebbero dalla stretta interpretazione del real decreto de' 3 luglio, col quale i commissari del Re per la divisione de'demani sono esclusivamente incaricati della esecuzione delle decisioni della commissione feudale, mentre non è ancora giunto il commissario per la provincia che egli amministra.

Io gli ho risposto, che sebbene il cennato decreto commetta esclusivamente questa esecuzione a' commissari de Re, pure non vieta, nè potea vietare all'amministrazione di una provincia di prendere tutte le misure economiche tendenti ad assicurare i dritti de'comuni che derivano dalle decisioni suddette. Quindi potea egli far seguire degli atti conservatori ad oggetto di assicurare l'integrità delle propietà rivendicate a'comuni, egualmente che i frutti pendenti. Il commissario poi al suo arrivo avrebbe pronunziato definitivamente sulla pertinenza delle une e degli altri a' termini delle decisioni della commissione.

Gli ho detto finalmente che potea dare i suoi ordini in conformità di questi principi.

Mi affretto a parteciparvelo, signor procurator generale, affinchè dalla vostra parte inculchiate lo stesso agl'intendenti ed a'commissari, che s'indirizzano a voi per la stessa quistione. Sono con distinta stima.

Uffizio degli 8 agosto 1810 diretto dal procurator generale presso la commessione feudale al direttore della registratura e dei demani della provincia di Lecce portante dei chiarimenti sopra le prestazioni ed i dritti ex feudali aboliti.

Mi dispiace che i miei riscontri debbano essere anche questa volta contrari all'amministrazione de' reali demani, dei quali mi piacerebbe favorire gl'interessi.

Tutte le prestazioni, e i diritti ex feudali aboliti per lo corrente lo sono anche per gli arretrati. Oltre a questa disposizione del real decreto de' 2 giugno 1807, ogni sentenza essendo dichiarativa del diritto delle parti, è sempre retroattiva ne' suoi effetti per tuttocciò che non è stato eseguito all'epoca della decisione. Per ambe queste ragioni, l'amministrazione de' reali demani non può esigere gli arretrati della foresta di Rocca d'Oria e di Brindisi, i diritti delle quali sono stati dichiarati estinti colle leggi eversive della feudalità.

Vi rendo i sentimenti della mia stima.

Circolare del 25 agosto 1810 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene e procedimenti di giudizi, nascenti dai medesimi dritti già aboliti.

Il Re per mostrare semprepiù a' suoi amatissimi sudditi le idee liberali, da cui è animato nel governargli, si è degnato a mia richiesta di dichiarare per punto generale, che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene, tutt'i procedimenti di giudizî per ciò introdotti, e qualunque effetto penale nascente da' medesimi diritti già aboliti.

Passo a notizia vostra questa sovrana determinazione, e son sicuro che voi non mancherete di dare alla medesima quella pubblicità che si conviene, facendola inserire ne' giornali, e curandone, per quanto è in voi, la più stretta osservanza.

Vi rinnovo intanto la considerazione della mia distinta stima.

Circolare del 31 dicembre 1810 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a reprimere le usurpazioni fatte nei fondi dei demani comunali.

Sono informato che sovente i decurioni spinti più dal desiderio di sostenersi nelle usurpazione fatte su' fondi de' demani comunali, che animati dal proprio dovere, oppongono ostacoli alle decisioni, in vece di secondarle con adempiere quegli obblighi che la legge loro impone.

Io spero che non abbiate avuto occasione di osservare simile inconveniente nella provincia che amministrate; ma se esistesse, convien farlo cessare. A questo effetto vi autorizzo ad imporre una multa, che determinerete, secondo i casi, à quei decurioni che con vani pretesti ritardano la divisione; ed oltre a ciò gli obbligherete a soddisfare le diete agli agenti, che per loro colpa avranno arrestato le operazioni necessarie. Dall'applicazione di questa misura dipende la celerità dell'importantissima operazione della divisione de' demani comunali. Desidero perciò che usate tutto il rigore, specialmente allorchè per interesse individuale si vuole eludere la legge.

Vi rinnovo le considerazioni della mia stima.

Istruzioni del 31 dicembre 1810 per gli agenti destinati nei circondari per la divisione dei demani.

1. Gli agenti sono stabiliti dalla legge. Essi rappresentano i commissari regi: danno gli ordini che convengono per l'esecuzione de' reali decreti sulla divisione dei demani, redigono i processi, e portano la corrispondenza co' regi commissari, cogli arbitri, e colle parti interessate.

2. Gli agenti devono promuovere la ripartizione delle terre demaniali in tutt'i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che sulla propria patria.

3. La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti all'intiera esecuzione in un comune.

4. I primi passi, che devono dare gli agenti, sono di far unire il decurionato per eliggersi il perito, il quale farà le parti del comune; e nell'istesso tempo devono mettere in mora tutti gli altri interessati, affinchè nominino subito l'altro perito; e di consenso si eliggerà anche un terzo pel caso della parità. Ed è obbligo de' medesimi agenti di interpellare, e sentire ciascuno che può avere dritto di esser inteso sulla ripartizione.

5. Le principali cure degli agenti sono di ricercare, e verificare, se nel tenimento di un'università, o circa i suoi confini esista.

1. Demanio promiscuo con altre università.

2. Demanio ex feudale, o ecclesiastico, vale a dire di pertinenza dell'ex barone, o della chiesa, ma comune co' cittadini.

3. Difesa non legittimamente costituita, ossia territorio riserbato per l'ex barone, o per la chiesa in tutto il tempo, o in alcuni mesi dell'anno.

4. Demanio comunale, cioè di piena pertinenza dell'università.

5. Terre soggette al compascuo, vale a dire alla servitù reciproca d'immettere vicendevolmente gli animali ne' fondi di ciascuno.

6. Terre ex feudali sogette a fida, o altra prestazione a favore dell'ex barone.

Per ben riuscire in queste verifiche devono non solamente sentire i sindaci, e decurionati, ma anche adoprare tutti gli altri mezzi che suggerisce loro la prudenza, come a dire consultando le persone di loro fiducia portandosi su i luoghi, perquirendo le scritture, i catasti, gli onciari, ed i ruoli dell'università.

6. Fatte queste prime operazioni, subito e senza verun ritardo devon procedere in primo luogo allo scioglimento delle promiscuità, se mai ve ne sono; ed il processo verbale, che devon compilare sull'assunto, è espresso nella formola.

1. Quante volte, o tutti i comuni, tra i quali vi è la promiscuità, o un'solo abbian giusti motivi di opporsi, deesi riferire subito al commessario per vedere se ha luogo l'eccezione contenuta nell'articolo 9 delle reali istruzioni approvate con decreto de' 10 marzo 1810.

7. Contemporaneamente, per quanto si puole ma sempre colla conveniente celerità, devon descrivere tutt'i dritti che i cittadini, o l'università in corpo rappresentano sopra i demani ex feudali, o ecclesiastici; come altresì gli emolumenti che ricava l'ex barone, o la Chiesa; e, adoprando i periti eletti, devon misurare l'estensione di detti demani, specificando la parte culta, la parte inculta e boscosa, la parte accupata da colonie perpetue, e la qualità di tali terreni; e redigeranno il processo verbale a norma della formola, dando il parere sulla porzione che potrebbe spettare al comune in conformità dell'articolo 16 delle indicate reali istruzioni.

8. Progredendo sulle loro operazioni, devon restituire alla massa delle terre demaniali divisibili le difese non legittimamente costituite, e questo a tenor del disposto dell'articolo 20 delle sudette reali istruzioni. Circa la procedura si dee osservare la formola.

9. Indi si passa alla descrizione de' demani comunali ossia delle università; quale descrizione dee farsi dagli agenti di unita col decurionato. Conviene esporre se detti demani siano o aperti agli usi de' cittadini, oppure difese, la rendita delle quali sia riserbata al patrimonio dell'università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso: nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte de' monti. Le prime saranno esposte alla divisione, le seconde saranno misurate e descritte con tutte le circostanze,

ed accidenti di località, perchè possa in seguito il commessario formare il conveniente giudizio. Il processo verbale sarà conforme alla formola.

10. Dopo approvato dal commissario regio il processo di verifica delle terre comunali coltivabili, redatto come si è detto nell'articolo antecedente (e tra le terre comunali devesi comprendere anche quella porzione di demani ex feudali, ed ecclesiastici, che si è aggiudicata al comune secondo si è detto nell'articolo 7), si diverrà alla divisione fra cittadini, osservando il disposto nello intero titolo IV delle reali istruzioni, e gli articoli 22 a 30 del real decreto de' 3 dicembre 1818.

11. Essendovi terreni soggetti al compascuo, si deve ordinare la chiusura giusta il disposto del real decreto de' 16 ottobre 1809. Ed in ciò serve di norma pel processo verbale la formola all'oggetto stabilita

12. Dove l'ex barone, o la Chiesa per dritto legittimo, in conformità dell'articolo 18 delle reali istruzioni, eserciti dritto di fida su i fondi, o dritto sugli alberi posseduti da' particolari, entra la divisione a favore degli usuarj, giusta quanto è disposto in detto articolo 18 delle reali istruzioni; e la forma del processo verbale è indicata nella formola.

13. Le formole date servono ad un regolamento; ma qualora i signori agenti trovino che le medesime non sieno sufficienti a spiegar tutto, potranno allontanarsene, cangiando, aggiungendo, o diminuendo secondo le circostanze, e secondo la loro prudenza. Avvertiranno di stendere tutt'i processi verbali, ed alla spagnuola, come si dice, vale a dire nella metà restando bianca l'altra metà.

14. Tutti gli atti degli agenti non possono aver fermezza, se pria non sono approvati dal commissario del re.

Istruzione del 5 gennaro 1811 per la estirpazione dei bruchi.

1. Dal giorno 15 agosto ogni comune di quelle provincie, ove i bruchi avran deposte le uova, darà giorno per giorno un contigente di persone non meno del vigesimo, e non più del decimo della sua popolazione, dell'età di anni dodici all'età di anni cinquanta senza distinzione di sesso, di stato, o condizione.

2. Coloro che sono possidenti, e che per cause fisiche, o di salute non potessero prestare il servizio personale, saranno nell'obbligo di dare un cambio a loro spese.

3. I non possidenti riceveranno ogni giorno un'indennità relativa al numero delle misure dell'ovaie, che raccoglieranno.

I possidenti non ne avranno alcuna. A costoro sarà però accordata una medaglia d'argento, quante volte faranno costare di aver fatto a loro spese raccogliere tomoli due di uova in ogni settimana.

4. Ogni contigente di ciascun comune, o di più comuni riuniti avrà ogni giorno alla tèsta tre ispettori per *turnum*, uno ecclesiastico, uno de' primi proprietari, ed uno dell'amministrazione municipale.

5. In ogni distretto vi saranno due commissari proposti dall'intendente, ed approvato da sua eccellenza il ministro dell'interno, scelti tra' consiglieri d'intendenza, o provinciali, o distrettuali. Costoro saranno incaricati sotto l'immediata direzione dell'intendente di dirigere le operazioni, ed invigilare, se ogni comune abbia dato il suo contigente.

6. I commissari possono al bisogno infligere delle multe contro qualunque individuo che si negasse a far parte del contigente del comune, cui appartiene, e contro gli amministratori, che non avessero tenuto in attività il contigente stabilito. Possono far uso altresì della facoltà coattiva. La stessa facoltà è accordata agli amministratori municipali per riguardo agl'individui di ciascun contigente.

7. I commissari riceveranno un'identità di ducati trenta il mese a titolo di spese di viaggio, ed oltre a ciò sarà loro accordato un premio quante volte avranno dimostrato di aver fatta raccogliere una quantità di uova nel minor tempo possibile.

8. I commissari daranno conto del travaglio settimanile al sotto-intendente, e questi all'intendente, e l'intendente a sua eccellenza il ministro.

9. I proprietari delle mandre di porci sono obbligati all'invito dell'intendente di spedire le loro mandre, ove saranno destinate da' commissari sotto pena di una multa da infligersi dall'intendente, che sarà impiegata nella spesa della raccolta.

10. Consistendo l'estirpazione de' bruchi nella raccolta delle loro ovaje, i commissari, gli amministratori municipali sono incaricati di far subito osservare in quali luoghi sono depositate le uova, e dovranno farne distinto rapporto all'intendente con l'indicazione dell'estensione de' luoghi, onde in un colpo d'occhio si conosca la quantità de' territori infetti, rimettendone una copia legale a sua eccellenza il ministro.

11. Il modo di raccogliere le uova, e dar la caccia agl'insetti, quando si saranno sviluppati, sarà quello stesso che finora si è praticato, e che fu stabilito nelle istruzioni del 1809, badando però ad una cosa essenzialissima, qual'è quella, che non si deve intraprendere la raccolta in un secondo territorio senza aver perfettamente nettato il primo.

Ministeriale del 6 febbraio 1811 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente in Monteleone portante disposizioni a seguirsi dalle commissioni create per la discussione dei conti comunali.

Ho letto con soddisfazione nel vostro rapporto de' 10 dello scorso mese, che le commessioni create per la discussione dei conti comunali, si occupano di quest'oggetto si importante. Per agevolare sempre più il travaglio, e renderlo completo, sono stato autorizzato dal Re a dare le seguenti disposizioni. 1. Le commissioni liquideranno, e discuteranno diffinitivamente, senza darsi luogo e gravame di sorta alcuna, i conti arretrati fino al 1809 inclusivamente. E questa operazione deve riguardare non solo la contabilità comunale, ben anche quelle di tutte le amministrazioni pubbliche di spettanza del consiglio d'intendenza.

2. Le commessioni possono transigere sulla definizione de' conti arretrati. Esse però dovranno usare di questa facoltà in que' conti che potrebbero essere di un risultato incerto, o che per mancanza o irregolarità de' documenti giustificativi presentino gravi difficoltà nella liquidazione e discussione. Dovranno portare particolarmente molta riserba nei conti del 1809.

3. Il consiglio d'intendenza può erigersi in più commessioni ciascuna composta da due consiglieri destinati dall'intendente, per ultimare anche in via di transazione, con le limitazioni prescritte nell'articolo precedente i conti esistenti presso l'intendenza.

4. Tali commissioni allorchè avranno liquidati e discussi i conti che si trovano nell'intendenza possono occuparsi ancora de' conti esistenti presso le commissioni subalterne, che l'intendente stimasse opportuno di commettergli.

5. Ogni commessione spedirà il travaglio con la più grande celerità, e darà conto al ministro per mezzo dell'intendente delle liquidazioni ultimate in ciascun mese, del risultato delle medesime, e del travaglio che rimane a spedirsi.

Voi siete, signor intendente, particolarmente incaricato di dare la più pronta esecuzione a queste determinazioni, onde l'amministrazione sia sgombrata una volta di un arretrato che l'imbarazza, e ne arresta, o ne rende malagevole l'adempimento.

Assicuratemi di aver ricevuta la presente, e siete sicuro della mia perfetta stima.

Ministeriale del 20 febbrajo 1811 diretta dal ministro di grazia e giustizia al sindaco di Napoli portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

I soli errori ne' cognomi possono eccitare il dubbio sulla identità delle persone dapoichè non esiste alcuna norma certa e generale sul modo, secondo il quale debbono essere scritti. Lo stesso però non può dirsi de' nomi, e quindi gli errori, che ne' medesimi s'incontrano, debbono essere rettificati semplicemente colle regole dell'ortografia.

Circolare del 23 febbrajo 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

La rettificazione prescritta col decreto de' 24 gennajo 1811 può aver luogo ogni qual volta il cognome del figlio nell'atto di nascita, o di battesimo non è scritto come quello del padre; essendo l'oggetto della legge di avere la conformità ne' diversi atti, onde assicurare l'identità della persona. Si è parlato nel decreto dell'errore del cognome del figlio, poichè di ordinario accade, che i cognomi siano sbagliati più facilmente nella redazione degli atti di nascita. Il decreto non comprende il caso dell'errore nel cognome del conjuge defunto, o dell'omissione del suo nome, poichè detto errore potrebbe portare delle conseguenze più tristi, e per altra parte le testimonianze richieste non sarebbero dell'istesso valore.

Ufficio del 23 febbrajo 1811 diretto dal procuratore regio presso la commessione feudale al regio procuratore presso il tribunal civile di Salerno sulla competenza giudiziaria a procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendite feudali.

Alcuni cittadini di S. Pietro a Scafati mi hanno fatto supporre che voi incontriate dubbj sulla competenza a procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendite feudali, per la ragione che avendo su di esse pronunziato la commessione feudale, ne credete riservata l'esecuzione al commissario del Re. Credo necessario, signore, di distinguere le controversie sulle quali la commissione ha pronunziato da quelle per le quali ha solamente ordinato l'applicazione della legge. Le prime sono da eseguirsi, esclusivamente da' commessarj del Re. Le seconde cadono sotto la giurisdizione de' giudici competenti; come quelle per le quali si è solamente fissato il diritto, secondo il quale dee giudicarsi. A ciò si aggiunge che avendo il real decreto de' 17 gennajo espressamente ordinato che procedono i giudici di pace e i tribunali civili, non può

30

esservi, oltre a queste, altra autorità competente a pronunziarvi. Finalmente l'idea della legge è stata di accordare a' debitori i mezzi più facili per ottenere la commutazione e l'affrancazione, il che non s'otterrebbe se si credesse unicamente delegata a questa operazione un'autorità unica e straordinaria.

Ciò posto vi prego così in questo, come in tutti gli altri casi di fare che i giudici di pace procedano speditamente a tenor della legge, e d'interporre la vostra autorità, onde queste domande trovino sempre tutto quel giusto favore, che la legge ha inteso d'accordare loro.

Gradite gli attestati della mia distinta stima.

Ministeriale del 30 marzo 1811 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Monteleone portante il modo da tenersi sull'autentica delle ricevute.

L'articolo 10 del regolamento ministeriale del 25 febbraio 1809 sulla contabilità comunale incontra oggi continue difficoltà in ordine all'autentica delle ricevute per effetto delle disposizioni di leggi posteriori. Convinto dell'urgenza di allontanare gl'inconvenienti, che ne derivano, io ho fatto provvisoriamente al detto articolo la modificazione seguente, riserbandomi di sottometterla all'approvazione sovrana.

La ricevuta di ogni pagamento deve essere fatta in dorso del mandato, e firmata dalla parte prendente — Quante volte questa sappia scrivere, e sia conosciuta dal cassiere, la sola firma basta a convalidare la ricevuta; l'amministrazione deve averla per valida in favore del cassiere, salvo soltanto il diritto delle parti verso il medesimo in caso di reclamo. Quando poi la parte prendente non sappia scrivere, o non sia conosciuta dal cassiere, allora la ricevuta dovrà essere firmata in di lei nome da due testimoni conosciti dal cassiere medesimo.

I cassieri in conseguenza non potranno d'ora innanzi esigere vernu'altra formalità nelle ricevute, le quali rimangono esentate dall'autentica del notaio, e di ogni altro funzionario prescritta precedentemente.

Piacciavi disporre l'esecuzione di questa misura, e riscontrarmi della ricezione della presente.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

Circolare del 3 aprile 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a seguirsi per gli atti di morte.

Il disposto nell'articolo 2 del decreto de' 22 aprile 1809 rispetto a' maggiori che non possono produrre gli atti di morte, o la pruova dell'assenza de' loro genitori ed ascendenti non è applicabile agli sposi minori, i quali si trovano nella stessa circostanza. Il decreto anzidetto non ha parlato del caso dei

matrimonj de' minori, perchè a ciò ha provveduto l'articolo 160 del codice giudiziario, il quale richiede il consenso del consiglio di famiglia tutte le volte, che il minore sia privo di ascendenti. Or la pruova della mancanza degli ascendenti è implicita nell'atto stesso del consenso del consiglio di famiglia, poichè in questo solo caso la famiglia è autorizzata dalla legge ad unirsi per deliberare sull'utilità del matrimonio del minore.

Regolamento del 30 aprile 1811 relativo al mantenimento de' projetti nelle provincie del regno.

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al benessere dei projetti nelle provincie del regno.

Visto il real decreto de' 16 ottobre 1809.

Determina quanto segue:

TIT. I. Disposizioni generali.

Art. 1. La cura de' projetti sarà interamente affidata ai consigli generali di amministrazione degli ospizj nelle rispettive provincie del regno.

2. Quindi nei luoghi, dove sono state stabilite le commissioni amministrative di ospizj, gl'individui impiegati nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto gli ordini de' consigli suddetti alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Nei comuni, dove non esistono commissioni amministrative, quest'obbligo sarà del sindaco, di tutt'i parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale dei projetti.

I consigli generali provvederanno sul momento all'istallazione di tali deputazioni.

4. I consigli generali, le commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio dei projetti. Essi incominceranno il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutt'i projetti sottoposti alla loro cura.

De' notamenti simili saranno presso l'intendenze, le sottointendenze, e i cassieri de' comuni capo-luoghi dei circondarj (1). Quello de' consigli generali e delle intendenze porterà il titolo di registro generale dei projetti della provincia di..... quello delle sottintendenze di registro dei projetti del distretto

(1) Si rendono inutili presso i cassieri de' comuni capo-luoghi di circondario i notamenti de' projetti de' comuni tutti del circondario, dachè secondo l'attuale sistema le somme per lo mantenimento di essi, sono liberate a favore di ciascuna commissione comunale, e non a favore dei cassieri circondariali.

di . . . . . quello de' cassieri di registro dei projetti del circondario di . . . . . e quello finalmente delle commissioni amministrative e delle deputazioni di registro dei projetti del comune di. . . . .

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondarj, e per comuni.

Ogni registro sarà parimente ripartito in più colonne, per descrivervi distintamente di ogni projetto il nome, l'epoca e il luogo della nascita o dell'esposizione, la nutrice, e l'epoca della consegna, ed i pagamenti mensuali di mantenimento. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l'altra per le osservazioni. Gl'intendenti faranno stampare siffatti registri colle intestazioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

TIT. II. Della ricezione, nutrizione, ed educazione de' projetti.

5. In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de' projetti. Essa verrà nominata dal sottintendente sopra una terna proposta rispettivamente dalla commissione amministrativa, o dalla deputazione (1).

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato dei luoghi di pubblica beneficenza, e ne godrà i medesimi vantaggi.

6. Si avrà una cura particolare nella scelta delle pie ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtù di una buona madre.

7. Parimente in ciascun comune vi sarà una ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l'abitazione interna che deve avervi la pia ricevitrice. Si preferiranno gli ospizi se vi sieno, quando per forza di circostanze particolari non convenisse di fare altrimenti.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà ben condizionata per portare agitamente il fanciullo nell'interno dell'abitazione. Sarà aperta di giorno e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sarà un campanello, col quale si possa annunziare alla pia ricevitrice l'arrivo del bambino.

10. Gl'intendenti ed i consigli di amministrazione degli ospizi

(1) Lo stipendio delle ricevitrici de' projetti essendo a carico de' comuni, la nomina di esse è attribuita all'intendente in conformità del disposto nell'articolo 93 della legge dei 12 dicembre 1816. Il consiglio di beneficenza potrà su di esse esercitare una ben dovuta vigilanza; ma non è nelle sue facoltà sospenderle o destituirle, nel bisogno potrà far conoscere all'intendente gl'inconvenienti che rileverà per l'adozione degli espedienti opportuni.

esamineranno accuratamente, se le ruote che attualmente esistono nei comuni riuniscano tutt'i vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranno immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

11. La pia-ricevitrice dev'essere di continua permanenza nell'abitazione accanto alla ruota, spezialmente nei comuni dove l'esposizione è frequente; o almeno nelle ore iu cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo di averlo caritatevolmente raccolto, e di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l'uffiziale incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il bambino medesimo, per adempirsi a quanto è prescritto nel codice civile, riguardo all'atto di nascita degli esposti. Lo porterà parimenti presso il parroco per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevuto, e prendere il solito registro.

Frattanto la commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d'essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quanto conviene nel libro dei projetti.

Quindi ne spedirà rapporto al sottintendente, e questi farà altrettanto al consiglio generale, ed all'intendente.

13. Avuto questo avviso, il consiglio generale esaminerà, se il nuovo projetto possa esser messo a carico di qualche ospizio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solennità nel minor periodo di tempo possibile, la commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana, e provveduta di buon latte (1).

Nel registro dei projetti si noteranno il di lui nome, cognome, e l'epoca della consegna, l'assegnamento ec.

15. Niuna donna sarà ammessa a quest'ufficio, se non avrà contestato di esser morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittizziamente i propri figli, ond'esserne incaricate della nutrizione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fanciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piompo, simile a quello che si usa nella casa dell'Annunziata di Napoli e nel registro ne sarà notato il numero.

17. Questo segno non potrà esser tolto in conto alcuno dal collo del fanciullo, eccettocchè nel caso della tutela officio-

(1) Non potrà essere compreso nello stato de' projetti un bambino esposto senza il consenso del sindaco uniformemente al disposto nell'art. 6, del decreto de' 21 settembre 1826.

Digitized by Google

sa, o di qualche altra particolar circostanza, per la quale il consiglio generale degli ospizi avesse deciso di darne l'autorizzazione, di che si terrà menzione sul registro nella colonna delle variazioni.

La nutrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o per altra colpevole cagione farà toglierlo.

18. Il fanciullo sarà data alla nudrice coperto per la prima volta di pannolini e ravvolto nelle fasce. Pel tratto successivo questi ed altri oggetti soliti a somministrarsi per vestire i projetti, si formeranno ad intervalli prudentemente regolati, e l'importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale, rimanendo a carico della nutrice istessa il provvedere convenientemente di tutto il fanciullo. Riguardo a quanto è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi contenuare il solito, quanto delle giuste ragioni non esigessero una riforma per diminuirne la spesa, al che provvederanno i consigli generali degli ospizi.

19. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancassero le nutrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato coll'acqua. È necessario badare che questo latte sia fresco, e fare il più ch'è possibile, che sia premuto all'istante medesimo in cui si deve apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne' convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo dello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e costudia nel trasporto del medesimo.

21. L'invio ne sarà partecipato con lettere alla commissione amministrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciullo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quei sottoposti alla sua cura.

22. Di tale invio, della consegna alla nudrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro de' projetti dell'uno e dell'altro comune.

23. Le nudrici latteranno i bambini per quell'intervallo che il temperamento e lo sviluppo dei medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nudrirlo sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo.

24. Per quei che già si trovassero al di sopra di questa età saranno prese delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, nè sui pagamenti attuali del loro mantenimento, finchè non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimettersi dagl'intendenti

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nudrice di darne subito parte alla commissione amministrativa, o alla deputazione, affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico, o dal chirurgo, a tenore del bisogno.

26. I medici e chirurgi locali, spezialmente quei che son condottati dai comuni e dai luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamente la loro assistenza, visitando ogni giorno e quantevolte occorre gli esposti infermi.

27. Questi stessi medici e chirurgi saran quei che, dietro semplice avviso di qualunque de' membri della deputazione, o della commissione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curargli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderanno principalmente se avessero contratto o portato dall'utero materno, come avviene non di rado, qualche male contagioso. In questo caso riducendosi il contagio alla scabbia o alla lue venerea, nell'atto che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nudrici.

Se la lue venerea avesse prodotto delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potrà garentire il capezzolo dell'ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piombo, sia argento, come potrà aversi.

Alla pietà combinata col dovere delle pie ricevitrici, delle nudrici, dei medici, de' chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle commissioni amministrative, e delle deputazioni è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda la miglior medela di quest'infelici bambini.

28. Le commissioni amministrative, e le deputazioni baderanno a far apprestare di buon'ora agli esposti l'inoculazione vaccina, tenendone spesso proposito coi medici e chirurgi suddetti, per iscegliere il tempo opportuno, e riferendone, se occorrerà, ai rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le commissioni e deputazioni medesime provvederanno anche di buon'ora alla istruzione de' projetti, col fargli andare alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello stato.

30. Morendo qualche projetto sia in mano della nudrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l'avviso alla commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a far seguire l'atto corrispondente presso l'uffiziale dallo stato civile. Osserverà ancora se il bambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di piombo, che si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l'avrà curato, spiegherà in iscritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s'inserirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de' projetti alla colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l' hanno acompagnata si farà rapporto al sottintendente, e da questo al consiglio generale, ed all'intendente.

31. Le commissioni amministrative, e la deputazioni useranno l'attenzione di visitare spesso le nudrici ed i bambini, per osservare se siano ben trattati, se siano puliti ed in buono stato i pannolini, ed altro, di cui sono avvolti o vestiti, e se godono buona salute essi non meno che le nudrici istesse. Scorgendo in queste della trascuranza, le avvertiranno ad essere più diligenti, usando modi placidi, e caritativi, per richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, faranno passare i bambini ad altre nudrici, notando l'occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro dei proietti, e se ne farà rapporto come sopra.

32. I parrochi più particolarmente, e quando costoro fossero impediti, i loro economi o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai proietti, e cercheranno coi sentimenti di umanità e di religione ispirare alle loro nudrici l'amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad esse affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all'improvviso, ma con quella circospezione che la prudenza richiede.

33. I medesimi ecclesiastici nei soliti loro sermoni de' giorni festivi, e i predicatori quaresimali s'impegneranno ad imprimere negli animi dei fedeli l'importanza di un'opera si grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento, o il ben essere dell'infanzia abbandonato, e quanto è meritoria per tutti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nudrici che avranno una cura più affettuosa dei fanciulli presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli arcivescovi, ai vescovi, ed agli altri ordinari membri dei consigli generali, o delle commissioni amministrative degli ospizi, di darsi una benefica premura a favore degli esposti esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farseli presentare nelle loro residenze dalle stesse nudrici e negli altri luoghi all'occasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa, i parrochi, le commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a promuovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del regno, di prendere dei proietti esistenti dentro e fuori dei conservatori e orfanotrofi per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che Sua Maestà si è degnata agevolar l'esecuzione col decreto de' 27 dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle commissioni e dalle deputazioni si farà al sottintendente del distretto un rapporto sullo stato de' proietti, e dei pagamenti pel loro mantenimento.

I cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte, e di quelle erogate.

Il sottintendente farà altrettanto al consiglio generale di am-

ministrazione degli ospizi ed all'intendente con un transunto delle relazioni delle commissioni, delle deputazioni, e de' cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni.

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione dei proietti, alla loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e ad altri oggetti speciali che interessano immediatamente la conoscenza de' sottintendenti, degl'intendenti e de' consigli generali.

38. I consigli medesimi faranno a questo ministero anche mensualmente un rapporto sugli oggetti indicati negli articoli 36 e 37.

TIT. III. Delle spese pel mantenimento de' proietti.

39. Le pie ricevitrici, godendo del comodo delle abitazioni in tutto o in parte gratuito, non avranno verun dritto a stipendio. Nondimeno se delle circostanze particolari di un comune, relative sopratutto al numero della sua popolazione, e ad un'ordinaria frequenza nell'esposizione de' bambini esigessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta dei consigli generali degli ospizi.

40. Questo stipendio verrà pagato dal comune, come si suole ne' luoghi dove presentamente è stabilito, e sarà descritto tra gli ordinari stipendi del budget municipale.

41. Continueranno parimenti a carico de' comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesse, da notarsi ne' loro budgets sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne' due articoli antecedenti si fa eccezione dei casi in cui elleno sono a carico dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali seguiteranno ad adempirvi.

43. Le pie-ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell'anno sul fondo del mantenimento dei proietti una gratificazione che sarà proposta dai consigli generali, in considerazione del loro buon servizio, e del numero dei proietti che avranno consegnati viventi.

44. L'assegnamento alle nudrici sarà fatto dai medesimi consigli generali. Esso non potrà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contigente mensuale pei pannolini, o vesti del fanciullo; nè maggiore di carlini venti, compreso il contigente suddetto.

45. Malgrado la fissazione di questi *maximum*, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli esposti, e dall'altra parte la grande spesa che importa l'attuale loro numero e stato, i consigli generali degli ospizi baderanno diligentemente a risparmiare su tali assegnamenti, proccurando quanto è possibile di ridurre a carlini dodici quei che sono

Digitized by Google

maggiori, e non fare innovazione su quei che fossero di somma minore senz'autorizzazione superiore.

Cureranno però di farli pagare puntualmente in ogni scadenza.

46. Una nudrice potrà benanche aver sul fine dell'anno una gratificazione non maggiore dell'importo di una mesata di assegnamento, quando dai rapporti periodici sulla tenuta dei proietti si rilevi di avere avuta una costante cura speciale nel nudrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo ai proietti, che sono tenuti a carico degli ospizi, si farà l'applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quali vi potranno aver luogo.

TIT. IV. De' fondi addetti al mantenimento de' proietti — contabilità corrispondente.

48. I fondi pel mantenimento dei proietti, sono. (1)

1. Quello che somministra il tesoro.

2. Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a quest'oggetto.

3. I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria sui comuni nell'insufficienza de' tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisori.

49. Il fondo del governo sarà annualmente riportito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de' proietti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi.

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl'intendenti, dopo aver formati i progetti.

1. De' budget annuali dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nutrizione dei proietti.

2. De' budget annuali delle spese provinciali, formeranno o rimetteranno in questo ministero un quadro, che porterà.

1. Il total numero dei proietti della provincia rispettiva.

2. La somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute.

3. A qual parte o per qual numero di esposti ne provveggano gli ospizi addetti a quest'opera.

4. A qual'altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta de' grani addizionali.

5. Qual finalmente debba essere il contingente supplementario da ripartirsi ai comuni.

(1) Le disposizioni contenute nell'articolo 48 e successivi sono state modificate in gran parte dal real decreto de' 21 settembre 1826.

Digitized by Google

Questo quadro sarà accompagnato da un dettagliato rapporto, che faccia conoscere l'esattezza del progetto.

51. Poichè l'intendente avrà conosciuti tutt'i fondi addetti nell'anno a questo ramo, facendo deduzioni di quei che appartengano agli ospizi destinati all'opera dei proietti (i quali si regoleranno secondo i budget rispettivi) farà col consiglio generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per distretti, circondari, e comuni.

52. Questa ripartizione sarà descritta in un quadro, il quale presenterà la parte distinta di ciascuno dei detti tre fondi la quale si sarà assegnata a ciascun distretto ed a ciascun circondario, ed il contingente indistinto assegnato a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione ai circondari saranno versati presso i cassieri comunali pei loro capo-luoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella degl'introiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i budget degl'introiti e degli esiti pel mantenimento dei projetti de'circondari rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un articolo di spese impreviste.

Questi budget corrisponderanno ai registri degli espositi che debbono essere presso i cassieri medesimi, ed allo stato di ripartizione de' fondi.

55. Per misure concertate col ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranno a ciascun percettore o esattore delle contribuzioni dirette dei comuni rispettivi dei circondari le quote delle somme che paga il tesoro, e quelle dei grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli ordinativi degl'intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali de'capo luoghi de' propri circondari.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico ai percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri faranno i pagamenti alle nudrici dei proietti secondo i budget che avranno dagl'intendenti, e secondo i corrispondenti mandati mensili che ne riceverranno dalle commissioni amministrative, o dalle deputazioni (1).

Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell'amministrazione comunale, a tenore del regolamento de' 25 febbraio 1809.

Ne' detti mandati non si mancherà di certificare che i proietti, pei quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguiranno i pagamenti sia per oggetti di pannolini e vesti, sia per rinfranchi da farsi ai comuni

(1) I cassieri non potranno soddisfare alcun mandato di esito per lo mantenimento de' proietti senza il visto de' sindaci, che sono i presidenti delle commissioni comunali. Articolo 6 del decreto del 21 settembre 1816.

per anticipazione di cui si parla nell'articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all'esposizione di un proietto non si avessero subito in pronto i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nudrizione e degli effetti bisognevoli per covrirle, esse saranno fatte sull'articolo delle spese impreviste del comune, per quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell'intendente, dietro l'avviso che se ne sarà dato.

59. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme depositate presso di loro pel mantenimento dei proietti, sotto pena di una multa da infligersi dall'intendente proporzionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l'abuso fatto, ed il pericolo che può esser pervenuto dalla mancanza del danaro ai bisogni ricorrenti della nudrizione de' proietti.

Il prodotto di queste multe andrà a vantaggio de' fondi addetti al mantenimento degli esposti.

60. La reddizione de' conti per questo ramo sarà fatta al consiglio d'intendenza approssimativamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le reste delle casse in ogni circondario serviranno di base ai budget delle spese pel mantenimento de' proietti dell'anno venturo.

62. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

Istruzioni del 5 giugno 1811 per la redazione degli atti dello stato civile emesse dal ministro degli affari interni di accordo con quello di grazia e giustizia.

I soli atti autentici sono quelli, che si redigono su de' registri destinati a tal uso. Qualunque inscrizione sopra fogli volanti, ed in altro modo che su' registri, è riprovata dal codice civile, importa in conseguenza l'irregolarità dell'atto, e darà luogo all'azione de' danni, ed interessi delle parti, oltre le pene prescritte dal codice penale (cod. civ. art. 52.)

Risulta da questo principio, che le formole ordinate col decreto de' 29 ottobre 1808, non formano autenticità. In esse si volle dare de' modelli di dichiarazioni per facilitare la redazione degli atti, ma non s'intese mai, che la formola fosse l'atto. A quest'ora gli uffiziali dello stato civile, dovendo essere istruiti delle loro funzioni, può senza inconveniente sopprimersi l'uso delle formole, ch'è stato, ed è tuttavia la causa d'irregolarità incalcolabili. Quindi dal 1 gennajo 1812 non saranno più adoperate le formole; le dichiarazioni delle parti saranno fatte verbalmente all'uffizio dello stato civile, e saranno immediatamente stese su i registri rispettivi. Le formole in conseguenza non dovranno più essere impresse, all'infuori di

quelle degli atti di pubblicazione de' matrimonj che si devono affiggere avanti alla porta della casa comunale, dell'avviso di morte avvenuta negli ospizj, ospedali, o prigioni, e de' permessi di dare sepoltura, poichè queste senza alterare la natura di tali atti, ne facilitano la estensione.

I registri possono essere uno, o più, e debbono tenersi in doppio (cod. civ. art. 40).

Emana da questa disposizione della legge, che gli atti dello stato civile si debbono contemporaneamente redigere su due registri simili.

Per rendere la redazione meno complicata, poichè si è ancora nella necessità di far imprimere i modelli degli atti, dei quali non è possibile di esigere la estensione a meno per intiero, dal 1 gennajo 1812 vi saranno cinque registri tenuti in doppio, ad eccezione di quello per le pubblicazioni. Il primo sarà destinato per gli atti di nascita; il secondo per quelli di matrimonio; il terzo per le pubblicazioni; il quarto per gli atti di morte; l'ultimo per le nascite avvenute in un viaggio di mare, per le ricognizioni, adozioni, divorzi, per le persone defunte fuori del domicilio, e per gli atti de' mortinati. Tutti questi registri devono essere in carta semplice, non bollata (decreto de' 19 dicembre 1808).

I modelli degli atti dello stato civile continueranno ad essere impressi, e ligati in volumi, o sia registri, secondo la indicata distribuzione. Assicurata in tal modo l'uniformità degli atti, per facilitarne sempreppiù la redazione, sono tracciate quì appresso le diverse circostanze, che si possono presentare in ciascun atto, e che debbono essere estese a mano nel vuoto del modello stampato sul registro. Questo metodo è diretto a prevenire ogni specie di omissione, ed a rendere ancora la redazione uniforme.

Allorchè dovrà redigersi un'atto, si consulterà il caso particolare, ed a seconda di esso si riempiranno i vuoti de' registri. Nell'impressione si avrà cura di lasciare i vuoti abbastanza ampj per poter contenere tutte le variazioni possibili.

Ad oggetto di completare la regolarità degli atti dello stato civile, è necessario di fissare anche l'attenzione sulle tavole annuali prescritte dal decreto de' 26 ottobre 1808.

L'uffiziale dello stato civile ha l'obbligo ne' primi quindici giorni dell'anno seguente di fare alla fine di ciascun registro, tranne quello delle pubblicazioni, una tavola per ordine alfabetico degli atti che vi sono compresi, e di rimettere una copia all'intendente in conformità dell'art. 22 dell'indicato decreto

I modelli di queste tavole sono descritti egualmente, acciò sieno formate in una maniera uniforme, e presentino le stesse indicazioni.

Bisogna avvertire, che le tavole debbono essere attaccate alla fine di ciascun registro, per cui di ogni tavola fa d'uopo formar-

ne tre esemplari, per lasciarsene uno in ciascun registro doppio, e rimettersi il terzo all'intendente.

La legge per questa parte non sarà stata finora generalmente eseguita. Gl'intendenti in conseguenza disporranno, ed invigileranno, che tutti gli uffiziali dello stato civile formino nel corso di quest'anno le tavole annuali, che non sieno state adempite negli anni scorsi a contare dal 1809 inclusivamente. Essi ne spediranno al più presto in ogni comune i modelli corrispondenti, onde agevolare il lavoro, e renderlo uniforme.

Conclusione

Lo stato civile, i di cui atti sono commessi al ministero de' sindaci, o de' funzionarj, che li rimpiazzano è la base fondamentale della società.

Il governo gli ha costituiti garanti, e depositarj de'più interessanti titoli del cittadino. Queste importanti funzioni esigono una vigilanza scrupolosa, uno zelo instancabile capace di prevenire tutte le omissioni che potrebbero alterare de' documenti sì preziosi, e sì autentici.

I modelli i più semplici, le istruzioni le più chiare, le cure le più paterne del governo, tutte le precauzioni in fine, prese per assicurare lo stato de' cittadini periscono, quando gli uffiziali dello stato civile non sono animati dall'attaccamento a' proprj doveri. Essi devono fare di questa materia l'oggetto principale delle loro sollecitudini, e delle loro meditazioni, devono ricordarsi che trattasi di un oggetto di un influenza la più estesa, e la più immediata su la felicità degl'individui, poichè abbraccia la vita dell'uomo tutta intera, lo attacca alla famiglia, ed alla società, e ne assicura il riposo.

Penetrati una volta gli uffiziali dello stato civile dell'importanza delle loro funzioni, mi compiaccio a sperare, che gelosi custodi del deposito che loro è confidato, non si troveranno mai nel caso di essere richiamati all'osservanza de'proprj doveri e da quegli che il codice mette in opere de' magistrati.

La vigilanza sulla regolarità degli atti è confidata dalla legge a' proccuratori regj presso a' tribunali di prima istanza. In ogni caso di difficoltà i sindaci si dovranno dirigere a' medesimi, per averne gli opportuni schiarimenti.

Gl'intendenti dovranno concorrere dal loro canto all'esatto andamento di questa parte dell'amministrazione civile. Il di loro obbligo essenziale consiste nel provvedere a tempo tutti i comuni de' registri necessarj. Essi avranno cura di farne seguire la stampa, secondo questi ultimi modelli, nelle stamperie delle rispettive intendenze, e di regolarla in modo che tutt'i registri sieno pronti, e rimessi a' presidenti de' tribunali di prima istanza per la cifra, nel corso di settembre di ciascun anno. Baderanno indi a

ritirarli adempiti prima della fine di novembre, ed a farli pervenire a' comuni nel corso di dicembre.

Con questo metodo costantemente osservato, con una vigilanza sempre attiva si avranno i registri dello stato civile regolarmente redatti, gelosamente custoditi, ed il voto della legge sarà soddisfatto.

Circolare del 26 giugno 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante ulteriori disposizioni alle commissioni incaricate della discussione de' conti comunali.

La celerità, con cui conviene che le commissioni ultimamente stabilite procedano nella liquidazione de' conti arretrati, potrebbe talvolta nuocere alla giustizia, ed a' dritti de' contabili, privandoli del tempo, che forse può essere loro necessario per esibire i documenti in giustificazione delle partite comprese nel conto. Penetrato dalla necessità di doversi evitare un simile disordine, ho preso sull'oggetto gli ordini di Sua Maestà. Si è degnata la Maestà Sua di approvare che in caso di reclamo le commissioni potessero rivedere i loro provvedimenti, quando il contabile, a cui si è significata una partita esibisca nel termine di venti giorni al più tardi dopo la notifica della significatoria de' documenti decisivi, in forza de' quali risulti chiaramente la sua ragione, e che la partita significata meriti essere ammessa. Disponete che questa misura sia generalmente osservata, riscontratemi di aver ricevuto la presente, e vi assicuro della mia stima.

Istruzioni del 20 luglio 1811 emesse dal ministro degli affari interni da osservarsi nel soccorso da prestarsi agli individui indigenti che trovansi in contumacia.

I contumacisti indigenti si distinguono in due classiei, cioè, militari e pagani.

1. I militari o altra gente in qualunque modo addetta a questo servizio sia di mare sia di terra, tanto nazionali che esteri dovranno ricevere il necessario sostentamento quando l'uopo lo richiegga dal ramo della guerra; qualora non vi sia amministrazione militare vicina, che sugl'inviti degli agenti di salute possa amministrarlo all'istante, verrà supplito da' comuni ove la contumacia si disconta, i quali soddisferanno egualmente le guardie sanitarie, che in tali rincontri saranno impiegate, avvalendosi dei fondi degl'esiti imprevveduti, per indi ripetere il rimborso delle spese del sostentamento de' contumacisti indigenti da corpi d'onde gl'individui dipendono per mezzo dei ministeri corrispondenti.

2. I contumacisti pagani nazionali che ritornano su le nostre spiagge dopo di essere stati predati, o dopo di aver sofferto naufragj, o altra disgrazia in mare, avranno provvisoriamente

i dovuti soccorsi, e le spese per le guardie di sanità graviteranno sugl'istessi anzidetti fondi da' comuni, ove consumano la quarantena, salvo il dritto agli stessi di essere indennizzati da' comuni ai quali i contumacisti appartengono, o da' contumacisti medesimi purchè sieno le loro patrie in circostanze di potervi adempire.

3. Il sostentamento de' contumacisti pagani esteri che ne abbiano bisogno per qualcheduno de' summensionati sinistri avvenimenti, e la soddisfazione per le guardie di sanità che li custodiscono si lasceranno alla cura de' consoli, e viceconsoli delle loro nazioni, ai quali se ne farà sollecitamente la richiesta. In quei luoghi ove tali rappresentanti non esistono, anderanno pure interamente a carico de' comuni nella guisa di sopra cennata, per poi riscuoterne l'importo da' viceconsoli più vicini, o da' consoli generali in Napoli.

4. In ognuno degli espressati casi dovrà rimettersi dalle deputazioni nella generale soprintendenza di salute uno stato esattissimo di questi esiti, giusta l'acchiuso modello, nella prevenzione che servendo un tal documento per mezzo giustificativo de' pagamenti che andranno in seguito a farsi da' differenti rami, dovrà formarsi anche per una stessa contumacia in tanti fogli separati quanti saranno le diverse classi delle persone che stanno purgando.

Circolare del 5 ottobre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a seguirsi per le opere e lavori a carico della tesoreria.

Con mia circolare de' 31 agosto ultimo, richiamando a stretta osservanza l'altra mia de' 6 giugno 1810 numero 2, v'inculcai che qualunque lavoro pubblico a carico del tesoro, e delle provincie, e delle comuni del regno dovesse esser fatto precedente approvazione ministeriale, e dopo la formalità dell'asta; solo vi feci due eccezioni circa gli edifizj civili per le spese così dette locative, e pe' lavori in caso d'urgenza, di cui però la spesa non eccedesse la somma di ducati trenta.

Ora Sua Maestà prendendo in considerazione, che ogni sorta di lavoro quando è urgente, non permette la dilazione ch'esige la formalità dell'asta, e che i lavori di poco momento, specialmente se riguardano i diversi rappprezzi per mantenimento annuale, non sono suscettibili di essere classificati, e quindi non può per essi aver luogo l'appalto, si è degnata approvare, che i lavori pubblici, la di cui esecuzione importa al *maximum* ducati trenta, sieno fatti per ordine, e senza appalto, ne' casi però in cui questa misura sia espediente, è necessaria.

In forza dunque di questa sovrana determinazione, io vi autorizzo ne' casi, che voi crederete necessari, ed espedienti, a disporre che qualunque pubblico lavoro, la di cui spesa non

oltrepassi la somma di ducati trenta, sia eseguito per ordine, e senz'appalto, dispensando alla formalità dell'asta.

Debbo non pertanto prevenirvi, che vi sono de' lavori per semplice manutenzione di opere pubbliche, la quale è periodica, ed annuale, e può essere sempre calcolata anticipatamente. Or se tale spesa di manutenzione pel corso dell'anno importi più di ducati trenta, in questo caso i lavori debbono essere eseguiti per appalto, precedente la formalità dell'asta.

Vi rinnovo i sentimenti della mia perfetta considerazione.

Istruzioni de' 26 ottobre 1811 per la contabilità comunale e per la liquidazione dei conti de' comuni.

La formazione de' *bugetti* de' comuni; quest'opera, che ha costato tante cure all'amministrazione, non darebbe i felici risultati che se ne attendono, ove non fosse seguita da un ordine di contabilità capace d'indicare in ogni tempo come si operano le percezioni dei fondi autorizzati, e come questi si impieghino agli usi fissati in ciascun esercizio.

Un oggetto tanto interessante esige tutta l'attenzione degli amministratori. Essi ne han sentita l'importanza, e quasi generalmente le misure sono prese per assicurare l'attività della contabilità comunale. Essendo però necessario che queste misure sieno uniformi in tutte le provincie, onde possano corrispondere con quelle adottate dal ministero per aprire una contabilità generale, egli è indispensabile che in ogni comune, ed in ogn'intendenza sieno eseguite esattamente le istruzioni seguenti.

Se queste disposizioni non presentano un sistema di scrittura il più perfetto, ne contengono almeno uno che si crede a portata di tutti gli agenti, de' quali l'amministrazione comunale deve avvalersi. La perfezione relativa che si ha in mira consiste nella facilità dell'esecuzione, che è l'oggetto da cui non è permesso ad ogni sensato amministratore di deviare. Allorchè gli agenti saranno più istruit, ed una tale epoca giova augurarcela non molto lontana, sarà quello il tempo di perfezionare questo sistema, sul quale poggia l'esattezza dell'economia de' comuni.

ORDINE DI CONTABILITA' NE' COMUNI.

1. La norma dell'amministrazione comunale è il *bugetto.* Il sindaco non solo deve invigilare alla riscossione de' fondi autorizzati, ma deve ancora osservare scrupolosamente la misura degli esiti stabilita. Egli non può disporre pagamenti al di là della somma fissata in ciascun capitolo, o articolo, nè invertire la destinazione di tali somme, impiegandole ad un capitolo, o articolo differente.

Scrittura del sindaco.

2. Affinchè il sindaco abbia sempre una notizia esatta delle somme entrate in cassa, e di quelle, che a' termini del *bugetto* sono disponibili, egli farà tenere nella cancelleria un registro secondo il modello numero 1. Questo registro non è che la copia del *bugetto* fatta a mezzo margine, e con le necessarie distanze da un articolo all'altro. A fronte di ciascun articolo sì d'introito, che di esito il sindaco farà prender nota così delle riscossioni fatte dal cassiere, come de' mandati, che egli spedisce sulla cassa, indicando semplicemente la data, il nome del debitore, o della parte prendente, e la somma. Ciò serve ad avvertirlo non meno della regolarità della esazione, che di quanto ha disposto, e di quel che rimane disponibile su di ciascun capitolo di *bugetto*.

Ordini di pagamenti.

3. Il modo di ordinare i pagamenti è indicato nell'articolo 10 del regolamento del 25 febbraio 1809, che dev'essere osservato a rigore, avvertendosi di esprimere nel mandato il capitolo, e l'articolo del *bugetto*, al quale il pagamento dev'essere imputato. La formola del mandato sarà quindi la seguente :

« Il signor cassiere comunale N. N. delle lire . . . . . .
« fissate al capitolo. . . articolo . . . del *bugetto* dell'e-
« esercizio dell'anno. . . . . ne pagherà al signor N. N.
» la somma di lire . . . . . . e ciò per . . . . .
« (*si noterà la ragione del pagamento*). » Mandato per lire . .
(*in abbacco*). *Data, e firma del sindaco. Suggello del comune — Firma del cancelliere.*

Scrittura del cassiere.

4. Nel ricevere dall'intendente il *bugetto* approvato, il sindaco ne spedirà al cassiere una copia da lui certificata, controsegnata dal cancelliere, e munita del suggello del comune. Unita a questa copia egli gli rimetterà due libri, uno per l'introito, e l'altro per l'esito, i quali contengano la norma pratica, e dettagliata, secondo la quale le riscossioni, ed i pagamenti dovranno operarsi. I libri saranno formati esattamente ne' termini degli articolo 1 e 2 del citato regolamento del 25 febbraio, ed in conseguenza secondo il modello numero 2 parte 1 e 2. Così vi sarà un conto aperto ad ogni capitolo ed articolo, sì d'introito che di esito, nell'ordine medesimo del *bugetto*. A misura che si faranno gl'introiti o gli esiti, il cassiere è nell'obbligo di scritturarli immediatamente a fronte dei

capitoli, ed articolo corrispondenti. Il modello ne contiene gli esempi pratici.

Quante volte le partite portate sul *bugello* vengano a soffrire qualche variazione per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni, il sindaco ne prenderà nota sul *bugello*, e sul suo libro di contabilità; ed il cassiere farà lo stesso, enunciando sul suo libro i documenti delle variazioni, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale.

Nel caso che qualche gabella si dovesse esigere per transazione, il decurionato preseduto dal sindaco ne farà un ruolo nominale. Il ruolo approvato, o modificato a norma del *bugello*, dall'intendente, o dal sotto-intendente nei rispettivi distretti, sarà rimesso per mezzo del sindaco, al cassiere, perchè gli serva di regola invariabile nella esazione. Il cassiere porterà sul ruolo stesso il conto di ciascun contribuente; ma aprirà sul libro formato secondo l'indicato modello un solo conto all'articolo della gabella transatta nel totale della somma fissata sul *bugello*, alla quale dovrà corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo. A fronte di questo totale il cassiere sarà nell'obbligo di scritturare l'ultimo giorno di ogni mese la somma delle partite esatte da' contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

Oltre degli enunciati libri, i cassieri dovranno formare un giornale di cassa, sul quale noteranno giorno per giorno le partite d'introito e di esito, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari de' libri medesimi. Quindi questi libri debbono avere la colonna indicante il foglio di referta al giornale di cassa e *viceversa*. Il giornale sarà formato secondo il modello numero 3. Esso sarà chiuso colla firma del cassiere, e del sindaco alla fine di ogni bimestre, allorchè dovrà farsi il bilancio, che verrà in seguito prescritto.

Gl'intendenti, ed i sotto-intendenti ne' rispettivi distretti, sono autorizzati a dispensare provvisoriamente alla formazione del giornale ne' piccioli comuni, che non abbiano un *bugello* maggiore di lire 2500, quante volte incontrino ostacoli nella poca attitudine de' cassieri. Trattandosi di picciole somme, non sarà difficile all'occorrenza di conoscere la situazione della cassa colla sola ispezione del libro d'introito e di esito.

Ricevute ai debitori.

5. Per ogni riscossione il cassiere è nel dovere di spedire una ricevuta, che dovrà essere vistata dal sindaco, o in caso d'impedimento, dal cancelliere, il quale ne prenderà nota a fronte dell'articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria, secondo il modello numero 1.

La formola della ricevuta sarà la seguente: « Io qui sotto-

« scritto cassiere del comune di . . . . . ho ricevuto
« dal signor . . . . . la somma di . . . a conto
« (o *a saldo*) di lire. . . . . . da lui dovute al co-
« mune, maturate a . . . . notate sul capitolo. . .
« articolo . . . . del *bugetto* dell'esercizio . . . .
« per . . . . . . (*si esprimerà la ragione del pagamen-*
« *to*). » *Data e firma del cassiere. Quietanza di lire* . . .
(*in abbaco*) *Visto del sindaco.*

Modo di esazione.

6. Le contabilità comunale essendo assimilata alla contabilità pubblica, i regolamenti di questa in ordine alle esazioni sono applicabili alla prima. Quindi otto giorni al più tardi dalla scadenza di ogni pagamento fissato sul *bugetto* il cassiere spedirà contro di ciascun debitore una coazione, la quale sarà esecutiva, precedente il visto del giudice di pace, ventiquattro ore dopo che sarà stata notificata alla persona, o al domicilio del debitore dal serviente del comune, o da altra persona scelta dal cassiere, ed autorizzata dal sindaco. Per le somme sino a trenta carlini, o sia 13 lire e 20 centesimi, ne' comuni dove non risiede il giudice di pace, e dove in conseguenza il sindaco esercita giurisdizione in virtù del decreto del 14 settembre 1810; il visto su le coazioni sarà apposto dal sindaco. L'effetto di tali coazioni non potrà essere sospeso, se non se in seguito di una opposizione motivata sopra eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale contenga citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente, per decidersi su la medesima. In tal caso pendente il giudizio, si potrà mettere amministrativamente il sequestro su i beni del debitore, onde gl'interessi comunali sieno assicurati. I sindaci, ed i giudici di pace non potranno in verun caso negare il loro visto alle coazioni. Tal'è il senso del real decreto del 21 dicembre 1809, il quale con questa norma deve eseguirsi.

La formola della coazione sarà la seguente : »
« Il signor N. N. domiciliato nel comune di. . . . . .
« non avendo pagata la somma di lire. . . . . . notata
« sul capitolo . . . . . articolo . . . . del *bu-*
« *getto* di questo comune per l'esercizio dell'anno. . . . .
« maturata a' . . . . (*s'indicherà l'epoca della scadenza*)
« per . . . . . (*s'esprimerà la ragione del debito*), per-
» ciò vi sarà astretto con la pignorazione, e vendita de' mo-
» bili, e col sequestro degl'immobili 24 ore dopo la notifica
» della presente, che gli verrà fatta alla persona, o al suo
« domicilio dall'incaricato N. N. *Data e firma del cassiere.*
» *Coazione per lire* . . . .
« *Vista per l'esecuzione.*
« *Firma del giudice di pace* (o *del sindaco*).

In dorso della coazione vi sarà l'atto di notifica, di cui la formola è la seguente. »

« Oggi . . . . del mese di . . , ad ore . .
« nel comune di . . . . . . io qui sottoscritto N. N.
« incaricato dell'esecuzione della presente coazione, l'ho noti-
« ficata alla persona (*o al domicilio*) del debitore N. N. *Fir-*
« *ma dell'esecutore*.

Se mai l'esecutore non sapesse, o non potesse scrivere, su la di lui dichiarazione, l'atto di notifica sarà firmato dal cassiere.

Il sindaco accorderà, o richiederà in caso di bisogno il braccio della forza pubblica, e delle autorità superiori per far eseguire le coazioni.

Doveri de' cassieri, e de' sindaci in ordine alle coazioni.

7. Uno de' principali doveri del cassiere consistendo nella regolarità delle esazioni, sua cura esser deve di spedire a tempo le coazioni, e di seguirne l'esecuzione. Ove egli lasciasse in non cale un dovere sì importante, il sotto-intendente, o l'intendente, che ne sarà istruito, dovrà fargliene un carico, e secondo la gravezza delle circostanze, potrà il cassiere essere dichiarato risponsabile del ritardo, e condannato a portarsi per esatta a suo rischio ed interesse la partita, di cui egli abbia trascurata la esazione.

Ciò però non importa che la vigilanza del sindaco debba essere punto diminuita sulla esattezza delle riscossioni. Capo dell'amministrazione municipale, egli ne tradirebbe gli interessi, ove trascurasse di prender conto in ogni mese del modo come le riscossioni sono operate, ad oggetto di far ripianare gli arretrati, che mai fossero formati per colpa del cassiere. Questa vigilanza, che gli è particolarmente imposta col real decreto del 21 dicembre 1809, deve essere scrupolosamente esercitata. A tal effetto egli verificherà la cassa sempre chè lo giudicherà conveniente o necessario; è però nell'obbligo di farlo almeno alla fine di ogni bimestre, allorchè deve assicurarsi della esattezza de' bilanci del cassiere, che verranno prescritti in seguito. In caso di oscitanza, la sua responsabilità si unirebbe a quella del cassiere, e potranno applicarglisi le misure indicate contro di costui.

Modo di eseguire i pagamenti.

8. Il cassiere non potrà far pagamento alcuno senza un mandato del sindaco, nella forma sopraindicata. Egli dovrà inoltre negarsi a' mandati che mai potessero essergli diretti in contravvenzione alla norma fissata nel *bugetto*, cioè quando eccedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corri-

spondente, o invertissero le somme da un capitolo o articolo all'altro. Le somme così pagate gli saranno significate ne' suoi conti, salve soltanto le sue ragioni verso del sindaco. Tal'è il senso dell'articolo 3 del real decreto del 25 febbrajo 1809. La sola eccezione a questa regola è contenuta nell'articolo 4 del decreto medesimo, cioè quando un ordine superiore autorizzi una spesa non compresa nel *bugetto*, e ne indichi i fondi; in questo caso il mandato del sindaco dovrà farne menzione espressa, conformemente all'articolo 12 del regolamento della stessa data.

Ricevute delle parti prendenti.

9. Ogni pagamento, che si fa dal cassiere dovrà essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte prendente al piede del mandato ne' termini segnenti:

« Vale di ricevuta per la somma di . . . .
« contenuta nel presente mandato. « *Data e firma della parte prendente.*

La firma non ha bisogno di altra formalità, che di quella stabilita nella circolare del 30 marzo ultimo, cioè, essa basta a convalidare la ricevuta per ciò che interessa l'amministrazione, quando la parte prendente sappia firmare, e sia conosciuta dal cassiere; in mancanza di queste due circostanze, o di una di esse, nella ricevuta dovrà concorrere la firma di due testimoni conosciuti dal cassiere medesimo.

Bilanci dei cassieri.

10. Gl'intendenti dovendo essere sempre al corrente dell'andamento della contabilità comunale, onde poter provvedere a tempo a' bisogni, o corregere i disordini che mai vi si potessero introdurre, è necessario che i sindaci loro rimettano per bimestre lo stato delle rispettive casse, in doppia spedizione. La forma di tale stato è indicato nell'apposito modello. I sindaci prima di rimetterlo si assicureranno della sua esattezza, mediante il confronto de' libri de' cassieri. L'invio avrà luogo per mezzo de' sotto-intendenti; è si avrà cura di far pervenire all'intendenza lo stato di ogni bimestre ne' primi dieci giorni del mese segnente. In caso di ritardo gl'intendenti, ed i sotto-intendenti sono autorizzati di mandare a prenderlo per espresso a spese del sindaco, salvo al medesimo di esserne indennizzato dal cassiere, ove il ritardo sia dipeso da costui.

Essendovi motivi di ritardo nelle riscossioni, e ne' pagamenti, i sindaci ne faranno menzione nel detto stato, affinchè l'intendente vi adatti gli opportuni provvedimenti.

ORDINE DI CONTABILITA' NELL'INTENDENZA RAPPORTO A' COMUNI.

Scrittura dell'intendenza

11. A misura che saranno ultimati in ogni anno i *bugetti* dei comuni, gl'intendenti ne faranno prendere scrittura nella contabilità dell'intendenza, non già per partite individuali, nè per articoli, ma per totali di capitoli d'introito, e di esito. Questa scrittura sarà portata su di uno, o più registri, secondo il numero de' comuni, ma sarà ordinata per distretti, e per circondari. Sarà in conseguenza a ciascun comune aperto un conto in totale per ogni capitolo sì d'introito, che di esito.

Come giungeranno all'intendenza gli stati bimestrali di un comune, si noterà sul conto aperto al comune medesimo a fronte di ogni capitolo il corrispondente introito, o esito eseguito nel bimestre, ed alla fine dell'anno si chiuderanno i conti col bilancio.

I registri a ciò destinati si fanno in conformità del modello all'uopo approvato.

Dovere degl'intendenti di esaminare i bilanci de' cassieri.

12. Gl'intendenti baderanno a far esaminare con attenzione gli stati che riceveranno da' comuni. Essi sono la prova la più sicura dello zelo de' sindaci, e de' cassieri, del pari che della di loro esattezza. Gl'intendenti potranno scorgere particolarmente come le opere comunali autorizzate sono eseguite, e con quanta giustizia i sindaci soddisfano agli obblighi municipali; essi saranno in grado in conseguenza di ben dirigere l'amministrazione, e di allontanarne le oscitanze, o le odiose parzialità, che confondendosi con le ingiustizie, occasionano non di rado disordini irretrattabili.

Bilanci degl'intendenti.

13. Il dovere, che hanno gl'intendenti d'invigilare sull'andamento della contabilità comunale, assiste eminentemente il ministro dell'interno, il quale ne fa una delle sue principali sollecitudini. Or che l'opera de' *bugetti* è terminata, sarà stabilita nel ministero una contabilità generale per tutt'i comuni del regno. Base di questa saranno i bilanci che gl'intendenti dovranno rimettere per quatrimestre. Essi avran cura di spedirli immancabilmente nel corso del mese successivo a ciascun quatrimestre, seguendo l'apposito modello; e di unirvi una spedizione de' bilanci de' cassieri.

CONTABILITA' GENERALE DEI COMUNI NEL MINISTERO.

Scrittura del ministero.

14. La scrittura della contabilità generale de' comuni da stabilirsi nel ministero nascerà dal risultato de' *bugetti*, e de' bilanci quadrimestrali richiesti agl'intendenti. Essa sarà portata per totali di titoli, e di avvanzo sopra più registri, ordinandosi i comuni per provincie, per distretti, e per circondari. Così a misura che i *bugetti* saranno ultimati, ad ogni comune si apriranno in contabilità due conti, uno pel 1. titolo *Introito*, e l'altro pel 2 titolo *Esito*. Se ne aprirà un terzo, semprechè vi sia avvanzo sul *bugetto*. Quando poi giungeranno al ministero i bilanci quadrimestrali degli intendenti, si noterà sul conto aperto ad ogni comune a fronte del corrispondente titolo l'introito e l'esito effettuito nel quadrimestre precedente, ed alla fine dell'anno si chiuderanno i conti col bilancio.

Essendosi aperto un terzo conto all'avvanzo, in caso che se ne autorizzi l'impiego in tutto o in parte, la somma della quale si sarà disposto si aggiungerà al conto del titolo 2, dandosene credito a quello dell'avvanzo. I registri per questa scrittura saranno formati secondo l'apposito modello.

MEZZI DI ESECUZIONE.

Stampa de' libri, e delle carte di contabilità.

15. Ad oggetto di facilitare ne' comuni l'esecuzione della contabilità, e di renderla vieppiù uniforme, gl'intendenti faranno nel più breve termine posssibile imprimere; e ligare i libri necessari alla scrittura de' sindaci, e de' cassieri, secondo i modelli approvati, e li faranno a tutti pervenire a tempo. Essi faranno imprimere inoltre i fogli de' bilanci, dei mandati con le ricevute delle parti prendenti in piede, delle coazioni con le notifiche in dorso, e delle ricevute de' cassieri per l'uso de' comuni delle rispettive provincie, in modo che a' sindaci, ed a' cassieri non rimanga, che a riempiere o far riempiere, secondo le particolari circostanze, i voti che vi si lasceranno. La spesa di tali stampe, liquidata dagl'intendenti, sarà per questa prima volta interamente a carico de' comuni, e pagata sull'articolo delle spese imprevvedute, secondo la ripartizione che gl'intendenti stessi ne faranno, e che sottometteranno all'approvazione dal ministro dell'interno. Quando bisognerà in seguito rifare le stesse stampe, la spesa ne sarà sopportata per le corrispondenti rate da' comuni, e da' cassieri, in proporzione delle stampe necessarie a ciascuna officina.

Prima apertura della scrittura.

16. L'esecuzione del metodo di contabilità dovendo essere assicurata per l'esercizio del 1812, conviene di non abbandonarla ai soli mezzi degli amministratori comunali. Vi è quindi indispensabile per questa prima volta il concorso immediato degli agenti superiori. Gl'intendenti in conseguenza destineranno ne' principi dell'anno prossimo in ciascun distretto il sotto-intendente, o un consigliere d'intendenza, o un altro funzionario di loro fiducia, coll'incarico di aprire in ogni comune la scrittura in conformità delle presenti istruzioni, e d'istruire praticamente i sindaci, i cancellieri, ed i cassieri. Per un travaglio sì importante dovendo questi incaricati avvalersi di persone abili, bisogna accordar loro oltre il soldo, una indennità pagabile prontamente sull'articolo delle spese imprevvedute de' comuni. Essa è fissata nel modo seguente:

Per ogni comune di 1 classe, lire 18, di 2 e 3 classe lire 9.

Gl'incaricati al termine del disimpegno dovranno dar conto all'intendente di aver compiuto l'oggetto della loro missione; l'intendente ne informerà il ministro dell'interno.

CONTO.

17. Uno de' più importanti oggetti di ogni ordine di contabilità è la pronta, e facile reddizione del conto alla fine di ciascun esercizio. Il sistema che si va ad adottare è particolarmente diretto a questo scopo. Giova intanto di dare qualche schiarimento sull'esecuzione del real decreto de' 2 marzo 1808, e del regolamento del 25 febbraio 1809 relativi al conto, combinandolo con altre utili disposizioni che l'esperienza ha suggerite, e che sono prescritte, non che autorizzate, nell'articolo 10 dell'enunciato decreto del 26 settembre ultimo.

Conto morale del sindaco.

18. La distinzione stabilita nell'articolo 1 del decreto de' 2 marzo tra conto morale, e materiale, non è mai troppo spiegata, perchè finora non è stata abbastanza ben intesa, nè bene applicata. Siffatta distinzione contiene inalterabilmente il principio, che il sindaco non è contabile, solo contabile essendo il cassiere.

Il conto morale dovrà rendersi dal sindaco, nelle forme prescritte dagli articoli 2 a 5 del citato decreto, alla fine di ciascun esercizio nel corso del primo mese dell'esercizio seguente, sia che esso cessi dalle sue funzioni, sia che vi continui. Questo conto consiste nella esposizione dell'andamento dell'amministrazione durante il suo esercizio. Esso dunque è un rap-

porto amministrativo, che il capo dell'amministrazione fa a rappresentanza municipale, anzicchè un conto. Il sindaco questo rapporto deve dimostrare, che avendo avuto il *buge* per norma, egli si ci è conformato esattemente, tanto nel pravvigilare la percezione delle rendite fissate, quanto disporre le spese autorizzate. Egli indicherà i mezzi tenuti assicurare, conservare, o migliorare i fondi, e le rendite munali, e giustificherà nel tempo stesso, che nelle intrapre e ne' contratti le forme amministrative sono state osservate. I tutti gli articoli di spese autorizzati sul *bugetto*, il sindaco n ha bisogno di giustificare la spedizione de' mandati su la ca comunale; la giustificazione è nel *bugetto* stesso. Deve gius ficarla però, sempre che le somme vi sieno portate per fon di cassa, da spendersi con autorizzazione superiore, o che si fatta una spesa non autorizzata nel *bugetto*, o che abbia avi luogo un'inversione di somma da un articolo all'altro. In mili casi il sindaco unirà al suo rapporto la copia certific da lui, e dal cancelliere, delle autorizzazioni superiori, originali delle quali, unite a' di lui mandati corrisponden debbono rimanere presso del cassiere, per documenti all'a poggio del conto materiale. Il sindaco praticherà lo stesso ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattame nel *bugetto*, dev'esserlo con documenti particolari.

Se mai dopo tutte le misure adoperate per far effettuire percezioni, all'epoca della reddizione del conto si trovass delle reste da esigersi, il sindaco dovrà giustificarne la gione; in mancanza di questa giustificazione, potrà essere chiarato risponsabile delle reste, com'è prescritto al num 7 delle presenti istruzioni. Il decurionato nell'esame del co morale, a norma dell'articolo 3 del citato decreto del 2 m zo, è autorizzato a visitare la contabilità del cassiere, confrontare il conto con lo stato degl'introiti, o degli esi e le copie de' documenti presentate dal sindaco con gli ori nali esistenti presso il cassiere. Il decurionato nell'emettere sua deliberazione sul conto, dichiarerà che il detto confro si è eseguito, ed esprimerà se tutto sia uniforme, o se vi es qualche difformità.

I deputati eletti per verificare il conto a norma del cit articolo 3, dovranno spedire le loro operazioni, e present ne su di un foglio a parte il risultato al decurionato tra qu dici giorni al più tardi. Il decurionato dovrà emettere la deliberazione tra cinque altri giorni, ed il tutto fra tre gi ni consecutivi, a cura del sindaco in esercizio, dovrà ess rimesso in conformità dell'articolo 4 del detto decreto all' tendente, o al sotto-intendente ne' rispettivi distretti. Il sot intendente tra otto giorni vi farà le sue osservazioni secor il voto dello stesso articolo, e lo invierà all'intendente. caso di ritardo nella presentazione, o nell'esame del con

se il novello sindaco non ne istruisce l'intendente a' termini dell'articolo 5 del decreto medesimo, o se ciò non eseguano gli eletti, ove il sindaco contabile per effetto della legge o di conferma continuasse nell'esercizio, il di loro silenzio sarà riputato colpevole, ed essi saranno compresi nella condanna alla multa stabilita nel citato articolo.

Pervenuto il conto morale all'intendente, egli si affretterà ad eseguire le disposizioni del detto articolo 4, in modo che le sue determinazioni dovranno sempre precedere la discussione del conto materiale.

Una norma per la forma del conto morale è data nel modello numero otto.

Conto materiale del cassiere.

19. Il cassiere essendo il vero, ed il solo contabile, il vero conto è il così detto conto materiale che si rende da lui. In conseguenza ogni partita di questo conto, così d'introito, che di esito, dev'essere scrupolosamente giustificata con documenti originali. Il conto materiale si compone di due parti, la prima dell'introito, la seconda dell'esito. I documenti all'appoggio saranno egualmente classificati in due parti, ligate in volume, e numerati con progressione numerica.

Nelle rispettive parti del conto il contabile noterà tutte le partite d'introito, e di esito ordinatamente per capitoli, e per articoli, seguendo la norma del *bugetto*, secondo esse risulteranno dai suoi corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascun articolo il contabile noterà il documento all'appoggio, indicando il numero d'ordine, col quale questo trovasi collocato nel volume dei documenti. Alla fine del conto vi sarà la nota delle reste da esigersi, se mai ve ne esistano. Ciascuna di esse dovrà essere appoggiata da un documento, che giustifichi di esserne curata la riscossione nel modo indicato al numero 7 delle presenti istruzioni. Questi documenti saranno messi alla fine del volume di quelli del conto. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni del citato numero 7.

Il conto così formato, e firmato dal cassiere, sarà confrontato co' registri di contabilità del sindaco, al cui esercizio il conto appartiene, dal novello sindaco, ove il primo sia sortito di carica, e dal cancelliere, i quali lo certificheranno conforme a' registri della contabilità, lo firmeranno, e vi apporranno il suggello del comune.

Essendovi resta di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, e l'unirà al conto, in conformità dell'articolo 15 del regolamento del 25 febbraio 1809.

Per maggiore intelligenza si dà un modello del conto materiale.

Il conto materiale dovrà essere formato, rivestito delle so-

lennità prescritte, e rimesso all'intendenza dal cassiere due mesi improrogabilmente dopo terminato l'anno dell'ese zio. Il segretario generale lo farà subito notare su di un r stro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di meri, e di data, secondo il modello numero 10. Lo st segretario generale noterà sul conto la data della presenta e ne farà ricevuta al contabile.

Discussione de' conti materiali.

20. Quando la discussione del conto appartenga alla r corte, l'intendente certificherà le firme de' sindaci, del celliere, e del cassiere, apposte alla fine del conto, nel do prescritto nel numero precedente, e ne farà l'invio di tamente al regio procuratore generale presso la medesima, c done avviso al ministro dell'interno.

Quando poi il conto sarà di competenza del consiglio c tendenza, il segretario generale lo proporrà subito all'in dente, il quale destinerà il consigliere relatore. La destina ne sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota sul reg prescritto e nel numero precedente.

Il conto si passerà immediatamente all'ufficina di conta tà, ove sotto la vigilanza immediata del consigliere rela se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazion ranno dettagliati tutt'i documenti prodotti, i dubbi, che tranno risultarne, ed ogni altra circostanza, che il consig relatore stimerà opportuna per maggiore intelligenza del siglio, e sicurezza degl'interessi comunali.

Sorgendo dubbi nella liquidazione, il consigliere rel ne domanterà al contabile gli schiarimenti per mezzo del daco, o del procuratore, quanto il contabile ne avesse c tuito. I documenti, che in questo caso potranno essere e saranno notati sul registro prescritto al numero 19, e per zo del segretario generale rimessi al relatore, il quale ne verà il contenuto in seguito del dubbio in margine della rispondente partita, indicando ch'essi sono stati presenta conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non sar uniti al volume degli altri del conto, ma alligati in fin foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le ris a' dubbi sorti nella discussione in consiglio d'intendenza.

Terminata così la liquidazione, il conto sarà propost consiglio d'intendenza dal relatore. Il consiglio se giudi di non aver bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzier finitivamente; altrimenti stabilirà i dubbi, ed ordinerà al tabile di rispondere a voce, o per iscritto, o per mez procuratore a giorno fisso, nel quale, senz'altra dilazior consiglio dovrà profferire il suo provvedimento deffinitiv la declaratoria, o per la significatoria.

I provvedimenti, che emette il consiglio nella discussione, saranno firmati dal relatore a fronte di ciascuna partita. Le declaratorie, o le significatorie, che ne saranno la conseguenza, saranno firmate dall'intero consiglio, e trascritte su di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, lasciandosene una copia, certificata dal segretario generale, alligata alla fine del conto.

Oltre di queste formalità, non è necessario di usarne altre nella liquidazione, e discussione de' conti nell'intendenza.

Coll'enunciato metodo la liquidazione, e discussione de'conti essendo facilitata, gl'intendenti baderanno a farla tenere sempre al corrente. Nel corso dell'anno potranno, e dovranno essere definitivamente ultimati tutt'i conti dell'esercizio precedente. I consiglieri d'intendenza sentendo l'importanza di questa misura, metteranno senza dubbio tutto lo zelo nel secondarla esattamente.

Esecuzione dell'articolo 22 del decreto de' 2 marzo 1808.

21. È qui a proposito una osservazione sull'articolo 22 del citato decreto del 2 marzo. Il contabile che intendesse reclamare contro il provvedimento del consiglio, deve produrre il reclamo ne' termini del real decreto del 24 ottobre 1809 sulla procedura innanzi al consiglio di stato. Il detto articolo dà lo stesso diritto al ministro dell'interno per l'interesse de' comuni. Per rendere efficace questa disposizione non basta che gli intendenti rimettano al ministro una copia di ogni provvedimento; egli non avrebbe mezzo di riconoscere come i diritti de' comuni sieno stati violati. Una tale conoscenza è facile ad acquistarsi dagl'intendenti, anzi è loro dovere di non mancarne. Essi dunque nell'inviare al ministro la copia degli enunciati provvedimenti, daranno il di loro parere su la regolarità e giustizia de' medesimi; e conoscendoli lesivi agl'interessi de'comuni, ne formeranno il reclamo, che rimetteranno coi documenti giustificativi al ministro, il quale lo presenterà al Re per la risoluzione.

Questa disposizione è comune al regio procuratore generale presso la regia corte de'conti, in ciò che riguarda l'esecuzione dell'enunciato articolo.

Rapporti sulla situazione de' conti.

22. Gl'intendenti rimetteranno al ministro dell'interno nella prima settimana di ciascun mese, lo stato di situazione dei conti comunali alla fine del mese precedente. Essi v'indicheranno.

1. Il totale de' conti della provincia;
2. L'esercizio al quale appartengono;

3. Il numero de' presentati;
4. Il numero de' discussi ed ultimati.
5. Il numero di quelli, che rimangono ad ultimarsi;
6. Le somme significate;
7. Quelle declarate.

Il procuratore generale presso la regia corte de' conti si niformerà ugualmente a questa disposizione nella parte che concerne. Napoli 26 ottobre 1811.

Regolamento degli 11 dicembre 1811 da servir di norma nel fare le perizie dei lavori pubblici.

In ogni perizia tre cose debbono distintamente, e colla ma gior precisione esser dettagliate, cioè:

1. La diversa specie, qualità, e quantità di ciascun voro colle rispettive dimensioni.
2. Le condizioni, e gli obblighi, secondo i quali è nuto l'appaltatore ad eseguire i lavori.
3. Il dettaglio della spesa dell'opera.

1. Quanto al 1 articolo è da osservarsi che in genarale i vori, o si misurano per la sola lunghezza e larghezza, r portandoli in palmi quadrati, o in canne quadrate; o si i surano per la lunghezza, larghezza, e grossezza o profon tà, rapportandoli in palmi cubici, o in canne cubiche; o fine si misurano a palmi, a canne correnti, rapportandon sola lunghezza.

Al primo genere appartengono i lastraci o a ciclo, o tersuoli, le basolate, le rigiolate, gl'intonachi, la biancl giatura con calce, i rivestimenti di stucco, le covertnre a la, gl'intessuti di legname, gl'incannicciati, le bussole pezzi d'opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si struiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o di a specie, ed altri simili.

Appartengono poi al secondo genere, i cavamenti, dister menti, e tagliamenti di pietre, o di terra, le fabbriche che si costruiscano, sia che si demoliscano, il bracciale di si coprono le strade, il materiale, ch'esce pulendosi i poz e i luoghi immondi, e simile. In fine appartengono al te genere i refili, e controrefili, la sarcitura delle lesioni così dette podee.

Le dietromostre delle bussole, i fresi, lambri, o zoc nelle mura delle camere.

Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni p cisione ciascuna specie di lavoro, distintamente dall'altra tutte le rispettive dimensioni per ognuno di esse.

Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa qualità del lavoro stesso, precisando il modo, e la fo

delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell'opera.

In conseguenza dovrà inoltre essere dinotato nella perizia, di qual grossezza dovranno rimanere i lastrici dopo eseguiti, e di qual cava dovrà esserne il lapillo.

Si dovrà dire di qual luogo dovranno esser le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovrà essere ciascuna rigiola: lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi, se a crudo, o in calce, ed altre circostanze analoghe.

Per le bussole, pezzi d'opera, ed altri lavori di legname, dovrà esprimersene la grossezza, la specie del lagname, se pioppo, quercia, abete ec., e il magistero, con cui dovranno venir costrutti, lavorati, e consegnati.

Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare la qualità della tela, l'indole della dipintura se, cioè a cottoni ornati, o figure.

Per le dipinture nelle tele, ne'muri, pezzi di opera, e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggia, vernice ec., e il numero delle passate del medesimo colore.

Dovrà esprimersi la qualità della pietra, o della terra da tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenaee e forte, o pure arenosa, lapillosa, o di altra natura facile ad essere smossa.

Si dovrà dire se le fabbriche sieno di tufo, o di altre pietre, di mattoni, di pietre e mattoni ec.

Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per la covertura delle strade.

Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cui devono trasportarsi nel sito dell'opera i diversi materiali da impiegarvisi, a qual distanza dovranno gittarsi le sfabbricine, ed altre materie inservibili, ed alre circostanze analoghe.

Pei travi da mettersi in opera dovrà esserne precisato il numero, la lunghezza, e grossezza di ognuno; la specie del legname, da qual sito, e distanza debbano venire al luogo del travaglio ec.

Per li tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici, il luogo, e la distanza d'onde debbano trasportarsi.

Per le fontane, specialmente allorchè trattasi di far venire l'acqua da' luoghi alquanto lontani, deve assolutamente esservi accompagnata la livellazione, perchè si conosca a ragion veduta la possibilità dell'opera.

Per la costruzione de' molini, ed altre macchine idrauliche, oltre ai dettagli di sopra enunciati, dovrà altresì esser calcolato il volume, e la portata dell'acqua, che deve animarle.

In mancanza di questo dato niente si potrà decidere sulla riuscita, e sull'azione delle macchine stesse.

Allorchè occorrerà di costruire nuovi edifizi, o di farvi delle grandi riattazioni che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del piano terreno, e de' differenti piani superiori; i tagli in lungo, e per traverso, e le elevazioni delle facciate principali.

Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni di diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi; e la maniera, e il magistero onde debbano venir lavorati.

Per li mobili, ed altri oggetti che non sono suscettibili di esatta, e di regolar misura, dovrà definirsene la materia come per esempio di legno, la specie del legno; le principali dimensioni, e dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e precisa, che faccia far chiara e adequata idea del modo, e della forma de' cennati mobili, ed altri oggetti.

2. Nelle perizie debbono ancora esser descritte le condizioni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l'intraprenditore ad eseguir l'opera. Ciò riguarda principalmente.

1. Il modo, e tempo in cui gli sarà pagata la somma convenuta.

2. Una idonea cauzione per le somme, ch'egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto.

3. La durata dell'opera.

Circa il modo, e il tempo de' pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intraprenditore, che al *maximum* la quinta parte del totale importo dell'opera, che altri due quinti al più egli riceva, pendente i travagli in proporzione del loro avanzamento, e che l'ultimo quinto al *minimum* sia ritenuto, e non pagato all'intraprenditore, se non seguito la consegna in regola dell'opera.

La cauzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed importanza dell'opera stessa.

Il tempo finalmente in cui l'intraprenditore sarà tenuto a garentire la durata dell'opera in buono stato, dovrà essere definito nella perizia secondo i diversi generi di costruzioni. Però trattandosi di edificazione, specialmente di edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, questo tempo nel codice civile articolo 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna dell'opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

3. L'ultima parte interessante di una ben intesa perizia è il dettaglio della spera. Questa però non dev'esser portata tutta insieme per una stima, e calcolo approssimante, com'è solito farsi.

La regolarità esige che per ciascuna delle diverse specie di lavori dettagliati nella perizia (com'è detto nel 1 articolo) ed in proporzione delle dimensioni, e della quantità di essi vengano distintamente, e separatamente rapportati i rispettivi prezzi correnti di ciascuno de' medesimi lavori a ragione di un tanto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantaio ec., e che vengano rapportati altresì i prezzi delle diverse specie, e quantità de' materiali, e della mano d'opera, bisognevoli all'esecuzione dei lavori progettati.

Nella fine poi di questo dettaglio di spesa dovrà trovarsi il sommario molto approssimante dell'intero importo dell'opera.

Circolare del 14 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante la indispensabilità dell'asta pubblica nei lavori ed opere a carico della tesoreria.

Dopo di essere stata una perizia da me approvata, deve la medesima esser messa all'asta, giusta la determinazione de' 31 agosto ultimo, colla eccezione fattavi posteriormente a 5 ottobre, e nel caso di deficienza di oblatori potrete permettere che si facciano i lavori stessi col metodo dell'ordine a termini della circolare de' 7 di questo corrente mese. In seguito di queste formalità non resta che devenirne all'effettiva esecuzione.

Già trovasi disposto con circolare de' 6 giugno 1810 articolo 2 che all'esecuzione, ed all'avanzamento de' travagli debbano sorvegliare due deputati, i quali sieno tenuti vistare le liberanze delle somme, che si fanno all'intraprenditore. Ora vi aggiungo che qualunque lavoro dal momento che vi si dà principio sino al totale suo compimento dev'esser diretto o dallo stesso perito, che ha fatto il progetto, o da altro perito idoneo, il quale è tenuto a sorvegliare il buono impiego de' materiali; e della mano d'opera, e l'esatta esecuzione del progetto: le liberanze poi da farsi all'appaltatore, pendente il corso dell'opera, debbano essere fatte su i certificati del perito direttore, vistati da due suddetti deputati, i quali perciò si accerteranno dell'avanzamento de' lavori. In fine poi dell'opera il perito stesso dovrà distendere la misura esatta de' lavori effettivamente eseguiti, dettagliandone minutamente le precise, ed esatte dimensioni, quantità, qualità, e nel modo stesso che con circolare degli 11 andante trovasi determinato di doversi far le perizie.

Quanto poi a' prezzi che il medesimo perito dovrà fissare ai lavori eseguiti, bisogna distinguere, o l'opera è stata appaltata all'asta, ed allora vi apporrà egli i prezzi convenuti coll'appalto; o l'opera è stata fatta per ordine, ed in tal caso vi proporzionerà quei prezzi che egli crederà regolari e giusti, secondo ho indicato nella detta circolare de' 7 andante.

Questa misura finale sarà fatta in carta semplice senza bol-

lo, e registro, e dovrà dai sindaci esservi rimessa originalmente di unita agli atti di appalto se questo ha avuto luogo. Voi la discuterete convenevolmente, e trasmetterete nel ministero dell'interno anche in carta semplice una copia conforme della medesima misura finale, e degli atti di appalto. Voi farete al ministro le vostre osservazioni sul proposito, specialmente se occorra di rivedere, e verificare i lavori eseguiti, e frattanto veglierete, che pendente la ministeriale approvazione di detta misura finale, non segua la consegna e ricezione dell'opera, e che in conseguenza non segua il pagamento della residual somma dovuta definitivamente all'appaltatore, secondo la determinazione degli 11 andante espressa nell'articolo 2 del regolamento degli 11 detto.

Data che sarà l'approvazione del ministro, disporrete la consegna, e ricezione in regola dell'opera stessa, e il pagamento dell'importo di essa. A quest'effetto sarà disteso un atto legale tra l'intraprenditore dell'opera, ed il sindaco del luogo coll'intervento del perito direttore, e de' due deputati che vi hanno sorvegliato; dal quale atto costi la costruzione dell'opera seguito a norma del progetto approvato, e il giorno in cui l'intraprenditore ha consegnata l'opera, ed il sindaco l'ha ricevuta. In vista di quest'atto ordinerete il detto pagamento finale, e ne darete riscontro al ministro.

Circolare del 18 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante ulteriori disposizioni pei lavori delle opere pubbliche.

Dalle varie determinazioni che vi ho comunicate sull'oggetto de' lavori pubblici comunali, avrete pienamente compresa qual sia la marcia da seguire, e quali siano le formalità da serbare per essi a contare dal 1 gennaio dell'entrante anno 1812. Non per tanto a scanzo di agni equivoco è di bene che qui ve ne ricapitoli tutto l'andamento.

Per potersi adunque devenire all'esecuzione di qualunque lavoro, di cui è stato ammesso il fondo equivalente nel buggetto di un comune (poichè se si tratti di un lavoro non portato nel bugetto, vi deve precedere l'analoga deliberazione decurionale colla proposta de' fondi) se ne deve redigere la corrispondente perizia a norma del regolamento annesso alla circolare degli 11 dell'andante mese. Questa non dev'essere fatta che in carta semplice, e dev'essermene rimessa una simile copia conforme, anche delle piante, e disegni se vi sono, per prenderle in esame, e rimanere ne' miei burò.

Dopo che ne avrò data la mia approvazione, la perizia dev'esser posta all'asta, e nel caso che scorso il termine prescritto della legge non si presentino offerte, darete le disposizioni di eseguirsi l'opera per ordine, come trovasi determinato colla circolare de' 7 del corrente dicembre. In seguito sa-

Digitized by Google

ranno i lavori eseguiti, sorvegliati, fattane la misura finale, e datane la consegna ai termini della circolare de'14 di questo corrente mese.

Ed in questo consiste l'andamento di tal parte d'amministrazione, se non che volendo che il corso di simili affari sia celere, e spedito, quando trattasi di perizie, il di cui importo non ecceda ducati trenta, vi dispenso dalla formalità di rimetterne le copie conformi, restando voi autorizzato ad approvarle; però prima vi assicurerete, che siano esse ridotte a norma del detto regolamento degli 11 del corrente mese. Nulladimeno disporrete che anche per questi lavori sia esattamente adempito quanto trovasi determinato nella suddetta circolare de' 14 di detto corrente mese di dicembre.

Tutte queste formalità dovranno essere strettamente, e scrupolosamente osservate, in mancanza di alcuna di esse, gli esiti fatti per lavori pubblici non saranno in verun conto ammessi.

Vi servirete intanto dar piena conoscenza di tutto ciò a cotesto consiglio d'intendenza per l'uso che conviene, e mi accuserete la ricevuta della presente.

Sono con sentimenti di stima.

Istruzione del 1 gennaio 1812 emessa dal ministro degli affari interni sull'esterminazione dei bruchi e sulle commessioni all'oggetto create.

1. Le commessioni comunali riceveranno dalla centrale nel mese di agosto un carico provisorio di ovaje, da consegnare a tutto dicembre ratizzatamente in ogni mese.

2. Da' fondi destinati all'esterminio de' bruchi, sarà pagato ogni tomolo di ovaje raccolto, al prezzo, che la commissione centrale proporrà, e che sarà approvato dal ministro.

3. Dovranno le dette commissioni farne la ripartizione sull'estensione dei fondi rustici, secondo risulterà dai ruoli della fondiaria, e la pubblicheranno con affissi, segnando il carico di ciascun contribuente.

4. Avranno nella ripartizione la regola di ragguagliarla a seconda della rendita imponibile, ratizzando sempre la rendita de' terreni, di qualunque coltura sieno, una metà di più degli inculti per uso di pascolo.

5. Lo scavamento, e la consegna delle ovaje è a carico degli usuari, ossia affittatori. La spesa sarà anticipata per metà da medesimi, e per metà da' proprietari per esserne indennizzati dai fondi a ciò destinati, secondo la tariffa fissata dall'articolo 2.

6. Gli usuari sono autorizzati a ritenere sull'estaglio maturato, o sul primo, che va a maturare, in caso che i proprietari non paghino prontamente la loro anticipazione, la metà di essa dovuta da detti proprietari.

7. La somma da ritenersi sarà fissata dalla commissione centrale nell'atto, che farà la ripartizione della quantità delle ovaje, da contribuirsi per ciascun fondo.

8. Mediante questa facilitazione gli usuari rimangono responsabili delle operazioni, e delle multe stabilite per ogni contrôvenzione.

9. È in libertà di ciascun proprietario di adempiere direttamente alla quota ratizzata, purchè quattro giorni dopo la pubblicazione della tassata ne abbia fatta la denunzia in iscritto alla commissione comunale, rendendosi responsabile della esecuzione.

10. Ogni usuario di un fondo rustico sarà tenuto osservare nel suo fondo se vi sia deposito di ovaje, e rinvenendone deve marcare i siti con segni evidenti e stabili, per farli a prima vista conoscere.

11. S'intendono per usuari coloro, che goderanno i frutti del fondo nelle seguenti stagioni, o se in agosto ci siano fondi non affittati, l'obbligo resta a carico del proprietario.

12. Dovrà ogni usuario, o proprietario nel senso dell'articolo precedente, denunziare alla commissione comunale il sito infetto, che gli appartiene, e la maniera come l'ha distinto.

13. Quegli usuari, o proprietari, che non hanno fetazione ne' loro fondi, non sono esenti dal fare un certificato di non averne.

14. A tutto il 15 agosto devono essere fatte le denunzie, e tutt'i certificati; per l'anno corrente il ministro darà un altro termine.

15. Ogni commissione farà il 18 agosto gli affissi, con cui pubblicherà:

1. I siti denunziati.
2. Il locale dove seguirà la consegna dell'ovaje.
3. Il sistema delle multe da infligersi.

16. Le commissioni comunali, dopo di aver ricevute le denunzie, ordineranno subito la verifica per tutto il territorio a' deputati.

17. Ogni deputato deve fare il suo rapporto, indicando se ha rinvenuto, o nò altri siti infetti; e ritrovandone, notare a chi appartengano.

18. Se ci sono nuovi siti infetti non conosciuti, si pubblicheranno con altri affissi. La detta verifica deve terminare a tutto il di 10 di settembre.

19. Quando la commessione venisse a sapere, che i deputati hanno trascurato, ed occultato qualche sito infetto, ne farà rapporto al commissario del distretto, per ordinarsi una multa dalla commissione distrettuale.

20. Sarà obbligo delle commissioni comunali, terminata la verifica de' luoghi infetti, formarne un quadro generale, secondo il modello annesso, e per li 20 di settembre rimetterne

copia alla commissione distrettuale, ed altra all'ispettore della provincia.

21. Così pubblicati i siti infetti, non potrà alcun usuario, o proprietario proibire lo scavo delle ovaje ne' suoi fondi.

22. Dal dì 19 agosto i componenti la commissione devono unirsi tutte le sere per ricevere le ovaje di ciascun contribuente, e saranno presenti alla consegna due decurioni.

23. Il cancelliere deve formare un libro di registro, in cui ci sia il debito in ovaje di ciascun contribuente, e questo dev'essere vidimato dal commissario del distretto.

24. Ogni locale addetto alla consegna dev'essere provveduto.

1. Di un fosso dove conservarsi le ovaje, quale abbia una buca stretta. Se non vi sieno de' fossi, sarà presa una stanza a pian terreno, con porta murata, e bucata in cima della volta, facendo così l'effetto di un fosso.

2. Sarà parimenti provveduto di giusta misura per la ricezione, e di un crivello per separare la terra dalle ovaje, che si consegnano.

25. Ogni contribuente è in obbligo di adempiere al suo carico proporzionalmente in ogni mese, ed è in libertà di consegnare a conto quelle ovaje, che avrà raccolte nella giornata.

26. Saranno queste ricevute a misura giusta, per tutto il mese di ottobre; da novembre in poi ci si calcolerà lo sfrido di un quarto, per cui ogni tomolo e quarto si valuterà per un tomolo.

27. Seguita la consegna si rilascerà un biglietto stampato, simile all'annesso modello, in cui si confessi il giorno della consegna, la quantità di ovaje consegnate, i nomi de' consegnatari, e'l sito dove il consegnatario dice di averle raccolte. Questi biglietti devono essere firmati, almeno da due componenti la commissione, e saranno il titolo per riscuoterne il compenso, quando saranno vidimati dai presidenti della stessa commissione comunale.

28. Non possono i biglietti vidimarsi se il contribuente non porti una fede del cancelliere, con cui si attesti di aver adempito all'intiero debito mensuale, trascrivendoci l'estratto del conto particolare che ha sul libro, con la distinzione delle consegne; e si riguarderanno di nessun effetto i biglietti, che manchino delle prescritte formalità.

29. Tali certificati deve conservarli il presidente per esibirli nella verifica, che ciascun commissario è obbligato di fare nel suo circondario nel mese di gennaio.

30. Tutt'i disordini, che i commissari ritroveranno nelle dette verifiche, saranno riferite all'ispettore della provincia.

31. In ogni fine di mese le commissioni comunali devono inviare alla distrettuale la nota delle multe esatte, e quella delle ovaje raccolte, coll'estratto di tutte le reste non adempite.

32. Verificate tutte le reste non adempite, se ne farà un

estratto, e si pubblicherà con affissi, restando i possidenti tenuti all'adempimento col pagamento delle multe.

33. In ogni fine di mese sarà il libro del registro del cancelliere vidimato in ciascuna pagina dal sindaco, e due decurioni, affine di togliersi le frodi per le diverse epoche delle consegne, e per evitare gli arbitri sulle multe da riscuotersi per la ritardata consegna.

34. Se dovrà esservi scavo suppletorio si eseguirà con le stesse regole prescritte per il primo, e per la fine di gennaio ne riceveranno le commissioni comunali il notamento da adempiersi a tutto febbraio.

35. Il pagamento dev'esser contestato dalla ricevuta del contribuente, e da biglietti di consegna delle ovaie. Questi sono indispensabili nel darsi i conti delle somme spese dai componenti delle commissioni, e cancellieri, che sono solidalmente responsabili delle malversazioni.

36. Tutte le commissioni comunali, che non avranno infezione nel loro proprio territorio, dichiareranno alla commissione distrettuale il dì 18 agosto di non averne, ed attenderanno gli ordini della commissione suddetta, con cui si designerà un territorio infetto, a loro più vicino, con il sito della consegna per fornire il loro contingente, dovendo la tassa esser ripartita egualmente in tutte le comuni della provincia, e sono in obbligo di eseguire quanto è prescritto dalle presenti istruzioni.

37. Spirata la stagione propria per lo scavo delle ovaie, e venuto lo sviluppo de' moscherini, tutti quei che non hanno adempiuto alla dovuta consegna ne sono sempre debitori, ed oltre alla multa stabilita pel ritardo, non potendo adempiere alla consegna, pagheranno in pena l'importo della dovuta quantità di ovaie non conseguate, al prezzo stabilito dal ministro.

Commessioni distrettuali.

38. Faranno riconoscere per mezzo de' commissari se la ripartizione del territorio in sezioni, fatta dalle comuni, sia regolare, e restringeranno al puro necessario il numero de' deputati, ove ne fossero superflui, come ne aumenteranno il numero, ove si credesse di essercene il bisogno.

39. Intesi i commissari, divideranno il distretto in due circondari, avendo riguardo alla più facile comunicazioni delle strade, ed alla dimora di ciascun commissario.

40. Rettificato lo stato delle sezioni e circondari, formeranno un quadro, che conserveranno presso di loro.

41. La commessione destinerà i contigenti delle comuni libere dall'infezione per le infette più a loro vicine.

42. La ripartizione suddetta dev'esser terminata a tutta la fine di settembre, e se ne formerà un quadro, di cui una

Digitized by Google

copia dovrà rimettersi alla commissione centrale, e l'altra all'ispettore della provincia.

43. Appena seguita la ripartizione dovrà la commissione mandare l'avviso alle commissioni comunali per mettersi in attività.

44. Sentirà i reclami de' contribuenti in caso di qualche ingiustizia, ne farà valutare i danni, che abbiano sofferti, per la rifazione da farsi da chi n'è colpa, ma non resterà mai sospesa la esecuzione delle tasse.

45. A misura che distineranno delle somme per passarsi alle commissioni comunali, ne daranno l'avviso ai commissionari, che ne terranno un libretto di registro per loro memoria.

46. Sono in dovere le commissioni distrettuali di rimettere in ogni fine di mese alla commissione centrale, ed all'ispettore della provincia, il quadro de' lavori eseguiti, quello delle multe esatte, e lo stato delle visite de' commissari.

47. È del loro carico di ripartire tra le commissioni comunali le somme, che saranno rimesse dalla centrale, avendo per norma la quantità di ovaie, che ha raccolte ciascuna comune.

48. Non sarà ammessa nella reddizione de' conti qualunque somma, ch'eccedesse la sopraddetta proporzione stabilita.

49. Potranno permettere a' contribuenti di eseguire la consegna della loro tassa in altra comune, quando la località dei fondi lo esigesse. È però indispensabile il consenso della commissione creditrice, e'l parere favorevole del commissario.

50. In questo caso i biglietti della consegna dovrà sempre lasciarli la commissione, che ha il dritto di esigere, e lo farà dietro una lettera d'avviso della commissione, che ha ricevute le ovaie.

51. Terminato lo scavo delle ovaie, ed essendoci contribuenti morosi potrà commutarsi il pagamento delle ovaie dovute in nuove opere per la caccia de' moscherini, che non portino meno del loro debito a norma dell'articolo 37.

Commissari.

I commissari, oltre gl'incarichi dati loro con le istruzioni relative alle commissioni, avranno le seguenti attribuzioni.

52. È affidata ad essi la sorveglianza per le disposizioni, che la commissione distrettuale potesse mai dare.

53. Devono essere in una corrispondenza continua coll'ispettore della provincia.

54. Possono corrispondere col commissario del distretto limitrofo, quando il bisogno le esigesse.

55. Oltre le ispezioni, che loro si potranno ordinare dalla commissione distrettuale, sono in obbligo di visitare periodicamente lo stato di ciascun comune, almeno una volta al mese.

55. Nelle visite debbono esaminare.

1. Come si eseguono le istruzioni.

2. Come si percepiscono le multe.

3. Come si amministrarono le somme destinate ai lavori.

57. Rilasceranno un certificato della loro approvazione a ciascuna commissione, che avrà adempito a' suoi doveri.

58. Rimetteranno alla commissione distrettuale uno stato di quelle commissioni comunali, che avranno commesse delle mancanze, segnandole distintamente nel margine.

Commissione centrale.

59. Ne' principî di agosto, od al più presto possibile, dovrà proporre al ministro la quantità di ovaie, che crede per approssimazione potersi raccogliere in tutta la provincia, da ripartirsi provvisoriamente tra' possidenti.

60. Nello stesso tempo proporrà il prezzo, che può pagarsi in ciascun distretto un tomolo di ovaie raccolte, avendo presente la località, e prezzo della mano d'opera.

61. Fisserà similmente il ragguaglio, che deve aversi per ciascun tomolo nell'anticipazione della spesa da farsi dagli affittatori per conto de' proprietari di ciascun fondo rustico.

62. Approvata la tassa, ne farà la ripartizione a ciascun comune, avendo per norma l'estensione de' fondi rustici apparnenti al loro tenimento, e loro rendita imponibile.

63. Rimessi tutt'i quadri dalle rispettive commissioni comunali dello stato dell'infezione, conoscerà presso a poco la quantità di ovaie, che possono esistere, e trovandola minore, o maggiore di quella provvisoriamente stabilita, farà una rettifica della stessa, la comunicherà alle commissioni per farla eseguire, e ne darà parte al ministro.

64. I fondi, che le saranno rimessi dal governo per lo pagamento dell'ovaie li ripartirà tra i distretti, avendo per norma la quantità raccolta.

65. Per il dì 10 di marzo riuniti i quadri dei siti infetti, quelli della reale raccolta seguita delle ovaie, farà rapporto al ministro dello stato, in cui trovasi l'infezione di tutta la provincia.

Ispettori.

66. Sono principalmente incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle operazioni relative all'esterminio de' bruchi.

67. Debbono particolarmente sorvegliare per lo esatto adempimento delle istruzioni ministeriali, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni di tutte le commissioni.

68. A tale effetto corrispondono direttamente coll'ispettore generale, e dipendono da' suoi ordini.

69. Corrispondono egualmente con le commissioni centrali per facilitare, o assicurare i mezzi delle operazioni.

70. Corrispondono inoltre con le commissioni distrettuali, comunali, e co' commissari, dandogli tutti gl'incarichi, che stimeranno propri per l'esecuzione de' lavori.

71. Oltre ai giri, che potrà loro ordinare al bisogno l'ispettore generale, sono in obbligo di visitare.

1. Le operazioni delle commissioni distrettuali periodicamente una volta al mese.

2. I territori delle comuni infetti, spirata la prima epoca stabilita per lo scavo delle ovaie.

3. E finalmente riconoscere ne' principj di marzo lo stato dell'infezione di tutta la provincia.

Mezzi per assicurare l'esecuzione delle istruzioni.

Le multe infisse non saranno ritrattabili. Saranno fissate dalle commissioni dal minimo al massimo proporzionatamente alle facoltà delle persone.

Le multe saranno esatte per via di coazione amministrativa dagl'incaricati.

Sarà pubblicata con affissi la nota di tutte le multe infisse col nome della persona multata, in ogni fine di settimana.

Ogni commissione avrà un libro per lo registro delle multe, che sarà vidimato dal sindaco in ogni fine di settimana.

Le multe a misura, che si esigeranno, dovranno registrarsi dal cancelliere, sotto la vigilanza del presidente della commissione, e saranno depositate presso il cassiere comunale per ritenersi a disposizione delle commissioni distrettuali.

Quante volte l'esperimento della prima multa riesca inefficace, tre giorni dopo l'applicazione della medesima, il contribuente alla diligenza dell'incaricato competente, sarà costretto per mezzo della forza pubblica di adempiere all'obbligo impostogli, e per lo quale ha subito la multa.

Le multe contro i deputati debbonsi infligere da commissari, o dalle commissioni distrettuali, così direttamente, che alla proposta delle commissioni comunali.

Le multe contro le commissioni comunali saranno proposte dalla distrettuale, o da commissari alla centrale, che ne ordinerà l'esecuzione.

Sono solidarie contro tutt'i componenti le multe stabilite per le commissioni comunali.

Saranno perseguitati come falsari innanzi le corti criminali gl'incaricati, che rilasciassero biglietti senza la reale consegna delle ovaie.

I malversatori saranno tradotti alle corti criminali, come rei di malversazione di denaro pubblico.

Per tutte le altre frodi, che si potessero commettere saranno i rei perseguitati innanzi a' tribunali competenti.

Tutte le istanze relative alle controvenzioni, e delitti pre-

Digitized by Google

veduti dal presente regolamento, saranno portate a diligenza dell'ispettore della provincia.

Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza di rivelare i siti infetti secondo l'articolo 12. La multa è stabilita da grana 68 a ducati 6. 80, per ogni fondo infetto.

La mancanza di non marciare i siti infetti, secondo l'articolo 10, grana 23 a ducati 2. 30.

La mancanza di fare il certificato, secondo l'articolo 13, da grana 23 a ducati 4. 60.

La mancanza di opporsi alle operazioni dello scavo delle ovaie ne' propri fondi, secondo l'articolo 21, da ducati 2. 30 a ducati 45. 50.

La mancanza della consegna delle ovaie per lo stabilito tempo secondo l'articolo 25, grana 23 per ogni tomolo che mancherà alla rata mensuale.

La mancanza delle commissioni nel fare la ripartizione in tempo, pubblicare gli affissi, e formare i quadri, secondo gli articoli 15 18 20 31 32, da ducati 1 82 a ducati 18 20.

La mancanza delle commissioni libere d'infezione nel ritardare i certificati pel tempo stabilito dall'articolo 30, da ducati 1 82 a ducati 18 20.

La mancanza delle commissioni di aver certificato del commissario stabilito nell'articolo 57 e 58, da ducati 4 50 a ducati 45 50.

La mancanza de' deputati nel non eseguirsi la verifica secondo l'articolo 19, da ducati 1 13, a ducati 11 36.

La mancanza di esser vidimati i libri secondo il prescritto dall'articolo 23 32, docati 1 13 contro il cancelliere.

Ogni opposizione al cavamento delle ovaie, e ad ogni altra operazione, relativa allo stesso esterminio de' bruchi, oltre all'esatta applicazione delle multe stabilite, sarà rimossa per mezzo della forza pubblica.

Le autorità, ed i depositari della forza pubblica dovranno sotto la propria responsabilità, prestarsi a tutte le richieste degl'incaricati per eseguire le coazioni autorizzate dal presente regolamento.

Istruzioni del 15 marzo 1812 per l'amministrazione della pubblica beneficenza nelle provincie del regno.

Art. 1. *L'amministrazione della pubblica beneficenza* comprende tutti gli ospizi, ospedali, depositi ed alberghi di poveri, annunziate, orfanotrofi, conservatorî, ritiri, monti frumentari, di pegni, di maritaggi, di limosine, ed ogn'altro monte di pietà, e tutti gli altri luoghi pii, stabilimenti, istruzioni, legati, ed opere di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, addetti al ben essere e sollievo degl'infermi, degl'indigenti, e de' proietti.

2. Questo regime è commesso in ogni provincia ad un *consiglio generale di amministrazione*, a delle *commissioni amministrative*, e ad altri agenti subalterni destinati ne' particolari stabilimenti.

3. Gli stabilimenti di pubblica beneficenza essendo stati col real decreto de' 30 aprile 1810 dichiarati *sezioni* ossia *part'integrali* delle municipalità de' comuni ove esistono, ed essendo la loro amministrazione analoga alla municipale, tutte le leggi, i decreti, e le determinazioni sovrane, i regolamenti, e le istruzioni ministeriali relative all'amministrazione de' comuni sono in conseguenza legalmente applicabili a quella delle fondazioni annoverate nell'articolo primo.

TIT. II. De' consigli generali.

4. I consigli generali d'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza organizzati a norma dell'articolo 2 del decreto de' 16 ottobre 1809 saranno annualmente rinnovati nella terza parte de' loro membri nominati da Sua Maestà, giusta la real determinazione de' 20 giugno ultimo.

Ne' due primi anni è dato alla sorte decidere su gl'individui, che debbono uscir d'esercizio.

Coloro, che ne sortiranno, non potranno rientrarvi che dopo un anno d'intervallo.

Il primo anno s'intende terminato a tutto il 1812.

I rimpiazzi saranno sottoposti alla nomina di Sua Maestà nel corso del mese di dicembre, dopo intesi gl'intendenti delle provincie, che faran pervenire a questo ministero i loro rapporti sull'oggetto dentro il mese di novembre.

5. La legge attribuisce ai consigli generali la sorveglianza e l'autorità sugl'interessi di tutti gli stabilimenti di beneficenza esistenti nelle proprie provincie. Essi quindi debbono mettersi alla perfetta conoscenza de' medesimi, tanto riguardo alle loro istituzioni originarie provenienti dal governo, o da' pii fondatori, quanto relativamente al loro stato attuale. Debbono insieme esaminare i regolamenti particolari, indagare i pesi estra-

nei e gli abusi che vi si fossero introdotti, preparare delle opportune riforme, delle variazioni di sistemi amministrativi e disciplinari, delle riunioni e concentrazioni di stabilimenti analoghi, dopo di averne davvicino ponderato la possibilità, la convenienza, ed il modo, e provocar poscia con rapporti motivati dal ministero dell'interno le disposizioni corrispondenti.

Laddove gli accennati regolamenti e sistemi non esistessero, i consigli debbono occuparsi a formarli su i principi adottati, e secondo le idee liberali, e le provvide viste del governo, proponendoli all'approvazione del ministero medesimo.

6. La nuova introduzione delle arti e manifatture nei conservatori, orfanotrofi, ritiri, e in altre case simili, e la migliorazione di quelle che vi si esercitano, devono fare una delle principali cure de' consigli; onde affrettare agli stessi stabilimenti sotto tutt'i sensi la utilità che ne derivano.

7. Il personale delle commissioni amministrative è particolarmente raccomandato alla diligenza dei consigli generali. Essi debbono non solo portare le maggiori attenzioni nella nomina degl'individui destinati a comporle, ma eziandio scrupolosamente sorvegliare sulla loro condotta e su i loro andamenti nel servizio, e far conoscere al ministero i motivi che potessero determinarlo a chiedere a Sua Maestà de' provvedimenti per la rimozione di qualche soggetto. Nel fissare la loro periodica scelta debbono i consigli avere in mira i requisiti di probità, d'idoneità, e di attività. Conviene soprattutto che badino a nominar degl'individui, che godano la confidenza e la miglior opinione del pubblico, e che sieno conosciuti pel loro carattere pio e benefico verso gl'indigenti.

In fine di ogni anno i consigli trasmetteranno al ministero un rapporto informativo sullo zelo, e sull'esattezza, che ciascun membro d'ogni commissione avrà dimostrato nell'adempiere a' propri doveri di servizio, affinchè i meriti rispettivi possano tenersi presenti, e valer di titoli alle munificenze del governo.

8. Essendosi rimesso alla facoltà de' consigli generali il determinare i luoghi ne' quali dovranno stabilire le commissioni amministrative, e nell'operazione, che già se n'è effettuita, essendone il numero rimasto alquanto limitato colle aggregazioni de' comuni a quello di residenza di ciascuna; i consigli medesimi, dopo l'esperimento di un altro anno, esamineranno le rettifiche che potranno aver luogo a questo riguardo. Progetteranno quindi l'aumento delle commissioni, segregando dei comuni, che ora sono riuniti sotto una commissione istessa, onde facilitare in essi con individui presenti il regime delle patrie istituzioni.

9. Siccome non possono le amministrazioni marciare su di un piede regolare senza una norma, che determini i pesi, e le spese, nè può fissare nell'esercizio della pubblica beneficenza l'adempimento delle opere senza conoscere la forza delle risorse,

Digitized by Google

che possono impiegarvisi; così è indispensabile, che per ogni stabilimento siavi un budget annuale approvato dal ministro.

10. I consigli generali debbono con ispecial cura occuparsi a questo interessante travaglio, che generalmente comprende pressocchè tutti gli oggetti della loro sorveglianza. Fa d'uopo ch'essi prendano in veduta per ciascuna pia fondazione la qualità delle rendite, ed i mezzi di migliorarle, la necessità di conservare, di ridurre, o di abolire delle spese, e che pongano a scrutinio col maggior discernimento tutto ciò che riguarda le opere che vi sono a carico, e le misure opportune a fissare il retto adempimento. Su questi dati baseranno i consigli le loro osservazioni e i loro pareri, che sommetteranno al ministero ne'rispettivi progetti di budgets, che gl'invieranno.

11. La redazione di questi lavori periodici sarà prossimamente simile a quella degli stati d'introiti ed esiti comunali. Essi debbono esser compiuti e trasmessi al ministero in tutto il corso del mese di settembre per l'anno seguente, affinchè i budgets già approvati possano esser restituiti alle commessioni amministrative prima della fine del successivo dicembre, e servir di norma nel nuovo esercizio.

12. La vigilanza per l'esatta esecuzione de' budgets dev'essere uno de' pensieri importanti de' consigli. Debbon essi chieder conto alle commissioni degli adempimenti, che vi sono disposti, esigere dalle medesime de' frequenti rapporti, che rassegnino l'osservanza delle opere, e col mezzo de' bilanci bimestrali, di cui si parlerà più appresso, riconoscere lo stato e l'andamento delle amministrazioni.

10. I consigli daranno la norma alle commissioni per tutti quegli articoli de' budgets, la cui esecuzione la richiegga, specialmente per quei che sono relativi alle locazioni de' fondi rustici ed urbani, ai partiti forzosi delle esazioni, se avranno luogo, alle costruzioni dei lavori, alla manutenzione de' mobili e degl'immobili, alle rinnovazioni de' primi, alle forniture e loro appalti, ai sistemi alimentari sia per gli ospedali, sia di comunità per gli orfanotrofi, conservatori e ritiri, che ne siano suscettibili, ed al servizio medico, chirurgico, e farmaceutico; sempre nei modi più economici, e ne' limiti corrispondenti alle misure de' redditi.

14. I consigli ordineranno, che le subaste per gli affitti e per gli appalti si eseguano nelle residenze delle commissioni amministrative coll'intervento di un'autorità, che sarebbe delegata dall'intendente.

Quest'autorità potrà essere o il sotto-intendente, o il giudice di pace, o un aggiunto, o il sindaco de' luoghi dove esercita giurisdizione in virtù del real decreto de' 14 settembre 1810, o finalmente il primo eletto incaricato del pubblico ministero per la polizia municipale e rurale.

Essendovi de' casi particolari, ne' quali i consigli su fondati

motivi giudicheranno espediente, che le subaste per qualche affitto o appalto debbano farsi fuori la residenza della commissione, cioè o ne' comuni aggregati, o nel capoluogo sia del distretto, sia della provincia, ne provocheranno le disposizioni dall'intendente medesimo.

15. I consigli esamineranno anticipatamente, se le locazioni accennate de' fondi debbano esser fatte in corpo o partitamente.

Provvederanno che gli estagli e le corrisposte si stabiliscano in danaro, e non in generi, salvi i casi, in cui delle giuste ragioni esigessero il contrario.

Disporranno generalmente, che il pericolo de' contratti di locazione non debba oltrepassare il biennio, quando si tratti di terreni atti a semina. Se poi sono addetti a pascolo, vigenti, o sono oliveti, selve cedue, faranno serbar gli usi ricevuti nella contrada, salva ogni opportuna rettifica, ma vietata espressamente la locazione a tempo lungo sotto qualunque figura o colore. Comprenderanno in questa regola benanche le masserie armentizie.

16. Se dopo l'emenazione de' bandi, ed altre prudenti indagini praticate da una commissione, non si sieno presentati offerenti ammissibili per la locazione dei fondi rustici, ovvero le aggiudicazioni non avessero potuto aver luogo, il consiglio, sul rapporto motivato della medesima, provvederà ai mezzi opportuni per la loro conservazione, coltura, e raccolta de' prodotti.

Ove si verificassero le stesse ipotesi riguardo alle masserie armentizie, ed altri cespiti affittabili, il consiglio darà pure le disposizioni occorrenti, perchè, dovendo rimanere in amministrazione, ne siano assicurati la conservazione ed il maggior prodotto.

17. Nel caso medesimo della mancanza di offerte o di aggiudicazioni ammissibili per appalti di lavori, forniture, ed altri simili oggetti, il consiglio farà prendere le misure convenienti, onde vengono eseguiti in economia ne' modi più avveduti e più sicuri per gl'interessi degli stabilimenti, a' quali appartengono.

18. Per la custodia delle campagne i consigli generali, prese le necessarie indagini sul bisogno di destinarvisi delle persone, potranno passare i loro uffizi agl'intendenti per combinare sulle vedute delle disposizioni date dal real decreto degli 11 maggio 1811, quanto converrà determinare sull'oggetto.

19. Siccome varie circostanze han fatto scoprire l'illegittimità di diversi contratti conchiusi a danno dei luoghi pii dai passati amministratori, spezialmente pei così detti censi enfiteutici e bollari, e pei mutui, gli uni e gli altri tanto attivi quanto passivi; così i consigli generali andranno prendendo un accurato esame di ciascuno di tali contratti, per conoscere se vi sieno intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi

vigenti del tempo, quella spezialmente dell'autorizzazione suprema, per quindi potersi dar luogo a quelle misure, che si crederanno opportune, e rientegrare gli stabilimenti ne' loro dritti, se si trovassero lesi.

20. Alla verificazione de' titoli de' debiti istrumentari cennati nell'articolo precedente, e di altri qualunque a carico delle instituzioni pie, saranno applicate le disposizioni contenute nel titolo V della legge de' 16 ottobre 1809, e nel real decreto de' 2 ottobre 1811 ultimo, relative ai debiti comunali.

Sarà provocata da Sua Maestà la fissazione di un termine di rigore all'esibizione de' titoli suddetti presso i consigli dell'intendenze.

21. Il governo della pubblica beneficenza dovendo tutto mirare a far godere all'indigenza sana o inferma i maggiori vantaggi sui fondi degli stabilimenti a ciò addetti il primo pensiero cui debbono tener presente tutti coloro che vi hanno parte, è quello di destinarne i redditi alla pura soddisfazione delle opere di vero sollievo de' poveri.

Quindi i consigli generali risecheranno e porteranno possibilmente al minimo le altre spese di natura riducibile, spezialmente quelle di amministrazione, e di servizio. Egli è di essenza inerente al patrimonio degl'indigenti il dritto sacro di essere amministrato gratuitamente. Si ha d'altronde tutta la ragione di sperare, che affidato alle mani di soggetti avvedutamente prescelti fra i cittadini che hanno più cari i sentimenti di religione e di umanità, e l'impegno di ben meritarne, ottenga da pertutto, mercè le cure de' consigli medesimi, questo vantaggio tanto a desiderare.

22. I consigli provvederanno, che l'esecuzione di ogni altra sorta di spesa, sia per opera di culto, sia di beneficenza ed altro, si adempia con religiosa semplicità.

23. Quando si trattasse di alienazioni di beni o di dritti dei pii stabilimenti, i consigli generali debbono riferire al ministero dell'interno con le loro osservazioni e pareri motivati, onde si dimostrino la necessità ed utilità delle medesime, per attenderne le sovrane determinazioni, senza le quali non possono stipularsene, nè valere i contratti.

Essi faranno lo stesso quando si tratterà di nuovi acquisti.

Non sono compresi in questa disposizione gli acquisti di oggetti indicati nell'articolo 2 del real decreto del 1 ottobre 1811.

23. I capitali, che sia per iscadenza di mutui, sia per altra maniera verranno restituiti, non potranno reimpiegarsi senza l'autorizzazione superiore.

Quindi i consigli, appena qualche restituzione di questo genere si verifichi, ne darà conoscenza al ministero, e ne attenderà le risoluzioni.

Fra di tanto faran prendere e rendersi conto dalle commis-

Digitized by Google

sioni amministrative di tutti i mutui degli stabilimenti, e dell'epoche della loro scadenza.

Faranno lo stesso pei censi, riguardo ai quali la morosità de' debitori avesse fatto verificare il dritto agli stabilimenti della rescissione de' contratti.

25. È delle cure de' consigli generali il far ricerca dei motivi, che rendessero necessario l'autorizzare le commissioni ad intentar azioni giudiziarie, per rivendicare o sostenere dritti appartenenti alle fondazioni di beneficenza. Essi provocheranno subito quest'autorizzazione ove sorgeranno, che le liti abbiano un aspetto vantaggioso, e presentino delle ragioni solide a favore delle medesime.

26. Nelle liti passive le commissioni amministrative non potranno mai legittimamente esser chiamate in giudizio, se prima gli attori non abbiano adempito alle formalità prescritte negli articoli 49 e 50 del real decreto degli 11 febbrajo 1809. I consigli pertanto vigileranno attentamente all'esecuzione di tali disposizioni.

Si concerteranno coi procuratori regi, e generali de' tribunali, e delle corti, secondocchè occorrerà, per l'osservanza delle medesime, e per tutt'altro che sia di mestieri per la miglior difesa.

27. Non perderanno intanto di vista i consigli medesimi, che, laddove si tratti di affari contenziosi di amministrazione, e di oggetti ad essa relativi, debbono farli portare o richiamare al giudizio de' consigli delle intendenze, giusta le reali determinazioni degli 8 settembre e de' 19 novembre 1810.

Essi provocheranno l'elevazione de' conflitti da farsi sulla norma del decreto de' 16 settembre 1810, quando riguardo a vertenze di questa sorta la giudicheranno necessaria.

28. Nei casi de' litigi mentovati negli articoli precedenti i consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti.

29. I consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere de' progetti di transazione, salva la suprema autorizzazione da provocarsi con rapporti al ministero.

30. Onde i consigli possano dare agli affari confidati alle loro cure un andamento regolare e spedito, essi si riuniranno almeno due volte la settimana ne' giorni disegnati dai rispettivi presidenti, i quali hanno la facoltà di convocarli ancora straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.

31. A scelta del presidente saranno distribuiti i carichi tra i membri. Egli potrà deputarne uno o più alla sorveglianza immediata degli ospedali, un altro a quella degli orfanotrofi, conservatori, ed ospizj simili, un terzo a quella de' monti frumentarj, di pegni, di limosine, di maritaggi. Ove per circostanze particolari la distribuzione convenisse farsi diversamen-

te, il presidente medesimo è nella facoltà di cambiarla nel modo più acconcio.

32. Le deliberazioni de' consigli non saran tenute per valide, se non ne saranno congregati almeno tre membri.

S'intenderanno poi adottate quando vi concorrerà la maggiorità assoluta ne' voti de' membri presenti.

33. Le risoluzioni de' consigli non potranno recarsi ad effetti quando offrano un risultato diverso da quello, cui prescrivono le leggi, i decreti, e le determinazioni reali, le decisioni, e le istruzioni ministeriali. In questi casi i consigli dovranno prima domandarne la superiore approvazione.

34. Gl'intendenti presidenti de' consigli generali, nell'occasione delle loro visite periodiche, o straordinarie delle provincie di loro carico, baderanno a prender conto davvicino del regime esterno ed interno degli ospizi, dell'adempimento di ciascun'opera, e in generale, di tutto ciò, che interessa la buona amministrazione della pubblica beneficenza in ogni comune, ove n'esistono gli stabilimenti. Eglino rimangono autorizzati a dar sopra luogo delle disposizioni provvisorie, che le circostanze richiederanno, per quindi, nel restituirsi in residenza, darne cognizione ai consigli rispettivi, quando non lo avessero già fatto per mezzo della corrispondenza, e prendere le altre deliberazioni che fossero necessarie.

35. I sotto-intendenti adempiranno con zelo a quanto è loro incaricato coll'articolo 7 del decreto de' 16 ottobre 1809. Essi terranno esattamente informati i consigli di tutto ciò che occorresse nell'esecuzione dei proprj doveri riguardo ai luoghi pii, e che interessasse la loro conoscenza; soprattutto de' provvedimenti, cui sono autorizzati a dare nell'urgenza de' casi.

36. Ogni consiglio generale deve aver presso di se un segretario, incaricato simultaneamente delle funzioni di archivario.

Esso è nominato dal ministro dell'interno sulla proposta del consiglio istesso.

37. Il segretario presenterà gli oggetti da discutersi nelle sedute, redigerà in un libro le deliberazioni, e regolerà l'invio ed il registro della corrispondenza.

38. Come archivario terrà il registro delle leggi, dei decreti, e degli ordini ministeriali; avrà il deposito di tutte le carte, che saranno in buon ordine classificate e conservate nell'archivio.

39. Presso il segretario potrà esservi qualche *commesso*, quando la provincia abbia un gran numero di pie fondazioni e molti affari, su i quali travagliare. Esso sarà fissato dal consiglio con l'autorizzazione del ministero.

40. Potrà anche un consiglio, nel caso e modo indicati nell'articolo precedente, avere nel burò un *contabile* incaricato della compilazione dei progetti dei budgets, della scritturazione di quei, che vengono fissati dal ministero, giusta la norma

Digitized by Google

che sarà data qui appresso, della preparazione de' conti per portarsi all'esame del consiglio generale, ed alla discussione del consiglio d'intendenza, e di tutte le funzioni relative ad oggetti di contabilità.

41. Questo contabile potrà aver pur egli qualche ajutante, quando lo esigerà la mole degli affari.

42. Il soldo o le gratificazioni da darsi agl'impiegati nel burò del consiglio dovranno esser definiti dal ministero.

TIT. III. Delle commissioni amministrative.

43. A simiglianza di quel ch'è disposto nell'articolo 4 riguardo a' membri de' consigli generali, quei delle commissioni amministrative, che ne sortiranno per le periodiche rinnovazioni ordinate dall'articolo 5 del citato decreto de' 16 ottobre 1809, non potranno rientrarvi che dopo un anno.

44. L'amministrazione diretta ed immediata de' beni e delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza, l'esercizio de' dritti e delle loro azioni, e la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le loro spese, e di provvedere al buon ordine dell'interna disciplina; in una parola la parte esecutiva del regime di dette pie istituzioni è affidata particolarmente alle commissioni amministrative.

45. Esse in conseguenza, avendone la prossima direzione, sono responsabili dell'accurato adempimento delle opere di ciaschedunna fondazione, che loro è sottoposta.

46. Essendo le commissioni organizzate in modo, che abbracciano uno o più comuni riuniti a quello di residenza, i sindaci di questi comuni riuniti si debbono considerare come *membri nati* delle medesime. Essi tuttavia non potranno aver voto deliberativo ed ingerenza, che su gli affari riguardanti gli stabilimenti, ch'esistono ne' propri comuni, di cui sono sezioni.

Più specialmente questi sindaci rimangono incaricati della sorveglianza e dell'adempimento delle opere sopra luogo, dipendentemente dagli ordini delle commissioni.

47. Se, laddove l'esigesse l'importanza degli stabilimenti, si credesse opportuno, che debbano con tali sindaci aver parte in siffatto adempimento gli altri membri delle deputazioni municipali de' projetti stabilite negl'indicati comuni in forza dell'articolo 3 del regolamento de' 30 aprile 1811, se ne provocherà l'approvazione superiore.

48. Le commissioni conoscitrici davvicino dello stato de' pii instituti commessi al loro governo, debbono proporre ai consigli i mezzi più conducenti a migliorarli, e le regole più acconce per l'interna amministrazione e disciplina peculiare de' medesimi.

Sarà quindi loro principal cura, che le rendite sieno conservate e portate ai maggiori aumenti di cui fossero suscettibili.

Perciò consulteranno le scritture, le platee, i libri catastali, ed ogni altra carta e documento relativi ai beni, ed alle rendite medesime, ed ai proventi straordinari ai quali si avesse dritto.

Ove, adoperate le migliori indagini, le scritture o carte simili non si fossero rinvenute, domanderanno al consiglio le disposizioni perchè vengano rinnovate.

Essendo però interessante, che tutt'i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari al bisogno della confezione o rinnovazione delle medesime.

49. Intanto in forza degli ordini generali gli amministratori de' pii stabilimenti, che hanno esercitato dall'epoca della pubblicazione della legge de' 3 gennajo 1809 (*sulla registratura e sulla conservazione delle ipoteche*) sino all'istallazione delle rispettive commissioni amministrative, e queste istesse commissioni pel tempo posteriore, debbono aver fatto seguire le iscrizioni ipotecarie riguardo ai redditi degli stabilimenti medesimi Laddove avessero dato luogo ad omissioni, gli uni e le altre sono rimasti unitamente risponsabili d'ogni danno che ne risultasse.

Le commissioni adunque daranno immediatamente conto di questa esecuzione ai consigli, i quali trovando verificate tali omissioni, prenderanno le misure opportune ad assicurare per qualunque tempo a questo riguardo i dritti de' luoghi suddetti.

50. Le commissioni formeranno ed invieranno al consiglio negli ultimi quindici giorni del mese di luglio i progetti dei budgets degli stabilimenti per l'esercizio dell'anno che siegue. Vi baseranno le loro posizioni ed osservazioni nel modo che risulterà dallo stato delle rendite e de' pesi, e dal complesso delle circostanze dell'amministrazione.

51. Per supplire all'annuo deficit delle istituzioni, massime di quelle di maggior importanza, le cui rendite non bastino alle proprie spese, nè le riforme sieno giunte a metterle in bilancio; ovvero ad un deficit straordinario, derivante appunto da spese straordinarie, che avessero avuto o dovessero aver luogo; le commissioni diviseranno i mezzi confacenti.

Potranno fra questi proporre a prò degli stessi istituti l'applicazione degli avanzi o de' risparmj verificabili in alcuni altri, dopo di aver soddisfatto alle obbligazioni di loro vero e stretto carico.

Quest'applicazione potrà essere superiormente accordata per sovvenzione ordinaria ed incessante, o pure per un soccorso temporaneo, rimborsabile, produttivo ancora di un annuo interesse.

52. Ne' casi suddetti di deficit, e generalmente nella mira di migliorar vieppiù lo stato delle benefiche fondazioni, le commissioni potranno altresì provocar dei soccorsi da' comuni, da

Digitized by Google

quegli spezialmente che avessero degli avanzi. I patri stabilimenti, soprattutto i deficienti, hanno de' titoli a questi sussidj, e in ispezialità se sono orfanotrofj, ospedali, monti di limosine, di maritaggi, e simili. Il loro beneficio è consacrato al vantaggio de' cittadini indigenti.

53. Per lo stesso lodevole scopo più d'ogni altro le commissioni debbono impiegare il loro prudente zelo nel procurare dalla pietà de' fedeli assegnamenti, lasciti, limosine, sia in beni fondi, sia in denaro, sia in generi, sia in effetti d'ogni sorta, uniformemente allo spirito del citato real decreto del 1 ottobre 1811.

Ottenendo questi vantaggi, per dar luogo alle debite regolarità, li passeranno alla conoscenza de' consigli generali, e provocheranno a favor de' pii benefattori que' premi di onorificenza, che il citato decreto stabilisce, e tutt'altro, che potesse disporsi a riguardo di essi, e degli altr'individui delle loro famiglie, sia in vita, sia dopo trapassati.

54. Le commissioni sono tenute a conformarsi strettamente a' budgets, che verranno loro rimessi: seguiranno la norma che sarà data da' consigli per le locazioni de' fondi, e per gli altri annoverati negli articoli 13 e seguenti, e chiederanno le loro istruzioni e decisioni in tutt'i casi, in cui l'importanza degli affari, e la dubbiezza delle circostanze potranno esigerle.

Occorrendo fra l'anno delle spese straordinarie imprevedute, o apertura di crediti supplementari, dovranno chiedere le disposizioni del consiglio, ovvero, quando eccedessero le di lui facoltà, provocarne pel suo organo da questo ministero.

55. Le riunioni periodiche di ogni commissione saranno almeno due volte la settimana. Potranno pure radunarsi straordinariamente quando gli affari lo richiederanno, soprattutto per evitare i ritardi sempre nocevoli al servizio nella spedizione de' medesimi.

Queste convocazioni straordinarie si faranno con invito del sindaco, ma possono presso di lui esser provocate da qualunque de' membri, che ne sentisse il bisogno.

56. Le deliberazioni saranno prese sulla pluralità de' voti.

57. I membri delle commissioni dovendo aver la cura dell'amministrazione, della polizia, e del regime economico degli ospizi, e degli altri stabilimenti, a ciascuno di essi sarà assegnato l'esercizio di quelle funzioni, che potranno meglio convenire al proprio carattere ed istituzione.

58. La corrispondenza colle autorità dovrà esser segnata da tutt'i membri, nè mai da meno di due. La spedizione ne sarà fatta sempre dal sindaco col sugello comunale, ed a lui stesso verrà dagli altri diretta.

59. Le commissioni avranno sotto di loro un segretario, un contabile, ed un cassiere.

I due primi uffizi potranno il più sovente cumularsi in un solo individuo.

60. La nomina di quest'impiegati appartiene alle stesse commissioni, ma dovrà essere approvata da' consigli, i quali ne daranno conoscenza a questo ministero.

Potranno i consigli nondimeno disporre, spezialmente riguardo alle commissioni amministrative d'una rendita non maggiore di *lire duemila*, che uno de' membri assuma la tenuissima corrispondenza, che può abbisognare, e per la quale sarebbe poco men che del tutto inutile l'opera di un segretario; e che un altro membro o il medesimo attenda alla ristretta contabilità: e così dicasi di tutte le altre funzioni inerenti all'incarico.

61. La destinazione del *cassiere* è indispensabile. Ma fatta eccezione delle commissioni che amministrano stabilimenti di grande importanza e di grandi rendite, e de' partiti forzosi che potessero aver luogo; presso le altre i cassieri comunali rimangono coll'obbligo dato loro generalmente dalla legge di esigere ed incassare le rendite degl'istituti pii.

Nondimeno cesserà di esservi qualunque di tutti quest'incaricati di percezione, se vi sarà qualche persona pia, e benefica, da cui ne venisse assunto gratuitamente l'impegno e la risponsabilità.

Se in mancanza di quest'esercizio gratuito, o in esclusione de' cassieri comunali, e de' partiti forzosi, debbano stabilirsi altr'individui per cassieri, le commissioni hanno il dritto di nominarli tra i più idonei e probi possidenti de' comuni. Tuttavia e gli uni e gli altri non potranno essere istallati senza l'approvazione, e senz'aver data la cauzione corrispondente in conformità di quanto a questo riguardo è disposto pe' cassieri comunali nel real decreto de' 26 settembre 1811.

62. La nomina agl'impieghi di qualunque natura presso gli stabilimenti, ai quali sieno stati superiormente ammessi, appartiene esclusivamente alle commissioni. Chiederanno nondimeno l'approvazione de' consigli in tutt'i casi, ne' quali l'impiegato non sarà nella classe de' servienti.

63. Le commissioni potranno sospendere o destituire gl'impiegati subalterni in caso di mancanza. Non potranno però destituir quei, che non sieno nella classe de' servienti senza darne conto a' consigli.

64. I segretari delle commissioni avranno il carico di redigere le deliberazioni, ch'esse prenderanno, di stendere la comunicazione, ed attendere al resto della corrispondenza, di registrare e conservare in buon ordine tutte le disposizioni, i regolamenti, e le istruzioni, che saranno trasmessi alle commissioni, e finalmente di aver cura di tutti gli archivi degli stabilimenti, e di formarli ove questi manchino.

65. I contabili sono incaricati di redigere, secondo le regole, il conto delle percezioni e delle spese, di scritturar le partite,

Digitized by Google

di dar fuori le liste di carico, di prender ragione distinta di tutti gl'introiti ed esiti, e finalmente di travagliar sotto gli ordini delle commissioni per preparare gli stati e gli altri elementi de' progetti de' budgets annuali, e formar le copie conformi di quei che vengono superiormente fissati per consegnarsi a chi convenga.

66. I doveri de' cassieri sono: 1 esigere le rendite di qualunque natura, sieno portate ne' budgets, sieno date sopra liste dalle commissioni (quali potrebbero esser quelle di arretrati che fossero stati liquidati, o di significatorie, che venissero emanate posteriormente alla fissazione de' budgets) 2. eseguire i pagamenti ordinati dalle commissioni a norma de' budgets istessi: 3. portare una contabilità col metodo, che verrà prescritto: 4. rendere il conto materiale della gestione annuale.

TIT. IV. Ordine di contabilità.

67. L'ordine di contabilità presso le commissioni dev'essere simile a quello, che trovasi prescritto riguardo a' comuni.

Quindi la scrittura delle commissioni, gli ordini di pagamenti, la scrittura de' cassieri, le ricevute a' debitori, il modo di esazione, i doveri delle commissioni e de' cassieri in ordine alle coazioni, il modo di eseguire i pagamenti succennati, le ricevute delle parti prendenti, i bilanci de' cassieri, saranno tutti gli stessi, e nella stessa guisa effettuiti, che si pratica pei comuni.

Rimangono dunque applicate ad ogni commissione, ed al suo cassiere le disposizioni contenute dal numero 1 al numero 10 delle *istruzioni date dal ministro dell'interno per la contabilità comunale e per la liquidazione de' conti de' comuni* in data de' 26 ottobre 1811; esemplari delle quali saranno trasmessi ai consigli generali, ed alle commissioni.

Si baderà pertanto in siffatta applicazione alle seguenti avvertenze.

1. Il registro, di cui si parla nel numero 2, dev'essere la copia di tutt'i budgets degli stabilimenti sottoposti alla commissione, finchè non sarà adottato il sistema generale di formare un solo budgets per ciascuna commissione. Sarà redatto a norma del modello ivi indicato. Ma siccome le commissioni abbracciano generalmente più comuni, ed anche più stabilimenti in ciascun comune; così conviene che la scrittura da tenersi presso le commissioni sia ordinata per circondari, comuni, e stabilimenti.

2. La copia di tutt'i budgets, che la commissione dee spedire al cassiere, secondo il numero 4, sarà certificata da tutt'i suoi membri, contrassegnata dal segretario, e munita del suggello del comune di residenza.

3. Ciò ch'è detto nel §. 3 del citato numero 4 non ha luogo per gl'istituti pii.

4. La provvisoria dispensa (accordata nel §. 4 del numero medesimo) della formazione del *giornale di cassa* ne' piccioli comuni, che non abbia un budget maggiore di lire *duemila*, e *cinquecento*, rimane dello stesso modo concessa a' cassieri di commissioni amministrative, i cui stabilimenti non abbiano parimente una rendita superiore a quella di lire 2500.

5. La ricevuta mentovata nel numero 5 sarà vistata dal sindaco, o da un altro membro delegato, o in caso d'impedimento, dal contabile, il quale eseguirà quanto ivi è ordinato al cancelliere comunale.

6. Tutto ciò, che si dice pel sindaco, e per l'intendente nei numeri 7, 8, e 10; s'intenderà detto per la commissione, e pel consiglio.

7. Ogni altra leggiera modificazione, che naturalmente vi avrà luogo, è da per se intelligibile, ed applicabile a prima vista.

68. Rimangono del pari applicate a' consigli generali le disposizioni contenute dal numero 11 al numero 13 delle istruzioni medesime.

Si avvertirà pure, che la scrittura da tenersi presso di loro debb'essere ordinata per distretti, commissioni amministrative, circondari, comuni, e stabilimenti, e che sarà in conseguenza per ciascuno stabilimento aperto un conto in totali per ogni capitolo sì d'introito che di esito.

Le altre operazioni, delle quali si parla nel rimanente dei numeri citati, si eseguiranno pei budgets degli stabilimenti analogamente alla precedente avvertenza.

69. Parimenti il sistema di contabilità generale de' comuni presso il ministero dell'interno, descritto nel numero 14 sarà esteso della stessa guisa, e colla modificazione accennata nell'articolo precedente, agli stabilimenti di pubblica beneficenza.

70. I mezzi di esecuzione forniti nelle istruzioni suddette ai numeri 15 e 16 saranno in egual maniera impiegati verso le commissioni, tanto per la stampa de' libri, e delle altre carte di contabilità, quanto per la prima apertura della scrittura.

E riguardo a quest'ultima gl'intendenti nel destinar gl'impiegati ad aprire in ogni comune la scrittura uniformemente a questa regola, e ad istruir praticamente i sindaci, i cancellieri, ed i cassieri, come presidenti de' consigli generali gl'incaricheranno simultaneamente a far lo stesso per le commissioni, e pei loro segretari, contabili, e cassieri.

I presidenti medesimi daranno separatamente conto al ministro dell'interno dell'adempimento, che tal'impiegati avran data a questa parte essenziale della loro missione.

Tuttavia riguardo alle commissioni amministrative di comuni, da' quali gl'incaricati medesimi si trovassero ritirati, per avervi compiuta l'operazione loro commessa, i consigli provocheranno dagl'intendenti la sollecita disposizione, che gli uffiziali civici, sindaco, cancelliere, e cassiere comunichino agl'im-

piegati delle commissioni suddette la pratica istruzione, ch'essi hanno poeanzi ricevuta.

TIT. V. Reddizione de' conti delle commissioni amministrative, e dei loro cassieri

71. Terminato l'anno, le commissioni amministrative sono tenute a rendere il *conto morale* della loro amministrazione, ed i cassieri *il conto materiale*.

Queste operazioni debbono essere anche simili a quelle, che sullo stesso oggetto si fanno per l'amministrazione municipale. Sezioni de' comuni gli stabilimenti di beneficenza debbon essi riconoscere gli stessi *consigli rappresentativi de' comuni*, cioè i corpi decurionali. In conseguenza il conto morale di ogni commissione sarà reso primitivamente del comune di residenza.

Quindi applicatamente a tal oggetto saranno adempite le disposizioni contenute nelnum ero 18 delle predette istruzioni.

72. Per dare intanto un sufficiente intervallo alle esecuzioni relative, restano accordati alle commissioni dieci giorni di più sul termine prefisso all'esibizione de' conti dei sindaci.

73. Il conto morale della commissione sarà rimesso colla deliberazione del decurionato, a cura del sindaco in esercizio, e nello spazio indicato nel citato numero 18 al sotto-intendente, il quale con le sue osservazioni, dentro il limite ivi assegnatogli, lo invierà al consiglio generale.

74. Il consiglio generale è naturalmente incaricato, come l'intendente rispetto ai comuni, dell'adempimento alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto dei 2 marzo 1808.

Anch'egli il consiglio affretterà il suo esame in modo, che la sua deliberazione preceda sempre la discussione del conto materiale.

75. In caso di ritardo nella presentazione o nell'esame decurionale del conto morale, il novello sindaco, o gli eletti sono tenuti a farne inteso il consiglio generale, com'è ordinato nel §. 4 del precitato num. 18.

76. Il rendimento e la discussione del conto materiale del cassiere di ogni commissione saranno effettuati a tenore delle disposizioni comprese ne' numeri 19 e 20 delle stesse istruzioni.

Fa d'uopo pertanto avvertire le seguenti cose:

1. (sul §. 3 del num. 19). Il conto formato e firmato dal cassiere sarà confrontato coi registri di contabilità, dei quali si è parlato nell'articolo 67, dalla commissione e dal contabile, i quali lo certificheranno conforme ai registri medesimi, lo firmeranno, e vi apporranno il soggello del comune.

2. (sul §. 6 del medesimo numero 19). Il detto conto materiale così regolarmente formato dovrà esser rimesso al consiglio generale. Il segretario lo noterà subito su di un registro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri; e

Digitized by Google

di date, secondo il modello num. 10 ivi citato: se non che la quinta colonna indicherà solamente la data del passaggio dal consiglio generale all'intendenza, e la sesta l'ottava la nona la decima e l'undecima non vi avran luogo.

Lo stesso segretario del consiglio noterà sul conto la data della presentazione, e ne farà ricevuta al cassiere.

3. Il consiglio farà sommariamente esame di tal conto materiale, tenendo presente il conto morale già riveduto, e la sua deliberazione sul medesimo. Quindi, accompagnandolo colle sue osservazioni, lo farà passare dal suo segretario all'intendenza.

4. Il segretario generale dell'intendenza adempirà a quanto gli è incaricato nel citato §. 6 del n. 19. La sua ricevuta sarà fatta al detto contabile o segretario del consiglio generale.

77. Il risultato delle decisioni del consiglio d'intendenza sopra ciascun conto materiale sarà fatto noto al consiglio degli ospizî, perchè possa egli promuovere i gravami in caso di bisogno, e dar conoscenza al ministro di tutto ciò, che meriterà i suoi superiori provvedimenti.

Dietro la partecipazione di detto risultato il contabile o segretario del consiglio generale noterà nel registro indicato nel num. 3 dell'articolo antecedente l'importo della declaratoria o significatoria, che ne sarà emanata.

78. L'intendente eseguirà pei conti materiali degli stabilimenti di beneficenza tutto ciò ch'è prescritto nell'ultimo articolo della ridette istruzioni della liquidazione pe' conti de'comuni, rimettendo con rapporti separati lo stato mensile di situazione de' conti medesimi.

79. Il consiglio genarale farà periodicamente altrettanto riguardo ai conti morali di sua revisione.

Circolare del 9 luglio 1813 emessa dall'intendente di Calabria citra con la quale si risolve il dubbio se estinta a favore di un oblatore la candela in grado di sesta fosse regolare accettare altra migliore offerta.

Insorto il dubbio se estinta a favore di un oblatore la candela in grado di sesta fosse accettabile altra offerta migliore presentata alquante ore dopo, ma nella stessa giornata, in cui ha avuto luogo l'accensione della candela di sesta; sua eccellenza il ministro dell'interno ha creduto sentire il parere del ministero pubblico della gran corte di cassazione. Questo ha opinato di non potersi rigettare tale offerta per la ragione che negli additamenti i fatali corrono per giorni, e non per ore.

Io vengo a manifestarvi questa risoluzione per adattarvisi nelle occorrenze. Gradite la mia distinta stima.

Circolare del 2 marzo 1813 emessa dall'intendente di Calabria citra sullo incasso delle multe contro i morosi alla consegna dei bruchi.

Sua eccellenza il ministro dell'interno mi partecipa che gli incaricati della percezione delle multe contro i morosi alla consegna de' bruchi devono essere i cassieri comunali, ai quali per indennità è venuto ad accordarli il due per cento.

Io vi prego di esserne nella conoscenza, ed a sorvegliare, che l'esazione delle multe suddette sia regolarmente, e senza ritardo effettuita.

Ho l'onore di salutarvi con istima.

Rapporto del 5 giugno 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione.

Rispondo all'altra parte del quesito che vostra eccellenza mi ha soggiunto col suo pregiato foglio de' 16 dello scorso mese di maggio relativamente al sistema tenuto dalla già commissione feudale nel decidere le controversie, nelle quali il fisco è stato lodato in autore.

Vostra eccellenza mi ha domandato a quali perdite è stato il fisco condannato a rifare; quali diritti sono stati dichiarati compensabili dal fisco stesso; per quali il fisco è stato assoluto perchè riputati aboliti senza compenso, o pure compensati colla rinuncia alla devoluzione.

Prima di rispondere a ciascuna delle proposte domande, è necessario che io rammenti a vostra eccellenza le disposizioni della legge de' 2 di agosto 1806 sulla quale è fondato tutto il sistema di decidere della commissione. Questa legge abolì senza compenso i diritti e le prestazioni personali, ed ogni diritto sulle acque pubbliche; abolì le privative e i diritti giurisdizionali col compenso a carico dello stato, qualora possessori ne avessero avuto legittimo titolo; conservò i diritti, crediti e le prestazioni territoriali; abdicò in favore de' possessori dei feudi ogni diritto di ricognizione del dominio feudale, ed ogni diritto di devoluzione che al fisco competevano; determinò finalmente, che le università o particolari i quali avessero diritto dedotto o non dedotto per contendere delle proprietà conservate dalla legge avrebbero adito i tribunali competenti per la giustizia.

La legge eversiva della feudalità dunque conservò le azioni delle parti e i diritti litigiosi, tranne gli aboliti, nello stato antecedente alla sua pubblicazione. Siccome questa legge non ispiegò in fatto quali fossero i diritti reali, quali i personali, e moltissime controversie o pendevano ne' vecchi tribunali, o sursero posteriormente pel diverso interesse che gli ex-baroni avevano a sostenere come reale quello che i comuni pretende-

vano personale, così diversi decreti o atti del governo spiegarono per molti diritti e prestazioni la natura degli uni o degli altri. Perciò la legge eversiva della feudalità si ricongiunge co' decreti e colle determinazioni reali che regolarono l'applicazione di essa, e che andarono spiegando quello che era implicito nelle generiche disposizioni della citata legge.

Ciò premesso, tutte le controversie surse fra' possessori del tempo della legge e i loro autori hanno riguardato proprietà e diritti o conservati, o aboliti dalla legge e da' decreti eversivi della feudalità. Ne' diversi giudizj nati per evizione sofferta, v'è stato frequentemente il fisco ora come possessore, ora come autor lodato. De' suoi diritti si è giudicato nella più parte dei casi colla legge comune, in alcuni co' privilegj fiscali scritti nel corpo del diritto.

Col diritto comune sono stati regolati i requisiti dell'azione nascente da evizione, la quale perchè abbia luogo è necessario; 1. che la cosa fosse tolta al possessore per effetto d'un legittimo giudizio; 2. che l'azione nascesse dal fatto dello stesso venditore, o sia dell'autore lodato. Dove questi requisiti si sono verificati, colui che avea ricevuto il prezzo d'una cosa non sua, o affetta d'un vizio che nel contratto non era stato valutato, è stato condannato a restituire il prezzo, e col prezzo tutto l'interesse sofferto dal compratore per causa dell'azione. Il diritto del compratore a farsi prestare dal venditore il prezzo ed il danno è una conseguenza legittima del contratto di compra, col quale il venditore ha assunto l'obbligazione di mantenerlo, per quanto dipendesse dal suo fatto, nel dominio e nel possesso della cosa venduta. Questa è la disposizione della legge 66 *de contrahenda emptione*, delle l. 2, 3, 6 e 11 *de act empt.*, della l. 52 *de verb. oblig.*, delle leggi 35 e 75 *de evict.* Semprecchè dunque si è trattato di decidere se avesse o nò luogo l'azione per evizione, l'enunciate disposizioni di diritto sono state indistintamente applicate a' privati ed al fisco, o che esso rappresentasse la persona del compratore, ovvero quella del venditore. Dove però il fisco è stato come venditore condannato a rifare il compratore dell'evizione sofferta, allora un diritto privilegiato ha regolato la quantità delle restituzioni. Questo diritto privilegiato nasce dalla legge *si procurator D. de jure fisci*; la quale volle che il fisco non fosse mai tenuto se non alla semplice evizione, ancorchè si fosse dai suoi procuratori promessa la doppia, o per essa qualunque altra penale. Sull'autorità di questa legge è stata fondata la teoria fiscale che ne' casi d'evizione il fisco non fosse tenuto se non alla restituzione del prezzo. Diverse dispute si sono fatte sull'osservanza data a questa legge e sull'applicazione di essa; diversi giudicati vi sono stati ne' nostri vecchi tribunali ora in favore di questa teoria, ora contro alla medesima. Ma la commissione feudale dopo molte discussioni fu d'avviso che la citata legge do-

Digitized by Google

vesse aversi come il diritto ricevuto nel regno per le seguenti ragioni: 1. perchè la pluralità degli esempj de' giudicati, e specialmente dell'abolita camera della sommaria era in favore della suddetta teoria; 2. perchè uniforme a questi giudicati è stata la giurisprudenza di molti stati di Europa, e specialmente d'Italia; 3. perchè ragioni particolari alle controversie feudali, sempre menate in lungo e non mai decise, avevano costituito in una sorta di buona fede il fisco, e spesso anche i privati a vendere ciò che essi avevano da altre mani ricevuto, e che presumevano per conseguenza legittimo. Il fisco dunque sempre, e nella più parte de' casi anche i privati, sono stati condannati a restituire il solo prezzo delle cose evitte, tolta di mezzo la rifazione de' danni.

Dell'osservanza d'un altro privilegio fiscale si è pure disputato nella commissione, cioè se la vendita fatta dal fisco sull'asta pubblica purgasse la cosa venduta da ogn'ipoteca e da ogni vizio antecedente, e se le azioni contro al fisco in tale caso fossero o nò prescritte nel quatriennio, secondo le disposizioni della *L. bene a Zenone C. de quadriennii, praescriptione.* La commissione he creduto che un tal privilegio fosse riprovato dalla giurisprudenza ricevuta per le seguenti ragioni.

Il diritto romano per garantire le vendite fiscali dall'esperimento d'ogni diritto anteriore, stabilì una prescrizione di brevissimo tempo la quale estinguesse tutte le ragioni non dedotte. Questa prescrizione sebbene è scritta nelle leggi degli imperatori Costantino, Zenone e Giustiniano sotto al titolo *de quadrienni praescriptione*, non fu ricevuta da quasi niuna delle nazioni che hanno adottato il diritto romano. Senza rapportare la testimonianza di molti scrittori, basterà produrre quella di Perezio, il quale avvertì nelle sue prelazioni sul codice: *Mores autem hodierni has constitutiones non observant omnino; si quidem potest possessor conveniri, quamquam rem emerit a fisco vel principe; debetque fiscum auctorem laudare.*

Nel regno un diritto espresso ha derogato alle disposizioni di queste leggi. L'imperator Carlo V colla prammatica 12 *de offic. Proc. Caes.* dichiarò di competenza della regia camera tutt'i giudizj ne' quali il fisco fosse lodato in autore. Il re Filippo II colla prammatica 61 confermò la stessa disposizione, alla quale non vi sarebbe stato luogo se i compratori essendo sicuri da ogni molestia, qualunque fosse il diritto antecedente che altri rappresentavano su' beni venduti, avessero dovuto le azioni dirigersi per la sola indennità contro al fisico. Finalmente ra regia camera, dacchè v'è memoria di suoi giudicati ed arresti, ha tuttogiorno deciso de' regressi, che i compratori per le cose evitte dalle loro mani hanno sperimentato contro al fisco venditore.

Tuttociò riguarda i giudizj nati dalle evizioni delle proprietà o de' diritti conservati dalle leggi eversive della feudalità. Per

quanto poi riguarda le vendite avvenute per le disposizioni di queste leggi, e per l'applicazione che di esse è stata fatta, la commissione ha sempre giudicato che essendo le suddette perdite indipendenti dal fatto del venditore, non dessero luogo a regresso contro al medesimo, per la regola stabilita nella *L. Lucius Titius D. evictionibus: futuros casus evictionis post contractam emptionem ad venditorem non pertinere.* Questo diritto è stato indistintamente applicato al fisco e a' privati, sempreche l'uno o gli altri si sono trovati nella stessa identità di ragione. Vi sono stati ciò non ostante alcuni rari casi ne' quali anche i diritti aboliti dalle leggi eversive della feudalità hanno formato materia di regresso contro a' venditori, e ciò ha avuto luogo per le vendite de' diritti e delle prestazioni personali fatte dopo la legge dei 2 di agosto 1806. L'illegittimità dei diritti venduti era stata già pronunziata dalla legge, e l'evizione in tal caso non poteva riguardarsi come un avvenimento posteriore al contratto perfezionato. Mi sovviene che in questo caso trovossi l'amministrazione da' reali demanj pel feudo di Castronuovo in Basilicata venduto sul complesso di tutte le sue antiche rendite. La commissione verificò, che nella liquidazione delle rendite vendute erano caduti diritti e prestazioni personali delle più assurde, e quindi ordinò la restituzione della parte di prezzo ad esse corrispondente.

L'esposizione sinora fatta risponde a tutt'i quesiti contenuti nel viglietto di vostra eccellenza, se non che debbo aggiugnere una particolare spiegazione all'ultimo di essi, col quale ella m' ha domandato quali diritti si sono riputati compensati colla rinuncia della devoluzione. La legge del 1 di agosto 1806 pare che non avesse attaccata l'idea d'alcun prezzo alla rinuncia della devoluzione a delle prestazioni surrogato all'antico servizio militare de' baroni. Il demanio della corona e dello stato distratto con titolo oneroso, e coll'espressa condizione della difesa dello stato, si dichiarò con quella legge libera proprietà de' concessionari. La generosità del sovrano andò anche più oltre, poichè potendo almeno compensare con questa rinuncia i diritti che l'interesse generale della nazione e l'ordine pubblico richiedevano che si abolissero, si sottomise all'obbligo d'indennizzare i possessori della più parte di essi, cioè di tutti i proventi e diritti giurisdizionali, e delle stesse privative. I motivi di questa legge sono tutti riposti nella saviezza del legislatore, ed io non intendo sottoporli a discussione. Ho voluto solo avvertire a vostra eccellenza, che di questa specie di compensazione non v'è rastro alcuno nella legge de' 2 agosto 1806, se pure non si volessero riguardare come compensati colla rinuncia della devoluzione e delle prestazioni ricognite del dominio feudale, i diritti personali aboliti da questa legge senza compenso, pe' quali come ho avuto

Digitized by Google

già l'onore di dirle non si è mai dato luogo a regresso nè contro al fisco, nè contro ad altro privato venditore.

Coll'esposizione del diritto seguito dalla commissione, io ho risposto in astratto a' quesiti fattimi da vostra eccellenza, perchè ella mi ha interrogato sul sistema in generale, e non sull'applicazione fattane ai casi particolari. Se le occorrono chiarimenti su controversie particolari, non dovrà fare altro che indicarmele, perchè io possa rispondere ai dubbi che potessero aversi sulla giusta applicazione delle teorie e de' principi di diritto di sopra esposti.

Accolga le proteste del mio rispetto.

Officio del 21 aprile 1813 diretto dal procuratore generale sostituto presso la corte di cassazione all'intendente di Basilicata relativamente al pagamento del dritto di bonatenenza.

Rispondendo al quesito che vi siete compiaciuto farmi col vostro foglio dei 13 dello scorso mese di marzo, posso assicurarvi che il sistema uniforme della commissione è stato di condannare gli ex feudatari al pagamento della bonatenenza dal dì del catasto, non essendosi preso il decennio antecedente al catasto suddetto, se non nel caso in cui la camera avea dato un termine ordinario sulla bonatenza dovuta prima della enunciata epoca, ed il termine trovavasi già compilato. In questo caso trovandosi pruovato il debito antico degli ex baroni, la commissione ha preso il decennio antecedente, come il menomo di quello a cui potea condannare gli ex feudatari. Ma questo caso credo che sia avvenuto una volta sola, e lungi dal formare una eccezione alla regola comune, mostra quanto sia stato lontano dal sistema della commissione quello prima di lei tenuto dalla già regia camera.

Rapporto del 9 maggio 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione.

Mi ha vostra eccellenza domandato col suo foglio de' 22 aprile ultimamente scorso qual sistema abbia serbato la già commissione feudale nel decidere le controversie nelle quali il fisco è stato lodato in autore per l'evizione di quello che contro agli ex-feudatarj veniva domandato.

Eseguendo il suo incarico ho l'onore di rassegnarle, che niun sistema particolare è stato dalla commissione seguito per la persona del fisco, ma che avendo equiparata questa a tutti gli altri autori lodati, ha distinto solamente il caso nel quale il giudizio contro al fisco autor lodato poteva essere spedito contemporaneamente alla causa del reo convenuto, da quello nel quale doveva la controversia rimettersi ad altro giudizio. Nel primo caso la commissione si è fatta giudice di entrambe le con-

Digitized by Google

troversie; nel secondo ha rimesso le quistioni per evizione a' giudici ordinarj competenti.

L'esposto sistema della commissione dipende dalla sovrana determinazione de' 17 marzo 1808 comunicata dal ministro di giustizia di quel tempo in seguito di un rapporto della suddetta commissione de' 5 marzo di quel medesimo anno. La commissione in contraddizione dell'avvocato fiscale di allora opinò che tanto per le disposizioni del diritto comune, quanto per le leggi del regno, allorchè il reo convenuto era stato diligente a segno di chiamare il suo autore o difenderlo dalla molestia della lite, e ad istruire il giudizio, aveva acquistato il diritto ad essere con unica sentenza rifatto di ciò che per vizio della cosa vendutagli venisse a perdere. Sua Maestà trovò giusta e fondata l'opinione della commissione, la quale l'ha da quel tempo seguita come regola costante di giudicare. Vostra eccellenza potrà dagli antecedenti che sono nel suo ministero, e specialmente dal citato rapporto de' 5 marzo 1808 rilevare tutti i motivi sui quali la commissione fondò il suo parere, se pure lo giudicherà necessario.

Le ripeto le proteste del mio rispetto.

Circolare degli 8 luglio 1812 eccessa dal ministro delle finanze portante norme a seguirsi nella rimozione o sospensione dei percettori.

Ho considerato, signor intendente, che l'articolo 182 del regolamento del 25 febbraio 1810, il quale dispone di doversi in luogo de' percettori di circondario sospesi per causa di malversazione nominare un commessario che ne faccia le funzioni, non istabilisce abbastanza la sicurezza del pubblico denaro. Quindi ho determinato, e vi prego di far pratticare nelle occasioni, che quante volte il percettore di circondario sarà scoverto per malversatore del prodotto delle contribuzioni, saranno immediatamente nominati gli esattori in conformità del decreto de' 19 dicembre 1811 a' quali il malversatore darà i suoi conti.

Soggiungo, che il malversatore dovrà essere sul fatto arrestato senza dar luogo ad alcuna eccezione, e sotto la più rigorosa risponsabilità de' sotto Intendenti, e de' ricevitori distrettuali. I sotto intendenti daranno i loro ordini per l'esecuzione del disposto in questa lettera senza aspettare la vostra approvazione, che chiederanno contemporaneamente.

Credo utile di prevenirvi che la presente non deroga punto all'articolo 17 del regolamento de' 5 giugno 1811, che prescrive la nomina de' commessari surrogati in luogo di percettori in ritardo, e non malversatori. L'articolo suddetto continuerà, come finora, ad esser eseguito.

Regolamento del 1 gennaio 1812 emesso dal ministro degli affari interni sull'esterminazione dei bruchi e sulla caccia dei moscherini.

Art. 1 Le commissioni comunali riceveranno dalla distrettuale il contingente delle braccia, coll'indicazione della mercede giornaliera dovutale, degli animali, degl'istrumenti, e di tutt'altro, che si crederà necessario doversi tener pronto durante il tempo della caccia de' moscherini.

2. Tutti gli abitanti di ciascun comune dall'età di 14 anni a 60, di qualunque sesso, e condizione sono addetti alla caccia.

3. Ne sono esenti gli componenti le commissioni, i commissari, ed i deputati delle sezioni, essendo per le loro funzioni impiegati personalmente al servizio.

4. La commessione, unita all'amministratore municipale, ne farà una classificazione.

I. Di quelli, che volontariamente si presenteranno.

II. Di coloro, che dette autorità giudicheranno a proposito, in considerazione della loro occupazione alle opere di campagna.

III. Di tutto il resto della popolazione compresa nell'articolo 2.

5. Le due prime classi sono addette al servizio giornaliero, e dovranno dipendere dal deputato di quella sezione cui saranno assegnate.

6. La terza classe verrà impiegata in giro, da due a cinque giorni, secondo che determinerassi dalla commessione. Gl'individui in essa compresi possono farsi rappresentare a loro spese, ma da persone non cadute in requisizione.

7. Sono in obbligo tutt'i decurioni di coadiuvare la commissione coll'amministrazione municipale, alla formazione delle dette tre classi.

8. Questa classificazione dev'essere terminata quindici giorni dopo, a contare dal dì, che ne ha ricevuto l'avviso della distrettuale.

9. Ogni commissione è nell'obbligo di formare un processo verbale, in presenza del decurionato, segnando l'epoca in cui ha ricevuto l'avviso del suo carico.

10. Da' fondi destinati dal governo all'esterminio dei bruchi, saranno fatte tutte le spese della caccia.

11. Occorrendo delle anticipazioni per lo pagamento quotidiano alle mani d'opera, saranno fatte ripartitamente su' fondi rustici di qualunque coltura sieno, prendendosi per norma la loro estensione.

12. Dette anticipazioni saranno a carico di colui, che ha coltivato il terreno, ed al quale si appartiene il ricolto.

13. A tale oggetto assegneranno a ciascun contribuente il

Digitized by Google

contigente degli operai, a cui esso dovrà fare l'anticipazione al bisogno.

14. Saranno esenti dalla medesima i coltivatori, che presenteranno una compagnia di operai forestieri in proporzione della loro tangente, o del numero che ne riuniranno.

15. Essi verranno indennizzati dello stipendio anticipato ai loro operai, in preferenza di tutti gli altri.

16. Goderanno dell'esenzione al momento che denunzieranno alla commissione la riunione delle braccia suddette, e resteranno responsabili dell'assistenza degl'individui presentati, per tutto il tempo della caccia.

17. Farà egualmente la commissione un ripartimento degli animali, e degli istrumenti, che debbonsi usare nella caccia tra i coloni, come negli articoli 2, e 12, i quali dovranno mantenerli, e rimpiazzarli, secondo il bisogno, per tutt'il tempo suddetto.

18. Le sole racane, ossia tende, sono a carico della provincia.

19. Sarà permesso a' contribuenti fabbricare ne' vicini boschi gl'istrumenti, di cui abbisognano.

20. Ogni guardabosco è obbligato fornirgli il permesso, dietro l'invito, che dalla commissione verrà rilasciato a' contribuenti suddetti.

21. Riunito così il numero delle braccia, degli animali, e degl'istrumenti, la commissione lo dividerà per le sezioni, in cui è diviso il territorio, assegnandone una quota a ciascun deputato, serbando il metodo di non confondere nella stessa sezione gli operai della prima, e seconda classe, con quelli della terza.

22. Indi pubblicherà un'affisso in cui sia espresso.

1. Il nome della sezione, e del deputato.

2. Il numero delle braccia della prima, e seconda classe addette alla sezione.

3. Il nome de' coltivatori de' fondi, a di cui carico è l'anticipazione contenuta nell'articolo 11, designando il numero delle persone, e la loro mercede da anticiparsi da ciascun di essi al bisogno.

4. Il nome di quelli, che ne sono esenti, giusta l'articolo 14, e 15.

5. Il contigente della terza classe, che per giro dovrà prestarsi, come nell'articolo 6, indicando i giorni, ne'quali dovranno presentarsi.

23. Oltre gli affissi, darà nota del carico di ciascuna sezione al deputato della medesima, che n'avvertirà il colono contribuente con un cartellino da lasciare sul luogo.

24. Dietro la pubblicazione degli affissi e dell'invito suddetto, ogni contribuente è nel dovere di adempire al suo carico.

25. La commissione è nell'obbligo, un giorno per l'altro,

Digitized by Google

di avvisare i deputati del bisogno dell'anticipazione agli operai.

26. Il deputato, ricevuto l'avviso, consegnerà de' biglietti a detti operai, ne' quali sarà notato il giorno, e la somma che gli si deve: questi presentati al colono contribuente, dovranno subito sodisfarsi.

27. Le somme, che verranno rimesse dalla distrettuale per le spese della caccia, debbonsi conservare dal cassiere comunale: dietro mandati firmati dalla commissione e vistati dal presidente saranno esse erogate.

1. a procurare i mezzi di sussistenza per gli operai spediti dalle comuni libere d'infezione.

2. a beneficio de' coloni, che avranno presentate le braccia de' forestieri, come nell'articolo 15.

3. in pagamento de' suddetti biglietti d'anticipazione.

28. Le commissioni libere d'infezione non sono esenti di avere il loro contigente, purchè siano lontane da siti infetti nel raggio di dieci miglia. Esse dovranno unirle, e ripartirle come nell'articolo 4 e 13, facendone l'assegno alle sezioni, per attendere dalla distrettuale gli ordini, ove debba condursi ciascun deputato con la sua quota.

29. Le commissioni al di là del raggio di dieci miglia, saranno egualmente tassate per lo loro contigente; e come non sono a portata di somministrarlo effettivamente, saranno obbligate di fare delle anticipazioni proporzionate, nell'istesso modo ch'è stabilito per le comuni infette.

30. Il ritratto di tali anticipazioni, come non sono pagate agli operai, si verserà presso il cassiere comunale, per tenerlo pronto a disposizione della distrettuale.

31. I mezzi di sussistenza per gli operai delle comuni libere, sono da prepararsi dalle infette: le somme destinate dal governo, saranno con preferenza a ciò impiegate.

32. Questi contigenti riceveranno in ogni settimana l'importo delle loro giornate, dedotte le spese delle cibarie, che la commissione avrà, come sopra loro apprestate.

33. Per lo pagamento di esse si praticherà il disposto negli articoli 11 e 26.

34. Ricevuto che avrà una volta il deputato della commissione il contigente destinato alla sua sezione in operai, ed animali, sarà in dovere di unirlo tutt'i giorni, come pure di vigilare, e guidare le operazioni dei medesimi in qualunque sito sieno destinati, o per altra sezione, o fuori del territorio.

35. I deputati possono farsi rappresentare, restando responsabili delle operazioni del sostituto.

36. I deputati delle sezioni infette faranno ogni sera alle commissioni un rapporto del travaglio del giorno. Sarà in questo espresso lo stato dell'infezione, la direzione che hanno i bruchi; il soccorso di cui ha bisogno; la mancanza de' contigenti, se ve ne sia, il ripurgo della sezione, se è seguito.

37. La commissione, inteso il parere de' deputati, fisserà le sezioni, ed i luoghi, ove per la prima volta debbonsi dirigere le operazioni.

38. Stabilitone il destino, lo pubblicherà con affissi, e ne darà l'avviso a ciascun deputato.

39. Prescriverà in ogni sera i nuovi destini de' contigenti, dietro i rapporti de' deputati.

40. Destinerà il contingente della terza classe, e quelli delle comuni libere, rimessole dalla distrettuale, in ajuto delle sezioni, ove sia maggiore il bisogno.

41. Un membro della commissione infetta, eccetto il parroco, dovrà uscire in campagna ogni giorno ad esaminare la condotta de' deputati; essi potranno dividere il giro, anche per settimana.

42. Rimetteranno in ogni settimana il quadro de' travagli in copia, una alla distrettuale, e l'altra al commissario del circondario.

43. I cancellieri avranno un libro vistato dal commissario, ove è registrata la divisione del suo territorio in sezioni, la loro denominazione, e quella del deputato, il nome de' coloni, a cui carico è l'anticipazione, il numero de' contingenti di ciascuna sezione, e tutt'i cambiamenti, cui essi son destinati, vi saranno volta per volta notati.

44. Tutte le commissioni de' siti infetti avranno un commesso dal primo aprile a tutto il 15 giugno aggiunto al cancelliere.

45. Ogni commissione avrà una somma, che fisserà la centrale per le spese impreviste: queste per esser ammesse nella reddizione de' conti, debbono essere vistate dal sindaco.

46. Dovranno fare l'appalto per provvedere di fuoco, ed acqua gli operai.

47. Devono destinare i siti nel loro territorio ove dovranno pascolare gli animali, e stabilire i ricoveri di campagna per gli operai, e pubblicarli con circolare.

48. I possessori di pascoli, e di ricoveri non si potranno opporre alle disposizioni della commissione.

49. Sono autorizzate a spedire de' corrieri da una comune all'altra nel caso di urgenza.

Commissione distrettuale.

50. Fisserà, intesi i commissari, quali metodi debbonsi praticare per la caccia, ed il giorno, in cui deve incominciare.

51. Non resta proibito altro metodo che si volesse usare dalle commissioni comunali, oltre i prescritti dalla distrettuale.

52. Farà per tutta la fine di marzo, sotto la propria responsabilità la ripartizione a ciascun comune del contigente fissato dalla centrale per la requisizione degli animali, operai, ed

ogni altro, che possa bisognare per la caccia, non escluse le materie combustibili, ove sia praticabile il fuoco.

53. Dovrà per norma intanto ripartire la tassa delle ovaie di già eseguita.

54. Fisserà il prezzo, che devesi pagare a ciascun operaio, considerando la diversità del loro stato di adulti, ragazzi, e donne.

55. Destinerà i contingenti delle comuni libere d'infezione così di braccia, che di animali alle comuni infette in modo, che non ecceda il raggio di dieci miglia.

56. Nel fare la ripartizione avrà presente lo stato dell'infezione, della fetazione, e de' lavori dello scavo eseguiti nell'inverno.

57. Rimetterà a ciascuna commissione, a' commissari, ed all'ispettore della provincia copia del quadro di tal ripartizione del distretto, onde sia da tutti conosciuto.

58. È autorizzata a spedire de' corrieri, onde fare con sollecitudine conoscere il proprio carico a ciascun comune.

59. Destinerà, ove debbonsi condurre le mandre de' porci del proprio distretto, avendo presente la località, purchè non manchino del bisognevole alla loro sussistenza.

60. A' possessori delle medesime farà conoscere per mezzo della comunale il proprio destino, segnando nominatamente il sito, ove ci sia dell'acqua sufficiente.

61. È del suo carico provvedere ciascuna comune delle racane, con la proporzione di dieci operai per una.

62. Fisserà fra le comuni la ripartizione delle somme ricevute dal governo per le spese della caccia, avrà per norma nel ripartirle il numero degli operai, richiesti da ciascuna comune.

63. È in dovere di riunire le racane esistenti, e costruire delle nuove corrispondenti al numero, che la centrale stabilirà per lo bisogno del distretto.

Commissari.

64. Oltre gl'incarichi, che sono loro affidati dal regolamento de' 10 agosto 1812, è lor dovere esser fuori del proprio domicilio per tutto il tempo della caccia.

65. Possono al bisogno cambiare il destino di un contingente delle comuni libere d'infezione, dandone parte alla distrettuale.

66. Debbono visitare le commissioni due volte durante la caccia.

67. La prima visita deve cominciare 15 giorni prima del dì stabilito dalla distrettuale per dar principio alla caccia.

68. In questa prima visita devono esaminare, oltre quello ch'è stabilito dall'articolo 56 di detto regolamento, se le commissioni hanno tutto pronto per eseguirla.

69. Trovandovi delle mancanze sono autorizzati a dare le disposizioni per ripianare, dandone parte alle distrettuali.

Digitized by Google

70. La seconda visita principierà 10 giorni dopo cominciata la caccia.

71. In amendue le visite lasceranno i certificati a norma degli articolo 57 e 58 dell'anzidetto regolamento de' 10 agosto. In essi vi sarà espressa l'esistenza degli istrumenti necessari alla caccia di esser eseguita la requisizione degli operai, animali, e tutt'altro, di essere stati assegnati i contingenti a' deputati, e finalmente se sono presenti i contigenti riuniti.

72. È loro dovere sorvegliare direttamente le operazioni dei deputati, ed il prescritto nel presente regolamento per l'esecuzione.

73. Invieranno in ogni settimana il quadro de' travagli eseguiti nel loro circondario all'ispettore della provincia.

Commissione centrale.

74. Per li 15 marzo la centrale, inteso l'ispettore della provincia, fisserà il bisogno della medesima in operai, animali, racane, e tutt'altro, che stimerà necessario.

75. Così fissato, col voto dell'ispettore ne farà la ripartizione ai distretti, disponendone provvisoriamente l'esecuzione, e ne darà parte al ministro per l'approvazione.

76. Esigerà dalle distrettuali i quadri dei travagli in cui settimana per settimana farne un quadro al ministro.

77. I fondi, che le saranno rimessi dal governo, li ripartirà tra' distretti, avendo per norma la quantità degli operai richiesti.

78. Precapirà da questi una somma, che con la stessa proporzione farà tenere alle commissioni, per accorrere alle spese impreviste.

Ispettori.

79. Debbono trasferire, durante la caccia, la loro residenza nel luogo più infetto della provincia.

80. Ne sarà loro destinato il sito della dimora dall'ispettore generale.

81. Debbono essere in continua attività, esegnendo la visita delle distrettuali ogni 10 giorni, a contare dal dì stabilito per lo cominciamento della caccia.

82. Nelle loro visite avranno particolar cura di esaminare se la ripartizione de' contingenti delle comuni libere sia regolare; se le somme rimesse dal governo vengano prontamente, ed egualmente ripartite.

83. Sono autorizzati a fare de' cambiamenti riguardo al destino de' contingenti, e di rettificare la ripartizione del danaro, quando loro sembri proprio.

84. Quest'atto dev'essere preceduto da un verbale, in cui sieno espressi i motivi, che a ciò lo decidono.

85. Sono in obbligo d'intervenire nella centrale per la fissazione del bisognevole alla caccia, e per la sua ripartizione ai distretti.

86. Debbono essere intesi nella reddizione de' conti di ciascuna commissione comunale, e della distrettuale.

Mezzi per assicurare l'esecuzione delle istruzioni.

Le multe contro i deputati, durante la caccia, possono essere anche inflitte dalle comunali.

Il pagamento delle multe non esclude la coazione immediata per mezzo della forza pubblica all'adempimento delle obbligazioni prescritte nel presente regolamento.

Si conserverà il metodo stabilito dal regolamento dei 10 agosto, riguardo ad infligere e percepire le multe.

Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza delle commissioni di non aver fatta la classificazione secondo gli articoli 4 8 9 13 17 21 22 23 25 31 37 39 46 47 da ducati uno e grana 82 a ducati 18 20.

La mancanza di non aver fornita prontamente l'anticipazione dovuta da ciascun colono secondo l'articolo 11 e 26 è punita col doppio pagamento.

La mancanza di non presentare il contingente degli animali grana 91 per ciascun animale richiesto.

La mancanza di non inviare le mandre de' porci al destino stabilito, ducati 2. 21 per ogni cento porci.

La mancanza del deputato, che non riunisce, e guida gli operai giusta il prescritto dall'articolo 34 ducati 1 13 a ducati 11 36.

La mancanza del deputato di non aver fatto il rapporto prescritto dall'articolo 36; e di non cerziorare i coloni secondo il disposto dell'articolo 23, grana 45 a ducati 4 e 50.

La renitenza degli operai di prestarsi alla caccia sarà rimossa dalla forza pubblica.

La mancanza de' richiesti nella terza classe da grana 23 a ducati 2 e 27.

Tutte le altre mancanze sì delle commissioni, che dei deputati, e contribuenti da grana 23 a ducati 1. 13.

La forza pubblica, cioè la gendarmeria, e qualunque altra forza, sono incaricate, sotto la più stretta responsabilità dei rispettivi comandanti di ogni grado, di secondare quest'operazione, prestando mano forte alle disposizioni degli agenti incaricati ad ogni richiesta, che ne riceveranno.

Circolare del 29 luglio 1812 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a reprimere i dritti di servitù esercitati dai comuni sull'erbe nei fondi dei privati sotto le denominazioni di difese, di terzi e simili.

Sono informato, che da vari comuni si eserciti ancora la servitù dell'erba ne' fondi de' privati sotto le denominazioni di *difese*, di *terzi* e simili. Si è dubitato se per caso potessero applicarsi le disposizioni del decreto de' 16 ottobre 1809, con cui è proibita la fida che si esigeva dagli ex baroni, e del regolamento de' 24 maggio 1810 abolitivo de' così detti corsi delle Calabrie.

Per regole generali ogni servitù di pascolo non deve sussistere, così esige il bene dell'agricoltura, e la libertà dei fondi proclamata della novella legislazione. Ma oltre a questo principio l'articolo 48 del real decreto de' 3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo che sia l'effetto di riserva, ne discende la conseguenza, che ogni altra servitù di pascolo che non abbia la medesima condizione, si intenda abolita senza compenso.

Le stesse considerazioni fanno sentire la necessità di vietare a' comuni ogni ulteriore esercizio di servitù dell'erba sui fondi appadronati. Essi avranno però diritto ad un compenso nel solo caso che si tratti di concessioni.

Voi invigilerete alla esatta osservanza di questa disposizione, la quale è diretta ad assicurare a' vostri amministrati gli effetti benefici di una legislazione liberale.

Una tal misura comandata dalla legge produrrà dei vuoti ne' bugetti di vari comuni. Voi sentite quindi il bisogno di supplirvi con altri mezzi.

I comuni che finora hanno esercitato queste servitù sono stati giustamente considerati come possessori di una rendita imponibile per lo più sotto il nome di uso civico, e per conseguenza gravati di una corrispondente contribuzione fondiaria. Venendo ora a mancare la rendita, giustizia esige, che cessi contemporaneamente l'imposta, la quale dovrà ripartirsi tra' proprietari che profittano dell'erba. Voi dunque nella formazione de' ruoli per l'esercizio prossimo, prenderete le misure opportune, onde i comuni non rimangano ulteriormente gravati di un peso mancante di ogni fondamento.

Ho l'onore di salutarvi con tutta stima.

Digitized by Google

Rapporto del 30 ottobre 1813 rassegnato dal già procuratore regio generale presso la commessione feudale al ministro degli affari interni col quale si propongono espedienti ad ovviare alla mutazione di superficie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del dritto di coloro ai quali la decima è dovuta.

Per ovviare alla mutazione di superficie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del diritto di coloro ai quali la decima è dovuta, l'intendente di terra d'Otranto propone due spedienti; l'uno di ridurre allo stato primiero la superficie immutata, l'altro di obbligare i possessori di fondi decimali a rimborsare il padrone diretto di ciò che ha perduto pel fatto cambiamento.

Il primo espediente, senza bisogno di molta confutazione, sarebbe ingiusto e distruttivo dell'agricoltura e dell'industria. Il secondo contiene la riparazione al danno cagionato, ed è quello che dee adottarsi, scegliendo il mezzo più facile per pervenirvi, ed il più convenevole al fine che la legge si ha proposto, allorchè ha dichiarato tali crediti commutabili in danaro ed affrancabili.

Questo mezzo è suggerito da'due reali decreti de'20 di giugno 1808 e dei 17 gennaio 1810 La commutazione è un beneficio che la legge ha accordato a coloro che soffrono il redito, e per conseguenza è di sua natura volontario. Ma nulla è più giusto e più naturale, che i possessori dei fondi redditizi decadano dal benefizio della scelta, allorchè contravvengono alle condizioni del loro contratto. Tanto più questo mezzo diviene necessario quanto è l'unico che concilii fra loro l'interesse delle parti ed il voto della legge.

Propongo dunque a vostra eccellenza un progetto di decreto, col quale si dichiari necessaria la commutazione in ogni caso in cui in danno del legittimo diritto del padrone del canone o del redito si venga a mutare la coltura del fondo. Credo inoltre necessario, che in sino a che la commutazione abbia il suo effetto, non s'interrompa il pagamento della prestazione solita, onde con questo mezzo non si eluda l'obbligazione dei debitori, e si provvegga all'uguaglianza del diritto de'padroni del redito, allorchè questa è turbata per fatto de' possessori de' fondi gravati.

Ministeriale del 7 dicembre 1814 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Basilicata portante disposizioni sulla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi.

Rispondo al vostro rapporto relativo alla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi.

Certamente per rendere generale e sollecito il beneficio della commutazione sarebbe stato desiderabile che ne fossero stati incaricati i commissari del Re; ora la competenza in questa materia è del potere giudiziario. Quando però nell'atto della divisione de' demani vi fosse riuscito di eseguire la commutazione per modo di conciliazione, questo metodo non poteva essere trascurato. Un'operazione come questa eseguita con un provvedimento generale del commissario equivale a molte particolari decisioni del giudice, ottenute con dispendi, con contraddizione e con disparità di ragioni. Ma in questi casi bisogna avvertir sempre ad assicurarsi del consenso delle parti, poichè altrimenti essendovi contraddizione, l'autorità giudiziaria può riguardare il trattato come non avvenuto. Ciò si è verificato: non solo gli ex-baroni, ma alcuni coloni stessi hanno attaccato presso il consiglio di stato le commutazioni fatte dagl'intendenti come nulle per causa d'incompetenza. La sezione del contenzioso, dove si è proposto il reclamo de' coloni di Brindisi, ha adottato le massime le più favorevoli che si potevano alla classe de' coloni. Ha avuto per vero che gl'intendenti non possono fare atti di giurisdizione contraddetta, ma che possono col consenso delle parti fare da conciliatori, tanto più che il decreto de' 17 gennajo promuove le vie convenzionali, e vuole che gli atti volontari delle parti precedano i giudizi.

Non pertanto, comunque sia incontrastabile la competenza del potere giudiziario a' termini del decreto de' 17 gennajo 1810 non possono i tribunali annullare essi le ordinanze de' commissari del Re. Le sanatorie da un'altra parte di atti nulli, che voi proponete, ne' quali cade l'interesse del terzo, non si debbono, nè possono domandarsi. In avvenire dunque voi non promuoverete commutazioni, se non trai confini di sopra espressi. Per le già fatte, dove esistano vostre ordinanze, non potendo queste essere distrutte dal potere giudiziario, voi eleverete un conflitto caso per caso, e mi renderete conto dei motivi sui quali è fondato.

Sono con sensi di distinta stima.

Circolare del 21 gennajo 1815 emessa dal ministro di guerra e marina con la quale si prescrive che nell'assenza dei commessari di guerra i sindaci sono chiamati ad esercitarne le funzioni.

I regolamenti in vigore hanno preveduto e limitato i casi, in cui i sindaci nell'assenza de' commessari di guerra sono chiamati ad esercitarne le funzioni. Ad onta de' cennati regolamenti, vengo informato che i sindaci assumano facilmente, e senza precisa necessità le funzioni de' commessari di guerra, e che la loro ignoranza nell'amministrazione militare dà luogo spesse volte a delle irregolarità senza numero. Affine di evitare siffatti inconvenienti pregiudizievoli al bene del servizio nel richiamare l'esatta osservanza di quanto è stato precedentemente disposto sull'assunto, ho determinato quanto segue:

1. Quando un sindaco nell'assenza di un commissario di guerra dovrà convalidare nel momento istesso un avvenimento di qualunque natura sia, che da luogo ad un atto, o processo verbale, egli dovrà nell'atto medesimo contestare la necessità di procedere a tale operazione.

2. Allorchè un sindaco avrà agito nella maniera prescritta dall'articolo precedente, l'atto o processo verbale da lui redatto non sarà valevole, che allorquando sarà visitato ed approvato dal commissario di guerra del circondario, in cui l'operazione avrà avuto luogo. Il sindaco dovrà inviare a questo effetto il numero degli esemplari convenienti.

3. Verun'amministrazione non potrà ammettere delle carte della natura qui sopra indica; se non saranno munite delle formalità prescritte dagli articoli 1 e 2.

4. I commissari di guerra che avranno visitato ed approvato degli atti di qualunque natura, ne dovranno spedire all'ordinatore divisionario il numero degli esemplari prescritti dai regolamenti, e diverranno allora responsabili delle operazioni che ne saranno state la conseguenza.

Reale Rescritto del 25 gennajo 1815 partecipato dal ministro degli affari interni portante norme a seguirsi per gli appaltatori di opere comunali

Col real decreto de' 25 luglio 1810 si trova ordinato che gli appaltatori de' ponti e strade debbano essere persone idonee, cioè del mestiere, nè che possa alcuno presentarsi a licitare all'asta se non sia munito di un certificato, donde costi l'indicata idoneità; colle istruzioni poi de' 17 aprile 1812 è prescritto, che pei lavori di riattazione e di nuova costruzione si dovesse esigere l'idoneità a' termini del decreto, ma che pei lavori di semplice mantenimento potesse chiunque concorrere all'asta.

Sua Maestà considerando che se per l'appalto de' lavori dei

ponti e strade si ammettessero a concorrere all'asta persone solamente del mestiere e patentate, si darebbe facilmente luogo al monopolio, e che d'altrondo lo spirito del citato decreto ed istruzioni è che su' travagli vi sieno artefici istrutti e patentati, ma quanto alle imprese ognuno può concorrervi, ha risoluto per misura generale, che chiunque possa concorrere agli appalti de' lavori de' ponti e strade che si eseguono all'asta pubblica, purchè però sia persona valida, ed a condizione che faccia i lavori a regola di arte tenendosi impiegati artefici, e che rispetto poi alle sommissioni si eseguano i regolamenti. Nel comunicarvela vi prego di renderla pubblica, e di uniformarvici nelle occorrenze.

Regolamento degli 8 giugno 1815 per l'ammessioni degli esteri alle cariche dopo naturalizzati.

I. Gli esteri non potranno essere conservati nelle cariche, e negl'impieghi pubblici, che hanno finora occupati: essi non potranno conservarvisi se non dopo che avranno ottenuta la naturalizzazione nel regno; e la loro nomina dipenderà allora dalla libera scelta di Sua Maestà.

II. Formano eccezione a questa regola:

1. Gli esteri che prima del 1806 si avevano come naturalizzati pel di loro lungo domicilio nel regno; per essere congiunti in matrimonio con donne napolitane, o per essere da lungo tempo stabiliti nel regno al real servizio dello stato.

2. Gli esteri, uomini di lettere che si trovano ne' stabilimenti di pubblica istruzione, gli artisti ed artefici addetti a stabilimenti di belle arti e di manifatture.

Le persone comprese nell'eccezione potranno essere conservate provvisoriamente negli impieghi, quando il ministro competente lo giudichi convenevole in attendendo il risultato della domanda di naturalizzazione che dovranno presentare.

III. Gli esteri stabiliti nel regno che vogliono essere naturalizzati potran presentare la domanda al ministro dell'interno nel corso del mese di luglio prossimo.

IV. I titoli a cui la domanda dovrà essere poggiata, e sui quali la naturalizzazione potrà accordarsi, quando si creda utile allo stato, sono i seguenti.

1. Lo stabilimento nel regno per un decennio continuo, compiuto prima di gennajo 1815, con acquisto di beni-fondi, o coll'esercizio di arte, professione ed industria utile.

2. Il matrimonio contratto con una suddita napolitana prima di gennajo 1815.

3. Rarità di talenti o servizi di grande utilità allo stato.

4. Introduzione d'invenzioni e di nuove industrie allo stato.

V. Il ministro dell'interno rimetterà la domanda con i titoli in appoggio ad una commissione consultiva destinata da Sua

Maestà. Quindi la proporrà alla risoluzione della Maestà Sua col parere della commissione.

VI. Per la spedizione delle carte di naturalizzazione, e per lo giuramento di fedeltà al Sovrano, che dovran prestare le persone naturalizzate, si osserveranno i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore.

VII. Queste disposizioni sono considerate come transitorie a sol'oggetto di definire le domande che saran presentate fra il termine prescritto.

Circolare del 19 agosto 1815 emessa dal ministro degli affari interni portante norme a regolare gli stati discussi comunali.

Le operazioni per gli *stati discussi* comunali del 1816, in quest'anno vengono ritardate di un mese, cominceranno però, e saranno proseguite con più felici auspici. Il real decreto de' 14 del corrente nell'atto che accorda i primi notabili disgravj a favore de' comuni, è un preludio di maggiori munificenze che Sua Maestà si propone di concedere, a misura che le urgenze dello stato cesseranno di opporsi alle sue benefiche intenzioni. Intanto è sovrana volontà che con questi primi alleviamenti, combinati con una rigorosa economia, gli stati discussi del 1816 sieno regolati in modo da produrre una sensibile diminuzione di pesi alle popolazioni. Ecco il principale scopo, che debbonsi proporre in questo disimpegno tutti gli amministratori civili. Io richiamo la di loro attenzione sopra di alcuni espedienti che potranno essere adottati con felice successo.

1. In primo luogo bisogna che in ogni stato discusso le rendite, e le spese bilancino esattamente. Siccome finora non era permesso di lasciarvi un vuoto, così in avvenire è vietato di lasciarvi un *avanzo*, soprattutto quando lo *stato discusso* contenga gabelle, o grani addizionali. Non fa più d'uopo di *avanzi*, da che Sua Maestà si è benignata di dichiarare, che i comuni non debbano essere in verun caso nè autorizzati, nè obbligati ad alcuna spesa estranea alla propria amministrazione. Quante volte dunque nella discussione si presenti un avanzo, se lo *stato* contenga rendite risultanti da pesi civici, questi dovranno essere diminuiti in proporzione, sia abolendone alcuno, sia ribassandone le tariffe. Si avrà cura in ciò di seguire sempre la norma prescritta dall'art. X del decreto de' 14 dicembre 1810, inculcata coll'art. 3 del corrente, cioè, di cominciarsi il disgravio da quei pesi che gravitano sulla classe meno agiata del popolo. Se poi lo stato contenendo soltanto rendite patrimoniali, offra qualche avanzo, si è nel dovere di proporne l'impiego sullo *stato* medesimo al maggior vantaggio della popolazione.

Questo però debbe intendersi per gli avanzi effettivi che risultino da rendite certe. Che se poi essi sieno il prodotto di

Digitized by Google

rendite di difficile, o incerta riscossione, come sono in gran parte le rendite straordinarie, non si potrebbe far conto di esse, senza pericolo di far mancare nel corso dell'anno i mezzi all'amministrazione. Anzi ad oggetto di prevenire questo inconveniente, sempre che sullo stato si presentino rendite di tal natura, bisogna non metterle a calcolo a fronte di spese certe, ed indispensabili, ma enunciarle semplicemente per memoria, e destinarle a qualche spesa straordinaria, che possa essere ritardata in caso che le dette rendite in tutto, o in parte non si realizzano. Così mentre si terrà conto di tali crediti, essi non figureranno nella somma dello *stato*, del pari che le spese che vi si contropongono, e non daranno nè un *avanzo* apparente, nè una mancanza effettiva. Questa è la norma adottata negli anni scorsi sugli stati discussi maggiori. Gl'intendenti la faranno generalmente estendere d'ora innanzi a tutti gli stati discussi minori.

2. Oltre l'economia risultante dall'abolizione del bollo per gli atti dello stato civile, e della contabilità, i comuni possono farne un'altra nella custodia de' boschi. Questa spesa regolata finora secondo le vedute degli agenti forestali, era tanto cresciuta in alcune provincie, che non solo assorbiva tutta la rendita de' boschi, ma la superava al segno, che le popolazioni per supplirvi si trovavano obbligate a sovraccaricarsi di dazj. Sua Maestà istruita appena di questo abuso, l'ha fatto cessare, ed ha voluto che i comuni proveggano alla custodia dei proprj boschi nel modo che troveranno più conducente a' loro interessi, come si pratica da ogni particolare proprietario. Gli intendenti dovranno quindi regolarsi per tale oggetto con quella attenzione, ed economia che usa ogni diligente padre di famiglia. Essi nel fissarne la spesa, se da un lato dovranno consultare le risorse de' comuni interessati, dovranno assicurare dall'altro la più gelosa conservazione de' boschi. Ogni negligenza in questo ramo sarebbe feconda di gravi conseguenze, che è del dovere degl'intendenti di prevenire, loro cura di far raddoppiare la vigilanza non solo de' custodi che essi destineranno a' boschi, ma ancora degli amministratori comunali stessi, onde mantenere in vigore l'osservanza de' regolamenti forestali, ed impedire qualunque devastazione che col tempo potrebbe compromettere la sussistenza delle popolazioni.

3. Potrà farsi ancora una economia sull'articolo delle spese imprevedute. Nell'anno venturo l'amministrazione riprendendo il suo andamento regolare, e non dovendo più aver luogo alcuna esigenza straordinaria sui comuni, il fondo delle spese imprevedute può senza inconvenienti esser di molto diminuito. Gl'intendenti dovranno rivolgere a questo articolo una particolare attenzione.

4. L'articolo delle pubbliche feste può offrire un altro mezzo di economia. Si qualificherebbe a torto dimostrazione di pub-

blica gioja una festa, che cagionando il pagamento di un dazio, arrechi il lutto, e le privazioni nella casa del povero. Non dovrebbe quindi autorizzarsene alcuna, semprecchè essa sia un mezzo da aumentare le gravezze sul popolo. D'altronde oggi ogni dovere a tal riguardo è cessato. Sua Maestà sicura, e pienamente soddisfatta del sentimento di devozione e di fedeltà di tutt'i suoi amatissimi sudditi, non attacca verun prezzo maggiore alle pubbliche dimostrazioni, anzi le vieta, sopra tutto quando esse costino il menomo sacrificio a' suoi carissimi popoli. I decurionati quindi seguendo questi principj, non che i regolamenti in vigore, e consultando le abitudini delle popolazioni ugualmente che le risorse comunali, proporranno, sia la riduzione, sia l'abolizione delle spese che profondeansi nelle così dette feste civili, e lasceranno in piedi le sole feste religiose ne' rispettivi comuni. Gl'intendenti nelle stesse vedute risolveranno sulle proposte decurionali, e promuoveranno su questo articolo tutte quelle economie che saranno compatibili colla cosa.

5. Un'altra economia dovrà ottenersi sulla spesa delle stampe per lo stato civile, per la contabilità comunale, e per lo giornale dell'intendenza. Queste spese sono eccessive in varie provincie. Dovrà perciò essere cura degl'intendenti di ridurle al giusto. Io esigo che per ciascun articolo di esse sia fatto un partito nelle forme amministrative; che le basi ne siano fissate dall'intendente in consiglio d'intendenza; e che nello stesso modo ne sia fatta la ripartizione tra i comuni. Il ratizzo così ordinato non sarà esecutivo che per metà, finchè non sia stato approvato dal ministro. Gl'intendenti domanderanno quest'approvazione, dopo che il conto delle stampe eseguite sarà stato discusso dal consiglio medesimo. Essi rimetteranno al ministero una copia del provvedimento motivato, che il consiglio avrà preso sul conto. In caso che dal conto risultasse un'economia sul ratizzo, questo rimarrà diminuito proporzionatamente, ed indi ne sarà ultimata la riscossione.

6. Tutte l'enunciate economie, ed altre che le particolari circostanze di ciascun comune potranno suggerire, dovranno essere seguite da una proporzionata diminuzione di dazi di consumo. Sua Maestà vuole che a ciò sia adempito nelle sue paterne vedute di migliorare la condizione del popolo. In conseguenza, tanto nell'abolizione de' dazi, quanto nel ribasso delle tariffe di quelli che non potranno abolirsi per intiero, gli amministratori comunali, e gl'intendenti dovranno uniformarsi alla norma espressamente raccomandata dalla Maestà Sua nell'articolo 3 del real decreto de' 14 del corrente. Gl'intendenti rimetteranno al ministero per l'approvazione, nel corso di novembre prossimo, un quadro di tutte le variazioni in materia di dazi comunali, che potranno aver luogo nell'anno venturo.

7. Nell'alleviamento generale de' pesi civici, gl'intendenti non

dovranno trascurare i proprietari. Sua Maestà nell'imposta della fondiaria per l'anno prossimo si è benignata di diminuirne il peso, per quanto le attuali urgenze dello stato lo han permesso. Gli amministratori comunali, e gl'intendenti sono nel dovere di concorrere anch'essi in queste benefiche vedute del nostro sovrano. Essi dovranno sopprimere in tutto, o in parte i grani addizionali de' comuni dovunque, senza gravare il popolo di dazi di consumo, si abbiano fondi sufficienti per supplire alle spese necessarie. Gl'intendenti, intesi i decurionati, determineranno in consiglio d'intendenza in quali comuni la detta soprimposta debba essere soppressa, o conservata. Essi se ne occuperanno nel più breve termine possibile. Onde possano comunicare a tempo la prescritta determinazione a' direttori delle contribuzioni dirette, e rimuovere ogni ostacolo dalla formazione, e pubblicazione de' ruoli. Sia loro cura di mettersi in ciò di accordo co' detti direttori, ad oggetto di prevenire ogni equivoco.

8. Regolati con questi principi gli *stati discussi*, è del dovere degli amministratori comunali, e degl'intendenti di promuovere le opere di utilità pubblica, che si trovano autorizzate, e di far pagare puntualmente i debiti costituiti. Quanto alle prime le popolazioni, che ne sopportano il peso, non possono vederle ritardate che con dolore, e trovano nel ritardo un soggetto di continue lagnanze. Quanto a' secondi, la proprietà dei creditori dev'essere inviolabile, e non vi è circostanza che possa autorizzarne l'inversione. Io richiamo su quest'importanti oggetti tutta l'attenzione, non meno che la risponsabilità degl'intendenti. Essi debbono mettere un termine agl'incessanti, e giusti clamori che si sentono da per tutto su tal particolare. L'esame de' bilanci quadrimestrili mi istruirà dell'esattezza di siffatti pagamenti. Sarà per me una pruova di ultronea ingiustizia ogni ritardo di pagamento dovuto, ed autorizzato sullo stato discusso, e mi crederò nel dovere di renderne conto a Sua Maestà.

9. Affinchè l'operazione degli *stati discussi*, alquanto ritardata in questo anno, segua colla dovuta celerità, gl'intendenti disporranno, ed invigileranno che i decurionati se ne occupino nel corso di settembre prossimo. Gl'intendenti mi rimetteranno per la metà di ottobre tutti gli stati discussi maggiori, che debbono essere sottomessi alla sovrana approvazione. Mi spediranno tra lo stesso mese, e quello di novembre tutti gli stati discussi minori, affinchè prima del principio del nuovo anno io possa esaminarli, e dare le disposizioni che crederò opportune. Intanto essi dopo averli discussi, ne faranno la partecipazione agli amministratori comunali, onde al cominciamento delle loro funzioni abbiano la norma della loro condotta; salve le modificazioni che potranno venire da me ordinate. In fine per la metà di dicembre mi dovranno far pervenire le solite mappe generali, che contengono gli elementi del lavoro, che io dovrò ras-

segnare a Sua Maestà, per metterla al fatto della situazione dell'amministrazione comunale dell'anno venturo.

Gl'intendenti riceveranno per mezzo del procaccio le mappe preparate per facilitare le prescritte operazioni. Nell'esecuzione, oltre le disposizioni contenute nella presente, saranno osservati i regolamenti in vigore, e le istruzioni date negli anni precedenti, in quanto non si oppongono alle disposizioni suddette.

Vi assicuro, signori, de' sensi di tutta la stima.

Reale Rescritto del 4 ottobre 1815 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiarano coverti dalla garentia tutti i sindaci ed eletti.

Colla legge degli 8 agosto 1806, e col decreto de' 24 gennaio 1812 sono coverti dalla garantia generalmente tutti li sindaci ed eletti, che il rimpiazzano, pe' delitti in officio, pei quali questi funzionari pubblici non possono essere inquisiti senza un'espressa sovrana autorizzazione.

L'articolo 6 del decreto de' 17 luglio ultimo faceva nascere il dubbio che si fosse portata una limitazione alle disposizioni precedenti; poichè provvedendo alla garantia de'funzionari pubblici, enuncia soltanto quei di regia nomina. Quindi poteva dedursi che rimanevano esclusi da questo privilegio i sindaci, che non sono nominati dal Re.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato questo dubbio, nel consiglio de' 27 dello scorso mese di settembre, mi ha ordinato di dichiarare nel suo real nome, che non s'intende fatta a tal riguardo alcuna innovazione; e che l'articolo 6 del citato decreto de' 17 luglio debba essere interpetrato, ed eseguito nel senso della legge di agosto 1806 e del decreto di gennaio 1812.

Circolare del 16 novembre 1815 emessa dall'intendente di Calabria citeriore in esecuzione di sovrano rescritto degli 11 ottobre portante le norme per la provvista delle cattedre vuote nei licei, collegi e scuole secondarie del regno.

Sua Maestà intenta sempre a procurare il ben'essere, e la felicita de' suoi amatissimi sudditi, desiderando di migliorare lo stato attuale dell'insegnamento nella pubblica istruzione, ha deciso nel consiglio degli 11 caduto ottobre, che in avvenire per le cattedre vacanti ne' reali licei e collegi, e nelle scuole secondarie del regno non debbano proporsi alla sua reale approvazione se non quelle persone, le quali previo un concorso, saranno state giudicate meritevoli di occuparle, e con validi documenti avranno prima giustificato la loro buona condotta, morale e religiosa. La prelodata Maestà Sua nello stesso consiglio si è degnata di approvare il metodo da tenersi negli esami, e lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare, per accordarsi agli aspiranti le cattedre in quistione. Io vi comunico

tanto il piano per la provvista delle cattedre vacanti, che lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare gli esami degli aspiranti alle medesime, acciò ne abbiate conoscenza, e ne curiate la dovuta pubblicità, facendo rimarcare a tutti, che il nostro augusto sovrano non tralascia mezzo onde migliorare l'interessante ramo della pubblica educazione.

Circolare del 7 dicembre 1815 emessa dall'intendente della provincia di Cosenza sugli alloggi militari.

Con sovrana determinazione comunicatami dal supremo consiglio di guerra, Sua Maestà ha esentati dal peso degli alloggi militari gli ecclesiastici, le di cui funzioni avessero per oggetto principale la cura delle anime, come i vescovi, i parrochi, gli economi curati, ed inoltre i vicari generali e capitolari, escludendone i preti semplici, e coloro che avessero de' benefizi ecclesiastici senza cura di anime. Similmente ha determinato, che tal'esenzione debba godersi dalla famiglia intiera in cui esiste un ecclesiastico, cui la medesima competa.

Compiacetevi di conformarvi nelle occorrenze a questa sovrana determinazione e gradite la mia distinta stima.

Reale Rescritto del 15 dicembre 1815 partecipato dal ministro delle finanze a quello della polizia generale perchè sieno formate in carta di bollo le petizioni, che anche in forma di lettere, s'indirizzano a' ministri e segretari di stato ed a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative.

Sua Maestà volendo richiamare in osservanza gli stabilimenti in vigore, mediante i quali vengono sottoposti al bollo le petizioni, anche in forma di lettere, che s'indrizzano a' ministri a' segretari di stato, ed a tutte le autorità giudiziarie, ed amministrative, ha ordinato.

1. Che debbano essere scritte in carta bollata tutt'i ricorsi, che gl'impiegati, o particolari presenteranno, sia nelle sacre mani della Maestà Sua, sia ne' ministeri, e segreterie, sia in qualunque altra officina giudiziaria ed ammistrativa.

2. Che non debba darsi alcuno sfogo ai ricorsi, i quali fossero presentati come sopra, scritti in carta non bollata.

3. Che vengano sottoposti ad una multa di ducati 5 per ogni volta gl'impiegati nelle officine, allorchè registrassero petizioni, o memoriali scritti sopra carta non bollata, o allorchè essi presentassero alla firma de' loro capi delle disposizioni sopra gli enunciati ricorsi.

4. Che sieno eccettuati da tali regole i soli memoriali delle persone miserabili, allorchè però la loro povertà fosse contestata in piedi de' medesimi dal parroco, il quale oltre la firma, debba apporvi anche il suggello, di cui fa uso ne' pubblici atti.

Digitized by Google

Nel comunicare di real ordine a vostra eccellenza le sovrane decisioni, da aver luogo dal 1 gennaio dell'entrante anno, io la prego di disporne l'esecuzione nella parte che potrà riguardare il dipartimento di suo carico.

Bando del 1 gennaio 1816 per la riscossione dei dazi di consumo.

Dovendosi in forza delle contribuzioni imposte pagare da tutti universalmente sia secolare, sia ecclesiastico, o militare, nessuno eccettuato, tarì 13, e grana 12 per ogni salma alla generale di farina, orzo, e granone, che si ammette, e consuma in ciascuna città del regno, e suo territorio, desiderando Sua Maestà dare gli opportuni rimedi per evitare le frodi, che giornalmente si commettono ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia persona, nessuna eccettuata, di qualunque stato, grado, e condizione che sia, debba osservare quanto nel presente si contiene.

1. Pertanto Sua Maestà in virtù del presente bando ordina, provvede, e comanda, che nessuna persona si cittadina, che forestiera di qualunque siasi stato, grado, e condizione possa, nè voglia portare a macinare frumenti, orzo, e granone nei molini di questa città, e suo territorio, se prima non avrà pigliata la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti della quantità de' frumenti, che si dovià andare a macinare a ragione di tarì 13, e grana 12, per ogni salma.

2. Sia in libertà de' naturali di questa città poter molire i loro frumenti in molini forestieri con dover però prima prender la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti come sopra, ed in questo caso siano tenuti di lasciar ne' molini, dove vanno a macinare, le mezze polizze, acciò possa l'amministratore di tal dazio richiamarsi dette mezze polizze per fare il confronto, e se qualcheduno di ritorno dal molino forastiere colla farina avrà la polizza sana, s'intende incorso in contravenzione.

3. Se vi sieno de' naturali di questa città, i quali volessero molire de' frumenti in questi molini, o molini forestieri per consumarli in alieno territorio, sieno questi tenuti a chiedere dalla cassa di detta gabella la polizza di transito, la quale non può negarsi, e per la quale non si deve pagare alcun dritto.

4. Debbono tutti coloro, che vanno a macinare al momento, che si comincia a maciuare il rispettivo frumento, orzo, o granone consegnare la detta polizza al molinare, la quale deve essere corrispondente alla quantità del frumento, orzo, e granone, che si molisce, essendo in obbligo il molinare di affissarla al solito chiodo e perforarla, ed altrimanti pratticandosi, s'intendono caduti in contravvenzione, e quei che portano la farina, ed i molinari.

5. Qualunque siasi paesano, o forestiere non possa entrar nel molino frumento, orzo, e granone senza che avesse legata al sacco la polizza, nè possa uscire dal molino il sacco della farina senza la mezza polizza, non potendosi togliere la polizza dai sacchi, nè lasciarsi se prima il frumento non sarà ridotto in farina, la quale farina non può stare più di giorni due nel molino, a contarsi dalla data della polizza.

6. Nessuna persona forestiera possa macinare in questi molini senza la polizza del suo paese, la quale dovrà esibire alla cassa della gabella per controsegnarsi. Li molinari non possono ricevere detti frumenti, orzi, e granoni da detti forestieri senza che sia legata al sacco la corrispondente polizza controsegnata come sopra, ed il contrario operando, restano incorsi in contravvenzioni i forestieri che portano il frumento, ed i molinari.

7. La polizza avrà la vita, o sia durata di giorni due cursuri dalla data di essa polizza, i quali elassi, e non curando il padrone della farina di ritirarsela de' molini, resterà incorso in contravvenzione.

8. Nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si fosse, possa entrare pane di fuori territorio in questa città, e suo territorio, se prima non andrà a sgabellare alla cassa di detta gabella con pagare il dritto di esso dazio.

9. Nessuno di questa città medesima sia naturale sia forestiere possa entrare frumento nei molini dopo le ore 24 la sera, nè uscire la farina la mattina pria di spuntare il sole.

10. Chiunque trasgredirà l'osservanza di quanto vien prescritto nei sopraddetti articoli incorrerà nella pena di onze cinque per quanto riguarda ai molinari, e per quanto riguarda i padroni di farina da parte di essere incorsi nella pena suddetta di onze cinque, perderanno la farina, il frumento, e le vetture, della quale pena una terza parte sarà acquistata al denunciante, e tutto il rimanente resterà in vantaggio della cassa della gabella del dazio suddetto del macino.

ECCEZIONE.

Per quei comuni che hanno distantissimi i molini, ove per la naturale posizione non è stato solito vistarsi le polizze nella cassa della gabella, non si faccia novità, restando i fittaiuoli o i comuni che hanno l'accollo del macino, facoltati a fare eseguire il visto presso i molini.

Circolare del 31 gennaio 1816 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni pei lavori ed opere pubbliche comunali.

Ad oggetto che il corso de' lavori pubblici de' comuni sia il più che si possa celere e spedito, ho risoluto, che le perizie, gli atti di appalto, e le misure finali non più siano da ora innanzi rimesse in questo ministero per l'approvazione, la quale sarà data da voi, a termini però, e colle formalità espresse nell'acclusa determinazione ministeriale. Adattandosi un tal sistema, voi sentite la necessità di tenere al corrente il ministero dello stato di situazione de'lavori comunali, e del loro avanzamento. In conseguenza per la fine di marzo prossimo mi rimetterete un quadro, secondo l'accluso modello, indicante la situazione, in cui eran all'epoca del 31 dicembre 1815 le opere pubbliche di tutt'i comuni della provincia, da voi amministrata, le quali non sono ancor terminate; marcandole con un numero d'ordine. Questo quadro principale sarà come la matrice di tutte le opere comunali. Le nuove opere poi intraprese, e che s'intraprendono, in tutto il corso di questo corrente anno 1816, e quelle che verranno intraprese nel corso di ciascuno degli anni avvenire, saranno descritte in quadri annuali, secondo lo stesso modello del quadro principale, nei quali quadri annuali sarà continuato progressivamente il numero d'ordine del quadro principale: questi quadri di ciascun anno mi dovranno essere rimessi alla fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Il suddetto quadro principale, e gl'indicati quadri annuali formano il quadro generale delle opere comunali.

In fine, perchè io conosca l'avanzamento de'lavori, mi rimetterete alla fine di gennaio uno statino, secondo il modello apposito, in cui siano semplicemente notati i numeri d'ordine del quadro generale che si riferiscono alle opere de' comuni, le somme rispettivamente spese per queste opere nell'anno precedente, e le somme portate negli stati discussi de' comuni per dette opere nello stesso precedente anno. Io, signor intendente, chiamo voi ed il consiglio d'intendenza, a cui notificherete la presente, responsabili dell'esatto adempimento di tutte queste determinazioni, e non mancherete di accusarmi la ricevuta della presente.

Gradite i sentimenti della mia perfetta stima.

Digitized by Google

Circolare del 6 marzo 1816 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sull'esercizio dell'uffizio di controloro presso le ricevitorie distrettuali.

Per effetto dell'art. 5 del real decreto del dì 27 dicembre ultimo, i sottointendenti dei distretti debbon destinare un individuo della loro officina per esercitare le funzioni di controloro presso la cassa del ricevitore distrettuale, in qualità di loro sostituto. Essendo essi risponsabili di tutte le operazioni di quest'impiegato relative al controllo della ricevitoria, avranno il dritto di prescegliero, ed amuoverlo a loro disposizione.

Ne' distretti de' capi luoghi delle provincie, i controlori delle ricevitorie generali faranno le funzioni di controlori distrettuali, giusta l'art. 4 delle istruzioni de' 19 gennajo: e perciò dovranno uniformarsi a quanto è prescritto nella presente circolare, indipendentemente da quanto è stabilito pel controllo della ricevitoria generale.

Io farò pagare mensilmente, a contare dal corrente mese di marzo, ad ognuno de' sottointendenti de' distretti, diversi da quello del capo luogo, ducati dieci esenti da ritenzione, come supplemento d'indennità d'ufficio; mediante il qual supplemento rimane a loro carico il mantenimento dell'impiegato incaricato del controllo distrettuale. Questa somma non deve sembrar tenue, giacchè i sottointendenti essendo disobbligati da ora in avanti dal mantenere nella di loro officina un commesso pel registro del controllo della cassa distrettuale, lo surrogheranno presso la ricevitoria, ed i ducati dieci mensili li abiliteranno ad ottenere una maggior esattezza nel servizio.

L'incaricato del controllo della ricevitoria distrettuale dovrà assistere a questa officina nelle ore in cui la cassa sarà aperta.

La scrittura che dovrà tenere consisterà in tre registri, che riceverete in un sol volume che da me si rimette insieme colla presente a ciascuno intendente e sotto-intendente.

Nel primo registro verranno iscritti tutt'i versamenti in numerario, ed in valori per numerario che i contabili del distretto faranno nella cassa del ricevitore, e quei che costui farà alla ricevitoria generale.

Nel secondo saranno riportati tutt'i valori di contribuzioni, cioè ordinanze, e ricevute di spese comunali, e di dritto di percezione.

Il terzo conterrà la situazione della cassa del ricevitore del distretto verso al ricevitor generale.

Questi registri devono nelle date delle scritturazioni, nei dettagli, e nelle somme corrispondere esattamente con quei della ricevitoria, ed ogni menoma discordanza proverà l'inesattezza del servizio.

Le attribuzioni de'controlori distrettuali son determinate nelle

istruzioni del dì 19 gennajo prossimo passato. Perciò mi restringo ad accennarle semplicemente.

Tutt'i ricevi a tallone che la ricevitoria distrettuale rilascia ai contabili del distretto; tutt'i pagamenti che il ricevitor distrettuale dovrà fare per delegazioni del ricevitor generale, giusta l'art. 80 di detta istruzione; tutte le delegazioni di pagamento che il ricevitore distrettuale può esser nel caso di fare sopra i percettori, ed esattori del distretto secondo l'art. 83; dovranno esser verificati, e vistati dal controloro.

Non vi sarà documento alcuno relativo ad introito, ed esito della ricevitoria, che possa aver effetto senza il visto del controloro, sotto la più stretta responsabilità del sottointendente da cui dipende.

Potrà il sottointendente riservare a se, o permettere al controloro suo sostituto la firma dei processi verbali d'invio de' fondi, dei borderò dei documenti di esito, degli estratti decadarj, e degli stati di situazione mensili da rimettersi al controloro generale, in confronto degli estratti, e degli avvisi che dal ricevitor del distretto si rimettono al ricevitore della provincia, o al tesoriere generale, a norma della mia circolare de' 14 febbrajo ultimo.

Il controloro curerà che in ogni decade si faccia cassa netta, coll'invio di tutt'i fondi introitati; cosicchè il di loro importo corrisponda esattamente agli estratti de' registri d'introito.

Avrà cura parimenti sotto la responsabilità sua e del sottointendente, che i conti del ricevitore del distretto sieno ultimati al tempo prescritto, e farà rapporto al controloro generale sulle cause del ritardo, sollecitando le disposizioni opportune onde mettere in regola il ricevitore.

Viglierà perchè la percezione delle contribuzioni non soffra ritardo; e scorgendo qualunque attrasso ne' versamenti prenderà conto della causa che lo produce, e ne terrà avvisato il sottointendente.

Per effetto della stessa vigilanza, interverrà nella commissione distrettuale che si unisce in ogni mese in virtù del regolamento del dì 5 giugno 1811, paleserà tutti gl'inconvenienti che avrà scoverto sulla percezione, e darà il suo parere, onde sieno prese le misure opportune a farli scomparire.

Presterà finalmente tutta l'attenzione sul valore, e regolarità de' documenti che appoggiano le operazioni della ricevitoria Ogni controloro perciò non sarà esente da rimprovero ogni volta che ne venisse restituito alcuno perchè trovato difettoso.

Digitized by Google

Istruzioni del 6 maggio 1816 per la contabilità e corrispondenza del ricevitore dei dritti di caccia in esecuzione dei decreti de' 31 ottobre e 14 novembre 1815:

Art. 1. Il direttore generale delle acque e foreste farà stampare, e cartolare in ogni anno de' libri a *gemina impressione*, contenenti le licenze di caccia. Egli cifrerà il numero d'ordine della gemella a sinistra, e firmerà la gemella a destra, che si dovrà dare a' postulanti Quest'ultima sarà inoltre corredata del suggello dell'amministrazione generale delle acque, e foreste, e della firma dell'ispettore generale incaricato della segreteria. Rimetterà al ministero uno stato in triplice spedizione contenente il numero delle licenze stampate, secondo la diversa loro qualità, e distribuzione fattasene alle provincie.

2. Nella fine d'ogni anno egli spedirà agl'intendenti, tranne quello di Napoli, tante copie di questi libri stampati, cartolati, cifrati, e corredati come sopra, per quante sono le sotto-intendente delle rispettive provincie.

3. Fatta la distribuzione de' libri agl'Intendenti, e sotto intendenti del regno, niuna licenza potrà essere distaccata dalla sua gemella, e rilasciata a chiunque, se non si depositi in vece la corrispondente ricevuta, comprovante il versamento del dritto già effettuato presso i ricevitori delle contribuzioni dirette, a' termini dell'articolo 12 del citato real decreto, della ministeriale de' 29 novembre, e delle istruzioni per l'esercizio delle cacce permesse.

4. Allorchè il petizionario avrà esibito la permissione d'asportar l'armi a norma dell'articolo 4 del decreto, e'l documento del versamento eseguito, il registratore riempirà i voti delle due gemelle, e noterà in quella da rilasciarsi i connotati del postulante, ed il numero del registro corrispondente al numero d'ordine cifrato della gemella, che rimane attaccata al libro.

5. Gl'intendenti rimetteranno alla direzione generale alla fine d'ogni mese uno statino contenente il numero delle diverse licenze distribuite nel corso del mese, diviso per distretti; ed in caso che non abbia avuto luogo veruna distribuzione, dovranno pure rimettere lo stato che sarà negativo. Riuniti che saranno nella direzione generale gli statini di tutte le provincie, la medesima ne formerà un solo che rimetterà al ministro in triplice spedizione.

Alla fine di ogni anno gl'intendenti trasmetteranno alla direzione generale delle acque, e foreste tanto i libri delle licenze di caccia, che avevano ricevuti l'anno precedente, quanto le ricevute, contro di cui han cambiate le licenze distribuite; rimettendone nel tempo istesso un bilancio al ministero di finanze in triplice spedizione.

Digitized by Google

In forza in oltre degl'articoli 21, e 22 del decreto de' 27 dicembre 1815 la direzione generale sarà tenuta di rimettere alla corte regia de' conti alla fine d'ogni mese uno stato simile a quello che dovrà far pervenire al ministero, ed in fine d'ogni anno gl'intendenti faranno alla medesima tenere un bilanco corrispondente a quello che devono inviare in triplice spedizione in ministero.

6. Pervenuti che saranno in amministrazione ed i libri, e le ricevute, il direttore generale ne farà la collazione. Se il numero delle ricevute corrisponde appuntino a quello delle licenze distribuite, la contabilità è esatta pe' distributori.

7. Fatta questa prima collazione si procederà alla seconda, a quella, cioè, delle ricevute colle somme introitate. La loro corrispondenza forma l'esattezza della contabilità de' ricevitori.

8. Il ricevitore presso la direzione generale delle acque e foreste avrà la corrispondenza coi ricevitori provinciali, e questi coi distrettuali per ciò che riguarda notizia d'ingresso di somme, e di versamento di esse. Quindi i ricevitori provinciali rimetteranno al ricevitore sopraddetto alla fine d'ogni mese lo stato delle somme introitate, diviso per distretti, e gli daranno notizia del versamento che faranno, in quel modo che viene indicato nelle istruzioni formate in esecuzione del decreto de' 27 dicembre pel servizio della tesoreria generale. Riuniti gli stati de' ricevitori delle diverse provincie, il ricevitore presso la direzione ne formerà uno completo, che rimetterà al ministro in triplice spedizione.

9. La rimessa delle somme introitate da' ricevitori generali nelle provincie si farà da essi direttamente alla tesoreria come tutti gli altri versamenti, restando i ricevitori istessi tenuti soltanto all'invio mensualmente al ricevitore della caccia, d'uno stato dell'ingresso, e del versamento di esse come sta prescritto nell'articolo precedente.

10. Oltre a quello che trovasi stabilito colle presenti istruzioni il ricevitore de' dritti sulla caccia, e tutti gli altri contabili, coi quali in forza dell'articolo 11 del decreto de' 31 ottobre dev'essere in corrispondenza, dovranno uniformarsi a quant'altro verrà isposto loro nelle istruzioni della nuova tesoreria generale.

Ministeriale del 5 giugno 1816 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente in Monteleone con la quale si concede al sindaco, agli eletti ed ai decurioni del Pizzo una medaglia d'oro.

Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia mi ha prevenuto che con questa stessa data ha spedito al maresciallo di campo marchese Nunziante numero 15 medaglie di oro, di cui si debbono insignire il sindaco, gli eletti, ed i decurioni pro tempore della fedelissima città del Pizzo a' termini del real de-

creto de' 18 ottobre 1815, che ne ha rimesse altre 24 simili in argento, da Sua Maestà concedute ad altrettanti individui benemeriti della stessa città col real decreto de' 12 aprile ultimo, che ha incaricato il signor maresciallo Nunziante nel real nome di conferirsi personalmente nel Pizzo, affinchè nel giorno 17 del corrente, anniversario del felice ingresso di Sua Maestà nella capitale de' suoi stati possa insignire egli stesso delle medaglie corrispondenti le persone che ne sono decorate, e render noto alle medesime il regolamento da Sua Maestà approvato, per indi depositarne una copia nell'archivio comunale, unita al verbale di tutta la funzione cha avrà luogo in simile circostanza.

Io vi rimetto qui annessa una copia del menzionato regolamento per vostra intelligenza, ed affinchè possiate dal vostro lato invigilare alla sua esatta esecuzione, e soprattutto perchè nel ricevere la cauzione del cassiere comunale, abbiate presente ch'egli è depositario ancora delle medaglie d'oro che Sua Maestà ha accordate alla sua fedelissima città del Pizzo.

Reale Rescritto del 16 marzo 1817 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la custodia delle reali proprietà e dei boschi.

Nel regolamento sovranamente sanzionato nel 16 del mese di marzo dell'anno 1817, richiamato in osservanza col reale rescritto del 19 novembre 1830 per la esatta custodia delle reali proprietà e de' reali boschi, si contengono i seguenti articoli:

Art. 9. « Dichiara Sua Maestà espressamente, che tutte le polizze d'armi, o altre licenze concedute da qualunque podestà per l'asportazione delle armi da fuoco, hanno implicitamente la eccezione di tutt'i luoghi comprese nelle reali riserve; in conseguenza nessuna persona di qualunque ceto e condizione, anche dell'ordine militare ed ecclesiastico possa andare armata di schioppo o carico, o scarico nelle reali riserve. Soltanto si permetterà ai passaggieri di camminare per la pubblica strada con scioppo, il quale, se sarà carico a palla, dovrà essere non civato, e senza pietra; e se sarà carico a pallini, dovrà essere levata dalla canna la piastrina del fucile. Diversamente facendosi, incorrerà nella perdita dello schioppo a beneficio del guardacaccia di custodia, e la persona che commetterà una tal controvenzione, sarà arrestata e posta nelle carceri, o in castello, secondo la sua condizione, a nome dell'amministratore finchè avrà portato all'amministrazione la somma di once 4, applicabili, come sopra, a limosine e maritaggi.

Nell'eguale pena incorrerà qualunque altro, che si troverà camminando per mezzo le tenuta fuori della pubblica strada,

ancorchè lo schioppo fosse scarico, avendo in tasca il controventore polvere, e pallini.

Art. 10. Gli uffiziali di giustizia tanto militari, che paesani non potranno entrare nelle reali riserve armati di schioppo, sia per carcerare alcuno, sia per qualunque altra esecuzione, senza domandar prima il permesso all'amministratore; e quando si trattasse di un caso, che non ammettesse dilazione, saranno tenuti di domandarlo al guardia maggiore, o al caporale della rispettiva riserva. Un tal permesso però non solo non potrà esser negato, ma ancora dovranno farsi accompagnare gli accennati esecutori da un guardacaccia per evitarsi qualunque inconveniente. Sepperò gli esecutori di giustizia potranno fare l'esecuzione senza schioppo, in tal caso non avranno bisogno del detto permesso.

Art. 11. Si proibisce a chicchessia di sparare, e cacceggiare per qualunque sorte di caccia nelle reali riserve, e trovandosi il controventore, sarà arrestato da' guardaecaccia, ed oltre la perdita dello schioppo, e delle provvisioni da caccia, che saranno appropriate a costoro, sarà tradotto nelle carceri, ed ivi detenuto finchè pagherà la multa di once sedici, e tarì venti, potendosi minorare tal pena a giudizio dell'amministratore, a proporzione delle circostanze.

Un terzo della suddetta multa sarà appropriato ai guardacaccia, un terzo ai denuncianti, quando ve ne fossero stati, ed un terzo s'impiegherà, come sopra, in limosine e maritaggi.

Art. 12. Si permette ai guardiani di vigne e territorj, secondo il consulto, di custodire il proprio podere, e quei de' proprj padroni, portando lo schioppo carico a palla: ma se questo si trovasse carico a pallini, gli sarà tolto, e resterà appropriato ai guardacaccia, dopo di essersi tenuto in deposito per un mese, onde sentirsi dall'amministratore in tale frattempo le discolpe, e le giustificazioni de' suddetti controventori, e vedersi se potranno meritare, che lo schioppo tolto, gli sia restituito.

Nell'intelligenza però, che i suddetti guardiani dovranno farsi notare, e riconoscere dall'amministratore, prima ch'entrino a custodire le tenute, dovendosi registrare dall'amministrazione il nome e cognome del guardiano, e i fondi, le vigne, e territorj, che dovrà custodire, onde riportarne la patente, che gli farà l'amministratore suddetto per mostrarla ai guardaccia del luogo.

Siffatte patenti non esenteranno tali guardiani di doversi provvedere della corrispondente licenza di portare le armi delle autorità alle quali si appartiene.

Art. 17. Non potrà mettersi fuoco alle ristoppie, se non dopo la metà di agosto, e pria di appicciarsi il fuoco, dovrà farsi la dovuta prevenzione ai guardacaccia. I controventori saranno arrestati dai guardacaccia, e saranno detenuti nelle carceri a nome dell'amministratore finchè non pagheranno la somma di on-

Digitized by Google

ce venti: nell'intelligenza, che se daranno fuoco prima della metà di agosto, oltre alle pene indicate, saranno ancora soggetti a quelle stabilite dalla prammatica.

La multa suddetta sarà impiegata, come sopra, in limosine e maritaggi.

Art. 19. Tutte le suddette pene si dovranno intendere duplicate, e triplicate nel caso di seconda, e terza controvenzione; per cui si dovrà tenere dall'amministrazione un esatto registro, nel quale si noterà il nome, e cognome, e la patria del controventore, e il luogo della controvenzione; nell'intelligenza, che dovrà riputarsi per controventore colui, che sarà stato già condannato precedentemente.

Art. 20. Commettendosi taluna delle precedenti mancanze, ed arrestandosi qualunque controventore dovrà nel medesimo giorno il guardia maggiore, o il caporale della riserva farlo presente all'amministratore con descrivere minutamente il nome e cognome del controventore, il luogo ov'è stata commessa la mancanza, e tutte le circostanze dell'accaduto, affinchè l'amministratore in via amministrativa possa applicare le pene contenute nella presente reale determinazione, e farle a norma della medesima pienamente eseguire.

Delle decretazioni dell'amministratore finchè il sistema del contenzioso amministrativo non sarà dalla Maestà Sua ordinato nei suoi reali dominj al di là del faro, non sarà ammesso alcun gravame, ma sarà solamente alle parti permesso di farne alla Maestà Sua ricorso, per le sue ulteriori sovrane provvidenze.

Art. 22. I guardacaccia, e qualunque altro impiegato alla custodia delle reali riserve, trovando a cacceggiare delle persone, o discoprendo qualunque altra controvenzione a norma de' suddetti reali stabilimenti, non potranno per qualunque siasi motivo celarlo al loro capo, e questo all'amministratore e molto meno prendersi la libertà di ricevere qualunque siasi regalo; dapoichè nel primo caso saranno allontanati dal real servizio, e nel secondo caso saranno carcerati, ed indi licenziati ».

Ai termini quindi degli ordini di sua eccellenza il luogotenente generale di rammentarsi in ogni anno l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli di sopra trascritti per mezzo di affissi, si fa noto al pubblico, per non potersi allegare ignoranza, che chiunque controverrà al prescritto dagli articoli stessi sotto qualunque siesi pretesto o causa, sarà punito colle pene stabilite nel cennato sovrano regolamento.

Digitized by Google

Circolare del 19 aprile 1817 emessa dal ministro degli affari interni sull'amministrazione de' fondi provinciali.

La legge del 12 dicembre 1816 dispensava i fondi provinciali dalle misure adottate pe' fondi della tesoreria generale, pei quali con istruzioni dettagliate, gia sanzionate da Sua Maestà, è rimasto provveduto per ogni articolo di spesa, quali documenti vi abbisognassero per giustificarla. La detta legge voleva anzi, che i ricevitori generali tenessero degl'introiti provvenienti da i fondi provinciali, un conto a parte, sul quale io direttamente avrei tratto de' mandati a misura de' bisogni.

Sua Maestà con data posteriore ha diversamente opinato, e per togliere dalla cassa de' ricevitori generali i fondi, che vi si versano da' prodotti addetti alle spese provinciali, fa d'uopo che il segretario di stato ministro delle finanze concorra colla sua autorizzazione a' pagamenti, che vengono da me ordinanzati.

Con precedente circolare le ho fatto note tali disposizioni, prevenendola che la tesoreria generale non avrebbe avuto più diritto ad esigere altri documenti, all'infuori di quelli, che io medesimo avrei indicato negli ordinativi. E siccome all'infuori della sola modificazione portata alla legge de' 12 dicembre, (di non disporsi da me direttamente sulle casse de' ricevitori) niun'altro cambiamento è stato da Sua Maestà recato alla legge medesima; così il modo di giustificare l'esito de' fondi provinciali dev'essere precisamente lo stesso, determinato nella citata legge; quindi in tutt'i miei ordinativi è stato, e verrà da me prescritto, di non riscuotersi alcun documento. Non è però, che nella contabilità del mio ministero non si debba conoscere in quali usi siano stati adoperati i fondi da me liberati: egli è necessario, che minutamente io esamini le spese fatte, onde possa approvarle, modificarle, e cangiarle secondo le circostanze, e nello stesso tempo possa sottomettere a Sua Maestà i risultati delle imposizioni, di cui i consigli provinciali hanno opinato di dover gravare le rispettive provincie.

L'esame de' documenti per le spese eseguite, interessa principalmente le provincie, e perciò a' termini della legge de' 12 dicembre, i consigli d'intendenza sono stati delegati alla discussione del conto materiale dell'esito fatto su' fondi sopra indicati, ed i consigli provinciali del conto morale.

Le obbligazioni di ciascun intendente verso il mio ministero consisteranno solo nell'inviarmi in ogni quadrimestre un bilancio distinto per ciascun articolo di spesa compresa nello stato discusso rispettivo, senza documento alcuno, e colle seguenti indicazioni.

1. Per lo mantenimento delle compagnie provinciali gl'intendenti non avranno l'obbligo di far conoscere alcun risultato, giacchè la regia scrivania di razione è incaricata di manifestare

Digitized by Google

direttamente gli esiti fatti per le medesime con anticipazione, onde ottenere gli ordinativi di regolarizzazione, rimettendo all'uopo gli analoghi documenti. Ma se però una parte de' fondi destinati per lo mantenimento delle compagnie provinciali resti invertito per riattazioni di caserme, e per manutenzioni di forniture, allora nel bilancio formato sul modello di quello, che trovasi annesso alle istruzioni addizionali verrà indicata nell'introito la somma, da me disposta, dinotando l'articolo, il capitolo, ed il numero dell'ordinativo, e nell'esito saranno riportati i nomi di coloro, a' quali si son fatte pagare le somme, l'oggetto circostanziato di ciascuna spesa, e la somma liberata ad ognuno, s'indicherà nelle osservazioni da quali documenti ogni partita di esito sarà appoggiata nella reddizione del conto materiale presso il consiglio d'intendenza. Siffatto bilancio, che conterrà ancora la giustificazione di tutti gli altri fatti sopra i fondi provinciali, meno l esito de' proietti, verrà rimesso periodicamente nel corso del seguente al quadrimestre precedente.

Sarà formato in doppio esemplare, perchè ove io lo creda, possa trasmetterne una copia al consiglio d'intendenza, ed al consiglio provinciale, per tenerla presente nell'esame del conto, e verificare se esiste una perfetta concordanza fra gli esiti, e i documenti giustificativi, che a me sono stati indicati, e quelli che realmente vengono sottoposti al di loro esame. La giustifizione verso il consiglio d'intendenza verrà poi resa nel modo stesso, come in appresso sarà detto per gli articoli *casermamento della gendarmeria*, e *fucilieri reali*, e *manutenzione*, *costruzione*, e *riattazione di edifici provinciali di qualunque natura*. Rimane però stabilito, che il modo da provvedere alle forniture, o per appalto, o in economia, dev'essere da me precedentemente sanzionato.

2. Per lo mantenimento delle officine delle intendenze, e sotto-intendenze, oltre l'indicazione dell'introito nel modo additato nell'articolo precedente, nell esito verrà riportato il numero de' capi, e vice-capi di officio, e degli altr'impiegati coi loro rispettivi soldi, ed inoltre la somma effettivamente spesa per gasti di scrittoio. I soldi verranno giustificati presso il consiglio d'intendenza coi ruoli nominativi degl'impiegati, certificati per l'esistenza e servizio, da' segretari generali nelle intendenze, e da' sotto-intendenti nelle sotto-intendenze, colle quietanze di ciascuno impiegato, o dichiarate dalle firme apposte a questo titolo ne' ruoli medesimi, o in fogli particolari. Le spese fatte per gasti di scrittoio si giustificheranno con note dettagliate degli oggetti acquistati, e colle quietanze delle parti, cui diconsi pagate le somme, che si portano in esito.

3. Per lo casermamento della gendarmeria, e de' fucilieri reali, nel bilancio che si rimetterà, sempre che si tratterà di spese d'indennità di alloggio e mobilio, nella parte dell'esito

s'indicheranno dettagliatamente le persone, alle quali si dicono pagate le somme, e l'oggetto di ciascuna partita di esito. Presso il consiglio d'intendenza poi, queste spese saran giustificate dai certificati delle autorità militari, proporzionati alle tariffe in vigore, e dalle ricevute degli uffiziali, a'quali sono state pagate le somme portate in esito.

Le manutenzioni di forniture saranno giustificate presso il consiglio d'intendenza da'contratti di appalto precedentemente da me approvati, o da mie autorizzazioni per eseguirsi in economia, da' certificati delle autorità militari per la buona tenuta delle forniture medesime e quantità, giusta il convenuto, e dalle ricevute de' fornitori, o altre persone, alle quali sono state le somme soddisfatte. Nel bilancio da inviarsi al mio ministero, s'indicheranno solo questi documenti, che saran riserbati, per esser presentati al consiglio sopra indicato.

Le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme verranno documentate nella reddizione del conto materiale al consiglio d'intendenza, da' contratti di appalto, o stabilimenti di amministrazione in economia, sempre da me approvati; dalle misure ed apprezzi di lavori; da' certificati de' periti per la esecuzione de' lavori medesimi, e dalle ricevute delle parti. Nel bilancio da rimettersi nel mio ministero s'indicheranno nelle osservazioni tutti questi documenti, e le partite di esito saranno separate per ciascuna parte prendente, con la indicazione dettagliata dell'oggetto della spesa eseguita.

I pagamenti di pigioni, saran documentati da' contratti di affitto, e dalle ricevute delle somme pagate all'oggetto. Gl'intendenti però, per ottener delle somme per questi pagamenti debbono inviar precedentemente nel ministero in semplice esemplare i contratti di fitto, o qualunque altro certificato contestante il pigione dovuto al proprietario del locale occupato per uso di caserma. Le disposizioni tanto per le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme, quanto per le pigioni, sono applicabili ancora agli altri edifizi provinciali, di qualunque natura essi sieno.

4. Qualunque soldo, gratificazione, o assegnamento fisso mensuale verrà documentato presso il consiglio d'intendenza, da certificati di esistenza e servizio, e dalle ricevute delle parti prendenti. Nel bilancio che mi si rimetterà, non si tralascerà di osservare il più minuto dettaglio dell'oggetto della spesa eseguita per soldi, gratificazioni, o assegnamenti, come sopra, indicando le persone, i titoli, che han dato luogo al pagamento, e le somme pagate ad ognuno.

In esecuzione delle citate disposizioni, essendo già oltrepassata la metà di aprile, gl'intendenti si applicheranno alla formazione del bilancio del primo quadrimestre, da inviarsi in questo ministero in doppio esemplare, che conterrà l'introito e l'esito di tutte le somme, da me disposte. Questo bilancio

Digitized by Google

mi verrà rimesso immancabilmente nel corso del mese di maggio, e successivamente, come sopra si è detto, mi si rimetterà costantemente per ciascun quadrimestre nel corso del mese seguente.

Altro bilancio separato verrà formato, e rimesso nel mio ministero alla stessa epoca, dinotante lo stato de' fondi destinati per opere pubbliche provinciali. Il modello sarà lo stesso diretto agl'intendenti con mia circolare nello scorso anno, osservando sempre la indicazione delle parti prendenti, i lavori relativi alle diverse opere, ed i contratti passati per la esecuzione di ciascun lavoro ordinato ne' particolari articoli degli stati discussi delle opere pubbliche, a cui debbono aver rapporto le spese, che sono riportate ne' bilanci, dovendo perciò dinotare i tratti di strada, nuovamente costruiti, o tenuti a mantenimento.

Ella, signor intendente, mi avviserà subito della ricezione della presente circolare, rimanendo incaricata della stretta esecuzione di quanto nella medesima si contiene.

Reale Rescritto del 10 febbrajo 1817 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia portante l'esenzione del dazio sui generi inservienti alle truppe.

Sua Maestà, sotto i di cui occhi ho posto il rapporto di vostra eccellenza riguardante l'esenzione da' dazj de' generi inservienti alle truppe, e del modo come debba regolarsi or che le cose sono ridotte al primiero stato, dopo di avere il tutto maturamente esaminato nella sua giustizia ha ordinato.

1. Che i generi inservienti alle truppe debbano continuare ad essere sottoposti al pagamento de' dazj doganali e civici, sia che i primi si esigano per conto del fisco, sia che si percepiscano per conto de' particolari.

2. Che si debba tenere un conto dagl'impiegati doganali regj de' dazj che i particolari incassano per proprio conto sui generi inservienti alle truppe, cioè del nuovo imposto del senato, e degli altri dritti che si percepiscono per le nuove gabelle.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni perchè si serva di farne l'uso conveniente.

Circolare del 15 febbrajo 1817 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se il decreto del 20 gennajo 1814 relativo alla divisione de' demani fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non eseguite.

Si era promosso il dubbio, se il decreto de' 20 gennajo 1814 relativo alla notifica di alcune ordinanze emesse in materia di divisione de' demanj, fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non eseguite. Io l'ho proposto a Sua Maestà per non lasciare alcuna incertezza su di un articolo di tanta

importanza nel consiglio de' 29 del prossimo scorso gennajo.

La Maestà Sua ha considerato, che il detto decreto ebbe principalmente in mira di fissare un termine per la risoluzione delle controversie fra i comuni, ed il regio demanio, nelle quali si era sovente proceduto in contumacia di questo; che tali controversie per effetto di posteriori risoluzioni sovrane debbano essere definite a norma delle leggi vigenti; che il detto decreto, secondo i principj del dritto comune, e la conseguente interpretazione datagli dall'autorità che era incaricata di farle eseguire, non poteva comprendere le ordinanze, che si trovano già eseguite; e che in conseguenza l'enunciato dubbio debb'esser risoluto colle massime del dritto comune, e quindi ai termini dell'art. 156 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. In conseguenza ha sovranamente dichiarato, che le disposizioni contenute nell'enunciato decreto de' 20 gennajo 1814 sono applicabili alle sole ordinanze, le quali emesse in contumacia, non si trovavano eseguite all'epoca del decreto medesimo, e che per queste sole ordinanze le autorità incaricate della divisione de' demanj debbano uniformarsi al codice di procedura civile, provvisoriamente in vigore.

Nel parteciparle, signor intendente, nel real nome questa dichiarazione sovrana l'incarico di uniformarsi alla medesima ed invigilare alla sua esecuzione.

Circolare degli 11 marzo 1817 emessa dall'intendente di Reggio con la quale si prescrive che di tre fratelli ammessi in convitto, uno di essi deve avere la piazza franca.

Il signor presidente della commissione della istruzione pubblica mi fece conoscere, che uniformandosi il Re, nostro signore, al parere di essa commissione, abbia risoluto che resti da ora innanzi adottato il sistema in tutt'i licei, e collegj del regno, che di tre fratelli i quali domandano contemporaneamente la piazza in convitto, uno di essi deve godere la franchigia della metà della pensione, quando vi sia la vacanza, e quando effettivamente tutti e tre vivano in convitto.

Onde questa sovrana determinazione possa avere il suo pieno effetto nelle occorrenze in questa provincia, v'incarico di renderla nota a' vostri amministrati.

Vi saluto con distinta considerazione.

Circolare del 15 giugno 1816 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici o ad altre corporazioni il governo di quei luoghi ed istituzioni pie che essi tenevano nel 1805.

Alcuni consigli hanno proposto il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici, o ad altre corporazioni il governo di quei luoghi, ed istituzioni pie, ch'essi tenevano nel 1805, e di cui il possesso era riprovato dalle sovrane risoluzioni del 1 ottobre 1765, 11 giugno 1774, e 16 maggio 1788. Fu a loro risposto, che la restituzione delle amministrazioni deve aver luogo quando il possesso di coloro che li tenevano nel 1805, era garentito dalle leggi, e dalle cennate risoluzioni sovrane, che non han cessato nè cessano di essere in vigore; non deve poi aver luogo, quando un tale possesso non ripeteva dalle leggi alcun sostegno, ciò che dovea farlo riguardare come illegale.

Vi comonico tutto ciò perchè ne abbiate conto nell'adempimento dell'articolo 4 del real decreto del dì primo dello scorso mese di febbraio.

Vi rinnovo i sentimenti della mia stima.

Ordinanza del 14 maggio 1817 emessa della polizia generale sulle sostanze velenose.

Art. 1. Le sostanze velenose, e specialmente l'arsenico, il risigallo, ed il sublimato corrosivo, saranno conservate nelle officine degli speziali, legalmente autorizzati all'esercizio della professione farmaceutica. Saranno le medesime tenute in luoghi separati e sicuri, de' quali la chiave sarà esclusivamente nelle loro mani.

2. La vendita di queste materie si farà a persone conosciute e che hanno un domicilio, quante volte saranno necessarie alla loro professione, o richiesta per una causa cognita. La controvenzione sarà punita con un'arresto di quindici giorni, e pei recidivi saranno loro proporzionate da questo ministero altre punizioni, oltre la responsabilità per le conseguenze delle vendite.

3. Sono tenuti gli speziali di avere un registro numerato, e contrassegnato dal sindaco, o dal commissario di polizia, sul quale i compratori di sostanze venefiche scriveranno di seguito, e senz'alcun vuoto i loro nomi, le loro qualità, il domicilio, la natura, e la quantità delle droghe comprate, e l'uso che si propongono di farne, e l'esatta data del giorno della compra, e ciò sotto le pena comminate di sopra in caso di contravvenzione.

4. Gli speziali istessi, quando i compratori fossero inalfabeti, sono obbligati di fare l'iscrizione suddetta.
5. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Nel darvi comunicazione v'incarico, sotto la vostra più stretta responsabilità di curarne il più esatto adempimento.

Siccome però vi sono de' poveri di buona fede, così per assicurare i loro interessi i signori sotto-intendenti, e sindaci procureranno di far passare tutte le sostenze suddette in potere degli speziali, i quali saranno obbligati di pagarne il prezzo, anche con qualche dilazione.

Io mi attendo dallo zelo, e dalla vostra attività la più pronta, ed esatta esecuzione, incominciando dalla pubblicazione di detta ordinanza.

Reale Rescritto del 19 giugno 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni per le armi e per gli oggetti confiscati per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia.

La mia circolare del 22 marzo ultimo dispone « che le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzione alle leggi ed » a' regolamenti su la caccia si vendano all'incanto, ed il prezzo » si divida in porzioni eguali trai capienti ed il fisco. Si è dubitato se questa disposizione comprenda le armi prese ai legionari, ed alle guardie di sicurezza interna per contravvenzione agli anzidetti regolamenti e leggi.

» Sua Maestà cui è stato proposto il dubbio ha ordinato, che » qualora le armi appartengano a' contravventori, debbano confiscarsi e vendersi a norma della indicata disposizione.

» Ove però appartengano a' rispettivi corpi, ha ordinato che » i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso al giudice del circondario il prezzo impiegato dal corpo per l'acquisto delle armi confiscate.

» Nel real nome la comunico loro per l'adempimento.

Circolare del 1 marzo 1817 emessa dal ministro degli affari interni relativa alla discussione dei conti comunali a tutto il 1815.

Ho letto il rapporto del 21 dello scorso mese, col quale ella mi fa conoscere i conti comunali a tutto il 1815 discussi a tutto dicembre ultimo, e ne resto inteso con soddisfazione. Ella farà egualmente la discussione degli altri 173 conti nel tempo più breve possibile, e rimetterà all'intendente della prima Calabria ulteriore i conti ultimati di quei comuni che appartengono ora a quella provincia. Questa disposizione l'ho comunicata con questa data al detto intendente, ed a quello della Calabria citeriore, per loro intelligenza e governo.

Le ripeto i sensi della mia distinta stima.

Ordinanza del 9 luglio 1817 emessa dal ministro delle finanze portante le regole a seguirsi per le iscrizioni di rendita sul gran libro

Art. 1. L'uso delle riunioni di più iscrizioni di rendita in una sola seguiterà ad essere osservato nella contabilità della direzione generale del gran libro. Quest'operazione di riunione dà il vantaggio a' proprietari, che il numero del loro conto aperto al gran libro, che regola i pagamenti, sarà sempre invariabile qualunque fosse il numero delle partite da loro acquistate.

2. Ciocchè giova alla generalità non dovrà punto pregiudicare agl'interessi, ed al comodo di un particolare, al quale forse non convenga di far riunire le sue iscrizioni, e perciò rimane stabilito, che quante volte nell'atto dell'acquisto delle partite per la via del trasferimento gli acquirenti dichiarassero, o da per se stessi, o per l'organo degli agenti de' trasferimenti che la partita acquistata intendono, che non sia riunita ad altra precedente che essi posseggono, sarà ad essi accordata.

3. Sarà in questo caso dell'obbligo della direzione di aprire a favore di tali proprietari tanti conti sotto diversi numeri, per quante saranno le partite che essi acquisteranno colla dichiarazione espressa nell'articolo 2.

Ministeriale del 26 luglio 1817 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Catanzaro portante disposizioni pei projetti.

Trovo giudiziose le osservazioni, che mi ha proposte col rapporto de' 9 corrente, relativamente ai projetti di cotesta provincia, che hanno oltrepassato l'età prescritta dai regolamenti, non che riguardo alla spesa da erogarsi per fornire a' medesimi i pannolini, ed altro che occorre, allor quando si rattrovano presso le rispettive balie.

Riguardo alla prima parte io la incarico di manifestarmi il numero, e la età di quei fanciulli, che già hanno oltrepassato gli anni sette, onde risolvere il convenevole.

Quanto alla seconda, l'autorizzo a continuare il sistema, che finora ha tenuto, e che ho trovato plausibile, regolando però le cose in guisa, che la spesa pe' pannolini e medicine non abbia ad eccedere gli annui ducati due per ciascun individuo.

Digitized by Google

Circolare del 30 agosto 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni pei custodi e sotto custodi delle prigioni.

Con decreto del 22 del corrente comunicatomi da sua eccellenza il segretario di stato ministro delle finanze, Sua Maestà si è degnata permettere, che i custodi, e sotto custodi delle prigioni dei distretti, e de' circondari dei suoi domini al di quà del faro, possano cumulare col soldo annesso a dett'impiego le pensioni di ritiro militari, per le quali si potessero trovare iscritti sul gran libro.

Io l'avverto di questa grazia sovrana per sua intelligenza, e governo.

Reale Rescritto del 30 agosto 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia sul dubbio se le cause portate all'udienza mentre erano presenti quattro votanti possono essere poi giudicate coll'intervento di soli tre.

Ho proposto a Sua Maestà il dubbio ch'ella ha promosso col rapporto del 20 andante, se le cause portate all'udienza di cotesto tribunale mentre eran presenti quattro votanti, possano poi esser giudicate coll'intervento di soli tre.

La Maestà Sua si è degnata dichiarare che possano le dette cause decidersi con tre votanti.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione per l'adempimento.

Ministeriale del 13 settembre 1817 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo portante la soluzione dei dubbi circa il registro e bollo di alcuni atti in materia di contribuzione fondiaria.

Rilevo dal suo rapporto de' 5 dello scorso luglio numero 1690 la soluzione da lei data a' dubbi proposti da diversi direttori delle contribuzioni dirette, circa il registro e bollo di alcuni atti. Tenendo presenti le disposizioni delle nuove leggi del registro e bollo, e del real decreto de' 10 giugno del corrente anno, vengo a comunicarle le mie determinazioni sui dubbi stessi.

1. Se i certificati di servizio degl'impiegati delle contribuzioni dirette ove si rilasciano dal direttore, e dal controloro sopra carta bollata, debbono essere soggetti ad uno o due registri?

In conformità della distinzione da lei fatta se i detti certificati si rilasciano dal direttore, e dal controloro in nome di entrambi, e con un solo atto, uno dev'essere il registro; se poi ciascuno de' detti funzionari formi particolarmente il suo certificato, ancorchè sullo stesso foglio di carta bollata, vi è obbligo del doppio registro, oltre del pagamento della multa comminata dall'articolo 37 della legge de' 31 gennaio ultimo.

Nel caso però che di tale certificato gl'impiegati intendano fare uso per la riscossione solamente dei loro soldi, allora sono esenti dal registro e dal bollo, in forza del real decreto de' 28 luglio scorso.

2. Se i processi verbali di verifica sopra i reclami de' contribuenti pel corrente esercizio, le relazioni, e piante geometriche degli architetti, e degli agrimensori, e de' pareri del direttore, e del controloro debbano essere formati in carta bollata, e registrati? Questo dubbio vien risoluto dall'articolo 43 del decreto de' 10 giugno di quest'anno, con cui si è accordata l'esenzione dall'una, e dall'altra formalità agli indicati atti, ed a tutte le carte relative alla verifica dei reclami.

3. Se i provvedimenti del consiglio d'intendenza dopo le verifiche de' controlori sui reclami prodotti debbano essere bollati e registrati? Giusta l'art. 116 nell'enunciato real decreto le sole copie di detti provvedimenti che si rilasciano ai particolari debbono assoggettarsi al bollo ed al registro a cura del direttore, ed a spesa delle parti, a norma della legge dei 25 dicembre 1816, e del decreto de' 21 aprile scorso.

Tutte le carte presentate per documenti ne' reclami esibiti a tutto il passato mese di aprile, sfornite di registro e di bollo, potranno continuare ad avere il loro corso.

Dove i reclami si trovano già verificati prima della pubblicazione del suddetto decreto de' 10 giugno, siccome tali verifiche fatte secondo i regolamenti precedenti devono rimanere fermi, così non si farà alcuna novità.

Qualora poi non siano stati verificati prima della pubblicazione suddetta, ma dopo di essa, in tal caso, ad eccezione di quella sorte che secondo il disposto dello stesso decreto, sono esenti dal registro, e dal bollo, e ad eccezione di ciò che si trova determinato colla circolare de' 16 dello scaduto agosto, tutte le altre devono farsi vistare per bollo, e registrare a cura de' preposti alle officine delle contribuzioni dirette ove esistono, salvo loro il regresso contro gl'interessati pel rimborso de' dritti, e dispensandosi detti preposti dalle multe, nelle quali potrebbero essere incorsi per la irregolare ricezione di tali scritture.

Si uniformerà ella di sua parte a tali determinazioni che vado altresì a comunicare a' direttori delle contribuzioni dirette.

5. Per le spese imprevedute, siano relative a gratificazioni per una sola volta, siano per compensi di travagli, siano per qualunque altr'oggetto, i miei avvisi di pagamento dovranno servire di autorizzazione, ed assieme colle ricevute delle parti, giustificheranno il conto presso il consiglio d'intendenza. Nel bilancio che mi si rimetterà, si osserverà sempre il più minuto dettaglio della parte dell'oggetto della spesa.

6. Le spese di vaccinazione sino alla concorrenza di mensuali ducati trenta, verranno documentate presso il consiglio

d'intendenza coi stessi pezzi all'appoggio, riscossi sinora dalla tesoreria generale; e guisa il modo di distribuzione ordinato dal regolamento in vigore pe' comitati provinciali di vaccinazione. Tutte le altre somme al di là de' mensuali ducati trenta, comprese negli stati discussi provinciali, e non prevedute dal regolamento suddetto, saran giustificate dagli ordini dei comitati di vaccinazione, corroborati dalla superiore autorizzazione, e dalle ricevute delle parti. Si osserverà sempre il più minuto dettaglio negli oggetti della spesa compresa nel bilancio, che si rimetterà nel mio ministero.

7. I documenti per la spesa di mobilio delle intendenze, e sotto-intendenze consisteranno.

1. Nelle mie autorizzazioni per l'eccezione della spesa.
2. Nelle note dettagliate degli oggetti acquistati.
3. Negli apprezzi de' periti.
4. Nelle dichiarazioni dell'immissione seguita.
5. Nelle ricevute delle parti prendenti.

8. Sul conto de' proietti conviene osservare, e definire precedentemente le spese da eseguirsi, colle somme che mensualmente verranno poste a disposizione degl'intendenti per questo ramo. Rimane dunque stabilito, che debba gravitarvi.

La mercede giornaliera alle balie incaricate della nutrizione de' proietti, compreso la spesa delle fascie, e pannolini necessari. Questa mercede non potrà esser maggiore di carlini quindeci mensuali per ciascuna balia, escluso il caso che in una provincia si rendesse difficile il rinvenire delle balie a questo prezzo per lo scarso di loro numero, e per l'agiatezza delle donne dedicate a questo servizio. Benvero verificandosi questo caso, gl'intendenti dovranno precedentemente provocarne, ed ottenerne la mia autorizzazione. Malgrado la fissazione del *maximum* per mercede alle balie, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli esposti, gl'intendenti cureranno, che i consigli generali degli ospizi impieghino tutt'i loro mezzi, perchè l'assegnamento mensuale non oltrepassi la somma di carlini dodeci, e badino diligentemente a risparmiare su quelli, che si trovano fissati a somme maggiori, procurando di non avvalersi della latitudine lor conceduta, se non nei casi di massima urgenza, e bisogno.

I proietti saranno a carico del governo, cioè i maschi al più tardi sino all'età di anni otto compiti, e le femine a tutto l'anno dodicesimo. Sarà provveduto, perchè passino dopo questa età negli orfanotrofi, a tale oggetto stabiliti, o da stabilirsi. Le medele, ed altre spese che potranno occorrere ne' casi di malattia de' proietti, saranno somministrate dai fondi di beneficenza, e propriamente dagli articoli di spesa segnata per medicine ai poveri.

La giustificazione delle spese determinate nel modo precedente sarà fatta colle dichiarazioni circostanziate dei sindaci,

Digitized by Google

o eletti, o deputati, e de' parrochi di ciascun comune, contestante l'esistenza del proietto pel mese, cui l'esito ha riguardo, e di essere stata soddisfatta la balia della mercede, alla medesima stabilita. Ove la mercede fosse maggiore di carlini quindici, dovranno tali dichiarazioni essere accompagnate dalla copia legale dell'autorizzazione da me data, perchè l'aumento avesse luogo.

I bilanci, dai quali i citati documenti debbono essere accompagnati, dovranno contenere le seguenti rubriche.

1. Nome e cognome del proietto.
2. Giorno dell'esposizione del proietto.
3. Età presuntiva del proietto alla data della esposizione.
4. Distretto, dove risiede la balia.
5. Comune, idem.
6. Nome, e cognome della balia, cui è stato consegnato il proietto.
7. Mercede mensuale.
8. Data, alla quale il proietto è stato consegnato alla balia.
9. Mercede della balia proporzionata al tempo, pel quale ha nudrito il proietto.
10. Maschio.
11. Femina.
12. Se storpio, o sano.
13. Morto.
14. Preso dall'ospedale degli espositi, per esser nutrito dai particolari a loro conto.
15. Passato all'orfanotrofio.
16. Osservazioni.

Un'estratto di questo bilancio formerà la giustificazione, che per ciascun quadrimestre gl'intendenti hanno obbligo di rimettere in questo ministero nel corso del mese seguente al precedente quadrimestre, non omettendo in detto bilancio alcuna delle rubriche sopra indicate, formando per questo articolo di spesa provinciale un' bilancio separato, che conterrà tutte queste indicazioni, oltre di quelle prescritte per l'introito nei precedenti articoli di spesa.

Gl'intendenti per avvalersi de' fondi provinciali, trarranno de' boni sui ricevitori generali. I boni saranno formati secondo il modello alligato alle istruzioni addizionali a quelle della tesoreria generale.

I ricevitori generali ai termini delle istruzioni, faranno pagare i boni in quei comuni, che saranno denotati dagl'intendenti ne' boni medesimi. In tal modo le balie verranno di unita alle altre persone, a di cui favore sono disposti i boni, più sollecitamente soddisfatte delle somme loro dovute.

Digitized by Google

Circolare del 25 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce una commessione per raccogliere gli elementi necessari per far conoscere quali magistrati appartenenti al ramo giudiziario sieno fra' buoni e quali immeritevoli di conservarsi in impiego.

Una commessione composta dall'intendente, da' presidenti e da' regi procuratori criminale e civile, o da coloro, che n'esercitano le funzioni, raccolti gli elementi necessari, deve far conoscere al ministro quali fra i giudici di circondario siano i buoni, e quali gl'immeritevoli, ad oggetto che possa Sua Maestà conservare i primi, ed escludere i secondi. La commessione suddetta deve esaminare con tutta diligenza, ed imparzialità le qualità, e la condotta di ciascuno, fissando il suo giudizio:

1. Per la conferma di coloro, che riuniscono tutt'i requisiti per ben sostenere la carica di giudice, mettendo da banda ogni particolare riguardo:

2. Per la esclusione di tutti coloro, che non reputa meritevoli:

3. Finalmente per le traslocazioni de' giudici, le quali si credano indispensabili pel bene del servizio soltanto. Per quest'ultima parte la commissione deve avere particolarmente presenti due cose: la prima che i giudici ne' capiluoghi de' distretti debbono nelle occorrenze supplire i giudici istruttori, e quelli del capoluogo di residenza de' tribunali debbono benanche fare da supplenti nel tribunale civile, per lo che è necessario ne' detti circondari destinare soggetti, che possano adempire con esattezza anche a quest'incarichi. L'altra cosa da aversi in considerazione riguarda le particolari circostanze di qualche giudice, il quale buono per se stesso, non è utile, che rimanga ulteriormente in un circondario ove per avventura avesse contratti de' rapporti pregiudiziali alla giustizia. Di tutto quello, che dalla commessione si stabilisce su gli enunciati tre articoli se ne formerà uno stato. In esso debbono sotto la colonna corrispondente enunciare con distinzione tutt'i motivi, che hanno determinato il giudizio della commissione sia per la conferma, sia per lo trasferimento, sia per la destinzione di un giudice. In caso di disparere si deve esprimere l'avviso di ciascuno, e questo dovrà essere particolarmente cifrato da tutt'i componenti la commessione. In questo lavoro la commessione non può avvalersi dell'opera di alcun impiegato. Lo stato dev'essere scritto interamente da' componenti medesimi della commessione, nel modo che si crederà più proprio per serbare il segreto; ciascuno de' componenti la commissione, è risponsabile dell'esattezza di questo lavoro. Il ministro richiamerà l'attenzione di Sua Maestà su coloro che meglio corri-

Digitized by Google

sponderanno alla sovrana aspettazione in questo importante affare.

Circolare degli 8 novembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante chiarimenti sui quadri delle distanze milliarie formati dall'amministrazione generale del registro e bollo.

Il direttore del registro, e del bollo ha fatto osservare al ministro delle finanze, che i quadri delle distanze formati in esecuzione dell'articolo 18 del decreto de' 13 gennaio ultimo sulle spese di giustizia, offrono:

1. Mancanza d'indicazione di distanza de' comuni al capo luogo del circondario, ed a quello della stessa provincia.

2. Mancanza d'indicazione delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario.

3. Mancanza d'indicazione delle distanze de' comuni fuori circondario, o fuori provincia.

Il ministro delle finanze per evitare gli abusi, che per l'ennunciate mancanze d'indicazione potrebbero commettersi a danno della real tesoreria nel formarsi le tasse delle indennità di viaggio, ha adottati gli espedienti suggeriti dallo stesso direttore generale del registro, e del bollo, cioè, chè per riguardo al 1 articolo si debba provvedere alle mancanze d'indicazione, ove esse si verifichino, con certificati suppletori degl'intendenti.

Relativamente poi agli altri due articoli, siccome la conoscenza delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario, o de' comuni fuori circondario, o provincia, non è stata richiesta ne' quadri, così in tali casi per regolarsi la tassa delle indennità di viaggio si è stabilito, che per documento di simili distanze debba valere un certificato del sindaco del comune, ove sono seguiti i disimpegni, vistato e riconosciuto dagl'intendenti delle provincie, alla cui giurisdizione appartengono.

Reale Rescritto del 10 novembre 1817 emesso dal ministro degli affari interni portante lo scioglimento di alcuni dubbi elevati sulla forma delle elezioni alle cariche comunali.

Essendosi elevati alcuni dubbi, relativamente alla forma delle elezioni alle cariche comunali, Sua Maestà dopo d'aver consultato sul proposito il regio procuratore generale presso la gran corte de'conti, e sentito il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria, si è degnata di sanziouare le dilucidazioni contenute ne' seguenti articoli.

1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è de' decurioni, e del sindaco.

Appartiene a' decurioni la proposta de' sindaci, degli eletti,

degli aggiunti, del cancelliere archivista, e del cassiere. Appartiene al sindaco la proposta di tutte le altre cariche comunali minori.

2. Per ciascun impiegato sarà formata una terna, nella quale non potranno esser compresi, che i soli individui notati nella lista degli eligibili, salva la eccezione contenuta nell'articolo 115 della legge de' 12 dicembre 1816, relativamente alla nomina del cancelliere archivario, e del cassiere.

3. Allorchè la proposizione sarà fatta dal decurionato, ciascuno de' decurioni potrà, se vuole, proporre un soggetto, e si passerà quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre, o più de' proposti avranno ottenuta una maggioranza assoluta di suffragi, saranno compresi nella terna quei fra essi, che avranno avuto in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avrà ottenuto maggioranza assoluta, ciascuno de' decurioni potrà proporre un altro soggetto per eseguirsi sopra i nuovi proposti un secondo scrutinio.

6. Se tra questi proposti uno, o due soltanto avranno ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando per lui l'inclusiva, il secondo, e'l terzo saranno proposti da' decurioni, secondo le regole fissate nell'articolo precedente.

7. Se dietro il secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno degl'individui proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno unicamente compresi quelli, che ne' due primi avevano ottenuto una maggioranza relativa. In seguito di che senza procedersi a nuovi sperimenti la terna sarà formata o completata cogl'individui, che in quest'ultimo scrutinio avranno ottenuto un maggior numero di voti.

8. Allorchè la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli, formata la terna per ciascuno impiegato, la proporrà al decurionato.

9. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta dei voti, la terna resterà ferma per essi, nè vi sarà bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de' proposti avrà ottenuto maggioranza assoluta, il dritto di proporre si devolverà ai decurioni, ciascuno de' quali potrà proporre un soggetto, se vuole.

11. Se uno o due de' proposti otterranno la maggioranza assoluta, rimarrà ferma la proposta per essi, e'l dritto di proporre il secondo, od il terzo si devolverà egualmente a ciascuno de' decurioni.

12. Tutte le volte che il dritto di proporre sarà devoluto ai decurioni, si procederà allo scrutinio de' nuovi proposti, il quale sarà eseguito secondo le regole fissate negl'articoli precedenti.

13. Allorchè in seguito di questo secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno de' proposti la maggioranza assoluta

Digitized by Google

si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che ne' due precedenti avevano ottenuto la maggioranza relativa, e la terna sarà formata, o completata con quegl'individui, che in questo ultimo scrutinio avranno ottenuto un numero maggiore di voti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato, che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggiore della metà numerica de' decurioni votanti; e la maggioranza relativa s'intende ottenuta da colui, e da coloro, che in paragone degli altri sottoposti allo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti, benchè non abbiano ottenuto una maggioranza assoluta.

15. Nel verbale dell'elezione, che sarà rimesso all'intendente verrà indicato il numero de' voti, che avrà ottenuto ciascuno de' soggetti messi in terna.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento, che risulta.

Sovrana determinazione del 22 novembre 1817 partecipata dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce l'autorità del contenzioso amministrativo a decidere le quistioni sulle tonnaje.

Sulla domanda avanzata dal duca dell'Infantado per essere reintegrato nel possesso della tonnaia del Pizzo, fu incaricata la gran corte de' conti ad esaminare la legalità del titolo che si vantava; e l'avviso dalla gran corte emesso di esser legittimo il titolo fu approvato da Sua Maestà nel consiglio de' 28 maggio ultimo.

Promossa quistione in seguito, se alla reintegra della tonnaia poteva esser ostacolo al duca dell'Infantado l'articolo 209 della legge de' 12 dicembre 1816; *Sua Maestà ordinò che si rescrivesse alla stessa, non essere comprese fra le abolite privative le tonnaie, e che per lo dippiù si avesse dovuto adire l'autorità competente.*

Richiese inoltre il duca dell'Infantado di dichiararsi quali fossero le autorità competenti in questo affare; e la Maestà Sua avendo considerato che si tratta di contenzioso amministrativo, ordinò che si rescrivesse che il giudice competente sia il consiglio d'intendenza in prima istanza, e la gran corte de' conti in grado di gravame.

Infine per parte del duca dell'Infantado si è richiesto di comunicarsi a lei le dette disposizioni. Sua Maestà lo ha autorizzato, ed io le fo questa partecipazione per di lei intelligenza.

Digitized by Google

Circolare del 13 dicembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul rimpiazzo de' ricevitori del registro e bollo sforniti di cauzione.

In seguito della sovrana determinazione a lei comunicata col mio foglio del 29 ottobre ultimo numero 3650 relativamente al rimpiazzo de' ricevitori del registro, e bollo sforniti di cauzione, due quistioni mi sono state proposte dal direttore generale de' detti rami.

1. Dovendosi i decurionati rendere garanti di que' ricevitori, ch'essi proporranno, qual titolo l'amministrazione del registro e bollo debba avere di una tale garantia, ed in qual modo, laddove occorresse, debba sperimentare i suoi dritti contro i garanti?

2. Se dopo di essersi proposto un ricevitore dal decurionato colla di costui garentia, possa l'amministrazione ammettere le domande di altri soggetti che al requisito della loro idoneità, unissero benanche la cauzione in iscrizione a favore del governo?

Rispetto al primo articolo io trovo regolare, ed ho approvato il progetto del suddetto direttore generale, cioè, che i decurionati nello stesso processo verbale della deliberazione con cui propongono un ricevitore, debbano dichiararsi garanti della di lui gestione, ed una di detto processo vidimata dall'intendente della provincia debba rimettersi all'amministrazione per servirle di titolo della garentia, e che il sistema da serbarsi, allorchè si dovesse intentare l'azione di garentia contro i decurioni, sia quello istesso che trovasi stabilito per gli esattori delle contribuzioni dirette, prescelti a responsabilità de' decurionati.

In quanto poi al secondo articolo, siccome la facoltà accordata ai decurionati per proporre a garentire i ricevitori negli uffizi scoverti di cauzione, non è che una misura provvisoria, e di peso piuttosto a' decurionati, sembra che si faccia ad essi un bene, quando ne venissero esonerati, e perciò ancorchè un decurionato abbia proposto il ricevitore, può l'amministrazione in esclusione di questo, destinarne un'altro che abbia però i requisiti necessari, ed una pronta cauzione in iscrizione a tenore de' regolamenti in vigore.

Digitized by Google

Reale Rescritto del 27 dicembre 1817 partecipato dal ministro degli affari interni portante la norma da tenersi per l'indennità da accordarsi a coloro che rimpiazzano gl'impiegati nell'amministrazione civile.

Nel consiglio del 24 corrente dicembre ha dichiarato Sua Maestà per punto generale che nell'eseguirsi per l'avvenire la risoluzione sovrana del 16 aprile 1816, che accorda a' funzionari amministrativi d'un grado inferiore, i quali esercitano una carica superiore il terzo del soldo di quest'ultima, l'importo del terzo medesimo debba prelevarsi dal soldo vacante, ovvero se il funzionario superiore si trovi con congedo dal di costui soldo.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per sua intelligenza.

Istruzioni del 1 gennaio 1818 portante norme a seguirsi per lo miglioramento dell'arte di trarre la seta.

Art. 1. Onde ottengasi seta uniforme, netta, e pregevole, è necessario incominciare con scegliere i bozzoli, o sieno gallette. Convien dunque separare le bianche dalle dorate per farne matasse distinte. Le macchiate doppioni, sporche e deboli saranno seperate dalle altre. Di quelli si trarrano sete grossolane, o si fileranno a filusciello ossia bavella.

2. L'aspe ossia mangano ordinariamente si fa di troppo grande circonferenza, o pure ognuno a suo capriccio, il che poi reca sommo imbarazzo nell'adattare la seta a' seguenti lavori e a dare una norma fissa per le sete filate ad organzine. La circonferenza del mangano sarà di palmi otto napolitani e la matassa piegata avrà la lunghezza di palmi quattro. Tutte le altre sete si trarranno con mangano, la di cui circonferenza sarà di palmi dodici, in maniera che la matassa ligata non sia più lunga di palmi sei.

3. Le matasse organzine non avranno ciascuna che il peso d'oncie due; quelle dette appaldo Nocera e Casale avranno il peso d'once quattro; quelle finalmente dette Cirella, Piano, e Sambatelle non eccederanno il peso d'once sei. Questa diversità di pesi è in proporzione della finezza della seta.

4. Dovendo dalla seta formarsi tanti e sì vari lavori bisogna ch'essa sia tratta in modo da potersi adoperare convenientemente a' lavori più fini e leggieri, come a quelli più consistenti e doppi. D'altronde la qualità de' bozzoli varia secondo le stagioni, il luogo ove sono stati allevati, e cure usate, il nudrimento di foglia di gelso o di moro. Quelle dunque, e questa circostanza consigliano di trarre la seta in varie maniere onde se ne abbia maggior vantaggio. Questi vari modi però possono comodamente ridursi a tre già da noi enunciati; cioè pri-

mo all'organzine matasse lunghe palmi quattro, peso once due; socondo appalto, Nocera e Casali, matasse lunghe palmi sei, peso once quattro; terzo Cerelli, Piano, Tambatelle lunghezza palmi sei, peso once sei.

5. L'arte di trarre da' bozzoli la seta; il numero de' bozzoli da dipennarsi per avere un filo conveniente e sempre uguale dipende da un certo meccanismo che si apprende dalla pratica, e che non può insegnarsi con ammaestramenti. Raccomandiamo solo la diligenza, e l'attenzione.

6. È un grave abuso molto comune quello di affastellare molte matasse di seta e fino ad otto sopra lo stesso mangano. Accade quindi che per affrettare l'asciugamento di tante matasse, onde avvalersi di nuovo di quel mangano, si costuma di porre delle padelle di bracie sotto quello, onde avviene che la seta, o si brucia, o si riunisce per la gomma, e sempre si deteriora nella qualità, o nel lustro. Vorrebbesi dunque che per ogni mangano non si ponessero che due sole matasse ed al più quattro, e che ogni caldaia avesse almeno tre mangani onde il disseccare della seta accadesse naturalmente e non già per forza di calorico artificiale, e nel tempo stesso il trattoio non perdesse momento alcuno di travaglio.

7. A sciogliere la gomma che unisce li fili del bozzolo è necessario, che questi stieno immersi nell'acqua calda, ma non è leggiera impresa mantenere questo caldo graduato egualmente, in modo che non pecchi od in eccesso od in difetto. E quindi riconosciuto il vantaggio di adoperare per questo riscaldamento anzi che il vapore il fuoco; il signor Gensoul del Bagnoles inventò costruzione tale che un sol fornello per mezzo di tubi comunicasse il calorico a molte caldaia. Ma questa invenzione sarà vantaggiosa ad una manifattura in grande. Noi ci contentiamo proporre picciole aggiunzioni alle già usate macchine. Sieno dunque li soliti fornelli, e le usate caldaia. A quelli lateralmente si faccia picciola fumarola perchè sievi la corrente dell'aria. La caldaia chiuda poi se può essere ermeticamente la bocca del fornello. Pongasi dell'acqua nella caldaia non più del terzo della di lui capacità. Sull'apertura della caldaia si adatti una conca di rame a somiglianza de' nostri bracieri da fuoco, che col suo orlo chiuda meglio che potrassi la bocca della caldaia, nella quale devono stare li bozzoli per trarsi. Bollendo la caldaia sopra il fornello, li vapori faranno riscaldare di conca de' bozzoli e se ne otterrà l'intento. Ecco un calore a vapore nella maniera più spleudita o facile; l'acqua che sta nella caldaia sarà sufficiente fino all'ultima gocciola, e sicuramente per l'intera giornata del travaglio. Non così quella della conca, che dovrà mutarsi ogni volta almeno che si cambia il mangano, onde la seta venga netta e lustra e si liberi facilmente dalla gomma diguazzando i bozzoli in acqua netta.

Per economia di fuoco chi avesse più lavoratori potrebbe usare de' fornelli alla Rumfort.

8. Le matasse della seta debbono essere il più che si potrà eguali nelle filature. Le nostre antiche prammatiche volevano che il filato fosse a crocetonda, cioè, che il filo tondeggiasse ed era vietata la mezza croce ossia filo piano. Ma la moda di oggi amando setaccie leggiere ne risulta il vantaggio dal filo piano, per la catena ossia stame. E perciò potrà trarsi la seta a volontà ed a seconda delle commissioni.

9. L'usare la malizia di dare una superficiale apparenza alle matasse che poi rinchiudono dentro l'inganno e la frode è un falso principio di guadagno. Esso dà ragione al compratore di dispreggiar la merce, e togliere al venditore il dritto di pretendere un prezzo maggiore. Non si griderà mai abbastanza contro questo vizio della nostra industria, che fa che gl'esteri non comprino li nostri lavori.

10. Le matasse saranno ligate con pochi fili del capo-mangano e non già con un gomitolo di quel filato, nè nel modo che risulta dalla ligatura saranno introdotte delle filacce per accrescere il peso.

11. Disposte così le matasse si distingueranno in varie sorti, secondo che abbiamo detto, d'organsino, appalto, e cereale. Chi nè avesse grossa quantità potrebbe separare prima, seconda e terza quantità in ciascuna di quelle tre specie. Quindi destramente s'imballeranno per ispedirsi.

12. De' bozzoli scartati, de' doppioni e delle falloppe ossiano pellicole se ne tirerà quell'utile che se ne potrà, riducendo il tutto a calamo, o bavella per filarsi alla rocca, o filatoio per uso di manifatture grossolane.

Reale Rescritto del 3 gennaio 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante varie disposizioni relative all'amministrazione de' monti frumentari.

Sua Maestà prendendo in benigna considerazione il bene dei monti frumentari, non che i vantaggi, che dall'esistenza dei medesimi derivano all'agricoltura, ed al commercio in generale, nel consiglio del dì 17 del passato dicembre 1817, si è degnata risolvere, che le amministrazioni incaricate dell'esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari possano far uso de' piantoni contro i debitori morosi ne' termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

1. I debitori morosi saranno distinti in due classi. La prima comprenderà quei debitori, che sono divenuti morosi prima della risoluzione di Sua Maestà, la seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2. Pei debitori compresi nella prima classe, i piantoni non

potranno adoperarsi, che contro quelli solamente che sono recidivi.

3. Sono considerati come debitori recidivi quei che più volte, quasi con una certa costanza, si sono dimostrati restii alla restituzione de' generi loro accredenzati.

4. Pei debitori compresi nella seconda classe, l'uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contro tutt'i morosi, sieno, o nò recidivi, purchè nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5. L'amministrazione incaricata dell'esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari, dovrà domandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

6. Il sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza, fissando il numero de' giorni in cui dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso ritenendo presso di se lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

7. Il numero de' giorni indicati nell'articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8. Il sottintendente nell'accordare l'uso de' piantoni, avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l'esazione della medesima.

9. Non potrà farsi uso de' piantoni contro i debitori morosi de' monti frumentari, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a' termini, e nelle forme prescritte dall'articolo 67 della legge de' 20 gennaio 1817 sull'amministrazione del registro e bollo.

10. L'amministrazione de' monti frumentari non potrà chiedere al sottintendente del distretto l'uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'adempimento, nella prevenzione che dal signor segretario di stato ministro di grazia e giustizia si sono date le convenienti disposizioni a' tribunali ordinari.

Circolare del 20 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio a quale giurisdizione appartenga il decidere le cause di escomputo e di rescissione dei contratti.

Trovasi già risoluto, di accordo col ministro di grazia e giustizia, il dubbio se le cause di escomputo, e di rescissione de' contratti tra diversi corpi amministrativi e de' conduttori dei loro poderi, che trovansi introdotti nel consiglio d'intendenza, e sulle quali si era dato qualche provvedimento non definitivo sieno comprese nella dichiarazione di Sua Maestà comunicatale con uffizio del 4 aprile ultimo. Debbo quindi farle

Digitized by Google

osservare, che il dubbio è stato risoluto affermativamente, sia che la dichiarazione suddetta riguardi un'interpetrazione di legge già esistente, sia che contenga una novella disposizione. Nel primo caso la dichiarazione essendo interpetrativa dee necessariamente retroagire, e quindi applicarsi alle cause pendenti innanzi al consiglio. Nel secondo caso poi la stessa dichiarazione comprendendo una determinazione di competenza, non può non applicarsi alle cause medesime. È un principio costante, che le leggi di procedura, e di competenza s'impossessano delle cause, che si agitano, nel momento stesso in cui sono pubblicate. Ella dunque si uniformerà a questa risoluzione nel proposto caso, prevenendola che l'invio delle cause di cui si tratta dovrà aver luogo ad ogni richiesta delle parti, o del ministero pubblico, a cui ella trasmetterà le carte corrispondenti.

Istruzione del 20 gennajo 1818 sui doveri degl'intendenti in Sicilia ai termini dell'articolo 31 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Sebbene per l'articolo 19 del sopraccennato real decreto l'intendente abbia la facoltà di dare istruzioni, ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi, pure non può richiamare ad osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, ma quando lo crede opportuno deve proporre le sue idee al luogotenente generale.

2. Nell'articolo 22 del decreto si permette ai comuni, ed ai particolari di reclamare contro le provvidenze economiche dell'intendente. Chi si crede gravato dalle dette provvidenze dell'intendente deve produrre l'istanza a lui per averne giustizia, e qualora l'intendente fra venti giorni dopo tale istanza non abbia riformato la sua prima provvidenza, può la parte nel corso di altro mese presentare il suo reclamo a' superiori, secondo le regole stabilite nel real decreto medesimo.

3. Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti economici dell'intendente possono esser modificati, o revocati dal ministro di stato, o dal luogotenente generale, o da Sua Maestà qualunque sia il tempo corso dal giorno, in cui avranno avuto luogo.

4. Il reclamo prodotto al ministero non sospende l'esecuzione del provvedimento dato dall'intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Sua Maestà, o dal luogotenente generale, o dal ministro presso lo stesso.

5. Il detto reclamo sospende l'esecuzione per soli quindici giorni pe' soli atti irreparabili. Tuttavia in questi stessi atti l'esecuzione non sarà sospesa, qualora così richiede la pubblica urgenza, o così sia ordinato da un'autorità superiore.

6. Ogni volta che vachi qualunque degli uffizi dell'amministrazione civile, che sia di elezione di Sua Maestà e del luogotenente generale, l'intendente rispettivo deve darne su-

bito l'avviso al detto luogotenente generale, per procedersi in seguito all'elezione ne' modi rispettivamente stabiliti.

7. L'intendente determinandosi a visitare i suoi distretti secondo l'articolo 25 del decreto, deve avvisare al ministro di stato il giorno, in cui destina dar principio al suo giro, ed il tempo che intende d'impiegarvi.

8. Secondo l'articolo 27 del decreto, l'intendente deve sostenere la competenza delle facoltà amministrative, ove insorga conflitto di giurisdizione. Perciò quando sarà avvertito, che un affare di competenza dell'autorità amministrativa è portato innanzi ad un tribunale, o ad un'altr'autorità giudiziaria inferiore, dovrà richiedere, ch'esso sia inviato alle autorità amministrative competenti.

9. Eseguirà ciò con dirigere in iscritto un suo officio al presidente o al giudice, innanzi a cui l'affare è stato portato.

10. Se l'autorità giudiziaria crederà di non dovere rimettere l'affare alle autorità amministrative, il presidente, o il giudice che avrà ricevuto l'uffizio dell'intendente, dovrà scrivergli subito la risposta, inserendovi le ragioni sulle quali questa credenza è stata fondata.

11. L'intendente, se dalle ragioni esposte non resta persuaso a cedere, farà un atto descrivendo i motivi per sostenere la competenza in favore delle autorità amministrative, e dichiarando che vi è già conflitto di giurisdizione.

12. La dichiarazione del conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui trovansi al momento, in cui è notificata. Ogni atto fatto da questo punto sino alla decisione è nullo insanabilmente.

13. L'intendente trasmetterà nel tempo medesimo a questo ministero di stato le copie autentiche del detto atto, degli uffizj rispettivi, e degli altri documenti che possono giovare all'assunto. L'autorità giudiziaria potrà fare lo stesso per la parte sua.

14. Il luogotenente generale deciderà delle rispettive competenze, o nel modo che verrà determinato con altra sovrana risoluzione.

15. Quante volte i tribunali saranno informati, che l'autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all'intendente, per mezzo del presidente o del giudice, secondo l'art. 9.

16. I giudici locali non possono farlo, se non previa la determinazione del tribunale superiore.

17. L'intendente quando non creda giusta la domanda, dovrà dichiarare il conflitto come nell'art. 11.

18. Il conflitto avrà il suo progresso come negli articoli 12, 13, e 14.

19. Niuna autorità amministrativa potrà suscitar conflitto, se non per mezzo dell'intendente.

20. Ne' casi urgenti, ed in quelli ne' quali l'esame, e la de-

Digitized by Google

cisione del conflitto possono essere di ritardo alla giustizia, resta in facoltà del luogotenente generale il destinare durante l'esame suddetto, chi debba dare le provvidenze in nome del giudice che sarà dichiarato competente. Queste provvidenze saranno valide ed avranno la loro esecuzione senza pregiudizio delle autorità rispettive.

21. Le contravvenzioni alle disposizioni stabilite dall'art. 7 sino all'art. 20 portano seco loro la pena di remozione dall'ufficio, quando vi sia dolo o colpa.

22. L'intendente deve esser servito da un numero corrispondente di uscieri, che sono gli esecutori degli ordini, ch'egli dà, tanto per le sue facoltà economiche, quanto per la sua giurisdizione esecutiva.

23. Il numero di questi uscieri sarà determinato dal ministro presso il luogotenente generale a proposizione dello stesso intendente, e dovrà essere esteso, o limitato a misura del bisogno.

24. Gli uscieri saranno eletti dal ministro presso il luogotenente generale a proposizione dell'intendente, e nello stesso modo potranno essere amossi. Potranno però essere sospesi dì esercizio dall'intendente, il quale dovrà riferirne al ministro. L'elezione dovrà cadere sopra persone che sappiano leggere e scrivere, che sieno informate, per quanto sarà possibile, delle pratiche rituali relative al loro uffizio, e che soprattutto godano l'opinione di probità, e non sieno state inquisite per affari disonoranti.

25. Essi secondo l'articolo 175 del decreto esigeranno i dritti legittimi negli atti esecutivi, ed avranno inoltre de' discreti salarj, che faranno parte dello stato discusso provinciale, secondo gli articoli 177 e 178 dello stesso decreto.

26. Ogni mancanza in offizio, oltre le pene stabilite dalla legge, importerà agli uscieri irremissibilmete la perpetua privazione dello stesso.

27. Non militano contro l'intendente nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive, i motivi di sospezione, che le leggi hanno stabilito contro i giudici.

28. Solamente ne' casi, in cui la sospezione sia tale da poterne nascere degl'inconvenienti, il luogotenente generale potrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e per il buon ordine.

29. Come l'oggetto dell'amministrazione civile è unico per tutti i reali dominj oltre il faro, così i sette intendenti saranno d'accordo fra loro, e prestandosi scambievolmente la loro opera a misura che la richiederanno.

30. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino, a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pub-

blicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sui doveri dei segretari generali in Sicilia, delle loro segreterie e di quelle delle sottointendenze ai termini degli articoli 35 e 63 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il segretario generale ajuta l'intendente nel suo travaglio, e con la sua applicazione in tutt'i rami dell'amministrazione civile.

2. Dirige particolarmente la segreteria, e soprintende perchè tutto sia scritto, ed operato bene. La polizia di tutti gli officj è interamente affidata a lui sotto gli ordini immediati dell'intendente.

3. È incaricato dell'ordine, della custodia, e della spedizione delle carte. Invigila all'adempimento delle disposizioni dell'intendente, e richiama l'attenzione del medesimo su i disordini che scopre, sia nell'amministrazione dell'intendenza, sia nell'interno della segreteria.

4. Contrassegna la firma dell'intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica con la sua firma, e col sigillo dell'intendenza, di cui egli è depositario, le lettere patenti, e le copie degli atti, che si estraggono dalla segreteria. Le lettere e gli ufficj di corrispondenza dell'intendente con qualunque autorità non han bisogno di esser contrassegnate dal segretario generale.

5. Rimpiazza l'intendente nell'esercizio delle sue funzioni in ogni caso di assenza, o d'impedimento, eccetto i soli casi, in cui sia da Sua Maestà o dal luogotenente generale altrimenti determinato, ed eccetto il dritto di presedere al consiglio d'intendenza.

6. Lo rimpiazza bensì nelle attribuzioni, non già negli onori. Perciò nei detti casi egli convoca in vece dell'intendente i consigli, e le commissioni particolari additate nell'articolo 26 del real decreto, ma non prende mai la precedenza, ed il rango sulle autorità più graduate, che v'intervengano.

7. Nelle cause del contenzioso amministrativo innanzi a' consigli d'intendenza, dove sia necessario chi rappresenti, e difenda la legge, lo stato, o qualunque altro interesse pubblico, egli sosterrà quello che prima si chiamava la *parte fiscale*, e oggi si appella *pubblico ministero*, come si dichiara nell'art. 7 delle istruzioni de' consigli d'intendenza, e negli art. 3, e 4 delle istruzioni del modo di procedere.

8. Il segretario generale interviene nel consiglio d'intendendenza, quando è ricercato dall'intendente, o dal consiglio medesimo, e quando sostiene il ministero pubblico, secondo l'articolo 7, ed ivi prende luogo dirimpetto all'intendente, in un posto più distinto di quello, che occupano i consiglieri.

Digitized by Google

9. In ogni caso di assenza, e d'impedimento è rimpiazzato il segretario generale da uno de' tre consiglieri d'intendenza, che sarà destinato dall'intendente con uffizio particolare.

10. La segreteria dell'intendente è divisa provvisoriamente in quattro uffizj, con le seguenti attribuzioni, fino a che non sarà stabilita con un regolamento del ministro di affari interni l'organizzazione definitiva degli uffizj delle segreterie di tutte le intendenze del regno, in esecuzione dell'articolo 29 della legge de' 12 dicembre 1816.

Uffizio primo. — Affari dipendenti dal ministero degli affari interni.

Uffizio secondo. — Affari dipendenti da tutti gli altri ministeri, affari generali.

Uffizio terzo. — Servizio del consiglio d'intendenza.

Uffizio quarto. — Contabilità dell'intendenza.

11. L'uffizio primo tratta de' comuni, delle cose pubbliche, de' pubblici stabilimenti, e di tutte le altre materie, che sono state dichiarate di pertinenza del ministero di stato degli affari interni col piano di organizzazione de' 2 di aprile 1817, eccettuato il 1, ed il 6 ripartimento, ed eccettuato il contenzioso amministrativo.

12. L'uffizio secondo tratta de' rapporti, che può avere l'intendenza sopra le materie dichiarate di pertinenza degli altri ministeri di stato secondo i rispettivi piani di organizzazione. Inoltre tratta degli affari riservati, ed isolati, e non appartenenti alle altre classi. Tiene l'archivio, e conserva l'ordine interno della segreteria.

13. L'uffizio terzo forma la cancelleria del consiglio d'intendenza. Il capo di uffizio è cancelliere. Quest'uffizio scrive e registra gli avvisi del consiglio d'intendenza, quante volte l'intendente domanda parere al suddetto consiglio, come corpo consultivo.

14. È incaricato il suddetto uffizio della formazione, e della conservazione degli atti e de' registri, quando il suddetto consiglio come giudice del contenzioso amministrativo pronunzia delle decisioni, o delle disposizioni provinciali in materia di sua giurisdizione ordinaria.

15. Questi avvisi atti e registri, essendo parti della segreteria dell'intendenza, saranno legalizzati dal segretario generale, come ogni altra carta della stessa.

16. L'uffizio quarto tiene la scrittura, e forma i conti dell'amministrazione provinciale, e di qualunque altr'amministrazione, che sia a carico dell'intendente. Si appresta inoltre a qualunque calcolazione, dimostrazione, discussione, o altra operazione di conteggio, che sia necessaria alla retta amministrazione dell'intendenza.

17. Ogni uffizio dell'intendenza di Palermo è composto di un capo, un vice-capo, un numero di uffiziali di prima e se-

Digitized by Google

conda classe, proporzionato al bisogno che verrà definitivamente determinato dopo l'esperienza di un anno, e di un usciere.

18. Ogni uffizio nell'altre sei intendenze è composto di un capo, un vice-capo, un numero di uffiziali di prima e seconda classe da determinarsi secondo l'articolo precedente, e di un usciere.

19. I soldi annui dei capi d'ufficio, de' vice-capi, e di tutti gli altri impiegati nelle segreterie generali delle intendenze, saranno fissati per ora, e sino al regolamento definitivo dagl'intendenti rispettivi in ragione dell'assegnamento stabilito per ciascuna intendenza del real decreto degli 11 ottobre 1817.

20. Ogni capo di uffizio alla fine del mese passerà al segretario generale il certificato dell'assistenza di ogn'impiegato del suo uffizio, per pagarsi in seguito le mesate. Quando il capo sarà impedito, il medesimo certificato si farà dal vice-capo. Se il capo di uffizio occulterà la mancanza di alcun individuo al segretario generale, ne resterà egli responsabile col nome proprio.

21. In ogni uffizio vi saranno de' soprannumerari eletti dall'intendente, senza soldo e senza gratificazione. Essi dovranno fatigare per istruirsi e farsi merito solamente. Il loro numero non può eccedere quello di quattro per ogni uffizio nell'intendenza di Palermo, e di due per ogni uffizio nelle altre intendenze.

22. Coloro che aspirano a' posti di capi, vice-capi, uffiziali, e soprannumerari devono, per esservi ammessi, dar saggio per via di esame di essere istruiti sufficientemente a bene esercitare le funzioni che vogliono assumere.

23. Possono essere dispensati dall'obbligo dell'esame coloro, che per cariche, o professioni esercitate, o per letterarie produzioni hanno acquistato la pubblica opinione

24. Tra le persone indicate nell'articolo precedente devono avere la preferenza tutti coloro, che hanno perdute cariche e mestieri, per effetto delle mutazioni di sistema avvenute negli anni scorsi.

25. Niuno degli aspiranti può essere ammesso, se non costi, ch'egli gode dell'opinione di probità, e non è stato inquisito per affari disonoranti.

26. Gli esaminatori sono l'intendente, il segratario generale, ed un consigliere d'intendenza da destinarsi dall'intendente. Il loro giudizio è inappellabile.

27. L'esame dee farsi a voce, ed in segreto. Per qualunque degli aspiranti è necessario il provare per via di questo esame, di esser fornito delle istituzioni elementari, senza le quali non si può esercitare verun impiego di segreteria.

28. Per gli capi, e vice-capi, e per gli uffiziali di prima classe è necessario inoltre il mostrarsi periti de' sistemi dell'am-

Digitized by Google

ministrazione civile, e delle materie che vi sono necessariamente connesse.

29. Per gli uffiziali di seconda classe bisogna provarsi almeno oltre le istituzioni elementari, anche il buon carattere, e la perizia de' registri, e dell'ordine, e della forma esterna della carta.

30. Possono aspirare a posti superiori tanto gl'impiegati inferiori della stessa segreteria, compresi i sopranumerari, quanto gli estranei. Quando avvenga questo caso, decide l'esame a concorso, da farsi dai tre esaminatori stabiliti nell'articolo 26. In parità di merito gl'impiegati sono preferiti agl'esterni.

31. Gli scritti fatti dagli aspiranti negli esami, e nei concorsi si devono contrassegnare dagli esaminatori. Indi si riducono ad atti della segreteria, i quali sono pubblici, e non se ne possono negare le copie.

32. In seguito dell'esame, o del concorso, o dalla dimostrazione de' requisiti stabiliti negl'articolo 23 e 27 l'intendente fissa la scelta. Se si tratta di capi o vice capi propone i soggetti al luogotenente generale, per farsene da lui la elezione secondo l'articolo 12 delle istruzioni della facoltà di eleggere. Se si tratta degli altri, ne fa egli l'elezione secondo l'articolo 17 delle stesse istruzioni.

33. Ogni sottintendenza ha la sua segreteria composta di un segretario, di un numero competente di uffiziali di prima e seconda classe, e di un usciere.

34. Dovendosi dividere dal ministro di stato, in vigore dell'articolo 168 del real decreto, la somma annuale di onze 5500 fra le sedici segreterie di sottintendenza, intesi gl'intendenti, appartiene al detto ministro di stato il sentire gl'intendenti, e il proporzionare il numero, e la mercede de' rispettivi uffiziali alle circostanze di ogni sottintendenza.

35. Ogni segretario di sottintendenza può avere i suoi sopranumerari eletti dal sottintendente. Il loro numero sarà definito dal ministro di stato.

36. I segretari, e qualunque altro uffiziale di queste segreterie devono avere i requisiti prescritti per gli uffiziali delle intendenze negli articoli 22, 23, 24, 25, e 27 delle presenti istruzioni.

37. I segretari e gli uffiziali di prima classe devono avere inoltre i requisiti prescritti nell'articolo 28. Gli uffiziali di seconda classe quelli prescritti nell'articolo 29.

38. Gli esaminatori sono il sottintendente, e due altre persone illuminate ed oneste, a scelta dell'intendente.

39. Han luogo per le segreterie delle sottintendenze le cose stabilite per le segreterie dell'intendenze negli articoli 30 e 31 di queste istruzioni.

40. Fatto l'esame, il concorso, e la dimostrazione de' requisiti necessari, il sottintendente fissa la scelta, e propone i

soggetti all'intendente per farne l'elezione a norma delle istruzioni, per quanto riguarda il segretario della sottintendenza; e fa egli stesso l'elezione secondo le sue facoltà per gli altr'impiegati.

41. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sui doveri dei consigli d'intendenza in Sicilia in adempimento dell'articolo 45 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il consiglio d'intendenza, per poter deliberare, dev'esser composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de' voti.

2. L'intendente quando interviene nel consiglio ha voto. In parità di voti il suo è preponderante, e forma la deliberazione.

3. Mancando il numero de' votanti prescritto nell'articolo 1, l'intendente può destinare momentaneamente a' consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i consiglieri provinciali, che non sieno membri di verun tribunale.

4. I suddetti consiglieri provinciali presteranno questo servigio di supplimento gratuitamente, eccetto il caso ch'essi suppliscano a qualche piazza vacante. Allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

5. Il segretario generale nell'assenza dell'intendente non può presedere al consiglio d'intendenza, giacchè in tal caso è prescritto dall'articolo 40 del real decreto, che vi preseda il più antico consigliere.

6. Lo stesso segretario generale può intervenire nel consiglio d'intendenza per darvi qualche schiarimento, sempre che ne sia richiesto dall'intendente, o dal consiglio medesimo.

7. Il medesimo segretario generale, quando ve ne sia bisogno, sosterrà nel consiglio d'intendenza la difesa della legge, o sia ciò che per l'addietro si è chiamata la *parte fiscale*, gli articoli 3 e 4 delle istruzioni del modo di procedere.

8. Uno tra i consiglieri a scelta dell'intendente, rimpiazzerà il segretario generale nel caso di assenza, o impedimento.

9. Il consiglio si radunerà nella casa destinata all'intendenza.

10. Esso sederà in un'aula, che corrisponderà in tutto a quella de' tribunali del contenzioso giudiziario.

11. L'intendente sederà al capo della tavola, terrà il campanello, ed il libro delle giornate, ed eserciterà tutte le funzioni di presidente, e di capo del consiglio.

12. I consiglieri sederanno come i giudici dei tribunali del contenzioso giudiziario.

Digitized by Google

13. Si procederanno rispettivamente secondo l'antichità dell'elezione, ed in parità di questa, secondo l'età.

14. Il segretario generale, quando sosterrà la parte del ministero pubblico, o sarà chiamato per altri motivi dal consiglio, avrà un luogo distinto, che sia considerato il primo dopo quello occupato dall'intendente.

15. Egli nel primo caso si ritirerà in altra camera, nel momento che i consiglieri dovranno votare per la decisione.

16. In mancanza dell'intendente secondo l'art. 5 il consigliere più antico presederà al consiglio. Egli eserciterà tutte le funzioni dell'intendente, ed avrà gli stessi onori ad esclusione della sedia.

17. Il consiglio sarà servito dagli uscieri, e da un provvidendario, che avrà cura dell'aula, e de' mobili, che vi si conservano. Sarà destinata a questo servizio una porzione degli uscieri, che l'intendente ha facoltà di nominare secondo le sue istruzioni.

18. Se all'udienza, o in ogni altro luogo, in cui il consiglio eserciterà le sue funzioni, uno o più astanti oseranno di turbare la tranquillità, l'intendente o il consigliere presidente gli farà espellere dal luogo, e se i medesimi rientreranno nel luogo istesso, gli farà condurre in arresto nelle pubbliche carceri a sua disposizione.

19. Tutto ciò, che sarà ordinato dall'intendente, o dal consigliere presidente per lo mantenimento dell'ordine, dovrà esser eseguito con tutta la puntualità.

20. Trattandosi degli affari contenziosi additati nel capo 3 del titolo 10 del real decreto, la competenza di ciascun consiglio sarà determinata talora dal sito della cosa, che dà luogo alla controversia, e talora dal domicilio della persona convenuta, secondo la distinzione che si stabilisce negli articoli seguenti.

21. Sarà determinata la competenza dal sito della cosa, qualora l'azione riguardi una cosa posta nell'intendenza soggetta alla giurisdizione del consiglio, o una obbligazione che interessi una delle amministrazioni dipendenti dall'intendenza.

22. Sarà determinata la competenza dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un'azione personale, che interessi il governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l'azione sarà introdotta nel consiglio di questa intendenza, dove il convenuto ha il suo domicilio.

23. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il decurionato si radunerà nella casa del comune, ed in mancanza di essa in quel luogo; in cui si sono finora radunati i magistrati municipali.

Il sindaco, che vi presiederà in vigore dell'articolo 79 del real decreto, manterrà il buon ordine, e farà rispettare l'adunanza.

Le sue disposizioni economiche su quest'oggetto dovranno essere puntualmente eseguite, salvo il reclamo secondo l'articolo 251 del real decreto medesimo.

4. In caso di assenza o d'impedimento del sindaco, in vigore dell'art. 84 del real decreto appartenendo al secondo eletto il farne le veci, eserciterà costui la presidenza del decurionato nel modo prescritto dagli art. 2, e 3 delle presenti istruzioni.

5. Fra i decurioni non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di eguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno nello stesso tempo e precederà l'età maggiore.

6. Un terzo almeno del decurionato dovrà saper leggere, e scrivere.

7. Ciascuno di quelli, che non sanno scrivere, dovrà fare apporre la sua sottoscrizione dal segretario per parte sua, e per suo espresso mandato innanzi ai decurioni presenti.

8. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sono di epoche eguali, si osserverà l'ordine dell'età.

9. Le discussioni, e le deliberazioni del decurionato si faranno a porte chiuse, ed a voti palesi.

10. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il decurionato le sentirà a porte o chiuse o aperte, come meglio giudicherà chi vi presiede.

11. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffici del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

12. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superiori, cogl'inferiori, e cogli estranei si terrà per via del presidente medesimo.

13. Il decurionato dovrà deliberare colla presenza di due terzi almeno de' componenti.

14. Tutt'i decurioni sono obbligati d'intervenire nel luogo, e nell'ora destinata alle sessioni tanto ordinarie, quanto straordinarie. Se alcuno ha legittimo impedimento, deve farlo co-

Digitized by Google

stare al sindaco in tempo opportuno affinchè qualora manchi il numero di due terzi, possa questo numero essere supplito.

15. Questo supplimento alle mancanze de' decurioni impediti nel caso preveduto dall'art. 14 si fa dall'intendente, quando vi è tempo di aspettare le di lui provvidenze. Ne' casi urgenti può farlo il sindaco, purchè ne dia conto subito all'intendente. In ogni caso però il numero de' supplenti non potrà mai oltrepassare il quarto del numero de' voti richiesti dalla legge per le deliberazioni decurionali.

16. Le persone da surrogarsi momentaneamente a' decurioni impediti devono essere scelte tra i più probi, e riputati soggetti del paese, iscritti nella lista degli eligibili. Costoro senza legittima scusa non possono ricusare di prestare questo servizio; altrimenti sono soggetti alle medesime pene, a cui in simili casi soggiacciono i decurioni.

17. I decurioni, o i loro surrogati, che senza legittima scusa manchino d'intervenire nel luogo, o nell'ora dell'adunanza, secondo l'art. 165 del real decreto, sono responsabili di qualunque danno possa derivare dalla loro mancanza, e possono essere ammoniti, e castigati con multa a tenore degli articoli 6 e 21 delle istruzioni degli obblighi e della garanzia degli uffiziali.

18. Il sindaco che presiede al decurionato, o l'eletto che ne fa le veci nella di lui assenza, hanno voto.

19. Si eccettua la precedente regola, quando il decurionato secondo l'art. 232 del real decreto esamina il conto morale del sindaco. Allora il sindaco non presiede, e fa le di lui veci il decurione maggiore di età.

20. Quando si tratti di affari che interessano personalmente uno de' membri del decurionato, o ascendenti, o discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto, e d'intervenire. In ogni altro caso non si ammetterà sospezione, eccetto che l'intendente per la gravità della circostanza disponga altrimenti.

21. Le deliberazioni del decurionato saranno prese a maggioranza di voti. In parità prepondererà quello del presidente.

22. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'è stabilito nell'articolo 8 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, ed in parità, i più giovani.

23. Le deliberazioni si scriveranno dal segretario secondo l'articolo 102 del real decreto, e prenderanno il nome di atti. Ogni atto sarà firmato da' decurioni presenti.

24. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

25. La segreteria del decurionato sarà un ramo della cancelleria comunale. Gli atti originali legati in volumi, numerati, e provveduti d'indice, formeranno i registri del decurionato. Questi registri si conserveranno nell'archivio comunale.

26. Le copie degli atti, per avere vigore presso l'intendente, o altrove, dovranno essere sottoscritte dal sindaco, o dall'eletto, che lo rimpiazza nella presidenza, e dal segretario.

27. I subalterni destinati al servizio del sindaco, e degli eletti saranno obbligati a servire anche il decurionato in quanto gli occorra.

28. Queste istruzioni, perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzione del 20 gennaio 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Riducendosi ad unica dimostrazione quello ch'è sparso in tutto il decreto circa le facoltà di eleggere, rimuovere, e sospendere gli uffiziali, ed aggiungendosi ciò ch'è necessario per fare un sistema compito, questa materia si riduce agli articoli seguenti.

2. Sua Maestà elegge a suo beneplacito gl'intendenti, i sottintendenti, ed i segretari generali dell'intendenze.

3. Sua Maestà elegge gli abitanti di ciascun'intendenza, e s'è possibile, da'diversi distretti della stessa i consiglieri di intendenza.

4. Sua Maestà elegge fra i proprietari probi e sperimentati di ciascun'intendenza i presidenti de' consigli provinciali, e distrettuali.

5. Sua Maestà elegge i consiglieri provinciali, e distrettuali sulle nominazioni de' decurionati fatte a norma degli articoli 150, 151, e 152 del real decreto, ed a norma delle istruzioni prescritte nell'articolo 162.

6. Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni maggiori di 6000 anime, e de' capi de' distretti sulle terne degl'intendenti fatte secondo l'articolo 136 del real decreto.

7. Sua Maestà elegge i senatori di Palermo, Messina, e Catania sulle terne de' decurionati, colle osservazioni degl'intendenti, secondo l'articolo 145 del real decreto.

8. Il luogotenente generale di Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni minori di 6000 anime, i quali non sieno capi di distretto, sulle terne de' sottintendenti del parere degl'intendenti. In parità di merito preferisce i proprietari.

9. Nell'articolo 137 del real decreto, che riguarda l'elezione de' decurioni additata nell'articolo 8 delle presenti istruzioni, la parola *tremila* è errata. Si deve sostituire *seimila*.

10. Il luogotenente generale elegge i sindaci, e gli eletti de' comuni maggiori di tremila anime, esclusi Palermo, Mes-

sina, e Catania, per li quali secondo l'articolo 7 delle presenti istruzioni spetta l'elezione a Sua Maestà.

11. Il luogotenente generale elegge i cancellieri, ed i cassieri di Palermo, Messina, e Catania nominati da' decurionati secondo l'articolo 147 del real decreto.

12. Il luogotenente generale elegge i capi, ed i vice-capi di ufficio delle segreterie delle intendenze a proposizione dei rispettivi intendenti.

13. Il luogotenente generale elegge i segretari delle sottintendenze a proposizione de' sottintendenti col parere dell'intendente rispettivo.

14. L'intendente elegge i sindaci, e gli eletti de' comuni minori di 3000 anime, che non sieno capi di distretto, sopra le terne de' decurionati accompagnate colle osservazioni de' sottintendenti, secondo gli articoli 141 e 144 del real decreto.

15. L'intendente elegge i cancellieri, ed i cassieri de' comuni della rispettiva intendenza, esclusi Palermo, Messina e Catania, sulle terne de' decurionati secondo l'articolo 147 del real decreto, inteso il parere de' sottintendenti.

16. L'intendente elegge ogni altro impiegato, e salariato dell'amministrazione comunale sopra la nominazione del decurionato, secondo l'articolo 148 del real decreto.

17. L'intendente elegge gli uffiziali della segreteria dell'intendenza, che non sieno capi, o vice-capi di uffizio.

18. I sottintendenti eliggono gli uffiziali delle segreterie delle sottintendenze.

19. L'intendente elegge sotto l'appravazione del ministero di stato gli uscieri, per esecuzioni degli ordini suoi, e di quelli del consiglio d'intendenza, com'è prescritto nelle istruzioni degl'intendenti.

20. La rimozione di ciascuno degli uffiziali descritti nelle presenti istruzioni appartiene a colui, a cui spetta l'elezione dello stesso, ad eccezione de' sindaci, eletti, decurioni, cancellieri, e cassieri, i quali, quantunque eletti dagl'intendenti, non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del luogotenente generale, a cui l'affare dovrà essere riferito con rapporto ragionato, dopochè l'imputato sarà stato inteso nei suoi discarichi.

21. Nei casi urgenti il luogotenente generale chiamerà a discarico presso di lui quegli uffiziali, la cui rimozione appartiene al Re, e farà riferire a Sua Maestà per la sospensione, o rimozione de' medesimi.

22. In casi simili l'intendente può sospendere quelli, la cui rimozione appartiene al luogotenente generale; e darne conto al medesimo.

23. Negli stessi casi di urgenza i sottintendenti possono sospendere quelli, la cui rimozione appartiene all'intendente, e darne conto a lui.

Digitized by Google

24. I casi urgenti preveduti negli articoli 21, 22 e 23 delle presenti istruzioni s'intendono quelli, ne'quali il tempo necessario ad ottenere le provvidenze superiori può accrescere, o fomentare il disordine.

25. Queste istruzioni, perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate e registrate come parti accessarie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sulle obbligazioni e sulla garentia degli uffiziali dell'amministrazione civile in Sicilia per l'adempimento dell'articolo 167 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Gli uffiziali dell'amministrazione civile, a cui il real decreto accorda la garantia, per qualunque operazione fatta da loro, come uffiziali e in occasione dell'uffizio, e non come privati e fuori uffizio, non stanno soggetti a verun'altra autorità e a verun'altra forma, che a quelle che si additeranno negli articoli seguenti.

2. Per le risoluzioni, e disposizioni dipendenti dalle facoltà economiche loro concedute nell'articolo 250 del real decreto, essi stanno soggetti al reclamo presso l'autorita superiore come è stabilito negli articoli 251, 252, 253 e 254 dello stesso real decreto.

3. Quando nelle dette loro risoluzioni e disposizioni, essi non hanno abusato delle loro facoltà, nè commessa manifesta ingiustizia, allora ciò che han fatto, può ben essere rivocato o modificato dall'autorità superiore, ma essi non possono perciò essere ripresi, o rimossi, nè in verun modo personalmente molestati, come il giudice di prima istanza non è mai personalmente interessato, se la sua decisione è rivocata dai giudici d'appello.

4. Al contrario quando vi sia stato dolo o colpa tale, che possa renderli risponsabili personalmente, l'autorità superiore, oltre di raddirizzare quello, che avranno mal fatto, può ammonirli, o rimuoverli, obbligarli a ristorare i danni, e sottoporli anche ad una multa, ne' limiti però delle facoltà accordate dalla legge, e dalle istruzioni all'autorità medesima.

5. Sotto il nome di *autorità superiore* negli articoli 2, 3 e 4 si devono intendere il ministro di stato residente in questi domini per gl'intendenti; l'intendente per li sottintendenti; il sottintendente per li sindaci, eletti, decurioni, cancellieri, e cassieri, quante volte si tratti di richiami, o di ammonizione. Qualora vi sia luogo a multa, a ristoro di danni, a rimozione, o ad altra pena, l'affare non potrà essere giudicato, che dall'autorità competente, dopo tolta la garantia a quegli uffiziali, a cui la legge l'accordi; rimanendo ferme però

le disposizioni dell'articolo 165 del real decreto degli 11 ottobre 1817 per l'applicazione delle mnlte ivi prevedute.

6. I reclami contro tutti quegli uffiziali, che non godono garantia, per le loro operazioni economiche si fanno egualmente presso il loro capo immediato. Costui può dare le piccole ed urgenti provvidenze, e quando queste non bastino, dee darne conto alle autoirtà snperiori descritte nell'articolo precedente.

7. Ogni uffiziale nel momento che gli è notificata l'elezione, deve assumere la carica. Non è dispensato di quest'obbligo, se non ne' soli casi stabiliti dalle leggi comuni, e municipali per l'escusazione dalle cariche pubbliche.

8. L'esame delle loro scuse, e l'applicazione delle dette leggi si fanno economicamente dalle autorità superiori nel modo additato dalle istruzioni.

9. Quando il dolo e la colpa, di cni si è parlato nell'articolo 4, sia di tale gravità che non solamente meriti ammonizione, o rimozione, ma ancora ristoro di danni o mnlta, o produca pure delle azioni civili, o criminali di maggiore importanza, allora colui che ha interesse di sperimentare tali azioni, fa il ricorso al ministero di stato residente in questi domini, per togliersi la garantia, e commettersi l'affare al giudice competente. Il ministro di stato può presentare di uffizio al governo un simile rapporto, sempre che il bene pubblico ed il real servizio l'esiga.

10. Il ministero di stato propone l'affare al luogotenente generale, o provvede egli stesso, se la carica di luogotenente generale è esercitata da lui. Nell'uno, e nell'altro caso la provvidenza non dovrà essere differita più di quindici giorni dopo la presentazione del ricorso.

11. Quando il ricorso accennato nell'articolo 9 sia un'evidente calunnia, il luogotenente generale ordinerà, che non abbia luogo, e la pretesa azione non potrà avere ulteriore progresso.

12. Quando al contrario il ricorso sia accompagnato da qualche circostanza, che basti a far nascere il dubbio, e presenti secondo le leggi attuali motivi sufficienti all'ammessione di petizioni, o di accuse, allora il luogotenente generale ordinerà, che sia inteso l'incolpato ne' suoi discarichi, e farà rasseguare a Sua Maestà le accuse con tutt'i documenti a carico ed a discarico, facendo proporre con un rapporto ragionato di togliere la garantia, e di permettere, che procede il giudice competente, semprechè si tratti d'intendenti, di sottintendenti, e di segretari generali; e toglierà egli stesso la garantia, rimettendo l'affare al giudice competente, quando si tratti di uffiziali inferiori.

13. Sono giudici competenti i consigli d'intendenza, quando

si tratti di quelle azioni civili, il cui giudizio dal real dec
è stato ad essi attribuito.

14. Sono giudici competenti i magistrati del contenzioso g
diziario, quando si tratti di azioni puramente criminali, c
quelle azioni civili, le quali dallo stesso real decreto s
state dichiarate di loro competenza.

* 15. Quel che si è detto finora per le risoluzioni e disp
zioni economiche, ha luogo egualmente per tutti gli atti
cutivi fatti dagli uffiziali dell'amministrazione civile.

16. Il loro rimedio secondo l'articolo 256 del real dec
si fa presso i giudici del contenzioso amministrativo. Ma
questo rimedio non sono interessate le persone degli uffizi
che hanno fatto tali atti, quando non vi sia stato dolo o c
pa, per la quale possano essere responsabili personalmente

17. Quando all'incontro nell'uffiziale, che ha fatto gli
esecutivi, vi sia stato dolo o colpa, tanto di quella sp
di cui si parla nell'articolo 4 di queste istruzioni, quanto
quella specie, che è descritta nell'articolo 9 delle stesse,
lui a cui interessa il procedere civilmente o criminalmente c
tro l'uffiziale, farà il suo ricorso al ministero di stato, co
è disposto nel detto articolo 9, ed avrà luogo tutto quello
segue dall'art. 10 all'art. 14.

18. Il reclamo è il rimedio avverso le risoluzioni, e dis
sizioni economiche, ed avverso gli atti esecutivi degli uffiz
dell'amministrazione civile, come è stato stabilito nelle p
senti istruzioni, si possono produrre non solo da' privati
si credono lesi, ma ancora dalle amministrazioni pubblic
e da comuni, e per essi da' loro amministratori, e dagl'int
denti, che ne sono sempre i tutori.

19. Le multe, alle quali saranno condannati gli uffiziali a
ministrativi, tanto per l'economica, quanto per la via c
tenziosa, secondo i diversi stabilimenti del real decreto e
queste istruzioni, saranno regolate circa la somma con qu
che in casi simili è stabilito dalle leggi, e somiglia alle cos
tumanze del foro.

20. Il prodotto delle accennate multe dovrà essere applic
a vantaggio di uno stabilimento di beneficenza, come sarà
terminato dall'intendente coll'avviso del consiglio d'intenden

21. Le multe accennate nell'art. 20 potranno essere radd
piate in caso di recidiva.

22. Il prodotto di tali multe dovrà essere a cura ed am
nistrazione dell'intendente, e formerà un ramo dell'amminis
zione de' fondi provinciali.

23. La cessazione dell'uffizio per qualunque titolo non fa
cadere l'uffiziale dalla garantia dichiarata nelle istruzioni p
senti per li fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

24. Tutto ciò che qui è stabilito circa i procedimenti c

Digitized by Google

tro gli uffiziali amministrativi in forza della suddetta garantia, e comune anche a' loro complici.

25. Nessun'altra autorità civile, o giudiziaria, o militare può esercitare potestà contro gli uffiziali amministrativi per causa della condotta di essi, come uffiziali, ed in occasione dell'uffizio. All'incontro essi non avranno veruu privilegio per li loro rapporti come privati, e fuori uffizio, e per questi saranno soggetti alle autorità competenti, come tutti gli altri cittadini.

26. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto.

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sull'incanto pubblico in adempimento dell'art. 216 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Sei mesi prima di finire ogni affitto, il sindaco convocherà il decurionato, e con esso delibererà sulle condizioni, colle quali debbasi rinnovare. Lo stesso procede per affittare una rendita, che non si trova data in fitto.

2. Le suddette condizioni poi devono essere definitivamente fissate dall'intendente sull'avviso del sottintendente, e del consiglio d'intendenza.

3. Nel determinare le accennate condizioni si deve aver di mira principalmente, che la rendita non decada dal suo stato ultimo. Ma quando vi sieno delle circostanze che richiedano misure diverse, si dovrà adoperare quella prudenza, che suole usare il diligente padre di famiglia nell'amministrazione delle cose sue, e seguire la massima regolatrice di tutti gli amministratori, di far le cose utili, ed evitare le dannose.

4. Fissate dall'intendente le condizioni dell'affitto, il sindaco dee manifestare al pubblico con un avviso la licitazione, che s'intraprende.

5. Il detto avviso dee contenere le seguenti cose.

1. L'indicazione precisa della rendita che si affitta, e delle condizioni essenziali del contratto che si vuole fare.

2. Lo stato della pensione, che vi si è destinato, infra il quale non è lecito ricevere offerte.

3. La promessa a tutti coloro, che aumenteranno questo stato, di rilasciare loro il quinto dell'aumento, che faranno sopra di esso.

4. La necessità di prestarsi malleveria idonea secondo la legge.

5. Il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui si devono ricevere le offerte.

6. Quest'avviso deve essere pubblicato almeno tre mesi prima dell'epoca, in cui deve cominciare il nuovo affitto.

7. Esso dev'essere pubblicato ed affisso non solo nel com proprio, ma ancora nè comuni vicini.

8. La sua pubblicazione ed affissione dee costare per gli testati de' rispettivi cancellieri comunali.

9. Il luogo dell'incanto è regolarmente l'uffizio del com Vi deve presedere il sindaco, e vi devono assistere il pı eletto, ed il cancelliere.

10. È lecito tuttavia all'intendente il far eseguire l'inca dal sottintendente nel capoluogo del distretto, o il farlo stesso nella sua residenza, quando l'utilità dell'amministraz lo richiede.

11. Quanto l'incanto si farà dal sottintendente, vi dovrà sistere il sindaco del luogo della di lui residenza, e farà cancelliere il segretario del sottintendente medesimo. La del sottintendente sarà il luogo dell'incanto.

12. Quando esso si farà dall'intendente, vi assisterà il se tario generale, e farà da cancelliere un capo di uffizio. Il lu dell'incanto sarà la casa dell'intendente.

13. Il giorno della ricezione delle offerte dee seguire qo della pubblicazione degli avvisi, nè per meno di otto gio nè per più di un mese.

14. Non si possono ricevere offerte fuori del luogo, e tempo disegnato. È lecito soltanto il presentarle anche pri purchè siano chiuse, e suggellate, e restino in deposito cancelliere per ordine espresso di chi presiede all'incanto, aprirsi nel giorno designato, ed avere il loro effetto legale concorso con le altre.

15. Venuto il giorno, si ricevono tutte le offerte, le qı devono essere scritte, ed uniformi alle condizioni dell'av e possono solamente migliorarle, ma non recederne, o mes larvi delle condizioni estranee.

16. In tutte le accennate offerte il sindaco, o il sottint dente, che presiede all'incanto, appone il contrassegno d sua firma, e della giornata della presentazione.

17. Il cancelliere ne tiene nota, ed immediatamente d stesso sindaco, e sottintendente si trasmettono tutte all'int dente accompagnate con quelle osservazioni, e con quei c fronti, che possono ajutarlo a ben giudicarne.

18. L'intendente, fatta diligente comparazione, sceglie migliore, sulla quale scrive il decreto — *Si accetti* — contr segna le altre, e le rimanda tutte al sindaco, o al sottint dente.

19. Se l'incanto si fa dall'intendente, costui prenderà convenienti dilucidazioni, sceglierà la migliore offerta, vi porrà il decreto di accettazione, e passerà egli stesso alle o razioni ulteriori.

20. In seguito colui che presiede all'incanto, sia sindac sia sottintendente, sia intendente, farà pubblicare negli ste

Digitized by Google

luoghi, e nelle stesse forme, in cui fu pubblicato il primo avviso, un secondo avviso, che contenga le cose seguenti.

1. Le condizioni essenziali dell'offerta prescelta, cioè il nome dell'offerente, la somma della pensione, la durata dell'affitto, e le altre circostanze, che ne formano la sostanza.

2. La notizia della sua accettazione.

3. Il giorno, l'ora, ed il luogo destinato alla liberazione.

4. L'invito a migliorare la detta offerta colla promessa dell'aumento del quinto rispettivo.

21. Per la pubblicazione di questo avviso procede ciò, che si è stabilito per lo primo negli articoli 7 e 8.

22. Il luogo della liberazione deve essere quello stesso della ricezione, e vi devono presedere ed assistere gli stessi uffiziali, ed in caso d'impedimento di essi, coloro che sono legittimamente chiamati a rimpiazzarli.

23. Fra il giorno della pubblicazione del secondo avviso, e quello della liberazione devono passare almeno otto giorni, quando l'incanto si fa nel proprio comune, e dee passare maggior tempo, quando si fa altrove.

24. Non si ricevono offerte di miglioramento, se non nell'ora, e nel luogo destinato, dopo che il cancelliere ha letto al pubblico l'offerta accettata, o l'epilogo di essa.

25. Se ne possono ricevere anche prima, purchè siano chiuse, ed abbiano le condizioni prescritte nell'articolo 14.

26. Le offerte devono essere presentate o a voce, o in iscritto, e devono esser notate dal cancelliere, e coll'ordine medesimo con cui si succedono.

27. Esse possono soltanto esibire il miglioramento della posizione, ma non possono niente aggiungere, togliere, o cambiare nelle condizioni dell'offerta accettata.

28. Tanto nel giorno della ricezione, quanto in quello della liberazione non si ammettano offerte di persone ignote, ed incapaci di corrispondere agli obblighi che assumano, o almeno non abbonate da altre persone, che abbiano tali qualità.

29. Le offerte scritte devono essere firmate dall'offerente, e se vi è il caso dell'abonatore, devono essere firmate da costui.

30. Il giudicare delle qualità degli offerenti, e degli abonatori è di colui che presede all'incanto, e che ne risponde nel modo legale.

31. Quando cessa il concorso volontario degli offerenti all'incanto, colui che vi presede, vi mette termine, facendo annunziare per quattro volte dal cancelliere lo stato dell'offerta, che in quel momento è la migliore. Alla quarta voce l'affitto è aggiudicato a colui, che si trova allora il migliore offerente.

32. Sopra l'offerta di costui sopra la nota, che se n'è fatta dal cancelliere, colui che presede scrive il decreto — *esistendo l'atto della liberazione*.

34. Tutt'i termini di addizione *in idem*, e di restituzione *in integrum* sono limitati a' due termini seguenti.

34. In cinque giorni dopo la liberazione si può accettare offerta, la quale superi almeno in una decima parte la pensione di netto.

35. Per decima non s'intende la decima parte della pensione di un anno divisa a tutti gli anni, ma la decima parte effettiva della pensione di ogni anno.

36. Queste offerte di aumento devono essere in iscritto, e devono avere le condizioni stabilite nell'articolo 15.

37. Presentata un'offerta nel termine di decima, colui che ha presedato all'incanto, dee farla notificare al liberatario, deve sentire in contraddizione costui coll'offerente, e quando non trovi opposizione, o ne trovi una non sostenuta dalla legge, deve apporsi il decreto. — *Inteso il liberatorio, ho risoluto che si accetti.*

38. Allora comincia una nuova liberazione, e si deve nuovamente eseguire su questa offerta quanto è disposto dall'articolo 20 all'articolo 22.

39. Per altri cinque giorni dopo questa seconda liberazione si ammettono offerte coll'aumento della sesta parte sulla pensione di netto ultimamente fissata, e per questa dee procedersi, come si è stabilito per quelle della decima dall'articolo 34 sino all'articolo 38.

40. Fatta la terza liberazione, l'incanto è finito, e l'affitto resta irrevocabilmente all'ultimo.

41. Se ne' cinque giorni dopo la prima liberazione non si è presentata offerta con aumento di decima, il termine della sesta secondo l'articolo 39 segue immediatamente i detti primi cinque giorni.

42. Nel detto caso, se nel termine della sesta si accetta l'offerta, l'incanto finisce colla seconda liberazione.

43. Se nel termine suddetto non si accetta offerta, l'incanto finisce col fine del secondo termine, e l'affitto resta al precedente liberatorio.

44. Tutte queste operazioni devono esser finite almeno un mese prima di dover cominciare l'affitto. Tuttavolta quando le circostanze lo esigano, il solo intendente può prorogare i termini, purchè non oltrepassino 40 giorni dopo il giorno destinato negli avvisi al cominciamento dell'affitto.

45. Finito l'incanto, il cancelliere ne stende l'atto secondo l'articolo 87 del real decreto, e conserva nell'uffizio per documenti dell'atto medesimo gli avvisi, e gli attestati della loro pubblicazione, le offerte e tutte le altre carte che si sono raccolte nel corso dell'incanto.

46. Una copia dell'atto si passa al notaio per la stipulazione del corrispondente strumento pubblico.

47. Quando l'incanto non è stato fatto dall'intendente, questo

strumento dev'essere stipulato colla condizione di non aver effetto, senza l'approvazione dell'intendente.

48. Se ne trasmetterà subito una copia a lui, ed egli trovandone la forma regolare, ed uniforme agli atti fatti, l'approverà subito.

49. Il liberatario dee prestare la malleveria nel tempo, e nel modo additato negli avvisi.

50. Regolarmente il giudicare della idoneità delle persone, che si presentano per fideiussori è del sindaco, il quale ne risponde secondo la legge.

51. Il solo intendente tuttavia può disporre altrimenti, quando l'interesse del comune lo richieda.

52. Quando o per assoluta mancanza di fideiussione, o per decadimento di fortuna de' fideiussori la pensione non è più cautelata, notificato l'arrendatore, si deve procedere al nuovo affitto a di lui danno ed interesse.

53. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sulla facoltà de' comuni di contrarre e litigare in adempimento dell'articolo 244 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Perchè i comuni possano acquistare, o alienare stabili, contrarre, o rilasciare debiti, promuovere liti, o transigerle secondo gli articoli 241 e 243 del real decreto, dovrà precedere la discussione, e la deliberazione del rispettivo decurionato a proposizione di uno de' suoi membri, maturata prima da' due deputati, che assistono presso il sindaco a norma dell'articolo 98 del real decreto.

2. La copia dell'atto del decurionato si trasmetterà all'intendente con lettera del sindaco, o di chi ne fa le funzioni.

3. Il sottintendente trasmetterà all'intendente il riferito atto, e vi aggiungerà le sue osservazioni, ed il suo parere.

4. Ne' distretti che sono residenza d'intendenti, gli atti dei decurionati si manderanno agl'intendenti direttamente da' rispettivi sindaci, o da chi ne fa le veci.

5. L'intendente domanderà l'avviso del consiglio d'intendenza nel modo solito all'esercizio delle sue facoltà economiche.

6. Il consiglio, trovando il negozio utile e giusto, proporrà doversi approvare il progetto. In caso contrario proporrà di rigettarsi. L'intendente darà i suoi ordini secondo l'avviso del consiglio, o sottometterà l'affare alla risoluzione del luogotenente generale, semprecchè si tratti di affari preveduti nell'articolo 241 del real decreto. Per questi affari essendo indispen-

sabile il regio assenso, il luogotenente generale l'accorderà negherà secondo le circostanze, inteso il parere della gran cc de' conti.

8. Trattandosi particolarmente d'institnire una lite, il c siglio esaminerà con riflessione non solo, se l'azione sia ing sta, ma ancora se possa ridondarne al comune più danno, beneficio, e se sia sfornita di prove. In questi casi sospende o negherà la sua autorizzazione.

8. Contro la risoluzione economica dell'intendente presa s l'avviso del consiglio d'intendenza si potrà reclamare per via ordinaria al ministro di stato residente in questa parte reali domini, ed a lui sarà riservata la risoluzione definit secondo l'articolo 252 del real decreto.

9. Qualora si tratterà di azione, che non sia puramente trimoniale del comune, ma coll'interesse comunale compr derà ancora l'interesse privato di ciascun cittadino, vene negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, trà ogni cittadino produrla innanzi al tribunale, e sosten a proprie spese, senza che la decisione possa recare pregiud al comune.

10. Qualora il consiglio d'intendenza conoscerà più espedi per lo comune di transigere sull'azione che vuol intentare, l tendente, senza impedire il giudizio, ne farà distinto rapp al ministro di stato, il quale darà le disposizioni opportune promuovere la transazione.

11. L'intendente, come principale tutore de' comuni, p coll'avviso del consiglio d'intendenza, e coll'autorizzazione ministro di stato fare intentare un'azione per l'interesse di comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

12. Potrà anche l'intendente con eguale autorizzazione per l teresse di un comune presentare un reclamo, o appello seco la legge contro le decisioni del consiglio, o contro le sent de' tribunali, quando crederà che i diritti del comune si stati lesi.

13. Quando l'intendente per la facoltà attribuitagli nel cedente articolo vorrà che si produca richiamo avverso una cisione del consiglio d'intendenza, nella quale egli abbia av voto, dovrà farlo per via del segretario generale dell'inten za, commettendogli di fare le parti sue come incaricato del p blico ministero.

14. Quando un comune sarà convenuto in giudizio, il daco non avrà bisogno di autorizzazione superiore per soste le ragioni. Egli in decurionato destinerà il procuratore e difensore presso il tribunale, e ne darà subito conto al tendente.

15. Quante volte un comune dovrà instituire un giudizio tro un altro ramo di amministrazione pubblica, o questo co quello, le vicendevoli domande co' documenti, e le delil

Digitized by Google

zioni decurionali saranno trasmesse al consiglio d'intendenza, come si è detto per lo sperimento delle azioni de' comuni negli articoli 2, 3 e 4.

16. Il consiglio esaminerà le ragioni di ciascuno, e proporrà col suo avviso i mezzi economici di conciliarli.

17. Il progetto sarà indirizzato dall'intendente al ministro di stato, il quale lo esaminerà, e lo proporrà all'approvazione del luogotenente generale.

18. Se in 4 mesi non riuscirà tale conciliazione, il giudizio sarà istituito nelle forme ordinarie, senza bisogno di autorizzazione ulteriore.

19. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 20 gennaio 1818 portante il modo di procedere breve e sommario innanzi a' consigli d'intendenza in Sicilia in esecuzione dell'articolo 268 del decreto degli 11 ottobre 1817.

TIT. I. Introduzione della causa.

Art. 1. qualunque istanza soggetta alla giurisdizione de' consigli d'intendenza si chiamerà petizione. Essa sarà scritta a guisa d'una memoria in un foglio piegato a metà, che contenga le cose seguenti:

1. I nomi e i cognomi delle parti;
2. Il comune dov'esse abitano;
3. L'esposizione sommaria de' fatti;
4. La domanda;
5. I fondamenti legali, su i quali s'appoggia la domanda.
6. L'enumerazione de' documenti, di cui l'attore vuol valersi.

2. La petizione dovrà essere sottoscritta dall'attore, o da un di lui procuratore speciale, quando egli non sappia, o non possa scrivere. Lo strumento della procura si presenterà insieme colla petizione.

3. Qualora occorra la necessità di esservi chi sostenga ciò che finora si è chiamato la parte fiscale, e che ora si chiama *pubblico ministero*, questa parte sarà sostenuta dal segretario generale dell'intendenza.

4. Perciò quante volte si tratterà di pubblico interesse, il giudizio sarà istituito a di lui istanza, ed egli ne assumerà la difesa. La petizione prodotta a di lui nome sarà da lui sottoscritta.

5. In vece dell'attore potrà stare in giudizio un suo procu-

Digitized by Google

ratore speciale, purchè presenti l'atto della procura, che pure unito al processo.

6. Presentata una petizione di un attore assente, tanto i firmata da lui, quanto se sia firmata da un procuratore a toscrivere, e non presentata nello stesso tempo un'altra pro per stare in giudizio, non si darà corso alla petizione sudd se prima una persona conosciuta nel foro non dia presso i gretario del consiglio la parola di far venire la detta pro fra 15 giorni sotto pena della nullità degli atti in caso contr

7. La petizione, qualunque sia, dovrà essere diretta al tendente, ed accompagnata da' documenti, de' quali l'a nella stessa petizione ha dichiarato di voler valersi.

8. Saranno documenti tanto gli atti pubblici, quanto le carte private di qualunque specie, purchè gli uni, e le abbiano la marca rispettiva di autenticità, e di originali

9. Il trattamento, che si darà all'intendente, sarà reg secondo gli stabilimenti generali della legge de' 24 marzo pubblicata in Palermo a 13 del seguente mese di maggio

10. Le petizioni, e i documenti, che si presenteranno parti, resteranno presso la segreteria del consiglio. Esse sar notate in un libro secondo l'ordine delle loro date. Ques bro si chiamerà *ruolo delle cause pendenti innanzi il cons d'intendenza.*

11. I processi originali saranno numerati di uno in uno l'ordine stesso, con cui saranno presentati, cominciando numero 1 sino a quello, al quale giungeranno nel corso c anno. Entrando l'anno nuovo ricomincerà la nuova nun zione del numero 1 in avanti, come nell'anno precedent

12. Nel margine delle carte originali il segretario del c glio noterà il numero del processo, e il foglio del registr cui trovasi descritto; e darà una ricevuta alle parte, i enunci la petizione, il numero, ed i documenti presenta

13. Oltre la petizione e i documenti originali, si pres ranno pure dalla parte le copie, che si consegneranno u mente al detto segretario.

TIT. II. Citazione.

14. Le copie delle petizioni, e de' documenti annessivi s seranno agli uscieri del consiglio per consegnarle al reo venuto, se egli ha domicilio nella residenza del consigli finchè cominci a correre il termine di 8 giorni, prescritto l'articolo 22.

15. Qualora il reo convenuto sia assente, gli si rimette per mezzo di una lettera dell'intendente, che dirigerà a tintendente, al sindaco, ad un eletto, o a qualunque alt fiziale, che sia di sua dipendenza. La citazione si farà uscieri di costui

Digitized by Google

16. Lo stesso si praticherà qualora il reo convenuto sia lo stato, un comune, o uno stabilimento pubblico. Non vi sarà altra differenza, che le dette copie saranno accompagnate con altra lettera dell'intendente, che scriverà al rappresentante del corpo morale, che sarà citato.

17. Se alcuno de'rei convenuti abbia domicilio in luogo dipendente da un'altra intendenza, allora le lettere dell'intendente disposte secondo il precedente articolo saranno indirizzate al rispettivo intendente, sottintendente, sindaco, o altro uffiziale, che presiede al comune, in cui si deve eseguire la citazione. E costoro saranno obbligati ad eseguire ciò ch'è prescritto nell'articolo 15 per le autorità dipendenti dall'intendente.

18. Qualora il reo convenuto sia assente da questo regno, si farà la citazione nello stesso modo come si pratica da'giudici del contenzioso giudiziario.

19. Nel caso che il reo convenuto sia occulto, si farà la citazione per affissione; ed in quei casi, in cui la legge prescrive che gli si dia un curatore, il consiglio farà quel che sogliono fare i giudici del contenzioso giudiziario.

TIT. III. Costituto della citazione.

20. Costerà la citazione fatta al reo convenuto, sia lo stato sia un comune, sia uno stabilimento pubblico, sia un privato dalla relazione che daranno gli uscieri del consiglio, qualora il suddetto reo sia nel luogo di residenza.

21. Quante volte il reo sia assente, costerà la citazione dalla lettera responsale, che rimetterà l'uffiziale, cui ha scritto l'intendente per farlo citare.

TIT. IV. Risposta.

22. Fra otto giorni a contare da quello, in cui è stata intimata la citazione dall'usciere, il convenuto dovrà presentare la sua risposta accompagnata da' documenti, che la sostengono.

23. La risposta avrà una forma simile a quella stabilita per le petizioni dall'articolo 1. Essa conterrà le seguenti cose.

1. I nomi e i cognomi delle parti;
2. Il luogo dov'esse abitino;
3. L'esposizione sommaria de' fatti;
4. L'eccezione avverso la domanda dell'attore;
5. I fondamenti legali, su' quali si appoggia l'eccezione;
6. La enumerazione de' documenti, de' quali il reo convenuto vuol valersi.

34. L'attore potrà negli otto giorni seguenti presentare una supplica di addizione alla petizione principale.

25. Il reo in altri otto giorni potrà presentare una supplica di addizione alla risposta.

26. Non si ammetteranno più di due petizioni, e d risposte.

TIT. V. Riconvenzione.

27. Quando il reo convenuto dovrà sperimentare un'ı contro colui, che lo ha chiamato in giudizio, la di lui za si chiamerà *riconvenzione*.

28. In tale caso egli presenterà la di lui petizione in allo stesso consiglio d'intendenza, alla quale potrà rispo l'attore negli otto giorni, dopo che gli è stata intimata avranno luogo le suppliche di addizione, come si è dett titolo delle risposte.

TIT. VI Designazione, interrogatorio, e testimoni.

29. L'intendente destinerà in iscritto sulle petizioni un sigliere, perchè esamini le stesse, e ne faccia rapporto al siglio. A tale oggetto il processo si passerà dal segretario del siglio al consigliere designato, tenendosene nota in segre

30. Se occorrerà d'interrogare qualche persona, e di fa della sua asserzione in giudizio, il consigliere designato terrogherà, e farà scrivere, e ridurre agli atti dal segr del consiglio l'asserzione, che farà parte del processo.

31. Se occorrerà di prodursi delle testimonianze per d. rarsi la verità de' fatti, e per valere ovunque bisogna al siglio d'intendenza, le accennate testimonianze si ricevei dal segretario del consiglio per ordine del consigliere gnato ad istanza della parte, o ad istanza del segretario rale dell'intendenza, se si tratterà del ministero pubblic

TIT. VII. Visite sopra luogo, e perizie.

32. Ove bisognerà di verificare lo stato di alcun luog di stimare il valore dell'indennità, e de' risarcimenti di dati, il consiglio d'intendenza potrà ordinare, che un consiglieri, o alcun uffiziale dal medesimo consiglio desi si trasferisca sul luogo della controversia per eseguire la alla presenza delle parti.

33. Fatta la visita, chi n'è stato incaricato riferirà a o in iscritto al consiglio quanto gli occorrerà.

34. Se l'oggetto della visita, o della stimazione esige cognizioni estranee al consigliere, o all'uffiziale incari l'intendente ordinerà l'accesso di uno o più periti.

35. Per la scelta di costoro si presenteranno dalle pa note de' periti, che ciascuno di essi desidera. L'inten sceglierà fra questi quel perito, che si troverà scritto in le note.

Digitized by Google

36. In caso diverso l'intendente sceglierà uno, o più periti fra quelli, che non sono stati compresi in nessuna delle note presentategli dalle parti.

37. I periti avranno le istruzioni dall'una, e dall'altra parte, ambe contrassegnate dal consigliere, e ridotto agli atti, o da una parte sola, se l'altra non vorrà darle.

38. Le copie di tal'istruzioni si manderanno alla parte avversa pria di essere contrassegnate dal consigliere, per dire se abbia cosa da allegare in contrario.

39. I periti colla norma delle dette istruzioni, e della loro perizia daranno la loro relazione in iscritto, ad istruzione di animo del consiglio d'intendenza.

40. Dipenderà poi dal consiglio, se vorrà fare accedere altri periti, e sentire ulteriori relazioni. Una seconda perizia, a chi si duole della prima, non si può negare, e la terza è necessaria quando le due precedenti sono difformi.

41. La scelta de' periti sarà sempre dell'intendente nella forma prescritta negli articoli 35 e 36.

42. In margine della relazione originale il consigliere scriverà il decreto *si riduca agli atti*. Ed il segretario del consiglio, eseguendo l'ordine, ne farà esemplare la copia per unirsi al processo, e darsi al tempo stesso dal consiglio le provvidenze convenienti.

43. Se qualche perito sarà sospetto, le parti allegheranno le loro ragioni all'intendente, ed egli, quanto troverà i motivi di sospezione uniformi alla legge, sceglierà un altro periti.

TIT. VII. Declinatoria di foro.

44. La parte che sarà chiamata da un consiglio d'intendenza incompetente, potrà declinare il Foro, ossia dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

45. Il consiglio può essere incompetente, o perchè la causa, quantunque fosse del contenzioso amministrativo, spetta ad un altro consiglio; o perchè la causa non spetta affatto al contenzioso amministrativo.

46. Nel primo caso la domanda di declinatoria di foro dovrà farsi preventivamente alla presentazione della risposta, altrimenti la presentazione della risposta passa per espressa adecisione alla giurisdizione del consiglio.

47. Nel secondo caso la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si trovi la causa, e la causa dovrà rimettersi di officio a' giudici.

48. Se poi il consiglio nello stesso secondo caso crederà non essere incompetente, ed all'incontro vi sarà un'altra autorità, che creda esser la causa di sua competenza, avrà luogo il conflitto di giurisdizione.

49. Quando questo conflitto sarà con un giudice del conten-

zioso giudiziario, si farà quanto si è prescritto nelle istruzi degl'intendenti.

50. Quando il conflitto sarà cogli ufficiali amministrati come esercitanti le facoltà economiche ed esecutive, la quis ne sarà decisa d'accordo dall'intendente, e da' consiglieri.

51. Se i consiglieri non saranno d'accordo coll'intenden si faranno i rispettivi rapporti, e deciderà il luogotenente nerale.

TIT. IX. Quistioni di competenza fra i consigli.

52. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneam avanti due o più consigli d'intendenza, o se, essendo s dedotta innanzi un consiglio, la parte, o altro consiglio citerà la questione di competenza, spetterà alla gran corte conti il decidere a quale de' consigli appartenga la conosce dell'istanza in questione.

53. Ove la suddetta gran corte creda che vi sia luogo accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordina che si sospenda intanto ogni sorta di procedimento avai detti consigli.

54. La parte ricorrente fra quindici giorni farà intimare risoluzione all'altra parte e la chiamerà a comparire inn la gran corte de' conti.

55. Scorso questo termine, la sua dimanda si avrà c non avvenuta, ed avrà luogo la perenzione, dovendo p cedere quel consiglio a cui fu presentata la prima dimand

TIT. X. Dimande incidenti.

56. Le dimande per incidenti, le quali riguardano og intermedi, e relativi alla causa, che hanno bisogno di pr videnze, o di dichiarazioni pronte da confermarsi, o da dificarsi dalla decisione definitiva, dovranno proporsi in petizione succinta, che si presenterà nella segreteria del c siglio. Il consiglio se lo crederà giusto potrà ordinare, ch passi a notizia delle parte avversa perchè vi risponda ne giorni dopo la notizia, o in altro breve termine, che sarà medesimo indicato.

57. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti d controversia principale per essere giudicate con una sola c sione. Ciò non ostante se convenga darsi qualche disposiz provinciale, ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal consi re designato alla prima seduta del consiglio, il quale dar provvidenze.

Digitized by Google

TIT. XI. Scritture imputate di falso.

58. Se una scrittura sia attaccata di falso, l'intendente stabilirà un termine, in cui la parte che l'ha prodotto dovrà dichiarare se intende avvalersene.

59. L'ordine dell'intendente sarà intimato alla parte avversa.

60. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all'ordine dell'intendente, non si terrà contro della scrittura attaccata di falso.

61. In questi casi non vi sarà bisogno di decisione del consiglio per rigettare tale documento.

62. Quando però la parte dichiarerà di volerne far uso, il consiglio d'intendenza dovrà contare la stessa fra le scritture legittime, e procedere innanzi fin tanto che non gli costerà di essere stata data l'accusa ne' tribunali competenti.

63. Se il documento attaccato di falso si riferisce soltanto ad uno de' capi della dimanda, il consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

TIT. XII. Chiamata a difesa.

64. La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta a chiamarlo entro otto giorni della citazione ricevuta. Costui sarà chiamato nel modo stabilito per le citazioni principali nel titolo 2.

65. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti.

66. Se la persona, o le persone da chiamarsi sono assenti, si prolungherà il termine alla ragione di un altro giorno per ogni venti miglia di distanza.

67. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamarne altra a sua difesa, sarà tenuta a farlo entro il simile termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli, che ulteriormente si chiamassero a difesa.

68. Quando la dimanda principale, e quella a difesa si trovino in istato di potersi decidere insieme, saranno esse giudicate unitamente.

69. Quando il consiglio d'intendenza conoscerà dal processo, o che l'affare è sommamente urgente, o che la dimanda per difesa è stata fatta solamente per differire l'esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserbare alla parte l'esperimento del giudizio di difesa, contro chi le sia

70. Quelli che saranno chiamati a difesa, saranno obbligati a comparire nello stesso consiglio d'intendenza, dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di esser tenuti alla difesa.

TIT. XIII. Rinnovazione dell'istanza.

71. Negli affari che non saranno in istato di esser giudicati, il procedimento sarà sospeso per la notificazione della morte di una delle parti.

72. Questa sospensione durerà sino a che il successore non sarà messo in mora per ripigliare l'istanza.

73. Il giudizio si trasfonderà nel successore per una disposizione provvisoriale del consiglio.

74. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà esser ritardato.

TIT. XIV. Sospenzione e ricusazione.

75. Per la sospenzione di uno, o più membri del consiglio d'intendenza, militano gli stessi motivi che sono stabiliti dalle leggi avverso i giudici del contenzioso giudiziario.

76. Qualunque consigliere, che conoscerà di essere nel caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto a dichiararlo al consiglio d'intendenza, perchè decida se debba astenersi.

77. L'allegazione a sospetto potrà proporsi anche da una delle parti, prima che cominci la discussione della causa, eccetto che i titoli di tale allegazione sieno posteriormente avvenuti, come potrà domandarsi dalla parte, che quantunque il consigliere si sia annunziato per sospetto, sia non di meno dichiarato non sospetto.

78. L'allegazione di sospetto dovrà presentarsi con una supplica al segretario del consiglio, la quale dovrà contenere i motivi della sospezione, e le pruove di essa.

79. Questa supplica dovrà essere sottoscritta dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il di cui atto di procura in forma autentica, dovrà essere annesso alla detta supplica.

80. Il segretario del consiglio darà subito conoscenza all'intendente. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale fra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in margine della supplica.

81. Se il consigliere dichiarerà di aver sospetto, senza lasciare verun dubbio, sarà ricusato il consigliere, e se ne surrogherà un altro dall'intendente, scegliendolo fra i consiglieri provinciali, che non sieno membri di verun magistrato.

82. Se la risposta del consigliere farà insorgere qualche dubbio, allora il consiglio deciderà se si debba ricusare, o nò.

83. Avverso le decisioni del consiglio sulla materia di sospenzione, si da il reclamo alla gran corte de' conti.

84. Il detto reclamo dovrà esser prodotto nel termine di tre giorni, a contare da quello, in cui la rispettiva decisione sarà stata pubblicata.

Digitized by Google

85. La gran corte de' conti poi dovrà profferire la sua decisione sulle carte, che riguardano l'allegazione a sospetto tra i dieci giorni, che succedono a quello in cui avrà ricevuto le dette carte dal consiglio d'intendenza, che ha giudicato.

86. Se durante l'esame del reclamo nella gran corte de' conti, una delle parti pretenda esser necessario di procedere a qualche operazione, dovrà implorare le provvidenze dalla stessa gran corte de' conti.

87. La parte, che ometterà di far discutere nella gran corte de' conti il reclamo dalla medesima prodotto nel corso di dieci giorni a contare dal giorno della rimessa delle carte, non avrà più diritto di reclamare, e s'intenderà di essersi acquietata alla decisione del consiglio.

88. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran corte de' conti, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, dal quale risulti, che la detta gran corte non ha ancora pronunziato sul reclamo prodotto.

89. Quando siasi ricusato l'intendente, allora la parte ricorrerà al luogotenente generale, ed esso destinerà il surrogato.

90. Quando sia allegata sospezione avverso tutt'i componenti del consiglio, e questi non si dichiarino spontaneamente sospetti, deciderà sulla loro sospezione la gran corte de' conti. Il consiglio surrogato si eleggerà dal luogotenente generale.

TIT. XV. Inalterabilità de' termini.

91. Vi son termini che dà la legge, ve ne sono che danno gl'intendenti come presidenti de' consigli. Nè gli uni nè gli altri potranno essere regolarmente impediti, o prorogati. Nei soli casi ne' quali lo esiga una circostanza estraordinaria, l'intendente potrà raddoppiare il termine per una volta sola.

92. Ogni contravvenzione al precedente articolo importerà la nullità degli atti.

TIT. XVI. Disposizioni provvisionali.

93. Si possono dare disposizioni provvisionali dal consiglio intero, o dal consigliere designato per facilitare il corso della causa, o per non far perire ciò che ne forma la materia.

94. Quando le disposizioni provvisionali dovranno darsi in iscritto, esse saranno scritte in senso di decreto, o di notificazione, secondo le circostanze. Tali disposizioni saranno ridotte agli atti dal segretario del consiglio.

TIT. XVII. Decisioni.

95. La determinazione deffinitiva de' consigli d'intendenza chiamerà decisione.

96. L'intendente punterà le giornate per le decisioni del cause introdotte in un libro a ciò destinato, con quell'ordi ch'egli crederà opportuno. L'estratto di questo libro sarà affi: alla porta del consiglio.

97. Simile estratto avrà la sollecitudine il segretario del co siglio di far arrivare ad ogni consigliere, per sapere ciascu di essi il giorno della decisione di ogni causa.

98. I consigli d'intendenza dovranno decidere la controv sia sottoposta al loro esame al più tardi fra i dieci giorni, c succederanno a quello dell'ultima carta, che si è ricevuta, dal compimento dell'ultima disposizione, che da loro è st data. Nel tutto, il giudizio non può durare più di due m dal giorno della petizione costata.

99. Nel giorno designato dall'intendente il consigliere inf mato, farà nel congresso il rapporto della causa. Questo ra porto consisterà nel riassumere i fatti, e le pruove.

100. Dopo tale rapporto il consiglio sentirà in contraddizic le parti. L'intendente farà un breve epilogo delle cose det é metterà l'affare in istato di deliberazione.

101. In seguito i consiglieri disputeranno fra loro del me della causa, applicheranno le leggi ai fatti, e dopo che avra ogni cosa con maturità e consiglio, voteranno con quell'ord di dignità, e di preferenza, che suole praticarsi da' giud del contenzioso giudiziario, e quindi profferiranno la loro cisione, osservando quanto è prescritto nelle istruzioni del cc siglio d'intendenza circa il numero de' votanti, e la prepo deranza de' voti.

102. L'anzidetta decisione conterrà le cose seguenti:

1. Una brevissima ricapitolazione delle petizioni, e de risposte delle parti, in cui si farà menzione de' loro nom cognomi, de' luoghi della loro dimora, e de' loro procura speciali, qualora ve ne sieno.

2. I punti di fatto, e di dritto, su i quali si raggira controversia.

3. L'indicazione precisa della legge, e de' motivi che serv di base alla decisione.

4. In fine l'espressione chiara, e distinta di ciò, che del regolarmente eseguirsi.

103. A tal effetto il segretario del consiglio nello stesso gi no, in cui l'affare sarà definito, si adunerà co' consiglieri sotto la loro direzione scriverà la decisione secondo le loro id e le regole stabilite dall'articolo precedente.

104. La decisione sarà scritta in lingua volgare, in uno o più fogli, e sarà unita al processo.

105. Lo stesso segretario scriverà la giornata al di sopra della decisione.

106. L'intendente ed i consiglieri la sottoscriveranno col solo cognome in ordine di dignità, e di precedenza, secondo l'art. 13 delle istruzioni de' consigli d'intendenza.

107. Contrassegneranno ugualmente tutte le petizioni, e tutti i documenti annessivi.

TIT. XVIII. Copie delle decisioni.

108. La copia della decisione, secondo la forma prescritta nell'articolo 102, sarà sottoscritta dal segretario del consiglio, e contrassegnata dal segretario generale d'intendenza, perchè abbia il suo effetto.

TIT. XIX. Contumacia.

109. Sarà incusata contumacia a carico del reo convenuto, quantevolte costando della di lui citazione, non comparisca in giudizio nel termine di otto giorni, a contarsi dopo il costituto. In tal caso la causa si deciderà senza sentire la detta parte.

110. Allorchè il giudizio sarà istituito contro più interessati, de'quali altri fossero comparsi in giudizio, ed avessero presentate le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

111. Nella copia della decisione si dirà espressamente, che la causa è stata decisa in contumacia, e si farà menzione di quel documento, per cui sia costata la citazione.

112. Tutte le decisioni del consiglio d'intendenza fatte in contumacia, le quali non saranno state notificate fra i tre mesi della loro data alla parte succumbente, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l'istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

TIT. XX. Esecuzione della decisione.

113. Le decisioni de' consigli d'intendenza saranno eseguite dagli uffiziali amministrativi, secondo l'art. 266 del real decreto degli 11 ottobre 1817 in tutta la estensione di questa parte de' reali dominj oltre il faro.

114. Esse produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran corte de' conti, secondo l'articolo 265 del detto decreto, quante volte l'interesse della causa superi la somma di quindici once.

115. La gran corte suddetta non potrà sospendere con supersessorie scritte, o a voce il progresso della causa innanzi a' con-

gli d'intendenza, nè potrà impedire l'adempimento delle [de]cisioni, se non avrà giudicato definitivamente del merito [della] causa.

116. Si eccettua soltanto il caso della manifesta infrazio[ne di] legge ed ingiustizia, preveduto nel suddetto art. 265, nel q[uale] l'è permesso di sospendere l'esecuzione anche prima di deci[dere].

117. Le decisioni saranno messe in esecuzione dopo che [sa]ranno notificate alla parte soccumbente.

TIT. XXI. Esecuzione delle decisioni contro lo stato, i comuni, e stabilimenti pubblici.

118. In vigore di decisioni profferite da' giudici del con[ten]zioso amministrativo contro lo stato, e i suoi rami diversi, [con]tro i comuni, e contro gli stabilimenti pubblici non si p[uò] procedere a vendita di mobili, nè ad incorporazione d'im[mo]bili, se non trascorsi tre mesi dalla data della comunicaz[ione] della decisione fatta all'intendente.

119. In quest'intervallo l'intendente istruirà della decis[ione] seguita così il capo dell'amministrazione rispettiva, come il [se]gretario di stato ministro presso il luogotenente generale, [sol]lecitandoli a prendere gli espedienti del pagamento.

120. Lo stesso avrà luogo ove si tratti di sentenze, o [deci]sioni profferite da' giudici del contenzioso giudiziario contr[o le] stesse persone morali enunciate di sopra.

121. Ciò nondimeno esse non godranno di questo benefi[cio] ove si tratti di esecuzione di decisioni profferite, sia da'giu[dici] del contenzioso amministrativo, sia da quelli del giudizi[ario] negli oggetti seguenti.

1. Sopra azioni di rivindicazione di un immobile.
2. Sopra controversia sulla libertà di un immobile.
3. Sopra questioni sullo stato delle persone.
4. Sopra restituzioni d'indebito esatto per causa di con[tri]buzioni pubbliche, o dazj comunali, o d'indebito esatto [per] qualunque altra causa, purchè la somma ripetibile sia stata [pa]gata nel corso dell'anno, che precede la decisione, o pur[chè] la domanda dell'esecuzione sia fatta tra un mese a contare [dal] giorno in cui la decisione è stata notificata.

122. Ne' casi ne' quali ha luogo il beneficio della sospens[ione] stabilita negli articoli 118 e 120, dove niuno espediente [sia] stato preso, dopo gl'impulsi dell'intendente, trascorsi tre m[esi] sarà libero al creditore il procedere sopra i mobili, e gl'im[mo]bili così dello stato, come degli stabilimenti pubblici, e de' [co]muni. A tale oggetto le autorità amministrative non potranno [ri]cusare al creditore i loro atti di giurisdizione esecutiva.

123. Fra i beni, su i quali si può procedere in virtù [del]l'art. 122, sono eccettuate le casse delle percezioni pubblic[he] e dei rami loro debitori.

124. Contro di queste stesse casse eccettuate nell'art. 123, si può nondimeno procedere nel caso in cui la decisione porti condanna a restituzione d'indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, purchè l'esazione indebita sia seguita tra il corsø dell'anno, e l'esecuzione della decisione sia domandata tra un mese, a contare dal giorno in cui la decisione è stata notificata.

125. L'esecuzione permessa dall'articolo 124 sulle casse delle percezioni pubbliche, e de' rami di loro dipendenza, sarà regolata con un particolare real decreto.

126. In quanto a quei comuni, ed a quegli stabilimenti pubblici, che mancano d'ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuta la decisione daranno comunicazione all'intendente. Questi obbligherà gli amministratori locali, e il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti per pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata, e giudicata dal consiglio d'intendenza, ed avrà il suo corso regolare.

127. Se costoro non faranno questo progetto nello stabilito termine, gli espedienti saranno scelti dagl'intendenti, e fissati nel consiglio d'intendenza.

128. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di diritto inserita sullo stato discusso dell'anno prossimo susseguente.

129. L'intendente, e gli altri uffiziali amministrativi, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti nei precedenti articoli, ne saranno responsabili personalmente.

130. Se dopo iscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all'epoca determinata, il sindaco e il cassiere, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno responsabili personalmente, e non saranno discaricati della detta responsabilità, se non mostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

131. Gli effetti della responsabilità espressi di sopra contro dei decurioni, de' sindaci, e de' cassieri saranno dichiarati da' consigli d'intendenza, e contro gl'intendenti dalla gran corte de' conti.

TIT. XXII. Richiamo nello stesso consiglio in caso di contumacia.

132. Le decisioni date in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Da una mano si eseguirà la decisione, e dall'altra si farà nuovamente la causa innanzi al consiglio.

133. La petizione del richiamo dalla parte, ch'è stata contumace, dovrà esser presentata nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione le sarà stata notificata.

134. Il consiglio procederà nelle solite forme alla seconda decisione per confermare, correggere, o rivocare la prima.

135. Scorso il termine di quindici giorni, fissato nell'articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

136. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione data in contraddizione con un'altra parte che abbia lo stato interesse.

TIT. XXIII. Opposizione del terzo.

137. Quei che vorranno opporsi alla decisione del consiglio già pronunziata, quando nè essi, nè quei ch'essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio prima della decisione, ed abbia questa leso qualche loro diritto, non possono farlo altrimenti, che con una petizione.

138. Questa sarà presentata al segretario del consiglio, ed avrà il corso, come tutte le altre cause, secondo le presenti istruzioni.

TIT. XXIV. Condanna e liquidazione delle spese.

139. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese, quante volte questa condanna nasce dal contratto o dalla legge.

140. Inoltre le dette parti vi saranno condannate, quante volte vi concorrano le due seguenti condizioni.

1. *Ch'esse abbiano renduto contenzioso ciò che per buona fede non doveva esserlo.*

2. *Che la parte avversa abbia espressamente domandato tale condanna nella sua petizione.*

141. Le stesse spese dovranno compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascuno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche punto, colle condizioni additate negli articoli 159 e 140.

142. Quando non vi sia alcuno de' casi descritti negli articoli 139 e 140, le spese si compenseranno reciprocamente, e nessuna delle parti sarà obbligata a verun pagamento per tal causa.

143. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, i curatori, gli eredi beneficiati, o altri amministratori, che comprometteranno gl'interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza ristorazione, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, oltre la privazione di uffizio per gli uscieri, e la rimozione di tutori, ed altri amministratori, secondo la legge.

144. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio di usciere, oltre una giornata.

145. La liquidazione, e la tassa delle spese si farà dal segretario del consiglio d'intendenza. A far ciò procederà la disposizione provvisionale del consigliere designato in causa, colla quale sarà commesso al segretario suddetto di liquidare le spe-

se, sentendo le parti, e tenendo presente la nota che gli sarà esibita dalla parte, che ha vinto, e di riferire in iscritto ad istruzione di animo del consiglio d'intendenza.

146. Se il consigliere resterà persuaso della detta liquidazione, vi scriverà nel margine il decreto. *Si riduca agli atti.* E ridotti dal segretario agli atti del consiglio, avrà esecuzione la tassa.

147. Qualora la parte domanderà rimedio e revisione della tassa e liquidazione suddetta, dovrà prima eseguirla, e quindi si farà per ordine del consigliere altra disposizione provvisionale. L'intendente, o colui che farà le sue veci nel consiglio designerà nella suddetta disposizione una persona del foro, dalla quale si eseguirà la nuova liquidazione, e si procederà di nuovo a quello ch'è stato stabilito negli art. 145 e 146.

TIT. XXV. Richiamo alla gran corte de' conti.

148. Quando una delle parti ricorrerà alla gran corte dei conti avverso la decisione proferita dal consiglio d'intendenza per un interesse maggiore di quindici once, la detta gran corte per via del regio procuratore generale farà ufficio all'intendente, con cui gli dimanderà la trasmissione del processo originale insieme colla decisione.

149. L'intendente scriverà in margine del detto ufficio *si registri ed esegua.*

150. Quindi il segretario del consiglio disporrà altro ufficio diretto al regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, in cui accuserà l'ufficio ricevuto per lo passaggio della causa, e lo trascriverà parola per parola. Poi farà menzione del processo che gli rimetterà, di tutte le carte che lo compongono, e della fede negativa che farà egli stesso di non esistere nel suo ufficio veruna altra carta relativa al suddetto processo.

152. Il regio procuratore generale presso la gran corte dei conti riscontrerà con altro ufficio l'intendente del ricapito del processo. E l'intendente vi scriverà in margine. *Si conservi nella segreteria del consiglio.*

TIT. XXVI. Clausola generale.

153. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Reale Rescritto del 24 gennajo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni pel servizio delle prigioni.

L'articolo 77 delle istruzioni sul servizio delle prigioni prescrive, che i detenuti per causa di debiti, quante volte si creda necessario che passino nell'ospedale, debbano essere nel medesimo mantenuti a spese de' creditori che ne han procurato l'arresto, e vi saranno trattati nello stesso modo, che si pratica pe' detenuti poveri a carico del governo.

Qualche commissione di prigioni ha già chiesto delle agevolazioni ne' giudizj, che dovrà introdurre per obbligare i creditori ad aumentare il deposito degli alimenti a prò de' debitori infermi, detenuti a di loro istanza nelle carceri, e che le amministrazioni delle prigioni debbano essere provvedute in questo giudizio di un patrocinatore officioso.

Reale Rescritto del 24 gennajo 1818 partecipato dal ministro degli affari Interni col quale si danno disposizioni a regolare l'esposizione degli oggetti d'industria e manifatture del regno.

Sua Maestà, intenta a promuovere la pubblica industria dei suoi amati popoli, ha sovranamente disposto nel consiglio dei 7 gennaio corrente anno di farsi in questa capitale, nell'edifizio detto de' regi studi, una pubblica esposizione di campioni ossiano saggi delle manifatture del regno, da cominciare nel dì 30 maggio, e durare per altri otto giorni di seguito, con doversi concedere de' premi a coloro che più siensi distinti nei differenti rami di manifatture in vista di essi campioni, o vedere quali mezzi debbano usarsi per portare alla perfezione quelli che di ciò mancassero. Sono a tal uopo obbligati tutti i sindaci de' comuni de' reali domini al di quà del faro di raccogliere ne' rispettivi comuni i saggi o sia campioni delle manifatture di qualunque sorta. La cardatura, la filatura, la lustratura e qualunque altro apparecchio delle materie vestiarie, principalmente saranno fra gli altri oggetti dell'esposizione. Tali materiali devono essere presentati nello stato grezzo, come provengono nelle mani del manifattore o manifattrice, e nei differenti stati finchè avranno avuto la totale manifatturazione. I saggi predetti non sieno in così picciola porzione da non potersene fare pieno giudizio della quantità in grande, e quegli oggetti, il di cui giudizio non può pienamente farsi se non sull'intero, debbano in tal modo rimettersi, obbligandosi i sindaci verso i proprietari della restituzione di tutt'i saggi o del prezzo dopo l'esposizione, qualora per qualche accidente si fossero perduti. Gl'intendenti destineranno persona idonea presso di loro che riceva tali robe con lo stesso obbligo, e le faccia qui pervenire in testa del presidente delle

giunta delle arti e manifatture, signor marchese de Torris, il quale parimente destinerà persona che ne faccia la ricezione, e ne tenga conto con lo stesso obbligo per essere dopo l'esposizione fedelmente inviati agl'intendenti. Ciascun saggio deve essere accompagnato da notamento che attesti la fabbricazione nel rispettivo comune da naturali, o da esteri ivi stabiliti, con tutte le occorrenti circostanze, con indicarsi il prezzo dell'effettiva vendita da farsene dal manifattore senz'alcuna alterazione, in modo che dandosegli commessione non possa rifiutarsi all'esecuzione. Indicherà parimente il fondaco di vendita in questa capitale, se mai ve ne sia. I sindaci di quei comuni che non avranno manifatture da proporre per l'esposizione dovranno dichiarare tal mancanza con loro rapporto al rispettivo intendente, ed indicare i mezzi che si tengono da quei naturali per procurarsi le manifatture di positiva necessità, e quello che loro occorre per manifatturare i loro prodotti naturali. I campioni predetti saranno spediti dagl'intendenti ben condizionati, ed in modo che giungano in Napoli non più tardi del dì 5 di maggio. La giunta delle arti e manifatture si occuperà pria dell'esposizione all'esame de'campioni, per proporre a Sua Maestà tra i manifatturieri ed artisti sei, le cui produzioni sieno di un pregio tale, secondo sarà detto, da meritare il premio della medaglia d'oro, e venti quella di argento, e quelli infine, che sebbene non sieno degni di premio meritano di essere onorevolmente menzionati. Saranno meritevoli di premio solamente quelle manifatture nazionali, le quali e nella qualità e nel prezzo possano a loro favore sostenere il confronto coll'estero. Anche le manifatture le più ordinarie potranno essere oggetto di premio, qualora sieno ridotte a condizioni tali che le rendano preferibili all'estero. Qualunque scoperta che faciliti o migliori una manifattura potrà essere oggetto di premio. Sono poi espressamente obbligati tutti gli artisti e manifatturieri che in qualunque modo abbiano ottenuto dalla real munificenza incoraggiamento di qualunque sorta, o privativa temporanea, di far comparire all'esposizione tutti i saggi capaci a mostrare l'attività e grado, in cui trovasi la manifattura che ha meritata la sovrana protezione. Coloro che a ciò mancheranno, decaderanno da ogni privilegio od incoraggiamento loro accordato, restando di ciò specialmente incaricata la giunta delle arti e manifatture.

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che si ha dritto a mezzo soldo quando gl'impiegati hanno un congedo da non oltrepassare un mese.

Con un regolamento approvato da Sua Maestà in data del 18 novembre 1817 si prescrive all'art. 10 che ogni funzionario, od impiegato giudiziario che ha soldo, perde di dritto per tutto il tempo, in cui è assente dalla residenza con permesso, la metà del soldo annesso alla carica od all'impiego che occupa, quantevolte però l'assenza non ecceda un mese; e che perde di dritto l'intero soldo nel caso che la durata del permesso oltrepassi il periodo di un mese. Si soggiunse però all'art. 11, che ne' casi di malattia può il segretario di stato ministro di grazia e giustizia accordare il godimento dell'intero soldo, o di una parte di esso, secondo il periodo della licenza; e che qualora una tale licenza, attesa la sua durata e la qualità de' funzionarj debba accordarsi da Sua Maestà, ovvero quando particolari circostanze facciano meritare de' riguardi, è accessoria la sovrana approvazione a poter percepire il soldo, o interamente, od in parte.

Perchè la condizione de' funzionarj amministrativi si fusse resa in tutto eguale a quella de' giudiziarj, Sua Maestà ha ordinato nel consiglio del 18 prossimo passato di adottarsi pei primi le medesime disposizioni che il regolamento del 18 novembre 1817 ha fissato per i secondi, rimanendo però fermo circa l'epoca dei congedi, e da chi debbano accordarsi, quanto trovasi prescritto nella legge del 12 dicembre 1816.

Di sovrano comando glielo partecipo per la corrispondente intelligenza.

Circolare del 14 febbrajo 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i dritti protomedicali.

Dopo gli ordini circolari, da me spediti sotto il dì 9 del passato mese di agosto, si è chiesta da talun'intendenti la risoluzione di parecchi dubbj, ch'essi hanno incontrato sulla percezione de' dritti di protomedicato.

Esaminate le domande proposte, ed inteso non meno il parere del protomedico, che quello della commessione consultiva della gran corte de' conti, vengo a comunicarle le seguenti determinazioni.

1. L'esazione de' dritti protomedicali dev'essere confidata all'esattore centrale. I cassieri de' rispettivi comuni, sono incaricati di riscuotere i dritti dei contribuenti, e versarli nella cassa centrale del capo-luogo. Il premio dell'esazione sarà il cinque per cento, che verrà ripartito per tre quinti in favore del-

l'esattere comunale, e per due quinti a beneficio dell'esattor centrale.

2. Ciascuno esattore de' dritti protomedicali può far uso delle coazioni contro i contribuenti morosi, nel modo stesso che pratica pe' dazj, e rendite comunali, giusta gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816.

A quest'oggetto, non sarebbe superfluo, che per mezzo del giornale d'intendenza si annunziasse l'ammontare della tassa dovuta dalle diverse professioni e mestieri; il tempo in cui devesi soddisfare; e la penale delle coazioni pe' contribuenti morosi. E ben'anche regolare che si autorizzi l'esattore centrale a spedire un commissario a danno dell'esattore comunale per ottenere il versamento della tassa non fatta de' dritti protomedicali.

3. L'esazione de' dritti protomedicali si eseguirà per ora dell'anno cominciato nel primo ottobre 1816, e terminato a' 30 dello scorso mese di settembre, giusta le liste di carico rimesse colla circolare de' 9 agosto, salvo a disporre il convenevole per la percezione delle tasse degli anni precedenti, tostochè si sarà formato il nuovo censimento. A tale oggetto ella affretterà, senz'altro indugio, il rinvio dello stato nominativo degli attuali esercenti al protomedico, come le fu prescritto nel detto foglio.

4. Rimane fissata la regola, che morendo taluno degli esercenti nel corso dell'anno protomedicale, dovrà esigersi dagli eredi la tassa per la rata, che ricade, fino al giorno della morte, rilasciandosi intanto tuttociò che sia dovuto per l'anno protomedicale, terminato ai 30 dello scorso settembre. È necessario ancora di dichiarare, che laddove si produca il reclamo di non essersi esercitata la professione, non potrà darsi ascolto alla domanda, se non si documenti di averne rinunziato l'esercizio presso l'uffizio del protomedico.

5. Potendo avvenire, che si trovino ne' comuni de' nuovi esercenti, senza che i di loro nomi siano registrati nelle liste di carico, in tal caso gli esattori riscuoteranno da essi i dritti dovuti, e ne daranno un conto esatto a dippiù, sotto la vigilanza de' sindaci. Con ciò s'intende di accordare la facoltà dell'esercizio a coloro che non l'abbiano legittimamente ottenuta. Dovrà anzi inibirsi rigorosamente a costoro l'esercizio della professione, ed esentarsi da qualunque contribuzione.

6. Essendosi domomandato, se le spese delle stampe che debbono servire pel censimento e per le ricevute de' contribuenti, debbano cedere a carico degli esattori, o pure delle amministrazioni; vengo a dichiarare, che quest'indennità dee pagarsi dagli esattori, cui si accorda il già fissato premio, a tenore di ciò che si pratica da tutte le altre amministrazioni.

7. Finalmente essendosi proposto il dubbio, se le ricevute che si rilasciano a' contribuenti, debbano essere soggette alla for-

malità del bollo, come trovasi anche disposto dalla legge de' 30 gennajo dell'anno scorso per le rendite demaniali.

Le partecipo questi provvedimenti, acciò ne disponga l'esecuzione secondo il di loro tenore.

Reale Rescritto del 14 febbraio 1818 partecipato dal ministro della polizia generale portante disposizioni sui passaporti degl'individui che giungono dall'estero.

Informata Sua Maestà degl'inconvenienti che alla giornata avvenivano, dandosi esecuzione a quanto il real decreto del 1 agosto prescrive relativamente a' viaggiatori, che per la via di mare giungono ne' reali dominj, ha nel suo real consiglio dei 2 corrente prescritto; che tutte le volte che perverranno nei porti de' suoi reali domini degl'individui con passaporti non vistati da' suoi regj consoli, vice consoli, agenti consolari, o da altri regj impiegati, ed ove non saranno nemmeno vidimati dalle autorità reali residenti in quei porti, ove si saranno imbarcati, se saranno sudditi di Sua Maestà verranno dalla polizia invigilati, se esteri consegnati ad un pubblico negoziante, e se non vi sarà chi voglia prenderli per consegnati, si faranno subito partire pel confine, accompagnati da un gendarme: durante la vigilanza però e la consegna, vuole la Maestà Sua che si scriva al regio impiegato residente in quel luogo dove si sono imbarcati, per sapere se la mancanza della vidimazione fosse derivata dall'ignoranza degl'individui, o per isvista dell'impiegato.

Lo partecipo nel real nome per sua intelligenza, e per l'adempimento.

Avviso del 21 febbrajo 1818 emesso dalla commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti col quale si risolvono varî dubbj circa la liquidazione delle pensioni degl'impiegati salariati dai comuni.

Essendosi promossi dall'intendente della prima Calabria ulteriore i seguenti dubbj circa la liquidazione delle pensioni degl'impiegati salariati da' comuni: 1. se gli anni di servizio necessarj, onde ottenersi la pensione debban calcolarsi dal giorno, in cui ha cominciato ad aver luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, ovvero da quello del cominciamento dell'esercizio dell'impiego con soldo; 2. se le somme, che ritraggonsi da tale ritenzione, debbano versarsi da ogni comune in una cassa centrale nel capo luogo della provincia, per ivi formarsi un monte di pensioni, ovvero rimanere nelle rispettive casse comunali, eseguendosi dalle stesse i pagamenti a' pensionari; 3 con qual mezzo supplirsi alle somme necessarie per le pensioni liquidate, nel caso che i fondi derivati dalle ritenzioni non sieno bastevoli a' pagamenti.

La commissione. Considerando che coll'art. 154 della legge de' 12 dicembre 1816 son rendute comuni agl'impiegati dell'amministrazione civile le disposizioni del decreto de' 3 maggio dell'anno medesimo in ciò che riguarda i titoli, onde ottenere le pensioni di ritiro.

Che coll'art. 3 dell'indicato decreto trovasi stabilito, che gli anni di servizio necessarj per ottenere la pensione si numerano dal giorno del godimento del primo soldo, quante volte questo sia stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se la stessa si fosse precedentemente stabilita.

Che con queste norme quindi sia a risolversi il primo dubbio promosso.

Considerando sul secondo dubbio, che lo stabilimento di una cassa centrale per le pensioni di ogni provincia, oltre di richiedere molta spesa, per gl'individui necessarj a portarne la moltiplicità degli atti, onde farvi seguire i versamenti dalle casse particolari, e per l'obbligo in cui sarebbero i pensionati, per lo più vecchi e miserabili, a recarsi anche da lontani paesi nel capo-luogo, o a costituirvi un procuratore per ricevere i pagamenti.

Che il metodo quindi a seguirsi, come più semplice ed adatto alla circostanza, sia quello di farsi i pagamenti particolarmente da ogni comune, a di cui beneficio ha avuto luogo la ritenzione del 2 e mezzo per cento, inserendone i corrispondenti articoli nello stato discusso.

Che ciò sembra chiaramente prescritto cogli articoli 3 e 10 del decreto del 14 ottobre 1811, che fu il primo ad attribuire a' salariati de' comuni il dritto alla pensione, ed a stabilirsi su' loro soldi la ritenzione anzidetta, il qual decreto non è stato in questa parte derogato dalla legge pubblicata posteriormente.

Considerando sul terzo dubbio, che non dovendo formarsi da ogni comune pe' cennati pagamenti un fondo a parte derivante dalle ritenzioni, ma bensì eseguirsi su quelli destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, sembra ozioso l'esame del mezzo a tenersi per supplire alle somme necessarie all'oggetto, nel caso che il prodotto delle ritenzioni non sia sufficiente.

È di avviso — Che gli anni di servizio necessari per le pensioni in esame debban computarsi dal giorno del godimento del soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o che vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente.

Che senza stabilirsi una cassa centrale nel capo-luogo di ogni provincia de' pagamenti di tali pensioni, debban gli stessi eseguirsi da ogni comune particolarmente su' fondi destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, dove dovranno inscrirsi gli articoli corrispondenti.

Che sia superfluo l'esame del dubbio proposto in terzo luogo.

Nota. Questo avviso fu approvato dal ministro degli affari interni addì 21 febbraio 1818.

Ordine del 23 febbraio 1818 emesso dal supremo comando in capo relativo al servizio de' convogli militari.

L'articolo 8 del regolamento de' 20 luglio 1807 relativo al servizio de' convogli militari prescrive che i corpi intieri, ed i distaccamenti, a' quali le quantità delle vetture o animali da basto (determinate dagli articoli del regolamento e della circolare de' 2 dicembre detto anno che modifica in parte l'articolo 5) non saranno sufficienti potranno procurarsi di comun consenso co' fornitori de' supplementi, ma la spesa di tali supplementi sarà pagata in contante dal comandante del corpo, o distaccamento sotto la propria responsabilità, giacchè questa spesa non deve andare a carico del governo, ed un tale supplemento non sarà fornito che sulla domanda del comandante del corpo o distaccamento da farsi al commissario di guerra.

La verifica de' documenti della contabilità del passato anno, finora pervenuti al comando supremo, ha fatto conoscere che le disposizioni dell'articolo 8 sono poco curate, tanto da' signori commissari di guerra, quanto da quelli che ne fanno le funzioni, per cui oltre le vetture o animali da basto, attribuiti dalla legge a corpi intieri e distaccamenti, si è rimarcato che liberamente sonosi accordate eccedenti forniture sotto il titolo di numero maggiore d'individui convalescenti, feriti o infermi al seguito.

Queste ultime forniture non potendo essere a peso del governo, giusta quanto è preveduto col riferito articolo devono per conseguenza cedere a favore delle comuni, ed a carico di quei funzionari, che sonosi allontanati dalle disposizioni del regolamento.

Per ovviare in avvenire ad un tale arbitrario abuso, e perchè i signori funzionari non si facciano lecito di accordare mezzi di trasporto a' corpi intieri, e distaccamenti, oltre quei determinati, giovami richiamare alla più scrupolosa attenzione de' signori commissari di guerra, e di quelli facienti funzione, il mentovato articolo, ed a' primi egualmente inculcare la precisione sulle osservanze dell'articolo 20 del regolamento suddetto, da che si è avuto luogo di sperimentare in questa parte che alcuni di essi han rilasciato un solo mandato, quantunque le gite percorse de' corpi intieri, distaccamenti e isolati sino all'altro commissario di guerra siano maggiori, e da ciò è avvenuto, che allorquando le mentovate parti, per le quali è stato accordato il mezzo di trasporto non essendo provvedute dei competenti mandati fino al luogo di destinazione, e sino al commissario di guerra più prossimo sulla linea di tappa, nell'ar-

rivare alla prima stazione i sindaci di queste sono stati nella necessità di spedire altro mandato.

Perchè non si sperimenti in avvenire anche questo inconveniente, premuro i signori commissari di guerra uniformarsi al riferito articolo 20 per così vedere una volta per sempre il buono andamento del servizio, sul quale mi dò a sperare, che non sarò ulteriormente obbligato rammentare l'adempimento delle disposizioni del regolamento, ma vorranno strettamente conformarsi al contenuto del medesimo, e delle diverse circolari emesse pel buon successo del servizio degl'interessi del governo, nonchè delle comuni, diversamente il comando supremo si vedrà nella dura necessità di prendere verso i signori commissari di guerra le misure di rigore per l'accerto il più esatto di quanto è preveduto dalla legge.

I signori intendenti sono interessati di far conoscere la presente alle autorità comunali per la parte che lo concerne.

Ministeriale del 13 marzo 1818 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al presidente di quella pubblica istruzione con la quale si determinano sopra quali stabilimenti deve estendersi la giurisdizione ed ispezione della commissione di pubblica istruzione.

Sua Altezza Reale il luogotenente generale in conformità di quanto ha ella proposto con suo rapporto de' 6 del corrente, e di quanto è stato prescritto nell'articolo 2 del decreto del 28 gennaio ultimo circa gli stabilimenti, sopra de' quali estendersi la giurisdizione ed ispezione della commissione della pubblica istruzione, sul doppio aspetto dell'amministrazione economica e della disciplina scolastica ha dichiarato, che restino sotto la direzione e sorveglianza della commissione suddetta le università di Palermo e di Catania con gli stabilimenti che ne dipendono; le accademie di Messina, Siracusa, Nicosia, Caltagirone, Piazza, Castroreale, Alcamo; i collegi degli studi di Trapani, Scicli, Castrogiovanni, Rametta, Licata, monte S. Giuliano, Partinico, e tutti gli altri collegi ed accademie esistenti, e che si stabiliranno.

Similmente ha Sua Altezza Reale dichiarato, che dipendono dalla vigilanza ed ispezione della stessa commissione tutti i collegi degli studi diretti da' padri gesuiti, e delle scuole pie, o da altri monaci e frati, per ciò che si riguarda l'osservanza del metodo, che dovrà essere unico; e che restino pure sotto l'immediata direzione della suddetta commissione le scuole comunali, siano primarie, siano secondarie, siano di privata e di pubblica munificenza, e le scuole private, e di pensionati.

E finalmente la prelodata Altezza Sua Reale ha dichiarato, che debbano essere sotto l'immediata direzione della summentovata commissione i convitti, ossia educandati di qualunque ceto, e di qual si voglia istituzione di questa capitale, i

conservatori, i seminari, eccetto quelli vescovili, le case di educazione per la bassa gente, gli alberghi di arti, e mestieri, i collegi di Maria, per tutto quello che riguarda l'amministrazione delle rendite, la scelta de' maestri, ed il genere d'istruzione; gli educandati delle dame, gli orfanotrofi, tutte le società letterarie, e le accademie scientifiche. D'ordine di Sua Altezza Reale le patecipo questa sua reale decisione per sua intelligenza, e regolamento.

Ministeriale del 14 marzo 1818 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunale civile di terra di Lavoro col quale si determina che gl'individui che contrassero matrimonio senza averlo consumato possono dimandarne lo scioglimento avanti i tribunali.

Il vicario capitolare di Gaeta, esponendo che vi sono molti individui, i quali avendo in tempo dell'occupazione militare contratto matrimonio innanzi al solo uffiziale dello stato civile senza averlo mai consumato, intendono ora discioglierlo, onde poter contrarre altri nodi, ha chiesto provvedimenti, onde evitarsi gl'inconvenienti e lo scandalo, cui danno luogo le pratiche illecite di persone ligate nel modo di sopra indicato.

Io ho fatto sentire al vicario suddetto, che uniformemente al parere dell'abolita commissione temporanea consultiva, Sua Maestà ha dichiarato che le parti possono domandare lo scioglimento o la nullità degl'indicati matrimoni innanzi a' tribunali civili corrispondenti.

Istruzioni del 24 marzo 1818 sulla formazione della lista degli eligibili a cariche comunali in Sicilia in adempimento dell'articolo 162 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Coloro che debbono essere ascritti nella lista degli eligibili di un comune, devono prima d'ogni altro avere la qualità di *abitanti* del comune medesimo. Si intendono qui per abitanti non coloro che sono ivi di passsaggio, o per un oggetto temporaneo; ma quelli che vi hanno stabilito il loro domicilio, cioè, che vi fanno i loro negozi, e vi godono i comodi civili.

2. Può qualche volta aversi il domicilio in più comuni, quando nè più, nè meno si dimora nell'uno, che nell'altro, e nè più, nè meno si hanno in ciascun di essi de' negozi, e de' comodi civili. In tal caso colui che ha il doppio domicilio, non può essere scritto, che in una lista sola, ed è obbligato a scegliere il comune, alla cui lista vuol essere scritto.

3. Oltre l'*abitazione* nel comune, devono gli elibigili anche avere una *proprietà*, o un'*arte*, o un *mestiere*, che sia equivalente alla proprietà.

4. Sotto il nome di *proprietà* si comprende qui non solo il dominio assoluto e perpetuo delle cose, ma eziandio qualun-

que diritto anche risolubile sulle cose medesime, purchè produca la rendita annnale prescritta nell'articolo 5. A questa seconda classe appartengono i censi bullati, i legati annui, le assegnazioni di vita milizia, ed altri simili prestazioni afficienti alle cose.

5. Ne' comuni maggiori di 6000 anime, la proprietà che si ricerca per la lista degli eligibili, deve produrre almeno una rendita annuale di 8 once soggette a' pubblici pesi. Nei comuni di 6000 a 3000 anime si ammette anche quella di 6 once annuali. Nei comuni minori di 3000 anime basta anche una rendita di quattr'once.

6. Perchè un'*arte*, o un *mestiere* possa riputarsi equivalente alla proprietà, non basta ch'esso dia un frutto uguale a quello che si è stabilito nell'articolo 5. Bisogna, che l'incertezza e la mancanza di solidità di quest'introito sia supplita di nna comodità maggiore, e da quel complesso d'interessi, di opinione, e di avviamento, che può legare ad un suolo colui, che non vi possiede niente di stabile.

7. Questa stessa ammissione di non proprietari nelle liste delle grandi popolazioni bisogna avere limiti assai più stretti di qnello che sia nelle piccole, perchè nelle prime la soprabbondanza di persone, che possono presedere alle cose pubbliche con agio e dignità, risparmia la necessità di chiamarvi delle persone povere e dubbie.

8. Applicando i principi stabiliti negli articoli 6 e 7, ne' comuni maggiori di 6000 anime fra coloro che non sono proprietari, si debbono scegliere per iscriversi nelle liste soltanto quelli che esercitano arti, e professioni liberali, e i capi delle maestranze.

9. Si reputano *arti* e *professioni liberali* tutte qnelle, che sono esercitate coll'opera del solo ingegno senza il lavoro corporale.

10. Si repntano *capi delle maestranze* i consoli, i consiglieri, e quelli che con qualsivoglia altro titolo hanno autorità sopra i ceti degli artefici. Ne' ceti che non hanno tali capi, si sceglie il più comodo, e il più stimato nell'opinione di probità.

11. Ne' comuni da 6000 anime si ammettono alla lista non solamente le persone descritte negl'articoli 8, 9, e 10 ma ancora tutti coloro, ch'esercitano da maestri nn'arte, o un mestiere, o che tengono nn negozio, anche di bottega, purchè vivano comodamente nella loro condizione. Vi si ammettono anche quegli agricoltori che seminano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto, di società, o di altro contratto, purchè le terre da loro seminate non sieno meno di 10 salme legali.

12. Ne' comuni minori di 3000 anime, oltre le persone notate negli articoli precedenti, si scrivono pnre gli agricoltori, che coltivano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto,

di società, o di altro, purchè le terre da loro seminate non sieno meno di due salme legali.

TIT. II. Impedimenti.

13. Due specie d'impedimenti possono escludere dalla lista degli eligibili. Taluni sono necessari ed assoluti, ed operano sempre anche contro la volontà delle persone che impediscono. Altri sono volontari, ed hanno effetto solamente quando le persone, che altronde potrebbero essere iscritte, li allegano in lor favore.

14. Sono escluse per impedimenti necessari le persone descritte ne' seguenti articoli dal 15 sino al 28.

15. I. *Gli esteri.* Si dicono propriamente esteri quelli, che sono nati fuori di Sicilia, e non sono stati naturalizzati secondo la legge de' 17 dicembre 1817. Anche fra i siciliani, cioè fra i nati in Sicilia, e li naturalizzati secondo la detta legge si dicono esteri per riguardo al comune tutti quelli che non vi hanno il domicilio dichiarato nell'articolo 1 delle presenti istruzioni, tanto se sieno nati altrove, e divenuti cittadini per solo privilegio, quanto se sieno nati nel comune, ed abbiano trasferito il domicilio altrove.

16. II. Gli *ecclesiastici* S'intendono per ecclesiastici quelli, che ne conservano il carattere e l'abito. Non vi si comprendono nè i cavalieri degli ordini militari, nè quelli che sebbene abbiano prese gli ordini sacri minori, sieno tuttavia tornati alla vita secolare.

17. III. I *militari.* Vengono sotto questo nome tutti quelli, che prestano attuale servizio militare in truppa regolata.

18. IV. I minori di ventuno anno compito.

19. V. Gli accusati criminalmente, finchè l'accusa non sia stata legittimamente cancellata.

20. VI. I debitori dei comuni, dell'erario, o di qualunque altro pubblico stabilimento, che hanno debiti maturati, e non pagati.

21. VII. Gli arrendatari de' dazi e di beni di qualunque specie spettanti a' comuni, all'erario, o a qualunque altra pubblica amministrazione.

22. VIII. Tutti quelli che sono in lite contro i comuni, o contro altri rami di amministrazione pubblica.

23. IX. Tutti quelli che avendo esercitato uffizi di amministrazione pubblica soggetti a rendimento di conti, non abbiano presentati i conti nel tempo, e nel modo dovuto.

24. X. Tutti quelli ai quali la legge dà il curatore, e quelli ai quali per ordine di Sua Maestà, o dei magistrati è stata interdetta la facoltà di stipulare.

25. XI. Tutti quelli che siano in istato di fallimento, o in tale incapacità di pagare i loro debiti, che per legge dovrebbero esser privi di libertà.

26. XII. Tutti quelli che locano altrui la loro opera per servizi, o domestici, o civili, o rurali, e stanno al comando, sia di privati, sia di uffiziali pubblici in qualità di servitori, di famuli, di garzoni, di servienti, di armigeri, di esecutori di giustizia, e di altri nomi simili, che suppongo dipendenza percaria e servile.

27. XIII. I venditori di professione di generi di annona a minuto, sia che abbiano bottega o magazzino, sia che girino per le strade. Può essere qualche volta eccettuata questa regola nei piccoli comuni, quando vi sia positiva mancanza di altri cittadini più distinti.

28. XIV. Tutte le altre persone, che quantunque non nominate negli articoli precedenti, abbiano ostacolo di legge ad essere ammesse negli uffizi pubblici.

29. Possono essere escluse dalle liste degli eligibili per impedimenti volontari le persone descritte nei seguenti articoli del 30 sino al 33.

30. I maggiori di settanta anni.

31. II. I ciechi, i muti, i sordi, e tutti quegli altri talmente afflitti da difetti o da infermità, che nemmeno possono sufficientemente badare alle cose proprie.

32. III. Quelli che sieno a tal segno sopraccaricati di negozi del proprio mestiere, che l'assumere qualunque degli uffizi dell'amministrazione pubblica sia evidentemente sopra le loro forze.

33. IV. Gli assenti per causa pubblica, purchè la loro assenza non duri più di quanto la pubblica necessità richieda.

TIT. III. Estensione della lista, e mezzi di eseguirla.

34. Gli uffizi, e gli onori devono essere sostenuti egualmente, e vicendevolmente da tutt'i cittadini a misura che ne sono meritevoli. Perciò, in quanto è possibile, la lista degli eligibili dee contenere tutte le persone, che hanno i requisiti prescritti dalle presenti istruzioni, e non ne hanno gl'impedimenti; e non già una porzione di esse ad arbitrio dell'intendente, o del sottintendente, che fa la lista suddetta.

35. L'esecuzione dell'articolo 34 è molto facile nei piccoli comuni, dove le persone e le loro circostanze non possono essere ignote. Per facilitarla egualmente ove bisogna, e sopra tutto ne' comuni di grande popolazione, si osserveranno i mezzi seguenti.

36. Nell'ufficio della segreteria, o della prosegrezia di ogni comune esiste la nota degli attuali contribuenti della tassa fondiaria, e si sa il luogo del rispettivo domicilio. Questa nota, e queste cognizioni potranno servire di confronto, e di lume al sottintendente per vedere se le persone, da lui conosciute,

abbiano la rendita stabilita dalle legge, e se vi sieno altri possessori di uguale rendita da lui non conosciuti.

37. Per li proprietari di rendite civili, che non sono nei ruoli della tassa fondiaria delle segrezie, e delle pro-segrezie, si potranno fare de' confronti, e ricavare de' lumi nell'ufficio del catasto, dove esistono in parte le rettificazioni de' riveli coll'indicazione de' pesi secondo la legge del 1815.

38. Serviranno pure di lume, e di confronto per le verificazioni, e per lo ritrovamento de' proprietari gli atti pubblici tanto de' notai, quanto delle corti, e de' magistrati.

39. Le professioni, e le arti liberali, le maestranze, e gli altri ceti di non proprietari, che sono rispettivamente ammessi alla lista dagli articoli 8, 11, e 12 delle presenti istruzioni, hanno per lo più il proprio *albo*, o matricola, o qualunque altra sorta di ruolo, che ne contiene i nomi per oggetti o civili, o economici, o anche religiosi. Questi ruoli serviranno al sottintendente per averne le prime notizie.

40. Per trovare tutti gli altri, che non potranno sapersi coi mezzi dettati negli articoli precedenti, e per rettificare le prime notizie acquistate coi detti mezzi, si adopereranno le parrocchie; e il parroco rispettivo, o altra persona di discernimento e di circospezione, destinata dal sottintendente coll'intelligenza e coll'ajuto del parroco, verificherà quali sono le persone, che hanno i requisiti di eligibili fra gli abitanti del rispettivo quartiere.

41. Per le vie additate ne' precedenti articoli, o per altre vie simili, che le circostanze locali potranno suggerire, il sottointendente ridurrà a quella esattezza, che sia possibile, la nota di coloro che hanno nel comune i suddetti requisiti. Per perfezionare poi questa nota, bisogna escluderne quelli che hanno impedimenti.

42. Gl'impedimenti necessari dovranno investigarsi dal sottintendente per ufficio, e con mezzi simili a quelli, che si sono prescritti per l'investigazione de' requisiti. Gl'intendenti additati negli articoli 15, 16, 17, 18, 26, e 27 si potranno conoscere facilmente nell'atto di fare e di verificare la lista, e con ispecialità nella visita delle parrocchie stabilita coll'articolo 40.

43. Per appurare gli altr'impedimenti descritti negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25, oltre le verificazioni anzidette si dovrà confrontare la nota cogl'atti di quegli uffizi, coi quali i detti impedimenti hanno relazione. Tali sono gli uffici de' giudici, e delle corti rispettive, le cancellerie comunali, gli atti de' notai, e le officine de' diversi rami dell'amministrazione pubblica.

44. Negl'impedimenti volontari il sottintendente non dovrà operare per officio, ma i dett'impedimenti dovranno essergli allegati e provati dalle parti. Può fare soltanto per ufficio quelle

pratiche ed investigazioni, che tendono a meglio conoscere ciò, che gli è allegato.

45. Le diligenze, e le ricerche stabilite negl'articoli precedenti dovranno farsi dal sottintendente per mezzo de' suoi ufficiali, o de' sindaci ed eletti de' comuni del suo distretto, o di altre persone di sua fiducia.

46. Tutti gli altri ufficiali dello stato in qualunque ramo, sia amministrativo, sia giudiziario, sia ecclesiastico, o militare, e tutti gli altri cittadini anche privati, dovranno facilitarlo, e secondare il suo zelo per quanto da loro dipenda. Ma niuno per questo oggetto può essere obbligato a soffrire interessi, o travaglio, o molestia di qualunque specie.

47. Nel modo sopra stabilito si giungerà ad avere le liste colla massima approssimazione possibile alla esattezza. I sottintendenti dovranno evitare due estremi ugualmente dannosi, specialmente nelle grandi popolazioni; o per amore della celerità trascurare le diligenze possibili, ed abbandonarsi all'arbitrio; o per amore della perfezione immergersi in una perquisizione più scrupolosa, e più lunga di quella, che richiede il bene dello stato.

TIT. IV. Forma delle liste, e termini prefissi alla loro composizione.

48. Le liste suddette dovranno essere scritte con doppio ordine alfabetico, secondo le lettere inziali de' nomi e de' cognomi. Per li proprietari si deve accennare la rendita, che si è appurato di possedere. Per li non proprietari si deve soggiungere il mestiere, o l'ufficio che esercitano.

49. I sottintendenti, finite le liste, le invieranno agl'intendenti. Costoro le rivedranno subito con un esame sollecito e senza entrare in minute discussioni. In seguito, o corrette o non corrette, le rimetteranno ai sottintendenti per la pubblicazione.

50. Immediatamente i sottintendenti faranno pubblicare ed affigere le suddette liste ne' luoghi frequenti de' rispettivi comuni, e dal giorno di tale pubblicazione comincerà a correre il termine de' reclami.

51. In un mese sarà lecito a ciascuno il reclamare avverso la lista, domandando l'inclusione, o l'esclusione tanto di se stesso, quando di altri, ed allegando i fondamenti legittimi della sua domanda.

52. Queste domande saranno scritte in memorie, sottoscritte dal reclamante; corredate degli opportuni documenti, e presentate al sottintendente.

53. Scorso il mese, il sottintendente invierà tutt'i reclami all'intendente colle carte ad essi relative, colle sue osservazioni, e col suo parere.

54. Apparterrà all'intendente il decidere su i reclami. Sarà

questa una delle sue funzioni puramente economica. Prima di decidere sentirà il consiglio d'intendenza, ma le deliberazioni del consiglio non saranno che avvisi consultivi.

55. Decisi i reclami, e regolate le liste a norma delle decisioni, queste liste si riputeranno interamente finite, e saranno subito restituite dall'intendente ai sottintendenti per parteciparle ai comuni, e per gli altri effetti legali stabiliti dal real decreto.

56. Per la prima formazione delle liste degli eleggibili i sottintendenti dovranno adempire tutto ciò che è prescritto dall'articolo 36 all'articolo 49 delle presenti istruzioni a tutto aprile 1818.

57. La pubblicazione prescritta dall'articolo 50 dovrà farsi in ogni comune il dì 1 di maggio 1818. Il mese di maggio sarà il termine de' reclami additati negli articoli 51 e 52.

58. La decisione de'reclami, e la partecipazione delle liste già compite secondo gli articoli 53; 54 e 55 dovranno essere assolutamente terminate a tutto giugno 1818.

59. Tutto ciò che ne' precedenti articoli si è detto de' sottindenti è applicabile anche agl'intendenti nei distretti, che sono sede d'intendenza, ne' quali secondo l'articolo 60 del detto real decreto l'intendenza fa le funzioni che altrove spetterebbero al sottintendente.

60. Le liste, fatte secondo gli articoli precedenti, dureranno quattr'anni. Nel corso de' detti quattr'anni non si ammetterà più verun reclamo contro di se, se non nei soli casi in cui degl'impedimenti necessari sieno sopravvenuti dopo l'epoca della formazione delle liste. Questi reclami avranno il loro corso, come dall'articoli 51 a tutto l'articolo 55 di queste istruzioni.

61. Nel quarto anno si formeranno le nuove liste col metodo sopra stabilito, e le liste precedenti serviranno di guida, e di facilitazione. In ogni successivo periodo di quattr'anni si farà lo stesso.

62. Eccettuata la prima formazione, per la quale si è provveduto negli articoli 56, 57, e 58, le formazioni successive dovranno esser compite per tutto il mese di marzo d'ogni ultimo anno del quadriennio.

TIT. V. Clausola generale.

68. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'espesienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 24 marzo 1818 portante il modo di eligere gli uffiziali dipendenti dalle liste in adempimento dell'articolo 162 del decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Subito che a tenore dell'articolo 55 delle istruzioni delle liste degl'eligibili, le dette liste saranno interamente finite o partecipate, la prima cura degl'intendenti sarà quella dell'elezione de' decurioni :

2. Essi nomineranno al luogotenente generale di Sua Maestà tre soggetti per ogni posto di decurione ne' comuni maggiori di sei mila anime, e ne' capi de' distretti, secondo gli articoli 119 e 135 del real decreto par farsene poi l'elezione da Sua Maestà.

3. Similmente cureranno che i sottintendenti rispettivi loro propongano subito tre soggetti per ogni posto di decurione nei comuni minori di 6 mila anime, che non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 137 del real decreto.

4. Ricevute le nomine de' sottintendenti, prescritte nel precedente articolo gl'intendenti le proporranno immediatamente al luogotenente generale col loro parere per farsi l'elezione dallo stesso luogotenente generale.

5. I soggetti nominati dagl'intendenti, e dai sottintendenti per li posti di decurioni prescritti negli articoli precedenti, devono esser tratti dalle liste degli eligibili dei rispettivi comuni.

6. Nelle dette nomine dev'essere sempre preferito il merito, e si chiamano merito principalmente l'opinione generale di probità, la sufficienza dell'ingegno, i buoni studi, gl'impieghi, e i mestieri lodevolmente sostenuti, e la condotta accorda, e regolare.

7. In parità di merito son preferiti i proprietari, e fra i non proprietari quelli di maggiore età.

8. Secondo l'articolo 135 del real decreto, passato l'interstizio di due anni, la stessa persona può essere rieletta al decurionato. Ciò s'intende quante volte non vi sieno altre persone ugualmente idonee, poichè in caso diverso nè un cittadino può essere obbligato a servire la seconda volta, nè gli altri cittadini possono esser privati dell'onore, e del merito di travagliare per lo bene pubblico.

9. Le regole stabilite negli articoli 6, 7 e 8 devono servire di guida soltanto agl'intendenti, ed ai sottintendenti nel far le nomine, ma non possono allegarsi dai privati per impugnare le nomine o le elezioni, nè bisogna darsi la forma di controversia litigiosa all'opinione, ed alla graduazione del merito.

10. In questa indizione sesta saranno eletti tutti i decurionati nel numero intero de' loro componenti secondo l'articolo 101 del real decreto.

11. Nelle seguenti indizione 7, 8, 9 e 10 deporrà in ogni anno la carica la quarta parte de' decurioni, a scelta dell'intendente, e si eligerà l'ugual numero de' successori nelle forme sopra stabilite.

12. Scorso il quatriennio, questa annuale deposizione ed elezione di quarta parte avrà luogo in modo, che la durata d'ogni decurione sia di quattr'anni.

13. Dove il numero de' decurioni non è perfettamente divisibile in quattro parti uguali, la rinnovazione si farà alternatamente. Per esempio, dove i decurioni sono dieci, se ne rinnoveranno due nel primo anno, tre nel secondo, due nel terzo, e tre nel quarto.

14. Le nomine de' decurioni in ciascun anno dovranno esser fatte dagl'intendenti a tutto il mese di aprile. Quest'articolo dovrà avere esecuzione anche per la corrente indizione 6, quantunque le liste degli eligibili non possono in quest'epoca esser finite.

15. Il possesso de' nuovi decurioni secondo l'articolo 149 del real decreto, dev'essere in ogni 1 di settembre. Questa volta il decurionato prenderà possesso quanto più presto sia possibile, e durerà a tutta l'indizione 7.

TIT. II. Consiglieri distrettuali.

16. Il consiglio distrettuale secondo l'articolo 66 del real decreto è composto d'un presidente, e di dieci consiglieri, fra i quali uno è consigliere segretario.

17. Il presidente si elige in ogni anno da Sua Maestà secondo l'articolo 116 del real decreto, e l'articolo 4 delle istruzioni delle elezioni. La scelta si versa fra i proprietari probi, e sperimentati della rispettiva valle a beneplacito di Sua Maestà.

18. I decurionati de' comuni del distretto han dritto di nominare i candidati al posto di consigliere a norma dell'articolo 150 del detto decreto, cioè quelli dei comuni infra 3000 anime ne nominano uno, quelli da 3000 a 6000 duc, e quelli sopra 6000 tre.

19. I comuni di grande popolazione, ne' quali per la loro vastità l'esercizio della giurisdizione dell'amministrazione, o della polizia è distribuito in sezioni, come sono i quartieri attuali di Palermo, Messina, e Catania, e come saranno appresso i circondari, nomineranno tre candidati al consiglio distrettuale per ciascuna delle suddette sezioni.

20. Ogni decurionato dee nominare persone tratte dalla propria lista degli eligibili. Gli è permesso di trarli anche dalle altre liste dello stesso distretto, quando nei propri non trovi i necessarj requisiti.

21. È requisito necessario una proprietà, che renda non meno

di 66 once, e 20 tarì annuali soggette ai pubblici pesi. Questa proprietà si dove intendere secondo l'art. 4 delle istruzioni della lista degli eligibili.

22. È pure requisito necessario l'opinione pubblica di probità, e di talento sostenuta da fatti non equivoci, sia nell'esercizio di pubblici ufficj, sia nella privata condotta.

23. È finalmente requisito necessario l'età non minore di trent'anni:

24. Le suddette nomine fatte dai decurionati del distretto saranno inviate dal sindaco al sottintendente. Costui l'esaminerà, e le spedirà colle sue osservazioni all'intendente.

25. L'intendente, fatta la conveniente discussione ed inteso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza, trasmetterà le nomine colle sue osservazioni, e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maestà per l'elezione de' dieci consiglieri.

26. L'elezione si farà da Sua Maestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di più comuni, e di più sezioni in proporzione della popolazione rispettiva.

27. In questa indizione sesta saranno eletti da Sua Maestà dieci consiglieri per ogni distretto; alla fine dell'indizione settima a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica due di essi, nella 8 indizione tre, nella 9 indizione due, e nella 10 indizione gli ultimi 3. In ognuna delle suddette indizioni si eleggeranno i successori nel modo stabilito dagli articoli precedenti.

28. Nel tratto successivo la rinnovazione si farà collo stesso progresso, mutandone alternatamente due in un anno, e tre in un altro, purchè la durata di ogni consigliere sia di quattr'anni.

29. Per la prima elezione che caderà nella presente indizione 6, il decurionato sarà convocato di dritto nella domenica immediatamente seguente al giorno del suo possesso. Negli anni successivi sarà convocato di diritto nella prima domenica di aprile.

30. Nella detta sessione il decurionato dovrà infallibilmente eseguire la nominazione de' candidati per lo consiglio distrettuale nel modo stabilito dall'art. 18 all'art. 23 delle presenti istruzioni.

31. Nel termine di un mese dovrà essere eseguito quanto è prescritto negli articoli 24 e 25, e le nominazioni colle carte relative, e colle osservazioni de' sottintendenti, e degl'intendenti dovranno essere presentate al luogotenente generale.

32. Nella prima sessione del consiglio distrettuale in ogni anno il presidente col parere del consiglio destinerà fra i consiglieri il segretario. Quest'ufficio sarà annuale.

TIT. III. Consiglieri provinciali.

32. Il consiglio provinciale secondo l'articolo 48 del real decreto è composto di un presidente, e di venti consiglieri in Palermo: di un presidente, e di quindici consiglieri nelle altre intendenze. Fra i consiglieri uno è consigliere segretario.

34. Si deve applicare all'elezione de' membri del consiglio provinciale quanto si è stabilito dall'art. 17 all'art. 20 delle presenti istruzioni per li membri de' consigli distrettuali.

35. Per essere nominato al posto di consigliere provinciale è necessaria una proprietà, la quale renda almeno centotrentatre once, e dieci tarì all'anno. Questa proprietà s'intende secondo l'art. 4 delle istruzioni della lista degli eligibili.

36. I consiglieri provinciali devono avere i requisiti prescritti per i distrettuali negli articoli 22 e 23 di queste istruzioni.

37. Le nomine fatte dai decurionati di tutta la valle saranno inviate da' sindaci ai rispettivi sottintendenti. Questi l'esamineranno, e le spediranno all'intendente colle loro osservazioni.

38. L'intendente, fatta la necessaria discussione, ed inteso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza trasmetterà le nomine colle sue osservazioni e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maestà per l'elezione del numero stabilito de' consiglieri.

39. L'elezione si farà da Sua Maestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di tutt'i distretti in proporzione rispettiva.

40. In questa indizione sesta saranno eletti da Sua Maestà venti consiglieri provinciali in Palermo, e quindici nelle altre intendenze. Nell'indizione 7. a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica cinque consiglieri di Palermo, e lo stesso si farà negli altri tre anni.

41. Nelle altre sei intendenze ugualmente a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica nell'indizione 7. a tre consiglieri, e nelle tre indizioni successive 8, 9, e 10 quattro altri per ogni anno.

42. In ognuna delle suddette indizioni ed intendenze si rimpiazzeranno i posti vacanti con l'elezione de' successori nel modo stabilito negli articoli precedenti.

43. Nel tratto successivo la rinnovazione annuale de' consigli provinciali si farà col medesimo progresso, purchè la durata di ogni consigliere sia di quattro anni.

44. È applicabile a' consigli provinciali quanto è stabilito per li distrettuali negli articoli 29, 30, 31, e 32 delle presenti istruzioni, circa i termini delle nominazioni, e la destinazione del segretario.

TIT. IV. Sindaci ed eletti.

45. Il decurionato nomina tre soggetti per ogni carica di sindaco, di primo eletto, e di secondo eletto del proprio comune a tenore dell'articolo 141 del real decreto.

46. Questi soggetti devono essere tratti dalla lista degli eligibili del comune medesimo, e devono avere le condizioni, che sono state prescritte negli articoli 6 e 7 delle presenti istruzioni per le persone dei decurioni.

47. Le nomine anzidette dovranno immediatamente essere affisse alla porta della casa comunale, e nella cancelleria, e restare esposte al pubblico per otto giorni consecutivi. Nel tempo stesso esse saranno inviate dai sindaci ai sottintendenti.

48. Per un mese, da contarsi dal fine degli otto giorni di pubblicazione, sarà lecito a chiunque di presentare il suo reclamo al sottintendente contro le mentovate nomine. Il sottintendente dovrà esaminare, e verificare i reclami.

49. Finito il mese, il sottintendente invierà all'intendente le nomine, i reclami, se ve ne sono stati, e le sue osservazioni, e verificazioni sull'une, e sugli altri.

50. Non sarà ammesso più verun reclamo dopo che sarà scorso il termine di un mese stabilito nell'articolo 48.

51. Dove vi sieno stati reclami, l'intendente ne farà il conveniente esame, sentirà l'avviso del consiglio d'intendenza, e darà la sua risoluzione economica. Di questa presenterà un rapporto ragionato al ministro di stato presso il luogotenente generale.

52. Le risoluzioni dell'intendente su tal materia non saranno soggette a verun gravame, salve le determinazioni che potranno esser prese dal ministro sul detto rapporto.

53. Sia per effetto de' reclami, sia per particolari osservazioni, e cognizioni, l'intendente non trovando soggetti idonei nella nomina del decurionato, potrà respingerla allo stesso per rifarla.

53. Qualora la nomina rifatta non presenti neppure persone idonee, l'intendente avrà dritto di scegliere anche fuori nomina, o farà egli da se stesso, sia la nomina, sia l'elezione, secondo i rispettivi casi, purchè vi concorra l'autorizzazione del ministro di stato, e l'avviso del consiglio d'intendenza, e purchè le persone scelte sieno tratte dalla lista degli eligibili, non escluse anche le persone de' decurioni.

55. Compite le suddette operazioni, l'intendente proporrà al luogotenente generale le nomine de' sindaci, e degli eletti de' comuni maggiori di tre mila anime, e de' capi di distretto, secondo gli articoli 7, e 10 delle istruzioni dell'elezioni. E farà egli stesso l'elezione de' sindaci, e degli eletti de' comuni

minori di tre mila anime, che non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 14 delle istruzioni medesime.

56. Per la prima elezione che caderà nella corrente indizione 6, il decurionato sarà convocato di diritto nella seconda domenica dopo il suo possesso, ed in quel giorno dovrà infallibilmente fare, e pubblicare la nomina del sindaco, e degli eletti.

57. Da quell'epoca correranno i termini di otto giorni, e di un mese prescritti negli articoli 47, e 48 delle presenti istruzioni. Le ulteriori discussioni, ed elezioni dovranno esser compite, e partecipate a 15 agosto 1718.

57. In ogni triennio dovendosi rinnovare l'elezione col medesimo metodo, il decurionato sarà convocato di dritto nella seconda domenica di aprile, e le elezioni dovranno esser compite e partecipate a tutto luglio.

59. Tanto nella prima elezione, quanto nelle successive, gli uffiziali eletti prenderanno assolutamente possesso il 1 di settembre, anche nel caso che le eccezioni di esenzioni, da essi prodotte, non sieno state ancora risolute.

60. Quante volte occorrerà di rimpiazzarne qualcheduno nel corso della durata regolare, il decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie. La nomina sarà pubblicata per tre giorni a norma dell'articolo 47 di queste istruzioni. Fra otto giorni potranno essere prodotti i reclami secondo l'articolo 84, e il resto fino all'elezione, secondo gli altri articoli, sarà fatto colla maggiore prestezza.

61. I sindaci e gli eletti, o alcuno di essi finito il triennio del loro esercizio regolare, possono esser confermati nel solo caso di una utilità o necessità evidente, la quale faccia dispensare alla regola generale stabilita nell'articolo 8 delle istruzioni presenti.

62. Qnando avvenga il detto caso, la conferma non potrà aver effetto, che previa la deliberazione del decurionato, il consenso della persona che si conferma, e l'approvazione di Sua Maestà, o del luogotenente generale, o dell'intendente, secondo la rispettiva competenza della facoltà di eleggere, e nei modi soliti.

63. Non ostante tutto quello, che si è stabilito nel presente titolo, resteranno salve le variazioni, che potranno aver luogo nelle istruzioni da farsi per adempimento dell'articolo 112 del decreto, in rapporto alla regolarità ed all'andamento dell'amministrazione civile nella città di Palermo, Messina, e Catania.

TIT. V. Cancellieri archivari e cassieri.

64. Le nomine del cancelliere archivario, e del cassiere secondo l'articolo 147 del real decreto si faranno dal decurionato. Esse saranno fatte ed inviate agl'intendenti nel modo medesimo stabilito per le nomine de' sindaci, e degli eletti dall'articolo 45 all'articolo 55 delle presenti istruzioni.

65. Il decurionato secondo il detto articolo 147 quando non trovi soggetti idonei ai detti due uffizi nella lista degli eligibili del proprio comune, potrà uscire dalla stessa, e prender buoni soggetti anche dalle liste di altri comuni.

66. Il cancelliere archivario essendo uffizio a vita, dev'essere eletto la prima volta nella corrente indizione 6. Le ulteriori elezioni si faranno immediatamente quando accaderanno le vacanze.

67. La prima elezione sarà unita, e contemporanea a quella de' sindaci e degli eletti. Le elezioni successive non avranno epoca definita; ma il decurionato sarà convocato di diritto nella prima domenica, che seguirà la vacanza, e le ulteriori operazioni avranno effetto colla maggiore prestezza possibile.

68. L'uffizio del cassiere essendo triennale, sarà unito agli uffizi di sindaco, e di eletti circa l'epoca della nomina, e dell'elezione.

69. Secondo l'articolo 92 del real decreto, il decurionato che nomina il cassiere, dee rispondere della di lui fedeltà, e comodità. Questa responsabilità dovrà essere solidale di tutti i membri del decurionato. Esso dovrà a quest'oggetto adoperare tutte le ragionevoli cautele.

70. Secondo l'articolo 161 del real decreto, il cassiere può essere confermato. Ma ciò sarà permesso nei soli casi, e colle sole condizioni espresse nall'articolo 61 delle presenti istruzioni.

TIT. VI. Impiegati subalterni, agenti, e salariati.

71. Nella cancelleria del comune potranno essere necessari uno o più uffiziali subordinati al cancelliere, da fissarsi dal luogotenente generale nel modo stabilito dall'articolo 89 del real decreto. Costoro saranno proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.

72. Gli uffiziali necessari per la contabilità presso il cassiere, e per lo *controllo* presso il cancelliere, che sono preveduti dall'articolo 237 saranno pure proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.

73. Le proposizioni additate nei due articoli precedenti dovranno farsi per terna, e dovranno esser tratte dalla lista degli eligibili del proprio comune. Quando in essa non si trovino persone idonee, si potranno scegliere i soggetti anche in altre liste.

74. Vi potranno esser de' casi, in cui sia utile anche l'uscire dalle liste, ed il dispensare a qualche impedimento. Ciò potrà farsi dall'intendente a proposizione del decurionato, e coll'autorizzazione del luogotenente generale.

75. Gli uffiziali subalterni descritti nel presente titolo saranno a vita, ma potranno essere rimossi dall'intendente, qualora non si conducano bene. La loro rimozione apparterrà alle facoltà economiche attribuite all'intendente nell'articolo 250 del real decreto.

76. Gli altri agenti e salariati, di cui possa avere occorrenza il comune, dipenderanno dal bisogno. Essi saranno sempre proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente. Ma la durata, la condizione, il numero, e la mercede di costoro si stabiliranno negli stati discussi.

TIT. VII. Clausola generale.

77. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura, che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, ed esse saranno pubblicate, e registrate come parte accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1818.

Ministeriale del 25 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Catanzaro portante disposizioni sulla nomina degli esattori delle contribuzioni dirette.

In una relazione de' 28 dello scorso mese ella espose le difficoltà che si soffrono in vari comuni nella elezione degli esattori delle contribuzioni dirette, e le doglianze che le pervengono, sia perchè la scelta che fanno i decurionati non cade sempre sopra persone idonee al disimpegno dell'uffizio di esattore, sia perchè gl'individui scelti a tal carica cercano di sottrarsene. Io deggio prevenirla che in quanto alle elezioni degli esattori irregolarmente fatte da' decurionati, ella dee tenersi al prescritto del decreto del 19 dicembre 1811 provvisoriamente in vigore.

Riguardo poi agl'individui, i quali eletti esattori abbandonano il proprio comune, per sottrarsi al servizio, ella potrà destinare gli esattori interini a loro rischio e pericolo, e con tale misura unita al sequestro de' beni, o altro espediente che le circostanze suggeriscono, potrà richiamarli all'adempimento. Qualora poi non abbiano beni, obbligherà il decurionato ad eligere persone più idonee.

Circolare del 28 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i sindaci ed i decurioni non debbonsi negare ai disimpegni che posson loro commettere i direttori pel ramo delle contribuzioni dirette.

L'articolo 101 del decreto reale de' 10 giugno 1817 prescrive tra l'altro che ove i sindaci o i decurioni si negassero o usassero negligenza nel disimpegno degl'incarichi a' medesimi affidati in conseguenza del decreto suddetto, potrebbero sulla dimanda de' rispettivi direttori delle contribuzioni venir condannati da' consigli d'intendenza ad una multa non minore di ducati 5, nè maggiore di ducati 25 a beneficio della tesoreria generale.

Affinchè però infliggendosi delle multe per tal oggetto se ne possa eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni dirette, ho determinato:

1. Che i direttori delle contribuzioni, allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell'articolo 101 del decreto sopracitato, spedir debbano de' ruoli suppletori per il loro importo, coll'avvertenza di notare nel frontespizio il motivo per cui hanno luogo.

2. Che negli stati quadrimestrali de' ruoli suppletori sian riportate le somme provvenienti da tali multe nella colonna ad esse destinata, indicandosi nelle osservazioni che restar debbano a beneficio della tesoreria.

Ne' conteggi da stabilirsi tra l'importo de' ruoli suppletori e i mandati della tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella de' ruoli suppletori, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorte alcuna.

Circolare del 1 aprile 1818 emessa dal ministro delle finanze con la quale si risolve il dubbio se le licenze da caccia che si rilasciano gratis a' sindaci debbano andar soggette al dritto di bollo di grana dodici.

Propostosi il dubbio dall'amministrazione delle foreste, se le licenze di caccia, che a norma della disposizione contenuta nell'articolo 136 della legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, si rilasciano *gratis* a' sindaci, debbano esser soggette al pagamento del dritto di bollo di grana 12, ho io risoluto negativamente, poichè essendo nello spirito della legge di esentare i detti funzionari da qualsivoglia spesa sia principale, sia accessoria, non potrebbe supporsi di non comprendersi nel privilegio loro accordato anche il dritto in quistione.

A disgravare intanto l'amministrazione suddetta de' dritti di bollo nascenti dalle licenze date a' sindaci, si servirà ella, signor intendente, di farle pervenire in ogni trimestre il rispettivo notamento de' sindaci che avranno ottenute le licenze *gra-*

tis, onde la direzione del registro e bollo possa detrarne l'ammontare dal carico aperto contro quella delle foreste per dritti di bollo accreditati.

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che ove non esistono vice-consoli le autorità municipali debbono adempire agli obblighi a' medisimi imposte nell'approdo de' legni.

Sua Maestà nel consiglio de' 9 del caduto marzo sul rapporto del segretario di stato ministro degli affari esteri, si è degnata risolvere, che ad ovviare gl'inconvenienti che sogliono spesso accadere ne' luoghi del regno, ne' quali non esistono vice-consoli esteri, a' legni delle rispettive nazioni che in essi approdano, ed ove non possono sperare di essere soccorsi e protetti da quest'impiegati, non essendovi vice-consoli, o altri agenti esteri ne' luoghi suddetti potranno apporre la sola firma ne' ruoli di equipaggio.

Nel real nome le partecipo ciò, perchè ne curi l'adempimento di sua parte, nell'intelligenza che dovrà darsi per detta firma la preferenza ai sindaci comunali.

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si risolve il dubbio se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione di contratti fosse di competenza de' tribunali ordinari ovvero de' consigli d'intendenza.

Si è promosso il dubbio se la decisione delle cause di escomputo, e di rescissione di contratti, che potranno aver luogo fra lo stato, i comuni ed i stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra fosse di competenza de' tribunali ordinari, ovvero de' consigli d'intendenza. Sua Maestà, inteso il parere della camera di giustizia del supremo consiglio di cancelleria sull'enunciato dubbio, ha dichiarato che le dette cause sono di competenza del potere giudiziario a norma dell'articolo 5 numero 3 della legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunciato in termini assoluti, od in casi particolari all'escomputo; la Maestà Sua ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere amministrativo a norma dell'articolo 8 numero 3 della citata legge del 21 marzo 1817.

Circolare del 16 maggio 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le azioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali da istituirsi innanzi le autorità giudiziarie.

A norma della sovrana risoluzione comunicatale con sovrano rescritto del 4 aprile prossimo scorso le azioni di escompnto sopra affitti di cespiti comunali debbono essere istituite innanzi all'autorità giudiziaria, e ne' termini dell'articolo 1769 del codice civile provvisoriamente in vigore, il giudice nel soggetto caso può dispensare il fittaiuolo del pagamento di una parte della mercede, pendente il giudizio. L'una e l'altra disposizione può indurre un dissesto nell'andamento dell'amministrazione. Ad evitare le conseguenze trovo conveniente, che ne' contratti di affitto si faccia rinunciare il fittaiuolo così a qualunque azione di escomputo, onde ogni disputa che n'emerge rientrasse nelle attribuzioni del consiglio d'intendenza a norma dell'indicata risoluzione, come al beneficio dell'articolo suddetto. Ella quindi prenderà colla sua prudenza le misure opportune, onde abbiano luogo siffatte rinunzie, e sorveglierà l'esecuzione delle disposizioni, che darà in proposito.

Circolare del 16 aprile 1818 partecipato dall'intendente di Palermo con la quale si escludono le deputazioni di salute a riscuoter somme dai comuni.

Sua Altezza Reale il luogotenente generale avendo considerato che i delegati che si spediscono dai gran camerai, dalla suprema deputazione di salute, o da altre deputazioni, mentre gravano l'economia de' comuni non servono che a prolungare l'esazione per moltiplicare le diete, ha risoluto con sue regali decisioni comunicatemi dal ministero a 16 e 20 del corrente, che tutte le deputazioni ed amministrazioni, nessuna esclusa, quando debbono conseguire qualche somma dai comuni portate legittimamente autorizzate, si debbano dirigere a' rispettivi intendenti, e che in questi casi gl'intendenti dispongano che i pagamenti sieno eseguiti da' comuni colla maggiore celerità possibile.

Partecipo a lei questa sovrana decisione per intelligenza e regolamento, e perchè si serva comunicarla a tutti i magistrati municipali de' comuni di cotesto distretto per l'uguale intelligenza e regolamento.

Reale Rescritto de' 18 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per le indennità dovute ai funzionari dell'amministrazione civile che sortono dalla propria residenza.

La legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, mentre stabilisce che a' funzionarj amministrativi che si allontanano dalla residenza per affari di servizio spettino le indennità corrispondenti a due terzi di soldo, non determina però in qual modo debbano le medesime proporzionarsi per un funzionario di grado inferiore, che sorte dalla residenza facendo le veci di un funzionario di grado superiore, perchè assente o perchè la di costui piazza sia vacante. Avendo proposto a Sua Maestà un tal dubbio, si è benignata la Maestà Sua nel consiglio de' 13 andante dichiarare per punto generale, che nel caso in cui un funzionario amministrativo di grado inferiore esca dalla residenza facendo le veci di un funzionario superiore, le indennità sieno proporzionate a due terzi di soldo annesso a questo ultimo grado.

Circolare del 22 aprile 1818 emessa dal direttore generale de' ponti e strade portante disposizioni a regolare i termini per la compilazione degli appalti per opere pubbliche.

Per allontanare le quistioni, che spesso nascono fra la direzione generale delle strade, e ponti del regno e gl'intraprenditori delle opere pubbliche, che essa fa costruire, ho creduto necessario di adottare nella compilazione degli appalti un termine che ne fissi il reciproco obbligo, qual termine elasso si debba chiudere il conto, e dar luogo a nuove licitazioni. Questo sistema praticato con successo dal corpo del genio in Francia ed in Napoli, dà il vantaggio di rettificare i prezzi delle analisi, se li primi mal stabiliti nel progetto, danno all'imprese un guadagno eccessivo e straordinario, facile a conoscersi nel corso dell'opera. Non è contrario poi agli appaltatori, mentre limita con anticipazione il tempo, pel quale travagliano a prezzi convenuti. Con questa data ho ordinato agl'ingegneri, che in un articolo addizionale delle postille dicano, che l'appalto durerà quattro anni dal giorno del possesso, se l'opera è di considerazione; tre o due se di minore importanza; qual termine elasso si procederà a nuova impresa.

Le sarei obbligatissimo se da ora innanzi negli appalti, che andranno a sollennizzarsi presso cotest'intendenza si facesse la cennata circostanza notare negli uffizj, che sogliono emanarsi.

Circolare del 25 aprile 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare le dispense per opposizioni al matrimonio.

Per effetto dell'art. 23 del concordato, con cui Sua Maestà ha derogato alla legge del regio beneplacito per poter ricorrere alla Santa Sede nelle materie spirituali, e per gli oggetti ecclesiastici, è venuto a cessare il mezzo stabilito colla circolare de' 9 agosto 1815 (spedita da questo ministero sotto il numero 1425, 2. divisione) onde far pervenire a notizia degli uffiziali dello stato civile la dispensa che Sua Maestà accorda all'impedimento, prescritto negli art. 162, e 163 del codice civile provvisoriamente in vigore, a' matrimoni fra gli affini nel medesimo grado dei fratelli, e delle sorelle, fra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote. La Maestà Sua in vista del parere rassegnato sull'oggetto dal supremo consiglio di cancelleria nella camera di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, ha dichiarato che si riserba di dispensare agli articoli suddetti volta per volta per via di questo real ministero; e mi autorizza ad accordare tali dispense, ove non s'incontri difficoltà. Ha ordinato ancora, che le dette dispense dovranno essere manifestate agli uffiziali dello stato civile per mezzo de' regj procuratori presso i tribunali civili delle provincie, alle quali si appartengono.

Istruzioni del primo maggio 1818 per le scuole nautiche e per la marina mercantile.

Art. 1. È in arbitrio di ogni comune sulle coste, e nelle isole de' nostri reali dominj al di quà del faro di poter dimandare lo stabilimento di una scuola nautica per l'istruzione dei giovani, che vogliono intraprendere la carriera di piloti, capitani, o padroni di bastimenti mercantili, riserbandosi a provvedere uniformemente in appresso per lo stesso oggetto a' nostri reali dominj al di là del faro, i quali continueranno per ora a conservare quegli stessi stabilimenti di questo genere, che al presente hanno, e nelle medesime forme.

2. Queste tali scuole saranno distinte in scuole di prima classe, e di seconda classe. Nelle scuole di prima classe s'insegnerà a tutti coloro che ne saranno capaci, la grammatica italiana da primi rudimenti di essa, le matematiche elementari, e la navigazione teorico-pratica, e tali studj saranno distribuiti nel modo, che verrà detto in appresso. In quelle poi di seconda classe s'insegnerà semplicemente il pilotaggio con quelle ristrettissime nozioni preliminarj, che sono necessarie per esso.

3. Le scuole nautiche di Sorrento attualmente esistenti, continueranno ad essere divise in due, dette di *Carotto e Meta*,

Digitized by Google

ed occuperanno i locali stessi, ove si trovano al presente. Esse saranno tutte due di prima classe.

4. Le scuole nautiche al presente esistenti, e quelle che mano mano si potranno stabilire, dipenderanno dal ramo della real marina.

5. Ognuna di tali scuole sarà affidata alla vigilanza di un direttore scelto, o tra gli ufiziali di marina, se mai qualcheduno se ne trovi residente in tal comune, o tra le persone più abili e distinte del comune delle scuole stesse ed un tale direttore avrà la cura di far adempire a quanto verrà prescritto per l'andamento economico, e per l'istruzione in detti stabilimenti.

6. Oltre a ciò le suddette scuole saranno di volta in volta ispezionate da uno de' membri della commessione di esame della real marina, da noi specialmente a ciò destinato.

Un tal ispettore farà il suo rapporto alla commessione suddetta, la quale dopo di aver discusso l'occorrente, ne informerà noi pe' canali regolari affine di darsi i provvedimenti necessarj.

Circolare del 7 maggio 1818 emessa dall'intendente di Palermo con la quale si prescrive che ammalandosi un militare in un luogo ove non evvi ospedale militare possa questi esser condotto in un ospedale civile.

Dal segretario di stato ministro presso il luogotenente generale mi è stata comunicata per l'adempimento la sovrana decisione, colla quale Sua Maestà ha ordinato, che ammalandosi un individuo appartenente al ramo della guerra, in luoghi ove non trovasi stabilito un ospedale militare, dovesse essere ricevuto negli ospizj civili e curato a spese dell'amministrazione de' medesimi, finchè non sia nel grado di uscirne, e di conferirsi ad uno degli ospedali militari il più prossimo, dovendo perciò corrispondersi dal ramo della guerra all'ospizio in cui è stato ammesso l'individuo, la indennità di trattamento in ragione di grana 24 per ciascuna giornata di ospitalità, senz'altro compenso, e nell'intelligenza che sarà destinato un contabile degli ospedali militari, pagato dallo stesso ramo della guerra a qualcheduno degli ospizj, ove il numero de' militari infermi, raccolti in una sala separata, richiedesse questo impiegato per sorvegliare al servizio, e per compilare la contabilità.

Nel partecipale una tal sovrana disposizione, io le ne raccomando l'esatto adempimento.

Ella intanto non lascerà di tenermi avvisato del ricapito della presente.

Ministeriale del 20 maggio 1818 diretta dal ministro cancelliere al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni intorno alla qualità de' suggelli alle carte ufficiali.

Ottimamente ha vostra eccellenza risoluto i dubbj propostile dal signor intendente di Catania intorno alla qualità del suggello da apporsi alle carte officiali, si dell'intendenza che de' comuni. I reali decreti de' 21 dicembre 1816, e 20 gennajo 1818 non lascian luogo ad equivoci. E quindi in tutte le carte officiali o legali, sia delle reali segreterie e ministeri di stato, sia delle amministrazioni regie, che ne dipendono, sia dei comuni, non deesi far uso, che de' piccoli reali suggelli secondo la forma, e con le rispettive indicazioni sovranamente prescritte.

Circolare del 25 maggio 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce ogni specie di emolumento per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile e si autorizzano i soli dritti di coazione.

L'articolo 175 del real decreto degli 11 ottobre 1817 mentre abolisce qualunque specie di emolumento per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile, autorizza i soli dritti delle coazioni secondo gli stabilimenti in vigore, fino a che non saranno riformati.

Posteriormente coll'articolo 25 delle istruzioni si assegnano agli uscieri, oltre de' salari, anche i dritti negli atti esecutivi.

Per darsi intanto una norma certa, e per evitarsi qualunque abuso in questo genere, ella disporrà che la stessa per l'esazione di tali dritti negli atti esecutivi sia regolata sulla pandetta del 1759 la quale trovasi ancora in vigore; e ciò fino a che piacerà a Sua Maestà di riformarla. Mi assicuri dell'arrivo della presente.

Reale Rescritto del 29 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per i metodi da stabilirsi nello imprendimento di opere pubbliche.

Nel consiglio de' 10 maggio corrente a proposizione del direttore generale di ponti e strade, Sua Maestà si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicurare l'esecuzione di alcuna delle opere pubbliche, o per mancanza del tempo necessario alle formalità delle subaste, è accordato di adottarsi il metodo di ordine in eccezione della legge, che prescrive generalmente quello d'incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè ne disponga l'adempimento nella parte che le riguarda.

Ordine del 3 giugno 1818 emesso dal supremo comando militare portante disposizioni pei matrimonj de' sotto uffiziali e soldati pensionati.

Non potendo i sotto-uffiziali, e soldati pensionati prender moglie senza di averne prima ottenuto il permesso, trovo regolare, e più conducente al bene del servizio che allora quando un individuo appartenente alla classe anzidetta, chiede licenza di matrimonio, si lasci alla facoltà dell'intendente della provincia, nello quale è il contraente domiciliato, di autorizzare l'effettuazione degli sponsali, colla circostanza però di non aver dritto la famiglia superstite alla pensione vedovile, secondo il prescritto da Sua Maestà per i militari, che si ammogliano essendo già ritirati; o di rigettare la domanda.

Per potere il permesso essere accordato, è d'uopo che la pretesa sposa sia dotata di buoni costumi, e di perfetta morale; che appartenga ad onesta famiglia, e sia fornita di tutte quelle prerogative, che possano rendere una donna abile alla industria, ed al travaglio, con un corredo proporzionato al suo grado.

Può compiacersi, signor intendente, rimanere in tale intelligenza, e disporre quanto conviene per l'adempimento della presente disposizione.

Circolare del 6 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme a seguirsi pei locali ad uso dall'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione al medico ed al cancelliere.

Con circolare del 9 agosto 1817 fu stabilito, che combinandosi nello stesso locale l'uso dell'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione del medesimo, e del cancelliere, dovesse la spesa del pigione ratizzarsi sù questi funzionarj proporzionatamente alla parte, che ne occupassero per l'abitazione.

Affin di prevenire le quistioni, che potrebbero insorgere nell'applicazione di questa misura, ho determinato di accordo col ministro di grazia e giustizia, che il pigione sia ripartito per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico del giudice, e del cancelliere, ove ambedue prescelgano di abitare nel locale, e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi, cui piacesse tale abitazione. Il ministro di grazia e giustizia ha diretto i suoi ordini in questo senso al procuratore regio criminale, affinchè si possa mettere con lei di accordo sul proposito. Ella quindi darà di concerto col medesimo le disposizioni opportune, onde nel soggetto caso la regola prefissa sia costantemente osservata, ripetendole che la misura di abitazione nello stesso locale dell'officina non è obbligatoria, i sudetti funzionarj potendo ricusarla ove loro non aggrada. Questa misura è

applicabile ancora ai giudici di circondario, ed ai loro cancellieri, qualora abitassero nei locali addetti a'giudicati, che si somministrano da' comuni, ed ella ne disporrà similmente l'esecuzione.

In questa occasione la prevengo di essersi determinato di accordo col lodato ministro che tra gli oggetti di primo stabilimento delle officine de' giudici istruttori non van compresi i registri ch'essi sono obbligati a tenere per l'esercizio delle loro funzioni. L'amministrazione dunque non dovrà sopportare veruna spesa per simili soggetti.

Ministeriale degli 11 giugno 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la nomina dei decurioni.

Dopo di averle rimessa la nomina del decurionato del comune di Palermo con real rescritto del 27 maggio ultimo, ho rassegnato a Sua Maestà le nomine de' decurionati di diversi comuni delle Valli di Palermo, Catania, Siracusa, e Girgenti pervenutemi nei di lei fogli dei 14, e 23 del detto mese, e la Maestà Sua si è degnata d'approvarle con quattro reali decreti di cui ella troverà qui annesse le copie. Sua Maestà ha osservato in questa circostanza che in tali nomine, le quali appartengono in gran parte ai comuni di 1 classe, quasi generalmente si trovano compresi i maestri, forse perchè si è supposto che costoro dovessero necessariamente entrare nel decurionato ancorchè la popolazione offrisse un sufficiente numero di proprietari, e di altri soggetti più meritevoli di loro. La legge in tal caso non sarebbe applicata nel suo vero senso, e Sua Maestà vuole che gl'intendenti sieno rischiarati su tal proposito. È mente del Re che nella formazione delle liste dei decurionati de' comuni di ogni classe sieno applicati esattamente i principi stabiliti negli articoli 100 e 108 della legge del 12 dicembre 1816, nel senso della quale si debbano sempre interpetrare ed eseguire le istruzioni transitorie fatte per la Sicilia, e che in conseguenza nelle liste degli eligibili, e nei decurionati de' comuni di prima classe, non debbano essere compresi che i più meritevoli tra i proprietari e professori di arti liberali, e che in generale nelle composizioni de' decurionati si debba dare sempre la preferenza al merito, ed ai proprietari nel concorso di uguali requisiti e qualità. Ad oggetto di prevenire ogni equivoco nell'applicazione di queste regole, gl'intendenti nel formare le terne per le nomine de' decurionati dovranno indicare con precisione i requisiti e le qualità di ciascuno eligibile che propongono.

Digitized by Google

Reale Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le multe da infliggersi contro gli uffiziali dello stato civile.

Sua Maestà con suo decreto del 3 corrente, ch'ella troverà inserito nella collezione delle leggi, si è degnata di risolvere, che le multe e l'altre pene comminate dalle leggi provvisoriamente in vigore contro gli uffiziali dello stato civile per mancanze e controvenzioni commesse nella redazione degli atti di cui sono incaricati, saranno applicabili anche a' cancellieri comunali, rimanendo alla discrezione e prudenza de' tribunali civili il proporzionare le dette multe e pene tra il sindaco e il cancelliere, secondo i maggiori o minori gradi d'imputabilità di ciascuno d'essi. Ha in seguito la Maestà Sua per tratto di sua clemenza ordinato che non si proceda contro gli uffiziali enunciati nel cennato decreto per le multe e pene, in cui sono essi incorsi fino alla pubblicazione del decreto medesimo, purchè però non si tratti di falsità materiale, e d'altri atti qualificati dalla legge per delitti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che le riguarda.

Circolare del 20 giugno 1818 amessa dal luogotenente generale in Sicilia portante le norme come debbansi amministrare i fondi addetti alle opere pubbliche.

Con circolare de' 14 maggio scorso le comunicai la sovrana determinazione relativa al modo come si debbano amministrare i fondi addetti alle opere pubbliche. Intanto sua altezza reale volendo che da un lato non si arrestino i travagli per le strade, che sono già in costruzione, e nel tempo stesso che l'amministrazione civile vi prenda quella parte attiva, ch'è tanto necessaria al buon successo de' lavori, si è degnata di disporre.

1. Che le strade sieno distinte in due classi, cioè in consolari, e traverse. Le prime sono quelle che dettagliatamente vengono descritte sotto tal nome dal generale parlamento del 1778, tutte le altre sono traverse provinciali o comunali.

2. Che il fondo regio, le pensioni della barriera, gli arretrati dell'estinto donativo di scudi 24 mila, le contribuzioni per ristoro delle lavanche e mali passi della strada consolare di Messina per le marine, ciò che ricavasi dalle trazzere usurpate, e le rendite di qualunque natura appartenenti alle strade consolari, debbano essere esclusivamente amministrate dal direttore generale delle strade.

3. Che le strade consolari debbano dividersi dal direttore generale in tanti tratti, i quali saranno assegnati alle diverse

deputazioni comunali de' luoghi per dove le strade medesime passano.

4. Che tale deputazione, o uno de' loro componenti da designarsi dalle deputazioni rispettive, debba prendere esatta cura del tratto di strada che gli verrà assegnato, visitandolo frequentemente per osservare se vi sieno danni o usurpazioni, se le opere sia di manutenzione, sia di nuove costruzioni, si eseguano con esattezza, e progrediscano con regolarità.

5. Che le deputazioni debbano in ogni mese mandare nella direzione generale un distinto rapporto dello stato, in cui troveranno la strada, avvertendo se gli appaltatori de' riattamenti annuali hanno in quel mese mantenuta la strada seconda la loro obbligazione.

6. Che quando gli architetti si portano a visitare le strade, possano i deputati unirsi con i medesimi e far loro rilevare gl'inconvenienti che potrebbero forse verificarsi nei lavori, e che fossero nella cognizione delle deputazioni.

7. Che per quelle strade traverse, le quali sono in attuale costruzione in seguito di tasse già imposte, il direttore generale debba passare una nota delle persone alle deputazioni provinciali de' cespiti tassati e de' debitori arretrati, onde possano le deputazioni medesime curarne l'elezione, ed invigilare sull'esatta amministrazione de' fondi che ne risultano.

8. Che le deputazioni enunciate abbiano l'obbligo di rimettere in ogni settimana al direttore generale uno stato delle somme esistenti in cassa, per fondi delle rispettive strada, onde possa il medesimo prendere le convenienti misure in ordine alle opere da eseguirsi.

9. Che i certificati degli architetti della direzione generale spediti a favore de' maestri, debbano essere muniti della firma di uno de' deputati provinciali o comunali, che sarà destinata dalla deputazione provinciale.

Tali certificati saranno rimessi al direttore generale, il quale esaminerà, se i medesimi sieno analoghi all'opera eseguita e determinata, e vi apporrà il suo visto-bono, trasmettendoli indi all'intendente da cui si ordinerà il pagamento.

10. Che tutte queste disposizioni si debbano considerare come provvisorie da osservarsi sino a che non sarà stabilito definitivamente il nuovo sistema da Sua Maestà ordinato.

Di ordine di sua altezza reale le comunico tutto ciò, perchè ella possa disporne il più esatto adempimento, nell'intelligenza che si è fatta la partecipazione necessaria al direttore generale de' ponti e strade.

Circolare del 29 giugno 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si determinano le facoltà della commissione di pubblica istruzione.

Contrastando taluni intendenti alcune delle facoltà che si esercitano da questa commessione di pubblica istruzione, vengo a manifestarle, che per ora le facoltà della commissione sono quelle additate nella decisione di Sua Altezza Reale del 13 dello scorso marzo, di cui gliene trasmetto la copia. Il sistema stabile sarà effetto degli stabilimenti generali, che fra breve saranno sottoposti alla sovrana approvazione. Intanto sono conseguenze de' decreti, e degli ordini di Sua Maestà le seguenti disposizioni.

1. Gl'intendenti in vigore dell'articolo 26 del real decreto degli 11 ottobre 1817 presederanno a tutte le deputazioni locali dipendenti dalla commissione, e a tutti gl'istituti d'istruzione, e di educazione.

2. La commessione che dirigerà da Palermo, secondo le sue facoltà tutti questi istituti, scriverà direttamente agl'intendenti, e gl'intendenti scriveranno direttamente ad essa, tolta ogni idea di superiore, e d'inferiore, ma soltanto come uguali e collaboratori, e membri del medesimo corpo, e di uguale dignità.

3. Gl'intendenti potranno comunicare utilmente alla commessione tutti i lumi, e tutti i buoni sentimenti che loro suggeriranno le circostanze locali per l'ottimo progresso delle cognizioni, e de' costumi.

4. Apparterrà alla commessione il guidare tutto questo ramo con unità di principi, e prendere le risoluzioni convenienti Tutto dovrà camminare con semplicità ed armonia.

Io quindi comunico a lei questi provvedimenti per l'adempimento di sua parte.

Reale Rescritto del 22 luglio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a prevenire le collusioni in materia di empara de' detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giudiziarie.

Volendo Sua Maestà prevenire le frequenti collisioni in materia di empara de' detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giudiziarie, ha sovranamente dichiarato, che la polizia suddetta abbia facoltà di emparare i detenuti, da doverla però esercitare ne' casi, e nei modi seguenti.

1. Si può emparare un detenuto a conto della polizia ordinaria per uno degli oggetti di alta polizia, designati nell'articolo 3 delle sovrane istruzioni de' 22 gennaio 1817, cioè, per reità di stato, per riunioni settarie, e fazioni che per la loro natura, o per la loro estensione possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

2. Si può egualmente emparare un detenuto per conto della polizia ordinaria, quando la di lui indole sia tale, che possa turbare la pubblica tranquillità colla organizzazione di masnade armate, di occulte associazioni di malfattori.

3. Si può ancora emparare per conto della polizia ordinaria un detenuto, quando sulla identità della di lui persona non si sono ancora acquistati i necessari schiarimenti.

4. Si può finalmente emparare oltre de' casi suddetti, purchè la polizia ordinaria ne ottenga, ed annunzi una espressa determinazione di Sua Maestà per caso individuale.

5. Non potendo i regi procuratori criminali eseguire alcuna disposizione particolare circa un detenuto, che non venga ad essi comunicata dal ministro di grazia e giustizia, dal quale unicamente dipendono, la polizia ordinaria in ogni caso di empara, dovrà dirigersi a questo ministero, il quale darà gli opportuni ordini a' suddetti procuratori generali criminali, ed ove occorra, proporrà l'affare a Sua Maestà, intesa sempre prima la polizia ordinaria.

Ne' casi però designati nel numero 1 del presente rescritto, se la polizia ordinaria non avrà sufficiente tempo di promuovere dal ministro di grazia e giustizia gli ordini diretti a' regi procuratori generali criminali per sospendersi la liberazione di un detenuto, potrà in questa urgente circostanza passare direttamente i suoi uffici a' suddetti regi procuratori, annunziando tale urgenza, e l'imputazione per la quale si dispone l'empara, che sarà una di quelle indicate nel suddetto articolo 1 del presente rescritto. Ma dovrà contemporaneamente la polizia medesima dar parte di tutto a questo ministero.

In quest'occasione soltanto i regi procuratori generali criminali sospenderanno in forza di avviso ricevuto direttamente dalla polizia ordinaria la liberazione del detenuto emparato, ed attenderanno gli ordini dal ministro di grazia e giustizia, al qual ne faranno immediatamente rapporto.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo adempimento.

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli provinciali in Sicilia in adempimento dell'articolo 55 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il consiglio provinciale si aprirà il quinto giorno dopo, che saranno stati chiusi i consigli distrettuali.

2. Esso si radunerà nella casa dell'intendenza. Ivi durante l'unione saranno addette delle stanze e de' mobili decenti alle sue sessioni e al suo necessario servizio.

3. I 20 giorni assegnati dall'articolo 47 del real decreto per la durata delle sue sessioni, si dovranno intendere continui e non interrotti.

4. I presidenti, i quali si troveranno in Palermo prima del-

all'apertura, presteranno prima di partire nelle mani del ministro di stato residente in quella parte de' reali domini il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate.

5. I presidenti, recandosi da Palermo al luogo dell'adunanza, saranno autorizzati a ricevere il giuramento stesso dagli altri componenti del consiglio all'apertura dell'unione in presenza dell'intendente.

6. I presidenti, che non saranno in Palermo, presteranno il giuramento insieme co' componenti de' consigli in mano de' rispettivi intendenti. I giuramenti che saranno prestati nelle intendenze saranno ridotti agli atti delle stesse.

7. Il presidente manterrà il buon ordine interno nell'adunanza. Le sue disposizioni su questo oggetto dovranno essere puntualmente eseguite.

8. Quando vi sarà bisogno di ordini, o di autorità per fare rispettare l'adunanza, anche nell'esterno, l'intendente provvederà ne' limiti delle facoltà sue.

9. In caso di assenza o d'impedimento del presidente eserciterà la presidenza del consiglio provinciale il consigliere maggiore di età.

10. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo, procederà l'età maggiore.

11. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sieno di epoche eguale, si osserverà l'ordine dell'età.

12. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio provinciale si dovranno fare a voti palesi. Le porte saranno chiuse o aperte al pubblico, come piacerà al presidente.

13. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentirà porte chiuse, o aperte, come meglio giudicherà il presidente.

14. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffizi del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

15. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superiori, cogl'inferiori, e cogli estranei, si terrà per via del presidente medesimo.

16. Tutt'i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che il presidente destinerà.

17. Il presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare, se non saranno presenti almeno 14 votanti in Palermo, ed 11 in ciascuna delle altre sei intendenze.

18. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

19. Quando si tratterà di affari, che interessino personalmente uno de' consiglieri, o ascendenti o discendenti in linea retta,

o fratelli o sorelle, o zii o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto e d'intervenire. In ogni altro caso non si ammetterà sospezione, eccetto che il luogotenente generale di Sua Maestà a proposizione dell'intendente disponga altrimenti per la gravità della circostanza.

20. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'è stabilito nell'articolo 11 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, e in parità i più giovani.

21. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario, e prenderanno il nome di *atti*. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

22. La segreteria del consiglio sarà in custodia della segreteria generale dell'intendenza. Gli atti originali legati in volumi, e provveduti d'indice formeranno i registri del consiglio provinciale. Questi registri si conserveranno nell'archivio della segreteria generale dell'intendenza.

23. Le copie degli atti per aver vigore dove convenga, dovranno essere sottoscritte dal presidente, o dal consigliere segretario.

24. I subalterni, che il consiglio provinciale avrà di bisogno per lo suo servizio, saranno provveduti dall'intendente.

25. L'intendente invigilerà perchè il consiglio provinciale sia chiuso, scorso il termine di 20 giorni prefisso alla sua unione legittima. Ogni atto fatto dopo il detto termine sarà nullo.

26. I voti del consiglio provinciale saranno in ogni anno tra un mese dopo la chiusura del consiglio, trasmessi dal ministro presso il luogotenente generale, il quale darà il suo parere sulle diverse proposizioni in essi contenute, al ministro degli affari interni presso Sua Maestà, e la Maestà Sua a cui i detti voti saranno rassegnati, darà le sue disposizioni per mezzo dello stesso ministro degli affari interni. E il ministro presso il luogotenente generale ne curerà l'esecuzione secondo l'articolo 54 del real decreto.

27. Fra le funzioni attribuite al consiglio provinciale dall'articolo 46 del real decreto ve ne sono talune, la cui sostanza è necessaria, ed indispensabile, ed in cui il consiglio non ha altra scelta, che quella del modo e dell'esecuzione. Tali sono l'apprestare i fondi a' soldi ed alle spese dell'amministrazione civile, l'esaminare il conto dell'intendente, ed altri simili oggetti, che non si possono trascurare senza offendere la giustizia. Per questi oggetti, quando mancherà il consiglio, sarà devoluto il diritto a Sua Maestà di provvedere come meglio convenga.

28. Queste istruzioni, perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il caso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno

pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli distrettuali di Sicilia in adempimento dell'art. 69 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. La convocazione, ed il giorno dell'apertura de' consigli distrettuali sarà prescritto da Sua Maestà.

2. I quindici giorni assegnati per la durata delle loro sessioni dovranno intendersi continui, e non interrotti.

3. Alle sessioni de' consigli distrettuali, e al loro necessario servizio durante l'unione saranno addette delle stanze, e dei mobili decenti nelle rispettive case delle sottintendenze.

4. Immediatamente dopo l'elezione, tanto il presidente, quanto i consiglieri presteranno in mano del sottintendente il giuramento di bene, e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate. Questo giuramento si registrerà agli atti, e se ne rimetterà la copia all'intendente.

5. Il sottintendente nel giorno prefisso aprirà pubblicamente il consiglio distrettuale. Costituita l'unione, il consiglio resterà libero nelle sue discussioni, e deliberazioni.

6. Il presidente manterrà il buon ordine interno nell'adunanza. Le sue disposizioni su quest'oggetto dovranno essere puntualmente eseguite.

7. Quando vi sarà bisogno di ordini e di autorità, per far rispettare l'adunanza anche nell'esterno, il sottintendente provvederà ne' limiti delle facoltà sue.

8. In caso di assenza, o d'impedimento del presidente, eserciterà la presidenza del consiglio distrettuale il consigliere maggiore di età.

9. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo, precederà l'età maggiore.

10. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sieno di epoca uguale, si osserverà l'ordine dell'età.

11. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio distrettuale si faranno a porte chiuse, e a voti palesi.

12. Se per preparare queste discussioni, e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentirà a porte chiuse o aperte, come meglio giudicherà il presidente.

13. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffizj del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

14. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superio-

ri, cogl'inferiori, o cogli estranei si terrà per via del presidente medesimo.

15. Durante l'unione, il sottintendente darà al consiglio distrettuale tutti gli schiarimenti, che gli saranno richiesti dal presidente. Egli potrà intervenire nel consiglio quante volte ne sia richiesto dal consiglio medesimo, senza però prender parte nelle deliberazioni dello stesso.

16. Tutt'i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che destinerà il presidente medesimo.

17. Il presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare se non saranno presenti almeno otto votanti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

18. Quando si tratterà di affari che interessano personalmente uno dei consiglieri, o ascendenti, o discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto. In ogni altro caso non si ammetterà sospenzione, eccetto che il luogotenente generale di Sua Maestà, a proposizione dell'intendente disponga altrimenti, per la gravità della circostanza.

19. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, che è stabilito nell'articolo 10 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, e in parità i più giovani.

20. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario, e prenderanno il nome *di atti*. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

21. La segreteria del consiglio distrettuale sarà in custodia della segreteria della sottintendenza. Gli atti originali legati in volumi, numerati, e provveduti d'indice formeranno i registri del consiglio distrettuale. Questi registri si conserveranno nell'archivio della segreteria della sottintendenza.

22. Le copie degli atti, per aver vigore presso il consiglio provinciale o altrove, dovranno esser sottoscritte dal presidente, o dal consigliere che lo rimpiazza, e in oltre dal consigliere segretario.

23. I subalterni che il consiglio distrettuale avrà di bisogno per lo suo servizio, saranno provveduti dal sottintendente.

24. Il sottintendente invigilerà perchè il consiglio distrettuale sia chiuso, scorso il termine di quindici giorni prefisso alla sua unione legittima. Ogni atto fatto dopo il termine sarà nullo.

25. Quello che nelle presenti istruzioni si è detto de' sottintendenti, si reputerà detto degl'intendenti nei distretti, che sono sede d'intendenza.

26. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino, a misura che il corso e l'esperienza lo persuaderanno ed esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto.

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei sindaci ed eletti dell'amministrazione civile in Sicilia in adempimento dell'art. 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

TIT. I. Composizione del corpo amministrativo.

ART. 1. Il sindaco, e i due eletti compongono il corpo amministrativo del comune.

2. L'amministrazione civile nel comune appartiene propriamente al sindaco. Gli eletti non fanno che assisterlo, e supplirlo nei modi, che si dichiareranno più sotto.

3. Esso deve pure esercitare la detta amministrazione coll'assistenza del decurionato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e dalle presenti istruzioni.

TIT. II. Funzioni del sindaco.

4. Come sono diversi gli oggetti dell'amministrazione civile nel comune, così diverse sono le funzioni del sindaco. Esse si riducono alle classi seguenti.

5. I. Amministra il patrimonio del comune secondo il titolo 8 del real decreto, sotto il qual nome vengono tutte le rendite, e tutte le spese del comune medesimo; il maneggio degl'interessi annonarj e in generale tutt'i diritti, e i negozj che si esercitano per conto di esso, e che ricadono a suo profitto, o a sua perdita.

6. II. Prende cura di tutt'i pubblici stabilimenti, ed in generale di tutte le cose pubbliche descritte negli articoli 1 e 2 del real decreto, le quali esistono nel comune, e nel suo territorio, quantunque non sieno nel patrimonio dell'università.

7. Fra le cose pubbliche accennate nell'articolo 6, tutte quelle che sono governate da particolari amministratori, o deputati, o commissioni legittimamente stabilite sotto qualunque titolo, restano affidate agli stessi. Il sindaco si reputa membro delle medesime amministrazioni o commissioni, concorre cogli altri membri al bene delle cose suddette, e propone al governo le provvidenze opportune per il loro vantaggio, a tenore dell'articolo 45 e seguenti.

8. III. Pubblica, eseguisce, e fa eseguire le leggi, i decreti, e gli ordini del governo, che gli sono comunicati dal sottintendente; dispone della forza interna, o militare, propone quel che può interessare il bene pubblico e privato; e fa da commissario di guerra nei modi prescritti dagli articoli 75 76 77 e 78 del real decreto, e dall'articolo 13 di queste istruzioni.

9. IV. Presiede al decurionato, ed esercita la polizia amministrativa secondo le istruzioni corrispondenti agli articoli 108 e 249 del suddetto decreto.

10. V. Nell'adempire le funzioni descritte nei precedenti quat-

tro numeri, il sindaco fa uso delle sue facoltà economiche, e sta soggetto ai reclami, ed ai rimedj, come è stabilito nel real decreto titolo X cap. 1.

11. VI. In rapporto al comune, e alle cose pubbliche mentovate nell'art. 6 il sindaco è la locale autorità competente per l'esercizio delle facoltà esecutive dichiarate nel real decreto tit. X cap. II.

12. Perciò trattandosi di atti esecutivi, ne' quali i comuni, o le altre cose pubbliche abbiano parte o attiva, o passiva, cioè tanto ad istanza di essi contro di altri, quanto ad istanza di altri contro di essi, a lui spetta il procedere a tenore dell'articolo 255 del real decreto, ed è incompetente qualunque altra autorità giudiziaria, o amministrativa, salvo quello ch'è stabilito negli articoli 13 e 14.

TIT. III. Dipendenza del sindaco dall'intendente, e dal sottintendente.

13. Il sindaco esercita tutte le anzidette funzioni sotto la dipendenza, e sotto gli ordini dell'intendente, e del sottintendente. Ciò importa, che l'intendente, e il sottintendente non solamente sono le autorità superiori, alle quali spetta la conoscenza dei reclami contro le operazioni economiche del sindaco già eseguite; ma che essi, quando lo credono opportuno, possono anche dirigerlo in qualsivoglia sua operazione tanto economica, quanto esecutiva, ed ordinargli ciò che debba fare, e prender conto, ed intervenire in tutto quello, che pratica anche per uffizio, ed in prima istanza.

14. Inoltre l'intendente, e il sottintendente nei comuni della loro residenza, per particolari ordini di Sua Maestà, o del luogotenente generale, quanto in tutti gli altri casi, nei quali essi lo credano utile, possono esercitare essi stessi direttamente, senza l'opera del sindaco, le facoltà economiche ed esecutive, purchè ne avvisino il sindaco.

15. I provvedimenti del sindaco possono essere sospesi prima dell'esecuzione dall'intendente, dal consiglio d'intendenza e dal sottintendente, qualora si vegga una evidente violazione di legge, o un'aperta ingiustizia.

16. È vietato al sindaco il fare dei rapporti direttamente al governo, e senza il mezzo dell'intendente. Gli è permesso soltanto di presentargli le sue suppliche in caso di legittimo reclamo contro le di lui risoluzioni.

TIT. IV. Funzioni del primo, e del secondo eletto.

17. Il primo ed il secondo eletto ajutano il sindaco, e fanno da coamministratori per tutte quelle commissioni particolari che riceveranno dal medesimo sotto la di lui dipendenza e direzione. Nelle discussioni essi non hanno, che il voto consultivo.

18. Il primo eletto per natura del suo uffizio deve sostenere il pubblico ministero. Innanzi al sindaco, e innanzi qualunque

altra autorità amministrativa o giudiziaria dovrà sempre difendere i diritti, i privilegi, e le ragioni del pubblico, come si praticava un tempo dagli aboliti sindaci presso i senati e giurati. Le azioni del comune dovranno sperimentarsi a di lui istanza, ed egli dovrà esser citato per parte del comune.

19. Quando egli vedrà apertamente lesi dal sindaco i dritti del comune, o degli stabilimenti pubblici, farà i suoi reclami al sindaco stesso; e se il sindaco non darà le giuste provvidenze, potrà indirizzarli al sottintendente.

20. Il secondo eletto nel caso di sospezione, di malattia, o d'impedimento del sindaco, o del primo eletto, è colui che per legge deve supplirli. Egli in tali casi nelle adunanze del corpo amministrativo, o del decurionato prenderà il luogo e avrà le attribuzioni, e gli ordini di colui, le cui veci supplisce.

21. Nel caso che sieno impediti l'uno e l'altro, il secondo eletto farà le veci del sindaco, e domanderà al governo per via del sottintendente la surrogazione di un membro del decurionato alle funzioni di primo eletto.

22. Quando contemporaneamente sieno mancati, o impediti il sindaco, e i due eletti, provvederà il luogotenente generale per la loro surrogazione a proposizione dell'intendente. Quando si tratta di comuni infra 3000 anime, provvederà l'intendente da se.

TIT. V. Relazione del sindaco col decurionato.

23. In tutt'i casi stabiliti dalla legge, l'assistenza e l'opera del decurionato è necessaria al sindaco. Le deliberazioni del decurionato in tali casi non sono dei voti consultivi, come si è detto degli eletti nell'articolo 16, ma sono delle norme certe, dalle quali esso non può deviare.

24. I casi mentovati nell'articolo precedente non sono soltanto la formazione dello stato discusso; l'imposizione dei dazi; l'esame del conto morale; e tutte le altre operazioni singolari additate ne' varj articoli del real decreto, ma sono eziandio tutti gli altri affari di sistema e di regola, che si contengono cumulativamente nell'articolo 98 del detto real decreto sotto l'espressione generica della pubblica utilità, e del bene dell'amministrazione e de'cittadini.

25. È conseguenza delle cose premesse, che al decurionato appartiene lo stabilire il miglior metodo di amministrazione del patrimonio comunale; il risolvere quel sistema di pubblica annona, che riputerà più conducente al bene del comune; il deliberare se conviene fissar prezzo ai generi di minuta consumazione, e a quale di essi; l'imporre esso medesimo il prezzo ai generi di maggiore importanza, e lasciarne l'imposizione al corpo amministrativo in quelli di poca considerazione lo stabilire i

modi, e i tempi per farsi tali fissazioni di prezzo; il determinare le istituzioni, e le opere che convengano all'economia, alla cautela, al comodo, e all'ornamento del comune; e il fare altre simili deliberazioni d'interesse, e d'influenza generale.

26. È pure conseguenza dei medesimi principj, che autorizzati per la via regolare tutti gli accennati atti del decurionato, essi devono servire di guida necessaria al sindaco; appartiene a lui l'eseguirli, e il metterli in pratica, e l'averne poi ragione nel conto morale.

27. Devono inoltre essere uniti al sindaco i due deputati scelti dal decurionato nel numero de' suoi membri secondo l'articolo 98 del real decreto. Le funzioni di costoro sono due: assistere presso il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà: preparare con lui le proposizioni da farsi al decurionato per oggetto di utilità pubblica.

28. Per la prima delle suddette loro funzioni essi devono consigliare il sindaco in tutto ciò che crederanno diretto al bene pubblico. Quando egli ricusi di eseguire i loro consigli, essi ne devono far rapporto al decurionato nella prima sessione, purchè non si ritardi il corso degli affari, che non soffrono dimora. Nei casi urgenti, nei quali un affare non si può nè permettere, nè impedire senza grave danno, possono domandare dall'intendente, o dal sottintendente, o dal sindaco stesso una sessione straordinaria del decurionato.

29. Il sindaco è sempre risponsabile di tutta l'amministrazione a lui affidata. I deputati sono risponsabili del solo adempimento di ciò che devono fare secondo l'art. 27.

30. Per la seconda funzione i due deputati devono applicarsi a tutti i buoni progetti di miglioramento, di cui è suscettibile l'amministrazione civile nel comune. Il sindaco è obbligato ad essere con loro di accordo nella preparazione; e o tutti di concerto, o uno di essi tre han diritto di farne la proposizione al decurionato.

TIT. VI. Conflitti, sospezioni, e relazione cogli altri sindaci.

31. Come per l'articolo 19 delle istruzioni degl'intendenti niuna autorità amministrativa potrà suscitar conflitto di giurisdizione colle autorità giudiziarie, se non per mezzo dell'intendente, così il sindaco, o alcuno degli eletti nel caso che accaderà l'indicato conflitto, dovrà scriverlo al sottintendente, e attendere da lui le opportune provvidenze.

32. Non militano contro il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive i motivi di sospezione, che le leggi hanno stabilito contro i giudici.

31. Solamente nei casi, in cui la sospezione sia tale da poterne nascere degl'inconvenienti, l'intendente potrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e pel buon ordine.

54

34. Quando per effetto di tali provvidenze sarà il caso di esser sospetto il sindaco, esso sarà ripiazzato nel modo stabilito dagli articoli 20 21, e 22 delle presenti istruzioni.

35. I sindaci fra loro debbono essere di accordo, e prestarsi scambievolmente la loro opera, a misura che la richiederanno in vantaggio dei rispettivi comuni.

TIT. VII. Relazione del sindaco col cassiere.

36. Il sindaco essendo l'amministratore de' beni del comune, sarà uno dei principali oggetti della sua carica il badare alla puntuale esazione delle rendite, e di tutto ciò che forma il patrimonio dell'università. Avrà l'obbligo di vigilare sopra tutti gli uffiziali del comune, e precipuamente sopra il cassiere.

37. Il cassiere è obbligato a riscuotere tutte le rendite, e i crediti del comune, secondo le note, che il sindaco gli deve far frequentemente formare. Deve egli esiger subito quelle partite, in cui i debitori son puntuali. Per li debitori non puntuali, passato un discreto termine, deve domandare al sindaco gli atti esecutivi.

38. La domanda degli atti esecutivi dev'esser fatta per via di note, nelle quali sieno indicati precisamente i nomi dei debitori, le somme de' debiti, e le coazioni che sieno necessarie. Queste note saranno consegnate dal cassiere al sindaco per mani del cancelliere, che ne terrà conto nel suo ufficio.

39. Il cassiere sarà risponsabile per tutte le partite, per le quali in un discreto termine non avrà fatto domanda di atti esecutivi, e queste partite si avranno come esatte, e pervenute nella sua cassa.

40. La medesima risponsabilità sarà a carico del sindaco nel momento che gli saranno presentate le note prescritte nell'articolo 38. S'egli non farà i convenienti atti esecutivi, o non ne curerà l'utile e pronto adempimento, ne diverrà debitore egli stesso delle rispettive somme.

41. Il sindaco non potrà esser liberato della risponsabilità stabilita nell'articolo 40, se non quando l'esazione venga impedita o da causa litigiosa, o da vera incapacità del debitore, o da altra circostanza non imputabile a lui.

42. Il sindaco in tali casi dovrà giustificare la sua condotta nel suo conto morale, e tutte le quistioni che potranno insorgere su questo articolo, saranno definite secondo le leggi dal consiglio d'intendenza.

TIT. VIII. Ordine, e cerimoniale.

43. Il luogo di adunanza del corpo amministrativo sarà la casa del comune. Il sindaco sederà al capo della tavola; sederanno il primo eletto al lato destro, ed il secondo eletto al lato sinistro di lui. I luoghi posteriori saranno occupati dal cancelliere, e dal cassiere, quando saranno chiamati.

44. Il sindaco terrà il campanello, e presederà al buon ordine. Farà espellere dal luogo coloro, che avranno la temerità di turbare la decenza e la quiete. In caso di resistenza, potrà farli mettere in prigione per 24 ore, e qualora il delitto meriti una punizione più grave, l'arrestato dovrà essere rimesso tra le 24 ore al giudice competente colle carte che il sindaco avrà fatte all'uopo.

45. Quando il sindaco in vigore dell'articolo 7 delle presenti istruzioni interviene nelle particolari commissioni o deputazioni ch'esistono nel comune, o si unisce coi particolari amministratori, se queste amministrazioni, o commissioni sono istituite dipendenti dal comune, o come si suol dire *filiali* dello stesso, sia per fondazione, sia per essere rami dismembrati dell'amministrazione comunale, il sindaco suddetto vi prende sempre il primo posto.

46. Prende egli pure il primo posto in tutte le amministrazioni o commissioni, anche non dipendenti dal comune, i componenti delle quali non sieno che persone private, o rivestite soltanto di qualche autorità comunale, perchè secondo l'articolo 73 del real decreto, il sindaco è la prima autorità del comune.

47. Se poi si tratti di amministrazioni o commissioni non dipendenti dal comune, e in cui vi sieno membri rivestiti di autorità maggiore delle comunali, in queste adunanze, intervenendo il sindaco, si sederà a tavola rotando senza distinzione di precedenza o di rango.

48. Nei casi additati dagli articoli 45 e 46 il sindaco oltre di prendere il primo posto nelle sessioni, vi esercita pure gli atti presidenziali, e quando occorre di sottoscrivere appone la sua firma prima degli altri.

49. Nei casi additati dall'articolo 47 gli atti presidenziali si eserciteranno in giro un mese per ciascuno dai componenti, succedendosi l'un l'altro in regione di età. La firma si farà in due colonne. In una firmerà il sindaco, e dopo di lui gli altri componenti, o privati, o rivestiti di autorità semplicemente comunale, se ve ne sono. Nell'altra colonna firmeranno gli altri membri di autorità maggiore delle comunali coll'ordine della rispettiva legittima precedenza.

50. Quando nelle suddette commissioni o deputazioni interviene l'intendente, o il sottintendente, prende questi sempre

il primo posto come presidente, qualunque sia l'autorità degli altri componenti. Esso vi esercita sempre gli atti presidenziali, e precede nella firma.

51. Quando insorgerà controversia circa l'applicazione delle regole contenute nell'articolo 45 sino al 50, questa controversia non sarà ragione di sospendere l'adunanza, nè darà diritto a verun di non intervenirvi. Allora si prenderà luogo per la sola ragione dell'età senza pregiudizio de' dritti rispettivi.

52 La controversia sarà subito esposta al governo per le vie legittime. Il governo deciderà i casi dubbi, se ve ne sono; e riprenderà e castigherà quelli, che abbiano mosso dubbio contro l'evidenza per solo spirito di torbidezza.

TIT. IX. Onori.

53. I corpi amministrativi secondo l'articolo 72 del real decreto, goderanno di tutti gli onori, titoli, e decorazioni di cui finora hanno goduto per concessione sovrana i magistrati municipali dei rispettivi comuni.

52. Fra i suddetti onori, titoli, e decorazioni, quelli che sono stati attribuiti al capo del magistrato municipale, apparterranno ora al sindaco: quelli che sono stati attribuiti a tutto il corpo del magistrato, apparterranno a tutto il corpo amministrativo.

55. Quantunque la rappresentanza del comune secondo l'articolo 93 del real decreto risiede nel decurionato, pure il corpo amministrativo, come rappresentante del decurionato, interverrà in tutte le funzioni pubbliche, nelle quali finora è stato solito intervenire il magistrato municipale, e vi avrà lo stesso rango, e le stesse dimostrazioni, che vi ha avuto legittimamente il magistrato suddetto.

56. Tutto ciò si dovrà sentire senza pregiudizio delle dignità superiori, in modo che se concorra la presenza dell'intendente della provincia, o del sottintendente del distretto, il corpo amministrativo dovrà sempre cedere ad esso il primo luogo.

57. Se occorreranno delle quistioni da risolversi, e de' regolamenti da farsi circa l'esecuzione degli articoli del presente titolo, il luogotenente generale provvederà in seguito delle deliberazioni del decurionato, e del parere dell'intendente.

58. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse saranno pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Digitized by Google

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei senati di Palermo, Messina e Catania in adempimento dell'articolo 112 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il corpo amministrativo della città di Palermo ha il titolo di senato. È composto di un pretore, e di sei senatori.

2. A questo corpo amministrativo competono tutti gli attributi e gli obblighi, che si danno dagli statuti dell'amministrazione civile generalmente ai sindaci ed agli eletti, salvo le differenze stabilite nelle presenti istruzioni.

3. A questo corpo amministrativo spettano gli stessi titoli, onori, e privilegi, che ha goduto fin ora il senato di Palermo per le leggi in vigore, eccettuata quella parte, che è derogata dagli statuti anzidetti.

4. La prima volta sarà eletto contemporaneamente tutto il senato. I senatori si precederanno coll'ordine stesso, con cui si troveranno scritti nel decreto di elezione. Al primo anno deporranno la carica, e saranno rimpiazzati il quinto, e il sesto senatore. Al secondo anno il terzo, ed il quinto. Al terzo anno il pretore, il primo ed il secondo senatore.

5. Nel tratto successivo il pretore, e i primi due senatori saranno cambiati nell'ultimo anno di ogni triennio, e negli altri due anni del triennio medesimo saranno cambiati gli altri 4 senatori a due per anno. Così la durata di ognuno sarà costantemente di 3 anni.

6. Il pretore è il centro ed il direttore di tutta l'amministrazione civile. Ogni senatore sotto la sua immediata dipendenza vi esegue separatamente quella parte, che riguarda la sezione che gli è confidata.

7. Tutta la città, i borghi o tutto il territorio sono divisi in 6 sezioni, secondo il piano che sarà formato dall'intendente, inteso il decurionato, e sottomesso all'approvazione del luogotenente generale. Ciascuna sezione è assegnata ad uno de' senatori dal ministro presso il luogotenente generale.

8. Ognuno de' senatori presiede alla sezione, che gli è assegnata, e vi esercita particolarmente le funzioni di primo eletto, e quella parte di amministrazione civile, che riguarda la sezione medesima. Per tal'oggetto ha presso di se due aggiunti, che si eleggono dal luogotenente generale a proposizione del decurionato deve pure apprestarsi alle sue ricerche un ajutante del cancelliere del senato, come si dirà all'articolo 21.

9. Ciascuno de' senatori coll'aiuto de' suoi aggiunti esercita nella sua sezione quelle incumbenze, che sono divisibili per luogo, e non ledono l'unicità e la integrità dell'amministrazione generale, che è inconcentrata in persona del pretore.

10. Tali sono la cura immediata delle cose pubbliche esistenti nella sezione; i pronti procedimenti della polizia amministrativa; i primi atti delle facoltà economiche, ed esecutive per og-

getti speciali della sezione propria, ed altre provvidenze simili.

11. A ciascuno de' senatori possono pure nelle rispettive sezioni essere assegnati dal senato degli altri carichi particolari, che dividano fra loro le diverse incumbenze, riguardanti il bene comune.

12. Dalle risoluzioni del senatore di sezione, o di carico si ammette l'immediato reclamo a tutto il senato. Tali risoluzioni devono tuttavia esser prontamente adempite, eccettuati gli atti irreparabili, ed eccetto il caso che il senato per urgenti motivi di giustizia ne sospenda l'esecuzione.

13 Tutti i senatori insieme col pretore, e sotto la sua presidenza deliberano sugli affari dell'amministrazione generale della città.

14. Questi congressi generali devono tenersi nel palazzo senatorio almeno due volte la settimana. Circa il sedere si deve osservare la forma, che è stata solita per lo passato. Il pretore, ed i senatori hanno voto uguale. La maggioranza de' voti forma la deliberazione. Il senato può deliberare sempre che sia composto di cinque de' suoi membri almeno.

15. Il solo pretore corrisponde coll'intendente. I senatori non corrispondono, che col pretore. È vietato al pretore il fare dei rapporti direttamente al governo. Gli è permesso soltanto di presentargli le sue suppliche nel caso di legittimo reclamo contro le disposizioni dell'intendente.

16. In caso di assenza, o impedimento del pretore supplisce le sue veci il senatore più anziano in ordine di elezione. Assenti o impediti i senatori, le loro veci si fanno nelle rispettive sezioni dal primo fra gli aggiunti in ordine di elezione.

17. Gli aggiunti sono i collaboratori, ed i supplenti del senatore nella sua sezione. Il senatore fa tra essi la distribuzione de' carichi.

18. L'esercizio dell'amministrazione civile della città risiede propriamente in tutto il senato. Se n'eccettua quella parte, che si è attribuita a' senatori di sezione, e di carico. Se n'eccettua parimenti quella parte, che nell'articolo seguente è attribuita al pretore.

19. Il pretore esercita da se tutto ciò che gli appartiene come presidente del senato, e tutto ciò che per l'urgenza e per lo bisogno di unità, e di prontezza non può dipendere da un collegio. Esso ha da ordinatore la disposizione de' fondi comunali a norma dello stato discusso, ne dirige l'amministrazione, e la contabilità, e ne è in conseguenza responsabile, dovendone rendere in ogni anno il conto morale a norma de' regolamenti. Quest'articolo sarà più precisamente definito dal decurionato cogli opportuni regolamenti da approvarsi dal luogotenente generale per la via regolare.

20. Due deputati del decurionato assisteranno presso il pretore, e presso il senato, per esercitare rispettivamente ciò che è

loro attribuito nel titolo 5 delle istruzioni de' sindaci ed eletti.

21. Il senato avrà un cancelliere, ed un tesoriere. Il cancelliere avrà 4 ajutanti, i quali dovranno prestarsi alle ricerche di ogni senatore di sezione, come si è detto all'articolo 8; a questi due uffiziali dovranno appartenere tutti gli obblighi de' cancellieri, e cassieri comunali. Il decurionato si applicherà ad organizzare i loro uffici, e ne proporrà i regolamenti al luogotenente generale per le vie legittime.

22. A questi due uffizi, e alle loro dipendenze si dovranno ne' detti regolamenti accomodare, ed assettare gli attuali uffizi del senato di Palermo riguardanti simili oggetti, conformandosi al disegno stabilito dalle recenti leggi amministrative.

23. Gli uffiziali impiegati, ed agenti del senato di qualunque specie dovranno essere eletti regolarmente, secondo i titoli 5 e 6 delle istruzioni del modo di eleggere gli uffiziali, dipendenti dalle liste degli eligibili.

24. Essendo principio infallibile di giustizia, che le riforme fatte per lo bene pubblico non devono costare a nessuno un indebito danno privato, per questa prima volta saranno preferiti negli uffizi della nuova pianta tutti i buoni uffiziali del senato attuale.

25. Fra gli attuali uffiziali del senato, se ve ne sieno taluni, i cui uffizi debbano cessare nel nuovo disegno, saranno questi conservati nel loro presente stato legittimo, finchè non sia provveduto in altro modo alla decenza del senato, e questi non sieno situati in un posto uguale, o migliore.

26. Ciò che si è stabilito fin ora per lo senato di Palermo si deve intendere stabilito per li senati di Messina e Catania, salve le seguenti modificazioni.

27. Il corpo amministrativo della città di Messina ha il titolo di senato. È composto di un sindaco, e di 6 senatori. Ciò che in queste istruzioni si dice del pretore di Palermo è attribuito al sindaco di Messina.

28. Tutta la città, e tutto il territorio, compresi i sobborghi e i casali, saranno divisi in 6 sezioni, da commettersi a' 6 senatori. La designazione precisa di queste sezioni sarà fatta a' termini dell'articolo 7.

29. Ogni senatore di sezione avrà due aggiunti, tra i quali il senatore distribuirà i carichi della sezione a' termini dell'articolo 17.

30. Il corpo amministrativo della città di Catania ha il titolo di senato. È composto di un patrizio, e di 6 senatori. Il patrizio è in Catania quel che è il pretore in Palermo, ed il sindaco in Messina.

31. La carica di patrizio, che esiste presentemente in Catania, per la parte che riguarda l'amministrazione civile, sarà trasfusa e conformata alla nuova carica di patrizio capo del se-

nato. Per le altre incumbenze dipenderà dalle disposizioni, che si daranno per via de' rami rispettivi.

32. Tutta la città, e tutto il territorio saranno divisi in 6 sezioni, da commettersi a 6 senatori. La designazione delle sezioni sarà fatta a termini dell'articolo 7.

33. Ogni senatore di sezione avrà presso di se un aggiunto.

34. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Regolamento del 25 agosto 1818 emesso dal supremo magistrato di salute per impedire la diffusione della epizoozia in tutte le provincie del regno.

Art. 1. Tra i primi otto giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento, ciascuno proprietario di animali vaccini, sien questi tenuti in pascolo per industria di pastorizia, sien questi destinati in dote a degli stabilimenti di agricoltura, dovrà farne la rivela all'autorità municipale, indicando il numero degli animali, il luogo della loro dimora, e la circostanza di essere in tutto o in parte liberi, o pure affetti da epizoozia.

2. Quando un proprietario venda o perda per epizoozia o per qualunque circostanza uno de' suoi animali vaccini ne darà conoscenza alle autorità municipali tra il termine di otto giorni con una rivela parziale.

3. Le autorità municipali rilasceranno gratis a ciascuno proprietario un certificato della già eseguita rivela generale e parziale.

4. Le autorità municipali vigileranno attentamente per assicurarsi quando in uno stabilimento di agricoltura, o in un armento di animali vaccini siesi introdotta l'epizoozia.

5. Giungendo a notizia, sia indirettamente, sia per mezzo delle rivele dei proprietarj esservi degli animali contaminati, le autorità municipali accorreranno subito, e sotto la di loro responsabilità obbligheranno i rispettivi proprietarj a separare gli animali infetti da' sani, facendo applicar loro a spese degl'interessati il trattamento veterinario che sarà determinato con un particolare regolamento.

6. Gli animali morti da epizoozia saranno brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi del cuojo o della carne.

7. Non sarà permesso di condurre al macello se non che gli animali vaccini riconosciuti evidentemente per sani.

A' quale oggetto ciascun proprietario che avrà portato al macello qualcuno de' suoi animali vaccini, sarà tenuto di avvisarne le autorità municipali, acciò vadano a riconoscere le condizioni, prima che si sia proceduto allo scannaggio.

8. Le autorità municipali faranno alla loro presenza osservare da esperti veterinarj lo stato degli animali che s'intendono di macellare.

Trovandoli sani, faranno imprimere un marchio indicante la lettera S. sulla spalla dritta anteriore di ciascun animale.

Trovandoli affetti da epizoozia, li faranno condurre in luogo separato e distinto fuori l'abitato, ed applicarvi a spese degl'interessati l'analogo trattamento veterinario.

9. Sarà strettamente vietato di potersi introdurre in un comune de' pezzi di animali vaccini di cui sicsi praticato lo scannaggio fuori i luoghi di macello stabiliti dalle autorità municipali.

10. I Signori intendenti delle provincie pronunzieranno in via economica ed amministrativa delle pene corrispondenti contro tutti coloro, che contraverranno direttamente o indirettamente alle disposizioni contenute in questo regolamento.

A quale oggetto le autorità municipali si affretteranno di mandar subito a' signori intendenti rispettivi i verbali delle controvenzioni avvenute ne' comuni di loro amministrazione.

11. Delle multe che si pagheranno da' controventori, una terza parte andrà a beneficio di coloro che avranno scoverta la frode, e le due altre terze parti saranno versate nelle casse de' comuni rispettivi, ed addette alle spese occorrenti per questo ramo di servigio pubblico, a disposizione de' signori intendenti delle provincie.

12. I signori intendenti delle provincie cureranno colla loro autorità, che sieno esattamente adempite le misure indispensabili prescritte in questo regolamento, e che sia mantenuto il buon ordine nelle gelose operazioni che vi sono indicate.

Circolare del 27 agosto 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per l'amministrazione dello stabilimento della redenzione dei cattivi e di tutti i suoi cespiti.

In circostanza di alcuni ricorsi avanzati da questa deputazione della redenzione de' cattivi per darsi gli ordini opportuni, onde venga soddisfatta di molte somme che avanza da diversi comuni, Sua Altezza Reale ha dichiarato che la suddetta deputazione generale, finchè Sua Maestà non risolverà altrimenti, deve continuare a sussistere per i rapporti ch'essa ha fuori dell'isola, e per l'unità dell'amministrazione, e del destino degl'introiti addetti a questo utilissimo istituto di pietà. E quindi la Reale Altezza Sua vuole che agli amministratori locali di tale ramo nelle sette valli di questi dominj presedano gl'intendenti, cooperando col loro zelo al buon progresso dell'opera, e che fra essi e la deputazione generale vi sia la necessaria corrispondenza diretta con quella medesima armonia che è stata prescritta per la corrispondenza fra gl'intendenti e la commissione di pubblica istruzione.

Per ordine della prefata Altezza Sua Reale comunico a lei questa sua real decisione per l'adempimento.

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i poteri delle deputazioni provinciali nelle opere e lavori pubblici.

Avendo rassegnato al Re una quistione, che si è elevata tra la direzione generale di ponti e strade, ed alcune delle deputazioni provinciali per le opere pubbliche, Sua Maestà nel consiglio de' 2 settembre corrente si è degnata di risolvere che:

1. Qualora dalle deputazioni provinciali s'incontrassero dei dubbj per lo non adempimento de' patti negli appalti di manutenzione, e nell'esecuzione di opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente e l'altro immediatamente successivo, chiederanno una verifica, la quale dovrà eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori, che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non saranno dileguati i dubbj promossi dalle deputazioni.

2. Nel caso preveduto dall'articolo precedente l'intendente si metterà di accordo col direttore generale per dileguare i dubbj insorti mediante verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi tra esso intendente nella sua qualità di presidente della deputazione provinciale, ed il direttore generale suddetto per assicurare il servizio, e togliere ogni ostacolo.

3. Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti chiusi, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il direttore generale, in nessun caso le deputazioni potranno attrassare i pagamenti, e purchè non oltrepassino i fondi stabiliti per l'anno, conservando il dritto di fare delle osservazioni per questo ramo, come per le opere di conto regio.

Ha poi ordinato la prelodata Maestà Sua che le soprascritte disposizioni sieno considerate come altrettanti articoli addizionali a regolamenti precedenti.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana risoluzione per lo adempimento corrispondente.

Digitized by Google

Reale Rescritto del 9 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve la quistione insorta tra quel magistrato supremo di salute e varj intendenti per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'essere chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

Ho rassegnato a Sua Maestà la contestazione insorta tra cotesto magistrato supremo di salute, vari intendenti delle provincie in cotesti reali domini per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'esser chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

La Maestà Sua si è degnata di risolvere quanto segue.

1. Il magistrato di sanità dev'essere supremo, ed indipendente. Egli deve continuare ad esser rivestito di tutte le sue attribuzioni, e trovarsi alla testa di tutto il servizio sanitario, tanto marittimo che interno, siccome si pratica in Napoli, e presso tutte le nazioni culte di Europa.

Ma ove questa istituzione resti slegata dal rimanente degli ordini civili, non potrà mai attendere a'suoi gelosi dissimpegni in tutta l'ampiezza di cui è suscettibile; convien dunque conciliarla e annodarla sotto tutt'i suoi rapporti ai sistemi amministrativi nuovamente stabiliti. Il servizio del Re è uno, ed il potere cooperante di tutti gli organi dello stato deve concorrere a vigilarne l'adempimento.

2. Gl'intendenti devono considerarsi come direttori di tutto il servizio sanitario delle loro rispettive provincie; ma coerentemente alle disposizioni che vengono loro comunicate dall'amministrazione suprema residente in Palermo, con la quale saranno in attiva corrispondenza, e senza poter prendere da se soli, fuorchè delle misure provvisorie nei casi di urgenza.

L'unità e la centralizzazione del sistema è il primo garante dell'esattezza del servizio.

3. Le deputazioni locali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio sanitario marittimo.

Le autorità municipali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio sanitario interno.

Questi due rami devono restare sempre, e scrupolosamente distinti. Intralciandosi fra di loro, imbarazzerebbero a vicenda il servizio, e tutto anderebbe in disordine.

4. L'amministrazione suprema non può avere che due classi di disposizioni a dare:

Quelle motivate da misure generali.

Quelle motivate da misure parziali.

5. Nel servizio sanitario marittimo le disposizioni in via di misura generale devono esser comunicate ai sol'intendenti, ai quali compete il diramarle alle deputazioni locali, ed il vegliarne l'adempimento colla loro autorità.

Le disposizioni relative ai casi parziali debbono anche essere comunicate agl'intendenti, perciò che riguarda quelle deputazioni locali, che sono nella loro medesima residenza.

L'amministrazione suprema potrà comunicarle direttamente a quelle deputazioni, che sono ne' capoluoghi delle provincie, acciò il commercio non sia paralizzato, e non resti lungamente esposta a dei pericoli la salute pubblica. In questo ultimo caso però non si tralascerà mai di darne nel tempo stesso partecipazione per intelligenza agl'intendenti rispettivi acciò essi veglino alla condotta delle deputazioni, e cooperino all'adempimento delle misure, specialmente nei casi parziali di alta importanza.

6. Nel servizio sanitario interno, tutte le disposizioni sieno generali, sieno parziali devono esser comunicate a' sol'intendenti, perchè lo spirito delle leggi amministrative esige che le autorità municipali non debbano corrispondere con alcun funzionario fuori provincia.

Gl'intendenti sono i loro superiori immediati, ed esclusivi.

7. Le deputazioni locali devono dipendere dall'amministrazione suprema come prima autorità, e dagl'intendenti rispettivi, come incaricati di disporre, e vigilare l'adempimento delle leggi, e de' regolamenti generali.

Esse non devon esser presedute da alcuno, perchè non sono collegi deliberanti, ma collegi passivamente esecutori degli ordini loro superiormente comunicati. Gl'intendenti devono far conoscere alle deputazioni la loro autorità con ordini in iscritto, senza che sia necessario presedere personalmente alle medesime deputazioni, sulle quali essi esercitano in altro modo la loro influenza.

Sua Maestà ha deciso, che su queste massime debba conciliarsi la contestazione insorta tra varj intendenti, ed il magistrato.

Nel real nome io lo partecipo all'eccellenza vostra per lo corrispondente adempimento.

Editto del 28 settembre 1818 per la polizia e conservazione delle pubbliche strade.

Sua Real Maestà, che ha particolare cura della conservazione, e durata delle strade consolari e traverse siano rotabili o vetturali e ponti, informata che vengono quasi in più parti danneggiate, per l'avarizia di taluni, che possedendo delle terre laterali alle strade o ponti, ardiscono di coltivare l'estremità, e porzione ancora delle strade medesime, e con riempire gli aquidotti, gambitte, capicanali, e passeggiatori, e di distruggere i fondamenti di quelle fabbriche, che incontrano, e con assoggettire le strade e ponti a continui ripari ne affrettano la rovina. Ha risaputo inoltre che alcuni giun-

gano a fare delle usurpazioni fraudolente, tanto dei terreni acquistati per la costruzione delle strade, e ponti, quanto delle antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le cennate strade e ponti, come ancora dei materiali addetti alle pubbliche strade, e ponti di questo regno.

Volendosi dunque dare riparo agli enunciati disordini, che tendono alla distruzione del pubblico bene, ordina Sua Maestà a tutti i padroni, possessori, coloni, giardinieri, gabelloti, ed altri di luoghi di questo regno, che lasciar debbono inculta in qualsivoglia tempo, e solamente ad erbaggio la tesa collaterale alle suddette strade e ponti, e ciò per la larghezza di canna una per ciascun luogo, incominciando dal capo canale, giacchè dall'abolita deputazione del regno si diede il proporzionato compenso a ciascun padrone del terreno, nella prima costruzione delle riferite strade e ponti.

Si vieta inoltre e proibisce ad ognuno di fare scaricare le acque delle loro possessioni nelle suddette strade consolari, e traverse per non cagionare distruzione alle medesime, dovendo dar loro corso per altrove, e ciò non potendo avvenire, sieno obbligati a fare a proprie spese gli aquidotti sotterranei nelle vie vetturabili, e ciò per condurre le acque ove piacerà loro, con l'intelligenza però e parere di uno degli architetti, che sarà per destinare il direttore generale.

Per coloro poi che hanno usurpato del terreno che forma parte delle strade e ponti, il quale fu compensato dall'abolita deputazione per l'edificazione de' medesimi, come ancora per quelli che hanno usurpate le antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le strade e ponti, includendovi ancora coloro, che hanno usurpato delle terre che dalla medesima abolita deputazione furono compensate per uso de' materiali, o per altri servizj attinenti alla costruzione delle strade e ponti, e finalmente per coloro che hanno commesso delle altre usurpazioni in tutte le strade consolari, e traverse rotabili, o vetturali, ordina Sua Maestà che conosciuta la di loro usurpazione venissero obbligati gli usurpatori tanto a restituire le terre usurpate, quanto al pagamento della pena di oncie venti, potendosi abilitare gli usurpatori, quante volte la di loro usurpazione non recasse verun danno alle strade, a pagare un corrispondente canone annuale, lasciandogli le terre usurpate, e per il tempo passato che le han goduto, pagare la somma corrispondente al canone sostituitogli, per quelli anni che le han posseduto in unica massa; o pure pagare una prestazione prudenziale, secondo che sarà creduto più conveniente.

Si proibisce ancora ad ognuno d'ingombrare le strade anzidette con legna, calcare, immondezze, letame, pietre, o altro, o di lasciarvi trattenere neri, sotto la pena di perdere o quei materiali, o anche i neri, che si trovassero nelle strade di qualunque natura o nei posti; ovvero recarvi alcun danno,

nè di appropriarsi anche la menoma parte dei materiali impiegati per la costruzione delle strade anzidette, nè delle muracche, parapetti, scarrozzi, nè tutto altro materiale, che possa appartenere alle strade, o ai ponti di questo regno, e ciò sotto pena di oncie dieci.

Si proibisce inoltre ai possessori delle terre limitrofe alle strade di fare uscire le fichi d'India, le così dette zabbare, ed in generale le spiepi al di là della linea della strada, e ciò sotto le medesime pene; essendo obbligo di detti possessori di tagliarle in linea retta, corrispondente alla linea delle strade.

Si vieta ancora a ciascuno di poter eseguire alcun genere di nuova costruzione vicino alle dette strade o ponti, se non pria ottenesse il permesso del direttore generale, sotto pena in caso di controvenzione di oncie dieci, e la perdita dei materiali ivi esistenti.

Inoltre tutti i controventori del presente saranno obbligati a pagare l'importo di tutto quello danno, che sarà da essi loro nelle dette strade o ponti arrecato, secondo la relazione che sarà per farsi dall'ingegnere destinato seriamente da detto direttore generale, oltre alle pene in vigor del presente prescritte.

E finalmente per gli alberi piantati, o da piantarsi per adorno delle strade o ponti niuno ardisca di danneggiarli, o parte, o per mezzo de' proprj animali, sotto la pena di oncie dieci.

Le anzidette pene saranno applicabili in metà al denunciante ancorchè fosse uffiziale del ripartimento delle strade, ed in metà all'amministrazione medesima.

Circolare del 30 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce non esser permesso alle autorità di ordinare dei cangiamenti sui registri dello stato civile sotto alcun pretesto.

Non è permesso alle autorità di ordinare de' cangiamenti su' registri dello stato civile sotto il pretesto di regolarizzare, correggere, o perfezionare. L'allegazione di un vizio in un atto, è un fatto che dev'esser provato: esso può essere impugnato da terze persone, alle quali il preteso errore ha potuto fare acquistare qualche dritto; costituisce in somma l'oggetto di una disputa legale, ed i tribunali non possono conoscere, che in quest'ultimo caso. Ove fosse altrimenti, lo stato e la fortuna dei cittadini sarebbero in ogni momento compromessi, e sempre incerti. I regi procuratori debbono curare, che non sieno divulgati i difetti, e le omissioni corse nei registri dello stato civile, onde le famiglie non si allarmino, e lo stato civile di alcun'individui di esse non sia nella menoma parte alterato.

Editto del 1 ottobre 1818 relativo alla prestazione per le barriere.

Intesa sempre Sua Maestà a promuovere il vantaggio delle opere pubbliche, delle quali principalissime sono le strade, ha osservato, che se la costruttura di esse è di sommo rilievo, la conservazione delle già costrutte riguardar devesi di uguale importanza. E poichè dal general parlamento del 1812 fu con molta saviezza provveduto, onde a somiglianza delle colte nazioni si conservassero le strade rotabili del regno col mezzo delle barriere; quindi la prelodata Maestà Sua, conoscendo quando ciò è analogo al pubblico bene, ed alla giustizia insieme per contribuirsi da' consumatori viandanti delle strade una lieve prestazione, che tende direttamente a conservare il comodo cammino, che la nazione ha loro beneficamente preparato; sovranamente rescrisse con dispaccio degli 8 gennajo 1814, che in taluni passi delle strade rotabili di questo regno si allogassero le barriere, o siano catene a tramezzo del passaggio dove da chiunque si tragitterà con animali da soma, da sella, o con qualunque specie di carro, ed altro incluso nella quì inserta tariffa, si dovrà pagare il tangente nella stessa tariffa stabilito.

Progetto della tariffa per le barriere.

Per ogni asino da sella, o da soma per ciascheduno grana.		1
Per ogni cavallo, giumenta, o mulo da sella o da soma		2
Per ogni lettiga incluso il caporetina con passagieri o senza		9
Per ogni carretto da trasporto, tirato da un'asino . .		4
Detto scarico		2
Detto tirato da un bove, o cavallo		8
Detto senza carico paglierà la mettà della cennata barriera		4
Per ogni carriaggio a due ruote		4
Detto a quattro ruote a due cavalli		6
Detto con trè cavalli.		8
Detto con quattro o più cavalli		10
Per ogni carro tirato a due bovi		10
Detto scarico		5
Detto a quattro bovi.		16
Per ogni carro tirato a quattro bovi scarico. . . .		8
Detto a sei bovi o più	tarì	1
Detto scarico	grani	10

Per carri scarichi s'intendono anche quei carri, i quali portano vuoti i recipienti in quel numero che formano il carico del carro quando sono ripieni, siano barili, siano carralle, siano sacchi, siano rotoni e simili.

Per lo passaggio de' bovi, e giovenchi, cavalli, e mule di armento non si paga, come pure per lo passaggio di tutti gli animali non compresi nella presente tariffa.

Per la qualcosa Sua Maestà in vigor del presente, da pubblicarsi in tutti i luoghi frequentati e consueti di questo regno, vuole e comanda, che nessuno avendo percorso una gran parte della strada rotabile, nella vicinanza della barriera, trovi della strada nelle campagne ad oggetto solo di defraudare il dazio, e quindi ritorni nella strada medesima: in questi casi è autorizzato il direttor generale a mettere delle guardie in questi siti, ed obbligare i controventori al doppio della prestazione, e chiunque il quale farà passaggio per quei siti ove saranno allogate le barriere, soddisfar debba il tangente della prestazione giusta la tariffa stabilita, che sarà ivi allogata, in proporzione della vettura, animale, o carro ec, che sarà per condurre, senza eccezione di prerogativa, o dignità di persona.

Solamente però saranno esenti dal dazio delle barriere le persone meramente reali, e loro accompagnamento; ed inoltre saranno esenti di tale contribuzione la truppa, gli uffiziali a cavallo in servizio, e le compagnie d'armi, che si riconosceranno dall'uniforme, senza del quale non potranno essere esentati dal dazio.

Comanda ancora Sua Maestà che tutti coloro, i quali saranno renitenti, o faranno la menoma opposizione al pagamento di tale prestazione giusta la sopra rapportata tariffa, siano severamente processati e puniti come perturbatori del pubblico bene, a tenore delle leggi vigenti.

E finalmente comanda, che tutti coloro i quali eluderanno con qualunque mezzo di pagar il dazio alla barriera, saranno obbligati ad una multa prudenziale, da stabilirsi dal direttore generale, e da non eccedere le once due.

Circolare del 10 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulla rinnovazione dei titoli dei censi appartenenti a comuni ed ai luoghi pii di beneficenza.

Sul proposito della rinnovazione de' titoli de' censi appartenenti a' comuni, ed a' luoghi pii di beneficenza si sono elevati diversi dubbi, il che ha prodotto che sia trascorso il termine di tre mesi da Sua Maestà accordato, senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione.

Avendo ora Sua Maestà prorogato a tutto il mese di dicembre questo termine, e dichiarato che per l'ultima volta accordava tale grazia, è importante che rimuovano tutti gli ostacoli, che si sono frapposti.

Perciò dopo di aver inteso il parere della commissione consultiva della gran corte de' conti, vengo a comunicarle le seguenti istruzioni, che dileguano tutt'i dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta.

1. La rinnovazione de' titoli non deve eseguirsi presso i pub-

blici notai, ma mercè un ruolo de' debitori da formarsi dagli amministratori de' comuni o de' pubblici stabilimenti, e da discutersi e rendersi esecutivo da' consigli d'intendenza, intesi gl'interessati, senza che il ruolo vada soggetto alla formalità del registro e bollo.

2. Essendosi considerato che la citazione individuale de' debitori per assistere alla discussione del ruolo può incontrare non poche difficoltà, per evitare qualunque inconveniente saranno adottate le stesse regole stabilite col real decreto de' 30 gennajo 1817 per rendere esecutivi i titoli de' crediti del demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debitori, e non già per la discussione. In conseguenza di che gli amministratori de' comuni, e de' luoghi pii formeranno il ruolo colle norme prescritte dall'articolo 56 del detto decreto. Sarà data al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell'articolo 59 del decreto istesso, e scorsi i termini, di cui si parla nell'articolo 60, il consiglio d'intendenza procederà alla discussione del ruolo, compariscano o pur nò i debitori, rendendolo in seguito esecutorio per procedersi agli atti ulteriori.

3. Mancando i titoli costitutivi de' censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il creditore nel 1806, e la pruova dell'esazione effettuata dopo tale anno, varrà per titolo, salvo al debitore ogni eccezione per dimostrare l'inesistenza, o l'annullamento del medesimo.

4. Dovendo prendersi l'inscrizione ipotecaria pe' censi indicati in una provincia diversa da quella, ove ne siegue la rinnovazione, dovrà ciò aver luogo in virtù di un estratto del ruolo già discusso, e renduto esecutorio.

5. Le istruzioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito, per darsi indi le disposizioni opportune circa il riscuotimento delle somme che a tal titolo saran dovute contro i debitori. Il ministro delle finanze ha già comunicate le disposizioni al direttore generale del registro e bollo, acciò le iscrizioni suddette sieno fatte a credito, serbata la norma stabilita dalla legge del 25 dicembre 1816

6. È opportuno di dichiarare, che pe' censi enfiteutici non è necessaria l'iscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il dominio diretto presso il concedente, non vi è bisogno della formalità imposta dalla legge soltanto a' creditori godenti un'ipoteca.

7. La stessa regola vale per i canoni, che si corrispondono per i demani comunali ex feudali ed ecclesiastici suddivisi che possono riputarsi come censi riservativi, o pure enfiteutici.

Sciolti così tutt'i dubbj, che diverse amministrazioni han promosso, non mi resta che inculcarle a porre tutta l'opera, acciò la rinnovazione de' titoli sia adempita al prefisso perentorio intervallo, rimovendo qualunque altro ostacolo, che potesse nuovamente presentarsi.

. Reale Rescritto del 21 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a ripartire con ugual peso tra' comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia.

Il foglio annesso al suo uffizio del 17 dello scorso anno esibisce tra l'altro le osservazioni della suprema deputazione di salute di Palermo sul modo che dovrebbe pratticarsi per ripartire con egual peso tra' comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia.

Io ho creduto della sovrana attenzione il dubbio promosso; quindi avendo rassegnato l'affare alla sua sovrana intelligenză, la Maestà Sua è rimasta ferma nell'antecedente sua determinazione, già comunicata all'oggetto col real rescritto de' 12 dello scorso settembre, se non che per maggiore dilucidazione degli ordini dati, e per stabilirsi un metodo prattico d'esecuzione consentaneo a quello che ha luogo in questa parte dei suoi reali domini, si è degnata di pronunziare i seguenti provvedimenti.

1. Le spese di uno straordinario servigio di pubblica salute, che può riguardare un intero valle, debbono andare a carico di tutt'i comuni del valle istesso tanto marittimi, quanto interni.

2. Ne' casi predetti la suprema generale deputazione di salute non dee far altro che prescrivere le misure che crede necessarie alla garanzia della salute pubblica, e comunicarle nel tempo istesso agl'intendenti de' valli per l'analogo adempimento. Ogni altra parte che concerne i mezzi d'esecuzione è perfettamente estranea a' dissimpegni che sono affidati a questo collegio.

3. Ciascun intendente riunirà subito il consiglio d'intendenza, e farà un calcolo approssimativo pe' fondi, che l'adempimento delle misure proposte dalla suprema deputazione esigerà indispensabilmente.

4. Fatto questo calcolo il consiglio d'intendenza n'eseguirà la ripartizione tra i comuni tanto interni che marittimi del valle corrispondente. L'intendente ne promuoverà la sollecita esazione colla sua autorità, per disporre dell'importo a misura delle spese che occorreranno.

5. Terminato il servigio straordinario, l'intendente invierà direttamente a cotesto ministero uno stato di esito ed introito, per le determinazioni corrispondenti.

6. Quando trattasi di spese straordinarie, che superino i mezzi disponibili di un valle, a cui abbiano rapporto coll'oggetto generale della saluta pubblica di tutta l'isola, esse saranno anche eseguite da' valli corrispondenti in cui sono state imposte le misure sanitarie. Nulla di meno al termine del servigio

Digitized by Google

saranno obbligati le rimanenti valli ad indennizzare quello, da cui si sono erogate le spese, in modo ch'esse gravitino proporzionatamente su tutt'i comuni esistenti in cotesti reali domini. Apparterrà a cotesto ministero di stato di conoscere, su i rapporti de' rispettivi intendenti, quando debba aver luogo il disposto del presente articolo, ed esso ne regolerà le operazioni di risulta per l'analogo adempimento. Sua Maestà dichiara che gli accennati provvedimenti debbano riguardare i soli casi d'uno straordinario servigio, mentre per quei che concerne le spese stabilite ed ordinarie di pubblica salute, la Maestà Sua attende sollecitamente i riscontri prescritti coi suoi reali ordini de' 9 dello scorso maggio per pronunziare le sue ulteriori risoluzioni.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra affinchè si serva disporne l'adempimento.

Ministeriale del 21 ottobre 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le funzioni delle autorità municipali nel servizio delle deputazioni di salute.

Ho rassegnato al Re il contenuto nel suo foglio del 28 dello scorso mese, col quale facendomi conoscere, che in molti comuni marittimi di cotesti reali domini non esistono deputazioni di salute, e che le loro funzioni sono cumulativamente esercitate dalle medesime autorità municipali corrispondenti, vostra eccellenza chiede la norma da tenersi per l'esecuzione dell'ultimo sovrano rescritto, in cui vien disposto che questi due rami debbono rimaner sempre e scrupolosamente distinti.

La Maestà Sua si è degnata di comandare, che in quei comuni in cui attualmente non esistono deputazioni di salute, le autorità municipali continuino provvisoriamente ad esercitarne le funzioni.

Gl'incarichi di servizio sanitario marittimo, e di servigio sanitario interno, rimarranno però sempre separati, e distinti nella loro parte esecutiva, e nelle loro attribuzioni, a tenore dell'articolo 3 delle istruzioni sovrane, comunicate a' 9 dello scorso mese.

È mente di Sua Maestà, che le autorità municipali non esercitino lo funzioni di deputati di salute per effetto del loro carattere di autorità municipali, ma come altrettanti suddelegati straordinari a' quali è interamente affidato questo ramo di pubblica amministrazione.

Trattandosi poi di stabilire di pianta le deputazioni di salute ne' luoghi ove attualmente non esistono, la Maestà Sua si riserba di sanzionare un regolamento generale, acciò vi si provvegga uniformemente in tutta l'isola, come si pratica in questa parte de' reali domini.

Partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana disposizione per lo corrispondente adempimento.

Cicolare del 24 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità e della divisione de' demani.

Le rimetto qui annessa una copia di real decreto de' 13 del corrente, col quale Sua Maestà ha ordinato le opportune modificazioni al suo precedente decreto de' 30 giugno ultimo, ad oggetto di far condurre a termine nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità, e della divisione de' demani. Le rimetto pure tre estratti di altro real decreto della stessa data, che contengono la nomina del consigliere provinciale e del suo supplente, incaricati delle enunciate operazioni. Ella darà la più pronta, ed esatta esecuzione a tutt'i sopraddetti decreti, e rimetterà con di lei uffizio il decreto di nomina al consigliere ed al suo supplente. Ella rileverà dall'articolo 3 del decreto dei 13 del corrente, che il consigliere delegato deve terminare il suo disimpegno tra un anno, a contare dalla data del suo giuramento. Affinchè non corra inutilmente il termine prefisso, ella avrà cura di chiamare in residenza il detto consigliere ed il suo supplente, di metterli al corrente di tutte le istruzioni relative alla loro commessione, d'indicarli tutte le operazioni di cui dovranno occuparsi, di consegnargli le carte relative, di dargli ogni altro utile avviamento, e di riceverne indi il giuramento, dichiarandoli in esercizio. Ella farà in modo però che per dicembre prossimo i detti funzionari sieno in piena attività, e mi farà conoscere l'epoca precisa in cui vi saranno entrati.

Affinchè l'applicazione dell'articolo 1 del real decreto de' 13 del corrente non dia luogo ad interpetrazioni inesatte, io le dichiaro, che le ordinanze ivi contemplate sono tutte quelle che per effetto delle disposizioni contenute nella circolare di questo ministero de' 25 luglio 1816 doveano eseguirsi, previo il parere del procurator generale presso la gran corte de' conti; ed in generale tutte le ordinanze che si trovino redatte sia anteriormente, sia posteriormente alla detta epoca, qualunque sia il motivo per cui sieno rimaste sospese. Ella dovrà pubblicare, e fare eseguire senza ulteriore ritardo tutte le ordinanze di tal natura, prendendo gli opportuni schiarimenti dal detto magistrato, qualora ella li crede necessari. Io intanto ho incaricato il magistrato medesimo di rimetterle sollecitamente qualche ordinanza sospesa, che mai si trovasse presso di lui, col suo avviso, di cui ella lo abbia richiesto, o che essa abbia preparato di ufficio, in conformità delle enunciate istruzioni. Così i detti consiglieri delegati dovranno occuparsi sol-

tanto di quegli affari, su'quali non ancora si trovava redatta ordinanza di sorta alcuna all'epoca della pubblicazione del real decreto de' 30 giugno ultimo.

Ella mi farà conoscere nel corso dell'anno della delegazione alla fine di ogni bimestre, lo stato delle operazioni fatte da lei e dal consigliere delegato, e mi proporrà le indennità dovute a' termini dell'articolo 3 del real decreto de' 13 del corrente. Ella baderà a tenere una corrispondenza esatta del consigliere delegato, e col procurator generale presso la gran corte de' conti, onde facilitare i mezzi prescritti nell'articolo 2 del detto decreto. In una parola, ella è nel dovere di prevenire e rimuovere ogni ostacolo, che potesse produrre il menomo ritardo nella esecuzione del detto disimpegno.

Il di lei zelo per lo real servizio e per lo bene de' di lei amministrati sono per me il più sicuro garante dell'adempimento esatto degli enunciati decreti e delle disposizioni contenute nella presente, alla quale ella darà riscontro a posta corrente.

Reale Rescritto del 4 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo arrendamento del dazio civico.

Con di lui rapporto del 26 ottobre ultimo ella ha riferito che D. Gaetano Taibi ottenne dal senato di Palermo l'arrendamento del dazio civico di grana sei a rotolo sulla carne bovina per la pigione di oncie 25600, e dopo questa liberazione fra il termine di ore 24 fu dallo stesso senato accettata sul detto arrendamento una nuova offerta, per oncie 400 di più della prima. Quindi è nato il dubbio se questa seconda offerta fosse ammissibile. Il dubbio è risoluto dalle reali istruzioni date in seguito del real decreto degli 11 ottobre 1817. Queste istruzioni coincidono con le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816, secondo le quali debbono applicarsi ed interpetrarsi in ogni caso di dubbio, ed esse sole debbono regolare la forma de' contratti comunali. Or tali istruzioni non riconoscono altri additamenti, che quelli di decima e di sesta, da presentarsi ne' termini in essa stabiliti. Quindi la seconda offerta di once 400 presentata come incontinente sul detto contratto, non deve ammettersi, giacchè le dette istruzioni non riconoscono incontinenti, ed esse hanno abolito ogni altro anteriore stabilimento, che contenesse disposizioni contrarie. Conviene quindi, che tanto nel soggetto caso, quanto in ogni altro affitto comunale si stia strettamente alle citate reali istruzioni, senza più ricorrersi agli antichi aboliti stabilimenti.

Nel real nome le partecipo questa risoluzione, per l'uso corrispondente di risulta.

Digitized by Google

Circolare del 28 novembre 1818 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si danno le norme a seguirsi per le opere pubbliche affidate alla direzione medesima.

Colla data di questo giorno ho spedita a tutti gl'ingegneri direttori di opere pubbliche dipendenti da questa direzione generale la circolare infrascritta.

« Accadendo talvolta che per espressa ministeriale disposizione alcune opere pubbliche comunali sieno affidate per la loro esecuzione a questa direzione generale, che ne diventa responsabile, è di necessità che le opere stesse sieno assoggettate a tutti que' metodi di amministrazione e di arte, che i regolamenti in vigore prescrivono per le opere di conto del real tesoro, e delle provincie. Ella quindi qualora si trovi nel caso proposto uniformandosi a questa disposizione, prenderà cura che i lavori relativi figurino ragolarmente nelle memorie postillate a norma di tutte le altre organicamente dipendenti dai ponti e strade. Nel dargliene conoscenza la prego di dare tutte le disposizioni analoghe nella parte che la riguarda.

Circolare del 21 dicembre 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei creditori dei comuni.

Giungono frequentemente a questo ministero le querele dei creditori de'comuni, che si lagnano di non poter riscuotere ciò che loro spetta per partite esecutive ed incluse negli stati discussi da sua altezza reale approvati. Io conosco bene che questo è uno de'primi disordini da ripararsi. I comuni non hanno scusa. Coi suddetti stati discussi si è dato loro per lo più la rendita sufficiente, e colla decisione di sua altezza reale de' 20 dello scorso agosto si sono dati loro i mezzi di supplire qualche volta che gli stati discussi non avean potuto provvedere. Essi dunque non devon mancare agli obblighi di giustizia, e se mancano, le autorità amministrative che vi presiedono non devono tollerarlo. Il decreto degli 11 ottobre 1817 ha chiuso a' creditori l'accesso a' giudizi ordinari, e gli ha indrizzati agl'intendenti, a'sotto intendenti, ed a' sindaci. Queste autorità novelle sono rivestite di tutte le facoltà esecutive per lo pronto adempimento della giustizia.

Il comune debitore liquido e corrente, in vigore dello stato discusso, non dev'essere risparmiato. L'intendente, il sotto intendente o il sindaco non può non apprestarsi alle istanze dei creditori. Egli deve ordinare, procedere, sequestrare, espignorare, e fare tutti gli altri atti esecutivi, che corrispondono alle leggi, ed a' riti che sono in vigore: tutto ciò dev'essere praticato colla celerità e colla fermezza necessaria, per far capire,

che il nuovo sistema amministrativo è stato fatto per assicurare e facilitare la giustizia, e non per accrescere gli ostacoli. Sentano i comuni tutto il peso della potestà tutoria, alla quale Sua Maestà ha voluto sottoporli, e la puntualità nell'adempimento degli obblighi di giustizia, sia il primo buon frutto della suprema provvidenza, sotto la quale Sua Maestà ha dichiarato tutti i corpi morali. Io raccomando particolarmente quest'oggetto al di lei zelo, e spero che per suo mezzo in cotesta valle si dieno ottimi esempi sia per la puntualità de' buoni amministratori de' comuni, sia per lo castigo di quelli che ne abusano.

Reale Rescritto del 26 agosto 1834 partecipato dal ministro degli affari interni portante le risoluzioni sovrane prese sui voti del consiglio provinciale della Calabria citeriore relativamente ai contratti di fida.

Il consiglio ha osservato che in quella provincia i comuni o non hanno terre particolarmente addette all'uso civico del pascolo, o ne hanno pochissime. Posseggono beni fondi patrimoniali e demanj capaci di ripartizione ai termini dell'articolo 182 della legge che rimangono riaffittati e l'amministratore per assicurarsene la rendita, pigliando argomento dall'articolo 188 ricorre alla fida sugli animali de' cittadini. Sostiene il consiglio che con tal metodo sia ruinoso, e che converrebbe nell'interesse stesso de' comuni piuttosto dare in affitto i fondi ad un prezzo al di sotto del giusto che assicurarla con i ruoli di fida. Conchiude quindi col dover cedere l'assoluta abolizione di questi ultimi, e stabilirsi per massima che i fondi patrimoniali, e demaniali de' comuni debbono tutti essere dati in affitto.

Io ho rassegnato a Sua Maestà che quanto siano valutabili le osservazioni del consiglio sarebbe pericoloso d'adottare la conseguenza che vorrebbe tirarne di doversi abolire i ruoli di fida degli animali che pascolano sui fondi comunali. Ciò distruggerebbe l'articolo 188 della legge de' 12 dicembre 1816, e priverebbe un terzo forse de' comuni del regno di una delle principali loro industrie per far fronte agli esiti necessarj, obbligandoli ad aumentare i dazj di consumo. D'altronde si aprirebbe un vasto campo al monopolio de' grandi possessori di animali di ciascun comune per profittare delle proprietà pubbliche a loro vantaggio a danno ancora delle piccole industrie. Sua Maestà per tali considerazioni per evitar tanti mali e mettere un argine agl'inconvenienti che il consiglio stesso ha rilevato, si è degnata risolvere che vengono adottati i seguenti espedienti:

1. Che per ottenere delle giuste offerte per l'affitto de' pascoli comunali l'intendente debba assicurarsi del giusto prezzo locativo del pascolo col confronto de' vicini pascoli simili specialmente di quelli che appartengono a' privati, ed ove tutto manchi col giudizio di probi esperti rinnovando questo

esame almeno in ogni sessennio sentendo in contradizione i proprietarj d'industrie armentizie, i sindaci e decurionati ed i principali proprietarj che non posseggono armenti.

2. Che stabilito il prezzo locativo debba usar tutti gli sforzi suoi per procurarne l'affitto su le basi di già fissate nel modo detto di sopra ed a norma delle ritualità richieste dall'amministrazione. Ove delle particolari circostanze consigliassero d'accogliere un'offerta minore dovrà darne conoscenza al consiglio d'intendenza per sentirne l'avviso, onde su di esso risolvere l'occorrente rimanendo sempre ferma la massima di non potersi circondare senza giusta cagione l'affitto de' pascoli comunali, ad un prezzo inferiore a quello fissato nel modo sopra indicato.

3. Che in mancanza dell'affitto debba ripartirsi l'importo del valor locativo de' pascoli con ruoli di fida fra tutti i proprietarj di animali del comune.

4. Che non possa il consiglio d'intendenza ricevere nè discutere i reclami per minoramento di fida o per esecuzione di essa, quando anche il reclamante provi o possa provare di non avere immessi i suoi animali nel pascolo comunale oggetto del ruolo di fida, dovendosi considerare questi come un contratto necessario, ed il possessore di animali incapace di ottenere reclamo del prezzo sul non godimento del pascolo. Da questa regola potranno andare esenti totalmente quelli industriosi di armenti che avendo grande qualità di animali esercitino la loro industria sulle terre del tavoliere di Puglia. Questi ove per un solo determinato tempo dell'anno immettono i loro animali nelle terre a pascolo de' comuni potranno meritare di essere annoverati in una classe separata per una prestazione proporzionata al tempo del godimento del pascolo, ed ove non immettono giammai gli animali loro nel territorio del comune potranno meritare l'esecuzione intera dal ruolo di fida che l'intendente dietro l'avviso del decurionato potrà deffinitivamente ad essi accordare.

Sua Maestà spera che con questi mezzi si ottenga il concorso negli affitti e sia eliminata al più possibile la necessità di formare de' ruoli di fida per avere un utile dalle proprietà erbifere de' comuni del regno.

Parere emesso dalla consulta generale del regno il dì 20 luglio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere (1).

Parere del signor consultore commendatore barone Bammacaro emesso nella sessione del 29 maggio 1833 relativo all'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

Su la dissodazione delle terre del tavoliere di Puglia, sull'affranco de' canoni, essendosi presentati a Sua Maestà diversi pareri, si è compiaciuta la Maestà Sua, d'incaricare la consulta de' reali domini di qua del faro dell'esame di questo affare ne' seguenti termini.

» Si è discettato, se sia utile l'affrancazione de' canoni sulle » terre del tavoliere, non che se convenga di permettere la » dissodazione di queste. Sono stati impegnati nell'esame di » questi due articoli il consultore cavalier Zurlo, il procu- » ratore generale presso la gran corte de' conti commendator » Fortunato, il duca di Ventignano; ed a costoro si è aggiunto » un anonimo. Il lavoro di ciascuno, meno che quello del » consultore Zurlo tardi arrivato si è passato all'intendente di » Capitanata cavaliere Santangelo, e questo funzionario ha an- » che scritto sulla materia.

» Tutti han diversificato nel modo di vedere, ed io avendo » rassegnato a Sua Maestà le due questioni, e ciò che su di » esse si è pensato, la Maestà Sua ha disposto di rimettersi » l'esame di esse al parere della consulta de' suoi domini al » di qua, e di spedirsi alla stessa i detti diversi lavori, per- » chè nell'esame tenga conto di quanto si è *diversamente opi-* » *nato*.

Reassunto de' diversi rapporti e pareri rimessi alla consulta.

Il commissario civile del tavoliere divide ne' suoi rapporti la dissodazione delle terre del tavoliere dall'affranco de' canoni.

Sul dissodamento osserva:

Che il desiderio di dissodare le terre volgarmente dette *saldi-vergini*, cioè quelle che conservano uno smalto di erbe, ed una superficie combatta non alterata da secoli, non sia utile, come al primo sguardo si crede. Ne' primi anni danno esse una raccolta ubertosa, ma dopo breve tempo va a deteriorare la loro condizione, e resta così delusa la speranza dell'agricolto-

(1) Preveniamo i nostri lettori che questo avviso della consulta non trova ancora da Sua Maestà approvato; e che noi lo abbiamo qui inserito solo per dar conoscenza delle verità istoriche che esso contiene e dei dotti ragionamenti che racchiude.

re. È puro a riflettersi che la mancanza delle braccia, a confronto delle vaste pianure della Puglia, farebbe coltivare soltanto le terre più ubertose.

Fin dai tempi di Alfonso I d'Aragona fu ordinato, che le sole masserie di *portata* fossero addette all'agricoltura, serbandosi il sistema di seminarne alternativamente una metà, e rimanendo l'altra per uso delle pecore de' locati. Nel 1555 furon segregate da' fondi fiscali le terre a pascolo per dissodarsi, ed addirsi alla semina de' cereali; ma prima e dopo una tal'epoca fu sempre proibita l'arbitraria dissodazione.

Nel 1798 essendosi permessa la censuazione de' *ristori e poste frattose*, fu conceduta la facoltà di dissodarsi que' pascoli per estendere la coltura de' campi, e per migliorare que' terreni che non offrivano un pascolo gentile agli animali. Questa eccezione, che riguardò soltanto i *ristori*, e le terre frattose, non fece che confermarne la regola generale di proibirsi ogni dissodamento.

La legge de' 13 gennaio 1817 proibì ancora le dissodazioni sopra le terre a pascolo, ma alle insistenze de' censuari fu permesso coll'articolo 35 di questa legge, di potersi dissodare il quinto delle censuazioni erbifere, onde accorrere al bisogno del pane, necessario per le industrie stesse della pastorizia, e per quanto potesse essere relativo al miglioramento delle circostanze degl'industriosi. Ma per effetto di tale facoltà furono dissodate le migliori poste erbifere, e dopo sei anni, quando incominciarono a spossarsi, vennero abbandonate, e non offrirono che un pascolo *raro*, ed amaro di *nocchiariche*, nè furono più ricercate da estranei coloni, i quali trovavano da per tutto delle terre di regia corte a coltura di eguale bontà, e con un canone molto più mite.

Non essendosi colla legge anzidetta del 13 gennaio dichiarato che in ogni caso di cessione di terre a pascolo si avesse dovuto comprendere la rata del quinto dissodabile, o dissodato, è avvenuto che si sia talvolta succensito l'intero quinto dissodato; e quindi devoluto le terre di qualche censuario, il ricensimento ha incontrato l'ostacolo che il novello censuario non potendo dissodarne il quinto abbia deposto la volontà di acquistarle.

Propone quindi la dissodazione anche al di là del quinto, quando il censuario abbia migliorato il fondo a dissodarsi con una piantagione di alberi; e di doversi stabilire che coloro che abbian dritto alla dissodazione del quinto, la eseguano fra un determinato tempo, elasso il quale, sarà proibita ogni dissodazione, sulle terre erbifere del tavoliere.

Che chiunque voglia dissodare un'estensione qualunque possa farlo dopo che avrà dimostrato di aver adempito alla piantagione di cento alberi utili, almeno sopra ciascuna versura, de' quali almeno tre quarte parti abbiano dato segni sicuri di

vegetazione, obbligandosi di ripiantare nella seguente stagione que' pochi, che o non possedessero radici, o seccassero prima di formarsi adulti.

Che un'eccezione dovrebbe farsi alla facoltà di dissodare pei terreni boscosi del tavoliere, e per gli altri fondi, che sono rivestiti di alberi di alto fusto, da cui si traesse un canone non lieve per l'eccellenza degli erbaggi.

In tal modo si provvederebbe al bisogno della Puglia per combustibile, e pel legname di costruzione, e la conservazione delle prime migliorie spingerebbero i censuari a farne delle altre.

Questa misura sarebbe ancora utile per la censuazione dell'erba estiva, o sia *statonica*, la quale dovrebbe formare la seconda necessaria condizione per coloro che volessero dissodare le terre a pascolo. Questo favore accordato ai censuari della *vernotica* colla legge de' 13 gennaio 1817, e prima col decreto del 26 novembre 1808, non si è verificato che per poche censuazioni. Tutte le altre ne sono prive, sia per la indolenza de' censuari, sia per altre ragioni.

Sulle affrancazioni dei canoni eleva egli due quistioni.

La prima, se l'affranco sia utile all'agricoltura ed alla pastorizia: l'altra, se lo sia agl'interessi del real tesoro.

Conviene egli nel principio, che non convenga al Principe di avere delle particolari proprietà, e che la ricchezza, ed il comodo di qualunque governo dipenda dal comodo, e dalla ricchezza de' sudditi. E conviene ancora nell'idea, che il possedersi dal Re nostro signore una proprietà speciosa com'è quella del tavoliere di Puglia, che esige una vasta, e complicata amministrazione, torna conto di sbarazzarsene; ma non può convenire dell'applicazione di questa massima al caso della massa immensa delle terre del tavoliere, che sono in siti diversi, e di diversa condizione, e che non possono migliorarsi con qualunque specie di coltivazione.

Osserva quindi sulla prima quistione.

Che il dissodare le terre erbifere tende a renderle sterili, e di poco valore tra pochissimi anni: che la estensione del tavoliere (escluse le terre di portata) di circa carri 12,300, eguale ad un milione di moggia napolitane, n'è stata più della metà dissodata ed addetta alla semina de' cereali; e se l'affrancazione venga permessa, non vi saranno terre che restino esclusivamente per la pastorizia.

S'incarica de' vantaggi che si propongono per la semina, cioè, una raccolta più abbondante di cereali, ed un aumento di popolazione; e che potrebbero formarsi per la pastorizia dei prati artificiali; ma vi osserva in contrario:

Che la produzione de' cereali supera il nostro bisogno, e se prima vendevansi agli esteri, ora questi concorrono a provvedercene.

L'aumento della popolazione inutilmente si spera: il clima

a insalubre per difetto degli alberi, per la frequenza di acque stagnanti, e per la nudità del suolo. Le terre della Capitanata si preparano alla semina coll'aratro, quindi non richiedesi che poco numero di braccia; solo nel tempo della messe accorrono dalle vicine provincie compagnie di mietitori, restandovi appena que' giorni che sono necessari all'opera.

E se questa verità voglia desumersi da' fatti, e non dalle teorie, basterà il riflettere, che in forza della legge del 1806 si credettero i censuarii autorizzati a poter dissodare una parte delle loro terre, e ne dissodarono fino al 1816 più di 1300 carri, eguali a circa 100 mila moggi napolitani, e per effetto della legge del 1817, che ne permise la dissodazione del quinto, furon ridotti a coltura circa altri moggi 130 milla napolitani, e ciò non ostante nel giro di 25 anni non aumentò la popolazione nella parte piana della Puglia, nè prosperò la fortuna de' censuari.

Fa osservare, che la pastorizia non può minorarsi; essa e l'agricoltura sono le principali sorgenti di ogni ricchezza nazionale. Se fu biasimata la pastorizia che si esercitava sulle terre del tavoliere, la fu con ragione, per essere incerta e vagante; ma da che furono stabilmente assegnati a' pastori dei pascoli, de' quali hanno l'utile dominio, e su' quali possono costruirvi de' ricetti, ed ogni altro edifizio necessario alle industrie; dacchè le pecore venute dalla Svizzera han fatto cambiare d'aspetto le nostre lane, la pastorizia si è migliorata, ed ha fatto i suoi progressi.

Se poi si consideri il nostro bisogno della pastorizia, si vedrà quanto meriti di esser protetta. Se il prodotto delle nostre lane non giunge che a carica 20 mila cantaia in ogni anno, e la necessità di usarne ne richiede circa cantaia 55 mila, le 35 mila mancanti debbonsi prendere dall'estero in tessuti, ed altre manifatture. Così si ricorre anche all'estero per i cuoi, e formaggi.

I prati artificiali non possono formarsi che mercè de' capitali, e delle braccia necessarie, e sarebbe un errore il distruggere prima di edificare.

In fine quei pastori che non hanno delle censuazioni, dovrebbero dismettere le loro industrie.

Sulla seconda quistione, se l'affrancazione de' canoni sia utile agl'interessi fiscali, osserva:

Che il riscatto di questi canoni richiederebbe almeno la somma di dieci milioni: a ciò si aggiunge l'arretrato che essi debbono soddisfare; e se anche i censuari avessero de' mezzi, li toglierebbero alle industrie. È recente l'esempio delle disgrazie de' censuari per acquistare il dominio utile che posseggono.

Nè il Fisco potrebbe lusingarsi di alienare l'intera proprietà: si troverebbe privo della miglior parte di essa, e del resto

dovrebbe sempre averne cura, e tenervi un'amministrazione. Uscendo le terre dalla proprietà del Fisco, si perderebbe la speciale protezione del governo per la pastorizia.

Conchiude quindi che potrà un giorno esser utile a Sua Maestà l'affrancazione de' canoni del tavoliere, ma che sia pericoloso il farlo in questo momento, in cui non si affrancherebbero altre terre, che quelle le quali si vogliono addire alla semina de' cereali.

Sostiene che in Capitanata le terre erbifere colla dissodazione restano degradate: che la nostra pastorizia debba essere altamente protetta, anzichè attraversata, sino a quando essa non si mette a livello de' nostri bisogni coll'aumentare gli armenti, e col migliorarne le produzioni: che la pastorizia degli Abruzzi, e specialmente quella de' piccoli pastori, i quali nella mancanza, o nella restrizione de' pascoli, sarebbero obbligati a disfarsi delle industrie, rimarrebbe distrutta, o eccessivamente minorata, quando nell'affrancarsi le residuali terre erbifere venissero destinate alla semina che verrebbero a mancare le più belle risorse, che i comuni, e molti proprietari Abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali presentano i più belli pascoli estivi alla nostra pastorizia.

Comunque però vi sieno degli ostacoli all'affrancazione, pure potrà eseguirsi, quando precedano la piantagione degli alberi, e l'accrescimento delle braccia. La prima non farà temere che le terre sieno abbandonate al momento che diventino meno fruttifere: l'utile della piantagione, le spese, e le fatiche vi attaccherebbero il coltivatore. Ogni censuario cercherà di affrancar quelle da lui migliorate; il fisco nelle piante troverà il compenso di ciò che le terre han potuto deteriorare per aver perduto lo smalto; serviranno gli alberi per far accrescere la popolazione che al presente non potrebbe prosperare per mancanza di legname; e gli alberi influirebbero a migliorarne il clima. Distribuendosi le terre in picciole quote, dandosi a' piccioli industriosi, si promuoverebbe l'aumento di popolazione. Così è avvenuto nelle cinque masserie, ed ora comuni di Carapella, Ordona, Orta, Stornara, e Stornarella.

Rapporto del consultore Zurlo.

Egli propone la quistione dell'affranco de' canoni nell'interesse del real tesoro ed in quello della pubblica prosperità.

Nel primo aspetto osserva, che la rendita del tavoliere prima del 1806, giusta il concervo fattone dall'avvocato fiscale di Foggia nella sua opera *dello stato economico della dogana di Puglia*, ascendeva ad annui ducati 329, 635: 77, e da questa rendita dedotte l'esenzioni, e lo importo delle contribuzioni sulle terre, e sulle industrie, il prodotto netto era in duc. 167,068:52.

D'altronde calcalandosi il capitale delle terre del tavoliere per 15 milioni di ducati, secondochè opinarono il consigliere delle reali finanze principe di Migliano, ed il direttore signor marchese Palmieri, e supponendone fatta la vendita agl'istessi locati, senza sborso di prezzo, e col solo interesse del 4 per 100, avrebbe il fisco ricevuto annualmente ducati 60000; a questa somma aggiunto l'importo delle contribuzioni in duc. 101,567, e l'importo delle antiche esenzioni, avrebbe il reale erario introitati ducati 762, 567 : 52, vale a dire ducati 600,000 dippiù di quello che effettivamente ritrae.

Or ritenendosi come valore rappresentativo della proprietà fiscale il capitale di 15 milioni; per le due leggi del 21 maggio 1806, e del 13 gennaio 1817, ebbe il tesoro l'introito di ducati 3, 600, 000, i quali debbonsi imputare nel prezzo di quelle terre. E questi capitali così vistosi tolti all'industria fecero una ferita alla prosperità de' censuari, cosicchè gli attrassi da essi dovuti fino al 1822 giunsero a circa un milione; e per questa circostanza implorarono essi, ed ottennero dal Re nostro sovrano a quell'epoca un soccorso di duc. 300000; e quindi si fecero a domandare la ritenzione del quinto su i canoni, una dilazione per gli arretrati, ed altro; ciò che produsse la destinazione di un commissario civile per gli affari del tavoliere, ed una temporanea minorazione de' canoni, su quelle terre che ne fossero le più gravate.

La minorazione fu fatta, e giunse quasi al quinto, di cui erasi chiesta la ritenzione. Ma ciò non ostante il tavoliere va incontro ad un arretrato di ducati 624, 956 : 61 : le devoluzioni progrediscono da giorno in giorno; e si ha da uno degli stati rimessi dall'intendente, di essersene già domandate delle altre per ducati 47, 688 : 35, e quindi è da temersi che il regio erario si troverà gravato dal peso di una estesa proprietà colla perdita di tutt'i canoni arretrati, tra i quali già figura una somma di ducati 117, 314 : 74.

Deduce da tutto ciò, che presupposto l'antico capitale di 15 milioni, a quanto si faceva ascendere il prezzo del tavoliere di Puglia, il fisco ne ha ritratto fin'ora a conto le seguenti somme.

Per la legge del 31 maggio del 1806. .	duc.	1 : 800 : 000
Per gli aumenti della seconda legge del 13 gennaio 1817 circa	»	1 : 800 : 000
Per lo capitale della fondiaria	»	3 : 300 : 000
Per lo capitale delle terre non censite, e devolute, dedotta la fondiaria	»	960 : 000
Per lo capitale delle terre non censite, e devolute, dedotta la fondiaria	»	960 : 000
Totale	duc.	7 : 860 : 000
E rimarrebbe perciò ad avere una proprietà di altri	»	7 : 140 : 000

Or questa proprietà del fisco è presso di coloni esausti, e non è garentita, nè dalla speranza dello smaltimento delle loro derrate, nè da quella della loro opulenza. I nostri cereali non sono più ricercati: le nostre lane son vinte da quelle degli altri paesi che prima le richiedevano: le nostre manifatture non sono atte a procurare un sufficiente smaltimento: i nostri caci non sopportano la concorrenza cogli stranieri.

Se dunque la proprietà del fisco è di sua natura decrescente, e cammina pel suo ritorno al fisco medesimo, è sicuramente abbracciabile quell'espediente che può assicurare il suo capitale, specialmente quando per questa via possa rianimarsi l'industria, e la prosperità dell'agricoltura, e della pastorizia, cioè la proposta affrancazione de' canoni.

Sotto il rapporto del pubblico interesse fa osservare:

Che la legge del 21 maggio 1806, facilitando l'affrancazione, avrebbe forse prodotto un equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, in quella misura che lo stato del regno avrebbe suggerito: il solo ostacolo che quella legge vi pose fu l'anticipazione di 1, 800: 000 ducati che tolse a' locati, e ritardò quell'utile risultamento che voleva per l'altra parte accelerare.

La legge de' 13 gennaio 1817, mercè l'addoppiatura di tal somma, rendette invingibile la stessa difficoltà. E l'articolo 35 della legge medesima, che limitò la facoltà di seminare alla sola quinta parte delle rispettive censuazioni, non fece che ripristinare l'antico sistema del tavoliere; tolse ogni salutare effetto alle censuazioni; e stabilì a buon conto, che l'agricoltura continuasse ad essere in Puglia ausiliaria della postorizia.

Osserva che l'aumento della popolazione non può aversi che dall'agricoltura, la quale prepara le sedi proprie a' coloni, e quindi a' villaggi, e alle città. La pastorizia errante è propria de' popoli rozzi ed incolti: ogni pecora in Puglia rende meno di quelle che sono ne' luoghi più scarsi di pascolo, e più rigidi di temperatura. Il grosso bestiame prospera più nelle terre coltivate, e nelle campagne abitate che ne' vasti campi di pascoli naturali privi di ricoveri.

L'introduzione de' prati artificiali, ed il miglioramento de' pascoli presuppongono la piantagione di certi alberi e la facoltà delle irrigazioni. Esigere la piantagione degli alberi prima che siano rimossi gli ostacoli inerenti al suolo della Puglia sarebbe lo stesso che combattere colla natura, e colla esperienza. Nel tavoliere non può allevarsi che il pero selvaggio, tranne pochi siti alle vicinanze di piccoli torrenti, nè può sperarsi altro se non col concime de' vegetabili, e co' serbatoi di acque, i quali debbono essere la consegnenza dell'agricoltura, e della presenza de' coltivatori. Con questi mezzi però non può dirsi che tutte le parti della Puglia saranno un giorno coverte di alberi, di terre colte, di città e villaggi. Quindi vi sarà una parte addetta alla pastorizia.

Se il governo volesse impiegare de' capitali pel dissodamento, per la coltura, e per tutt'i bisogni di nascenti famiglie e popolazioni, sarebbe ciò incompatibile co' bisogni generali del regno. La popolazione dal Re Ferdinando I stabilità in Orta ha costato per 60 anni al real tesoro ducati 2500 l'anno; e tuttora continua per ducati 1500 circa.

Trasportandosi le popolazioni da un luogo ad un altro, si obbligherebbero queste a rinunziare alle proprie abitudini.

I censuari di Puglia riguardano come precaria la loro proprietà, temendo anche le devoluzioni. Ma coll'affrancazione sono rimossi tutti gli ostacoli. Ella va a conciliare gl'interessi de' censuari, e quelli del real tesoro.

Nè può temersi che i censuari non abbiano i mezzi di soddisfare il capitale di 11 milioni. La possibilità dell'affrancazione è fondata sul valore progressivo delle terre liberate da servitù, o restrizione di coltura. Potrebbero essi ricorrere a' capitali altrui per assicurarsi una fortuna avvenire. In fine basta al reale erario il dichiararsi redimibile la rendita, essendo per tal ragione più commerciabile, e l'uso cui s'intende addire il tavoliere, cioè l'ammortizzazione di una parte del debito pubblico, può egualmente ottenersi, e dalla rendita migliorata, e dal capitale.

La difficoltà, che l'affrancazione in diversi siti interrompa l'unità, e la contiguità del demanio fiscale, si fonda principalmente su la falsa idea di simmetria, che non è da paragonarsi alle forti ragioni che suggeriscono l'affranco. Nè questo può ottenersi in massa, meno che quando si voglia permettere che sia l'oggetto di una specolazione degli esteri capitalisti.

La convenienza del tesoro, e l'interesse de' censuari esige, che l'affrancazione sia graduale, e non simultanea, poichè è indifferente al fisco l'effettuarla in un maggiore, o minor tempo; e giova a lui, ed a' censuari che sia il frutto della progressiva prosperità ed industria di costoro.

Le spese in fine di amministrazione potrebbero ridursi a minor somma, ma se pure per altri anni dovessero sostenersi per intero, pure il vantaggio che si otterrebbe, sarebbe più che bastevole a compensarle.

S'incarica in ultimo luogo de' modi, e termini delle affrancazioni, e vedendo che dalla legge del 1806 fu fissata la ragione del 5 per 100, e che il real decreto del 1816 aggiunse l'aumento del 5 per 100 per l'affranco de' canoni maggiori di ducati 10, e del 10 per 100 per quelli maggiori di ducati 50, sostiene che dovrebbero per lo meno restar fermi questi aumenti. E forse converrebbe di render più atta la ragione dell'affranco, per la circostanza che i censuari avrebbero il vantaggio di soddisfarne l'importo in iscrizione sul gran libro.

RAPPORTO DEL PROCURATOR GENERALE FORTUNATO.

Sull'affrancazione.

Osserva, che la proibizione dell'affranco de' censi del tavoliere sia contraria alla prosperità del regno; e che pe' danni de' censuarj derivanti dalla legge de' 13 gennajo 1817, sarebbe utile una nuova legge che ne permetta l'affranco.

Sul dissodamento.

Fa un cenno dell'origine de' demanj fiscali di Puglia: espone che nel 1536 la nazione dimandò a Carlo V la libertà dell'agricoltura in Capitanata, ma i di lui ministri più abili nelle negoziazioni, che nel regolare la fortuna degli stati, non si occuparono de' mezzi da render migliore la nostra sorte.

Indi considera che per effetto della legge del 1817 alcuni pascoli non si possono censire; il censuario non può dissodare oltre il quinto della sua quota: nelle succensuazioni può il nuovo padrone utile coltivare il quinto della parte pervenutagli, ancorchè il primo avesse già dissodato la quinta parte dell'intero fondo. Quindi non devesi attribuire alla mancanza delle braccia e de' mezzi di coltivazione lo stato attuale dell'agricoltura, e della pastorizia in Capitanata, bensì alle disposizioni della legge del 1817.

Osserva inoltre che l'agricoltura aumenta la popolazione, la rende vigorosa, e costumata. La vagante pastorizia promuove ne' pastori abitudini di distruzione e di ozio.

Il governo per ciò deve favorire l'agricoltura e la pastorizia in quanto sia fissa, e soccorra l'agricoltura con l'ingrassi e con le fatiche degli animali. Dissodandosi le terre del tavoliere si farebbe degli armenti un uso migliore, e questi avrebbero un miglior nutrimento co' pascoli artificiali. Accrescendosi le varie produzioni necessarie alle manifatture; ed in tal modo si promuoverebbe ancora l'aumento della popolazione, de' capitali e degl'introiti del governo. Si citano degli esempj avvenuti in Italia della ricchezza prodotta dalla piantagione de' gelsi contra le prevenzioni di quei abitanti.

I pascoli perenni ne' tempi di Alfonso I potevano convenire alla popolazione, alla poco sicurezza de' proprietarj, ed alle ristrette circostanze dell'erario: ora il vanno che si teme dalla loro abolizione non sussiste: e quando anche vi fosse, non sarebbe da calcolarsi a fronte de' vantaggi che si otterrebbero.

In Francia l'agricoltura divenne prospera quando fu sciolta da privilegi e vincoli, e fu renduta libera; e l'Inghilterra deve la sua ricchezza alla introduzione delle arti.

Conchiude doversi permettere i dissodamenti, proporsi i nuovi metodi di coltura, applicarsi ampiamente le leggi del Tavoliere per coloro che han richiesto i dissodamenti. Intanto prepararsi una legge per rendere di proprietà private i demanj del Tavoliere. Questa legge dovrebb'esser capace di rendere numerosi i compratori, di vendere al ricco con taluni patti, con altri patti al compratore povero, ed a tutti, quando, scemata la concorrenza, non si potrebbe tutto alienare che ribassando il prezzo delle alienazioni.

RAPPORTO DEL PROFESSORE GRANATA.

Osserva che l'affrancazione sia utile, perciocchè i governi nulla debbono possedere in privata proprietà. L'agricoltura si emanciparebbe da ogni legame, la pastorizia si sottrarrebbe dalla influenza di un sistema complicatissimo e pernicioso.

Riflettendo al modo di esecuzione presenta questa idea: 1. la estensione di più un milione di moggi di terreno destinati per la maggior parte a' pascoli, priva quasi perfettamente di alberi, e dove il clima è insopportabile nella stagione estiva; 2. il frutto de' campi e del bestiame decaduto di prezzo, e la necessità di minorare la produzione de' cereali, ed accrescere, e perfezionare quella del gregge: 3. le finanze de' censuarj attuali esinanite; 4. la impossibilità di poter costoro affrancare i canoni, e divenir proprietarj, se non quando avranno migliorata la pastorizia e l'agricoltura: migliorazione che deve principalmente sperarsi da' cangiamenti de' loro metodi agrarj e pastorali.

Le pecore posson meglio reggere al freddo che al caldo; ed al miglioramento delle loro lane, conduce più che ogni altro la buona salute, il vigore, la nettezza.

Per non combattere di fronte il pregiudizio che occupa l'animo degli abruzzesi, che il bestiame debba svernare in Puglia, si potrebbero adoperare, durante il tempo da accordarsi per l'affrancazione de' canoni, mezzi efficaci onde istruirli, che le loro terre coltivate sono più che bastevoli ad alimentare le loro pecore per tutto l'anno.

Fa quindi un calcolo che le pasture naturali degli Abruzzi, del Saunio, e della Basilicata riducendosi per un quinto a prati artificiali, potrebbero somministrare alimento ad un maggior numero di pecore.

Propone per un esempio ai rustici di fare in una delle tre provincie di Abruzzo, ed in quella di Campobasso un *ovile di modello* subordinato ad uno stabilimento agrario che metterebbe in armonia la pastorizia con l'agricoltura; ed i rispettivi direttori formando un giornale di tutte le operazioni, e de' loro risultamenti si renderebbero noti in tutto il regno; il che re-

cherebbe immenso vantaggio, come è avvenuto nella Svizzera, nel Belgio, ed in Francia.

Riguardo all'agricoltura pugliese osserva, che la medesima sarebbe migliorata con la piantagione degli alberi, i quali giovano anche all'aria, e rendono più salubre il clima. E siccome gli alberi fino a che non acquistino forti radici han bisogno di essere inaffiati ne' mesi estivi, il custode di essi dovrebbe avere un'abitazione ed un pozzo. Sarebbero perciò condizioni per acquistare un tratto di terra in proprietà, che l'acquirente vi edifichi una casa rurale, vi faccia un pozzo, e pianti un determinato numero di alberi tra il tempo che dalla legge verrà stabilito, minacciando una penale ai contravventori, ed offrendo premj a coloro che maggior numero di alberi allevassero, e costruissero anche un molino, un forno, un'officina d'istrumenti rustici, ed una cappella per compiervi i doveri di religione, ne' quali pur troppo si manca per difetto di tal comodità da' campagnuoli, che si raccolgono nell'inverno in que' piani. Ai poveri potrebbe permettersi per qualche tempo di avere delle capanne, o pure quelle stesse pagliaje che ciascun censuario ora costruisce.

Ragiona sulla qualità delle terre del Tavoliere, e fa osservare che l'ampio piano di Puglia nella massima sua parte è fatto a strati paralleli, e quasi perfettamente orizzontali. Di essi il superiore erasso da uno a due palmi è di terreno argilloso, e facile a lavorarsi: a questo soggiace un altro quasi della stessa crassizie di materia calcarea in forma di pasta tenera quando è sotterra, e che acquista la consistenza presso a poco del tufo comune di Napoli dopo essere stata esposta per qualche tempo all'aria libera, e tale sostanza è la famosa crusta di cui si servono talvolta quei naturali per pietre di edifizj, ed anche per cemento, imperocchè si calcina al fuoco di una fornace. Sottoposto finalmente alla crusta giace uno strato di ciottoli il più spesso frammisti a sabbia, ma talora impastati con argilla, non tanto però tenace che non possa frangersi agevolmente; cosicchè nè le cruste, nè i ciottoli oppongono tanta resistenza, che non vi si possono scavar fossi senza molta fatica; e perciò non v'ha ostacolo alcuno alla piantagione degli alberi.

Quindi fa osservare che le vane ipotesi debbano cedere ai fatti evidenti. Che le pianure di Montemilone e di Venosa sono della stessa natura di quelle di Capitanata, ed in esse si trovano grandiose boscaglie. Nell'istesso piano di Puglia esisteva il bosco dell'Incoronata, e quello di Giardinetto: che una gran quantità di pori selvaggi si vede in molte mezzane: ciò che fa presumere di essere suscettibili quei terreni di altre piante legnose.

Calcola il numero degli operai necessarj per piantarsi trenta alberi in ogni versura di quei terreni, e fa conto che la spesa potrebbe in tutto ascendere a ducati 144 mila circa.

Il governo potrebbe ancora stabilire de' semenzai delle spe-

cie principali più economiche onde ciascuno se ne provvegga; e si dovrebbe ancora stabilire in Capitanata una *masseria sperimentale pe' prati artificiali.*

Si espone in fine un regolamento pel modo di esecuzione.

PARERE DEL DUCA DI VENTIGNANO.

Sul dissodamento considera che il permetterlo sia reclamato dalla giustizia. Tutti gli enfiteuti del regno sono nel dritto di migliorare le loro terre, tranne quelli del Tavoliere. La proprietà di un popolo risulta da quella di ciascuno individuo, e l'incremento della nostra agricoltura si otterrà aggiungendo al valor capitale del fondo quello delle migliorie.

La nostra pastorizia è decaduta, non per mancanza di pascoli, ma per la miseria generale, e per la cattiva qualità delle lane. Che se s'immagini, che la gran pastorizia ne potrebbe ritrarre danno, pure coll'aumento dell'agricoltura e della pastorizia minuta ne sarebbe compensata.

Nella coltivazione del tavoliere i terreni da semina non vengono concimati per la loro grande estensione. Ma formandosi degli stabilimenti agricoli, potrebbero fornirsi di una dote proporzionata di animali. Covrendosi la Capitanata di alberi, di siepi, di campestri abitazioni, la popolazione si aumenterebbe, ed avrebbe ancora un interesse di sostenere l'ordine pubblico, chiunque sarà interessato alla conservazione di proprietà agricola.

Ciò che deve occupare si è il modo di permettere il dissodamento, onde non andar incontro ad accogliere molte dimande che tendono a dissodare per avere una passeggiera utilità coll'abbondanza de' prodotti.

Sull'affrancazione osserva.

Che la promiscuità di servitù e di dominio sono sempre nocive ai progressi dell'agricoltura, quindi è utile l'affrancazione. *I censi a migliorare* riescono utili quando l'agricoltura è incipiente, scarsa la popolazione, e concentrata la proprietà. Ora i censi sul Tavoliere sono col patto di non migliorare. Non si potrebbe permettere dissodamento senza esigere forti garantie, e non resta perciò che l'affrancazione.

Un proprietario di molti fondi, e che abbia molti debiti, dovrebbe vendere una parte de' primi per estinguere i secondi. Ciò avverrebbe nelle reali finanze con l'affrancazione del tavoliere; e questa dovrebbe farsi con rendita iscritta sul gran libro, che diverrebbe così un nuovo fondo di ammortizzazione.

Conchiude che l'affrancazione ed il dissodamento debbano essere conceduti, ma non deve permettersi il dissodare che a que' soli che abbiano già affrancato.

Risponde poi al dubbio, che se una compagnia di ricchi speculatori affrancasse, e dissodasse troppo rapidamente le terre

del Tavoliere, la pastorizia ne risentirebbe grave danno; ed osserva che il dissodamento per non nuocere alla pastorizia dovrebbe almeno avvenire in venti anni: affrancandosi in ciascun'anno un ventesimo. Dimostra che l'azione degli speculatori arditi e ricchi non potrebbe oltrepassare i limiti dell'annuo ventesimo di dissodazione; e ciò quando si ammetta che in ogni anno si dissodassero 32 mila moggi, e vi fossero braccia bastevoli a dissodarli. Si potrebbe quindi non concedere affrancazione oltre 24 mila ducati di canone all'anno. Le richieste potrebbero accogliersi, ma non esaurirsi che gradatamente.

Osservazioni di un anonimo.

Sulla *dissodazione* delle terre del Tavoliere, considera che lo stato delle nostre finanze non è in posizione di sostenere un avvenimento disastroso nell'adozione di un progetto che va a contrastare l'opera de' secoli. Il tributo fondiario che gravita sull'immenso pascolo delle montagne degli Abruzzi, di Molise, Basilicata, e forse ancora di Principato ulteriore, si dovrebbe radiare da' ruoli della contribuzione, e riguardare la dissodazione del Tavoliere, ossia la distruzione della pastorizia, come un disastro politico finanziero. L'amministrazione civile degli Abruzzi, e di Molise ne soffrirebbe, essendo il fondo precipuo delle loro casse comunali, gli affitti del pascolo estivo delle loro montagne. Gli uomini addetti alla pastorizia non potendo occuparsi in altro, non avrebbero mezzi per soddisfare le contribuzioni annesse alle loro case.

I prati artificiali che intendonsi formare dovrebbero inaffittarsi coll'acqua estratta da' pozzi, anzi per la metà dell'anno metterli spesso sott'acqua per difenderli dal sole di Capitanata, dal soffio infocato de' venti.

Nè può sperarsi altro dalla dissodazione delle terre che cereali; gli alberi non potranno vivere.

Del grano non può farsene estrazione per l'estero: i censuarj mancherebbero di fondi per la dissodazione, e per la coltura. È vero che potrebbe aumentarsi la popolazione, ma non in quel clima, ed in un'aria soggetta anche ad istantanee, ed estranee variazioni.

Non potrebbe aversi dal nuovo sistema la lana necessaria per le pannine: le pecore pagliarecce non potrebbero dare dei soddisfacenti supplementi.

Sull'affrancazione de' canoni.

Considera, che la medesima sarebbe soggetta agl'istessi inconvenienti del dissodamento. Non potendosi presso di noi eseguire, si dovrebbe ricorrere ad un estero, e questi per prima condizione richiederebbe di non alterarsi il tributo fondiario.

Conchiude di esser necessario un bonamento dell'arretrato, o di tentarne in altro tempo l'esazione.

PARERE DI CAGNAZZI.

Sul dissodamento.

Osserva che dopo la legge del 1806 i censuarj, dissodando le terre, ebbero delle abbondanti ricolte, ma indi successe la sterilità. La legge perciò del 1817, che ridusse al quinto la parte da coltivarsi, fu ben adattata alle circostanze di quel tempo.

Per eseguirsi il dissodamento si dovrebbe prima migliorare la terra, che si ha, con fabbriche rurali, e con piantagioni: dovendosi permettere il dissodamento in proporzione delle migliorazioni fatte, affinchè si avesse in queste il compenso del deprezziamento, che potesse recarsi alle terre. Il calcolo di questo danno dovrebbe farsi avendosi riguardo al tempo che si richiede perchè la terra si rifaccia di quel tessuto di radici graminacee che formano i buoni pascoli.

Sarebbe quindi necessario che si desse una cauzione dal censuario che volesse dissodare pel possibile depreziamento, e pel rilascio da farsi in caso di devoluzione al nuovo colono: ed ove tal cauzione non si abbia con le migliorie, dovrebbe darsi con ipoteche.

Non essendo il Tavoliere nella sua estensione atto alla medesima coltivazione, dovrebbero i coloni adattarsi alla qualità del terreno. Se in tutte le parti potesse eseguirsi una piantagione, o sarebbe di alberi facili a crescere, ed il di loro prezzo sarebbe minore, la loro vita più breve; o di alberi tardi a prodursi, e si richiederebbero secoli, e solo per avere combustibile: non essendo atte quelle terre a legname di costruzione. Vi son de' luoghi non suscettivi di piantagioni, perchè coverti di strati calcarei, nè può quindi sperarsi che si alimentino gli alberi.

Le migliori terre però sarebbero le prime a dissodarsi, perciocchè sarebbe più facile per esse il ritornare a pascoli, e quindi minore la cauzione da rendersi.

Sarebbe intanto utile istruire gli agricoltori ed i pastori con delle pratiche dirette a migliorare le loro operazioni. Necessario sarebbero le costruzioni di cappelle rurali, di forni, e molini: in tal modo le famiglie de' coloni si richiamerebbero in campagna, e colle rurali abitazioni si eviterebbe ai coloni medesimi il doversi recare dalla città dopo lungo cammino in campagna; nè le loro donne sarebbero abbandonate a se medesime.

Osserva in fine che i bruchi facilmente formano i loro nidi ne' terreni saldi, come quelli del Tavoliere.

Sull'affrancazione.

Devesi questa permettere, essendo in tal modo assicurati i Real interessi. Che se si teme di poter rimanere presso del

Governo la peggior parte del Tavoliere, pure ciò non dee farmar ostacolo, perchè sarebbe anche in seguito dissodata ed affrancata, aumentandosi l'industria. Pel modo dell'affrancazione si rimette il signor Cagnazzi al parere del consultore Zurlo.

PARERE DEL CAVALIER TORTORA.

Enuncia le cause della decadenza del Tavoliere, cioè: 1. il depreziamento delle derrate, 2. modo di coltivare, 3. bisogno di vendere, 4. mancanza di mezzi a coltivare, dovendosi ricorrere agli usurai, 5. dover pagare in contante il canone, e la fondiaria nel tempo della messe.

Progetta quindi di cambiare il modo della percezione, e farlo in biada, grano, e lana, impiegandosi per la truppa.

Propone che a carico de' censuarj si dovrebbero trasportare i generi in *Manfredonia, e Barletta*, calcolandosi il prezzo ad una data ragione. Forma delle tavole, ove dimostra l'utile del progetto. Nella dimanda diretta al Re N. S. sostiene, che secondo il progetto vi è il risparmio della metà sulla razione de' viveri e foraggi, e sul vestiario. Conviene poi per l'affrancazione, piantagione di alberi, prati artificiali, e massarie sperimentali, ma intanto cangiamento di percezione, finchè tali rimedi non siano adoperati.

PARERE DI RICCI.

Progetta l'affrancazione de'canoni in venti anni, con la facoltà di riscattare non meno di un ventesimo di canone all'anno in capitale al 5 per 100, o con iscrizione, o con danaro. Si farebbe la diminuzione del canone, in proporzione della parte affrancata.

Ricorso di un censuario che si sottoscrive deputato generale per parte anche de' suoi colleghi.

Espone: 1. Che il prescrivere tempo per la dissodazione del quinto sia contra i patti stabiliti, essendosi loro data la facoltà di farlo in qualunque tempo.

2. Che il piantar prima 100 alberi a versura, e mantenerli per potere in seguito dissodare al di là del quinto, richiederebbe grave spesa, che per lo meno eguaglierebbe il valor del fondo, precisamente per le continue irrigazioni, di cui avrebbero bisogno. Al che si aggiugne, che per esperienza secolare si conosce di non crescere gli alberi ne' terreni di Puglia, e che gli abruzzesi non potrebbero sempre coltivarli, dovendo per cinque mesi abbandonare que' luoghi, passando cogli ar-

menti nelle loro provincie, e sarebbero anzi distrutti dal bestiame pugliese.

Non è poi vero che la terra colla dissodazione resti deprezzata, e che debbasi in conseguenza prima di dissodarla migliorarsi in modo da formare la garentia del fisco: che anzi chi dissoda a sue spese, non indifferenti, e ne dissotterra quel che racchiude, notabilmente la migliora, rendendola ancora atta a migliori produzioni.

3. L'affrancazione forzosa è contra i patti; niuno si è a questa obbligato, nè si hanno i capitali necessarj per l'oggetto. Quindi ne seguirebbe la devoluzione delle terre al fisco.

4. Utile è l'affrancazione libera. Nè potrebbe temersi che si dissodino tutte le terre, e che la pastorizia ne soffra. La totale dissodazione non può affatto verificarsi, mancando i capitali, le braccia, e perchè il censuario che ha armenti ha interesse di dar loro i pascoli; nè vale il dire che la dissodazione, e la semina di nuove terre produrrebbe una maggior diminuzione; questa devesi attribuire alla mancanza di circolazione del denaro.

Comunque le affrancazioni si eseguano a passi lenti, pure dopo un certo periodo, possono le spese di amministrazione minorarsi: in ogni caso però di affrancazione, il fisco non è più soggetto ad arretrati, nè a devoluzione della terra affrancata.

Che se si tema di non affrancarsi il canone delle terre di cattiva qualità, ciò non deteriora lo stato attuale, perciocchè per tali terre è soggetto il fisco ad arretrati e devoluzioni.

Nel permettersi però la libera affrancazione, devesi la stessa concedere ad equa ragione, con discreta dilazione, e con iscrizioni sul gran libro, essendo gravosissimi gli attuali canoni.

Colla legge del 1817 i canoni delle terre a pascolo, ricevettero una scala di aumenti, oltre il pagamento di un'altra annata di entratura. In conseguenza domanda (egli il deputato), che anche pel deprezzamento de' prodotti non possa eseguirsi l'affrancazione al 5 per 100, stabilito colla legge del 1806, ma di doversi eseguire *ad una ragione molto più equa*.

5. Lo scambio provvisorio della percezione in derrate sembra utile al momento, ma il modo è *inabbracciabile*. La qualità delle lane si pretende *scelta*, ma ciò non può eseguirsi, tra perchè sarebbero continue le contese, e perchè dopo la scelta, il valore delle rimanenti lane sarebbe oltremodo deprezzato; quindi per la qualità dovrebbe dirsi *commerciabile e ricettibile, giusta il costume della piazza di Foggia*.

Irregolare sarebbe il trasporto de' generi a spese de' censuarj in Barletta, o Manfredonia. Sarebbe giusto farsi la consegna in Foggia, secondo il solito, e siccome è stabilito ne' contratti.

È molto tenue il prezzo di ducati 50 a cantajo per le lane.

E siccome i canoni nel 1806 furono livellati al prezzo delle lane fatto in quell'anno, che fu in ducati 87 : 50 il cantajo per quelle di prima condizione, e di ducati 86 per quelle di seconda condizione, così lo stesso prezzo dovrebbe fissarsi. Che se si voglia diminuire, perchè le lane si trovano ribassate a' ducati 72 : 75 il cantajo, secondo la voce del 1831; la diminuzione però non dev'essere che discreta.

In fine fa osservare, che nello scambio di percezione il real governo farebbe anche il vantaggio che in vece di attendere fino a novembre i pagamenti dell'ultimo terzo per le terre a pascolo, sarebbe soddisfatto nel mese di maggio il canone intero delle medesime.

Il consultore Bammacaro a vista di tutto ciò ha preliminarmente osservato.

Che essendosi proceduto nel 1548 alla misura delle terre del Tavoliere, allorchè dal vicerè di Toledo furono spediti in Puglia il *presidente Guerrera*, ed il luogotenente del tribunale della camera *Francesco Revertera* per la reintegra de'fondi usurpati a tempo delle passate guerre, tutte le terre furono ritrovate della estensione di carri 15,495, e versure 8, inclusivi i terreni aggregati al Tavoliere da Alfonso I d'Aragona, e sui quali fu costituita una servitù di pascolo in favore de locati.

Fu quindi dal Consiglio collaterale, e dalla regia Camera stabilito nel 1550, che salva la ripartizione a farsi de'carri 558, e versure 7 del feudo di *Andria*, i rimanenti carri 14,937 ed una versura fussero divisi in modo, che carri 6263, restassero addetti alla coltura, e carri 8674, ed una versura al solo pascolo.

Nel 1555 furono da questa estensione risecati altri 1000 carri, e furono aggregati alle terre di coltura pel maggior comodo dell'annona di Napoli, poichè in quel tempo la Puglia ne somministrava la provvista.

Ed in seguito altri carri 600 furono pure staccati dalle terre a pascolo, ed addetti alla coltura; onde può conchiudersi che de' carri 15,500 della intera estensione del Tavoliere, carri 7500 circa rimasere di terre salde pel pascolo degli animali, e carri circa 8000 per uso di semina.

Questo dato di fatto assicura, che avendo permesso nel 1798 Sua Maestà il re Ferdinando I di gloriosa memoria, di potersi censire, e dissodare i *ristori*, e le così dette *poste frattose*, un'altra diminuzione ricevettero le terre salde a pascolo. E quindi avendo dovuto i possessori delle terre di portata, per virtù delle leggi del 1806, e 1817 redimere dalla servitù del pascolo questi fondi, de' quali una parte era destinata per erba, ed essendosi dissodati carri 1300 delle dette terre salde a pascolo in virtù della legge del 1806, può calcolarsi prudenzialmente che le terre salde a pascolo furono ridotte in forza delle dette sovrane determinazioni a circa carri 5000, su i quali

Google

cadde la dissodazione del quinto, permessa dalla legge del 1817; e questa facoltà ha ridotto a quattro quinti le terre salde a pascolo, cioè a carri 4000 circa.

Passando poi all'esame delle due questioni, su le quali si è compiaciuta Sua Maestà di voler sentire il parere della consulta di questi suoi reali dominj.

Sulla dissodazione ha osservato.

Che le domande de' censuari perchè si permetta loro di poter dissodare, oltre il quinto delle altre terre a pascolo, sono fondate su la fiducia di poterne ritrarre ne' primi anni delle ubertose raccolte, e soddisfare così o tutto, o parte de' canoni arretrati. Ma questo rimedio deteriora la condizione de' terreni che vanno a dissodarsi, non dà che un utile temporaneo agli stessi censuari: è nocivo agl'interessi del fisco.

Non v'ha dubbio, che le terre, lasciate lungamente in riposo, e specialmente le terre *salde a pascolo*, danno se sieno dissodate, ubertose ricolte ne' primi anni. Ma è ugualmente certo per esperienza e per ragione, che que' terreni dopo i primi anni si sterliscono. E se anche si restituissero poi a riposo, vi vuole del tempo, per farli riacquistare l'attitudine a quei buoni erbaggi, che davano prima del dissodamento. Quindi i terreni soffrirebbero una deteriorazione, senzachè i censuari ne ritrarrebbero un vantaggio positivo e permanente.

Si aggiunga che cresciuta per li primi anni la quantità dei cereali, e per conseguenza diminuzione il prezzo, ne risentirebbero danno i proprietari, e coloni degli altri terreni del regno: ora sopra tutto che la estrazione de' grani è di gran lunga diminuita, per esserne scemato il bisogno presso gli esteri.

Nuocerebbe anche alla pastorizia il dissodamento illimitato. I terreni del tavoliere, come saggiamente osservò anni sono un dotto avvocato fiscale del reale patrimonio essendo in un clima assai temperato, producono in tutto l'inverno un pascolo sempre abbondante: ma nell'està si veggono aridi e senza alcuna verdura. D'altra parte nel tempo di està le montagne di Abruzzo, sgombre dall'alta neve, da cui sono coverte per 6 mesi dell'anno, producono un'erba del tutto conveniente al pascolo degli animali; e perchè pur si trovano, in quelle montagne, abbondanti e fresche acque, i pasteri nel mese di maggio vi conducono i loro animali da' piani di Puglia. Un tale passaggio da' pascoli della Puglia a quelli di Abruzzo, di cui se ne trovano le memorie innanzi allo stabilimento dell'impero romano ha sempre renduta propria e naturale l'industria delle pecore in quelle contrade.

E se in qualche stagione straordinariamente, o precocemente fredda, grande è stata la mortalità delle pecore ne' terreni di Puglia, infinitamente maggiore sarebbe stata la loro mortalità ne' climi molto freddi degli Abruzzi.

Ecco perchè la trasmigrazione delle pecore dagli Abruzzi in Puglia, si è costantemente osservata per secoli, ed il perchè non senza ragione, ma fu anzi da saggi motivi consigliata la disposizione della legge del 1817, con cui fu limitata al quinto la facoltà di dissodare le terre salde a pascolo.

La diminuzione poi della pastorizia nuocerebbe a tutti quei comuni, e proprietari degli Abruzzi, i quali dalla fida delle erbe ne' mesi estivi, ritraggono i mezzi di provvedere a' loro bisogni.

Nocivo in fine sarebbe al fisco il libero dissodamento, poichè su le terre dissodate troverebbe men sicuro l'annuo canone che vi riscuote.

Ed il progetto di farsi da' censuari delle piantagioni su quei terreni, onde il fisco sull'appoggio di queste migliorie possa permettere altro dissodamento, incontra la difficoltà, che quei terreni sono per la maggior parte poco adatti a nutrire alberi di alto fusto, e molto opportuni al pascolo, ed alla semina.

Si aggiunga su questo punto, a tutto ciò che si è già osservato ne' diversi pareri trasmessi alla consulta, che se i censuari delle terre a pascolo sul tavoliere fiscale, per l'articolo 11 della legge del 1806 rimanevano esonerati dalla servitù della statonica, dovuta a' coloni delle terre a coltura, qualora avessero migliorati con delle piante, prati sativi ec. i loro terreni; e questi mezzi non sono stati adoperati, per liberarsi da tale servitù è questa una pruova, che la piantagione su quei terreni non possa avere felici risultati.

D'altronde i censuari desiderano de' pronti rimedi per accorrere a' loro bisogni, e non attendere il frutto di quelle migliorie difficili ad ottenersi, e che esigono lungo tempo e spesa.

Quindi la facoltà di dissodare altra quota di questi terreni, oltre il quinto:

1. Dovrebbe essere ristretta tra dati limiti, e precisamente subordinata alle vedute che vanno qui appresso ad esporsi su la seconda quistione.

2. Non dovrebbe eseguirsi, se prima i censuari non abbiano affrancato il canone corrispondente alla parte che si vuol dissodare.

Sull'affranco ha considerato.

Che la legge del 1806 permise l'affranco de' canoni *su le terre di corte a coltura*; e quella del 1817 accordò *la facoltà di affrancare i canoni del tavoliere su le domande particolari, che da' censuari si fossero indirizzati a Sua Maestà.*

Or siccome per le terre addette a coltura l'affranco de' canoni è utile a' censuari, ed al fisco, non incontra l'ostacolo della dissodazione, che può depreziarne il valore, e diminuire il pascolo degli animali; potrà permettersene l'affranco senza alcuna

limitazione, accordando un'abilitazione maggiore a coloro che eseguissero fra un certo tempo l'affranco del canone intero.

Ma per le terre salde a pascolo essendosi ridotte a circa carri 4000, o poco più, sarà della saggezza di Sua Maestà di permetterne l'affranco, in modo, che una sovrana dichiarazione all'oggetto metta i censuari al caso di poter riunire il pieno dominio de' fondi, e così abilitarli all'affranco de' canoni; ma che intanto sian sicuri i censuari pastori, ed i possessori degli animali di numerose greggi, che non possa mancar loro il pascolo sufficiente, che da secoli han goduto su quei terreni.

Per contrario, potrebbe esser loro nocivo un affranco non graduale, e quindi la libertà di poter usare della parte affrancata come meglio gli piaccia, e di poter cedere i loro dritti a degli speculatori.

Quindi considerando, che per eseguirsi l'affranco di tutt'i canoni su le terre del tavoliere, vi bisogna la somma di circa 9 milioni: che per l'affranco di quelli su le terre a coltura, e di quelli delle terre a pascolo, vi bisognano 4 milioni, e più.

Che l'affranco non può eseguirsi che tra il giro di molti anni, ed in piccole rate, poichè i censuari non sono al caso di sborsare in breve tempo somme così ingenti.

Ch'estendendosi la dissodazione del quinto di tali terreni fino al terzo per ora, non rimarrebbero per il pascolo che soli carri 3400 circa; il complesso di queste circostanze dà luogo appunto a quell'affranco graduale, ch'è dettato dalla prudenza, e conducente al bene della massa intera de' censuari del tavoliere e de' pastori Abruzzesi non censuari: tantoppiù, che vi vuole anche del tempo per introdursi de' prati sativi, e de' ricoveri, onde aversi meno bisogno degli erbaggi del Tavoliere, nel tempo che le montagne degli Abruzzi sono coverte di neve.

Il permettersi adunque di poter affrancare fra un certo tempo il terzo de' canoni sulle terre a pascolo, incluso il quinto dissodabile, o di già dissodato, e quindi il dippiù, nel modo che meglio creda Sua Maestà, conduce agl'interessi de' censuari, che per ora possono anche eseguire l'affranco per tutte le terre a coltura: assicura i proprietari degli animali, che questa nuova legge non può essere ad essi nociva: impegna la massa de' censuari ad unir denaro, per affrancar presto il terzo de' canoni, sperando in seguito l'affrancazione del resto; e farà in fine conoscere i risultati delle facoltà ad essi accordate, di dissodare un'altra quantità di terreno, e di affrancare buona parte de' canoni; e quali i vantaggi, che ne siano derivati in pro del fisco, e de' censuari medesimi.

E per questi motivi è stato di avviso:

1. Che potrebbe compiacersi Sua Maestà di permettere l'affranco di tutt'i canoni delle terre così dette *salde di corte a coltura*, accordandosi a' censuari la facoltà di poterne eseguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di

ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi sul-l'affranco qualche abilitazione a quel censuari, che ne' primi 6 anni, dal giorno della pubblicazione della nuova legge, affrancassero il canone intero.

2. Che possono dichiararsi affrancabili i canoni sulle terre salde a pascolo, ma l'affranco non possa eseguirsi che colla seguente limitazione, cioè:

Di potersi affrancare per ora la terza parte de' canoni su queste terre, includendovi in essa il quinto dissodabile, o di già dissodato; e che seguito l'affranco di questa parte delle terre a pascolo, possa Sua Maestà permettere l'affranco del resto, come meglio crederà nella sua saggezza, per l'interesse del real tesoro e della pastorizia.

3. Che l'affranco dei terzo di questi canoni possa eseguirsi fra sei anni, ed in più arte, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi qualche abilitazione a coloro che affrancassero ne' primi tre anni il terzo intero del canone.

4. Che l'affranco de' canoni su le terre a coltura, e del terzo su quelle a pascolo possa farsi con tanta rendita iscritta, che equivalga all'ammontare del canone.

5. Che oltre il quinto permesso dalla legge del 1817, non possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno, ancorchè minima della terza parte affrancabile, se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

6. Che i dissodamenti debbano eseguirsi a' termini dell'articolo 35 della legge de' 13 gennaio 1817.

7. Che coloro che dissodassero, o facessero dissodare più dell'affrancato, sieno soggetti alle pene stabilite nell'articolo 36 della stessa legge.

Parere particolare del signor consultore monsignor Rossi emesso nelle sessione della consulta de' 29 maggio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

Il sottoscritto nella divergenza, ed opposizione ancora dei pareri trasmessi alla consulta col Real Rescritto de' 27 luglio 1832 sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del Tavoliere:

Nella deficienza di statistiche esatte e comparative.

1. dello stato attuale, specialmente de' così detti proprietarii di armenti pastori, e locati, anche non censuarii, avanti e dopo la censuazione fin'oggi.

2. De' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore, fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come que' de' corpi religiosi mentovato nella legge de' 29 gennaio 1817.

3. De' miglioramenti per avventura fattisi ne' terreni censiti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro rispettivi prodotti.

Considerando, che specialmente negli Abruzzi (ove il sottoscritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de' Marsi dal 1805 al 1818, e d'onde trasferito in Puglia da vescovo di Sansevero vi dimorò sino al 1826) esiste una ben estesa classe de' pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla stessa posizione locale, e da abituati circostanze sono obbligati ed accostumati da memoria d'uomo di trasmigrare dall'autunno all'està co' loro armenti e greggi nel tavoliere di Puglia o nell'Agro Romano contiguo; tranne un certo numero di pecore strazionarie, o così dette *pagliarecce*, cui son capaci di nutrir nel lungo verno tra quelle graciali ed aride vette:

Considerando, che questo prodigioso numero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, di terre, e di capitali di Puglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se *illimitata della dissodazione*, e vie più *di simile affranco;* sarebbero obbligati o a maggiormente emigrare, o a dismettere le loro industrie per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte estaglio, che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno serbata una parte senza addire alla semina le terre che li producono.

Considerando, che per effetto di un subitaneo e molto più se *illimitato* dissodamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia verrebbero eziandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietarii abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali da una parte offrono i più bei pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Puglia i suoi armenti e greggi *aestivatum ;* fan determinarne fin da ora l'attual basso numero degli animali nel tavoliere della degradazione appunto delle stipulazioni di affitto de' loro pascoli, ancorchè la estensione di tali pasture estive siasi cotanto raccorciata sotto l'opere della divisione demaniale.

Considerando, che tai riflessi non isfuggirono le vedute e le provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817 che nell'esordio di quella legge premise — » Aver osservato, che i cambiamenti avvenuti nella economia del Tavoliere per effetto della già eseguita censuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoltura, e la pastorizia, che la imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito. E volendo Egli riparare ai *disordini* che la esperienza aveva fatto conoscere di aver cagionato il sistema del Tavoliere, ed a *prevenire i danni*, che risulterebbero contro la prosperità di una gran parte dei sudditi, aveva creduto giusto, ed opportuno di adottare quella

transazione in cui ne'94 articoli intesi a rimarginare le piaghe occasionate per tale cangiamento, accorre a restituire il detto equilibrio dell'agricoltura e pastorizia del regno; e specialmente a soccorrere il ceto de' pastori, e locati anche non censuarii, ed i proprietarii abruzzesi di dette montagne, con esenzioni, grazie speciali, *deputati per invigilare alla economia e governo* del medesimo tavoliere, e rilasci correlativi (legge de' 13 gennaio 1817. Articoli 30 39 40 62 a 65 69 93).

Dopo tali considerazioni e riflessi tendenti a conservare al possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuetudine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi colleghi, e del voto della maggioranza, che risultano da' rispettivi rapporti.

Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto, qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto, credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in tal caso egli lo scrivente associando le sue deboli alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultor relatore commendator Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo, sulle quali cioè da' censuarii si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parere colle limitazioni e gradazioni dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti le considerazioni del sottoscritto specialmente a pro de' proprietarii di armenti e pastori non censuarii abruzzesi, e de' loro pascoli estivi ed invernali con que' regolamenti, che intesi gl'interessati nel modo regolare giudicherà più conducenti; a scanso di ogni pregiudizio degl'interessi del real tesoro, dei censuarii de' proprietarii de' terreni nell'estensione del tavoliere; e senza danno dell'agricoltura, della pastorizia, e del regio erario; salvo il quinto, che rimanga in facoltà de' censuarii di dissodare a norma della legge del 1817 e del dritto, che acquistarono detti censuarii a titolo oneroso, pagando la rilevante somma di ducati un milione ed ottocentomila.

Parere particolare dei signori consultori Canofari e Capone emesso nella sessione del 29 *maggio* 1833 *sulla dissodazione ed affrancazione delle terre del Tavoliere.*

I consultori *Canofari*, e *Capone* adottano i due generali principj dell'affrancabilità e delle ulteriori dissodazioni, contenuti ne' due primi dei sei articoli della pluralità. Ma perchè tali principj siano applicati con una giusta gradazione, necessaria a prevenire tutti gl'inconvenienti notati nel rapporto del consultor Bammacaro relatore, opinano, che sarebbe opportuno di far precedere un dettagliato regolamento, da proporsi a Sua

Maestà da una commessione di persone pienamente istruite di tutta la località del Tavoliere.

Aggiungono al secondo articolo del parere della maggioranza, che la dissodazione del quinto permessa dalla legge del 1817, se resti parte a farsene per lo compimento, non debba aver bisogno di preventiva affrancazione, come ne ha avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente il quinto loro.

Inoltre, che le prime affrancazioni debbano imputarsi rispettivamente per ciascuno alle terre già dissodate di sua pertinenza, onde l'affrancazione siegua di mano in mano sul tutto, e non sieno pregiudicati gl'interessi di Sua Maestà, a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli del parere della maggioranza.

Parere particolare del consultore cavaliere Zurlo emesso nella sessione del 29 maggio 1833.

Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto se debba o no permettersi l'affrancazione de' canoni del Tavoliere, come era stato disposto col decreto de' 21 maggio 1806; e nel caso affermativo, quale ne dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria sulla prima parte sono stati di uniforme sentimento affermativo: sono stati disuniti tra loro sul modo di permettersi il libero uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perchè possano indi i censuarj divenuti padroni delle terre farne quell'uso che più li piace: salvi i luoghi boscosi e frattosi che hanno le loro regole inalterabili: due altri colleghi hanno ciascuno opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione, dissodare il terzo delle sue poste erbifere, e migliorarle a suo modo; e l'altro ch'è stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario pastore dissodare a riprese il suo terreno, ma affrancando prima ciò che vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principj su' quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprietà che resta al fisco del Tavoliere di Puglia sia in un continuo progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano a bastanza. La progressione anche lenta di questa differenza è una gran minaccia agl'interessi fiscali, e la nostra attuale discussione mostra quanto chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le conseguenze. Colla legge de'13 gennajo 1817, che doveva esser basata al mio debole modo di

vedere sopra altri principj, e che doveva mettere il Tavoliere ad un punto di rendita più proporzionale con quel vantaggio che ritrarre ne dovevano i censuarj, lasciando a' medesimi il residuo de' capitali indispensabili a chi esercita estese industrie, si erano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria molto al di là di questo limite; e con talune ordinate forzose affrancazioni si erano riscossi da' censuarj circa due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare; somma questa seconda anche vistosa, con cui non solo i censuarj portavano avanti le industrie, ma rimpiazzavano eziandio le perdite inseparabili da queste speculazioni. Quindi dal primo giorno dopo il 1817, miseria ed attrassi al primo decremento de' prezzi delle produzioni industriali, attrassi tuttavia costanti, e non ripianati che in parte dopo più anni di feraci stagioni, e di felici prezzi specialmente de' cereali, che avrebbero dovuto farli scomparire interamente; quindi è obbligato il tesoro a tenere una somma di oltre a ducati 90,000 in aiuto de' censuari, anche dopo il ribasso di oltre a ducati 100,000, su' canoni; nè vi vuole altro per rendere dimostrato ciò che ho premesso.

2. Non ammette dubbio, che tutto questo indichi la miseria in cui sono caduti i censuari pastori ed agricoltori, alla quale applicar si devono quei rimedi che sono i soli capaci a rianimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvilimento.

Premessi questi principj vediamo se l'immaginata affrancazione de' canoni, su di cui si versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti, che si desiderano. L'affrancazione de' canoni, con cui si trasferirebbe a' censuarj la proprietà delle terre censite tutta intera, slacciarebbe queste dai ligami che soffrono, e se ne lasciarebbe libero ed ugualmente intero l'use a' possessori, onde poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del Tavoliere seminatorio possono dirsi utili proprietarj gli uomini, che ne tirano colle loro mani, e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero non così; l'uomo non può toccarlo; l'uso è de' soli animali che vi pascolano; se vivono, danno all'uomo un ritratto utile; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna un semplice pagatore. Più: i primi ed i secondi soggetti a disgrazie, ed a mille casi di devoluzione, non possono essere attaccati ad una proprietà utile di fondi schiavi, che reputano per essi precaria: l'acquisto della proprietà assoluta, libera e tutta intera, ve li attaccarebbe veramente, e potrebbe farli tornare dal languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

Ma suole accadere nelle grandi operazioni che nella mente delle persone le più savie, e riflessive sorgano de' dubbj inseparabili dalle medesime.

1. Dubbio — Se si permetterà a' censuarj di fare libero uso delle loro terre erbifere prima che le affrancazioni non siegua-

no, possono essi rompere, e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisco inutili; quindi rovine irreparabili della proprietà fiscale.

2. Dubbio — L'uso libero delle terre farebbe cadere la coltura particolarmente su' saldi vergini tanto per la pastorizia necessarj, e che per la loro ubertosità di prodotti attirerebbero la prima vista dell'avido censuario; quindi rovina della pastorizia particolarmente de' possessori.

Conseguenza di questi dubbj, o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione prima, e proporzionale uso libero dopo.

Opinando io in contrario se volessi tali dubbj dileguare, mostrando, che le dissodazioni fatte diedero la facoltà di affrancare i canoni concessa col decreto de' 21 maggio 1806 non hanno sicuramente fatto perdere al fisco i fondi del Tavoliere, nò rovinata la nostra nomada pastorizia, ma anzi aumentate le produzioni a vantaggio de' censuarj, che forse sono i soli, che hanno attrasso; e se volessi riportarmi alle ragioni nascenti dai principj generali tanto dottamente sviluppati da' degni soggetti, che ultimamente hanno scritto sopra questa materia, forse il mio ragionamento farebbe un troppo debole effetto. I dubbj nascono dal timore di un fatto, che può avvenirne. L'impressione a prima vista n'è grande, ed essa non può svanire, che dietro una ragionata analisi (alla quale sola mi fermo) analisi, ch'è relativa alla parte erbifera del Tavoliere, giacchè sulla seminatoria non cadono riflessioni. In un ceto numeroso come è quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si riducesse colle braccia altrui ad abusarne, ma in generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

I censuarj pastori si dividono in due classi, una di abruzzesi, l'altra di pugliesi; ed il Tavoliere erbifero è diviso presso a poco metà a' primi, metà ai secondi, per l'uso de' loro animali, che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel Tavoliere, ma che non ha industrie di sorta alcuna per covrirlo.

Gli abruzzesi in gran parte non hanno dissodato neppure il quinto, non ostante la facoltà avutane nella stipola de' contratti in forza del decreto de' 13 gennaio 1817. Sobrii, moderati, esatti sono essi, i meno che presentano arretrati, e tutto sacrificano all'adempimento de' proprj doveri. Ed è stato osservabile, che proibitasele con ordinanza la convenuta dissodazione del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostante il forte bisogno che ne avevano, e non ostante il dritto di eseguirlo in forza de' contratti, che sarebbero stati resi esecutivi dal magistrato ordinario.

Vi è di più — Gli abruzzesi possessori di numerose industrie di animali colle quali vivono, non dandoli i loro mon-

tuosi territorj altre risorse, che solo erbe estive, non fanno temere quei mali che s'immaginano: pastori nati possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di animali per profittarne: le calano in Puglia l'inverno, le riconducono ne' loro comuni il maggio, aborrendo a ragione ogni industria agricola, che li obligasse a trattenersi in Puglia ne' tempi estivi lontani dalle famiglie, e dal centro de'loro affari. L'affrancazione, che li esimerebbe da mille timori, li attaccherebbe più alla loro proprietà erbifera, non farebbero essi che migliorarla, e con poche modifiche continuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli da costoro? Chi scrive lo sa per prova.

I censuari Pugliesi, che sono più agricoltori che pastori, potrebbero far temere qualche abuso: ma sono anch'essi ben carichi di animali: oltre le massarie di pecore necessarie per l'incrasso delle terre sono obbligati a tenere quelle degli animali grossi, d'onde devono uscire le loro caravane di bovi per la coltura; e devono tenere giumente, e bufale per la trebbia, e per covrire colle ultime le loro poste paludose. L'abuso dunque non deve in generale temersi, neppure per parte di costoro. Ed in una grande operazione non devono curarsi i piccioli disordini, dove qualcheduno ne avvenisse: a buon conto la professione natia è necessaria per gli abruzzesi; ugualmente necessaria per i pugliesi. Le industrie degli animali di cui nè gli uni, nè gli altri potrebbero mai privarsi formerebbero sufficientissima garentia da non far temere abuso per parte loro.

Del ceto anomalo, che possiede erbe senza animali, non si può dire lo stesso; per esso solo valerebbero quelle cautele, che si sono immaginate troppo generalmente per tutti; essi escono dalle vedute, che io porto su'veri pastori, che possedono il Tavoliere erbifero, e che hanno bisogno di aiuto. Parlando solo di questi ho premesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co' loro attrassi non ostante il ribasso de' canoni, e col bisogno di un capitale di aiuto del governo: or non so immaginare come il rimedio dell'affrancazione de' canoni ideato per ripararvi potesse aver luogo quando non se li permettesse il libero uso de'fondi prima dell'effettiva affrancazione de' canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? Corpi smunti per tornare in forze hanno bisogno di ristori, non di ulteriori salassi. Un censuario avvilito non può affrancare i canoni, che colle risorse successive, che dar li devono prima di tutto i fondi censiti; quindi l'uso de' fondi deve precedere non susseguire l'affrancazione: il credito, che si procurerebbe un proprietario, che migliora un fondo divenuto tutto suo proprio supplisce al resto. Replico qui ciò che ho detto altra volta, se il Tavoliere si affranchi anche in parte, l'interesse del governo nel resto sarebbe quello di avere rendite redemibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso.

Quindi a mio avviso

1. Che dovrebbe essere libera l'affrancazione de'canoni, niuno escluso.

2. Facoltà di affrancare in rendita iscritta purchè si facesse fra dieci anni. Scorso questo termine l'affrancazione dovesse seguire in contanti; le rendite, ed il contante destinati sempre alla estinzione del debito pubblico.

3. Facoltà specialmente per i censuari agricoltori di affrancare ogni canone anche a riprese, e per parti, porchè la parte che si affranchi non sia minore di 25 ducati di rendita.

4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge senza affranco preventivo a' censuari pastori.

5. Facoltà a' pastori possessori di animali, anche senza affranco preventivo, di dissodare le terre a pascolo di qualunque natura, eccetto i boscosi, e frattosi, e dissodarle però a riprese, e per parti da stabilirsi d'accordo col fisco del Tavoliere, sulla quantità maggiore o minore de' canoni, per aggiugnersi con questa modifica una cautela di più, onde evitarsi ogni timore di abusi. Non sarà lecito dissodare una seconda parte se non sia stata affrancata la prima.

6. Per i possessori anomali delle terre a pascolo, senza che abbiano industrie a covrirle ed a garantirne le operazioni, vedrà il fisco del Tavoliere, vista l'estensione di queste terre che debbono essere poche, se convenga adottare per le medesime quelle misure, che si sono proposte pe' pastori possessori di animali.

Parere della maggioranza della consulta emesso nella sessione del 29 maggio 1833 a relazione del consultore signor duca di Avena.

Con reale rescritto de' 27 luglio 1831 fu incaricata la consulta di esaminare:

1. Se sia utile l'affrancazione de' canoni sulle terre del tavoliere di Puglia.

2. Se convenga permettersi la dissodazione di queste.

Contemporaneamente vari rapporti ed alcune memorie si trasmisero coll'incarico di tener conto nell'esame di quanto erasi diversamente opinato.

Altre memorie sullo stess'oggetto pervennero alla consulta con rescritti del 7 settembre, 26 ottobre 1831, 21 aprile 1832, e con una ministeriale del 21 dicembre 1831.

In un primo lavoro preparatorio la commissione per gli affari interni e delle finanze relatore il barone commendator Bammacaro, non solo tutti i rapporti e le memorie trasmesse, vennero a minuto esaminate, ma non si mancò di mettere a calcolo le osservazioni di altri scrittori, che nell'idea del pubblico bene e di farsi conoscere non ignari nell'utilissima scienza della pub-

blica economia, aggiunser le loro all'emesse opinioni. La memoria però del cavaliere Tortora, inviata col real rescritto de' 7 settembre 1831 non si versa sull'argomento dell'affrancazione de' canoni e della dissodazione delle terre, trattandovisi soltanto di un nuovo metodo per l'esazione de' canoni in generi, ch'ei crede vantaggiosissimo agl'interessi de' censuari, all'erario, ed a provvedere con risparmio alle sussistenze ed a' foraggi dell'esercito. Quindi di questa estranea disamina non dovevasi tener parola.

Discusse con maturità tutte le altre opinioni, la maggioranza della commissione non seguì le idee del relatore, e il sottoscritto concorrendo nel parere della maggioranza, qualche dilucidazione credeva importante, non già riguardo alla soluzione del doppio problema, della convenienza cioè dell'affrancazione dei canoni, e dell'intera libertà a' proprietari di far quell'uso che avesser creduto più proprio a'loro interessi sulle quote affrancate, ma sopra riguardi più regolamentari che legislativi, onde questa sovrana munificenza, degna del cuore del nostro ottimo Re e della sapienza del suo ministero, con andamento progressivo si rendesse benefica.

Portatosi l'esame in consulta, il sottoscritto credè suo dovere di render più chiara la sua prima idea, dimostrando come pienamente col parere della maggioranza della commissione convergea. E il parere della maggioranza della consulta accolse ed approvò il parere della maggioranza della commissione il quale trovavasi concepito ne' seguenti termini:

» 1. Che fosse lecita l'affrancazione su tutte le terre seminatoriali ed erbose del tavoliere, nessuna eccettuata.

» 2. Dissodazione, dopo l'affrancazione, anche illimitata, menochè de' boschi, fratte, e tratturi.

» 3. L'affrancazione al 5 per 100 sul canone che pagano i censuari rispettivamente sulla quota delle terre a loro censite.

» 4. Permettere l'affrancazione da un carro in sopra senza limitazione di tempo.

» 5. Con rendita iscritta sul gran libro.

» 6. Il prezzo sborsato nell'atto della stipula senza eccezione.

» 7. Ogni enfiteuta che vuol affrancare deve affrancare prima tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la facoltà di affrancare quelle degli altri, se però questi ultimi non vogliono affrancare.

Opinioni in alcune parti singolari però ebbero monsignor Rossi, i commendatori Canofari e Capone, il cavaliere Zurlo, il barone Bammacaro, e il sottoscritto; il quale destinato a porre in carta i fatti e le riflessioni su cui il parere della maggioranza si fonda, premette la trascrizione de' voti singolari.

Monsignor Rossi così si esprime:

» Il sottoscritto nella divergenza ed opposizione ancora de' pareri trasmessi alla consulta colla real carta de' 27 luglio 1832

sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del tavoliere.

» Nella deficienza di statistiche esatte e comparative:

1. dello stato attuale specialmente de' così detti proprietari di armenti pastori, e locati anche non censuari, avanti e dopo la censuazione fin oggi:

2. de' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore, fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come quei dei corpi religiosi mentovati nella legge de' 29 gennaio 1817:

3. de' miglioramenti per avventura fattisi ne' terreni censiti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro rispettivi prodotti.

» Considerando che specialmente negli Abruzzi (ove il sottoscritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de' Marsi dal 1818, e donde trasferito in Puglia da vescovo di Sansevero vi dimorò sino al 1826) esiste una ben estesa classe di pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla stessa posizione locale, e da abituali circostanze sono obbligati ed accostumati da memoria d'uomo di trasmigrare dall'autunno all'està co' loro armenti e greggi nel Tavoliere di Puglia o nell'agro Romano contiguo; tranne un certo numero di pecore stazionarie, o così dette *paglierecce*, cui son capaci di nutrir nel lungo verno tra quelle glacili ed aride vette.

» Considerando che questo prodigioso numero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, privi di terre e di capitali nel tempo in cui gli antichi pascoli di Puglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se *illimitata* delle *dissodazione*, e vie più di *simile affranco*, sarebber obbligati o a maggiormente emigrare, o a dismettere le loro industrie per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte estaglio che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno portata una parte senza addire alla semina le terre che il producono.

» Considerando che per effetto di un subitaneo e molto più, se *illimitato* dissodamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia, verrebbero eziandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietari abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne le quali da una parte offrono i più be' pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Puglia i suoi armenti e greggi *aestivatum*, fan determinare fin da ora l'attual basso numero degli animali nel Tavoliere dalla degradazione appunto delle stipulazioni di affitto de' loro pascoli, ancorchè la estensione di tali pasture estive siasi cotanto raccorciata sotto l'opera della divisione demaniale.

» Considerando che tai riflessi non infuggirono le vedute e le provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817 che nel-

l'esordio di quella legge premise aver osservato che i cambiamenti avvenuti nella economia del Tavoliere per effetto della già eseguita censuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, che la imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito: o volendo Egli riparare a' *disordini* che la sapienza aveva fatto conoscere di aver cangiato il sistema del Tavoliere, ed a *prevenire i danni*, che risulterebbero contro la proprietà di una gran parte de' sudditi, aveva creduto giusto ed opportuno di adottare quella transazione in cui ne' 94 articoli intesi a rimarginare le piaghe occasionate per tale cangiamento, accorre a restituire il detto equilibrio dell'agricoltura, e pastorizia del regno, e specialmente a soccorrere il ceto de' pastori, e locati anche non censuari ed i proprietari abruzzesi di dette montagne, con esenzioni, grazie speciali, *deputati per invigilare alla economia e governo* del medesimo Tavoliere, e rilasci correlativi (legge de' 13 gennaio 1817; articoli 30, 39, 43, 62 a 65, 69, 93).

» Dopo tali considerazioni e riflessi tendenti a conservare al possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuetidine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi colleghi e del voto della maggioranza, che risultano da' rispettivi rapporti.

» Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto, qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in tal caso egli lo scrivente associando le sue deboli, alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultore relatore commendatore Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione, e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo, sulle quali cioè da' censuari si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parere colle limitazioni e gradazioni dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti le considerazioni del sottoscritto specialmente a pro de' proprietari di armenti e pastori non censuarii abruzzesi, e de' loro pascoli estivi ed invernali, con que' regolamenti, che intesi gl'interessati nel modo regolare giudicherà più conducente; a scanso di ogni pregiudizio degl'interessi del real tesoro, de' censuarii, de' proprietarii de' terreni nell'estensione del Tavoliere, e senza danno dell'agricoltura della pastorizia, e del real Erario, salvo il quinto, che rimanga in facoltà de' censuari di dissodare a norma della legge del 1817, e del dritto che acquistarono detti censuarii a titolo oneroso pagando la rilevante somma di ducati 1,800,000.

I commendatori Canofori e Capone ragionano in questa sentenza.

» I consultori Canofari e Capone adottano i due generali

principi delle affrancabilità e delle ulteriori dissodazioni, contenuti ne' due primi de' sette articoli della pluralità. Ma perchè tali principi siano applicati con una giusta gradazione, necessaria a prevenire tutti gli inconvenienti notati nel rapporto del consultore Bammacaro relatore, opinano, che sarebbe opportuno di far precedere un dettagliato regolamento, da proporsi a Sua Maestà da una commessione di persone pienamente istrutte di tutta la località del Tavoliere.

» Aggiungono al secondo articolo del parere della maggioranza, che la dissodazione del quinto, permessa dalla legge del 1817 se resti pareri a farsene per lo compimento, non debba aver bisogno di preventiva affrancazione, come non ne ha avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente il quinto loro.

» Inoltre, che le prime affrancazioni debbano imputarsi rispettivamente per ciascuno alle terre già di sua pertinenza, onde l'affrancazione segua di mano in mano sul tratto; e non sieno pregiudicati gl'interessi di Sua Maestà a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

» In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli del parere della maggioranza.

Il cavaliere Zurlo viene alle seguenti considerazioni.

» Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto, se debba o no permettersi l'affrancazione de' canoni del Tavoliere, com'era stato disposto col decreto de' 21 maggio 1817, e nel caso affermativo, quale ne dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria, sulla prima parte, sono stato di uniforme sentimento affermativo. Sono stati discordi tra loro sul modo di permettersi il libero uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perchè possano indi i censuarii, divenuti padroni delle terre, farne quell'uso che più li piace; salvi i luoghi boscosi, e fruttosi, che hanno le loro regole inalterabili. Due altri colleghi, hanno ciascuno opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione, dissodare il terzo delle sue poste erbifere, e migliorarle a suo modo; e l'altro, ch'è stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario di pasture dissodare a ripreso il suo terreno; ma affrancando prima, ciocchè vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

» Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principi, sopra i quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprietà che resta al fisco del tavoliere di Puglia, sia in un progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano abbastanza.

La progressione, anche lenta di questa differenza, è una gran minaccia agl'interessi fiscali; e la nostra attuale discussione, mostra quanto, chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le conseguenze. Colla legge de' 13 gennaio 1817 che doveva esser basata (al mio debole modo di vedere) sopra altri principi; e che doveva mettere il tavoliere ad un punto di rendite più proporzionate, con quel vantaggio, che ritrarre ne dovevano i censuari, lasciando a' medesimi il residuo de' capitali, indispensabili a chi esercita estese industrie, si erano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria, molto al di là di questo limite, e con talune ordinate forzose affrancazioni si erano riscossi da' censuari, circa due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare, somma questa anche vistosa, con cui, non solo i censuari, portavano avanti le industrie; ma eziandio rimpiazzavano le perdite inseparabili da queste speculazioni. Quindi dal primo giorno, dopo il 1817 miseria ed attrassi al primo decremento dei prezzi delle produzioni industriali; attrassi tuttavia costanti, e non ripianati che in parte dopo più anni di feraci stagioni, o di felici prezzi, specialmente de' cereali che avrebbero dovuto farli scomparire interamente. Quindi è obbligato il tesoro a tenere una somma di oltre a ducati 90 mila in ajuto de' censuari, anche dopo il ribasso di oltre a ducati 100 mila su' canoni; nè vi vuole altro, per rendere dimostrato ciocchè ho promesso.

» 2. Non ammette dubbio, che tutto indica la miseria, in cui sono caduti i censuari pastori, ed agricoltori, alla quale applicar si devono que' rimedi, che sono i soli capaci a rianimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvilimento.

» Premessi questi principi, vediamo, se l'immaginata affrancazione de' canoni su de' quali versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti che si desiderano. L'affrancazione dei canoni, con cui si trasferirebbe a' censuari la proprietà delle terre censite, tutta intera; lascerebbe libero ed egualmente intero l'uso a' possessori, onde poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del tavoliere seminatorio, possono dirsi utili proprietari, gli domini che ne tirano colle loro mani e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero, non così. L'uomo non può toccarlo; l'uso è che i soli animali che vi pascolano, se vivono, danno all'uomo un ritratto utile; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna, un semplice pagatore. Più, i primi ed i secondi soggetti a disgrazie ed a mille casi di devoluzioni, non possono essere attaccati ad una proprietà utile, solamente di fondi schiavi, che reputano per essi precaria. L'acquisto della proprietà, assoluta, libera e tutta intera, ve li attaccherebbe veramente, e potrebbe farli tornare dal languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

» Ma suole accadere nelle grandi operazioni, che nella mente

delle persone più savie e riflessive, sorgano de' dubbi inseparabili dalle medesime.

» Primo dubbio. Se si permetterà a' censuari di fare libero uso delle loro terre erbifere, prima che le affrancazioni non seguano, possono essi rompere e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisco inutili. Quindi rovina irreparabile della proprietà fiscale.

» Secondo dubbio. L'uso libero delle terre, farebbe cadere la coltura, particolarmente su' saldi vergini tanto per la pastorizia necessari, e che per la loro ubertosità di prodotti, attirerebbero la prima vista dell'avido censuario. Quindi rovina della pastorizia particolarmente de' possessori.

» Conseguenza di questi dubbi: o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione prima e proporzionale uso libero dopo.

» Opinando io al contrario, se volessi dileguare tali dubbi, mostrando, che le dissodazioni fatte dietro la facoltà di affrancare i canoni, concessa col decreto di maggio 1806 non hanno sicuramente nè fatto perdere al fisco i fondi del tavoliere, nè rovinata la nostra nomada pastorizia; ma anzi aumentate le produzioni a vantaggio de' censuari, che forse sono i soli, che non hanno attrasso; e se volessi riportarmi alle ragioni che nascono da' principi generali, tanto dottamente sviluppati da illuminati soggetti che ultimamente hanno scritto sopra questa materia, forse ogni mio ragionamento, farebbe un debole effetto. I dubbi nascono dal timore di un fatto, che può accadere: l'impressione a prima vista n'è grande; ed essa non può sparire, che dopo una ragionata analisi (alla quale solamente mi fermo) ch'è relativa alla parte erbifera del tavoliere, giacchè sulla seminatoria non cadono riflessioni. In un ceto numeroso, com'è quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si riducesse colle braccia altrui ad abusarne; in generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

» I censuari pastori si dividono in due classi: una di Abruzzesi, l'altra di Pugliesi, ed il tavoliere erbifero è diviso presso a poco, metà a' primi, metà a' secondi per l'uso de' loro animali che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel tavoliere, ma che non ha industrie di sorte alcuna per covrirle.

» Gli Abruzzesi in gran parte non hanno dissodato neppure il quinto, non ostante la facoltà avutane nella stipula de' contratti in forza del decreto de' 13 gennaio 1817. Sobri, moderati, esatti sono essi, i meno che presentano arretrati, e tutto sacrificano all'adempimento de' propri doveri; ed è stato osservabile, che proibitaseli con ordinanza la convenuta dissodazione del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostante il forte bisogno che ne avevano, e non ostante il dritto di ese-

guirlo in forza de' contratti, che sarebbero stati resi esecutivi dal magistrato ordinario.

» Vi è dippiù. Gli Abruzzesi possessori di numerose industrie di animali, colle quali vivono, non dandoli i loro montuosi territori altre risorse, che solo erbe estive, non fanno temere que' mali che s'immaginano: pastori nati possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di animali per profittarne. Le calano in Puglia l'inverno, le riconducono ne' loro comuni il maggio; abborrendo a ragione ogni industria agricola, che li obbligasse a trattenersi in Puglia ne' tempi estivi, lontani dalle famiglie, e dal centro dei loro affari. L'affrancazione che li esimerebbe da mille timori li attaccherebbe più alla loro proprietà erbifera; non farebbero essi che migliorarla; e con poche modifiche continuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli di costoro? chi scrive, lo sa per prova.

» I censuari pugliesi, che sono più agricoltori, che pastori, potrebbero far temere qualche abuso: ma sono anch'essi ben carichi di animali. Oltre le massarie di pecore necessarie per l'ingrasso delle terre, sono obbligati a tenere quelle degli animali grossi, donde devono uscire le loro caravane di buoi per la coltura, e devono tenere giumente e bufale per la trebbia, e per covrire colle prime le loro poste paludose. L'abuso dunque, non deve in generale temersi neppure per parte di costoro, ed in una grande operazione non devono curarsi i piccoli disordini, dove qualcheduno ne avvenisse. A buon conto, la professione natìa è necessaria per gli Abruzzesi, ugualmente necessaria pei pugliesi. Le industrie degli animali di cui nè gli uni, nè gli altri potrebbero mai privarsi, formerebbero sufficientissima garentia da non temere abuso per parte loro.

» Del ceto anomalo, che possiede erbe senza animali, non si può dire lo stesso, ma essi escono dalle vedute, che io porto su i veri pastori che posseggono il tavoliere erbifero, e che hanno bisogno di ajuto.

» Parlando solo di questi, ho permesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co' loro attrassi, non ostante il ribasso de' canoni, e col bisogno di un capitale di ajuto del governo. Or non so immaginare, come il rimedio dell'affrancazione de' canoni ideato per ripararvi, potesse aver luogo, quando non se li permettesse il libero uso dei fondi prima dell'effettiva affrancazione de' canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? corpi smunti, per tornare in forza hanno bisogno di ristori, non di ulterior salassi. Un censuario avvilito non può affrancare i canoni, che colle risorse successive che dar gli devono prima di tutto i fondi censiti; quindi l'uso dei fondi deve precedere, non susseguire l'affrancazione: il credito che si procurerebbe un proprietario che migliora un fondo, divenuto tutto suo proprio, supplirebbe al resto. Replico qui,

ciochè ho detto altra volta. Se il tavoliere si affranchi anche in parte, l'interesse del governo, nel resto sarebbe quello di avere rendite redimibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso.

» Quindi è mio avviso.

» 1. Che dovrebb'essere libera l'affrancazione de' canoni, niuno escluso.

» 2. Facoltà di affrancare in rendita iscritta, purchè si facesse fra 10 anni. Scorso questo termine, l'affrancazione dovesse seguire in contanti: le rendite, ed il contante destinati sempre all'estinzione del debito pubblico.

» 3. Facoltà specialmente pe' censuari agricoltori di affrancare ogni canone anche a riprese, e per parti, purchè la parte che si affranchi non sia minore di ducati 25 di rendita.

» 4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge, senz'affranco preventivo a' censuari pastori.

» 5. Facoltà a' pastori possessori di animali, anche senz'affranco preventivo di dissodare le terre a pascolo di qualunque natura, eccetto i boscosi e frattosi, e dissodarle però a riprese, e per parti da stabilirsi sulla maggiore o minore quantità dei canoni di accordo col fisco del tavoliere, per aggiungersi con questa modifica una cautela dippiù, onde evitarsi ogni timore di abuso. Non sarà lecito dissodare una seconda parte, se non sia stata affrancata la prima.

» 6. Pe' possessori anomali delle terre a pascolo senza che abbiano industrie a covrirle ed a garentire le loro operazioni, vedrà il fisco del tavoliore, vista l'estensione di queste terre, devono esser poche, se convenga adottare per le medesime quelle che si sono proposte pe' pastori possessori di animali.

In voto del barone Bammacaro essendo nella consulta quello identico ch'espresse nella commissione preparatoria, e dato alle stampe, si aggiunge qui in fine. (1)

Su quattro articoli cadono le riflessioni particolari del sottoscritto, l'ultimo de' quali che riguarda la libera dissodazione da conservarsi inviolata a' termini della legge del 1817 ha comune col vicepresidente commendatore Criteni, e co' consultori monsignore Rossi, Canofari, Capone e Zurlo. Gli altri tre su' quali ha opinioni a sè esclusive verranno a' loro siti allogate nell'ordinamento del lavoro addossatogli, e che in due parti va da per sè stesso a dividersi.

1. Esame e discussione su i due quesiti di sopra enunciati;

2. Esame e rifiuto delle opinioni divergenti.

1. *Parte* — Con molta saggezza le due quistioni si propongono nella subordinazione di far che l'esame della dissodazione delle terre vada considerato come conseguenza del primo, cioè della

(1) Il voto della maggioranza della commissione, trasmesso al sottoscritto, è letteralmente inserito. Il voto del signor barone Bammacaro in vece di ritrovarsi qui in fine trovasi messo in principio, e ciò per serbare un più

utilità dell'affrancamento de' canoni. Molte quistioni oziose vengono in tal modo a rimuoversi, e la limpidità colla quale la prima quistione si risolve, limpidissima rende la soluzione dell'altra

I prudenti timori del commissario civile del tavoliere espressi ne' suoi rapporti de' 21 maggio e 24 luglio 1831 che l'affrancazione considerata nel suo aspetto di semplice teoria possa essere utile un giorno, ma non già in questo momento in cui si chiede di affrancare a solo oggetto di seminar cereali, e le precauzioni conseguentemente proposta onde assicurare al suolo della Daunia l'intero sviluppamento agricolo di cui è capace, mostrano tutto l'ingegno e la bontà di un ottimo amministratore, quando la quistione seconda venisse preliminarmente ad essere esaminata. Ma nella subordinazione nella quale si propone attualmente, rientra ne' principi di giustizia universale, ne' principi purissimi di economia pubblica, che nella libera facoltà di disporre de' propri beni nel modo che il proprietario creda più a sè conveniente, i cardinali principi stabilisce de' dritti civili e della prosperità de' popoli.

Breve cenno sulla storia del Tavoliere.

È stato con molto senso avvertito che per la sola mancanza di popolazione, da crudeli guerre mietuta, i romani, e poi Alfonso di Aragona condannarono allo stato della pastorizia nomada le campagne della Daunia. Ma è notabile che il Re Alfonso dovè con premii e pene determinare i pastori abruzzesi a discendere ne' campi invernali della Puglia; che lor malgrado i nostri pastori si adagiarono a quelle trasmigrazioni; e che con un sistema di privilegi, di leggi proibitive, e non poche vessazioni vi fossero stati strascinati piuttosto che guidati.

Le turbolenze intestine e le straniere invasioni non diedero agio a' nostri Re della razza aragonese di migliorare le condizioni di quella provincia sino a' tempi viceregnali; e durante quest'infelice periodo della nostra storia, concentrandosi tutte le misure governative a spirito di fisco e non di finanza, non dee recar meraviglia se il malaugurato sistema del Tavoliere trovasse in que' miseri tempi confermazione piuttosto che riforma.

Ma nel riordinamento della monarchia, quando l'augusto Carlo tutte le molle ricomprese della energia patria, ed a nuova vita richiamò gli assopiti ingegni; l'amore del pubblico bene raccolse vicino al trono que' sovrani intelletti, che della scienza governativa ed economica fecero tra noi brillare più che l'aurora; e già verso la fine del secolo decimottavo divenne comune, popolare, desiderata dal pubblico voto l'abolizione del selvatico sistema del Tavoliere. E dal trono de' Borboni la prima legge emanò del 1779 colla quale le prime censuazioni si effettuarono. E dal trono de 'Borboni que' sapientissimi prov-

vedimenti partirono che han fatto sorgere nel seno del Tavoliere, quasi in mezzo a deserti, le popolazioni Carapella, Ordona, Orta, Stornara e Stornarella, con dispendii dell'Erario, ed a solo oggetto di far saggio del possibile miglioramento di quelle terre che dalla forza dell'abitudine e da non sempre disinteressate passioni di quei che diceano conoscere le vere condizioni, ne andava proclamando l'impossibilità. E per questi soli riguardi la legge del 1779 limitazioni e proibizioni colla facoltà di censire accoppiava: legge eminentemente transitoria e nella sola iniziativa da considerarsi pe' progressivi miglioramenti che nella sua saggezza il benefico Ferdinando di Borbone meditava negli anni più felici del suo regnare.

Raccolse questa magnanima idea lo straniero, e volle tutto approfittarsene l'onore. Ma dalla usurpazione le depredazioni non si scompagnano. Quindi il beneficio fu dal sistema allor vigente di rapina avvelenato. Ciò non ostante vantaggi non indifferenti n'emersero; e quel che più vale la persuasione di già ormai radicati tra i nostri pastori che ridurre i pascoli della Daunia alle condizioni delle terre delle altre provincie non sia in disaccordo co' loro veri interessi. E manifestazione di questa verità fanno i loro reclami col Real Rescritto del 21 aprile 1832 alla consulta comunicati. Al che si aggiunga che nella gran folla degli scrittori che a trattar la quistione pei vantaggi o disvantaggi del Tavoliere abbiam veduto prodigiosamente moltiplicarsi, nemmeno un solo ad appoggiare l'opinione de' proclamati disvantaggi tra gli abruzzesi è surto. Un solo si è fatto però proclamatore di tai pretesi danni. Ma ciò ch'ei scrisse saremo appresso per vedere.

La legge del 1817 della quale or si sente vivo il bisogno di correggere le innovazioni, fu opera delle circostanze. Ed era riserbato al magnanimo cuore di un principe che in una lunga carriere veder può condotti alla loro perfezione que' semi di miglioramenti che di ogni parte va rifecondando e rialimentando, mettere il suggello del perfezionamento a quelle vedute di prudenza che gli atti legislativi del 1779 e 1817 prepararono. La storia del passato somministra sufficienti dati per confortare co' fatti la teoria: e della teoria e de' fatti, quasi oggetto unico da varii punti risguardato, vuole istituirsi il presente esame.

Utilità dell'affrancazione.

Fatta eccezione del solo professore Longo, e subordinatamente dell'avvocato D. Antonio Maddaloni che credon dannosa qualunque affrancazione, eccetto ancora il voto di monsignore Rossi di sopra trascritto, tutte le altre opinioni, anche quelle di alcuni consultori pel resto dissidenti, concorrono

nel pensiere che della convenienza dell'affrancabilità de' canoni sorger più non possa quistione.

Nel vantaggio de' censuarii così ragionava la maggioranza della commessione all'avviso della quale si è la consulta uniformata. « Se essi l'han chiesta, bisogna dire che han consul-
» tato bene i loro interessi. Ed in vero *coll'affrancazione*,
» associato il dominio utile al diretto, possono fare della loro
» proprietà quell'uso, che torna lor comodo, vendere, ipo-
» tecare ec. ec. Sotto questo aspetto adunque di utilità, e di
» volontà de' censuarii, nel domandare *l'affrancazione* la mag-
» gioranza ha considerato il vantaggio che ad essi loro ritorna.
» Ma se mai poi non l'avesser chiesto, pare che non sarebbe
» giusto risolvere un contratto consegrato colla legge de' 13
» gennaio 1817 senza il consenso d'ambe le parti. I contratti
» come si ligano, così si sciolgono. Sua Maestà come legisla-
» tore supremo dettò la legge del 1817; ma il Fisco stipulò
» come contraente. Come si spegnerà quell'enfiteusi perpetua
» senza il consenso di tutti gl'interessati? Queste sono le con-
» siderazioni intorno gli enfiteuti. »

E si rifletta inoltre che pe' principi della nostra legislazione, la redimibilità de' censi trova sólo limite ne' contratti enfiteutici: limite per altró che il consenso delle parti contraenti quando convengono in contratti di una tal natura sol rende legale, e che il consenso delle stesse parti può sciogliere, quando entrambe venissero in accordo determinato dalle rispettive convenienze. Or nel caso di che si tratta, della convenienza dell'affrancazione negl'interessi de' censuarii del Tavoliere non è da discorrere; perciocchè, quando l'affrancare o non affrancare dipenda dalla loro volontà, nella manifestazione del loro volere dee di necessità includersi un calcolo già formato della convenienza dalla loro parte. Rimane perciò soltanto a mettere in esame la convenienza della parte del real governo, la quale dal doppio aspetto riguarderemo degl'interessi della finanza, e degl'interessi di generale prosperità della provincia di Capitanata, delle altre che han relazione col vecchio sistema del Tavoliere, e di quella di tutto il territorio del regno nelle immediate conseguenze per la pastorizia e l'agricoltura, e le seguenti a miglioramento ulteriore di ogni altro genere d'industria.

Vantaggi dell'Erario.

La maggioranza della commessione, cui la consulta accede, così esprimeasi su tal riguardo: « In ordine poi al vantaggio
» del Fisco per l'affrancazione, si è considerato che la sua
« proprietà va attenuandosi ogni giorno. Devoluzioni continue,
» attrasso immenso di canoni. Lo stesso Fisco riscotitore, e
» non riscotitore de' censi che non esige, paga la stessa fon-

» diaria di ducati 12000 l'anno. Non si parla di un vasto nu-
» mero d'impiegati che gradatamente potrebbe minorarsi o per
» morte de' medesimi, o perchè Sua Maestà li potrebbe atti-
» vare altrove allorchè non fossero più necessari pel Tavoliere.
» Questo caso però è ipotetico. Piacessero a Dio per lo bene
» del Fisco che si verificasse! »

Al che si aggiunga che coll'affrancazione de' canoni, in proporzione degl'introiti che si faranno, mezzi si accrescono ad estenzione del debito pubblico. Si è molto acutamente riflettuto che, se si trattasse di affrancazione quando un debito non fosse già costituito, qualche titubanza potrebbe far sorgere la dissipazione possibile del danaro ritratto. Ma quando un debito già gravita, e all'estinzione di esso il danaro da ritraersi trova un agevole scolo; quando anzi dagli espedienti già presi questo viene ad essere il più efficace; qualunque dubbio vuol riputarsi meramente inopportuno, e l'utile diretto, immediato dell'erario manifestamente appare.

Per ciò che riguarda gl'interessi dell'erario non v'ha dunque dubbio alcuno da suscitarsi: e tutta la quistione si rivolge all'esame.

Delle utilità generali nell'affrancazione de' canoni.

Sarebbe inutile ridondanza di lusso scientifico voler discendere a questo esame in tesi generale. Quindi sarà stato sufficiente portare lo sguardo sulle opinioni contrarie per mettersi in possesso di tutti i dati che alla soluzione ci conducono del proposto quesito.

Si è detto che il suolo della Capitanata si rifiuti a qualunque produzione agricola, fuorchè quella de' cereali; che questa ubertosissima ne' terreni vergini, appena dissodati vie via vada languendo, in modo che dopo qualche hanno i terreni vengono ad essere deteriorati talmente che al bisogno più non sovvengano dell'agricoltore e del pastore. Si è declamato sul danno che ricever potrebbero le nostre greggi ambulanti se un sistema venisse a cangiarsi che da inveterato costume è divenuto sistema intimamente legato alla sussistenza di tanta parte del regno che abitualmente a' pascoli invernali della Puglia discende.

A rimuovere tai timori il parere della maggioranza della commissione, approvato dalla consulta, nel ragionare i motivi che il prezzo dell'affrancazione venisse sborsato nell'atto della stipola senza eccezione, in tal modo si espresse.

» Ciò rende meno precipitosa la dissodazione per la quale tanto rumor si mena, per tema del danno della pastorizia. I pastori pe' quali tanto si spasima di doglia per la dissodazione, che si crede imprudente, la più parte di essi son censuari. Pen-

seranno a casi loro, allorchè saran proprietari delle terre che avranno affrancate. »

» Que' pastori poi che non son censuari oltrechè non han dritto a reclamare, troveranno siccome trovano ora mille terre non dissodate di tanti proprietari di Puglia, che non appartengono al Tavoliere, e pagheranno le erbe come le pagano attualmente. Ma supposto che non sia così, e che non è, se i pastori che non son censuari pagheranoo più care le erbe, colla stessa proporzione venderanoo il frutto del lor gregge in lana, cacio, ec. ec. Queste cose si livellano da sè medesime, e perciò il timore di chi sostiene la causa de' pastori è panico e irragionevole. In ordine poi alle dilazioni che si concedessero sul prezzo del riscatto, si creda che alla prima scadenza nessuno pagherà, possa, o non possa, sia vero il bisogno, o esagerato. L'immoralità ed il genio del furto è giunto al colmo. Che si farà? Preveotivi, esproprie ec. ec. In questo modo s'inviluppera sempre più quell'amministrazione che si vuole abolire, e'l fisco intanto sborserà bezzi. »

» Di queste cose se ne ha una funesta esperienza nelle transazìooi passate per quel che concerne il Tavoliere, nè vi è bisogno di altro. »

» Ai quali pensieri aggiunger si possono delle vedute generali.

» Riguardo alla prosperità delle nostre greggi ambulanti, che risentir possono di disvantaggio gli attuali possessori, quando de' terreni che or si addicono a' pascoli sono essi quasi esclusivamente censuari, e quando l'affrancazione de' canoni è per essi mera facoltativa?

Se altri che i possessori delle attuali greggi venissero a redimere i canoni questi non avrebbero altro che un passaggio di dominio diretto, e il canone identico che or si paga al real governo si pagherebbe a' nuovi acquirenti.

La condizione adunque delle nostre greggi verrebbe a rimaner precisamente qual'è nello stato attuale, e il dominio utile su i pascoli in nulla ha menomato de' proprietari di esse.

Potrebbe opporsi che oltre a' possessori de' greggi che sono attualmente censuari, ve ne sono degli altri che non son tali; potrebb'esagerarsi l'ostacolo che questi incontrassero nel trovare i pascoli, o nel trovarli a prezzo troppo alto, allorquando si portano alla ventura a' pascoli invernali della Puglia, e soggiacer dovessero a quelle dure condizioni che i possessori delle erbe lor volessero imporre.

Molte riflessioni si presentano a far che del tutto una tale obiezione si dilegui.

E dapprima, prescindendo che chi si espone alla ventura d'incorrere ne' danni che nella vendita e compra delle erbe invernali si suppone, ad una certa pena soggiaccia che dagli imprudenti non è mai eliminabile, simile vicenda correr deggiono

anche nello stato attuale. L'affrancazione de' canoni nulla perciò induce di nuovo sul loro conto.

L'incarimento poi che ricever deggiono di necessità i pascoli quando le terre sode vengono maggiormente a restringersi, è più che ampiamente compensato dal bisogno che hanno le terre coltivate di procacciarsi il concime animale delle greggi; dalla agricoltura di accrescere mezzi di alimento alle greggi.

Ed inoltre tale inconveniente non può risentirsi se non da' possessori delle picciole greggi. Ma nella loro picciolezza medesima trovano rimedio più che sufficiente a' mali temuti.

Le picciole greggi possono più facilmente trasportarsi da luogo a luogo; e colle piccole greggi appunto è più agevole anzi è opportuno espediente trovar modo di far conoscere a' nostri pastori che il nomadismo non sia di quel vantaggio che una sola inveterata abitudine ha potuto far supporre.

Un cangiamento nel governo delle nostre greggi, anche con tutti i suoi potentissimi mezzi che ha il governo, esser non può se non lenta opera del tempo; le istruzioni non bastano quando manca l'esempio; ed esempio difficilmente è da sperarsi nelle grandi masse, le quali quanto più sono maggiori, tanto più difficoltà oppongono ad uno spostamento di abitudini. Se, nessuna esclusa, tutte le nuove industrie, tutti i miglioramenti sociali dalla sola imponenza del bisogno sono stati provocati, lungi dal temersi, sarebbe da desiderarsi che alcuni di questi piccioli possessori per sottrarsi alle compressioni che riceverebbero nel mercato delle erbe, fossero quasi lor malgrado costretti a non discendere in Puglia. Gli ovili invernali, difficili per le grandi masse, non offrono grandi ostacoli per le picciole. Ed ecco da per sè prodotto quell'esempio insegnatone che si andava ricercando.

Ma intanto le cresciute cognizioni e l'esperienza dell'esempio altrui, più di qualunque altro maestro insegnatrice, determinerebbero a poco a poco un nuovo miglior governo delle greggi e de' pascoli.

E poi decider non si vuole del miglioramento possibile di una industria dalle sole condizioni di una vecchia abitudine. Se ciò fosse, nella condizione noi non saremmo della presente prosperità, e tanto lontani dalle rustiche condizioni de' nostri venerabilissimi si ma pur rozzi avoli.

Nè decider si vuole del miglioramento possibile di un terreno dalle sole sue fisiche condizioni. Intorno all'abitazione dell'uomo formasi una necessaria zona di fertilità che col crescere della popolazione sempreppiù si va dilatando. Per le ricerche di laboriosi naturalisti di Francia è ormai notissimo che non v'ha differenza alcuna tra i dintorni di Parigi e le ora deserte piagge, ove le moli torreggiavano della pomposa Palmira. La sola mano dell'uomo rende fertili le arene della Senna, e il solo spostamento del commercio rendè sabbia sterile quell'antico em-

porio di ricchezza. E senza partire dal nostro regno, che sarebbero le lievi cotenne di terra vegetabile su i nudi scogli del capo Japigio, ove per opera de' soli coloni si va raccogliendo ed accumulando la terra vegetabile? Si rianimi l'industria de' nostri coloni, e lasciamo al bel sole delle Puglie e delle Calabrie la cura di riprodurre in ogni solco che l'aratro aprirà nelle rive ora incolte dell'adriatico, e dell'Ionio i campi di Larissa ed i giardini di Alcinoo.

E molto meno dalle limitate cognizioni dell'agricoltura attuale decider non si vuole dello sviluppamento che l'agricoltura ricever potrebbe, anzi indubitatamente dovrà coll'affrancazione de' terreni.

Oltre che, limitandosi anche l'agricoltura della Daunia a' soli cereali la produzione non dee dirsi giammai soverchia, e nel general mercato europeo l'addizione di nuovi terreni coltivati non farà giammai che di ulteriore produzione non si senta il bisogno, come l'ubertà di alcuni terreni non impedì, e non impedirà giammai che terre meno ubertose non si coltivino. Ma è poi concepibile che alla sola coltura de' cereali le terre del Tavoliere sieno tuttavia condannate, quando dal necessario inceppamento si rimuovano nel quale l'attual sistema di nomadismo le trattiene? Dalla sola condizione di doversi stare all'alternativa di agricoltura e di pascolo la condizione emerge di doversi limitare attualmente l'agricoltura Daunia a' soli cereali, unica coltura annuale che col nomadismo si accorda. Quelle terre che nutrono la falce odiosa a' curvi aratri ti daranno fertili viti e copia di generosi vini, e le terre più difficili godono de' vivaci oliveti quasi spontaneo prodotto delle appule regioni. Ed ecco come la legge di proprietà, la legge di confinazione dei campi costituisce quel sacro culto al Dio termine che d'ogni miglioramento civile, e di tutta l'espansione dell'umana industria è l'origine insiememente e il fecondatore inesausto.

Ponendosi all'arbitrio del proprietario la scelta di quel genere di coltura che al suo campo affrancato crede viemeglio convenire, non è al certo da dubitarsi che al culto di Cerere quello di Bacco ancora e di Pomona venga armonicamente a collegarsi, e di quella divina Pallade che sembra aver fatto della parte meridionale della nostra penisola una region prediletta.

All'opposizione poi che dandosi la libertà di affrancare i censi senza limitazione alcuna produrrebbe l'affrancazione delle terre ubertose, e lascerebbe in pieno abbandono le terre sterili, il parere della maggioranza della commissione approvato dalla consulta era per tal modo ragionato.

7. Ogni enfiteuta che vuol *affrancare* deve *affrancare* prima tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la facoltà di *affrancare* quelle degli altri, se però questi ultimi non vo-

Digitized by Google

gliono *affrancare*. La qual disposizione andava così ragionando. Ciò per chiuder la bocca sul seguente preteso inconveniente in danno del fisco, inconveniente che non si comprende. Si va dicendo, che si dissoderà il miglior terreno e si lascerà il *carcame*, la *scacchiera*.

Ciò potria venire in ordine al *carcame*, se il Tavoliere fosse in mano di un sol censuario. Costui nell'*affrancare* e *dissodare* il buono, lascerebbe al fisco il *carcame*: quando però è in mano di molti, come lo è, ognuno *affranca* e *dissoda* il suo terreno buono o male che sia, e poi *affrancherà* il terreno altrui se'l vuole colle condizioni come quì sopra. Con questo temperamento si evita il *carcame*. In ordine poi alla *scacchiera* questa osservazione è poco esatta. Considerato il Tavoliere sullo stato presente sotto questa veduta, ed avrete una *scacchiera* necessaria e perenne, come lo è, per le continue devoluzioni in mille luoghi diversi accadute, e che accadono alla giornata, per cui il fisco fa, e deve fare a suo conto le terre.

Ma quand'anche un resto di terre di qualità non buona qua e là si rimanesse dapprima incensito nel Tavoliere, ciò non dee riputarsi un grande inconveniente all'occhio dell'economista.

Indubitatamente le terre più fertili son sempre quelle le quali anticipatamente si riducono a coltura. Ma dopo di esse la coltura passar dee di necessità alle meno fertili, e finalmente a forzare per dir così la natura e cercare il prodotto anche da que' terreni che pria sembravana incoltivabili. Ed oltre a ciò: la civiltà umana ed i vari bisogni del viver civile fan che da qualunque terreno trar si possa una produzione. Ed oltre a ciò ancora: le terre che si teme che rimaner possano a carico dell'erario, indubitatamente o non han valore nello stato attuale, o ne han minimo. In ogni caso, sono esse o non sono attualmente censite? Se il sono, l'affrancazione dovrà sempre sulla quantità del canone, non sulla qualità del terreno raggirarsi; e sul residuo non affrancato, un residuo di canone proporzionale alla sua qualità rimarrà sempre. Che se poi non avessero trovato ancora un censuario, e sol corressero l'eventualità di un affitto, quanto maggiore fosse il terreno affrancato, tanto più agevole si renderebbe la possibilità di avere oblatori.

Il timore finalmente che la rapida affrancazione verrebbe a produrre necessari inconvenienti, e che perciò dovesse compassarsi in modo che non prima di venti anni succedesse l'affrancamento totale, par che non possa supporsi tra le umane possibilità. Nel nostro regno il numerario non è copioso; e dippiù i grandi possessori di numerario trovano nell'industria de' campi operazioni più lucrative, e collo stabilimento de' fondi pubblici in tutta l'europa un impiego anche più sicuro. Il timore esser dee nell'inversa degli avvenimenti, e credere piuttosto lentissima l'affrancazione de' canoni per mancanza di mezzi, comunque estese suppor si volessero le volontà. La sola proprietà pie-

na; il pieno dominio de' terreni è quella che può incoraggiarla; e gl'incoraggiamenti, per le ragioni di sopra esposte, non debbon riputarsi giammai soverchi. A capo di venti anni, con tutte le possibili agevolazioni, è da presumersi non solo, ma da riputarsi moralmente certo che i terreni del Tavoliere non saranno affrancati per metà.

Tutte queste riflessioni sarebbero state da trascurarsi affatto, se come difficoltà non si fossero proposte e con aria di persuasione lumeggiate. La scienza economica non vuole esser fondata su qualche idea aristotelica, e nè anche sulle oramai smentite massime di coloro che nella prima metà del secolo decimottavo si dieder nome di economisti. L'economia de' moderni fondata sulle basi della produzione e del moto de' capitali è oggi mai tutt'altra; e cardinalmente diversa da quella de' discepoli di Socrate, quando la massima era consacrata che l'arricchimento di una famiglia o di un popolo ottener non si potesse se non colla depauperazione e lo spogliamento di un'altra famiglia, di un altro popolo, quando l'introduttore di un'arte, di una nuova industria, e di un nuovo ramo di mercatura e di commercio sol coll'occhio di gelosia riguardavasi, e straniero e nemico rappresentavano la stessa idea.

Il che ci dispensa di far parola di una difficoltà fondata sul timore che capitalisti stranieri venissero a rendersi proprietari della maggior parte del Tavoliere o somministrassero i fondi per l'affrancamento. Un tal timore nel linguaggio di buona economia, nel linguaggio di chiarita amministrazione nel voto si risolve, e nel saggio desiderio che i fatti che quel timor provocava venissero pel pubblico bene prontamente a verificarsi. Tutt'altrimenti da quelle viete massime di riputarsi nemico, depauperatore della fortuna pubblica chi venga ad importare nuove industrie, nuovi capitali, nuove cognizioni nell'attuale luce della pubblica economia va egli considerato come vero amico, istruttore, recatore di proprietà incalcolabile; e per sè stesso, e per l'esempio: come quel fermento che nelle inerti masse si propaga e le vivifica; come quel granello di senapa che la divina sapienza prendeva ad esempio di fecondità e di vigore. Uno straniero che venga a versare dell'oro nelle nostre casse, sien pubbliche, sien private, altro non fa che accumulare alla somma di capitali ora esistenti nuovi capitali, ed accrescenza conseguentemente la massa. Il quale accumulamento non potendo andar classificato tra i capitali improduttivi, sorgente necessaria dee farsi di nuova produzione, anche quando si limitasse lo speculatore a non ritrarre altro che la pura rendita del capitale che versa. Perciocchè quel capitale è posto già in circolazione, ed in ragione di essa, non della sola rendita è produttore, ma della cooperazione allo sviluppamento di altre industrie che con que' capitali sussidiari si alimentano. Ciò in tesi generale. Ma nello special caso del Tavoliere, lo specu-

latore, nelle probabilità indispensabili da qualunque speculazione, non verserà certamente tutti i suoi fondi alla sola redenzione de' canoni, ma vorrà profittare delle terre redente allo sviluppamento di altre industrie, sien rurali, pastorizie, sia nel ben calcolato impiego delle materie prime che indi sen traggono, sia per lo stabilimento di qualunque altra manifattura. Ed ecco nuovi capitali ben più produttivi de' primi; ecco nuovo impiego di braccia forse inoperose o male addestrate degli agricoltori, e de' pastori, ed ecco creazione quasi di affatto nuova energia.

Ed alle vedute di pubblica economia le vedute si aggiungano di pubblica amministrazione nel pensiere del miglioramento progressivo del costume.

Il Tavoliere di Puglia nella state offre una solitudine deserta, e nell'inverno un aggregato di forestieri che vi concorrono da varie parti del regno, e quasi per carovane distribuiti.

Questa circostanza ha fatto sì che nelle pianure della Puglia ordinariamente discorressere o si organizzassero delle comitive di facinorosi. La stessa vita nomada de' pastori dee determinarli ad una condotta poco regolare.

Nel perfezionamento della scienza economica, le vedute civili non posson andar disgiunte da' veri principi di quella. Non vi può essere aumento di produzione senza un progressivo aumento di civiltà, e questa dalla sola fissazione de' popoli in una dimora stabile riconosce le sue essenziali condizioni: e perciò la sola agricoltura, i soli costumi agricoli formarono, e formeranno mai sempre i primi dati di qualunque umano incivilimento.

Il nomadismo de' nostri pastori è peggiore di quello delle orde erranti che abitualmente passano da uasa in uasa traversando le deserte sabbie. Quelle trascorrono almeno da luogo a luogo colla totalità delle loro famiglie, colle domestiche divinità, e non senza certa franchezza generosa che dagli uomini d'armi difficilmente si distacca. I nostri abbandonano per sei mesi le loro donne nell'alterna vicenda del mal costume, dell'oziosità, e di tutta la seguace schiera de' vizi che n'emergono. Or quale sorpresa se da essi o tra essi sorgano così frequentemente i facinorosi?

È un provvedere insiememente alla ricchezza pubblica, al pubblico costume ed al decoro, rendere il Tavoliere di Puglia abitual soggiorno di uomini industriosi, e non di vagobondi; ed è un procurare insiememente non il solo miglioramento del territorio Pugliese, ma il miglioramento altresì delle nostre regioni subappennine che il Tavoliere circondano, ed al quale per un momentaneo ed efimero vantaggio gli abitatori di quelle fluendo, trascurano que' miglioramenti del proprio territorio che son vantaggi solidi e permanenti; da disgradare senza dubbio quelli che, nell'erta delle alpi e delle regioni più ingrate,

popoli industriosi riunir seppero, sol perchè permanentemente quivi fanno soggiorno.

Le quali ultime considerazioni par che determinar dovrebbero ad eliminare qualunque ostacolo che alla libera prosperità sulle terre del Tavoliere si oppone, quando anche l'erario venisse a soffrirne qualche detrimento, quand'anche la prosperità delle nostre greggi ambulanti venir potesse alquanto menomata. Ma si è già veduto che nè l'uno nè l'altro caso è possibile.

Che però evidentissima conchiuder si dee la convenienza e l'utilità incalcolabile nell'affrancazione de' canoni sulle terre del Tavoliere.

Se convenga permettere la dissodazione sulle terre affrancate.

Pe' fatti e le riflessioni di cui si è tenuto sinora ragionamento, egli è chiaro che l'affrancazione de' canoni sia da incoraggiarsi a tutto potere e rimuovervi qualunque ostacolo. Ma ostacolo potentissimo si opporrebbe se le terre affrancate soffrir dovessero eccezioni dal pieno dominio di che le altre terre franche godono sotto la protezione del civil reggimento. Che anzi, che varrebbe l'affrancazione sola senza il diritto di chiudere le affrancate, senza la piena libertà d'introdurvi qualunque genere di coltura che il proprietario creda convenire al suo economico sistema? E qual altro oggetto indur potrebbe un censnario all'affrancazione del canone se non la libera e piena proprietà del fondo affrancato?

Agli efimeri timori che per una tal libertà si producono, si è risposto abbastanza nell'esame della prima quistione. Altro qui non resta che andare enumerando alcuni espedienti che si propongono come preliminari, o concomitanti alla dissodazione de' terreni, onde ottenerne il più vantaggioso risultamento. Essi verranno individualmente posti a scandaglio: giova però qui esaminarli nella loro totalità.

Chi ha proposto costruzione di edifizj, chi piantagione di alcuni alberi, chi saggio di quali alberi e di quali piante fossero più adattabili al suolo e al clima delle varie parti del Tavoliere, chi finalmente proseiugamenti de' suoli paludosi, arginazioni di acque, modelli di coltura e di governo delle greggi della Daunia non solo, ma lungo tutta la catena subappennina che col Tavoliere ha relazione.

Cominciando da queste ultime: senza dubbio vantaggiosissimi sono i progetti per la bonifica delle terre paludose, pel governo delle acque, per una pratica istruzione a miglioramento dell'industria agricola e pastorale. Ma tutto questo è opera già andante del governo, e non alla sola Daunia limitabile, ma da estendersi a tutta quanta la superficie del regno. Senza dubbio tali opere agevoleranno sempre più l'affrancazione de' canoni, il miglioramento de' terreni affrancati. Ma non mai come

preliminari indispensabili considerar si vogliono per poter poi cominciare a dar opera all'affrancazione ed a quel miglioramento de' fondi affrancati che il proprietario trovi nelle sue convenienze.

Ed al proprietario istesso intera lasciar si vuole la facoltà di rivolgersi al tale piuttosto che al tale altro ramo di coltura, di scegliere i cereali, i leguminosi, o altre piante sative che meglio creda a proposito, di piantare una vigna piuttosto che il tale albero. Ed in generale, per ciò che riguarda saggi, numerosissimi e felici ne abbiamo nelle cure di chi nel centro istesso del Tavoliere, presso le mura di Foggia di alberi di vario genere già fa pompeggiare un giardino.

Modo di affrancamento.

Determinata e chiarita l'utilità dell'affrancazione de' canoni sulle terre del Tavoliere e della convenienza di permettere sulle terre affrancate il pieno esercizio de' dritti dominicali; la consulta si è occupata di stabilire il modo onde l'uno e l'altro oggetto possano col maggior vantaggio conseguirsi; ed è convenuta che l'affrancazione permetter si possa nelle condizioni sopra enunciate degli articoli 2, 3, 4, 5, 6; e il parere della maggioranza della commissione approvato dalla consulta, questi motivi ne adduceva — « Perchè meno de' boschi, fratte, e » tratturi ?

» Perchè in Puglia si vogliono piantare degli alberi, che non vi possono allignare, secondo l'opinione di taluni, e poi si permetterebbe svellere que' che tuttavia vi esistono. Pe' tratturi poi è facile intendere che servir deggiono per comodo delle gregge.

» Questa è una ragione equa pe' territori del Tavoliere parte seminatoriali, e parte erbosi. A ciò aggiungasi che non tutt'i territori del Tavoliere sono in Capitanata. Ven sono in Basilicata, e forse altrove.

» La prima parte di questa opinione è per dar comodo a' poveri censuari di affrancare. La seconda perchè non sia obbligatoria con prescrizione di tempo ed olezzasse di violenza. »

» Vantaggio comune al Fisco, ed agli affrancatori. Questi ultimi pagheranno con iscrizioni che acquisteranno, allorchè il crederanno utile sul maggiore, o minor valore di esse. Il vantaggio poi del Fisco consiste nel destinare il prezzo del riscatto di censi alla minorazione del debito pubblico, e per conseguenza allo scemamento de' suoi interessi. »

Ma per accertar viemeglio e rassodare i fatti e le dottrine finora ragionate, vengono le opposizioni stesse e le divergenze che si sono variamente prodotte su questo argomento.

2. *Parte.* Queste opinioni e divergenze van per loro stesse a classificarsi.

1. In quelle che direttamente ad ogni idea di affrancazione si oppongono;
2. In quelle che convenendo nella utilità delle affrancazioni, mostran desiderio che sien precedute da alcune operazioni preliminari;
3. In quelle che alcune guarantie vi desiderano per parte de' censuari;
4. In quelle che l'affrancazione vorrebbero limitata, o progressiva;
5. In quella finalmente che l'utilità del dissodamento sostiene anche preliminarmente all'affrancazione, e come mezzo conducentissimo ad ottenere che i canoni vengano affrancati.

I.

Di questa opinione è lo scrittore di un opuscolo, i cui principi sono stati già a passo a passo seguiti, discussi, e vittoriosamente confutati da altro scrittore. La storia di questa, che nemmen potrebbe dirsi contesa, è nitidamente espressa nella memoria del duca di Ventignano in conferma de' suoi pensieri esposti ne' rapporti a sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze, e trasmessi alla consulta col reale rescritto del 27 luglio 1831.

Monsignor Rossi si è opposto all'affrancazione del Tavoliere sul timore che danno non risultasse alla condizione de' pastori di Abruzzo che conducono le loro greggi ai pascoli invernali di Puglia.

Analogamente agli stessi pensieri son quelli espressi in un opuscolo col seguente titolo: *sul Tavoliere di Puglia, memoria di Antonio Maddaloni.*

Abbiam veduto che con misure coercitive i pastori abruzzesi furon tratti a spostare da' loro ovili le greggi.

Abbiam veduto che nessuno de' pastori o degli scrittori Abruzzesi abbia reclamato contro un sistema, pel quale tanto danno lor si è creduto che venisse ad arrecarsi.

Abbiam veduto ch'essendo i possessori delle greggi del pari censuari del Tavoliere, anche non conservandosi il sistema di nomadismo, nessun disvantaggio vengono a soffrirne.

Ed abbiam veduto che se qualche possessore di piccolo gregge trovasse difficoltà nella compra delle erbe invernali, il bisogno, padre di tutte le industrie, troverebbe agevolmente modo di cambiar sistema e rendere migliore e più proficua la sua piccola gregge. Ciò che avvertì il Palmieri nel 1789 succede anche attualmente. La rendita di una pecora nomada è sempre assai minore di quella che in inverno rimane negli ovili.

Finalmente domande espresse di potersi stabilir nella Puglia da' pastori di Abruzzo appunto si fanno.

II.

Opere preliminari al miglioramento del Tavoliere mediante l'agricoltura richiede il direttor generale di ponti e strade. Secondo lui non vi sarebbe speranza di ottener permanenti gli agricoltori nella Daunia, se prima l'aria non vi sia bonificata col disseccamento de' laghi, e con un buon governo de' fiumi. Ma si è con molto senno avvertito che nè l'aria può dirsi egualmente nociva a tutti i luoghi del Tavoliere, nè le condizioni del Tavoliere, nè le condizioni delle terre più malsane son diverse da quelle che in molte altre provincie del regno si soffrono, e per non uscir della provincia più fertile ed eminentemente agricola, quasi a due passi, direm così, dalla capitale l'aria vuol essere bonificata. Ed a provvedere appunto ad un tale imperioso bisogno la numerosa amministrazione di ponti e strade trovasi dalla provvidenza del governo istituita. L'opera nella quale il direttor generale espone questi pensieri, fa conoscere insiememente che le bonificazioni delle terre paludose importerebbero per la Daunia pochissima spesa. Ed ecco come agevolmente a' pensieri di lui si potrebbe accedere quando la concorrenza delle affrancazioni, che indubitatamente comincerebbe dalle non mal sane alle mal sane si trasportasse; e così della benificazione delle terre paludose della Daunia si conoscesse un bisogno di preferenza ne' generali lavori sul governo delle acque.

Del resto, non è dell'attuale disamina la determinazione di questa, piuttosto che di un'altra parte del regno pel sistema delle benificazioni che ha già il suo regolare andamento e progredisce felicemente.

Intanto si conviene che la Capitanata sia ora oppressa da due infermità, dall'aria mal sana, e dal sistema del Tavoliere. Sarebbe al certo utilissima cosa che da entrambe inmediatamente venisse a curarsi. Ma ad esclusione dell'una, escluder deesi necessariamente l'altra?

La mancanza degli alberi, e degli abitanti nella Daunia, e in gran parte la poca salubrità dell'aria, dal barbarico sistema del Tavoliere provviene. Ma come vi potrebbero essere uomini ed alberi, diceva assai bene il Palmieri, quando si vieta e s'impedisce che vi sieno? Tolgansi gl'impedimenti, e si vedrà subito la Puglia ricoverta di alberi e di uomini.

A questa classe di opinioni va riferita anche quella che credè preliminare convenienza l'istruzione popolare pel miglior governo delle greggi e delle terre; stabilimenti di modelli a tal doppio oggetto nella Daunia non solo, ma nelle terre subappennine altresì che col Tavoliere han relazione.

Sarebbe preliminarmente da esaminarsi se in quelle terre piuttosto che per tutte le altre provincie tai precauzioni siano in-

dispensabili. Certo : i catechismi agrari e le istituzioni di modello sono di utilità somma, ma già universalmente riconosciuti, approvati, promessi dal governo, ed ogni nostra provincia conta la sua speciale società economica, oltre all'istituto centrale d'incoraggiamento nella capitale, cui questo dilicato oggetto è commesso. L'istruzione è ottima , ma esser vuole progressiva, ma non limitatamente i soli pienamente istrutti voglion esser chiamati alla coltivazione de' terreni , al governo delle greggi ; e queste arti primitive dell'uomo, queste arti che prendon la loro iniziativa dalle prime mosse del viver civile non esigono grandissimo disviluppamento di cognizioni e d'ingegno. Della istruzione , de' lumi crescenti san molto bene trar vantaggio e giovarsi ; ma nella mediocrità ancora sanno non mediocremente prosperare. S'incominci dalla prima condizione della rimozion degli ostacoli , ed i miglioramenti non mancheranno di andarvisi allogando di mano in mano.

III.

Sono poveri gli attuali censuarii del Tavoliere. Posta la loro miseria , l'affrancazione de' canoni verrebbe inutilmente proclamata ; ed il permettere la dissodazione delle terre ancor salde riuscirebbe rovinoso agl'intraprenditori del pari che allo stato. Così lo stesso direttor generale di ponti e strade si esprime. Quindi il voto che affrancazione e dissodamenti non si permettano se non previa guarantia per parte de' censuarii di rendere precedentemente assicurata la buona riuscita delle intraprese.

Secondo queste vedute si è proposto che una data quantità di alberi preliminarmente si piantassero , ed il professor Granata giunge finalmente a volere de' saggi preliminari sulla scelta delle piante secondo la varia convenienza de' diversi terreni ; esige costruzioni preliminari di case rurali , di scavamento di pozzi ; e l'arcidiacono Cagnazzi bramerebbe che delle parrocchie qua e là precedentemente si stabilissero , onde le popolazioni venissero intorno ad essa a raggrupparsi , come gli antichi selvaggi presso le are degli dei.

Ma valutando le religiose mire di quest'ultimo, è da notarsi che i primi oracoli storici furon le querce dodonee; che sotto l'elci di Laurento Fauno e Pico stabilivano tra noi le prime carmentali ; e che tanto nella nostra che nella Grecia trasmarina tutti gli dei di Omero , ove concorse di uomini vedean di già stabilito , accorrcano volenterosi.

E riguardo alle piantagioni assicurate , alle case rurali , al cavamento de' pozzi , ed a quant'altro si volesse andare escogitando a guarentia della prosperità non illusoria de' lavori agricoli nel dissodar le terre salde , giustissimo era il timore quando della quistione delle dissodazioni si trattava non subordinatamente , ma preliminarmente all'affrancazione.

Ora che la facoltà di dissodare dal solo aspetto si riguarda di una conseguenza di giustizia e di utilità dopo un'affrancazione seguita; guarentia più che bastante è la somma di già sborsata per la redenzione de' canoni.

Di vantaggio; il diligentissimo duca di Ventignano ha minutamente esaminato tutte le fasi della legge del 1806 in avanti, e non senza compiacimento si rileva che non cieca, ed improvvida, e da' soli interessi del momento provocata è stata l'opera delle dissodazioni. Che se tutto il bene che sperar se ne potea non si ottenne, ciò dallo spirito di rapina derivava nella militare occupazione; e dal 1817 in poi, dall'incertezza in cui si videro i censuarii di godere in appresso stabilmente di quei benefici che tutt'oro avean lor costato e tante cure. Del resto: osserva quel diligentissimo scrittore che se vi son casette rurali nell'ampia solitudine del Tavoliere, se vi son pozzi cavati, e qualche benchè lieve miglioramento nella coltura delle terre, al sistema delle censuazioni e delle dissodazioni si dee.

Per lo che, col solo atto delle affrancazioni, col solo fatto dell'essersi sborsato il danaro alla redenzione de' canoni, una doppia guarentia si è di già ottenuta:

1. Per parte dell'Erario, quando anche i fondi affrancati deteriorassero in vece di migliorarsi, ciò che da quelle ritrar si potea di già si ritrasse:

2. E per parte degli affrancatori, l'interesse personale è abbastanza forte per non far loro trascurare quando mai sulle terre redente assicurar possa un progressivo miglioramento.

IV.

Il relatore barone Bammacaro, nell'emettere una sua opinione singolare distingue un doppio modo di affrancazione secondo che le terre sieno le così dette *salde di corte a coltura* o terre salde a pascolo.

Per le terre salde di corte a coltura, non dubita potersi accordare la facoltà di seguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carra di terreno.

Per le terre salde a pascolo però opina non potersi dichiarare affrancabili i canoni se non colla seguente limitazione.

1. Potersi affrancare per ora la sola terza parte, e permettersi sol progressivamente l'affrancazione di terre più estese, come meglio da Sua Maestà si stimi nella sua saggezza per l'interesse del real tesoro, e della pastorizia.

2. Per l'affranco di questo terzo, eseguirsi ciò fra 6 anni in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di due carra.

Opina poi che oltre il quinto non possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno, ancorchè minima

della terza parte affrancabile; se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

E che i dissodamenti si eseguano a' termini dell'articolo 35 e colle pene stabilite nell'articolo 36 della legge del 13 gennaio 1817.

Un tal parere non è troncare dalla radice la mala pianta del tavoliere, ma diradarne soltanto qua e là l'ombra micidiale e conservarne il malefizio in gran parte.

Non è un portar diminuzione alle ingenti spese dell'amministrazione del tavoliere, ma accrescerle anzi per la parte residua che conservar si dee, e per la vigilanza crescente di andarsi sempre mai calcolando e distinguendo le terre salde a coltura, le terre salde a pascolo, e quanta ne sia nell'una e l'altra specie la censuazione, il che nelle censuazioni promiscue specialmente esiger dovrebbe una vigilanza attivissima.

Tutta la teoria economica dell'ingegno opinante è in quella massima che nulla rilasciar si deggia alla eventualità del volere de' privati, non sempre coll'utilità universale in accordo, e perciò doversi dal governo andar tutto a minuto scandagliando e proporzionando. Dio liberi la mia patria da due estremi, esclamava l'ingenua anima del Filangieri. La liberi da un governo che per nulla vuole ingerirsi al miglioramento della nazionale industria, e la liberi da quello che assumer vorrebbe su tal riguardo l'opera minuziosa d'un immediato istruttore.

Del resto, con quell'ampiezza insieme e particolarità di vedute che l'importantissimo oggetto della libertà delle terre del Tavoliere esige, la quistione è stata da tutti i lati esaminata. E non fondandosi l'opinione del relatore barone Bammacaro sopra argomenti di ragione e di fatto che non sieno stati esaminati, discussi, e ridotti al loro giusto valore, il sottoscritto destinato ad esprimere i motivi della maggioranza che la fecero nella commissione ed in consulta recedere da ciò ch'ei proponeva, rispettando sempre tanto il parere del relatore, quanto tutti gli altri voti singolari, non avrebbe a ripetere che le cose già dette.

E voti a vero dir singolari non sono i tre altri di cui sol rimane a dir parola.

I commendatori Canofari e Capone nella totalità del voto della maggioranza non disconvengono. Sola giunta piuttosto che limitazione vi appongono, quando alla promulgazione della legge la precedente pubblicazion desiderano di un regolamento che di quella assicuri la più facile e regolare esecuzione.

La maggioranza distinguendo ciò che formar dee lo scopo delle disamine della consulta, da ciò che forma espedienza nell'andamento governativo ed amministrativo, non ha potuto far plauso a' pensieri di chi facea voti che la nuova legge esser dovesse solenne, generosa, ampia, e semplicissima. E tali pensieri trovava avvalorati nella stessa opinione del relatore barone Bam-

macaro, quando, non ostante le limitazioni proposte, opinava doversi accordare, tanto per l'affranco delle terre salde a coltura, quanto per le terre a pascolo, nella terza parte per ora secondo lui affrancabili qualche abilitazione a que' censuari che fra sei anni, per le prime, e fra tre anni per le seconde, affrancassero il canone intero.

La quale opinione forse un motivo di spinta per la celerità delle affrancazioni par che andasse rintracciando nel limitare al terzo le terre affrancabili, quasi per invitare gl'intraprenditori a profittare di questa parte del beneficio, e provocarne così la concorrenza. Sull'ultima soggiunta del parere de' commendatori Canofari e Capone, di doversi cioè precedentemente imputare qualunque affrancazione alle terre già dissodate, il sottoscritto riflette: primo, che se essi stessi convengono non potersi ledere il dritto già acquistato di que' censuarj di dissodare il quinto secondo la legge del 1817, e la santità de'contratti: or non solo i loro dritti così verrebbero a ledersi, ma una obbligazione gravosissima ad imporsi di affrancare le terre dissodate; secondo, che in tal modo non solo gli attuali censuarj, che meriterebbero piuttosto de' riguardi, verrebbero a trovarsi in concorrenza inferiori alle condizioni di chiunque altro; ma a restringersi verrebbero quelle facoltà che ampliar si vogliono per fare che l'abusivo sistema con celerità si estinguesse.

V.

Ma spiccantissimo è il parere del cavaliere Zurlo, il quale non solo pienamente concorre nel voto della maggioranza, ma opina che tal facoltà di dissodare accordar si potesse anche precedentemente all'affrancazione, quasi mezzo da concedersi alla buona volontà di migliorar le terre del Tavoliere in cui al generoso volere non trovasse compagna la facoltà delle sue domestiche fortune.

Prossima a questa opinione è quella del signor Ricci, nella cui memoria rimessa col real rescritto de' 7 settembre 1831 altro di notevole non si rinviene fuorchè la facoltà da accordarsi a' censuarj di affrancare le terre in venti anni, sborsandone anno per anno il vigesimo del prezzo totale.

La maggioranza riconosce essere ben vero che intraprendere un dissodamento porti già da per sè stesso una spesa, come da' deputati degli attuali censuarj si è fatto già alla consulta osservare, ed esser vero altresì che le spese della dissodazione in parte soltanto venir possano compensate dalla ubertosa raccolta de' primi anni. Perlochè rimane negl'interessi degl'intraprenditori probabilità di garentia che co' seguenti lavori le terre dissodate vengano via via pe' lavori degli anni successivi a migliorarsi; e che il pensiere di affrancare il campo migliorato,

e di unire il diretto all'utile dominio suppor si debba spontaneo, quasi indubitato, e per sola mancanza di mezzi protratto ed in ritardo.

Ma queste riflessioni rendon probabile non accertata la garentia.

Le non infrequenti devoluzioni avvenute diminuiscono anche di molti gradi questa probabilità. Ponendo pensiere alle devoluzioni seguite sinora, e provvenienti quasi tutte non da parte de' possessori di greggi, non da parte d'industriosi che avessero avuto idea d'introdurre nelle terre censite un regolar sistema di agricoltura, ma da specolatori che col solo oggetto d'un vantaggio momentaneo o di affitti, si fosser dati a censire; qual garentia si avrebbe che specolatori simili non venissero a presentarsi, promettendo affrancazioni che forse son nel proposito di non adempiere giammai? E quì nel massimo vigore sono applicabili tutte le riflessioni ed i timori dell'acutissimo commissario civile che dell'audacia e delle conseguenze di quegli speculatori fu testimonio ed argine. Questi tali specolatori son forse quelli classificati per censuarj anomali, ma un semianomalismo può presentarsi anche sotto l'aspetto di pastori e di agricoltori, e la non certezza della garentia se non rimane nella sua integrità, in gran parte vi rimane.

Conseguentemente il voto della maggioranza acceder non poteva a quella parte del parere del cavaliere Zurlo, nella quale consiste quasi la sola singolarità del suo voto. Perciocchè quella distinzione di affrancare fra dieci anni con rendita iscritta, e dopo quest'epoca in danaro contante, viene in sostanza a non presentare divergenza veruna.

Dagli stessi fatti dello stato di fortuna poco prospera di censuarj in una memoria rimessa con ministeriale de' 21 dicembre 1831 deduce l'avvocato D. Benedetto Cognetti conseguenze affatto diverse. Convenendo anch'egli nella utilità ed indispensabilità di render franche le terre del Tavoliere, e riputando impossibile che gli attuali censuarj potessero affrancarle, progetta di trovar modo anche con coercizioni ad indurgli ad abbandonare i terreni censiti, e promuovere a tutto potere le devoluzioni, onde esporre in vendita quelle terre. La vendita, ei dice, è possibile, le censuazioni non son tali.

Questa opinione basta essere stata enunciata, per vederla da sè stessa sepolta sotto le rovine della sua crollante mole.

Altro non rimane che a discutere se limitazioni impor si deggiano sulla quantità delle terre affrancabili; se non concedersi quando almeno non si domandi l'affrancazione di due carra, come proponeva il relatore, o di un carro, come opina la maggioranza della consulta; o concedersi illimitatamente per qualunque quantità, come il sottoscritto è di avviso.

Portando una rapida occhiata sullo stato attuale del Tavoliere, ed alla prospettiva de' miglioramenti ulteriori, e che

di mano in mano giova creder crescenti, esigere che non meno di un carro si affranchi è un restringere le possibilità de' rapidi miglioramenti. Se una popolazione è da sperarsi che vada a fissare il suo soggiorno nel Tavoliere, e che le famiglie de' pastori cerchino in esso stabilità di residenza, alle famiglie patriarcali dobbiam rivolgerci, alle famiglie di tutti gli agricoltori nell'attual sistema di loro domestica economia. Ordinariamente un padre di famiglia dà una compagna a' suoi figli, ed ecco alla sua morte, ed anche in vita le famiglie moltiplicarsi. Ei divide tra i suoi figli il suo campo, ed ogni nuova famiglia avrà così il suo campicello, vorrà costruirsi una casa, vorrà il suo orto, la sua picciola vigna. Perchè negare a questa buona gente la facoltà di affrancare le sue picciole proprietà, di profittare delle grazie di un Re benefico, e restringerne le generose espansioni? Dippiù, abbiam veduto nel seno del Tavoliere villaggi sorti da masserie: se questi villaggi vogliam vedere via via crescere e quel nucleo di popolazioni espandersi per quella legge dell'Eterno che fa nascere un uomo accanto ad un pane, è un accrescere le popolazioni nascenti di Orta, Ordona, Stornara, Stornarella, e Carapelle, rendere per quanto si possa più agevole la proprietà de' piccioli campi ad un padre di famiglia che voglia dare stabilimento alla sua prole, ad un industrioso che voglia mettere a profitto i suoi piccioli capitali. Son da lodarsi i latifondi, ma i piccioli si coltivano. Eran due jugeri soltanto le possidenze di que' patrizj di Roma che alternavano l'impugnar della spada coll'impugnar dell'aratro, e dalle dittature e da' trionfi a' lavori campestri faceano ritorno, laureati.

Le quali agevolazioni per affrancar piccole parti de' terreni, o ad esporle in vendite conservar si dovrebbero indistintamente anche per quelle terre le quali fossero non censite o devolute. Nell'idea provvidissima di far che il pernicioso sistema del Tavoliere vada finalmente a disparire, nessuna parte di quell'ampia solitudine vuol rispettarsi, eccetto i soli tratturi, e riposi laterali, fino a che lo scitico sistema delle greggi ambulanti non venga totalmente a vedersi abolito.

Altra opinione del sottoscritto non accolta dalla consulta è stata quella di non doversi tacere sulla sorte delle terre sopraccennate, sien devolute, sieno non ancor censite; riputando il sottoscritto un sopraccarico di operazioni il doversi per quelle, quando non se ne faccia veruna menzione, prima censire e poi domandarne l'affrancamento. Crede il sottoscritto che una tale interpetrazione dar si potrebbe al silenzio della legge quando questa non permettesse direttamente la vendita delle terre non censite o devolute. La qual vendita far si dovrebbe alle stesse condizioni delle terre censite.

E sul ragguaglio del prezzo dell'affrancamento, altra opinione singolare è quella del sottoscritto. Ei crede che quando

il valore della rendita pubblica è determinato dal corso de' cambi, il ragguaglio del 5 per 100 su i canoni sia una indicazione che ritardi senza verun profitto l'opera dell'affrancamento, oltre all'essere assolutamente inopportuna. Ritardar dee l'opera dell'affrancamento il pensiere che siavi differenza tra rendita e rendita, mentre in sostanza le iscrizioni sul gran libro, unico mezzo che si propone, è impossibile che sul capitale e non sulla rendita si ragguagliassero.

Finalmente sulla opinione che il sottoscritto divide col vice-presidente commendatore Criteni, e co' consultori monsignore Rossi, commendatori Canofari e Capone, e cavalier Zurlo la maggioranza della commessione, il parere della quale ha la consulta ritenuto, erasi così espressa ». Qui finirebbe l'obbligo della maggioranza per rispondere agli ordini sovrani intorno al Tavoliere. Essa però dee non tacere su' clamori pervenuti alla consulta in nome di molti censuarj di gennajo 1817. Questi clamori non sono giuridicamente a cognizione della consulta medesima, ma di fatto, dal quale sembra che discenda la giustizia a lor favore. La maggioranza non ignora che Sua Maestà sia un cultor severo della bella dea rifuggita in cielo, perciò animata dalla fiducia che le ispira la sua giustizia e clemenza osa di sottometterle ciò che segue.

» Per effetto della legge del 1817 i censuari avean la facoltà di dissodare il quinto del loro censo. Dessi non l'han dissodato, per delle ragioni, come dicono, che non si potrebber comprendere. Sostengono e 'l possono, che per effetto di quella legge, e di quel contratto poteano, ed hanno il dritto dissodar sempre senza limitazione, perchè il contratto di enfiteusi del 1817 è perpetuo. Fan riflettere che se per effetto di una legge derogatoria di quella del 1817 essi fossero obbligati prima *affrancare*, poi *dissodare*, quel contratto pel quale pagarono 1,800,000 ducati resterà risoluto, ed essi perderanno la facoltà di dissodare quel quinto che comperarono a caro prezzo. Per conseguenza vorrebbero prima dissodare quel quinto nascente dal contratto del 1817, e poi affrancare il resto. La maggioranza umilmente prega Sua Maestà aver presente queste rispettose osservazioni de' censuari ricorrenti.

La maggioranza però non rimovendosi dal sistema qui sopra adottato, cioè prima *affrancazione intera*, *poi dissodazione indistintamente*, per non dar luogo a frodi, e render l'operazione semplice e spedita, ardisce proporre alla Maestà Sua che disponga una verifica di coloro che non han dissodato il quinto, giacchè la consulta non li conosce, e se Sua Maestà nella sua saviezza il crede, potrebbe farli indurre ad una transazione per non vulnerare quel contratto solenne che il Re di allora dettò colla legge del 1817, ed il fisco stipolò.

Ma il vice-presidente e gli altri soprannominati col sottoscritto non dubitano che la legge del 1817 permetteva a' cen-

suari la dissodazione del quinto delle terre censite. Tutto ciò che riguarda l'esecuzione di quella legge, abbiano o no i censuari fatto sinora uso di una tal facoltà, esser non può argomento del presente esame. Pel dissodamento del quinto, se mai vi fossero terre non ancor dissodate, l'equità, la giustizia, la buona fede de' contratti reclamano tutt'insieme per l'integrità de' dritti acquisiti a titolo oneroso, pagando la rilevante somma di 1,800,000 ducati. E perciò, ad evitare qualunque fraudolenza che per la libertà da concedersi al dissodamento delle terre affrancate potesse mai sorgere, pare indispensabile che una limitazione si faccia sulle terre censite di quella quantità di terreni che trovansi già dissodati, ed un'assegnazione del rimanente delle terre da dissodarsi in virtù di que' contratti, nel caso che alla integrità del quinto non si fosse ancor giunto. Probabilissimamente un tale stato è nella commissione del Tavoliere; ma se non vi fosse, questa esser dovrebbe operazione preliminare alla esecuzione della nuova legge.

Conchiusione.

Per tutte queste considerazioni, la consulta sul doppio quesito se sia utile l'affrancazione de' canoni su tutte le terre del Tavoliere di Puglia; e se convenga permettersi la dissodazione di esse, è alla maggioranza di avviso rassegnarsi a Sua Maestà il suo voto affermativo ne' termini de' sette articoli proposti dalla maggioranza della commissione che sin dal principio si trovano enunciati. Ed essendosi anche letteralmente inseriti i pareri singolari, il sottoscritto, analogamente alle idee sue proprie ed a quella comune al vice-presidente commendator Criteni, ed a' consultori monsignor Rossi, Canofari, Capone, e Zurlo, concentra il suo voto nel seguente modo.

1. Che sia libera su tutte le terre del Tavoliere, tanto a coltura che salde, nessuna esclusa, l'affrancazione de' canoni.

2. Che si faccia con rendita iscritta sul gran libro, rendita per rendita.

3. Che il prezzo venga sborsato nell'atto della stipola, senza eccezione.

4. Che l'affrancazione si permetta senza verun limite nè del quantitativo delle terre, nè di tempo.

5. Che si permetta a chiunque comprare il dominio diretto sulle terre censite, ma che precedentemente l'attuale censuario venga cerziorato se voglia esser preferito; ed in caso di affermativa, la prelazione sia per lui di dritto.

6. Che di tutte le terre devolute e non censite sia libera la compra nelle forme ordinarie degli effetti pubblici alienabili e sempre col beneficio del calore della *subasta*; ma l'of-

festa non riceversi se non sul prezzo da ragguagliarsi; per le prime su gli antichi canoni; per le seconde, sul solito sistema legale delle censuazioni. I pagamenti dovranno farsi nel tempo e modo come sopra stabiliti per le affrancazioni.

7. Che rimanendo salva la facoltà di dissodare il quinto nelle condizioni de' contraenti per la legge del 1817, appena succeduta l'affrancazione, sia libera sulla parte affrancata la dissodazione non solo, ma il pieno uso della proprietà secondo le leggi generali del regno.

8. Che le terre affrancate, non dovendosi più riguardare come parte del Tavoliere, e rientrando perciò nelle condizioni generali di tutti i predj rustici, esse vengano di mano in mano a circoscriversi e confinarsi con termini lapidei.

9. Che de' soli tratturi e riposi laterali non si permetta per ora novazione alcuna.

Circolare degli 8 gennaio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni e pubblici stabilimenti i cui beni sono stati o vanno a vendersi.

Dal direttore della cassa di ammortizzazione mi è stato presentato un progetto, tendente a sollecitare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni, e pubblici stabilimenti i di cui beni fondi sono stati, o vanno a vendersi, ed i censi e capitali ad affrancarsi, per effetto delle disposizioni contenute nei reali decreti de' 28 maggio, 18 settembre e 6 novembre 1816, 3 luglio e 31 agosto 1816.

Io in virtù di tal progetto ho determinato che le affrancazioni, e le vendite debbano continuare a farsi nel modo finora stabilito coi montovati reali decreti, e colle analoghe istruzioni pubblicate; affinchè però non si ritardi in niente il sopraenunciato trasferimento, dal principio di questo nuovo anno in avanti gli affrancanti, ed i compratori non faranno più il versamento delle corrispondenti iscrizioni a beneficio della cassa di ammortizzazione, ma delle amministrazioni, opere, o stabilimenti, ai quali i canoni, censi, capitali, e beni fondi si appartengono. Le frazioni di rendita minori di un ducato le soddisferanno essi affrancanti o compratori al prezzo corrente in piazza con polizza per banco, pagabile alle suddette amministrazioni o stabilimenti.

Tanto gli estratti delle iscrizioni, quanto le polizze verrano depositate nella cassa di ammortizzazione, per devenirsi in seguito alla stipula dell'istrumento, approvato il quale, il direttor della cassa suddetta ne rimetterà una copia al conservatore delle ipoteche della provincia, a cui riguarda, perchè a spese del compratore si faccia la trascrizione.

Effettuata la trascrizione, il medesimo direttore della cassa

di ammortizzazione rimetterà una copia dell'istrumento, insieme coll'estratto d'iscrizione e colla polizza di banco, se in Napoli, all'amministrazione a cui appartiene, se poi nelle provincie, per mezzo degl'intendenti.

Affinchè segua impreteribilmente la mutazione di quota nei catasti della contribuzione fondiaria in testa de' compratori, e ne sieno discaricate le amministrazioni e gli stabilimenti, ai quali i fondi venduti si appartenevano, i direttori delle amministrazioni in Napoli, o gl'intendenti nelle provincie, in ricevere dal direttore della cassa di ammortizzazione gl'istrumenti della seguita vendita, avran cura di scrivere di officio ai direttori delle contribuzioni dirette, perchè si faccia la mutazione di quota in testa al compratore, manifestando nella lettera di officio tutte le particolarità necessarie, per poter servire di norma nel farsi la suddetta mutazione di quota. I direttori delle contribuzioni dirette nel ricevere tali uffizi, ancorchè non vi sia la dimanda del compratore, disporranno la mutazione di quota in testa del medesimo.

La incarico quindi, signore, dell'esatto adempimento di sua parte delle disposizioni contenute nella presente.

Circolare del 3 febbraio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante la soluzione di vari dubbi relativi alla procedura dei conciliatori.

In continuazione della mia circolare de' 16 dello scorso mese mi affretto di manifestare alle signorie loro la soluzione di altri due dubbi insorti sul regolamento della procedura de' conciliatori: essi sono;

1. Le sentenze de' conciliatori possono essere impugnate col rimedio del ricorso per ritrattazioni?

2. Per eseguirsi un verbale di conciliazione vi occorre una sentenza?

Il primo di questi dubbi dev'essere risoluto negativamente. Le formalità prescritte dal codice di procedura civile per l'esperimento del ricorso civile sono in qualche modo incompatibili colle sentenze dei conciliatori. D'altronde questo rimedio sarebbe in opposizione colla lettera e collo spirito del §. 2 dell'articolo 2 della legge organica dell'ordine giudiziario.

Perciò che riguarda poi il secondo dubbio conviene distinguere le conciliazioni che sono minori di sei ducati, e quelle ch'eccedono questa somma. Nel 1 caso il processo verbale essendo esecutivo a' termini dell'articolo 42 del citato regolamento non occorre alcuna sentenza affin di mandarlo in esecuzione. Nel 2 caso il processo verbale avendo solo la forza di scrittura privata, è chiaro che per eseguirsi vi occorre una sentenza; ciò ha anche luogo allorchè il processo verbale di una conciliazione inferiore alla somma di sei ducati, voglia eseguirsi

contra gli eredi o altri che han causa dalle parti comparsi nella conciliazione.

Elleno parteciperanno la soluzione di questi dubbi a' regi procuratori de' tribunali civili. Questi magistrati dovranno comunicarla a' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

Circolare degli 8 febbraio 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la liquidazione dei conti arretrati dei comuni.

Questo ministero di stato avendo considerato la necessità di liquidarsi i conti arretrati de' comuni, ha risoluto che se ne imprenda il lavoro, comincando dalla stessa indizione; che questa liquidazione si esegua colla veduta di transigersi quelle partite, che potrebbero essere dubbiose, o inviluppate; che dovendo questo travaglio iniziarsi e discutersi dai decurionati rispettivi, non resterà al consiglio d'intendenza, che la risoluzione definitiva, onde crede superflua la destinazione di altre persone pel compimento dell'affare; ch'ella insinui perciò ai decurionati l'impresa di questo travaglio, e che nel caso di dubbio, d'inviluppo nei conti arretrati passino a lei la transazione fatta, e la deliberazione motivata insieme col conto per trasmettersi poi a questo ministero di stato, provvisoriamente incaricato delle funzioni di luogotenente generale per la corrispondente autorizzazione; che si trasmettano di uffizio alla gran corte de' conti per via del pubblico ministero i conti de' comuni maggiori, che saranno giudicati dal consiglio d'intendenza; e finalmente che si dia puntuale adempimento all'articolo 125 del real decreto degli 11 ottobre 1817, in vigor del quale è abolita qualunque specie di emolumento, o di lucro sotto nome di dritto o di regalo.

Circolare de' 20 febbraio 1819 emessa dal direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni ad allontanare ogni quistione che possa nascere tra gli appaltatori e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni.

Ho il vantaggio di trascriverle qui in seguito per intelligenza di cotesta deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima ho fatto ai signori ingegneri dipendenti da questa direzione generale.

» Per allontanare ogni quistione di fatto fra gli appaltatori, e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni, si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l'epoca dalle quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto, sarà annunziata dagl'ingegneri direttori alle deputazioni provinciali, ed al direttore generale. Se nello spazio di un

mese la deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell'appaltatore è fissato da quell'epoca, in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla deputazione, di accordo coll'ingegnere di ponti e strade direttore dell'opera. In questo ultimo caso la deputazione e l'ingegnere ne terranno informato il direttore generale. Or come nelle nuove costruzioni di strade si stabilisce in quasi tutt'i contratti, che l'epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dal giorno della consolidazione del brecciale; che spesso la consegna all'appaltatore del mantenimento non può aver luogo immediatamente dopo la consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce;

1. Che la consolidazione verrà annunziate alle deputazioni, ed alla direzione generale da due miglia in due miglia, e non per tutti minore.

2. Che quantunque non siasi la strada consegnata all'appaltatore del mantenimento, quello della costruzione avrà dritto, dall'epoca che la consolidazione non è contrastata al mantenimento provvisorio.

3. Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo che si avrà coll'affitto della strada stessa per asta pubblica.

4. Per non sbilanciarsi ne' pagamenti provvisori, questi non saranno fatti, che circa la metà dell'affitto presumibile, salvo a pagare il dippiù allor quando verrà conosciuto e definito. Pel mantenimento de' passeggiatori, e fossi sino all'epoca della consolidazione, gli appaltatori non avranno dritto al mantenimento, perchè per facilitare la consolidazione si possono lasciare imperfetti sino all'epoca della consegna — Queste disposizioni la prego, signore, di farle per postille in tutt'i nuovi appalti di costruzione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

Reale Rescritto del 20 febbrajo 1819 partecipato dal ministro delle finanze al direttore del registro e bollo portante la risoluzione del dubbio se le deliberazioni dei tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori, debbano andar soggette alla formalità del registro.

Avendo proposto a Sua Maestà nel consiglio de' 9 del corrente mese il dubbio, se le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, debbano essere assoggettate alle formalità del registro e del bollo; la Maestà Sua prendendo in considerazione da una parte, che le sentenze tutte de' tribunali civili debbono essere munite delle formalità del registro e del bollo; e dall'altra parte tenendo presente la modicità delle cause di competenza de' conciliatori, poichè secondo l'art. 12 della legge organica dell'or-

dine giudiziario i conciliatori sono competenti per le sole azioni personali relative a' mobili sino alla somma di ducati 6, ha determinato che le mentovate deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezione di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori si registrino gratuitamente.

Nel real nome, ed in riscontro del suo rapporto de' 2 dello scorso gennajo numero 29, le partecipo tal sovrana determinazione, per il corrispondente adempimento, prevenendola che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti approvato con ministeriale del 10 febbrajo 1819 col quale si risolve il dubbio se sia permesso al sindaco d'introdurre le liti dei comuni di competenza dei giudici di circondario.

Promosso il dubbio, se l'art. 309 della legge del 12 dicembre 1816, con cui è permesso ai sindaci, preso soltanto l'avviso del decurionato, e senza alcuna autorizzazione superiore, d'introdurre le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario, sia stato derogato dall'art. 16 della legge del 21 marzo 1817, col quale viene attribuita in generale a' giudici del contenzioso amministrativo la facoltà di autorizzare l'introduzione de' giudizi riguardanti lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, senza farsi distinzione alcuna fra quelli di competenza de' tribunali, e gli altri appartenenti a' giudici di circondario.

La commissione considerando che col suddetto articolo della legge de' 21 marzo non volle il legislatore stabilire casi ne' quali fosse necessaria per lo stato, pe' comuni, e pe' pubblici stabilimenti l'autorizzazione superiore a formar dimande in giudizio, locchè era stato precedentemente ordinato con leggi particolari, ma volle indicare soltanto le autorità alle quali per tali affari dovea tenersi ricorso.

Che quindi lungi di essersi indotta con ciò alcuna deroga alle prescrizioni della legge de' 12 dicembre 1816, deve reputarsi la stessa in piena osservanza, anche perchè l'indicato articolo ad essa espressamente si rimette nell'occuparsi de' richiami da prodursi contro le determinazioni delle autorità all'uopo destinate.

È di avviso potere i sindaci da se introdurre le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario.

Ministeriale del 24 febbrajo 1819 diretta dal ministro degli affari interni a quello delle finanze con la quale si risolve il dubbio se i reali decreti che stabiliscono la vendita dei fondi degli stabilimenti pubblici fossero applicabili ai conservatori di Napoli.

Essendosi promossa la quistione se i reali decreti, che stabiliscono la vendita de' fondi degli stabilimenti pubblici, fossero applicabili ai conservatori di Napoli, e precise nel caso, si presentava per la compra di taluni bassi del conservatorio de' SS. Pietro e Paolo; io ho risposto che le leggi da Sua Maestà promulgate su questa materia non escludevano i conservatorj, e che essendo essi compresi tra i luoghi pii laicali, i loro beni potevano comprarsi col prezzo delle iscrizioni.

Stimo opportuno di manifestarlo a vostra eccellenza affinchè le sia d'intelligenza.

Circolare del 4 marzo 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per la redazione degli stati discussi e per la riordinazione dei patrimonj civici.

Ho veduto con displacere che nella maggior parte de' comuni non sono state ancora poste ad effetto le utili determinazioni di Sua Altezza Reale contenute negli stati discussi, e nella circolare de' 13 agosto dello scorso anno per la riordinazione de' patrimonj civici. Riandando l'ordine di quest'operazione dei decurionati ho conosciuto, che non è nella generalizzazione del dazj di consumo che s'incontra un'ostacolo reale, ed insuperabile, poichè questa dividendo e dilatando il peso lo rende più giusto, più fertile, e meno sensibile. Io trovo l'ostacolo solamente nell'ostinata volontà delle persone potenti, le quali essendo per lo più membri dei decurionati ricusano di far un atto di giustizia, ed utilità pubblica, che toglie ad essi il privilegio detestabile, che hanno usurpato colla forza, di nulla contribuire nei pubblici pesi. Bisogna dunque, che ella colla massima energia s'applichi a distruggere quest'impedimento vergognoso. Dove i decurionati si uniscono, e devengano a delle deliberazioni, ella faccia uso delle facoltà, che le dà l'art. 107 del real decreto degli 11 ottobre 1827. Quando trovi ingiuste queste deliberazioni, e i decurionati non abbiano voluto correggerle, ella farà al ministero il suo rapporto ragionato, da cui si daranno le più giuste, e severe provvidenze.

Dove i decurionati mostrino apertamente la loro indocilità, e disubbidienza, non congregandosi, o non venendo a deliberazioni positive, ella adopererà quanto prescrive l'articolo 165 dello stesso real decreto. Come i componenti del decurionato, che manchino nell'esercizio della loro carica sono dichiarati

dalla legge responsabili di qualunque danno, ed interesse che derivi dalla loro colpa, così ella procederà contro di loro per nome proprio, obbligandoli cogli atti esecutivi ad esibire quella parte di dazio, che secondo lo stato discusso sarà maturata, e non sarà stata esatta per loro difetto; e farà che il consiglio d'intendenza li ammonisca, e li castighi colla multa dallo stesso decreto prescritta.

Ella vede bene, che questi mezzi sono tutti in suo potere, e che così se le apre un campo utilissimo, ed onorevole per fare sperimentare ai comuni gli effetti del suo zelo, e della sua vigilanza.

Avviso del procuratore generale presso la gran corte dei conti rassegnato al ministro delle finanze in data del 18 marzo 1819 col quale si risolve il dubbio se debbano o pur nò esser pagate ai contabili le somme di cui hanno ottenuta la declaratoria dalla gran corte dei conti.

Con suo pregiatissimo foglio del 3 del corrente mese ella mi comanda di rassegnarle il mio avviso sul dubbio se debbono, o nò, esser pagate a' contabili le somme, di cui hanno ottenuta la declaratoria da questa gran corte, senza attendere la discussione de' conti successivi.

Non vi è dubbio, che per regola generale un contabile dichiarato creditore ha dritto ad essere soddisfatto del suo credito all'istante, e senza attendere che sian discussi i suoi conti successivi. Oltre a che questa regola è conforme alla ragion comune ed il sistema contrario ci spingerebbe all'assurdo, che un contabile, il quale fosse conservato nella carica durante sua vita; non avrebbe dritto a reclamare il pagamento della creditoria ottenuta, se non dopo sua morte.

Ciò nondimeno questa regola generale va soggetta alle seguenti eccezioni, e in altri termini vi è dritto a sospendere i pagamenti della creditoria ne' seguenti casi.

1. Se la gran corte avesse espressamente deciso, che del credito del contabile se ne debba tener ragione nel conto seguente.

2. Se l'amministrazione, da cui il contabile dipende, abbia a riscuotere da lui altre somme, o quantità per qualunque titolo, o causa.

3. Se dai conti posteriori già presentati risultasse il contabile debitore giusta la sua stessa posizione, o a causa di errori di calcoli commessi a danno dell'amministrazione, o per visibili partite duplicate di esito, a' termini di quanto vien previsto nell'art. 10 del regolamento de' 2 febbrajo 1818.

4. Se dopo spedita la declaratoria il contabile si trovasse in istato di malversazione.

5. Se il contabile in attività di esercizio non avesse ancora

presentato gli altri suoi conti, malgrado di essere già scorso il termine dalla legge stabilito.

6. E finalmente se il contabile all'epoca che domanda il pagamento della creditoria, fosse uscito di carica, e non avesse ancora presentati i conti posteriori a quello, dal quale emerge la declaratoria.

Reale Rescritto del 7 maggio 1819 partecipato dal ministero degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le attribuzioni del pretore della città di Palermo.

Sua Maestà avendo nominato il Principe di Torrebruna Pretore del comune di Palermo, e volendo che l'amministrazione di questo comune sia stabilita sulle basi prescritte dal real decreto dagli 11 ottobre 1817 ha disposto che il nuovo Pretore si mettesse al corrente dell'andamento dell'amministrazione della città di Napoli, onde potesse nello stesso modo regolare l'amministrazione della città di Palermo. Il signor Principe ha quindi domandato ed ha ottenuto tutti quegli schiarimenti che ha creduto opportuni a rimuovere varie difficoltà, che si trovarono promosse. La Maestà Sua ha ordinato che alcuni di questi schiarimenti siano comunicati a cotesto ministero, onde farli pervenire anche a notizia dell'Intendente.

1. Essendosi domandata una norma sulla forma del possesso da darsi al senato, si è stabilito di eseguirsi quello che si pratica in Napoli. Quindi il pretore dovrà rendersi in abito decente, di spada, all'intendenza, dove presterà tra le mani dell'intendente il giuramento prescritto dalla legge. I senatori, ed i decurioni si renderanno nello stesso modo nel palazzo del senato, dove presteranno il giuramento tra le mani del Pretore. Quanto si sarà adempito a questi atti, l'intendente stabilirà d'accordo col Pretore, il giorno e l'ora dell'istallazione del senato. I senatori, ed i decurioni si riuniranno in abito decente, di spada nel palazzo del senato, l'intendente vi si renderà in abito egualmente decente, e prendendo il suo primo posto, che in ogni rincontro gli è dovuto, procederà all'atto del possesso del senato.

2. Essendosi domandate delle istruzioni pratiche per la esecuzione della leva, sono state date al signor Pretore quelle che si eseguono in Napoli, cioè quelle stesse che furono comunicate al capitan generale Bourcard. E per vieppiù facilitare quest'operazione, si è permesso al signor Pretore di condurre con se un impiegato, che suole assistere presso il senato di Napoli in tale disimpegno. Il senato di Palermo dovrà contribuire a questo impiegato, durante il suo incarico, una gratificazione di once venti al mese.

3. La città di Palermo essendo stata divisa in più sezioni, bisogna che in ciascuna, a spese del senato, si stabilisca una

officina di tre o quattro stanze in cui il senatore incaricato della sezione possa spedire giornalmente gli affari di sua attribuzione.

4. Il Pretore eserciterà le funzioni nel palazzo del senato, ma non può essere obbligato ad abitarvi.

5. Essendosi osservato, che l'antico Pretore si trovava spesso esposto a delle spese considerevoli in occasione di pubbliche feste, di riunioni senatorie, e simili, si è trovato conveniente di dispensarvi il nuovo Pretore da tutti quei complimenti di sorbetti, e altro, che hanno avuto luogo per lo passato, siccome si pratica in Napoli. Si eccettui solo la ricorrenza della festa di S. Rosolia, qualora nel palazzo senaterio intervenga Sua Maestà o il suo luogotenente generale. La spesa in questo caso sarà a carico del senato.

5. Essendosi fatto supporre che la deputazione di salute di Palermo da qualche tempo in quà prenda ingerenza sulla qualità de' commestibili che si espongono venali, invadendo le attribuzioni della polizia urbana, la quale è confidata a' senatori nella loro qualità di eletti municipali, si è creduto conveniente di richiamarsi la detta deputazione nei limiti delle sue facoltà, onde non s'immischi in quella parte di polizia urbana, ch'è attribuita agli eletti in virtù de' nuovi stabilimenti, che emanano dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Partecipo a vostra eccellenza nel real nome gli enunciati schiarimenti per l'uso conveniente di risulta.

Reale Rescritto degli 8 maggio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si risolve il dubbio se sia dovuto un dritto e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione dei fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

Si è domandato se sia dovuto un dritto, e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione de'fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

La risposta a questo quesito può desumersi dall'articolo 4 del real decreto del 1 febbrajo 1816, il quale dichiara applicabili alla contabilità di taluni fondi tutti i decreti e regolamenti relativi alla contabilità comunale.

Or l'intendenza essendo autorizzata dall'articolo 144 della legge del 12 dicembre 1816 a percepire l'uno per cento sulle rendite ordinarie di ciascun comune per le spese di liquidazione e discussione dei conti comunali, ben inteso però che il maximum del dritto non possa oltrepassare i ducati 200, ne seguirebbe che un egual dritto dovesse attribuirsi all'intendenza per la liquidazione e discussione del conto de' fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, alla quale il consiglio d'intendenza deve procedere per effetto dell'articolo 7 del citato decreto del 1 febbrajo 1816. Essendosi però considerato

che i detti fondi si compongono per lo più di risorse straordinarie, e che il conto de' medesimi è sotto ogni rapporto più semplice, e più breve della maggior parte de' conti comunali maggiori, si è giudicato conveniente di ridurre alla metà il dritto che l'intendenza potrà esigere dalla provincia per la discussione del conto medesimo.

In conseguenza il dritto sarà del mezzo per cento. La liberanza di un tal dritto è riserbata alla mia approvazione, e verrà accordata di anno in anno in vista di un rapporto col quale ella mi farà conoscere l'esito della già seguita discussione del conto, indicandomi particolarmente il totale dell'introito che avrà formato il materiale del conto, e che dovrà regolare il dritto di contabilità.

Si è domandato inoltre se la discussione di detto conto debba intendersi ultimata in consiglio d'intendenza, o se debba essere sottomessa a revisione necessaria della gran corte de' conti.

La risposta a questo quesito emana similmente dal citato articolo 4 del decreto del 1 febbrajo, in virtù del quale debbono applicarsi al conto de' fondi suddetti le disposizioni dell'articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816, poichè l'impiego di taluni fondi è regolato con uno stato discusso riserbato all'approvazione sovrana. Ella quindi in esecuzione di questa legge come sarà terminata nel consiglio d'intendenza la discussione di detto conto, dovrà rimetterlo alla gran corte de'conti, perchè vi si proceda alla revisione prescritta dalla legge, siccome si osserva per i conti di que' comuni, che hanno uno stato discusso approvato dal Re.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato nel consiglio de' 4 maggio corrente questa risoluzione si è degnata di sanzionarla.

Io quindi gliela partecipo nel real nome per l'esatto adempimento.

Reale Rescritto del 29 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che vi è d'uopo del permesso del Re quando gl'impiegati delle officine militari subalterne vogliono contrarre matrimonio.

Sua Maestà nel consiglio de' 23 giugno ultimo, applicando agli impiegati dell'intendenza generale dell'esercito, e delle altre officine subalterne dipendenti dal comando supremo il decreto del 28 novembre 1817 ha deciso, ch'essi per potersi ammogliare, debbono ottenere la licenza della Maestà Sua.

Nel parteciparvi questa sovrana disposizione, comunicatami dal ministero, v'inculco ad eseguirla esattamente nelle occorrenze.

Circolare del 31 luglio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante l'approvazione de' nuovi modelli degli atti dello stato civile.

A' termini delle leggi civili recentemente pubblicate sono stati redatti, e mi sono stati comunicati dal ministro di grazia e giustizia i nuovi modelli degli atti dello stato civile che le trasmetto in istampa.

Ella avrà cura di fare seguire sollecitamente secondo il tenore de' medesimi la stampa de' corrispondenti registri, e di regolarla in modo che questi sieno pronti al più presto possibile, ed adempiti di tutt'i solenni prescritti dalla legge, si trovino spediti in ogni comune al primo di gennaio prossimo a norma delle antecedenti istruzioni.

Affine di agevolare il novello lavoro, credo utile di fare le seguenti avvertenze.

1. L'atto di nascita dee sempre avere in margine la indicazione del giorno, in cui è stato amministrato il sagramento del battesimo. Quest'indicazione è richiesta da un real decreto, la di cui osservanza è imperiosamente prescritta da Sua Maestà.

Conviene dunque che il registro degli atti di nascita sia diviso in due colonne, nella prima delle quali possa scriversi l'atto di nascita propriamente detto, e nell'altra l'indicazione di cui si è fatta parola. Quest'indicazione non può essere enunciata in un modo qualunque, ma deve essere contenuta in un atto, che l'uffiziale dello stato civile redigerà all'uopo.

2. Alla pubblicazione pe' matrimoni la nuova legge ha sostituito le notificazioni. La diversità non è solamente nel nome, ma anche nelle forme. Per le pubblicazioni il codice civile provvisoriamente in vigore richiede, che sieno fatte due pubblicazioni in giorno di domenica coll'intervallo di 8 giorni; che ne sia redatto atto per essere inscritto immediatamente nel registro delle pubblicazioni; e che una copia di questo atto rimanga affissa alla porta della casa del comune. Nulla di tutto ciò che alla forma ha rapporto. Unica dev'essere la notificazione da scriversi sopra un foglio che per lo spazio di 15 giorni deve rimanere affisso alla porta della casa comunale: l'atto di notificazione dee essere compilato dall'uffiziale dello stato civile, dopochè saranno spirati i 15 giorni dell'affissione. Da ciò traggono origine i tre modelli, de' quali il primo presenta la notificazione, il secondo un *memorandum* dell'affissione del foglio di notificazione, il terzo finalmente l'atto della seguita notificazione. Il secondo modello è di una necessità assoluta secondo il nuovo sistema, comunque non sia espressamente richiesto. L'atto di notificazione dovendo essere compilato dopo il corso di 15 giorni dall'affissione, senza un *memorandum* legalmente riportato nel registro delle notificazioni mancherebbe in caso di poco accorgimento dell'uffiziale dello stato civile, o di altro improv-

veduto accidente, il mezzo di conoscere con precisione il giorno, in cui il foglio della notificazione è stato realmente affisso. Più: nelle opposizioni che possono sopravvenire alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio, la legge vuole che non solo sia fatta sommaria menzione delle notificazioni, ma ancora ch'esse sieno trascritte nel registro delle notificazioni. Da qui il bisogno di farle dividere in tre parti, destinarne la prima a' *memorandum* delle notificazioni, la seconda agli atti di notificazione, la terza finalmente per la trascrizione delle opposizioni. Per questa trascrizione si è formato il modello corrispondente.

3. L'atto della solenne promessa di matrimonio è parimenti di novella redazione. L'obbligo imposto dalla legge all'uffiziale dello stato civile di far menzione in margine dell'atto della solenne promessa, del giorno in cui è seguita la canonica celebrazione del matrimonio, esige che ciascun modello sia diviso in due colonne, come si è osservata per gli atti di nascita.

4. Le nuove leggi civili hanno stabilito la legittimazione di mera grazia. È necessario che la stessa sia registrata negli atti dello stato civile, dappoichè porta un cangiamento nello stato dell'individuo, cui ha rapporto. Ecco il motivo del modello corrispondente inserito nel registro degli atti diversi.

5. Finalmente le tavole annuali sono state riformate con altro sistema, e se ne è aggiunta ancora un'altra.

Ella istruirà di tutte queste operazioni gli uffiziali dello stato civile, onde abbiano a corrispondere esattamente al disimpegno delle loro funzioni.

Reale Rescritto del 18 settembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno disposizioni a regolare la piantagione degli alberi silvani.

Sua Maestà intenta al bene de' suoi popoli ha rimesso in ogni anno nelle provincie de' semi di alberi silvani i più ricercati, ed i più profittevoli, onde formati si fossero da' proprietari i vivai con le regole dell'arte, ma con dispiacere non ne ha veduto alcun effetto, forse per inespertezza, o poco attenzione nel formare i detti vivai: d'altronde la mancanza del combustibile va da giorno in giorno crescendo. La prefata Maestà Sua a superare quest'ostacolo, crede espediente doversi in ciascun comune, almeno de' più bisognosi di piantagione, occupare il decurionato a far formare in ogni anno un vivaio di differenti alberi non solo silvani che fruttiferi de' più atti alla speciale qualità del suolo, sotto la direzione di un abile agronomo che potrebbe essere qualche membro delle società economiche, e vendersi i rampolli a' proprietari di terre che ne chiedessero, per potersi indennizzare le spese occorrenti alla formazione di essi vivai, o pure questi farsi a spese de' rispetti decurionati, e darsi

gratis i rampolli a' proprietari che ne dimandassero, con dovere i medesimi far costare in seguito di averli piantati. Sua Maestà nel consiglio del 15 del corrente ha risoluto di rimettersi tuttociò alla considerazione de' consigli provinciali, affinchè veggano, se possa avere esecuzione con quelle modificazioni, e regolamenti che potranno essi consigli suggerire a seconda delle locali circostanze, e concorrere così al massimo bene della nazione.

Di sovrano comando le comunico ciò per l'adempimento.

Regolamento del 15 ottobre 1819 portante disposizioni per la formazione degli stati di popolazione.

Ad oggetto di procurare la possibile esattezza e regolarità nella formazione degli stati di popolazione, tanto necessari alla vista di saggio governo, determina quanto segue.

1. Lo stato di popolazione per ciascun comune sarà fatto immancabilmente tra lo spazio de' due primi mesi di ogni anno non solo dagli impiegati municipali, ma anche da' parrochi separatamente. Avranno essi cura di rilevare tutte le notizie occorrenti colle opportune interrogazioni non solo da' padri di famiglia, ma da' possessori delle case di affitto; da' padroni perciò che riguarda le persone di loro servizio; da' maestri di bottega pe' loro discepoli e lavoranti; e finalmente dal vicinato e da chiunque altro che somministrar le possa.

2. Dovrà annotarsi ordinatamente ciascun'abitazione secondo il numero della porta, che serve d'ingresso lungo la strada, col nome del proprietario della medesima.

3. Si dinoterà la famiglia, che abita colla condizione e numero de' componenti.

4. Si esprimerà il nome, sesso, età di ciascun individuo, stato di salute, se di perfetta conformazione organica, oppure con notabili difetti, condizione naturale, vale a dire se celibe, coniugato, o vedovo, o se abbia figli, dinotandosi la dimora di questi colle circostanze già dette: intender, si debba per celibe della persona, che giunta all'età del matrimonio non lo abbia contratto.

5. Si dovrà dinotare se la famiglia sia possidente o nò, oppure qualcheduno della famiglia.

6. Si dirà l'impiego, l'arte, professione di ciascuno, o altro modo con cui procura la sussistenza, non omettendosi circostanza veruna su di ciò, se abbia dipendenza alcuna da altri, come figlio, pupillo, discepolo, operaio, o lavorante.

7. Si annoteranno i nati nell'anno in ciascuna famiglia, non ostante che siano annotati ne' registri dello stato civile.

8. I morti parimenti di ciascuna famiglia, aggiungendo la qualità della morte, e causale, coll'età del morto, ed in qual comune.

9. Si annoteranno anche le persone assenti dal comune da più

di due mesi, e per qual cagione, e quelle emigrate dal regno.

10. Le nuove persone domiciliate nel comune, con le caratteristiche individuali sopraddette ed altre circostanze.

11. Formati tali stati con tutta la possibile esattezza, sotto la speciale risponsabilità de' predetti funzionari, saranno gelosamente conservati ne' rispettivi archivi: intanto sì il corpo municipale, come i parrochi faranno le mappe a norma degli annessi modelli, e senza alcun ritardo le metteranno immancabilmente agl'intendenti rispettivi, i quali avranno cura di passarli nelle mappe generali per rimetterle in questo ministero degli affari interni.

Approvato da Sua Maestà.

Ministeriale del 14 ottobre 1819 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si fissano le attribuzioni dei segratari generali d' intendenza.

Mi si è fatto supporre che nell'intendenze di Sicilia i segretari generali si trovano quasi inutilizzati, perchè non si è ancora formata una giusta idea dell' importanza delle loro funzioni, le quali si vorrebbero confondere in certo modo coll'impiego di segretari dell' intendente.

Quest' idea riportata dalla legge sarebbe distruttiva di tutti que'vantaggi, che Sua Maestà ha voluto assicurare all'amministrazione civile coll' istituzione della carica di segretario generale. La legge dichiarando il segretario ganerale primo collaboratore dell' intendente e direttore della segreteria dell' intendenza, ha inteso di stabilire in ogn' intendenza una seconda autorità immediatamente dopo quella dell' intendente, che potesse cooperare al bene dell' amministrazione, assistere, e secondare l' intendente, e rimpiazzarlo in ogni caso di assenza, o d' impedimento, onde il servizio si trovasse bene assicurato, e non soffrisse il menomo ritardo o disguido per la mancanza dell' intendente. Segue da ciò, che il segretario generale dev' essere al corrente di tutta l' amministrazione al pari dell' intendente, che deve anche seguirsi ne' più minuti dettagli; e che deve esercitare una vigilanza attiva sopra tutti gli uffiziali dell' intendenza, affine di essere sempre in stato d'illuminare l'intendente e facilitargli il servizio dell'amministrazione, mentr'è presente, e di ben rimpiazzarlo nel caso di assenza, in modo che il servizio sia continuato colla stessa regolarità.

Per queste considerazioni si mette la più gran diligenza nella scelta de' segretari generali, e la mediocrità si tollera meno in essi che ne'sottintendenti. Io son sicuro che queste vedute non saranno sfuggite alla saviezza di vostra eccellenza, e che se mai fosse giunta a di lei notizia l' idea erronea che si attacca alla detta carica ella non avrebbe mancato di rettificarla. È

importante però ch'ella prenda subito conto di un simile errore, e che lo dilegui da pertutto colla sua autorità, disponendo che i segretari generali siano elevati al rango cui la legge li ha costituiti, e che abbiano un pieno esercizio delle loro funzioni. Giova prevenire l' eccellenza vostra che la notizia di un tale errore è giunta sino al Re, e ch'è intenzione di Sua Maestà che sia immediatamente emendato, e che questa dilucidazione formi l'oggetto di un articolo da inscrirsi nel giornale di Palermo, onde si stabilisca generalmente una giusta opinione della carica di segretario generale.

Circolare del 29 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si risolve il dubbio quale dritto possa esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari

È surto il dubbio qual dritto possa esigersi da' cancellieri de' conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari per uso di semina.

Di accordo col segretario di stato ministro degli affari interni è stato risoluso, che il dritto di un carlino deve esigersi da'cancellieri solamente per le obbliganze di tomoli cinque inclusive o più, e di non essere soggette ad alcun pagamento le obbliganze per quantità minori, e ciò sulla considerazione che i cancellieri de'conciliatori, essendo gli stessi che i cancellieri comunali, si trovano già salariati.

Elleno comunicheranno la soluzione di questo dubbio a'conciliatori delle rispettive provincie per intelligenza de'loro cancellieri.

Istruzioni del 10 novembre 1819 portante le norme da seguirsi per la redazione degli stati discussi comunali.

Art. 1. I comuni sono per norma della loro amministrazione distribuiti in tre classi.

Appartengono alla prima classe i comuni, che hanno una popolazione di 6000, o più abitanti, quelli in cui risiede una intendenza, una gran corte civile o criminale, e quelli che hanno una rendita ordinaria in ducati 5000.

Alla seconda classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di 6000, sino a 3000 abitanti, o quelli in cui risiede una sotto-intendenza.

Alla terza classe tutti gli altri che hanno una popolazione minore di 3000 abitanti.

2. I comuni che si trovano riuniti, potranno dimandare la separazione, ed una particolare amministrazione comunale, quante volte per situazione locale sieno naturalmente separati

dai comuni, di cui formano parte, abbiano una popolazione di 1000 abitanti, e mezzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell'amministrazione, e per supplire alle spese comunali.

Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di 1000 abitanti, e che mancano degl'indicati mezzi per amministrarsi, possono dimandare la riunione ad altro comune vicino.

3. Le dimande autorizzate dall'articolo precedente, saranno discusse dall'intendente in consiglio d'intendenza, inteso il parere del sotto-intendente. Il consiglio d'intendenza darà su di ciascuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottoposto alla sovrana risoluzione.

TIT. II. Regole su cui debbono stabilirsi gli stati discussi comunali.

CAP. I. Rendite comunali, e loro diversa natura.

4. Le rendite annue di ciascun comune sono ordinarie, e straordinarie.

Sono ordinarie quelle che i comuni traggono dai loro fondi patrimoniali e demaniali; dai censi, canoni o prestazioni: dai proventi giurisdizionali; da una sovraimposta alla contribuzione diretta; da' dazi di consumo, e da privative volontarie e temporanee.

Sono rendite straordinarie quelle, che derivano da reste di cassa degli anni precedenti; da qualunque specie di arretrati; da restituzione di crediti, ed affrancazione di censi; da dazi di consumo imposti per un tempo determinato per supplire temporaneamente a qualche esito straordinario, e da qualunque altro cespite eventuale.

5. Le somme, che si traggono dall'affrancazione di censi, o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio, all'acquisto di rendita, o ricompra di pesi propri, tra lo spazio di mesi sei al più tardi, a cura e diligenza del sindaco. Qualora l'impiego non sia effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo; esso sarà dichiarato risponsabile del danno che avrà risentito il comune, dopo il termine stabilito.

CAP. II. Fondi patrimoniali, censi, e prestazioni.

6. I fondi urbani saranno censiti, a meno che non vi si opponga il bisogno, o l'utile riconosciuto del comune.

7. I fondi rustici appartenenti ai comuni saranno divisi in quote, le quali non potranno essere maggiori di salme due, nè minori di una salma. Il luogotenente generale, in seguito dell'avviso dell'intendente preso in consiglio d'intendenza, potrà accrescere le quote al di là di due salme, ove l'estensione

dei fondi divisibili ecceda il numero dei partecipanti, o i fondi stessi fossero posti in distanza dall'abitato.

8. Saranno esclusi dalla divisione i boschi, le terre limose, o che avessero una inclinazione tale, che non potrebbero coltivarsi senza pericolo di franare.

9. Ogni quota sarà censita in preferenza a tutti i capi di famiglia non possidenti, indi ai piccioli possidenti, seguendosi l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, cominciando dai più piccoli, e passando sino a quelli, che hanno una rendita annuale di ducati cinquanta, dovendo restare per sempre esclusi dalla censuazione i possidenti, che abbiano una rendita maggiore.

10. I rispettivi decurionati, adoperando due periti, che non sieno interessati, fisseranno la rendita annuale da stabilirsi a ciascuna quota, e rimetteranno all'intendente le perizie col loro parere. Questi consultando le circostanze locali, fisserà il canone annuale sulle terre da censirsi, dopo che avrà udito il parere del consiglio d'intendenza. Nello stabilire questi canoni si dovrà fare in modo, che resti colonico tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, onde animarli a dare alle terre tutto il valore, di cui possono essere suscettibili.

11. I canoni saranno fissati in contante, pagabili due mesi dopo la raccolta dei generi, che produce il fondo gravato. Quelli che si trovino fissati in generi saranno commutati in contante. Il sindaco avrà cura, sotto la sua responsabilità, di assicurare il pagamento del canone, esigendo per le vie amministrative, e senza spese quelle cautele, che giudicherà necessarie, potendo anche mettere in deposito tanta quantità di genere che corrisponda al canone; se non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l'esazione in massa, ed in contante.

12. La divisione dei fondi comunali si farà per teste, ove l'estensione delle terre lo permetta. Nel caso che le terre divisibili non sieno sufficienti, allora tutti quelli che vi avran dritto saranno estratti a sorte. Le quote saranno sempre assegnate a ciascuno col mezzo del bussolo, che dovrà essere pubblico, e gl'intendenti prenderanno tutte le misure, perchè sia eseguito con esattezza.

13. Le divisioni eseguite secondo le regole precedenti saranno dopo l'esame, e l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza definitivamente approvate dal luogotenente generale su di uno stato distinto, che ne rimetterà l'intendente. Questo stato indicherà:

1. La denominazione del fondo.
2. La natura delle terre divise.
3. Il numero delle quote.
4. L'estensione di ciascuna di esse.
5. Il canone stabilito a ciascuna quota.

6. Il nome e cognome dei censuari.

14. Le quote censite non possono in alcun modo, nè per qualsivoglia causa vendersi, o ipotecarsi per lo spazio di anni dieci.

Saranno pure per lo stesso tempo esenti le terre censite dalle azioni dei creditori, così pei debiti precedentemente contratti, come per quelli che si contraessero tra dieci anni dal giorno dell'acquisto. Potranno solamente i creditori sperimentare le loro ragioni sopra dei frutti di queste terre.

Qualunque contratto vero o simulato, contrario alle disposizioni precedenti, è nullo di dritto, e le terre censite si devolvono a favore del comune. La devoluzione avrà del pari luogo tutte le volte, che le terre si lasciano incolte per tre anni consecutivi, o fossero sensibilmente deteriorate per negligenza del censuario. Nel caso di devoluzione s'intendono compresi anche i miglioramenti, quando essi non eccedano il valore corrispondente a tre annate di canone.

15. I cittadini concessionari sono padroni in tutta la pienezza del dominio delle quote loro accordate. Essi non possono fare liberamente uso, salve le restrizioni contenute nell'articolo precedente. Saranno solamente tenuti a corrispondere l'annuo canone. Ove questo non si pagasse per tre anni, si darà luogo alla devoluzione dei fondi censiti.

16. In tutt'i casi di devoluzione i fondi saranno riconceduti colle regole di sopra espresse, ed in mancanza dei non possidenti, a quelli tra i concessionari, che saranno giudicati più diligenti coloni. Gl'intendenti, sentito il parere dei rispettivi decurionati, e l'avviso del consiglio d'intendenza, giudicheranno a chi si appartenga la riconcessione delle terre devolute.

17. Le censuazioni, e le riconcessioni per essere definitive, debbono essere approvate dal luogotenente generale.

18. Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a questo uso, a cui non potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell'erba. Su di queste terre compete al comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni descritte nei seguenti articoli.

19. L'uso civico menzionato nell'articolo precedente si esercita dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame. Essi possono parteciparvi nei comuni, cui appartengono, per quella sola parte di animali, che serve alla loro particolare industria; non già per quelli che tengono per le speculazioni di commercio.

20. I comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari, sino al numero di dieci piccoli, ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite, nello stabilire il dritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d'industria maggiore.

21. L'uso dei boschi comunali per fuoco, o altri bisogni essenziali, non può essere sottoposto a fida, o prestazione; può esserlo soltanto l'uso per industria commerciale.

Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del comune, senza che mai possa ripartirsene l'equivalente tra' cittadini, che vi esercitano usi essenziali.

22. Si dicono usi essenziali quelli, che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini, cioè di pascere, di acquare, pernottare, coltivare con una corrisposta al ordine, legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli strumenti rurali, per edifizi, cavar pietre, o fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazioni.

23. Tutti gli altri cespiti comunali, che non saranno censiti, debbono essere affittati a cura e diligenza del sindaco. L'affitto non può conchiudersi altrimenti, che col mezzo dell'asta pubblica, com'è prescritto dai regolamenti.

Quando circostanze estraordinarie esigessero la dispensa di questa forma, o l'abbreviazione de' suoi termini, il luogotenente generale può accordarla sull'avviso motivato del consiglio d'intendenza.

24. La durata degli affitti delle rendite comunali, salvo ciò che sarà detto in seguito sulle privative volontarie e temporanee, non può eccedere i periodi qui appresso determinati:

Pei dazi di consumo, anni due.

Pei proventi giurisdizionali, anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni sei.

Pei terreni coltivati, oliveti, vigne, o simili, anni sei.

Per gli edifici urbani, e per le macchine di ogni specie, anni otto.

Pei boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1, 2, 3 ec., ed in ogni anno non potrà incidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire l'affitto.

25. L'anno dell'affitto pei fondi rustici comincerà dal primo settembre, e terminerà al 31 agosto. Quello delle altre rendite comunali comincerà dal primo gennaio, per quanto la natura delle rendite, gli usi locali, ed il maggior vantaggio del comune non si opponga a questa disposizione.

26. Ogni comune; che non ritrae rendita sufficiente dai suoi demani, e fondi patrimoniali, può stabilirsene una:

1. Nei proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze.
2. Nell'imposta dei dazi di consumo.
3. Nella sovraimposta alla contribuzione diretta.
4. Nelle privative volontarie e temporanee.

CAP. III. Proventi giurisdizionali.

27. Sono provventi giurisdizionali:
1. Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale, o autorità per fatti di ogni competenza commessi sul territorio del comune in contravvenzione alle leggi, ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale.
2. I dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione dei posti fissi e volanti ai venditori nelle strade, piazze, e mercati del comune.
3. Il dritto sul peso e la misura pubblica.

28. Lo stabilimento dei dritti enunciati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione, sarà progettato dal decurionato, discusso dal consiglio d'intendenza, ed approvato dal luogotenente generale.

29. Sarà presentata alla nostra approvazione nel corso di quest'anno una istruzione, secondo la quale dovranno essere regolati gli uffizi del peso e della misura pubblica. Intanto i pesi, e le misure continueranno nello stato attuale, e rimarranno pure in attività la deputazione suprema, e le altre deputazioni secondarie che si trovano stabilite, fino a che non saranno messe in osservanza le nuove istruzioni prescritte nel presente articolo; le dette deputazioni però si asterranno da ora dall'esercizio di ogni giurisdizione, che per le ultime leggi giudiziarie si trovi attribuita al potere giudiziario, o alle autorità dell'amministrazione civile.

CAP. IV. Dazj di consumo.

30. I dazj comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie, che s'immettono per consumarsi, o vendersi nel comune, esclusi quelli che sono immessi per semplice deposito, o passaggio.

31. Ogn'imposizione, o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa, dev'essere preceduta dall'autorizzazione del luogotenente generale sulla deliberazione decurionale, e l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza.

32. È esclusa, ed è vietata indistintamente ogni esenzione dai dazj comunali, ai quali debbono essere soggetti tutte le classi dei cittadini, o abitanti consumatori, a qualunque stato essi appartengano.

33. La tariffa del dazio comunale sul macino non potrà oltrepassare bajocchi due per ogni tomolo, o bajocchi trentadue per ogni salma. Questo peso sarà anche diminuito, subitochè le circostanze comunali lo permetteranno.

34. Per l'imposizione de' dazj di consumo, saranno sempre preferiti quei generi, che servono al lusso, o al maggior comodo a quelli, dei quali si fa uso nei bisogni più comuni ed ordinarj della vita.

35. Il modo di percezione dei dazj di consumo è regolato dall'intendente sull'avviso del decurionato, e del sotto-intendente.

36. I dazj di consumo dovranno cadere indistintamente sopra tutti gli abitanti. Per coloro che non comprano a minuto i generi soggetti al dazio, la percezione sarà eseguita col mezzo della transazione per individuo, o per capo di famiglia.

La transazione in tal caso dovrà essere stabilita con un ruolo proposto dal decurionato, discusso dal sotto-intendente, ed approvato dall'intendente, dopo che ne avrà ottenuta l'autorizzazione del luogotenente generale, a cui si farà rapporto ragionato per mezzo del ministero di stato.

I ruoli saranno divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente sarà descritto e tassato in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo dei generi soggetti a dazio, che si fa nella sua famiglia.

CAP. V. Sovraimposta alla contribuzione diretta.

37. La sovraimposta addizionale alla contribuzione diretta è facoltativa del decurionato di ciascun comune, sotto l'approvazione dell'intendente. Essa non potrà oltrepassare tre grana.

38. La detta sovraimposta sarà riscossa su i ruoli ordinarj della contribuzione, e sarà versata nella cassa comunale a misura dell'esazione ad ogni disposizione del sindaco.

CAP. VI. Privative volontarie, e temporanee.

39. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione, e la vendita dei commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del comune, esclusa ogni privativa a profitto dei particolari, così in questo, come in ogni altro genere.

40. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria e temporanea dev'essere preceduta da una favorevole deliberazione motivata del decurionato, il quale, come rappresentante del comune, consenta che l'esercizio del dritto d'ogni cittadino sia momentaneamente sospeso a vantaggio esclusivo della genera-

lità della popolazione, e proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.

Ogni privativa volontaria e temporanea dev'essere inoltre autorizzata dal ministero presso il luogotenente generale, sull'avviso di espedienza dell'intendente dato in consiglio d'intendenza.

41. Le privative volontarie, e temporanee debbono essere date in appalto all'asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un comune esigano che sia per più tempo, l'appalto non può eccedere il triennio.

42. Le privative enunciate sono ordinariamente gli ultimi mezzi, a cui i comuni possono ricorrere per supplire alle spese civiche.

Esse non di meno possono essere preferite ad ogni altro mezzo.

1. ove si tratti d'industria, che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto.

2. ove al beneficio delle rendite che ne risulta al comune, vi si unisca la precisa necessità di adottarle, per assicurare l'annona.

3. ove esse possano rimpiazzare utilmente quei piccoli dazj, che riuscissero più molesti alla popolazione.

TITOLO III.

CAP. I. Spese comunali, natura e misura delle medesime.

43. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, ed impreviste.

44. Le spese ordinarie sono:

1. Gli stipendj al cancelliere archivario; agl'impiegati nella cancelleria comunale; al cassiere; ai servienti; al maestro ed alla maestra delle fanciulle; al medico ed al cerusico; al predicatore quaresimale; al sagrestano, ed organista della chiesa di padronato comunale; al regolatore del pubblico orologio; ai guardiani per la polizia urbana e rurale, e per la custodia de' boschi comunali, ove siano tali agenti stabiliti; al casermiere comunale, per quei comuni ove l'esige il bisogno; alla ricevitrice dei projetti; al custode del camposanto, allorchè sarà stabilito per l'inumazione de' cadaveri fuori l'abitato; la congrua, o il supplimento di essa ai parrochi, e sotto parrochi, dovunque si trovi stabilita questa spesa, per la quale le cose dovranno lasciarsi per ora nello stato in cui si trovano, senza farsi veruna novità; il soldo al custode delle prigioni: il soldo al giudice del circondario; la sussistenza dei detenuti nelle prigioni circondariali.

2. La pigione per le case addette all'amministrazione comu-

nale, alle scuole primarie, alla ruota de' projetti, all'udienza de' giudici di circondario, ed al carcere che vi è assegnato, e per tutti i locali destinati ad usi de' comuni.

3. L'abbonamento alla collezione delle leggi, ed ai giornali dell'intendenza; quelle di scrittojo per la cancelleria comunale; di stampa dei registri, e carte per la contabilità comunale, escluse le carte e registri del cassiere, per le quali è accordata una indennità; di stampa per gli atti dello stato civile. Tali carte e registri sono esenti da ogni esazione a titolo di dazio, che potrebbe forse imporsi.

4. La fondiaria su i beni comunali; gl'interessi dei debiti costituiti; il mantenimento del servizio della posta interna, allorchè verrà stabilito; la manutenzione dei fondi, e delle opere pubbliche comunali, come gli edifizj, ponti, strade, piazze, acquidotti, camposanti fuori l'abitato, e simili; il dritto di contabilità per la liquidazione de' conti comunali; le feste religiose, e civili; le messe matutine dette *pro populo*; il mantenimento delle chiese di padronato comunale, dovendosi lasciare però le cose nello stato in cui si trovano, siccome si è prescritto per le congrue; il mantenimento delle caserme comunali per le truppe di passaggio; e di ogni altro pubblico stabilimento; l'illuminazione notturna.

45. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento de' debiti arretrati, e non costituiti; quelle di costruzione di edificj, strade, ponti, ed altre opere pubbliche comunali; quelle per l'acquisto di qualche fondo necessario; per le giubilazioni agl'impiegati comunali; il mantenimento de' projetti; quelle per lo scioglimento della promiscuità, e per tutto ciò che può avervi rapporto; delle liti; delle opere pubbliche provinciali, che potranno essere autorizzate.

46. Si dicono imprevedute quelle spese, che sono cagionate da' bisogni giornalieri, ed eventuali di ciascun comune, che non sono specificati nei due precedenti articoli.

47. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de' bisogni, delle risorse, e della classificazione di ciascun comune.

Non tutte le spese autorizzate negli articoli precedenti dovranno farsi necessariamente in ogni comune, ma potranno essere ammesse sugli stati discussi quante volte le risorse comunali il permettano.

48. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione de' comuni, combinata con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun comune. Il fondo assegnato a queste spese è diviso in due parti. Il sindaco dispone della prima per le spese giornaliere, ed urgenti; ma non potrà senza l'autorizzazione dell'intendente disporre dell'altra, che rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.

49. La spesa dell'illuminazione notturna dev'essere eseguita necessariamente dai soli comuni, che sono residenza dell'intendenza, o di una gran corte civile. Ogni altro comune non può farla senza l'autorizzazione del luogotenente generale, accordata sull'avviso motivato del consiglio d'intendenza, e per quelle che si trovano già stabilite in varj comuni, si dovrà provocare l'approvazione del luogotenente generale.

50. L'onorario del medico non può oltrepassare ducati 120 nei comuni di prima classe; ducati 90 in quelli di seconda, e ducati 72 in quelli di terza.

L'onorario del cerusico non può essere maggiore di ducati 100 nei comuni di prima classe; di ducati 80 in quelli di seconda, e di ducati 60 in quelli di terza.

I medici e cerusici, mediante l'onorario che percepiscono dal comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita ai poveri nell'abitato, e nel territorio comunale.

51. A' medici, e cerusici comunali può accordarsi un supplimento d'indennità, qualora abbiano l'obbligo di servire in più luoghi di un comune riunito. Questo supplimento non può oltrepassare il terzo dell'onorario.

52. Gli onorarj stabiliti pel medico e pel cerusico, possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato dall'articolo precedente.

53. In un comune non può stabilirsi che un solo onorario di medico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il luogotenente generale può estendere questa misura sulla proposta decurionale, e l'avviso motivato dell'intendente, preso in consiglio d'intendenza.

54. L'onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare la somma di ducati 60 nei comuni di prima classe, di ducati 40 in quelli di seconda, e di ducati 30 in quelli di terza.

55. La spesa delle feste religiose a carico dei comuni, ammessa a titolo di oblazione, e di elemosina non può oltrepassare ducati 60 nei comuni di prima classe, ducati 40 in quelli di seconda, e ducati 20 in quelli di terza.

È riservato al luogotenente generale di dispensare al rigore di questa regola, pei soli comuni di Palermo, Catania, e Messina, in seguito della dimanda motivata del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente dato in consiglio d'intendenza.

56. La spesa per le feste civili non può oltrepassare ducati 40 nei comuni di prima classe; ducati 25 in quelli di seconda, e ducati 15 nei comuni di terza, applicandosi però a questo articolo la modificazione autorizzata nell'articolo precedente.

57. La spesa per l'onorario dei maestri delle scuole prima-

rie, non può eccedere ducati 110 nei comuni di prima classe; ducati 70 in quelli di seconda, e ducati 40 nei comuni di terza classe.

L'onorario delle maestre non può oltrepassare ducati 70 nei comuni di prima classe, ducati 40 in quelli di seconda, e ducati 25 in quelli di terza.

Non si ammetterà trattamento di maestra in quei comuni, dove non se ne trovi alcuna, che sappia leggere e scrivere, ed abbia mezzi non volgari a poter istruire le fanciulle.

Occorrendo qualche eccezione alla regola precedente, e permettendola le circostanze del comune, il Luogotenente generale può autorizzarla sull'avviso del decurionato, e del consiglio d'intendenza.

58. Il salario del regolatore dell'orologio pubblico non può oltrepassare ducati 12.

Quello dei guardiani urbani, rurali, e forestari, allorchè verranno stabiliti, e di ogni altro salariato, sarà determinato dal Luogotenente generale sulla proposta del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente.

59. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifii provinciali, autorizzate in seguito di proposizioni dei consigli provinciali, le capitali dei capiluoghi, in cui gli edifici sono stabiliti, possono essere tassati fino al quarto della spesa, in considerazione dei vantaggi che ne ritraggono.

Nella ripartizione delle spese per l'udienza del giudice di circondario, e pel carcere, che vi è assegnato, può adottarsi, a seconda delle circostanze, la stessa regola tra'comuni del circondario.

60. La spesa di costruzione, restaurazione, e manutenzione delle strade comunali, è a carico dei rispettivi comuni, a norma degli articoli 44 e 45, quante volte non sieno tratti di strada consolare. In questo caso, quando il tratto della consolare passi fuori l'abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il comune non abbia una popolazione maggiore di 1000 abitanti, il comune è esente da ogni spesa a tal riguardo; quando poi il detto tratto attraversi l'abitato, rimanendo sempre l'opera a carico dei ponti, e strade, il comune concorre alla spesa per la metà, se abbia 4000 o più abitanti, e per un quarto se ne abbia meno.

61. I cassieri comunali, ad eccezione del comune di Palermo, pel quale sarà presa una disposizione particolare, non hanno trattamento fisso, ma un premio annuo, che sarà regolato sulle suguenti basi.

I cassieri de' comuni che anno una rendita di annui ducati 600 o meno, ricevono il premio del quattro per cento.

Quei dei comuni di una rendita da 600 a 3000 ducati esclusivamente, hanno un premio di ducati 36.

Quei de' comuni di una rendita di 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 50.

Quei dei comuni di una rendita da 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 90.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 7000 a 1000 esclusinamente, hanno un premio di ducati 110.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 10000 in sopra, hanno un premio di ducati 120.

62. I cassieri comunali hanno inoltre un'indennità di spese, calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di ducati 2, nè maggiore di ducati 60.

Quest'indennità nei comuni riuniti, è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del cassiere, ed alla ragione dell'uno, e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi; ma il totale non può oltrepassare ducati 60.

63. Il premio, e l'indennità accordata nei due precedenti articoli, saranno pagate in proporzione delle riscossioni effettuate.

64. Mediante il premio, e l'indennità accordata ai cassieri comunali, le spese di scrittoio, dei registri, e delle carte di contabilità sono a loro carico.

Essi però sono esenti da ogni dritto per la discussione dei loro conti.

65. Il trattamento annuo dei cancellieri comunali può esser fissato in ragione di ducati 20 per ogni migliaio di abitanti, ma non potrà essere minore di ducati 24, nè oltrepassare ducati 200.

Viene eccettuato da questa regola il cancelliere del comune di Palermo, pel quale sarà presa una determinazione particolare.

66. Il trattamento degli impiegati nelle cancellerie comunali, laddove per bisogno riconosciuti venghino autorizzati dal luogotenente generale, ed il salario di ogni serviente addetto all'amministrazione comunale, saranno fissati sul rispettivo stato discusso dal luogotenente generale a rapporto dell'Intendente, preceduto da una deliberazione decurionale.

Nello stesso modo saranno fissate le spese delle cancellerie comunali, avuto riguardo alla popolazione dei rispettivi comuni.

67. È riservato alla sovrana determinazione il trattamento che deve accordarsi a tutti gl'impiegati nell'amministrazione dei comuni di Palermo, Catania e Messina.

68. Ogni altra carica dell'amministrazione civile, non compresa nel presente capitolo, è di pura onorificenza, ed è esclusa da ogni trattamento.

69. Tutt'i funzionari enunciati non possono aver dritto ai rispettivi trattamenti, se non che quando avranno prestato il giuramento, a norma dei regolamenti, nelle mani del loro superiore immediato.

70. Il decreto dei 3 maggio 1816 sulle giubilazioni, e pensioni è applicabile ai funzionari, ed impiegati nell'amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.

TIT. IV. Debiti dei comuni, e condizioni necessarie per soddisfarli.

CAP. 1.

71. I creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, nel quale il comune si pretenda obbligato, o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi consigli d'intendenza.

72. I creditori sono obbligati, tra lo spazio di mesi sei, di presentare i titoli dei loro crediti. A tale effetto si aprirà un registro in ciascun'intendenza, in cui sarà notato il nome del creditore, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e l'epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del segretario generale, che lo firmerà immediatamente dopo, senza lasciare spazio in bianco.

73. I consigli d'intendenza nel corso di un anno, debbano liquidare tutt'i creditori dei comuni, sentiti gl'interessati. Dalla decisione dei consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran corte dei conti, la quale deve pronunziare definitivamente nei quattro mesi successivi.

74. È riservato al luogotenente generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell'articolo precedente, purchè la proroga non oltrepassi sei mesi.

74. I creditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso, da cinque anni a questa parte, non avran dritto a reclamare alcun pagamento, se non dopo la liquidazione.

76. Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori, che hanno in loro favore le sentenze dei tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell'attuale possesso di esigere.

77. Tutt'i debiti dei comuni, che non saranno liquidati nel modo prescritto, per colpa dei creditori, o per mancanza di titoli, sono dichiarati estinti di dritto.

TIT. V. **Modo, e tempo per la formazione degli stati discussi.**

CAP. I.

78. Ogni comune deve avere il suo stato discusso che serve di norma inalterabile all'amministrazione delle sue rendite, e spese.

79. Gli stati discussi saranno formati secondo le regole fissate negli articoli precedenti, e saranno in osservaza per un solo anno, salvo a rendersi quinquennali, allorchè saranno bene consolidati gl'introiti, e gli esiti.

80. Il progetto dello stato discusso fatto dal decurionato a proposta del sindaco, ed indi sulle osservazioni del sotto-intendente, è fissato in consiglio d'intendenza.

Le rendite, e le spese autorizzate saranno classificate in modo da escludere ogni definitivo avanzo.

81. Gli stati discussi comunali sono autorizzati dall'intendente in consiglio d'intendenza, sotto l'approvazione del luogotenente generale, per quei comuni che hanno una rendita ordinaria minore di ducati 6000, e sotto l'approvazione sovrana per quei comuni che hanno una rendita ordinaria di ducati 6000 o più, siccome è prescritto nel capitolo 3 titolo 8 del real decreto degli 11 ottobre 1817.

82. In ogni prima domenica di settembre i decurioni sono convocati di dritto per formare il progetto dello stato discusso dell'anno seguente. Il progetto del decurionato dovrà essere ultimato, e rimesso prima della fine del mese al sotto-intendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all'intendente. Questi prima della fine di ottobre farà prevenire al ministro presso il luogotenente generale, e per lo esercizio dell'anno 1820, al più presto che potrà, i progetti degli stati discussi, per essero approvati a norma dell'articolo precedente.

83. Al primo di gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso a cura dell'intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al sotto-intendente. Il sindaco ne comunicherà immediatamente una copia legale al cassiere.

84. Nel mese di aprile il ministero presso il luogotenente generale, rassegnerà a Sua Maestà un progetto generale delle rendite, e spese comunali, autorizzate per l'anno corrente, il quale dovrà essere basato sulle mappe analitiche, che rimetteranno gl'intendenti, secondo i modelli, che verranno loro comunicati.

85. L'ordine col quale dovranno essere notate le partite di introito, e di esito sugli stati discussi, è contenuto nel modello annesso al presente regolamento.

TITOLO ULTIMO

86. Tutte le disposizioni, decreti, e leggi precedenti, contrarie al presente regolamento, sono rivocate.

Ministeriale del 17 novembre 1819 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale del gran libro con la quale si danno disposizioni a regolare il pagamento de' semestri di rendita a favor degli stabilimenti pubblici.

Mi ha data conoscenza con suo rapporto del 30 scorso ottobre di essersi effettuato il pagamento di ducati 1723 a favore del real liceo di Salerno, giusta gli ordini che le comunicai in data del 16 detto scorso mese.

Ad oggetto poi di evitarsi in avvenire ogni ritardo pe' pagamenti spettanti a' pubblici stabilimenti delle rispettive annualità, che vanno ad esser loro trasferite per effetto delle vendite, che si eseguono presso la cassa di ammortizzazione, è venuta ella a propormi col rapporto medesimo di aprirsi in cotesta direzione un conto separato per ogni partita che possa acquistare uno stabilimento qualunque, da riunirsi poi a' conti antecedenti in seguito dall'esazione di ogni semestre. In tal modo verrebbero gli stabilimenti medesimi a ricevere senza ostacolo tanti pagamenti parziali per quanti sono i diversi conti.

Io approvo, signor direttore generale, il sopra enunciato sistema da lei propostomi, e l'autorizzo a mandarlo ad effetto, premurandolo semprеppiù a fare in modo che non venga ritardato alcun pagamento a favore de' suddetti stabilimenti pubblici.

Circolare del 27 novembre 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la spedizione nel ministero medesimo degli atti di morte degli stranieri.

Il ministro degli affari esteri mi ha osservato di trovar necessario, che i signori intendenti indrizzino in questo ministero gli atti di morte degli stranieri, in vece di rimetterli direttamente a lui, come ha praticato qualche intendente, a fine di adempirsi delle legalizzazioni, e così evitarsi la restituzione dei medesimi per parte degli agenti esteri, perchè mancanti di siffatta formalità.

Io trovando regolare la proposizione del suddetto ministro la incarico, signor intendente, di rimettere da oggi in avanti in questo ministero gli atti di morte degli esteri, onde potersi spedire a' loro destini colle dovute legalizzazioni.

Reale Rescritto del 27 novembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la costruzione di un solo camposanto in ogni comune.

Sua Maestà con real rescritto del 22 maggio ultimo sulla domanda del consiglio generale della provincia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo camposanto per uso di più di un comune, quando una tale riunione sia utile, o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' comuni interessati.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato, che sieno esattamente eseguite le sue precedenti sovrane risoluzioni, relative all'economia della spesa per quest'oggetto, ed all'esecuzione generale della legge.

Io la incarico di applicare nelle occorrenze questa sovrana determinazione alla provincia di suo carico, autorizzando la formazione di un solo camposanto per uso di più comuni, ove vi concorrano le circostanze enunciate nel real rescritto: avvertendo però di far designare nel camposanto riunito il sito di spettanza di ciascun comune.

Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente approvato il di primo gennaio 1820.

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell'interno del regno.

1. dalla respirazione delle arie mal sane;
2. dall'uso de' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi;
3. dal contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un contaggio qualunque.

2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl'inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TIT. I. Delle arie mal sane.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura, o lo diventano per fatto dell'uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti da' ristagni di acque, in forma di laghi chiusi, o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad

alterar la salubrità dell'aria de' vicini abitati, gli uffiziali municipali corrispondenti devono provocarne, in tutto o in parte il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d'industria possono mai ricavare dagl'indicati ristagni, e che possono dar pretesto a far continuare ad esistere l'inconveniente a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto dell'uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive dipendenti:

1. dalla coltivazione del riso,
2. dalla macerazione de' lini e de' canapi,
3. dalle stalle,
4. dalle pubbliche sepolture,
5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,
6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate,
7. dagli stabilimenti e fabbriche d'industria,
8. da' depositi di generi guasti,
9. dalle fogne.
10. dagli accumulamenti delle immondezze, e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontare gl'inconvenienti che possono dipendere da tutti gl'indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite ne' seguenti articoli.

6. La *coltivazione del riso* non dev'esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta, non minore di due miglia tanto da' comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine, si framezzino large vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati o eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dietro gli abitati o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La *macerazione de' lini* e *de' canapi*, che si fa in acqua non corrente, non dev'esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell'articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell'aria anche al di là delle due miglia, per ciscostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l'antico stabilimento, col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita a lago di Agnano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono

aversi nelle città, devono esser mantenute da' loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultaoti dall'ammonticchiamento de' letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle *stalle* permanenti ad uso di intieri armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di 30.

9. Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817 e oell'analogo regolamento di esecuzione, dato all'uopo dal ministro degli affari interni sulla costruzione e polizia de' cimiteri.

10. Perchè nelle *prigioni* e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza.

1. a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza noo sia riochiuso fuorchè un discreto numero d'individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli aliti di coloro che vi dimorano;

2. a far maotenere la massima nettezza e proprietà ne' pavimenti delle stanze e ne' luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3. a far serbar nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a riocontro, sia per mezzo de' ventilatori da Hales, onde l'aria vi resti continuamente recentata per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le *case* costruite di pianta non possooo essere abitate da chicchessia se oon dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'umido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costruita di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o noa sola staoza alla medesima apparteneote, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze non costroite di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intooaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di 6 mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli *stabilimenti* e *fabbriche d'industria* possono alterare la salubrità dell'aria per due diverse caose:

1. Per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'esercizio dell'industria, e che danoo delle esalaziooi nocive alla respirazione; come avviene nelle coocerie di diverse specie; nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, ne' macelli, nei magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ec. ec.

Questi stabilimenti debbono essere sempre sitnati in luoghi segregati e distinti dall'abitato; debbono esser tutti provveduti di

condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli, donde attingere l'acqua necessaria per recentar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà;

2. Per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalle liquefazione di alcuni metalli, come avvien per esempio nella officina degli ottonari; o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' lavoratori chimici. Questi stabilimenti devono esser diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti e neutralizzare dell'aria atmosferica.

13. I *depositi di generi guasti* ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserba.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* co' corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l'abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimente cura, perchè le strade degli abitati sieno *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandovisi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccoli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest'interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

TIT. II. De' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi.

16. S'intendono per nocivi alla salute;

1. i cibi *immaturi*, che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3. i cibi *adulterati*, come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischiano delle sostanze eterogenee e perniciose;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

17. S'intendono per nocive alla salute.

1. le bevande *adulterate*, come sono i vini, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore o colore.

2. le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immondo, putrido e fermentabile.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L'uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17, dev'essere severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costruite conserve per il preventivo depuramento delle acque che vi si possono raccogliere.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell'articolo 18 deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarino l'uso o innocente o proficuo.

TIT. III. Del contatto con generi, persone o animali, di già attaccati da un contagio qualunque.

20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque, dev'esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione.

1. allorchè i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come sono la peste, la febbre gialla ec.;

2. allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia*.

21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de' nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siasi manifestato in vari punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizoozie di diverso genere, prodotte specialmente da cause metereologiche, da scarsezza o mal qualità di alimenti ec.

TIT. IV. Disposizioni generali.

22. Gli uffiziali municipali sono i funzionari pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente regolamento, ed a garantir l'adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi a' disordini, che possono compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutt'i mezzi che l'amministrazione civile mette in lor potere.

23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altr'incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze a' sottintendenti ed agli intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno da' supremi magistrati, ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti di cui si parla nell'articolo 13 del presente regolamento, allorchè gli uffiziali municipali avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi, colla di loro personale assistenza, da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sian realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite autorizzazioni le faranno dare alle fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria circostante dalle esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d'impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell'articolo 19 di questo regolamento.

25. Allorchè giunge a notizia degli uffiziali muncipali che de' farmaci nocivi vengono somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e darne circostanziato rapporto agl'intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali muncipali devono vegliare all'indole delle malattie che possono svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allorchè i medici locali assicurino che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uf-

fiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai sottintendenti ed agl'intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl' Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispondenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto terranno presenti le disposizioni contenute nel capitolo 5 del titolo 3 del regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl'incidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazzaretti.

28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffondano a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali mucipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoperando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl' intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimaniale indicante il numero degl' infermi, l'indole specifica della malattia, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl'intendenti ne darranno conoscenza al ministro degli affari interni ed ai Soprintendenti generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai supremi magistrati di salute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali dovendo vegliare attentamente all'epizoozie che possono svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizoozie contagiose, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli uffiziali municipali corrispondenti.

30. Giungendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo delle rivele de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

31. Gli animali morti di epizoozia devono esser brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoia o della carne.

32. In tempo di epizoozia dev'esser vietato.

1. Di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2. Di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3. Di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente opereta la disinfettazione.

33. Non deve esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e nei casi di epi-

zoozie, gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

34. Nei casi preveduti da' cinque precedenti articoli, gli uffiziali municipali devono riferire tutto ai sottintendenti ed agli intendenti rispettivi, e questi a Soprintendenti generali corrispondenti, per le disposizioni da emettersi dai supremi magistrati di salute, secondo la natura de' casi e delle circostanze.

35. Per il più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun intendente di provincia o valle si farà cooperare da una commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl'incarichi di queste commessioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei sottintendenti de' distretti e degli uffiziali comunali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl'intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolamento.

Reale Rescritto del 21 giugno 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale fissa il modo come inoltrare le dimande riguardante oggetti dispensativi.

Ho fatto presente al Re il contenuto nell'ufficio di cotesto ministero di stato de' 6 marzo scorso numero 462, che verte sul modo come debbano avviarsi le dimande riguardanti oggetti dispensativi. Sei sono le classi in cui il ministero di stato di vostra eccellenza ha disposto siffatti oggetti, come risulta da' sei seguenti articoli.

1. Dispensa al divieto di matrimonio nascente dall'articolo 160 delle leggi civili.

2. Dispensa al termine prescritto per la notificazione dei matrimoni nell'articolo 68 delle leggi civili.

3. Supplimento alla mancanza pel consenso di un ascendente nel matrimonio de' minori.

4. Legittimazione de' figli naturali.

5. Dispensa alla legge proibitivia del sacerdozio per gli unigenti.

6. Finalmente commutazione di volontà, specialmente in materia di legati a persone povere.

Sua Maestà, dopo avere maturamente ponderate tutte le osservazioni fatte sul proposito, si è degnata ordinare articolo per articolo le seguenti cose:

1. I congiunti o gli affini, i quali vorranno contrarre matrimonio, dovranno pria d'ogni altro presentare la dispensa all'impedimento canonico in unione alla supplica che contiene la dimanda della dispensa all'impedimento civile; subitochè sarà questa da Sua Maestà accordata, si restituirà alle parti

la dispensa all'impedimento canonico, restando a loro cura di presentarla al supremo consiglio di cancelleria per impartirsi il regio *exequatur*, che non potrà mai spedirsi senza essersi prima ottenuta da Sua Maestà la dispensa all'impedimento civile.

2. Sua Maestà si riserba di manifestare le sue sovrane determinazioni circa il modo come debbano avviarsi le dimande per la dispensa al termine nella notificazione de' matrimoni.

3. Sua Maestà ha già provveduto al modo come supplirsi il consenso di un ascendente al matrimonio de' figli minori con un particolar sovrano rescritto di questa stessa data.

4. Sulle dimande per legittimazione de' figli naturali si sentirà l'avviso del regio procuratore del tribunale civile della Valle, ed in seguito del rapporto di questo magistrato, il segretario di stato ministro luogotenente generale passerà i suoi uffici al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per provocarsi le sovrane risoluzioni.

5. In forza dell'ultimo concordato con la santa sede è rimasta abolita la legge proibitiva del sacerdozio per gli unigeniti; e perciò non vi ha luogo a dimanda di dispensa per tale oggetto.

6. Finalmente sulla domanda di commutazione di volontà, si sentirà l'avviso del procurator regio presso il tribunale civile della valle, e dove occorre qualche cosa rilevante, potrà anche sentirsi l'avviso della commissione consultiva.

In seguito de' rapporti corrispondenti della commissione e del procurator regio, saranno provocate le sovrane disposizioni dal segretario di stato ministro di grazia e giustia.

Il ministro di stato inoltre nel suo mentovato officio ha tenuto parola delle dimande di dispensa, che potranno verificarsi sugli articoli 156 e 174 delle leggi civili; vale a dire per abbreviarsi il termine di dieci mesi, infra il quale non è permesso alle vedove di passare a seconde nozze, e per supplire alla mancanza del consenso del consiglio di famiglia nei matrimoni de' figli minori che mancano di ascendenti. Sua Maestà ha detto, per ciò che riguarda la dispensa all'articolo 174, che se ne dia conto quando si produrranno le dimande per impartirsi le corrispondenti sovrane determinazioni.

Circolare del 19 luglio 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare i matrimoni degli affini.

In forza delle disposizioni contenute nel real rescritto dei 12 di giugno scorso, trovasi introdotto il sistema, che i congiunti o gli affini i quali vorranno contrarre matrimonio, debbano pria d'ogni altro provvedersi della dispensa all'impedimento canonico, ottenuta ed esibita la quale, sarà subito accordata la dispensa all'impedimento civile. Essendosi però rilevato, che prima di accordarsi tal dispensa sarebbe cosa

utile di conoscere le circostanze di coloro che si fanno a dimandarla. Sua Altezza Reale il vicario generale ha risoluto che si faccia un esame di tali circostanze, e che il medesimo si commetta ai procuratori regi presso i tribunali civili, per accordarsi o negarsi in seguito de' loro rapporti la chiesta dispensa. Ha considerato Sua Altezza Reale che nel caso della negativa, sarebbe duro per le parti il soffrire inutilmente una spesa per provvedersi della dispensa all'impedimento canonico; e quindi mi ha ordinato, come io nel real nome eseguo, di non essere più necessario che le dimande per dispensa all'articolo 160 delle leggi civili sieno accompagnate dalla dispensa canonica; e che le parti potranno provvedersi di questa, dopo che sul rapporto del procurator regio sarà accordata la dispensa civile, la quale non potrà avere effetto, se non si otterrà in seguito la dispensa canonica, e non sarà la medesima esecutoriata nel regno nelle forme regolari.

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i fondi provinciali non van soggetti all'ammortizzazione per l'elasso del biennio.

Con reali decreti del 4 febbrajo 1818 e 22 novembre 1819 trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescritta pe' fondi della tesoreria generale. Quest'eccezione fu basata sul giusto riguardo che i fondi di proprietà delle provincie non possono formare un reddito dello stato, ma debbono destinarsi ad usi unicamente diretti al vantaggio delle provincie medesime. Intanto per avere una contabilità regolare per non mantenere aperti tanti registri, quanti possono essere gli anni scorsi, e per conoscersi ad una epoca certa le spese di ciascun anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di Sua Altezza Reale, la quale nel consiglio de' 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali a rimanere esenti dall'ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli esercizi, debbano le deputazioni provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno dell'anno seguente il *deficit*, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello stato discusso provinciale dell'anno precedente, affinchè ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo invertire al ripianamento del *deficit*.

Inoltre Sua Altezza Reale ha trovato indispensabile che le deputazioni provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell'anno precedente, onde esser sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinanzate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avvanzi, ove ne risultassero, in supplemento dell'introito dell'avvenire, diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di sovrano comando le comunico, signor intendente, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarvisi per le provincie di suo carico.

Circolare del 14 aprile 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi debba mettersi sulle lettere di officio la parola *riservata*.

L'uso di mettere su'plichi la parola riservata è lodevol cosa, ma quando si ristringa ad affari che meritano di essere riservatamente trattati. In contrario l'apertura di simili plichi dovendosi da me fare mi toglie il tempo a più utili cose. L'esperienza di pochi giorni mi ha istruito, che rapporti di pochissimo momento mi arrivano sopraccartati a quel modo. Io desidero, che quest'abuso sia tolto, e che si restringa a delle carte che meritano veramente riserva. La incarico dunque di regolarsi pel tratto successivo secondo questa idea, e di prevenire i capi di amministrazione, che da lei dipendono, onde vi si uniformino esattamente.

Circolare del 23 maggio 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la reddizione dei conti comunali della Sicilia.

Di riscontro a' di lei rapporti del 10 maggio ultimo 1. officio numero 3605, e del 7 del corrente 1. officio numero 6470 relativi entrambi alla difficoltà incontrata nella reddizione dei conti comunali per causa degl'incendj avvenuti in varie cancellerie dei comuni, non che nella casa di quest'intendenza, mi occorre di manifestarle quanto segue.

Ho considerato primieramente che essendo sempre variabile qualunque metodo che voglia adottarsi per la reddizione de' comuni ove le carte elementari sono state consumate dalle fiamme, non altro se ne debba adottare fuorchè quello di affidare alla prudenza, allo zelo, all'energia, ed all'onestà degl'intendenti la cura d'investigare i mezzi onde supplire, per quanto è possibile, a questo voto, di calcolare pria se le spese occorrenti all'oggetto sieno maggiori dell'utile che si potrebbe ricavare dal rendimento de' conti, e di rintracciare con metodo incerto gli elementi dei conti bruciati.

A somministrare intanto una base su cui possono poggiare le premesse idee, d'uopo è distinguere i conti che riguardano i comuni ove non accadde incendio, da quelli dei comuni ove le cancellerie furono bruciate.

Quanto ai primi, sembra di non occorrere alcuna provvidenza particolare, poichè essendo le cose nello stato, in cui erano pria delle scorse vicende, non si presentano difficoltà che impediscano il corso all'esecuzione delle leggi.

In quanto ai secondi, sembra necessario osservare, che ove

l'incendio accade nelle sole cancellerie comunali possono essere obbligati al rendimento de' conti tutti coloro, che lo avevano forse presentato, giacchè presso di loro è sempre presumibile che debbano esistere i duplicati: dal che ne avverrebbe, che avendosi i conti materiali, francamente potrebbonsi foggiare i conti morali coll'ajuto degli stati discussi, i duplicati de' quali potrebbero da questo ministero di stato somministrarsi a quei comuni, che ne ebbero la perdita, come elementi per la formazione de' conti, o per l'andamento di tutta l'amministrazione.

E però ho disposto.

1. Che dai comuni, le di cui cancellerie furono esenti da incendio, ella richiami sollecitamente i conti con tutte le cautele, che debbono esistere presso i cassieri, o uffiziali comunali, e laddove precedentemente fossero stati rimessi all'intendenza, e presso di questa fossero state colle altre carte bruciate, ne dimandi i duplicati nelle forme legali per farsene dal consiglio d'intendenza il debito esame, e la corrispondente liquidazione a norma delle leggi.

2. Che dove le cancellerie comunali fossero state incendiate, prenda ella conto di ciò che manchi per poter formare, o far nuovamente i conti tanto morali, che materiali, e secondo le particolari circostanze proporzioni le provvidenze al riparo.

3. Che nell'eseguire quanto si contiene nel premesso art. 2 tenga ella per massima, che dove la spesa della formazione, e rifazione del conto potesse esser maggiore o dell'interesse del conto istesso, o della utilità che potrebbe ricavarsi dall'esame da farsene, debbasi rinunciare alla domanda del conto per non opprimere i comuni con eccessive spese nell'atto che pei passati disordini, e per altre cause trovansi abbastanza sbilanciati.

4. Che dove potesse con facilità e senza grave dispendio aversi il conto materiale, ossia quello d'introito ed esito, che è obbligato di rendere il cassiere comunale, ed all'incontro vi fossero ostacoli legittimi per quello morale, in modo che senza una eccessiva spesa non potesse ottenersi, in questo caso richiami ella soltanto il conto materiale per farsi di questo solo lo esame, e la liquidazione a norma delle leggi.

5. Finalmente che per quei comuni, ove le costasse di essere stati incendiati gli archivj, e pei quali perciò riconoscesse necessario l'invio dei duplicati degli stati discussi, ne faccia ella fra otto giorni improrogabili la richiesta a questo ministero di stato.

Mi giova quindi, signor intendente, attendere dalla di lei conosciuta energia, e dal di lei sperimentato zelo tutto lo adempimento delle premesse disposizioni: a quale oggetto la interesso, dopo che avrà ella terminate le operazioni, che

pel disposto si richiedono, a farmi conoscere in uno stato lo risultamento delle operazioni istesse per le ulteriori provvidenze.

Circolare del 19 maggio 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni a regolare la redazione degli stati discussi comunali.

L'art. 259 della legge de' 12 dicembre 1816 convoca i decurionati nella prima domenica del prossimo entrante mese di ottobre, per formare i progetti delle variazioni su i rispettivi stati discussi quinquennali de' comuni, da servire per l'esercizio del venturo anno. E ormai tempo di rimenare definitivamente l'amministrazione comunale a quella severità di principj, da cui non avrebbe dovuto mai recedere, poichè essa deve costantemente riposare sopra leggi positive, ed esser sottomessa ad un andamento uniforme ed invariabile per formare il ben essere della grande famiglia di tutti gli amministrati. Un esempio recentissimo ci ha troppo convinti che i falsi sistemi, o per dir meglio, l'ostinazione di non conoscerne veruno, ha menato a mali gravissimi. L'amministrazione comunale, spezzando i vincoli che la legge le avea imposti, o cedendo alla forza di circostanze imperiose, è corsa da errori in errori, e cercando sempre un bene ideale, ha rovesciata la sua economia.

Sorge da tutto questo il bisogno urgente di rannodare ciò che le vicissitudini di tempi calamitosi aveva sciolto, e mettere perciò nella redazione degli stati di variazioni quella diligenza, e quello zelo sostenuto, che l'amore del bene pubblico ispira a' funzionarj chiamati a concorrervi.

Io non ho bisogno questa volta di discendere a dettagli fastidiosi, e molto meno di richiamare l'attenzione degl'intendenti, de' sottintendenti, o de' decurionati sul metodo pratico da osservarsi nella formazione degli stati di variazioni. Le istruzioni, ed i modelli dati negli esercizj scorsi, che non debbono essere perduti di vista, uniti ad una lunga esperienza, rendono superflua qualunque altra osservazione a questo riguardo. Inutile cosa del pari sarebbe di dare altre istruzioni, se l'amministrazione non fosse stata attaccata nelle sue basi, e se gl'introiti e gli esiti de' comuni non avessero sofferti dei cambiamenti sensibilissimi, dettati più dall'arbitrio, che dal vero desiderio del bene. Io mi limiterò a qualche cenno fuggitivo su di alcuni articoli generali.

Gli stati discussi de' comuni sono tuttavia in osservanza, non essendo ancora scorso il primo quinquennio dalla loro redazione. Di là nasce la conseguenza che, a norma dell'art. 253 della legge de' 12 dicembre 1816, le rendite e le spese ordinarie e fisse de' comuni non possono essere variate; quindi se

abberrandosi da questo principio, si fossero fatte delle innovazioni, è dovere degl'intendenti di rettificarlo, e di restituire gl'introiti ed esiti ordinarj nella posizione medesima in cui si trovavano sugli stati discussi quinquennali.

Stabilita questa regola, gl'intendenti discenderanno all'esame delle rendite, e delle spese straordinarie. Gravissimi o ruinosi esiti hanno sofferto i comuni nelle ultime vicende del regno. Essi con generosi sagrificj sono concorsi alla somministrazione di oggetti militari di ogni specie, ed al mantenimento delle armate. La giustizia esige che sieno rivaluti di tutti questi esiti, che in forza de' regolamenti debbono essere a carico del tesoro reale. Per effetto delle circostanze medesime vi è luogo a dubitare che le rendite e crediti de' comuni negli scorsi esercizj non si sieno esatte alle proprie scadenze. Gl'intendenti avranno perciò cura di notare tra gl'introiti straordinarj i crediti di qualunque natura, sulla esazione de' quali non cade verun dubbio; e lasceranno fra le rendite straordinarie incerte quelli, la di cui riscossione non si giudicasse nè prossima, nè facile.

L'animo paterno del Re vorrebbe vedere eliminate dagli stati discussi de' comuni tutte le spese estranee alla loro amministrazione, e diminuiti i loro bisogni, onde potessero così alleggerirsi i pesi straordinarj che gravitano sopra de' suoi amatissimi sudditi. Ma questa costante e benefica volontà del nostro augusto Sovrano dev'essere secondata con giustizia, e col savio discernimento di un buon padre di famiglia. Sarebbe un male inteso vantaggio per le popolazioni, anzi lo stesso che precipitarle in mali gravissimi, se per risparmiar loro qualche dazio civico; si lasciassero sussistere de' vuoti che diventerebbero sempre maggiori col progresso degli anni; se si abbandonassero le opere pubbliche; se non si pagassero i crediti legittimamente riconosciuti. Deve dunque la principalissima cura degl'intendenti essere quella di equilibrare i pesi straordinarj di ciascun comune co' suoi veri bisogni.

Sarebbe un attentato contro le proprietà particolari, quando i creditori per censi, capitali, o per qualunque titolo legale, non trovassero la garentia corrispondente, ed i fondi su i quali potessero essere soddisfatti. Possono però esservi de' casi ne' quali un comune, quando anche volesse sottoporsi a penosi sacrifizj, non potrebbe soddisfare in un solo anno tutti i suo debiti, o quegli arretrati che la forza invincibile delle circostanze ha fatti formare. Allora è della prudenza degl'intendenti, de' sottintendenti, e de' decurionati di stabilire il maggior fondo possibile, ma sempre coll'avvertenza di non dar luogo a nuovi arretrati, e di estinguere, se fosse possibile, una parte de' capitali. Così mentre si soddisfa alla giustizia, i comuni gradatamente si troveranno liberi da quei

debiti che li forzano per qualche tempo a soffrire pesi straordinarj.

Le opere pubbliche comunali debbono richiamare tutta la sollecitudine dell'intendente. I fondi destinati a questo uso si troveranno forse o invertiti o distrutti. Intanto le strade interne sono abbandonate, gli edifizi comunali negletti, i lavori sospesi. Gl'intendenti debbono far sentire a' loro amministrati che se soffrono per tale oggetto qualche peso straordinario, è questo poco sensibile quando serve per decorare il proprio paese, per dar vita al commercio, all'agricoltura, all'industria, facilitando le comunicazioni; per alimentare infine tanti utili travagliatori loro concittadini.

Tra le opere comunali si annovera la costruzione de' campisanti, prescritta colla legge degli 11 marzo 1817, e col regolamento de' 21 dello stesso mese. Queste opere, secondo le prescrizioni dell'enunciata legge, avrebbero dovuto essere portate al loro totale compimento nella fine dell'anno 1821, ma sono ancora incomplete per le inversioni fatte dei fondi, che si erano formati all'uopo; nello stato attuale delle cose Sua Maestà si riserva di spiegare le sue sovrane intenzioni su di quest'oggetto particolare. Intanto la munificenza di suo real animo, volendo provvedere a' bisogni de' suoi popoli, senza aggravarli di nuovi pesi, vuole che i fondi destinati per la formazione de' camposanti sieno portati in introito su i rispettivi stati di variazioni, per essere indi addetti alle spese urgentissime de' comuni, i quali generalmente mancano di altri mezzi per farvi fronte. Gl'intendenti, nell'uniformarsi a questo volere della Maestà Sua, disporranno che gli enunciati fondi restino rigorosamente intatti nelle casse comunali per poi disporsene, con sovrana approvazione, dopo che si sarà sentito il decurionato, e l'avviso del consiglio d'intendenza, sull'uso cui si crederà proprio di destinarli.

Sono queste le principali vedute colle quali debbono essere formati gli stati di variazioni. Con questa occasione però io debbo dare agl'intendenti qualche avvertenza, che comunque non faccia parte immediata del lavoro di cui si tratta, pure è utile per l'amministrazione generale de' comuni, e può sommamente influire nella proposizione de' pesi straordinarj, allorchè si credesse necessario d'imporne.

L'articolo 203 della legge de' 12 dicembre 1816 autorizza la percezione de' dazi di consumo per mezzo di una transazione per individuo, o per capo di famiglia ove non potesse eseguirsi per appalto o in amministrazione. Questo mezzo in ultima analisi si riduce ad un vero testatico gravoso specialmente per la classe meno agiata, e diviene sempre più dispiacevole pel modo di esigerlo. Sarebbe senza dubbio utilissimo che simili transazioni fossero abolite: ma non essendo ciò possibile in molte circostanze, conviene che gl'intendenti vi ricorrano

ne' casi di un vero ed assoluto bisogno, secondo la intenzione della legge.

Più importante ancora è, che gl'intendenti pongano mente alle privative volontarie che si stabiliscono dai comuni sulla preparazione e la vendita de' commestibili. Io mi sono avveduto con rincrescimento che in moltissimi comuni si è ricorso a questo espediente, certamente oneroso non solo, ma anche fecondo di gravissimi abusi. La legge de' 12 dicembre sopraccitata allorchè autorizzò gli amministratori di ricorrere a questo mezzo, aggiunse con molta saviezza nell'art. 209 che dovea esser questo l'ultimo a cui i comuni potessero ricorrere per supplire alle loro spese civiche. Io non posso perciò mai raccomandare abbastanza agl'intendenti la stretta osservanza di questa regola.

Importando sommamente al buon andamento dell'amministrazione de' comuni di aversi il quadro generale della loro situazione, gl'intendenti non obblieranno di rimettermi insieme con gli stati di variazioni anche le collettive da servire di supplimento alle mappe analitiche, come fu prescritto con le istruzioni del 1 agosto 1818. Lo scopo unico degl'intendenti nel fare il lavoro delle variazioni sugli stati discussi quinquennali dev'esser quello di alleviare i comuni da qualunque spesa superflua, e quindi da' pesi che ne risultano: ma questa idea regolare per se stessa trovasi subordinata alla giustizia ed ai veri bisogni delle popolazioni, poichè altrimenti una falsa economia, o un desiderio mal calcolato di diminuire fuori tempo qualche peso, potrebbe menare a conseguenze dispiacevoli. Il bene sarebbe efimero, e profonde le piaghe che si renderebbe difficile di rimarginare. La sperimentata diligenza degl'intendenti, de' sotto-intendenti, e de' decurionati, la conoscenza particolare che hanno de' bisogni di ciascun comune, il loro desiderio di vedere prosperare l'amministrazione comunale fa con molto fondamento sperare i più utili risultati; lo zelo e la buona volontà de' funzionari amministrativi sarà potentemente secondata dal governo. Il nostro augusto Sovrano medita nella sua somma saviezza tutt'i mezzi per riordinare l'amministrazione dello stato sotto i suoi differenti rapporti. Senza dubbio non isfuggirà al suo animo paterno l'idea di migliorare pure per quanto sarà possibile l'economia de' comuni, e l'andamento della loro particolare amministrazione. Le regole dunque sopra indicate dovranno sempre essere applicate secondo le variazioni che potrà forse subire il sistema amministrativo; e dovranno uniformarsi colle generose e benefiche intenzioni del Re, le di cui incessanti cure sono dirette alla vera e stabile prosperità dei suoi popoli.

Ordinanza del 31 ottobre 1821 emessa dalla direzione della polizia di Palermo portante disposizioni a regolare le locande e le case che si affittano con mobili.

Art. 1. A datere dalla pubblicazione del presente regolamento tutte le persone che tengono locande, fondachi, appartamenti o stanze con mobili per uso di affitto, nell'estensione de' commessariati di polizia della città di Palermo, ne faranno fra otto giorni della pubblicazione del presente regolamento, dichiarazione a' rispettivi commessari di polizia.

Quelle ch'esercitano tale industria ne' giudicati di circondario del distretto di Palermo, non compresi nella giurisdizione dei commessariati di polizia, eseguiranno la loro dichiarzione presso i rispettivi giudici di circondario.

Quelle che l'esercitano ne' capi luoghi di Valle, presso il commessario di polizia in Messina, e presso gi'ispettori commessari negli altri capivalle.

Quelle ne' capi-luoghi di distretto e capi-circondari, presso i rispettivi giudici di circondario.

Quelle finalmente ne' comuni non capi-circondari, presso i rispettivi sindaci.

2. Tale dichiarazione conterrà il nome, il cognome, l'età e la patria del proprietario, l'indirizzo e la qualità delle locande, e fondachi, delle stanze, e degli appartamenti con mobili, che si danno in fitto.

3. Tutte le persone che da oggi innanz'intenderanno di aprire nuove locande o fondachi, o dare in fitto stanze od appartamenti con mobili, saranno tenute di fare preventivamente la dichiarazione prescritta nell'articolo 1 presso le autorità, ivi indicate.

4. Tanto le persone comprese nell'articolo 1 quanto quelle nell'articolo 3 non potranno tener locande e fondachi, nè dare in fitto stanze ed appartamenti con mobili, senza speciale permesso del direttore generale nella città e distretto di Palermo; degl'intendenti nella città capo-luoghi di Valle, e nei distretti annessi; de' giudici di circondario ne' comuni capi-circondari degli altri distretti; e de' sindaci negli altri comuni non capi-circondari.

5. Il permesso conterrà la dichiarazione fatta dal proprietario, e l'autorizzazione che si darà, giudicandosi a proposito, dalle autorità approvate nell'articolo precedente.

6. Saranno i locandieri e fondacai obbligati di tenere al di sopra della porta della diloro casa, in un luogo apparente, una tabella in cui si descriverà il mestiere ch'esercitano.

7. Tutt'i locandieri, e fondacai, e coloro che hanno stanze, ed appartamenti con mobili per uso di affitto, terranno

un registro, in cui iscriveranno nel modo qui appresso le persone, che vi si portano ad alloggiare.

8. Tale registro sarà cifrato in ogni pagina da' rispettivi commessari di polizia nella città di Palermo, e di Messina; dagl'ispettori commessari negli altri capi-valle; da' giudici di circondario ne' comuni capi-circondario; e da' sindaci negli altri comuni non capi-circondari.

9. Noteranno in esso giorno per giorno senza interruzione o voto bianco nel mezzo, i nomi e cognomi, l'età, la patria, la qualità, i contrassegni, il domicilio abituale, e la data dell'arrivo e della partenza delle persone che alloggiano, anche pel corso di una sola notte.

10. Sarà cura de' locandieri e fondacai di non albergare vagabondi, mendicanti, o persone sospette.

Qualora si presentassero tali persone, saranno i locandieri, e fondacai, ed i proprietari di case per uso di fitto obbligati di riferirlo al funzionario di polizia per darsi le provvidenze all'uopo.

11. I locandieri, ed i proprietari di stanze ed appartamenti con mobili per uso di affitto, saranno tenuti di formare copia, da essi sottoscritta, di ciò che hanno segnato nel loro registro nel corso della giornata.

Tale copia sarà inviata sul mattino del giorno seguente nella città di Palermo al commessario di polizia presso la direzione generale, ed a' commessari rispettivi de' quartieri; nella città di Messina al commessario; negli altri capi-luoghi di valle agl'ispettori commessari di polizia; ne' comuni capi-luoghi di circondario a' giudici di circondario, e negli altri comuni ai sindaci.

12. Saranno essi tenuti di esibire i loro registri ogni qual volta ne sieno richiesti dal funzionario di polizia di sopra enunciato, il quale vi apporrà il suo visto.

13. Rimetteranno giornalmente prima di mezzogiorno presso i rispettivi uffici dell'autorità accennate nell'articolo 12 nota degli esteri arrivati nel giorno precedente, e nella mattina stessa in cui si spedisce la suddetta nota, indicando tutte le circostanze che potranno essere a loro notizia sul conto degli stessi esteri.

Essi avvertiranno gli esteri dell'obbligo di presentarsi fra due giorni del loro arrivo presso gli uffici testè indicati, portando seco i loro passaporti; e li avvertiranno ancora di presentarsi in detto periodo a' rispettivi consoli per ottenere l'invito diretto alla polizia a rilasciare le carte di soggetto.

14. Gli esteri, prima che scorrono due giorni dal loro arrivo, dovranno farsi conoscere da' ministri esistenti nel luogo, incaricati, consoli, e vice-consoli delle potenze, cui appar tengono.

15. Niuno può permettersi di ritenere presso di se quell'este-

ro, che dopo due giorni dal suo arrivo, non abbia esibito la carta di soggiorno ottenuta dalla polizia.

16. I locandieri o fondacai, ed i padroni di case con mobili per uso di affitto, sono obbligati di rimettere ogni mese al funzionario di polizia del circondario lo stato nominativo de' domestici addetti al servizio della loro industria.

17. Dovranno fare immediatamente rapporto agl'indicati funzionari di polizia di qualunque avvenimento straordinario, che possa aver luogo nelle loro locande, fondachi, o case.

18. Ogni altro individuo, non esclusi i capi di società religiose, ed i padroni di bastimenti, che alloggerà persona qualunque, sarà tenuto fra ore 24 dell'arrivo di essa, di farne dichiarazione al funzionario di polizia, specificando i nomi, cognomi, età, patria, qualità, contrassegni, domicilio abituale e data dell'arrivo, e della partenza delle persone, che alloggino, anche pel corso di una sola notte.

Que' capi di società religiose, i quali albergheranno abitualmente delle persone, sono tenuti di uniformarsi esattamente alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza.

19. I controventori saranno puniti con un'ammenda di carlini 50 per le contravvenzioni agli articoli 3 4 7 18; di carlini 30 per quelle agli articoli 1 6 8 9 16 e 17; e di carlini 10 per le altre agli articoli 10 11 13 e 21. Oltre a ciò saranno civilmente responsabili a' termini delle leggi de' disordini, o reati commessi da coloro che alloggeranno.

20. I locandieri, i fondacai, o padroni di case con mobili per uso di affitto, soggiaceranno in caso di recidiva al doppio dell'ammenda, ed all'interdizione della loro industria, il tutto a tenore delle disposizioni delle leggi penali.

21. Terranno essi affissi nelle sale delle loro locande, fondachi, o case copia del presente regolamento, affinchè ogni persona che vi arriva ne abbia cognizione.

22. Gl'intendenti, i commessari di polizia, gl'ispettori commessari, i giudici di circondario, ed i sindaci sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

I comandanti militari sono richiesti di fare loro prestare mano forte in caso di bisogno.

Nota. Questa ordinanza è stata confermata addì 15 dicembre 1830.

Regolamento del 5 luglio 1821 per le scuole comunali e per le scuole private disposto dalla commessione dell'istruzione pubblica di Sicilia.

DELLE SCUOLE PRIMARIE.

Art. 1. Gli oggetti dell'insegnamento nelle scuole primarie saranno la lettura, la scrittura, gli elementi del calcolo, e le nozioni di pesi e misure; oltre i doveri religiosi e sociali, che sono la base di ogn'istruzione.

Quando la scuola primaria sarà assistita da più maestri, l'istruzione si potrà nelle classi superiori estendere a' primi elementi della grammatica italiana.

2. Il metodo da osservarsi nelle scuole primarie sarà quello di Lancaster, o il metodo normale del simultaneo insegnamento. L'antico metodo d'istruire i ragazzi individualmente sarà assolutamente proibito.

3. La commessione in vista delle circostanze locali di ogni comune, e de' mezzi di cui si potrà disporre, determinerà di caso in caso, se convenga adattarsi l'uno o l'altro de' metodi prescritti.

4. I libri di cui si farà uso nelle scuole primarie, saranno indicati dalla commessione prima d'incominciare l'anno scolastico

5. Ogni comune sarà provveduto di uno o più istitutori, secondo i bisogni delle popolazioni. Ne' comuni poi che abbracciano più circondari, si procurerà di proporzionare il numero delle scuole primarie a quello de' circondari.

6. La disposizione enunciata nel precedente articolo servirà di norma nello stabilire le scuole primarie per le fanciulle. Le scuole stabilite ne' collegi di marina saranno riguardate come scuole primarie.

7. Il locale delle scuole primarie comunali sarà scelto dal corpo municipale di ogni comune, nel sito più centrale e più comodo a tutti i ragazzi.

8. Ogni scuola dovrà essere provveduta a spese del comune delle tabelle per la lettura, per la calligrafia, e per l'aritmetica secondo la qualità del metodo, che si dovrà osservare.

9. La dote della scuola, ed il soldo dell'istitutore saranno a carico della cassa comunale.

10. Nel capoluogo di ogn'intendenza vi sarà una scuola primaria centrale, affinchè sia di norma e di modello a quelle degli altri comuni. In questa scuola dovranno apprendere il metodo pratico coloro, che vorranno consagrarsi all'istruzione primaria.

11. Niuno potrà essere nominato istitutore di una scuola primaria, se non sia munito di un certificato, che attesti di avere appreso il metodo pratico ordinato dalla commessione.

12. Nelle scuole primarie fondate o dotate da' comuni, i decurionati avranno il dritto di presentare una terna di soggetti, fra i quali dovrà scegliersi dalla commessione l'istitutore, dopo le informazioni sufficienti de' costumi e della capacità letteraria de' soggetti presentati.

13. Colui che avrà fondato una scuola o per donazione, o per testamento, potrà riserbare a' suoi eredi il dritto di presentare l'istitutore, purchè abbia costui i requisiti necessari, e di morale e d'idoneità.

14. I comuni ed i fondatori particolari potranno prescrivere che l'istitutore della scuola sia provveduto a concorso.

In questo caso i concorrenti dovranno giustificare con certificati legali la loro buona condotta per essere ammessi al concorso, e chi sarà giudicato più degno nell'esame, sarà nominato.

15. Gli ordinari nel tempo della visita potranno prender conoscenza delle istruzioni religiose delle scuole.

16. Le scuole de' fanciulli e delle fanciulle non potranno essere riunite sotto qualunque pretesto nel medesimo locale.

17. I parrochi ed i sindaci del comune, dove la scuola è stabilita, potranno esercitarvi una particolare sorveglianza; ma trovando qualche disordine non potranno che darne parte alla commessione dell'istruzione pubblica.

18. Il parroco, il sindaco, e l'ispettore speciale della commessione formeranno un comitato per discutere, occorendo, e proporre le riforme ed i miglioramenti conducenti al vantaggio dell'istruzione.

Questo corpo solleciterà dalla commessione i provvedimenti opportuni alla conservazione ed al progresso delle scuole.

DELLE SCUOLE SECONDARIE.

Art. 1. Le scuole secondarie saranno destinate in mancanza di collegi di studi all'insegnamento delle belle lettere, così latine che italiane. La commessione, quando ne avrà i mezzi, vi aggiungerà quelle altre lezioni, che crederà più giovevoli alla coltura letteraria de' rispettivi comuni.

2. Gl'istitutori delle scuole secondarie saranno sempre eletti a concorso, e non si provvederà la scuola per via di nomina, che in mancanza di concorrenti, o in considerazione di un merito particolare in letteratura che possa distinguere qualche soggetto, e previa la domanda che ne faccia il corpo municipale.

3. Nell'insegnamento delle scuole secondarie sarà indispensabilmente osservato il metodo scolastico prescritto dalla commessione, e si farà uso de' libri, che nel medesimo saranno indicati.

4. Prima d'incominciare l'anno scolastico la commissione farà conoscere le variazioni, che o l'esperienza, o i progressi

de' lumi potranno suggerire, così riguardo all'insegnamento, come riguardo a' libri.

5. Il metodo scolastico da osservarsi per l'insegnamento delle belle lettere sarà il seguente.

Corso di Belle-Lettere latine ed italiane.

1. Classe. *Insegnamento.* Nozioni generali di tutte le parti del discorso, esercizio nelle declinazioni, e coniugazioni de' nomi, e de' verbi regolari così latini, che italiani, compresi i verbi ausiliari, facilitato con l'uso delle tavole sinottiche, avviamento alla spiegazione de' classici, geografia, e storia sacra.

Libri Lat. compendio di Eutropio, Cornelio Nipote. *Ital.* Favole morali del Passeroni, compendio della geografia, storia sacra del padre Soave.

2. Classe. *Insegnamento.* Osservazioni adottate all'indole delle due lingue sopra l'uso particolare, e le diverse irregolarità, che può ammettere ogni parte del discorso, esercizio nelle declinazioni, e coniugazioni de' nomi e de' verbi irregolari così latini, che italiani, spiegazione de' classici con analisi grammaticale, continuazione della geografia, storia dell'impero degli Assiri, Persiani, e Macedoni, e delle repubbliche greche fino alla morte di Alessandro Magno.

Libri Lat. Favole di Fedro, lettere di Cicerone, Ovidio le tristezze. *Ital.* Descrizione della peste stata in Firenze, e le 30 novelle di Boccaccio, Domairon rudimenti di storia.

3. Classe. *Insegnamento.* Sintassi delle due lingue, nozioni della costruzione regolare, e figurata, spiegazione de' classici con esercizio di correttamente scrivere nella lingua italiana, prosodia dell'una e l'altra lingua, unita all'esercizio di ridurre a giusta misura i versi ad arte scomposti, mitologia, storia della repubblica romana fino alla battaglia di Azio.

Libri Lat. Commentari di Cesare, Cicerone della vecchiezza, Catullo e Tibullo. *Ital.* Galateo e gli uffizi di Monsignor della Casa, Raccolta di lettere volgari, Prosodia del Mareacci.

4. Umanità. *Insegnamento.* Spiegazione de' classici Prosatori, che hanno maggior elevazione nello stile, e ne' sentimenti, Preparazioni all'esercizio di comporre in prosa, ed in poesia, limitato per la lingua latina nel tradurre i migliori pezzi di ottimi scrittori, che abbiano nella volgar lingua un'approvata traduzione, ed esteso per la lingua italiana alla esecuzione di temi facili, e trattati da scrittori classici; dovendo sempre, tanto le traduzioni latine, quanto i componimenti italiani mettersi a confronte con gli originali, che saranno stati tradotti, o imitati, trattato delle figure, antichità romane, storia degl'imperatori romani fino alla caduta dell'impero di Occidente.

Libri Lat. Cicerone gli uffizi, o l'amicizia, Squarci storici di Tito Livio, Ovidio le metamorfosi, Virgilio l'Egloghe, Te-

renzio. *Ital.* Agnolo Pandolfini governo della famiglia, il Cortegiano di Castiglione, Rime oneste, Torquato Tasso, Compendio delle antichità Romane, Compendio de' precetti rettorici ad uso delle scuole pie.

5. Rettorica. *Insegnamento.* Analisi oratoria sopra i classici, che si spiegheranno, esercizio di comporre nell'una, e nell'altra lingua, ed in prosa, ed in verso, proponendo ad eseguire progressivamente sulla imitazione di ottimi modelli de' temi più elevati in qualunque genere, lezioni sullo stile, sulla scrittura e condotta di una orazione in tutte le sue parti, e sulla poesia lirica, pastorale, descrittiva, e didattica, storia della Sicilia.

Libri Lat. Cicerone le Orazioni, Aringhe di Sallustio, e di Tito Livio, l'Eneide di Vigilio, Orazio la Lirica, l'Arte poetica, e qualche satira o epistola, una Commedia di Plauto. *Ital.* Scelta di prose italiane, Dante, Petrarca, squarci dell'Ariosto Ugone Blair, elementi della storia di Sicilia.

Nota. Per lo studio della storia sarà impiegata l'ultima mezz'ora nella lezione del dopo pranzo.

Istituzioni di matematica, e *filosofia*. I libri da proporsi nelle scuole saranno per ora il corso elementare di matematica di Marie, e le istituzioni di logica e metafisica del padre Soave.

L'eloquenza si darà dopo le istituzioni elementari di matematica, e filosofia, dovendo i giovani essere disposti a comprendere le filosofiche, ed elevate dottrine delle belle lettere, comprese nelle lezioni superiori, dell'eloquenza, ed essere altresì preparate ad esercitarsi in composizioni di libera invenzione.

14. Sarà vietato sotto pena di sospensione, che alcuno dei maestri insegni altre facoltà, oltre di quelle, che gli sono state concesse nella patente di approvazione.

Polizia

15. Le ora della suola saranno diposte in maniera, che sempre finiscano un'ora prima del mezzo giorno per la mattina, ed il dopo pranzo fissamente alle ore 23 sino al mese di giugno, ed alle ore 22 e mezza per gli altri mesi, e sarà quindi osservata la tavola dell'orario aggiunta al presente regolamento.

16. Le scuole si dovranno aprire mezz'ora prima d' incominciare l'esercizio scolastico.

17. Il maestro dovrà destinare de' custodi scelti fra i più probi e i più saggi degli allievi, ai quali si darà il titolo di monitori, affinchè possano questi soprintendere agli allievi, che arriveranno prima di aprirsi le scuole. I monitori sorveglianti renderanno conto della condotta degli allievi al maestro.

18. Tutti gli allievi dovranno presentarsi con quella proprietà, che comporta la lor condizione, e ritrovarsi presenti all'ora precisa, in cui comincerà la lezione.

19. Quelli che giungeranno dopo sonata l'ora, saranno notati con una marca di ignominia dal maestro.

26. Sonata l'ora dell'apertura della lezione, il maestro dovrà fare l'appello di tutti gli allievi, notando i presenti, e gli assenti, per far le note che si dovranno rimettere periodicamente all'ispettore.

21. Vi saranno in ogni scuola due registri; uno per segnare l'entrata, i nomi, e l'età e l'avanzamento degli allievi nelle classi; l'altro per ascrivere i presenti, e gli assenti. Questi registri dovranno essere presentati in ogni mese all'ispettore della commessione.

22. Ogni allievo avrà un libretto che dovrà riportare ai suoi parenti alla fine di ogni settimana, e dove saranno scritte le buone e cattive note, che avrà ricevute, secondo il merito o demerito della sua condotta.

25. Gli alliei sortiranno in ordine sotto la condotta e sorveglianza de' monitori. Questi monitori saranno scelti presso la dimora de' fanciulli in maniera da potere condurre un certo numero, ritornando a casa.

24. Incominciando lo studio, nessun allievo dovrà entrare e sortire dalla scuola, sanza averne ottenuto il permesso del maestro.

MEZZI D' INCORAGGIAMENTO.

Ricompenze

Art. 1. Alla fine di ogni lezione il maestro dovrà distribuire de' biglietti a tutti gli allievi, che si saranno particolarmente distinti.

25. I monitori avranno un particolar contrassegno di onore, che li distingua da tutti gli altri.

26. Allorchè un allievo si sarà particolarmente distinto nel corso della settimana per la sua docilità, la sua applicazione, ed i suoi progressi, riceverà dal maestro la domenica mattina, pria di portarsi alla messa in presenza de' suoi compagni una decorazione di onore, che dovrà portare sospesa al collo.

27. I biglietti ottenuti nel corso della settimana saranno raccolti dal maestro, e cambiati nel fine di ciascun mese in altrettanti premi. La distribuzione di questi premi sarà determinata dal decurionato sulla proposta del maestro, e dell'ispettore delle scuole.

18. Se qualche allievo siasi eminentemente distinto nel corso dei suoi studi, sarà proposta in suo favore una ricompensa particolare.

29. L'esame generale, che si farà in fine dell'anno scola-

stico, si terminerà con la distribuzione dei premi, da farsi alla presenza di tutte le autorità civili, e de' membri del decurionato.

Punizioni.

30. Sono proibite le sferzate; i soli castighi che si metteranno in uso, saranno i castighi umilianti, e di disonore.

31. Ogni allievo, che avrà commesso un difetto particolare, dovrà portare appeso al collo uno scritto, che indichi il difetto commesso; ed essendo recidivo, starà in questa umiliante posizione in ginocchio.

32. Quando la condotta dell'allievo sia stata da tale, che meriti di essere escluso dalla scuola, il maestro dovrà informarne l'ispettore, a cui si appartiene il giudizio della esclusione.

Esame.

33. In fine di ciascun anno scolastico vi sarà un esame generale, il quale si farà alla presenza del corpo municipale, e dell'ispettore, e coll'intervento delle persone più istruite del comune.

34. Di questo esame si farà processo verbale per inviarsi dall'ispettore al presidente dell'istruzione pubblica.

35. Quegli allievi, che si distingueranno in un modo particolare, dovranno essere premiati a spese del comune. Questi premi consisteranno in libri scelti fra quelli, che potranno essere più utili all'istruzione.

DELLA MORALE DISCIPLINA, ED INTERNA POLIZIA DI TUTTE LE SCUOLE.

Istruzione religiosa.

Art. 1. Prima d'incominciare il giornaliero esercizio, tutti gli allievi saranno condotti nella chiesa, che sarà designata dall'ispettore, per assistere alla santa messa.

Il decurionato, quando le scuole non abbiano una particolare assegnazione per quest'oggetto, dovrà provvedere a' mezzi necessari all'adempimento di questa disposizione.

2. Ogni lezione dovrà incominciare, e finire colla preghiera.

3. In tutte le domeniche gli allievi si dovranno riunire nella sala della scuola la mattina alle ore 9 antimeridiane, per essere condotti in chiesa, ed assistere agli offizj, ed istruzioni religiose, che destinerà l'ispettore.

Vi sarà un libro per notare l'assistenza di tutti gli allievi

4. Sarà proibito ai maestri di ascoltare le confessioni dei proprj scolari.

5. Tutti gli allievi dovranno recitare ogni giorno una piccola parte del catechismo, per istruirsi nelle principali dottrine della fede cattolica.

6. In ogni anno si dovranno fare indispensabilmente in tutte le scuole gli esercizj spirituali di S. Ignazio.

Doveri de' maestri.

7. La condotta de' maestri dovrà ispirare colla sua decenza l'amore alla virtù e della cristiana pietà. Essi dovranno sempre condursi nella scuola in abito decente, conservare una modesta compostezza, ed usare un linguaggio degno di persona ben educata, e maniere sobrie e caste.

8. Dovrà tenere il maestro un registro di tutti gli allievi, che avrà ammesso nella sua scuola, notando i parenti di ciascheduno, e il luogo dell'abitazione.

9. Egli dovrà condursi alla scuola mezz'ora prima dell'apertura della stessa.

10. Non sarà lecito ad alcun maestro di trattenere i suoi allievi nella scuola dopo mezzo giorno, e dopo le ore 24 della sera.

11. Sarà proibito di condurre gli allievi in campagna per diporto ne' giorni di vacanza, o anche per oggetto di scolastico esercizio, senza ottenerne precedente il permesso.

12. La custodia de' giovanetti per tutto il tempo della scuola sarà affidata all'immediata responsabilità del maestro, nè si potranno dividere i discepoli in diverse camere, senza che vi sia in ognuna di esse un ajutante.

13. Sarà proibito ai maestri di allontanarsi dalle loro scuole per villeggiatura, o altra ragione senza il dovuto permesso. Questo permesso infra gli otto giorni si domanderà dall'ispettore, il quale lo darà in iscritto, e curerà che la scuola sia provveduta di un abile sostituto; oltrepassando il termine di otto giorni si domanderà il permesso dalla commessione, proponendo nel tempo stesso il soggetto che dovrebbe supplire le mancanze. Scorso poi il termine prescritto al permesso allontanamento, e prolungandosi più oltre il ritorno senza nuova licenza, dietro la legale intima si procederà dalla commessione alla rimozione del maestro.

DEI CONCORSI NELLA ELEZIONE DEI MAESTRI DELLE SCUOLE SECONDARIE.

Art. 1. Vacando una cattedra secondaria in un comune, la prima autorità civile dovrà darne officiale notizia per via dell'intendente alla commessione dell'istruzione pubblica.

2. La commessione, conoscendo che debba aver luogo il concorso, disporrà che si pubblichino gli avvisi per tutta l'intendenza.

3. Il termine da stabilirsi per il giorno del concorso non sarà minore di giorni 40, e potrà prolungarsi, se la mancanza dei concorrenti o altra circostanza lo esiga.

4. Il luogo, ove si dovrà fare il concorso, sarà il capoluogo del distretto, e si aprirà sempre sotto la presidenza della prima autorità civile, che risiede nel capoluogo.

5. L'importanza della cattedra da provvedersi, quando non vi sia gran distanza di luogo, dovrà permettere che il concorso si eseguisca in una delle due università.

6. L'ispettore delle scuole comunali dovrà sempre intervenire nel concorso.

7. Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, dovranno presentare al presidente del medesimo le fedi di battesimo, di perquisizione, e di moralità, le quali carte si dovranno rimettere dietro di essere stato eseguito il concorso in forma legale, ed autentica alla commessione dell'istruzione pubblica.

8. La mancanza delle anzidette carte, o la illegalità farà perdere al candidato qualunque diritto all'elezione.

9. Gli articoli o i quesiti, sopra de' quali si dovrà versare l'esame, saranno rimessi dalla commessione dietro l'avviso dell'intendente prima di spirare il termine, suggellati in un piego.

Questa disposizione non avrà luogo, quando il concorso si debba eseguire in una delle due università, o in un liceo. In questo caso la proposta degli articoli si farà dagli esaminatori prescelti dalla commessione fra il numero dei professori.

10. Il piego enunciato nel precedente articolo sarà diretto dalla commessione all'intendente, e questo piego si dovrà aprire nel giorno stabilito pel concorso alla presenza dell'ispettore, di tutti i concorrenti, e del presidente del concorso.

La violazione di questo articolo renderebbe nulli gli atti del concorso.

11. Per l'osservanza della disposizione precedente, gli aspiranti saranno abilitati a farne l'atto di protesta, prima di mettersi a scrivere. Nel corso dell'esame, e dopo terminato il medesimo, non sarà più permesso per la sopraddetta causa il reclamare contro la validità del concorso.

12. Incominciando gli aspiranti ad eseguire i loro lavori,

sarà destinato dal presidente del concorso un prefetto, o alternativamente, e senza interruzione alcuna due, per assistere ed impedire che gli aspiranti non abbiano comunicazione con alcuno.

13. Gli aspiranti dovranno stare tutti riuniti nella medesima stanza.

14. Non sarà permesso l'uso di alcun libro, nè da' concorrenti si potrà scrivere, se non che in quella carta controsegnata dal presidente, che si appresterà ad ognuno, notandosi il numero de' fogli consegnati.

15. Il tempo che si dovrà destinare dal presidente per la durata del concorso, non potrà eccedere le ore 24.

16. Spirato il termine, oppure compiuti già i lavori corrispondenti, i candidati consegneranno al presidente del concorso i loro scritti contrassegnati di foglio in foglio dalla propria firma, e da quella di ciascuno de' concorrenti, e vistati dal presidente, il quale riconoscendo il contrassegnato, li farà immediatamente suggellare in un piego con suggello dell'intendenza, e colla direzione *alla Commessione di pubblica istruzione*.

17. Il presidente del concorso, sarà nell'obbligo di esporre nel suo rapporto il dettaglio di tutto l'ordine osservato nel l'esame, ed assicurare l'esatto adempimento delle presenti istruzioni in tutte le sue parti. Se vi sarà stato qualche disordine, o irregolarità, dovrà del pari notificarlo alla commessione.

18. Il giudizio sul merito relativo degli scritti sarà fatto dagl'ispettori generali, o esaminatori della commessione, a' quali si potrà unire straordinariamente uno o più soggetti, quante volte ciò si crederà espediente.

19. Se il concorso sarà stato eseguito in una delle due università, o in un liceo, in questo caso il giudizio letterario sarà pronunziato dagli esaminatori indicati all'articolo 8.

20. Nel rapporto che si farà dagli esaminatori alla commessione, i concorrenti si dovranno mettere in lista, secondo il grado del merito rispettivo di ciaschedunο che si farà conoscere distintamente.

21. La nomina del precettore sarà fatta sul merito letterario, che risulterà dall'esame degli scrittori, congiunto al merito morale, di cui dovranno essere senza eccezione veruna rivestiti i concorrenti.

DELLE SCUOLE PRIVATE

Art. 1. Il maestro che vorrà aprire una scuola privata, dovrà farne la petizione al presidente della commessione d'istruzione pubblica.

2. Il presidente, dietro i legittimi informi sulle qualità morali del petizionario, lo indirizzerà o ad uno degl'ispettori, o

de' professori dell'università, affinchè sia esaminato sulle materie che vorrà insegnare, quando la scuola si voglia aprire in Palermo. Se i maestri dimoreranno nei comuni delle altre intendenze, verranno diretti agl'intendenti e sotto intendenti, per essere esaminati da coloro che saranno destinati dal presidente.

3. Sul processo verbale degli esaminatori in Palermo, e degl'intendenti, e sotto-intendenti per gli altri comuni, la commessione della pubblica istruzione darà l'approvazione, o disapprovazione.

4. Il petizionario approvato riceverà una patente sottoscritta da tutti i membri della commessione, senza la quale non sarà permesso di tenere scuola privata. Questa patente dovrà rinnovarsi in ogni anno.

5. Spedita che sarà una patente d'autorizzazione per un maestro di scuola privata, il presidente ne darà comunicazione al direttore della polizia generale per riconoscere il maestro autorizzato ad aprire la sua scuola, e sottometterlo alle leggi di polizia.

6. Ogni maestro di scuola privata sarà tenuto di esibire un locale comodo e decente, il quale dovrà essere particolarmente approvato dal presidente dell'istruzione pubblica per le scuole di Palermo, e per quelle di tutti gli altri comuni dai rispettivi intendenti.

7. Non sarà lecito ai maestri di eleggere dei sostituti, e degli aiutanti pel servizio delle loro scuole, senza l'approvazione espressa, ed individualmente della commessione; nè si darà quest'approvazione, se non dopo le convenienti informazioni, ed esame.

8. Se più maestri vorranno unirsi insieme in una scuola per dare un corso metodico e progressivo di studi, sarà loro permesso di farlo, purchè ciascuno di essi sia autorizzato, e patentato individualmente per quel ramo d'insegnamento che dovrà dare.

9. I maestri delle scuole private saranno obbligati di osservare il metodo scolastico prescritto dalla commessione, ed usare esclusivamente i libri, che sono stati stampati per uso della pubblica istruzione.

10. Essi dovranno inoltre osservare tuttociò che sarà prescritto nelle istruzioni, relativamente alla polizia delle scuole, a' doveri de' maestri, e degli studenti, ed alla disciplina, sì scolastica che morale.

11. Essi non potranno negarsi di far visitare la loro scuola dall'ispettore, o da qualunque altra persona, che destinerà il presidente dell'istruzione pubblica.

12. Quante volte una scuola sarà visitata, il maestro sarà nell'obbligo di render conto della qualità dell'insegnamento. Se sarà egli provato colpevole di trasgressione nel grado d'in-

segnamento, che darà senza autorizzazione, l'ispettore dovrà subito dimandare dal presidente dell'istruzione pubblica la facoltà di chiudere la scuola.

13. Alla fine di agosto di ciascun anno il maestro sarà nell'obbligo di dirigere al presidente dell'istruzione pubblica, per via dell'ispettore, lo stato nominativo degli scolari, che frequentano la sua scuola, ed inoltre il nome del padre spirituale, ch'esercita nei doveri della religione i suoi allievi.

14. Il dritto della patente che si pagherà alla segretaria di pubblica istruzione, sarà di tari dodici. Per la rinnovazione da farsi in ogni anno, non si pagherà alcun dritto.

15. Nelle scuole private vi sarà l'obbligo d'insegnare il catechismo di religione.

16. I gradi accademici ottenuti nelle università non escluderanno il bisogno di prendersi la patente della commessione per essere autorizzato a tenere scuola privata.

DEGL'ISPETTORI.

1. Dovranno gl'ispettori invigilare alla osservanza del metodo scolastico, che sarà stato approvato dalla commessione dell'istruzione pubblica, ed all'esatto adempimento de' regolamenti proposti per la disciplina delle scuole.

2. Essi prenderanno conto dell'assiduità dei maestri, e dello stato ed andamento delle scuole, dandone conoscenza distinta con periodici rapporti alla commessione, o direttamente quando le scuole saranno in Palermo, o per via delle intendenze quando le scuole saranno negli altri comuni. Questi rapporti si faranno in Palermo alla fine d'ogni mese; e negli altri comuni in ogni sei mesi, alla fine di giugno e di dicembre di ciascun anno. Acccadendo qualche circostanza, o avvenimento di particolar considerazione l'ispettore dovrà subito farne rapporto al presidente dell'istruzione pubblica.

3. Baderanno che non s'introducano nelle scuole altri libri, se non quelli che saranno prescritti nel metodo scolastico.

4. Dovranno visitare almeno una volta la settimana tutte le scuole, così pubbliche che private, ed in ogni mese per via di un esame, o a voce o in iscritto prender conto dei progressi della gioventù.

5. Non dovranno permettere, che sieno per qualunque pretesto interrotti gli esercizi religiosi, che si prescrivono nei regolamenti.

6. Prima di chiudersi l'anno scolastico avranno cura di fare eseguire un pubblico esame coll'intervento di tutte le autorità del comune.

7. Esigeranno dai rispettivi maestri in ogni settimana il rapporto, giusta il modello che sarà rimesso, dell'assistenza ed

assiduità di tutti gli scolari, per trasmetterli alla fine del mese alla commessione.

8. Baderanno alla decenza del locale, ove si faccia la scuola, curando che per le case circonvicine non si cagioni scandalo a' discepoli.

9. Se qualche giovine si distingua in modo particolare per i suoi talenti, e per la sua attenzione, dovranno gl'ispettori renderlo in modo particolare manifesto alla commessione, onde possano ottenere qualche distinzione di onore.

10. Quando l'ispettore troverà de' disordini nelle scuole userà tutti i mezzi di moderazione, e di prudenza, ed occorrendo, provocherà le disposizioni opportune dal presidente della commessione.

11. Dovranno gl'ispettori invigilare, affinchè nell'esercizio delle cariche e degl'impieghi, che abbiano bisogno di carte autorizzati o delle università o della commessione, non s'intendano de' sogggetti, che non l'abbiano legalmente ottenuti. In questo caso ne daran parte all'intendente o sottintendente del distretto, perchè si vieti l'ulteriore esercizio della carica, o dell'impiego, e contemporaneamente ne daranno avviso al presidente dell'istruzione pubblica.

Quando un ispettore avrà conoscenza che una persona di sua propria facoltà avrà radunati de' giovanetti o delle fanciulle per dar loro istruzione, si porterà sulla faccia del luogo per sorprenderla, e trovando vero che la scuola sia aperta, intimerà al capo della scuola di chiuderla, e quindi ne darà avviso al presidente dell'istruzione pubblica.

12. In caso di urgenza, in cui convenisse di sospendere dall'esercizio qualche funzionante della pubblica istruzione, non potrà farlo l'ispettore, che di concerto coll'intendente, e con sostituire altra persona, che ne faccia le veci, per non mancare al pubblico il servizio. In questa circostanza ne dovrà l'ispettore far sollecito rapporto al presidente della commessine di pubblica istruzione, per le determinazioni, che crederà necessarie.

Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si fissa l'indennità spettanti ai piantoni che si adoperano dai comuni contro i debitori morosi.

Ho rassegnato al Re il contenuto in un rapporto della giunte di scutrinio per l'istruzione pubblica intorno all'erronea intarpetrazione, che taluno ha data alle modifiche approvate dalla Maestà Sua sugli articoli 4 ed 11 del regolamento per le scuole primarie.

Ha quindi Sua Maestà confermato il detto regolamento sovranamente approvato, nel modo espresso nel real rescritto de' 12 prossimo passato giungno, e colle seguenti spieghe.

Dichiara Sua Maestà, che l'approvazione de'maestri appartiene alla Giunta suddetta in forza dell'articolo 5 del regolamento accennato (sul quale non si è portata alcuna modifica)., e ciò dopo che gli eletti avran subiti i soliti esami in presenza degl' ispettori distrettuali delle scuole de' parrochi, e sindaci rispettivi, e delle persone destinate dall'intendente; ben inteso che la Giunta proporrà le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenerne il corrispondente real diploma.

Dichiara inoltre la Maestà Sua, che nell'essersi attribuito a'parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle loro parrocchie rispettive, si è avuto per oggetto di chiamarli ad invigilare sulle medesime suole di unita agl'ispettori stabiliti per parte dell' istruzione pubblica, e scelti sempre tra' soggetti più distinti per meriti letterari o ecclesiastici, in seguito dei rapporti de' vescovi e degl' intendenti; e quindi vuole la Maestà Sua, che i parrochi non possano impedire agl' ispettori l'esercizio delle loro funzioni. — Dichiara in fine il Re per modo di regola, che quanto riguarda la morale, così delle persone de'maestri, come delle loro massime debba dipendere dall' ispezione de' rispettivi ordinari diocesani: all'incontro quanto concerne l'esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riserbato alla Giunta nella meniera di sopra espressa — Nel real nome le ne passo l' avviso per l'adempimento.

Regolamento del 30 agosto 1821 emesso dal direttore generale di polizia portante disposizioni a regolare il corso pubblico

TIT. I. Rivela e numerazione.

Art. 1. Tutte le carrette, i carri da bovi, i galessi, o curricoli, ed in fine ogni altro sorta di carraggio ad uso di fitto, compresi anche i carri e carrette a uso proprio, dovranno essere rivelati alla direzione generale di polizia.

2. Ogni rivela dovrà contenere il nome, cognome, la patria, e l'abitazione del padrone dei legni, il numero, e la qualità dei medesi, e la indicazione delle rispettive stalle, e rimesse.

3. Queste rivele dovranno esser fatte una volta all'anno, infra otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

4. Per ogni rivela la direzione darà, senza pagarsi dritto veruno, un certificato di essersi adempito a tale obbligo.

5. La direzione assegnarà un numero d'ordine a ciascun legno delle indicate classi; questo numero sarà posto nei lati, e nella parte posteriore di tutti i legni da commercio, e da nolo, e sarà dipinto di color nero nell'altezza di quattro oncie su di un fondo bianco di forma rotonda.

I carri però da bovi senza cassa così dette carozze avranno il numero nel medesimo modo, dipinto però da entrambi i lati sù di una tavoletta attaceata ad un'asta alta due palmi.

6. I numeri dovranno essere dipinti dai soli pittori che saranno dalla direzione destinati a quest' oggetto; essi dovranno attenersi esattamente al modello prescritto nel precedente articolo. In caso di mancanza, o di irregolarità qualunque, saranno essi congedati e sottoposti a quelle pene di polizia amministrative prescritte dal codice.

7. Chi possederà due carriaggi a quatttro ruote, già numerati secondo l'articolo 5, sarà abilitato a chiedere dalla direzione generale il permesso di averne degli altri simili senza numero. La direzione generale però assegnerà anche a questi un numero d'ordine, che dovrà sempre portarsi dipinto in piccolo, su di un cartoncino attaccato sotto il cielo delle carrozza alla parte posteriore. È poi proibito di esporre nei larghi, ed in qualunque altro luogo questi legni non numerati, dovendo affittarsi dalle rispettive rimesse.

8. Se avverrà nel corso dell'anno, che i padroni dei legni, cangino la loro abitazione, o la stalla, o la rimessa, dovranno farne infra 24 ore rivela alla direzione generale.

Se essi romperanno qualche loro legno per inutilizzarlo, dovranno esibire alla direzione quel pezzo di legno sù cui era dipinto il numero, e se lo venderanno ad altri, dovranno indicare alla direzione il nome, cognome, ed il domicilio del compratore.

9. I guarnimentari, così detti *scassa carrozze*, e qualunque altro artefice da cui suol farsi compra, e vendita di carriaggi di qualunqe altro legno usato non potranno cassare il numero, senza prima rivelare alla direzione da chi sia stato comprato, e quale uso intenda farne.

10. Se nel corso dell'anno, uno o più numeri di qualche vettura, compresi anche i carri, o carrette sieno scolorati in modo, che non si veggano chiaramente, il padrone del legno sarà obbligato farlo trasportare nella direzione, onde farsi rinnovare il numero per mezzo degli stessi pittori.

TIT. II. Esposizione dei legni.

11. Niun carriaggio potrà esporsi per uso di fitto, se non sia così solido, e così ben condizionato da non far temere di alcun pericolo.

12. L'esposizione dei legni da fitto, fuori delle rimesse, non potrà farsi in alti siti, che in quelli assegnati dalla direzione generale, non potendosi mai per alcun pretesto esporre in verun altro luogo.

13. I legni dovranno disporsi in fila in ciascun largo fra gli spazi circoscritti, nè potranno oltrepassare i suddetti limiti. Re-

sta proibito ai cocchieri e galessieri di potersi scostare dal loro sito sotto pretesto d'andare ad incontrare i passeggieri dovendo i passeggieri istessi sceglìersi quello che ad essi loro piaccia. Resta ugualmente proibito ai cocchieri e galessieri ad uso di fitto di tragittare la Toledo , e Macqueda a lento passo , e di fermarsi nelle dette strade per affittare i loro legni.

14. L'esposizione delle carrette di trasporto non potrà farsi in altri siti , se non nelli seguenti larghi . . . .

Resta vietato ad ogni proprietario di carretta e di carri da bovi di tenere esposti la notte nelle strade i carri , e carrette suddette, dovendo questi tenersi nelle rispettive rimesse, onde restar libere le strade sotto la pena al contravventore prescritta dal codice.

TIT° III. Corso delle vetture.

15. I legni ad uso di fitto non dovranno mai essere guidati dai passeggieri, ma soltanto da'rispettivi cocchieri o galessieri.

16. Non potrà circolare alcun legno se non sia stato rivelato nelle forme prescritte , e non sia numerato.

17. Dovranno tutte le vetture , carri , carrette , e i carriaggi indistintamente , non esclusi anche quelli dei particolari , andar sempre a piccolo trotto nella città e borghi di essa fino ai limiti che la circoscrivono nei seguenti articoli designati, ed a lento passo in occasione di folla, non menocchè nelle strade anguste, e nelle imboccature delle strade, e dei vicoli.

18. Dovendo i carriaggi da fitto , ed anche le carozze , e carriaggi dei particolari fermarsi momentaneamente innanzi alle chiese , alle botteghe di caffè , alle sorbetterie , o alle case , per qualunque oggetto , dovranno situarsi in unica fila, e sempre in modo da non dare incomodo alla gente a piedi , come anche dovendo fermarsi tutti i suddetti legni nella via Toledo e nella via Macqueda, dovranno sempre situarsi nella via toledo in unica fila alla parte sinistra salendo da porta felice , e nella via Macqueda alla stessa sinistra entrando dalla porta, così detta di *vicari* : nei vicoli , e nelle strade anguste non potranno rimaner fermate se non se pel momento in cui posino , o rilevino innanzi ai portoni delle case le persone condotte , e dovranno immediatamente condursi al largo sia per proseguire il cammino , sia per attendere le persone.

19. I guardaportoni avranno l'obbligo di avvertire i cocchieri delle carrozze , che escano dai cortili dei palazzi , ove essi sono addetti , ad uscire in modo da non urtare gli altri legni che passano per la strada.

20. Nei corsi pubblici ed innanzi ai teatri , i cocchieri dei legni da fitto o de' particolari dovranno uniformarsi esattamente ai regolamenti in vigore , ed a quelli , che potranno esser pubblicati per circostanze particolari.

TIT. IV. Tariffa del corse.

21. La tariffa dei prezzi è fissata nel seguente modo.

22. Nel contratto a corsa il cocchiere è libero di condurre il passeggiere per qualunque strada più gli piaccia, purchè vada senza ritardo al luogo che gli sarà stato indicato.

Nel contratto ad ora si dee sempre eseguire la volontà del passeggiere nella elezione delle strade.

23. Ogni ora si ha per terminata, e come tale dovrà pagarsi, allorchè ne sia trascorsa la metà; se sarà passato un solo quarto d'ora si pagherà come mezza ora, secondo il prezzo fissato nelle tariffe.

24. Trascorsa la mezza notte, per le ore successive alla prima in cui si è preso il carriaggio, la tariffa sarà raddoppiata. Durante il carnevale così per ciò che concerne la tariffa, come per tutt'altro che riguarda il corso dei legni, si osserverà il regolamento particolare, che dalla direzione di polizia suol pubblicarsi.

25. Fuori della città il prezzo delle corse verrà regolato dai contratti particolari fra i cocchieri, ed i passeggieri: i limiti che circoscrivono la città sono i seguenti.

TIT. V. Doveri generali dei padroni dei legni, e dei galessieri, e cocchieri.

26. I possidenti delle carrozze e qualunque altro carriaggio di fitto, dei carri, e carrette, e tutti gli altri menzionati nell'articolo primo saranno obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute in tutto il titolo primo, e nell'articolo 2 di questo regolamento sotto la pena di tarì trentasei per i possessori dei legni a quattro ruote, di tarì 24 per i galessi, e di tarì 12 per i carri, e carrette.

27. I suddetti padroni saranno inoltre responsabili dell'onestà, e della esattezze dei loro cocchieri e galessieri, non menocchè della capacità nel loro mestiere.

28. Tutti i padroni de' legni senza eccezione, tutte le volte che saranno colti in controvenzione delle disposizioni contenute nei diversi titoli della presente ordinanza, ovvero se dalle pruove acquistate risulteranno controventori, oltre di essere sottoposti alla multa prescritta all'articolo 26 (la quale sarà doppia per i recidivi,) soggiaceranno anche ad altre misure amministrative di polizia, secondo la diversità dei casi.

29. Le misure delle quali si parla nell'articolo precedente, saranno applicabili a quei cocchieri o galessieri, che siano la causa immediata della trasgressione: eglino saranno tradotti al posto di guardia della direzione per dar luogo intanto, se il

caso lo richiegga, a quel procedimento giudiziario, che più convenga alla natura della medesima.

30. Le stesse misure saranno prese contro i cocchieri o galessieri, i quali negheranno di condurre gli avventori ne' legni esposti a fitto, o pretenderanno un prezzo eccedente alla tariffa nel titolo 4, o violeranno in qualunque modo le regole al loro mestiere.

31. Ogni passeggiere, qualunque egli siasi, che negherà di conformarsi in tutti gli articoli del titolo 4, o commetterà qualche eccesso contro i cocchieri o galessieri, sarà accompagnato nella direzione per essere sottoposto a quelle misure, alle quali potrebbe andar soggetto secondo alla qualità dell'eccesso commesso.

TIT. VI. Doveri de' padroni de' legni da fitto nei giorni festivi o di solennità pubbliche.

32. In tutti i giorni, con particolarità quelle di feste ordinarie o estraordinarie, ed in occasione di pubbliche solennità tutti i legni di fitto debbono essere esposti secondo il solito nei siti determinati nell'articolo 14.

33. Nei giorni festivi, ed in quelle solennità pubbliche, niun cocchiero o galessiero potrà negare di noleggiare a chi richiederà i legni, che a tale uso sono esposti al pubblico: essi non potranno inoltre riscuotere, o pretendere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa contenuta nella presente ordinanza. Ogni contratto diverso dalla medesima, sarà dichiarato nullo sul reclamo di chi ha preso a fitto la carrozza, o qualunque altro carriaggio, e qualora fosse già seguito il pagamento, dovrà subito restituirsi il dippiù della somma eccedente la tariffa: indipendentemente da ciò sarà il controventure punito amministrativamente ad arbitrio della direzione, secondo la diversità dei casi.

34. Ogni padrone di legni da nolo, che nei giorni festivi, o di solennità pubbliche osasse di occultarli, sarà punito con la detenzione dei legni, con le pene comminate nel presente regolamento, e con le misure di polizia, che il caso potrà esigere.

35. È vietato nei suddetti giorni di feste o di solennità pubbliche ai cocchieri o galessieri di restare nei larghi, senza i loro legni, invitando gli avventori ad affittarli a prezzo arbitrario, tenendo intanto i legni nascosti, o nelle rimesse, o in altro luogo qualunque; essi saranno arrestati, e puniti con una detenzione amministrativa, salve le pene combinate nel precedente articolo per i padroni dei legni, che li occultino.

36. I commissari di polizia sono incaricati per la piena, ed esatta osservanza del presente regolamento.

37. Il comandante la real piazza viene invitato ad ordinare,

che sia prestato il braccio forte agli anzidetti funzionari di polizia in caso di bisogno.

Circolare del 16 dicembre 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a seguirsi per la creazione delle amministrazioni diocesane.

Seguita l'istallazione delle amministrazioni diocesane, a tenore dell'articolo 17 del concordato, per la gestione de' beni del già monte frumentario, varj dubbj e domande si sono fatte da talune amministrazioni, e da diversi regj procuratori presso le medesime su di oggetti non preveduti dalle istruzioni emanate in data de' 31 dello scorso ottobre. Or siccome le risoluzioni prese su tali dubbj e domande, col voto dell'alta commissione per l'esecuzione del concordato, debbono nell'adempimento esser comuni a tutte le amministrazioni diocesane, così ne fo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza, e regolamento di quella, cui ella presiede.

1. Benchè sulle istanze avanzate da varie amministrazioni diocesane per la destinazione di un segretario con un competente salario si fusse disposto, che dai rispetti ordinarj si destinasse a tali funzioni qualche prete della loro diocesi, assicurandolo, che tale travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, pure nuove domande si sono fatte su tale proposito dalle stesse amministrazioni, e da altre; ed oltre a ciò si è domandata la regola da tenersi per le spese di scrittorio, e per le altre, che potranno occorrere pel corso degli affari di competenza delle stesse amministrazioni.

Discussosi perciò nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amministrazioni diocesane del soldo di un segretario; si è confermata la risoluzione, antecedentemente presa, di doversi dagli ordinarj rispettivi destinare qualche abile prete della loro diocesi a far da segretario presso l'amministrazione diocesana, assicurandolo, che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresì di titolo ad esser preferito nelle provviste de' beneficj di regio patronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarj, che sono proprj di un segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinarj nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componenti l'amministrazione diocesana sono autorizzati a determinare, e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto o dal segretario medesimo, o da emanuensi, che avranno dovuto impiegarvisi; senza che le gratificazioni conseguitesi dal segretario pe' travagli straordinarj abbiano punto a diminuire

il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le amministrazioni diocesane sono autorizzate a fare le spese di scrittoio, e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione de' fondi, ad esse affidati: rimanendo però avvertite, che nel disporsi tali spese deve sempre concorrervi l'unanimità de'componenti l'amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengano determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

2. Varie domande si sono fatte dalle amministrazioni diocesane per apprestarsi i mezzi, onde facilitare ad esse l'esazione delle rendite de'beni affidati alla loro cura.

A ciò Sua Maestà si è degnata provvedere con decreto de' 17 del prossimo passato novembre, di cui è qui acclusa copia, accordando alle suddette amministrazioni diocesane per l'esazione delle rendite, e per la coerzione de'debitori quegli stessi privilegj, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

3. Si è promosso il dubbio, se il sequestro da apporsi su i beni de' beneficj, allorchè ne avviene la vacanza, sia unicamente delle facoltà de' regj procuratori presso le amministrazioni diocesane, o pure vi debbano prender parte gli altri componenti le amministrazioni medesime.

Coerentemente alle idee espresse dal segretario di stato ministro delle finanze colla circolare del dì primo del corrente mese sulle attribuzioni de' regj procuratori; si è risoluto, che la determinazione d'imporre, o togliere i sequestri su i beneficj vacanti appartenga ai soli membri dell'amministrazione, che hanno voto. Il regio procuratore potrà fare le sue requisitorie presso la rispettiva amministrazione per tali sequestri, e dissequestri, e riconoscendo, che non se gli faccia diritto, potrà per via del corrispondente ministero domandare le superiori provvidenze.

4. Trovandosi sotto la cura delle cennate amministrazioni i beni delle parrocchie vacanti, si è domandato, se possano soddisfarsi agli economi curati i loro salarj, e le spese per lo mantenimento del culto; come pure se per le chiese vescovili, che sono tuttavia vacanti, possono pagarsi i soldi ai vicarj capitolari, le spese per lo mantenimento del culto nelle chiese cattedrali, e le limosine ai poveri.

Per ciò che riguarda le parrocchie vacanti le amministrazioni diocesane corrisponderanno ai rispettivi economi ciò che si somministrava ad essi dalle abolite commissioni parrocchiali per loro salario, e per spese di culto in virtù degli stabilimenti in vigore. Similmente nelle sede vescovili vacanti le amministrazioni suddette dalle rendite delle rispettive mense soddisferanno i soldi ai vicarj capitolari dall'epoca, che ai medesimi non è stato più corrisposto dal demanio, e nella stessa

somma, che trovavasi ad essi fissata, somministreranno dal dì 1 gennajo del prossimo entrante anno 1819 le somme occorrenti per lo mantenimento del divin culto nelle chiese cattedrali; e pagheranno le somme assegnate per limosine ai poveri dal momento, che non si sono più corrisposte dal demanio.

5. Essendosi colle istruzioni stabilito, che gli affitti de' fondi si facciano precedenti affissi, e con subaste, si è promosso il dubbio, presso quale autorità debbano eseguirsi le dette subaste.

Si è risoluto, che le snbaste in occasione di affitti de' fondi affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguano presso le stesse amministrazioni.

6. In caso di vacanza di beneficj essendo avvenuto, che gli eredi dei defunti titolari hanno ricusato di esibir la platea de' beni de' vacanti beneficj; per cui le amministrazioni diocesane non hanno potuto procedere al sequestro; si è domandato quali spedienti debbano tenersi, onde le suddette amministrazioni possano conoscere con esattezza i beni da sequestrarsi, ed averne i titoli, le carte, e le platee corrispondenti.

In tali casi le amministrazioni diocesane praticheranno bonariamente tutt'i mezzi, onde indurre gli eredi de' titolari a consegnare i titoli e le carte relative; e quando ciò non riesca tra il termine di tre giorni, esse amministrazioni ne passeranno gli ufficj alle autorità amministrative per astringere colla forza i renitenti alla esibizione delle dette carte, e titoli.

7. Essendosi dalla direzione generale del registro, e del bollo conosciuto, che nella consegna de' beni alle amministrazioni diocesane occorrano delle spese per carta, ed emanuensi nella formazione di verbali e stati di beni, e che non sia giusto di gravarne gli agenti demaniali, e forestali, ma bensì le suddette amministrazioni diocesane, le quali ai ricevono la detta consegna; si sono domandate all'effetto le opportune provvidenze.

Per la indennizzazione di tali spese si è approvata la tassa proposta dalla stessa direzione di grana cinque a pagina da contenere nommeno di 25 linee, e di pagarsi dalle amministrazioni diocesane ai ricevitori demaniali su di un foglio di liquidazione che ne sarà formato su i travagli stessi.

Circolare del 30 dicembre 1818 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione di varj dubbj surti sul regime delle amministrazioni diocesane.

Pubblicate le istruzioni sul regime delle amministrazioni diocesane, da taluno de' regj procuratori si son promossi li cinque seguenti dubbj, la soluzione de' quali, interessando tutti, è necessario, che da lei sia conosciuta, e sia adottata nel disimpegno delle funzioni, che le sono affidate:

1. Se altre istruzioni attender si debbano, oltre di quelle già comunicate.

2. Se il regio procuratore abbia voto nelle sedute dell'amministrazione, o debba solo esercitare il suo ministero per via di rimostranze.

3. Se la scelta dell'esattore, e cassiere sia anche a responsabilità del regio procuratore, ed in conseguenza se debba questi prender parte nella discussione della cauzione offerta dal contabile.

4. Se possa il cassiere far pagamenti senza la intelligenza del regio procuratore.

5. Se delle tre chiavi, disposte coll'art. 13 delle istruzioni, debba una dal regio procuratore conservarsi, e se debba il danaro introitato nella cassa ridursi in Madrefede, per indi disporsi sulla medesima i convenienti pagamenti.

Per quanto riguarda il primo dubbio, sarebbe superfluo un supplemento d'istruzioni, mentre con quelle già emesse si è creduto di provvedere sufficientemente ai principj, ed ai progressi di una ben ordinata economia, cosicchè pare, che niente resti a desiderarsi, onde essa non vada soggetta ad inconvenienti: ove però casi particolari occorressero, che uscissero dalla sfera del sistema generale fissato colle dette istruzioni, o che per circostanze particolari esigessero una eccezione, potranno allora provocarsi gli opportuni provvedimenti.

Riguardo al secondo dubbio è da riflettersi, che l'officio di regio procuratore tende alla osservanza delle leggi, e de' regolamenti, su di cui l'amministrazione è basata, ed a rimuovere tutti gli arbitrj, che potrebbero ledere gl'interessi così dell'amministrazione istessa, che di coloro, coi quali abbia essa de' rapporti. Quindi ogni regio procuratore essendo destinato a mantener l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, il concorrere nelle deliberazioni col suo voto sarebbe incompatibile col suo ministero, ed in conseguenza non dee egli questo esercitare, che per via di requisitorie.

Emerge da ciò la soluzione del terzo, e quarto dubbio, poichè se voto non è al regio procuratore attribuito, non può egli concorrere nella scelta del cassiere, che mediante requisitoria

sull'esame delle qualità morali del soggetto nominato, e sulla idoneità della cauzione.

Similmente mancando il regio procuratore di voto, non può egli prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma dovrà vistare i mandati, a sol oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione. Quindi allorchè crederà, che non debba il mandato estinguersi, ne sospenderà la vidimazione, e provocherà le determinazioni superiori.

In fine sul primo oggetto della quinta quistione, cioè sulla ripartizione delle tre chiavi della cassa, è da osservarsi, che quando coll'art. 13 delle istruzioni si è disposto, di doversene conservar una da ciascuno de' componenti l'amministrazione, si è inteso dire da ciascuno di loro, secondo la natura delle rispettive facoltà. Or come i membri votanti di detta amministrazione sono interessati al ben'essere della cassa, a cagione della responsabilità sul conto del cassiere da essi scelto, e n'è interessato il regio procuratore ad oggetto chè non restino, per inconvenienti, deluse le vedute della legge sulla destinazione del danaro, nella cassa raccolto, così è espediente, che due di dette tre chiavi si ritengano dai primi, ed una dal secondo.

Sul secondo oggetto della quinta quistione, cioè sulla riduzione in madrefede di tutti gl'introiti, osservo esserne impossibile la esecuzione per la massima parte delle amministrazioni, che per la distanza non potrebbero avvalersi del banco, esistente nella capitale. Siccome però è utile, che il montante delle casse sia convertito per quanto è possibile in polizze, così sarà cura dell'amministrazione non solo di preferir sempre i pagamenti in carte di banco, ma anche di ammettere tutte le carte di questa natura, che dai particolari si volessero ridurre in numerario, serbate però interamente le disposizioni del decreto de' 5 dicembre 1815.

Si compiaccia, signor regio procuratore, di adottare quanto le ho partecipato, in risoluzione de'dubbj come sopra proposti, e di disporre il conveniente, onde l'amministrazione osservi la parte, che la riguarda, nella prevenzione, che in giornata ho dato conoscenza della presente al ministro degli affari ecclesiastici.

Circolare del 30 gennajo 1819 emessa dal ministro delle finanze con la quale si approva che tra beneficj vacanti affidati alle amministrazioni diocesane si debbono comprendere anche quelli di padronato particolare.

Il ministro degli affari ecclesiastici nel parteciparmi il dubbio, che erasi promosso, cioè se tra beneficj vacanti, de'quali l'articolo 17 del concordato affida la economia alle amministrazioni diocesane, comprender si debbano anche quelli di padronato particolare, ma ne fa conoscere con foglio de' 2 del corrente mese la soluzione, proseguendo nel modo che trascrivo.

» Proposto siffatto dubbio alla commissione esecutrice del detto concordato, la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsia beneficio, o di libera collazione, o di gius patronato, deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria; poichè i fondi tanto degli uni, come degli altri sono dedicati a Dio; quindi essa commissione è stata di avviso, che sieno egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi, e non semplici instituzioni, o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni; e che possa esservi soltanto luogo a differenza, a riguardo dell'erogazione delle rendite nel tempo della vacanza per il caso, che fossero destinate ad usi particolari, o nell'erezione de'beneficj, o con atti posteriori; ed in questa circostanza, non potrebbero assoggettarsi all'erogazione prescritta nel citato articolo 17.

» Essendo stato un tale avviso approvato dal Santo Padre, e da Sua Maestà, l'ho, colla data di oggi, partecipato alle amministrazioni diocesane, per loro intelligenza, e regolamento; e mi fo un dovere di darne comunicazione all'eccellenza vostra, perchè le serva d'intelligenza, e per l'uso conveniente.

Io la rendo di ciò informata, signor regio procuratore, perchè ella concorra nelle disposizioni di cotesta amministrazione quantevolte sieno uniformi alle proposizioni sviluppate dalla commessione esecutrice del concordato, e garentite dal supremo potere ecclesiastico e secolare.

Circolare del 6 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per la vendita dei generi di pertinenza delle amministrazioni diocesane.

Da' regii procuratori presso talune amministrazioni diocesane mi si era proposto il dubbio, se i generi di pertinenza delle medesime vender si dovessero nel momento del ricolto, medianti le stesse formalità prescritte nell'articolo 9 delle istruzioni diramate dà sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura, e custodirli, per poi vendersi a misura, che favorevoli opportunità si fossero presentate. Avendo io manifestato il dubbio al prelodato ministro, si è tra noi convenuto, di lasciare alle amministrazioni quell'arbitrio di cui userebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, anzicchè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante.

Quindi ciascuna amministrazione resta facoltata di vendere i generi, di qualunque siasi natura, o nel momento raccolti, o dopo tempo, in totalità ed in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola sessione d'incanto, avendo sempre riguardo alla di loro natura, alla di loro qualità, e quantità, al prezzo corrente, a quello sperabile, alla facilità o difficoltà dello smaltimento, alla stagione, ed a tutte le altre circostanze, che non sfuggirebbero dalle vedute di un accorto proprietario.

Nel darne a lei parte, signor regio procuratore, per di lei intelligenza, e di cotesta amministrazione, e per l'analoga osservanza, le fo avvertire, che nelle occasioni dovrà ella vegliare, perchè con accorgimento si determini il tempo, ed il modo della vendita, onde una misura adottata per facilitazione, e per utilità non ridondi in discapito del patrimonio, che dall'amministrazione istessa si governa.

Reale Rercritto del 10 marzo 1819 partecipato dal ministro delle finanze portante la soluzione della quistione cioè se debba procedersi a nuova liquidazione allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti dei beni delle mense una rendita maggiore se ne ritragga.

Alcune amministrazioni diocesane nel procedere alla liquidazione del terzo pensionabile hanno avuto motivo ad osservare, che le rispettive mense, o non sono suscettibili di questo carico, o il carico risulta tenue, sol perchè gli affitti attuali presentano un estaglio mal proporzionato alla rendita dei fondi: quindi i procuratori regii presso delle stesse hanno elevato il dubbio, se a nuova liquidazione debba procedersi, allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti de' beni delle mense, una rendita maggiore se ne ritragga.

Proposta da me la quistione a sua eccellenza il segretario di

stato ministro degli affari ecclesiastici, il medesimo in riscontro mi partecipa un real rescritto ne' termini seguenti :

» Con pregiato foglio dei 6 dell'andante mese, ha vostra eccellenza proposto il dubbio, se le amministrazioni diocesane dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del terzo pensionabile, dove ne sieno suscettibili, debbano procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori di quelle che presentano gli affitti fatti dal demanio. E Sua Maestà, cui ho proposto il detto dubbio nel consiglio del giorno corrente, ha ordinato, che basti la liquidazione, che si stà ora facendo per le provviste ultimamente seguite : e che non si potranno fare nuove liquidazioni, se non che quando, estinti, o passati ad altre sedi gli attuali vescovi, si faranno novelle provviste.

» Il che nel real nome partecipo all'eccellenza vostra, perchè si serva restarne intesa.

Nel real nome io le partecipo, signor regio procuratore, la rapportata sovrana determinazione, affinchè, nel caso lo stesso dubbio da cotesta amministrazione si promuova, non abbia la liquidazione ad arrestarsi, ed affinchè a nuova liquidazione si proceda, allorchè, vacata la sede vescovile, sia per la morte, sia per la traslazione dell'attuale pastore, sarà essa novellamente provveduta.

Circolare del 17 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante i requisiti che debbono concorrere nel cassiere incaricato della esazione delle rendite delle amministrazioni diocesane.

Un rapporto del regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Viesti ha dato motivo alla quistione, se l'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816, sia applicabile al cassiere delle amministrazioni diocesane, val dire se nella elezione di questo ufficiale evitar si debba la di lui parentela coi membri, che le compongono ne' gradi in detto articolo fissati. Il ministro degli affari ecclesiastici, ed io siamo convenuti per l'affermativa, quantevolte difficile non sia, in esclusione di quello, nel quale tale impedimento concorra, di rinvenire altro soggetto idoneo alla carica.

Ciò posto, converrà badare, che ove altri aver si possa per ben disimpegnare la carica di cassiere, colle cautele prescritte dalle istruzioni, escluder debbasi sempre ognuno, che nel grado vietato si trovasse di appartenere a taluno de' componenti l'amministrazione, ma ove poi la circostanza il richiegga, la scelta dovrà cadere sopra quello tra congiunti di grado più remoto, la di cui probità sia tale, che possa contrabilanciare l'impedimento legale.

Ella, signor regio procuratore, ben intende di quanta im-

portanza sia la carica di cui si tratta, ed in conseguenza a lei, cui è attribuita la sorveglianza alla retta economia, deve principalmente interessare, che di essa non sia investito, se non colui, dal quale vadano lontani tutt'i rischi che con tanta precauzione la legge ha voluto, che si sfuggissero.

Circolare del 31 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sul dissequestro dei benefizj posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

Erano insorti de' dubbj, a me proposti dai regj procuratori, ed al ministro degli affari ecclesiastici dai presidenti di alcune delle amministrazioni diocesane, riguardo al procedimento sulle istanze di coloro, che domandassero il dissequestro de' beneficj, posti sotto il governo delle amministrazioni medesime, ed in risoluzione degli stessi dal prelodato ministro mi si partecipa una sua circolare, spedita a presidenti, e concepita ne' sguenti termini.

» Ad oggetto di evitare qualunque equivoco, in cui possano incorrere le amministrazioni diocesane, costituite a tenore dell'articolo 17 del concordato, nel dare sfogo alle domande, che ad esse si presentano da coloro, i quali vengono provveduti di beneficj ecclesiastici di qualunque natura, sieno di collazione vescovile, sieno di patronato de' particolari, per ottenere il dissequestro de' beni annessi al rispettivo beneficio da loro conseguito; è d'uopo che nei casi di tali domande le amministrazioni diocesane, pria di procedere ad alcun passo, me ne diano ragguaglio, con indicare la natura del beneficio, di cui si domanda il dissequestro, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, chi ne sia il provveduto, e quant'altro possa occorrere ad assicurare la regolarità della seguita provvista; ed attendano le mie disposizioni. Da questa regola sono escluse le domande per dissequestro de' beneficj di collazione pontificia, e di quelli di regio patronato, dovendo le amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro de' primi, subito che saranno ad esse presentate le bolle pontificie, munite di regio *exequatur* dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria, e pe' secondi in veduta delle reali cedole, che verranno esibite dai provveduti.

Sarà cura di vostra signoria illustrissima e reverendissima di manifestare queste disposizioni a cotesta amministrazione diocesana, perchè possa conformarvisi esattamente per la sua parte.

Io ne do a lei direttamente comunicazione, signor regio procuratore, perchè prenda a cura, che quanto nella circolare sudetta trovasi disposto, resti esattamente nelle occasioni eseguito.

Circolare del 19 giugno 1819 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione del dubbio se i segretarj delle amministrazioni diocesane dovessero o pur no tenere il repertorio.

Essendosi promosso il dubbio, se i segretarj delle amministrazioni diocesane dovessero, o pur no, tenere il repertorio, come quelli delle pubbliche amministrazioni, di accordo tra'l ministro degli affari ecclesiastici e me si è disposto quanto dal ministro medesimo si è partecipato ai presidenti di detta amministrazione con una circolare scritta ne' termini seguenti.

» In seguito delle osservazioni da me fatte al segretario di stato ministro delle finanze ad oggetto di non obbligarsi i segretarj delle amministrazioni diocesane a provvedersi del repertorio, che in virtù dell'articolo 6 del regolamento de' 27 dicembre 1816 debbono tenere i segretarj delle intendenze, delle sottintendenze, e delle amministrazioni pubbliche, il prelodato ministro mi ha rimessa copia di un rapporto del direttore generale dell'amministrazione del registro, e del bollo, con cui ha proposto, che qualora il repertorio escluder si voglia necessario, che gli atti delle amministrazioni diocesane, i quali dovrebbero esser portati nel repertorio suddetto, si registrino mediante il visto del regio giudice circondariale, a termini del real decreto de' 21 aprile 1817.

» Avendo io approvata la proposizione del detto direttore generale, incarico cotesta amministrazione diocesana di conformarsi esattamente alle disposizioni del cennato real decreto de' 21 aprile 1817 per le formalità da serbarsi nella registrazione degli atti, che da essa amministrazione si rilasciano ».

Passo ciò alla di lei intelligenza, signor regio procuratore, affinchè ne surveglia l'adempimento.

Circolare degli 11 agosto 1819 emessa dal ministero delle finanze con la quale si fissano le indennità dovute a'regi procuratori diocesani quando escono fuori residenza.

Nella circolare, quì appresso trascritta, diretta dal ministero degli affari ecclesiastici a' presidenti delle amministrazioni diocesane, potrà ella ravvisare il sistema da adottarsi, nel tassare la indennità, sia a' regi procuratori, sia ad altro de' membri votanti, che per affari di servizio vanno ad uscire dalla residenza.

» Un dubbio promosso dal regio procuratore dell'amministrazione diocesana di Bisignano, ed a me partecipato dal segretario di stato ministro delle finanze circa il modo da tenersi nel calcolare le di lui indennità di viaggio per affari di servizio, mi ha dato luogo a conoscere la necessità di fissare sul proposito un sistema uniforme per tutte le amministrazioni diocesane.

» Essendomi a tale oggetto messo d'accordo col prelodato ministro, si è concordemente stabilito, coll'adesione pure della commissione esecutrice del concordato, che ne' casi, ne' quali per effetto di una deliberazione presa all'unanimità dall'amministrazione diocesana, o il regio procuratore o alcuno de' membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi dovranno rimettere all'amministrazione diocesana, di cui fanno parte, lo stato delle loro spese effettive, nel quale verrà enunciato il motivo della loro sortita, e quello della dimora oltre la giornata, se questa circostanza avrà luogo. Un tale stato munito delle osservazioni dell'amministrazione diocesana circa la distanza, i mezzi più o meno dispendiosi del viaggio, il luogo ed il tempo della dimora, il bisogno di una spesa maggiore o minore di mantenimento, e tutte le altre circostanze, che potranno concorrervi, sarà rimesso al ministero di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, per esserne definitivamente autorizzato il rimborso.

» Il che partecipo a lei per intelligenza di cotesta amministrazione diocesana, e perchè la medesima vi si conformi esattamente ne' casi, che potranno occorrere.

Ella, signor regio procuratore, per quanto le riguarda concorrerà nell'adempimento, ben inteso, che nelle circostanze dovrà farmi conoscere la indennità; che dall'amministrazione al prelodato ministro sarà stata proposta.

Ordinanza del 6 settembre 1821 emessa dalla polizia generale portante disposizioni pei stranieri che dimorano nel regno.

Vista l'ordinanza del giorno 9 del corrente anno, approvata dal Re, nostro signore.

Volendo rendere più semplici e spedite le misure generali ivi adottate.

Determina.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della cennata ordinanza cesseranno di aver effetto per gli esteri, che conosciuti abbastanza per la distinzione della loro nascita, che grado, e carica, di cui fossero rivestiti, dimorino nelle provincie del regno da 10 anni in quà.

2. Sì per costoro, come per altri di egual condizione, che intendessero passare nelle provincie, e per presentazione personale all'intendente, o sotto-intendente per ottenere la carta di soggiorno, e basterà che se ne avanzi la corrispondente domanda per mezzo di una persona incaricata per iscritto.

3. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della ordinanza medesima per gli esteri non compresi nel 1. e nel 2. articolo della

presente, la carta di soggiorno verrà rilasciata in seguito dell'attestato di ricognizione, emesso dall'incaricato di affari, o console generale della potenza, di cui son sudditi; non senza l'obbligo di manifestare i motivi della venuta, la durata della dimora, ed i mezzi di sussistenza, fermo sempre il disposto, di ciò nell'articolo 2 della presente.

4. Sono dispensati da questa ultima formalità gli esteri, che notoriamente appariscano aggiati, sia per cariche che occupano, sia per capitali o beni che posseggono; come s'intendono sempre non soggetti all'obbligo di fornirsi della carta di soggiorno le persone addette al corpo diplomatico, ovvero a' consolati delle diverse potenze estere.

5. Gli albergatori e locandieri dovranno tenere affissa la presente determinazione accanto alla suddetta ordinanza de' 9 giugno, e gl'intendenti ed i sotto-intendenti sono espressamente incaricati della relativa esecuzione.

Reale Rescritto del 22 settembre 1821 partecipato dal ministro degli affari interni portante una proroga al termine stabilito per conciliazioni de' gravami avverso le ordinanze de' commissari per la divisione da' demani.

Prima delle ultime vicende del regno trovavansi sospese alcune ordinanze per la divisione delle terre demaniali, nelle quali erano interessati ove il patrimonio ecclesiastico in generale, ove quello di alcune mense vescovili in particolare, ove in fine altre pubbliche amministrazioni.

Questa misura ebbe per oggetto il far esaminare economicamente le controversie, che se ne elevavano, e talvolta il disporre le parti ad una conciliazione, e successiva transazione amichevole.

Ma l'esperienza fece conoscere che questo espediente non corrispondeva alle speranze che se n'erano concepite, poichè veruna quistione fu con esso definita. Intanto i giudicati si trovavano sospesi, e il corso della giustizia arrestato.

Questo stato di cose non poteva mancare di produrre de' reclami, per effetto de' quali con circolare di questa real segreteria di stato addì 30 settembre ultimo fu prescritto, che fosse lasciato libero il corso della giustizia, così per l'esecuzione delle ordinanze sospese, come nel proseguimento de' giudizi relativi, salvo alle parti interessate i legittimi gravami innanzi alle autorità competenti.

Or io avendo tutto ciò rassegnato nel consiglio del 18 del corrente mese, Sua Maestà si è degnata disporre, che rimanghino acordati altri due mesi improrogabili per le cennate ordinanze, onde fossero provocate delle conciliazioni.

E ch'elasso questo termine, restino le cause e le ordinanze riguardanti le divisioni di demanio rimesse a' tribunali competenti ne' termini di giustizia; e che debba rimanere valida l'ese-

cuzione, che per alcune delle ordinanze medesime avesse avuto luogo dietro la mentovata determinazione de' 30 settembre 1820.

Nel real nome passo alla di lei intelligenza questa sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

Circolare del 8 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la pubblicazione delle opere letterarie.

Essendo di assoluta necessità per porsi in circolazione i lumi, e per aversi una piena conoscenza delle opere letterarie e scientifiche, che si producono con le stampe nelle diverse città dell'isola, che se ne depositasse almeno una copia nella biblioteca del comune, o del capo luogo della Valle, ove si stampano, perchè ivi fossero lette da chicchèsia; e conoscendo altresì essere utile di fissare una biblioteca pubblica, che fosse quasi un generale deposito di tutte le opere, ch'escono da penne siciliane, le prescrivo.

1. A non tralasciare d'includere agli autori di cotesta sua Valle a far per di lui mezzo la consegna d'ogni produzione letteraria, o scientifica nella biblioteca del comune, o del capo Valle.

2. Di spedirmene per di lei canale altre due copie una per conservarsi nella biblioteca pubblica comunale di Palermo, e l'altra nella particolare libreria di questa real segreteria di stato, secondo gli ordini reali.

Faccia ella quindi conoscere per istampa a tutti i comuni a lei soggetti questa mia volontà, e ne curi esattamente l'esecuzione.

Circolare del 18 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per lo animamento dell'agricoltura e col commercio.

Le provvide e salutari intenzioni del Re per lo bene della Sicilia sarebbero rimaste vote di effetto, se prontamente, e senza il menomo ritardo non si fosse provveduto al più urgente dei bisogni di questo paese agricola, la cui sussistenza è quasi interamente appoggiata alla coltura delle sue terre, ed alle agevolazioni che il commercio per questo ramo ha avuto in tutti i tempi.

Le nuove istituzioni nate in luoghi dove la natura e le abitudini, unite alla moltiplicità delle risorse, non presentano le stesse circostanze della Sicilia, aveano qui inceppato l'agricoltura in modo, che lo squallore erasi sparso nelle campagne; la miseria aveva oppresso il colono; e gli ostacoli alla felice riscossione de' crediti aveano disanimato i proprietari. In fatti da qualche tempo non più apprestavansi i soccorsi in semenze, ch'erano la base dell'economia agraria di Sicilia; e se mai in questo momento non si pensasse a porgere i ripari

Digitized by Google

opportuni a' mali, per cui una tale somministrazione è venuta meno, verrebbe a mancare nell'entrante anno la semina, ed aumentandosi perciò la pubblica indigenza, non saremmo più in grado di sperimentare appieno gli effetti de' benefizi, che la mano del Re sta preparando a questi suoi sudditi.

Avendo io dunque inteso i reclami giustissimi su questo interessante oggetto, non ho tardato un istante d'incaricare la commessione eretta per la riforma della procedura civile, di occuparsene con preferenza e sensa differimento; ed essa penetrata della gravità dell'affare, e della necessità di sollecití ed opportuni ripieghi per impedire quei danni, le cui conseguenze fatali sarebbero, e gravi ed irreparabili, avendo seguita la norma ad essi da Sua Maestà prescritta, di conciliare tutto il buono delle antiche e delle moderne leggi, è venuta a proporre all'oggetto le seguenti misure.

Art. 1. Che i sindaci dovessero nei luoghi del loro dipartimento con tutti i mezzi che crederanno più adatti, insinuare e prestare tutta la loro opera, onde si abilitassero i coltivatori alla semina, facendo che i proprietari dessero i soliti soccorsi di generi e denaro, sull'assicurazione che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.

2. Che si contragga il vincolo di azioni e di obbligazione per tali soccorsi, non che per il mezzo de' pubblici strumenti, ma pure per via di libri burgensatici, taglie, o qualunque altra scrittura privata; quali tutti debbono riportare l'antica via esecutiva, senza che vi fosse necessità di essere tali titoli di credito registrati.

3. Che si eseguano le convenzioni stabilite fra i contraenti per la restituzione delle semenze e soccorsi, con l'aumento di tomoli due o più, secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta; finalmente con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per 100 al tempo della raccolta, secondocchè trovasi disposto nella circolare del 1811.

4. Che per la riscossione di tali crediti possa il creditore sequestrare i frutti del fondo che si trova coi soccorsi dati pel coltivato; e che non possano quelli altrove trasportarsi, se non sarà soddisfatto il credito; che a tal uopo il creditore abbia il dritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, quando si trovasse il debito già maturo; o pure a spese del creditore, finchè anderà a verificarsi il maturo.

5. Che sopra i prodotti nascosti del fondo, per cui si son date le semenze o soccorsi, sia tal creditore preferito a qualunque altro, ancorchè privilegiato creditore, e finanche al padrone del suolo.

6. Finalmente che lo sperimento di tali crediti; di qualunque somma fossero, si facesse presso il giudice del circondario, o suo supplente, e ne' luoghi ove non vi sia giudice di

74

circondario, presso il giudice conciliatore del luogo, ed in sua mancanza da chi lo rappresenta: elargendo per questa sola volta la giurisdizione di onze due, a tutto ciò che concerne questi crediti di soccorsi e semenze.

Or fatta discussione in consiglio intorno alle cose dalla commissione proposte, si è trovato coerente alle mire benigne del Re, ed alla conservazione dello stato e della sussistenza pubblica, di doversi momentaneamente adottare, e di ordinare l'adempimento fino a tanto che riformandosi la intera procedura, possano queste stesse misure formar parte del sistema generale.

Io quindi comunico a tutte le autorità le disposizioni suddette, affinchè vi diano pronta ed esatta esecuzione per la loro parte; ed ho al tempo stesso disposto, che se ne faccia pubblicazione formale per essere all'intelligenza di tutti gli abitanti della Sicilia.

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1822 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i viceconsoli sieno esenti dallo alloggio militare.

Al segretario di stato ministro degli affari esteri è pervenuto qualche reclamo per parte de' consoli generali de' sovrani esteri, i quali si sono doluti, che taluni vice-consoli destinati ne' capi luoghi delle provincie, e distretti ad esercitare le funzioni, delle quali vengono rivestiti da' rispettivi sovrani sono stati obbligati a somministrare l'alloggio a' militari non permanenti. Non essendo giusto che i sudditi esteri siano sottoposti alle nostre leggi e regolamenti, ella, signor intendente, per la provincia che amministra disporrà che qual si sia di essi, ove non suddito di Sua Maestà, ma estero che esercita le funzioni di vice-console del suo proprio sovrano, riconosciuto dal governo di Sua Maestà il Re nostro signore in tal qualità, venga esentato dal peso degli alloggi militari.

Circolare del 6 febbrajo 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a regolare l'epoca della nascita a coloro che vengono ammessi all'ascrizione marittima.

Il signor direttore della real segreteria di stato di marina mi ha manifestato, che per taluni marinari ascritti nelle matricole dell'ascrizione marittima manca l'indicazione dell'epoca della loro nascita, per cui non può a costoro rilasciarsi il corrispondente foglio di ricognizione; che in consegnenza è d'uopo che tal'individui presentino le fedi di loro nascita, ma ciò non può mandarsi ad effetto, attesocchè i parrochi ricusano di lasciare gratuitamente siffatte fedi.

Un tale inconveniente fu altra volta riferito a questo mini-

stero degli affari ecclesiastici da quello di marina, ed essendosi osservato, che per effetto del decreto del dì 11 maggio 1814 provvisoriamente in vigore per disposizione di Sua Maestà, i parrochi erano obbligati a rilasciare gratuitamente agli uomini da mare i certificati necessarj, per essere ammessi a far parte dell'ascrizione marittima; con circolare de' 6 agosto 1817 si ordinò a tutti gl'intendenti di far sentire agli ordinarj diocesani della rispettiva provincia, che inculcassero ai parrochi delle loro diocesi l'esatta osservanza del cennato decreto circa la spedizione gratuita de' certificati anzidetti.

Siccome queste disposizioni non sono state pienamente eseguite, secondo ho rilevato dalla lettera del lodato signor direttore, così mi rivolgo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè faccia sentire ai parrochi di cotesta diocesi che si conformino esattamente a quanto trovasi prescritto col suddetto decreto relativamente al rilasciarsi gratuitamente i certificati di sopra indicati, senza dar motivo di nuovi reclami su tale oggetto.

Istruzione del 16 febbrajo 1822 emessa dalla polizia generale da osservarsi nell'esecuzione del regolamento relativo alle carte di sicurezza e di permanenza.

1. Tutti coloro che si trovano sotto mandato, e sotto cauzione non potranno ottenere la carta di sicurezza che nel proprio comune, circondario o distretto, secondo i casi ed a' termini delle prescrizioni, che sarà per emanare l'intendente, o sotto-intendente.

Questa misura potrà aver luogo provvisoriamente per le poche persone ancora, che a pubblica notizia, e per fatti reiterati ed incontrastabili sieno urgentemente pericolose; e sempre previa autorizzazione dell'intendente, o sotto-intendenti suddetti.

Carte di permanenza.

2. Ove alcuno degl'individui enunciati nell'articolo precedente, abilitato a girare pe' diversi circondarj del proprio distretto, si trattenesse al di là di otto giorni in un comune fuori del proprio circondario, il sindaco nel rilasciargli la carta di permanenza, sarà sollecito di avvertirne il sotto-intendente del distretto o l'intendente.

Passaporti per le provincie.

3. La domanda pel passaporto presenterà il nome, cognome, la età, la condizione, ed il domicilio pel postulante; non che l'oggetto della partenza; il luogo in cui intenda recarsi; ed il tempo, pel quale voglia restar assente; non senza essere firmato dal postulante stesso, e da due testimonj, quando non fosse egli conosciuto personalmente.

Questa domanda sarà protocollata; e nel passaporto verrà trascritto il numero del protocollo, non meno che tutte le circostanze in essa enunciate.

Relativamente poi alle persone dubbie o sospette, dovrà indicarsi pur anche lo stradale, che vogliano percorrere.

4. Sarà vietato a' sindaci di rilasciar passaporti di urgenza agl'individui, de' quali è parola nell'articolo primo delle presenti istruzioni.

5. Fermo rimanendo ciò che trovasi disposto nell'articolo 2 del regolamento, i signor'intendenti o sotto-intendenti manifesteranno in ogni corso di posta al commessario generale di polizia per le provincie i nomi di coloro, a' quali avranno rilasciato passaporto per qualsivoglia titolo, non senza comprendervi quelli che fossero stati spediti direttamente da' sindaci pei casi preveduti dall'art. 6 del regolamento medesimo.

6. Appena che l'individuo avrà ottenuto il passaporto, il funzionario che l'avrà rilasciato, ne avvertirà il suo collega, o altra autorità qualunque del luogo, cui l'individuo medesimo dovrà recarsi, onde essere istruito se realmente siesi colà diretto. Nel caso pervengano riscontri negativi, si riferirà il tutto prontamente al commessario generale pe' provvedimenti che saranno del caso.

7. Allorchè un individuo sia entrato nella provincia, gli si rilascerà una carta di permanenza pel tempo designato nel passaporto, e questo si conserverà dalla polizia per restituirlo quando sia egli per ripartire; ritenuto che a tergo del detto passaporto siavi il visto per la partenza.

Passaporti per l'estero.

8. Le disposizioui contenute negli art. 3, 4, e 5 delle presenti istruzioni, sono applicabili benanco a' passaporti per l'estero, ne' quali si ometterà d'indicare la causale.

Locandieri, ed albergatori

9. I locandieri, gli albergatori e coloro che locano stanze mobiliate, avranno l'obbligo di tenere un libro in carta bollata, munito della firma del sindaco in ciascuna pagina; ed in esso noteranno tutti gl'individui, che giornalmente prendono alloggio nella propria locanda, casa od albergo, specificando nome, cognome, patria e luogo di provvenienza; e ciò relativamente a coloro, che vogliano pernottare.

Saranno poi obbligati gli stessi albergatori di manifestare quotidianamente alla polizia locale gl'individui, di cui si tratta.

I particolari, e le corporazioni religiose saranno soggetti al medesim'obbligo, tranne soltanto il libro, di cui non debbono provvedersi.

Il processo verbale, ordinato dall'art. 15 del regolamento, oltre la firma del funzionario di polizia, sarà segnato da colui peranco, che sia incorso nella controvenzione, ed includerà il rapporto della forza, che abbia eseguito l'arresto. Appiedi del processo verbale sarà stesa la determinazione, che fissa la pena, o la multa; ed i funzionari di polizia terranno un registro apposito pel notamento delle somme, che incassino, di cui renderanno conto all'intendente ed a' sotto-intendenti, e questi al commessario generale per impiegarle ne' bisogni di polizia de' comuni rispettivi. Si darà finalmente notizia al commessario medesimo delle decisioni stesse per sua intelligenza.

10. Gl'intendenti rimetteranno a' sindaci i bollettorj forniti del bollo dell'intendenza tanto nella madre, che nella figlia; non senza che la sola prima carta di ogni bollettario porti la dichiarazione sottoscritta dall'intendente, con cui si precisi il numero delle carte o de' passaporti, di cui è composto ciascuno bollettario.

11. Gli agenti di polizia, la gendarmeria, ed anche le guardie civiche, e gli armigeri provinciali in attività di servizio, avranno il diritto di domandare la carta di sicurezza, o quella di permanenza e di passo alle persone, che meritassero per indizi, o dati ragionevoli di essere riconosciute; il che potrà aver luogo sia di giorno, come di notte.

12. Le somme che si riscuoteranno dalle carte menzionate nel regolamento, saranno amministrate ed erogate come all'art. 9, prelevate le spese occorse per le carte stesse.

Reale Rescritto del 27 febbraio 1822 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante le norme che devono regolare il procedimento per l'espressioni ingiuriose profferite contro il real nome e l'augusta persona del Re.

Sua Maestà fissando nel consiglio de' 22 andante le norme che devono regolare il procedimento per l'espressioni ingiuriose profferite contra il real nome e l'augusta sua persona, ha ordinato che le indagini saranno prese all'oggetto dagl'incaricati di polizia, e saranno rimesse per mezzo dell'intendente della provincia alla commessione generale di polizia, la quale darà le provvidenze di giustizia, e di prudente economia.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per la esatta osservanza di questa sovrana determinazione.

Reale Rescritto del 13 marzo 1822 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce esser dovuto il sussidio dalle comuni ai padri onusti.

Nel consiglio degli 11 corrente ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 17 gennaio percorso sulle istanze de' padri onusti siciliani, per continuarsi loro da' rispettivi comuni le sovvenzioni che per vecchio costume han percepito.

In questa domanda la Maestà Sua ha considerato, ch'eglino non vi hanno più dritto, per avere la legge amministrativa vietata qualsisia esenzione da' dazi comunali, da cui traevano le sovvenzioni suddette la loro origine; ma a riguardo delle attuali circostanze della Sicilia si è degnata ordinare provvisoriamente di tollerarsi, tutte le volte che i decurionati proporranno negli stati discussi le ridette sovvenzioni, a titolo però di sussidio, e nella somma che nel passato, secondo le diverse condizioni, si è pagata.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Reale Rescritto del 15 marzo 1822 partecipato dal ministro degli affari interni col quale s'ingiunge l'obbligo a' maestri di far frequentare a' loro allievi le congregazioni di spirito.

Informato il Re, che non pochi maestri pubblici e privati non curano d'invigilare, che gli scolari rispettivi frequentino le congregazioni di spirito, stabilite ne' diversi comuni del regno al maggior bene della gioventù studiosa; ed informato altresì che una gran parte de' padri di famiglia invece di obbligare i loro figliuoli di recarsi in dette congregazioni ne' dì festivi, sono più tosto disposti a distoglierli da tali pratiche religiose; ha ordinato quanto segue:

1. Tutti i maestri sieno pubblici, sieno privati dovranno se-

condare le premure de' vescovi per ciò che riguarda la frequenza delle congregazioni di spirito. In conseguenza di ciò i maestri pubblici in ciascun semestre dovranno produrre un'attestato, col visto de' vescovi, in compruova di aver invigilato su' loro discepoli, intorno all'intervento de' medesimi nelle congregazioni di spirito: mancando un tale attestato, sarà impedito il pagamento del loro saldo. Ed in quanto a' maestri privati, ancorchè costoro siano muniti del permesso superiore, i vescovi potranno sospenderli dall'esercizio delle scuole, tutte le volte che li troveranno negligenti nell'adempimento dello stesso dovere.

2. Rispetto poi a trascurati genitori, i quali non manderanno i propri figli alle congregazioni accennate, desiderando il paterno cuore di Sua Maestà di richiamarsi al primo de' loro doveri, qual si è quello dell'educazione religiosa della prole; la Maestà Sua ha dichiarato, che tai contumaci genitori sieno indegni di ottenero qualunque carica pubblica. Lo stesso va detto pe' tutori, e per tutti quei congiunti che fanno le veci de' propri genitori.

3. Ha in fine ordinato Sua Maestà che quei fanciulli o adolescenti, i quali non porteranno documenti di aver assistito alle congregazioni suddette, non potranno aspirare a veruna piazza franca, nè a carica, nè a qualunqne altra grazia.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento di sua parte.

Circolare del 20 marzo 1822 emessa dalla commissione generale di polizia portante disposizioni a reprimere ogni specie di giochi che si fanno nelle cantine.

Ha altamente richiamata l'attenzione di questo commessariato generale la frequenza delle risse, che avvengono nelle cantine e nelle bettole, occasionate da giuochi che vi si fanno.

Rimane quindi vietato nelle medesime qualunque giuoco, e sopra tutto i giuochi di carte, e quelli che sono nominati *morra, tocco a padrone assoluto e sotto padrone.*

I cantinieri, e bettolieri che li permetteranno, saranno sottoposti alla multa di ducati 20; in caso di recidiva a quella del doppio.

Si aggiungerà a questa la pena della chiusura della cantina o taverna, se nelle risse avranno luogo ferite anche leggiere, o altri eccessi, ove i rissanti non vengano arrestati dagli stessi cantinieri o tavernari, e da' loro giovani. La durata della chiusura sarà di giorni otto, e del doppio pe' recidivi.

Istruzioni del 31 ottobre 1822 da osservarsi dai sindaci comunali ed uffiziali amministrativi, da commessari di guerra tanto dell'esercito di terra che di quello di mare per la dipendenza telegrafica.

1. Le autorità suddette residenti nei varj punti de'reali dominj al di quà e al di là del faro, pe' quali transiteranno gl'impiegati del corpo telegrafico, debbono certificarne il movimento a piedi del foglio di via, giusta le reali ordinanze in vigore.

2. I sottispettori di conteggio in forza degli articoli 88 e 89 delle surriferite ordinanze debbono immancabilmente in ogni mese girare i posti del proprio circondario, ed anche più volte nel detto elasso di tempo, quando il bisogno lo richiedesse: s'inculca per tanto alle autorità suindicate di voler mettere tutta la loro vigilanza ed esattezza sotto la propria responsabilità, ad accertarsi che colui il quale presenterà loro il foglio di servizio, sia la persona del sottispettore, a cui è affidato il circondario, come trovasi spiegato nel foglio di servizio, e che abbia con effetto visitato il posto, per il quale si domanda il contesto delle autorità, nella di cui giurisdizione è compreso. Le funzioni di sottispettore di circondario vengono alle volte dissimpegnate ancora sul bisogno del servizio da altri individui del corpo telegrafico interinamente; e perciò dovendo esse accertarsi della legittimità dell'individuo, dovranno da qualunque di siffatti funzionarj farsi esibire il biglietto di nomina, ove si troverà notata la propria filiazione che lo farà ravvisare all'appoggio altresì del contesto di quel numero di testimonii che ha conoscenza della persona.

3. I sindaci oltre a ciò, in mancanza dei funzionari amministrativi militari delle due armate, debbono essi vidimare le spese per acquisto di materiali, o per opera d'istallazioni e di riparazioni che presentano i sottispettori ed altri impiegati del corpo telegrafico.

4. La di loro firma su dei documenti nominati nell'articolo precedente viene richiesta per attestare la piena scienza del danaro realmente speso, e perciò si domanda la loro più stretta responsabilità ne' certificati, e la debbano rilasciare su di tale scrittura e documenti; nell'intelligenza che non osservandosi il sopra stabilito, verranno di proprio multati, dopocchè si è riconosciuto il dolo, che si è voluto commettere da' nominati nelle scritture.

Al presente regolamento dovranno esattamente conformarsi pure i commissari, ed altri agenti amministrativi della real marina.

Circolare del 19 gennajo 1822 emessa dal luogotenente generale portante disposizioni a superare gli ostacoli che presenta il seguito incendio delle carte nella liquidazione e discussione dei conti comunali.

Ho tenuto presente quanto ella mi ha proposto con rapporto, de' 31 dicembre scorso n. 1038 sulle misure a prendersi onde, superati gli ostacoli che presenta il seguito incendio delle carte, si possa arrivare alla riscossione e liquidazione de' conti comunali, e pei diversi articoli nel rapporto medesimo contenuti uniformandomi a quanto ella propone ho risoluto le così seguenti.

Per quei comuni i quali avevano presentato i loro conti, e le contabilità corrispondenti furono preservate dall'incendio, siano i conti medesimi di nuovo prodotti, ed a ciascuna partita si riporti la causale estesa, e vi si accenni lo strumento corrispondente, e per giustificazione vi si faccia apporre in margine il certificato del documento, che si cita, pagandosi al notajo il mero jus laboris a ragione di grana due siciliani per partita, e la spesa a tal uopo bisognevole si carichi al comune rispettivo.

Approvo quanto ella propone circa i conti relativi a' comuni, ove furono le cancellerie incendiate, cioè, che si prenda prima conto se tutte interamente furono bruciate le carte, se i libri dei contabili subirono la stessa sorte, e i cassieri conservano presso di loro gli schizzi de' conti presentati, e i libri di cassa, e che i cassieri de' suddetti comuni fossero obbligati a presentare il documento legale, da esibirsi al momento quando si verificasse di avere rimessi i rispettivi loro conti.

I duplicati degli stati discussi formati dalla commissione del 1817 per lo esercizio del 1819 tosto che ella ne farà la richiesta, saranno date le disposizioni convenienti perchè da questo ministero di stato se ne somministrassero le copie.

Non incontro difficoltà che, oltre i certificati da apporsi dai notari in margine alle partite de' conti, siano i medesimi obbligati a dare le copie de' contratti di arrendamento, e di altri atti, che saranno indispensabili per esteso alla giustificazione di alcune partite, e che tali atti fossero esenti di altro registro, dovendo i notari contentarsi per tali copie del solo *jus laboris*, avendo dato a tal uopo le disposizioni convenienti.

Circolare del 26 gennajo 1822 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare la cauzione dei convittori che entrano in collegio.

Ho rassegnato al Re il rapporto di cotesta giunta de' 9 del corrente sulla cauzione da rilasciarsi dai convittori a pensione che entrano in collegio o liceo. La Maestà Sua uniformandosi al parere della giunta medesima, si è degnata approvare di stabilirsi per norma certa, che basti oltre il pagamento di un trimestre anticipato, il viglietto di persona proba, comoda, e conosciuta, e che mancandosi fra giorni 24 di pagare il secondo trimestre anticipato, possa espellersi l'alunno, restando per pegno l'equipaggio, il quale dopo quaranta giorni possa esporsi in vendita dalle commissioni amministrative de' reali collegi e licei.

Istruzioni del 1 aprile 1822 per la vigilanza sopra i giudici di circondario a norma degli articoli 15 e 164 della legge organica giudiziaria.

1. Allorchè ciascun giudice di circondario giunge all'ultimo mese del triennio di suo esercizio, una commissione composta dall'intendente, da' presidenti, e da' regj procuratori criminali, e civili della provincia in cui il giudice si trova, deve dare il suo avviso motivato, se sia degno, o nò di essere confirmato per un altro triennio.

2. Il triennio dev'essere computato dal dì della nomina, e non da quello delle traslocazioni, che per avventura il giudice abbia avuto.

3. Prima che la commissione dia il suo avviso, il regio procuratore presso il tribunale civile deve scrivere la circolare enunciata nel detto art. 164. Questa circolare dev'essere diretta a tutt'i circondarj, ove il giudice ha funzionato nel corso del triennio. Se fra questi ve ne sarà alcuno di altra provincia, il regio procuratore deve mettersi in corrispondenza col collega presso quel tribunale civile, perchè raccolga, e gli rimetta le notizie opportune.

4. Il regio procurator civile deve presentare alla commissione le raccolte notizie, onde servano di elementi al giudizio della medesima. Ogni componente la commissione deve presentare ad essa, come elementi del giudizio, tutte le notizie che abbia sull'oggetto, e specialmente quelle che risultano dal contatto, in cui sia stato col giudice per l'esercizio della carica.

5. Il giudizio della commissione deve versare sull'abilità del giudice, la morale, l'attività, la condotta politica, e l'opinione acquistata nell'esercizio della carica.

6. La commessione dev'esaminare diligentemente i rapporti tra le circostanze del circondario, e le qualità del giudice,

ed ove opini per la di costui conferma, deve dire con precisione, se la conferma poss'aver luogo nello stesso circondario, ovvero in altro più opportuno, che additerà, indicandone i motivi.

7. La commissione deve enunciare ancora nel verbale se il giudice da confermare, meriti lode per la buona condotta, ovvero di essere avvertito per qualche difetto.

8. Per ciascun giudice dev'essere fatto e spedito un verbale separato, il quale dev'essere firmato da ciascuno de' componenti la commissione. Deve dirsi in esso se tutti portano lo stesso avviso, ovvero se alcuno dissente.

9. A misura che si forma un verbale deve spedirsi al ministro di grazia e giustizia.

10. Nelle provincie di Terra di Lavoro, Terra di Bari, e Capitanata, ove quegl'intendenti hanno una residenza diversa da quella de' tribunali, i presidenti ed i regj procuratori faranno il loro lavoro, e lo spediranno al ministero di grazia e giustizia, sentendo però pria l'avviso dell'intendente, e facendo menzione di questo avviso nel verbale.

11. Dovendo la vigilanza essere perenne, e convenendo non differire le misure, che possono occorrere sopra qualche giudice, che non bene si conduca nel corso del triennio, o per l'opposto meriti qualche particolare considerazione, le dette commissioni debbono in ogni sei mesi far pervenire al ministero di grazia e giustizia un verbale per ciascun giudice di circondario, col quale si dia conto di sua condotta nel modo indicato nell'articolo 5, e si propongano le misure da prendere.

12. Occorrendo qualche caso particolare, i regj procuratori debbono convocare straordinariamente la commessione, perchè dia il suo avviso, anche prima del semestre, per qualche giudice.

13. I regj procuratori criminali, e civili sotto la loro più stretta risponsabilità debbono provocare la riunione, e le operazioni della commissione ne' tempi stabiliti in queste istruzioni; cioè ogni sei mesi per tutt'i giudici, al finir del triennio di ciascun giudice, e ne' casi in cui convenga fuori di tali tempi provocare qualche misura straordinaria.

14. La corrispondenza per questi affari è del regio procuratore generale criminale.

Circolare del 17 aprile 1822 emessa dal commessariat. di polizia generale con la quale si prescrive che ogni pubblico funzionario è nell'obbligo di osservare le pratiche religiose, come quelle che mantengono e fortificano lo spirito nei principj evangelici.

L'esempio de' pubblici funzionarj rendesi più che mai indispensabile in questi tempi, onde far sì che le coscienze si penetrino dell'obbligo di osservare le pratiche religiose, come quelle che mantengono, e fortificano lo spirito ne' principj evangelici.

Convenientissimo sarebbe pertanto, che ne' giorni tutti festivi l'intendente e sotto-intendente intervenisse alla messa, e nella benedizione nella cattedrale, accompagnato dalle autorità giudiziarie, amministrative, e militari del capo luogo, compreso il segretario generale, i consiglieri d'intendenza, il comandante e vice-comandante civico, i presidenti de' consigli, come de' stabilimenti di pubblica istruzione e beneficenza. Il luogo dovrebb'essere visibile dal pubblico presso l'altare maggiore, ed avendo ciascun individuo il propio posto al lato destro, e sinistro dell'intendente o sotto-intendente per ordine gerarchico, giusta il cerimoniale solito ad osservarsi nelle pubbliche funzioni. Un secondo luogo si dovrebbe pur destinare per gl'impiegati, fissando d'accordo coi presidenti, e regj procuratori i rispettivi posti, che dovrebbero occupare, fermo che il loro intervento fosse contemporaneo a quello dell'intendente, sotto-intendente e delle altre autorità nella chiesa ad un'ora determinata, e costantemente invariabile.

Non solo i rispettivi luoghi avrebbero ad essere forniti di panchi, che mantenendo sempre per cadaun individuo la stessa posizione, fossero insieme di una forma, e di una politezza tale, che alla semplicità unissero una decorosa decenza.

Accompagnandosi poi quest'abituale intervento da un contegno quanto scevro da qualunque affettazione, altrettanto corrispondente alla venerazione dovuta alla presenza ed alla casa dell'Altissimo, non havvi dubbio, che si offrirebbe un testimonio di esemplarità, il quale riuscirebbe tanto più efficace agli occhi del pubblico, quando che debba credersi che i pubblici funzionarj ed impiegati, sia tra le domestiche mura, sia negli uffiej, sia in commercio cogli altri uomini tenghino una condotta regolare.

Altrettanto dovrebbe pratticarsi nelle comuni, ove i sindaci avrebbero il primo posto, quando non vi fosse residenza del giudice regio, nel qual caso questo funzionario avrebbe il primato. Bensì gl'intendenti e sotto-intendenti dovrebbero passare istruzioni le più precise, perchè conformi in tutti i comuni fossero i posti, e perchè la spesa per la loro disposizione fosse la più moderata.

Digitized by Google

In quanto alla pratica esecuzione nelle chiese di tale misura, sarebbe indispensabile la previa intelligenza coll'ordinario, e parroco rispettivo, e sarebbe poi assai commendevole, se le autorità somministrassero del proprio alla chiesa una caritatevole sovvenzione, onde convertirla nella spesa, che potesse occorrere per rendere maestoso ed ufficiato oltre l'ordinario l'altare ne' giorni festivi.

Nè potendo io dubitare ch'ella troppo religiosa e zelante del pubblico bene, non sia per mandare ad effetto questo autorevole consiglio, così non manco di osservarle che rendesi pure indispensabile di mettersi d'accordo coi regj procuratori, presidenti, e col comandante della provincia, onde tutto appuntare con reciproca armonia e persuasione, dovendo io d'altronde ritenere, che il concorso di questi funzionarj sarà il più conforme ai principj della pietà e devozione cristiana.

Intanto favorirà di trasmettere copia della presente in mio nome ai sotto-intendenti, soggetti alla sua giurisdizione, e mi riscontrerà categoricamente nel particolare.

Regolamento del 13 agosto 1822 portante disposizioni a regolare la specie di moneta da impiegarsi nei pagamenti di conto della tesoreria generale.

Art. 1. Il pagamento delle cambiali tratte dal ministero si eseguirà interamente in moneta di argento.

2. Quello dei soldi degl'impiegati siano civili, siano militari sarà fatto per la capitale da ducati 15 inclusive in sotto, in moneta di rame: tutto il rimanente da ducati 15 ed un grano in sopra, per un decimo in rame, e nove decimi in argento.

Per le provincie poi, il pagamento sarà fatto indistintamente, tre quarti in argento, ed un quarto in rame.

3. Quello del prest per la truppa, verrà effettuito per un decimo in argento, e per nove decimi in rame.

La sola gendarmeria sarà pagata con un quinto in argento, e quattro quinti in rame.

4. Quello dei projetti sarà fatto tutto in moneta di rame.

5. Il pagamento degli ospedali sarà effettuito, per un quarto in argento, e per tre quarti in rame.

6. Quello del mantenimento delle carceri, per due terzi in argento, e per uno in rame, se si tratta di pagamenti a' fornitori, se di soldi in fine, secondo la regola stabilita coll'articolo 2.

7. Quello delle forniture, per un sesto in rame, e per cinque sesti in argento.

8. Quello delle strade, per un quinto in argento, e per quattro quinti in rame.

9. Quello del cantiere di Castellammare, tutto in rame.

10. Quello delle spese di burò in generale agl'impiegati sì civili che militari, colla stessa proporzione di soldi, secondo sta detto all'articolo 2.

11. Quello delle pensioni, sarà regolato nel seguente modo cioè:

Per le pensioni di giustizia da ducati 50 inclusive in sopra, in moneta di argento, e da ducati 50 meno un grano in sotto, in moneta di rame.

Quelle di grazia da ducati 100 esclusive in sopra, in moneta di argento, e viceversa in moneta di rame.

Quelle delle monache coriste, e dei religiosi sacerdoti di Napoli e regno, e delle pensioni monastiche intestate alla cassa di ammortizzazione, in moneta di argento.

Tutte le altre pensioni saranno pagate in moneta di rame.

13. Il pagamento delle fortificazioni e frontiere, per due terzi in rame ed un terzo in argento.

14. Quello del mantenimento dell'isola di Ponza, sarà eseguito per un terzo in argento, e due terzi in rame.

15. Gli assegnamenti sui ruoli provvisorj saran pagati colla stessa regola de' soldi, come sta detto all'articolo 2.

16. I pagamenti da farsi agli stabilimenti di pubblica beneficenza saranno fatti per un quarto in argento, e tre quarti in rame.

17. Quello delle indennità di alloggio, e mobilio sarà effettuito colle stesse proporzioni de' soldi, come sta detto all'art. 2.

18. Quello delle indennità di vacazione di qualunque specie, tutto in moneta di argento.

19. Quello degli affitti di magazzini, caserme della gendarmeria reale, e di locali per servizio delle amministrazioni, tutto in moneta di argento.

20. In ogni ricevitoria tanto generale, quanto distrettuale verrà affisso il presente regolamento.

Sono quindi incaricati i ricevitori nell'eseguire i pagamenti colla proporzione su indicata, di fare spiegare nella quietanza delle parti prendenti la qualità della moneta di rame, e di argento, che sarà stata erogata, e di notarla all'esito del libro di cassa sotto ciascuna rubrica di moneta, coll'indicazione dell'oggetto del pagamento.

21. Nel caso poi di mancanza di una delle due sopraddette specie di moneta, i ricevitori sono autorizzati a potersi discostare dal prescritto di sopra, onde non vengano attrassati i pagamenti. Di tal circostanza però sarà fatta espressa menzione nel libro di cassa.

Regolamento del 15 settembre 1822 emesso dalla commessione di pubblica istruzione per le patenti cui debbono esser muniti i maestri di scuola pubblica e privata ed i direttori delle case di educazione.

Siccome in esecuzione dell'art. 12 del real decreto di organizzazione de' 5 marzo 1822 i professori, maestri pubblici e privati, direttori di case di educazione, e direttori di spirito, impiegati negli stabilimenti di pubblica istruzione ed educazione debbono essere provveduti di una patente dalla commessione, per cui dalla medesima si esigerà un dritto che non eccede oncia una, e che su di questo provento si distribuiscano i premi agli scolari che si saranno distinti, così la commissione medesima viene ora a stabilire quale sia la somma che proporzionatamente da ciascuno di loro si deve, cioè:

Da coloro che hanno soldo di once sei all'anno o meno, si pagheranno tarì 6. Da once sei a once sedici, tarì 12. Da once sedici ad once ventisei, tarì 18. Da once ventisei a once trentasei, tarì 24. Da once trentasei in sù, oncia 1. Nelle scuole private i maestri devono pagare oncia 1. Gli ajutanti degli stessi, tarì 18.

Ha deliberato inoltre la commissione, che tutti i maestri tanto delle scuole private quando di quelle stipendiate dai rispettivi comuni, e che sono muniti di patente o dalla passata deputazione dei regj studj, o dalla commessione di pubblica istruzione ed educazione, siano obbligati nel termine di due mesi, cursuri dal giorno 15 del corrente agosto 1822, a presentare al segretario della commissione le patenti suddette ad oggetto di ottenerne dalla stessa la rinnovazione.

Quegli altri maestri delle scuole private o dei comuni, i quali non sono muniti di patente della commissione, e che esercitano l'impiego o per atti di elezione dei rispettivi comuni, o per altro legale istrumento, sono in obbligo nel termine suddetto, cursuro come sopra, di accudire o far accudire presso il segretario della commissione, presentando il rispettivo atto di elezione o legale istrumento, per ottenerne la corrispondente patente della commissione, qualora questa non v'incontrasse difficoltà; e questi tali maestri dovranno pagare il dritto corrispondente alla riferita tariffa.

Tanto que' maestri che si trovano muniti di patente, e che otterranno la rinnovazione, quanto gli altri che saranno ora muniti di patente sono tenuti al capo dell'anno, scorso dalla data della medesima, curarne parimenti la rinnovazione; e trascurandone l'esecuzione, s'intendono subito come sopra sospesi dall'impiego e privi di esercizio e del corrispondente soldo.

Digitized by Google

Per qualunque rinnovazione di patente si pagherà il dritto secondo la qui appresso tariffa.

Da coloro che hanno soldo di once sei l'anno o meno, tarì 2. Da once sei ad once sedici tarì 4. Da once sedici ad once ventisei tarì 8. Da once ventisei in sù tarì 10.

I maestri delle scuole private che per diritto di patente devono pagare oncia una, paghino per la rinnovazione tarì 10. Ed i loro ajutanti tarì 6.

Sono tenuti ad essere muniti della patente della commissione i prefetti, maestri di spirito, e qualunque altro impiegato nella pubblica istruzione ed educazione, ancorchè non percepissero soldo, senza che però che per tali patenti e rinnovazione delle stesse pagassero dritto alcuno. Il segretario della commissione venendogli presentata dai maestri la rispettiva patente, l'atto di elezione o legale istrumento, sarà in obbligo di presentarli alla commissione per aver l'ordine dalla stessa per la rinnovazione della nuova patente, e quindi questa spedita, notare in essa il dritto che deve pagarsi, giusta la tariffa, apponendovi la sua firma, e passarla al razionale della commissione per esigere il suddetto dritto, facendo nota, da lui firmata, della seguita esazione. Fatto ciò il razionale dovrà restituire la patente al segretario per farla passare alle firme del presidente e componenti la commissione, e quindi consegnarla alle parti senza esigere altro dritto per se o per altri.

Tanto il segretario, quando il razionale terranno rispettivamente un libro, in cui dovranno notare le patenti che si spediscono, e le rinnovazioni delle stesse coi nomi e cognomi dei patentati, e di coloro ai quali si fa rinnovazione, ed a quale comune appartengono. In ogni sei mesi il segretario dovrà fare un certificato, da lui firmato, contenente la somma dei dritti pagati per le nuove patenti, e per le rinnovazioni, ed essendo di accordo col ragioniere, dovrà farsene il deposito in banco a conto apparto.

È volere finalmente della commessione che si facciano officj agl'intendenti, acchiudendo loro copia del presente regolamento, prevenendoli di farlo sollecitamente per mezzo dei rispettivi comuni, notificare ai maestri o pubblici o privati per l'esatta puntuale esecuzione, ricercando dagl'anzidetti sindaci fede giurata di aver eseguita la notifica suddetta; quale fede gl'intendenti dovranno immediatamente rimettere alla commissione per l'uso corrispondente.

Ordinanza di polizia del 9 ottobre 1822 relativamente all'asportazione dei bastoni nodosi.

Volendo provvedere ai gravi inconvenienti, che derivano dall'asportazione de' bastoni, o di grosso diametro, o muniti di ferri acuminati, e d'altra forma, ed all'impiego colpevole che suole farsi di altri strumenti di ferro, destinati particolarmente all'agricoltura ed alle arti, ordina:

1. È espressamente proibita l'asportazione, e la vendita de' bastoni, e mazze guarnite all'estremità con ferro acuminato, o rotondo a guisa di palla di piombo, o altro metallo. È egualmente proibita l'asportazione, e vendita di mazze nodose, e grossi bastoni, i quali abbiano nella estremità superiore una circonferenza maggiore di linee trenta, ossia due pollici e mezzo.

2. È proibita l'asportazione delle così dette ronche, roncigli, storti ec. in generale quella di tutti gli strumenti rurali taglienti, incidenti, o pungenti, quando l'asportatore non esercitasse il mestiere a cui appartengono, e quando si asportassero in giorni, in ora, ed in luogo, in cui non potessero essere adoperati all'uso cui sono addetti.

Sono particolarmente eccettuati da tal divieto i campagnuoli, che dal loro comune vanno nelle vicine campagne, e ne tornano, in quei giorni però in cui vi si debbono condurre per addirsi a' loro lavori.

3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 saranno puniti, in caso di asportazione o vendita, colla detenzione e coll'ammenda di polizia.

4. Le stesse pene saranno applicate a' contravventori alle disposizioni dell'art. 2.

5. Gl'intendenti, i sotto-intendenti, e giudici regj, ed ogni altro funzionario inferiore sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Circolare del 17 maggio 1823 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a rimuovere varj dubbj relativi alla leva.

A rimovere i dubbj promossi da varj intendenti sulle istruzioni relative alla leva, si sono prese le seguenti determinazioni.

1. Il fratello unico di un sacerdote o di un laico professo, deve essere reputato come unico.

2. Il fratello unico di uno che abbia gli ordini minori, o stia in seminario ecclesiastico, o in uno alunnato, o noviziato monastico, sarà compreso nella leva, finchè il clerico, l'alunno, o il novizio giunto all'età di anni ventuno, non sia

asceso agli ordini sacri, o non abbia fatta la solenne professione monastica.

3. Dovendo di tre fratelli entrare nel bussolo un solo, ed essendo più di tre, due ed i più giovani, ciò deve intendersi quante volte questi ultimi sieno idonei al servizio militare. In caso contrario dovranno entrare gli altri fratelli, prendendosi sempre i più giovani.

Non debbono mettersi nel bussolo tutti li tre fratelli o più, quando anche l'età li comprendesse, ma soltanto l'uno o li due nel modo suddetto.

4. Il cambio dato, qualora attualmente sia presente alle bandiere, o ritirato con soldo, deve reputarsi come se fosse in servizio militare colui che lo ha dato. Ogni altra specie di compensi dati, non deve calcolarsi.

5. Colui che ha un fratello, ma condannato a pena perpetua, deve reputarsi come unico. Lo stesso si praticherà se sia condannato a pena temporanea, durante però la espiazione della pena.

6. Quei che si trovano sottoposti ad un giudizio correzionale devono comprendersi nel bussolo. Sortendo, si attenderà l'esito del giudizio. Intanto il comune darà il rimpiazzo. Finito il giudizio, ed espiata la pena, dovrà recarsi al deposito e da questa epoca comincerà il tempo del servizio militare per esso. Quello che fù dato in rimpiazzo, potrà allora ritornare alla sua famiglia.

7. I congedati e sbandati dell'età voluta dalle istruzioni, devono comprendersi nel bussolo, e sortendo, non si deve aver ragione del servizio precedente.

8. Non si deve aver riguardo alle esenzioni precedenti per arresto di disertori, quante volte l'esentato sia tuttavia nell'età da essere compreso nella leva.

9. La fissazione del domicilio fuori del paese nativo, deve essere fatta a' termini della legge.

10. Quelli delle precedenti leve devono comprendersi nella presente, quante volte siano tuttavia nell'età prescritta con le istrusioni.

11. Gli esentati dalle precedenti leve per cause variabili, debbono comprendersi nella leva, qualora le cause che diedero luogo all'esenzione sieno cessate.

12. Il decreto de' 28 febbrajo, essendo stato inserito nel giornale del regno delle due Sicilie de' 25 marzo, da questa epoca con la ragione delle rispettive distanze, a tenore delle leggi civili, deve calcolarsi l'esecuzione accordata agli ammogliati.

13. Non è necessario, che gl'impiegati esentati coll'art. 10, sieno stati nominati con decreto. I giudici di circondario sono esentati, perchè sono laureati, ed in esercizio.

14. Essendovi più parrochi in un medesimo comune, la chiave del cassettino si terrà dall'anziano di nomina.

15. Quante volte gli estratti del primo e secondo bussolo non fossero sufficienti, si potrà procedere ad altro o altri bussoli finchè si completi la quota, che sempre dovrà darsi dal comune.

A prevenire ciò, per quanto fosse possibile, trovasi prescritto nell'art. 18 delle istruzioni, che nel secondo bussolo debbono estrarsi tanti, quanti corrispondono al doppio della quota, per aversi appunto un numero da poter supplire con latitudine.

16. Colui che per accidente si trovasse fuori del proprio comune, ed in distanza tale da non potersi trovar presente pel giorno della spedizione della quota, non potrà perciò essere dichiarato refrattario. Dovrà a questo prescriversi un termine, fra 'l quale debba presentarsi, avuto riguardo alla distanza. Intanto il comune non ne ritarderà l'invio de' presenti, e nel processo verbale noterà l'assente, ed il tempo nel quale dovrà presentarsi. Elasso tal termine, e non presentatosi, sarà dichiarato refrattario, ed allora il comune darà il rimpiazzo. Sempre e quando si presentasse il suddetto refrattario, colui che fu dato in rimpiazzo tornerà nella sua famiglia.

17. Gli emancipati quante volte abitino separatamente dal padre, con famiglia ed economia separata, non fanno più parte della famiglia paterna.

Più fratelli, che siensi divisi, e ciascuno viva con abitazione, famiglia, ed economia separata, devono considerarsi come tante famiglie, quanti sono essi.

Tutto ciò avrà però luogo quante volte la emancipazione e separazione sia avvenuta da un anno indietro, a contare dal dì della pubblicazione del decreto de' 18 febbrajo.

18. Coloro che godono delle esenzioni contenute nell'articolo 10 delle istruzioni non dovranno comprendersi nel bussolo.

Quelli, che per altre cause verranno esclusi dal decurionato, dovranno comprendersi nel bussolo, poichè avverso la deliberazione del decurionato si dà il reclamo devolutivo al consiglio d'intendenza, e perciò rivocandosi da questo la deliberazione del decurionato, l'individuo si trova già sorteggiato.

19. Il consiglio procederà nel modo amministrativo, come esamina tutte le altre deliberazioni decurionali, tenendo presenti i motivi addotti dal decurionato, e quelli che si allegano dal reclamante.

20. Pe' reclami avverso i giudizj de' professori, procederà in quel modo stesso, che pratica per tutti gli affari, che dipendono dal giudizio di periti.

21. Il cambio dato rappresenta colui che lo ha dato, e

perciò niuna ragione debba aversene pe' fratelli dello stesso cambio.

22. Colui che dà il cambio, dovrà marciare insieme con questo, affinchè dove il cambio non sia ammesso al deposito, vi rimanga quello che lo ha dato.

23. La dichiarazione di refrattario si farà nel modo stesso, che fu praticato per lo passato.

24. Non bastando di esser laureati o licenziati, ma richiedendosi anche l'esercizio delle professioni, basterà che queste circostanze siensi avverate anteriormente alla comunicazione delle istruzioni.

25. Relativamente a' projetti, saranno comunicate l'opporcune determinazioni. Intanto dovrà procedersi alla formazione della leva indipendentemento da' medesimi.

Circolare del 24 maggio 1823 emessa dal ministero di polizia generale portante disposizioni relative alla redazione del giornale uffiziale.

Il giornale uffiziale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb'essere essenzialmente consagrato alla rapida diffusione di tutte le notizie, che possono interessare la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maestà.

Questo scopo si ottiene colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle arti, dell'industria e del commercio, o eccitare una emulazione efficace, e salutare, rendendo di pubblica ragione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorano il suddito, ed il cittadino, mostrano allo straniero che questa terra già classica è ancor feconda di virtù domestiche, e di esempj frequenti di fedeltà verso il trono legittimo del nostro augusto sovrano.

Io non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classe; ella nella sua sagacità può agevolmente ravvisarlo. Mi limito solo a raccomandarlene l'esatto adempimento, e se per avventura la gravezza, e la multiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata a delegarne l'incarico a qualche consigliere d'intendenza di sua scelta. In tal caso me ne additerà il nome.

La mia preghiera è che questo lavoro (finora incredibilmente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celerità. Riaudandolene lo scopo, ne ho già abbastanza dimostrato l'interesse e l'importanza. Esso dee in somma considerarsi come un ramo della sua amministrazione ordinaria, e formare il soggetto di rapporti continui, e per quanto è possibile periodici. Io me l'attendo almeno in ogni due settimane.

Reale Rescritto del 14 giugno 1823 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare il servizio dell'amministrazione generale de' ponti e strade in ordine alle opere e lavori pubblici.

Dopo che Sua Maestà con real decreto de' 21 febbraio 1822 ebbe posto nella dipendenza della real segreteria e ministero di stato delle finanze la direzione generale di ponti e strade, doveva esser presentato alla sovrana approvazione un regolamento circa il metodo di servizio della direzione generale ai termini dell'articolo 2 dello stesso real decreto; ma la Maestà Sua nel consiglio de' 18 aprile di quell'anno medesimo, segnò i limiti delle attribuzioni de' due ministeri intorno alle opere pubbliche provinciali: e tale sovrana risoluzione le fu partecipata col real rescritto circolare de' 27 dello stesso mese.

Il regolamento prescritto col citato articolo 2 del real decreto del 21 febbraio 1822 divenne così superfluo, poichè colla detta sovrana risoluzione fu determinato quanto occorre pel modo di conciliare l'andamento del servizio di ponti e strade per le opere pubbliche provinciali; e la parte per la quale doveva dipendere da ciascuna delle due reali segreterie e ministeri di stato suddetti.

Per dare intanto un maggiore sviluppo al principio sanzionato da Sua Maestà il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze di accordo con me, ha partecipato al direttor generale di ponti e strade le seguenti disposizioni che ne derivano.

1. I rapporti del direttor generale di ponti e strade, e quelli degl'intendenti delle provincie, riguardanti opere provinciali, saranno direttamente inviati alla real segreteria di stato degli affari interni, dalla quale si daranno pure direttamente al direttore generale ed agl'intendenti medesimi gli ordini sulle risoluzioni per farsi un'opera provinciale o progetti di arte, e sulla preparazione de' fondi corrispondenti.

2. Risoluta l'esecuzione delle opere provinciali per mezzo del ministero degli affari interni, data dal ministero stesso comunicazione al dipartimento delle finanze delle relative sovrane risoluzioni, e trasmessi all'approvazione del Re (nostro signore) gli stati discussi delle opere provinciali, apparterrà alla real segreteria di stato delle finanze di provvedere a tutto quello che riguarda metodi di esecuzione de' lavori, dettagli di spese, liberazioni di denaro, contabilità, cautele e tutt'altro. Quindi i rapporti così del direttor generale, come degl'intendenti che a questi oggetti si riferiscono, saran diretti esclusivamente alla real segreteria delle finanze, dalla quale si daran gli ordini opportuni.

3. Il ministero degli affari interni trarrà in ogni anno un solo ordinativo per la somma intera, che verrà accordata nei

suoi stati discussi per opere provinciali sui grani addizionali alla contribuzione fondiaria.

4. Il ministero delle finanze disporrà a rate mensili il pagamento delle somme a misura che progrediscono i lavori, ed in veduta degli stati di ripartizione, che saran presentati dalla direzione generale de' ponti e strade, la quale per la corrispondenza che avrà cogl'intendenti, e cogl'ingegneri provinciali, dovrà conoscere mese per mese (*ed in ciascuna settimana se occorre*) la situazione delle varie opere, costruzioni, riparazioni ec

5. Pei conti delle opere pubbliche si eseguirà quanto trovasi prescritto nel real decreto del 1 febbraio 1816, e per la risozione sovrana de' 4 maggio 1819. Il ministro delle finanze veglierà all'adempimento di queste disposizioni.

6. I bilanci de' carichi, dell'esazione, e dell'esito relativi a' fondi addetti alle spese pubbliche provinciali, saran per ogni quadrimestre redatti in triplice esemplare, de' quali gl'intendenti ne spediranno uno alla real segreteria delle finanze, uno alla direzione generale de' ponti e strade, ed un altro al ministero degli affari interni.

7. La direzione generale de' ponti e strade darà mese per mese conoscenza alle due reali segreterie, e con separati rapporti dello stato di situazione delle opere che si stanno eseguendo; e per ogni semestre compilerà un quadro generale di tutte le opere provinciali ordinate, indicando lo stato delle costruzioni, de' lavori ec; di simili stati trasmetterà un esemplare alla segreteria delle finanze, ed un altro direttamente al ministero degli affari interni, affinchè quest'ultimo acquisti in tal modo una estesa conoscenza dell'esecuzione delle opere, da Sua Maestà per mezzo suo ordinate.

8. La cognizione di tutte le contese, che insorger potessero dopo l'approvazione di un'opera relativamente all'opera stessa, come per variarla di forma, di allineamento, o altra di simil natura, sarà della competenza della real segreteria degli affari interni.

Ella, signor intendente, eseguirà queste disposizioni nella parte che la riguardano, e mi darà conto dell'arrivo della presente.

Circolare del 18 giugno 1823 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si dichiara che lo scopo della polizia considerato sotto il rapporto amministrativo è la conservazione dell'ordine pubblico.

Lo scopo che si propone la polizia, considerato sotto il rapporto puramente amministrativo, è la conservazione dell'ordine pubblico. Questo scopo ottiensi colla prevenzione de' reati, quando prima della loro esecuzione possa penetrarsene qualche elemento, e colla immediata repressione de'reati stessi, quando non sia riuscito d'impedirli.

Nel primo caso la polizia amministrativa agisce in virtù delle sue attribuzioni essenziali.

Nel secondo caso essa concorre alla persecuzione de'rei nell'interesse dell'ordine pubblico, e come semplice coadjutrice della giustizia penale.

Un sovrano rescritto in data de'3 agosto dello scorso anno, fissando l'incertezza che sembra attraversare in certa guisa alla polizia amministrativa l'esercizio della facoltà di spedire mandati di arresto, ha consacrato in termini precisi l'ingerenza che essa prender debba negli avvenimenti criminosi, estendendola al *pronto arresto de' delinquenti, anche ne' casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge* ec. Ho avuto intanto più occasioni da convincermi, che talun'intendente, e le altre autorità incaricate della polizia, non facendo uso a luogo ed a tempo di questa facoltà, che forma una delle più interessanti prerogative della carica, o non prendono alcuna parte nella persecuzione de' rei, anche ne' più gravi misfatti, o si paralizzano in richiedere delle istruzioni da questo ministero, onde procedere al loro arresto, quasi che non ne avessero insita la necessaria autorizzazione. Un tal sistema favorisce l'impunità de' reati, toglie alla giustizia penale la cooperazione efficace, ch'essa è in dritto di ottenere dalla polizia amministrativa, agevola i malvaggi al delitto, e compromette in conseguenza quell'ordine pubblico, che Sua Maestà si è degnata affidare alle cure di ogni polizia locale.

Ella perciò, signor intendente, troverà giusto che io ecciti il di lei conosciuto zelo a spiegare in tutt'i casi di avvenimenti criminosi la maggior attività ed energia per la persecuzione ed arresto de' rei.

Quando la lusinga di evitare un immediato arresto, e quindi la speranza di una probabile impunità o di un sicuro temporeggiamento cessano, i ribaldi con maggior difficoltà si abbandoneranno alle delinquenze, e la sicurezza pubblica e privata saranno meglio garantite.

Ella è d'altronde troppo penetrata per convincersi, che convien prendere da se stessa le misure che le circostanze potranno reclamare ne' casi indicati, onde non perdersi un tempo

prezioso in attendere le disposizioni di questo ministero, ed inceppare così l'azione della polizia con evidente danno della giustizia e del publico servizio.

Gli avvenimenti criminosi che possono interessare l'alta polizia meritano poi una speciale attenzione.

Ella conosce perfettamente che in affari di questa natura gli agenti della polizia amministrativa sono incaricati della polizia giudiziaria, e debbono direttamente adempiere a tutti gli atti di procedura, non che alla persecuzione ed arresto de' rei sotto la loro responsabilità.

Interesso quindi tutta la sua efficacia ad esercitare su questo articolo una rigorosa vigilanza., ed un'esecuzione precisamente momentanea; nè lascio di rammentarle, che nelle materie di alta polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione basatamente sospetta, l'imprudenza dolosa o abituale, meritano pronte misure di refrenazione e di esempio.

La conflagrazione avvenuta una volta nel regno, il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri e banditori settari impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze che in altra epoca sarebbero state di poca attentibilità.

In fine la prego di voler prestarsi alla bontà d'inviarmi rapporto motivato su tutt'i mandati di arresto che verranno da lei spediti col risultamento ottenutone, nel qual rapporto sarà anche espresso il di lei parere sulle misure ulteriori da adottarsi, secondo le norme che le ho comunicate con altra circolare di questa stessa data.

Circolare del 20 luglio 1823 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce il modo come registrarsi gli atti relativi agli affitti ed agli appalti dei beni, dritti e cespiti appartenenti a' comuni.

Con il sovrano rescritto degli 8 febbraio 1820 fra tante altre cose fu partecipato locchè siegue. — » L'esperienza avendo fatto conoscere che gli affitti, e gli appalti dei beni, dritti, e cespiti appartenenti alle comuni qualora abbiano bisogno dell'approvazione dell'intendente, soffrono discapito per la forzosa registrazione degli atti, che precedono l'approvazione suddetta. Sua Maestà ha quindi risoluto.

1. Che gli atti riguardanti affitti ed appalti potranno essere registrati tutti unitamente, dopo l'approvazione superiore.

2. Che il termine pel registro delle citazioni, e di ogni altro atto riguardante affitto ed appalto comunale, non escluse neppure le offerte, correrà colla data, in cui l'approvazione suddetta dovrà essere registrata.

3. Che i sindaci in piedi degli atti di licitazione dovranno apporre la seguente clausola, cioè *dovrà avere esecuzione dopo l'approvazione dell'intendente*.

4. Che il cancelliere comunale sia tenuto di passare nel suo repertorio ciascun atto dopochè sarà celebrato, colla dichiarazione *atto sottoposto all'approvazione dell'intendente*.

5. Che qualora nelle aggiudicazioni deffinitive si dovrà far mensione delle aggiudicazioni preparatorie, invece dell'enunciazione del registro, che non ancora è seguito, si esprimerà, che l'atto è da sottoporsi all'approvazione dell'intendente.

6. Che i manifesti o siano gli avvisi, che si pubblicano per provocare il concorso degli avventori negli affitti; di cui è quistione, debbano considerarsi esenti dalla formalità del registro, come atti di pubblica amministrazione. Conviene per tanto che per dilucidazione delle sopra trascritte sovrane risoluzioni io le manifesti alcune idee; nascenti dalla legale pratica che qui è in vigore, e che potrebbe forse riuscir nuova per la Sicilia.

Qui non vi è più il costume di farsi stipolare dai pubblici notai i contratti di affitto, per i quali si sono sollennizzati gli incanti. Il verbale di aggiudicazione definitiva, ossia il verbale di liberazione, il quale dopo terminati gl'incanti in grado di ultimo additamento, vien sottoscritto dalle parti interessate, e dall'autorità che presiede agl'incanti costituisce per se solo il titolo operativo del contratto. Su questo verbale di aggiudicazione deffinitiva, ossia di liberazione, cade l'approvazione dell'intendente. Or appena che un tal verbale è approvato, divien in forza dell'enunciate sovrane risoluzioni passibile della formalità del registro fra il termine stabilito dalla legge, unitamente agli atti precedenti riferibili allo stesso affitto.

L'aggiudicatario ossia il liberatario, (giacchè secondo i termini della nuova legislazione civile si chiama aggiudicatario, non già il solo creditore che si aggiudica il fondo del suo debitore, ma chiunque libera a suo favore un oggetto incantato) qualora voglia presso di se ritenere il titolo del suo contratto, basterà farsi rilasciare dal sindaco la copia del verbale suddetto, dopo che sarà stato approvato dall'intendente, e debitamente registrato.

Stabilendosi un tal sistema, cotesto ministero vede bene colla sua saggezza, che per gl'incanti, di cui è discorso, non faccia più uopo di stipularsi atto notariale. Del rimanente qualora le parti, per effetto dell'antiche abitudini volessero fare stipolare un atto notariale, quest'atto indipendentemente dal titolo di aggiudicazione, ossia di liberazione, dovrà adempirsi separatamente di registro tra il termine fissato per gli atti notariali, considerandosi come un atto isolato, e come una cautela accessoria agli atti dell'aggiudicazione suddetta.

Or io dopo di aver inteso il direttore generale dei rami e dritti diversi sul di lei rapporto relativo all'assunto, le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e regolamento.

Circolare del 24 luglio 1823 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce il modo come nominarsi in quei reali domini i supplenti dei giudici di circondario.

Dopocchè è piaciuto a Sua Maestà d'istituire nei comuni non capi luoghi di circondario li supplenti ai rispettivi giudiei di circondario, e dietro l'elezione di tali supplenti fatta da Sua Maestà par alcuni comuni di queste valli, vari dubbi si sono elevati dai procuratori generali, e regi presso i collegi delle valli medesime; primieramente sugl'impedimenti legittimi per alcuni di tali supplenti, all'esercizio delle loro rispettive funzioni, ed indi relativamente al modo come provvedersi ai registri bisognevoli ai medesimi pel ramo si civile, che penale, al locale necessario pel giudicato, ai cancellieri che debbono assistere tali supplenti, ed ai servienti comunali che debbono prestare presso li supplenti medesimi il servizio di usciere qualora tanto questi, che quelli sieno inabili.

Essendomisi dato conto de' dubbi suddetti, volendo io provvedere in modo, che si fissino delle norme certe, onde sistemarsi gli oggetti in quistione, e non promuoversi in ogni caso dei nuovi dubbi, che portino ritardo nel corso della giustizia, col parere uniforme del signor direttore di questa real segreteria, ho determinato le seguenti cose.

1. Ogni procuratore generale presso la gran corte criminale d'accordo col regio procuratore presso il tribunale civile mi darà conto di quei supplenti comunali delle valli rispettive, che per qualche legittimo impedimento saranno inabilitati all'esercizio delle funzioni di supplenti, e mi rimetterà nel tempo stesso nota di eligibili per lo rimpiazzo d'ognuno de' supplenti impediti per indi darsi le convenienti disposizioni.

2. Per quei comuni dove i servienti comunali sono incapaci a prestare il servizio di uscieri presso i rispettivi supplenti, i regi procuratori ed i regi procuratori generali non altrimenti di ciò che si prattica per gli uscieri presso i giudici di circondario, a' termini dello articolo 204 numero 6 della legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1820 destineranno provvisoriamente de' soggetti che crederanno idonei, e ne daranno conto per l'approvazione.

Laddove vi siano uscieri presso i giudici di circondario i quali si contentino di servire nei comuni non capo-luoghi presso i supplenti, sarà dato a costoro la preferenza, sempre però nel caso d' incapacità dei servienti comunali.

3. Per quei comuni dove i cancellieri comunali sieno incapaci a prestare il servizio di cancellieri presso i supplenti

rispettivi, i regi procuratori ed i regi procuratori generali, non altrimenti di ciò che si pratica pe' cancellieri presso i giudici di circondario, ai termini dell'articolo 204 numero 6 della legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819 destineranno provvisoriamente de' soggetti che crederanno idonei, e ne daranno conto per l'approvazione.

4. I bolli, ed i registri necessari ai supplenti medesimi, saranno forniti a spese de' comuni, a di cui beneficio è l'istituzione de' supplenti comunali.

5. Finalmente in quanto alla casa da destinarsi a'supplenti per l'esercizio delle proprie funzioni non occorre veruna provvidenza, potendo i rispettivi supplenti funzionare nelle case di propria abitazione, come si pratticava dagli antichi giudici locali.

Partecipo io dunque a lei queste mie determinazioni per sua intelligenza e per l'uso corrispondente di sua parte.

Istruzioni del mistero delle finanze per la esecuzione del decreto dei 10 febbraio 1817 circa le pleggerie delle polizze, fedi di credito, o cartelle dei pegui disperse.

Art. 1. Disperdendosi una fede di credito per la quale il banco conosce il solo intestatario del danaio, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal banco della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di ducati 10, e di grana 60 da duc. 10. 01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll'obbligo solidale o di qualche impiegato con soldo di pubblica amministrazione, o di un qualche probo e conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla reggenza, di cavare il banco indenne ed illeso nel caso, che venisso ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale (1). Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa e ne domandi la liberazione, si esigerà ancora il consenso dell'intestatario.

2. Se si disperderà una pollzza notata fede, per la quale il banco ha notizia dell'Intestatario non solo, ma benancho della persona, a cui si è diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggeric, sarà sempre necessario di avere i consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre le pleg-

(1) La formola dell'obbligo è stabilita con ordinanza del reggente del 30 giugno 1841.

gerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, dover sussistere per lo spazio di dieci anni, elassi i quali s' intenderà sciolta e cessata di fatto (1).

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi al banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata (2), non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori.

Ministeriale delle finanze del 26 febbraio 1817 con cui si rimettono approvati da Sua Maestà i regolamenti del banco delle due Sicilie.

In esecuzione degli articoli 7, 10. e 12. del real decreto de' 12 di dicembre 1816, dietro mia proposizione, si è la Maestà Sua degnata di approvare i regolamenti definitivi riguardanti le operazioni dello sconto delle cambiali, della pignorazione degli oggetti preziosi, e dell' amministrazione ed impiego delle rendite del banco, come ancora le attribuzioni della reggenza, e del governo del medesimo e delle sue casse; e finalmente i doveri inerenti a tutti gl' impieghi, che lo compongono.

Io spero, che mediante la vostra indefessa e vigilante cura, non che di quella di tutti gl' individui, che la reggenza ed il governo dei banchi compongono, dando a questi regolamenti fissi ed uniformi la dovuta ed esatta esecuzione, tolto di mezzo quel complesso di appuntamenti ed ordinanze, che in varie epoche furmate, rendevano le operazioni del banco sempre incerte e vacillanti, vogliasi dare al governo ed al pubblico quella tranquillità, che un' opera così interessante richiede, ed ispirare maggior fiducia ai creditori apodissari pei fondi che nel banco vanno a depositare.

E perchè gl' impiegati ancora della reggenza e delle casse del banco possano con maggiore energia ed esattezza eseguire le varie incombenze loro affidate, vuole il Re, che i soldi stabiliti per le diverse cariche sieno loro pagati netti di ogni altra ritenuta, oltre quella del due e mezzo per 100 pel monte delle vedove e de' ritirati. Contemporaneamente si è la Maestà Sua degnata di fissare un fondo di gratificazioni da distribuirsi nelle somme, proporzioni ed epoche indicate nelle determinazione trascritta in piè dell' annesso notamento.

In esecuzione adunque delle suddette sovrane disposizioni, ho l' onore di acchiudervi, signor reggente, da me vistate:

1. Le istruzioni e regolamenti di sopra indicati, incarican-

(1) La iscrizione ipotecaria deve sussistere per anni trenta, giusta la ministeriale del 18 giugno 1842.

(2) Il sequestro è vietato a termini del real decreto del 6 ottobre 1817.

dovi di farle imprimere per le stampe e d'inviarmene una quantità di esemplari;

2. Lo stato discusso degl' introiti ed esiti;

3. Finalmente il notamento delle cariche e dei soldi degl' impiegati.

Con ciò restando deffinito il piano organico del banco delle due Sicilie, vi autorizzo a dargli esecuzione come fusse stato approvato dal primo dello scorso mese di gennaio, intendendosi in questo comprese tutte le autorizzazioni provvisorie, che vi ho precedentemente comunicate.

Gradite, signor reggente, gli attestati della mia distinta considerazione.

Regolamento organico del governo dei banchi e della reggenza approvato con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il governo di ciaschedun banco composto, com'è prescritto nell' articolo 12 del real decreto de' 12 dicembre 1816, da un presidente e da due governatori invigilirà giornalmente sull'andamento di tutte le officine del banco, ed individualmente sull' adempimento de' doveri di ciascuno uffiziale. A questo effetto uno almeno degl' individui del governo, compreso il presidente, dovrà essere risponsabile di assistere personalmente nel locale del banco in ogni giorno di negoziazione, potendosi dividere fra loro il lavoro per settimane, o in altro modo che ad essi riesca più comodo, purchè non manchi mai la presenza di uno di loro. Il governatore sentirà le querele de' particolari, e risolverà momentaneamente tutte le quistioni, facendo subito eseguire tutto ciò che possa condurre al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio, e tutti gli uffiziali dovranno senza replica ubbidirlo. Ordinerà la verifica dell'esistenza delle somme per le polizze disperse. Una volta ogni settimana si uniranno, a loro arbitrio, tutti tre per conferire su i disordini che si fossero introdotti, o sul miglioramento che si potesse dare al servizio, e per risolvere il conveniente. Allorchè si trattasse di novità di momento le proporranno alla reggenza per l'organo del presidente.

2. Ogni governatore di servizio nella giornata avrà la facoltà di sospendere, o di soldo, o di servizio, o dell'uno e dell'altro, qualunque individuo di tutte le officine del banco e se nella giornata di unione ne farà partecipi i suoi colleghi, qualora colla sua prudenza non creda fra le 24 ore riabilitare il sospeso. Le multe di puntatura ne'soldi, come le gratificazioni, si proporranno nelle riunioni settimanili per farsi presenti alla reggenza, la quale le risolverà definitivamente, e ne ordinerà l'esecuzione (1).

(1) Qualora agl'impiegati addetti alla ricezione dei fondi, che giungono

3. Ogni capo di officio al fine del travaglio della giornata farà un rapporto delle mancanze degli offiziali, e di ogni novità che sia accaduta nella sua officina, e lo consegnerà nella razionalia del banco, ove se ne formerà un plico, che si farà pervenire al presidente, unitamente alla resta delle casse in ogni sera. Le reste saranno parimenti inviate in ogni sera al ministro delle finanze, ed al reggente.

4. Il governo colla sua prudenza risolverà quando convenga immettere o estrarre moneta dal tesoro, e quando converrà fare delle improvvise contate di cassa, e l'eseguirà.

5. Allorchè si trattasse di finale destituzione, o di giubilazione, o di passaggio di uffiziale per morte, o di permuta da banco a banco, si discuterà dal governo riunito, e se ne porterà il risultato alla reggenza, la quale risolverà definitivamente, ed eseguirà il risoluto.

6. La durata dell'impiego del presidente, e de' governatori sarà di tre anni, e potranno essere confermati. L'annuale gratificazione sarà pe' presidenti di ducati 480, e pei governatori di ducati 240, netti di ogni ritenzione, che saranno pagati per una metà a Pasqua, e per l'altra a Natale (1).

7. Il reggente avrà esclusivamente la sopravveglianza delle officine della segreteria, e razionalia centrale, avrà la corrispondenza col ministro, e la firma di tutte le polizze d'introito e di esito del patrimonio del banco nei limiti sempre dello stato discusso annuale, e delle mensili o straordinarie autorizzazioni che riceverà. Interverrà a nome de' banchi a tutt'i contratti che verrà autorizzato a stipulare, e farà tutto ciò che il ministro delle finanze crederà commettergli per l'utilità del servizio. Decreterà definitivamente le liberazioni del danaro par le polizze disperse, dopo date le cauzioni a norma del decreto de' 10 di febbrajo 1817.

8. Almeno una volta la settimana si riunirà in sessione coi due presidenti, ed in essa si proporranno tutti gli affari mentovati negli articoli 1, 2 e 5, come pure tuttociò che riguarderà l'amministrazione delle rendite patrimoniali, a tenore delle istruzioni dell'amministrazione, e tutto si risolverà a pluralità di voti.

al banco per mezzo del procaccio, sorgesse dubbio sulla integrità dei suggelli e sullo stato delle casse, od il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d'invio, il governatore di servizio deve assistere all'apertura della casse, e fare quanto altro prescrive il regolamento approvato da Sua Maestà il 27 ottobre 1817.

(1) Attualmente la nomina dei presidenti e dei governatori non ha limitazione di tempo, e la loro gratificazione ossia onorario fu col sovrano rescritto del 5 gennaio 1828 aumentata, cioè pei presidenti ad annui ducati 600, pel vice-presidente della cassa soccorsale ad annui ducati 360, e pei governatori ad annui ducati 300. Il governatore che presiede allo archivio generale riceve oltre dell'onorario una indennità di annui ducati 60 sul fondo delle spese imprevedute, giusta la ministeriale del 26 settembre 1838.

9. Formerà parimenti, unito ai due presidenti, in ogni anno lo stato discusso di tutte le spese occorrenti pel servizio de' due banchi, e della reggenza. Discuterà nello stesso modo l'iniziativa dello ingrandimento o restrizione dell'opera de' pegni e dello sconto delle cambiali, per proporla al ministro delle finanze (1). Finalmente potranno discutere tuttociò che crederanno opportuno al miglioramento del servizio della real tesoreria, e del pubblico per farne la proposta al ministro delle finanze. Tutte le ordinanze generali per lo servizio tanto dei banchi, quanto delle officine della reggenza saranno firmate dal solo reggente.

10. La durata delle sue funzioni sarà di 5 anni: e potrà essere confermato. Siccome sarà egli sempre un impiegato superiore con soldo in altra carica, così per le funzioni di reggente avrà un onorario di annui ducati 1000 netti di ogni ritenzione, che saranno pagati nell'epoche stabilite nell'articolo 6 (2).

11. Il conto d'amministrazione de' beni del banco sarà reso in ogni anno alla regia corte de' conti.

Regolamento per l'amministrazione da tenersi nel banco delle due Sicilie dei fondi di sua dotazione approvato con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. L'amministrazione di tutte le rendite dei banchi, o siano provenienti dalle loro dotazioni, o da interessi di pegni ed altri introiti qualunque, si terrà dalla reggenza del banco, dipendente dagli ordini del ministro delle finanze.

2. La corrispondenza col ministro delle finanze, l'intervento nella stipula dei contratti di qualunque natura, la conoscenza degli affari contenziosi, la disposizione degli esiti, saranno nelle attribuzioni del solo reggente. Niuna polizza d'introito o di esito potrà esservi nell'amministrazione senza la sua firma. Egli potrà conferirla in caso di bisogno ad uno dei membri della reggenza, ferma restando la sua risponsabilità.

3. Apparterrà ai presidenti membri della reggenza, e potranno esserne incaricati anche i governatori, il dettaglio degli affitti dei predj rustici ed urbani; la disposizione delle necessarie riparazioni, le quali per le case non debbono eccedere un'annata di pigione di ciascuna abitazione, ed occorrendo ripara-

(1) Tale discussione non ha più luogo per la ragione che il ministro delle finanze con determinazione del 20 dicembre 1824 dettò le norme per la limitazione delle somme da impiegarsi nelle opere di pignorazione e di sconto.

(2) Attualmente la nomina del reggente non è quinquennale, ed il suo soldo nello stato discusso del banco è fissato per mensuali ducati 300, nulla percependo per le altre cariche, come fu prescritto nel real decreto del 4 marzo 1831.

zioni che potessero importare somma maggiore, dovrà prima ottenersene l'approvazione dal ministro. Gli stessi invigileranno all'esecuzione delle riparazioni delle medesime e proporranno in reggenza tutti quei mezzi, che crederanno proprj a migliorare la proprietà e la rendita del banco.

4. Il metodo pei nuovi affitti sarà il seguente. Dietro la richiesta che ne sarà fatta, la contabilità noterà il valor locativo indicato nell'antecedente contratto; indi si rimetterà all'esattore per la solvibilità dell'offerente; in seguito il verificatore anderà ad osservare se sia suscettibile di aumento o vi sia deteriorazione, ed in ultimo il governo segnerà la conchiusione del contratto. Il reggente ne ordinerà l'esecuzione.

5. Pei fondi urbani si procurerà sempre tenerne affittata l'esazione a partito forzoso con contratto approvato dal ministero delle finanze.

6. Vi sarà quel conveniente numero di avvocati, patrocinatori ed architetti, che sulla proposta del reggente determinerà il ministro delle finanze. Siccome però le disposizioni sono, che tutte le proprietà sian vendute e permutate in iscrizioni sul gran libro, ed in conseguenza anderà a cessare il bisogno di questi funzionarj, così non avranno onorarj fissi, ma solo annuali gratificazioni.

7. Siccome la direzione della cassa di ammortizzazione per esecuzione dell'articolo 6 del real decreto del 1 ottobre 1816 continua ad eseguire le vendite dei beni del banco, così la reggenza darà tutt'i lumi che dalla stessa gli verranno richiesti, perchè tutto si esegua regolarmente.

8. L'ufficina della razionalia della reggenza del banco, terrà per l'amministrazione suddetta una scrittura a doppia partita, divisa in proprietà e conto corrente, regolata in modo, che ciascuno di questi due rami dia tutti quei risultati che possansi desiderare in una ben diretta amministrazione. La proprietà del banco essendo destinata in garantia dei suoi impegni, sarà tenuto nella scrittura di questo ramo il conto delle polizze vuote di fondi rimasti nell'antico banco di corte e riconosciute dal nuovo. Indipendentemente da questa scrittura, ve ne sarà un'altra sullo stesso stile, per l'impiego in pegni o in isconti dei fondi della cassa apodissaria, e dei profitti che il banco ne ritrae, e che uniti alle sue rendite, ne formano la sussistenza.

9. Saranno per detta amministrazione aperte due madrefedi nel banco di corte, una colla intestazione *frutti delle proprietà e lucri del banco*, ed un'altra di *operazioni del banco*. Nella prima s'introiteranno tutte le rendite di qualunque natura; nella seconda tutte le rate dei capitali. Gli esiti autorizzati dallo stato discusso si noteranno sulla prima: se i fondi non saranno sufficienti, si potranno improntare dei supplementi

dalla seconda, coll'autorizzazione però sempre del ministro delle finanze.

10. In ciascun mese di dicembre di ogni anno sarà formato uno stato discusso approvato dal ministro di finanze per fissare lo spesato di tutto l'anno. Siccome però questo per l'articolo delle spese, varia in ogni mese, così deve questa parte in ciaschedun mese proporsi al ministro delle finanze per venire approvata, trattenendosi sempre nei limiti della somma totale determinata. Se talora le circostanze portassero di doversi oltrepassare, dovrà ottenersene sovrana approvazione.

11. In ogni fine di mese presenterà il reggente alla corte dei conti il bilancio dell'introito ed esito, sottoscritto dai suoi contabili e da lui vistato. Si darà il conto nelle debite forme alla corte medesima in fine di ogni anno (1).

12. Fissato il conto tra il banco e la cassa di ammortizzazione, presenterà il reggente al ministro delle finanze lo stato di situazione della proprietà e delle rendite e pesi del banco, per darsi da Sua Maestà le provvidenze riservate nell'art. 5 del suo precitato real decreto, onde fissarsi definitivamente la proprietà di cui il banco dev'essere dotato.

Regolamento per lo negoziato dello sconto di cambiali ed altri valori commerciali approvato con ministeriale del 26 febbrajo 1817 (1).

Art. 1. Sarà istallato separatamente dal governo del banco e senza che abbia ingerenza col medesimo un consiglio di sconto, composto di due o più negozianti.

2. La somma da impiegarsi allo sconto dovrà esser determinata in ogni sei mesi da sua eccellenza il ministro delle finanze. L'interesse che si esigerà su di esso sarà del 9 per 100 l'anno, di cui una parte da fissarsi dal ministro di finanze anderà in beneficio dei negozianti che garantiscono lo sconto, come appresso si dirà, ed il rimanente utile resterà al banco. I negozianti non percepiranno premio dagli effetti che disconterà la tesoreria o le amministrazioni che ne dipendono, purchè non ne sia richiesta dal banco la di loro risponsabilità; come si richiede per gli altri effetti scontati.

3. Gli effetti di commercio che si vogliono scontare, dovranno essere rivestiti di tre firme di negozianti, o almeno di due negozianti e di un particolare proprietario conosciuto.

4. Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie e pagabili in Napoli, nè potranno avere scadenza maggiore di tre mesi.

5. I deputati negozianti saranno solidalmente garanti delle somme che si scontano.

(1) Il bilancio si presenta annualmente dalla reggenza a termini degli articoli 1 ed 11 del real decreto del 2 febbrajo 1818, e 'l conto si dà dallo agente contabile nominato col real decreto del 30 giugno 1818.

6. Coloro che richiedono lo sconto, presenteranno la dimanda, una col notamento dei valori che si vogliono scontare, in mano del segretario generale della reggenza, il quale farà segnarla dal reggente, a cui è nota la somma ch'esiste da potersi impiegare in questa operazione, e la passerà all'esame dei suddetti deputati.

7. Costoro si uniranno per fare lo scrutinio dei valori che si vogliano scontare: e quelli che resteranno ammessi, dovranno esser firmati al piede dai suddetti negozianti, i quali firmeranno anche il notamento, che dovrà essere in carta bollata, restando così garanti dell'importo dello sconto.

8. Allorchè lo sconto sarà stato ammesso, sarà subito passato al segretario generale della reggenza, il quale avrà cura di passare tutte le carte corrispondenti in razionalia immediatamente, onde venga subito spedito il pagamento a favor di colui che avrà negoziato i suoi effetti di commercio.

9. Un tal pagamento dovrà farsi con polizza notata fede giusta il sistema scritturale del banco, la quale sarà firmata dal solo reggente: e tali polizze saranno formate in istampa tutte uniformi a tenore di un modello, che ne daranno gli stessi deputati negozianti.

10. Vi dovrà esser sotto l'immediata ispezione del razionale della reggenza, un'ajutante che abbia conoscenza del codice e della scrittura mercantile, il quale dovrà essere particolarmente incaricato del disbrigo di questa operazione e di tenerne il conto e la scrittura in regola.

11. Finalmente siccome potrebbe con facilità accadere che molte cambiali scadessero in una sola giornata, e che taluni dei negozianti facessero i pagamenti in estinzione delle medesime in numerario effettivo e non già in polizze, ed in tal caso non solo si renderebbe difficile, ma anche rischiosa l'esazione, dovendosi affidare le cambiali in mano di molti che si ricevano la moneta dai negozianti, così vi sarà un cassiere dello sconto, persona proba e solida, che si renda garante di questa esazione. Al medesimo saranno consegnate le cambiali, ed esso ne curerà l'esazione a misura delle scadenze, e ne avrà il discarico o col versamento delle somme corrispondenti o colla restituzione delle stesse cambiali, che dovrà aver cura di far protestare, qualora non venissero estinte al maturo, per esigersene l'importo dai deputati negozianti che han garantito lo sconto; al che li medesimi saranno obbligati, non ostante qualunque circostanza possa concorrervi. Il cennato cassiere dovrà dare una cauzione di annui ducati trecento di consolidato, restando sotto la sua risponsabilità li commes-

(1) Questo regolamento fu riformato per virtù del real decreto del 23 giugno 1818, ed attualmente avvene altro approvato da Sua Maestà il 2 aprile 1839.

si, dei quali dovrà avvalersi per la esazione delle cennate cambiali, acciò il banco resti sempre a coverto di qualunque danno.

Regolamento per l'opera della pegnorazione approvato con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. L'opera de' pegni, che si rende di grandissimo sollievo per la nazione, di sommo utile per il commercio, e che è una sorgente di ricchezza per il banco, nell'atto che accorre ai bisogni de' particolari, si continuerà a fare sulle materie di oro, argento e gioie nel locale dell'antico banco della Pietà (1) col fondo de' capitali della propria dote della cassa dei privati, potendovisi anche impiegare il denaro in detta cassa depositato, qualora il ristagno ne fosse eccessivo: locchè si eseguirà secondo la prudenza del reggente del banco, coll'autorizzazione però sempre del ministro delle finanze.

2. I pegni si potranno fare anche di piccole somme inferiori ai ducati 10, e fino alla somma non eccedente i ducati 500 per ora, potendosi in appresso a tenore delle circostanze aumentare. Su di ogni pegno di qualunque somma egli sia, si esigerà l'interesse alla ragione del nove per cento l'anno calcolato per giorni (2).

3. Ogni pegno non potrà godere una mora maggiore di mesi sei, elassi i quali dovrà dispegnarsi. Se però un pignorante in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno pagando l'interesse decorso, sarà permesso di eseguirsi, consegnandosegli una nuova cartella, e descrivendosi ne' libri dell'impegnata, come un pegno allora fatto.

Egualmente sarà considerato e descritto nel libro, come pegno allora fatto, qualora un pegnorante in fine del termine accordato, o anche prima, volesse diminuire il pegno, venendo a pagare l'interesse decorso, ed una porzione della sorte principale, nel qual caso anche gli sarà consegnata una nuova cartella.

E finalmente se un pignorante in fine del termine accordato, ò prima ancora, venisse a pagare l'interesse decorso, e volesse esser restituita una porzione degli oggetti pignorati,

(1) Nella cassa dei privati evvi anche l'opera delle pignorazioni delle pannine, telerie, stoffe, e metalli rozzi, istallata per virtù del real decreto del 29 novembre 1819.

(2) Su i pegni di oro, argento, gioie e metalli rozzi si esige l'interesse del sei per cento a termini del real decreto del 6 luglio 1818. Su i pegni di pannine, telerie, mussoline e stoffe di seta si esige l'interesse del quattro per cento a termini del sovrano rescritto del 18 marzo 1839; e sulle verghe di oro e di argento raffinate e monete straniere si esige anche il quattro per cento, giusta la disposizione ministeriale del 28 giugno 1826.

arà questo permesso, purchè però venga pagato contemporaneamente dalla parte quella porzione di danaro che sarà giudicato dall'orefice poter valere quelli oggetti che vuol essere restituiti: ed in tal caso sarà rinnovata la cartella, e formandosi un nuovo pegno, se ne prenderà ragione sopra i libri corrispondenti.

4. Non potranno farsi pegni di vasi o arredi sacri, nè di oro e di argento coll'impronta reale, senza permesso in iscritto delle autorità, alle quali compete, vistato dal reggente del banco, o almeno dal presidente della cassa.

5. L'argento fino sarà pegnorato, valutandosi a ducati 11 la libbra, e l'oro fino alla ragione di ducati 13 l'oncia, senza tenersi conto della manifattura per eccellente che fosse. Le gioie saranno valutate per la metà del valore che corrono in piazza, allorchè sono pegnorate, senza tenersi affatto conto del lavoro; restando l'orefice apprezzatore risponsabile della qualità e valore degli oggetti che da esso saran pignorati (1).

6. In ogni pegno sarà segnato il nome e cognome del pegnorante, ed il domicilio, che lo stesso indicherà, affine che si possa mandare ad avvisare, qualora così si disponga dal governo della cassa, alquanti giorni prima che deve seguire la vendita, a dippiù del cartello di avviso che ne sarà affisso nel cortile del banco. Questo avviso però si farà per mezzo dell'usciere del banco medesimo, nè avrà dritto il padrone del pegno di reclamare dopo la vandita, asserendo di non essere stato avvisato, giacchè siccome nella cartella del pegno che si consegna al pignorante stà scritto e dichiarato, che il termine è di mesi sei, così dev'esser noto a ciascuno che in fine di questo prefisso termine, quando il pegno non è dispegnato o rinnovato, deve mettersi in vendita, ed il suddetto avviso si da talvolta per una sola maggior attenzione (2).

7. Allorchè sarà scaduto il termine prefisso ed accordato dalla legge, ed i pegni non saranno stati o dispegnati o rinnovati, saranno essi venduti a pubblico incanto nella piazza degli orefici per mezzo di pubblici incantatori, liberandosi al maggior offerente, allorchè l'orefice apprezzatore conoscerà che non può vantaggiarsi dippiù; restando avanti il medesimo orefice ai suddetti incantatori, e restando benanche lo stesso orefice garante delle persone, alle quali vengono liberati i pegni, e

(1) Le gioje si valutano da tre apprezzatori con diversa norma, e si ricevono presso la cassa dei privati in garentia di boni che si scontano alla cassa dello sconto, giusta le istruzioni annesse al real decreto del 12 febbrajo 1832. Qualora però la somma che si richiede dal pegnorante fosse minore di ducati 100, in tal caso non vi occorre il bono presso la cassa dello sconto, e la somma si rilascia dalla cassa dei privati, a termini del sovrano Rescritto del 25 settembre 1835.

(2) Per disposizione ministeriale del 13 febbrajo 1828 s'inserisce anticipatamente un avviso nel giornale officiale.

dalle quali deve riscuoterne l'importo nel momento stesso della liberazione: come il tutto sarà dettagliatamente dichiarato nelle istruzioni de' rispettivi impiegati nell'officina dei pegni.

Per le spese occorrenti nell'incanto, dritto degli incantatori e di presenza degl'impiegati che vi assisteranno, si riterrà secondo l'antico solito il due per cento.

8. In ogni anno si farà l'inventario de' pegni esistenti in guardaroba (1), eligendosi a tal'effetto un orefice revisore dal signor reggente del banco; dovendo intervenire a tal atto il segretario ed il razionale della cassa, ed assistervi ancora un governatore della cassa medesima. L'orefice revisore (2) resterà garante solidalmente coll'orefice apprezzatore del valore impiegato dal banco in ciaschedun pegno, e dell' interesse corrispondente.

Istruzioni per lo segretariato generale della reggenza del banco approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Obblighi del segretario.

Art. 1. Essendo costituita la segreteria ad essere la depositaria di tutte le leggi del banco, tanto in ordine alla economia ed amministrazione del suo patrimonio, quanto per rapporto al negoziato apodissario, ed avendo tali leggi la di loro origine o da sovrane determinazioni o da stabilimenti consagrati dall'esperienza e dall'antichità, o in fine da determinazioni ed ordinanze della reggenza, che per utilità e buon servizio dei bianchi stessi nelle occasioni sian fatte, fa d'uopo che il segretario ne tenga un esatto conto, onde abbiano una inalterabile osservanza. Intanto siccome la moltiplicità degli affari nella segreteria si aumenta e si diversifica a misura delle circostanze, e le operazioni della medesima si rapportano in massima parte alle cognizioni, attività e zelo di colui che regge una carica tanto delicata, così si dettagliano le sole precise obbligazioni personali del segretario, ed i registri che debbono tenersi nel segretariato generale, lasciando il dippiù alla prudente condotta del segretario medesimo.

2. Deve il segretario generale assistere giornalmente nel locale ov'è situata la reggenza per la firma delle carte, per lo disbrigo degli affari, e per assistere al signor reggente in tutto ciò che può occorrere; come ancora per invigilare al buon or-

(1) Attesochè la gestione dei custodi dei pegni in ogni tre anni va ad estinguersi, giusta la ministeriale del 4 maggio 1839, la formazione dell'inventario non ha più luogo.

(2) L'ufficio di orefice revisore non è più temporaneo, sì bene a vita, dovendo ogni giorno rivedere i pegni, giusta le istruzioni approvate dal ministro delle finanze a' 15 settembre 1824.

dine ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3. Tutte le volte che si riunirà la reggenza, dovrà intervenire alle sessioni. Allorchè sarà fatta una determinazione con maggioranza di voti, dovrà subito il segretario notarla in ristretto di suo proprio pugno, ad oggetto di distenderne quindi il corrispondente appuntamento. Disteso l'appuntamento in borro, lo farà cifrare dai signori componenti la reggenza, ed indi lo firmerà anche esso. Il borro così cifrato si trascriverà nel libro degli appuntamenti, il quale dovrà esser munito del visto del reggente e della soscrizione del segretario. Le ordinanze giornaliere saranno firmate dal solo reggente e dal segretario. Le matrici tanto degli appuntamenti, quanto delle ordinanze saranno conservate in volumi, coi loro indici corrispondenti.

4. Dovrà distendere tutti i rapporti da farsi al re o ai suoi ministri di stato, e tutte le lettere di officio e di corrispondenza con tutte le altre amministrazioni e regi tribunali, secondo occorrono a misura delle circostanze. Le matrici saranno conservate come sopra, e dal segretario saranno similmente fatte trascrivere sopra registri separati (1), con farne prendere notamento negl'indici rispettivi.

5. Di tutte le risoluzioni della reggenza, che richiedono doversi eseguire dal razionale o di dover essere all'intelligenza del medesimo pel regolamento degl'interessi del banco, della scrittura, della polizia interna delle diverse officine o della condotta degli officiali, dovrà il segretario farne certificati e muniti di sua firma passarli al razionale in capo, ed anche quando occorre ai segretarj e razionali delle casse, per parteciparsi a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone le ricevute in piè degli originali. Trattandosi di avvisi da darsi dal reggente ai governatori delle casse, si eseguiranno con lettere di ufficio, le quali saranno dirette ai presidenti delle rispettive casse e firmate dal reggente e dal segretario.

6. Dovrà custodire con somma gelosia i libri e registri di sopra indicati, e non potrà estrarne copia; nè formar certificati di qualsivoglia natura, senza l'ordine in iscritto del signor reggente.

7. Qualora la reggenza assista alle contate di cassa, o a qualunque altra funzione, dovrà intervenirvi anche il segretario generale per registrarne gli atti e farne eseguire le disposizioni.

8. Gli ordini sovrani e le lettere ministeriali, dovrà aver cura il segretario che siano trascritte in un registro a parte (2), fa-

(1) Sin dal 1819 la trascrizione dei rapporti e delle lettere di ufficio su i registri è stata abolita, ed i borri non conservansi nei volumi, ma si uniscono alle risposte, formando invece degl'incartamenti divisi secondo le circostanze per materia o per soggetto.

(2) La trascrizione dei sovrani ordini e delle lettere ministeriali non ha più luogo, ma se ne prende registro e conservansi negl'incartamenti corrispondenti.

cendovi notare in margine le rispettive disposizioni, che su di esse saranno state date dal signor reggente, facendone far menzione benanche nell'indice corrispondente. Di tutte le altre carte e lettere di ufficio, oltre le suddette ministeriali, se ne faranno fascicoli separati, apponendo ad ogni carta il suo numero d'ordine, onde non se ne disperda alcuna, riducendosi poi in volumi secondo il bisogno.

9. Dovrà essere nel segretariato generale un registro, nel quale, ciascuno in foglio separato, saranno annotati tutti gl'individui, ed impiegati del banco, tanto per lo ramo di regia corte, quando di quello dei particolari e sua amministrazione, coi rispettivi nomi e cognomi, età, epoca dei loro servizi, cariche che stanno esercitando, soldi che godono ed importo della cauzione che taluni di essi sono obbligati di dare; restando incaricato il segretario in ogni caso di passaggio degli impiegati di passarne certificato alle rispettive casse e di far avvisato il procurator regio della corte dei conti per far prendere le cauzioni da coloro che saranno obbligati di darle a motivo delle nuove cariche che anderanno ad occupare: e tale avviso si darà con lettera di officio firmata dal reggente e dal segretario (1).

10. Dovrà il segretario generale conservare con diligenza i rami delle fedi di credito, ed invigilare per mezzo di un suo aiutante alla stampa delle medesime, quale stampa si farà in una stanza separata, ove vi abbia accesso il solo suddetto aiutante del segretario, ed i stampatori, i quali dovranno esser chiusi a chiave in detta stanza per tutto il tempo, che nella giornata lavorano, restando la chiave in mano del suddetto suo aiutante. A misura che saranno stampate e numerate dal medesimo aiutante, le farà riporre in un armadio; di cui ne terrà esso segretario la chiave, facendone prima assentare il numero delle fedi, colla indicazione di quelle che sono o fogli interi e quelle a mezzi fogli, su di un libro, che sarà intitolato *libro d' immissione e consegna delle fedi di credito*, facendo apporre la firma dell'aiutante che l'ha numerate sotto ogni partita d' immissione. A misura poi delle richieste in iscritto, che ne avrà dai rispettivi razionali delle casse, ne farà la consegna ai medesimi o ai loro aiutanti da essi destinati, ritirandone la corrispondente ricevuta sul libro anzidetto (2),

(1) Le cauzioni si danno o in rendita iscritta al gran libro a termine del real decreto del 20 luglio 1818, o in beni fondi, o con viglietto di pubblico negoziante, a termini del sovrano rescritto del 13 luglio 1831 e della ministeriale del 23 maggio 1832. In ciascuno di tali casi il segretario generale è obbligato a riceversi i titoli e proporli al reggente per gli analoghi provvedimenti, ed indi per ultima e definitiva revisione si passano al procuratore generale della G. C. de'conti.

(2) Per la consegna delle fedi di credito al razionale del banco di Palermo si vegga l' articolo 18 del regolamento annesso al real decreto del 7 aprile 1843.

Digitized by Google

onde colle partite di consegna vengano discaricate le partite che sono state immesse; dovendo i suddetti razionali delle casse consegnarle e conteggiarle coi rispettivi fedisti, a norma delle loro istruzioni.

11. Finalmente il segretario, per la parte che lo riguarda, è obbligato d'invigilare alla buona condotta degl' impiegati.

N. B. Gli aiutanti del segretario è necessario che sian forniti di somma onestà e saggezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l'uomo di cognizioni e d'intelligenza; e quindi si eligeranno sempre colla intelligenza del segretario, restando sotto la sua direzione e risponsabilità.

Istruzioni per la razionalìa dell' amministrazione de' banchi approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817 (1).

Disposizioni generali.

Presso la razionalia dell' amministrazione sarà tenuta la contabilità non meno della proprietà dei banchi, che dei fondi depositati dai creditori apodissari. Vi saranno perciò nella razionalia dell' amministrazione tre scritture portate a doppia partita. La prima sarà destinata pei fondi, che costituiscono la proprietà dei banchi. La seconda riguarderà tutto il fruttato della proprietà, i profitti che il banco ritrae dalle negoziazioni dei suoi fondi dotali, ed i pesi e spese alle quali è soggetta. Conterrà la terza il conto generale degli apodissari, l'uso che il banco fa dei fondi rilasciati in deposito, e l'utile che percepisce da siffatte negoziazioni. Questa scrittura sarà bilanciata due volte l'anno, come si usa nei libri apodissari, affinchè nel darsi i bilanci dalle revisioni, si possano confrontare con quelli già formati nella scrittura predetta, e rilevarsi se siano o no in regola.

La razionalia dell' amministrazione essendo distaccata intieramente dai banchi non potrà formare quest' ultima scrittura, se non avrà conoscenza ogni giorno dei movimenti degli apodissari. Essa dunque riceverà dai rispettivi razionali lo stato di situazione di tutte le casse, nei quali per totale sarà portato il negoziato di ognuna di esse, secondo il modello unito alle presenti istruzioni, come altresì lo stato dei movimenti dei pegni, per quei banchi, ove una tale opera sarà tenuta. L'esattezza di questi stati, dalla quale l'esattezza dipenderà della scrittura, sarà nella più stretta risponsabilità dei razionali che li spediranno.

(1) Queste istruzioni per effetto del real decreto del 30 giugno 1818 furono riformate nel modo indicato in quelle approvate dal ministro delle finanze a 5 gennajo 1819.

Ogni volta che il reggente vorrà verificare le casse di un banco, dovrà il razionale dell'amministrazione intervenirvi. Egli confronterà se le reste di debito dei rispettivi cassieri, risultate dalla sua scrittura siano uniformi a quelle fissate nel banco dal libro maggiore e razionale, e se ne accerterà colle rispettive loro firme nel processo verbale, che redigerà di tal verifica. Nelle verifiche di casse, che si faranno per disposizione dei governatori di ciascun banco, non sarà obbligato assistere il razionale dell'amministrazione.

Dovrà intervenire nell'inventario dei pegni, che si farà in quei banchi, ove sarà tenuto tal negoziato, per così accertarsi della esistenza dei pegni, che componer devono la resta di debito risultata al custode di essi nella scrittura tenuta dal razionale medesimo.

Essendovi vendita di pegni, gli sarà spedito dal razionale di quel banco, che l'avrà effettuita, l'atto della consegna fattane dal custode al credenziere, e dopo ultimata la vendita uno stato distinto di tutt'i pegni venduti, indicante il nome del pegnorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l'interesse a favore del banco, e l'avanzo o perdita che potrà risultarvi.

Questo stato sarà formato dal credenziere dei pegni e certificato vero dal razionale del banco. Venendo il proprietario per esigere l'avanzo sul suo pegno venduto, il credenziere ne formerà la spedizione in dorso della cartella, che passerà al razionale del banco, il quale dopo averla riscontrata col registro delle vendite, che dovrà avere presso di se, la spedirà colla sua firma al razionale dell'amministrazione, il quale verificatala col cennato stato e trovatala in regola, ne spedirà il pagamento.

Sempre che crederà necessario di fare qualche verifica straordinaria nelle scritture dei banchi, lo proporrà alla reggenza e con autorizzazione di essa la eseguirà.

Obblighi del razionale dell'amministrazione.

Dovrà intervenire in tutte le sessioni della reggenza, per informarla di quanto potrà occorrere su gli oggetti, che saranno esaminati e precisamente sullo stato dei debitori, come appresso verrà detto.

Dovrà avere nelle scritture a lui affidate quella precisione ch'è propria di una grande amministrazione, e che ne forma il carattere.

Sarà obbligato invigilare, che i libri siano portati sempre in corrente, e non permetterà che si formi il menomo arretrato per qualsisia ragione, restandone risponsabile verso il governo.

Dall'esattezza della scrittura risulterà la conoscenza di quelli

fra i debitori del banco, che attrasseranno i pagamenti alle convenute scadenze, e ne farà la proposta in sessione affine di darsi dalla reggenza le disposizioni analoghe al bisogno. Sarà risponsabile dell' attrasso dell' esazione, qualora avrà trascurato di proporlo al governo.

Siccome dal segretario generale si terrà il registro di tutte le disposizioni, che si daranno nelle sessioni dalla reggenza, sia per affari contenziosi, sia per altro; così avrà cura, che glie ne siano passate le copie per tenerle registrate e curarne l' esecuzione.

Rimarrà responsabile verso il governo dei danni, che potranno causarsi all' amministrazione, passando per inavvertenza espressioni pregiudizievoli ai dritti del banco nelle polizze dei pagamenti o ammettendo conteggi erronei ed irregolari.

Non potrà spedire alcun pagamento senza precedente ordine della reggenza spedito per la segreteria, avvertendo sempre di riscontrare se confronti collo stato discusso approvato.

Baderà scrupolosamente su la condotta dei suoi impiegati, dei quali egli resta sempre risponsabile.

Niun pagamento potrà ricevere in contanti per conto del banco, ma tutto dovrà essere incassato per mezzo di polizze e versato in madrefede.

In ogni mese formerà il bilancio da inviarsi alla corte dei conti e formerà ogni anno il conto dell' amministrazione nelle debite forme per passarsi alla stessa, e baderà alla più grande esattezza su li documenti non meno dell' introito, che dell' esito. Un tal conto non potrà esser redatto, che dopo bilanciata la scrittura.

Qualunque polizza d' introito o di esito dovrà essere dal razionale sottoscritta in accerto della sua regolarità, dal che risulterà al medesimo la responsabilità in questo ramo di amministrazione.

La liquidazione delle note dei fornitori, di tutt' i conti, bilanci o stati appartenenti all' amministrazione, che saran resi dai ricevitori o amministratori, è propria del razionale. Egli ne proporrà il risultato alla discussione della reggenza per attenderne le disposizioni analoghe.

Avrà alla sua immediazione un aiutante o sia coadiutore che possa rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni qualora per qualsivoglia ragione fosse impedito.

Istruzioni per le segreterie delle casse approvati con ministeriale dei 26 febbrajo 1817.

Obblighi del segretario.

Art. 1. Essendo affidata l' interna polizia di ciascuna cassa ad un particolare governo, sotto la sorveglianza di una reggenza centrale, alla quale è benanche affidata l' amministrazione delle proprietà e fondi del banco, è necessario che vi sia un' officina, la quale conservando i statuti del banco, le istruzioni per l' esatto esercizio delle cariche di ciascun impiegato, ed i regolamenti ed ordinanze della reggenza, tenga conto e registro delle particolari deliberazioni del governo della cassa, e delle generali disposizioni della reggenza anzidetta. Questa officina è la segreteria.

Il segretario adunque dev' essere di conosciuta probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al disbrigo degli affari a misura delle circostanze.

2. Il segretario deve assistere giornalmente nel banco, per dar corso a tutti gli affari che convien disbrigare, ed anche affin di prestarsi a quanto gli sarà incaricato dal governatore di servizio, per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3. Tutte le volte che i governatori si riuniscono, dovrà anch' esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader devono in esame, facendoli istrutti delle circostanze che l' accompagnano, e di ciò che prescrivono i regolamenti del banco, o le disposizioni della reggenza, relativamente all' assunto. Delle risoluzioni che prenderà il governo dovrà subito far notamento, e tenerne anche un registro. Le matrici corrispondenti dovranno essere sottoscritte da' governatori, e da esso segretario; il registro anzidetto basterà che sia vistato dal solo presidente della cassa, e firmato dal segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna risoluzione, e ciascuno articolo in esso registrato.

4. Dovrà distendere tutt' i rapporti ed informi da farsi dal governo del banco alla reggenza, anche per affari su de' quali occorresse ministeriale risoluzione, essendo riserbato al solo reggente la corrispondenza col ministro. Di tali rapporti ed informi dovrà similmente il segretario farne tenere un separato registro coll' indice corrispondente.

3. Di tutte le disposizioni ed ordinanze della reggenza che gli saranno comunicate con certificati del segretario generale della medesima, e che richiedono l' esecuzione del razionale, o la sua intelligenza per regolamento degli affari del banco, della scrittura, o della polizia delle officine, o della condotta

degli officiali, dovrà farne le copie, e sottoscritte di suo pugno passarle al razionale suddetto, al libro maggiore, a' cassieri, o a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone ricevuta in dorso de' suddetti certificati, onde niuno possa allegare causa d'ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che potran darsi da' governatori della cassa, conducenti al buon ordine, ed al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio.

6. Dovrà fare tutte le decretazioni per la verifica, che sarà ordinata dal governatore di servizio, della esistenza delle somme per le polizze che si asseriscono disperse, in dorso dei ricorsi delle parti, che dovranno essere firmate in carta bollata; e tali decretazioni dovranno essere firmate dal cennato governatore, e dal segretario. La formola sarà la seguente: *gli officiali a' quali spetta verifichino l' esistenza della summa, per indi liberarsi dietro gli ordini del signor reggente*, essendo riserbata alle facoltà del solo reggente di decretare definitivamente le liberazioni del denaro per le polizze disperse dopo date le necessarie cauzioni.

7. Avrà cura che siano puntualmente incassati i dritti che si esiggono sulle partite, certificati, bilanci, fedi ec., tenendone un registro di controllo a quello del razionale; e non farà apporre il suggello del banco a tali carte, se prima dalla razionalia non sia stato certificato sulla carta medesima di aver incassato il dritto corrispondente.

8. Non potrà estrarre copie, nè formare certificati di qualsivoglia natura senza l'ordine in iscritto di uno dei governatori.

9. Dovrà intervenire nelle contate di cassa ed in qualunque altra funzione, nella quale interviene il governo per registrarne gli atti e farne i corrispondenti rapporti alla reggenza.

10. Sebbene nel segretariato generale della reggenza si tiene un esatto registro di tutti gl' impiegati nel banco tanto del ramo di corte, quanto dei particolari e sua amministrazione; pur tutta volta nella segreteria di ciascuna cassa dovià esservi un simile registro di tutti gl' individui ed impiegati in essa coi loro nomi e cognomi, impieghi che stanno esercitando e soldi che godono. I passaggi di un impiego all' altro, che saran presentati dai signori governatori e determinati dalla reggenza, come anche le mutazioni degl' impiegati da una cassa all' altra, saranno annotati nei rispettivi fogli a norma del certificato che gli sarà rimesso dal segretario generale della reggenza.

11. Dovrà conservare tutte le carte in fascicoli separati colla numerazione di ciascun foglio, onde non se ne disperda alcuno, facendoli poi ridurre in volumi secondo il bisogno.

12. Finalmente il segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d' invigilare alla buona condotta degl' impiegati. E

deve similmente soprainvigilare insieme col razionale alla vendita dei pegni in conformità delle istruzioni per l'officina dei pegni anzidetti.

Gli aiutanti del segretario è necessario che sian formati di somma onestà e segretezza, come anche degli altri requisiti, di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l'uomo di cognizione e d'intelligenza, e quindi si sceglieranno sempre colla intelligenza del segretario, restando sotto la sua direzione e responsabilità.

Istruzioni per la razionalia delle casse approvati con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Obblighi del razionale.

Art. 1. Distaccato interamente dai banchi, ossia dalle rispettive casse del banco, tanto del ramo di corte quanto dei particolari, l'amministrazione patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del razionale, ed in conseguenza egli è assolutamente destinato alla polizia interna del banco, a tenere il conteggio delle reste dei cassieri e dei pegni, ed alla sopravveglianza e direzione di tutte le officine.

Concorrendo dunque nel razionale la piena conoscenza dell'indole e natura di tutti gl'impieghi del banco, ed i rapporti, che ciascuno di essi ha colla scrittura in generale; dovrà badare, che ogni impiegato personalmente adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del banco.

2. Per accertarsi della esatta esecuzione dell'articolo precedente, sarà obbligato il razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i libri di tutte le officine, e dove troverà trasgressione, se questa sarà di piccol momento ne procurerà egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza gli suggerirà; ma ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del banco e del pubblico, ne darà parte al governo del banco per le disposizioni convenienti.

3. Il bilancio della scrittura esser dovrà la più essenzial cura del razionale, affinchè non sia trascurata questa interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti gl'impiegati nell'adempimento dei proprî doveri e dà al banco la sicurezza dei suoi interessi. Appurato il bilancio, il razionale ne formerà il rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al razionale dell'amministrazione per l'uso che conviene.

4. Sorveglierà sopra tutto alla condotta dei cassieri, e dovrà tener conto esatto di tutti gl'introiti ed esiti di ciascuno di essi, per formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal conteggio, il razionale verrà assicurato delle somme da addebitarsi e creditarsi ai cassieri, dagli ufficiali

dei registri d'introito, e dell'esito di cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di debito dei cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del libro maggiore del banco.

5. Nelle contate di cassa, che saranno eseguite per disposizione del governo del banco dovrà il razionale assistere per dirigere i verbali, e sorvegliarne tutte le operazioni. Sopratutto osserverà un inviolabile segreto allorchè saran destinate le verifiche delle casse, senza farne penetrare la disposizione ai cassieri, ai quali dovranno sempre arrivare all'improvviso. Fatta l'annotazione di tutt'i valori presentati da ciascun cassiere, dovrà il loro ammontare bilanciare con la resta di debito formata dal razionale stesso, dal libro maggiore e dal revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita, risultasse qualche cassiere debitore, dovrà il razionale sul fatto avvisarne il governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione, per le provvidenze prescritte dai statuti del banco. Nelle contate, che si faranno per disposizione della reggenza, saranno le additate funzioni eseguite dal razionale dell'amministrazione. I verbali delle contate di cassa accettati dai cassieri e vistati dal governo, saranno sottoscritti benanche e conservati dal razionale, che vi sarà intervenuto.

6. Invigilerà il razionale, che alla chiusura di ciascuna giornata non resta in cassa polizza alcuna, ma che tutte siano consegnate secondo le leggi del banco, cioè quelle prese in confidenza, al libro maggiore, e le altre passate per ruota, all'esito di cassa.

7. Terminato il negoziato, e chiuse le casse, sarà tenuto il razionale del banco formare lo stato delle casse medesime e dei pegni, con le notizie dell'interesse esatto, nel modo e forma che le sarà richiesto dal razionale dell'amministrazione, al quale lo spedirà munito di sua firma. Siccome da questo stato risultar dovranno i conti dei cassieri, quello dei pegni, ed il complesso della scrittura apodissaria, così il razionale sarà responsabile della sua esattezza in faccia alla reggenza.

8. Qualunque varietà, che potrà risultare su li conti dei cassieri, sia per errore di conteggi, sia per polizze, che potranno esserli respinte per qualsivoglia ragione, sia per ogni altra immaginabile causa, sarà tenuto il razionale del banco spedirne ragionato certificato al razionale dell'amministrazione per poterne prendere scrittura.

9. Qualora il razionale scorgesse nelle casse un quantitativo di numerario, che eccedesse il bisogno giornaliero delle medesime, ne potrà dare l'avviso al governo a fine di passarsene nel tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell'immissione o estrazione dal tesoro, il razionale ne prenderà esatto conto in un registro, onde potersi sempre conoscere la quantità ed anche la qualità delle monete in esso esistenti. Questo libro sarà formato in doppio per custodirsene uno nel

tesoro stesso e l'altro presso il razionale. Ogni operazione che sarà in esso eseguita verrà sottoscritta dal governatore intervenuto all'apertura del tesoro, dal razionale e dal cassiere maggiore, che sarà il solo che potrà immettere o estrarre danaro dal medesimo. Allorchè seguirà l'immissione nel tesoro, il razionale ne spedirà bollettino al libro maggiore, ordinante di darsi credito delle somme al conto del cassiere maggiore e debito al conto del tesoro. Un contrario bollettino spedirà allorchè la moneta sarà estratta. Questi bollettini saranno sempre sottoscritti dal governatore interveniente all'atto. Di qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del tesoro, dovrà il razionale passarne la notizia legalmente al razionale dell' amministrazione.

10. Nel banco dei privati, ove si esige un dritto su le polizze notate fedi, fedi di credito, polizze di mandati (1), e su le disposizioni di danaro condizionato, dovrà il razionale in fine della giornata raccogliere i certificati di tali prodotti dai rispettivi ufficiali, che sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza dei 7 aprile 1813, e spedirli originalmente da lui vistati, al razionale dell'amministrazione.

11. Deve il razionale gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate dal segretario generale della reggenza, dietro sua richiesta in iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro esistente presso del suddetto segretario, intitolato libro d'immissione e consegna delle fedi di credito, potendo, nei casi di urgenza, destinare un suo ajutante a riceversi delle fedi di credito e firmare in suo nome nel suddetto libro (2). Nel tempo stesso deve il razionale della cassa tenerne un esatto conto su di un libro, che a tal uopo formerà tanto per la ricezione, quanto per la consegna, che in seguito ne farà al fedista. In fine di ciascuna settimana, o semprechè egli nel corso di essa stimerà espediente, deve prenderne conto dal suddetto fedista per assicurarsi se il numero delle fedi sopravvanzate, unite a quelle date fuori, giusta il risultato degl'introiti di cassa e di ruota, corrisponde colla totalità della consegna fattagli. Quelli fedi di credito che il fedista porterà per lacerare, dopochè lì saranno state discaricate, si debbono bruciare dal razionale in presenza di uno dei signori governatori. Baderà il razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate, per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli o nelle somme o nei nomi e cognomi, senzachè in dorso di esse vi sia la menoma gira o partita notata, sia

(1) Col real decreto del 20 giugno 1817 fu abolita l'esazione del dritto sulle polizze notate, fedi di credito, e mandati.

(2) Il razionale della cassa di corte in Palermo in vece di sottoscrivere il libro farà pervenire dei ricevi per mezzo del presidente, giusta l'articolo 18 del regolamento annesso al real decreto del 7 aprile 1813.

d'introito, sia d'esito. Accadendo però qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse assolutamente rifarsi la fede di credito, deve allora il fedista darne parte al razionale, il quale coll'intelligenza del governo la farà rifare, avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.

12. Assisterà alle vendite dei pegni scaduti e ne regolerà tutte le operazioni: dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione, dietro il parere dell'orefice del banco. Nel caso venisse a conoscere qualche maneggio fra i licitanti a danno degl'interessi del banco o dei pegnoranti, dei quali egli dovrà sempre sostenere le ragioni, potrà sospendere la vendita degli oggetti su i quali cadrà il dubbio e farli restituire in guardaroba. Il razionale conserverà presso di sè il notamento dei pegni venduti, con la distinzione degli oggetti pegnorati, del loro peso, del prezzo ricavatone, delle persone, cui saranno stati liberati e del nome dell'incantatore per mezzo del quale sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal custode all'orefice venditore, disporrà il razionale del banco che ne sia formato distinto notamento, che sottoscritto dai due impiegati suddetti e da lui vidimato, spedirà al razionale dell'amministrazione.

13. Appena terminata la vendita ed ultimati i conteggi, dovrà il razionale del banco farne formare distinto stato dal credenziere dei pegni coll'indicazione dei nomi dei pegnoranti, della data e somma di ciascun pegno, del giorno della vendita, dell'interesse spettante al banco, e dell'avanzo o perdita, che potrà risultarvi. Questo stato da lui certificato vero, sarà spedito al razionale dell'amministrazione per prenderne scrittura e per gli altri atti di risulta.

14. Venendo un particolare ad esigere l'avanzo del suo pegno venduto, il credenziere ne spedirà il certificato in dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e la passerà al razionale del banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che terrà dei pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, lo autorizzerà con sua firma, e quindi la rimetterà al razionale dell'amministrazione, per spedirne il pagamento all'interessato (1).

15. Avrà l'obbligo il razionale del banco di rivedere o di far rivedere da uno dei suoi aiutanti l'interesse calcolato dal liquidatore su le cartelle dei pegni, secondo l'antica pratica, e prenderne registro in un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine della giornata con quelli del credenziere e del cassiere.

(1) Con ordinanza del 23 febbrajo 1820 si permise pagare le reste dei pegni prima che venissero i versamenti degli orefici venditori.

Istruzioni per gli obblighi del libro maggiore approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1827.

Art. 1. L'uffiziale libro maggiore è risponsabile in generale dell'intiera officina della ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed all'esatta osservanza delle presenti istruzioni, e dei doveri di ciascuno degl'impiegati in detta officina, relativamente alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza del banco e del pubblico.

2. Egli è tenuto *de proprio* ad indennizzare il banco di qualunque mancanza si commettesse dai suoi ajutanti o per criminosa malizia o per colpevole negligenza, ovvero per semplice abbaglio. Questa risponsabilità non esclude quella che i suddetti ajutanti devono avere col banco per istituto del loro impiego; di manierachè il libro maggiore sarà solidalmente coi suoi ajutanti tenuto all'anzidetta indennizzazione, cioè gli ajutanti per ducati 500 per ciascuno per le rispettive proprie operazioni, e 'l libro maggiore pel dippiù fino alla concorrenza della somma della di lui malleveria per ciascuno di essi.

3. Deve egli sottoscrivere le polizze d'esito che dai suoi ajutanti si saranno addebitate sul libro maggiore, tanto per cassa quanto per giro detto di *banco*, col corrispondente *visto buono*, onde assicurarne l'esistenza. Prima però di munirle del suo visto buono e firma, badi che sieno vistate dal pandettario, ed adempite e firmate dal suo aiutante, come sta prescritto nelle istruzioni di costui.

4. Delle polizze, fedi di credito o mandati disposti dai possessori di formarsene fedi di credito o accreditarsi in madrefede, dopochè le medesime saranno state regolarmente addebitate ed accreditate nei rispettivi conti sul libro maggiore, ne deve egli di proprio pugno descrivere le corrispondenti partite nei suoi libri d'introito di fedi, e delle notate, con in margine il foglio corrispondente al credito, e con apporvi tutte le condizioni, cui tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al fedista il libro d'introito di fedi, per mezzo del soprannumerario della ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che, firmate dal pandettario e da esso libro maggiore, coll'indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.

5. Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrefedi, dopo averle il libro maggiore descritte sul suo libro d'introito *delle notate*, coll'indicazione delle condizioni, vincoli ec., del foglio del libro maggiore in margine, e di quello delle notate fedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalle parti esibire le madrefedi, nelle quali descriverà sotto l'introito le partite medesime, prima in lettere e poi in abaco, coll'indicazione del cognome di colui al quale la partita

è stata addebitata, ed avendo tali partite assicurate colla sua firma e bollo, conserverà tali polizze, affine di consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente, di unita alle altre, delle quali si sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra; e passerà al libro delle notate fedi la madrefede coll'anzidetto libro d'introito, onde dal medesimo se ne possa prender ragione nel conto cui spetta, e poi consegnarsi la madrefede alla parte.

6. Prima di consegnare le soccennate polizze passate a credito, deve il libro maggiore denotare nel fine della giornata, sopra amendue i suoi libri d'introito, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madrefedi, onde dalla suddetta persona destinata a trascriverle si esprima tal numero nella sua ricevuta, che deve fare in piè della dichiarazione fattane dal libro maggiore.

7. Esibendosi sulla ruota sequestri sopra fedi di credito, dopo essersi il libro maggiore assicurato della sua esistenza, è obbligato di farne prender ragione sopra i libri delle notate fedi, ad oggetto d'impedirsi che la fede da sequestrarsi possa convertirsi in madrefede, e poi ne farà seguire il notamento sul libro maggiore nel conto corrispondente. Lo stesso praticherà per lo sequestro delle polizze notate fedi nell'accerto dell'esistenza. Prima però d'intavolare il sequestro, egli fa d'uopo diligenziarsi nelle casse, perchè qualora la polizza che s'intende sequestrare, fosse stata pagata in confidenza dai cassieri nella buona fede prima dell'esibizione del sequestro, questo non potrà aver luogo, nè ledere il dritto del cassiere di far passare liberamente la polizza su i libri del banco. A tal oggetto il mandato di sequestro prima di assentarsi sul libro maggiore sarà certificato dai cassieri, che fino a quel punto la polizza o fede di credito che intende sequestrarsi, non esiste presso di loro. Il libro maggiore conserverà tali sequestri, ed anche i dissequestri, con ordine, di data e corrispondente epigrafe, in un fascicolo per suo discarico e cautela (1).

8. Esibendosi sulla ruota fedi di credito o polizza falsa, alterata o viziata, deve il libro maggiore destramente far arrestare l'esibitore, e passarne sul momento l'avviso al governo del banco; ed in sua assenza al segretario o al razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza o fede alterata, viziata o falsa si rinvenisse fra le polizze di cassa, ne farà la consegna al segretario del banco, onde dal governo si possono prendere le disposizioni conducenti tanto al castigo del reo, quanto all'indennizzazione al cassiere della somma con-

(1) In conseguenza del prescritto nel reale rescritto del 6 ottobre 1817 non devesi tener conto dell'articolo 7.

tenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza (1).

9. Nelle contate di cassa è obbligato il libro maggiore di dare al governo le reste del debito delle casse munite della propria firma, come le avrà rilevate dai conti dei cassieri sul libro maggiore.

10. Venendo ordinato al libro maggiore di riferire sull'esistenza di una polizza asserita dispersa, farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza o fede di credito in questione fosse dei semestri antecedenti, dovrà prima precedervi l'attestato del revisore. Se si tratti di una polizza notata in fede del semestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del libro delle notate fedi. Che se fosse una fede di credito, fa d'uopo, chè lo stesso libro delle notate fedi certifichi, che fino a quel momento non sia stata convertita in madrefede. Dietro le indicate diligenze, potrà il libro maggiore formare il suo rapporto (2), e nel tempo stesso farà dal suo ajutante, nel conto al quale appartiene la polizza o fede di credito asserita dispersa, annotare la menzione di essersi per la polizza A. B. della data . . . formata relazione, ad istanza di N. N. nel dì . . . . (3).

11. Nello spendersi con mandato di liberazione la polizza o fede di credito dispersa, è tenuto il libro maggiore di fare sul conto suddetto altro notamento, ond'esibendosi in avvenire l'originale si eviti di pagarsi due volte la stessa somma. Siffatto notamento per le fedi, dovrà farsi, tanto nel foglio in cui si addebita la partita, quanto in quello, in cui è stata formata la fede di credito: e per le polizze notate fedi, l'avvertimento dovrà farsi tanto nel libro maggiore, quanto in quello ove la polizza fu notata.

12. Quante volte accadesse, che una polizza o fede di credito già spesa a pleggeria fosse esibita nel banco nelle forme regolari, dopo essersi fatto sentire all'esibitore ch'è stata di già esatta a pleggeria, e quando, e da chi, se ne farà rapporto dal libro maggiore al governo per darsi le necessarie disposizioni.

13. È vietato assolutamente al libro maggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avven-

(1) Ove riesca di trattenere lo esibitore, si farà condurre al prefetto di polizia di unita alla carta bene assicurata; in difetto la semplice carta potrà rimettersi pei canali regolari al regio procuratore generale presso la gran corte criminale, ed al cassiere se ne rilascerà copia per procurare i mezzi da farsi indennizzare da colui che gliela ha data in confidenza.

(2) Con ordinanza del 28 giugno 1817 fu disposto, che un sol certificato venisse sottoscritto dal libro maggiore, libro di notate fedi, ec. ec.

(3) Ciò non importa che il libro maggiore od altri impiegati sieno facoltati a non passare le polizze o le fedi di credito se prima non ritirino i loro rapporti o certificati di esistenza. Leggasi all'uopo l'ordinanza di reggenza del 17 luglio 1820.

ga che nel volersi addebitare una polizza, non vi sia il credito corrispondente, è necessario appurare prima l'abbaglio che cagiona lo sbilancio di quel conto, per potersi poi addebitare regolarmente. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non recarsi al pubblico il menomo trapazzo; ed occorrendo assolutamente del tempo, si usino coi particolari le più obbliganti maniere, per non irritare coloro, che hanno tutto il dritto di riscuotere prontamente i loro averi. Fermo restando quando finora si è detto circa il non passarsi polizia o fede di credito alcuna senza il corrispondente credito; nei casi nei quali si scorge che per doversi appurare un conto lungo, cui la medesima appartiene, gl'interessi della parte ne venissero a soffrire del danno, il libro maggiorre in tali casi dipenderà dalle disposizioni del governo.

14. Sarà tenuto il libro maggiore di riceversi in fine della giornata tutte le polizze prese in confidenza dai rispettivi cassieri, cautelandoli con suo ricevo, ed indi nel giorno seguente farle passare interamente per ruota colla data del giorno precedente.

15. Badi il libro maggiore di far custodire colla massima gelosia i libri chiusi colle solite serrature. Non permetta, che restino aperti in assenza dei suoi aiutanti, nè che vi si formi chicchessia a leggere sotto qualunque pretesto.

16. I mandati dopo essere stati caricati e puntati come si è detto di sopra, saranuo dal libro maggiore consegnati alla persona destinata a scritturarli, e costui ne farà la ricevuta sopra un libretto, che a tal uopo conserverà il libro maggiore medesimo.

17. Richiedendosi dei particolari bilanci del conto di mandati il libro maggiore li farà estrarre dall'aiutante che ne ha il carico, tali quali si rilevano dal libro, e nelle forme consuete, e muniti di sua firma li farà passare al razionale, per apporvi il suggello, ed esigere i soliti dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci del conto di fedi, è vietato al libro maggiore di estrarli senza preciso ordine *in scriptis* del governo.

18. Il libro maggiore nelle occasioni delle provviste delle piazze dei suoi aiutanti sarà interpellato dal governo per sentire fra gli ufficiali di egual graduazione ad un di presso, qual sia di maggior sua soddisfazione.

19. È proibito al libro miggiore di permutare sulle polizze già passate le date in cui sono state addebitate su i libri maggiori, qualunque sia il pretesto per cui se gli chieda tal cambiamento: e nel caso che taluni incidenti lo richieggono, dovrà precedervi l'ordine del governo, che ne avrà conosciuta la necessità, ed aggiungersi sempre alla correzione la firma del razionale.

20. Sarà cura del libro maggiore di far scegliere dal suo

primo aiutante per ordine di foliazione tutte le polizze e fedi di credito che si passano nella giornata secondo le rispettive casse.

21. Finalmente il libro maggiore è tenuto di dare la pleggeria di ducati 2000.

Istruzioni per gli aiutanti del libro maggiore approvate con ministeriale del 26 febbraio 1817.

Art. 1. Ogni aiutante deve riconoscere il suo capo immediato nella persona del libro maggiore. Quindi è tenuto di eseguire quanto gli verrà imposto dal medesimo relativamente al buon ordine o regolamento della scrittura, perchè le sue disposizioni siano analoghe e conformi alle istruzioni e regolamenti del banco.

2. Ciascun aiutante disimpegnerà il libro di suo carico, e sarà risponsabile di tutte le operazioni che in esso eseguirà.

3. Prima di scritturarsi gl'introiti dei cassieri, fa d'uopo risummarsi, per rilevarsi se la totalità dell'introito di ciascuna giornata sia stata dai cassieri sommata esattamente. Sarà cura perciò degli aiutanti del libro maggiore di fare la detta risommatura, e siccome non sempre si potrà eseguire dall'aiutante sul cui libro sono situati i conti dei cassieri, così sarà cura del libro maggiore di affidarne l'esecuzione a quelli tra suoi aiutanti che saranno meno occupati, ed in mancanza di questi agli aiutanti minori. Chiunque di costoro avrà l'incarico dell'anzidetta risommatura, dovrà apporre la sua soscrizione sotto della somma totale, per accerto di averla eseguita. Senza l'additata percauzione, non si potrà caricare l'introito. Ogni errore si dovrà immediatamente far correggere dal cassiere, colla intelligenza del razionale e sua firma, restandone risponsabile l'aiutante del libro maggiore che ha il carico dei conti dei cassieri, come ancora colui che avrà sottoscritto per la risommatura.

4. La totalità dell'introito di ciascun cassiere verrà caricata a debito dei loro conti sul libro maggiore, apponendosi il foglio corrispondente al medesimo accanto alla somma totale certificata dal cassiere medesimo in lettere in fine di ciascona giornata. Si passerà poi ad accreditare ciascuna partita d'introito al conto rispettivo di ciascuno degli apodissari, colla scorta dei fogli che precedentemente vi avrà situati l'uffiziale della pandetta o sia iodice; e l'aiutante del libro maggiore in siffatta operazione indicherà sul libro maggiore a fronte di ciascuna partita la natura dell'introito, cioè se se ne sarà formata fede di credito, o se più fedi di credito di ugnali o differenti somme, ne farà la descrizione immediatamente sotto la partita accreditata, in collettiva, onde col sommare le suddette diverse fedi di credito, si assicuri che unite compongono per appunto

la somma totale; e nel caso che si accorgesse, che la totalità suddetta eccedesse per errore del cassiere, dovrà farne menzione sul libro, e sul momento farne fare dal libro maggiore un rapporto al governo per obbligarsi il cassiere e'l fedista a subito introitare al banco la somma eccedente, altrimenti egli sarà risponsabile d' indennizzare il banco stesso di qualsivoglia danno. Lo stesso ancora eseguirà se l' introito si sarà accreditato in madrefede, o se ne fosse formato polisino per cassa.

5. Presentandosi sulla ruota mandati, cioè talune particolari disposizioni che sogliono farsi dai luoghi morali, amministrazioni, stabilimenti pubblici ec., i quali con una sola polizza dispongono i pagamenti a beneficio di molte persone; dopo essere stato il mandato addebitato all' amministrazione disponente, come ogni altra polizza, si passerà a credito di ciascuna delle persone in esso descritte la somma disposta a suo beneficio. Prima però devesi risommare dall'aiutante del libro maggiore, che ha il carico del libro ove il mandato deve accreditarsi, e nel caso d' impedimento di costui dal sotto aiutante o da quello fra gli aiutanti e sotto aiutanti, che sarà stimato dal direttore del libro maggiore, per assicurarsi se le somme parziali disposte in esso mandato compongono per appunto la somma totale addebitata all' amministrazione, luogo morale ec. nel qual caso si sottoscriverà da colui che l' avrà risummate, dovendone essere risponsabile al banco; e nel caso si trovasse che fosse maggiore o minore, dovrà restituire tal mandato per emendarsi l' errore. Nell' ipotesi poi che non vi si ritrovasse alcun errore, dopo essersi a ciascuno accreditata la somma che gli appartiene nei fogli che saranno indicati dalla pandetta, si deverrà al passaggio regolare dei rispettivi mandati.

6. Nell' addebitarsi le polizze d' esito avvertano gli aiutanti del libro maggiore di non eseguirlo per le polizze notate fedi, se prima non siano state discaricate dal libro delle notate fedi, colla sottoscrizione del medesimo e menzione della giornata in cui si passano. A tal uopo le polizze di cassa notate fedi dopo essere state vistate dai pandettari, passeranno ai libri delle notate fedi, i quali saranno tenuti di discaricarle nella stessa giornata, e poi agli aiutanti del libro maggiore, dai quali verranno regolarmente addebitate nella stessa giornata. Nell' addebitare i polisini di mandati, procurino di far scrivere in lettere *per extensum* dai sotto aiutanti la somma addebitata sul polisino medesimo. Senza questa formalità il libro maggiore non potrà farvi il *visto buono*.

7. Sono gli aiutanti del libro maggiore risponsabili dell' esatto adempimento delle condizioni, vincoli, sequestri ec. apposti nelle partite di credito, sia nelle polizze e fedi di credito, sia nelle somme pervenute con mandati, allorchè si dovranno spendere. Incontrando dunque sul libro maggiore nota-

mento di condizione, che dal pandettario non può rilevarsi dalla polizza e fede di credito, è obbligato l'aiutante del libro maggiore di notarla iu piè della polizza medesima per l'intelligenza del pandettario, ed in caso d'inadempimento, egli è risponsabile di qualunque danno ne potrà derivare.

8. Devono gli aiutanti del libro maggiore tener sommati tutt' i conti nel proprio libro, tanto nel *dare*, che nell' *avere* per evitarsi costantemente il pericolo di spender somma senza il corrispondente credito. Sono obbligati nella fine di ciascun semestre di consegnare i libri sommati di tutto punto, tanto nell' introito che nell' esito, per potersi eseguire lo spoglio.

9. Accadendo l'abbaglio di caricarsi una partita di debito o credito in un conto per un altro, è tenuto di corrigere l'errore colla partita di storno, e vi denoterà in pochissime parole la cagione di tale storno, coll' intelligenza e firma del razionale, onde se ne abbia cognizione nel tempo avvenire. Le cassature e le rasure in tali casi restano assolutamente vietate.

10. Procureranno gli aiutanti del libro maggiore, che dai rispettivi sotto aiutanti, in tutte le polizze chè spenderanno nei libri di loro carico, si tiri una linea trasversale sotto il foglio, e sotto la stessa linea si apponga la giornata corrente, dopo di che essi apporranno accosto al foglio la loro mezza firma, onde il libro maggiore venga accertato, che tali polizze siano state scritturate a debito, e possa farci il suo visto buono e firma.

11. Nell' addebitarsi le fedi di credito, avverta l' aiutante del libro maggiore di farne precedere le verifiche riscontrando il credito, è rilevare se effettivamente in quella tale giornata marcata sulla fede di credito sia la medesima stata formata. Ritrovando che realmente sia così, e che fino a quel punto la fede di credito medesima non sia stato esatta, apporrà in margine di detta partita la giornata in cui viene spesa. E per l'opposto a fronte della partita esitata apporrà l'epoca della formazione di detta fede.

12. Nell' addebitarsi i polisini, con i quali i particolari esigono i mandati pervenuti in testa loro, avverta l' aiutante del libro maggiore di fare le stesse operazioni espresse nell' articolo precedente: e lo stesso s' intende per le polizze notate fedi.

13. Le polizze o fedi di credito formate nei semestri precedenti, non si addebiteranno sul libro maggiore, se prima le fedi di credito non saranno state verificate, e le polizze notate fedi discaricate dal revisore, nei libri ov' ebbero origine, coll' accertato di sua firma. Similmente per i mandati pervenuti nei semestri precedenti, dovrà precedervi l' attestato del revisore medesime, coll' indicazione dei rami dai quali sono pervenuti, e delle condizioni alle quali forse fossero sottoposti. Nell' atto di addebitarsi sul libro corrente, deve l' aiu-

tante del libro maggiore praticare lo stesso che si è detto negli articoli 11 e 12. Le polizze ed i mandati da verificarsi nella revisione, vi saranno inviate per mezzo del chiamatore di ruota, il quale le consegnerà in mano del revisore che ne farà la corrispondente certificatoria.

14. Nell' addebitarsi le polizze o mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro credito, avvertano gli aiutanti del libro maggiore di annotarvi il foglio del conto a credito del quale si passa la partita, giusta il solito, e vice versa nella partita del credito notare il foglio nel quale è stata la partita medesima addebitata. Nell' accreditarsi si avverta di descrivere sul libro maggiore le condizioni o vincoli, ai quali forse il danaro fosse soggetto, come ancora indicare la natura di tale introito, cioè se ne sia formata fede di credito, ovvero se sia stata notata in madrefede. Accade alle volte che di una sola polizza se ne devono fare per giro di ruota due o tre accreditazioni diverse in altrettanti conti. In questo caso, nell' addebitarsi tale polizza, si faranno tante partite quante sono le richieste, ognuna colla riferita del foglio nel quale va ad accreditarsi, situate però dentro la colonna ed in collettiva, e la totalità sarà situata nella solita colonna destinata alle partite di esito.

15. Non si passeranno affatto le polizze di cassa se non vi sia il bollo rosso del rispettivo cassiere, colla sua cifra, e colla data del giorno nel quale è stata negoziata nella cassa e 'l visto buono del pandettario.

16. Come tutti gl' introiti si devono scritturare a debito dei cassieri, nel modo dettagliato di sopra, così del pari a credito dei medesimi devesi scritturare la totalità degli esiti fatti da ciascuno di essi in ogni giornata. A tal effetto procurerà l' aiutante del libro maggiore, che ha il carico dei conti della cassa, di riscuotere dall'uffiziale dell'esito di cassa i certificati contenenti la somma totale dell' ammontare dell' esito fatto da ciascun cassiere in ogni giornata, accompagnati dalla firma di costui: ci apporrà il foglio corrispondente del libro maggiore, e caricherà la somma suddetta a credito del cassiere cui spetta. Questi certificati saranno conservati dall' aiutante suddetto per sua cautela.

17. Oltre i conti dei cassieri il libro maggiore conterrà benanche il conto del tesoro del banco. A debito vi si scritturerauno le partite del contante che vi sarà introdotto, e di cui si darà credito al cassiere maggiore, il quale solo può introdurlo, ed a credito quelle somme che si estrarranno, e delle quali si darà debito al cassiere maggiore cui sarà consegnato, e che ne avrà scritto l' introito, come fa di tutti gli altri dei particolari.

18. Non solo nei storni sono proibite le rasature e viziature sul libro maggiore, ma benanche in tutte le altre occa-

sioni nelle quali devonsi rettificare le partite, sia di reste pervenute dallo spoglio dei libri precedenti, sia per summature erronee tanto negli esiti, che negl' introiti. Ma tutto si farà in margine colla intelligenza del razionale e sua firma.

19. Passate una volta le polizze su i libri maggiori non potranno cambiarsi le date in cui sono state passate senza ordine del governo, il quale avrà conosciuto i motivi che dovessero dar luogo a tal cambiamento.

20. L'aiutante del libro maggiore darà al banco la cauzione di ducati 600 per la garanzia delle proprie funzioni, e ciò oltre la responsabilità del libro maggiore per tutto il dippiù al di là dei ducati 500 suddetti.

Istruzioni per gli aiutanti minori del libro maggiore approvate con ministeriale dei 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Gli aiutanti minori devono prestare la loro opera in aiuto di tutte le funzioni alle quali son tenuti i rispettivi primi aiutanti, cui sono destinati, ed eseguire quanto dai medesimi e dal libro maggiore verrà loro imposto relativamente al servizio del banco e del pubblico.

2. Il loro principale incarico è quello di chiamare all'aiutante presso di cui son destinati, tutte le partite, che si dovranno scritturare sul libro maggiore, sì d' introito, che d'esito. Per l' introito, subitochè le avranno dettate e si saranno accorti che dal principale sono state scritturate, dovranno sotto il foglio tirare una linea; e per le partite d' esito, oltre la linea, dovranno sotto la medesima apporre la giornata, mese ed anno corrente di proprio carattere, onde dall' aiutante vi si possa fare la mezza firma, per indi farsi dal libro maggiore il *visto buono.*

3. Sono essi obbligati di fare quant' occorre per corriggersi sul libro maggiore gli errori, che forse si saranno ritrovati colla puntatura giornaliera di ruota, come ancora quelli che si troveranno giornalmente nel passaggio delle polizze dei cassieri, non escluse le diligenze nel caso che dovesse appurarsi qualche conto nel semestre corrente.

4. Nel chiamare le polizze o le fedi di credito di esito dovranno avvertire se sieno state prima vistate dai pandettari; se le polizze notate fedi sieno state discaricate sui libri delle medesime, e qualora siano di semestri antecedenti tanto le fedi che le polizze notate, se siano state certificate dalla revisione.

Dovranno similmente avvertire se nelle polizze di cassa vi sia il bollo e la cifra del cassiere colla data del giorno in cui sono state presentate alla cassa.

Istruzioni per l' uffiziale della pandetta di fedi, e per l' altra dei mandati approvate con ministeriale dei 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Siccome la pandetta contiene l'indice di tutt' i conti che sono annotati sul libro maggiore, e dall'esattezza con cui sarà regolata la medesima dipende la chiarezza dei conti e la regolarità della scrittura, così terminato il negoziato delle casse in ciascuna giornata, deve detto uffiziale riceversi dai cassieri gli originali libri d' introito, tirati d' accordo e firmati dai medesimi. Colla scorta della sua pandetta avrà cura di apporre a ciascuna partita il foglio corrispondente al libro maggiore, con apporre benanche il foglio del debito del cassiere a fronte della somma totale dell'introito cerziorata dallo stesso cassiere. In siffatta operazione avrà cura di esaminare con attenzione i nomi nella pandetta, per evitare di duplicarsi i conti sul libro maggiore. Accorgendosi di esservi qualche conto duplicato, avrà cura di farlo riunire sul libro maggiore, accomodando sulla pandetta i fogli corrispondenti esattamente a quello in cui il conto è stato riunito. Avrà cura benanche di badare se nei suddetti libri d'introito vi siano partite viziate, o rasate nei nomi o somme, nelle quali non apporrà il foglio, se prima tali rasure e viziature non siano state replicate con nuova firma dei cassieri, e vistate dal razionale del banco. Come i libri originali d'introito sono gli elementi della scrittura del banco, e perciò della massima importanza, ed al contrario bisognando continuamente alle diverse operazioni bancali, sono esposti più che ogni altro libro a disordini, a lacerarsi ec.; perciò ad ovviare tali inconvenienti, nei detti libri, sarà cura di tutti gl'impiegati che devono maneggiarli, di custodirli colla massima gelosia.

2. Riguardo ai conti nuovi non ancora intavolati, dovrà mettersi di accordo cogli ajutanti del libro maggiore per la corrispondente foliazione.

3. Nelle polizze o fedi di credito che verranno esibite sulla ruota per passarsi, apporrà i fogli corrispondenti al libro maggiore. Ma se saranno disposte di passarsi a credito, che dicesi per banco, oltre il foglio del debito, vi apporrà anche quello del credito, situandolo al di sotto di quello del debito, per evitarsi gli errori e gli equivoci.

4. Nei mandati di liberazione spediti dai tribunali, o altre scritture nelle quali convenga, deve l' uffiziale suddetto formare la solita partita, o più, quante ne occorrono, per facilitarne il passaggio su i libri, e dovrà munirle con sua firma, con farle cifrare anche al pandettario, che tiene l'obbligo di esaminarle.

5. Circa due mesi prima di eseguirsi lo spoglio dei libri maggiori, è obbligato di prendere dal razionale la pandetta nuo-

va , e colla scorta della vecchia regolare la ripartizione delle carte bisognanti per la nuova. Trascriverà in ciascuna lettera nella nuova alquanti nomi e cognomi, colla stessa ripartizione e semetria della vecchia , ma senza fogli , i quali vi saranno posti in tempo dello spoglio dagli uffiziali che ne saranno incaricati.

6. Toccante la pandetta dei mandati, è obbligato l'ufficiale che ne ha il carico , di apporre i fogli a ciascuna delle partite in essi descritte , corrispondenti al libro maggiore; e circa i conti nuovi si regolerà della stessa maniera dettagliata di sopra per la pandetta di fedi. Avverta alle differenze dei conti , a distinguerli per evitare di caricarsi a credito di uno quello che spettasse ad un altro ; e procuri benanche di evitare di duplicarsi i conti ; come si è detto di sopra. Avverta similmente di non apporre il foglio alle partite dei mandati , che forse ritrovasse rasate o viziate nei nomi o nelle somme , o in altra parte essenziale di esse , senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme del computante e razionale , o altro contabile cui appartenga il disporre tali mandati , ad oggetto di non caricarsi se prima non siasi adempito alla replica e firma suddetta.

7. Sarà obbligato di foliare i polisini che saranno esibiti dai particolari , per esigere i mandati pervenuti a loro beneficio, dopo che saranno stati vistati dal pandettario.

Istruzioni per i notai pandettarii approvato con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Tutte le polizze e fedi di credito che si devono passare sulla ruota , dovranno prima vistarsi dal pandettario. Egli è obbligato di esaminare colla massima oculatezza le girate , e rilevare se le condizioni apposte in esse siano state esattamente adempite , se vi siano le firme dei giranti e dei giratarj , colle autentiche richieste nei diversi casi, giusta le istruzioni (1). Osserverà se le autentiche e firme dei notai siano vere e reali , e se le fedi di credito o polizze notate fedi siano vere , non false , o pure viziate. Qualora nelle girate vi sian parole essenziali con delle accomodazioni o viziature, avrà cura che siano replicate in fine delle girate medesime e munite di nuova firma dei giranti. Similmente osserverà se nei mandati di liberazione , nei decreti ed altre simili carte , le firme dei magistrati e di altri curiali , ai quali spetta , siano vere , ed avvalorate da suggelli e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza o fede di credito, che il pandettario passerà colla sua cifra o visto , senza le condizioni

(1) I pandettari sono esonerati dall'obbligo di osservare le autentiche dei giranti e dei giratari , ma solamente quelle delle parti precedenti , come dall'ordinanza del reggente del 18 marzo 1819.

adempite, o sfornite di quei solenni che si richieggono, o con autentiche false, sarà tenuto di soddisfare *de proprio* tutto il denaro malamente pagato, o con falsità riscosso dal banco, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa o pretesto.

2. Nel passarsi le fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la partita dalla quale tal denaro è pervenuto, per rilevare se le condizioni apposte nella pervenienza siano state esattamente adempite nella fede di credito che si esibisce. Se poi il denaro condizionato sia stato disposto con una polizza notata in fede, basterà che il pandettario osservi se sia munita col suo — *si noti* — che egli stesso vi appose prima di notarsi in fede, allorchè per l'esame fattone allora, egli si assicurò di essere state adempite le condizioni apposte nella pervenienza.

3. Accorgendosi il pandettario di essere stata esibita qualche fede di credito o polizza falsa, alterata o viziata, o mandato di tribunale della stessa natura, o simili carte vere e reali, ma con autentiche e firme false, procurerà destramente di far arrestare l'esibitore, con darne subito l'avviso al governo, ed in di lui assenza al segretario o al razionale, per le disposizioni convenienti.

4. Nelle polizze di cassa, oltre le sopradette avvertenze, baderà il pandettario se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse officine del banco.

5. Affinchè il pandettario sia certo della verità delle autentiche e delle firme dei notai, avrà un libro ove con ordine alfabetico siano registrate di proprio pugno dei notai le loro firme, cifre, ed autentiche (1): quelle che troverà sulle polizze dissimili dal registro o non registrate, non le passerà affatto; come similmente non passerà quelle dei notai sospesi dai magistrati. Nel caso che stimasse di doversi approvare e legalizzare la firma di qualche notaio che gli sembrasse dissimile da quella del registro, procuri prima di accertarsene mediante il confronto col registro medesimo, ed indi replicare in dorso della polizza per l'accerto all'autentica.

6. Un altro libro, o sia registro simile, avrà il pandettario, nel quale saranno registrate le firme dei razionali di tut-

(1) Non potendo i notai delle provincie venire al banco per registrare le loro firme, si suole richiedere il visto della camera notariale della provincia cui appartengono. Pei notari certificatori però fu con ministeriale del 12 settembre 1818 stabilito di non occorrare siffatto vidimato nelle polizze pagabili ai pensionisti dello stato; ma che i fogli di firma dei notai certificatori avessero dovuto pervenire al banco per mezzo degl'intendenti. Tal disposizione fu poi estesa ad ogni altra polizza appartenente a qualsiasi particolare, giusta l'ordinanza del 22 dicembre 1818. Posteriormente a' 18 marzo 1819 fu ordinato che i pandettari dovessero riconoscere soltanto le firme degli ultimi giratari, che riscuotono il danaro dal banco.

t'i corpi morali, stabilimenti, amministrazioni, ragioni di negozianti, loro complimentari, e dei procuratori che si registrano nel banco per loro comodo. Prima però di farli registrare nel suo libro, si farà esibire i documenti legali, onde costi che realmente siano tali, quali si asseriscono. I razionali di più stabilimenti dovranno esibire tanti documenti diversi, quanti sono i stabilimenti e le amministrazioni cui sono addetti (1). Questi documenti saranno gelosamente conservati dal pandettario per sua cautela.

7. Incontrando il pandettario delle difficoltà ragionevoli, deve notarle in piè della polizza o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, acciò dalle parti si possano adempire. Nelle polizze di cassa, oltre la replica e la firma, si apporrà la data corrente. Per non strapazzare ingiustamente il pubblico, non farà il pandettario repliche insussistenti o capricciose, o che sieno prive di buon senso e discernimento. Tutte le difficoltà che s'incontreranno, si faranno in una sola volta, onde i particolari non siano vessati ingiustamente, ed obbligati ad andare e venire tante volte, quanti sono gli adempimenti che si richiedono.

8. Nelle polizze o fedi di credito disposte per passaggio di credito da un conto all'altro, deve il pandettario dire in esse — *In credito di N. N.* —, apponendovi la parola *condizionati*, o *sequestrati*, qualora vi fossero soggette, per regolamento del libro maggiore e degli altri officiali. Nei mandati di liberazione di qualunque polizza o fede di credito, deve dopo *l'in credito di N. N.* soggiungere *coll'allegata polizza o fede*, o altra scrittura che vi sia annessa in foglio separato (2).

9. Nel passaggio delle polizze nelle quali si richiede la paritita nella pandetta, dopochè la medesima sarà stata fatta dall'uffiziale cui appartiene, è obbligato il pandettario di esaminare se siasi fatta con esattezza; dappoichè incorrendo il libro maggiore, o quello delle notate fedi, in qualche errore per causa della partita malamente fatta, sarà tenuto il pandettario e l'ufficiale della pandetta di pagare *de proprio* il danno arrecato al banco o ai particolari per cagione dell'errore corso nella partita.

(1) Pei stabilimenti di beneficenza non possonsi passare polizze, che colla firma di tutti gli amministratori, giusta la ministeriale del 21 settembre 1833.

Pei corpi di truppa stanziati in Napoli debbono i pandettari tener presenti i fogli di firma dei delegati o quartier-mastri, certificati dal consiglio di amministrazione, e legalizzati dal commessario di guerra, giusta la ministeriale disposizione del 20 novembre 1819.

(2) Questa facoltà è limitata soltanto alle polizze o fedi di credito che sono presso di coloro che possono disporne, e non per le partite già disposte a pro di altri con mandati notati al banco giusta il verbale della Reggenza del 22 dicembre 1810.

10. Le polizze che si dovranno addebitare nelle madrefedi di denaro, condizionato o vincolato, si dovranno prima esaminare dal pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni o vincoli esattamente adempiti, apporrà nelle polizze da notarsi di proprio carattere, la parola — *si noti* — munita di sua firma.

11. Dopochè le polizze o fedi di credito vistate dal pandettario saranno passate sui libri della ruota, torneranno di nuovo in mano del pandettario, il quale osservando la sua vista appostavi sul momento in cui tali polizze furono esibite sulla ruota, il visto buono e firma del libro maggiore, e tutt'altro che si richiede, secondo le particolari istruzioni, vi porrà di proprio pugno la pagata, colla somma distesa in lettere e colla sua firma. Prima però di fare la suddetta pagata, osservi con attenzione, se le condizioni registrate sul libro maggiore, alle quali il denaro forse fosse soggetto, e che l'aiutante del libro maggiore medesimo avrà notato in piè della polizza, siano state esattamente adempite. Passando siffatte polizze inadempite, ne resta risponsabile *de propio*.

12. Esibendosi dai particolari polizze con lunghe girate, e che han bisogno di molta riflessione, non può il pandettario obbligare la parte che venga il giorno seguente, per dargli tempo di esaminarle, ma è tenuto di farlo nella stessa giornata, bensì nell'ultime ore del banco, qualora il disbrigo del pubblico non permettesse di esaminarla sul momento.

È obbligato anche il pandettario di visitare tutte le polizze che dai particolari vorranno passarsi in confidenza nelle casse, e dopo che saranno state cifrate dai cassieri che le prenderanno, munirle di sua firma, ricevendole dalle mani del chiamatore, a cui dovrà restituirle per consegnarle alle parti.

13. Oltre gli obblighi finora descritti, saranno i pandettari tenuti di osservare tuttociò che ha rapporto al loro impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevedute sarà tenuto consultarne il governo per ricevere gli ordini corrispondenti all'assunto.

14. È obbligato il pandettario di dare al banco la cauzione di ducati 2000.

Istruzioni per l'uffiziale chiamatore di ruota approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Dovrà ricevere dalle mani dei particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per ruota, quanto quelle che saranno state cifrate dai cassieri, che in tal modo dichiarano di prendere in confidenza, per farle vistare dai pandettarj.

2. Adempite che saranno del giro di ruota le polizze corrispondenti, del visto buono del libro maggiore e della pagata

nel pandettario, e cumulatane una discreta quantità, proporzionata al maggiore o minor numero dalle medesime esibite alla ruota, onde il pubblico non venga ingiustamente trattenuto, dovrà pubblicamente e con voce intelligibile chiamare il nome dell'ultimo giratario della polizza o fede di credito. Alla risposta della parte, è obbligato d'interrogarla di qual somma sia la polizza e da qual notaio autenticata, ed assicuratosi, mediante queste interrogazioni, che alla persona che avrà risposto appartenga realmente, la condurrà alla cassa per farle riscuotere l'equivalente. Tuttociò potrà farsi anche dal suo ajutante, sempre però sotto la risponsabilità di esso chiamatore. Nei polisini di mandati, nei quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà d'interrogarla solamente del nome del notaio che avrà fatta l'autentica del girante o del giratario, secondo le circostanze. Le polizze cifrate dai cassieri, e vistate dal pandettario per prendersi in confidenza, si potranno consegnare alle parti medesime che le hanno esibite.

3. Prima di condurre nelle casse le persone chiamate colle corrispondenti polizze, dovrà il chiamatore firmarle e registrarle sopra un libretto, col nome dell'ultimo giratario, e colla somma rispettiva. Nelle casse dovrà di bel nuovo chiamarle, ed esibito al cassiere il detto libretto, gli consegnerà le polizze, e ne farà il confronto col medesimo, riscuotendo dal cassiere la sua sottoscrizione sul cennato libretto, per documentare che le polizze siano state da esso chiamatore consegnate al cassiere, e per mano legittima siano dalla ruota passate nelle casse. Anche questa operazione potrà farla per mezzo del suo ajutante, restandone però esso chiamatore sempre risponsabile, ed obbligato a firmare di suo pugno il libretto. Quindi resta proibito al chiamatore di consegnare le polizze passate in mano di chicchessia; come del pari resta proibito ai cassieri di riceverle da altri, fuorchè dalle mani del chiamatore o suo ajutante, e colla formalità descritta. Nascendovi controversie, sarà risponsabile il cassiere ed il chiamatore di qualunque danno possa risultare dalla controvenzione.

4. Procurerà il chiamatore di distribuire le polizze passate per ruota fra i cassieri in modo che uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorga che il cassiere a cui spetti la chiamata fosse affollato per gl'introiti, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle pagare da un altro meno affollato, e se ne ricorderà nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrarsi per quanto è possibile la fatica fra i cassieri, non escluso il cassiere maggiore, e darsi al pubblico il menomo incomodo possibile.

5. Le polizze e fedi di credito che saranno state replicate dai

pandettarj o dal libro maggiore per mancanza di adempimenti, saranno dal chiamatore restituite alle parti, chiamandole similmente con voce intelligibile, ed assicurandosi che la polizza chiamata appartenga realmente a colui che ha risposto. Lo stesso osserverà per le fedi di credito formate per giro di ruota.

6. In fine della giornata, restando in possa del chiamatore fedi nuove per banco, ovvero polizze passate e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata, le dovrà il chiamatore consegnare in possa del libro maggiore, il quale ne darà parte al razionale, e questi, se lo crederà, al governo.

7. Dovrà il chiamatore portare nella revisione tutte le polizze o fedi di credito dei semestri precedenti, come anche i polisini per l'esazione de' mandati pervenuti in detti semestri precedenti, acciò dal revisore vi si possano fare i soliti certificati, potendo anche ciò fare per mezzo del suo aiutante. Il revisore poi è obbligato di respingere alla ruota per mezzo di un soprannumerario di sua fiducia tali polizze, fedi di credito e polisini col suo certificato. Il chiamatore o suo aiutante, nel consegnarle in mano del revisore, prenderà nota del numero delle medesime sulla prima polizza della filza di ciascun mazzo, onde nella revisione non se ne disperda alcuna.

8. Finalmente il chiamatore è obbligato di eseguire tutto e quanto dal libro maggiore gli verrà imposto pel servizio del banco e del pubblico.

Istruzioni pel notatore in fede approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Questo ufficiale è il capo dell'officina di suo carico, e come tale è responsabile dell'esattezza delle operazioni di tutta l'officina, tanto in rapporto al banco, che al pubblico. Quindi procurerà che tutto venga regolato con prudenza e buon ordine, e si evitino le parzialità, onde non dar motivo di doglianze a coloro, che avendo esibite le madrefedi prima degli altri, hanno il dritto di essere a preferenza disbrigati.

2. Egli riceverà dalle parti le madrefedi colle polizze da notarsi, ed esaminerà per quanto le circostanze del servizio del pubblico lo comporteranno, se sieno vere e reali, se vi sia adulterazione di somme, e se il credito esistente nelle madrefedi equivaglia al quantitativo delle polizze esibite. Qualunque difficoltà che si potesse scorgere, o nella realità della madrefede, o nelle viziature di partite d'introito ed esito, dovrà il notator in fede dilucidarla col riscontro dei libri maggiori, o se sia necessario dei libri d'introito originali. Risultan-

do dalle operazioni delle notate abbaglio in danno del banco o dei particolari, è tenuto il notatore a soddisfarne de proprio l'importo, assieme con tutti gli altri ufficiali che saranno concorsi nell'abbaglio, ognuno per la parte che ci avrà avuta.

3. Passerà poi la madrefede e le polizze esibite al suo ajutante, il quale avendo prima notate in esito le polizze dietro la madrefede, e sommandone l'importo, assicuratosi che sia capiente nella somma del credito esistente sulla stessa, e fatta in piè di ciascuna polizza la citazione della somma e data della madrefede e dell'ultimo introito fatto in essa, ed avvalorata colla sua firma, la restituirà al detto notatore, il quale intieramente di suo carattere ci farà la notata nella forma consueta colla sua sottoscrizione. Questa operazione interessantissima non potrà farsi da altri, che dal solo notatore in fede; e nei casi di suo fisico impedimento, al solo governo è riserbata la facoltà di sostituirvi altro ufficiale a sua soddisfazione, precedente nomina che ne farà in iscritto lo stesso notatore in fede.

4. Notate in fede le polizze, si passeranno una colla madrefede al registro (1), dal quale al libro maggiore delle notate, e da questo adempite vi si farà apporre il bollo dal soprannumero assistente in detta officina, e si consegueranno alla parte. Questo bollo e l'altro indicante *esito* che si appone in ogni fede di credito allorchè diventa madrefede, saranno gelosamente custoditi dal notator in fede, il quale non permetterà che restino in possa d'altri, e senza la sua presenza non permetta neppure agli ajutanti di farne uso.

5. Dovendosi notare in fede mandati, o sia disposizioni che talune amministrazioni o stabilimenti pubblici fanno con una sola polizza di varie somme a beneficio di più e molte persone, è obbligato il notator in fede di farne precedere la sommatura da uno dei suoi aiutanti, o da altro impiegato nella sua officina, che le circostanze del momento faranno stare meno occupato, per rilevare se tutte le somme parziali compongono per appunto la totalità della somma asserita nel mandato. Rilevandovi abbaglio in più o in meno lo farà correggere dalla parte: ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità dalla persona, che lo avrà sommato, in piè dello stesso mandato, allora potrà il notator in fede notarlo nelle solite forme.

6. Nei mandati di liberazione ed altre simili scritture, nelle quali fa d'uopo, avrà cura di farvi precedere la solita partita della pandetta, e sotto la medesima farà la sua notata.

(1) Il registro è stato abolito, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

7. Accade delle volte, che dopo essere stata notata in fede una polizza, il disponente chiede di stornarsi, e sostituirvene un'altra di simil somma pagabile alla stessa persona con espressioni differenti da quelle contenute nella prima polizza. In tal caso accorgendosi il notator in fede, che la prima polizza essendo tuttavia in mani del disponente (del che farà pruova l'esibizione della madrefede originale) non sia passata ancora nel dominio del girante, può lacerando la notata di questa sostituirvi l'altra, facendo far lo stesso dal suo ajutante, e dal libro maggiore delle notate. Se poi la nuova polizza che si chiede sostituire fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona diversa dalla prima, allora lo storno non potrà eseguirsi. Le polizze poi notate a beneficio della regia, del tesoro, o di altre amministrazioni e dipendenze fiscali, non potranno a patto alcuno stornarsi senza l'autorizzazione del governo sotto le pene stabilite dai regolamenti del banco.

8. Dovrà dare la pleggeria di ducati 2000 (1).

Istruzioni per l'aiutante del notatore in fede approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Deve nel suo impiego dipendere dalla direzione, e dagli ordini del suo principale.

2. Deve addebitare nelle madrefedi le polizze da notarsi nel modo consueto, apponendo prima la giornata corrente, poi il cognome della persona cui la polizza è pagabile, e poi la somma prima in lettere e poi in abaco in collettiva. Tutte le polizze così addebitate le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponda al credito esistente sulla madrefede; e nel caso che eccedesse, dovrà ritenere una o due polizze quante corrispondano al quantitativo dell'eccesso, e far notare soltanto quelle che sono capienti nella somma del credito. La sommatura che farà delle polizze notate comprenderà benanche le altre, che saranno state notate antecedentemente, se ve ne sieno.

3. Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondono al credito, passerà a notare in piè di ciascuna di esse la somma della madrefede colla sua data, e la somma dell'ultimo in-

(1) Col sovrano rescritto del 22 giugno 1835 fu risoluto doversi alle presenti istruzioni aggiungere i seguenti articoli.

1. Resta da ora innanzi vietato di potersi notare in fede delle polizze in dorso di una fede di credito ove sia stata scritta una girata, potendo il proprietario ritirarsi il denaro col *cassa per me la suddetta girata*, o pur facendo altra girata sulla fede di credito medesima, oppure disponendo che si formi una nuova fede.

2. Gli *storni* delle polizze saranno eseguiti nel modo come trovasi disposto nell'articolo 7 delle istruzioni riguardanti il notatore in fede.

troito fatto in essa, e soscriverà questo notamento giusta il solito. In queste operazioni esaminerà, se nella madrefede vi siano state fatte rasure o viziature tanto negl' introiti, che negli esiti, e rilevandone farà verificarle col libro maggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi, ne avvertirà il notatore in fede per darne avviso al governo per le provvidenze convenienti.

4. Qualora la madrefede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale da semplice fede di credito, ch' era prima di addebitarvi le polizze, vi apporrà il bollo dittante *esito*, con tirare due linee trasversali sul suggello della fede medesima; onde rendersi visibile a primo aspetto che quella fede sia divenuta madre.

5. Addebitate che avrà le polizze nella madrefede, ed in piè di ciascuna di esse notata la somma e la data della madrefede e dell' ultimo introito, passerà l' una e le altre al suo principale, per fare alle polizze la notata; locchè adempito, passerà una colla madrefede al registro.

6. Non esclusa la risponsabilità del notator in fede di soddisfare *de proprio* qualunque danno risultasse al banco ed ai particolari, sarà tenuto egualmente l' aiutante d' indennizzarlo qualora fosse stato cagionato per suo errore nella sommatura dell' esito e dell' introito della madrefede.

7. Prima di addebitarsi i mandati, che con una sola polizza dispongono più e diversi pagamenti, è obbligato l' aiutante che sarà destinato dal notator in fede di risommarli, ed assicurare se le somme parziali formano la totalità della somma espressa nel mandato; nel qual caso si sottoscriverà sotto l' anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più o in meno, dovrà restituirlo alla parte per farlo accomodare.

Istruzioni per lo libro maggiore delle notate fedi approvate con ministeriale dei 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il libro maggiore delle notate fedi è obbligato di tenere sempre sommati tutt' i conti del suo libro tanto nel dare che nell' avere, onde nelle nuove scritturazioni di polizze possa a colpo d' occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta di credito in ciascun conto.

2. Nello scritturare le polizze di esito, laddove scorgesse essere la somma disposta maggiore dell' avere, dovrà immantinente avvisarne il notator in fede per fargli trattenere quel quantitativo di polizze che corrisponde all' eccesso. Se per un semplice abbaglio qualche conto riuscisse in debito, ne resta risponsabile il libro maggiore suddetto, non esclusa la risponsabilità del notator in fede e dei suoi aiutanti. Gli errori poi cagionati da oscitanza, ovvero da malizia, si tirano dietro la

sospensione, la privazione dell' impiego, e'l castigo stabilito dalla legge.

3. Presentandosi una madrefede con polizze da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata nella cassa, è obbligato il libro delle notate fedi di caricare l' introito suddetto da sopra la madrefede, qualora però vegga apposto il bolletto tanto della cassa ov'è stato fatto l' introito, quanto della ruota, a fronte della partita d' introito, e la firma del cassiere: e coll'obbligo di riscontrare il giorno seguente i suddetti introiti coi libri originali di cassa e di ruota, per evitarsi gli abbagli, e forse anche le frodi che l' altrui malizia potrebbe fare sulla madrefede.

4. Dopo di aver caricato l'introito sul conto corrispondente, alla madrefede, passerà a descrivervi a debito le polizze notate, e di già dal registro scritturate (1) colla distinzione della giornata corrente, del cognome della persona cui vanno pagabili, e colla somma nel modo solito e consueto, come le verranno dettate dall'aiutante: il quale in ogni polizza, immediatamente sotto la firma del notator in fede, apporrà la lettera indicativa del libro, ed il foglio corrispondente al medesimo. Immediatamente il libro maggiore suddetto si riceverà dette polizze dalle mani dell'aiutante, e sotto l'additato foglio apporrà la sua firma, avendo cura di confrontare ciascuna polizza nell'atto della firma col suo libro. Dopo tal firma si farà un confronto delle partite addebitate sulla madrefede col libro maggiore, mediante la chiamata che ne farà il detto suo aiutante. Assicuratosi che non vi sia errore, consegnerà le polizze e la madrefede alla parte.

5. Non scritturerà alcun mandato, cioè le disposizioni che i luoghi morali, le amministrazioni, i pubblici stabilimenti ec. fanno con una polizza di diverse somme a beneficio di più persone, se non sarà stato risommato, e certificato dall'aiutante del notator in fede di non esservi errore.

6. Nel fine del negoziato delle casse in ciascuna giornata è obbligato di prendere dai cassieri i libri d'introito originali nelle notate fedi, e di caricare a credito di ciascun conto le somme che ivi troverà descritte colla scorta del foglio che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo aiutante, rilevato dalla pandetta. Non dovrà accreditare soltanto quelle partite introitate nelle madrefedi sulle quale vi sono notate polizze in esito, ma tutte senza distinzione alcuna, o vi sia stato fatto esito o no. Dovrà similmente in margine di ogni partita indicare il cognome del cassiere, nella cui cassa saranno tal'introiti seguiti.

7. Subitochè una fede di credito diventa madrefede, deve procurare il libro maggiore di scritturarla sopra i primi fogli bian-

(1) Il registro è stato abolito, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 21 agosto 1822.

chi che ha nel suo libro, e dal suo aiutante far apporre sullo scudo della medesima la lettera indicativa del suo libro ed il foglio corrispondente; e passando quel conto ad altro foglio nello stesso libro, dopo aver occupato l'intiero primo foglio, dovrà similmente notarlo sulla madrefede accanto al primo, e così in appresso tanto nello stesso semestre, quanto nei semestri seguenti, nei quali la parte si servisse della stessa madrefede.

8. Nello stesso caso che una fede di credito divenga madrefede, deve riscontrarla nel modo indicato nell'articolo 3. per le partite a credito, e vi dovrà far apporre similmente sulla marca il segno M. F., indicante che quella fede sia divenuta madrefede.

9. Gl'introiti, che si accreditano nelle madrefedi dal libro maggiore per giro di banco, saranno accreditati dal libro delle notate fede da sopra la madrefede medesima, coll'indicazione del cognome della persona dalla quale pervengono, e nel riscontro che ne farà col libro d'introito di banco, farà dal suo aiutante sotto la marca di ciascuna partita apporre il foglio corrispondente al conto nel quale li avrà caricati sul suo libro; se pure tal foglio non vi sia stato posto dal libro maggiore.

10. Le polizze notate fedi, non escluse quelle di cassa, non potranno addebitarsi sul libro maggiore degli apodissarj, se prima non saranno state spese, ossia discaricate dal libro delle notate fedi, il quale è tenuto apporre in margine di ciascuna di esse sul suo libro la giornata corrente, e fare sulla polizza il suo *visto buono*, che consiste nell'apporvi similmente la giornata corrente (che vi sarà notata dal suo aiutante in atto che le chiama), e la sua sottoscrizione (1). Se coll'appuramento della scrittura in revisione si rilevassero delle polizze passate per ruota, e non spese nel libro delle notate, il libro maggiore di ruota, o il suo aiutante, ne verrà castigato; ma se vi sia sulla polizza originale il *visto buono* del libro delle notate, senza la spesa corrispondente sul suo libro, ne verrà castigato egli severamente.

11. Ogni novello conto aperto sul libro delle notate, avrà cura il libro maggiore delle notate fedi di farlo assentare sulla pandetta col foglio corrispondente. E passando un conto in altro foglio, procuri egualmente di farlo nella pandetta descrivere.

12. Nel sequestrarsi qualche fede di credito deve prima il libro maggiore delle notate diligenziare il suo libro, per osservare se quella fosse divenuta fede-madre; e rilevando che no, deve attestarlo con suo certificato in piè del sequestro, e prendersene notamento sopra un registro che avrà a tal uopo, per evitarsi che la fede sequestrata possa in seguito fraudolentemente convertirsi in madrefede (2).

(1) Per agevolare il discarico nella cassa di corte, ove il polisario è oltremodo numeroso, la reggenza à provveduto come rilevasi dal verbale del 7 febbraio 1840.

(2) Stante il prescritto nel real decreto del 6 ottobre 1817 il sequestro non può aver luogo.

13. Qualora il proprietario di una madrefede volesse servirsi del residuo di credito che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polisino, ma con esibire la stessa madrefede, deve il libro maggiore delle notate confrontarla tanto negl'introiti che negli esiti col suo libro, e certificare nel fine della stessa madrefede in lettere ed in abaco la somma residuale; onde di tal residuo potersi dar debito sul libro maggiore degli apodissarj, dopochè il libro delle notate fedi avrà lo stesso avanzo addebitato e discaricato sul suo libro, e saldato il conto.

14. Spendendosi polizza notata, o resto di madrefede formata nei semestri precedenti, dovrà il libro maggiore delle notate respingerle in revisione, onde dal revisore si facciano sui libri, sulla polizza, o sulla madrefede le stesse operazioni dette di sopra.

15. Non potrà estrarre il libro maggiore delle notate fedi bilancio di madrefedi, senza l'espresso ordine *in scriptis* del governo del banco.

16. Spendendosi polizza dispersa a pleggeria, è obbligato il libro maggiore delle notate fedi di assentare il solito avvertimento tanto sul libro ove la polizza fu notata, che in quello ove si spende, onde comparendo l'originale non se le dia sfogo alcuno, giusta l'antico solito (1).

17. Darà al banco la cauzione di ducati 500.

Istruzioni per l'aiutante del libro maggiore delle notate fedi approvate con ministeriale dei 26 febbraio 1817.

Art. 1. In tutte le operazioni del suo principale egli è obbligato di aiutarlo, e disimpegnare quanto dal medesimo relativamente al servizio del banco gli verrà ordinato.

2. La pandetta del libro sarà uno dei suoi principali doveri.

3. Un mese prima dello spoglio di ogni semestre è obbligato di prendere la pandetta nuova, e colla scorta della vecchia regolare la ripartizione di essa.

4. Nel caricarsi gl'introiti dei cassieri delle notate fedi è obbligato di apporre i fogli corrispondenti al detto libro maggiore, sotto la marca di ciascuna partita, e chiamarsi fedelmente al medesimo: lo stesso per gl'introiti per banco.

5. Nell'addebitarsi le polizze d'esito sul libro delle notate, egli è obbligato di chiamarle al suo principale, apponendo sopra ciascuna il foglio e lettera corrispondente al detto libro, sotto del quale il suo principale medesimo deve fare la sua firma. Immediatamente dopo deve fare il confronto delle polizze suddette, con quelle che si trovano già addebitate dal notatore nella madrefede, per rilevarne l'uniformità. Simile d'introito.

6. Avrà cura il detto aiutante di apporre sopra lo scudo di

(1) Deve farne inteso il razionale, per indurre economicamente l'obbligato a restituire il danaro.

ciascuna madrefede, dalla parte sinistra, il foglio e la lettera corrispondente al libro maggiore delle notate; facendo lo stesso ogni qualvolta il conto di una madrefede passa in altro foglio o nei semestri seguenti.

7. Nello spendersi sul libro delle notate fedi le polizze, dovrà a ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il suo principale dovrà sottoscriversi.

8. Dovrà fare quant'occorre per la verifica e correzione degli errori, che sul libro maggiore delle notate fedi saranno ritrovati, secondo le istruzioni.

Istruzioni per lo registro delle fedi approvate con ministeriale dei 26 febbrajo 1817 (1).

Art. 1. Subitochè le polizze saranno state notate dal notatore, ed addebitate in dorso della madrefede, passeranno queste e quelle al detto uffiziale del registro. Sarà egli obbligato di aprire sul suo libro la giornata corrente, e descrivervi le polizze notate col metodo seguente. Il detto libro sarà foliato, ed in ogni pagina avrà due ripartimenti, quello a destra destinato per l'introito, e quello a sinistra per l'esito. Nella parte sinistra descriverà il nome in testa di chi è la madrefede; nella destra la data e la somma della medesima, col foglio e lettera corrispondente al libro maggiore delle notate. Immediatamente sotto vi descriverà l'ultimo introito fatto in detta madrefede colla sua data. Passando poi alla sinistra vi descriverà da sopra la stessa madrefede tutte le polizze notate, una sotto l'altra.

2. Confronterà poi ognuna delle polizze notate col suo registro formato come sopra; e rilevatane l'uniformità, apporrà in piè di esse le parole *registrate fol* . . . con sua firma, e le passerà una colla madrefede al libro maggiore delle notate per scritturarsi.

3. Qualora la fede-madre allora sia divenuta tale, il registro dipenderà dal libro maggiore delle notate fedi per sapere il foglio, nel quale dovrà intavolarsi. Di questo registro se ne farà poi la puntatura col libro maggiore suddetto delle notate fedi; come verrà dettagliato nelle istruzioni per l'officina della revisione.

(1) Quest'ufficio è stato abolito, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

Istruzioni per lo giornaletto d'esito delle notate fedi approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817 (1).

Art. 1. Tutte le polizze notate fedi, tutte le fedi divenute madri col solo introito e dai proprietarj esatte per intero, e tutte le reste di madrefedi che si esitano dai proprietarj medesimi coll'esibizione della stessa madrefede, dovranno registrarsi sopra il detto giornaletto.

2. Questo libro sarà foliato. Egli, il cennato ufficiale, in ciascuna giornata farà due divisioni, cioè prima scritturerà le polizze di cassa, e poi, divise da queste, quelle di banco. Si riceverà quelle di cassa dall'uffiziale l'esito della medesima, ed aperta nel suo libro la giornata corrente, vi descriverà tutte le polizze madrefedi, o reste come sopra, una dopo l'altra, come le troverà sopra la filsa, avendo l'attenzione di distinguere una cassa dall'altra, ed apponendo a ciascuna il numero d'ordine, cioè descriverà prima la lettera ed il foglio del libro delle notate fedi, poi il nome e cognome del disponente, la data della notata fede, ed il cognome della persona cui va pagabile, finalmente il foglio corrispondente al libro maggiore degli apodissarj, e la somma nella colonna in collettiva alla medesima destinata.

3. Dopo la scrittura di cassa descriverà quella di banco collo stesso ordine detto di sopra. La detta scrittura di banco, una coi mandati dei corpi morali, dei stabilimenti pubblici ec. che sono di questa rubrica, se gli consegneranno dal libro maggiore.

4. Nelle madrefedi nelle quali non vi sono state notate polizze, ma che vengono ad esitarsi per intiero, non essendovi epoca di notata, vi descriverà la data e somma della medesima, soggiungendo *con altro introito notatovi*, poi la persona cui va pagabile, ed il dippiù come sopra.

5. Finita la giornata di cassa, apporrà il detto giornalista le parole *fine della giornata tale* . . . . per dimostrare, che nella filsa che ha scritturato non vi erano altre polizze notate fedi da scritturarsi, ond'evitarsi che altri possa soggiugervene per capriccio, o anche per frode. Similmente nella scrittura di banco.

6. In tutte le polizze, che avrà registrato nel suo giornale, apporrà sul foglio corrispondente al libro maggiore di ruota il segno *registrata*.

(1) Quest'ufficio è stato abolito, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

Istruzioni per lo registro de' mandati approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il registro dei mandati ha un triplice oggetto; il primo per aversi una copia fedele dei medesimi in caso di dispersione degli originali. 2. Per essere il banco sicuro, che tutte le somme parziali in esso descritte sono uguali al totale disposto col mandato, ed addebitato al luogo morale, amministrazione ec. che lo ha spedito al banco. 3. Per comodo della ripuntatura dei mandati medesimi nella revisione.

2. Deve quindi detto officiale di detto registro riceversi, mediante ricevuta che ne farà al libro maggiore, i mandati a misura che saranno stati caricati, e fedelmente trascriverli sul libro (il quale sarà foliato) sotto la giornata in cui sono stati passati sui libri maggiori, senza omettere la benchè menoma cosa di ciò che contengono. Finita la scritturazione ne farà la sommatura, e trovando la totalità d'accordo con quella addebitata all'amministrazione che lo ha spedito, ne farà certificato in piè del medesimo con dire *registrato folio* . . . e si sottoscriverà.

3. Nel caso di difformità, egli è obbligato far correggere l'abbaglio da chi si conviene, avvertendone il notator in fede, il libro maggiore ed il razionale del banco, i quali avranno cura di far rimborsare il banco dell'abbaglio in piè, o restituire all'amministrazione suddetta il meno; e nel tempo stesso prendere gli espedienti che saranno convenienti contro gli aiutanti del notator in fede, che omisero la sommatura o la fecero malamente prima di notars' in fede. Mancando l'ufficiale del registro a questa parte essenziale di suo dovere, sarà risponsabile al banco per la parte che lo riguarda.

4. In ogni mese è obbligato di passare al revisore i mandati originali da esso lui scritturati, e ne farà prendere notamento dal medesimo sul registro che conserva a tal'uopo.

5. Nel frattempo che i mandati sono in suo potere potrà estrarne le copie di partite che verranno richieste; e dopo di averne firmato il certificato d'estratto, le dirigerà prima al rivisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha preso ragione, ed indi al razionale per esigere i soliti dritti ed apporvi il suggello.

6. Nel caso di doversi i mandati originali esaminare dagli ufficiali del libro maggiore o da altri, dovrà farlo fare in sua presenza, e sarà risponsabile di qualunque alterazione che potesse farvisi per sua negligenza: dovrà però passare al revisore il suo libro appena che avrà terminato di trascrivervi i mandati, per farne seguire immediatamente la puntatura su i libri di ruota.

7. Non passerà alcuna viziatura nei mandati sì nelle somme

che nei nomi e cognomi o altra parte essenziale, se tali viziature non siano state replicate marginalmente dai razionali o altri contabili delle amministrazioni che li hanno spediti.

8. Nel consegnare in fine di ciascun semestre il suo registro compito al revisore, baderà che costui ne prenda notamento sul registro, di cui si è parlato nell' articolo 4.

Istruzioni per i cassieri approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Le operazioni dei cassieri, essendo elementari di tutte le altre del banco, richieggono in conseguenza la maggiore esattezza possibile, e per avere immediato rapporto col pubblico esigono dalla parte del cassiere una somma integrità ed onoratezza, ed una maniera avvenente, cortese ed obbligante verso il pubblico medesimo. La condotta contraria non sarà affatto tollerabile.

2. Egli è risponsabile di tutte le operazioni dei suoi aiutanti, sian per malizia, per negligenza, o per semplice abbaglio. Gli aiutanti dovranno eseguire quanto loro verrà ordinato dal cassiere.

3. I libri d' introito dei cassieri saranno foliati.

4. I cassieri dovranno scrivere di proprio pugno i libri d'introito, descrivendovi le partite colla possibile chiarezza, per evitare gli abbagli che non di rado avvengono sulla pandetta e sui libri maggiori per loro negligenza e cattivo carattere. In caso di necessità saranno dispensati di scrivere gl'introiti di proprio pugno precedente appuntamento del governo: benvero però dovranno firmare detti libri pagina per pagina, facendone la sommatura in fine di ogni pagina di lor carattere, e restandone sempre essi responsabili.

5. Egli dovrà passare tutte le polizze allo *squarcio*, il quali descriverà la natura degl'introiti sul suo libro con tutta distinzione e chiarezza, indicando le qualità del contante, e facendo distinguere le polizze colla solita indicazione. Potranno i cassieri assentarsi sopra un loro squarcetto particolare le somme assentate sul libro squarcio della cassa, per evitare al possibile gli arrori e trovarsi d accordo col medesimo. Dietro ciascuna polizza assentata sullo squarcio suddetto, e propriamente vicino la firma di colui dal quale si sarà presa in confidenza, e se sia polizza di ruota accosto alla *pagata* del pandettario. Colla scorta di questo foglio si avrà in ogni tempo avvenire una certezza della vera polizza assentata sullo squarcio.

6. Dal libro squarcio egli passerà a descrivere gl'introiti su i libri d'introito a misura che saranno seguiti. In uno vi noterà quelli destinati a farsene fedi di credito, e nell'altro gl'introiti notati nelle madrefedi e gl'introiti sciolti.

7. Nel descrivere i primi, quante volte di un introito si richiedessero molte fedi, egli è obbligato di segnare sotto la

partita in collettiva il numero e la somma di ciascuna fede, e sommarle per indicare che il totale corrisponde esattamente alla partita dell'introito già scritta.

8. Per gl'introiti notati dopo averne descritta la partita, giusta la rubrica delle madrefedi senz'abbreviatura alcuna, egli è obbligato di notare immediatamente sotto di esso la somma, la data, la lettera ed il foglio della madrefede, per regolamento del libro maggiore delle notate.

9. Gl'introiti scolti saranno dai cassieri distinti col solito segno marginale.

10. Subitochè avrà assentate sopra l' introito di fedi alquante partite, lo farà passare per mezzo del soprannumerario che assiste nella cassa al fedista, dal quale formate le fedi di credito e munite di suggello (1), gli saranno riportate dallo stesso soprannumerario, ed il cassiere dopo averne fatto il confronto collo squarcio o collo stesso libro d'introito, accertata la somma in iscritto e firmatile col suo cognome, le consegnerà alle parti.

11. Negl'introiti di contante non dovrà ricevere monete rasate o diminuite (2), e ricevendole resteranno per conto suo. Per le false dopo essere state riconosciute tali è obbligato il cassiere di farle tagliare, e ritenendone la metà per un attestato di tal falsità, avvolta in una carta sulla quale scriverà il nome dell'esibitore, consegnerà l'altra metà allo stesso esibitore.

12. E proibito al cassiere d' introitare, o sia pignorare monete estere sì d'oro che d'argento, all'infuori di quelle il di cui corso in questa piazza sia stato autorizzato dal sovrano. In generale sopra quest articolo i cassieri dovranno regolarsi sempre colle disposizioni che a seconda delle circostanze stimerà dare il governo (3).

13. Per gl'introiti da notarsi nelle madrefedi i cassieri avranno un bolletto per segnarne le partite sulle madrefedi medesime dopo averli accreditati ed avvalorati colla loro firma.

14. Finito il negoziato della cassa i suddetti due libri d'introito saranno in ogni giorno confrontati collo squarcio e sommati. La totalità degl' introiti notati, dopo essere stata dal cassiere cerziorata in lettere ed in ambaeo colla sua firma, sarà riportata sotto quella di fedi, colla quale unita formerà l'intiero ammontare dell'introito di quella giornata. Questa seconda

(1) All'antico suggello ad ostia fu surrogato il bollo a secco sulle fedi di credito, giusta il sovrano rescritto del 26 marzo 1818.

(2) Con l'art. 4. della legge del 20 aprile 1818 è detto: » Le mone- « te di argento nel loro corso non saranno ricevute a peso, nè potranno » essere rifiutate, che quando visibilmente siano ritagliate, intendendosi » per ritaglio la mancanza del loro contorno legale ».

(3) Le monete straniere si pegnorano presso del guardarone del Banco a termini delle notificazioni del 31 maggio 1818, 28 giugno 1826.

totalità dovrà similmente essere cerziorata dal cassiere in lettere, coll'aggiunzione della sua firma per potersi poi scritturare sul libro maggiore a debito del cassiere.

15. Tutte le polizze, che si prenderanno in confidenza, è obbligato il cassiere prima di cifrarle per far conoscere al pandettario ch'esso le riceve in confidenza, e consegnandole alle stesse parti le riceverà poi vistate dal pandettario, ed allora sarà obbligato di bollare immedjatamente, in presenza di coloro che l'esibiscono, col bollo rosso o prima o nell'atto di assentarsi sul libro squarcio, e di apponervi la giornata corrente. Il bollo rosso sarà situato nelle fedi sotto lo scudo, e nelle polizze accosto o sotto la notata, e la data sotto la firma dell'ultimo girατario. Lo stesso bollo apporrà benanche sulle polizze di ruota.

16. Essendo il libro squarcio destinato a tramandare all'avvenire le più minute circostanze, che hanno avuto luogo in tutte le operazioni giornaliere della cassa, ne deriva la necessità di annotarvi benanche le polizze pagate per intiero tanto in confidenza quanto dopo il giro di ruota. Basterà allora notare — *polizza* o *polizza passata duo. tot* — e si soggiungerà al di sotto — *contanti a N. N.*, cioè alla persona cui dal cassiere saranno stati consegnati. Similmente volendosene di una polizza passata per ruota fare introito in tutto o in parte, avrà cura il cassiere di farvi assentare — *polizza passata.*

17. In fine di ogni giornata è obbligato il cassiere di confrontare tutte le polizze prese in confidenza collo squarcio, e farne dal soprannumerario assistente prender registro sullo squarcio detto dei *mazzi di cassa*, soltanto per somme, con rilevare il numero ed il quantitativo di ogni mazzo. Gli stessi mazzi infilzati ognuno nei soliti laccetti saranno immediatamente consegnati al libro maggiore, dal quale sarà fatta ricevuta del numero delle polizze di ciascuno di essi in piè di detto registro.

18. Passate le polizze anzidette per ruota, e dal libro maggiore restituite al cassiere una colle altre che forse saranno state respinte dalla stessa ruota nell'andarsi a passare su i rispettivi libri, il cassiere per le polizze di confidenza respinte dalla ruota dovrà al momento indennizzarne il banco, e delle già passate ne farà prender registro similmente per le sole somme sopra il suo particolare libretto di esito, con unirvi le polizze di ruota passate nella stessa giornata corrente, per rilevare il totale ammontare dell'esito fatto in quel giorno; e finalmente formatane la filza corrispondente la passerà all'ufficiale dell'esito, il quale dopo di averle scritturate sopra il suo libro, dovrà andare d'accordo coll'anzidetto particolare libretto di esito del cassiere. La totalità di quest'esito sarà quindi accreditata al conto del cassiere sul libro maggiore degli apodissarj.

19. Delle polizze prese in confidenza il cassiere ne sarà sempre risponsabile, e di qualunque accidente cui fossero soggette dovrà risponderne non dovendono il banco risentire alcun danno.

20. Nello scrivere i libri d'introiti deve evitare le cassature e rasure. Incorrendo in qualch'errore, dopo averlo accomodate con chiarezza, dovrà replicare le parole accomodate in margine o sotto la partita, sottoscriversi, e farla vistare dal razionale.

21. Non potrà il cassiere ricevere in confidenza polisini di mandati, o di fedi di credito e polizze di danaro condizionato e vincolato. La contravvenzione sarà punita severamente (1).

22. Non potrà ricevere le polizze passate per ruota che dalle mani del chiamatore, sul di cui libretto contenente il notamento di tali polizze egli è obbligato di sottoscriversi dopo averle ricevute, e dopo che in sua presenza saranno state chiamate di bel nuovo le persone cui appartengono.

23. Prima di pagare le anzidette polizze di ruota, badi attentamente se sono compite di tutte le formalità richieste dalle leggi del banco, con i corrispondenti visti buoni del libro maggiore, pagate del pandettario e firme del chiamatore. Prima di pagare dovrà chiamare ad alta voce il nome e cognome dell'ultimo giratario, e da lui saper la somma della sua polizza o fede di credito, ed avvertirà di tirare la solita linea sopra lo scudo o sopra la notata compresa la girata, ed apporvi il bollo rosso.

24. Dal punto che le polizze passate per ruota perverranno in mano del cassiere, non permetterà che tornino novellamente, anche per momenti, in mano dei particolari, i quali potrebbero nelle girate farvi delle viziature, aggiunzioni, ec.

25. Nel presentarglisi dall' uffiziale esito di cassa il certificato della totalità dell'esito di ciascuna giornata è obbligato il cassiere di unire la sua firma a quella del cennato uffiziale dell'esito, onde farsene l'uso prescritto nelle di costui istruzioni.

26. Tutte le fedi che tra i cassieri si faranno per comodo del negoziato delle rispettive casse dovranno portare la caratteristica di *cassiere* unita al nome e cognome, onde non potersene far altro uso nel commercio.

27. Il cassiere maggiore dovrà dare la cauzione di ducati 5000, e gli altri cassieri di ducati 2000.

Dal solo cassiere maggiore s'immetterà il denaro nel tesoro,

(1) Con ordinanza del 26 marzo 1818 si minaccia la pena di sospensione tanto agl'impiegati che dimandano delle anticipazioni di soldi ed altri averi, quanto ai cassieri che si arbitrano di fare simili anticipazioni.

ed a lui si consegnerà allorchè se ne farà l'estrazione. Se il denaro sarà maggiore, dalla quale si faranno le corrispondenti fedi di credito agli altri cassieri per loro discarico; e quindi dal cassiere maggiore se ne farà l'immissione nel tesoro. Il discarico si farà per giro di banco con un bollettino del governo, il quale nella stessa giornata sarà scritturato sul libro maggiore a debito del tesoro ed a credito della sua cassa; e viceversa si praticherà con simile bollettino allorchè si faranno estrazioni.

Una delle tre chiavi del tesoro sarà custodita dal cassiere maggiore, giacchè egli resta sempre risponsabile della quantità e qualità del denaro, che in esso per mezzo suo vi sarà stato introdotto (1).

Istruzioni per l'uffiziale dello squarcio di cassa approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il libro squarcio di cassa sarà foliato. Esso, oltre di essere un fiscale del cassiere, dimostra tutte le operazioni della cassa, e delle circostanze che le accompagnano. L'uffiziale che ne ha l'incarico bisogna che sia accorto, attivo, eperto nell'arte dei conti, e che non lasci sfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del cassiere e del suo aiutante, ad oggetto di prenderne ragione sullo squarcio.

2. Lo squarcio sarà in ogni pagina diviso in otto colonne. Le prime quattro dimostreranno la natura dei valori introitati; le altre quattro le disposizioni, che di esse si faranno.

3. L'uffiziale dunque ch'eserciterà questa carica deve assentare nella prima colonna l'intestazione degl'introiti: nella seconda i cognomi degli avventori; nella terza e quarta i valori immessi, indicando nella terza quei derivanti da polizze, e nella quarta gli altri derivanti da contanti, nella quinta e sesta le disposizioni fatte, indicando nella quinta le fedi date fuori, e nella sesta le notate di accredito fatte sotto le madrefedi, nella settima il contante ritirato; e nell'ottava finalmente descriverà tutte quelle operazioni che dimostrano la natura degli oggetti dati fuori dal banco, cioè, se gl'introiti sono stati accreditati sotto le madrefedi dovrà indicare la somma di essa e l'epoca della sua formazione, se l'accredito sia stato in dorso del polisino dovrà dire polisino, e se siansi formate più fedi dovrà indicarne le rispettive somme in collettiva.

(1) I cassieri del banco di corte sono incaricati di soddisfare i mandati di zecca per le materie, che vi s'immettono dai loro colleghi, od anche dai particolari, come nella ministeriale del 12 novembre [illegible] comunicata al banco con uffizio dell'amministrazione generale delle monete del 16 detto e ordinanze del 17 giugno 1823 e 6 giugno 1833.

4. In fine della giornata dovrà sommare le rispettive colonne, e formare nello stesso squarcio in piè di detta giornata la testa del cassiere, rapportando quella del giorno precedente, l'importo delle fedi di credito date fuori nella giornata corrente, e quello accreditato in madrefede, che dovranno esattamente corrispondere cogl'introiti del cassiere; le quali partite sommate insieme formano il risultato d'introito, dal quale dedottone l'esito fatto nella stessa giornata, risulterà l'effettivo debito del cassiere.

5. Nell'atto che lo sqarcio chiamerà al cassiere le somme introitate per descriverle sul suo libro d'introito, a misura che in esso si descriveranno lo squarcio farà il solito segno sulla partita corrispondente nel proprio libro, per indicare che quella tale partita sia stata già passata sul libro d'introito.

6. Formate che saranno le fedi di credito, lo squarcio di unita col cassiere ne farà il confronto col cennato suo libro, e vedutane l'uniformità, apporrà in margine della partita il segno F. Allorchè poi gl'introiti notati saranno stati dal cassiere accreditati di proprio pugno nelle corrispondenti madrefede, egli è obbligato di fare similmente il solito segno indicante di essersi questa operazione di già eseguita, e di farsi esibire dal cassiere la madrefede per confrontare se la somma accreditata è uniforme al suo squarcio, ed in caso di abbaglio farlo sul fatto correggere.

7. Nell'assentarsi sullo squarcio le polizze in confidenza si avrà cura di notarvisi il foglio sul quale sarà seguito tale assiento; e questo si farà o dal cassiere, o dal suo aiutante, o dallo squarcio medesimo, come potrà riuscire, accosto la firma della persona dalla quale si sarà presa in confidenza; e nelle polizze di ruota sotto la pagata del pandettario.

8. Avverta lo squarcio a non far pagare dal cassiere veruno polizza senza esser stata prima assientata sullo squarcio e bollata, e che sia stata egualmente vistata dal pandettario.

9. Nel fine del negoziato della cassa è obbligato lo squarcio di confrontare col cassiere o col suo ajutante tutte le polizze prese in confidenza nella giornata, e fare sullo squarcio ogni partita il solito segno trasversale.

10. Le cassature, viziature e rasure restano assolutatamente vietate sullo squarcio, e qualora per accidente s'incorresse in qualche errore, dovrà l'ufiziale suddetto tirare due linee sulle partite errate, e notandovi sotto *vana per errore* ne darà parte al razionale per farle accomodare in quel modo che si conviene; ed accomodate che saranno, dovranno esser vistate dallo stesso razionale.

11. L'ufiziale dello squarcio deve considerarsi sotto due rapporti. Per rapporto al cassiere, deve con attenzione badare a'

di lui interessi, e farlo avvertito nel caso che il medesimo prendesse qualche svista, sia nell'assiento delle polizze, sia nella numerazione della moneta. Per rapporto poi al banco egli deve considerare ch'è il fiscale delle operazioni del cassiere, ed in conseguenza deve badare che tutto segua colla dovuta regolarità.

Istruzioni per lo registro d'introito di cassa approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Come l'ufficio *esito di cassa* è un controllo dei cassieri relativo agli esiti, così il registro d'introito è istituito per essere controllo dei cassieri stessi di questo ramo.

2. Quindi caricatisi su i libri di ruota gl'introiti dei cassieri a credito degli apodissarj ed a debito dei cassieri medesimi, è obbligato questo ufficiale di farne dai suddetti originali introiti il registro sopra il suo libro, dimostrando separatamente l'introitato di ciascuna cassa.

3. Questo libro dev'essere per intiero foliato, ed in esso il detto ufficiale registrerà prima la giornata e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate sugl'introiti originali, notando in margine il foglio corrispondente al libro maggiore degli apodissarj, ed in prosieguo il nome e cognome del deponente colla somma tirata in abbaco nella collettiva destinatagli. Descriverà prima l'introito di fedi, e tirato d'accordo coll'originale passerà a descrivere quelli notati in fede collo stesso ordine, e fattane la collettiva l'unirà a quello di fedi, e ne vedrà il totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull'originale del cassiere. Coll'istesso ordine proseguirà il registro delle altre casse, ed indi ne formerà collettiva generale rapportando in essa l'importo di ciascuna cassa. In caso di diffiormità procurerà che sia sul fatto rettificato l'errore.

4. Accertata la somma effettiva dell'introito, il detto ufficiale ne formerà il corrispondente certificato, uno per ciascuno de' cassieri, che consegnerà al razionale della cassa per farne uso nel conto delle taste delle casse; e simile certificato darà al libro maggiore per regolare la scrittura di ruota.

5. Avvertirà che negl'introiti originali de' cassieri non vi siano rasure e viziature ne' nomi, cognomi e somme: e nel caso ve ne fossero siano replicate dal cassiere stesso nella margine con sua firma, e vistate dal razionale del banco.

Digitized by Google

Istruzioni per lo fedista e suo aiutante approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817

Art. 1. Le fedi bisognanti pel giornaliero consumo sarranno dal razionale della rispettiva cassa consegnate al fedista, precedente ricevuta che glie ne farà sopra un registro destinato a tal uopo.

2. A misura che gli perverranno dalle casse o dalla ruota del banco per mezzo de rispettivi soprannumerari i libri d'introiti di fedi, egli è obbligato di formare le fedi di credito, che da' medesimi rileverà colla possibile chiarezza tanto ne'nomi e cognomi, che nelle somme e nella data corrente, badando ad apporvi tutt'i distintivi, condizioni ec., tali quali li troverà descritti su i suddetti libri d'introiti originali. Quante volte di una partita introitata se ne richiedessero più fedi, egli è obbligato di sommare l'importo di tali fedi parziali, e rilevare se la totalità corrisponda a quella della partita introitata.

3. Subitochè avrà formate le fedi di credito descritte nel libro d'introito, dovrà in margine di ogni partita sul libro stesso fare il segno F, indicante essersi quella fede digià formate, e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi, avrà cura di apporre sulla marca della partita medesima il numero delle fedi formatene. Non trascurerà di confrontare le fedi fatte col libro d'introito di unita col suo aiutante.

4. Nell'atto che il fedista forma le fedi di credito il suo aiutante ne prenderà notamento sopra il suo registro (1) ricavandolo dallo stesso libro d'introito col nome, cognome e somma in collettiva, ad oggetto di farsene il confronto colle fedi originali, le quali munite di suggello le invierà per mezzo dell'istesso soprannumero alle casse ed alla ruota; restando espressamente ad esso fedista proibito di conseguare le fedi o il libro in mano de' particolari, dovendole assolutamente consegnare al suddetto soprannumerario. Il registro si prenderà dall'*introito* ed il confronto si farà colle fedi originali, ond'evitarsi gli errori o abbagli.

5. Avvertirà il fedista di non formare le fedi di credito di quelle partite che sopra gl'introiti originali trovasse viziate, accomodate o rasate, senzachè questi tali sconci siano stati con chiarezza replicati dal cassiere, e muniti di firma del medesimo in margine e sotto della partita.

6. Dovrà il fedista segnare di proprio pugno il suo cognome in ciascuna fede di credito nella sommità dalla parte destra giusta il solito.

(1) Il registro del fedista è stato abolito, come dal rapporto del reggente dei 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

7. Non farà fede di credito alcuna prima di esibirglisi il libro d'introito originale del cassiere, e le formerà collo stess'ordine con cui le troverà registrate in detto libro senza distinzione di persona alcuna (1), e facendo fedi anticipate resterà sospeso dall'impiego.

8. Incorrendo in qualche abbaglio o di nome, o di somma o di altro dovrà rifarle, portando la prime abbagliate per lacere ne' suoi conti che darà al razionale.

9. Darà conto in ogni settimana al razionale suddetto delle fedi consumate, e di quelle rimaste in suo potere. Il consumo si rileverà cogl'introiti originali alla mano.

10. Il numero delle fedi consumate in ciascuna giornata sarà dal fedista attestato sul registro che ne conserva il razionale del banco in ogni settimana, o sempre che lo stesso razionale lo stima.

11. Finalmente il fedista è obbligato di dare la cauzione di duc. 500.

Istruzioni per l'uffiziale dell'esito di cassa approvate con ministeriale de' 26 febbraio 1817.

Art. 1. L'istituzione di questo ufficio ha un doppio oggetto: il primo è quello di essere il controllo della cassa relativamente alle partite d'esito da bonarsi al cassiere, il secondo è quello di aversi un libro, nel quale ordinatamente sieno registrate queste partite una dopo l'altra come si trovano nella filza originale; come più chiaramente si raccoglie da quanto segue.

2. È obbligato il detto officiale di prendersi dalle mani dei cassieri in ciascuna giornata le filze di tutte le polizze passate per ruota colla loro numerazione ed indicazione della giornata, il cognome del cassiere, e lo somma totale dell'importo delle polizze contenute nella filza appostavi dalla stesso cassiere. Egli farà ricevuta del numero delle polizze suddette in piè del libretto d'esito particolare del cassiere.

3. Per ogni cassa avrà un libro separato, nel quale scritturerà le filze col metodo seguente. Sulla sommità di ogni pagina scriverà la giornata corrente, e poi principierà a scritturare le polizze, apponendo nella margine il foglio corrispondente al libro maggiore, in prosieguo il nome e cognome del disponente, il solo cognome del giratario, infine la somma in abaco tirata in collettiva (2).

(1) Ad evitare ogni deferenza fu prescritto di apporsi alle fedi il numero d'ordine, come dall'ordinanza del reggente del 7 marzo 1815.

(2) Essendosi abolito il giornaletto d'esito delle notate fedi debbonsi aggiungere all'esito di cassa due altre rubriche per le polizze notate; cioè foglio del libro di notata e data della notata, come, indicato nel rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

4. Compita la scritturazione di tutte le polizze della filza suddetta col metodo accennato, si farà la sommatura di ogni pagina, le quali raccolte poi tutte nell'ultima pagina daranno la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col libretto particolare del cassiere, e trovata uniforme, sarà dall'anzidetto ufficiale replicata in lettere accanto alla totalità suddetta scritta in abaco, e costituirà la vera somma di esito da bonarsi al cassiere. Se nel confronto vi si trovasse diversità, si dovrà col conto di tutte le polizze vedere chi de' due abbia errato, e correggersi sul fatto l'errore coll'intelligenza e firma del razionale.

5. Della totalità dell'esito di ciascuna giornata dovrà il detto ufficiale formarne i certificati firmati da lui e dal cassiere, e consegnarne uno al razionale e l'altro al libro maggiore, per prendersene ragione dal primo sul libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul libro maggiore a credito del conto del cassiere cui spetta.

6. Nello scritturare le polizze avvertirà l'ufficiale anzidetto di osservare se le polizze tutte sieno adempite de' corrispondenti *visti buoni* del libro maggiore, delle *pagate* del pandettario, e di tutt'altro che richiede la partita e il giro della scrittura del banco; e nel caso di ritrovarne alcuna mancante nelle necessarie formalità è obbligato di farla immantinente adempire. Se l'adempimento non potrà farsi sull'istante, dovrà restituire al cassiere la polizza (se sia polizza di cassa, giacchè essendo di ruota non potrà questo sistema adoprarsi) e rimettere nella filza un polisino di egual somma, che gli consegnerà il cassiere d'introito sciolto, in piè del quale egli annoterà quel polisino essere per la polizza tale cui mancava il tale adempimento.

7. Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti giorni, o di qualche mese coll'appurarsi de' conti, si dovesse qualche polizza aumentare o minorare, dovrà l'ufficiale suddetto farla prima osservare al razionale e al libro maggiore, istruendoli de' motivi di tal novità, ed indi farne la rettifica sul suo libro, e farla fare sugli altri libri correlativi del banco. Dell'aumento o della minorazione dell'esito di quella giornata dovrà farne i simili certificati enunciati di sopra.

8. Egli è obbligato di tener registro delle giornate, che consegna a' soprannumerarj od alunni che saran destinati a trascrivere le polizze (1), onde dopo di avere sul suo libro d'esito scritturata e tirata d'accordo ciascuna giornata, ne faccia a' medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta in fine della giornata medesima sullo stesso libro d'esito.

9. Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze che

(1) Nei banchi di Napoli la trascrizione delle polizze su i giornali si esegua da appositi ufficiali, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenza del 31 agosto 1822.

sono in suo potere, potrà farlo nelle forme consuete, dirigendole prima al revisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha presa ragione, ed indi al razionale per apposizione del suggello e per l'esazione de' soliti dritti.

10. Dividerà la fatica della scritturazione di detto libro d'esito fra gli aiutanti che gli saranno assegnati dal banco, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni e saranno sotto la sua risponsabilità. La ricevuta però delle filze delle casse ed i certificati sopradetti dovranno farsi dal solo principale.

11. L'ufficiale dell'esito di cassa è obbligato di dare la cauzione di duc. 1000.

Istruzioni pel revisore e suoi aiutanti approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Siccome il revisore co' suoi aiutanti han fin ora principiato le loro operazioni dopo terminato il giro di un semestre di negoziato; così devono ora per effetto del nuovo sistema che tende a correggere gli abbagli del giorno, e rendere più spedito l'appuramento del bilancio, anticipare alcune nel corso dello stesso semestre (1).

Art. 1. Appena dunque che sarà terminata la negoziazione del banco deve subentrare sulla ruota la revisione, puntando tutte le partite d'introito e di esito, e risommare tutt'i conti in cui vi è stato negoziato, per lo di cui oggetto i libri maggiori di ruota devono sommare i conti apodissarj dopo una decima di partite del loro negoziato, sia d'introito, sia d'esito, per rendere così più spedita la risommatura.

2. Fatta questa puntatura e risommatura giorno per giorno, trovandosi in fine del semestre anticipata una sì lunga operazione, non resta allora altro a fare, se non il confronto del bilancione precedente, rettificandone le reste per indi passare alla formazione del bilancio.

3. Fra di tanto dev'esser cura del revisore di ritirare mese per mese dalle mani di coloro, che avranno ricopiate nel giornale le polizze di cassa e di banco, le polizze originali già trascritte nel giornale, numerandole col riscontro del libro chiamato *esito di cassa*, per rilevare se il di loro numero corrisponda esattamente col suddetto esito di cassa, ed indi di tal ricezione ne dovrà prender ragione su di un registro che a tal'uopo conserverà.

4. L'istesso dovrà parimente fare per i mandati, ritirandoli dal giornalista in fine di ciascun mese, con farne il confronto col libretto delle ricevute del libro maggiore, e così

(1) Dal 1822 l'appuramento del bilancio si esegue a quadrimestre nei banchi di Napoli.

rilevare l' uniformità del loro numero, delle somme e delle date.

5. In fine del semestre poi dovrà il revisore ritirare dalle mani degli officiali tutta la scrittura del banco del semestre precedente, prendendone distinto notamento sullo stesso suo registro, onde mancando qualche libro possa ripeterlo da quello officiale, che dovea farne la consegna.

6. Per quanto riguarda la puntatura, comechè questa confluisce tanto alla sicurezza degl'interessi del banco, quanto a quella degl'impiegati, la prima operazione dev'esser quella di puntare sollecitamente i mandati, facendone il confronto col giornale di essi, affin di correggere qualche svista presa nel caricarsi erroneamente qualche partita: locchè farà coll'intesa del libro maggiore e suoi aiutanti, e del razionale del banco.

7. La puntatura di tutte le partite d'introito fatto per cassa, ed accreditate nei rispettivi conti del libro maggiore dovrà farsi coi libri originali dei cassieri. Per gli altri introiti poi accreditati per giro di ruota, dovrà farsi cogl'*introiti* di ruota, che conserva il libro maggiore.

8. Le partite di esito poi dovranno puntarsi coll'*esito di cassa*, in cui saranno descritte tali partite per decadenza di fogli. Nell' eseguirsi le puntature suddette si deve avere l'avvertenza di puntare nei conti dei cassieri il loro dare ed avere. La totalità dei mandati deve similmente puntarsi a debito di quell'amministrazione, corpo morale, o altro stabilimento che gli avrà spediti.

9. Nel caso che colla puntatura si rinvengano delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna, accennando in ristretto la causale di detto storno.

10. Terminata che sarà l'intera puntatura di tutte le partite d' introito ed esito, si devono rivedere colla massima diligenza per assicurarsi se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

11. La risommatura dei conti deve farsi colla più accurata esattezza, per evitarsi qualche abbaglio che può facilmente in questa operazione avvenire, e che porterebbe in seguito un ritardo all'appuramento della scrittura, per cui sarà cura del revisore di vigilare sull'esecuzione di questa operazione.

12. Rettificate coll'anzidetto metodo tutte le reste dei creditori e quelle dei conti debitori, cioè dei cassieri, tesoro per gli uni ed altri, si passerà alla rettifica del bilancione, dalla cui somma risulterà il totale credito di tutti gli apodissari, e poste a fronte della totalità delle reste dei suddetti conti debitori, dovrà esattamente bilanciare.

13. Tutte l'esposte operazioni saranno dirette dal revisore, ed eseguite dai suoi aiutanti.

14. Se accade di non potersi nel corso del semestre passare

qualche polizza sulla ruota dipendente dal semestre precedente per difetto della resta, dovrà il revisore coi suoi aiutanti occuparsi colla possibile sollecitudine a verificarla, dovendo spedirne una sua certificatoria al libro maggiore di ruota per l'esecuzione regolare e per di lui cautela.

15. I libri maggiori delle notate fèdi avendo tutta la correlazione cogli altri libri maggiori del banco, devono similmente appurarsi dallo stesso revisore e suoi aiutanti, per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.

1. Il confronto di tutte le reste di credito, che dal libro del semestre antecedente appurato sono passate in quello da appurarsi, correggendo quelli errori che forse potrà rinvenire.

2. La puntatura di tutte le partite d'introito cogl'introiti originali dei cassieri e di ruota, cui succede la rivista delle partite spuntate.

3. Il riscontro di tutte le nuove madrefedi formate nel semestre corrente, ed assentate su i libri delle notate fedi colla scorta degli originali libri d'introito di cassa e di banco.

4. La puntatura di tutte le polizze notate in fede nel corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro del semestre medesimo (1).

5. La puntatura delle polizze spese nel corso del semestre, col confronto del giornale di esito delle notate fedi (2).

6. La risommatura di tutt'i conti situati sui libri delle fedi, tanto nel dare che nell'avere, e la correzione degli abbagli che s'incontrono.

16. Risultando conti effettivamente debitori tanto su i libri apodissari, quanto su quelli delle notate fedi, è obbligato il revisore di farne un distinto rapporto al governo per gli espedienti da prendersi per rimborsare il banco delle somme di cui è scoverto, o che derivano da abbaglio o che derivano da frodi, e ciò sotto la risponsabilità del revisore suddetto.

17. A rendere spedito l'appuramento del bilancio dei libro maggiori apodissari, si deve fare il confronto tra questi due libri maggiori tanto degl'introiti quanto delle partite di notate fedi spese nel corso del semestre, essendosi per lunga esperienza osservato che mediante tal confronto si rettificano molti abbagli sugli anzidetti libri maggiori apodissari.

18. Tutte le fedi di credito o polizze formate ne'semestri precedenti e che vengano ad esitarsi nel semestre corrente, dovranno prima di passarsi sul libro maggiore respingersi nella revisione, affin di verificarsi su i libri ove ebbero la loro origine.

(1) Abolitosi il registro delle notate non si pratica più tale puntatura.
(2) Abolito il giornaletto di esito di notate, il confronto si esegue con l'esito di cassa.

19. Per le fedi di credito, dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza, il revisore o quelli fra suoi aiutanti dal medesimo destinati discaricheranno sul libro maggiore la suddetta fede notando a fronte di essa la giornata in cui si passa. Sulla stessa fede di credito poi si farà il notamento di essere stata discaricata, colla solita dicitura *revisione fol.* . . . firmato dal revisore o dai suoi aiutanti, che avrà egli incaricato.

20. Per le polizze d'introito sciolto, dopo essersi verificata la somma, verranno discaricate sul libro maggiore nel modo di sopra indicato, facendo su di esse le solite certificatorie.

21. Le polizze notate fedi dovranno similmente nella revisione verificarsi e discaricarsi sui libri delle notate fedi, dovendo il revisore o i suoi aiutanti dal medesimo destinati notarvi la giornata del discarico apponendo la sua firma o quelle dei suoi aiutanti incaricati.

22. Riguardo poi all'esazione dei mandati pervenuti nei semestri sistenti in revisione, è obbligato il revisore o i suoi aiutanti dal medesimo destinati verificarne il credito, e trovatolo esistente deve formare in piè del polisino esibito la solita certificatoria indicando la pervenienza e somma esistente. Avvertirà che sia prima munito del visto del pandettario, e che sia disposto secondo la posizione del libro maggiore, ed indi farà nel suddetto libro maggiore la corrispondente menzione della certificatoria spedita sia dell' intiera resta, sia di una parte di essa.

23. I polisini dei mandati, le fedi di credito e polizze notate fedi da verificarsi nella revisione sanno consegnate numerate al revisore o ai suoi aiutanti dal chiamatore di ruota. Adempite che saranno, verranno restituite alla ruota per mezzo di un soprannumerario destinato dal revisore.

24. Sarà cura del revisore di far tenere la scrittura tutta del banco ben ordinata e custodita, specialmente i libri maggiori, quali non permetterà che vengano da altri osservati.

25. Dei mandati e polizze originali dovrà procurare che se ne formino i volumi corrispondenti. Baderà prima che se ne faccia un riscontro esatto coi libri di esito di cassa, cogl'introiti di ruota, e coi giornali dei mandati, per assicurarsi che non ne manchi alcuna, e farà con prudenza regolare la formazione dei volumi col dovuto ordine e di una competente voluminosità.

26. Procurerà che le partite siano estratte con tutta la chiarezza e senza errori. Richiesto dell'estrazione di bilanci del conto di mandati, li farà estrarre nel modo consueto tali quali si rilevano dai libri maggiori. Qualunque partita, bilancio o certificato che darà fuori, l'invierà al razionale per mezzo di un

soprannumerario di unita alle parti, per farvi apporre il suggello ed esigere i dritti stabiliti (1).

27. Non dovrà estrarre bilancio del conto di fedi senza ordine del governo, abbenchè il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madrefedi previo permesso del segretario o del razionale.

28. Venendogli ordinato dal governo del banco di certificare su l'esistenza di qualche fede di credito o polizza, ne farà l'attestato corrispondente, a tenore di ciò che si osserva dai libri, che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità; e nel tempo stesso nel conto ove appartiene la polizza o fede di credito farà annotare la menzione di essersene formato il certificato nel giorno tale ad istanza di N. N. Per le polizze notate la menzione dovrà farsi benanche sul libro maggiore della notate.

29. Siccome tra gli aiutanti del revisore ve n'è uno che non ha carico di appuramento di libro maggiore, così restando scevro di puntatura sarà questo addetto insieme coi soprannumerari al servizio del pubblico nelle diligenze, estrazione delle partite dai giornali, riordinazione della scrittura del banco, ed ogni altro che sarà d'uopo, sempre sotto la dipendenza del revisore, locchè non esclude gli altri aiutanti di prestarsi secondo le circostanze ed il servizio pubblico richiede, restando tutti subordinati e dipendenti dallo stesso revisore secondochè egli crede di adoperarli, mentre essendo il revisore il capo e direttore di questa officina, deve sempre egli rispondere di tutte le operazioni della medesima e dei suoi aiutanti, come altresì delle mancanze che questi potessero commettere, sia per malizia o negligenza, o semplici abbagli.

30. Il revisore è obbligato di dare la pleggeria di ducati 2000.

Istruzioni per la scritturazione ne'giornali delle polizze di cassa o di banco approvate con ministeriale del 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Gli oggetti per i quali è stata stabilita la scritturazione delle polizze sopra libri denominati giornali sono i seguenti.

Per registrare in essi tutte le polizze, che vengono a pas-

(1) I dritti si esigono secondo l'antica tariffa del 24 febbraio 1809.
Gl'impiegati del banco sono esenti dall'obbligo di far registrare le partite o le copie di polizze, dovendo queste registrarsi a cura delle parti quando ne vogliono far uso in giudizio, giusta il real decreto del 25 agosto 1817.
Le dette copie o partite si rilasciano sopra carta bollata di grana 6 giusta il sovrano rescritto del 6 giugno 1818. I certificati, le fedi ec. sopra carta di grana 12 a termini dall'articolo 20 della legge del 2 gennajo 1820.

sarsi giornalmente nel banco, tutte le girate e quanto contengono di firme autentiche, adempimenti di condizioni ec., affinchè nel caso che si disperdesse alcuna di esse per inopinati accidenti si possa trovare esemplata sopra il giornale per la futura cautela tanto del girante che del giratario e del banco.

Per verificarsi mediante la copia che si fa sul giornale se le polizze siano adempite in tutte le parti, tanto del giro della scrittura del banco, quanto delle firme, autentiche e condizioni risultanti dalle girate.

Per aversi nel tempo stesso un libro all'incontro di quello denominato *esito di cassa*, relativamente alla totalità degli esiti giornalieri de' cassieri; quindi il libro maggiore e l'officiale esito di cassa colla intilligenza del razionale dovranno ripartire le polizze da trascriversi a quei soprannumeri o alunni (1), che crederanno più idonei, attenti, e che abbiano intelligibile e corretto carattere; consegnando ad ognuno di essi tutte le polizze, che compongono la totalità di una giornata, senza mai dargli polizze di altra giornata, se prima non avrà interamente trascritte le prime tirate d'accordo, e consegnate la filza in revisione: a quale oggetto il suddetto officiale esito di cassa dovrà tenere un registro delle giornate che ha conseguate per prender conto di tuttociò che occorre.

2. I sudddetti soprannumeri o alunni si riceveranno dalle mani del detto uffiziale tutte le polizze della giornata loro spettante, che avranno l'obbligo di numerare e riscontrare, e farne la corrispondente ricevuta sul libro d'esito di cassa in fine della giornata medesima, denotandone il numero chiaramente in lettere colla loro sottoscrizione.

3. Saranno obbligati ne' giorni che corrono fino al maturo dell'altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutte le polizze stategli consegnate dall'esito *de verbo ad verbum* coll'ordine seguente. Prima assenteranno nel fronte di ogni pagina la giornata in cui quelle polizze sono state passate su i libri maggiori di ruota, poi principieranno a scritturare le polizze apponendo in margine il foglio corrispondente al libro maggiore suddetto, successivamente il nome e cognome di quella persona, di quell'amministrazione, luogo morale ec. che fa il pagamento, la qualità della polizza, cioè se fede di credito, polizza notata-fede, o d'introlto sciolto, colla sua data, e finalmente la girata tale quale trovasi nell'originale, con tutte le sottoscrizioni, autentiche ec. Soltanto nelle polizze colla gira per altritanti zero è permesso di servirsi della formola—*e per esso a N. N. per altritanti.* Nei polisini di mandati vi noteranno dal qual ramo siano pervenuti, e ne' mandati di libera-

(1) La trascrizione delle polizze su i giornali si esegue nei banchi di Napoli da appositi ufficiali, come dal rapporto del reggente del 21 ottobre 1821 e verbale di reggenze del 31 agosto 1822.

zione dopo aver descritta la partita della pandetta, copieranno *de verbo ad verbum* il mandato medesimo e quanto altro contiene. In tale scritturazione s'avvertirà di non omettere la menome cosa di quanto contengono le polizze, restando risponsabili de'danni che forse potrebbero risultare dalle polizze estratte dal loro giornale mancanti in qualche parta. Accadendo di scritturare polizze, nelle quali la prima girata sia stata cassata, e surrogatane un'altra ad altra persona o a se stesso, avranno cura di far menzione sul giornale di essersi cassata la prima gira, la quale non si ha obbligo di scrivere; cosicchè nel principiare la girata si apporrà l'espressione: *cassa per me* la prima girata, e *li pagarete ec.*

4. Terminata ogni cassa, e sommata ciascuna pagina occupata dalle polizze della filza corrispondente, ne faranno in fine la collettiva, e la totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul libro esito di cassa. Nel caso fossero dissonanti ne faranno il confronto fra di loro per vedersi chi dei due abbia errato.

5. Nel fare la scritturazione delle polizze si avvertirà se siano compite nel giro e formalità richieste dalle leggi e statuti del banco, cioè foglio, passata, visti buoni del libro maggiore e delle notate fedi, e pagata del pandettario.

6. Finita la scritturazione di ciascuna giornata, si consegneranno le polizze della medesima da colui che le ha trascritte in possa del revisore, avendo cura che costui in sua presenza dopo averle numerate ne prenda notamento sopra un registro destinato a tal uopo.

7. In tutto il tempo in cui le polizze resteranno in potere di coloro che devono trascriverle, sarà ad essi vietato di farle passare in mano di chicchessia, essendone essi risponsabili al banco. Occorrendo di farsi osservare qualche polizza agli officiali della ruota, delle casse ec. per diligenze analoghe ai loro impieghi, dovranno portare di persona la filza ove convenga, e non permetteranno che vi si faccia la menoma alterazione.

8. Occorrendo di dover consegnare qualche polizza originale, precedente ordine di magistrati di unita a quello del governo, egli avrà cura di farne le copia esemplata fedelmente, e dopo di averla firmata, vi farà fare la ricevuta dell'originale dalla persona indicata nell'ordine medesime; e questa copia riporrà nella filza in luogo dell'originale.

9. Il soprannumerario o alunno che non ancora ha terminata e consegnata la sua giornata può estrarre a richiesta delle parti, le partite dal libro che esso sta scritturando, o le copie delle polizze originali, e dopo averne sottoscritto il certificato di estratto, le porterà prima al revisore, che vi apporrà la sua firma per indicare di averne preso ragione, ed indi al

razionale del banco per l'apposizione del bollo, e per la riscossione dei dritti stabiliti.

10. Dovrà ognuno tenere scrupolosamente chiuso il giornale, e lo stipetto ove conserva le polizze originali, ond'evitrare gl'inconvenienti che potrebbero derivare dall'inosservanza.

11. Toccante il giornale di banco i doveri dell'impiegato in questo libro saranno i medesimi descritti finora, eccetto che egli riceverà le polizze dalle mani del libro maggiore, precedente ricevuta che ne farà sul libretto destinato a tal uopo; nella scritturazione di ciascuna polizza descriverà in fine il nome della persona, amministrazione, luogo morale ec. a credito di cui si è posta la somma contenuta nella polizza, e nel principio al foglio del libro maggiore corrispondente al conto, nel quale si è addebitata la polizza, vi unirà sotto del medesimo quello del conto cui si è accreditata. Finita la giornata descriverà in lettere il numero delle polizze passate nella medesima. Lo stesso impiegato richiesto dal pandettario di esibire il suo giornale per osservare se nella spesa di qualche plizza di denaro condizionato siansi adempite le condizioni richieste nella polizza originaria, è obbligato di esibirlo per istruzione del pandettario.

Istruzioni pel custode de' pegni approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il custode è risponsabile di tutte le operazioni dei suoi aiutanti; i quali perciò saranno sempre destinati dal governo con sua intelligenza fra gli uffiziali di graduazione corrispondente.

2. Dal momento in cui i pegni sono passati in suo potere egli n'è risponsabile fino a quello in cui saranno spignorati o venduti.

3. Dopo essere stati i pegni descritti sul libro del credenziere, il custode li riceverà dalle mani dell'orefice; e sopra il suo squarcio farà descrivere la lettera indicativa del libro, il suo foglio, il nome, cognome e somma del pegno, tirata questa in collettiva per potersi in fine della giornata rilevarne la totalità. Di unita al pegno riscuoterà dal credenziere tre cartelle del medesimo, contenenti le stesse indicazioni, e la somma in lettere e in abaco, e le confronterà col suo squarcio. La prima cartella senza alcuna firma sarà alligata al pegno, per potersi rinvenire nel tempo del dispegno, della vendita e dell'inventario: la seconda e la terza firmate da esso custode saranno consegnate al pignorante che l'esibirà al cassiere; e questi ritenendone una in cui dovrà essere apposta anche la firma dell'orefice per suo discarico, restituirà l'altra e propriamente la stampata al pignorante per conservarla.

4. In fine della giornata deve tirar d'accordo il suo squarcio dei pegni tanto col credenziere quanto col cassiere, e sottoscrivere il certificato, che del numero e totalità dei medesimi deve formarne il credenziere per darsi al razionale del banco per l'uso da farne nella scrittura dei pegni.

5. Non permetterà di farsi pegni di somma maggiore di ducati 500 senza ordine del reggente del banco; nè tampoco di pignorarsi vasi o arredi sacri, o argenti e vasellame collo stemma reale, senza il permesso delle autorità cui spetta, di unita a quello della reggenza o almeno del presidente della cassa.

6. Non permetterà, fuorchè ai suoi aiutanti, a chicchessia l'accesso nelle stanze del guardaroba; e nelle occorrenze necessarie l'accompagnerà personalmente nell'entrata, dimora ed uscita.

Tutt'i pegni di gioie, siccome si ripongono in un armadio, separato, così tale armadio dovrà esser munito di due chiavi: una di esse si terrà dal custode, e l'altra si conserverà dall'orefice apprezzatore, che sarà presente nel riporsi le gioie in detto armadio, affine di evitarsi qualunque disguido e formare così la reciproca loro cautela.

7. Nei dispegni esaminerà con attenzione se sulla cartella esibita dalla parte siasi dal cassiere ricevuta la sorte e l'interesse sia stato rivisto dall'aiutante del razionale; se il credenziere ne abbia fatta la scritturazione sul libro maggiore dei pegni; e finalmente se lo stesso credenziere vi abbia descritta la roba pignorata. Colla scorta di detta cartella trovato il pegno, confrontata l'esistenza della roba pignorata, ed assicuratosi del vero esibitore, interrogandolo della sorte ed interesse che ha pagato e della roba, glie ne farà la consegna, e dal suo aiutante farà sullo squarcio dei dispegni prenderne registro. In fine della giornata dovrà questo squarcio tirarsi d'accordo con quello del credenziere e del cassiere, ed il custode dovrà sottoscrivere i certificati, che ne forma il credenziere, come si è detto dei pegni. Le cartelle dei dispegni saranno conservate in una filza per depositarsi nell'archivio in ogni semestre.

8. Dovendosi procedere alla vendita dei pegni scaduti, il custode dovrà allestire quelli che gli saranno indicati nella nota del credenziere sul libro delle vendite; e nel giorno stabilito ne farà la consegna all'orefice, riscontrando la roba e 'l peso col libro anzidetto, e riscuotendone ricevuta su di un notamento che egli stesso avrà fatto in un registro particolare per sua cautela.

9. Nel liberarsi i pegni al maggior offerente dovrà il custode esservi presente, e prender ragione di quelli che saranno liberati per discaricarli, sopra il suo registro, e per ritirare presso di se quelli che forse restassero invenduti, quali

egli dovrà immediatamente riporre nei proprj luoghi nel guardaroba.

10. Dovrà dare al banco la cauzione di ducati 2000 (1).

Istruzioni pel credenziere de' pegni approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. Il credenziere è il fiscale immediato della officina dei pegni. Egli ne dirige tutta la scrittura e tutte le operazioni. Conviene perciò che sia abile, onesto e di ottima condotta.

2. Egli è risponsabile delle operazioni del suo aiutante, che travaglia sotto i suoi ordini.

3. Nel doversi fare un pegno, nel mentre che dal suo aiutante fa descrivere sul libro dettagliatamente il nome e cognome del pignorante, la qualità e'l peso della roba pignorata, la somma che dal banco se li mutua in lettere ed in abaco coll'ordine consueto, ed il domicilio che sarà indicato dal pegnorante medesimo, egli ne forma tre cartelle coll'indicazione della lettera e foglio del libro suddetto, e dei nome, cognome e somma del pegno in lettere o in abaco. La prima senza sottoscrizione alcuna dovrà restar alligata al pegno per facilitarne il ritrovamento. La seconda che sarà stampata, e la terza saranno sottoscritte da esso credenziere e dal custode, ed a quest'ultima, cioè alla terza, che dovrà restare nel banco presso il cassiere per suo discarico, ci dovrà essere anche la firma dell'orefice. Ambedue si daranno alla parte, che le presenterà al cassiere, e questi ritenendone una per discarico del pagamento seguito, consegnerà l'altra, cioè la stampata alla parte medesima. Queste due cartelle porteranno anche il numero d'ordine, il quale verrà rinnovato in ogni semestre.

4. Il libro maggiore dei pegni sarà formato in due tomi, in cui alternativamente si scrive in ciascun giorno di pegnorazione, affinchè nell'atto che si scrivono i pegni che si fanno in una giornata sopra di un tomo, si possa nel guardaroba insieme con un aiutante del credenziere formare l'inventario dei pegni fatti e descritti nell'altro tomo. Il suddetto libro sarà rinnovato in ogni semestre, ovvero secondo le circostanze esigeranno. I pegni saranno descritti in ogni pagina a sinistra non meno di quattro, e non più di sei, secondo il bisogno, lasciandosi la parte destra per lo discarico del dispegno o della vendita. La roba vi sarà descritta colla possibile distinzione e chiarezza, e col peso che ne avrà fatto l'orefice. Nelle gioie e negli oggetti nei quali all'oro ed argento fosse annesso altro corpo estraneo, l'orefice dovrà dare la valuta prudenziale a seconda dei prezzi correnti nella piazza. Nel principio della

(1) La cauzione del custode de' pegni trovasi elevata a ducati tremila.

partita sarà descritto il numero d'ordine, ed in fine la somma in lettere tirata in abaco nella colonna destinatali. In fine della giornata sarà sommata la totalità dei pegni fatti nella medesima, la quale dovrà sullo stesso libro esser cerziorata da esso credenziere colla sua firma accompagnata da quella dell'orefice, e vi sarà fatta menzione benanche del numero dei pegni fatti nella giornata suddetta. Questa totalità dovrà tirarsi d'accordo coi registri del custode e del cassiere.

5. Non permetterà che si facciano pegni di vasi o arredi sacri senza permesso dell'autorità cui spetta, vistato dal reggente del banco o almeno dal presidente della cassa; nè tampoco che siano pignorati argenti, vasellami ecc. collo stemma regio senza le stesse accennate formalità.

6. Presentandosi persona a dispegnare dovrà la medesima prima presentare la cartella al cassiere, il quale, esatto il denaro della sorte, ne farà la ricevuta sulla cartella medesima coll'indicazione della giornata corrente, e della somma in lettere e in abaco colla sua sottoscrizione, e farà dal suo ajutante prender registro di tal dispegno sullo *squarcio* a tal uopo destinato. Sarà quindi la cartella presentata al liquidatore, il quale ne calcolerà l'interesse decorso dal giorno in cui si fece il pegno, fino ed incluso il giorno antecedente a quello in cui segue il dispegno, e certificherà colla sua firma il quantitativo del detto interesse in lettere ed in abaco, dirigendola al razionale del banco per farne la revisione. Ciò seguito, la parte ritorna al cassiere, cui paga l'importo dell'interesse suddetto, ed egli fattane la ricevuta e presone nota sul nominato squarcio, restituisce l'anzidetta cartella alla parte, che l'esibisce al credenziere. Costui trovato il pegno sopra il suo libro colla scorta del foglio apposto fin dal principio sulla cartella, dimanda all'esibitore la somma e la roba pignorata, ed assicuratosi in tal modo della legittimità dell'esibitore medesimo, discarica il pegno, cioè descrive a fronte del pegno nella pagina bianca a destra l'atto del dispegno, facendo menzione dell'interesse pagato, e scrive dietro la stessa cartella la roba notata nel libro. Finalmente dopo aver preso notamento di tal dispegno sopra un registro coll'indicazione tanto della sorte che dell'interesse in due colonne separate, passa la cartella al custode, dal quale sarà consegnata la roba alla parte. Il nominato registro verrà in fine della giornata sommato per rilevarsene la totalità dei dispegni tanto della sorte che dell'interesse, e dovrà battere e confrontare coi registri ossia squarci del custode e del cassiere.

7. Nelle vendite dei pegni scaduti, è obbligato il credenziere di descrivere sul libro destinato a tal'uopo tutt'i pegni scaduti per l'elasso del tempo accordato ai pignoranti per lo dispegno a seconda dei statuti del banco in vigore. Questo libro sarà foliato. I pegni da vendersi vi saranno descritti nei

fogli dalla parte sinistra, lasciandosi la destra per notarvi l'atto della vendita, cioè la persona a chi si è liberato il pegno, il nome dell'incantatore, il prezzo di ultima licitazione, il peso e l'importo totale del ricavato dalla vendita di ciascun pegno, ed a misura che passeranno i pegni sopra questo libro il credenziere noterà sul libro dei pegni *passato nel libro delle vendite in lettere . . . . fol. . . . .* Ve ne saranno in ogni volta notati tanti quanti potranno vendersi in una giornata, a sentimento dell'orefice nella giornata antecedente alla vendita, per evitarsi che venendosi per avventura a dispegnare non si trovi il pegno passato sul libro delle vendite. È obbligato ben anche il credenziere di farne un notamento distinto al custode; che dovrà prenderne ragione sul suo registro di vendita.

8. Nella mattina stabilita se ne farà dal custode la consegna all'orefice, riscontrandosi la roba e 'l peso col libro suddetto delle vendite del credenziere, badando il credenziere, che l'orefice ne faccia la ricevuta pegno per pegno sul registro del custode, e che il peso nell'atto di tal consegna batta con quello notato sul libro allorchè si fece il pegno. Nel caso che vi fossa dissonanza o nella roba o nel peso, è obbligato di passarne notizia al razionale del banco per le disposizioni convenienti.

9. Dopochè i pegni saranno stati per mezzo degli incantatori esposti nella piazza degli orefici per tutta la mattina (1), saranno liberati nelle ultime ore della medesima al maggior offerente, coll'assistenza del segretario e razionale del banco, del custode, e di esso credenziere, il quale dovrà benanche rilevare la totalità dell'ammontare della vendita di tutt'i pegni fatta in quella giornata, e nella mattina seguente formarne certificato al razionale della cassa di accordo col conto che ne avrà formato il medesimo o l'aiutante da lui destinato, per obbligarsi l'orefice a farne il pagamento al banco.

10. Nella giornata seguente alla vendita, dovrà sul libro delle vendite assentare l'atto della medesima colle stesse indicazioni enunciate di sopra. Successivamente farà a ciascun pegno la distinzione della sorte, dell'interesse decorso, dell'importo del due per cento da ritenersi per rimborso delle spese occorrenti nell'incanto, dritto degl'incantatori e di presenza degl'impiegati che vi assistono; e finalmente dell'avanzo da restare a disposizione della parte. Finita la descrizione suddetta farà la collettiva dell'importo di tutta la vendita colla distinzione della totalità della sorte, dell'interesse, del dritto del due per cento, e dell'avanzo.

11. Presentendosi un pignorante per esigere l'avanzo del suo pegno venduto, il credenziere deve annotare dietro la car-

(1) Per la vendita e consegne de' pegni si osservi l'ordinanza del 10 luglio 1819.

tella la data in cui è seguita la vendita, il foglio del libro e la somma, indi descrivendo la sorte, l'interesse e 'l dritto del due per cento ritenuto, farà risultare la somma dell'avanzo, e spedirà la cartella medesima al razionale della cassa, il quale riconoscinti i notamenti suddetti d'accordo col suo registro che terrà dei pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, la munirà di sua firma, e la rimetterà al razionale dell'amministrazione, il quale ne spedirà alla parte il corrispondente pagamento dell'avanzo (1).

12. Qualora il proprietario di un pegno abbia dispersa la cartella, dovrà ricorrere al governo della cassa, dichiarando la data, la somma, la persona in testa di cui era il pegno, e la roba pignorata, e dietro l'ordine di uno del governo suddetto il credenziere estrarrà dal libro la partita di tal pegno. In seguito dietro la cauzione che darà il chiedente si farà il dispegno, precedente ordine del reggente del banco; quale ordine, di unita alla partita estratta come sopra, farà le veci della cartella che passerà per discarico della guardaroba. Avvertirà nel tempo stesso di annotare sul libro de' pegni, che si è dispegnato precedente pleggeria e con ordine del signor reggente stante la dispersione della cartella originale. Gli ordini suddetti saranno conservati gelosamente del credenziere per sua cautela.

13. L'aiutante del credenziere è sotto la sua risponsasabilità.

14. Per l'inventario, quante volte occorrerà farsi, gli saranno passati de' regolamenti particolari.

15. Dovrà il credenziere in fine di ogni giornata rimettere al razionale della cassa il solito certificato indicante tutte le operazioni occorse nella giornata medesima, tanto in rapporto al numero dei pegni e somma in essi impiegata, quanto per la sorte introitata dai dispegni ed interesse corrispondente, una colla resta della guardaroba e della cassa dei pegni, acciò si abbiano i dati necessari per la scrittura dei pegni; ed il suddetto certificato, oltre la firma del credenziere, dovrà esser munito ancora delle firme del guardaroba e del cassiere.

Il credenziere dovrà dare al banco la cauzione di ducati 500.

(1) Il pagamento dell'avanzo de' pegni non devesi ritardare, come dall'ordinanza del 23 febbraio 1820.

Istruzioni pel cassiere de' pegni approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. In ogni pegno saranno presentate al cassiere due cartelle uniformi, una stampata e l'altra manoscritta, la prima firmata dal custode e dal credenziere, e la seconda firmata benanche dall'orefice. Il cassiere dopo averne esaminata la realità e l'uniformità, farà dal suo aiutante prenderne ragione sopra il registro de' pegni, e ritenendo presso di se la cartella manoscritta, consegnerà la stampata alla parte, cui pagherà il danaro mutuato. Indi tirata una linea transversale sulla cartella manoscritta in segno del pagamento seguito, la conserverà in filza per suo discarico.

2. In fine della giornata dovrà tirare d'accordo il suo registro de' pegni con quelli del credenziere e custode, e firmare tanto per i pegni che per i dispegni, i certificati che ne forma il credenziere per darsi al razionale.

3. Ne' dispegni esigerà prima la sorte, e ne farà ricevuta in dorso della cartella esibita dalla parte, coll'indicazione della giornata e della somma in lettere e in abaco, facendone prende notamento dal suo aiutante sul registro de' dispegni nella colonna destinata per la sorte; e dirigerà la parte al liquidatore per conteggiarvi l'interesse decorso. Ritornando a lui la parte colla cartella conteggiata nell'interesse, e liquidato dall'aiutante del razionale, egli l'esigerà e ne farà similmente la ricevuta in dorso di detta cartella nello stesso modo che si è detto per la sorte, e ne farà prender ragione dal suo aiutante sull'anzidetto registro nella colonna degl'interessi: dopo di che invierà la parte al credenziere, il quale dopo di aver descritti dietro la cartella medesima gli oggetti pegnorati come appariscono dal suo libro, e fattone in detto libro il corrispondente discarico, la passerà al custode per la restituzione della roba pegnorata.

4. Il registro de' dispegni dovrà tirarsi egualmente d'accordo in ogni giorno con quelli del credenziere e del custode.

5. Di tutto il denaro, che perverrà per causa d'interesse de' dispegni, dovrà il cassiere farne il versamento alla reggenza in ogni otto giorni con sua polizza, vistata dal credenziere e dal razionale della cassa. Del denaro poi che perverrà da' dispegni per causa di sorte sarà cura del governo della cassa di regolarne il versamento a misura della maggiore o minor somma ch'esisterà nella cassa de' pegni, onde potere regolarmente accorrere all'opera della pegnorazione.

6. Il cassiere è risponsabile di tutte le operazioni del suo aiutante e contatore.

7. Dovrà dare la pleggeria di duc. 1000.

Digitized by Google

Istruzione per l'orefice-apprezzatore de'pegni approvata con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Art. 1. L'orefice del banco, che dev'esser fornito delle migliori qualità della sua professione, deve usare tutta l'attenzione nel pignorare le materie preziose d'oro ed argento per distinguere il fino dal falso, ed adulterato. Qualunque abbaglio in cui incorresse anderà a suo rischio, e dovrà rimborsare al banco tanto la sorte che gl'interessi decorsi di que'pegni, di cui il metallo non si trovasse fino. Dovrà valutare l'argento a ragione di ducati 11 la libra, e l'oro ducati 13 l'oncia, per nulla calcolando qualunque manifattura per eccellente che fosse (1).

2. Toccante le gioie, dovrà valutarle per la metà del valore corrente nella piazza, non facendo alcun conto del lavoro. Dovrà similmente usare tutta l'attenzione per distinguere le vere dalle false, e sarà egualmente tenuto ad indennizzare il banco della sorte e degl'interessi decorsi, senza poter allegare alcuna scusa o pretesto in suo favore.

3. Esibita la roba dal pignorante, e riconosciuta dall'orefice, dovrà pesarla esattamente in presenza della parte e del custode de'pegni; indi farà descrivere dal credenziere la partita sul libro maggiore de'pegni nella quale verrà notato prima il nome e cognome del pignorante, indi la somma che se li mutua, e poi la roba colla possibile distinzione e chiarezza col suo peso in lettere, e'l domicilio che s'indicherà del pegnorante.

4. Immediatamente consegnerà al custode la roba pignorata, e sottoscriverà una delle tre cartelle, che di tal pegno, deve formare il credenziere, e propriamente quella che deve restare nel banco in possa del cassiere.

5. Nelle gioie, oltre al peso, dovrà sulla partita del libro far descrivere anche la valuta che colla sua prudenza conoscerà meritare il pegno, qualora fosse di gioje, orologi, ed altri oggetti, ne'quali al metallo prezioso è unito altro corpo estraneo.

6. Non potrà pignorare vasi sacri o arredi destinati al culto divino senza licenza in iscritto delle autorità cui compete vistata dal reggente del banco, o almeno dal presidente della cassa; e lo stesso dovrà praticarsi per gli argenti, vasellame ecc. coll' impronta reale. Tutto il danno, che il banco venisse forse a ricevere per sua trascuraggine su questo articolo, sarà dal medesimo indennizzato.

(1) Per le verghe raffinate e per le monete straniere seguir si deve la norma prescritta nella ministeriale del 12 luglio 1823, e nelle notificazioni del 24 luglio 1823 e 4 luglio 1826

7. Finita la pignorazione, e fatta dal credenziere la collettiva sul libro maggiore dei pegni del totale di ciascuna giornata, l'orefice è tenuto di certificare la totalità suddetta con sua firma di unita al numero dei pegni, rendendosi in tal modo risponsabile delle sue operazioni.

8. I pegni di gioie saranno conservati in un armadio munito di due chiavi, una delle quali si terrà da esso orefice, e l'altra dal custode per reciproca lora cautela.

9. In caso d'infermità, o altro legittimo impedimento, potrà sostituire coll'intelligenza ed approvazione del Governo all'orefice nel suo impiego, il quale anderà a suo conto e rischio. Ciò però s'intende allorchè esso orefice si troverà di aver data la cauzione coi suoi propri effetti, e non già con beni fondi obbligo di altra estranea persona; nel qual caso dovrà accedervi anche il consenso del cauzionante per potersi accordare la sostituzione.

10. La vendita dei pegni scaduti si farà nella sua bottega nella pubblica piazza degli orefici come segue. Il credenziere farà la descrizione dei pegni scaduti su di un libro denominato delle vendite. Nel giorno stabilito l'orefice li riceverà dalle mani del custode, e di ognuno farà la ricevuta tanto per la roba che pel peso descritto sul libro suddetto. Nell'atto stesso egli li distribuirà a tanti incantatori quanti crederà esser necessari al bisogno (1), e dopochè questi li avran portati incantando per tutta la giornata, saranno nel fine della medesima liberati coll'assistenza del credenziere, del custode, del segretario e del razionale al maggior offerente, precedente sentimento di esso orefice di essere il prezzo offerto giunto a quello corrente nella piazza.

11. L'orefice sarà risponsabile al banco per gl'incantatori suddetti, e dovrà tostochè il pegno sarà stato liberato esigerne in denaro contante l'importo dal compratore, e versare quello della sorte al banco nel giorno seguente senza la menoma dilazione, ed il sopravvanzo, di unita all'importo dell'interesse, passarlo alla reggenza con sua polizza vistata dal credenziere e dal razionale della cassa.

12. Nel caso che il prezzo in ultima offerta non covrisse il banco della sorte del pegno venduto e dell'interesse decorso, dovrà tutto il mancante rimborsarsi dall'orefice *de proprio*, senza poter allegar la menoma scusa o pretesto.

13. Oltre alle presenti istruzioni, l'orefice dovrà eseguire quanto dal governo gli sarà ordinato a norma della circostanza.

14. Dovrà dare la pleggeria di ducati 2000 (2).

(1) Veggasi l'ordinanza del reggente del 10 luglio 1819.

(2) L'orefice incaricato dello apprezzo anche delle gioie dà una cauzione di ducati 3500 giusta l'art. 4. del regolamento da S. M. approvato il 12 febbraio 1853.

Istruzioni per gli archivii de' banchi approvate con ministeriale de' 26 febbrajo 1817.

Le istruzioni per gli archivi del banco riguardano tre oggetti, cioè:

1. L'ordine e'l registro della scrittura.
2. La gelosa custodia della medesima.
3. L'amministrazione.

Art. 1. Toccante il primo, egli è obbligo preciso dell'archivario di mantenere tutt'i libri e scritture dell'archivio nel possibile buon ordine e registro: al che giova di averne un inventario, nel quale ogni stanza abbia il suo articolo e numero d'ordine, ed in esso siano in ristretto annotat' i libri e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà similmente, qual suo preciso dovere, che ogni libro ed ogni volume di scrittura abbia la sua epigrafe ossia titolo.

2. In fine di ogni operazione farà riporre nei propri luoghi quei libri e scritture che avranno servito alle diligenze richieste dai particolari, altrimenti si farebbe una confusione, la di cui riordinazione recherebbe del dispendio a danno di esso archivario.

3. Riguardo al secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i libri e scritture affidategli. Non permetterà che entri nell'archivio persona alcuna senza l'assistenza dei suoi aiutanti, della cui condotta sarà risponsabile al governo, nè che si esamino libri e scritture estranee dall' oggetto di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto su i libri che sulle polizze originali non vi si possano fare la menome alterazioni, e viziature, consistendo in ciò la cautela del pubblico e del banco, e'l suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti criminalmente.

4. Nel caso di doversi rimettere libri o volumi di polizze ai magistrati, che li richiedono, ne riscontrerà ricevuta dell'officiale incaricato di portarle nei rispettivi tribunali che le han richieste, il quale ne resta ancora risponsabile, ed ha obbligo di riportarle al banco nella stessa giornata. E ciò avrà luogo fino a tanto che, a tenore del codice di procedura attualmente in vigore, le carte originali sulle quali cade dubbio di falsità o alterazioni, devono esser presenti al tribunale, il quale deve sentire le parti in dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza l' antico sistema, che asso-

(1) L'archivio generale del banco è un solo stabilito per effetto del real decreto del 29 novembre 1819 nel locale del soppresso banco de' poveri, ed è regolato da un governatore prescelto dal reggente fra i più anziani, giusta le istruzioni approvate dall'eccellentissimo ministro delle finanze a 10 ottobre 1838.

lutamente proibiva di cacciarsi dal banco polizze originali, che formano la perpetua cautela del banco medesimo e del pubblico, e quindi le perizie si facevano nelle stesse officine del banco in presenza dei capi di officio che conservavano le scritture e ne erano risponsabili (1).

5. Avrà un registro, nel quale descriverà tutt'i libri e scritture che da oggi in avanti gli verranno consegnate. Le filze delle polizze originali e le scritture saranno numerate, e nel registro vi si esprimerà il numero; ed i libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una polizza, e qualche libro non trovandosi intiero, egli ne dovrà far partecipe il governo.

6. Avrà cura che nel prendersi i libri e scritture per le diligenze da farsi si abbia l'attenzione di non lacerarsene le coverture e le legature. Ma quante volte per la lunghezza del tempo bisognasse accomodarsi le coverte, o rifarsi le ligature, egli ne farà un distinto rapporto al governo per le providenze di risulta.

7. Baderà similmente di fare ogni giorno aprire tutte le stanze dell'archivio per espellere l'aria gastica che vi domina, di far spazzare tutto l'archivio almeno una volta in ogni settimana, e di far togliere la polvere dai libri. Similmente avrà cura e darà ordine preciso a suoi aiutanti, che i libri stiano sempre chiusi, ond'evitarsi di racchiudervisi la polvere tanto nociva alle carte.

8. Per ciò che riguarda l'amministrazione, dovrà l'archivario trattare i particolari con avvenenza ed urbanità, dovrà illuminarli nelle loro dubiezze, e facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica bancale a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.

9. Egli non potrà estrarre alcun certificato ec. senza l'ordine *in scriptis* del segretario e del razionale del banco, che sono stati dal governo autorizzati a tal uopo. Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un carlino per anno: del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo passerà al razionale, per indi ogni quindici giorni farne il versamento con polizza. Simile carlino esigerà per ogni polizza originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone egualmente il prodotto come sopra.

10. Estratte che avrà le partite, copie, certificati ec. e munite di sua firma, le dirigerà per mezzo di uno de' suoi aiutanti all'anzidetto razionale per farvi apporre il suggello, ed esigere dalle parti i dritti stabiliti (2), facendone certificato

(1) Così praticasi attualmente, poichè nè libri, nè volume di polizze rimettonsi ai magistrati per perizie, giusta la ministeriale del 19 gennajo 1829.

(2) I dritti secondo l'antica tariffa del 24 febbrajo 1808 si esigono dallo stesso archivario generale, e non già dal razionale, giusta un rapporto del

in fine di ogni giornata dell'importo delle partite estratte, e che anche darà al razionale come si è detto di sopra; tenendone anch'esso un registro di riscontro.

11. Esigendo la giustizia, l'onoratezza ed il buon costume che i particolari non siano gravati da altre spese all'infuori di quelle stabilite da' statuti del banco l'archivario non permetterà che vengano importunemente richiesti regalie straordinarie da' suoi ajutanti o soprannumerarj. Se costoro colla loro avidità dassero luogo a lagnanze, i colpevoli saranno aspramente puniti dal governo.

12. Le partite che verranno estratte da' giornali, avrà l'attenzione di rileggerle per emendarvi (confrontandole coi giornali medesimi) qualche errore forse corso nel copiarle. Nel caso di errori per parte de' suoi ajutanti o soprannumerarj, questi compreranno *de proprio* il foglio di carta bollata che deve ricopiarsi; e se l'abbaglio era nel giornale, questa spesa sarà a danno di colui che l'avrà trascritta quando si trovi ancora nel servizio.

13. Non potrà l'archivario estrarre alcuna partita, copia, certificato ec. che non sia in carta bollata, a tenore delle leggi in vigore (1). La contravvenzione incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi medesime. Qualora però si richiedessero delle copie o partite in carta semplice senza l'estratta e senza firma per semplici notizie, non potrà darle senza l'ordine in iscritto del segretario o del razionale del banco.

14. Esibendosi nel banco per esigersi polizza o fede di credito formata ne' libri in suo potere, egli ne farà la spedizione a norma di ciò che si pratica dal suo revisore. Se sia una fede di credito, assicuratosi prima della sua realtà e della sua esistenza, vi farà il segno *Archivio* sulla marca; e sulla fede, e propriamente sopra il suggello la certificatoria, indicando il foglio del libro maggiore nel modo seguente: *Folio* . . . ed *Archivio*; e si sottoscriverà. Se sarà polizza notata-fede, la discaricherà sul libro maggiore delle notate-fedi colla giornata ed anno corrente, e sulla polizza vi farà benanche la certificatoria dicendo *Lettera* . . . . *Fol.* . . . . *Archivio* colla giornata corrente, e similmente si sottoscriverà. Nelle polizze d'introito sciolto la certificatoria si farà come nelle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di man-

presidente della cassa de' privati del 18 febbrajo 1839 approvato dalla reggenza a' 19 detto.

(1) Gl'impiegati del banco sono esenti dall'obbligo di far registrare le copie delle polizze o gli estratti delle partite, dovendo questi registrarsi a cura delle parti, quando ne vogliono far uso in giudizio, giusta il real decreto del 5 agosto 1817. Le dette copie o partite si rilasciano sopra carta bollata di grana sei, giusta il sovrano rescritto del 6 giugno 1818. I certificati, le fedi ec. sopra carta di grana dodici, a termini dell'articolo 20 della legge del 2 gennajo 1810.

dati pervenuti egualmente ne' libri di suo potere, assicuratosi dell'esistenza di quelli che intendonsi esigere dalla parte, e che il polisino vistato dal pandettario basta coll'intestazione sul libro maggiore del banco, apporrà sul libro la menzione della spedizione e della somma sotto la resta di credito che passa nel libro seguente, e sulla polizza la certificatoria dicendo *Fol. . . . dell'anno. . . . .* poi la somma in lettere e in abaco, e la natura del mandato o mandati che spedisce, colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatorie sopradette dovià annotare le condizioni cui fosse soggetta la polizza, fede di credito o mandato che egli spedisce, se ve ne sieno.

15. L'archivario è tenuto a dar cauzione di ducati 300 (1).

Ordinanza ministeriale del 24 agosto 1818, che permette pignorarsi presso la cassa dello sconto gli estratti d'iscrizioni sul gran libro ed i certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane.

Il segretario di stato ministro delle finanze volendo rendere suscettibili di pignorazione, come tutti gli oggetti preziosi, gli estratti d'iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, ed i certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane, da eseguirsi detta pegnorazione nella cassa di sconto come opera aggiunta alla medesima, ordina quanto segue.

1. Gli estratti d'iscrizioni suddette, per i quali non si sarà mai rilasciato duplicato, da giustificarsi a cura del pegnorante, ed i certificati delle due amministrazioni, potranno essere pignorati nella cassa di sconto, per lo termine non più lungo di mesi tre.

2. Sarà in libertà del possessore tanto degli estratti de'certificati delle amministrazioni di domandare sulle medesime la somma di cui possono aver bisogno, purchè non ecceda quel che si pratica nel banco de' privati, cioè la proposizione tra la somma richiesta, ed i pegni dei metalli preziosi e gemme: ed a togliersi ogni quistione sul valore corrente di dette iscrizioni e certificati, potrà essere domandata la somma fino alla concorrenza di ducati 60 per ogni ducati 5 di rendita.

3. L'interesse sopra tali pegni sarà quell'istesso ch'esige il detto banco de' privati per i metalli preziosi e le gemme, come sopra, cioè del sei per cento l'anno per rata di giorni.

4. Le operazioni necessarie per l'esecuzione de' pegni saranno

(1) L'archivario generale dà una cauzione di ducati 3000, giusta quanto fu proposto con lo stato discusso approvato da Sua Maestà il 12 aprile 1828.

fatte dall'agente della cassa signor D. Pietro Cianuelli, il quale non potrà esigere altro dritto, se non quello che riscuote dai particolari per lo sconto delle cambiali.

5. Nell'atto della pegnorazione sarà formata una cartella a tellone contenente le indicazioni precise delle carte pegnorate, segnate in amendue le parti dal pignorante, il quale ne riterrà una per sua cautela, e l'altra, ossia il tallone, rimarrà in potere della cassa per notarvisi l'estinzione dell'atto nel dispegno.

6. Se però elasso il termine de' tre mesi non avrà l'interessato curato di eseguirne la spignorazione, potrà la cassa in forza di una dichiarazione del pignorante, che verrà espressa in detta cartella, procedere qual sua procuratrice alla vendita o intestazione in di lei beneficio della rendita pignorata, ritenendo dal prodotto in capitale di esso la sorte principale, l'interesse e le spese, e restituendo il dippiù quando sarà richiesto dal proprietario (1).

Regolamento de del 24 agosto 1818 per eseguirsi l'ordinanza ministeriale di questo dì, che permette alla cassa di sonto di poter pignorare gli estratti d'iscrizione intestate sul gran libro del debito pubblico a' particolari proprietarii, non che i certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane.

Art. 1. Quante volte un particolare intestatario di una iscrizione qualunque sul gran libro del debito pubblico (purchè non l'abbia immobilizzata per cauzione o per altra causa) voglia pignorarla nella cassa di sconto, dovrà richiedere al direttore generale del gran libro, e da costui subito rilasciarglisi un certificato in carta d'officio, senza la necessità nè di bollo, nè di registro, da cui venga contestato quanto dalle scritture di quella dipendenza si rileva sull'assunto, e precisamente che per siffatta iscrizione non ne sia stato mai rilasciato il duplicato estratto, nel qual caso gli sarà negato un tal certificato.

2. Appena che dal direttore del gran libro sarà stato rilasciato il certificato suddetto, dovrà dagl'impiegati di quella dipendenza sotto la loro più stretta responsabilità prendersi minutamente ragione sulle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè questo notamento non venga cancellato, come in appresso si dirà, di rilasciarsi duplicato de' dinotati estratti, di che rimarranno essi garanti.

3. Colui che avrà ottenuto il suddetto certificato lo presenterà insieme coll'estratto d'iscrizione di cui è intestatario all'agente della cassa di sconto, al quale dimanderà di voler-

(1) La presente ordinanza fu in parte riformata col regolamento del 2 aprile 1839.

ne pignorare l'importo nel modo istesso come il banco de'privati si ceve in pegno i metalli preziosi e le gemme, cioè col l'interesse del sei per cento l'anno per rata di giorni.

4. L'agente della cassa ricevuta tal richiesta conteggerà la valuta della suddetta iscrizione al prezzo non maggiore di ducati sessanta per ogni ducati cinque di rendita, e sarà in libertà del proprietario di domandare il pagamento contro il suddivisato pegno o del risultato intiero della somma conteggiata come sopra, o di altra minor quantità, di che ne sarà dall'agente suddetto fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio.

5. Il disposto nell'articolo precedente è comune anche ai certificati di rendita delle due amministrazioni Napolitane; dei quali però siccomme sòno intestati a favore del portatore, non avranno perciò bisogno del certificato prescritto nell'articolo 1. o di altro documento qualunque, e soltanto rimarrà a cura e risponsabilità dall'agente della cassa di assicurarsi della loro veracità, affine di evitarsi la ricezione forse di alcuno di essi falso.

6. Il pegnó per la somma indicata nell'articolo 4; e coll'interesse suddetto del sei per cento l'anno per rata di giorni, non potrà eccedere la durata di tre mesi; e per cautela tanto della cassa, quanto dei pignoranti sarà a costoro rilasciata una cartella a tallone eguale al modello approvato, segnata in ambedue le parti da'suddetti pignoranti, e che indichi tutte le circostanze necessarie per dinotare la qualità della carta pignorata.

7. Una delle parti di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante, e l'altra rimarrà presso la cassa per avvalersene o a notarci il dispegno allorquando sarà effettuito, oppure a farne uso quante volte elasso il termine di tre mesi non si presentassero a spignorarlo, per ottenere in beneficio di detta cassa l'intestazione o la vendita della rendita pignorata, e così rifarsi la medesima delle somme anticipate, dell'interssse e delle spese, conservando il dippiù, se ne avanzi, per restituirsi a chi si appartiene quando sarà richiesto.

8. Per l'esecuzinne del prescritto nell'articolo precedente dovrà il pignorante dichiarare in detta cartella, e prestare il suo fermo consenso, che laddove si facesse il caso suddetto dell'elasso de' tre mesi, possa la cassa qual sua procuratrice procedere senz'altra formalità alla vendita o intestazione espressata delle carte pignorate.

9. Se però l'interessato sarà esatto a ritirare nel termine di rigore la carta pignarata di sua prepritià dietro il corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse, in tal caso gli sarà dato dalla cassa la debita quietauza in piè della parte della cartella di pegno rimasta presso detto interessato, per potersene costui avvalere a presentarla alla direzione del gran libro, e così far cancellare in quella dipendenza il notamento

preso in forza dell'articolo 2., cioè di non potersi rilasciare duplicato degli estratti d'iscrizione pignorata.

10. L'importo dell'interesse del pegno dovrà dalla cassa esser esatto nell'atto del dispegno, o al termine di tre mesi, quando per mancanza di esso si procederà alla vendita o intestazione delle carte pegnorate, e giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna dal pagamento della pignorazione.

11. Per far sì che durante il termine di rigore pei pegni degli estratti d'iscrizione, o de'certificati di rendita delle due amministrazioni Napolitane, possa il proprietario di tali carte riscuotere il semestre dell'annualità pignorata, sia direttamente dalla direzione del gran libro, sia dalle suddette amministrazioni, qualora venisse contemporaneamente a maturare tal semestre rimane stabilito, che l'intestatario delle iscrizioni debba in questo caso al momento che egli ne chiede il pegno provvedersi dalla suddetta direzione di un borderò corrispondente a detto semestre, prescritto nelle istruzioni approvate da S. M. in data de'3 corrente agosto per lo sconto delle rendite, e che il proprietario de' certificati ritenga presso di se il cupone che dalle suddette amministrazioni suol consegnarsi per la riscossione delle annualità, mediante le quali carte rimane autorizzato il pignorante alla esazione dei termini di pagamento delle annualità.

12. Siccome i luoghi pii, ed i corpi morali sono per legge inabilitati a poter alienare le loro proprietà, così rimangono essi esclusi dal beneficio della pegnorazione degli estratti d'iscrizione appartenenti ai medesimi.

13. L'agente della cassa non potrà per la sua opera necessaria di siffatti pegni, giusta il prescritto nell'articolo 4., esigere altro dritto intieramente a carico dei particolari, se non quello stesso che riscuote da'medesimi particolari per lo sconto degli effetti commerciali, senza che la cassa sia tenuta per la sua parte di niente corrispondere al detto agente.

14. Per la vendita poi degli estratti d'iscrizione o de' certificati di rendita, che non venissero spignorati nel termine di rigore, l'agente suddetto esigerà a carico intieramente del proprietario di tali carte quell'istesso dritto, che suole per costume della piazza pagarsi generalmente in questi casi, senza che la cassa debba essere assoggettata a spesa veruna.

(1) Il presente regolamento è stato in parte riformato con l'altro del 3 aprile 1859.

Sovrano rescritto del 13 marzo 1835, con cui si permette l'anticipazione di sei mesi di soldo agl'impiegati del banco.

Avendo rassegnato a S. M. nel consiglio ordinario di stato de'26 dello scorso febbraio il di lei rapporto de'18 gennaio ultimo, il quale versa sull'autorizzazione per permettersi l'anticipazione dalla cassa di sconto di un'annata di soldo agli impiegati di cotesto banco, che la richieggono coll'interesse alla ragione del cinque per cento all'anno, sotto le garentie dettagliate nel rapporto medesimo, la M. S. si è degnata annuire a cosiffatta proposizione di anticipazione, restringendola però a soli sei mesi di soldo.

Nel real nome le partecipo quindi, signor reggente, tale sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso analogo di risultamento.

Regolamento del 8 febbraio 1834 per l'esecuzione de'reali rescritti de'26 febbraio e 4 dicembre 1833, portante il permesso dell'anticipazione de' soldi di uno o due mesi agl'impiegati per mezzo della cassa di sconto.

Art. 1. Possono godere dell'anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl'impiegati civili e militari, che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un'appoderazione, da consigli d'amministrazione e da collegi giudiziari, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della tesoreria generale, ovvero delle di lei dipendenze (1).

2. Possono parimente fruire di tal benefizio tutti quegl'impiegati che per disposizione di magistrati, e per ordini superiori si trovino di aver impegnata parte de'soldi per assegni alimentari ai termini del real decreto del dì 17 dicembre dell'anno 1829, valendo in questo caso l'anticipazione per la residuale somma che loro riviene libera.

3. Per effetto degli articoli precedenti sono eccettuati da tal beneficio quegl'impiegati, i quali abbiano impegnata una parte del loro soldo a favore delle diverse casse legittimamente autorizzate, o diversamente in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi prestati anteriormente al real decreto de'9 febbraio 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

4. Gl'impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle appoderazioni, da'consigli di amministrazione e da col-

(1) Col sovrano rescritto del 17 agosto 1819 furono abilitati a godere dell'anticipazione di un mese di soldo anche gl'impiegati dell'orfanotrofio militare.

legi giudiziari, per ricevere l'anticipazione dovranno avanzare le dimande all'appoderato. Costui ne formerà un notamento, che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato, e munito del *visto buono* del capo d'amministrazione, o de'presidenti de'collegi giudiziari, con dichiarazione in piedi che detti impiegati non abbiano contratto alcun impegno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell'articolo 2.

Se poi gl'impiegati saranno isolati senza appartenere ad apoderazioni e a consigli d'amministrazione, dovranno fare le domande con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, e non impegnato da alcun assegno; quali dimande saranno dirette dagl'impiegati civili ai capi di amministrazione, da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl'impiegati militari ai rispettivi comandanti di piazze o di province, ove si trovano di stazione o di domicilio, onde vidimarsi da'rispettivi superiori, per quindi farne questi l'uso indicato nell'articolo seguente. Per le reali segreterie e ministeri poi il *visto buono* verrà apposto da persona, che sarà delegata dal ministro rispettivo.

5. I capi d'amministrazione, i presidenti de'consigli di amministrazione e de'collegi giudiziari, non che i comandanti di piazze o di province, dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell'articolo precedente alla scrivania di razione in tripla spedizione, cioè una emarginata dagl'impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affiochè nel primo del mese seguente sia in grado la cassa di sconto di effettuare il chiesto pagamento.

6. Lo scirvano di razione, ed il controloro generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti e delle domande sui registri di assiento, che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi, e quindi apporvi le di loro firme.

7. Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell'art. 5, munite de' certificati di cui è cenno nell'articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' impiegati, sarà passata dallo scrivano di razione alla cassa di sconto per l'esecuzione dell'anticipazione, prelevati gl' interessi di cui si parlerà nell' articolo seguente, a favore dell' appoderato, o pure delle parti direttamente se queste non dipendono da corporazioni o da consigli d' amministrazione: le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della scrivania di razione e controloria generale, acciò la prima possa formare il carico sia sull' abbuonconto, sia sul soldo per gl' isolati di quel mese, cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta cassa di sconto, e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

8. Gl'interessi sui soldi anticipati della cassa di sconto saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale utile agevolazione l'ammontare dell'interesse sarà per coloro che prenderanno un sol mese del tre e mezzo per cento all'anno. Per coloro che ne prenderanno due al cinque per cento l'anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese e non nel principio, ciò non ostante l'interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

9. Dell'utile suddetto derivante dall'anticipio de'soldi in generale, la cassa di sconto terrà un conto a parte per farne l'uso seguente.

L'interesse del tre e mezzo per cento l'anno, che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il due per l'utile a favore della cassa suenunciata, e l'uno e mezzo per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L'interesse poi del cinque per cento l'anno, che va imputato sulle anticipazioni d'un bimestre verrà ripartito, cioè il due per cento per l'utile alla cassa di sconto, ed il tre per cento per far fronte alla perdite dette di sopra.

10. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto avrà l'obbligo di presentare a sua eccellenza il ministro delle reali finanze alla fine di ogni semestre, un conto distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più proprj al bene del servizio del pubblico, e per la sicurezza della cassa di sconto; a qual'effetto dietro le proposizioni che verranno fatte all'eccellenza sua, il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s'intende sempre rivocabile.

Regolamento del 31 marzo 1839 per lo servizio della cassa di sconto.

TIT. I. Disposizioni preliminari.

Art. 1. La cassa di sconto, istituita col real decreto dei 23 giugno 1818 per lo bene e prosperità del commercio, e per vieppiù animare ed incoraggiare le industrie nazionali, continuerà ad essere, qual'opera aggiunta del banco di corte, sotto la immediata direzione del reggente del banco.

2. Le operazioni della cassa riguardano principalmente:

§. I. Lo sconto:

1. delle cambiali e de' boni commerciali esigibili non al di là di tre mesi:

2. di tutti quei valori, qualunque siasi la loro scadenza, che pervengono, previa l'autorizzazione del ministro delle finanze, dalla tesoreria generale:

3. delle cambiali garentite da un deposito di gioie ai termini dei particolari regolamenti in proposito.

§. II. L'anticipazione de' soldi agl' impiegati di conto regio, similmente ai termini di speciali regolamenti su l'oggetto.

§. III. L'anticipazione benanco del semestre corrente di rendita rappresentata da *cuponi* rilasciati dalle due amministrazioni napolitane, parimente ai termini della ministeriale dei 17 aprile 1833, relativa all'altra dei due dicembre 1818. Oltre all'interesse, la cassa riterrà quel dritto che dovrà bonificare al tempo dell'esazione alle suddette due amministrazioni, ed alle medesime spettante.

§. IV. La pignorazione degli estratti e certificati di rendita sul gran libro, e dei certificati della real tesoreria e parimente dei semestri, ugualmente a termini dei regolamenti proprj sulla materia.

3. La ragione dell'interesse, secondo le istruzioni dei 23 giugno 1818 sovranamente approvate, sarà per ciascuna delle indicate operazioni regolate secondo che verrà proposta a misura delle circostanze dal reggente direttore, ed approvata dal ministro delle finanze. In tutt'i casi non potrà eccedere quella del sei per cento all'anno calcolata per giorni ai termini delle istruzioni mentovate.

Gl'interessi che attualmente si esigono a ragione del due per cento per gli sconti della tesoreria generale potranno variare secondo le circostanze in vista delle disposizioni, che potrà dare il ministro delle finanze a proposizione del reggente direttore, senza poter mai eccedere il tre per cento, secondo l'enunciato articolo quarto delle istruzioni del 1818.

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa di tali interessi e per ciascuna delle indicate operazioni, saranno dallo stesso reggente direttore manifestate alla camera consultiva di commercio ed alla borsa.

4. I valori da ammettersi allo sconto, secondo che sta prescritto nei numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell'articolo 2 e secondo le norme che in appresso verranno indicate, saranno esaminati, in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, da quattro almeno della commissione dei sei deputati (1), che il ministro delle finanze propone con *sovrana approvazione* alla cassa di sconto, scegliendoli fra i primarj commercianti stabiliti in Napoli. Ed i componenti di questa commissione, nella quale per deliberare dovranno intervenire non meno di quattro, ne sa-

(1) Col sovranno rescritto del 29 luglio 1843 il numero de' deputati si è aumentato ad otto.

ranno moralmente e solidalmente risponsabili, e tenuti sul loro onore, probità e coscienza (1).

L'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la ducati di sei anni, cangiandosene uno in ogni anno, salvo il caso di conferma (2).

Dai deputati suddetti in numero non minore di quattro, e dal reggente del banco, da cui col titolo di direttore saranno preseduti, si comporrà il consiglio dello sconto.

A ciascuno de' suddetti deputati, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il segretario generale compilerà verbale di presenza, sarà corrisposto a titolo di semplice onorificenza un gettone di presenza del valore di carlini venti, che sarà realizzato in fine di ogni mese.

5. Il consiglio suddetto dello sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de' valori da negoziarsi colla cassa per lo meno due volte la settimana. Le due sedute ordinarie saranno nei giorni di martedì e venerdì. Avvenendo che in questi giorni ricorresse una festa civile o religiosa, le sedute saranno fissate per altro giorno, dandosene, come anche per le sedute straordinarie, preventivo avviso al pubblico. L'importo però degli effetti scontati sarà pagato in giornata, o tutto al più nell'indomani della loro ammissione.

6. I valori ammessi allo sconto verranno colle formalità, che quindi a poco saranno espresse, conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature, delle cui chiavi una sarà ritenuta dal tesoriere, l'altro dal controloro.

7. Il segretario generale della reggenza dal banco sarà, come lo è al presente, il segretario della cassa, e ne controllerà la scrittura cogli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che in appresso saranno indicati.

8. Parimente il razionane della medesima reggenza destinato già col prefato real decreto per contabile della detta cassa, ne sarà da ora in poi il razionale, con quegli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che del pari quì appresso saranno spiegati.

9. Per la esazione delle somme che la cassa dovrà riscuotere vi sarà un tesoriere, gli obblighi, le attribuzioni e gli emolumenti del quale saranno egualmente in prosieguo specificati.

10. Gli agenti de'cambj eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la cassa nel modo e colle condizioni che verranno a suo luogo dichiarate.

(1) La risponsabilità de' deputati vien definita dal sovrano rescritto del 20 settembre 1843.

(2) Col sovrano rescritto del 29 luglio 1843 trovasi ordinato, che in niun anno si dovessero cambiare quattro deputati da non poter essere richiamati se non dopo l'elasso di anni quattro.

TIT. II. Del direttore della cassa di sconto.

11. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto interverrà e presiederà in tale qualità nel consiglio dello sconto: dirigerà ed ordinerà tuttociò che si conviene pel buon andamento del servizio, ai termini non meno del presente regolamento, che di tutte le altre disposizioni generali e particolari che possono riguardarla: avrà una ispezione superiore sulle diverse ufficine della cassa: corrisponderà direttamente col ministro delle finanze, e conferirà collo stesso qualora il bisogno le esiga: corrisponderà ugualmente colle altre autorità e magistrature: ordinanzerà su ciascun borderò de' diversi valori ammessi allo sconto la spedizione dei rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbono eseguirsi dalla cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze: disporrà del pari d'introitarsi nella madrefede della medesima tutte le polizze che alla stessa vengono dirette: girerà ciascuno degli effetti negoziati colla cassa, per farsene la riscossione alla loro scadenza dal tesoriere: si farà esibire ogni mattina dal tesoriere il borderò delle esazioni che si verificano in giornata: disporrà che le cambiali non esatte si passino all'uffiziale pubblico per levarne i debiti protesti a norma della legge: interverrà nella stipula dei contratti: destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza: presederà nelle sessioni degli affari contenziosi, inteso il governatore avvocato, ove lo creda: darà le provvidenze opportune, e presederà benanche nelle verifiche dei valori sistenti in portafoglio, o presso la cassa, che si eseguiranno con frequenza ed a suo talento, e non mai in intervallo maggiore di quaranta giorni: le quali verifiche debbono essere sempre inopinate, e senza che l'operazione della verifica possa esser mai discontinuata. Il reggente avrà sempre la facoltà di obbligare il tesoriere a far *cassa netta*.

12. Il reggente direttore per tutte le attribuzioni che lo riguardano ne resta moralmente risponsabile.

TIT. III. — Dei deputati.

13. Conformemente alla prima parte dell'articolo 2. gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie, biglietti all'ordine, ed ogni altra carta commerciale riconosciuta tale dalle leggi vigenti; e le une e le altre munite per lo meno di tre firme, due delle quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al commerio, e che siano riputate in piazza per solide e solvibili, e ciò a pieno giudizio e soddisfazione di essi deputati; e la

terza di un'altra persona a prudenza dei deputati, ed a misura dell'ammontare dell'effetto, e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

Potranno bensì essere ammessi a negoziazione dei valori che nelle tre firme abbiano la firma di un sol commerciante, purchè questi a pieno giudizio di essi deputati siено solidi e di un rango proporzionato alla somma dell'effetto che viene a scontarsi, avendo anche rigoardo alle altre due firme che l'accompagnano. In tal caso il numero dei deputati che intervengano nell'atto non deve essere minore di cinque, e l'atto dovrà meritare l'approvazione del reggente da intendersi semplicemente come permissiva. Per le cambiali traettizie poi provvegnenti dall'estro, e che ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, e che dipenda da colui che viene a negoziare l'effetto alla cassa; il tutto a pieno giudizio e risponsabilità dei deputati, nel modo ed ai termini dell'art. 4. del presente regolamento.

È accordata al reggente direttore la facoltà, da usarne coll'intervento della intera deputazione, di fare ammettere a discouto i valori di scadenza maggiore di tre mesi, purchè non oltrepassino il quarto mese, che sogliono talvolta venir dall'estero, i quali sebbene di firme di prima considerazione, pur nondimeno per le regole generali non potrebbero ammettersi a sconto.

In tutt'i casi il fido da accordarsi individualmente e non comulativamente a quei tra i negozianti compresi nella classe di eccezione dalla camera consultiva di commercio, non potrà eccedere la somma di ducati centomila, secondo fu dichiarato colla ministeriale de' 4 di marzo 1835, 1. ripartimento, 2. casico, num. 448, e colle clausole e riserve in essa espresse.

Presentandosi bensì allo sconto cambiali traettizie di firma delle prime case di commercio di Europa per somme superiori ai ducati centomila, in tal caso, qualora si creda da tutti i sei deputati, e vi concorra il voto adesivo del reggente e del presidente del banco di corte, e sian quindi tutti di unanime avviso, si formerà all'uopo verbale motivato che originalmente sarà trasmesso con rapporto del reggente al ministro delle finanze, provocandosi il suo superior permesso all'operazione.

15. Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno dei deputati; ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti quei deputati, che hanno deliberata l'ammissione con ripetere in lettere il suo importo totale.

TIT. IV. Del segretario generale, e della parte che prende *nelle scritture della cassa.*

16. Il segretario della reggenza del banco nella qualità di segretario della cassa di sconto sarà all'immediazione del reggente direttore: interverrà nel consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della cassa medesima: sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza, ma benanche la compilazione dei processi verbali, appuntamenti, ordinanze, ed altro che possa riguardare gli affari della cassa medesima: regolerà l'andamento interno della sua ufficina: parteciperà a chi conviene, con darne copia dal lui firmata, tutti gli ordini e disposizioni emesse dal reggente; ed invigilerà sull'esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore; e laddove il bisogno lo esiga provocherà dal reggente direttore le opportune provvidenze: controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno della cassa; e proseguirà a tenere nella sua ufficina i corrispondenti libri e registri all'incontro: sottoscriverà dopo averne presa ragione i borderò ordinanzati dal reggente direttore degli effetti negoziati colla cassa; con firmarne altresì le polize di pagamento: riscuoterà nelle epoche designate i borderò dei versamenti da farsi dal tesoriere, e riconosciuta che ne avrà col confronto dei suoi libri e registri la regolarità, il sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del reggente direttore per quindi passarli in contabilità: munirà della sua firma tutte le polize di pagamento dirette alla cassa e le presenterà a quella del reggente direttore: farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio, e farà partecipare dal reggente direttore ai deputati della cassa i nomi dei sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la loro firma in avvenire, tenendone un apposito registro.

Lo stesso segretario generale verificherà, riscontrandolo coi suoi libri, lo stajo della situazione giornaliera della cassa, che il razionale è tenuto di formare per rimetterlo al reggente direttore, ed interverrà nelle verifiche degli effetti sistenti in portafoglio, distendendone e sottoscrivendone il corrispondente verbale.

17. Attaccato al segretario generale continuerà ad esservi un incaricato degli affari contenzioni della cassa; ed egli sotto questo rapporto dipenderà dagli ordini del reggente direttore, e conferirà all'oggetto direttamente collo stesso e col governatore avvocato, ed occorrendo anche coi deputati.

18. Lo stesso segretario generale dovrà prescegliere gli impiegati per la segreteria della cassa di sconto tra gli individui

del banco di sua fiducia; e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del reggente direttore.

19. Al medesimo segretario generale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua ufficina saranno corrisposti grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del tesoriere, come si dirà all'articolo 42.

20. Il segretario generale infine è moralmente risponsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzione della sua carica; val dire per omissioni, come per dritto.

TIT. V. Del razionale della cassa.

21. Il razionale della reggenza del banco, qual contabile materiale della cassa di sconto, ne controllerà tutte le operazioni, con essere tenuto a darne al consiglio di tesoreria il conto annuale; qual conto verrà esaminato, e discusso coll'intervento dell'agente del contenzioso, e di due razionali della gran corte dei conti, che verranno prescelti tanto dallo stesso magistrato, quanto dal controloro generale di detta tesoreria. Ciò non pertanto nel consiglio di tesoreria il ministro delle finanze potrà destinare altri aggiunti, da sceglierli fra i magistrati della gran corte dei conti o altrove. Il razionale, nel modo stesso sinora praticato, continuerà a portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che l'altro dei profitti e spese della cassa; ed in conseguenza seguiterà a tenere tutti quei libri e registri in oggi esistenti.

Egli al pari del segretario generale sarà alla immediazione del reggente direttore; conferirà direttamente collo stesso, interverrà al bisogno nel consiglio dello sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della cassa: riterrà presso di se le madrefedi in testa della cassa sì del conto capitale come del conto degli utili: ne spedirà le corrispondenti polizze di pagamento da sottoscriversi dal reggente, o da lui preventivamente presa ragione, restando risponsabile della regolarità delle stesse: conserverà tutti gli effetti e titoli di crediti appartenenti alla cassa, non esclusi gli estratti di rendita ed i certificati delle due amministrazioni napolitane: riconoscerà se i borderò dei diversi effetti scontati e negoziati colla cassa sieno corredati di tutte quelle formalità dalle leggi e regolamenti prescritte, e verificherà accertando colla sua firma la esattezza del calcolo degl'interessi già formato dall'agente dei cambi: spedirà, dopo essere stato così ordinanzato dal reggente direttore, tutte le polizze di pagamento, sia per causa di sconto, e di altre negoziazioni fatte colla cassa, sia per qualsivoglia

altra causa; e sottoscritte da lui le passerà per essere verificate e vistate dal segretario generale, per quindi essere da questo ultimo sottoposte alla firma del reggente direttore.

Il medesimo razionale riscontrerà parimente se i borderò di versamento del tesoriere, non che le polizze in essi contenuti sieno in regola, e trovandoli tali darà loro il corso analogo, e disponendo ciascuna delle suddette polizze per accreditarsi nelle rispettive madrefedi della cassa, le passerà al segretario generale, perchè dopo averle verificate ne prendesse ragione; e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del reggente direttore; ed in quanto agli effetti non soddisfatti e caduti in protesto, passerà questi dietro ricevo a quel patrocinatore che il suddetto reggente direttore avrà destinato. Sarà ugualmente sua cura di dar conoscenza ai deputati della cassa dei nomi dei soscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, come si è detto nell'articolo 16.

Inoltre lo stesso razionale dovrà formare lo stato della situazione giornaliera della cassa, e passarlo al segretario generale per verificarsi dal medesimo, ed indi rimetterlo al reggente direttore: nelle verifiche degli effetti in portafoglio egli dovrà intervenire, con compilarne il bilancio; e sottoscrivere non meno che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come capo della sua officina ne regolerà il servizio e l'andamento, ed invigilerà all'esatta osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente risponsabile.

22. Per le pignorazioni degli estratti e certificati di rendita sul gran libro, e per lo sconto dei cuponi e dei semestri di rendita sarà proseguito il medesimo andamento e sistema che sinora è stato praticato, ed ai termini dei regolamenti sull'oggetto superiormente approvati.

23. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 sotto il titolo del segretario generale sono applicabili anche al razionale.

24. Al medesimo razionale per se e per gli aiutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana sei per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguano. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del tesoriere, come si dirà all'art. 42.

25. Il razionale finalmente è risponsabile materialmente per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, ed all'uopo darà una cauzione di rendita iscritta sul gran libro nella somma di annui ducati duecento. Per premio di tal cauzione, per gasti di scrittoio, e tutt'altro rimane accordato, a dippiù de'compensi di cui è parola nel presente regolamento, una indennità di ducati sedici al mese.

TIT. VI. -- Del tesoriere.

26. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dell'agente de'cambi al tesoriere il quale riscontrati che li avrà coll'annotazione già fattane nei borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, le firme, le gire e la scadenza; ed assicuratosi inoltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente della cifra di uno de' deputati, e del visto del suddetto agente, ne accerterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione. il borderò.

De'risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni il tesoriere sarà sempre risponsabile.

27. I borderò mentovati nell'articolo precedente adempiti non meno di tutte le altre formalità proprie de' deputati e dello agente de'cambi, che nel visto del controllo presso il tesoriere, ed ordinanzati dal reggente direttore, serviranno di documento al razionale ed al segretario generale pel controllo della scrittura generale, per la validità e regolarità de'valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

28. Nella giornata medesima dell'ammissione dei suddetti valori, gli stessi valori, preventivamente assortiti per ordine delle loro date di esigibilità, saranno dal tesoriere e dal controloro presso il medesimo riscontrati, in quanto alla sola somma, colle scritture del detto controloro, e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi in una solida cassa di ferro di cui una chiave resterà presso il tesoriere, e l'altra presso il detto controloro.

29. Nello stesso modo saranno in ogni giorno estratti dalla anzidetta cassa ossia portafoglio, tutti quei valori che scadono l'indomani; e laddove i giorni che a questo succedono fossero dì festivi; in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne'consecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

30. Questi valori nell'atto della loro estrazione, dopochè ne avrà preso conto il nominato controloro nelle sue scritture saranno consegnati al tesoriere sotto la sola più stretta responsabilità sua, rimanendo a suo carico il farglisi girare dal reggente direttore, o da chi a questi piacerà nominare, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione ai termini, e secondo le prescrizioni delle nostre leggi di eccezione per gli affari commerciali.

31. In fine della giornata il tesoriere dovrà dimostrare al controloro l'esazione, che avrà fatta de' valori consegnatili; consistente in polizze direttamente pagate alla cassa, resta in

madrefede, e valori non soddisfatti, dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

32. Col medesimo metodo e colle stesse formalità indicate nell'articolo precedente, saranno estratti dal suddetto portafoglio specialmente quei valori per dazj doganali, che si volessero estinguere prima del loro maturo, e dee soddisfarsene l'importo con polizze di banco girate alla cassa.

Queste stesse polizze saranno dal tesoriera versate lo stesso giorno con borderò a parte, indicante le scadenze alle quali i pagamenti si appartengono. Lo stesso tesoriere per tali effetti estinti anticipatamente ne rilascerà certificato alle parti vistato dal reggente direttore della cassa da servire per uso della gran dogana.

33. Il tesoriere ricevuti che avrà i valori, ne curerà a suo rischio e risponsabilità la esazione; e qualora vi saranno de' valori non soddisfatti ne' giorni di scadenza, questi, persone prima ragione dal controloro, verranno dal medesimo tesoriere passati la mattina vegnente non più tardi delle nove all'uffiziale pubblico per i debiti protesti da farsi, restando a di lui cura di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì susseguente a quello in cui gli vengono consegnati.

Il tesoriere fra le ventiquattro ore del giorno dopo alle scadenze verserà, ne' modi e forme che appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizza a saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma de' valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di restituire alla cassa insieme ai corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre risponsabile non meno dell'importo del valore non soddisfatto che della regolarità per l'adempimento di tali atti di protesto e riprotesto, e il tesoriere avrà il dritto, salva l'approvazione semplicemente permissiva del reggente direttore, di scegliere l'uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

34. Indipendentemente dal ricevo, che deve riscuotere dall'uffiziale pubblico, cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesti, lo stesso tesoriere dee far figurare i medesimi descrivendone tutti i nomi di quelli che a qualunque titolo vi sieno intervenuti in un registro particolare, e con far figurare altresì il pagamento che di poi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale figurava la mancanza del pagamento.

35. Oltre i valori di cui si è parlato nell'articolo precedente, che il tesoriere dovrà esigere nelle rispettive scadenze, sarà tenuto ancora esigere l'importo dei dispegni, delle rendite sul gran libro, sulla tesoreria generale, e quelle delle amministrazioni napolitane coi loro corrispondenti interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulle cartelle sarà fatta e firmata dal razionale. Le polizze esatte per sorte ed interesse saranno sul punto medesimo versate in contabilità con borderò sottoscritto dal tesoriere e dal controloro, in vista del quale il razionale colle solite formalità rilascerà alle parti gli effetti pignorati.

36. I versamenti, di cui si è parlato negli articoli 32 e 33, dovranno eseguirsi con borderò in triplice spedizione; l'una per passarsi e restare in contabilità, l'altra all'ufficina del segretario generale, e la terza munita della firma de' capi di queste due ufficine per conservarsi per suo discarico dal tesoriere stesso.

Questo borderò dovrà contenere nella parte del debito la enunciazione de' singoli valori scaduti nella giornata, colla distinta di quelli, il di cui pagamento è a carico de' semplici particolari, e quelli a carico della tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizze, o in contante, ovvero protestato.

Nella parte dell'avere enuncierà gli effetti che si versano in discarico, compresi in essi quei valori non riscossi, e d'altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte e dovute dalla tesoreria generale.

Le polizze di pagamento, che saranno dirette alla cassa dovranno identicamente comprendersi ne' suddetti borderò di versamenti: il tesoriere però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla cassa.

37. I principj, le regole e le formalità indicate nel presente regolamento saranno comuni, per quanto però potranno adattarsi, a tutti quei titoli e valori che per qualunque causa potranno esser consegnati al tesoriere per procurarne la riscossione del loro importo.

38. Il tesoriere riscuoterà altresì l'importo di quei valori protestati di cui n'è stato discaricato, unitamente agl'interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate da' rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

I valori esatti unitamente elle specifiche de' patrocinatori saranno con separati rapporti, diretti da esso tesoriere al reggente direttore, versati al razionale; in vista de' quali, se le cambiali esistono ancora presso il medesimo razionale, saranno da questi restituiti alle parti. Laddove poi tali valori esistessero presso de' rispettivi patrocinatori, il razionale, in vista del preventivo versamento che ne avrà ricevuto, li richiamerà dai medesimi per farli consegnare alle parti.

39. Qualora ne venga richiesto, il tesoriere non potrà rifiutarsi di far rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estinguo; in tal caso però egli

potrà dimandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di banco, esprimendone la causa nella girata.

40. Per lo intervallo che intercede tra il giorno della scadenza del valore, e quello in cui ai termini dell'articolo 33 deve effettuirsene il versamento, ed il tesoriere non è tenuto a corrispondere interessi.

In ordine poi a' valori che si passano al notajo per protestarsi, sarà serbato il disposto coll' ordinanza de' 10 luglio 1834 (1).

41. Il tesoriere è obbligato a rendere una cauzione, la quale sarà fissata secondo il bisogno a proposizione del reggente direttore dal ministro delle finanze. In ogni caso non potrà mai essere minore di ducati quattordicimila, metà in rendita iscritta sul gran libro, e metà in beni fondi nella provincia di Napoli, o di Terra di Lavoro, da liquidarsi dalla commissione dei presidenti della gran corte dei conti. Questa cauzione dovrà rispondere delle persone tanto del tesoriere quanto di tutti gli agenti e commessi ch'egli adoprerà a sua scelta.

Egli godrà per tale cauzione di ducati quattordicimila una indennità in ragione del due per cento all'anno.

42. Per totale ed intero compenso di esso tesoriere sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi d'impiegati e servienti che a sua scelta potrà esso tesoriere adoperare, riceverà egli un dritto di grana trenta per ogni migliaio di ducati sopra tutti i valori a carico dei particolari che la cassa sconterà, ed un dritto di grana dieci sui valori a carico della real tesoreria, e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spignorazione d'iscrizioni e certificati del gran libro e della tesorieria, come pure su tutte le somme che incasserà per i cuponi e semestri di rendite scontati dalla cassa. Dall'ammontare del dritto del tesoriere come sopra stabilito saranno ritenuti nelle liquidazioni da farsene mensualmente, mensuali ducati sessanta in rimborso dei pagamenti che la cassa avrà fatti, cioè di venti ducati al mese per compenso del controloro, e di mensili ducati quaranta per le officine della casa stessa.

43. Avuto riguardo al peso fisso di mensuali ducati sessanta

(1) L'ordinanza emessa sul rapporto del razionale della cassa del 21 maggio 1834 è concepita ne' seguenti termini:

A dì 10 luglio 1834 — Visto il presente rapporto, e discussi i motivi contenuti nell'altro rapporto del signor Bonucci, resta stabilito, che il signor razionale della cassa si riceva ne' versamenti le polizze nascenti da cambili esatte da esso Bonucci col rilascio di due giorni d'interessi, e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resti abilitato fino a tre giorni di rilascio e non oltre.

come sopra, ed agl'impiegati e servienti che potrà il tesoriere mantenere, alla sua opera personale, ed alla sua risponsabilità rimane stabilito come *minimum* degli emolumenti mensuali fissati nell'articolo 42, la somma di ducati duecentoquaranta, e per essi netta dei ducati sessanta come sopra la somma di mensuali ducati centottanta; di maniera che, qualora nelle liquidazioni mensuali gli emolumenti non giungano ai ducati duecentoquaranta, sarà alla liquidazione mensuale aggiunto un supplemento, sicchè il dritto arrivi al *minimum* di mensuali ducati duecentoquaranta come sopra.

E rivocata la disposizione ministeriale del 22 giugno 1831 da Sua Maestà approvata, per la quale gli emolumenti agli agenti dello sconto non avrebbero dovuto eccedere ducati quattrocentosessanta il mese, rimanendo da oggi innanzi stabilita, come limite degli emolumenti di essi: 1. la somma di ducati cinquecentosessanta mensuali pel tesoriere, lordi de'ducati sessanta mensuali, e delle spese di cui è discorso nell'articolo 42: 2. la somma di mensuali ducati duecentoventi pel compenso che gli articoli 19 e 24 stabiliscono pel segretario e suoi ajutanti, e pel razionale e suoi aiutanti. Laddove poi l'esperienza di tre mesi consecutivi mostri che gli emolumenti eccedessero le proporzioni enunciate, saranno adottati provvedimenti convenienti.

44. Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse, il tesoriere, a simiglianza di quanto è prescritto pel razionale, potrà al bisogno intervenire nel consiglio dello sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della cassa.

Per tutti gli obblighi, doveri, ed attribuzioni riguardanti il tesoriere, ne resta egli realmente, ossia materialmente risponsabile.

TIT. VII. Del controllo presso il tesoriere.

45. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno dal controllo trascritti in un registro denominato *valori immessi in portafoglio*, e ne visterà il borderò che li contengono, onde potersi dal razionale spedire i corrispondenti pagamenti.

46. In fine della giornata il tesoriere esibirà al controllo tutt'i valori ammessi, e fattone il confronto col registro indicato nell'articolo precedente verranno rinchiusi nella cassa, di cui il controllo ne conserverà una chiave.

47. Dalla stessa cassa in ogni giorno saranno estratti quei valori che scadono l'indomani; e qualora i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili nei susseguivi dì festivi, ed in quello non festivo che imme-

diatamente li segue, e consegnarsi dal controllo al tesoriere previo suo ricevo in un'altro registro denominato *valori estratti dal portafoglio*, per curarne sotto la sua risponsabilità la esazione. Una tal consegna però avrà effetto dopo sarà stata dal tesoriere giustificata la esazione de' valori scaduti nella giornata, la quale consister deve in polizze girate alla cassa, resta in madrefede, ed in valori non soddisfatti alla scadenza.

48. Egualmente saranno estratti dal portafoglio tutti quei valori che si volessero estinguere prima della loro scadenza. Una tale estrazione si farà in vista delle polizze girate alla cassa, e corrispondenti alle cambiali che si vogliono estinguere, e ne sarà del pari presa ragione dal controllo nel suo registro indicato nell'articolo precedente.

49. Tutte le somme che il tesoriere incasserà, sia per sorte, che per interessi, provvenienti da dispegni delle rendite sul gran libro, sulla tesoreria generale, e della amministrazione Napolitane, dovranno esser versate nello stesso giorno con borderò sostoscritto da esso tesoriere e dal controllo.

50. Al medesimo controllo sarà corrisposto a carico del tesoriere il compenso di mensili ducati venti, siccome si è stabilito nell'articolo 42; oltre ad altri ducati quattro mensuali che saranno percepiti dagli utili stabiliti negli articoli 9 e 24.

Il controloro in guarentia delle sue operazioni avrà il dovere di rendere la cauzione di ducati ducento di rendita iscritta sul gran libro, e per premio di tale cauzione, per gasti di scrittorio, commessi e tutt'altro gli rimane accordato al dippiù dei compensi sopra espressi l'indennità di ducati diciotto al mese.

TIT VIII. Degli agenti de' cambii.

51. Ciascuno degli agenti de' cambii e trasferimenti, somministrata che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà conformemente all' articolo 10, trattare per la durata di tre mesi, e per turno le diverse negoziazioni della cassa.

L'ordine del giro tra loro sarà regolato secondo quello delle date in cui avranno fatto conoscere di aver fornite le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della cassa.

Il pubblico mercè l'avviso preventivo, che il reggente direttore periodicamente darà alla borsa, resterà avvertito del nome dell'agente di servizio, e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla tesoreria generale.

52. In conseguenza dell'articolo precedente, l'agente de' cambj di servizio riceverà tutti quei valori, che alle parti interessate

piacerà passargli, onde ottenere la somma dello sconto. Egli riuniti che gli avrà, li presenterà ne' giorni di seduta al consiglio di sconto perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente, e senza il mezzo dell'agente al consiglio di sconto i valori che intendono scontare.

53. In tutti i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al consiglio, l'agente suddetto dovrà apporre il suo visto.

Per effetto di questo solo visto, lo stesso agente resta di pieno dritto garante e materialmente responsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'avallo, rimanendo anche garante e reponsabile, e nello stesso modo, della verità della firma di uno o più de'garanti intermedj, qualora così si richiedesse dai deputati; in simili casi però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo visto questa ampliazione di sua garantia e responsabilità.

Parimente per effetto del suo visto, il medesimo agente resta risponsabile e garante, nella stessa maniera di sopra indicata, di tutte le irregolarità che possono esistere, sì nel testo, ossia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed avalli di essi, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta o dalla insufficienza del bollo proporzionale, di cui deggiono esser munite.

54. I valori così ammessi cifrati da uno dei deputati ai termini dell'articolo 15, e completati del visto come sopra, saranno dal medesimo agente riportati in uno stato, altrimenti detto borderò, specificando principalmente in esso per ciascun valore il nome dello scribente, dell'accettante, dell'ultimo girante che ne ha richiesto lo sconto, la data di sua formazione, e l'altra del maturo, la somma che rappresenta ragguagliata alla moneta in corso, nel nostro regno, apponendo nel fronte l'ammontare degl'interessi a ritenersi calcolati per numero di giorni dal dì in cui se ne effettuisce la negoziazione sino a quello della scadenza inclusivamente per i due termini, ed a quella ragione che sarà superiormente fissata; in linea poi di osservazione annoterà in margine dello stesso borderò i nomi di tutti quegli altri che a qualunque titolo siano concorsi o indicati nel valore, non che ogni altra qualsisia circostanza che dal medesimo valore apparisse.

55. Questo borderò in tal guisa redatto, datato e soscritto dal medesimo agente de'cambi, e sottoscritto benanco da quei deputati che hanno deliberato l'ammissione de'valori descittivi, e riconosciuta in lettere di carattere di uno de'suddetti deputati la somma totale di essi, sarà di unita a'valori stessi passata dal ridetto agente al tesoriere della cassa, per quindi eseguitosene da costui il dovuto risconto secondo i termini dell'articolo 26, e ritenendo i valori presso di sè, pas-

rare il borderò dal medesimo sottoscritto al razionale della cassa per le corrispondenti operazioni di risulta.

Di questo borderò il medesimo agente de' cambi dovrà forformarne una simile copia sottoscritta solamente da lui, per passarla all' ufficina del segretario generale da servire per le operazioni, che quivi debbono aver luogo.

56. Per lo sconto de' cuponi del semestre di rendita rilasciati dalle due amministrazioni napolitane e dalla direzione del debito pubblico, l' agente dei cambi dovrà similmente formarne il corrispondente borderò. In esso egli riporterà il nome di colui che ne dimanda lo sconto, la enunciazione dettagliata dei cuponi, l'ammontare dell'interesse calcolato per giorni inclusivamente, ed il dritto spettante all'amministrazione da ritenersi anticipatamente dalla cassa. Questo borderò da lui sottoscritto sarà passato insieme ai cuponi al razionale della cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

57. Per la pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul gran libro, l' agente de' cambi, in vista non meno dell' estratto da pignorarsi, che del certificato della direzione del debito pubblico di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dell' intestatario dell' estratto, l' ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrrente fissato in borsa, la somma corrispondente a tre quarti di questo capitale, giusta il real rescritto de' 26 giugno 1822 e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione (1).

58. Il borderò mentovato nell'articolo precedente insieme allo estratto di rendita ad al certificato della direzione del debito pubblico, sarà passato in contabilità ed ivi formata la così detta cartella, dovrà venire questa firmata dal medesimo agente dei cambi, e dalla parte interessata.

(1) Il sovrano rescritto del 26 giugno 1822 è così concepito.

» Signore. Con rapporto della data da' 15 di questo mese ella mi ha proposto: 1. di aumentarsi di altri ducati centomila il fondo destinato nella cassa dello sconto alla pegnorazione delle iscrizioni sul gran libro prelevandoli dalla madrefede della cassa dello sconto; 2. di permettersi ancora la pegnorazione dei certificati di rendite delle due amministrazioni napolitane, prendendosi all'oggetto una somma di ducati cinquecentomila dagli apodissarii della cassa di corte, in cui tale prelevamento non può portare alcun inconveniente; 3. in fine di calcolarsi in tali pegnorazioni, tanto le iscrizioni quanto i certificati di rendite, non già alla ragione di ducati 60 per ogni ducati cinque di rendite, ma bensì ad un quarto di meno del prezzo fissato alla borsa all'epoca della dimanda di pegnorazione.

» Avendo quindi rassegnato tutto ciò a S. M. nel suo consiglio ordinario di stato del 24 corrente, e la M. S. essendosi degnata di approvare quanto di sopra da lei si è proposto, nel real nome glielo partecipo, signor reggente, per sua intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

59. Per la pignorazione de'certificati di rendita delle due amministrazioni Napolitane l'agente de'cambi formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita quella della valutazione in capitale, l'altra corrispondente ai tre quarti di questa valutazione, e l'altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno, dovrà specificare nel detto borderò il numero e la somma di ciascun certificato, come anche il nome e la elezione di domicilio in Napoli della persona che ne ha dimandato la pignorazione.

60. Questi certificati di unita alla loro matrice, ai cuponi per la esazione semestrale della rendita rilasciata dalle rispettive amministrazioni, ed al borderò nel precedente articolo espresso, saranno esibiti dall'agente suddetto in unione della parte interessata al razionale della cassa, e fatto da quest'ultimo in di loro presenza un semplice riscontro de'numeri delle matrici con quelli de'certificati stessi, sì le une che gli altri saranno, come anche i loro corrispondenti cuponi, senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera colla impronta della cifra degl'agente de'cambi, e da questo e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi due ultimi sottoscrivere la cartella del pegno che all'oggetto verrà firmata dal razionale della cassa.

In questa cartella oltre la elezione di domicilio in Napoli che il pegnorante sarà tenuto di fare, dovrà espressamente pattuirsi, ch'esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un usciere della reggenza del banco, possa, in tal caso la cassa liberamente devenire a tali atti col solo intervento e presenza del regio giudice della residenza della cassa, che a quest'oggetto in seguito di un rapporto del razionale della cassa contestante la non comparsa, sarà con semplice ufficio del suo reggente direttore invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte, o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dall'agente de'cambi.

61. L'agente de'cambi, come nelle cambiali, dovrà similmente apporre in compruova della di loro identità il suo visto ne'cuponi che si ammettono allo sconto, come pure negli estratti delle iscrizioni di rendite, e nei certificati che si rilasciano dalla direzione del gran libro, come anche nei certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane, e nei cuponi che debbono accompagnarli; ed in generale in tutte le altre carte e titoli che dalle parti potranno essere presentate; e per effetto del suddetto suo semplice visto, resta egli di pieno dritto ga-

rante e risponsabile della di loro verità ed integrità. E resta egualmente di pieno dritto garante e risponsabile in forza della semplice sua soscrizione de' borderò della verità della firma dell'intestatario degli estratti di rendita, e di quella di coloro che vengono a pignorare tali estratti, o i certificati di rendita, o pure a scontare i cuponi, garentendone benanche sotto la di lui esclusiva risponsabilità la di loro facoltà e capacità, per poter divenire liberamente a tali atti (1).

62. È dell'obbligo di quell'agente de'cambi, pel di cui mezzo sonosi eseguite le pignorazioni, di vendere al prezzo fissato in borsa gli estratti ed i certificati di rendita, laddove spirato il termine pattuito, non venissero dalle parti ritirati; ed il loro prodotto netto di spese dovrà essere da lui versato nella cassa non più tardi del secondo giorno dal dì, che dal razionale della medesima gli saranno stati tali valori consegnati.

63. Nel caso di doversi devenire alla vendita de'certificati di rendita, perlocchè occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell'obbligo dell'agente de'cambi che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa è tenuto ad adempiere a quanto a sua cura e spesa è prescritto in fine dell'articolo 60.

64. Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte colla cassa, sì per sconto, che per pignorazioni, dovranno essere ritirate dall'agente dei cambi per consegnarle alla parti interessate, dovendone egli però o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto rilasciar ricevo al razionale della cassa.

65. L'agente de'cambi anche dopo finito il suo periodo di servizio è nel dovere di sollecitamente avvertire il reggente direttore delle fallenze legalmente pronunziate di quelli individui, che a qualunque titolo sieno intervenuti negli effetti negoziati colla cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente responsabile.

66. Per la tenuta del registro da servire per norma e regola dei deputati, e per l'assistenza alla formazione del borderò e sue copie, lo stesso agente dei cambi è obbligato durante il tempo del suo servizio di corrispondere in ogni mese metà de' ducati venticinque, assegnati per compenso mensile a colui che dal reggente direttore ne sarà incaricato, cedendo l'altra metà a carico della cassa.

67. Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconti degli effetti commerciali e de'cuponi di rendita, sia per pignorazione degli estratti e certificati di rendita, e per la loro

(1) Questo articolo fu modificato secondo che leggesi nella ministeriale del 24 maggio 1839 qui in seguito riportata.

vendita, l'agente de'cambi non dovrà percepire dalla cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall'altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di grana cinquanta sul primo migliaio di ducati di valori negoziati, e di grana trenta sulle migliaia ulteriori.

Per i pegni degli estratti d'iscrizioni di rendita sino a ducati mille grana cinquanta, e per quelli che eccedono i ducati mille grana quaranta a migliaio.

Per i pegni di certificati delle due amministrazioni napolitane fino a ducati mille grana trenta, e per quelli eccedenti questa somma di ducati mille grana venticinque a migliaio.

E per le vendite de' suddetti estratti e certificati di rendita riscuoterà quegli stessi dritti soliti a percepirsi per tali vendite.

68. Per vieppiù assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi, e di ciascuna delle responsabilità prescritte col presente regolamento a carico dell'agente de'cambj, lo stesso oltre della sommissione del suo arresto personale cui s'intende assoggettato colla semplice accettazione del presente regolamento, ed oltre ancora della cauzione di annui ducati cinquecento di rendita iscritta sul gran libro da lui prestata per lo esercizio delle funzioni, dovrà somministrarne un'altra dell'annua rendita di ducati mille di simil natura per garentia esclusiva della cassa, con doverne eseguire la corrispondente immobilizzazione.

69. Rientrando ne'diversi obblighi dell'agente quello specialmente di dovere, per effetto della risponsabilità da lui assunta colla semplice sua socrizione ai borderò, e del visto da lui apposto alle diverse carte, titoli e scritture mentovate nei due precedenti articoli 53 e 61, ed a'termini di questi articoli stessi, indennizzare la cassa per tutte le vie di dritto, e con privilegio sulla detta cauzione, di tutti quei danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o delle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli e da lui in tal modo assicurate e garentite; così avvenendo che l'ammontare di quei valori, pei quali o in occasione dei quali venissero, sia in linea civile, sia in linea correzionale o criminale, promosse quistioni di tal genere, superasse detto ammontare il valor capitale, secondo il prezzo in quella epoca corrente in borsa, di due quinti della suindicata cauzione, ossia di ducati quattrocento della suddetta rendita di annui ducati mille da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi, e per tutta una siffatta eccedenza, somministrare in seguito dell'avviso che amministrativamente ne riceverà ed in pendenza delle intestazioni de'giudizj, altra simigliante cauzione, con farne eseguire la corri-

spondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indeminuti i rimanenti ducati seicento dell'anzidetta cauzione di ducati mille. Mancando il medesimo agente allo esatto e pronto adempimento di questo obbligo, saranno dal direttore della cassa presi quegli espedienti che egli meglio giudicherà al proposito.

70. La disposizione contenuta nell'antecedente articolo, riguardante il supplemento di cauzione nei casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento, ed una misura di pura tolleranza e di equità, basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose, così cessando in forza dei giudicati cotesta presunzione, e venendo coi medesimi giudicati dichiarato il contrario, dovrà in tal caso il detto agente rimborsare prontamente la cassa in ciascuna specie ogni suo avere in sorte interessi e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell'articolo 68 del presente col suo arresto personale, indipendentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

71. In ogni controversia o contestazione, ed in tutti i giudizii, in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto agente, e per le quali egli in conformità de'due succennati articoli 53 e 61 è risponsabile, il medesimo sarà tenuto d'intervenire in causa, ed assumere in concorso della cassa, se a questa ultima così piaccia, il peso della lite; ed a questo oggetto gli sarà per parte della medesima denunziata la quistione promossa; e sarà inoltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato per sentirsi condannare di rifare, in caso di succombenza, la cassa di tutti i danni, in sorte interessi e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

72. Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione dei ducati mille come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del direttore della cassa, e secondo la sua prudenza d'interdire al detto agente l'esercizio delle sue funzioni verso la medesima: potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutti i casi in cui occorresse doversi devenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per guarentia e cautela della cassa, la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal direttore di essa cassa.

73. Finita la sua gestione a richiesta dell'agente potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l'importo degli effetti negoziati per mezzo suo, com-

presi i pegni d'iscrizioni e di certificati di rendita non ancora estinti.

Benvero non potrà l'agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della cassa se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di ducati mille.

74. Gli agenti incaricati delle negoziazioni della cassa di sconto non potranno volontariamente cessare dall'esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avran fatta la formale dichiarazione al reggente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla cassa adoperato altro agente per non arretrare il corso delle negoziazioni della cassa, e le operazioni di questo agente s'intenderanno guarentite dalla cauzione dell'inadempiente.

Nei casi poi di legittimo impedimento riconosciuto dal reggente direttore potran farsi supplire da altri agenti a loro scelta e coll'approvazione dello stesso reggente; e delle operazioni di costoro saranno essi risponsabili per risponderne colle loro cauzioni. Nè saranno d'ora innanzi ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni nel presente articolo stabilite.

TITOLO IX.

75. In caso di legittimo impedimento del segretario generale, del razionale, del tesoriere e del controllo presso il tesoriere, gli stessi dovranno rispettivamente nominare, coll'autorizzazione del reggente direttore, un loro aiutante che li rimpiazzerà, restando essi risponsabili delle operazioni dei medesimi.

76. Le disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere modificate, cangiate ed innovate, sia per punto di massima, sia pei casi particolari all'occorrenza, a beneplacito del ministro delle finanze ogni qual volta lo crede conveniente, inteso il reggente direttore.

77. Tutte le precedenti disposizioni sovrane o ministeriali, alle quali non si è portata col presente regolamento espressa alterazione o rivoca, restano in pieno vigore.

78. Il reggente del banco è incaricato di trasmettere copia del presente regolamento a tutti coloro cui riguarda e dei quali è menzione; e dal momento della consegna della copia, ciascuno sarà sotto la sua risponsabilità obbligato all'esatta osservanza di esso.

Ministeriale del 24 maggio 1839 con cui si riforma l'art. 61 del regolamento del 2 aprile 1839.

In seguito delle osservazioni e delle notizie contenute nel suo rapporto de' 23 aprile num. 452, ed in vista di quanto ha riferito il direttore generale del gran libro relativamente alle modificazioni, di cui è sembrato suscettivo l'art. 61 del regolamento testè emanato pel servizio della cassa di sconto, approvo le suggerite modificazioni, per effetto delle quali il mentovato art. 61 sarà d'oggi innanzi eseguito secondo che leggesi nel quì unito foglio da me segnato.

» 61. L'agente de'cambii nello sconto de'cuponi, e nella pegnorazione degli estratti di rendita iscritta sul gran libro, e de' certificati di rendita delle due amministrazioni napolitane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo visto; per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimente il suo visto sopra i certificati a questi relativi, che all'oggetto vengono rilasciati dalla direzione del suddetto gran libro, e ne' quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi; e per gli ultimi dovrà sottoscrivere il plico ove tali certificati di rendita unitamente alle loro matrici e corrispondenti cuponi vengono chiusi e suggellati, nel modo e nelle forme spiegate nell'articolo precedente.

» Ed inoltre lo stesso agente de'cambi resta tenuto ed obbligato di apporre egualmente il suo visto a tutti quei titoli, scritture e documenti, che possono essere necessari ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest'oggetto dalle parti interessante presentarsi.

» Per effetto della semplice apposizione di tal visto resta il detto agente di pieno diritto risponsabile e garante, e per tutti i loro effetti della veracità e regolarità de'suddetti cuponi di certificati rilasciati, come sopra, dalla direzione generale del gran libro, non che degli estratti a cui essi si riferiscono dei certificati di rendita e delle loro matrici coi corrispondenti cuponi; ed in generale di tutte le altre scritture, come dianzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, o che vi hanno rapporto possono essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola e semplice soscrizione de'borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firme degl'intestatari, degli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengono a pignorare tali estratti o i certificati di ren-

dite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua risponsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne'regolamenti sulla materia, sien di sconto, sien di qualsivoglia altra specie e natura.

FINE

BIBLIOTECA NAZ. Fondo Nelena Savoiz Aosta NAPOLI
544689

INDICE.

— ANNO 1806. —

— ANNO 1809. —

— ANNO 1810. —

— ANNO 1811. —

— ANNO 1812. —

— ANNO 1813. —

— ANNO 1814. —

— ANNO 1815. —

— ANNO 1816. —

— ANNO 1817. —

— A N N O 1818. —

— ANNO 1819 —

— ANNO 1820 —

— ANNO 1821 —

— ANNO 1822 —

— ANNO 1823 —

— A N N O 1824 —

— ANNO 1825 —

— ANNO 1826 —

— ANNO 1827 —

Digitized by Google

— ANNO 1828. —

— ANNO 1829. —

Digitized by Google

— ANNO 1830. —

— ANNO 1831. —

Digitized by Google

— ANNO 1832 —

— ANNO 1833 —

— ANNO 1834 —

— ANNO 1836 —

Digitized by Google

— ANNO 1838 —

— ANNO 1839 —